ISTORIA GENERALE
DEL REAME DI NAPOLI.

OVVERO

Stato antico, e moderno delle Regioni, e Luoghi, che 'l Reame di Napoli compongono, una colle loro prime Popolazioni, Costumi, Leggi, Polizia, Uomini Illustri, e Monarchi.

OPERA

DEL PADRE ABATE D. PLACIDO TROYLI

Dell' Ordine Cisterciense, Patrizio della Città di Montalbano, e Teologo della Fedelissima Città di Napoli.

TOMO QUARTO.

PARTE TERZA.

IN NAPOLI MDCCLI.

Con Licenza de' Superiori.

TITOLI DELL' OPERA:
TOMO IV. PARTE III.

Ca-

ISTO-

ISTORIA
GENERALE
DEL REAME DI NAPOLI.
TOMO TERZO.

Descrizione della Polizia così Ecclesiastica, che Civile del nostro Regno.

Delle Ragioni, che vanta la Santa Sede Apostolica nel Reame di Napoli; del Governo Civile della Città di Napoli, una colle sue Leggi, e Monete; e della Polizia Regia in tutta la sua grandezza.

PARTE TERZA.

DALLA Polizia Ecclesiastica alla *Civile* del nostro Regno il passaggio facendo; fa mestieri esaminar in primo luogo le Ragioni, che vanta la Sede Apostolica sovra del Reame di Napoli. Indi vedere, qual sia oggidì il Governo Civile della Città di Napoli, una colle sue Leggi, e Monete; e poi discorrere della Polizia Regia in varj Libri. Con essere il

LIBRO DODICESIMO

Delle Ragioni, che vanta la Sede Apostolica sovra del Reame di Napoli.

PRiache perdiamo di vista la Polizia Ecclesiastica, di cui si è bastantemente discorso ne Libri antecedenti; ed avantiche incominciamo a maneggiare la Polizia Regale del nostro Regno; abbiamo stimato convenevole veder di passaggio le Ragioni, che vanta la Sede Apostolica sovra del medesimo. Che sebbene sia questo un tasto assai delicato; pure noi lo maneggiaremo istoricamente colla solita indifferenza, e neutralità: con dividere il tutto ne' cinque seguenti Capitoli. Primo, *Se la Santa Sede*

acquistasse Ragione alcuna sul Reame di Napoli per la donazione fatta da Costantino Imperadore? Secondo: *Se ciò si avverasse per le donazioni di Carlo Magno, di Lodovico Pio, o di altri seguenti Imperadori?* Terzo: *Delle Pontificie Investiture, loro Origine, e Progressi*. Quarto: *Della venuta di varj Pontefici alla Conquista, Difesa, e Possesso del Reame di Napoli*. Quinto: *De varj Eserciti, inviati dalla Santa Sede per la Conquista, Difesa, ed Ajuto del nostro Regno*. Ed il tutto, che in appresso faremo per dire; debba intendersi col dovuto permesso, e censura tanto dell'autorità Regia, che Ecclesiastica: che non intendiamo offendere in picciola cosa che sia: ancorche la penna sdrucciolasse talvolta in alcune parole poco confacenti al vero senso o per inavvertenza, o per aderire a detti altrui, o per ignoranza di veri fatti, o per non essere addovere spiegate. Come è accaduto nel Sesto Volume, o sia Parte II. del Tomo IV. ove a carte 217. spiegandosi le parole di Cristo: *Quæ sunt Cæsaris Cæsari &c.* con inavvertenza si disse: *Non sono tenuti pagare il Testatico a Cesare, perche non sono suoi Sudditi*: invece di dire, *perche non li sono in ciò soggetti*. A carte 296. parlandosi di alcune Leggi dell'Imperadore *Federigo II.*, seguendo l'opinione di *Matteo di Afflitto*; con essolui astrattamenmente soggiunsi: *e come dice Matteo di Afflitto; ciò non potea egli fare, perche non era in suo potere di promulgar Leggi contro persone Ecclesiastiche*. A carte 299. discorrendo del Rito della Gran Corte; asserii: *Nel nuovo Concordato poi trà il Serenissimo Regnante Monarca Carlo di Borbone, e l'odierno Pontefice Benedetto XIV. il dì 8. Giugno 1741. fu tolto via il Rito della Gran Corte della Vicaria, introdotto dal Re Ladislao, e descritto come sopra: ordinandosi, che i veri Chierici godessero il Privilegio del Foro a tenore de Sagri Canoni, come al Paragrafo 1. del Capo 3. A RISERVA DE SOLI CHIERICI &c.* Ignorando io il nuovo Dispaccio, che mi si dice esservi del Serenissimo Monarca: il quale ristringe ciò ne' soli pubblici Chierici; e che io forsi intesi spiegare con i termini *de veri Chierici*. Ed a carte 399. discorrendo dell' Accettazione delle Leggi, scrissi: *Una delle differenze, che assegnano i Teologi fra le Leggi Civili, e le Leggi Canoniche, è questa: che le Leggi Civili dopo essersi da Principi promulgate, si devono da Popoli accettare, come insegnano Giuliano, e Graziano. E la ragione di tutto questo si è, che la facoltà Regia, e Legislativa fu da Popoli tramandata ne Principi, colla condizione di essere in loro arbitrio l'accettare, o nò le Leggi de medesimi Principi, come meglio spiegaremo nel Capo 2. del Libro 13. trattando delle Leggi del nostro Regno. Quando per lo contrario la facoltà Pontificia non ha dipendenza degli Uomini, ma fu da Cristo immediatamente comunicata a S. Pietro, ed in persona di costui agli altri Romani Pontefici: e perciò la facoltà legislativa in costoro non dipendendo da Popoli, non ha bisogno di essere da medesimi accettate le Leggi Canoniche, come ben distingue Alfonso di Castro, ed alla lunga l'insegna il Cardinal Gaetano:* Il che non solo si disse in sentenza altrui (con essermi io riserbato parlarne con maggior chiarezza nel Capo 2. del Libro 13.) non già per iscminuire la piena autorità ne' Principi; ma anche fu il tutto rapportato riguardo alle Leggi Pontificie. Alle quali non si fa ingiuria col sottoporle al *Regio Exequatur*, e col non accettarsi senza il *Placito Regio*, come dall' intiero contesto di detto luogo apparisce.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Se la Santa Sede acquistasse ragione alcuna sul Reame di Napoli per la donazione fattali da Costantino Imperadore.

I. MOlti Scrittori nostrali, poco, o niente versati nella scuola della Critica; in sentire, che 'l Regno di Napoli nell'Apostoliche Investiture si dice *Feudo della Santa Sede*; la fanno tosto da Dottori, e dicono, che non altronde i Romani Pontefici ebbero questo diritto, che dalla donazione fè l'Imperadore *Costantino* a *San Silvestro* Papa, giusta la formola, che ne rapporta *Graziano (a)*, in cui si dice: *Ut Pontificalis Apex non vilescat, sed magis quam terreni Imperii gloria, dignitas, & potentia decoretur; ecce tàm Palatium nostrum, quàm Romanam Urbem, & omnes Italiæ, sive Occidentalium Regionum Provincias, loca, & Civitates præfato Pontifici nostro Silvestro, universali Papæ, contradimus, atque relinquimus, & ab eo, & a successoribus suis per hanc Divalem nostram, & Pragmaticum Constitutum decernimus disponenda, atque juri Sanctæ Romanæ Ecclesiæ concedimus permansuram*. E come che in questa formola di donazione, che *Graziano* rapporta, segnata sotto l'anno 310. del comun Riscatto, molti anacronismi si discuoprono; altri si sono incegnati concepirla altramenti: trovandosene da quindici in sedici appo varj Autori, e spezialmente presso *Tiodoro Balsamone (b)*, presso *Addone di Vienna (c)*, presso *Gotofredo di Viterbo (d)*, e presso tutti gli altri Scrittori: tutte tra di loro diverse, e di tenore differente.

II. Sovra tutte però è degna di osservazione la formola, che *Ruggiero Pappansogna* ne registrò nella Cronaca di Santa Maria del Principio, in quella di Santa Restituta, ad altrove, che come cosa singolare dopo di *Marino Frezza* trascrive *Gianantonio Summonte (e)*, col dire: *Torno a Costantino: il quale, essendo battezzato dal Sommo Pontefice Silvestro, fè quella immensa donazione alla Chiesa Romana, registrata nel Capitolo* Constantinus *dist. 96. come si legge nell'Historia di Santa Maria del Principio, che si conserva trà le Scritture di Santa Restituta; ed anco nella Cronica di Napoli al Capo 41. e nel Frezza de* Subfeudis *al capo 1. nel modo, che segue*:

Anno post Passionem Domini nostri Jesu Christi 280. præsidente in Universali Ecclesia Silvestro Papa, 32. post Petrum, postquam Constantinus Imperator, va-

(a) Cap. *Constantinus* dist. 26.
(b) Tiodoro Balsamone in Comment. Photii tit. 9. cap. 1.
(c) Addone Viennense in Comment. sext. Ætatis.
(d) Gotofredo di Viterbo in Cronicon part. 6. cap. 1.
(e) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 328.

varia squaloris lepra perfusus, meruit a dicto Beato Silvestro fonte Sacri Baptismatis purificari; fecit construi intra suum Lateranense Palatium Ecclesiam Salvatoris . . . . & donavit Matri Ecclesiæ, sive dicto Papæ Silvestro Urbem Romanam, & totam Terram Campaniæ quantum est a Radicopheno ad Cepperanum, necnon Ravennam, Ducatum Spoleti, TERRAM COMITISSÆ MACTILDIS, Comitatum Brittonorii, Corsicam, Sardiniam, & TOTUM REGNUM SICILIÆ CITRA, ET ULTRA PHARUM, excepta Civitate Neapolis solum, quam ad opus suum pro Camera Imperiali retinuit: ut cum contingeret dictum Imperatorem velle ad ultra marinas partes accedere, deinde redire ad Romanam Curiam; haberet Civitatem, in qua posset se recreare, & trahere incolatum. Presupponendo quivi i padroni di tal Formola, che *Costantino* il Grande fusse Imperadore fin dall'anno 280. e non già dall'anno 306., e che allora anche fusse Pontefice *San Silvestro*, e non mica nell'anno 314. Che la Terra della Contessa *Matilde* (vissuta in tempo di Papa *Gregorio VII.* e di *Ruberto Guiscardo* nel Secolo undicesimo) fusse stata prima dell' Imperadore *Costantino*. E che il Regno di Sicilia *citra*, *& ultra Pharum*, istituito dal Re *Ruggiero* I. nell'anno 1130., si presupponghi prima di detta Concessione, ed avanti dell'anno 280. Cose degne a muovere il riso più tosto colla loro scioccagine, che a convincere l' intelletto colla loro veridica narrativa.

III. Noi bensì, a poter meglio chiarire questo capo d' Istoria, che riguarda il Reame di Napoli, non controvertiamo, che *Costantino* Imperadore colla sua munificenza nel donare varie cose concedesse al Pontefice *San Silvestro*, ed alla Chiesa Romana dopo del suo Battesmo. Ma perche colla venuta de Barbari in Italia la Città di Roma fu più volte saccheggiata, e donata alle fiamme; si perderono gli antichi Monumenti, e non si puol chiarire la pretesa donazione, che si vuol fatta da questo Imperadore al lodato Pontefice *San Silvestro*; ancorche *Incmaro (a)*, Arcivescovo di Rens, *Lione IX. (b)* Sommo Pontefice, e *San Pier Damiani (c)* ne facessero ne' Secoli di mezzo qualche commemorazione. Negandola apertamente i Critici di oggidì con *Antonio Pagi (d)* in quei termini, con cui *Graziano* la trascrive. Anzi il *Cardinal Baronio (e)*, cotanto interessato per i vantaggi della Sede Apostolica; ingenuamente confessa, che negli Autori antichi non si trova memoria di questa donazione, in dicendo: *Quanquam plerique Romanorum Pontificum, ut Sanctus Gregorius, & Adrianus, necnon & Nicolaus, vel alii meminerint beneficia Costantini erga Sanctam Romanam Ecclesiam . . . . nullus tamen ante Leonem IX. ejusdem donationis Edicti autoritatem: a cujus citatione abstinendum putarint, quod illo non indigerent . . . Sed nec Impe-*

(a) Incmaro epist. 3. cap. 13.
(b) Leone IX. epist. ad Michaëlem Imperatorem cap. 13.
(c) San Pier Damiani differt. *Inter regium Advocatum, & Romanum Ecclesiæ Defensorem*.
(d) Antonio Pagi in Critica ad Baronium, anno 324. num. 13. *Donatio Constantini prorsùs suppositītia est, ut ferè inter eruditos convenit*.
(e) Cardinal Baronio ad annum 1191. num. 63.

peratores ejusdem Edicti meminisse, certum est, quantumlibet Otthones pater, & filius, antecessorum Principum, qui donaverunt Ecclesiæ Romanæ, Pipini, & Caroli videlicet, mentionem habuisse inveniantur; & Henricus Imperator eorundem, & prædecessorum Otthonum.

IV. Solo quì di certo possiamo noi dire questanto, che colla scorta di *Anastagio Bibliotecario* scrive a proposito l'*Abate di Fleury* (a) nelle parole seguenti: *Tutte* le Vite de Papi, da San Silvestro, e dal principio del quinto Secolo per sino al fine del nono, sono ripieni di donativi, fatti dall' Imperadori, e da molti privati. E questi donativi non sono solamente di Vasi d'oro, e d'argento, ma di *Case* in Roma, e di *Terreni* in Campagna, ed in diverse Provincie dell' Imperio. Io mi contentarò dell'*Offerte* di Costantino, riferite da Anastagio sù l'antiche memorie, che ne restavano al suo tempo. Riferisce, che l'Imperadore fece, ed ordinò molte Basiliche. In primamente la Costantiniana, che è quella di Laterano, nella quale collocò questi donativi; un *Tabernacolo* d'argento di peso di duemila venticinque libre: avendo dalla parte anteriore il Salvatore assiso sopra una sedia alta cinque piedi, di peso di centoventi libre; e di dodici Apostoli, ogn'uno di cinque piedi, di peso di novanta libre, con corone di purissimo argento. Alla parte di dietro era un altra Immagine del Salvatore di cinque piedi del peso di cinquanta libre, e quattro Angeli d'argento, ogn'uno di cinque piedi, e centoquindeci libre, ornati di gemme. Più, quattro Corone d'oro purissimo, cioè a dire Cerchi, che sostenevano dieci Candalieri, ornate di venti Delfini, ogn'uno di peso di quindici libre. Sette Altari di argento di duecento libre: sette Patene d'oro ogn'una di trenta libre: quaranta Calici d'oro d'una libra l'uno: cinquecento Calici d'argento di due libre: centosessanta Candelieri d'argento, quarantacinque de quali pesavano trenta libre l'uno, il rimanente di venti libre; e molti altri Vasi. Nel *Battisterio* la Tina era di porfido, tutta vestita d'argento al peso di tremila otto libre. Vi era una Lampade d'oro di trenta libre: nella quale ardevano ducento libre di balsamo. Un Agnello d'oro, per versar l'acqua, di trenta libre. Un Salvatore di purissimo argento di cinque piedi, che pesava centosettanta libre: ed alla sinistra un San Gio: Battista d'argento di cento libre: e sette Cervi d'argento, per versar acqua, ogn'uno di ottocento libre. Un Incensiere d'oro purissimo di dieci libre, ornato di quarantadue pietre preziose. Tutto ciò, ch'egli donò alla Basilica, e al Battisterio, ascendeva a seicentosessantotto libre d'oro, e diecinovemila seicento ventitrè libre d'argento . . . . Costantino donò di più alla stessa Basilica, e al Battisterio in Case, ed in Terreni tredicimila novecento trentaquattro soldi d'oro di rendita annua. Tutto ciò alla sola Chiesa di Laterano.

„ Ne fece ancora sette altre in Roma, San Pietro, San Paolo, Santa Croce in Gerusalemme, S. Agnese, San Lorenzo, San Pietro, e San Marcellino: e fece gran donativi a quelle, che aveva fatto San Silvestro.

(a) Abate di Fleury, *Costumi d'Israeliti, e Cristiani*, part. 1. cap. 13.

„ ftro . Fece parimente fabbricare una Chiefa in Oftia , una in Albano, „ una in *Capoa* , ed una *in Napoli* . Quello , ch'egli donò a tutte quefte „ Chiefe in Vafi d'oro, e d'argento, afcende a mille trecento quarantanove „ Marchi , e quattro oncie d'oro ; e dodecimila quattrocento feffantafette „ Marchi d' argento , che afcendono quafi a fettecentottanta mila Lire , „ fenza la fattura .

„ La Chiefa di San Pietro in Roma avea delle Cafe in Antiochia, „ e nelle Terre di Oriente. Avea de Beni in Tarfo, in Cilicia, in Alef- „ fandria , e per tutto l'Egitto . Nè avea perfi nella Provincia dell'Eufra- „ te : ed una parte di quelle Terre era obbligata a somminiftrare quantità „ d'Olio di Nardo , di Storace , di Cannella , di Zafferano , e di altre „ droghe preziofe per l'Incenfieri , e per le *Lampadi* .

V. Se poi fuori di quefte cofe aveffe l'Imperadore *Costantino* donate Città , Regni , e Provincie alla Sede Apoftolica ; dalla Storia Ecclefiaftica non apparifce . Conofcendofi all' intutto apogrifa quella donazione , che *Graziano* trafcrive , ficcome apparifce dalle varie rifleffioni , che vi fanno il *Cardinal Cufano (a)*, *Pietro di Marca (b)*, *Gio: Morino (c)*, *Natale di Aleffandro (d)*, ed altri Critici . Effendo degne da notarfi tra l'altre quelle parole : *Decernentes fancimus , ut Ecclefia Romana principatum teneat tàm fupra praecipuas Sedes Antiochenam , Alexandrinam , & CONSTANTINOPOLITANAM ; quàm etiam fuper omnes in univerfo Orbe terrarum Ecclefias Dei.* Quando non folo non vi era in quei tempi il Patriarcato Coftantinopolitano ; ma nè tampoco trovavafi la Città ifteffa di Coftantinopoli, fabbricata dall'Imperadore *Costantino* quando fi ritirò in Oriente .

VI. E per meglio conofcere la falfità di quefta donazione ; bafta attendere un poco al Teftamento dell' Imperadore *Costantino* , con cui egli, morendo, lafciò a *Costantino* fuo primogenito le Gallie , e l'altre Regioni di là de Monti . A *Costante* fecondogenito affegnò Roma , l'Italia , l'Africa, la Sicilia , l'Illirico , la Macedonia , e la Grecia . Lafciando a *Costanzo*, figliuol minore , l'Oriente , l'Egitto , la Tracia , e l'Afia , come fu detto nel Libro 2. del Tomo III. al *Numero* 20. del Capo 1. Il che o non avrebbe avuto luogo , fe il medefimo aveffe pria donata Roma , l'Italia , e le Provincie Occidentali al Romano Pontefice ; o tal donazione farebbe ftata da lui rivocata col fuo Teftamento.

VII. Non dubitandofi per contrario , che i feguenti Imperadori aveffero goduto il dominio d'Italia , ed anche della Città di Roma con indipendenza del Romano Pontefice . Avendo da *Teodoreto (e)* , che *Costanzo* Imperadore fcriveffe a *Liberio* Papa con quefti accenti : *Nos , quoniam Chriftianus es , & Epifcopus NOSTRÆ CIVITATIS ; idcirco te evocandum duximus , & admonendum , ut nefariæ dementiæ ipfius Athanafii communionem abjicias.* E di-

(a) Cardinal Cufano in Ecclefiaftica Concordantia lib. 3. cap. 2.
(b) Pietro di Marca lib. 3. Concordiæ .
(c) Gio: Morino de Orig. & Progr. tempor. Principat. Roman. Pontif.
(d) Natale di Aleffandro Sæc. IV. differ. 25.
(e) Teodoreto lib. 2. Hiftor. Ecclef. cap. 16.

E divisosi l'Impero in Orientale, ed Occidentale; la Città di Roma era la Sede dell'Imperadori di Occidente, al favellare di *Lionzio (a)*. Anzi, Papa *Agatone (b)* scrivendo a *Costantino Pogonato*, Imperadore di Costantinopoli; apertamente confessa, che la Città di Roma a quel Cesare si apparteneva.

VIII. E per quanto spettar possa al particolare del nostro Regno; si debbe eziandio presupporre, che tutte le Regioni, dalle quali oggidì vien composto il Reame di Napoli; in tempo di *Costantino* in quattro Provincie erano compartite, nella *Campagna*, nella *Puglia* colla *Calabria*, nella *Lucania* col Paese de *Bruzj*; e nella Provincia del *Sannio*, come addimostrammo nel Libro 2. del Tomo III. al *Numero* 17. del Capo 1. senza esservi per ombra il nome di *Regno di Sicilia ultra*, *& citra Pharum*: introdottosi appo noi nell'anno 1130. in tempo del Re *Ruggiero*, e non già nell'Impero di *Costantino*, acciò questi l'avesse potuto donare alla Sede Apostolica, siccome taluni follemente si son dati a credere.

IX. E dove mai si dicesse, che *Costantino il Grande* avesse donato a San *Silvestro* Papa, ed agli altri suoi susseguenti Pontefici queste quattro Provincie; noi li rispondiamo, che essendo toccato l'Italia tutta in porzione a *Costante*, secondogenito di *Costantino*; anche in questa eran comprese le Provincie nostrali, giusta la Mappa Topografica da noi rapportata nel Libro 2. del Tomo III. al *Numero* 17. del Capo 1. E quando i Barbari invasero poco indi l'Italia; queste istesse Provincie furno possedute da *Odoacre*, da *Teodorico*, da *Totila*, e da altri Re Goti fino a *Teja*, a cui coll'armi *Belisario*, e *Narsete* Capitani dell'Imperadore *Giustiniano* le tolsero, siccome nel Libro 3. e 5. del Tomo III. additossi. Avendole appresso in buona parte i Longobardi involtate a Greci, ed i Normanni a gli uni, ed agli altri; senzacche avessero tolta cosa alcuna alla Sede Apostolica. Altrimenti non avrebbero cessati i Romani Pontefici di fulminare dalla cima del Vaticano i loro Anatematismi contro de predetti Normanni: come infatti lo fecero a causa di Benevento, e di Troja, che pretendevano esser loro. Il che non essendosi dalla Santa Sede praticato con i medesimi Normanni riguardo alle sovradette occupate Provincie nostrali; dà motivo di giustamente sufspicare, che i Romani Pontefici non miravano a quei tempi le Provincie predette come Feudi alla Santa Sede appartenenti, mercè la donazione, che alla Chiesa Romana *Costantino* Imperadore fatta avea.

CA-

(a) Leonzio lib. de Sectis: *Ille, rebus hisce cognitis, excandescere cœpit, & Romanum Principem Valentinianum adivit. Quippe, temporibus iis, unus ROMÆ Imperator erat, alter Byzantii.*

(b) Ex actis sextæ Synodi act. 4. *Sed dùm de diversis Provinciis familiare nobiscum Concilium celebratur; & dum personas quasdam DE HAC SERVILI VESTRI SERENISSIMUS PRINCIPATUS ROMANA URBE, vel de proxima dirigere curemus.*

CAPITOLO SECONDO.

Se per le donazioni di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e di altri Prencipi avesse la Santa Sede acquistato dritto nel Reame di Napoli?

I. Esclusa da mezzo la donazione di *Costantino* nel Capitolo precedente; non restano perciò abbattute le Ragioni della Santa Sede riguardo al Reame di Napoli. Peroche molte altre Concessioni rattrovansi, in cui apparisce, che alla Sede Apostolica fusse stato il medesimo donato. Essendovi molte Donazioni presso gli Autori de Secoli di mezzo, che in qualche modo l'additano. E queste sono per appunto quelle del Re *Pipino*, dell' Imperadore *Carlo Magno*, di *Lodovico Pio*, di *Carlo Calvo*, di *Arrigo IV.* di *Ottone il Grande*, e di *Guglielmo* Duca di Puglia. Delle quali andaremo separatamente in questo Capitolo discorrendo, per meglio chiarire la verità del fatto.

Donazione del Re Pipino, padre di Carlo Magno.

II. La prima donazione, che ne' Secoli di mezzo si adduce in favore della Sede Apostolica riguardo al Reame di Napoli; è quella del Re *Pipino*, padre dell'Imperadore *Carlo Magno*: il quale, venuto in Italia, fece un ampia donazione alla Chiesa di Roma, e concedè alla medesima tutto quello, che tolse al Re *Aistulfo*: e tra l'altro la *Ducea di Benevento*, al ragguagliare di *Lione Ostiense (a)*: „ *Fecit* inclytus Rex Pipinus cùm filiis „ suis Concessionem Beato Petro ejusque Vicario de Civitatibus Italiæ, & „ Territoriis per designatos fines: a Lunis cùm Insula Corizitta inde in „ Suranum, Montem Bardonem, Vercetum, Parmam, Rhegium, Mantuam, & Montem Silicis: simulque Exarchatum Ravennæ, sicuti anti„ quitùs fuit, cùm Provinciis Venetiarum, & Histriæ: necnon Ducatum „ Spoletanum, atque Beneventanum . . . . Deinde idem Rex, una „ cùm Romano Pontifice in Italiam veniens; Ravennam, & alias viginti „ Civitates, Aistulpho memorato sublatas, Apostolicæ Sedi *subjecit*. A qual donazione il nostro *Summonte (b)*, calcando l'orme di *Gio: Villano* Fiorentino, aggiunse eziandio il Regno di Puglia colla Sicilia, in dicendo: „ *Questa* seconda venuta di Pipino in Italia viene anche descritta dal Villani Fiorentino nel nono Capitolo del secondo Libro, ove riferisce, che „ Aistol-

(a) Lione Ostiense lib. 1. cap. 9.
(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 408.

„ Aistolfo tutto ciò fece coll'ajuto, e collegazione dell'Imperadore Co-
„ stantino; e perciò il Pontefice lo scommunicò, privandolo dell'Imperio,
„ e del Regno di Puglia, e di Sicilia, appropriandolo alla Chiesa Romana;
„ stabilendo per decreto, che sempre fosse della Santa Chiesa. E Pipino
„ ancora, dopo vinto, e superato Aistolfo, confermò per privilegio, che
„ il Regno predetto fosse di Santa *Chiesa*.

III. A meglio però rispondere all'assertiva di rapportati Scrittori; sia bene premettere, che essendosi l'Italia sottratta dall'ubbidienza di *Lione Isaurico* Imperadore; Roma colli Luoghi adjacenti si sottomise alla divozione di Papa *Gregorio II.*; restando solamente per i Greci in Italia l'Esercato di Ravenna. Ed avendo Papa *Zaccheria* indotto *Rachis* Re de Longobardi a farsi Religioso; *Aistulfo* di lui fratello, prendendo le redini del Regno; occupò l'Esarcato di Ravenna, e minacciò anche sorprendere la Ducea Romana. Laonde Papa *Stefano II.*, atterrito dalle di lui minaccie; se ne andò in Francia dal Re *Pipino*. Il quale, ricevendolo amorevolmente; li fece ivi la donazione de Luoghi sovradetti: e venuto poi in Italia, tolse ad *Aistulfo* Ravenna, Ancona, Ferrara, Imola, Faenza, Arimino, Cesena, Foro Pompilio, Foro Livio, Pisauro, Senogaglia, Urbino, Parma, Piacenza, e Modena, donandole tutte alla Santa Sede, come dicono *Addone Viennense (a)*, ed *Anastagio Bibliotecario (b)*: senza che questi rammentassero per sogno la Ducea di Benevento, e molto meno il Regno di Puglia, e di Sicilia, fantasticato da *Gianantonio Summonte*.

IV. E ciò stante; con chiarezza apparisce, che *Pipino* non donò la Ducea di Benevento alla Santa Sede (e molto meno il Regno di Puglia, e di Sicilia): peroche nè *Aistulfo* l'avea tolta a Duchi Beneventani, che colà interrottamente signoreggiarono; nè *Pipino*, venendo in Italia, l'occupò coll'armi. E dove mai per impossibile donata l'avesse alla Santa Sede; li diede quello, che non era suo, ed in cui niun dritto vantava. Essendosi inganato *Lione Ostiense*, con aggiugnervi eziandio Benevento: equivocando egli trà la donazione del Re *Pipino*, e quella dell'Imperadore *Carlo Magno* di lui figliuolo, della quale or ora parlaremo.

Della donazione dell'Imperadore Carlo Magno.

V. Morto *Aistulfo*, li successe *Luitprando* nel Regno: il quale tosto ritolse alla Santa Sede quel tanto che'l Re *Pipino* donato l'avea. Ed a questi

(a) Addone Viennense in Cronicon ad annum 727. *Insuper Pipinus Rex Ravennam, totamque Pentapolim Sanctis Apostolis Petro, & Paulo donavit.*

(b) Anastagio Bibliotecario in Vita Stephani II. *De quibus omnibus recensitis Civitatibus donationem in scriptis a Beato Petro, atque Sancta Romana Ecclesia, vel omnibus in perpetuum Pontificibus Apostolicæ Sedis misit possidendum. Quæ & usque hactenùs in Archivio Sanctæ nostræ Ecclesiæ recondita tenentur.*

succeduto il Re *Desiderio*; fu in obbligo *Carlo Magno* portarsi contro di lui in Italia l'anno 773. Dove, vinto, ed incatenato il Re predetto; passò in Roma l'anno vegnente 774. e donò ad *Adriano* I. Sommo Pontefice tutto, e quanto l'avea donato il Re *Pipino* suo genitore: con aggiungervi eziandio *Spoleto*, e *Benevento*, siccome presso *Anastagio Bibliotecario* (*a*) si legge:
„ *At verò* quarta feria egressus prænominatus Pontifex cùm suis Judicibus
„ tam Cleri, quamque Militiæ, in Ecclesia Beati Petri Apostoli cùm eo-
„ dem Rege ad loquendum se conjungens; constanter eum deprecatus est,
„ ut promissionem, quam ejus sanctæ memoriæ genitor Pipinus, quondam
„ Rex, & ipse Præcellentissimus Carolus cùm suo germano Carolomanno,
„ atque omnibus Judicibus Francis fecerant Beato Petro, & ejus Vicario
„ sanctæ memoriæ Stephano juniori Papæ, quando in Franciam pervenit;
„ pro concedendis diversis Civitatibus, & Territoriis istius Italicæ Provin-
„ ciæ, & contradendis Beato Petro, ejusque omnibus Vicariis possidendis
„ in perpetuum adimpleret in omnibus. Cumque ipsam promissionem, quæ
„ in Francia, & loco, qui vocatur Carisianus facta est, sibi relegi fe-
„ cissent; complacuerunt illi, & ejus Judicibus omnia, quæ ibidem erant
„ adnexa: & propria voluntate, bono, ac libenti animo aliam donationis
„ promissionem, ad instar anterioris, ipse antedictus Præcellentissimus, &
„ revera Christianissimus Carolus Francorum Rex adscribi jussit per Aethe-
„ rium, religiosum, & prudentissimum Capellanum, & Notarium suum.
„ Ubi concessit easdem Civitates, & Territoria Beato Petro, easque Bea-
„ to Pontifici CONTRADI SPOPONDIT PER DESIGNATIONEM
„ CONFINIUM, sicut in eadem donatione contineri monstratur . . .
„ necnon & DUCATUM SPOLETANUM, ET BENEVENTA-
„ NUM.

VI. Bensì questa promessa della Ducea di Benevento, che *Carlo Magno* fece a Papa *Adriano* I. fu in parole, non infatti: peroche egli in questa occasione non si portò, nè mandò soldati alla conquista di Benevento, ove trovavasi il Principe *Arrechi*, genero dell'imprigionato Re *Desiderio*: il quale si apparecchiò per assalire i Stati dal medesimo *Carlo* di già conquistati, siccome l'anzidetto Pontefice *Adriano* (*b*) li scrisse, ritirato che egli fu nella Francia. Laonde *Carlo Magno* in sentire, che *Arrechi* avea cercato agiuto ad *Irene* Imperadrice di Costantinopoli per fare una guerra più poderosa; si vide nell'impegno di passare un altra volta in Italia. E fermatosi egli in Roma, (ove fu coronato Imperadore da Papa *Adriano*;) spinse il suo figliuolo *Pipino* con tutto l'Esercito in Benevento. Allora quando, attimoritosi *Arrechi*, se ne passò in Salerno: lasciando *Grimoaldo* suo figlio nella difesa di quella Città. Con rendersi poco appresso tributario del novello Imperadore, e darli in ostaggio lo stesso *Grimoaldo* con altri Nobili

(a) Anastagio Bibliotecario in Vita Adriani I.

(b) Adriano I. epist. 11. *Beneventani isti tempus vernum transire patiuntur, ut æstivo tempore, Deo illis contrario, vobis in perjurii reatum incurrant. Sed vestra Regalis Potentia sic illis in triumphis præire satagat; ut illorum proterviam, proculdubio imminentem, sub pedibus suis conculcet.*

bili Beneventani, secondo il favellare di *Aimone (a)*. Senza però che *Pipino* spogliato l'avesse di quella Signoria, ad oggettoche il padre la donasse alla Santa Sede. E dove *Grimoaldo* per la morte del genitore ritornò in Benevento; non volle saper altro di tributo. Solito a dire:

Liber, & ingenuus sum natus utroque parente:
Semper ero liber, credo, tuente Deo.

siccome rapportammo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 31. del Capo 2. Ed avendo l'Imperadore *Carlo Magno* voluto donare Benevento alla Sede Apostolica; donò quello, che non era suo. E come *Ottone III.* Imperadore presso *Gio: Cristiano Lunig (b)* riguardo a questa donazione dicea: *Ergo, quod non habuit dedit: sic dedit quod nimirum dare potuit*. Maggiormenteche l'Imperadore *Carlo Magno*, dividendosi l'Italia con *Niceforo*, Imperadore di Costantinopoli; fece, che la parte Occidentale da Napoli a Siponto si appartenesse all' Imperadore Greco: e l'altra parte Occidentale restasse per l'Imperadore Latino: servendo però la Ducea di Benevento per termine all' uno, e l'altro Impero, come fu posto in chiaro nel Libro 5. del Tomo III. al *Numero* 5. del Capo 1. Laonde non potè mai *Carlo Magno* donare alla Chiesa quelche suo non era.

VII. Che sebbene *Matteo Gizio (c)* asserischi, *Irene mandò in Italia un Esercito in ajuto di Arrechi Longobardo Duca di Benevento, per muovere guerra al Papa. Questo fu difeso da Carlo Magno: che ritornando in Italia, pose al dovere Arrechi, ed ampliò lo Stato della Chiesa, dandoli Orvieto, Viterbo, Piombino, Bagnarea, Toscanella, Sora, Arce, Aquino, Tiano, Capoa, ed altri Luoghi;* pure ciò non è vero: perocche quando l' Italia rubellossi a *Lione Isaurico* Imperadore, tra gli altri Luoghi nostrali, che si sottomisero alla divozione di Papa *Gregorio II.*, furono Cuma, Gajeta, Sora, Aquino, e non sò qual altra Città, come dice *Carlo Sigonio (d)*. Il quale novera eziandio trà questi luoghi la Città di Capoa: ma senza ragione: poiche Capoa fu sempremai de Longobardi. Avendo poi *Gisulfo* Duca di Benevento tolte alla Chiesa Sora, Arpino, Arce, Aquino, ed altre Cittadi, come fu detto nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 8. del Capo 1. e perciò, non furno questi Luoghi occupati da *Carlo Magno*, e donati alla Chiesa, ancorche si trovino registrati nella donazione di *Lodovico Pio*, di cui or ora favellaremo.

(a) Aimone Histor. Franc. lib. 4. cap. 78. *Receptis itaque ad fidei Sacramentum Beneventanis, & Arigisi Ducis obsedibus duodecim cùm Grimoaldo filio, Pipinus Romam redit.*

(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. I. Codex Italiæ Diplomaticus pag. 8.

(c) Matteo Gizio in Notis Cronologicis ad annum 787.

(d) Carlo Sigonio de Regno Italiæ ad annum 712. *Ita Roma Romanusque Ducatus a Græcis ad Romanum Pontificem propter nefandam eorum hæresim impietatemque perrexit. Fuerunt autem hæc Opida, Roma cùm Castellis, ... & in regione Campaniæ Sora, Arces, Aquinum, Theanum, & Capua.*

Della donazione di Lodovico Pio Imperadore.

VIII. La donazione poi, che fece *Lodovico Pio* Imperadore alla Sede Apostolica; è assai più chiara, e vantaggiosa, come presso *Graziano (a)*, e *Gio: Cristiano Lunig (b)*: in cui si dice: „ *Ego* Ludovicus . . . . .
„ necnon Esarchatum Ravennatensem sub integritate cùm Urbibus, Ci-
„ vitatibus, Opidis, Castellis, quæ piæ recordationis Dominus Pipinus
„ Rex, & bonæ memoriæ genitor Carolus Imperator Beato Petro Apo-
„ stolo, & prædecessoribus vestris jam dudum per donationis paginam re-
„ stituerunt . . . . Item, Insulam Corsicam, & Sardiniam, & SI-
„ CILIAM sub integritate, cùm omnibus adjacentibus . . . . . .
„ Item in partibus Campaniæ SORAM, ARCES, AQUINUM, ARPI-
„ NUM, THEANUM, CAPUAM, & Patrimonia ad potestatem, &
„ ditionem nostram pertinentia, sicuti est PATRIMONIUM BENE-
„ VENTANUM, & SALERNITANUM, ET PATRIMONIUM
„ CALABRIÆ INFERIORIS, ET SUPERIORIS, ET PATRI-
„ MONIUM NEAPOLITANUM, ET UBICUMQUE IN PARTI-
„ BUS REGNI, atque Imperii, a Deo nobis commissi patrimonia esse
„ nostra *noscuntur*.

IX. Noi però, a mostrare almeno adulterata questa donazione di *Lodovico Pio* Imperadore; apportaremo soltanto *Natale di Alessandro (c)*: il quale discorrendo di detta donazione; la dimostra falsa quanto alla Sicilia, al Reame di Napoli, alla Calabria, e ad altri Luoghi nostrali (oltre alla Ducea di Salerno, che non fu divisa da quella di Benevento, se nonche sotto *Lodovico II.* Imperadore nell'anno 851. quando la donazione sovradetta di *Lodovico Pio* si vuol fatta nell'anno 817.: Essendosi anche divisa la Calabria in Superiore, ed Inferiore, ovvero in Citra, ed Ultra sotto *Alfoluso di Aragona*, come si disse nel Libro 7. del Tomo 1. al *Numero* 1. del Capo 6. chiamatasi in tempo di *Lodovico Pio* il *Paese de Bruzj*, e non già la Calabria; dicendo: „ *Ludovicus* Pius, anno 817. concessit
„ Paschali Papæ I. Insulas Corsicam, & Sardiniam, & Siciliam . . .
„ necnon Neapolim cùm Calabria . . . . .

„ Et quidem, quod spectat ad Sardiniam; singularis illa, ac propria
„ Ludovici Pii beneficentia fuit. Quod verò ad Siciliam attinet; recte
„ notat vir eruditissimus Joannes Morinus, SICILIÆ NOMEN in Edi-
„ cto mendosè irrepsisse. ILLUD ETENIM REGNUM nusquam in
„ Caroli Magni, aùt filiorum ejus potestate fuit. SICILIÆ PRINCI-
„ PATUS semper fuit penès Græcos ad annum 827. qua Euphemius qui-
„ dam aliquarum hac in Insula Urbium, nomine Michaelis Balbi Græ-
„ ciæ Imperatoris Prorex, Africanis Saracenis aditum aperuit: qui in Ca-
„ la-

(a) Canon: *Ego Ludovicus* dist. 26.
(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. *Codex Italiæ Diplomaticus* pag. 692.
(c) Natale di Alessandro Sæcul. IV. dissert. 25. propos. 4.

„ labriam etiam irrepserunt, testibus Joanne Curopolata, & Cedreno. Ex
„ inde Siciliæ, & Calabriæ Principatus Græcos inter, & Saracenos divi-
„ sus fuit, donec Normanni, utrisque expulsis, Siciliæ, Neapolisque
„ Regna istituerunt. His Imperatores Teutonici ex Sveviæ Domo succes-
„ sores: istis Domus Andegavensis Principes; istis Aragoniæ Domus; tùm
„ Castellæ; demùm *Austriaca*. E dove altro non fusse, non essendo stato mai *Lodovico Pio* nelle Regioni nostrali, ne avendone fatta la conquista; non potea donarle alla Santa Sede: altrimenti gli averebbe dato quello, che non era suo.

Della donazione di Carlo Calvo Imperadore.

X. Quella donazione però, che *Natale di Alessandro* poco fa impugnava in persona di *Lodovico Pio* Imperadore; la vuole per vera riguardo a *Carlo Calvo*, figliuolo del predetto *Lodovico*: con volere da lui conceduto alla Chiesa la Città di Capoa, il Sannio, e le Provincie di Calabria: soggiugnendo nel luogo sovradetto: *Carolus Calvus, Ludovici Augusti filius, in Romanam Ecclesiam beneficia confirmavit . . . . Ex quibus constat, Capuanam Civitatem, totumque Ducatum a Carlo Calvo, Galliæ Rege, & Imperatore donatum esse Romanæ Ecclesiæ. Sed & Samnium, & Calabriæ Provinciis aliisque Urbibus decessorum suorum erga Romanam Ecclesiam libertatem magnificam cumulavit.*

XI. Bensì dovea questo Autore riflettere, che mai *Carlo Calvo* si portò alla conquista delle Provincie del Sannio, e della Calabria, per indi donarle alla Sede Apostolica. Peroche la Calabria in quei tempi era posseduta da Greci, a cui *Carlo Magno* nell'accordio con *Niceforo* Imperadore ceduta l'avea: ed il Sannio era una porzione (come pure la Città di Capoa) in quei tempi del Principato di Benevento, posseduto pacificamente da Longobardi, e da essi passato a Normanni.

Della donazione di Ottone I. Imperadore.

XII. Non meno il *Cardinal Baronio (a)*, che *Gio: Cristiano Lunig (b)* rapportano una donazione di *Ottone I.* Imperadore, in cui, come in quella di *Lodovico Pio*, si donano alla Santa Sede, Sora, Arce, Aquino, Teano, colla Città di Capoa, come pure la Ducea Napoletana, la Calabria Superiore, ed Inferiore, la Città di Gajeta, quella di Fondi, e di Sicilia: *Item in*
„ partibus Campaniæ Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, &
„ Capuam: necnon Patrimonia ad potestatem, & ditionem nostram perti-
„ nentia, sicuti est Patrimonium Beneventanum, & Patrimonium Neapo-
„ litanum, & Patrimonium Calabriæ Superioris, & Inferioris. De Civi-
„ tate

(a) Cardinal Baronio ad annum 962.
(b) Gio: Cristiano Lunig Tomo III. Codex Italiæ diplomaticus pag. 694.

„ tate autem Neapolitana cùm Castellis, & Territoriis, & finibus, &
„ Insulis suis sibi pertinentibus sicuti ad easdem respicere videantur. Nec
„ non Patrimonium Siciliæ, si Deus nostris illud tradiderit manibus. Simili modo Civitatem Cajetanam, & Fundum cùm omnibus suis *pertinentiis*.

XIII. A questa nuova Concessione nell' istessa maniera rispondiamo, con cui più sovra nel *Numero* 9. si rispose all'altra di *Lodovico Pio*, a cui ella è uniforme. Soggiungendo di vantaggio, che sebbene questo Imperadore venisse due volte nelle Regioni nostrali con forte, e competente Esercito; pure la prima volta fu vinto, e disfatto da *Eugenio* Straticò de Greci, collegato con *Marino* Duca di Napoli, come si disse nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 4. del Capo 2. E nella seconda fiata, ritornatovi con Milizia più numerosa; soltanto devastò la Campagna Napoletana, non già che potesse espugnare la Città di Napoli, ancorche ne avesse tentato l'assedio, come pure rapportammo nel Libro 7. del Tomo III. al *Numero* 7. del Capo 3.: e perciò non avea diritto sovra questa Ducea, ad oggetto di donarla alla Santa Sede. Ilche pure debbe affermarsi della Puglia, di cui non fu egli padrone: e perciò non era in suo arbitrio il darla alla Chiesa.

Della donazione di Arrigo IV. Imperadore.

XIV. Oltre alla donazione di Benevento, che *Arrigo II.* Imperadore fece alla Chiesa Romana in tempo di Papa *Lione IX.*, da cui n' ebbe in escambio rimesso il Censo, che li pagava annualmente per la Chiesa di Bamberga, che quivi non s'impugna, standone la Santa Sede oggidì in pacifico possesso, come dicemmo nel Tomo III. al Capo 3. del Libro 6.; vi è un altra Concessione delle Provincie nostrali, che *Arrigo IV.* fece a *Pascale II.*, Sommo Pontefice: di cui *Severino Binio* (a) asserisce: *Jurejurando firmavit de Apostolici ejus vita, & honore, de membris, de mala captione, de Regalibus, etiam Patrimoniis Beati Petri, ac nominatim de APULIA, CALABRIA, SICILIA, CAPITANATAQUE Provincia, factis Sacramentis.* Ma per mostrarne l'insussistenza; basta riflettere, che in tempo di *Pascale II.* Sommo Pontefice, che regnò dall'anno 1099. al 1118. già i Normanni erano padroni della Puglia, e della Calabria, senzache *Arrigo IV.* l'avesse a medesimi involate, per donarle alla Santa Sede.

Della donazione di Guglielmo, Duca di Puglia.

XV. Maggior ragione rispetto alla Ducea di Puglia, e Principato di Salerno potrebbe avere la Sede Apostolica per la donazione del Duca *Guglielmo*, nipote di *Ruberto Guiscardo*, se ella fusse veritiera, secondo queltanto, che scri-

(a) Severino Binio in Notis ad Concilium Lateranense I. pag. 544.

ſcrive *Matteo Gizio* (*a*) col dire: *Guglielmo Duca di Puglia morì in Salerno: e non avendo figliuoli, laſciò d'ogni ſuo avere Erede San Pietro, e Papa Onorio. E perciò forſe Onorio ſcomunicò Ruggiero, Conte di Sicilia, venuto ad occupare il Regno di Puglia*. Il che pure ſi afferma da *Antonio Pagi* (*b*) nella ſua Critica Baroniana, collo ſcrivere: *Verùm jure jurando Honorius II. Ducis Apuliæ titulum Rogerio Comiti Siciliæ negavit. Gualterius enim, Eccleſiæ Treverenſis Diaconus, in vita Beati Caroli Boni Comitis Flandriæ, cap. 2., narrans Guillelmi II. mortem, ſcribit:* Qui ut ſe periclitari cognovit; Salernitanum Archiepiſcopum Ramualdum, & Trojanum Epiſcopum advocavit: atque quod antea dùm incolumis eſſet fecerat, eorum quoque teſtimonio deſiderans confirmari; quicquid mobilium, vel immobilium in terra poſſidere videbatur; Beato Apoſtolorum Principi Petro, ejuſque Vicario Sanctiſſimo Papa Honorio (ex cujus ore ſacro hoc ipſum frequenter audivi), jure perpetuo poſſidendum delegavit: ac deinde in confeſſione Domini ab hac luce migravit.

XVI. Bensì *Ramoaldo Salernitano*, che viene chiamato teſtimonio di queſta donazione da *Gualtiero* Diacono di Treveri preſſo del lodato *Antonio Pagi*; tutto l'oppoſto ci dice: volendo egli, che il Duca *Guglielmo*, laſciaſſe Erede il Conte *Ruggiero* de ſuoi Feudi. Ma perche queſti ne preſe il poſſeſſo ſenza l'Inveſtitura della Sede Apoſtolica; Papa *Onorio* cercò farli guerra, per toglierli quella Ducea, ſiccome il Cardinal *Baronio* (*c*), traſcrivendo le parole di detto Croniſta, con chiarezza lo rapporta, in dicendo: *Cùm hoc anno Vuillemus, Dux Apuliæ, & Calabriæ moreretur ſine liberis; cumque Ducatum ejus invadere tentaret Rogerius Dux Siciliæ; Honorius Papa, vocatis in auxilium Principibus Eccleſiæ fidelibus, contra ipſum proficiſcitur in Apuliam. Quomodo autem iſta ſe habuerint; ſic accipe ex Cronico Ramualdi Epiſcopi Salernitani:* Mortuus eſt autem Vuillelmus Dux apud Salernum morte communi, anno Dominicæ Incarnationis milleſimo centeſimo vigeſimo ſeptimo. Comes verò Rogerius, audita morte Vuillelmi Ducis, QUI EUM HÆREDEM INSTITUERAT; ſtatim cùm galeis Salernum venit, & a Salernitanis civibus honeſtè ſuſceptus eſt. Quibus tenimenta, & poſſeſſiones, & antiquas conſuetudines conſervavit, & eos in ſuo recepit hominio: Turrim tamen majorem in eorum poteſtate reliquit. Qui in eadem Civitate ab Alphano, Caputaquenſi Epiſcopo, eſt unctus in Principem. Dehinc Rhegium veniens; in Ducem Apuliæ eſt promotus, & ſic in Siciliam rediit. *Honorius autem Papa audiens, eum abſque Sedis Apoſtolicæ autoritate, fidelitateque, juramento pollicita ſuſcepiſſe; in eum arma movet ob Eccelſiæ jurium defenſionem*. E dove altro non fuſſe; il medeſimo Pontefice *Onorio II.*, arrivato in Puglia, e pacificatoſi col Conte *Ruggiero*; nè li diede l'Inveſtitura, come rapporta *Pietro Diacono* (*d*), nel mentre aſſeriſce: *Dux igitur Guilielmus cùm ferè ſexdecim Ducatum rexiſſet annos; anno*

(a) Matteo Gizio in Notis Cronologicis ad anno 1127.
(b) Antonio Pagi ad eundem annum 1127. num. 6.
(c) Cardinal Baronio ad annum 1127.
(d) Pietro Diacono lib. 4. cap. 96.

no 1127. mortuus est, atque in ipso omnis Roberti Guiscardi Familia, quæ ex ipso descenderat, finita est. Defuncto itaque Duce, ROGERIUS HÆRES, & filius quondam Rogerii Siciliæ Comitis, Ducatum occupat. Contra quem Apostolicus cùm expeditione properat. Demum facta concordia, EIDEM CONFIRMAVIT DUCATUM.

CAPITOLO TERZO.

Delle Investiture, loro Origine, e Progressi riguardo al Reame di Napoli.

I. ESclusi ne' due Capitoli precedenti i motivi di donazione, sovra de quali taluni Scrittori fondavano il diritto della Santa Sede riguardo al Reame di Napoli; fa duopo ora passare alle *Pontificie Investiture*, in cui (se male non mi oppongo, ed errato non vado) puole la Chiesa Romana unicamente appoggiare ogni sua ben pesata ragione. Conciossiacosache, trovandosi i Romani Pontefici nell'invecchiato possesso di più Secoli (vale a dire dal Duca *Ruberto Guiscardo*, che nell'anno 1059. l'ebbe da Papa *Nicolò II.* fino al regnante Monarca *Carlo di Borbone*, che nell'anno 1738. similmente l'ottenne da Papa *Clemente XII.*) di dare somiglievoli Investiture a Monarchi Napoletani, ed anche a loro richiesta; una cotal Consuetudine debbe aversi per legge inalterabile, all'insegnare di *Tullio* (*a*). Ilche in materia di Feudi, e Dominj non si niega da *Pietro Giannone* (*b*), dove asserisce: *I Prencipi del Secolo, se guarderanno i principj degli acquisti de loro Reami, e Monarchie; pochi potranno giustificarli con titoli legitimi. Essi non troveranno, che quello loro arreca la ragione della guerra; e molti troveranno usurpazioni, e rapine. Ma il lungo, e pacifico possesso di molti Secoli li fornisce di bastante ragione; e fa ora, che giustamente si posseggano.* Ancorche poi, in parlando di queste Apostoliche Investiture, qualche cosa di vantaggio egli richiegga ne Romani Pontefici, che non voglia ne Principi secolari, col soggiugnere: *Così riguardando i Pontefici Romani in questa occasione come Prencipi, i quali possedendo in Italia molti Stati; eransi attaccati agli interessi di quella; ancorche non potessero mostrare titolo bastante, e legitimo di queste Investiture, come quì a poco vedrassi; nulladimeno*

(a) Tullio lib. 2. de Inventione cap. 22. *Initium Juris ab Natura ductum videtur. Quædam autem ex utilitatis ratione aùt prospicua nobis, aut obscura in Consuetudinem venisse. Post autem approbata quædam aut a Consuetudine, aùt a vero utilia visa; Legibus esse firmata . . . . CONSUETUDINIS ENIM JUS ESSE PUTATUR ID, QUOD VOLUNTATE OMNIUM SINE LEGE VETUSTAS COMPROBAVIT. In ea autem jura sunt quædam, ipsa jam certa propter vetustatem. Quo in genere & alia sunt multa, & eorum maxima pars, quæ Prætores edicere consueverunt. Quædam autem genera juris jam certa Consuetudine facta sunt.*

(b) Pietro Giannone Tom. II. pag. 38.

no l'esserſi per più Secoli mantenuti in queſto poſſeſſo, fà, che oggi non poſſino riputarſi affatto ſpogliati di queſte ragioni. Ma all'incontro a i Vicarj di Criſto ciò, che i Prencipi del Secolo ſi riputa baſtare, non ſarà ſufficiente. Eſſi dovrebbero entrare in iſcrupolo, ed eſaminare non tanto il tempo, ed il lungo poſſeſſo, ma l'origine, e riguardare la cagione, i titoli, ed i principj de' loro acquiſti. Ma comeche per queſta preteſa differenza, che aſſegna tra l'invecchiata Conſuetudine de Prencipi, e quella de Romani Pontefici, niuna ragione egli aſſegna, e ſoltanto come a Giureconſulto vuol eſſere in ciò creduto; noi ad altri Forenſi ſuoi pari laſciamo la riſpoſta convenevole per una ſomiglievole propoſizione.

II. A potere noi non però con maggior chiarezza diſcorrere di queſte Apoſtoliche Inveſtiture; divideremo in tre Paragrafi il preſente Capitolo: moſtrando nel primo l'origine, ed i progreſſi delle medeſime: deſcrivendo nel ſecondo lo ſtudio de Romani Pontefici nel mantenerſele: ed apportando nel terzo le pratiche de Prencipi noſtrali per averle: giacche *Pietro Giannone* alla ſagacità de Romani Pontefici, ed alla ſtupidezza de Popoli (e forſi volea dire de Prencipi,) queſte Inveſtiture riduce: „ *Il ſoggetto*, che abbiamo per le mani, per la novità, e ſtranezza, non ha biſogno di commendazione. Contiene le intrapreſe de Pontefici ſopra queſto Reame, „ e per quali deboli principj abbiano finalmente conſeguito, che ſia Feudo „ della Chieſa . . . . . Le gare degli altri Prencipi competitori, „ la ſtupidezza, e ſuperſtizione de Popoli, il Secolo ignorante, e barbaro, „ ed all'incontro la loro ſomma accortezza, e diligenza, tutte queſte coſe „ unite inſieme poterono togliere tutti gli oſtacoli, ed impedimenti. Eſſi „ univano ſovente all'arme temporali le ſpirituali, per le quali ſi rendevano a Prencipi, ed a Popoli tremendi; e così s'avevano appropriata „ la facoltà di deporli da loro Regni, Signorie, ed inalzarli, e baſſarli „ a loro talento: creare Duchi, e Conti; ed in fine vederſi facitori anche „ di Re, e di Monarchi . . . . E la coſa ſi riduſſe nell'ultimi Secoli a tale eſtremità; che non vi fu Principe d'Europa, che come Ligio, „ non preſtaſſe omaggio alla Sede Apoſtolica . . . . Onde li Romani Pontefici per queſti mezzi pervennero a far credere, che queſto Regno „ foſſe Feudo della *Chieſa*.

PARAGRAFO PRIMO.

Dell'Origine, e Progreſſi delle Pontificie Inveſtiture nel Reame di Napoli.

III. IL primo gorgoglio delle *Pontificie Inveſtiture* riguardo al Reame di Napoli, in tempo di *Ruberto Guiſcardo* Duca di Puglia nel Secolo XI. propriamente ſi ravviſa. Peroche gli *Imperadori Romani*, anche dopo la diviſione della Monarchia, a queſte Inveſtiture non ſoggiacquero. I *Re Goti*, che indi le noſtre Regioni occuparono; ſimili Inveſtiture dalla Santa Sede non ebbero. I *Longobardi*, che in lunga diſteſa la Ducea di Benevento vi formarono; Inveſtiture da Romani Pontefici non riceverono.

Gli altri *Greci* che le Ducee di Gajeta, di Napoli, di Sorrento, di Amalfi, di Bari, e di Puglia vi possederono; mai per via d'Investiture alla Sede Apostolica sottoposti si videro. Soltanto, come diss, da Normanni in poi, (che vennero nelle Provincie nostrali nel Secolo XI. come rapportammo nel Tomo III. al Capo 1. del Libro 9.) si videro in campo queste Investiture Apostoliche, pria per il Ducato di Puglia, ed indi per il Reame di Napoli, e di Sicilia, come dalla Storia sì Ecclesiastica, che Profana pienamente si raccoglie.

IV. Anziche *Drogone*, fratel maggiore di *Ruberto Guiscardo*, da *Arrigo II.* Imperadore ebbe l'Investitura della Contea di Puglia l'anno 1046., allora quando questo Monarca passò in Capoa: e con *Drogone* anche *Raidolfo* ebbe l'Investitura della Contea di Aversa, come *Lione Ostiense* (a) ragguaglia: *Draconi Apuliæ, & Rainulpho Aversæ Comitibus ad se convenientibus, & equos illi plurimos, & pecuniam maximam afferentibus, universam quam tunc tenebant Terram, Imperiali Investitura firmavit*: col di più, che a questo riguardo ragguagliassimo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 2. del Capo 3. Dalche poi avvenne, che quando l'Imperadore *Lotario II.* e Papa *Innocenzio II.* ad onta del Re *Ruggiero I.* vollero creare in San Severino l'anno 1137. *Raidolfo* Duca di Puglia; una gran discordia nacque tra essoloro. Peroche l'Imperadore *Lotario* avendo su gli occhi l'esempio di *Arrigo II.* colli Conti *Drogone*, e *Raidolfo*; pretese, che a lui, e non al Romano Pontefice quell'Investitura si dovesse. E per contrario *Innocenzio II.* badando a ciò, che gli altri Pontefici avean fatto con *Roberto Guiscardo*, e con i di lui Successori; volea, che a lui fusse dovuta quell'Investitura. Ed a potere quella briga terminare; entrambi presero in mano lo Stendardo: e dandolo a *Raidolfo* Conte di Airola, l'investirono della Ducea di Puglia; riserbando per tempo più proprio l'esame delle ragioni, che all'uno, ed all'altro competere potessero, siccome *Ramualdo Salernitano* (b) lo rapporta, col dire: *Imperator* verò Civitate Salerni potitus, ac acceptis ab ea pro pe-„ cunia obsidibus; a Civitate recedens, apud Sanctum Severinum sua Ca-„ stra locavit. Ibique habito Apostolici & Baronum consilio; Comitem „ Raidulphum Ducem Apuliæ ordinare dispofuit. Propter quod inter Apo-„ stolicum, & Imperatorem maxima contentio est oborta. Apostolicus „ enim asserebat, Investituram Ducatus Apuliæ ad jus Romani Pontificis „ pertinere: & ob hoc a suis Prædecessoribus longo jam tempore firmiter „ observatum. Imperator è contrario affirmabat, hoc ad jus pertinere Im-„ perii, & Ducatum Apuliæ debere autoritate Imperatoria ordinari. Sed „ quia uterque in procintu erant itineris, & deficientibus ad præsens utriuf-„ que partis instrumentis, & rationibus, controversia hæc ad plenum de-„ finiri non poterat; communi consilio ad hunc finem concordiæ devene-„ runt: ut Apostolicus, & Imperator per Vexillum Comitem Raidulphum „ de Ducatu Apuliæ investirent; & postmodum, habita opportunitate lo-„ ci, & temporis, utriusque partis Allegationibus plenius exhibitis, & „ [illegible] „ osten-

(a) Lione Ostiense lib. 2. cap. 80.
(b) Ramualdo Salernitano ad annum 1137.

„ ostensis, hæc controversia mediante justitia finiretur. Quod & factum „ est. Nam Apostolicus, accepto Vexillo a superiori parte, & Imperator „ ab inferiori, Comitem Raidulphum de Ducatu Apuliæ investierunt. Quo „ facto, Imperator in Alemanniam rediit, Innocentius verò Romam *in-* „ *travit*. Senza essersi maipiù in appresso di tal insorta controversia parlato: peroche, a riserva de due trascritti esempj, mai gli Imperadori si sono framischiati nell'Investitura del Regno, lasciandone à Romani Pontefici pacifico il possesso, come meglio si metterà in chiaro nel Tomo V. in descrivendo la Vita di ciaschedun Monarca in particolare; e costa da quel tanto, che ne ragguaglia *Bartolomeo Chioccarelli* nel Tomo I. de' suoi Manoscritti Giurisdizionali: *De Investituris Regni Neapolitani*.

V. Facendoci poi più da vicino alla cagione, perche i Normanni si fecero *Ligj* de Romani Pontefici pria per il Ducato di Puglia, e poi per il Reame di Napoli; presso de Scrittori nostrali, come principio incontrastabile si rattrova, che essi fecero tutto ciò, per avere un potente Difensore contro gli insulti, che poteano far loro tanto gli Imperadori d'Oriente, quanto quei di Occidente. Attesoche, essendo di fresco capitati appo noi, non si erano sì pienamente nel dominio della loro Signoria stabiliti, che non temessero poterne essere discacciati. Ecco come fra gli altri il nostro *Giannone* (a) sovra di questo punto favella: *I Normanni per assicurare meglio i loro Stati; procurarono impegnare i Papi nella loro difesa, particolarmente contro gli Imperadori*. Quando per altro questo principio è assai debole, e vacillante: attesoche non meno i Normanni, che i Goti, ed i Longobardi furno nell'istesso pericolo di essere sorpresi dagli Imperadori d'Oriente rispettivamente, e d'Occidente; e mai ricorsero da Romani Pontefici per essere da loro sostenuti. Di più, i Normanni non solo più d'una volta vennero alle mani colli Greci, e cogli Eserciti Imperiali d'Occidente, senzache i Romani Pontefici dassero loro aggiuto, e soccorso; ma eziandio molte fiate si cimentarono colli medesimi Pontefici, senza punto temere la loro possanza. Laonde l'origine delle Pontificie Investiture debbe altronde ricercarsi, e non dal timore de Normanni stimarle occasionate.

VI. Quindi, se male al parere altrui non mi oppongo; son di opinione, che avendo i Romani Pontefici rinovato l'Impero d'Occidente, dandone essi all'Imperadori l'Investitura, come addimostrammo nel Tomo III. al Capo 2. del Libro 7. nacque tra Prencipi Cristiani nel Secolo XI. una costumanza, e specialmente sotto Papa *Gregorio VII.*, che ogni Monarca offeriva all'Apostolo *San Pietro* il suo Regno, per essere da lui protetto, e difeso; e poi riceverlo dal Romano Pontefice in *Feudo* col dovuto giuramento di Fedeltà, e di un annuo, e competente Tributo: siccome il Cardinal *Baronio* (b) l'addimostra con un frammento di Lettere, che il medesimo Papa *Gregorio VII.* scrisse a *Demetrio* Re della Russia riguardo a questo particolare. Dicendo il Porporato anzidetto: „ *Pariterque* Gregorius VII. ad De- „ metrium Russorum Regem, & ejus uxorem Legatos misit, ea prævia

C 2

(a) Pietro Giannone Tomo II. pag. 58.
(b) Cardinal Baronio ad annum 1075.

„ occasione, quod filius eorum Limina Apostolorum visitans, ipsi Gregorio declarasset, se de consensu parentum Regnum illud dono Sancti Petri per manus ipsius successoris Romani Pontificis obtinere velle; exhibita eidem Beato Petro debita fidelitate. Cujus desiderio acquiescens Gregorius; illius Regni gubernacula ei ex parte Beati Petri reddidit; ea videlicet intentione, *ut Beatus Petrus eosdem Reges, ac Regnum ipsorum sua apud Deum intercessione custodiret, & cùm omni pace, honore, & gloria idem Regnum usque in finem vitæ tenere eos faceret. Et hujus militiæ finito cursu, impetraret eis apud supernum Regem sempiternam gloriam.* Hæc Gregorius lib. 2. epist. 74. Quæ reddere volumus, UT EO EXEMPLO INTELLIGATUR, QUOMODO CONTINGERIT, PLURA REGNA OBLATA REPERIRI APOSTOLICÆ SEDI: NEMPE, CHRISTIANA REGUM PIETAS EFFICIEBAT, UT PERSUADENTES SIBI, MAGIS PROTETIONE SANCTI PETRI, APOSTOLORUM PRINCIPIS, QUAM ARMIS REGNA DEFENDI; OFFERRENT ILLA EIDEM BEATO PETRO: A QUO PER SUCCESSOREM EJUS ROMANUM PONTIFICEM ACCIPERENT IN FEUDUM, PRÆSTITO EIDEM FIDELITATIS JURAMENTO.

VII. Quindi anche *Stefano* Re d'Ungaria fe il suo Regno tributario della Sede Apostolica, allo scrivere del medesimo Pontefice *Gregorio VII.* (*a*): *Regnum Hungariæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ proprium est, a Rege Stephano olim Beato Petro cùm omni jure, & potestate traditum.* Il Regno di Spagna anche divenne vettigale della Santa Sede, al dire del Papa predetto (*b*). *Non latere vos credimus, Regnum Hispaniæ, ab antiquo proprii juris Sancti Petri fuisse, & adhuc pertinere. Comes de Roccio hanc concessionem ab Apostolica Sede obtinuit, ut partem illam, unde Paganos expellere posset, sub conditione inter nos factæ pactionis ex parte Sancti Petri possideret.* E *Bertrando* Conte di Provenza fece lo stesso in questi medesimi tempi della sua Signoria, siccome il Cardinal *Baronio* (*c*) ne rapporta in questa guisa la rassegna: *Pro remissione peccatorum meorum offero, concedo, dono omnem honorem meum omnipotenti Deo, Sanctis Apostolis Petro, & Paulo, & Domino meo Gregorio Papæ VII., & omnibus successoribus suis: itaut quicquid placuerit deinceps Domino Papæ de me, & de toto honore meo, sine ullo contradicto fiat.*

VIII. Lo stesso si praticò poco indi cogli altri Regni, e Monarchie. Essendo il Regno di *Polonia* divenuto Feudo della Chiesa nell'anno 1041. al dire del Cardinal *Baronio* (*d*). Il Regno d'*Inghilterra* divenne tale sotto

(a) Papa Gregorio VII. lib. 1. epist. 13.
(b) Lo stesso lib. 1. epist. 7.
(c) Cardinal Baronio ad annum 1081. num. 33.
(d) Lo stesso ad annum 1041. num. 11. *Eo tempore Regnum Poloniæ factum est Romanæ Ecclesiæ, immo Vicario Jesu Christi Summo Pontifici feudale, & tributarium.*

to Papa *Aleſſandro II.*, come queſto medeſimo Pontefice *(a)* l'aſſeriſce. Lo ſteſſo del Regno di *Scozia* ci afferma Papa *Gio: XXII.* preſſo del *Rainaldo* (*b*). Il quale anche rapporta (*c*) la donazione, che fè *Pietro di Aragona* del ſuo Regno alla Sede Apoſtolica, e per lei a Papa *Innocenzio III.* col dire: *Cupiens principali poſt Deum Beati Petri, & Apoſtolicæ Sedi protectione muniri, tibi ſumme Pontifex Innocenti, & per te Apoſtolicæ Sedi offero Regnum meum: illudque tibi, & ſucceſſoribus tuis in perpetum, divini amoris intuitu, conſtituo cenſuale: ut ego, & ſucceſſores mei ſpecialiter ei fideles, & obnoxii teneamur.*

IX. Anzi non ſolo alla Sede Apoſtolica facevano i Monarchi tributarj li loro Regni; ma anche a Patriarchi d'Oriente, ed a Moniſterj Regolari in Occidente. Avendo noi da *Guglielmo* Arciveſcovo di Tiro (*d*), che *Goffredo Buglione* non volle accettare il Regno di Geruſalemme ſenza l'Inveſtitura del Patriarca d'Antiochia. Ilche fece pure *Boemondo* figlio di *Ruberto Guiſcardo* Duca di Puglia col ſuo Principato di Antiochia: *Hic Regni ſui Principatus humiliter ab eo ſuſcipere voluit Inveſtituram; ei arbitrans ſe honorem impendere, cujus tamquam miniſter ille in terris vicem gerere videbatur.* Ed *Alfonſo*, Re di Portogallo, fè tributario del noſtro Moniſtero Ciſterciense di Chiaravalle il ſuo Regno: ſiccome nella Cronaca del noſtro Ordine ſi legge (*e*): „ *Et quia* (ſon del Monarca le parole) *jam* me, „ & omnia Beato Petro, & ejus ſucceſſoribus vectigalem conſtitui; cupiens & nunc Beatam Dei Genitricem apud Deum habere advocatam; „ de conſenſu Vaſſallorum meorum, qui abſque adjutorio externo me in „ ſolium regium conſtituerunt; meipſum, Regnum meum, Gentem meam, „ & Succeſſores meos ſub Beatæ Mariæ de Claravalle tutelam, defenſionem, & patrocinium conſtituo. Mandando omnibus Succeſſoribus meis, „ ut ſingulis annis Eccleſiæ Beatæ Mariæ de Claravalle in Diœceſi Lingonienſi in Regno Franciæ tribuant in modum Feudi, & Vaſſallagii „ quinquaginta Marabatinos auri *probati*. Ragguagliando eziandio il Venerabil *Pietro* Abate di Cluni (*f*), che *Alfonſo di Aragona* faceſſe il medeſimo col ſuo Regno di Spagna con quel Moniſtero: *Magnificentiſſimus, & famoſus Rex cenſualem ſe Regnumque ſuum Chriſti pauperibus, ejuſdem Chriſti amore, fecerat: & tam a ſe, quam a patre ſuo Fredelanno, conſtitutum cenſum ducentas auri uncias ſingulis annis Cluniacenſi Eccleſiæ perſolvebat.*

X. Oltre all'anzidetto motivo, per cui ſi facevano anticamente i Monar-

(a) Aleſſandro II. epiſt. 8. *Anglorum Regnum ſub Apoſtolorum manu, & tutela exiſtit. Angli, piæ devotionis reſpectu, ad cognitionem Religionis annuam Penſionem Apoſtolicæ Sedi exhibeant.*

(b) Rainaldo ad annum 1320. num. 37. *Romani Pontifices, prædeceſſores noſtri, Scotorum Regnum nemini voluerunt, niſi Romani Pontifici ſubeſſe.*

(c) Lo ſteſſo ad annum 1204. num. 71.

(d) Guglielmo di Tiro Hiſtor. Terræ Sanctæ lib.9. cap.15.

(e) Cronaca Ciſtercienſe ad annum 1141.

(f) Pietro Cluniacenſe de Miraculis lib.2. cap. ult.

narchi Cattolici tributarj della Santa Sede (vale a dire, perchè l'Apostolo *San Pietro* l'avrebbe protetti, e difesi ne loro bisogni ;) un altro ve n'era, per cui Ligi divenivano de Romani Pontefici : cioèche, avendo pretesi gli Imperadori di Occidente riconoscere come loro suffeudatarj gli altri Monarchi di Europa ; con dichiararsi Feudi della Chiesa le di loro Monarchie, e col ricevere da Romani Pontefici l'Investitura ; gli Imperadori, per la riverenza, che alla Santa Sede tutto ossequio portavano (da cui ancor essi l'Investitura riceveano) li lasciavano nella loro pace, e quiete, senza punto molestarli : siccome il *Gobelino (a)* riguardo al Regno d'Ungheria l'afferma ; e del Regno di Scozia *Matteo Paris (b)* l'asserisce. E' perciò Papa *Alessandro III.*, discorrendo del Regno di Portogallo, che il Re *Alfonso* avea fatto eziandio tributario della Santa Sede ; al nostro proposito scrivea (c) : *Sub nostra protectione suscepimus Regnum Portugallense, & omnia loca, quæ de Saracenorum manibus eripueris : in quibus jus sibi non possunt Christiani Principes vindicare.*

XI. Ad imitazione adunque degli altri Monarchi Cristiani così di Oriente, che di Occidente, i Normanni venuti alla conquista delle Regioni nostrali, per i medesimi due enunciati motivi si fecero ligj de Romani Pontefici. Avendo da loro ottenuta l'Investitura *Onfredo*, *Ruberto Guiscardo*, *Rugiero*, e *Guglielmo* della Contea, e Ducea di Puglia ; *Riccardo* della Contea di Aversa, e Principato di Capoa ; e poi *Ruggiero I.* cogli altri suoi posteri dell'intiero Reame di Sicilia : correndo ancor essi la lizza degli altri Monarchi. Ma con questa differenza, che dove gli altri Prencipi coll'andar degli anni si sottrassero da una cotal suggezione ; i Monarchi Napoletani semprepiù onnosi a questo tributo si resero, come poco appresso andaremo meglio spiegando. Essendosi soltanto in questo Secolo corrente veduto in procinto di ommettersi le cennate Investiture. Conciossiacosache alla morte del Re *Carlo II.* nel 1700. divenuti Competitori nella successione del Reame di Napoli (come pure degli altri Stati appartenenti alla Corona di Spagna) il Re *Filippo V.* di Casa Borbone ; ed il Re *Carlo III.* di Casa d'Austria ; entrambi dimandarono alla Sede Apostolica l'Investitura del Regno. Nulla perodimanco Papa *Albano*, col nome di *Clem. IX*, allora Sommo Pontefice, per non far torto ad alcuno di essi ; durante il suo Pontificato di quasi ventidue anni, tenne maisempre sospesa questa Investitura. Nè l'Imperadore *Carlo VI.* (divenuto di già padrone del Regno, e possessore dell'Impero) più di questa Investitura curavasi, bastandoli avere il pacifico pos-

(a) Gobellio in Commentariis Pii II. lib. 12. pag. 325. *CUI, GERMANICI JUGUM IMPERATORIS DECLINANTI, ROMANUS PONTIFEX CORONAM MISIT, gemmis, & auro pretiosam : quæ usque hodie quasi Sacra servatur. Nec Huggari verum existimant Regem suum esse, nisi qui ea fuerit coronatus.*

(b) Matteo Paris ad annum 1244. *David, VOLENS COLLUM SUUM DE SUB JUGO DOMINI REGIS EXCUTERE ; ad alas Papalis protectionis confugit. Spondens, se tenere Vualliæ partem, ei contingentem, ab ipso Papa.*

(c) Alessandro III. epist. 25.

possesso del Regno. Eletto poi il Cardinal *Conti* in Sommo Pontefice col nome di *Innocenzio XIII.*; questi a conforti, e consulta di Monsignore *Prospero Lambertino*, (allora Segretario della Sagra Congregazione del Concilio, ed ora Sommo Pontefice, col nome *Benedetto XIV.*) nel mese di Maggio 1722. diede ben volentieri questa Investitura al predetto Imperadore *Carlo VI.* acciò non se ne obliasse la memoria. Sapendosi per esperienza, che anticamente unassieme col Reame di Napoli s'investiva anche la Sicilia dalla Santa Sede a nuovi Monarchi. Ma perche *Clemente IV.* Romano Pontefice avea già data l'Investitura di Sicilia al Re *Carlo I. d'Angiò*, quando li diede il Regno di Napoli; e poi per non pregiudicarlo, ricusò donarla al di lui successore Re *Pietro di Aragona*, quando si rivoltò quell' Isola col decantato Vespero Siciliano; i Monarchi Aragonesi in appresso non si curarono più dimandarla. Non avendola tampoco avuta il Re *Ferdinando il Cattolico*, che di bel nuovo la riunì al Reame di Napoli; ne meno la cercarono in appresso gli altri Monarchi Austriaci, di lui Successori. E perciò il nostro regnante Monarca *Carlo di Borbone*, priache avesse dalla Santa Sede l'anno 1738. l'Investitura del Regno; nell'anno 1735. volle in Palermo coronarsi Re di Sicilia: non essendovi colà bisogno dell'Apostoliche Investiture, di già dismesse, ed obliate.

XII. I primi Normanni, che ottennero le Pontificie Investiture; furono *Unfredo* Conte di Puglia, e *Riccardo* Conte di Aversa: da quali fatto prigione Papa *Lione IX.* sotto Benevento l'anno 1053.; questi, per ottenere da essi la bramata libertà, diede loro l'Investitura di quanto avean conquistato, e che potessero acquistare in appresso per la Calabria, e per la Sicilia, al dire del *Malaterra (a)*. Indi Papa *Niccolò II.* l'anno 1059. investì *Ruberto Guiscardo* della Ducea di Puglia; al cantare di *Guglielmo Pugliese (b)*. Con avere anche investito *Riccardo* Conte d'Aversa del Principato di Capoa, al soggiungere di *Lione Ostiense (c)*. Poi di nuovo Papa *Alessandro II.* nel 1066., e Papa *Gregorio VII.* nel 1080. confermarono la stessa Investitura a *Ruberto Guiscardo*, come diecemmo nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 8. del Capo 3. Ed appresso *Ruggiero* figlio di *Ruberto Guiscardo* l'ebbe da Papa *Urbano II.*; e *Guglielmo* figliuolo di costui l'ottenne da *Gela-*

(a) Gaufrido Malaterra lib. 1. cap. 14. *Leo Papa omnem Terram, quam prevaserant, & quam ulteriùs versùs Calabriam, & Siciliam lucrari possent; de Sancto Petro hæreditali Feudo sibi, & successoribus suis possidendum concessit.*

(b) Guglielmo Pugliese lib. 2. Histor. Norm.

Finita Synodo, multorum Papa rogatu,
Robertum donat Nicolaus honore Ducali:
Et Papæ factus est jurejurando jure fidelis.
Unde sibi Calaber concessus, & Appulus omnis
Est locus, & patriæ dominatio gentis.

(c) Lione Ostiense lib. 2. cap. 16. *His quoque diebus Melphi Nicolaus, & Riccardo Principatum Capuanum, & Roberto Ducatum Apuliæ, & Calabriæ atque Siciliæ confirmavit.*

lasio II. che presso l'*Anonimo Salernitano*, trascritto dal *Muratori* (*a*), li dicea: *Quemadmodum Gregorius Papa tradidit Guiscardo avo tuo; & sicut Urbanus Papa cùm Rogerio patre tuo priùs, & postea tibi tradidit; sic & ego trado tibi eandem Terram cùm honore Ducatus per illud idem donum, & consensum.*

XIII. Essendo poi succeduto *Ruggiero* nella Ducea di Puglia a *Guglielmo* suo pronipote; ebbe da Papa *Onorio II,* l'Investitura di questa Signoria, come nel *Numero* 16. del Capitolo passato fu detto. E perche egli non contento del titolo Ducale, volle anche coronarsi Re delle Provincie nostrali, dopo averle ridotte in forma di Monarchia, ed unito alla medesima la Ducea di Napoli, e 'l Principato di Capoa; ebbe in primo luogo l'Investitura dell'intiero Regno dall'Antipapa *Anacleto II.* nell'anno 1130. (caldeggiando egli perallora lo Scisma di costui contro del vero Pontefice *Innocenzio II.*), siccome il Cardinal *Baronio* (*b*) ne trascrive dismezzato, e pieno di lagune il Diploma nel modo, che siegue.

„ Ecclesiam prædecessorum nostrorum Urbani, Paschalis venerandæ „ memoriæ Romanorum Pontificum, & innumeris deservivit obsequiis. Fe„ licis etiam recordationis mater tua, viri sui nobilia vestigia subsequens, „ pro datis sibi à Domino facultatibus, eandem Dei Ecclesiam, larga „ liberalitatis manu officiosissimè honorare, & sustentare curavit .... Tu „ quoque, cujus divina providentia inter reliquos Italiæ Principes amplio„ ris sapientiæ, & potestatis prærogativa excessit; prædecessores nostros „ magnificentiùs honorare, & abundantiùs deservire studuisti; personam „ tuam, & hæredum tuorum perpetuis gratiæ, & honoris titulis ador„ nare, & exaltare decernimus. Concedimus igitur, donamus, atque au„ torizamus tibi, filio tuo Rogerio, & aliis filiis tuis Coronam Regni Si„ ciliæ, & Calabriæ, & Apuliæ, & universæ Terræ, quam tàm nos, „ quam prædecessores nostri prædecessoribus tuis Ducibus Apuliæ, nomina„ tis Roberto Guiscardo, Rogerio ejus filio dedimus, & concessimus; „ & ipsum Regnum habendum, & universam Regiam Dignitatem, & Ju„ ra Regalia jure perpetuo habendum in perpetuum, & dominandum. Et „ Siciliam Caput Regni constituimus. Porro autorizamus, & concedimus, „ ut per manus Archiepiscoporum Terræ tuæ, quos volueris, juxta tuam „ voluntatem, assistentibus aliis Episcopis; quos volueris tu, & tui hæ„ redes, in Regem inungimini, & in statutis temporibus coronemini. „ Item, omnes concessiones, donationes, & consensus, quos prædecessores „ nostri prædecessoribus tuis Roberto Guiscardo, Rogerio filio ejus, Wil„ lelmo Ducibus Apuliæ, & tibi concesserunt, & donaverunt, & con„ senserunt, donamus, concedimus, & consentimus tibi, & hæredibus „ tuis habendum, & possidendum in perpetuum. Donamus etiam, & au„ torizamus tibi, & tuis hæredibus Principatum Capuanum cum omnibus „ tenimentis suis, quemadmodum Princeps Capuanorum tàm in præsenti, „ quàm in præterito tenuerunt. Honorem quoque Neapolis ejusque perti-

„ nen-

(a) Lodovico Antonio Muratori script. rer. Italic. Tom. IV. pag. 331.
(b) Cardinal Baronio ad annum 130.

„ nentiarum; & auxilium hominum Beneventi contra hostes tuos largi-
„ mur, & confirmamus. Tuis porrectis petitionibus annuentes; concedi-
„ mus Panormitano Archiepiscopo, ejusque Successoribus, & Panormita-
„ næ Ecclesiæ consecrationes trium Episcoporum Siciliæ, videlicet, Syra-
„ cusani, Agrigentini, & Mazariensis, vel Cataniensis: ea ratione; ut
„ supradictæ Ecclesiæ in Diœcesibus pro possessionibus suis à Panormita-
„ no Archiepiscopo, vel ab ipsa Panormitana Ecclesia diminutionem ali-
„ quam non patiantur: de reliquis vero duabus pleniori nostro consilio
„ reservamus. Hæc omnia supradictá per has nostras concessiones sic con-
„ cedimus, tradimus, & autorizamus tibi, & tuis filiis habenda, & pos-
„ sidenda jure perpetuo, dum nobis, nostrisque Successoribus, homagium,
„ & fidelitatem competentia nobis, & successoribus nostris tempore com-
„ petenti, locoque non suspecto facias, vel faciant, juraveris, vel jura-
„ verint . . . . . Si in nobis, vel in nostris Successoribus non remanse-
„ rint; non ideo honoris, vel dignitatis, seu Terræ suæ patiantur diminu-
„ tionem. Tu autem Censum . . . & hæredes tui, videlicet, sexcentos
„ schifatos, quos annis singulis Ecclesiæ Romanæ persolvere debes, si re-
„ quisitus fueris. Quod si requisitus non fueris, facta requisitione, persol-
„ vas, nulla de non solutis habita occasione . . . . Si qua sanè imposte-
„ rum Ecclesiastica, sæcularisque persona huic nostræ concessioni, vel do-
„ nationi obviare tentaverit; nisi satisfactione congrua resipuerit, anathe-
„ matis gladio feriatur . . . . Omnes verò has nostras concessiones, con-
„ ditiones, & consensus servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi.
„ Amen.

„ Ego Anacletus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

„ Ego Matthæus Presbyter Eudoxiæ. Signum manus Petri Leo-
„ nis, Romanorum Consulis. Et signum manus Rogerii fratris ejus: &
„ signum manus Petri Uguiccionis filii: & signum manus Cencii . . . .
„ Guidonis: & signum manus Petri Leonis de Fundis: & signum manus
„ Abucii: & signum manus Joannis Aldiricii: & signum manus Milo-
„ nis. Datum Beneventi per manum Saxonis S. R. E. Presbyteri Cardi-
„ nalis, 5. Kal. Octobris, Indictionis novæ, Anno Dominicæ Incarna-
„ tionis millesimo centesimo trigesimo. Pontificatus Domini Anacleti II.
„ Papæ Anno primo.

XIV. Pacificatosi poi il medesimo Re *Ruggiero* col vero Pontefice *Innocenzio II.*; ancor questi nell'anno 1139. diede a lui l'Investitura col seguente Diploma, dal *Cardinal Baronio* (a) similmente trascritto.

„ Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei, charissimo in Christo
„ filio Rogerio, illustri, & glorioso Siciliæ Regi, ejusque hæredibus in
„ perpetuum.

„ Quos dispositio divini Consilii ad regimen, & salutem Populi ab
„ alto elegit; & prudentia, justitia, aliarumque virtutum decore ornavit,
„ dignum, & rationabile est, ut sponsa Christi Sancta, & Apostolica
„ Romana mater Ecclesia affectione sincera diligat, & de sublimibus ad

(a) Cardinal Baronio ad annum 1139.

„ sublimiora promoveat. Manifestum siquidem est argumentum, quod
„ egregiæ memoriæ strenuus, & fidelis Miles Beati Petri Robertus Gui-
„ scardus prædecessor tuus, Dux Apuliæ magnificus, & potentes hostes
„ Ecclesiæ viriliter expugnavit, & imitabile probitatis exemplum reliquit.
„ Pater quoque tuus illustris recordationis Rogerius per bellicos sudores,
„ & militaria certamina inimicorum Christiani nominis intrepidus extir-
„ pator, & Christianæ Religionis diligens propugnator, utpote bonus, &
„ devotus filius, multimoda obsequia matri S. R. E. impartivit. Unde,
„ & prædecessor noster religiosus, & prudens Papa Honorius, nobilita-
„ tem tuam de prædicta generatione descendentem intuitus, plurimum de
„ te sperans; & prudentia ornatum, justitia munitum, atque ad regimen
„ populi idoneum te esse credens; valde dilexit, & ad altiora provexit.
„ Nos ergo ejus vestigiis inhærentes, & de potentia tua ad decorem, &
„ utilitatem Sanctæ Dei Ecclesiæ spem, atque fiduciam obtinentes; Re-
„ gnum Siciliæ, quod utique, prout in antiquis refertur Historiis, Re-
„ gnum fuisse non dubium est; tibi ab eodem Antecessore nostro concessum,
„ cùm integritate Honoris Regii, & Dignitate Regibus pertinente, Ex-
„ cellentiæ tuæ concedimus, & Apostolica autoritate firmamus. Ducatum
„ quoque Apuliæ, tibi ab eodem collatum, & insuper Principatum Ca-
„ puanum integrè nihilominùs nostri favoris robore communimus, tibique
„ concedimus. Et ut ad amorem, & obsequium Beati Petri, Apostolorum
„ Principis, & nostrum, & successorum nostrorum vehementer adstringaris;
„ hæc ipsa, Regnum Siciliæ, Ducatum Apuliæ, & Principatum Capuæ,
„ hæredibus tuis, qui nobis, & successoribus nostris (nisi per nos, &
„ successores nostros remanserit,) signum Homagii fecerint, & Fidelitatem,
„ quam tu jurasti, juraverint, tempore videlicet competenti, & loco non
„ suspecto, sed tuto nobis, & ipsis; æque salubriùs duximus concedenda;
„ eosque super his, quæ concessa sunt, Deo propitio, manutenebimus.
„ Quod si per eos fortè remanserit; iidem hæredes tui nihilominùs te-
„ neant, quod tenebant sine diminutione. Censum autem, sicut statutum
„ est, idest sexcentorum Schifatorum a te, & tuis hæredibus nobis, &
„ successoribus nostris singulis annis reddatur, nisi fortè impedimen-
„ tum interveniat: removente verò te impedimentum, nihilominùs
„ persolvatur. Tua ergo, fili charissime, interest, ita te ergà honorem,
„ atque servitium matris tuæ Sanct. Rom. Eccl. devotum, & humilem ex-
„ hibere; ita temetipsum in ejus necessitatibus exercere; ut de tam devo-
„ to, & glorioso filio Sedes Apostolica gaudeat, & in ejus amore quie-
„ scat. Si quà sive Ecclesiastica sæcularisque Potentia huic nostræ Con-
„ cessioni temerè contraire tentaverit; donec præsumptionem suam congrua
„ satisfatione coerceat, indignationem Dei omnipotentis, & Beatorum Pe-
„ tri; & Pauli Apostolorum ejus incurrat: & quousque resipuerit, ana-
„ thematis sententia percellatur. Amen.

Ego Innocentius, Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.
Ego Albericus, Ostiensis Episcopus.
Haimaricus S. R. E. Cardinalis.

„ Datum in Territorio Marianensi per manum H. Lancell. sexto Kalen-
„ das Augusti, Inditione secunda, Incarnationis Dominicæ anno millesi-
„ mo centesimo trigesimonono: Pontificatus verò Domini Innocentii Pa-
„ pæ II. anno *decimo*.

XV. Seo,

XV. Scoverta in questa guisa l'*Origine* dell'Apostoliche Investiture per il Reame di Napoli; resta ora, che delli loro *Progressi* qualch'altra cosa soggiungiamo. Riguardo a che, debbe in primo luogo premettersi, che queste Investiture anticamente si davano per mezzo di uno Stendardo: mercè di cui l' investito veniva dichiarato *Gonfaloniero* della Santa Sede; siccome il tutto si raccoglie dall'Investitura della Ducea di Puglia, che Papa *Innocenzio II.* e l'Imperadore *Lotario II.* diedero a *Raidolfo*, Conte di Airola, giusta il rapporto fattone più sovra al *Numero* 4. dove si disse, che, *Apostolicus, accepto Vexillo ex superiori parte, Imperator ab inferiori; Comitem Raidulphum de Ducatu Apuliæ investierunt*.

XVI. Secondariamente fia bene saperli, che la *Formola* delle parole, con cui questa Investitura si donava; ella è la stessa, colla quale Papa *Gregorio VII.* nell'anno 1080. investì *Ruberto Guiscardo* della Ducea di Puglia: alla sola riserva di alcune circostanze, che talvolta bisognava mutare, o lasciare, conforme il caso lo richiedea. Essendo la Formola del tenore seguente, come dal Libro terzo delle Pistole di questo Pontefice:

„ *Ego* Robertus, Dei gratia, & Sancti Petri, Apuliæ, Calabriæ, & „ Siciliæ Dux, ab hac hora, & deinceps ero fidelis Sanctæ Romanæ Ec„ clesiæ, & Apostolicæ Sedi, & tibi Domino meo Gregorio Universali Papæ. „ In consilio, vel facto unde vitam, vel membrum perdas, vel captus sis „ mala captione, non ero. Consilium, quod mihi credideris, & contra „ dixeris, ne illud manifestem; non manifestabo ad tuum damnum, me „ sciente. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, tibique adjutor ero ad tenendum, „ acquirendum, & defendendum Regaliam Sancti Petri, ejusque possessio„ nes pro meo posse contra omnes homines, excepta parte Firmanæ Mar„ chiæ, & Salerno, atque Amalphi, unde adhuc facta non est definitio: „ & adjuvabo te, ut securè teneas Papatum Romanum, Terram Sancti „ Petri, quam nunc tenes, vel habiturus es, postquam scivero tuæ esse „ potestatis; nec acquirere queam, nec etiam depredari præsumam absque „ tua tuorumque successorum, qui ad honorem Sancti Petri ordinati fue„ rint, certa licentia, præter illam, quam tu mihi concedis, vel tui con„ cessuri sunt successores. Pensionem de Terra Sancti Petri, quam ego te„ neo, aut tenebo, sicut statutum est, recta fide studebo, ut illam annua„ liter semper habeat Ecclesia. Omnes quoque Ecclesias, quæ in mea per„ sistunt dominatione, cùm illarum possessionibus dimittam in tua pote„ state: & defensor ero illarum ad fidelitatem S. R. C. Et si tu, vel tui „ successores ante me ex hac vita migraveritis; secundum quod monitus „ fuero a melioribus Cardinalibus, Clericis Romanis, vel Laicis; adju„ vabo, ut Papa eligatur, & ordinetur ad honorem Sancti Petri. Hæc „ omnia suprascripta observabo S. R. E. & tibi cùm recta fide: & hanc „ fidelitatem servabo tuis successoribus ad honorem Sancti Petri ordina„ tis, qui mihi, si mea culpa non remanserit; firmaverint Investituram „ a te mihi concessam. Actum Ciparani 3. Kal. Julii.

„ Ego Gregorius Papa investio te, Roberte Dux, de Terra, quam tibi „ concesserant antecessores mei sanctæ memoriæ Nicolaus, & Alexander. „ De illa autem Terra, quam injustè tenes, sicuti est Salernum, Amal„ phia, & pars Marchæ Firmanæ; nunc te patienter sustineo in confiden„ tia Dei omnipotentis, & tuæ bonitatis: ut tu postea ex inde ad hono-

,, rem Dei, & Sancti Petri ita te habeas, sicùt & te agere, & me susci-
,, pere decet sine periculo animæ tuæ, & meæ. Actum ut supra.

,, Ego Robertus, Dei gratia, & Sancti Petri, Apuliæ, & Calabriæ,
,, & Siciliæ Dux, ad confirmationem traditionis, & ad recognitionem
,, fidelitatis, de omni Terra, quam ego teneo propriè sub dominio meo,
,, & quam adhuc nulli ex Ultramontanis ita concessa ut teneant; promit-
,, to, me annualiter pro unoquoque jugo Bovum Pensionem, duodecim
,, scilicet denarios Papiensis monetæ per soluturum Beato Petro, & tibi
,, Domino meo Gregorio Papæ, & omnibus successoribus tuis, aùt tuis,
,, aùt tuorum successorum nunciis. Hujus autem pensionariæ redditionis
,, erit semper terminus, finito quoquo anno, Sanctæ Resurrectionis
,, dies Dominicus: sub hac verò conditione persolvendæ Pensionis obligo
,, me, & meos sive hæredes, sive successores tibi Domino meo Gregorio
,, Papæ, & Successoribus *tuis*.

XVII. In terzo luogo debbe notarsi, che l'annuo *Censo* da Normanni alla Santa Sede pagato; in tempo di *Ruberto Guiscardo* era di dodici danari della Moneta di Pavia (di cui favellaremo nel Capo 3. del Libro seguente, in discorrendo delle Monete del nostro Regno) per ciaschedun pajo di Buoi, che egli tenea nel suo Campo: *Promitto, me annualiter pro unoquoque jugo Bovum Pensionem*, *DUODECIM SCILICET DENARIOS PAPIENSIS MONETÆ*. Qual Censo in tempo del Re *Ruggiero* fu accresciuto a seicento *Schifati* (de quali anche discorreremo nel Capo 3. del Libro seguente) come nell'Investiture dell'Antipapa *Anacleto*, e del Pontefice *Innocenzio II.* nel *Numero* 14. e seguente rapportate: *Tu autem Censum . . . . & hæredes tui, videlicet, SEXCENTOS SCHIFATOS annis singulis Eccl. Rom. persolvere debes*: E perche in tempo del Re *Guglielmo* I. all'Investitura del Regno si aggiunse ancora quella della Marca di Fermo, controvertita in tempo di *Ruberto Guiscardo*; il Censo predetto si accrebbe a mille Scifati: cioè seicento per il Regno, e quattrocento per la Marca di Fermo, come costa dal Concordato di detto Re *Guglielmo I.* con Papa *Adriano IV.* nell'anno 1156. che presso del Cardinal *Baronio* si legge in cotal guisa: ,, *Profecto*,
,, vos nobis, & Rogerio Duci filio nostro, & hæredibus nostris, qui in
,, Regnum prò voluntaria ordinatione nostra successerint; concedetis Re-
,, gnum Siciliæ, Ducatum Apuliæ, Principatum Capuæ cùm omnibus per-
,, tinentiis suis; Neapolim, Salernum, Amalphim cùm omnibus pertinen-
,, tiis suis; Marchiam, & alia, quæ ultra Marsicam debemus habere; &
,, reliqua Tenimenta, quæ tenemus a prædecessoribus nostris, hominibus
,, Sacrosanctæ Ecclesiæ jure detenta; contra omnes homines adjuvabitis
,, honorifice manutenere. Pro quibus omnibus vobis vestrisque Successori-
,, bus, & S. R. E. Fidelitatem juravimus, & vobis Ligium Homagium
,, fecimus, sicùt continetur in duabus similibus Capitulationibus: quorum
,, unum verò, Sigillo nostro signatum, penès vos habetur. Et Censum SEXCEN-
,, TORUM SCHIFATORUM DE APULIA, ET CALABRIA;
,, QUADRINGENTORUM DE MARCHIA, vel æquivalentibus in
,, auro, vel argento nos, & nostros hæredes Romanæ Ecclesiæ statuimus
,, annis singulis soluturos, nisi fortè impedimentum aliqnod intercesserit:
,, quo cessante, Census ex integro persolvetur. Omnia verò prædicta, quæ
,, nobis concessistis; sicuti nobis, ita & hæredibus nostris concedetis, quos
,, pro voluntaria ordinatione nostra *statuemus*.

XVIII. Per

XVIII. Per ultimo, intorno a queste Investiture, che a' Normanni i Romani Pontefici concedettero; un altra cosa riflettono i Dottori Legali del nostro Regno (e tra essi il celebre *Gajetano Argento* nella savia sua Consulta, che fece all' Imperadore *Carlo VI.* intorno alla successione delle Femine nella Monarchia): ciodche le medesime Investiture per via di semplice *Pensione*, e di *Censo* furon date, non mica già per modo di *Feudo*: Conciossiacosache in niuna di essa si mentova il nome di *Feudo*, ma soltanto si adopra la voce di *Pensione*, e di *Censo*, che non toglie il pieno dominio: a somiglianza del Censo, che *Consegnativo* presso di loro si appella. Avendo anche i Monarchi di Spagna, di Aragona, di Provenza, di Prussia, di Ungaria, di Scozia, d' Inghilterra, di Portogallo, e di altre Signorie questi Censi, e Pensioni alla Chiesa Romana, e ad altri Monisteri pagati, come sovra dal *Numero 6.* in poi fu detto; senza che essi fussero stati *Feudatarj* della Santa Sede, o delle Religioni Cisterciense, e Cluniacense. Tanto più, che i Normanni furono investiti da Romani Pontefici in quei Stati, e Dominj, che essi colla spada alla mano tolsero a' Greci, a' Longobardi, ed a' Saracini: non già che i Papi l'avessero dato qualche Regno, che prima si fusse alla Santa Sede appartenuto. Ed a fare, che in forma di *Feudo* avessero ricevuto la Sicilia, la Puglia, e la Calabria dalla Sede Apostolica; abbisognava, che i medesimi Normanni, dopo averle conquistate, le avessero donate alla Chiesa Romana, ed indi da quella le ricevessero sotto nome di *Feudo* coll' annuo tributo. Il che finora non costa per mezzo de documenti, per quanto io sappia; nè dalla Storia così Ecclesiastica, che Profana si raccoglie. Al che anche richiedeasi il consenso de loro Vassalli, come costa da *Alfonso* Re di Portogallo: che per fare tributario del Monistero Cisterciense di Chiaravalle il suo Regno; ebbe bisogno del consenso de suoi Sudditi, come sovra nel *Numero 9.* fu rapportato. E quando *Pietro II. d'Aragona* concedè a Papa *Innocenzio III.* le Chiese di Regio Patronato della sua Monarchia; i Baroni del Regno, e gli altri Vassalli in contrario se ne protestarono presso del *Mariana* (a).

XIX. Di più, dicono essi, che i *Regni Feudali* (cheche sia de *Regni Ereditarj*) non si possono conferire a capriccio de Possessori, senza il permesso del Principe diretto: mutando in lui la successione, e chiamandovi il Secondogenito, escluso il Primogenito; o donandolo alle Femine, esclusi i Maschi; o dandolo a' Bastardi, o dividendolo a diversi. Volendo *Erodoto* (b), che ordinariamente i Maggiori debbano anteporsi a' Mino-

(a) Mariana lib. 10. de Rebus Hispaniæ: *Renunciavit Romæ Rex etiam Jurapatronatus omnium Ecclesiarum sui Principatus. Verum enimvero, Nobiles Aragonum, Barcinonæque Principatus omnes de renunciatione Jurispatronatus, quod ei, & omnibus Populis Principatus nocitura videretur; uno ore reclamarunt. Sicque, voluntati, & renunciationi Regis de Jurepatronatus non assentiri, publicis instructionibus testati fuere.*

(b) Erodoto lib. 31. *Mos omnium Populorum esse, ut natu maximus Imperium habeat.*

nori: e che i legitimi debbano essere preferiti a' Bastardi (a). Così insegnare altresì *Ugone Grozio* (b), che sempre i mascni precedono le femine.

XX. Quando per l'opposto l'Antipapa *Anacleto*, investendone il Re *Ruggiero*; li diede facoltà di lasciarlo a chi li parea: *Concedimus igitur, donamus, & autorizamus tibi, filio tuo Rogerio, & aliis filiis tuis, SECUNDUM TUAM ORDINATIONEM IN REGNUM SUBSTITUENDIS, & haeredibus tuis Coronam Regni Siciliae, & Calabriae, & Apuliae*. Il che anche fu conceduto da Papa *Adriano IV.* a *Guglielmo I.* come sopra: *Omnia verò praedicta, quae nobis concedistis; sicuti nobis, ita & haeredibus nostris concedetis, QUOS PRO VOLUNTARIA ORDINATIONE NOSTRA STATUEMUS*. Laonde *Ruberto Guiscardo* lasciò in testamento la Ducea di Puglia a *Ruggiero* suo secondogenito, e non a *Boemondo* suo primogenito, come fu detto nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 2. del Capo 4. Ed il Re *Ruggiero*, ancorche lasciasse *Guglielmo I.* suo figliuolo erede del Regno; pure ordinò in testamento, che essendo egli poco abile al governo; si eligesse in Monarca *Ruberto*, Conte di Loritello suo nipote, se debbe prestarsi fede a *Gianantonio Summonte* (c), nel mentre asserisce: *Fè prima il suo testamento, nel quale istituì erede, e successore Guglielmo suo ultimo figliuolo, benche appena lo giudicasse degno del Principato, che tenea. Onde, prevedendo il poco giudizio del figliuolo; dispose, che quando fusse scoverto poco atto al governo, si eligesse per Re Roberto Conte di Loritello suo nipote, figlio della sorella. Per la qual causa poi fu posto in disgrazia da Maone al Re Guglielmo: persuadendoli, che per questa disposizione del padre il Conte aspirava al Regno*. Avendo anche il mentovato *Guglielmo I.* smembrato il Regno, con darne il Prencipato di Capoa ad *Arrigo* suo secondogenito, all'insegnare di *Ramualdo Salernitano* (d). E *Guglielmo II.* al dire di *Collenuccio* (e), dichiarò erede del Regno *Tancredi*, bastardo del suo sangue, quando vi era *Costanza* sua zia: a causa di cui s'intorbidarono le cose in appresso. *Essendo morto il buon Guglielmo, subito elessero per loro Re un figliuolo, riputato bastardo già di Ruggiero IV. chiamato Tancredi. Il quale Guglielmo, non avendo figliuoli; avea rivocato da Grecia: e come nato dal suo sangue, l'avea in Corte onorevolmente tenuto. Ed avendo detto Tancredi un figliuolo chiamato Ruggiero ancor picciolino, lo fè intitolare Re insieme con lui*.

XXI. Quel-

(a) Erodoto lib. 3. de Imperiò Persarum: *Nefas esse, illegitimum cum Imperio esse, superstite legitimo haerede*.

(b) Ugone Grozio lib. 2. de Jur. Pac. & Bell. cap. 7. num. 18. *Quartum est inter eos, qui pariter ad haereditatem admittuntur, sive quia unius sunt gradus, sive quia in suorum parentum gradum succedunt: praeferantur mares feminis*.

(c) Gianantonio Summonte Tom. 2. pag. 21.

(d) Ramualdo Salernitano in Cronicon: *Rex Guilelmus testamentum fecit: in quo Guilielmum filium suum majorem totius Regni haeredem instituit. Henrico autem, alteri filio, Principatum Capuae, quem concesserat, confirmavit*.

(e) Pandolfo Collenuccio lib. 2. cap. 3.

XXI. Quella stessa Polizia che nel Reame di Napoli avean praticata i Normanni; tennero in appresso anche i *Svevi*: giacche *Innocenzio III.* scrivendo all'Imperadrice *Costanza* presso del *Rainaldo* (*a*), li diede l'Investitura del Regno nella maniera appunto, che l'avea tenuto *Guglielmo I.* dilui fratello: *Credentes, quod prædictorum Regum vestigia vestra Serenitas in devotione, & obsequiis Ecclesiæ imitetur; vobis, & hæredibus vestris, qui sicut Dominus Rex Guillelmus quondam frater tuus felicis memoriæ Adriano Papæ prædecessori nostro exhibuit; nobis, & successoribus nostris, & Ecclesiæ Romanæ Fidelitatem, & Homagium exhibere, & quæ scribuntur voluerint observare; concedimus Regnum Siciliæ, Ducatum Apuliæ, & Principatum Capuæ cùm omnibus pertinentiis suis, Neapolim, Salernum, Amalphim cùm partibus suis .... Censum vero 600. Schifatorum vos, & hæredes vestri statutis annis singulis soluturi*. Laonde poi l' Imperadore *Federigo II.* di lui figliuolo, mediante il suo testamento divise questa Monarchia: lasciando la Sicilia, e la Puglia a *Corrado*, ed il Principato di Taranto in una lunga distesa a *Manfredi*. Facendo tra figli così legitimi, che bastardi la graduazione in detta successione, come dal medesimo Testamento presso *Gio: Cristiano Lunig* (*b*): in cui si dice: *Statuimus itaque Conradum, Romanorum in Regem electum, & Regni Hierosolymitani hæredem, dilectum filium nostrum nobis hæredem in Imperio, & in omnibus aliis empititis, & quoquomodo acquisititiis, & specialiter in Regno nostro Siciliæ. Quem si devivere contigerit sine liberis; ei succedat Henricus filius noster. Quo defuncto sine liberis; succedat ei Manfredus filius noster. Conrado autem manente in Alemannia, vel alibi extra Regnum; statuimus prædictum Manfredum Ballum dicti Conradi in Italia, & specialiter in Regno Siciliæ &c.*

XXII. Fin quivi però le cose andarono di piano, come sovra: ma poi, morto *Federigo II.* Imperadore, e successivamente il Re *Corrado* di lui figliuolo; queste incominciarono a mutar faccia. Perocche Papa *Innocenzio IV.* pretese, che il Regno di Napoli fusse devoluto alla Santa Sede, non ostante che *Corrado* avesse lasciato *Corradino* suo figliuolo erede del Regno. Laonde, avendo voluto il Principe *Manfredi* prenderne il possesso a nome del detto *Corradino* suo nipote; l'anzidetto Pontefice proibì con Censure, ed Interdetti a Napoletani, e ad altri Regnicoli di prestarli ubbidienza, come viene il tutto ragguagliato da *Matteo Spinelli di Giovenazzo* nel suo Effemeride Napoletano (*c*), trasportato in Latino da *Daniello Papabrochio*: in cui si legge: *Princeps verò Manfredus, qui ad Regni gubernationem remanserat; ut cognovit mortem fratris, movit Neapolim versùs. Cum autem pervenit ad Montem Fuscum; intellectum est, quod Papa Innocentius IV. miserat Neapolim, & ad omnia Opida Baronum Regni, nè cui alteri quàm Apostolicæ Sedi præstarent obedientiam, quia Regnum erat ad Ecclesiam devolutum. Quapropter, misit Princeps Comitem Casertanum, qui mentem Neapolitanorum exploraret. Venit Comes Neapolim 7. Januarii. Cui Cives in Literis marzapanis responderunt, tædio se af-*

(a) Rainaldo ad annum 1198. num. 67.
(b) Gio: Cristiano Lunig Cod. Ital. Diplom. Tom. II. pag. 910.
(c) Matteo Spinelli ad annum 1251.

affectos tàm diuturni Interdicti, & Excommunicationis: proinde certum sibi esse, nemini præstare obedientiam, nisi qui veniret cùm Investitura, & benedictione Papali.

XXIII. E perche il Principe *Manfredi* cercò in mille modi impossessarsi del Regno in nome di suo nipote; *Clemente IV.* Sommo Pontefice lo investì sotto nome di *Feudo* nell'anno 1265. a *Carlo I. di Angiò*, e colle condizioni, che i Mascoli si preferissero nella successione alle Femine; che i Maggiori si anteponessero a Minori; che i Legitimi escludessero i Bastardi; che il Regno non potesse mai più unirsi all'Imperio; che si accrescesse il Censo annuale; e mille altri patti, che presso del *Rainaldo* (a) si leggono del tenore seguente:

Clemens IV. Regnum Siciliæ citra, & ultra Farum, excepta Civitate „ Beneventana, INFEUDAVIT Carolo I. Regi Franco pro se, & de„ scendentibus masculis, & feminis legitimis: sed masculis extantibus, fe„ minæ non succedant; & inter masculos primogenitus regnet. Quibus „ omnibus deficientibus, vel contrafacientibus; Regnum ipsum revertatur „ ad Ecclesiam Romanam.

Quod debeat præstare Juramentum Fidelitatis, & Ligium Homagium „ facere Ecclesiæ.

Quod non patiatur se inungi in Regem, & Imperatorem Romanorum, „ vel Regem Theutoniæ, seù Dominum Lombardiæ, vel Tusciæ, vel „ majoris partis earundem eligi, sub pœna *Caducitatis*, si infra quatuor „ menses non renunciet.

Quod Imperium Romanum, Regnum Theutoniæ, Tusciam, & Lom„ bardiam non occupet.

Quod si contingat, eum eligi in Imperatorem; filium suum successu„ rum a manibus Romani Pontificis emancipet, & Regna renunciet; ni„ hil juris in eo retinens.

Quod Rex major 18. annis possit administrare; minor verò non, sed „ Regnum in custodia Romanæ Ecclesiæ remaneat: itaquod, expensis ne„ cessariis pro hærede, & custodia Terræ deductis, residuum convertatur „ in utilitatem hæredis, & conservetur.

Quod filia femina, nupta Imperatori, vivente patre; eo defuncto, si „ hæres existat, non possit succedere. Et si, delato sibi Regno, Imperatori „ nupserit; cadat a Jure Regni.

Quod Regnum Siciliæ nunquam possit uniri Imperio.

Quod teneatur solvere CENSUM OCTO MILLIUM UNCIARUM „ AURI IN FESTO BEATI PETRI, ET PAULI, ET UNUM „ PALAFRENUM ALBUM, PULCRUM, ET BONUM.

Quod debeat solvere Romanæ Ecclesiæ 5000. Marchas Sterlingorum „ singulis sex mensibus.

Quod in subsidium Terrarum Romanæ Ecclesiæ, ad requisitionem Pon„ tificis, teneatur mittere 300. Equites benè armatos (itaut unusquisque „ habeat saltem tres equos suis sumptibus), per tres menses quolibet anno: „ seù commutetur in navale præsidium.

Quod

(a) Rainaldo ad annum 1265. num. 12.

" Quod debet stare destinationi Romani Pontificis super Finibus Bene-
" venti facienda.
" Quod præstet securitatem Beneventanis per totum Regnum, & eorum
" privilegia servet, & liberè de propriis bonis disponere permittat.
" Quod in Terris Romanæ Ecclesiæ nihil unquam sibi quocumque ti-
" tulo possit acquirere, nec aliquam potestatem, aùt rectoriam obtinere.
" Quod Ecclesiis Regni restituantur omnia ablata.
" Quod omnes Ecclesiæ, & eorum Prælati gaudeant Ecclesiastica Liber-
" tate: nec aliquod regium teneantur expectare Consensum, aut Consi-
" lium, excepto Jure Patronatus.
" Quod Causæ Ecclesiasticæ coram Ordinariis tractentur, & etiam per
" appellationem ad Sedem Apostolicam.
" Quod revocet omnia Statuta contra Ecclesiasticam Libertatem.
" Quod Clerici nec in civili, nec in criminali Causa coram Judice sæ-
" culari conveniantur, nisi super Feudis civiliter.
" Quod non imponat Talias Ecclesiis.
" Quod in Ecclesiis vacantibus nulla habeat Regalia, fructusque.
" Quod Exules Siciliæ reducantur in Regnum ad mandatum Ecclesiæ.
" Quod nullam faciat confederationem cum aliquo contra Ecclesiam.
" Quod habeat mille Equites Ultramontanos paratos pro negotio Fidei,
" sub irritatione INFEUDATIONIS à Romana Ecclesia, & sub condi-
" tionibus *supradictis*.

XXIV. Le condizioni sovradette, colle quali fu dato il Reame di Napoli a *Carlo I. di Angiò* nell' anno 1265.; furno anche rinovate da Papa *Nicolò IV.* nell' Investirura, che diede a *Carlo II. di Angiò* nell' anno 1297. Lo stesso fece Papa *Clemente V.* col Re *Ruberto* nell' anno 1309.; e Papa *Clemente VI.* colla Reina *Giovanna I.* nell' anno 1344. In guisatale-che il *Diritto Ereditario*, che ebbero i Monarchi Normanni, e i Svevi sovra del Regno, lasciandolo a chi li piaceva, e come li piaceva; sotto degli Angioini fu cambiato in *Diritto Feudale*, e *Gentilizio*, senzache i predetti Monarchi ne avessero disposto a loro bellaggio, ma li fu necessitato osservare quei Patti, e Condizioni, con cui l'ebbe dalla Santa Sede la prima volta *Carlo I. di Angiò*: non ostante che egli non avesse semplicemente ricevuto il Reame di Napoli dalla Sede Apostolica, ma l' abbisognasse toglierlo a forza d' Armi dalle mani del Re *Manfredi*; difenderlo dall' Armi nimiche del Re *Corradino*; e soffrire la perdita della Sicilia per opera del Re *Pietro di Aragona*: senzache in queste considerabili azioni il Romano Pontefice l' avesse somministrata assistenza veruna di danaro, di armi, o di altro bisognevole.

XXV. E quindi fu poi, che avendo voluto *Carlo II.* destinare *Ruberto* suo secondogenito successore nel Regno ad esclusione di *Carlo Martello*, suo figlio maggiore, ovvero di *Caroberto* figliuolo di costui, che rappresentava le ragioni del padre nella successione; non potè farlo da se, come tra Normanni lo fece *Ruberto Guiscardo*, lasciando la Ducea di Puglia a *Ruggiero* suo secondogenito, ad esclusiva di *Boemondo* suo figliuol maggiore; e come fece il Re *Ruggiero*, che chiamò *Ruberto*, Conte di Loritello, suo nipote, alla successione del Regno coll'esclusiva di *Guglielmo* suo figliuolo, se questi fusse sperimentato inabile il governo, come si disse sovra

nel *Numero* 20.; ma l'abbisognò ricorrere a Papa *Bonifacio VIII.* come a Signor diretto della Monarchia: il quale con suo decreto ordinò, che quegli li succedesse nella Corona, che in tempo di morte li fusse più vicino in sangue: il quale era *Ruberto* suo figlio, ad esclusiva di *Caroberto* di lui nipote. Ecco il Diploma del mentovato Pontefice, rapportato dal *Rinaldo (a)*, tutto confacente al nostro caso:

Carissimo nostro Filio Carolo, Regi Siciliæ Illustri . . . .

Nos igitur super hos cum provida consilii deliberatione pensantes, & advertentes attentiùs, quod regimen ipsum tibi non dedere Majores, sed ex concessione Apostolicæ Sedis pervenit; cùm diligentia debita ejusdem Concessionis verbis inspectis, & capitulo maximè de successione loquente; consultationi tuæ respondentes, apertè de ipsorum Fratrum nostrorum consilio declaramus: quod de prædictis liberis maribus in eodem gradu per eandem lineam concurrentibus, Primogenitus: & de duobus feminis, Primogenita: & mare, & femina in eodem gradu similiter concurrentibus, masculus omnibus aliis præferatur; IS AUTEM DE PRÆDICTIS LIBERIS PRIMOGENITUS INTELLIGATUR, ET IN EODEM REGNO SIT TIBI SUCCESSOR, ET HÆRES; QUEM MORTIS TUÆ TEMPORE PRIOREM GRADU, ET MAJOREM NATU REPERIRI CONTINGERIT: nulla in contrarium interpretatione, vel fictione Juris admissa, cum declarationem hujusmodi ipsius Concessionis expressa verba recipiant. Essendosi servito Papa *Bonifacio VIII.* di questa formola di dispenza, per non mostrarsi apertamente contrario a *Caroberto* Re d' Ungheria, e figliuolo del Re *Carlo Martello*, a chi in vigore di legge la successione si appartenea.

XXVI. Così ancora, avendo voluto il Re *Alfonso di Aragona* dichiarare suo successore nel Reame di Napoli *Ferdinando*, figliuol naturale; non potè farlo da se solo, come il Re *Guglielmo II.* l' avea fatto con *Tancredi*, giusta queltanto, che rapportammo nel *Numero* 20.; ma vi necessitò la dispenza della Santa Sede; che in tempo di *Callisto IV.* contrastò a *Ferdinando* tal successione, come il citato *Rainaldo (b)* anche l'afferma: *Accepto de Alfonsi Regis obitu nuntio Callistus; tuere Romanæ Ecclesiæ jura decrevit; Regnumque Neapolitanum ad Sedem Apostolicam devolutum pronunciavit: cùm Alfonsus illud transferre ad spurium jure non potuisset.*

XXVII. Anche in tempo de Svevi *Federigo II.* accoppiò lo Scettro Imperiale colla Corona del nostro Regno: quando all' Imperadore *Carlo V.* abbisognò la dispenza Apostolica per farlo, stante la proibizione, che Papa *Clemente IV.* avea sovra di ciò interposta nella sovradetta Investitura di *Carlo I. di Angiò*. Rapportando *Gio: Cristiano Lunig (c)* il diploma, con cui Papa *Clemente VII.* dispenzò con esso lui, in dicendo: *Nos autem cùm eodem Carolo, cum quo aliàs fel. rec. Leo Papa X., secundum carnem frater patruelis, & prædecessor noster, ut Regnum Neapolitanum unà cum Imperio retinere possit, per suas Literas dispensavit; pro potiori cautela, ut Regnum*

(a) Rainaldo ad annum 1297. num. 53.
(b) Lo stesso 1458. num. 31.
(c) Gio: Cristiano Lunig Cod. Ital. diplom. Tom. III. pag. 166.

gnum Neapolitanum unà cum Imperio , quoad vixerit, retinere liberè , & licitè valeat ; quibuscumque Constitutionibus , ac Literis , necnon Statutis , & Consuetudinibus Apostolicis , ac Legibus Imperialibus , cæterisque contrariis nequaquam obstantibus , autoritate , & tenore præsentium de speciali dono gratiæ dispensamus . Il che pure da Papa *Innocenzio XIII.* nell' anno 1722. fu pratticato coll' Imperadore *Carlo VI.* quando l' investì del Regno , giusta il rapporto di *Pietro Giannone (a)* , col dire : *Per la competenza di Spagna , e dell' Imperio sopra del Reame di Napoli , come Clemente XI. non volle dare a Leopoldo per il figlio l' Investitura , così tampoco a Luigi per Filippo . Onde dal 1666. quando Alessandro VII. la diede a Carlo II. non si ebbe mai più , senonche a Maggio 1722. da Innocenzio XIII. con averli spedita Bolla simile a quella di Lione X. per Carlo V. colla quale fu duopo dispenzare alla legge dell' antiche Investiture : le quali proibivano al Re di Napoli l' essere Imperadore , o Re de Romani ; e s' intendevano decaduti dal Regno , accettando la Corona Imperiale .*

XXVIII. Anche in appresso fu proibito da Romani Pontefici alle Donne la successione del Reame di Napoli dopo la Reina *Giovanna I.* per il di cui Governo molti inconvenienti accaddero nella Monarchia , come appare dall' Investitura del Re *Alfonso I. di Aragona* , e del Re *Ferdinando* di lui figliuolo : a' quali fu proibito chiamar femine nella di loro successione . E per maggiormente stabilire ciò ; determinossi , che i maschi collaterali fino al quinto grado escludessero le femine , che provenivano da linea dritta in qualsivoglia grado. Dicendo il *Bodino (b)* a questo proposito : *Nemo est , qui nesciat , quales tragædias de se ipsa excitavit Regina Joanna . . . . At cum Senatus Cardinalium Rempublicam Christianam , & potissimum Italiam tot , ac tantas clades , tot bella pertulisse intelligeret ; idque propter Ginicogratiam ; perpetua lege vetavit , ne deinceps ad feminas Imperium Neapolitanum perveniret : ut quidem exceptum est in Tabulis Fidelitatis , & Possessionis , quam excepit Alphonsus Rex Aragonum , anno 1445. Idque repetitum Ferdinando Regi , inaugurato anno 1458. , ne scilicet ad Regnum feminis aditus pateret quandiu masculi , etiam collateralium propinquorum superstites essent ad quintum usque propinquitatis gradum* . Ancorche poi Papa *Alessandro VI.* avesse in ciò dispenzato nell' Investitura , che diede a *Ferdinando il Cattolico* , ed alla Reina *Isabella* di lui consorte : dichiarando amendue Sovrani del Regno di Napoli ; e disponendo , che anche le femine in mancanza di maschi li succedessero : *Ferdinando , & Elisabeth Hispaniarum Regi , & Reginæ præfatis tum titulo Ducis , & Ducissæ Calabriæ , & Apuliæ pro eis insimul dùm vixerint , & altero ejus Regis , vel Reginæ Hispaniæ discedente , pro illo , qui ex eis remanserit , suisque Liberis successoribus , TAM MASCULIS , QUAM FEMINIS , ex legitimo Matrimonio natis , & nascituris . . . . Ita tamen quod masculi feminis , & majores minoribus in eodem gradu præferantur .*

XXIX. Il *Censo* similmente, che in tempo del Duca *Ruberto Guiscardo*, era

(a) Pietro Giannone Tom. IV. ad Carolum VI. Imper.
(b) Bodino lib. 6. Reipublicæ.

era di soli dodici danari di Pavia per ciascuno pajo di Buoi, che tenea nel Campo; e sotto del Re *Ruggiero I.* era di seicento Scifati (accresciuti a mille in tempo del Re *Guglielmo I.* per la Marca di Fermo, che se gli aggiunse,) come sovra nel *Numero* 17., nell' Investitura sovradetta, che Papa *Clemente IV.* diede a *Carlo I. di Angiò* si accrebbe ad otto mila onze d' oro: oltre il dono straordinario di cinquantamila Marche, ed il soccorso in caso di bisogno, di trecento soldati a cavallo. Per la qual cosa il Re *Carlo I.*, trovandosi in Roma nell' anno 1276. e non avendo pronta tal somma per soddisfarla alla Santa Sede; scrisse in Napoli a' suoi Ministri, acciò impegnassero la Corona reale, ed unissero detto denaro, come rapporta *Bartolomeo Chioccarelli (a)*, col dire: *Il Re Carlo I. scrive da Roma a* 10. *Giugno* 1276. *a' suoi Tesorieri in Napoli, che impegnino a' Mercanti la sua Corona grande d' oro, e tante delle sue gioje, ed oro, che abbia in prestito* 8000. *onze d' oro, e ce lo mandino subito in Roma, acciò si possa pagare alla Sede Apostolica per il Censo del Regno di Sicilia di quell' anno*. Qual Censo durò in appresso fino al Re *Cattolico*, a cui Papa *Giulio II.* nell' anno 1510. graziosamente lo rimise; come da una Bolla particolare (*b*) di questo Pontefice, in cui si dice: *Autoritate Apostolica, tenore præsentium,* CENSUM OCTO MILLIUM UNCIARUM AURI, *& omnem, & quamcumque pecuniarum summam, ad quam nobis, & dictæ Ecclesiæ ipsum Regnum Siciliæ citra Farum, & Jerusalem hactenùs tenuerunt usque ad præsentem diem occasione dicti Census, & quavis alia causa forsan obligati existant; necnon* INTEGRAM SUMMAM DUCATORUM QUINQUAGINTA MILLIUM MARCHIARUM STIRLINGARUM *pro jure dictæ Investituræ tàm Ferdinando Regi, quàm ejus liberis, hæredibus, & successoribus masculis, & feminis, natis, & nascituris, præfatis ex nostra, & successorum nostrorum Romanorum Pontificum autoritate, præsentibus Litteris liberaliter, & gratuitè remittimus, donamus, & elargimur. Ipsosque Ferdinandum Regem, liberos, hæredes, & successores suos ratione dicti Regni Siciliæ citra Farum, & Jerusalem a prædicto octo millia unciarum auri, & cujuscumque alterius annui Census, &* 50. *m. Marchiarum Stirlingarum, quando in dicta devotione, & obedientia perseveraverint, ab illorum solutione, & a* PALAPHRENO *prædicto de triennio in triennium, ut præmittitur, assignando, absolvimus, quietamus, & liberamus.* Il che fu poi di nuovo rinovato nell' Investitura data all' Imperadore *Carlo V.* Ed ancorche avesse promesso toglierlo Papa *Clemente VII.* nel suo Concordato coll' Imperadore *Carlo V.* giusta il Diploma, che *Gio: Cristiano Lunig (c)* ne rapporta, in cui tra l' altro si dice: *Item, quod pro beneficio dicta Sanctitas teneatur ipsi Cæsareæ Majestati, & suis in Regno successoribus, novam Investituram facere de dicto Regno Neapolitano, eidemque remittere omnem Censum impositum per ultimam Investituram: retinens tantummodo Equum album in signum recognitionis*; pure non fu tolto, ma ridotto a' ducati sei mila l' anno una colla Chinea: e 'l di più, che sovra a sei mila ducati si suo-

(a) Bartolomeo Chioccarelli Tom. I. de Investituris Regni Neapolitani.
(b) Bulla Julii II. *Apostolicæ Sedis providentia*, 7. Idus Augusti 1510.
(c) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. Cod. Ital. Diplom. pag. 235.

si suole da Napoli inviare in Roma; serve per le Feste, ed altro, che si fanno dal Contestabile: il quale per lo più ha la cura di presentare tal Chinea col Tributo anzidetto in una Cedola, o sia fede di credito al Papa, che l'attende nella Chiesa di San Pietro; ne fa rogar l'atto; e vi frapone la clausula: *pro hac vice tantum, dummodo non transeat in exemplum*. E perchè il Re *Filippo II.* non l'avea pagato nell'anno 1555.; Papa *Paolo IV.* cercò dichiararlo decaduto del Regno, secondo *Bartolomeo Chioccarelli* (*a*), e *Pietro Giannone* (*b*): col dire: *Papa Paolo IV. un dì in pubblico Concistoro fece fare istanza dal suo Procuratore Fiscale, e da Silvestro Aldobrandino Avvocato Concistoriale, dimandando doversi il Regno dichiarar devoluto alla Santa Sede: alla quale istanza egli rispose, che a suo tempo vi averebbe data providenza. Ma questo fatto non si restrinse alla sola Istanza Fiscale: poiche si procedè più innanzi con farsene Processo, e si venne infino alla Sentenza, emanata a 25. Giugno 1555. come presso del Chioccarelli in fine del Tomo I. de M. S. Giurisdizionali, Bensì non fu promulgata tal Sentenza.*

PARAGRAFO SECONDO.

Dello Studio, e Diligenza de Romani Pontefici in vantaggiare l'Apostoliche Investiture.

XXX. NEgare non si puole da chi è prattico nella Storia, che i progressi dell'Apostoliche Investiture nel Reame di Napoli dallo studio, e diligenza de Romani Pontefici avessero conosciuto l'esordio: stantechè essi, facendo a luogo, ed a tempo buon uso delle loro ragioni; operarono in modo, che queste da Tributi, e da Pensioni, come erano da principio; passassero dapoi in diritti Fiscali: ed il Regno, che sul nascente suo esordio di propria natura era Ereditario, e Naturale; coll'andar degli anni si fe Gentilizio, e Feudale. Ancorche su di ciò dassero eziandio la loro mano i Monarchi medesimi del nostro Regno, come vedremo nel Paragrafo seguente.

XXXI. E che in fatti in tal guisa sia passata la cosa; eccone gli esempj. In tempo di *Ruberto Guiscardo*, di *Ruggiero* di lui figliuolo, e di *Guglielmo* di lui nipote, per la Ducea di Puglia il semplice tributo di dodici danari di Pavia per ciascun pajo di Buoi aratorj si pagavano alla Sede Apostolica, e nulla più. In quella guisa che anche il Re d'Ungheria, il Re d'Inghilterra, il Re di Portogallo, e gli altri Monarchi Cristiani in quei tempi pagavano questi Censi. Poi, morto il *Duca Guglielmo* senza figli, e lasciando *Ruggiero* Conte di Calabria; Papa *Onorio II.* subito pretese, che

la

(a) Bartolomeo Chioccarelli loco cit.
(b) Pietro Giannone lib. 33. cap. 1.

la Ducea fuffe devoluta alla Santa Sede: movendo un Efercito contro al detto Conte *Ruggiero*, ed obbligandolo a prendere da lui la nuova Inveftitura, come dice *Pietro Diacono* (a). Ed avendofi egli voluto coronare Re de fuoi Stati; fe l' accrebbe il Cenfo fino a feicento Scifati dall' Antipapa *Anacleto*, e dal Pontefice *Innocenzio II.* come fovra.

XXXII. In tempo del Re *Guglielmo il Malo*, effendofi rubellati a coftui i Baroni del Regno con *Ruberto* Conte di Loritello, che afpirava alla Corona, come fu addicato nel *Numero* 20.; quefti in Benevento fi ricoverarono. E Papa *Adriano IV.*, che con effoloro fi ritrovava; al fovragiugnerli il mentovato Monarca; col rappacificarli, e fottometterli a lui, cercò anche approfittarfi in tal occafione in quei diritti fpirituali o che il Re di Sicilia efercitava perallora ne fuoi Dominj, o che quivi altrimenti erano in ufo: riducendo il Concordato ne Punti feguenti, come leggiamo preffo del *Cardinal Baronio* (b):

De Capitulis illis, de quibus inter Majeftatem noftram, & vos controverfia vertebatur; quod fubfcriptum eft, obfervari.

De Appellationibus quidem, ita: Si aliquis Clericus in Apulia, & Calabria, & aliis Terris, quae Apuliae funt affines, adversùs alium Clericum de Caufis Ecclefiafticis quaerelam habuerit, & a Capitulo, aut Epifcopo, vel Archiepifcopo fuo, feu ab alia Ecclefiaftica perfona fuae Provinciae non poterit emendari; liberè turè, fi voluerit, ad Ecclefiam Romanam appellet.

Translationes in Ecclefiis fiant, fi neceffitas, aùt utilitas Ecclefiae aliquem de una Ecclefia ad aliam vocaverit, & vos, aùt veftri fucceffores concedere volueritis.

Confecrationes, & Vifitationes liberè Romana Ecclefia faciat Apuliae, vel Calabriae Civitatum ut voluerit, aùt illarum partium, quae Apuliae funt affines, Civitatibus illis exceptis, in quibus Perfona noftra, vel noftrorum haeredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio, nifi cùm voluntate noftra, noftrorumque haeredum.

In Apulia, & Calabria, & in partibus illis, quae Apuliae funt affines, Romana Curia liberè Legationes habebit. Illi tamen, qui ad hoc a Romana Ecclefia fuerint delegati, poffeffiones Ecclefiae non devaftent.

In Sicilia quoque Romana Ecclefia Confecrationes, & Vifitationes habeat. Et fi de Sicilia perfonas aliquas Ecclefiaftici ordinis vocaverit; Magnificentia noftra, noftrorumque haeredum pro Chriftianitate facienda, vel pro fufcipienda Corona, remoto malo ingenio, retinebit quas providerit retinendas. Caetera quoque ibidem habebit Romana Ecclefia, quae habet in aliis partibus Regni noftri, excepta Legatione, & Appellatione, quae, nifi ad petitionem noftram, & haeredum noftrorum ibi non fient.

De

(a) Pietro Diacono lib. 4. cap. 96. *Dux igitur Guillelmus cum ferè fexdecim Ducatum rexiffet annos; anno 1127. mortuus eft: atque in ipfo omnis Ruberti Guifcardi finita eft Familia, quae ex ipfo defcenderat. Defuncto itaque Duce, ROGERIUS HAERES, & filius quondam Rogerii Siciliae Comitis, Ducatum occupat. Contra quem Apoftolicus cum Expeditione properat. Demum facta concordia, eidem confirmavit Ducatum.*

(b) Cardinal Baronio ad annum 1146.

De Ecclesiis, & Monasteriis Terræ nostræ, de quibus Romanæ Ecclesiæ quæstio mota fuit, sic fiat: Vos quidem, & vestri Successores in eis habeatis ea, quæ in cæteris Ecclesiis, quæ sub potestate nostra consistunt, solitæ sunt accipere Consecrationes, & Benedictiones a Romanâ Ecclesia: & debitos insuper, & statos ei census exolvant.

De Electionibus quidem ita fiat: Clerici conveniant in personam idoneam, & illud inter se secretum habeant, donec personam illam Excellentiæ nostræ pronuncient. Et postquam persona Celsitudini nostræ fuerit designata; si persona illa de proditoribus, & inimicis nostris, vel hæredum nostrorum non fuerit, pro qua non debemus assentiri; assensum præstabimus . . . . . datum ante Beneventum per manus Majonis Magni Admirati, Anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo sexto, mense Junii, quartæ Indictionis . . . .

XXXIII. Alla morte di *Guglielmo II.* senza figli, i Siciliani elessero *Tancredi*, bastardo della casa Normanna, colla precedente annuenza del medesimo Re *Guglielmo*. In qual occasione Papa *Clemente III.* facendo buon uso del tempo, in cui alcuni Siciliani si mostravano mal contenti della persona di *Tancredi*; trasferì la Corona reale dalla Casa *Normanna* in quella de *Svevi*: investendo il Regno a *Costanza*, figlia del Rè *Ruggiero*, che maritossi ad *Arrigo VI.* Imperadore. E poi, rimasta la medesima vedova col suo picciolo figliuolo *Federigo*; al dimandare l' Investitura, che fece a Papa *Innocenzio III.* per detto suo figliuolo; costui vedendo il bisogno dell' Imperadrice di somiglievole Investitura, per li torbidi, che si svegliavano nel Regno; la colse nelle strette, e non volle contentarla, se prima non rinunziò in tutto al Concordato, che *Guglielmo II.* avea fatto, come sovra con Papa *Adriano IV.* all' asserire di *Stefano Baluzio* nella di lui Vita presso del *Muratori (a)*: *Post mortem Henrici Imperatoris Imperatrix Constantia direxit incontinenti Nuncios cum muneribus ad Dominum Innocentium: devotissimè postulans, ut Regnum Siciliæ, Ducatum Apuliæ, & Principatum Capuæ cum cæteris adjacentiis sibi, & filio suo concedere dignaretur, secundum formam, quam prædecessores ejus concesserant illam prædecessoribus suis. Ipse verò sagacissimus Pontifex, diligenter attendens, quod privilegium Concessionis; indultum primò ab Adriano, & revocatum postea à Clemente super quatuor Capitulis, videlicet, Electionibus, Locationibus, Appellationibus, & Conciliis derogabant non solùm Apostolicæ Sedi, verum etiam Ecclesiasticæ Libertati; mandavit Imperatrici, ut illis Capitulis renunciaret omninò, cum ea non esset aliquatenùs concessurus. Tentavit illa muneribus propositum ejus immutare: quod cum efficere nequisset; missis honorabilibus Nunciis, Anselmo Neapolitano Archiepiscopo, Syracusanensi Archidiacono, Thoma Justitiario, & Nicolao Judice: qui post tractatum diuturnum, obtinuerunt, Concessionis privilegium innovari, Capitulis illis omnino remotis, sub Censu, Fidelitate, & Homagio consuetis.*

XXXIV. Tra gli altri Romani Pontefici non però Papa *Innocenzio IV.* più studioso, ed attento si vide in maneggiare l' Apostoliche Investiture del Reame di Napoli. Il quale destinato, alla cura del Regno dal Re *Corrado*

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. III. Script. rer. Ital.

rado per il suo picciolo *Corradino*; entrò nella pretenzione, che il Regno fusse già decaduto alla Santa Sede non ostante, che vi fusse l' Erede, abbenche fanciullo di due anni tra le fascie, siccome *Nicolò Jansilla* (a), allora vivente, lo scrisse col dire: *Cumque inter alia, quæ dictus Rex Conradus de filio, & Regno suo in ultima voluntate disposuerit, filium suum manibus, & gratiæ Sedis Apostolicæ submittendum esse mandasset; Papa Innocentius IV. qui Sedi tunc Apostolicæ præerat, ex Regis dispositione quandam sumens occasionem, asserens, Regnum Siciliæ ad Ecclesiam Romanam spectare; Regnum ipsum vendicare intendebat.* Ed avendo il Marchese *Bertoldo di Osnabruch*, allora Balio del Regno, avisato all' anzidetto Pontefice ciò, che il Re *Corrado* avea in testamento disposto, implorando su di ciò la di lui protezione; egli li rispose con questi termini precisi: *Se habere velle Regni possessionem, atque dominium: promittens Regi pupillo, cum ad pubertatem veniret, de jure si quid haberet in Regno, gratiam esse faciendam.* E perche il Marchese *Bertoldo* dipose in questo mentre il Governo del Regno, succedendoli in ciò il Principe *Manfredi* fratello del Re *Corrado*, e zio del pupillo *Corradino*; ancor con questi si spiegò *Innocenzio*, che volea portarsi in Regno, per vedere da vicino gli interessi del Re pupillo. Il che li fu da *Manfredi* accordato, purche il tutto si facesse senza suo pregiudizio del Re *Corradino*. Ed essendoli dal Papa promesso; egli uscì all' incontro del medesimo, e lo ricevè ne confini del Regno con tutti quei segni di singolarissima stima, che conveniva. Proseguendo lo Storico nel dire: *Princeps ad eum Nuncios misit: Si idem Summo Pontifici prorsus placeret; paratum se obtulit idem Princeps eundem Sanctissimum Patrem in Regnum recipere sine præjudicio Regis, quam suo in omnibus salvo. Sub cujus autoritate petitionis expositæ finaliter tractatum est, quod Papa sine præjudicio pupilli Regis, & Principis, cum juris utriusque protectione, & permissione Principis ingrederetur Regnum. Ad majorem sui devotionem ad Sacrosanctam Ecclesiam ostendendam; Princeps Summo Pontifici obviam processit usque Ceperarum: & Papa Regnum intrante, Princeps Stratoris ei officium exhibens; frenum tenuit quoad usque ad Pontem Garigliani transiret.*

XXXV. Entrato egli poi nel governo del Regno, e facendola da assoluto Monarca più tosto, che da semplice Amministratore, come col Principe *Manfredi* convenuto avea; incominciarono tosto le grossezze tra di loro. E perche Papa *Innocenzio* bilanciava le forze di *Manfredi* superiori alle sue, anche avuto riguardo a' soccorsi, che *Corradino* potea mandarli da Alimagna; penzò far capo in *Carlo* Conte di Provenza, fratello di *San Lodovico* Re di Francia, che allora passava per un prode, e valoroso Capitano in Europa: facendoli premura di passare in Italia ad occupare il Regno di Napoli, siccome l'anno precedente ancor vivente il Re *Corrado*, avea con essolui maneggiate le prattiche: giacche questi, venuto in Regno, avea incominciato a fare delle tirannie, e a deludere le speranze, che egli allora concepute avea di poterlo occupare per la Santa Sede, come

(a) Nicolò Jansilla de gestis Conradi, & Manfredi.

me l'apporta il *Rainaldo* (a), col dire: „ *Recrudit Friderichiana persecutio in filio Conrado anno Christi 1253. Indictione 3. Qui non modò parentis immanitatem æquare, sed superare visus; Apuliam, Siciliam rapida victoria subegit. Neapolim, Beneventum, & Capuam, quæ Pontificiæ clientelæ se addixerant; arctissima cinctas obsidione, ad deditionem compulit: nullisque Concordiæ legibus servatis, mœnibus exuit . . . . . At, ne Conradus reliquos clientes Ecclesiæ perderet; Innocentius ad frenandam illius Principis tyrannidem, cum Italia sustinendo bellum civilem non sufficeret; externa auxilia imploravit, & Carolo Andegaviæ, & Provinciæ Comiti Siciliam à Conradi manibus eripiendam obtulit.*

XXXVI. Ma perche per allora non potè conchiudersi nulla, stanteche il Re *San Lodovico* si trovava impegnato nella Guerra Sagra d'Oriente; in questo mentre si cercò di stringere almeno il trattato, mediante i forti maneggi, che ivi fece il Maestro *Alberigo da Parma*, Cappellano, e Notajo del Papa, che in Francia come Nunzio Apostolico si rattrovava. Proponendo costui al Conte predetto il Reame sotto quei patti, e condizioni, che dal medesimo *Rainaldo* trascrivessimo più sovra nel *Numero* 23. Le quali essendo la base di queste Investiture, e di tutte le contese trà la Corte di Napoli, e di Roma; di nuovo quì la descriveremo, in quella guisa, che le rapporta *Giovanni Cristiano Lunig* nel Tomo IV. *Codex Italiæ Diplomaticus* a carte 411., un poco più alla lunga del *Rainaldo*. Avendo noi sempre per l'addietro citati i capi di questa Concessione colle parole del medesimo Autore, e non coll'altre, come sovra, compendiate dal *Rainaldo*. Maggiormente che queste prime condizioni furono in appresso in alcune cose mutate, e variate, o perche il Principe, a cui si presentarono, non volle accettarle; o perche la medesima Santa Sede l'andò in altra guisa modificando, ed accrescendo, come poco appresso spiegaremo. Essendo esse del tenore, che siegue.

Hæ sunt Conditiones petendæ in Concessione Regni Siciliæ, Ducatus Apuliæ, Capitanatæ, & Calabriæ, & Principatus Capuæ, & totius Terræ, quæ est citra Farum usque ad confinia Terræ Ecclesiæ IN FEUDUM: *excepta Civitate Beneventana cum juribus, & districtibus suis, nobili Viro Carolo Andegaviæ, ac Provinciæ Comiti per Magnificum Albericum, Domini Papæ Notarium Legatum Sedis Apostolicæ faciendam: super quibus concordatum est hinc inde.*

„ In primis, idem Comes in ipsa Concessione præstabit eidem Lega„ to, recipienti nomine Domini Papæ, & Ecclesiæ Romanæ, juramentum „ Fidelitatis. Eidem Domino Papæ faciet homagium ligium cum fue„ rit in ejus præsentia. Et tàm ipse, quàm hæredes sui legitimi Regnum, „ & Terras prædictas tenebunt à Domino Papa, & Ecclesia Romana IN „ FEUDUM. Ita tamen, quod si contingat, Regnum ad fœminam de„ venire; illa non nubat adversario Ecclesiæ, nec Imperatori, aut filio,

(a) Rainaldo ad annum 1253. num. 1.

„ aut fratri ejus, aut alteri, de cujus electione ad Romanum Imperium
„ agatur, absque consensu Domini Papæ, & Romanæ Ecclesiæ.

„ Item, Regnum Imperio nullo modo subdatur, seù sibi unquam
„ tempore in eadem persona aliquatenùs uniatur.

„ Item, revocabit omnes Constitutiones, seù Leges per quondam
„ Fridericum, dudum Imperatorem, vel Reges Siciliæ, sive per Conradum
„ ejus filium editas contra Ecclesiasticam libertatem: & in Instrumento
„ Fidelitatis, quod præstabit; addetur, quod privilegia Apostolicæ Se-
„ dis à Regibus, & Principibus, vel aliis Christifidelibus concessa su-
„ per Regno, aut rebus sitis in ipso, illibata servabit. Alia verò pri-
„ vilegia, æquitatem continentia, servabit: nec Statuta, aut Constitutio-
„ nes aliquas edet, aut etiam promulgabit, per quæ juri, aut libertati
„ Ecclesiæ derogetur.

Item, electiones, provisiones, postulationes, & confirmationes Ca-
„ thedralium Ecclesiarum, Monasteriorum, & aliorum Locorum Religio-
„ sorum tàm in Prælatis, quàm Clericis, & aliis personis Ecclesiasticis
„ liberè fiant, secundùm quod Canones mandant, & maximè Statuta
„ Concilii Generalis. Denunciatio tamen mortis Prælati Regi fiat, si
„ fieri consuevit. Sed ejus consilium, vel consensus in prædictis non re-
„ quiratur nec ante electionem, nec post electionem.

Item, restituantur omnes Episcopi, & alii Prælati, & Clerici, &
„ aliæ personæ Ecclesiasticæ ad Sedes, & Loca sua.

Item, restituat quicquid occupatum est hactenùs per Fridericum, &
„ Ministros suos, seu alios quoscumque de Castris, Juribus, Possessioni-
„ bus, Hominibus, cujuscumque conditionis existant, & aliis rebus im-
„ mobilibus, & mobilibus, quæ extant, & ad manum suam, vel suo-
„ rum devenerint, vel ad eos, qui erunt in sua potestate, Prælatorum,
„ Templorum, Hospitalium, & aliorum Religiosorum Ecclesiarum, vel
„ Ecclesiasticarum personarum. De occupatis autem per Reges Siciliæ ab
„ antiquo, justitia plena fit.

Item, generaliter omnes de Regno, vel extra Regnum, cujuscumque
„ conditionis existant, vel ordinis, sive mares, sive fœminæ, sive Civi-
„ tates, sive Castra, sive quæcumque loca Ecclesiæ adhærentes, ad quod
„ aliqui in eodem Regno jure pertinent; recipiet ad gratiam suam, ipsos-
„ que affidabit: nisi, postquam Regnum cœperit, ei, vel Regno suo ad-
„ versentur. Et eis omnia bona sua, stabilia, mobilia, quæ extant,
„ & erunt in sua potestate, plenè restituat: & bona eis imposita, ad vo-
„ luntatem Domini Papæ relaxabit.

Item, pro Civitate Beneventana, hac vice reficienda per Beneventa-
„ nos; exponet pro lignaminibus omnia nemora Regni, & omnem ma-
„ teriam ad ædificium opportunam: putà, lapides, arenam, quæ *Puteo-*
„ *lana* vocatur, cœmentum, & similia, absque juris præjudicio singula-
„ rum personarum ad unam dietam propè Beneventum pertinentium. Præ-
„ stabit eis securitatem per totum Regnum: nisi in Terra sua de novo
„ delinquant, propter quod de jure justitia ad eum pertineat. Privilegia
„ quoque dictæ Civitati à Regibus, & Principibus concessa, illibata ser-
„ vabit. Omnia Statuta per Fridericum; seù quoscumque Siciliæ Reges
„ fa-

" facta contra libertatem Civitatis ejusdem, revocabit: & in omnibus,
" & per omnia, quod ea, quæ libertatis fuerint, cæteris Regnicolis paci-
" ficabit tandem. Nec alia Statuta, seù Leges condet imposterum, per
" quæ Civitati eidem directè, vel indirectè possit præjudicium generari.
" Nec è conversò eadem Civitas condet Statuta aliqua, per quæ Regi,
" vel Regno præjudicium generetur. Et pro Apostolicæ Sedis, & Beati
" Bartholomæi reverentia, ipsius Civitatis Patroni, fidentias ab omnibus
" faciet, & admittet eisdem. Fidentiarum remissio, est concessio libertatis,
" ut Cives Beneventani possint liberè proprias Terras, & Vineas excole-
" re, earumque frugus, & fructus colligere; & easdem Terras, & Vi-
" neas vendere, & de ipsis ad suam voluntatem disponere sine aliqua exa-
" ctione, vel munere, seù datione.

Item, in quolibet quinquennio] dabit Rex Domino Papæ unum Pa-
" lafridum album, pulcrum, & bonum in recognitionem veri dominii
" Regni ejusdem.

Item, in Regnum ipsum nullus succedat, qui non fuerit de legitimo
" Matrimonio procreatus.

Item, idem Comes usque ad Festum omnium Sanctorum proximè
" venturum personaliter, viriliter, & potenter cum exercitu iter arripiat
" ad negotium prosequendum. Et si quidem humanitùs de ipso contingat;
" unus, vel duo Capitanei, viri strenui, & potentes, in forti manu,
" in nomine filii, vel filiæ teneantur ad omnia, & singula supradi-
" cta.

Item, Beneventum, cum omnibus suis juribus, & pertinentiis Eccle-
" siæ remanebit.

Item, Hæredes, qui non erunt legitimæ ætatis, si pater præmorere-
" tur; in custodia Romanæ Ecclesiæ remanebunt; & Regnum à Lega-
" to Apostolicæ Sedis, & uno Comite pro parte Hæredis administrabi-
" tur. Ita quod, expensis necessariis pro Hærede, & custodia Terræ dedu-
" ctis; residuum conservetur in utilitatem Hæredis, nisi Rex aliter ordi-
" naverit. De proventibus Regni, & custodia id fiat, quod prædictus Le-
" gatus cum eodem Comite ordinabit. Potestas autem collocandi in ma-
" trimonium Hæredem pertinebit ad amicos, propinquiores cognatos, aut
" ad illum, vel illos quibus Rex duxerit committendum, salvis omninò
" conventionibus supradictis.

Item, nullam confederationem, pactionem, vel societatem faciet cum
" aliquo Imperatore, vel Rege, seu Principe, vel Barone, Saraceno,
" Christiano, vel Græco, aut Provincia, seu Civitate, Communitate,
" vel Loco extra Regnum suum contra Romanam Ecclesiam, vel in dam-
" num Ecclesiæ.

Item, Exulantes prò Ecclesia restituantur ad propria, & ad debita
" jura sua, in proprio Regno existentia.

Item, restituat omnes captivos, & obsides, qui tenentur in Regno,
" Romanos, Regniculos, & alios de Terra Ecclesiæ, Tuscos, Longobardos, &
" illos de Tarvisiana Marca liberati bona fide pro posse suo. Super Co-
" mitatibus verò Fundano, & Sorano, & Salpiam, & Tressant, necnon
" & aliis, quæ sunt in Regno, Ecclesiæ Romanæ, aut aliis Ecclesiæ Ro-

„ manæ a Principibus, Regibus, & Fidelibus concessa; salvum sit jus Ec-
„ clesiæ Romanæ, & ipsorum Fidelium omnino. Nec per Regni conces-
„ sionem, Comitatuum, seu concessorum eorundem, unquam quoad pro-
„ prietatem, seu possessionem præjudicium generetur: Regio in iis omni-
„ bus jure *salvo*.

XXXVII. Questi Patti, e Condizioni, furono liberamente accettati da *Carlo* Conte di Provenza. Ma fuori de medesimi ve ne furono dell'altri, in cui il medesimo incontrò repugnanza a sottoscriverli; volendo, che il Papa li moderasse. Il che non volle il Legato accordarli. Soggiungendosi ivi.

Istæ infrascriptæ sunt Conditiones, quas infrascriptus Comes moderari petiit: sed idem Dominus Papa moderationem aliquam non admittit, immo vult, quod remaneant sic omnino.

Item, Comes promittet, quod nullus Clericus, vel persona Ecclesiasti-
„ ca ejusdem Regni in civili, vel in criminali Causa conveniatur civili-
„ ter; vel criminaliter: sed omnes Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ per-
„ sonæ omnimodè erunt liberæ, & in nulla Regi, seu Principi subjace-
„ bunt.

Item, nullas Talleas, vel Collectas imponet Ecclesiis, Monasteriis,
„ Clericis, & viris Ecclesiasticis, & rebus eorum.

Item, in Ecclesiis vacantibus Rex, seu Princeps nulla habebit Re-
„ galia. *Hanc concesserunt ejusdem Comitis Nuncii, postquam Regum privi-*
„ *legia bullata bulla aurea inspexerunt. Super reliquis verò, illis omnino amo-*
„ *tis, de quibus hic non fit mentio: placeat Domino Papæ, ut taliter proceda-*
„ *tur. Prædictus Legatus inducet Comitem, & rogabit eum affectuosè, ex par-*
„ *te ipsius Domini Papæ, ut placeat sibi, quod si dictum Regnum, (quod ab-*
„ *sit) ad personam pervenerit extraneam; quod Ecclesiæ Romanæ mille un-*
„ *ciæ auri ad minus pro levamine in signum Dominii persolvantur.*

Item, quod pro eodem Regno solvat idem Comes annuatim eidem Ec-
„ clesiæ, Census nomine, duo millia, vel ad minus mille Marcas.

Item, quod serviet Domino Papæ, & Ecclesiæ Romanæ in expensis
„ propriis per sex menses de quingentis militibus in Terris Ecclesiæ, vide-
„ licet, Marchia Anconitana, Ducatu Spoletano, Patrimonio Beati Petri,
„ Campania, & Maritima.

In Sardinia verò serviet in Navigio ad æquivalens quandocumque Do-
„ minus Papa, vel Ecclesia Romana ibi guerram habuerit, & fuerit re-
„ quisitus.

Item, promittet, quod pro reædificatione Beneventi, & specialiter
„ Ecclesiarum, & Locorum Religiosorum, & Palatii Domini Papæ decem
„ millium unciarum auri, cum habuerit Regnum in pace, subsidium ex-
„ hibebit. Quod si præfatus Comes has conditiones admittere (quod non
„ creditur) recusaret omninò; vult idem Dominus Papa, quod dictus Le-
„ gatus nihilominùs ad ipsius Regni, aùt aliarum Terrarum Concessionem,
„ & Investituram sine alia dilatione procedat: itatamen, quod idem Co-
„ mes ad Censum se obliget consuetum. Cæterum idem Comes ad idem
„ negotium prosequendum petiit, quod habeat quodlibet anno ab Ecclesia
„ mutuum quadringentarum millium librarum Turonensium, quousque
„ Ter-

„ Terra sit acquisita : de quibus infra Kalendas Septembris proximè venturi solvantur 200. millia Parisis , vel in Nundinis Campaniæ , aut in Provincia : alia autem 200. millia solvantur statim quod erit in Regno, vel ante , si necesse fuerit : ac de necessitate credatur bonæ fidei *Comitis* .

XXXVIII. Questo Concordato però non ebbe il suo effetto nell' anno 1254. come l'avea avuto nell' anno precedente 1253. sì perche *San Luigi* Re di Francia a ciò non aderiva , perche vi era il Re *Corradino*, legitimo Signore del Regno , e non stimava convenevole spogliarlo del retaggio paterno ; sì anche perche la Camera Apostolica non voleva pagare le quattrocentomila Marche richieste dal Conte . Laonde essendosene morto poco indi Papa *Innocenzio IV*. rimase sospeso l' affare fino all' anno 1265. quando si pose in effetto in tempo di Papa *Clemente IV*. come poco appresso rapportaremo . Il quale aggiunse dell' altre condizioni : e son quelle appunto , che dal *Rainaldo* trascrivessimo più sovra nel *Numero* 23.

XXXIX. Con tutto questo però , che Papa *Innocenzio IV*. non riducesse in effetto il suo intrapreso Trattato ; non son mancati degli Autori in censurarlo , per avere cercato spogliare un pupillo del suo Regno , qual era l' innocente *Corradino* : quando come semplice Amministratore nel medesimo egli portato si era . E perciò lo stesso *Corradino* , in sentire appresso , che il Re *Carlo I. di Angiò* si era impossessato del suo Regno per opera della Santa Sede ; pria di portarsi quivi in persona per tentarne il riacquisto , fè precorrere un ben lungo Manifesto : in cui non meno degli altri seguenti Pontefici , che del mentovato *Innocenzio* fortemente si querela . Rapportandosi egli da *Gio: Cristiano Lunig* a Carte 938. del Tomo II. con questo titolo : *Conradi II. , vulgò Conradini , Siciliæ Regis Manifestum : in quo non tantum injurias a Pontificibus Maximis sibi illatas commemorat ; verum etiam causas , cur Siciliæ Regnum a Summis Pontificibus sibi ereptum , armata manu aucupare labores : prolixè exponit de anno* 126. . . . Qual Manifesto , ancorche per la polizia della frase , per la forbitezza del dire , e per le sue rettoriche invettive non sembri proporzionato alla rusticità di quel Secolo , ma dimostri , che sia stato ne' tempi più bassi da altro Scrittore architettato ; pure per semplice erudizione di chi legge , ho stimato quivi trascriverlo : vedendolo meritevole di essere eternato nella memoria de Studiosi per la sua eleganza , e per la sua nobil composizione , e non per altro , che possa offendere la Santa Sede .

„ *Ex* abundantia cordis os loquitur ; & injuriæ nobis illatæ violentia reserat ostium labiorum : qua nequivimus nullatenus ulterioris patientiæ silentio præterire . Salva tamen in omnibus , & per omnia Catholicæ Ecclesiæ sanctitate , quam vultu sacro , & debita reverentia , toto corde , & corpore quod ad nostram cautelam : ulterius versutias , & insidias auctas , fastusque partis ulteriùs meritò formidantes ; coram Deo , qui corda scrutatur omnium , & coram vobis Christianis omnibus publicè protestamur .

Cùm enim Magnificus Rex Conradus divæ memoriæ carissimus pater noster , testamento solemniter condito quondam tempore mortis suæ , nos tenellum infantem in cunabulis vagientem ; nondum nutris ab ube-„ ri-

„ ribus ablactarum, in manibus Sanctæ Matris Ecclesiæ reliquisset, spe-
„ rans ut nos benigné susciperet in brachiis caritatis, susceptum tractaret
„ benigniùs, & tractatum fideliter honoribus promoveret.

Audite qualiter Summus ille Pontifex, qui tunc erat, Dominus Inno-
„ centius nocuit innocenti. Nam, repenté, plus quam decuerit Papam,
„ currens, & ardentibus desideriis æstuans; quod a patre nobis in pace
„ remanserat, & a nobis pacificé tenebatur, hæreditarium Regnum no-
„ strum, quod dudum antiquitùs progenitores nostri propriis aspersis san-
„ guinibus quæsitum possidere diutiùs, & possessum variis decoraverunt
„ ornatibus, ipsum eripiens de manu Manfredi, tunc Principis Tarentini,
„ invasit; qualiter cum Exercitu numeroso, & sub prætextu liciti, qui
„ se nostrum Balium prætendebat; totum suo Dominio vindicavit confe-
„ stim. Verumtamen apprehensa possessione, pravum nefariæ intentionis
„ propositum manifestans, & dicti Regni, tanquam in ejus Regem, totam
„ in se transferens potestatem; paulatim ibi nomen delere nostrum, extin-
„ quere fidem nostram, & jura pupilli Regis suffocare satagebat. Adeo
„ quod jam ibi non sinebatur fieri de nobis mentionem omnino. Terras
„ nostras magnificé distribuere cœpit in suos consanguineos, & nepotes;
„ velut qui corrigias partitur amplas in corium alienum.

Ecce qualiter, proh dolor! nobis exercuit pietatem. Ecce quomodo
„ nostræ tutelæ decenter officio satisfecit. O sæva patris acerbitas! qui
„ filium sine fraude doli sui, suis curis expositum, sine cura pospofuit.
„ Qui filium, innoxium scilicet, obnoxium potiùs exhæredationis pœna
„ perpetua condemnavit.

Postmodum cum ille noster patruus Manfredus Princeps Tarentinus,
„ qui forté bona fide pro nobis a principio laborarat, sufferre diutiùs tan-
„ tam nequitiam nequivisset; potenter reassumpsit denuo causam nostram,
„ & sub specie fidelitatis nostræ, sub nostri nominis titulo, Baliatus per
„ multos bellicos strepitus, post diros conflictus, post altercationes innu-
„ meras, Regnum ipsum, non præter eorum injuriam directorum, ab Ec-
„ clesiæ manibus violenter eripuit, & illud aliquandiù ex parte nostra re-
„ xit. Qui tandem, suadentibus sibi prosperis, quæ frequenter hominum
„ animos solent ad insolentiam alterare; oblitus sui sanguinis, oblitus
„ Domini naturalis, fidem in perfidiam permutans; reciprocavit ad se
„ negotium dicti Regni. Mentitus est Regniculis mortem nostram: & so-
„ phisticans in eo dominium; pseudum regem se fecit. Ubi, nobis ex hu-
„ jusmodi fraudulentia supplantatis; fuit error pejor priore: nam gravio-
„ rem fecit in eo nobis adversitas præterita, & recidiva. O dolor! o
„ nefas! o misera conditio pupillorum, quibus inde plus offensionis na-
„ scitur, unde defensio sperabatur! O cæca cupiditas dominii temporalis,
„ quam Summi Pontifices, & consanguinei leviter ad iniquam fallaciam
„ secundantur abstulerat!

Excessu prædicto taliter a prædicto Manfredo perpetrato; licét bonæ
„ memoriæ *Alexander*, qui in Sede Apostolica præsidebat, contra illum
„ graviter indignatus, non quod a nobis iniqué Regnum nostrum, sed
„ ab eo extorserat Regnum nostrum; in ejus confusionem intendere vo-
„ luit: & pro spiritu motus (ut creditur) ad nos super ipso tractatu Ve-
„ nerabilem direxit spiritum Verulanum. Nihilominus tamen, eodem præ-
„ sen-

„ sente nobis, ad suggestionem sorte fratrum, de nobis curam gerentium;
„ contra nostram voluntatem, per Nuncios suos, & Literas Reges, &
„ Principes alios ad ejusdem Regni commercium invitabat.

Post ejusdem Alexandri mortem, *Urbano*, qui nobis extitit inurbanus,
„ ad Pontificatus officium elato; dùm inter eum, & ipsum Principem de
„ pace diutiùs ageretur, ventumque foret ad punctum; finaliter confirmanda
„ Concordia credebatur. Profectò, secundum ipsius formam, idem Apostolicus,
„ æquus pater, jus nostrum prædictum sibi, & suis hæredibus
„ concedebat. Ultra quod stipulabatur eidem, ut contra nos in Regni defensionem,
„ juxtà posse suum, Ecclesia non deesset; ut ob ita ligatam
„ simul geminam nostrorum potentiam fidelium Baliorum, ad ejus Regni
„ Solium resurgere non possimus. Ah Deus! non sufficiebat eisdem Baliis
„ pupillum exhæredasse solummodo, nisi conjurati sic invicem, perpetuò
„ deprimerent exhæredem. Cum ergo tractatus ipse (sicut Domino placuit)
„ caderet imperfectus, sive incompletus, & idem Summus Pontifex in
„ excidium ejusdem Principis exardesceret; non personam nostram, cui
„ Regnum rationabiliter debebatur, (quæ magis accommoda, magis apta,
„ magisque sufficiens extitisset: unde, sopita discordia quievisset Populus
„ Christianus pace tranquilla), at, veluti qui non venerat mittere
„ pacem, sed gladium, delectatus scandalis, ex quibus effusio sanguinis
„ sequeretur, hominem extraneum, & in Regno prædicto penitùs alienum,
„ *Carolum* scilicet, in nostri præjudicium, ad nostrum negotium
„ innovavit: animans ipsum consiliis, & auxiliis contra illum. Quam,
„ post ejus felicem obitum, iste Sanctissimus P. N. D. *Clemens* (non clementiam,
„ sed inclementiam operans) in nobis erexit in Regno prædicto
„ nequiter nostrum temerarium antiregem: Qui demum per omne nefas
„ Regnum ipsum obtinuit, & nobis incognitum non extitit.

Sed audite, (proh Deus) perfidiam, per Deum, & hominem detestandam.
„ Nam, Carolus Saracenos Noceriæ, contra quos Dominus
„ Papa sumendam Crucem fecerat prædicari; in quorum Gentis excidium
„ multi seducti fuerunt, & adducti; salvos illæsosque servavit, & Christianos
„ Regni prædicti miseros non solùm exhausit rebus, sed occidit
„ innumeros cum mille generibus tormentorum. Aperite oculos, & videte,
„ qualiter isti sub specie recti mundum decipiunt, & illudunt. Videte,
„ si eis iterum in eodem negotio sit credendum. Videre quomodo
„ Cruce Christi fallaciter in Christianorum perniciem abutuntur. Heu!
„ heu! quantis injuriis, quantis dolis hæreditas nostra conversa est ad
„ alienos, & Regnum nostrum transiit ad indebitum possessorem.

Postquam autem in ipsum Manfredum irruit ira Dei propter in nos
„ commissum peccatum, ut firmiter opinamur; fuit per ipsum Carolum
„ superatus, & etiam interemptus: Regno prædicto nobis, & sibi cum
„ sua persona, prodita culpa sui, direpto. Dum nos intra sepem Imperii
„ lateremus, jacentes humiliter attoniti, & absconditi sub obscuro, factis,
„ & dictis neminem offendentes, tanquam pupillus verè ab omnibus
„ desperatus, & etiam inhonorus; idem Pontifex Generalis rimatus
„ est ad instar soliciti venatoris. Et ubi nos in Germania viventes invenit;
„ ferens abominabilem vitam nostram, ac verens, ne aliquando
„ caput altiùs levaremus; velùt qui quærit in ovo pilum, ut habeat

„ no-

„ nocendi materiam, & occasionem inveniat malignandi; pro eo quod nobis
„ in Literis Regni nostri Siciliæ Titulus scriberetur; intendebat (ut aud-
„ vimus, licèt tantam malitiam non crederemus) in nos puerum inno-
„ centem, inculpabilem, insontem de pharetra sua sagittam immittere,
„ & Excommunicationis sententiam fulminare. Non reputans esse satis,
„ quod contra Deum, & omnem justitiam, ablatum fuerit nobis Regnum;
„ nisi Titulus tolleretur.

Ah Deus! quomodo sic universi Pontifices in nostri Juris injuriam
„ juraverunt! Ah Deus! quomodo nullam in eis justitiam, nullam mi-
„ sericordiam poterimus invenire? Ah Deus! si hoc in viridi, in arido
„ quid fiet? Si hoc in nostra pueritia passi sumus; quid ab eis hic in an-
„ tea præstolabimur? Ah! huc etiam idem Pater a persecutionum in-
„ stantia non desistens, sed omnem viam, & modum excogitans, qui-
„ bus nos posset perpetuò conculcare; si dici licet, extendit ad illicitam
„ manum suam, falcem mittens in nostram messem. Prædictum Carolum
„ per totam Italiam Romani Imperii Vicarium statuit, in nostram inju-
„ riam manifestam, ut vires nostras opprimeret, & accessum nostrum ad
„ Regnum faciliùs impediret: Sed dum ad id deficit in potestate autori-
„ tas, & in autoritate potestas; inane pro certò redditur nomen, & offi-
„ cium Magistratus. Quid, inquam, mali fecimus, Sancta mater Eccle-
„ sia? Quare in nos tuum devotum filium, olim pupillum tuæ tutelæ
„ commissum, per tuos Rectores sic apertè novercaris? In quo te un-
„ quam, o Venerande Pater, læsimus, quod ita, conversus in novercam,
„ nos multimodè persequeris, & injustè fortè gravem offensam reputas,
„ quod vivimus super Terram? denique non vivere nequivimus omnino:
„ & contra tot molestias, & pressuras, ignorantes penitus quid facere de-
„ beamus; ille Deus, qui non relinquit in se sperantes, ecce suam nobis
„ aperuit viam.

Nam innumeri nostri Fideles tàm de Imperio, quam de Regno zelo
„ nimio fidelitatis accensi; in nostrum adjutorium surrexerunt; reponentes
„ pro nobis non solùm bona, sed etiam personas, ut nos ad recuperatio-
„ nem jurium nostrum magnificè incitarent. Qui, apertis thesauris suis,
„ pretiosa munera nobis obtulerunt: aurum scilicet Regi magno pro sti-
„ pendio Gentis nostræ nobis ad affluentiam ministrantes. Nos itaque co-
„ gnito, quod omnimodè necessarium erat nobis; apprehendimus arma,
„ scutum, & gladium ad bellum, & militum copiis armavimus justitiam
„ causæ nostræ, ut si Deus annuerit, temporibus nostris relevetur. Non
„ ut adversus Pontificem Generalem contrarium aliquid cogitemus, quem
„ patrem reputamus, & dominum, ut nos filium, & devotum relatione
„ debita recognoscat, ut deceret; sed in Carolum, carum amicum nostrum,
„ nostrorum jurium injuria detentorem, nostram volumus omnino poten-
„ tiam experiri; machinationibus secum pro justitia nostra ludere, & de
„ nostris cum eo juribus in gladiis disputare. Deus enim, respiciens de cæ-
„ lo justitiam, abominetur superbiam: ferensque de sancto suo Throno sen-
„ tentiam judicet æquitatem.

Vestram igitur dilectionem deprecamur attente quoad possumus, qua-
„ tenus super his amodo, quam vobis nudam, claramque describimus ve-
„ ritatem, penès vestram conscientiam habeatis nostram innocentiam in-
„ cu-

„ cusatam: & ad falsam suggestionem forsitan aliquorum, si de nobis aliquid asseratur, non credatis. Immò nobis in hac justissima causa vestrum dare velitis auxilium, consilium, & favorem: eundemque Summum Pontificem ut prodesset nobis, utinam per vestras Literas exhortantes, ut erga nos se gerens benignè, furorem suum mitiget; & intuitu vestro, mitigans metus suos; conceptam contra nos iram indignationis indignè, dignetur, vobis intercedentibus, *dissarmare*.

XL. Morto poi poco appresso in Napoli Papa *Innocenzio IV.* senza effettuare il suo trattato con *Carlo di Angiò* Conte di Provenza, come in vantaggio dell' Apostoliche Investiture sovra del Reame di Napoli col suo studio, e diligenza meditato aveva, ed ivi medesimo ordinato in Romano Pontefice *Alessandro IV.*; ancor questi colla dovuta attenzione cercò migliorare le predette Investiture. Conciossiacosache veggendo egli i progressi, che Manfredi in Puglia facea; in Roma ritirossi. Incominciando da ivi a far maneggi col medesimo Principe per mezzo del Cardinale *Ottaviano*, Legato Apostolico, in offerirli il Regno per se, e suo nipote *Corradino*, alla riserva della Provincia di Terra di Lavoro, che volea per la Chiesa; giustache *Nicolò Jansilla* (a) lo rapporta (ed è il Concordato, di cui favellava poco fa *Corradino* nel suo Manifesto:) *Cum ergo Legatus Apostolicæ Sedis adversantem sibi fortunam, & Principis prosperitatem videret, & ex multis argumentis convinceretur, quod ex fortissima necessitate erat, ut Princeps victoriam, & dominium haberet; volens consulere tam sibi, quàm aliis, qui in Fogia per obsidionem Principis intolerabiliter opprimebantur; misit Nuncios ad Principem de Concordia facienda: sicque factum est, quod tractatu hinc inde habito, ad hanc Princeps, atque Legatus Concordiam devenerunt: videlicet, ut Princeps pro parte sua, & Regis Conradi, nepotis sui, Regnum teneret, excepta Terra Laboris, quam Princeps Ecclesiæ concessit tenendam.*

XLI. Ma perche poi a Papa *Alessandro IV.* questa Concordia (di già conchiusa tra il Legato Apostolico, e 'l Principe *Manfredi*) non finì di piacere, perche sperava maggior distesa nel Regno; lasciato il Principe da parte, mandò Legati Apostolici in Inghilterra coll' Investitura del Regno a Edmondo figliuolo del Re *Arrigo III.* come rapporta il *Rainaldo* (b), e presso di *Gio: Cristiano Lunig* (c) se ne legge il Diploma con questo titolo: *Bulla Alexandri IV. in qua Edmundo, Angliæ Regis filio, Regnum Siciliæ citra Pharum, in Feudum contulit 5. Id. April. 1255.* E perche *Arrigo III.* genito-

(a) Nicolò Jansilla de Gestis Friderici, Conradi, & Manfredi.

(b) Rainaldo ad annum 1255. num. 8. *Non admissam ab Alexandro IV. Concordiam a Manfredo, & ejus Legato factam; ipsum, Innocentii IV. exemplo, Siciliæ Regnum a Friderici posteris, ob præteritam perduellionem, in regiam Anglorum Familiam, Sedi Apostolicæ deditissimam, transferre meditatum, Bononiensem enim Episcopum rebus adhuc integris, ac Legato potenti adhuc Exercitu succinto, ut facilè Manfredus obruendus censeretur: in Angliam misisse constat, ut, collato Anulo, solemni ritu Edmundum Regis filium florentissimo Regno indueret, confirmanteque publica edita Instrumenta.*

(c) Gio: Cristiano Lunig Tom. III. pag. 914.

re del novello Principe si trovava anche impegnato per la Guerra Santa; non volle, che il figliuolo accettasse questa Investitura, perche egli non avea forze valevoli a sostenerlo in Italia; il mentovato Pontefice drizzò a lui un altro Breve, con cui vivamente l' esortava a far accingere il di lui figliuolo a questa impresa, giacche egli ne l' avea data pienamente l' Investitura, come dal Diploma istesso del lodato *Lunig* (*a*): di cui questo è il titolo: *Ejusdem Pontificis Breve ad Henricum III. Angliæ Regem, in quo eum, ut nomine Edmundi filii sui, declarati Siciliæ Regis, sibi suisque Successoribus, necnon Romanæ Ecclesiæ Juramentum fidelitatis præstet, exhortatur 12. Kal. Julii 1255.* Delche tampoco si fece cosa alcuna: perche *Arrigo*, come si disse, non avea perciò forze bastevoli. E rapporta *Matteo Paris* (*b*), che egli sarebbe in questo condesceso, se gli Inglesi li davano valevoli ajuti. A qual oggetto fè egli convocarli in un pubblico Parlamento, con far ivi ancora comparire *Edmondo* suo figliuolo vestito alla Pugliese, per maggiormente animarli al soccorso, ed acciocche per loro cagione il Reame di Napoli non si perdesse. Ma niente concludendo gl' Inglesi; il Trattato di Papa *Alessandro IV.* andò in fumo.

XLII. Svanito pertanto il Trattato, che Papa *Alessandro IV.* avea intrapreso colla Corte d' Inghilterra, ad oggetto di render Feudale, e Gentilizio il Reame di Napoli, che fino a quei tempi era stato Naturale, ed Ereditario; Papa *Urbano IV.* che li succedette nel Ponteficato, per non mostrarsi meno diligente de suoi predecessori, per mezzo del Maestro *Alberigo* suo Cappellano, e Notajo, che per anche si rattrovava in Francia; fe esporre al Re *San Lodovico*, che accettasse l' Investitura di questo Regno in persona di qualcheduno de tre suoi figli, *Giovanni* Conte di Nivers, *Pietro* Conte di Alcuzon, e *Ruberto* Conte di Chiaromonte. Ma il Santo Re, sapendo non solo, che era ancora vivente *Corradino*, a chi si dovea il Regno per retaggio paterno; ma che Papa *Alessandro IV.* l' avea investito a *Edmondo* figlio del Re d' Inghilterra; non volle saperne nulla, come soggiugne il *Rainaldo* (*c*). Perloche l' anzidetto Pontefice, veggendo che la remora, per cui Re di Francia avea rinunziata la sua offerta, era l' Investitura, che Papa *Alessandro IV.* suo predecessore avea data al figlio del Re d'Inghilterra; riscrisse appo il detto *Gio: Cristiano Lunig* (*d*) ad *Arrigo* Re d' Inghilterra; o che effettuasse il precedente Trattato, o che affatto vi rinunziasse: *Urbani IV. Breve ad Henricum Angliæ Regem conscriptum, in quo ejus in occupando Siciliæ Regno, filio ipsius in feudum collato, negligentiam non solum reprehendit; verùm etiam se Regnum illud alteri in feudum, nisi ab eadem desistat, collaturum interminatat. 5. Kal. Augusti anno 1262.* E quel Re, nauseato delle procedure della Corte Romana in variare tanti suggetti, ed in

(a) Gio: Cristiano Lunig loc. cit.

(b) Matteo Paris ad annum 1255.

(c) Rainaldo ad annum 1262. num. 20. *Cum verò Siciliæ Regnum Francis deferret Albericus Nuncius; Sanctus Ludovicus, cujus purissima conscientia nè minimam quidem labeculam scienter pati poterat; nonnullam sentit religionem, nùm aliqua injustitiæ subesset, Siciliam admittere? Si ab illius jure Conradinus excidisset; jam in Edmundum Angliæ Regis filium transfusa esset.*

(d) Lunig loc. cit.

in apporre tante condizioni nell' Investitura del Regno predetto; rinunziò con suo figlio ad ogni ragione, che avere mai vi potesse in virtù dell' Investitura di Papa *Alessandro IV.* fatta a *Edmondo* suo figliuolo. E Papa *Urbano*, avutane l'esclusiva; riprese il Trattato di Papa *Innocenzio IV.* con *Carlo*, Conte di Provenza, fratello di *San Luigi* Re di Francia. Ma perche sul principio la Santa Sede voleva rinovare la Convenzione avuta da Papa *Alessandro IV.* col Principe *Manfredi*, di restare la Terra di Lavoro in benefizio della Chiesa Romana; *Carlo* rinunziò per la seconda volta a questo Trattato: volendo riservare solamente per la Sede Apostolica la Ducea di Benevento, e soddisfarli l'annuo Censo: non ostante che *Beatrice* sua moglie lo confortasse ad accettare l'impresa, con offerirli le sue Gioje, e tutto il suo Tesoro per la spedizione. Non potendo ella soffrire, che di tre sue sorelle, una fosse Reina di Francia, un altra d'Inghilterra, e la terza di Germania; ed ella, che avea avuta maggior dote di quelle, rimasta già Erede di Provenza, e Linguadoca; non avea altro Titolo, che di Contessa. Ma morto *Urbano IV.* nel mentre che si cercava venire a capo di tal Concordato, restò anche perallora sospeso l'affare.

XLIII. Alla perfine poi, succeduto *Clemente IV.* a Papa *Urbano IV.* nel Governo Apostolico; costui in ogni conto volle venire a capo di quell'impresa, che indarno più volte avean i suoi Antecessori tentata. Quindi egli dichiarò in primo luogo decaduto *Edmondo* d'Inghilterra da ogni dritto sovra del Reame di Napoli, in virtù di quell' Investitura, che Papa *Alessandro IV.* dato gli avea, come dalla sua Bolla presso *Gio: Cristiano Lunig* (a) con questo titolo: *Clementis IV. Bulla, in qua Henricum III. Angliæ Regem, ejusque filium Edmundum veros Regni Siciliæ possessores nunquam fuisse declarat 4. Kal. Martii 1265.*: e nello stesso tempo conchiuse il Trattato con *Carlo di Angiò* Conte di Provenza, con quei nuovi Patti, e Condizioni, che dal *Rinaldo* trascrivemmo più sovra nel *Numero* 23.: limitandosi, e moderandosi in ciò, che al Conte non piacevano. Ed ecco come questi quattro Pontefici *Innocenzio IV. Alessandro IV. Urbano IV.* e *Clemente IV.* furono industriosi, e diligenti in rendere feudale, e gentilizio il Reame di Napoli, quando prima era stato ereditario e naturale. E perciò di tutti quattro costoro querelossi *Corradino* nel suo sovrascritto Manifesto, censurandoli per poco caritativi: giacche li tolsero il Regno, e lo donarono a *Carlo* Conte di Provenza.

XLIV. Passato adunque agli *Angioini* sotto condizione di Feudo il Reame di Napoli, con essersi tolto a *Svevi* da sovradetti Romani Pontefici; i Papi seguenti non tralasciarono di migliorare in questo anch' essi le Ragioni della Sede Apostolica. E tra questi uno sì fu *Martino IV.* Sommo Pontefice: il quale nell' assensa di *Carlo I. di Angiò* dal Regno, e nella minore età di *Carlo II.* di lui figliuolo, non solo mandò il Legato Apostolico nel Governo del Regno, a tenore del Concordato col medesimo Re *Carlo I.* ma vi fece molte *Leggi* vantaggiose per la libertà, ed immunità Ecclesiastica: come pur fece in appresso *Onorio IV.* Sommo Pontefice, nel mentre

G 2 che

(a) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. pag. 942.

che *Carlo I.* era morto, e *Carlo II.* si trovava prigione in Sicilia: giusta quel tanto che rapporta alla lunga il *Regente Moles* (*a*), e noi faremo per dire nel Capo Secondo del Libro seguente, trattando delle leggi Napoletane.

XLV. Postasi adunque in possesso la Santa Sede di trasferire a suo talento il Reame di Napoli da un Monarca ad un altro, considerandolo come Feudo della Chiesa Romana; ad imitazione di Papa *Clemente IV.* che da *Corradino Svevo* lo trasferì in *Carlo I. di Angiò*, come sovra; anche Papa *Urbano VI.* volle fare lo stesso: togliendolo alla Reina *Giovanna I.*, che avea contro di lui fomentato lo Scisma di *Clemente VI.* e dandolo a *Carlo III.* della Pace. E perche la Reina *Giovanna* a conforti di *Clemente VI.* fece la donazione del Regno, e la cessione di sue ragioni a *Luigi di Angiò*; ecco perciò accesa una fiera Guerra nel Regno, che vi durò per moltissimo tempo, ed occasionò una miseria intolerabile nel medesimo.

XLVI. Anche alla morte della Reina *Giovanna II.* pretese Papa *Eugenio IV.* che il Regno fusse divoluto alla Santa Sede, non ostante che quella vi avesse chiamato *Alfonso I. di Aragona* per successore. Alla morte di cui Papa *Callisto III.* fece maggiore sforzo per escluderne *Ferdinando* di lui figliuolo, come bastardo, a tenore del sovradetto Concordato di *Carlo I. di Angiò* colla Santa Sede: cavando egli fuori un Editto, con cui proibì a' Napoletani di darli possesso, e prestarli ubbidienza, come presso *Gio: Cristiano Lunig* (*b*) si legge sotto questo titolo: *Mandatum Callisti III. Pontificis Maximi, ne Populus Neapolitanus cuiquam Principi Sacramento se obstringat, inhibitorum, datum* 4. *Idus Julii* 1458. Quando peraltro Papa *Eugenio IV.* a petizione del Re *Alfonso* di lui genitore preventivamente legitimato l'avea. E se l'anzidetto Pontefice *Callisto* così presto non se ne moriva, liberando *Ferdinando* da nuove brighe; certamente la cosa si sarebbe al sommo imbrogliata.

XLVI. E per non essere con altri esempj più lungo su di questo particolare; debbe per ultimo avvertirsi, che anche *Alessandro VI.* Sommo Pontefice tolse a *Federigo di Aragona* il Regno, sul pretesto, che avesse segreta corrispondenza col Turco; e lo divise per metà a *Luigi XII.* Re di Francia, ed a *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna, come dalla Bolla, che anche trascrive il *Lunig* (*b*) sotto questo titolo: „ *Bulla* Alexandri „ VI. Pontificis Maximi, in qua Fridericum Siciliæ Regem, Regno Siciliæ citra Farum sito, privavit, ac Ludovico XII. Galliæ Regi, Neapolim, & Cajetam Civitates, unà cum Terra Laboris, atque Aprutiana Provincia, necnon eorum juribus, atque annexis; Ferdinando „ Catholico autem, & Isabellæ Hispaniarum Regibus Calabriam, atque „ Apuliam in feudum contulit 7. Kalend. Julii 1501.

XLVII. Dalli tanti documenti finora additati, colli quali l'industria, e la diligenza de Romani Pontefici si addimostra, che essi in ogni occasione adoprarono per vantaggiare le Ragioni della Santa Sede riguardo al Rea-

(a) Regente Moles Paragr. 1. de Collectis num. 8.
(b) Gio: Cristiano Lunig loc. cit. pag. 1312.

Reame di Napoli; abbastanza chiarito resta, che almeno da *Corradino* in poi la Chiesa Romana considerò questo Regno come suo *Feudo*: avendolo da tale investito i Romani Pontefici a gli altri seguenti Monarchi: facendovi delle *Leggi* municipali, e trasferendolo ora da *Corradino* a *Carlo I. di Angiò*, ora dalla Reina *Giovanna I.* a *Carlo III. della Pace*, ed ora da *Federigo di Aragona* a *Luigi XII.* Re di Francia, ed a *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna: facendolo anche Feudale, e Gentilizio, quando prima era Ereditario, e Naturale.

XLVIII. Egli è ben vero però, che vi sono stati molti Autori istorici, politici, e giuristi, (tra quali il mai abbastanza lodato *Gajetano Argento* nella sua Consulta all' Imperadore *Carlo VI.* intorno alla successione delle Femine nel Regno,) i quali hanno fortemente sostenuto, che non ostante l' Investiture fatte, come sovra, dagli anzidetti Romani Pontefici del Reame di Napoli come à *Feudo Gentilizio*; egli ancora per un altro verso si puole considerare *Ereditario*, e *Naturale*. Cioè, dal riflettersi, che il misero *Corradino*, essendone stato violentemente spogliato, e senza niuna sua colpa; quando morì decollato in mezzo del Mercato di Napoli, per mezzo del suo Guanto ne dichiarò Erede *Don Pietro di Aragona* marito della Reina *Costanza*, figliuola del Principe *Manfredi* suo Zio: da cui indi passò questa ragione in persona del Re Cattolico, e da costui all' Imperadore *Carlo V.* Peroche, sebbene il Re *Carlo I. di Angiò* colla spada alla mano, & *jure belli* involasse il Regno a *Manfredi*; pure lo tolse ad un Invasore, non al suo legitimo Principe, qual era il pupillo *Corradino*, a cui il Zio *Manfredi* a tradimento invologli. Ed essendo ancor egli pupillo, ed incapace di commettere mancanza, per la quale si potesse dichiarare dalla Santa Sede dicaduto dal Regno; potea benissimo dichiararsi legitimo Re di Napoli, ed alla sua morte lasciarlo a *Don Pietro di Aragona*, marito di una sua sorella cugina. Il quale poi col decantato Vespero Siciliano divenne Padrone di quell' Isola, e successivamente ne tramandò a *Ferdinando il Cattolico* il possesso. Laonde costui dopo aversi diviso con *Luigi XII.* Re di Francia il Regno, ed avere occupata a costui poco indi la di lui porzione; non volle mai più restituirgliela, sul motivo anzidetto, che egli possedea il Reame di Napoli, come pervenutoli da suoi antecessori Re di Sicilia, non già perche il Pontefice *Alessandro VI.* l' avesse fra di loro diviso, come ragguaglia l' Autore *de Principatibus Italiæ* nell' anno 1631. mentre favella del Reame di Napoli: *Nec certior in eo fœdere conservando, quam in reliquis Ferdinando fides fuit. Nam contra dotales Tabulas ipse mox se totum Regnum ex SUCCESSIONE ALFONSI I. Ferdinandi spurii patris, excluso Germanæ uxoris jure possidere palam professus est.*

XLIX. Anche il Re *Alfonso* si avvalse di questa ragione contro *Luigi di Angiò*, adottato per figlio della Reina *Giovanna II.*: siccome con termini assai chiari lo rapporta *Bartolomeo Fazio (a)*, in dicendo: „ *Dum* Ludovi-„ cus Andegavensis Regnum invasisset contra Joannam Reginam; & Al-„ phonsus Rex Aragonum a Joanna esset vocatus, & in successionem Re-

„ gni

(a) Bartolomeo Fazio in vita Regis Alfonsi I.

„ gni adeptus; is Legatum Ludovico misit, ut a Regno cum exercitu di-
„ scederet, aliàs se se auxilio Reginæ venturum. Se quidem invitum ar-
„ ma adversus eum susciperet: sed eos, qui se se in suam fidem, & tu-
„ telam dederint, non posse destituere. Quod si antiqua Jura repeterent;
„ intelligeret Ludovicus ad se magis, quam ad eum id Regnum jure per-
„ tinere: quod per Aragonum Reges, quibus ipse successerat (ad quos
„ Regnum id per Constantiam, Manfredi Siciliæ Regis filiam, quæ Petri
„ Minoris Aragonum Regis uxor fuit) ad se perveniret: Carolumque,
„ qui primus expulso Manfredo, Regnum invasit; nullo justo titulo Re-
„ gnum tenuisse, quod ante eum Henricus Imperator Rogerii I. Siciliæ
„ Regis gener Regnum illud hæreditarium legitimo jure *tenuerit*. Essendo-si anche l'Imperadore *Carlo V.* servito di questa ragione in una sua Apologia contro la Francia, che presso del *Reggente Moles* (a) con questo titolo si legge: *De Justitia Tituli, & Possessionis Regis nostri Catholici Hispaniarum super hoc Regno Siciliæ citra Farum*.

L. Io però, se dovessi bilanciare questa addotta ragione nel suo peso intrinseco; non crederei trovarla di quel valore, che l'altri la stimano. Perocche, sebbene sia vero, che *Corradino* come a fanciullo innocente a torto fu spogliato del Regno, non essendo perallora capace di commetter mancanza; pure il Re *Carlo I.* non lo tolse a lui, ma coll'arme alla mano, & *jure belli* l'involò a *Manfredi*: il quale l'avea già tolto al nipote, e se n'era incoronato Monarca. Dipoi, essendo *Corradino* divenuto maggiore, in portandosi alla testa di un fiorito Esercito contro del Re *Carlo*; anch'egli fu da costui vinto, e disfatto, & *jure belli* spogliato di quelle ragioni, che mai potesse vantare sul Reame di Napoli. Non essendo tampoco certo, che *Corradino*, morendo decollato in Napoli, col Guanto, dal palco gittato, avesse istituito erede delle sue ragioni *D. Pietro di Aragona*, genero del Re *Manfredi* suo Zio, che poi fu Re di Sicilia, quando quell'Isola si rubellò al Re *Carlo* col Vespero Siciliano, ed acclamò lui per Monarca. Peroche, sebbene il *Bisoldo* (b) nella sua Storia dicesse: *Raccolto detto Guanto da un Cavaliero Aragonese, presente alla Tragedia di Corradino; portollo a Costanza sua cugina, ed al Re Pietro di lui marito*; pure *Pandolfo Collenuccio* (c) riferisce, che *Corradino* mandò quel Guanto a *D. Federigo di Castiglia* suo nipote: ed a caso fu portato a *D. Pietro di Aragona*, come egli soggiugne: *Corradino, dette queste parole, trattosi un Guanto di mano, lo buttò verso il Popolo quasi in segno d'Investitura, dicendo: che lasciava suo Erede D. Federigo di Castiglia, figliuolo di sua Zia. E scrive Pio II. Pontefice, che quel Guanto fu raccolto da un Cavaliere, e portato poi al Re Pietro d'Aragona*. E dato alla fine, che la cosa fusse passata nella medesima maniera, che in opposto si pretende; è cosa ben conta nella Storia del Regno, che *Alfonso I. di Aragona*, entrò nelle ragioni, che quegli potea mai vantare sul Reame di Napoli, come Erede istituito dal Re *Corradino*. Ed *Alfonso* mo-

rendo

(a) Annibale Moles paragr. 26. num. 55.
(b) Bisoldo cap: 8. ad annum 1269.
(c) Collenuccio lib. 4. Histor. Neapol.

rendo senza figli legittimi; in lasciando *Giovanni* suo nipote erede della Sicilia (da cui poi nacque *Ferdinando il Cattolico*, avo di *Carlo V.* per parte di *Giovanna* sua figlia); tutte le sue ragioni sovra del Reame di Napoli le trasfuse in *Ferdinando* suo figlio naturale, da cui nacque *Federigo di Aragona*: a chi tolse il Regno Papa *Alessandro VI.* e lo divise metà a *Luigi XII.* Re di Francia, e metà a *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna. E stanteche anche *Ferdinando di Aragona* ebbe *in Feudum* da *Pio II.* Sommo Pontefice il Regno, come l'aveano avuto tutti gli altri Monarchi Napoletani da *Carlo I. di Angiò* insino a lui, e dopo lui l'hanno avuto gli altri Regnanti fino al presente Monarca *Carlo di Borbone*; il *Possessorio* interrotto di cinque Secoli a favore della Santa Sede su di questo, sembra assorbire ogni ragione, che in *Petitorio* si potrebbe in contrario allegare.

PARAGRAFO TERZO.

Delle Pratiche, che fecero i Monarchi Napoletani per avere dalla Santa Sede l'Investitura del Regno.

LI. ALlo studio, e diligenza de Romani Pontefici in vantaggiare semprepiù l'Apostoliche Investiture sovra del Reame di Napoli; possiamo aggiugnere ancor noi le *Pratiche*, ed i *Maneggi*, che fecero i Monarchi Napoletani per averla dalla Santa Sede, e riconoscere il Regno come *Feudo* della Chiesa Romana, non ostante che essi ne godessero pacificamente il possesso: alla sola riserva di *Carlo I. di Angiò*, e di *Carlo III. della Pace*, i quali, per conseguirne il dominio, furono astretti dimandarle a' Romani Pontefici. E quantunque tutto ciò sia stato bastantemente chiarito ne due Paragrafi antecedenti; pure soggiungeremo quì alcuni Fatti, che maggiormente confermano queltanto, che finora detto abbiamo.

LII. E, lasciati da parte i doni, ed i maneggi dell' Imperadrice *Costanza* con Papa *Innocenzio III.* per avere l'Investitura del Regno a favore di *Federigo* suo figliuolo, come additossi più sovra nel *Numero* 33. (quando peranche il Regno avea natura di *Ereditario*, e non di *Feudale*); fa duopo riflettere alle pratiche di *Carlo II. di Angiò* presso *Bonifacio VIII.* per avere *Ruberto* suo secondogenito nella successione del Regno all' esclusiva di *Caroberto* figlio di *Carlo Martello* suo primogenito. Il quale per ottener questo; operò in modo appo quel Pontefice, che egli medesimo dichiarò non essere già ereditario il Regno, ma *Feudale* di Santa Chiesa: e perciò si appartenea al Papa determinare chi dovesse succedere nella Monarchia, come additammo più sovra nel *Numero* 25.

LIII. Indi, il medesimo Re *Ruberto*, essendo stato dichiarato da *Arrigo VII.* Imperadore decaduto dal Regno; con dar questi la facoltà a chi che sia d' invaderli le Terre, e con muoversi di persona con poderoso Esercito a farli guerra, stante i continui incommodi, che li dava in Lombardia,

dia, come si legge presso *Bartolomeo di Lucca* (*a*) nella sua Storia Ecclesiastica; non potè egli da questo turbine liberarsi, che precipitosamente li veniva addosso; se nonche col far dichiarare da Papa *Clemente V.*, che il Reame di Napoli era Feudo della Chiesa, ed in nulla sottoposto all' Imperadore, come dalla Bolla, che trascrive il *Lunig* (*b*) con questo titolo: *Bulla Clementis V. adversus hostes Regis Roberti, Regnique Siciliæ Invasores promulgata 9. Julii* 1313.; e costa ancora dalla Clementina *Pastoralis* (*c*), in cui l'anzidetto Pontefice dichiara nulla, irrita, e cassa la Sentenza dell' Imperadore *Arrigo VII.* comeche emanata contro un Feudatario della Chiesa.

LIII. *Carlo III. di Durazzo*, volendo escludere la Reina *Giovanna I.* dal Regno, ed averne egli l' Investitura; rappresentò a Papa *Urbano VI.* che il Regno predetto era già divoluto alla Santa Sede, ed apparteneva provederlo al Romano Pontefice: come dalla Bolla di detto *Urbano VI.* presso del *Lunig* (*d*): in cui tra l' altro si dice. „ *Sanè* porrecta nobis TUÆ „ FILIALIS DEVOTIONIS PETITIO CONTINEBAT; quod cum „ Regnum Siciliæ cum tota Terra citra Pharum usque ad confinia Terra„ rum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ de præfato Regno Siciliæ esse di„ gnoscitur, ad DISPOSITIONEM, ET OBEDIENTIAM NO„ STRAM, ET APOSTOLICÆ SEDIS, AD QUAM SPECIA„ LITER PERTINET, plenè, ac liberè sit devolutum . . . . . „ pro parte tua fuit nobis humiliter supplicatum, ut hujusmodi Regnum, „ & Terram, tibi, & tuis hæredibus IN FEUDUM CONCEDERE, „ de speciali gratia dignaremur. *Nos &c.*

LIV. Il Re *Ferdinando il Cattolico*, dopo avere involata a *Luigi XII.* Re di Francia quella parte del Regno, che Papa *Alessandro VI.* assegnata l'avea; convenne con essolui di sposare la Reina *Germana* di lei nipote: col patto, e condizione, che morendo costei con figli (era di già morta la Reina *Isabella* da lui in primo luogo sposata) l'intiero Regno fusse di costoro; ma morendo ella senza eredi; l' antica porzione del Regno (assegnata al Re *Luigi*, come sovra) ritornasse alla Francia. Ma non facendo in fatti figliuoli questa Reina, perche forsi un poco avanzata negli anni; dispiaceva al Re *Ferdinando* di dovere restituire alla Francia la porzione di detto Regno. E perciò, dopo aver posto in campo, che egli possedea il Regno, come Eredità pervenutali dal Re *Pietro di Aragona*, siccome fu notato più sovra nel *Numero* 48.; ricorse da Papa *Giulio II.* chiedendoli di dichiarare nulla, irrita, e cassa la Convenzione da lui fatta con *Luigi XII.* Re di Francia, perche conchiusa sovra un Feudo della Chiesa Romana, in cui essi senza auto-

(a) Bartolomeo di Lucca ad annum 1313. *Eodem anno* 1313. *Imperator bandivit Regem Robertum, & privavit Terris Imperii, & omni homine: & quicumque vellet, de ejus bonis possit capere: & absolvit omnes Milites, & Barones suos a Juramento Fidelitatis.*

(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. II. Codex Italiæ diplomaticus pag. 1080.

(c) Clementina *Pastoralis* de sent. & re judic.

(d) Gio: Cristiano Lunig l. c. pag. 1140.

autorità della Santa Sede non poteano metter mano. Il che li fu volentieri accordato: dandone poi a lui l'intiera Investitura quel Pontefice sotto quei medesimi Patti, e Condizioni, che primamente era stato dato a *Carlo I. di Angiò* da Papa *Clemente IV*, come il *Mariana* (a) lo ragguaglia, col dire: „ *Ferdinandus* a Papa, ut Pontificia potestate ipsi, & posteris „ Regnum Neapolitanum, TANQUAM ROMANÆ ECCLESIÆ BENEFICIUM CONFIRMARET, postulat . . . . Id decretum „ monere, præsertim Rege inaudito, erat planè difficile, neque exemplum satis probabile. Ad artes converso animo; pronunciare visum „ est: Pontificium Beneficium irritum videri redditum dupliciter: honorario Vectigali ab eo Rege, uti erat justum, nunquam repræsentato; „ præterea, ABSQUE PONTIFICIS VENIA, CUJUS EÆ PARTES ERANT DE REGNO NEAPOLITANO SUPERIORI FŒDERE CUM FERDINANDO FACTO: dignum videlicet abdicatione facinus. Hac pronunciata Pontifex Sententia; quo erat consequens, Regnum Neapolitanum Ferdinando, & Successoribus traditum „ confirmavit ea lege, ut Petri, & Pauli festo diè annuas octo millia uncias auri in Pontificium Ærarium inferret; quolibet triennio Equum „ candidum daret; in præsenti 50. aureos tantundem cum Successores primùm Reges essent a Pontificibus dicti, Enimverò repetitæ in Ferdinando eæ leges sunt, in nihilo mutatæ, quibus Carolo, ejus nominis Primo, „ id Regnum fuerat a Pontificibus *traditum*.

LV. Le Pratiche alla fine, che per mezzo de loro Ambasciadori fecero il Re *Filippo V.* ed il Re *Carlo III.* presso di Papa *Clemente XI.* per aver da lui l'Investitura del Regno; sono ben conte presso *Giuseppe di Rosa* (a), *Pietro Garzone* (b), ed altri moderni Scrittori, perche accadute a nostri giorni. Il *Conte di Lamberg* Ambasciadore dell' Imperadore *Liopoldo* addimandò questa Investitura a Papa *Clemente XI.* per il Re *Carlo III.*; ed il *Duca di Uzeda* Ambasciadore di Spagna col *Cardinale di Gianfone*, Ambasciadore di Francia, la richiedè per il Re *Filippo V.* Ma l'anzidetto Pontefice non volle concederla ne all' uno, ne all' altro: facendo sentire da *Monsignor Gualtiero* Nunzio Apostolico al Re di Francia, che essendo morto il Re *Carlo II.* senza Eredi, il Regno era divoluto alla Santa Sede: la quale non volea più investirlo a chi che sia. Con fare anche intendere al *Conte di Lamberg* per mezzo di *Monsignor Passionei* Segretario della Cifra, come pure al *Duca di Uzeda*, mediante una pubblica Scrittura, che il non pagarsi da Pretensori l'annuo tributo alla Santa Sede, non dovesse ascriversi a minimo pregiudizio della medesima. Non essendo stato possibile tampoco, che egli prendesse dall' uno, e dall' altro la Chinea, come buona parte di quattordici Cardinali (da lui scielti in una Congregazione particolare per questo Punto) si sforzarono persuaderglielo coll'esempio di Papa *Alessandro VI.*, che ricevè dal Re *Luigi XII.* di Francia, e da

(a) Mariana lib. 29. cap. 24.
(b) Giuseppe di Rosa Tom. II. Istoria di Europa pag. 482.
(c) Pietro Garzone Tom. II. pag. 109.

Ferdinando il Cattolico unassieme le Chinee per l' Investitura del Regno: atteso l'esempio del Regno diviso non era, secondo lui, applicabile al Regno intiero, che ad uno si dovea investire.

LVI. Intanto il *Duca di Uzeda*, vedendo escluse le sue dimande; cercò con industria praticare una stratagemma, e sì fu, che trovandosi il Papa col Sagro Collegio nel Vaticano a cantare il Vespero la Vigilia di San Pietro, in tempo, che si suol dare la Chinea; ed il Cardinal Camerlengo, essendo nella Sala Feudale per esiggere in quel dì i Censi dovuti alla Camera Apostolica; fè entrare con industria un Carro ordinario nel Cortile di San Pietro con a dietro un Cavallo bianco, che poi fè subito bardare nobilmente coll' Armi del Papa: e nel medesimo tempo fè salire nella Sala Feudale il Procuratore di Spagna: il quale presentò al Porporato la Cedola del Censo, e li mostrò dalla finestra la solita Chinea nel Cortile. E perche il Camerlengo non volle senz' ordine del Papa accettar quella Cedola; il Procurator sudetto se la Protesta di aver pagato l' annuo censo per il Reame di Napoli, e tosto si partì: lasciando sciolta, e saltante la Chinea dentro del Cortile. Però questa industria fu inutile: perche l' Ambasciadore dell' Imperadore, ragguagliato del fatto; si portò con sollecitudine dal Papa, e si protestò con essolui, che giacche non avea voluto ricevere la sua Chinea; ne tampoco accettasse quella di Spagna. E il Pontefice predetto, che non volea mostrarsi parziale con niuno de due Pretensori; fè tosto riportare in casa dell' Ambasciadore di Spagna la descritta Chinea.

LVII. Queste Pratiche de Monarchi Napoletani, per essere investiti del Regno dalla Sede Apostolica, ancorche sotto titolo di *Feudo*, accoppiate alle diligenze studiose, che i Romani Pontefici nell' occasioni più proprie adoprarono per meglio stabilire la qualità feudale del medesimo Regno in favore della Chiesa Romana; fanno a mio giudizio una ritorta di ragione cotanto gagliarda a favore della Santa Sede, che difficilmente rompere si puole: non ostante che l' Apostoliche Investiture sul principio fossero state un fil di stoppia, consistenti in una semplice Pensione, che non potea cambiare la natura del Regno da *Naturale*, ed *Ereditario*, in *Feudale*, e *Gentilizio*. Ma concorrendo oggidì in favore della Chiesa Romana tanto la pretenzione de Sommi Pontefici in volere questo Regno per *Feudo* della Sede Apostolica; quanto l' annuenza de stessi Monarchi in riceverlo per tale, ed anche in dimandarlo alla Santa Sede, facendosi *Ligj* della medesima; credo, che sia negozio finito, senza esservi cosa in contrario, che possa farli più ostacolo.

CA-

CAPITOLO QUARTO,

Della Venuta di varj Pontefici alla Conquista, Difesa, e Possesso del Reame di Napoli.

I. Essendosi posto in chiaro ne' due precedenti Capitoli del Libro presente, che la Santa Sede per via di Donazione non acquistò dritto alcuno sovra del Reame di Napoli; e mostratosi altresì nel Capitolo terzo, che soltanto in virtù dell' Apostoliche Investiture ella vanta le sue ragioni sovra del medesimo; resta ora qui a discutere un altro Punto, e si è, se mai per mezzo dell' armi, *& jure belli* i Romani Pontefici conquistato l' avessero. Essendo conto nella Storia Ecclesiastica, e Profana, che molti Papi con Eserciti armati ora in persona, ed ora per mezzo de loro Legati Apostolici si portarono alla Conquista, Difesa, e Possesso di questo Regno. Onde noi per rendere più illuminato questo capo di Storia, che pure si appartiene al Reame di Napoli; qui discorreremo della Venuta, che vi fecero in persona colli loro Eserciti i Romani Pontefici, e nel seguente favellaremo del Passaggio, che da Roma anche vi fecero i Legati Apostolici.

II. E quanto al primo: sebbene nell' anno 876. *Giovanni VIII.* Sommo Pontefice si fusse portato nella nostra Campagna con fiorito Esercito, somministratoli dall' Imperadore *Lodovico Balbo* (con dire *Pietro Giannone* (a) a tal proposito: *Gio: VIII., avisato del tutto, ricorse all' Imperadore: il quale inviandoli in aggiuto Lamberto Duca di Spoleto, e Guido suo fratello; il Papa istesso in quest' anno 876. portossi con medesimi in Napoli: e fu la prima volta, che si vide il Papa in testa dell' Armata:*) pure ciò non fu per assalire la Città di Napoli, o il nostro Regno, che perallora non vi era; ma per distaccare *Sergio* Duca di Napoli, e *Gualfrido* Principe di Salerno dalla Lega, che essi conchiusa aveano colli Saracini in detrimento della Cristianità, e dello Stato Ecclesiastico, come fu detto nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 45. del Capo 5., e 'l medesimo *Giannone* lo soggiunge con asserire: *E distaccò Gualfrido Principe di Salerno dalla Lega. Non avendolo voluto far Sergio Duca di Napoli, che avea discacciato Atanasio suo Zio dal Vescovado. Onde scomunicollo Papa Giovanni, e li mosse contro Gualfrido.*

III. Dopo Papa *Giovanni* si portò nelle Provincie nostrali *Lione* IX. Sommo Pontefice l' anno 1053. accompagnato dalle Milizie di *Arrigo* I. Imperadore, a fine di discacciarne i Normanni, che di già incominciavano a fissarvi il piede. Ma vinto, e fatto da questi prigione, come dice *Armanno* Con-

(a) Pietro Giannone lib. 8. cap. 1.

Contratto (*a*), e noi lo rapportammo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 14. del Capo 3. altra ragione non riportò per questo conflitto a favore della Chiesa Romana, che di essere il primo tra Pontefici in dare l' Investitura a' medesimi Normanni delle loro Conquiste, per esser posto da essi in libertà, siccome nel luogo anzidetto si soggiunse, e più sovra nel *Numero* 12. eziandio additossi.

IV. Un altro Pontefice, che armato in Puglia dimenossi; fu Papa *Onorio II.* allora quando, morto il Duca *Guglielmo* senza figliuoli, il Conte *Ruggiero* suo parente si dichiarò successore nello Stato. Contro di lui si mosse il predetto Pontefice con numeroso Esercito per intorbidarnele il possesso, come rapportammo più sovra nel *Numero* 16. del Capitolo 2. ed il Cardinal *Baronio* (*b*) similmente l' afferma. Ma poi, dandone egli medesimo l' Investitura al Conte predetto; se ne ritornò in Roma senza fare in Puglia progresso alcuno.

V. In appresso Papa *Innocenzio II.* due volte contro del Re *Ruggiero*, fautore dello Scisma dell'Antipapa *Anacleto II.*, vi venne: la prima volta nell'anno 1137. assieme con *Lotario II.* Imperadore: alloraquando, presa la Città di Salerno, ed investito *Raidolfo* Conte di Airola della Ducea di Puglia, pretese, che da lui, e non all'Imperadore si dovesse dare questa Investitura. Ma, essendo stato *Lotario* di sentimento opposto; concorsero amendue in quell' atto, come fu dissimpegnato più sovra nel *Numero* 4. del Capitolo 3. E la seconda fiata vi venne nell'anno 1139. Alloraquando, morto di già l'Antipapa *Anacleto*, e divenuto egli unico Padrone di Roma; congregò innumerabili Milizie, e portossi in Regno contro del predetto Re *Ruggiero*; prendendo sul principio San Germano, ed altri luoghi di San Benedetto in quei contorni. In qualmentre sovragiugnendo da Sicilia il Re *Ruggiero* col suo figliuolo, anche di nome *Ruggiero*; questi nel primo incontro a Galluccio lo fè Prigioniero. Laonde, costretto egli dalla necessità, diede al Re *Ruggiero* l' Investitura del Regno, e libero ritornò in Roma senza riportare altro vantaggio sovra del medesimo, secondo *Ramualdo Salernitano* (*c*), che al proposito asserisce: *Papa verò Innocentius, mortuo Anacleto, dominio Urbis potitus; magnum Exercitum de Romanis, & Campanis congregavit. Et Terram Regis ingressus; Sanctum Germanum, & totam ferè Terram Sancti Benedicti occupavit, & Galluzzum Castrum obsedit. Quod audiens Rex Rogerius, Rogerium filium suum, Ducem Apuliæ, contra eum cum magno Exerci-*

(a) Armanno Contratto ad annum 1055. *Ipse quoque Dominus Papa in quodam ab eis Castello obsessus; cum, expugnata jam munitione, necessitate coactus, communiones ejus prius interdictas reddisset; acceptus ab eis, Beneventum cum honore reductus est, ibique tempore aliquanto detentus, nec redire permissus.*

(b) Cardinal Baronio ad annum 1127. *Cum hoc anno Vuillelmus Dux Apuliæ, & Calabriæ moreretur sine liberis; cumque Ducatum ejus invadere tentaret Rogerius Dux Siciliæ; Honorius Papa, vocatis ad auxilium Principibus Ecclesiæ fidelibus; contra ipsum proficiscitur in Apuliam.*

(c) Ramualdo Salernitano ad annum 1139.

citu è Sicilia misit. Qui, veniens, Castrum ab obsidione liberavit, Romanos vicit, DOMINUM PAPAM, ET MULTOS CUM EO NOBILES ROMANOS CÆPIT. *Quem Rex è vestigio prosecutus; ad pedes Domini Papæ voluit humiliter satis accedere. Sed ipse, utpote vir constans, & egregius, eum primò recipere noluit. Tandem, discurrentibus inter eos nunciis, & de pace componenda tractantibus; Dominus Papa, habito consilio Cardinalium; propter multos Cives Romanos, qui cum eo capti erant, Regem in gratiam recepit: & recepto ab eo Sacramento, & Homagio; ipsum per Vexillum de Regno Siciliæ, & Ducatu Apuliæ investivit. Eo tempore Comes Raidulphus, qui Dux dicebatur; occasione Flebetomiæ Trojæ mortuus est.*

VI. Anche *Adriano* IV. Sommo Pontefice con Esercito armato in Puglia portossi, allora quando quei Baroni nell' anno 1154. si ribellarono al Re *Guglielmo il Malo*: occupandoli molte Città, e Luoghi nel Regno. Ma sovragiungendoli quel Monarca, e sbaragliandoli; il Papa, che si era ricoverato con molti di essi in Benevento; soltanto ne riportò, ed ottenne da lui quella Convenzione, che trascrivemmo nel *Numero* 30. del Capitolo passato, senza che fusse stato di altro vantaggio questa di lui venuta in Puglia. Dicendo *Ramualdo Salernitano*, (*a*) a tal proposito: *Interea circa Nativitatem Domini Anastasius mortuus est. Anno Domini 1154. successit Nicolaus, natione Anglus, & Adrianus IV. appellatus est. Quo audito, Rex Guillelmus Nuncios ad eum de pace procuranda transmisit, sed obtinere non potuit. Postmodum circa Quadragesimam Rex Salernum venit, & ibi usque ad Pascha est commoratus. Quo cognito, Adrianus Papa Henricum Cardinalem SS. Nerei, & Achillei ad eum misit: quem Rex recipere noluit, sed Romam redire præcepit, eoquod in Literis Apostolicis, quas Regi portabat; Papa ipsum non Regem, sed Guillelmum Dominum Siciliæ nominabat. Pro quo facto Adrianus, & tota Curia Romana contra Regem turbata est, & commota . . . . Multi etiam de Baronibus Apuliæ rebelles effecti; guerram maximam in Apulia excitaverunt. Papa verò* CONGREGATO EXERCITU, *cum Roberto Capuano Principe, & Andrea de Ripacandida Terram Laboris ingressus, eam violenter occupavit, & a Beneventanis est cum honore susceptus . . . . Quo cognito, Rex Guillelmus, proùt melius potuit, per mare, & terram congregavit Exercitum, & recto itinere Brundusium venit . . . . . . Dehinc per marinam Apuliæ rediens, omnes Civitates maritimas cœpit, & totam Terram, quam perdiderat, sine bello recuperavit. Ipse autem recto tramite Beneventum venit, quò inimici, & rebelles ejus in auxilium Domini Papæ confugerant. Robertus verò Capuanorum Princeps, dum præ timore Regio vellet aufugere, & jam Garilianum Fluvium pertransiret; Riccardus de Aquila Comes Fundanus, qui homo ejusdem Principis erat; positis insidiis, ipsum cœpit, & Regis Bajulis assignavit. Sicque sub hoc tempore, proditionis genere, gratiam Regis, quam perdiderat, recuperavit. Rex autem prædictum Principem incarceratum in Siciliam transmisit. Comitem Robertum, Andream de Rupecandida, & reliquos inimicos suos, qui Beneventum ad Dominum Papam confugerant; ejusdem Papæ precibus, liberos, & illæsos cum rebus suis de regno exire permisit. Ipse ve-*

(a) Ramualdo Salernitano ad annum 1154.

verò multis Nunciis intercurrentibus, & Capitulis pacis hinc inde dispositis; cum Papa conciliatus est. Nam Adrianus Papa cum Cardinalibus suis ad Ecclesiam Sancti Marciani, quæ prope Calorem Fluvium sita est, veniens; Regem Guillelmum, ad pedes suos humiliter accedentem, benignè recepit. Qui facto Juramento, ut moris est; Ligius homo Papæ devenit: & Papa ipsum per unum Vexillum de Regno Siciliæ, per aliud de Ducatu Apuliæ, per tertium de Principatu Capuæ investivit. Quo facto, Adrianus Papa in Campaniam rediit.

VII. Tra gli altri Pontefici però, che nelle conquiste del Regno con Esercito armato si portarono; il più celebre fu Papa *Innocenzio IV.*, il quale ebbe la sorte di sottometterlo quasi tutto alla sua ubbidienza; vi ebbe il dominio; e vi morì da Monarca. Onde merita, che di lui quì si faccia una piùche ordinaria commemorazione, giusta il racconto, che alla lunga ne tesse *Nicolò Jansilla* nella Vita, che scrisse in quei tempi di *Federigo*, di *Corrado*, e di *Manfredi*.

VIII. Morto adunque il Re *Corrado* a dì 21. Maggio dell'anno 1254. nella Città di Lavello in Puglia; lasciò per Balio del Regno, e del suo picciolo *Corradino*, dimorante in Germania colla Reina *Isabella* sua madre, *Bertoldo* Marchese di Osnabruch: raccomandandolo altresì al Romano Pontefice, che perallora era il predetto *Innocenzio IV.* Ma perche questi pretese voler egli governare il Regno; ragunando a tal effetto Milizie per entrarvi armato; il Marchese *Bertoldo*, che non seppe sul principio farsi buon Popolo; vedendosi incapace di resistere alle forze del Papa, rinunziò in benefizio di costui il suo impiego: *Cum autem aliqui de Regno* (sono le parole dello Storico) *ad partes Ecclesiæ inclinare cœpissent, & prædicto Marchioni non erat tanta potentia, quod tam gravi dissidio urgenti posset obsistere; videns Marchio se in tanta difficultate perplexum, cum Summus Pontifex JAM EXERCITUM CONGREGARE CÆPISSET; Baliatus officium se assumpsisse pœnituit, & ex tunc onus incautè susceptum, non sine pudore deponere existimavit.* Ed ancorche dopo di lui fusse entrato *Manfredi* in tal uffizio, obbligato in ciò da suoi parteggiani; pure anch' egli si vide nel bisogno di cedere alla forza di Papa *Innocenzio IV.* che poi ricevè con segni di straordinaria stima all'entrar nel Regno, come dicemmo nel *Numero* 34. del Capitolo passato.

IX. Pria però, che Papa *Innocenzio IV.* entrasse nel Regno; fè precorrervi *Guglielmo* Cardinale di Sant' Eustachio suo parente, come Legato Apostolico. Il quale, appena arrivatovi, incominciò a farla da Principe Assoluto, come soggiunge lo Storico citato. Il quale rapporta, che nel mentre il Papa pose piede nel Regno; al di lui Crocifero cascò la Croce dall'asta: il che si ebbe a poco buon augurio. *In ipso autem Papæ ingressum in Regnum res mira contingit. Nam Crux, quæ ante Pontificem de consuetudine dignitatis Apostolicæ ferebatur; capitolo funis Crucem circumflectente absciso, de manu illius, qui illum portabat, statim post transitum Pontificis in terram cecidit.*

Sic ergo Summus Pontifex ingressus est Regnum: præmisso Legato Sedis Apostolicæ Guillelmo Sancti Eustachii Diacono Cardinali, viro quidem juveni, & ipsius Papæ consanguineo. Cœpit autem statim ipse Legatus, non tanquam Rector, aut Gubernator Regni agere; sed, tanquam Regni Dominus, pupilli Regis

gis jura subvertere, & a Comitibus & Baronibus, & aliis tamquam Rex juramenta fidelitatis exigere, nullo jure Regis, & Principis salvo: sibique tanquam Regi Siciliæ intendi ab omnibus faciebat. Laonde non paſsò molto ed incominciarono per queſto oggetto a muoverſi le diſcordie tra il Principe *Manfredi*, e Papa *Innocenzio IV.* non oſtanteche ancor egli gli aveſſe in Napoli preſtata ubbidienza: alloraquando, arrivatovi, da tutti i Baroni volle l' Omaggio, come rapporta *Matteo Spinelli di Giovenazzo* (a), che anche intervenne a queſta cerimonia: *Anno 1253. poſt mortem Conradi in die Sancti Petri, menſe Junio, ingreſſus eſt Neapolim Innocentius Papa, SUMPSITQUE POSSESSIONEM NOMINE ECCLESIÆ, & ſcripſit Brevia Baronibus, atque Opidis dominii totius, ut venirent ad præſtandam ſibi obedientiam. Tantum autem omnes tenebat tædium regiminis Saracenorum, & Theutonicorum; ut ad iſtius rei nuncium univerſa Apulia exultaverit gaudio. Eo tempore ego eram annorum 23. morabarque Barlettæ: atque ut viderem Curiam Pontificiam, ivi Neapolim cum Domino Jaſſolino de Marra, illuc tendenti ad obedientiam Papæ pro Barlettanis profitendam. Die 27. Julii venit Princeps Tarentinus ad præſtandam Papæ obedientiam: de quo omnes mirabantur, eoquod eſſet frater Regis Conradi, & debebatur eſſe Tutor filii ejus, in Alemannia morantis.*

X. Molti altri ſegni di ſovrana Giuriſdizione eſercitò in Napoli, e nel Regno il mentovato Pontefice: iſtituendo Giuſtizieri per le Provincie; aſſegnandovi le ſue Milizie; facendone partire le Truppe Tedeſche, e coſe ſomiglievoli, che ſi poſſono leggere preſſo del rapportato *Matteo Spinelli*. Dando anche alla Città di Napoli Privileggio di ſtare ſempre in appreſſo ſotto la divozione della Santa Sede, in caſo, che il Regno doveſſe ad altri inveſtirſi. In confermandoli anche le ſue antiche *Conſuetudini*, come dallo ſteſſo Diploma (poco peraltro onorevole per l' Imperadore *Federigo*, e per i di lui figliuoli) rapportato da *Gio: Criſtiano Lunig* (b) colla data de 13. Decembre 1254. (ſe pure non vogliamo dirlo apogrifo: volendoſi morto il dì 13. Decembre queſto Papa). In cui tra le molte coſe ſi dice: *Sublato namque Frederico quondam Romano Imperatore, ac Siciliæ Rege de medio, qui auſteritate Pharao, Herodes impietate, ſævitiaque Nero, prædictum Regnum continuo afflictionis jugo depreſſerat, & furoris gladio laniabat; ut eadem Civitas, & Regnum ipſum ad ſtatum reducatur liberum, & tranquillum, & a priſtinæ oppreſſionis eriperetur oneribus, quæ adhuc peſtilentis reliquiæ, videlicet, filii, paternæ malitiæ ſucceſſores, eidem inferre Regno more præterito, utpote genimina viperina venenoſa egreſſa de colubro . . . . Nos igitur volentes propterea ejuſdem Civitatis honorem prædictæ Sedis donis ſublimibus, & perpetuis ampliare; veſtris in hoc precibus aſſenſu benevolo concurrendo; perſonas veſtras, & Civitatem ipſam in devotionem Sedis perſiſtentes ejuſdem cum omnibus bonis communibus, de Fratrum noſtrorum conſilio ſtatuentes, ut eadem Civitas perpetuò præfatæ Sedis remaneat. Ita quod Romana Eccleſia ſemper abſque ullo medio, retinens illam ſibi ſicuti Terram Campaniæ, vel Maritimæ; nunquam eam a ſuo excludat gremio, neque aliquando ipſam, vel jus*

(a) Matteo Spinelli apud Ludovicum Muratorium Tom. VII. pag. 1057.
(b) Gio: Criſtiano Lunig Tom. IV. Codex Italiæ Diplomaticus pag. 406.

jus quodcumque in ea, seu pertinentiis, aut in Territorio ejus cuiquam, sive Imperatori, sive Regi, sive Duci, aut Principi, vel Comiti, sive cuicumque aliæ personæ concedat . . . .

Rationabiles Consuetudines approbatas dudum in Civitate ipsa, & pacificè observatas usque ad tempus, quo jam dictus Fridericus suas Constitutiones edidit; nec non & Ordinationes post ipsius Friderici obitum inter Milites, & Populares Civitatis ejusdem, & pro bono, & pacifico ipsius Civitatis Statu ad honorem Ecclesiæ factis, super quibus Instrumenta esse confecta dicuntur; nos de speciali gratia confirmamus.

X. In queste circostanze di cose, e nel mentre, che 'l Papa la facea da Monarca assoluto in Napoli, anche dispenzando Feudi, e dandone a'suoi parenti, ed amici l'Investitura; il Principe *Manfredi*, ancorche si nudrisse di crepacuori, pure, perche non avea forze valevoli di farli guerra offensiva, dissimulava al possibile, e Papa *Innocenzio IV.* anche da amico lo trattava. Ma gli accidenti, che sono inevitabili nel Mondo; occasionarono una mortale nimicizia tra costoro. Trovandosi Papa *Innocenzio* alquanto indisposto in Napoli; penzò mutar aria, ed andarsene in Teano. Il Principe *Manfredi*, per usarli un atto di attenzione; si condusse colà a visitarlo. Al ritorno poi, mentre caminava per la Campagna, e doveva passare per un luogo stretto; vide da lontano sovra un rialto quantità di gente schierata, che l'aspettava in quel varco. E dimandando chi potea essere; li fu risposto, che era *Borrello di Agnone* suo nimico, per averli occupato alcuni feudi nel Monte Sant'Angelo, senza che Papa *Innocenzio IV.* l'avesse fatta niuna giustizia, essendo il *Borrello* sua creatura. Sentendo ciò *Manfredi*, e non volendola far da vile in ritornare indietro; si cuoprì coll'elmetto il capo: e fatta montare la sua Gente sovra de Corsieri, che seco portava; seguì a quella volta il camino. Ed ecco che il *Borrello* attimoritosi da questa mossa del Principe, si pose a fuggire: ed uno de seguaci di *Manfredi* sovragiungendolo nella corsa; con un colpo di lancia lo trafisse, e lo privò di vita, senza peraltro che il Principe stuzzicato l'avesse: perche egli altro non bramava, senonche il passaggio libero per quell'angusto e sospetto sentiere. Ecco come *Nicolò Jansilla* registra il fatto: *Inter hæc Summus Pontifex cum esset apud Theanum, quadam corporis infirmitate deductus, & diceretur, quod Bertoldus Marchio de Honebruch de Apulia veniret ad Curiam Summi Pontificis; Princeps volens in occursum dicti Marchionis procedere; petita eundi a Papa, & Curialibus licentia, processit. Cumque per modicum viæ a Civitate processisset; visa est quædam acies Equitum in quodam loco eminenti exclarata consistere super angustum viæ transitum, quò Princeps cum sua comitiva tunc transiturus erat. De quibus cum nesciretur in primo aspectu qui essent; fuit qui diceret, Burrellum esse cum comitiva sua: qui pluries inter alia, quæ fuerat de Principe oblocutus; ipsam etiam personam Principis offendere conatus erat. Certa ergo habita est comitiva ex his, qui processerant, quod ex loci inæqualitate, in quo erat idem Borrellus, ad offensionem Principis in loco illo angusto ejus transitum expectaret; dictum fuit ab aliquo de comitiva Principis, quomodo videbatur locus idoneus requirendi Borrellum, si se Vassallum Principis cognosceret de Terra, quam de Honore Montis Sancti Angeli teneret; cum præsertim ipse videretur in offensionem Principis, quem sæpe minatus fuerat, præparatus. Princeps autem, nè prædictum locum angu-*

stum

ftum incautè tranſiret, & poſſet ſibi forſan ex incautela evenire periculum, cum eſſet inermis; Galeam ſibi ad munimen capitis tantùm dari fecit, & capiti ſuo ſuperpoſuit. Alii quoque de comitiva ſua, quos inſolentia Burrelli prædicti multotiès in Principis nominis, & honoris obtrectationem turbaverat, & ad tantæ ultionem injuriæ locum ſibi videbant, & tempus oblatum; deſcenderunt de roncevis, quos equitabant, & deſtrerios aſcenderunt. Quod cum aſpexiſſet Burrellus, & ſui; in fuga protinùs ſe proruperunt.

Quidam ex comitatu Principis, NON EX EJUS MANDATO, *ſed ex zelo ultionis injuriæ tantùm, nimis animoſi proceſſerunt, & prædictum Burrellum, & ſuos, evaginatis gladiis ſequuti ſunt. Princeps verò, qui honori ſuo ſe ſatisfactum fore de fuga tantum ipſius Burrelli contentus erat, & propter reverentiam Summi Pontificis, tunc ab illius interfectione temperatum eſſe voluiſſet; milites, & domicellos ſuos, prædictum Burrellum inſequentes, voluit quidem revocare, & non potuit. Immo cum Burrellum versùs Theannm fugeret, & jam illum lanceæ fugiendo recepiſſet in dorſo; propter inſolentiam ſuam, quam omnes noverant, credebantque, quod ipſe Burrellus perſonam Principis offendiſſet, & ideo fugeret; ſubitò ſurrexit clamor in populo, rumorque increbuit, quod Principem percuſſiſſet. Sicque factum eſt in fugam illam, quod Burrellus in Civitate Theanenſi ab inſequentibus eum, qui de Principis injuria dolebant; vulneratus fuit, atque peremptus.*

XII. Per queſta inaſpettata morte di *Borrello*, temendo il Principe *Manfredi* lo ſdegno di Papa *Innocenzio IV.* a cui egli era molto caro; ſtimò convenevole ritirarſi in Puglia. Ma il Papa, che cercava occaſione di romperla contro di lui; credendo, che 'l delitto foſſe meritevole d' ogni ſtraordinario caſtigo; li ſpinſe appreſſo il Legato Apoſtolico colle ſue Truppe, e con eſſolui anche il Marcheſe *Bertoldo*, che in queſta occaſione ſi diede al partito del Papa. Ed infatti, arrivato il Legato in Puglia; occupò ſubito Foggia, Troja, ed altri luoghi, che ſtavano alla divozione di *Manfredi*. Queſti nonperò, ragunando all' infretta le ſue Squadre; ſi rivoltò contra al Legato, lo battè, e lo ſconfiſſe: giungendone in Napoli la notizia in tempo, che Papa *Innocenzio IV.*, ivi ritiratoſi, era già morto, ſecondo *Nicolò Janſilla* (a): ancorche il *Sigonio* (b) voleſſe, che alla noti-

(a) Nicolò Janſilla in Vita Manfredi: „ *His* itaque taliter geſtis, & „ talem quippe Principem apud Fogiam aſsecutam victoriam; prædictus „ quidem Legatus Apoſtolicæ Sedis, de Troja rediens cum Papali Exercitu „ Neapolim; ad Summum Pontificem properabat. Qui cum tanta feſtina- „ tione ibat; quod Marchioni Bertoldo, qui pridie ab ipſo fuerat miſsus „ ad Papam, in via ſe adjunxerit: & deinde ambo ſimul Neapolim ve- „ nientes, invenerunt, quod ipſis diebus, videlicet, Idibus Decembris Pa- „ pa defunctus erat. Tantus autem Cardinalibus, & aliis de Romana Cu- „ ria ex illa victoria Principis rumor acceſſit; quod, viſo Legato, & Mar- „ chione, omnes voluerunt de Neapoli recedere, & in Campaniam redire. „ Ad magnam autem inſtantiam, & reconſortationem Marchionis ipſius „ ſteterunt: & in unum collecti, ad electionem novi Summi Pontificis Car- „ dinales de mane procedentes; elegerunt Dominum Raynaldum, aliàs „ Raymundum, Epiſcopum Oſtienſem: vocatuſque eſt Papa *Alexander*.

(b) Carlo Sigonio de Regno Italiæ ad annum 1253. „ *Eo* nuncio ac- „ ce-

zia di tal rotta egli si ammalasse, e poco indi se ne morisse. Ed i Cardinali, atterriti ancor essi, volevano subito partirsi per Roma: ma a' conforti del Legato, e del Marchese, che in tempo vi sovragiunsero; e perche il Governatore della Città pose per ogni dove le guardie; entrarono in Conclave, ed elessero *Rinaldo di Anagni* in Sommo Pontefice col nome di *Alessandro IV.* Ancorche altri Autori, come discordano nel giorno, che morì Papa *Innocenzio IV.* così non convengono circa il tempo, in cui fu eletto Papa *Alessandro IV.*

XIII. Morto Papa *Innocenzio*, fu seppellito nell'Arcivescovado Napoletano, vicino alla porta, che da dentro la Chiesa passa nel Seminario. E come dice il *Chioccarelli* (a), da *Umberto* Arcivescovo di Napoli, li fu eretto il Tumolo coll'Iscrizione di molti versi Leonini: che poi fè rinovare l' Arcivescovo *Annibale di Capua* con nuova giunta, nel modo che siegue.

His Superis dignus requiescit Papa benignus.
Loetus de Flisco, sepultus tempore prisco.
Vir sacer, & rectus, sancto velamine tectus.
Ut jam; collapso Mundo, temeraria passo:
Sancta ministrari, Urbs posset quoque rectificari.
Concilium fecit, veteraque Jura refecit.
Hæresis illisa tunc extitit, atque recisa.
Mænia erexit, ritè sibi credita rexit.
Stravit inimicum Christi colubrem Fridericum.
Januam de nato gaudet sic glorificato.
Laudibus immensis, tu quoque Urbs Parthenopensis,
Pulchra decore satis, dedit hic tibi plura gratis.
Hoc titulavit ita Humbertus Metropolita.

Innocentius IV. Pont. Max.
De omni Christiana Republ. optime merito.
Qui Natali Sancti Joannis Baptistæ
Anno MCCXLII. Pontifex renunciatus:
Die Apostolorum Principis sacra coronatus,
Cum purpureo prius Pileo Card.
Exornasset; Neapolim,

A Con-

„ cepto, Innocentius ægrotare Neapoli cœpit, neque ita multo post 7. Idus
„ Decembris ingravescente morbo interiit. Quo facto, Bartholomæus Ta-
„ bernarius, Prætor Neapolis, portis Urbis occlusis, Cardinales abire vo-
„ lentes retinuit, & sine mora Successorem instituere jussit. Ita post dies
„ 13. Rynaldus Anagninus, Episcopus Ostiensis, Pontifex est declaratus,
„ qui in Domini Natalitiis consecratus, Alexandri IV. nomen *accepit*.

(a) Bartolomeo Chioccarelli ad Archiepisc. Neapolit. pag. 162.

A Conrado everſam, S. P. reſtituendam
Curaſſet; innumeriſque
Aliis præclarè et prope divinè geſtis,
Pontificatum ſuum
Quam maximè illuſtrem reddiſſet;
Anno MCCLIIII. Beatæ Luciæ Virginis
Luce luceſcit.
Annibal de Capua Archiepiſcopus Neapol.
In Sanctiſſimi Viri memoriam, aboletum
Vetuſtate Epigramma R.

XIV. Anche Papa *Aleſſandro IV.* entrò nel poſſeſſo del Regno alla morte di Papa *Innocenzio IV.*: ricevendo gli omaggi, e le congratulazioni da tutti li Magnani, e Baroni del Regno, alla riſerva del Principe *Manfredi*: il quale, non oſtante gli impulſi, che li diedero i congiunti, e gli amici, non volle in conto alcuno umiliarſi con eſſolui, come dice *Nicolò Janſilla*. Dal che offeſoſi Papa *Aleſſandro IV.*; lo fece in primo luogo citare nella Corte Romana, per giuſtificare la ſua condotta intorno alla morte di *Borrello*; e dall' avere moſſe le armi contro del Legato Apoſtolico. Queſti li riſpoſe, che niuna ingiuria avea con ciò fatta alla Sede Apoſtolica: avendo diſeſe le ragioni del ſuo nipote. „ *Cum* autem Princeps (ſono le parole dell' Autore citato) per Comitem Acerræ cognatum ſuum, & Riczar„ dum Filangerium, ad mittendos Nuncios Papæ non potuiſſet induci; ve„ nit ad eum quidam Epiſcopus, a Sede Apoſtolica miſſus, citavitque ipſum „ ex parte Summi Pontificis, ut in feſto Purificationis Beatæ Mariæ pro„ ximè futuro ad Curiam Romanam accederet, reſponſurus de interfectione „ Burrelli de Anglono, & de injuria quam Apoſtolicæ Sedi intulerat, ex„ pellendo Legatum, & Exercitum Eccleſiæ de Apulia. Princeps verò ad „ citationem ejuſmodi factam, reſpondit per Literas ſuas Summo Pontifici, „ excuſans ſe rationabiliter de iis, quæ ſibi obiiciebantur; & qualiter „ nullam injuriam Romanæ Eccleſiæ fecerat, nepotis ſui, & ſuam juſti„ tiam *defendendo*. Ma Papa *Aleſſandro* di ciò non contento: raccogliendo nuove Milizie, l'inviò contro il Cardinale *Ubaldini*, che al primo ſuo arrivo fè de molti progreſſi in Puglia: prendendo quaſi tutte le Città della riviera, le quali ſtavano alla divozione del Principe *Manfredi*. Bensí queſte Vittorie del Legato, ed il poſſeſſo del Pontefice, che godea nel Regno; furono di poca durata.

XV. Peroche, ripigliando le ſue forze *Manfredi*; riduſſe a mal partito le coſe del Legato ſotto di Foggia. Ed egli, temendo coſe peggiori; cercò far pace con *Manfredi*, conchiudendo con eſſolui una Convenzione di laſciarli tutto il Reame, alla riſerva di Terra di Lavoro, che volea per la Santa Sede. Nel che condeſceſe il Principe, come fu detto nel *Numero* 40. del Capitolo paſſato. Ma di ciò non contento Papa *Aleſſandro IV.*; venne tratto tratto a perdere l'intiero poſſeſſo del Regno. Atteſo *Manfredi*, portandoſi in Sicilia per ragunare maggior numero di Soldati, fè ivi ſparger voce, che il Re *Corradino* era morto in Germania: ed i Popoli ciò creden-

do, acclamarono, e coronarono lui per Monarca: tra quali anche quei del nostro Regno concorsero, come prosiegue il *Jansilla* nel dire: „ *Interim* au-
„ tem dum in Siciliam Princeps iret; venit rumor in Regnum, quod ne-
„ pos ejus Rex Conradus, filius quondam Regis Conradi, in Alemannia obiis-
„ set. Quo rumore audito; Comites, & alii Magnates Regni, Prælati
„ etiam Ecclesiarum in Siciliam ad Principem profecti sunt. Singularum
„ quæque magnarum Civitatum Nuncii ex parte Civitatum suarum ad Prin-
„ cipem profecti sunt, unanimiter omnes petentes ab eo, ut Princeps, qui
„ usque tunc pro parte prædicti Regis Conradi, & suum Regnum rexerat,
„ & in tanta pace constituerat; ipsius Regni gubernaculum, & Coronam
„ tanquam Rex, & ipsius Regni verus hæres acciperet. Qua petitione una-
„ nimiter sibi facta ab omnibus; idem Princeps per concordem omnium
„ Comitum, & Magnatum, ac etiam Prælatorum Regni electionem in
„ Regem electus; Coronam Regni Siciliæ in majori Ecclesia Panormitana
„ juxtà consuetudinem, & ritum prædecessorum suorum Regni Siciliæ *ac-*
„ *cepit*.

XVI. A questa nuova, ed inaspettata acclamazione del Principe *Manfredi* cascarono a fascio per terra tutte le concepute speranze di Papa *Alessandro IV.* di potersi più mantenere nel possesso del Reame di Napoli, ancorche egli pochi giorni dopo la sua elezione quivi trattenuto si fosse, con andarsene subito in Roma, lasciandovi il Legato Apostolico per il governo. Ed abenche le Truppe della S. Sede si fossero tutte ritirate in Napoli; pure, perche la Camera Apostolica non li mandava le dovute paghe; quel Comune si rese ancor egli a *Manfredi*, e ne uscirono le Milizie del Papa: che assai afflitte se ne ritornarono in Roma. Volendo di vantaggio *Matteo Spinelli* (a), che *Manfredi* anche la Contea di Fondi involò alla Santa Sede, che *Federigo II.* Imperadore donata gli avea. Ed in questa guisa finì il dominio, e possesso del Romano Pontefice, che per un anno, e mezzo (vale a dire dalli 24. Giugno 1254. per tutto Decembre 1255.) tenuto avea parte in persona di Papa *Innocenzio IV.* e parte in persona di Papa *Alessandro IV.* Dicendo *Matteo Spinelli*, poco fa lodato: „ *Principio* Octo-
„ bris Rex Manfredus misit Legatos Neapolim, ut se ei redderent.

Die 7. venit D. Donatillus de Statio Materanus, tulitque ei respon-
„ sum Neapolitanorum, quod non possunt amplius stipendium militibus
„ solvere, quia erant ad extremam penuriam redacti: quoniam verò tàm
„ frigidè agebat Papa; nolebant iterum devastari propter spem vanam, si-
„ cut eis acciderat tempore Innocentii Papæ.

Festo Sanctæ Luciæ venit Barlettam nuncius de redditione Neapolis,
„ quodque Rex promisisset omnes benè tractare. Tunc omnes Milites Pa-
„ pæ, Regno egressi, remanserunt afflicti.

Festo Sancti Andreæ intellectum est, quod Rex venisset Capuam, &
„ Sinvessam, fecitque venire septem vexilla Armatorum. Itaque ademit Ec-
„ clesiæ Comitatum Fundanum, quod eidem donaverat Imperator *Fridericus*.

C A-

(a) Matteo Spinelli ad annum 1255.

CAPITOLO QUINTO.

Di varj Eserciti inviati dalla Sede Apostolica in conquista, ed ajuto del nostro Reame di Napoli.

I. Oltre alli Romani Pontefici, che di persona si portarono nella conquista del Reame di Napoli, come si è posto in chiaro nel Capitolo precedente; anche molti Eserciti colli loro Legati Apostolici o per conquistarlo, o per difenderlo, o per soccorso de Monarchi Regnicoli vi pervennero. Laonde di questi in ultimo luogo ci resta di favellare: per vedere se per questa via avesse la Santa Sede acquistato nuovo dritto sovra del Regno medesimo.

II. E su di questo debbe sapersi, che il primo Esercito inviato dalla Santa Sede nella conquista del Regno; fu quello, che vi mandò *Celestino III.* alla morte del Re *Guglielmo II.*, se debbe prestarsi credenza a *Pandolfo Collenuccio (a)* nel dire: „ *Essendo* morto il buon Re Guglielmo; parendo a „ Clemente III. allora Pontefice, che il Regno di Sicilia fusse ricaduto alla „ Chiesa; deliberò di ricuperarlo per la Sede Apostolica. La qual cosa intendendo i Baroni del Regno; o per amore, che portassero alla memoria „ di Guglielmo, ed alla Casa di Normannia, o per non esser soggetti a' Pontefici, che naturali non sono, e poco sogliono curare la vita de Sudditi; „ subito elessero per loro Re un figliuolo, riputato bastardo già di Ruggiero IV. chiamato Tancredi: il quale Guglielmo, non avendo figliuoli, „ avea rivocato da Grecia: e come nato del suo sangue, l'avea in Corte „ onoratamente tenuto. Ed avendo detto Tancredi un figliuolo, chiamato „ Ruggiero, ancor picciolino; lo fece intitolare Re insieme con lui. Per „ la qual cosa, avendo Clemente mandato l'Esercito alla ricuperazione del „ Regno; tutta la Puglia, e la Calabria mise sotto sopra. Imperoche, „ volendo riacquistarla, e Tancredi contraponendosegli; ogni cosa fu di rapine involta, e d'incendj, e di *rovine*. Bensì, alla riserva di queste rappresaglie; l'Esercito Pontificio non riportò altro vantaggio sovra del nostro Regno, da cui nascesse dritto a favore della Santa Sede.

III. Morta in appresso l'Imperadrice *Costanza*, che Papa *Clemente* III. per dispetto del Re *Tancredi* fè maritate all'Imperadore *Arrigo* IV. investendoli il Reame di Napoli, e di Sicilia; si vide per la seconda volta l'Esercito Pontificio nel Regno in difesa del fanciullo *Federigo*, rimasto sotto la cura, e baliato di Papa *Innocenzio* III. Avea l'Imperadrice *Costanza* alla morte dell'Imperadore *Arrigo* suo Sposo, bandito dal Regno *Marcoaldo* Siniscalco dell'Imperio, che nella Sicilia facea cose assai strane, ed ambiva to-

(a) Pandolfo Collenuccio lib. 3. Compend. Histor. Regn. Neapol.

togliere il Reame al picciolo *Federigo*. Alla morte però della medesima Imperadrice, questi, che si rattrovava nella Marca di Ancona colli suoi soldati Tedeschi, (avendoli lasciato quel governo in proprietà l'Imperadore *Arrigo*;) subito calò in Regno, pretendendo il Baliato del medesimo: e perchè quivi trovò *Diopoldo*, fatto Conte dall'Imperador *Arrigo*; ed assieme con lui *Oddone* Conte di Laviano, fratello di *Diopoldo*; questi si unirono ad essolui, e cominciarono a mettere in rivolta tutto il Regno. Laonde Papa *Innocenzio* III. fu costretto mandarli contro un Esercito sotto di un Cardinale Legato Apostolico, e di *Gualtiero da Brenda* (il quale poi fu ucciso in Sarno dal detto *Diopoldo*, come rapportammo nel Libro 8. del Tomo I. al *Numero* 20. del Capo 3.) che pose in fuga *Marcoaldo*, facendolo passare in Sicilia, dove morì; e dopo lungo spazio di tempo fè anche appartarne *Diopoldo*, che egli assai infesto per il picciolo *Federigo* sperimentò: siccome alla lunga, e con distinzione ragguaglia il tutto *Riccardo di San Germano* nella sua Cronaca, che scrisse intorno alle gesta del medesimo *Federigo* II. Imperadore, di cui egli era Notajo. Dicendo quanto al Legato Apostolico, e suo Esercito *(a)*: „ *In* „ Regis tunc pupilli auxilium dictus Innocentius Papa quendam dirigit Jacobum, Andriæ postea Comitem, consobrinum suum militari Exercitu: „ cum quo unum misit de Cardinalibus, quem ipsi consobrino suo, & toto Exercitui præfecit. Qui campestri bello ipsum Marcualdum devicit, & „ fugavit . . . . Gualterius, Bernensis Comes, in odium Theutonicorum, in Regnum mittitur ab Innocentio. Qui apud Capuam congressus cum ipso Diopuldo, vicit, & fugavit *eundem*.

V. Nel mentre che l'anzidetto Imperadore, divenuto già adulto, si era per Gerusalemme incaminato; *Rainaldo* Conte di Spoleto, lasciato da lui Governatore del Regno; colle sue Truppe invase alla Santa Sede la Marca di Ancona. Laonde Papa *Gregorio* IX. per difendere li suoi Stati; dopo averlo scommunicato, veggendo, che per questo verso niente profittava; anche li spedì contro un Esercito col Cardinale *Gio: Colonna*, e con *Gio: di Brenda*, Re di Gerusalemme, Socero del medesimo *Federigo*: il quale, disgustatosi col Genero, si era in Roma ritirato. In qual occasione i Soldati del Papa tolsero a lui la Città di Gajeta; che poi al ritorno dell'Imperadore da Gerusalemme li fu restituita con tutto il suo occupato, come rapportammo nel Libro 5. del Tomo III. al *Numero* 8. del Capo 2. Dicendo quanta a questa Pontificia Spedizione *Riccardo di San Germano (b)* dove sovra. „ *Gregorius* Papa in Ducem ipsum, proeoquod Marchiam intraverat, & admonitus sæpiùs, ut ipsam, exiens, in pace dimitteret, „ hoc ipse Dux facere noluit; Excommunicationis sententiam promulgavit; ejusdem Excommunicationis vinculo innodans omnes sequaces ejus. „ Cumque nec sic revocare posset eundem; vim vi repellere licitum putans; ad Marchiæ defensionem, quæ Ecclesiæ suberat; materiali gladio „ visus est contra ipsum (qui jam pro parte Marchiam ad opus Imperatoris cœperat occupare) procedere: & tunc Joannem Columnam Cardinalem cum copioso militari, & pedestri Exercitu dirigit contra eum.

Anno

(a) Riccardo di San Germano ad annum 1198. & seqq.
(b) Lo stesso ad annum 1228.

Anno 1229. Hi, mense Januario, die 18. per Ceperanum venientes in
„ Regnum Clavesignati; Insulam Pontis Salarati, quæ Regni erat ostium,
„ quam quidem Adenulfus Balsanus pro Imperatore tenebat, primitùs ex-
„ pugnantes; cum se tenere non posset, per vim cœperunt . . . Inde
„ Papalis Exercitus, firmata obsidione super Cajetam; machinis, & viri-
„ bus suis vehementer impugnant. Et licèt occupaverint Civitatem; Ar-
„ cem tamen vi capere nequierunt: his, qui erant in ea, se pro Cæsare
„ tnentibus contra *eum*.

V. Alla morte di *Carlo III. della Pace* il Pontefice *Urbano VI.* che bramava dichiarare Re di Napoli suo nipote; fè qualche pratica segreta contro la Reina *Margherita*, e del di luì picciolo figliuolo *Ladislao*. Ma perche i Sollevati discacciarono via della Città la sudetta Reina col suo figliuolo, che in Gajeta ritirossi, e chiamarono il medesimo Pontefice in Napoli; egli per la difficultà, che prevedea, fe precorrere la Cruciata contro li ditentori della Città di Napoli: destinandovi anche il Cardinale *Ramondello di Nola*, Arcivescovo della Città; per Legato Apostolico. Ed in questo mentre, fattesi venire molte Truppe da Inghilterra, volea esservi di persona. Però essendo insorte delle contese tra i Capitani; si sospese questa nuova spedizione, ed il Regno non ne ricevè detrimento alcuno, come scrive *Sozomeno di Pistoja (a)*, rapportato dal *Muratori*, col dire: „ *Urbanus* Papa VI. concita-
„ vit Neapolitanos post mortem Regis Caroli. Qui postea facientes com-
„ motionem, & tumultum contra Reginam Margheritam, & Ladislaum
„ filium suum parvulum; obtinuerunt multas libertates Gabellarum, &
„ Exactionum: & constituerunt sex Neapolitanos Gubernatores Regni. Qui
„ vocaverunt dictum Urbanum Papam; promittentes, eum facere Domi-
„ num, si iret illuc. Et licèt promiserit; tamen dubitavit illuc ire, &
„ non possèt superare dictam Reginam, & parvulum filium suum . . .
„ Et dicta Regina cum filio, munitis priùs Arcibus Civitatis, profecta
„ fuit Gajetam de mense Junii 1387. Urbanus Papa, post expulsionem
„ Reginæ Margharitæ, & filii, valde turbatus fuit, quia auxilio quorun-
„ dam Baronum volebat nepotem suum facere Regem Neapolis.

Dominus Ramondellus de Nola, Cardinalis Neapolitanus, Legatus
„ Papæ Urbani VI. cum Equitibus de Apulia, & aliis Baronibus ami-
„ cis Reginæ Margaritæ, & Papæ Urbani castramentati fuerunt circum
„ circa ipsam Civitatem Neapolis . . . . . Urbanus Papa præconiza-
„ vit Crucem contra Dominum Ottonem de Brunsuvich, & Dominum
„ Thomasium de Sancto Severino, occupantes Civitatem Neapolis: conce-
„ dens illam Indulgentiam, quæ datur illis pro recuperatione Sepulcri Chri-
„ sti. Et tamen propter hoc nullus ivit.

Urbanus Papa die 2. Augusti Perusio discessit cum Exercitu Anglico-
„ rum, intentione eundi Neapolim, & eam occupare. Et postquam fuit
„ prope Narnim cum Curia sua; Schisma fuit inter principales Exercitus
„ Anglicorum: quia promiserunt ire ad stipendium Florentinorum: unde
„ duo millia Equitum abierunt. Etiam postea ex dubitatione Papa re-
„ versus fuit *Romam*.

VI. An-

(a) Sozomeno di Pistoja in Speculo Historiæ apud Muratorium Tom. XVI. pag. 1130.

VI. Anche in tempo della Reina *Giovanna II.* il Pontefice *Paolo V.*, sdegnato contro di lei, che non avea pagato lo stipendio a *Muzio Sforza*, ed agli altri Capitani da lui mandateli in ajuto, e che poi per travagliarli maggiormente chiamò *Braccio da Peruggia*; mandò in soccorso di *Sforza* ottocento Cavalli, sotto la direzione del famoso *Tartaglia* di Lavello: il quale in Castello a Mare sul principio ridusse a mal partito l' Esercito della Reina, e di *Braccio*. Però adottato poco appresso *Alfonso d' Aragona* dalla Reina predetta, e questi portatosi in Napoli; fece, che le Truppe Pontificie non si avanzassero nel Regno. Dicendo *Gianantonio Campano* (*a*) riguardo alle Truppe Pontificie: ,, *Dum* hæc a Brachio geruntur; Sforzia, magnis coactis copiis, Cantalupum, ad arcendum Campania hostem, pervenerat. Huc ,, cæteros Pontificis Duces, Præfectos, Centuriones, & quicquid obiici ,, hostibus posset, unum in locum collocaverat. Tot deinde simul Duces ,, in agrum Suessanum, inter paucos Italiæ fertilissimum, contenderunt. ,, Erant in hostium Castris Jacobus Caldora, Fabritius Campanus, Michelettus, & Sfortia, Cotignolani omnes, & tunc clari viri, & postea multo clarissimi Duces . . . . Dum hæc in Campania geruntur, Tartalia, cum octingentis Equitibus auxilio missus a Pontifice, ,, cum Sfortia *conjunxit*.

VII. Quando il Re *Alfonso di Aragona* ebbe le sue rotture con *Rinato di Angiò*, e da Milano dopo la sua prigionia nè ritornò alla conquista del Regno, che dalla Reina *Isabella* moglie di *Rinato* si possedea sotto l' assistenza di *Giacomo Caldora*, Capitano di molto grido; Papa *Eugenio IV.* mandò contro di *Alfonso* predetto il Patriarca *Vitelleschi* con cinque mila Cavalli, e quattro mila Fanti. Il quale fece de molti progressi nel Regno, fino a disfare sotto Montefusco *Gianantonio Ursino*, Principe di Taranto, con farlo prigione: abenche poi lo lasciasse in libertà per comando del Papa, non ostante che questi seguisse, e caldeggiasse per allora il partito del Re *Alfonso*. Dicendo *Lorenzo Buoninçontro* (*b*) ne' suoi Annali: ,, *Anno* salutis 1437. Patriarcha Vitellescus, mandato Pontificis, ivit in Regnum contra Alfonsum Regem cum fermè quinque mille Equitum, & quatuor mille Peditum. Cœpit primò Venafrum deditione Francisci Pandonii. Deinde Alifium, & Pedimontem, Deinde Vairanum diripuit: & tandem Neapolim ,, ad Isabellam Reginam ire statuit . . . . Deinde ivit contra Principem Tarenti Joannem Antonium Ursinum, junctis sibi Jacobo Caldora, ,, & quibusdam aliis Isabellæ Copiis. Adortus in agro Beneventano apud ,, Montem Fuscum Castra Tarentini; invadit, fugatque, Princeps ipse captus. Quem, mandante Pontifice, dimisit, & ad suas partes attraxit. ,, Ob idque Patriarcha Cardinalis factus *est*. Bensì questa Vittoria del Patriarca *Vitelleschi* fu il principio di tutti li suoi disvantaggi: peroche, *Giacomo Caldora*, isdegnato contro di lui per questa nuova confederazione col Principe di Taranto suo giurato nimico; si allontanò da lui, e fece, che il Re *Alfonso* si andasse tratto tratto rinforzando, e divenisse assoluto padro-

(a) Gianantonio Campano in Vita Brachii lib. 5.
(b) Lorenzo Buonincontro ad annum 1437.

drone del Regno, come dice il *Collenuccio* (a).

VIII. In tempo similmente del Re *Ferdinando di Aragona*, quando egli era bersagliato da *Giovanni di Angiò*, e da *Gianantonio Ursino*; il Pontefice *Pio II.* l'inviò validissimi soccorsi di Milizie sotto il comando di *Simonetto*. Il quale peraltro ebbe malissima fortuna in questa sua spedizione: peroche, avendo voluto per forza il Re *Ferdinando* attaccare la battaglia col Nimico sotto la Città di Sarno; egli vi restò morto, come ragguaglia *Tristano Caracciolo* (b) nel dire: „ *Anno* 1460. Pius Pontifex a Romano „ agro Simonetum cum valida Equestri manu ad Ferdinandum misit . . „ Regii milites repulsi, multi inter se arctiùs implicantur, adeout, ne „ paululum quidem, locorum angustia impediti, ingruentium a fronte ho„ stium impetum ferre potuerunt. Funduntur igitur continuò, & in fu„ gam resistentibus nonnullis, effusè vertuntur. Fugiendo, passim capiun„ tur; moxque Regia Castra diripiuntur. Simonetus in medio pugnantium fu„ rore exanimis sine ullo vulnere repertus est. Qui ætate, & corpore gra„ vis, ac labore, & calore confectus, cecidisse *creditur*.

IX. Per ultimo Papa *Clemente VII.* nel mentre l'Imperadore *Carlo V.* era impegnato nella Guerra di Milano; mandò il suo Esercito, unito a quello di *Monsignor di Valdimonte*, ad assalire il nostro Regno, come dice *Gianantonio Summonte* (c) colle parole seguenti: „ *Il Papa*, considerando il „ vitupero ricevuto da Colonnesi suoi Vassalli, per averli saccheggiato il „ Palazzo, & assediatolo nel Castello, e sotto buona fede; non paren„ do a lei servar loro la Tregua di nuovo fatta, ma castigarli, e risen„ tirsi anche coll' Imperadore, in travagliarlo nel Regno, mentre era „ occupato nella Guerra di Milano, non ostante gli Stati, che avea da„ ti a Don Ugo; determinò muoverli Guerra. Ed avendo scommunicato, „ e privato del Cappello il Cardinal Pompeo Colonna, capo di quella fa„ zione; chiamò di Francia Monsignor di Valdimonte, che era della Fa„ miglia Angioina, per farlo Re di Napoli. Costui se ne venne ad un trat„ to con grossa Armata. Ed essendo molto potente per mare, e per terra; „ prese ad un tratto Salerno con tutta quella Riviera: e passatone alla „ volta di Napoli; ebbe il Mongada all' incontro: col quale venuto al„ le mani; l'urtò, facendolo ritirare in Città. Orazio Baglione da un „ altra parte, mandato dal Papa colle sue Bande nere; ne pose in ruina „ lo Stato de Colonnesi, e s' unì poi con Francesi. In questo mentre es„ sendo venuto da Spagna Don Carlo de la Noja con trenta Navi; smon„ tò in Gajeta con sei mila Fanti Spagnuoli. Ed avendo perciò ripreso gl' „ Imperiali ardimento; ne passarono su lo Stato della Chiesa, e si fermò „ sopra Frosolone la Guerra: che fu dalle Bande nere valorosamente dife„ so. Anzi ne furono ributtati gl' Imperiali a dietro con molto danno, e „ forzati ritirarsi nel Regno. Onde (come nota il Dolce nella Vita dell'

(a) Pandolfo Collenuccio pag. 184.
(b) Tristano Caracciolo de Varietate fortunæ.
(c) Gianantonio Summonte Tom. IV. pag. 45.

„ Imperadore) si cominciò a pratticare la *Pace*.

X. Quindi deggiamo noi conchiudere, che quantunque molti Pontefici si fossero condotti nel Reame di Napoli con Eserciti armati, come fu detto nel Capitolo passato; ed altri vi avessero inviate le loro Milizie sotto de Legati Apostolici, e di altri Capitani, siccome finora in questo Capitolo abbiam divisato; pure essi mai a forza d'armi conquistarono il Regno, acciò potessero dire che *Jure belli* ne divennero padroni. Costando altresì da quanto si pose in chiaro ne due primi Capitoli di questo Libro, che ne l'Imperadore *Costantino*, nè *Carlo Magno*, ne altro Monarca avesse donato alla Santa Sede con *giusto Titolo* il Reame di Napoli, acciò i Romani Pontefici ne fussero stati *Signori Naturali*, e come tali l'avesero poi investito a Re del medesimo. Soltanto questi per via di *Censo*, e di *Tributo* vi s'introdusero in tempo de Normanni, e de Svevi; e poi nel governo degli Angioini incominciarono a goderlo come Feudo della Chiesa. Qual dritto non impugnandoseli da nostri Monarchi, i quali ne l'addimandano sotto questi termini l'Investitura; resta che in cotal guisa, e non in altra maniera il Reame di Napoli debba stimarsi Feudo della Sede Apostolica, secondo il mio basso intendimento.

LIBRO TREDICESIMO.

Del Governo Civile della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del nostro Regno.

DEscrittasi pienamente in nove Libri precedenti la Polizia Ecclesiastica del nostro Regno; fa duopo, che ora della *Polizia Civile* del medesimo discorriamo. E perche il *Governo della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del Regno* ha un ombra di Repubblica in sestesso; priache vegniamo alla Polizia Regale, in questo Libro diremo del medesimo qualche cosa: aggiungendovi le Leggi, e le Monete, che peraltro dipendono per lo più da Monarchi: con ristringere in tre Capitoli il tutto. Primo: *Del Governo Civile della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del Regno*. Secondo: *Delle Leggi Civili della Città di Napoli, e di altri Luoghi del Regno*. Terzo: *Delle Monete antiche, e moderne della Città di Napoli, e di altri Luoghi del Regno*.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Del Governo Civile della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del Regno.

I. Ancorche al rinascimento de Prencipi Sovrani perdessero le Città nostrali, come pure tutte le altre d' Italia, e quasi dell' Orbe intiero (alla riserva delle vere Repubbliche, che restarono tali, e si mantengono nel loro antico piede,) la primiera forma di Repubblica; passando il loro antico Dominio, e Governo in persona delli loro rispettivi Monarchi; pure si ravvisa nelle medesime una tal ombra di libertà, mediante la quale cadauna di esse con indipendenza del proprio Monarca si governa, e si regge: facendo il suo *Comune*; conservando il nome di *Università*, ed avendo i proprj *Fondi*: con destinare le Persone abili, e capaci al regolamento delle cose pubbliche; senza in ciò dipendere dal Principe, e senza offendere in questo la di lui Sovranità. Quale noi quì chiamiamo *Governo Civile*; e di cui con una lunga Dissertazione và discorrendo il dotto *Lodovico Antonio Muratori* (a), col dire tra il molto: *Inquirendum mihi statuo, cum antiquis Sæculis in Italicis Urbibus, quamquam illæ Regibus, aut Imperatoribus parerent, & ab eorum Magistratibus regerentur, aliqua tamen forma fuerit COMMUNIS, sive COMMUNITATIS? Nos enim ita appellamus Universitatem, & Corpus Civium, cui sunt proprii Magistratus, proprii Redditus, & Jura multa, & Privilegia in Regimine Urbium. Postquam sese Principibus tradiderunt Civitates liberæ in Italia, perexit adhuc perdurare nomen* Communitatis, & Universitatis Civium, *fuitque illis nihilominùs non levis autoritas: atque erant, & adhuc sunt latifundia, vectigalia, & tributa ad idem Commune spectantia. Præerat, & imperabat cunctis Princeps. Sed supremum illud Jus, Vectigalia, & Autoritas minimè obstabant, quin & Communitas, & Respublica suis, quamquam subjecta Principi, juribus, & privilegiis uterentur. Complures ex Urbibus Italicis adhuc retinent eundem honorem, publicos fundos, & vectigalia: atque in plerisque Nobiles tantum Viri, & Jurisconsulti adhibentur ad* Regimen *Communis, sive Universitatis Civium*. Il che egli va comprovando con molte dottrine, ed esempj, anche riguardo al tempo degli Imperadori Romani, de Goti, de Longobardi, e di altri Sovrani.

II. Quindi, dovendo noi favellare di questo *Civil Governo* nel presente Capitolo; della *Città di Napoli* più che d' ogn' altro Luogo discorreremo: stantechè ella, come Capitale, e Città Metropoli del Regno, sotto gli occhi dello stesso Principe una Polizia più particolare, e ragguardevole

(a) Lodovico Antonio Muratori Rerum Memorabilium Italicarum Dissert. 18.

sù di questo genere osservar si vede. Ancorche ella anticamente sotto de Normanni, e de Svevi (i quali non aveano Città fissa in Regno, ma ora in una, ed ora in altra soggiornavano, quando da Palermo, che era propriamente la Reggia; il passaggio vi faceano,) si fusse governata a somiglianza dell'altre Città delle Provincie. Riconoscendo ella primamente l'origine di sua grandezza dall'Imperadore *Federigo II.*, che per *Università delli Studj* per l'una, e l'altra Sicilia la scelse. Di poi *Innocenzio IV.* Sommo Pontefice li diede maggior lustro, alloraquando si portò nel Regno, ed ivi fisse la sua Sede, con esservi anche morto. Ed alla perfine *Carlo I. di Angiò*, venendo alla conquista del Regno; a somiglianza del mentovato Pontefice, ivi, e non altrove collocò la sua Reggia. Il che poi fu eziandio praticato da tutti gli altri Monarchi seguenti: onde da ciò ella divenne Capitale, e Metropoli del Regno.

III. Dall'essere divenuta adunque la Città di Napoli Reggia de Monarchi, e Capitale del Regno; venne a conseguire una nuova formola di Governo, differente dall'altro, che tutte le Città delle Provincie osservano. Conciosiacosache, il Re *Carlo I. di Angiò*, dopo avere separata la Nobiltà della Plebe, invitando tutti i Baroni del Regno per farvi il soggiorno, ed essere presenti a pubblici Parlamenti, che v'intendea tenere; divise la Nobiltà in cinque Sedili, o sieno Piazze, in quello di *Nido*, in quello di *Capoana*, in quello di *Montagna* (al quale l'altro antico di *Forcella* si uni, e perciò in questa Piazza si eliggono due Eletti per il Governo della Città), in quello di *Porto*, ed in quell'altro di *Portanova* (de quali discorreremo più alla lunga nel Capo 5. del Libro 20.): con assegnare alla Plebe la Piazza della *Sellaria*, ed il ragunamento nel Convento di *Sant' Agostino della Zecca*. I quali *Sedili*, o *Piazze* che sieno, quando si uniscono frà di loro; rappresentano l'intiera Città, al dire di *Vincenzo de Franchis* (*a*): e ciascheduna Piazza puol essere rappresentata da un solo Nobile, o Plebeo, quando gli altri, già chiamati, non volessero intervenirvi, secondo *Francesco Rocco* (*b*).

IV. Ciascheduna Piazza Nobile vien rappresentata da sei, ivi ascritti, e dal Comune della medesima a sorte prescelti: alla riserba della Piazza di Nido, dove cinque soltanto se ne scelgono: con fare l'intiero numero di

(a) Vincenzo de Franchis decis. 217. num. 8. *Omnia hæc Sedilia simul cum fidelissima Platea Populi congregantur, & Civitatem hanc fidelissimam repræsentant.*

(b) Francesco Rocco de Officio Platearum Civit. Neapol. num. 2. *Civitas Neapolitana distincta conspicitur in sex Quarteriis, & illa vocantur PLATEÆ: quarum quinque sunt Nobilium, & appellantur CAPUANÆ, NIDI, MONTAGNÆ, PORTUS, PORTÆNOVÆ, quibus certæ Familiæ, earumque descendentes sunt adscriptæ: & postrema ex dictis sex Plateis est POPULARIS. Hæc autem distinctio exordium sumpsit tempore Regis Caroli I. qui illam decrevit ad meliorem ejusdem Civitatis regimen, & ut tutiùs regnaret. Dictamque distinctionem deinde approbavit Rex Ladislaus. Repræsentatur autem quælibet ex dictis Plateis, si ex Nobilibus vocatis, & non accersitis, unus tantummodo interfuerit.*

di *Ventinove* . I quali si sogliono ragunare nel Palagio di San Lorenzo (dove propriamente la Città risiede;) e si dice il *Ragunamento de Cinque*, *e Sei*. Senza però che i medesimi avessero il Voto decisivo sovra dell' insorte Controversie ; ma soltanto si appartiene a medesimi il rappresentare al Comune di ciascheduna Piazza il Punto principale , che si tratta , per conchiudersi il tutto colla pluralità de Voti . Volendo altresì il predetto *Francesco Rocco (a)*, che ciascheduna di dette Piazze tiene alla sua divozione , e custodia una Porta della Città , che in tempo di Guerra , di Peste , o di altro bisogno deve con ispeciale attenzione guardarla.

V. Fuori delli *Cinque*, e *Sei* Nobili di ciascheduna Piazza , come sovra scielti a sorte dell' Urna , in cui si mettono le cartelle col nome di tutti li Complatearj ; nell' istessa maniera ciascheduna di esse scieglie uno , che debbe in quell' anno essere *Eletto della Città* , per aver cura dell' Annona (onde gli Eletti della Città sono sette: vale a dire sei Nobili , ed un Popolare : stanteche Seggio Montagna ne sceglie due, per essere unito al medesimo il Seggio di Forcella): un altro *Deputato* per il danaro , per le Vie, per l' Acque , per le Fortificazioni della Città ; uno per *Capitano a Guerra*, ed un altro per *Sindico* della Città per il suo giro . E scielgono eziandio i *Tavolarj* della Città , i *Revisori* dell' Amministrazione della detta Città , e i *Deputati de Privilegj* della medesima , con tutti gli altri Uffiziali , che vi abbisognano : come alla lunga il medesimo Autore (*b*) ragguaglia il tutto.

VI. La Piazza del Popolo poi diversamente dall' altre de Nobili si regola . Ella viene da ventinove *Ottine* rappresentata . Le quali sono le seguenti : l' Ottina di *San Gennaro all' Olmo* , quella delle *Case Nove* , quella della *Ruva Catalana* , quella della *Sellaria* , quella di *Nido* , quella di *Forcella* , l' Ottina di *Capoana* , l' Ottina di *Sant' Angelo a Segno* , quella di *Donnalvina* , quella di *San Giuseppe* , *e Carità* , l' altra del *Mercato Vecchio* , l' Ottina di *Sà Spirito di Palazzo* , l' Ottina di *Santa Maria Maggiore* , quella delle *Vergini* , quelle delle *Fistole* , e *Bajano* , l' Ottina della *Loggia di Genova* , quella della *Selice* , quella della *Scalesia* , quella di *S. Gio: a Mare*, l' altra del *Mercato Grande* , quella della *Spezieria Antica* , l' Ottina della *Ruva Toscana* , l' Ottina della *Porta del Caputo*, l'Ottina dell' *Armieri* , quella di *S. Pietro Martire*, l' Ottina di *San Gio: Maggiore* , quella di *Santa Catarina Spina Corona* , quella della *Vicaria Vecchia* , e quella di *Porto* . Volendo *Camillo Tutino (c)* , che siccome otto Nobili anticamente componevano un Tocco , o una Strada , con rappresentare la loro propria Piazza ; così possono otto Popolari comporre

(a) Francesco Rocco loc. cit. *Quælibet ex dictis Plateis habet ejus Compræhensorium , districtum , & unam Portam Civitatis . Quæ quidem Portæ semper in earum sunt protectione , & custodia : Sed tempore belli aliisque exigentibus publicis necessitatibus , talis custodia majorem educit effectum , autoritatemque* .

(b) Lo stesso Francesco Rocco loc. cit.

(c) Camillo Tutino origine de Seggi cap. 16.

porre una Strada, ed una Piazza, in occasione, che si dovesse l'intiero Popolo ragunare. Laonde da questo novero di otto Popolari, che possono rappresentare una Strada, ed una Piazza; ebbe in Napoli la sua origine il nome dell' *Ottine*: che altro non dinota, se nonche una Contrada di Popolari.

VII. Giusta il novero di queste ventinove Ottine si scelgono da Sua Maestà ventinove *Capitani di Strada* (quanti sono per appunto i Nobili delli cinque Seggi, come sovra), cadauno per ciascheduna Strada, a tenore della determinazione del Re *Federigo* (*a*) nell' anno 1498. *Item, quod Capitanei, seù Capita Platearum eligantur, & ordinentur per nostram Majestatem, & Successores nostros.* E dove questi ventinove Capitani, o almeno quindici di essi (chiamati, e non esclusi gli altri, che intervenirvi non possono, o non vogliono) coll' Eletto del Popolo convengono assieme nella Piazza della Selleria, ovvero nel Chiostro di Sant' Agostino; tutta la *Città Popolare* rappresentano, come asserisce *Francesco Rocco* (*b*).

VII. Questi Capitani dell' Ottine sono in grandissima stima presso de Popolari nelle loro rispettive Piazze: e dove insorgono rumori, ed altro in queste Ottine; al comparire de sovradetti Capitani, tosto si acquietano le risse, ed i tumulti. Essendo essi per lo più Dottori, o Mercadanti, che civilmente ne vivono: e perciò al di loro apparire ogn' uno si rimette, siccome *Virgilio* (*c*) in cose somiglievoli lo dicea. Avendo eziandio cadauna Ottina il suo *Capodieci*, che è come un Mastrodatti del Capitano, scielto del ceto della Mastranza. Facendo egli le Testimonianze, e le Fedi di Cittadinanza intorno alla Vita, e Costumi di coloro, che cercano Passaporti in occasione, di uscire dal Regno; con portarli alla sottoscrizione del Capitano. Il quale, non conoscendo talvolta la persona; si soscrive: *Ex Relatione*. Invigilando ancora questi Capodieci sù quello, che possa occorrere nella Strada, con farne relatione a Capitani. Dando altresì a medesimi distinto ragguaglio di quelle Case povere, e delle Zitelle di marito, che sono nell' Ottina, acciò questi in tempo di Doti, di Maritaggi, o di Limosine le notiziassero à Governatori di Luoghi Pij, e spezialmente a quei della Santissima Annunciata, che essi eliggono; per farli proporzionatamente

(a) Tom. I. Capitul. & Privileg. Regn. Cap. *Fidericus* pag. 47.

(b) Francesco Rocco loc. cit. *Platea verò Popularis congregatur in Ædibus Sancti Augustini, positis in Platea, quæ vulgo dicitur SELLARIA: & constituitur talis Platea ex numero viginti novem ductoribus, vulgò CAPITANEIS denominatis: illique repræsentant vigintinovem Octinas: in quibus vigintinovem Octinis partitur Platea Popularis.*

(c) Virgilio lib. 1. Æneidum.

. . . . . magno in populo cum sæpe coorta est
Seditio, sævitque animis ignobile vulgus:
Jamque faces, & saxa volant, furor arma ministrant;
Tum pietate gravem, ac meritis si forte virum, quem
Conspexere, silent: arrectisque auribus astant:
Ille regit dictis animos, & pectora mulcet.

te soccorrere ne loro bisogni.

VIII. Dove poi le Piazze Nobili a relazione de loro Cinque, e Sei Deputati, come sovra, scielgono da ciascheduno Sedile (alla riserva del Seggio di Montagna, che ne scieglie due, come sovra) annualmente un Personaggio per il governo della Città, e per il Provvedimento dell' Annona, che i *sei Eletti Nobili* si chiamano; li ventinove Capitani dell' Ottine, con diece altri *Consultori* assegnati a' medesimi, e cinquantotto *Procuratori*, che scielgono le Piazze istesse colli loro Capitani; uniti tutti assieme nella Piazza della Sellaria, ovvero nel Chiostro di Sant' Agostino, scielgono per via di voti sei valevoli Suggetti del Ceto Civile, ed in un foglio li rappresentano al Monarca: il quale ne prende uno a suo piacere, e lo destina *Eletto del Popolo*, come rapporta *Gianantonio Summonte* (*a*). Volendo ancor egli (*b*) altresì, che dal Vicerè *Don Pietro di Toledo* a questa via incominciassero i Monarchi, o i loro Viceregnanti a prescegliere l' Eletto del Popolo: il quale prima si eligeva dalla Piazza istessa, a tenore de Capitoli del Regno. Essendosi allora diposto *Francesco Piatto*, e prescelto *Antonio Marziale*.

IX. Questo Eletto del Popolo, e gli altri sei Nobili, come sopra, convengono per lo più due volte la settimana nel Palazzo di San Lorenzo: dove dispongono di tutte quelle cose, che appartengono al buon governo della Città, e spezialmente al provedimento dell' Annona: dando essi il prezzo alle vittovaglie; proibendone l' estrazione fuori di Regno; e facendo Bandi penali su di questo, a tenore della facoltà loro conceduta dal Re *Ladislao*, e confermatali dal Re *Federigo* l' anno 1486. (*a*). Essendo essi i Procuratori della Città, secondo la concessione del Re *Ladislao* sovralodato: *Omnia alia faciatis; quæ ad PROCURATIONEM, commodum, & utilitatem dictæ Universitatis spectare noscuntur; sicuti melius visum fuerit.* Ed acciocche i Venditori non alterassero i prezzi stabiliti alle cose vendibili, e non vendessero cibi di cattiva condizione; cadauno di questi Eletti un mese per giro si conduce per la Città, visitando i Pesi, e Misure de venditori de Viveri, e riconoscendo la qualità de Comestibili, se sieno a dovere, o alterati ne prezzi. E trovandovi delinquenti; li castigano con pene proporzionate alle di loro mancanze.

X. Egli è vero però, che per quello si appartiene alla provista dell'Annona; gli Eletti della Città dipendono dal consiglio, e parere di un Ministro Togato, che oggidì è il Signor Marchese *Don Nicolò Fraggianni* Caporuota della Regia Camera di Santa Chiara, e Delegato della Regal Giurisdizione, che *Prefetto dell' Annona* vien chiamato: senza di cui non possono gli Eletti determinare cosa veruna, come dice *Francesco Rocco* (*d*) nelle parole seguenti: *De Annonæ cura, ejusque regimine, Serenissimorum retro Placitis, atque Rescriptis, nostris Electis præclarissimæ Civitatis demandata, aut*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 227.
(b) Lo stesso Tom. IV. pag. 215.
(c) Capitolo *Vobis Sex*, & Capitolo 37. pag. 18.
(d) Francesco Rocco de Annonæ Præfecti Instituto Parag. 7.

aut commendata , præsidet quidem a latere Consiliarius , vel Regiam Cancellariam Regens , ANNONÆ PRÆFECTUS nuncupatus , ut liquet ex Capitulis nostræ Civitatis octavo , & nono , præscriptis a Federico II. Rege sub die 27. Januarii 1495. quibus , expetente nostra Civitate , decernitur , quod hujusmodi Annonæ Præfectus præsit in Tribunali Electorum . . . .
Hinc tradiderunt nostrates , quod in cunctis negotiis ab ipsis Electis pertractandis , interesse debet Annonæ Præfectus , nec aliquo concludi queit absque tali interventu .

XI. Oltre alla sovrintendenza dell' Annona , anche quella della *Salute* si appartiene a questi Eletti : i quali destinano i *Deputati della Salute* , acciò essi prendino tutti quei espedienti , che sono necessarj per tenere lontani dalla Città ogni sospetto di Contagio , come da Capitoli del Re *Federigo* nell' anno 1597. (a) : *Quod in casu Pestis , omnia tractentur , & concludantur in Ecclesia Sancti Laurentii per sex Electos . Executio autem conclusionis cum interventu , & autoritate Officialis nostri fiat .* Dispenzandosi perciò nella Città la Fede della Salute per coloro , che in tempi sospetti di contaggio volessero andar fuori di Regno .

XII. L' Eletto del Popolo poi , oltre alle Prerogative anzidette , comuni eziandio agli altri Eletti Nobili ; molte altri Privilegj goder si vede : e specialmente in procurar egli tutti i Viveri per l' abbondanza della Città : facendoli anche venire da Paesi lontani , e forestieri, quando de medesimi si scarseggiasse nel Regno. Avendo *Nicolò Columbo* Eletto della Città nell'anno 1744. fatti venire da Inghilterra i Grani , de quali vi era penuria in Napoli , per esserne stata scarsezza nelle Provincie nostrali . Spettando al medesimo eziandio dar il prezzo alle cose comestibili : regendo a tal ogetto di continuo Tribunale in sua Casa , per terminare summariamente , ed in voce tutte quelle differenze , che alla giornata insorgono tra i Venditori de comestibili , e delle cose appartenenti alla Grascia . Con destinar egli similmente i Consoli per ciaschedun Arte de comestibili : acciò ancor questi riconoscessero le differenze insorte tra Compratori , e Venditori . E quando in tempo di Guerra , o di altro bisogno debbe congregarsi la *Milizia Urbana* ; il medesimo Eletto del Popolo vi destina i Tribuni , ed egli n' è il Capitano: con tutto il di più , che rapporta *Francesco Rocco* (*b*) a tal proposito nel dire : „ *Præterea* Electus Plateæ Popularis aliis peculiaribus exornatur facultatibus ; & præcipua est, quia in sua domo singulis diebus reddit Jus „ omnibus venditoribus rerum comestibilium , vel ad ubertatem spectantium , ut constat in Capitulo 22. fol. 35. inter Capitula , & Privilegia „ Neapolis ex concessione Regis Catholici .
Insuper , Capitulationes statuit : Leges pro bono regimine Plateæ Po- „ pularis promulgat : Pœnas pecuniarias præscribit : Transgressores damnat; „ Revenditores punit ; & etiam ementes frumentum , hordea , legumina ,
„ & alia

(a) Pragm. 29. Regis Friderici inter Capitula Regni .
(b) Francesco Rocco loc. cit. num. 109.

„ & alia bona comestibilia per 25. milliaria circa Civitatem pro illis re-
„ vendendis in hac Civitate pœnis plectit. Quod prædicto Electo concessit
„ Rex Catholicus.

Amplius, Electus Popularis providet Civitatem de omnibus rebus come-
„ stibilibus, itaut Cives ubertate abundent. Quod sancivit Rex Ferdinan-
„ dus II.

Item, Electus Popularis creat Consules omnium artium ipsis subdito-
„ rum: ac etiam sua autoritate concluduntur Capitulationes super regimi-
„ ne ipsarum artium.

Tempore Belli in hac Civitate congregat Cives aptos ad arma, in
„ Cohortes scindit, Tribunos eligit, Domino Prorege tamen consulto,
„ ut ipsi in Bello serviant: dictorumque militum ipse Electus Popularis
„ Dux est, ut constat ex pluribus Privilegiis a retro Regibus elargitis, ut
„ observat Tutinus de orig. & fundat. Sedilium fol. 264. Idemque obser-
„ vavimus in anno 1640. tempore Præsidatus Domini Ducis Medinæ de
„ las Torres, quando Classis Gallica, tunc inimica, petiit Portum hujus
„ Civitatis: qua occasione Electus Popularis cum suis Cohortibus militum
„ introduxit tormenta bellica in Turrim Sanctæ Mariæ de Monte Carmelo,
„ ex qua custodivit Civitatem; & nonnullas circumvallationes construxit
„ in diversis *locis*.

XIII. Fuori degli enunciati sette Eletti per lo buon governo della Città di Napoli, si suole anche dalle Piazze nobili per giro scegliere il SINDACO, colla totale esclusiva della Piazza Popolare, che non ha parte alcuna in questa elezione. L'uffizio del quale non si volge intorno all'annona, e governo della Città; ma in altri staordinarj impieghi: come suol essere in occasione di pubblici Parlamenti, in venuta de Monarchi nel Regno, nella nascita, e morte de Sovrani. In qual caso, dovendosi fare pubblica dimostranza; egli rappresenta l'intiero Regno, e tutto il Baronaggio del medesimo. Fornito di tale onorevole Sovranità, che occupa il primo luogo sovra tutti i Baroni del Regno, anche se questi fussero di Regio Sangue: e precede eziandio alli sette Uffizj del Regno: Dicendo *Giannantonio Summonte* (a) a questo proposito: *Tengono i Cinque, o sei del Seggio anco preregativa di creare il Sindico: Dignità, che rappresenta tutto il Regno in molte occorrenze. Il quale precede a tutti gli Uffiziali, e Titolati del Regno, se ben fussero di Sangue Reale. Si eligge il Sindico in giro da i cinque Seggi da Nobili di quello, dove in quell'occorrenza conviene eliggersi. L'Uffizio dura pochissimi giorni, secondo la causa per cui fu eletto. Essendo la sua Carica di ricevere insieme con li sei Eletti della Città il proprio Re, e suoi Vicarj: accompagnandolo nel Domo, e dandoli il giuramento dell'osservanza de Capitoli, e Privilegj della Città. Interviene in nome del Regno ne i generali Parlamenti: ne i quali riferisce la volontà di tutti in risposta di quello, ch'è proposto dalla Maestà del Re, o del Vicerè in suo nome. Interviene di più nelli Funerali Regii, e simili: ne' quali è sempre eletto un Sindico.*

XIV. Vuole eziandio *Francesco Rocco* (b), che in tempo di pubblica

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 220.
(b) Francesco Rocco loc. cit. num. 11.

Cavalcata, il Sindaco và alla sinistra del Monarca con precederli gli altri Baroni, ed Uffiziali, ed indi seguirli i Ministri Togati, secondo l'ordine, che egli descrive: *Syndicus (qui dicitur Rector, & Gubernator Civitatis, Pater Patriæ, omnisque potestas Civitatis in ipso est transfusa), primum locum post Dominum Proregem obtinet in solemni Equitatu. Ideoque non tedet recensere ordinem solitum in hujusmodi Equitatu. Nimirum, primò* Continui *apparent: postea* Barones, *seu* Titulati *cum aliis* Equitibus : *Tertio loco* Civitatis Electi : *quartò* Septem officia Regni : *idest Magnus Cancellarius, Magnus Comestabulus, Magnus Siniscalcus, Magnus Camerarius, Magnus Justitiarius, Magnus Admiratus, & Magnus Prothonotarius. Deinde* Viceres *cum* Syndico *ad lævam, undique Satellitibus stipatis*, Sceptiferis *præeuntibus : & hi quidem armatam repræsentant* Militiam. *Sequitur deinde* Togatorum *ordo : & immediatè post Proregem incedunt* Regentes Cancellariæ *cum* Consiliariis Status. *Qui hoc jure præcedendi inter se utuntur : ut scilicet Consiliariis titulo insigniti Regentes præcedant : titulo verò destituti Regentes subsequantur. Deinde* Præsidens Sacri Consilii, Locumtenens Regiæ Cameræ Summariæ, Thesaurarius, Regens Magnæ Curiæ Vicariæ, Secretarius Regni : *tunc* Regii Consiliarii ; *postea* Præsidentes Regiæ Cameræ : *post sequuntur* Judices Vicariæ *Criminales, & Civiles*, Advocati Fiscales *Magnæ Curiæ Vicariæ, & similiter Regiæ Cameræ : quorum qui primus in id munus assumptus est, in omnibus locis præcedere debere, judicatum est. Deinde* Auditor Campi, & Judices Siclæ, *ut ponit Surgentus de Neap. Illustr. cap. 14. num. 1.*

XV. Allincontro poi nell' altre *Città*, e *Luoghi* cospicui del Regno non meno li SEI ELETTI alla somiglianza di Napoli, ma anche il SINDACO per il Governo Civile del Pubblico, o sia dell' Università si sogliono deputare: con fare tra essi il Sindaco la prima figura, non-ostante che in alcuni Luoghi, giusta la loro costumanza, il Sindaco si scegliesse dal Ceto Civile, e gli Eletti dal Ceto Nobile. Eligendosi questi con pluralità da voti di quei Cittadini, che convengono in pubblico Parlamento, e non mica già a somiglianza di Napoli si scelgono cinque Eletti da cinque Sedili Nobili, ed un altro dalla Piazza Popolare : atteso, questa divisione di Nobili, e Popolari in diverse Piazze (alla riserva di quelle Cittadi, che hanno i loro Seggi serrati), ancorche si osservi, per quello spetta agli Onori, e Pesi comuni ; pure da un sol Popolo (che Nobili, e Plebei comprende) l' Università si rappresenta. E perciò l'Imperadore *Carlo V.* in una sua Pramatica *(a)* dell' anno 1536. dispose, che il Sindaco, e gli altri Uffiziali di cadauna Università si debbano scegliere, e nominare da tutti coloro, che hanno la voce nella Comunità predetta. *Volumus etiam, ut Syndici, & alii Officiales Universitatis eligantur liberè per Cives ipsarum Universitatum: intervenientibus tamen iis, qui secundum dictarum Universitatum consuetudinem intervenire debent, & secundum ordinem, & modum in ipsa Universitate servari consuetum. Et Officiales ipsi debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure, vel antiqua, & legitima consuetudine spectat.* E sebbene questi Uffiziali dell' Università

per

(a) Pragmatica 2. de Administr. Universit.

per il Regno possino fare Statuti sovra l' Annona, con avere la piena cura ne' loro rispettivi luoghi, come l' hanno gli Eletti della Città di Napoli; pure non hanno la Giurisdizione a somiglianza degli Eletti Napoletani, all' insegnare di *Matteo di Afflitto (a)*. Essendo varie le Pramatiche nel Titolo *de Administratione Universitatis* emanate da Monarchi, e da loro Viceregnanti intorno all' Elezione, e modo di Governo per i Sindaci, ed Eletti dell' Università del Regno.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Leggi Civili della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del Regno.

I. Ancorche noi nel Tomo I. al Capo 3. del Libro 8. avessimo pienamente favellato delle *Leggi*, che osservarono in queste Regioni nostrali i primi Abitatori delle medesime; nel Libro 8. del Tomo II. al Paragrafo 1. del Capo 3. avessimo discorso delle *Leggi delle dodici Tavole Romane*; nel Tomo III. al Capo 4. del Libro 3. avessimo parlato delle *Leggi Gotiche*; e nel Capo 8. del Libro 6. avessimo raguagliate le *Leggi Longobarde*; pure, per darsi a chi legge una esatta e piena contezza di quelle Leggi, che si osservarono nel Regno di Napoli, e nell' altre Regioni nostrali ne Secoli di mezzo, ed in quelli della bassa età; fa duopo quì epilogar di nuovo l' une, e l' altre sotto varj Paragrafi: giacchè al dire di *Platone (b)* gli Uomini per via di Leggi soltanto si addimesticano. E come insegna *Marco Tullio (c)*; la quiete, e la tranquillità di ogni Repubblica unicamente dalle Leggi dipende. Che sebbene questo argomento ecceda la nostra capacità, e 'l presente Istituto (maggiormente che vi sono stati valevoli Personaggi, che ne hanno con felicità, e chiarezza parlato); pure perche è parte di una compiuta Istoria anche delle patrie Leggi favellare; noi, per adempire a questo dovere, ci sforza-

(a) Matteo di Afflitto in Proœm. Constit. Regni: *Et hæc procedunt in Universitatibus non habentibus Jurisdictionem: Cum omnis Jurisdictio super omnibus Civitatibus, & Terris, & Castris Regni est Domini Regis, & illorum, qui habent eam a Rege, ut dicit hic Andreas.*

(b) Platone lib. 5. de Legibus: *Necesse est Leges hominibus ponere, ut secundum Leges vivant. Nam, si absque his viverent; nihilò a feris atrocissimis discreparent. Cujus rei causa est, ut quæ ad publicum humanæ vitæ bonum conferunt, sufficienter cognoscat: & si cognoscit, ut optimum id, quod novit; semper agere possit, & valeat.*

(c) Marco Tullio lib. 2. de Legibus: *Constat profectò, ad salutem Civium, Civitatumque incolumitatem, vitamque quietam, & beatam conditas esse Leges.*

ʒaremo apprendere dagli altri quelche dalla nostra parte non sappiamo. Con dividere il presente Capitolo in varj Paragrafi: discorrendo in primo luogo delle *Leggi Romane*: indi delle *Leggi di Giustiniano*, e de *Basilici Greci*: appresso delle *Leggi Gotiche*, e *Longobarde*: e poi dell' *Uso di queste nelle Regioni nostrali*, una colle *Pandette Amalfitane*, e coll' altre *Leggi Municipali* del nostro Regno.

PARAGRAFO PRIMO.

Delle Romane Leggi quanto alla loro Origine, ed Accrescimento.

II. SEbbene i Romani avessero da Greci apprese le loro Leggi, come addimostrammo nel Tomo II. al Capo 3. del Libro 8. in discorrendo delle Leggi delle dodici Tavole; pure queste in tal guisa sovra le Grece si avanzarono, e sovra l' altre di qualsisia Nazione; che non solo *Claudiano* (*a*) chiamò Roma *Madre di tutte le Leggi*; ma anche in opinione di *Carlo Molineo* (*b*) si resero *comuni* a tutte le Cristiane Genti Dicendosi bensì *Ragion Civile de Romani*: giacche all' insegnar di *Tullio* (*c*), il *Jus Civile* è proprio quello, che in una Città, in una Patria si osserva. E perciò le Costituzioni Napoletane anche *Ragion Civile Napoletana* chiamar si possono. Laonde di queste Leggi Romane abbisogna in primo luogo favellare.

III. E per venire all' Origine di dette Leggi; debbe sapersi, che ne' primi Secoli (che dell' *Età dell' Oro* venivano detti) non si davano Leggi tra gli Uomini di quei tempi: e quando insorgeva picciola differenza fra di loro; le persone, che presso de medesimi avean capacità migliore; colla loro autorità pacificamente la terminavano, come *Seneca* (*d*) l' insegna. Cre-

(a) Claudiano lib. 3. de laudibus Stelliconis:
Armorum, Legumque parens, quæ fundit in omnes
Imperium; primique dedit cunabula Juris.

(b) Carlo Molineo in Consuetudinib. Parisiens. *Jus Romanorum tam æquum esse, & rationi consentaneum; ut omnium ferè Christianarum Gentium usu, & approvatione COMMUNE SIT EFFECTUM.*

(c) Marco Tullio in Topica cap. 2. *Jus Civile est æquitas, constituta iis, qui ejusdem Civitatis sunt, ad res suas obtinendas. Ejus autem æquitatis utilis est cognitio. Utilis ergo est Juris Civilis scientia.*

(d) Seneca Epist. 80. *Illo ergo Sæculo, quod aureum perhibebatur, penès Sapientes fuisse Regnum, Possidonius indicat. Hi continebant manus, & infirmiores a validioribus tuebantur: suadebant, dissuadebantque, & utilia, atque inutilia monstrabant. Horum prudentia, nè quid deesset suis, providebat.*

Cresciuti poi i vizj nel Mondo, ed incominciata la Tirannide ad aver piede nella Città, e ne' Regni; fu duopo delle Leggi, che davano i Savj delle Nazioni, secondo l' Autore lodato *(a)*. Essendone stati molti di questi Legislatori nelle Regioni nostrali: con averle date *Parmenide*, e *Zenone* a quei di Velia: *Aristocrate*, *Elicone*, *Fizio*, e *Tiateto* a' Popoli di Reggio: *Zeleuco* a' Locresi: *Pitagora* a' Crotoniati, e Metapontini: *Archita* a Tarentini: *Caronna* a' Sibariti; e altri ad altre Cittadi, come additammo nel Tomo I. al Capo 3. del Libro 8. Venendo chiamate le medesime *Leggi inanimate* da *Archita Tarantino (b)*, perche scritte: a differenza delle *Leggi animate*, che erano i Principi: i quali colla sola voce governavano i loro Popoli.

IV. Il Popolo Romano adunque nel suo esordio nascente niuna Legge animata riconobbe: e soltanto osservava la Legge animata, che era l' arbitrio de suoi Monarchi, il quale li serviva di regola, e di norma, come dice *Giustino Istorico (c)* Epitomatore di *Pompeo Trogo*. Poi, quando si videro tratto tratto crescere i Popoli; *Romolo*, e gli altri seguenti Monarchi molte Leggi li prescrissero, come fu detto nel Libro 8. del Tomo II. al *Numero* 2. del Capo 1. Quali Leggi raccolte, e disposte in ordine da *Sesto Papirio*; si chiamarono *Ragioni Civili Papiriane*, all' insegnare di *Pomponio Giureconsulto (d)*. Abenche elleno fussero state di pochissima durata: peroche, discacciati i Monarchi, furno abolite le loro Leggi, al soggiugnere dell' Autore lodato *(e)*. Che sebbene dopo di ciò i Patrizj avessero cercato di servirsi in appresso della loro Legge animata; i Plebei non però entrarono nell' impegno di volere le Leggi scritte: nè fu possibile di procedersi altrimenti, come rapporta *Tito*

(a) Seneca loc. cit. *Postquam, surrepentibus vitiis, in tyrannidem Regna versa sunt; opus esse cœpit Legibus: quas & ipsas inter initia tulere sapientes, Solon, qui Athenas æquo jure fundavit; inter septem ævi sapientia notos annumeratus fuit. Licurgum si eadem ætas tulisset; sacro illo numero accessisset octavus. Zeleuci leges, Caronnæque laudantur.*

(b) Archita Tarantino apud Stobeum: *Lex alia animata, nempe Rex est: alia inanimata, scilicet, scripta.*

(c) Giustino Istorico lib. 1. cap. 1. *Principio rerum Populus nullis Legibus utebantur: arbitria Principum pro Legibus erant.*

(d) Pomponio lib. 1. de Orig. Jur. leg. 2. tit. 3. „ *Initio* Civitatis „ nostræ Populus sine certa Lege, sine certo Jure primum agere instituit, „ omniaque manus Regis gubernabantur. Postea, aucta aliquo modo Civitate, Romulus leges quasdam Curiatas ad Populum tulit, tuleruntque „ & sequentes Reges: quæ omnes conscriptæ extant in Libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Tarquinius, Demerati Corinthii filius, ex principalibus viris. Is, quem diximus, Liber appellatur „ JUS CIVILE PAPYRIANUM: non quia Papirius de suo quicquam „ ibi adjecerit; sed quia Leges sine ordine latas in unum *composuit*.

(e) Lo stesso loc. cit. *Exactis deinde Regibus, Lege Tribuniana, omnes Leges hæ exoleverunt: iterumque cœpit Populus Romanus incerto magis jure, & consuetudine aliqua uti.*

VIII. A chiarire poi le cose oscure di queste Leggi Romane, che anche a Pontefici non apparteneano; molte persone del ceto Civile si applicavano, al dir di *Pomponio (a)*, che GIURECONSULTI eran chiamati: ed i loro Pareri, o Chiose, che in queste Leggi faceano, INTERPRÆTATIO PRUDENTUM si diceano. Quali peraltro in tre cose propriamente consisteano: nel *Rispondere*, nello *Scrivere*, nell'*Avvertire*. Cioèche, dimandati questi Giureconsulti, che cosa in Legge era di tal Causa stabilito? essi o *rispondeano* in voce; o *scriveano* il loro Parere a Giudici: *Avvertendo* i loro Clienti di quello dovean fare, o dovean fuggire, secondo il favellare di *Paolo Manuzio (b)*. Ed ancorche *Tullio (c)*, facendo le parti di *Murena*, allorquando dalla Milizia pretendea passare al Consolato, contrastandoli il posto *Servio Sulpizio* Giureconsulto; addimostrasse, tenere in poco conto i Giureconsulti; pure ivi soggiugne (*d*), che in Roma

„ buit, quidquam in suis Libris *Notis* scribi, nè quà malignis interpræ„ tationibus imperitisque verborum evertendorum ansa præberetur. Testa„ menta autem Notis scribi, longè ante in Paganorum causis improba„ tum *fuerat*.

(a) Pomponio loc. cit. „ *Juris* Civilis sententiam plurimi, & maxi„ mi viri professi sunt. Sed eorum, qui maximæ dignitatis apud Popu„ lum fuerunt; in præsenti mentio habenda est, ut appareat a quibus, & „ qualiter hæc Jura orta, & tradita sint . . . . Titio Coruncano, „ Sexto Papirio, Appio Claudio, Cajo Scipione Naffica, Sexto Elio, „ Publio Attilio, Publio Elio, Marco Catone, Publio Mutio, Sexto „ Pompejo (Gnei Pompeii zio), Lucio Crasso, Gallo Aquilio, Balbo „ Lucio, Quinto *Mutio*.

(b) Paolo Manuzio in Notis ad Orat. Tullii pro Murena: *Tribus* „ verbis Jurisconsultorum consuetudinem expræssit. RESPONDENT enim „ de Jure consulentibus, cum dicunt: *Hoc in lege scriptum est*; *hoc Jus* „ *postulat*. Id Responsum vel voce tantùm; vel, si rudior & imperitior „ esset is qui consuleret; SCRIPTUM dabatur . . . Item, CAVE„ RE, de iisdem propriè usurpatur. Cavent enim cùm aliquem consilio „ juvant, atque instruunt, sive is litiget, sive *contrahat*.

(c) Tullio pro Murena: „ *Si mihi*, vehementer occupato, stomachum „ moveritis; triduo me Jureconsultum profitebor. Etenim, quæ de SCRI„ PTO aguntur, scripta sunt omnia: neque tamen quidquam tàm augu„ stè scriptum est, quò ego non possim qua de re agitur, videre. Quæ „ consoluntur autem; minimo periculo RESPONDETUR . . . . „ Nam cùm permulta clarè Legibus essent constituta; Jureconsultorum „ ingeniis, pleraque corrupta, atque depravata *sunt*.

(d) Lo stesso loc. cit. „ *Jàm* verò ipsa Juris Civilis scientia per se „ quantum afferat iis, qui eis præsunt, honoris, gratiæ, & dignitatis „ quis ignorat? Itaque ut apud Græcos infimi homines, mercedula ad„ ducti, ministros se præbent in judiciis Oratoribus; sic in nostra Civi„ tate contra amplissimus quisque, & clarissimus vir . . . . Senectuti „ verò celebrandæ, & ornandæ quid ampliùs potest esse perfugium, quàm

„ in-

ma erano in grandissima stima : applicandosi in questo impiego i soli Nobili (a differenza de Greci , presso de quali erano in dispregio) ; allora quando già invecchiati , ed incapaci a frequentare il Foro , si metteano in Casa ad interpretare le dette Leggi .

IX. Egli è ben vero però , che questi Giuresconsulti anticamente autorità di Legge colle loro Risposte non faceano : avendosi esse come Leggi non iscritte . Anzi furon tanti questi Giurecensulti ; che *Augusto* Imperadore li dovè proibire : ordinando , che le Risposte di coloro solamente servissero in Giudizio ; che aveano dal Principe la facoltà di fare queste Interpretazioni , come rapporta *Pomponio Giureconsulto (a)* . E come osserva *Arturo Duck (b)* ; nelle Pannette di *Giustiniano* si rattrovano registrate le Risposte , ed Interpretazioni di questi soli Giureconsulti , che fiorirono dopo *Augusto* , e che con autorità pubblica in tal mestiere s' impiegavano; non già di quei , che prima di *Ottaviano* per loro volontà privata a ciò si appigliavano . Con insegnare eziandio *Gianvincenzo Gravina (c)* , che erano di tal autorità queste Risposte dopo l' Impero di *Augusto* ; che i Giudici non poteano dalle medesime allontanarsi . Essendo , a mio parere,

„ interpraetatio ? Equidem mihi hoc subsidium jam ab adolescentia comparavi , non solum ad causarum usum Forensem , sed etiam ad decus, „ & ornamentum senectutis : ut cum vires (quod ferè jam tempus adventat) deficere cœpissent ; ista ab solitudine Domum meam vindicarem . „ . . . . Est enim sine dubio Domus Juriconsulti totius oraculum „ *Civitatis* .

(a) Pomponio loc. cit. „ *Ante* tempora Augusti , publicè respondendi „ jus non a Principe dabatur : sed qui fiduciam Studiorum suorum habebant , consulentibus respondebant . Neque Responsa ubique signata „ dabant , sed plerumque Judicibus ipsis scribebant , aùt testabantur , qui „ illos consulebant . Primus Divus Augustus , ut major Juris autoritas „ haberetur ; constituit , ut ex autoritate ejus responderent . Et ab illo „ tempore peti hoc pro beneficio *cœpit* .

(b) Arturo Duck lib. 3. cap. 2. num. 13. „ *Post* Consultationes Principum sunt Responsa Prudentum sub Imperatoribus post Augustum .... „ Hi sunt illi Jurisconsulti , ex quorum Responsis , & aliis Scriptis celeberrimam habemus Juris Romani partem in Pannectis comprahensam . De scriptis verò priorum Jurisconsultorum in Republica libera „ pauca *sunt* .

(c) Gianvincenzo Gravina de Orig. Jur. num. 43. „ *Tantum* autem „ inde Jurisconsultorum autoritas valuit ; UT IMPERARET ETIAM „ SENTENTIIS JUDICUM : quibus minimè recedere licuit ab opinione illa , quam aùt nemo Jurisconsultorum palam oppugnasset , si „ unum tantùm haberet Autorem ; aùt omnes unanimes approbarent ..... „ Cœterum quia tanta erat Jurisconsultorum in Judiciis autoritas , Principum imperio fundata ; consueverunt Responsa obsignata tradi Judicibus : nè , si res patuisset , eventus Causæ ante Judicis sententiam palam *fieret* .

come i Voti de Consultori riguardo a quei Giudici, che non sono laureati in Ragion Civile. E perciò esse si davan chiuse a Giudici, acciocche non si sapesse l' esito della Causa priache quella fusse giudizialmente terminata.

X. Oltre alle Leggi delle dodici Tavole, ed all' Interpretazioni, e Risposte de Prudenti, come sovra spiegate; vi furono eziandio presso de Romani i PLEBISCITI: i quali non erano altri, se nonche le Leggi, che la Plebe col loro Tribuno facea, e specialmente, alloraquando, venuta in discordia colla Nobiltà, si ritirò nel Monte Gianicolo, e vivea separatamente da quella. Che sebbene queste predette Determinazioni non si avessero potute chiamare Leggi propriamente, perche non v' intervenne la Nobiltà nella loro promulgazione; essendo quelle le vere Leggi, che coll' intervento di tutto il Popolo si faceano, come dice l' Imperadore *Giustiniano* (a); pure essendosi framezzato *Ortenzio* trà la Plebe, e la Nobiltà; frà l' altre sodisfazioni, che diede alla Plebe; una sì fu, che le Leggi fatte in tempo della passata scissura, dovessero anche i Nobili nella loro osservanza obbligare, come trà gli altri lo rapporta *Gio: Einneccio* (b). Aggiungendosi di vantaggio, che inavvenire il Senato non potesse stabilirle senza l' intervento del Tribuno, il quale tutta la Plebe rappresentava: giacchè questa difficilmente ragunare assieme si potea quando si doveano promulgar le Leggi. E perciò il Tribuno della Plebe alla porta del Senato se ne stava; ed ogni decreto, che ivi faceasi: si dovea al medesimo esibire, per osservarlo, se era, o nò di pregiudizio alla Plebe. E trovandolo, che stava addovere; lo segnava colla lettera T. per ottenere il suo vigore, altramenti non potea obbligare chi che fusse.

XI. Anche i Pretori facevano i loro Editti, che EDICTA PRÆTORUM si chiamavano. Che sebbene i Pretori durassero per un anno solamente, ed erano in obbligo giurare l' osservanza delle Leggi Romane, senza alterarle in cosa alcuna; pure, perche nel principio del Governo emanavano i loro Editti (che *Bandi Pretorj* oggidì si chiamano, e si pubblicano da Giudici nell' ingresso del loro Governo per le Città, e Luoghi del nostro Regno), colli quali pubblicavano ciò, che doveano osservare

(a) Giustiniano in Institut. tit. 2. de Jur. Natur. Civil. & Gent. *Lex* „ est, quod Popolus Romanus, Senatorio Magistratu interrogante, veluti Consule, constituebat. Plebiscitum est, quod Plebs, Magistratu „ interrogante, veluti Tribuno, constituebat . . . . . Sed & „ Plebiscita, lege Hortentia lata; non minùs valere, quàm Leges *ceperunt*.

(b) Gio: Einneccio lib. 1. Antiq. Roman. tit. 2. num. 17. „ *Quamvis* „ verò Plebiscita non ab universo Populo, sed a sola Plebe conderentur; „ tamen non Plebem tantùm sed & Patricios obligabant. Id quod, post „ multas Patriciorum tergiversationes cautum est lege primùm Horatia „ anno V. C. 304.; deinde Publilia anno 414., lata a Q. Publilio Dictatore; ac denique, cùm Plebs anno 466. in Janiculum secessisset; lege „ Hortentia, lata a Q. Hortensio *Dictatore*.

vare nell' atto di giudicare; talvolta l'alteravano riguardo a ciò, che i Predecessori ne loro Editti emanato aveano, come dice *Dione Cassio* (a). Perloche, *C. Cornelio* Tribuno della Plebe, ed i Consoli *C. Pisone*, e *M. Glabrione*, per ovviare alla confusione, che da tanti Editti Pretorj nascevano; proibirono espressamente a Pretori di servirsi d' altri Editti fuori di quei, che aveano gli altri Pretori emanati, come insegna *Eineccio* (b). Indi *Adriano* Imperadore fe raccogliere da *Salvio Giuliano* tutti questi Editti, e l'aggiunse alla Ragion Civile de Romani, secondo *Gianvincenzo Gravina* (c): e perciò ottennero vigor di Legge, al dire di *Giustiniano* Imperadore (d).

XII. E perche anche gli Edili aveano la cura dell' Annona, della Città, de Giuochi, di tutte le Cose vendibili, e de Luoghi Sagri; ancor essi incominciarono ad emanare Editti, che EDITTI EDILIZJ si diceano: ed erano riguardo a quelle cose, in che essi esercitavano Giurisdizione, siccome presso *Plauto* (e) si osserva. Avendo questi Editti Edilizj la stessa autorità, che godeano gli Editti de Pretori, secondo *Giustiniano* Im-

(a) Dione Cassio lib. 2. cap. 36. *Neque enim Prætores id jus, quod ad contractus dirigendos positum erat, observabant: neque scripto juri steterant, sed sæpe numero variaverant, crebròque per gratiam, & odium certorum hominum, veluti fieri absolet, multa gerebantur.*

(b) Eineccio loc. cit. num. 23. „ *Cùm* verò generalia Edicta subinde „ mutarentur, nec levis inde nasceretur Juris confusio; obviam huic Præ„ torum licentiæ itum est lege Cornelia, lata A. V. C. 687. a C. Cor„ nelio Tribuno Plebis, C. Pisone, & Man. Glabrione Coss.: qua cau„ tum est, ut Prætores ex Edictis perpetuis jus dicerent, neque per inte„ grum annum quidquam in iis immutarent . . . Quamvis verò Præ„ tores initio Magistratus in Leges jurarent; revera tamen Leges Edictis „ suis evertebant sub specie *æquitatis*.

(c) Gianvincenzo Gravina de orig.& progr.Jur.Civil. n.38.*Totum* Jus, quæ „ lex annua (ut Ciceronis verbis utar) ante Adrianum erat, & novi Præto„ ris autoritate suscitabatur; postea Adriani jussu, distinctum titulis, „ digestumque fuit a Salvio Juliano, ut in corpus Juris Civilis referretur; „ Prætoresque jus dicerent non ampliùs ex annuis, sed ex perpetuis, & „ immutabilibus Edictis. Qui libri dicti sunt DIGESTORUM EDIC„ TORUM. Julianus autem non solum contexit Edicta vetera; sed „ iis Interpretationes adjunxit simul cùm Edictis novis: quæ in nostris „ Legibus NOVÆ CLAUSULÆ vocantur: isque *Edicti Prætoriani or„ dinator* appellatur a Justiniano, & *Edicti perpetui subtilissimus condi„ tor*.

(d) Giustiniano loc. cit. *Prætorum quoque Edicta non modicam obtinent Juris autoritatem. Hoc etiam JUS HONORARIUM solemus appellare: quòd, qui honores gerunt, idest, Magistratus, autoritatem huic Juri dederunt.*

(e) Plauto Capt. IV. 2. vers. 44.

Euge, Edictiones Ædilitias habes.

Imperadore (*a*). Perche, come dice *Gianvincenzo Gravina* (*b*), gli Edili supplivano talvolta le veci de Pretori: e dove mancavano gli Edili; i Pretori faceano le loro parti.

XIII. All'altre sovradette Leggi, si aggiunsero eziandio i SENATUS-CONSULTI: i quali altro non erano, che determinazioni prese da Senatori coll'intervento del Tribuno della Plebe. E sebbene dopo il discacciamento de Regi, il Popolo Romano riservasse a se l'uso delle Leggi, come dice *Alicarnasseo* (*c*), e le diterminazioni del Senato non aveano vigor di Leggi; pure perche poi cresciuto a sinisura il Popolo, questi non potea da se intervenire alla creazione delle Leggi; fu disposto, che i Senatori le determinassero coll'intervento del Tribuno, secondo *Giustiniano* Imperadore (*d*). Qual Tribuno, dicendo ad alta voce VETO, non aveano veruna osservanza quelle determinazioni. Ma, mettendovi egli la Lettera T. otteneano proprietà di Leggi, al dire di *Gianvincenzo Gravina* (*e*). Ancorche questo dovesse intendersi prima degli Imperadori, non già in tempo di costoro: alloraquando *Tiberio* Imperadore, per disporre a suo piacere delle Leggi; diede al Senato cotale facoltà con indipendenza dal Tribuno della Plebe, all'insegnare di *Gio: Eineccio* (*f*).

XIV. A

(a) Giustiniano Imperadore loc. cit. *Proponunt & Ædiles Curules Edictum de quibusdam Causis: quod & ipsum Juris honorarii portio est*.

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 39. *Edictum Ædilitium non minùs quàm Prætorium Jurisconsultorum commentariis exornari meruit, ut partem JURIS HONORARII constituerit. De quibus enim edicebat Ædilis, edicere poterat & Prætor: & deficientibus Ædilibus, judicium transferebatur ad Prætorem*.

(c) Dionigio Alicarnasseo lib. 6. pag. 329. *Populus omnia in Senatus potestate posuit, præter Magistratuum creationem, LEGUM LATIONEM, & bellum deponendi inferendique arbitrium*.

(d) Giustiniano Imperadore lib. 2. Instit. tit. de Jur. natur. civil. & gent. *Senatusconsultum est, quod Senatus jubet, atque constituit. Nàm cùm auctus esset Populus Romanus in modum, ut difficile esset, in unum eum convocari Legis faciendæ causa; æquum visum est, Senatum vice Populi consuli*.

(e) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 21. „ *Addebatur* & T. Litera: qua significabatur idem & Tribunos Plebis censuisse: sive non „ esse intercessum . . . . Senatusconsultis conficiendi impedimento „ erant INTERCESSIONES Tribuni Plebis, pro potestate sibi sacra „ lege tributa. Quamvis enim Tribuni essent ex minoribus Magistratibus; „ obsistere poterant omnibus, edita voce, VETO . . . . Quod si „ Senatus cùm Populo conveniret; tùm Leges ex S. C. *condebantur*.

(f) Eineccio loc. cit. num. 45. „ *Tiberius*, Princeps astutus, tyrannicisque artibus magis, quàm quisquam alius instructus; novum commentus est leges ferendi morem. Ut enim Populo jus omne „ eriperet; Comitia è Campo transtulit in Curiam: idest, & honorum „ conferendorum arbitrium, & Leges non ampliùs Populi suffragiis, sed

„ Se-

XIV. A tutte queste enunciate Leggi Romane in ultimo luogo si aggiunsero le Determinazioni Imperiali, che CONSTITUTIONES PRINCIPUM si addimandarono: quantunque fussero queste per via di Epistole, per via di Rescritti, o per via di Editti, come dice l'Imperadore *Giustiniano* ne suoi Istituti *(a)*. Dividendo altresì *Gianvincenzo Gravina (b)* le dette Costituzioni de Principi in *Prammatiche Sansioni*, e *Comandi*: in *Editti*, e *Mandati*: in *Decreti*, in *Epistole*, ed in *Rescritti*. Con volere, che le PRAMMATICHE SANSIONI fussero quelle cose, che alle dimande di qualche Collegio, Città, o Provincia l'Imperadore determinava. E se comandava; *Jussioni* diceansi: se proibiva; *Sansioni*. Gli EDITTI eran quei, che senza dimanda altrui dal Principe si pubblicavano, per manifestare a Popoli i suoi sentimenti. I MANDATI eran quei, che si facevano a Rettori delle Provincie, e ad altri Magistrati della Repubblica: i quali, se eran pubblici; si dicean *Commonitorj*: se privati, *Secreti* appellavansi. I DECRETI faceansi dagli Imperadori nelle determinazioni delle Cause altrui colla consulta de Giurisprudenti. L'EPISTOLE si scriveano a Ministri per Cause pubbliche, a cose appartenenti allo Stato. Ed i RESCRITTI erano le Risposte de medesimi alle Suppliche altrui, ed alle Lettere di quei Magistrati, che da fuori li consultavano.

XIV. E per aversi un ragguaglio più chiaro dell'autorità Legislativa degli Imperadori; hanno voluto molti, che i Popoli per far cosa grata al loro Principe, con una comune determinazione, che LEGGE REGIA appellossi; tutta la loro facoltà nel medesimo trasferirono, come dalla trascritta autorità di *Giustiniano* si deduce; e prima di lui l'affermò anche *Ulpiano (c)*. Anzi l'Imperadore *Federigo II.* lo rigistrò in una delle sue Costituzioni del Regno *(d)*, col dire: *Non sine grandi consilio, & deliberatione perpensa, condendæ Legis jus, & imperium in Romanum Principem LEGE REGIA transtulere Quirites*. Con volere ivi *Matteo di Affit-*

„ Senatorum sibi obnoxiorum sententiis subjecit . . . . Ex eo tem-
„ pore rariùs Leges latæ ad Populum: ast, eò frequentiùs prodierunt
„ Senatus Consulta, quibus plerumque præmittebatur Oratio Principis
„ . . . . Unde sæpè „ *Oratione Principis cautum* dicitur, quod erat
„ Senatusconsulto *constitutum*.

(a) Giustiniano loc. cit. *Sed & quod Principi placuit, Legis habet vigorem: cùm LEGE REGIA, quæ de ejus Imperio lata est; Populus ei, & in eum omne imperium suum, & potestatem contulerit. Quodcumque ergo Imperator per Epistolam constituit, vel cognoscens decrevit, vel Edicto præcepit, Legem esse constat. Hæc sunt, quæ Constitutiones appellantur*.

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 119. & seqq.

(c) Ulpiano Dig. de Constit. Princ. leg. 1. *Quod Principi placuit, legis habet vigorem: utpote, cum LEGE REGIA, quæ de Imperio ejus lata est; Populus ei, & in eum omne suum imperium, & potestatem conferat*.

(d) Constitutio *Non sine grandi*.

flitto (a), e con essolui molti altri Scrittori, che in virtù di questa Legge si spogliarono affatto i Popoli di quel diritto, che era proprio loro, senza potere in appresso far dell'altre Leggi. E perche la Legge Regia, enunciata di sovra, non si rattrova come dice la Chiosa (*b*) sù le riportate parole di *Giustiniano* nè suoi Istituti; molti dubitarono presso *Eineccio* (c), che in tempo di *Romolo* ciò si facesse: ancorche altri la volessero in tempo di *Augusto* Imperadore.

XV. Bensì, come questa Legge non si può ridurre al tempo di *Romolo*, stanteche le Leggi de Monarchi furono abolite in tempo della Repubblica, come fu avvertito più sovra nel *Numero* 4. quando il Popolo Romano si pose in possesso di far egli le Leggi; così non puol dirsi, che in virtù della medesima si fussero spogliati i Popoli della facoltà legislativa, come osserva *Gianvincenzo Gravina* (d), e con essolui il lodato *Eineccio* (e). Conciossiacosache, sebbene voglia *Dione Cassio* (f), che il Popolo Romano dasse ad-

(a) Matteo di Afflitto ibidem: *Juxtà hoc quærit Andreas: an dicta translatio potestatis Legis condendæ in Imperium, sit taliter facta, ut totaliter Quirites nullam habeant ulteriùs potestatem legis condendæ? Et concludit, quod illa translatio fuit totaliter per abdicationem a se totalis Jurisdictionis, quam in seipso Populus Romanus a se habebat, & non ab alio.*

(b) Glossa super Institutis Justiniani loc. cit. *Hanc Legem Regiam non habemus.*

(c) Eineccio antiq. Rom. lib. 1. tit. 2. num. 63. *Ast, ea de Lege dici non potest quantæ enatæ sint inter eruditos controversiæ. Eam Hotomannus eandem esse putat cùm ea, quæ de Regno Romuli lata fuit; quam Regiam etiam vocat Livius* 34. 6.

(d) Gianvincenzo Gravina de Ort. & Progr. Jur. Civil. num. 114.
„ *Neque* hoc decreto exutum perpetuo fuisse potestate sua Populum, at-
„ que Senatum existimaverim, ut assentandi studio Ulpianus, aut Tri-
„ bunianus uter eorum fuerit (interpræatur) contra omnium tempo-
„ rum, atque rerum gestarum testimonia, quibus Populo atque Senatui
„ jus Magistratuum, & Comitiorum *asseritur*.

(e) Gio: Eineccio Antiq. Roman. lib. 1. tit. 2. num. 66. „ *Cave*
„ verò existimes, ab ipsa Lege Regia in servitutem se addixisse Roma-
„ nos, seque omne omnino abdicasse imperio. Minime gentium. Quam-
„ vis enim id colligant ex Dione 53. p. 582. L. 1. D. de Constit. Princ.
„ & L. 32. D. de leg.; falsissimum tamen id esse, universa docet histo-
„ ria. Sanè post omnia illa S. C. in gratiam Augusti facta, Caligulæ
„ Senatus vacationem legis Papiæ Poppeæ caducariæ dedit, teste Dione
„ 59. p. 747. Quid verò opus erat hac legis solutione, vel indulgentia,
„ si jam Lege Regia Imperatores legibus omnibus fuerant *soluti*?

(f) Dione Cassio lib. 53. & 54. „ *Anno* 730. Augusto X. C. Ner-
„ bano Consulibus, Calendis Januarii, Senatus juramento confirmavit
„ se, ejus Acta approbare . . . . Omni eum legum necessitate Se-
„ natus liberavit, ut verò cum plena potestate, perfectique sui juris, le-
„ gibusque solutus, vel non agere omnia pro suo posset arbitrio . . .
„ An-

ad *Augusto* la facoltà di promulgare tutte quelle Leggi, che voleva; pure ciò si stima falso dal citato *Eineccio*, perche il Senato dopo di *Augusto* diede a *Caligola* Imperadore la facoltà di disporre a suo modo della Legge *Papia Poppea*. Il che non sarebbe stato bisogno, se il Popolo Romano prima avesse trasferito in *Augusto* tutta la sua facoltà legislativa.

XVI. Si aggiunge a tutto questo, che il medesimo Senato, e Popolo Romano quella facoltà, che avea data ad *Augusto*, in appresso la concedè a *Tiberio*, a *Claudio*, ed a *Vespasiano* Imperadori, siccome costa da un frammento di detta *Legge Regia* rattrovata in una Lamina di bronzo nella Basilica Lateranense, secondo *Samoele Petisco* nel suo Lessico sotto la voce *Lex Regia*, (la quale anche si rapporta da varj altri Scrittori presso di lui, come pure da *Gianvincenzo Gravina*, e da *Gio: Eineccio* poco appresso da soggiungersi): *Pars Legis in tabula ænea in Basilica Lateranensi, sic incisa legitur, quæ in Vespasiani gratia a S. P. Q. R. lata, vel potiùs renovata est (QUÆ ETIAM AFFERTUR a Guther. de Offic. Dom. Aug. lib. 1. cap. 51. Ursin. ad l. Regiam, Manutio de Legib. cap. 2. Hotman. Antiq. Roman. lib. 1. cap. 1. pag. 249.)* Questo frammento è del tenore, che siegue:

Fœdusque cum quibus volet facere, liceat ita, uti licuit divo Augu-
„ sto, Ti. Julio Cæsari Augusto, Tiberioque Claudio Cæsari Aug. Ger-
„ manico.
„ Utique ei Senatum habere, Relationem facere, Senatusconsulta per re-
„ lationem, discessionemque facere liceret ita, uti licuit Divo Aug. Ti.
„ Julio Cæsari Aug. Tib. Claudio Cæsari Aug. Germanico.
„ Utique cum ex voluntate, auctoritateque, jussu, mandatuve ejus, præ-
„ senteve eo Senatus habebitur; omnium rerum jus perinde habeatur,
„ servetur, ac si a lege Senatus edictus esset, habereturque.
„ Utique quos Magistratum, Potestatem, Imperium, Curationemve cu-
„ jus rei petentes Senatui, Populoque Romano commendaverit, quibus-
„ que suffragationem suam dederit, promiserit, eorum Comitjs, quibus-
„ que extra ordinem ratio habeatur.
„ Utique ei fines Pomerii proferre, promovere cum ex republica censerit
„ esse; liceat ita, uti licuit Ti. Claudio Cæsari Aug. Germanico.
„ Utique quæcumque ex usu reipublicæ, majestate divinarum, humana-
„ rum, publicarum, privatarumque rerum esse censebit; ei agere, face-
„ re jus, potestasque sit ita, uti Divo Aug. Tiberioque Claudio Cæsari,
„ Aug. Germanico fuit.
„ Utique quibus Legibus, Plebisve Scitis scriptum fuit, nè divus Aug.
„ Tiberiusve, Julius Cæsar, Aug. Germanicus tenerentur; iis Legibus
„ Plebisque Scitis Imp Cæsar Vespasianus solutus sit. Quæque ex qua-
„ que Lege Rogatione Divum Augustum, Tiberiumque, Julium Cæsarem
„ Aug. Tiberiumque, Claudium Cæsarem Aug. Germanicum facere opor-
„ tuit; ita omnia Imp. Cæsari Vespasiano Aug. facere liceat.

„ Uti-

„ Anno V. C. 731. hæc cum decrevissent; contenderunt ab ipso, ut
„ emendaret omnia suo arbitrio, ac leges quas vellet *ferret*.

„ Utique quæcumque ante hanc rogatam Legem acta, gesta, decreta,
„ imperata ab Imperatore Cæsare, Vespasiano Aug. jussu, mandatove ejus
„ a quoque sunt; ea perinde justa, rataque sint, ac si Populi, Plebisve
„ jussu acta essent.

Sanctio.

Si quis hujus Legis ergo adversus Leges, Rogationes, Plebisque Sci-
„ ta, Senatusve Consulta facere oportebit, non fecerit; hujus Legis er-
„ go id ei nè fraudi esto, nève quid ob eam rem Populo dare debeto,
„ neve cui de ea re actio, neve judicatio esto, neve quis de ea apud se
„ agi *finito*.

XVII. Stante adunque questo frammento di Legge Regia (che per legitimo, ed indubitato ammettono i moderni Scrittori appo *Gio: Eineccio* (a), e *Gianvincenzo Gravina*); già apparisce, che il Popolo Romano non si spogliò dell' intiera facoltà legislativa, per darla ad *Augusto*; altrimenti non l' avrebbe potuta dare appresso a *Vespasiano* Imperadore. Indi dicono il *Gravina* (b), e l' *Eineccio* (c), che questo frammento di Legge fusse un ristretto di quelle facoltadi, che il Popolo Romano diede ad Augusto, ed agli altri seguenti Imperadori: a somiglianza di un Privilegio personale, che, estinto un Imperadore, abbisognava concederlo di nuovo ad un altro: senza darlo a *Nerone*, ed a *Caligola*, come osserva il detto *Gianvincenzo Gravina* (d).

XVIII. Che-

(a) Gio: Eineccio Antiq. Roman. lib. 1. tit. 2. num. 67. „ *Cæterum*
„ Regiæ illius Legis sub auspicio Imperii Vespasiani repetitæ bene lon-
„ gum fragmentum, in dubium a nonnullis vocatum; Hotomannus, plu-
„ resque doctissimi viri, & nuper etiam clarissima Romanæ Antiquitatis
„ lumina Blanchinus, Fabrettus, necnon postea Justus Ecchardus, qui
„ ipse hoc monumentum descripsit, & luculenta explicatione illustravit;
„ agnoverunt. Illorum Epistolæ, hanc in rem scriptæ, extant apud Jan.
„ Vincent. Gravin. de Orig. Jur. Civ. pag. 231. & *seq*.

(b) Gianvincenzo Gravina de Orig. Jur. num. 114. „ *Cujus* Decreti
„ fragmentum esse illud Capitolinum, quod Legis Regiæ nomine produci-
„ tur. Ea enim, ni fallor, erat recensio, & enumeratio singularium fa-
„ cultatum ex susceptis Magistratibus in Principem immigrantium, quæ
„ publico Populi monumento consecrabantur. Quod Augusto primum tri-
„ butum, translativum deinde fuisse arbitror, atque ad sequentes Prin-
„ cipes *descendisse*.

(c) Eineccio loc. cit. in fine Tituli 2. *Hoc est Monumenti illius quanti vis pretii fragmentum: ex quo satis apparet, quod supra ostendimus, Legem Regiam ex multis S. C. in honorem Augusti, Tiberii, Claudii, aliorumque Imperatorum factis, fuisse conflatum*.

(d) Gianvincenzo Gravina de Rom. Imper. num. 25. „ *En* Legem pro-
„ duximus, quæ superest, integram, & simul cum facultatibus, autores,
„ & modos earum conferendarum. Dic modò sodes, quid in Imperatorem

„ his

XVIII. Cheche sia però della Legge Regia; egli non ha dubio, che gli Imperadori Gentili da *Adriano* a *Costantino* molte Leggi promulgarono: quali sotto nome di COSTITUZIONI IMPERIALI raccolsero *Ermogeniano*, e *Gregorio*, formandone i loro Codici. Ancorche *Eineccio (a)* sia di opinione, che *Gregorio* propriamente componesse il suo Codice, comprendendovi le Costituzioni de primi Imperadori, da *Adriano* in poi: e che *Ermogeniano* vi aggiungesse quelle di *Diocleziano*, e di *Massimiano*. Avendo *Teodosio* Imperadore ridotte le Costituzioni de Principi Cristiani nel suo Codice: e poi da tutti i tre enunciati Codici l' Imperadore *Giustiniano* compose il suo, di cui discorreremo nel Paragrafo seguente. Con avere eziandio *Ariano* composto il Codice di *Alarico*, Re de Goti, in cui anche racchiuse i Codici di *Gregorio*, di *Ermogeniano*, e di *Teodosio* coll' Istituzioni di *Cajo*, colle Sentenze di *Paolo*, e col Corpo di *Ulpiano*: come viene rammentato dal *Du-Fresne (b)*, e da altri Scrittori.

XIX. Queste adunque furono tutte le Leggi, che composero la RAGION CIVILE ROMANA, le Leggi di *Romolo*, e degli altri Re seguenti: le Leggi delle *Dodici-Tavole*, che i Decemviri compilarono: i *Plebisciti*, che da se compose la Plebe: i *Senatusconsulti*, che coll' intervento del Tribuno della Plebe promulgavano i Senatori: le *Risposte de Prudenti*, ed *Interpretazioni de Giureconsulti*: gli *Editti de Pretori*, e *degli Edili*; e le *Costituzioni Imperiali*, siccome eziandio lo ripete *Giustiniano* Imperadore *(c)* ne suoi Istituti. Riserbandoci per appresso di mostrare l' uso, e l' osservanza di queste Leggi nella Città di Napoli, e negli altri Luoghi del nostro Regno. Avendo in appresso i Prencipi incominciato da se a promulgare le proprie leggi colla totale indipendenza de Popoli.

„ his verbis confertur, quod non a Populo proficiscitur, & ad eundem, „ sublato Imperatore, non revocetur? An his collatis potestatibus popu- „ laria jura exhauriantur? An opus erat, easdem facultates iterum tra- „ dere novis Cæsaribus per Legis Regiæ repetitionem, si ea lege in per- „ petuum a Populo ad cæteros creandos Principes abscesserant? Quid con- „ tulisset Tiberio, Claudio, Vespasiano Populus, qui jam ab Augusto „ jus omne suum in perpetuum exuisset? Cur porrò Caligula, & Nero „ hac in lege pretereuntur, quorum altèrius Acta Senatus resciderat, al- „ terius memoriam uti hostis patriæ damnaverat, quasi minimè compotes „ harum facultatum, si jure suo legitima jussa, justasque leges *edidis-* „ *sent*?

(a) Eineccio in Proœmiò ad Antiq. Roman. num. 19. *Non præter rem suspicari mihi videor, Codicem Hermogenianum nonnisi supplementum Gregoriani fuisse: adeoque, præter ea, quæ Gregorius omiserat Superiorum Principum; Rescripta Diocletiani solùm, & Maximiani, ut & ejus Successorum Constitutiones complexum esse usque ad annum Christi* 312.

(b) Du-Fresne Glossar. Lat. v. Lex Romana Tom. II. pag. 269.

(c) Giustiniano de Jur. Natur. & Gent. par. 2. *Constat autem Jus nostrum, quo utimur aùt scripto, aùt sine scripto. Scriptum est Lex, Plebiscitum, Senatusconsultum, Principum Placita, Magistratuum Edicta, Responsa Prudentum.*

PARAGRAFO SECONDO.

Delle Leggi di Giustiniano, e de Basilici Greci.

XX. INtorno alle Leggi di *Giustiniano* Imperadore poco quivi ci resta da dire: non altro essendo le medesime, se nonche le Leggi Romane antiche, da noi descritte nel Paragrafo antecedente, che *Giustiniano* da due mila, e più Volumi, che erano; in miglior ordine ridusse: componendone quattro semplici Corpi, il *Digesto*, il *Codice*, gli *Istituti*, e le *Novelle*, all'insegnare di *Paolo Diacono* (*a*) detto il *Varnefrido*; e di *Ermanno Contratto* (*b*). Ancorche *Procopio* (*c*), *Evagrio* (*d*), ed altri, ultimamente seguiti dal Padre *Natale di Alessandro* (*e*); volessero, che *Giustiniano* si movesse ad intraprendere una fatica sì immensa, mercè la direzione, ed assistenza di *Triboniano*, non già per fare cosa grata alla Repubblica Letteraria de Giureconsulti; ma per ambizione di gloria, della quale molto vago addimostrossi.

XXI. A comporre adunque quest' Opera; della diligenza, e studio di *Triboniano* si servì l'Imperadore *Giustiniano*: il quale con altri Giureconsulti

(a) Paolo Diacono de Gestis Longobardorum lib. 1. cap. 25. *Leges quoque Romanorum, quarum prolixitas nimia erat, & inutilis dissonantia; mirabili brevitate correxit. Nàm omnes Constitutiones Principum, quæ undique in multis Voluminibus habebantur, intra duodecim libros coarctavit: illudque quoque Volumen CODICEM JUSTINIANI appellare præcepit. Rursùsque singulorum Magistratuum, sive Judicum Leges, quæ usque* ad duo millia penè Librorum *erant extensæ; intra quinquaginta Librorum numerum redegit: eumque Codices DIGESTORUM, seù PANDECTARUM vocabulo nuncupavit. Quatuor etiam INSTITUTORUM LIBROS, in quibus breviter universarum Legum textus comprehenditur, noviter composuit. Novas quoque Leges, quas ipse statuerat; in unum Volumen redactas, idest Codicem, NOVELLA nuncupari sancivit.*

(b) Armanno Contratto in Cronicon ad annum 540. *Ipse Leges Romanas infinitas, abbreviatas collexit: & Leges, quæ Justinianæ dicuntur, composuit.*

(c) Procopio lib. de Arcana Historia.

(d) Evagrio lib. 4. Histor. Eccles. cap. 30. & 32.

(e) Natale di Alessandro Sæcul. VI. cap. 7. art. 2. *Nihil non movit in Republica Justinianus, ut nomen suum propagaret. Nàm statis Magistratuum formis, Legumque, ac Militarium ordinum abrogatis: alias innexit, non jure, non publico commodo adductus, sed ut omnia nova, & de suo nomine dicerentur.*

ti vi si accinse. Ancorche di lui, e dell' Opera variamente ne parlino gli Autori. *Lorenzo Valla* (a) esalta al sommo la Composizione dell' Opera, come pure *Giacomo Cujacio* (b): e 'l nostro *Gianvincenzo Gravina* (c) non cessa di lodare la prudenza di *Tribuniano* in questa faticosa Compilazione: dando su la voce a *Suida*, che cercò malmenarlo ne suoi scritti. Per lo contrario poi, *Gio: Eineccio* (d), premendo le orme di *Suida*, e di *Francesco Ottomanno* (e), mostra non avere quel concetto di lui, in cui gli altri lo tengono: prendendosela anche egli contro del *Gravina*, che tanto l'esalta. E *Deciano* (f) lo censura, che levasse da mezzo le Leggi delle Dodici Ta-

(a) Lorenzo Valla lib. 3. Elegant. *Me perlegisse quinquaginta Digestorum libros ex plerisque Jurisconsultorum excerptos; relegisse libenter, & quadam cum admiratione: quod nescias, utrum diligentia, vel gravitas, prudentia, vel æquitas, scientia, an orationis dignitas præstet. Et hæc ipsa in uno quoque illorum ita sunt egregia, & perfecta; ut vehementer dubites, quem cui præferendum putes: & his nihil addi, ademique posse videtur tam eloquentiæ, quàm latinitatis, & elegantiæ: sine qua cæca omnis doctrina est, & illiteralis in Jure Civili.*

(b) Giacomo Cujacio in Paratitulo de Digesto mandati: „ *Cohærent*, „ digestaque sunt omnia arte mirabili, non tàm ingenio Triboniani, „ quàm Juliani, Hermogeniani, & veterum Prudentum, quorum ille „ vestigia secutus est. Et qui aliam desiderant, vel comminiscuntur artem; „ sunt imperitissimi, & improbissimi, neque quid sit ars sciunt, nec ar- „ tem *Digestorum*.

(c) Gianvincenzo Gravina de Orig. & Progr. Jur. Civ. num. 137. „ *Commodum* nunc de compositore Jure Triboniano differemus: ne in va- „ riis judiciis, quæ de hoc apud Autores inveniuntur, studiosus aùt hæ- „ reat, aut labatur. Hic, si talis fuisset, qualis traditur a Suida; mini- „ mè dignus erat, cui Justinianus tantæ fidei Opus concrederit, qualis „ emendatio fuit, atque digestio Juris Civilis . . . Testimonium sa- „ nè non tàm Triboniano pudendum, quàm ipsi Suidæ, qui autoritate re- „ darguitur Procopii, se longè majoris *fidei*. . . .

(d) Gio: Eineccio in Proœmio Antiq. Roman. num. 29. „ *Nec* Opera „ Justinianus usus est virorum huic labori parium, sed Dorothei, Theo- „ phili, aliorumque hujus commatis Jurisconsultorum, & maximè Tri- „ boniani, cujus indolem post Suidam in voce *Tribonianus*, vivis colori- „ bus depinxit Francisc. Hotomannus in *Antitriboniano* cap. 11. & 12. pag. „ 146. Et cum hujus viri imprudentia, & sublata fides ex ipsis Operibus „ eluceat; meritò miramur, Jo: Chiffletium de *utriusque Juris architectis*, „ & Janum Vincentium Gravinam *de Ort. & Prog. Jur. Civ.* tanto moli- „ mine ejus causam *egisse*.

(e) Deciano in Apologia contra Alciatum: *Justinianus, & Tribonianus, compositis Pandectis, ipsa Jurisconsultorum scripta, & Leges duodecim Tabularum tolli mandarunt, & deleri: quæ jactura ab omnibus deflenda est.*

vole, e di tanti altri Giureconsulti.

XXII. L'Ordine poi, che tenne *Giustiniano* in comporre i Volumi delle Leggi, fu questo. Egli nell'anno secondo del suo Impero, che fu il 528. del comun Riscatto; da *Triboniano*, e da altri Giureconsulti, secondo *Einecio (a)*, fè comporre il CODICE GIUSTINIANEO: in cui si restrinsero i Codici di *Gregorio*, e di *Armogeniano* (divisati più sovra nel *Numero* 18.), nelle quali erano le Costituzioni degli Imperadori Gentili da *Adriano* a *Costantino*; ed il Codice di *Teodosio il Giovane*, in dove erano compilate le Costituzioni de Prencipi Cristiani: il quale era in grandissima stima in tempo di *Alarico* Re de Goti, e di *Carlo Magno* Imperadore, al dire di *Gianvincenzo Gravina (b)*: ancorche di presenti serva solo a meglio interpretare il Codice di *Giustiniano*. Quale poi si perdè affatto, secondo *Egidio Parrino (c)*, senza ritrovarsene vestigio: ed in questa guisa si obliarono eziandio i Codici di *Gregorio*, e di *Armogeniano*: senza aversi più di loro memoria.

XXIII. In appresso poi fe compilare le PANDETTE, o sia il DIGESTO, come *Egidio Parrino* poco fa lodato asserisce. In cui faticarono diecisette Giureconsulti, secondo *Eineccio (d)*. I quali scelsero dalle Risposte de Pruden-

(a) Eineccio loc. cit. num. 28. *Hujus ergo viri Opera, auspiciisque Justiniani Ann. Chr. 524. Idib. Febr. primo loco prodiit CODEX JUSTINIANEUS PRIOR: qui quam, parum diligenter fuerit a Decemviris huic Operi præfectis collectus; vel inde patet, quod postea una litura videretur inducendus.*

(b) Gianvincenzo Gravina de ort. & prog. Jur. Civil. num. 131. *Prima cura fuit superiorum Imperatorum colligere Constitutiones, quas antea vagas, atque confusas, privato studio, nullaque autoritate publica in peculiarem Codicem conjecerat Gregorius anno Christi 272. initio ducto ab Adriano usque ad Valerianum, & Gallienum. Unde* Gregorianus Codex *fuit appellatus. Hunc excepit* Hermogenianus Codex, *cujus autor Hermogenianus, qui sequentium Imperatorum usque ad Constantinum Constitutiones collegit. Postremus procedit* Codex Theodosianus: *in quem, Theodosii Junioris jussu, Constitutiones Imperatorum usque ad Imperium ipsius Theodosii congestæ fuerunt. Cui magnam autoritatem tribuerat Alaricus Gothorum Rex, & postea tribuit Carolus Magnus. Nunc autem qualiscumque temporis injuria superest, non tàm ad jubendum, quam ad Justinianeum Codicem explicandum habet autoritatem. Ex his Codicibus, aliisque Constitutionibus exortis, Justinianus Codicem confecit suum.*

(c) Egidio Parrino in Vita Justiniani: *Hunc quidem in novis digerendis Volutionibus ordinem servavit. Nàm, antequam bella gereret Justinianus, CODICEM ILLUM, QUI A NOBIS DESIDERATUR, ex tribus veteribus, Gregoriano scilicet, Hermogeniano, & Theodosiano Codicibus edidit. Dein, bellis ab eo gestis, ex multis Legum millibus quinquaginta Digestorum libros contraxit.*

(e) Eineccio loc. cit. num. 29. *Deinde 17. viris datum negotium conficiendi Pandectas, vel Digesta, quæ Tribonianus, ejusque socii quicquid ex Jurisconsultorum Scriptis excerpserant, conjecerunt. Sed quam parum diligenter in hoc quoque labore defuncti sint; & brevitas temporis ostendit (intra trien-*

denti, da Plebisciti, da Senatusconsulti, e dagli Editti de Pretori, e dagli Edili cinquanta Libri: consumando tre anni in questa Compilazione: e perciò alquanto confuso, secondo il lodato *Eineccio*. Volendo altresì il *Gravina* (*a*), che *Giustiniano* avea assegnati loro dieci anni di tempo, perche si doveano epilogare da duemila Libri, e trecentodiecimila Versi, o sieno Sentenze. Laonde, per sollecitarsi in questo; presero le Sentenze de più moderni Scrittori, ed a' loro tempi assai più vicini, lasciando gli antichi, che poteano dare maggior lustro all' Opera. Chiamando *Digesto* tal Opera, perche anche molti Giureconsulti antichi in tal guisa nominarono l' Opere loro, come *Giuliano*, *Alfeno Varo*, *Giovenzio*, *Celso*, *Ulpio Marcello*, *Cervidio Scevola*, e *Paolo*: per esser ivi digerite le decisioni, e dispute della Giurisprudenza. Ed appellandolo ancora PANDETTE, per avere così intitolate le Opere loro *Ulpiano*, e *Modestino*, in cui tutta la Giurisprudenza si addimostrava.

XXIV. Terminata la Compilazione delle Pandette; fece comporre il predetto *Giustiniano* li quattro Libri degli ISTITUTI dallo stesso *Triboniano*, da *Tiofilo*, e da *Doroteo*: ne quali, come *Gio: Diacono* più sovra dicea, *breviter universarum Legum textus comprehenditur*. Ancorche al dire del dotto *Arturo Duk* (*b*) queste Istituzioni, abbenche composte dopo desse Pandette; furono un mese prima delle medesime pubblicate, acciò servissero di lume alle medesime.

XXV. Do-

triennium enim tantum opus absolverunt) & parum commodè excerpendi methodus, & ordo rerum perturbatissimus, nè ad edicti quidem perpetui seriem per omnia reductus. . . . .

(a) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 132. *Cum autem veterum Jurisconsultorum Volumina eum ad numerum, & molem advenissent, ut adolescentium studium, & industriam exuperarent, jamque DUO MILLIA LIBRORUM JUVENTUTI PERVOLVENDA TRADERENTUR, ET TRECENTIES DECEM MILLIA VERSUUM, SIVE SENTENTIARUM, ut Gothofredus Junior exponit; Justinianus, ut hoc opus juventuti allevaret . . . . anno Imperii sui quarto, Triboniano mandavit, ut simul cum aliis insignioribus Jurisperitis ex veterum Jurisconsultorum libris caperet ea tantùm, quæ usum haberent . . . . Huic autem labori Justinianus decennium præfixit. Tribonianus verò, sui potiùs ex celeritate gloriam, quam posteris utilitatem ex operis maturitate petiturus; decennium ad quadriennium contraxit . . . . Inquæ, plerisque Operibus vetustorum Jurisconsultorum exclusis, ea contulit, quæ proximiori erant ætati, moribusque suis . . . . Unde subductis primævæ Jurisprudentiæ capitibus, extinctaque originum luce, eam Juri Civili nubem effudit, ut vix veterum Historicorum, Poetarum, & Oratorum lectione, atque eruditorum Interpretum industria, & acumine diluatur. . .*

(b) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. num. 14. *Institutiones componi mandavit Justinianus post Pandectas compositas. Quas tamen uno mense editæ sunt ante Pandectas, septimo Imperatoris anno. Continet autem hic liber elementa Juris Romani, facili, ac continuo stylo conscriptus. Quem Cujacius omnium librorum Juris Civilis nitidissimum, comptissimum, facillimum, nulloque penè Interprete indigentem prædicat.*

peradore *Giustiniano* molte cose sagre, per avere anche in ciò la gloria presso de posteri, al dire del Padre *Natale di Alessandro (a)*.

XXVII. Intorno poi a chiamarsi *Autentico* questo libro delle Novelle; debbe avvertirsi, che l'AUTENTICHE sono differenti da queste Novelle: e sono propriamente alcune Costituzioni scelte dalle medesime Novelle, ed aggiunte al Codice nel Secolo Sesto, al dire di *Eineccio (b)*. Con avervi gli Editori del medesimo accoppiate anche molte Costituzioni dell'Imperadore *Federigo II.*

XXVIII. Queste sono le Leggi, che compose l'Imperadore *Giustiniano*, e che sono oggidì in uso nelle Scuole, e ne Tribunali: il *Codice* (a cui và annesso l'*Autentico*), le *Pannette*, o sia il *Digesto*, l'*Istituzioni*, e le *Novelle*. L'autorità, e l'uso delle quali per quanto si appartine alle Regioni, che compongono oggidì il Regno di Napoli; si spiegherà un poco più appresso. Bastando perora intorno alle medesime sapere, che anticamente trè Università in tutto l'Impero Latino rattrovavansi, nelle quali la Giurisprudenza Romana si leggea, (ancorche molti altri Studj per la Rettoria, per la Filosofia, e per altre scienze state vi fossero così in Oriente, come pure in Occidente): quella di *Berito*, Città Metropoli della Fenicia, quello di *Costantinopoli*, e quello di *Roma*: nelle quali queste Leggi pubblicamente s'insegnavano, al dire del nostro *Gravina (c)*. Ancorche nell'Occidente poca durata avessero avuta: peroche i Goti, ed i Longobardi le posero in dissusanza, come asserisce l'*Eineccio (d)*. E mancata per

(a) Natale di Alessandro Sæcul. VI. cap. 7. artic. 2. *Novellæ Justiniani Constitutiones 167. enumerantur: in quibus nonnullæ sunt de personis, & rebus Ecclesiasticis . . . . Licet verò de rebus, & personis Ecclesiasticis Leges tulerit Justinianus; in ipsum esset iniquior, qui assereret, ipsum Ecclesiæ autoritatem usurpasse. Veteres enim Canones renovavit dumtaxat, aut Legibus suis, veluti quibusdam supplementis interpræetatus est; novas Ecclesiæ regulas non præscripsit. Id unum quippe fuit ejus consilium, ut* vetustatis vindicem, atque Ecclesiasticæ disciplinæ assertorem se præstaret.

(b) Gio: Eineccio loc. cit. num. 33. *AUTHENTICÆ, ex Novellis desumptæ, adjectæque Codici jam Sæculo VI.; a Gregorio Magno, Epist. 11. 54. & Ivone Carnot. part. 3. cap. 195. citantur. Unde nec ab Irnerio sunt, ut vulgò creditur; nec a Jureconsultis Papiensibus, qui tamen forsan eos auxerunt.*

(c) Gianvincenzo Gravina de Ort. & Progr. Jur. Civil. num. 138. *Erant sanè jam ante Justinianum in toto terrarum Orbe tres amplissimæ Civitates delectæ, ubi Jurisprudentiæ Scholæ patebant: Berytus nempe Phæniciæ metropolis, Constantinopolis, & Roma, interdictis ubique locorum Scholis aliis.*

(d) Gio: Eineccio in Proæm antiq. Roman. num. 35. „ *Post* Justi-
„ niani tempora in Occidente non adeo magnum Juris Justinianei usum
„ fuisse comperio. Vvisigothi Codicem Theodosianum compilationi Ju-
„ stinianæ præferebant. In Italia, quò Longobardorum arma non perti-
„ gerunt; Codex tantùm, & Novellæ in aliquo pretio erant. Postmodum

per i tremuoti la Città di Berito, e sotto l'Imperadore *Zenone* datosi fuoco la Biblioteca di Costantinopoli, con incenerirvisi da settecento mila Libri; la Giurisprudenza di questo Imperadore incominciò ad andare in oblio.

XXIX. Anzi in Grecia gli Imperadori seguenti, o per invidia di *Giustiniano*, o per aversi un Compendio più acconcio di Giurisprudenza Civile; furno poste in oblio queste Leggi. Conciossiacosache *Basilio Macedone*, divenuto Imperadore d'Oriente, desiderando la brevità in queste Leggi, e la chiarezza; ridusse in compendio li quaranta Libri, ed in Lingua Greca il Codice di *Giustiniano*, che dal suo nome BASILICI chiamò: non avendo bensì potuto perfezionar l'Opera, prevenuto dalla morte. Quale poco appresso venne a perdersi, secondo *Gio: Eineccio (a)*. Dipoi *Lione il Filosofo*, figliuolo di *Basilio*, continuando le fatiche del genitore; ne aggiunse altri venti Libri, presi dalle Pandette, e dalle Novelle di *Giustiniano*, che *Legge Imperatorie* appellò. Ed alla fine *Costantino Porfirogenito*, figlio di *Basilio*, e fratello minore di *Lione*, perfezionò queste Leggi col nome di *Ripetita Prelazione*: che sono le Greche Leggi, passate sotto nome di BASILICI, ed osservati in Oriente fino a tantoche li Turchi si resero padroni di Costantinopoli: quando finirono le Leggi, e l'Impero de Greci in quella Regione, secondo *Gianvincenzo Gravina (b)*.

P A-

" dum a Francis permissum Italis jure vel Longobardico, vel Romano, " vel Franco *uti*.

(a) Gio: Eineccio loc. cit. num. 36. *Postea Basilius Macedo novam Collectionem instituit, desiderans in Justinianeo corpore brevitatem, perspicuitatem ordinemque concinnum. Sed morte præventus, nonnisi Epitomen edidit Codicis Justinianei*.

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 138. " *Post* Justinianum, ejus " Jus in Oriente reddebatur usque ad annum Christi 867. nempe usque " ad Basilium Macedonem Imperatorem: qui ut, Justiniani nomine depres- " so, suum attolleret; exclusa prorsùs latina, & Justinianea Juris edi- " tione, novum Corpus, è Græcis digestorum, Codicis, & Novellarum " versionibus, idemque breviùs, atque contractius extulit, perduxitque " usque ad quadraginta libros: absolutum postea libris sexaginta a Lione " filio . . . eosque in aliam formam Constantinus Porphyrogenita " mutavit . . . . . . Suppræssis antem Justiniani libris, Basilico- " rum antoritas in Oriente usque ad finem Græci permansit Imperii, nem- " pe ad annum 1452. interiitque illius usus cùm Constantino Paleco- " logo, qui per Turcas fuit Imperio *expoliatus*.

PARAGRAFO TERZO.

Delle Leggi Gotiche, e Longobarde.

XXX. DAlle Leggi Romane, non men Latine, che Greche, a quelle de Barbari il passaggio ora facendo; ritroviamo, che queste riguardo alle Regioni nostrali in *Gotiche*, *Longobarde*, e *Normanne* dividere si possono. Ma perche quelle de Normanni furono tutte nostre; ne parlaremo a parte nel Paragrafo quinto: favellando quì solo di quelle de Goti, e de Longobardi.

XXXI. E rispetto alle Gotiche; oltre ciò, da noi notato nel Tomo III. al Capo 4. del Libro 3.; per isfuggire gli equivoci, debba con attenzione notarsi, che i Goti si divisero in due Ordini: alcuni furono Orientali, governati dalla Famiglia *Amali*, che OSTROGOTI si dissero, e col Re *Teodorico* passarono in Italia: altri erano Occidentali, diretti dalla Famiglia *Baldi*, e VVESTROGOTI si appellarono: i quali da principio passarono in Aquitania, fermandosi in Tolosa; e poi s'inoltrarono nelle Spagne, dove trassero per lungo tempo la mora.

XXXII. Discorrendo de Vvestrogoti di Spagna; non vi è dubbio, che essi molte Leggi composero, e specialmente il Re *Evarico*, come rapporta *Sant' Isidoro* (*a*). Che sebbene *Alarico* di lui figliuolo componesse un nuovo libro di Leggi, prese dal Codice di *Tiodosio* Imperadore, come nella pubblicazione di detto libro si legge: *Anianus, vir spectabilis ex præcepto Gloriosissimi Alarici Regis hunc Codicem de Theodosianis Legibus, atque sententiis Juris, vel diversis libris electum, Aduris anno 22. eo regnante edidit, atque subscripsit*; pure *Liovigildo*, figliuolo di costui, rinovò le Leggi di suo nonno, al soggiugnere di *Sant' Isidoro* (*b*); e proibì usarsi nel suo Regno Leggi Romane, come da un suo Editto inserito nelle Leggi Gotiche (*c*). Il che pure fece in appresso *Recisvido* di lui figliuolo, co-

(a) Sant' Isidoro in Cronicon ad Annum 504. *Sub hoc Rege Gothi Legum instituta scriptis habere cœperunt: nam antea tantum moribus, & consuetudine tenebantur.*

(b) Lo stesso ad annum 608. *In legibus quoque ea, quæ ab Evarico inconditè edita videbantur, correxit: plurimas leges prætermissas adjiciens, plurimas superfluas auferens.*

(c) Leggi Gotiche lib. 3. cap. 9. tit. 3. „ *Alienæ* Gentis legibus, ad
„ exercitium utilitatis imbui & permittimus, & optamus: ad negotio-
„ rum verò discussionem & resultamus, & prohibemus. Quamvis enim
„ eloquiis palleant; tamen difficultatibus hærent. Adeo enim sufficiat ad
„ justitiæ plenitudinem & perscrutatio rationum, & competentium or-
„ do verborum, quæ Codicis hujus series agnoscitur continere. NOLU-
MUS

come dalle Leggi predette *(a)*.

XXXIII. Riguardo poi agli *Ostrogoti*, che vennero in Italia con *Teodorico*, e che nelle Regioni nostrali anche si distesero, come dicemmo nel Libro 3. del Tomo III.; varie sono le opinioni de Scrittori. *Gianvincenzo Gravina (b)*, *Arturo Duk (c)*, ed altri vogliono, che questi Goti insieme colli Longobardi colle loro barbare Leggi togliessero lo splendore alle Leggi Romane. Per lo contrario *Carlo Sigonio*, *Pietro Giannone*, e *Lodovico Antonio Muratori* (da noi trascritti nel Libro 3 del Tomo III. al *Numero* 2. del Capo 4.) asseriscono, che i medesimi in niente alterarono le Leggi de Romani. E costa da una Lettera del Re *Teodorico* presso *Cassiodoro (d)*, e da un altra del medesimo Principe appo *Graziano (e)*. Che sebbene il medesimo *Teodorico* emanasse un Editto di 154. Capi di Leggi; pure, come nel fine del medesimo si dice, questo fu preso dalle Leggi Romane: *Nec cujuslibet dignitatis, aùt substantiæ, aùt potentiæ, aùt cinguli, vel honoris persona contra hæc, quæ salubriter statuta sunt; quolibet modo credat esse veniendum, quæ EX NONNULLIS LEGIBUS, ET VETE-*
„ *MUS*, SIVE ROMANIS LEGIBUS, sive alienis Institutionibus
„ ampliùs *connexari*.

(a) Ibidem cap. 10. *Nullus prorsus ex omnibus Regni nostri, præter hunc librum, qui nuper est editus, atque secundum seriem hujus omnimode translatum, alium librum quocumque negotio in judicio offerri pertentet*.

(b) Gianvincenzo Gravina loc. cit. num. 139. „ *Italia* majestate si-
„ mul, & legibus exuta suis; jugum imperii, legumque subiit Barbaro-
„ rum: pro Romani splendore, atque humanitate juris, belluinas, at-
„ que ferinas Longobardorum leges accepit. Et quas regiones Jus Atti-
„ cum in Romanos mores traductum, & ex prisca omnium Sæculorum sa-
„ pientia conflatum diù rexerat; postea usque ad Lotarii tempora occu-
„ parunt Visigothicæ, Longobardicæ, Francicæ, & Burgundiones pu-
„ dendæ leges, sive potiùs barbarici ingenii *libidines*.

(c) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. num. 11. „ *Italiam* tenuerunt Gothi
„ per 60. annos post Justinianum. Quibus pulsis per Longobardos in ulte-
„ riorem Galliam, Reges eorum per 200. annos Italia potiti sunt. Hi
„ nullas patiebantur Leges, nisi a se conditas, GOTICAS, Francicas,
„ Alemanicas, aliasque, quas adhuc habemus in Codice Legum antiqua-
„ rum: quæ & si in plurimis sanè justa sunt, & laudandæ; sapiunt ta-
„ men barbariem earum Gentium. Et Leges Longobardorum (quæ cæte-
„ ris excellentiores habitæ sunt;) barbaræ, asininæ, & fex potiùs,
„ quam Lex ab Interpretibus nostris sunt *appellatæ*.

(d) Cassiodoro lib. 1. Ep. 27. *Si exterarum Gentium mores sub lege moderantur; SI JURI ROMANO SERVIT quicquid sociatur Italiæ; quantò magis decet, ipsam Civitatem, Sedem legum, in reverentiam plus habere?*

(e) Graziano dist. 10. can. 12. *Certum est Magnificentiam vestram leges Romanorum Principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse præcepit; multo magis circa reverentiam Beati Petri Apostoli, pro felicitatis augumento velle servari*.

TERIS JURIS SANCTIMONIA pro aliqua parte collegimus.. Laonde, per conciliar noi queste due contrarie opinioni; diciamo con *Francesco Rapolla (a)*, che sebbene i Goti conservassero intatte le Romane Leggi; pure, in pubblicare i loro Editti, ed in osservare le loro Consuetudini, qualche varietà indussero nella Giurisprudenza Romana.

XXXIV. Per quello, che a *Longobardi* si appartiene; non ha dubbio, che sebbene essi da principio vivessero colle proprie *Consuetudini*; molte appresso ne pubblicassero sotto del Re *Rotari*, come dice *Paolo Diacono (b)*, e noi lo rammentammo nel Libro 6. del Tomo III. al Paragrafo 1. del Capo 8. Con avere eziandio i Duchi di Benevento date alla luce le loro Leggi, e spezialmente *Grimoaldo*: il quale riformò l' Editto troppo rigoroso del Re *Rotari*, e nell' anno 668. lo ridusse a termini più andanti, come dal contrario suo Editto presso del chiaro *Carlo Sigonio* nel Regno d' Italia (c): *Ego Grimoaldus, Vir Excellentissimus, Rex Gentis Longobardorum, anno, Deo propitio, sexto Regni mei, mense Julio, indictione secunda, per suggestionem Judicum, omniumque consensum, quæ illis dura, & impia in hoc Edicto visa sunt, ad meliorem sensum renovare prævidimus*.

XXXV. E perche i Longobardi furno un mescuglio di varie Nazioni, secondo *Paolo Diacono (d)*; allo stabilirsi le loro Leggi scritte secondo le varie costumanze, che aveano; si fece una ragunanza di cose diverse tra di se medesime. A segno tale che *Lotario I.* Imperadore emanò un Editto, con cui ordinò, che ciascheduno si eligesse sotto quali Leggi vivere dovea, se sotto le Romane, o sotto le Longobarde, ovvero sotto le Leggi Saliche (e): *Volumus, ut cunctus Populus Romanus interrogetur, QUALI LEGE VULT VIVERE? ut tali lege, quali vivere professi fuerint, vivant: illisque denuncietur, ut unusquisque tàm Judices, quàm reliquus Populus sciat, quod si offensionem contra eandem Legem fecerint; eidem legi, qua profitentur vivere, per dispensationem Pontificis, ac nostram subjaceant*. E la cosa giunse a tal segno; che, come osserva *Carlo Sigonio (f)*, in una stessa casa il marito osservava Leggi

O 2

(a) Francesco Rapolla de Jure Regni in Prologo num. 5. „ *Gothorum* „ quidem Reges, quamvis Romanarum legum auctoritatem confirmassent; „ tamen fieri non potuit, ut aliquid novi Juris, partim ex more, & „ consuetudine Nationis, partim ex Edictis, quæ ad rem facere existimabant, non induceretur: & propterea ab his primis initiis varietatem aliquam Jurisprudentia *acciperet*.

(b) Paolo Diacono lib. 4. cap. 44. *Hic Rotari Rex Longobardorum Leges, quæ sola memoria, & usu retinebantur, Scriptorum serie composuit, Codicemque ipsum EDICTUM voluit appellari*.

(c) Carlo Sigonio lib. 2. ad ann. 668.

(d) Paolo Diacono lib. 2. cap. 16. „ *Certum* est autem, tunc „ Alboin multos secùm ex diversis, quos vel alii Reges, vel ipse cœperat Gentibus ad Italiam adduxisse: unde usque hodie, eorum in quibus habitant Vicos, Gepidos, Bulgaros, Sarmatas, Pannonios, Svevos, Noricos, sive aliis hujusmodi nominibus *appellamus*.

(e) Legum Longobardarum lib. 2. tit. 57.

(f) Carlo Sigonio lib. 8. ad annum 1007. „ *In quibus* illud animadver-

gi diverse dalla moglie, ed il padre dal figlio.

XXXVI. Quindi, affermare noi possiamo, che quantunque i Longobardi colle nuove Leggi non avessero tolte via le leggi Romane; pure le confusero, e l'imbrogliarono colla brutalità di questa nuova Giurisprudenza. La quale, sebbene con tutto lo sforzo difesa da molti, e specialmente da *Pietro Giannone* (a), che non puole soffrire in essa la taccia di esser Leggi *asinine*, come *Arturo Duk*, e *Gianvincenzo Gravina*, più sovra nel *Numero* 33. l'appellavano; nulla però di manco li viene una cotal censura ratificata da *Luca di Penna* (b), dal *Cardinal de Luca* (c), e da molti altri.

PARAGRAFO QUARTO.

Dell'Osservanza delle Leggi Romane, e Barbare nelle Provincie nostrali.

XXXVII. PRemessasi la piena contezza delle Leggi Romane, e Barbare nelli tre antecedenti Paragrafi; resta adesso vedere, se le medesime fossero state in pratica nelle Provincie nostrali, che compongono oggidì il Reame di Napoli. E per dare su di questo un più distinto ragguaglio; debba avvertirsi, che la Città di Roma, dopo essersi resa padrona di queste nostre Regioni; si governò per lunga pezza di tem-

„ versione dignum; cum horum temporum consuetudo ferret, ut omnes „ ederent, qua quisque lege vivere vellet, Romana, Longobardica, aut „ Salica; Bonifacium patrem Longobardam, Metildim verò filiam Salicam, quod ex eorum tabulis, quæ plurimæ in Ecclesia Mutinæ asservantur, cognoscitur. Quod in patre, & filio, non idem in viro, & „ conjuge observatum. Unde in eodem tabernaculo per hæc tempora sic „ scriptum inveni. *Marta, quæ professa sum vivere lege Romana; sed nunc „ pro ipso viro meo lege Longobardorum vivere videor; qui professus est ex „ natione sua lege vivere Longobardorum.*

(a) Pietro Giannone lib. 4. cap. 5.

(b) Luca di Penna leg. *Conductores* lib. 11. Codicis: *Rationabiliter Jus Romanorum tanquam rationabilius licet tempore prius est Longobardico, quod rationabiliter ASININUM dicitur, licet tempore posteriùs, præferendum.*

(c) Cardinal de Luca de Const. Leg. observ. 202. „ *Communicationis* „ nunc civili Orbe, tunc penitùs barbaro existente, atque sine illis civilibus, atque canonicis Legibus, quas hodie habemus, vivente, aliasque non habente scriptas Leges, nisi illas barbaras, parumque rationabiles, quæ ASININÆ ab aliquibus non immeritò appellantur; a Longobardis, dùm Italiæ dominationem *haberent* &c.

tempo da libera Repubblica; e poi, sottomessa dagli Imperadori, veniva da questi diversamente governata. Nel mentre che ella visse da Repubblica (allora quando non vi erano le *Costituzioni de Prencipi*, e molto meno i Codici di *Teodosio*, e di *Giustiniano*, le Novelle, e gli Istituti, e le Risposte de Prudenti non aveano pubblica autorità, onde solo le Leggi delle dodici Tavole, e gli Editti de Pretori, come pure i Plebisciti, ed i Senatusconsulti erano in uso); le sue Leggi appo noi non pervennero: perche allora le Città nostrali o erano Municipj, o Colonie, o Federate, che tutte viveaño colle loro proprie Leggi, come fu detto nel Libro 2. del Tomo I. trattando di queste rispettive Cittadi. E molto meno nella Città di Na poli, dove al cantare di *Stazio* (*a*) si vivea lontano da strepiti Forensi, e dall' altercazioni Legali:

Pax secura locis, & desidis otia vitæ,
Et nunquam turbata quies, somnique perfecti:
Nulla Fori rabies, aùt strictæ jurgia Legis.
Morum jure viris; solum, & sine fascibus æquum.

XXXVIII. La difficultà adunque si riduce al tempo degli Imperadori, allora quando si dismisero i Municipj, le Colonie, e le Città federate, e tutti i Luoghi nostrali, ridotti in Provincie, venivano da Correttori, da Consolari, e da Presidi governati: i quali seco da Roma portavano il Libro delle *Leggi*, e de *Mandati*, composti per lo più dagli Editti de Pretori, e di quei Statuti, che 'l Senato tal volta fatti avea rispetto a queste destinate Provincie, e l' Imperadori determinarono la prima volta, che vi destinarono i Ministri, come dice il *Nieupoort* (*b*), e noi similmente lo rapportammo nel Libro 1. del Tomo III. al *Numero* 14. del Capo 5. Bensì, essendo state queste Leggi un regolamento più tosto per quei Ministri nel giudicare, che una Giurisprudenza per coloro, che la voleano apprendere (essendo stato in Roma solamente lo Studio delle Leggi Civili, e non altrove per l' Italia); da ciò non puol dedursi, che le Leggi Romane in queste occasioni si fussero dilatate per le Provincie nostrali.

XXXIX. Altrimenti deggiamo noi discorrere delle Costituzioni de Principi Cristiani, nel Codice di *Teodosio* comprese (vale a dire quelle di *Costantino*, e di tre di lui figliuoli, *Costantino*, *Costanzo*, e *Costante*: di *Giuliano*, di *Gioviniano*, di *Valentiniano*, di *Valente*, di *Graziano*, di *Valentiniano* il Giovane, di *Teodosio* il Grande, di *Arcadio*, di *Onorio*, di *Valentiniano III.*, e di *Teodosio* il Giovane): essendo state queste tanto da Goti, quanto

(a) Stazio lib. 3. Sylvar. cap. 5.
(b) Nieupoort de Rit. Antiq. Rom. sect. 2. cap. 14. Paragr. 3. „ *Consulares* Provinciarum Jus porro dicebant (honestioribus quibusdam Provincialibus in Judicium adscitis) ex Legibus, quas Imperator cum primùm Regionem illam in Provinciæ formam redigisset, ex decem plerumque Legatorum sententia ei imposuerat; vel ex eis, quæ postea de ea Provincia in Urbe latæ erant; vel demum ex suis Edictis, quæ quia ex Edicto Prætoris Urbani sumebantur, *Translativa* dicebantur, & sæpe Edictis Urbis erant similia. Licèt tamen multa, quæ olim singulari jure in Urbe recepta erant, ad Provincias non *porrigerentur*.

to da Longobardi in Italia osservate, come additammo più sovra nel *Numero* 28. e 33. E perche queste Nazioni ugualmente signoreggiarono nelle Provincie nostrali; fecero ben essi, che quivi il detto Codice si osservasse.

XL. Riguardo al Codice di *Giustiniano* alle di lui Pandette, Istituzioni, e Novelle; oltre a *Francesco d'Andrea* (a), vuole *Pietro Giannone* (b), che mai furono in Italia osservate, e molto meno nelle Provincie nostrali. Ecco le di lui parole: „ *Quantunque* Giustiniano per queste insigni sue „ Opere avesse nell'Oriente oscurata la fama di Teodosio . . . nulladimanco nell'Occidente, e nell'Italia precisamente, diversa fu la lor „ fortuna. Poiche essendo stati questi libri da Giustiniano pubblicati negli „ ultimi anni del Regno d'Attalarico, mentre ancora durava la Dominazione de Goti; *non furono in Italia, nè in queste nostre Provincie ricevuti:* nè quì, come in altro Terreno, poterono essere piantate, e metter „ profonde radici: ma si tenner gli antichi Codici, e gli altri antichi Libri de Giureconsulti: ed il Codice di Teodosio niente perdè di stima, e „ di autorità . . . . E quantunque alla fine negli ultimi anni del „ suo Imperio avesse riportato de medesimi Goti intiera vittoria . . . „ con tutto ciò non andò guari, che l'Italia passò sotto il dominio de „ Longobardi: i quali seguendo l'esempio de Goti, non altre Leggi riconobbero, se non le proprie, e quelle de *Romani*.

XLI. Cheche sia però dell'opinione altrui; noi siamo nella certa sentenza, che le Leggi dell'Imperadore *Giustiniano* tanto nell'Italia, quanto nelle Provincie nostrali divulgate, ed osservate si fossero. Avendo in primo luogo la pubblicazione di dette Leggi per l'Italia, come dalla Pramatica impressa dietro le Novelle, e rapportata da *Carlo Sigonio* nell'anno 563., in cui si dice: „ *Jura* insuper, & Leges, Codicibus nostris insertas, quas jam sub Edictali programmate IN ITALIAM DUDUM „ MISIMUS; OBTINERE sancimus: sed & eas, quæ postmodum promulgavimus Constitutiones jubemus sub Edictali propositione vulgari ex „ eo tempore, quo sub Edictali programmate vulgatæ fuerunt, ETIAM „ PER PARTES ITALIÆ OBTINERE: ut una, Deo volente, facta „ Republica; Legum etiam nostrarum prolatetur *auctoritas*. Che quantunque dopo il discacciamento de Goti, e la promulgazione di queste Leggi in Italia vi capitassero i Longobardi, e nuove Leggi v'introducessero; pure i medesimi non penetrarono nell'Esarcato di Ravenna, e nella Ducea Romana; ne tampoco furono in Gajeta, in Napoli, in Sorrento, in Amalfi, nella Puglia, in Provincia d'Otranto, e nelle Calabrie inferiori: onde quivi almeno le Leggi di *Giustiniano* conservare si poterono.

XLII. Di vantaggio, i Longobardi non distrussero punto la Ragion Ci-

(a) Francesco di Andrea in disputatione: *An fratres*, cap. 2. num. 22. *Sub nostris Principibus Longobardis, primisque nostris Regibus Normannis neque actu, neque habitu aliàs apud nos fuisse leges, quàm Longobardorum*.

(b) Pietro Giannone Tom. I. pag. 198.

Civile Romana, ma colle loro barbare Leggi l'accoppiarono, come dicemmo più sovra nel *Numero* 35.: vivendo quivi chi colle Leggi Romane, chi colle Leggi Longobarde. Il che spezialmente correva nella Città di Napoli: perochè *Gregorio II.* Duca di detta Città, facendo il suo Capitolare nell'anno 915. con *Atanulfo* Conte di Capoa (da noi trascritto nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 14. del Capo 7.) vi pose un patto espresso, di doversi giudicare le nuove differenze tra loro colle Leggi Romane, e Longobarde, come nel Paragrafo 1. *Etsi factum fuerit absque nostra voluntate, JUDICABIMUS VOBIS SECUNDUM LEGEM ROMANORUM, AUT LONGOBARDORUM, absque malitiosa occasione*. Il che pure si ripete nel Paragrafo 4. Rapportando altresì *Lione Ostiense* (a), che, insorto litigio nell'anno 1017. tra il Monistero di Montecasino, e 'l Duca di Gajeta; il Principe di Capoa lo compose colle Leggi Romane, e Longobarde.

XLIII. Aggiungasi a tutto questo, che le Leggi di *Giustiniano* erano già divulgate per l'Italia ne Secoli di mezzo: rammentandole *Gio: VIII.* Sommo Pontefice (che visse nell' anno 872.) a Vescovi di Spagna presso *Ivone di Sciatres* (b). Lo stesso fece *Alessandro II.* (che fiorì nel 1061.) appo *Graziano* (c). E *San Pier Damiani* (d) anche l' affermava (il quale anche visse nell'anno 1072.), come pure il Padre *San Bernardo* (e) ne suoi Libri di Considerazione a Papa *Eugenio III.*

XLIV. Ed in particolare riguardo al *Codice*, ed alle *Pandette* del medesimo Imperadore, *Lodovico Antonio Muratori* (f) rapporta una Scrittura del Capitolo di Arezzo nell' anno 752. contro del Vescovo di Siena, in cui si cita tanto il Codice, quanto il Digesto, col dirvisi: *Sacrilegio proximum est nè dùm Sanctorum, verum etiam quorumlibet hominum Sepulcrorum violationem, nemini Jurisperito non est indubitatum. Potestatesque loci si hoc vendicare neglexerint; infamia laborare, ut in CODICIS libro nono, ti-*

(a) Lione Ostiense lib. 2. cap. 35. *Quo facto, decretum a Judice est, tàm ex ROMANIS LEGIBUS, QUAM EX LONGOBARDIS, nequaquam posse Cajetanis Terras illas aliquatenùs pertinere*.

(b) Ivone Carnotense part. 3. cap. 98. *Unde nostra Serenitas, cum præscriptis Episcopis, inspectis Legibus Romanis, ubi habebatur de Sacrilegiis; invenimus ibi, a JUSTINIANO IMPERATORE legem compositionis compositam in quinque libras auri optimi*.

(c) Can. *Sanctam Sedem* 35. quæst. 4. *Sæculares leges, quas JUSTINIANUS IMPERATOR promulgavit, de successione cognatorum*.

(d) San Pier Damiani lib. de Parentelæ gradibus cap. 5. „ *Vos* denuo, Judices alloquor, vos de lege vestra convenio . . . , Vos, „ inquam, Legisperiti, qui jura scrutamini . . . . . Quapropter ad „ vestros CODICES recurrite . . . . quia forsitan excidit, ad me„ moriam revocate. Ait namque ubi supra idem JUSTINIANUS.

(e) San Bernardo lib. 1. de Consider. cap. 10. *Quotidie perstrepunt in palatio tuo Leges: sed JUSTINIANI, non Domini*.

(f) Lodovico Antonio Muratori diss. 44. de Literarum fortuna in Italia.

titulo de Sepulchro violato . . . . Ergo Senensis Episcopus non potest petere jura Ecclesiæ non suæ : cum etiam in eo , quod ratum habuit , mandasse intelligeretur , ut in DIGESTIS ratihabitio mandato comparatur . . . Quod autem hæc quæstio procedere debeat ; nonus CODICIS liber testatur , tit. ad legem Juliam , de vi publica , & privata . . . Liber quoque DIGESTORUM concordat , ut priùs de criminali disceptetur.

XLV. Gli *Istituti* del medesimo Imperadore vengono rammentati tanto da *San Pier Damiani (a)*, col dire: *Illud etiam in testimonium deducebant, quod JUSTINIANUS SUIS INSERUIT INSTITUTIS*; quanto da *Attone (b)* Vescovo di Vercelli (che visse nell'anno 945.), collo scrivere: *Romani quoque Principes , totius penè Monarchiæ dominatores , quorum Leges etiam nobis Sacerdotibus in multis convenit observare ; talia Instituta de Conjugiis dedere : Sed si qua* (§. si qua Instit. de Nupt.) *per adoptionem soror tibi esse cœperit ; quandiu quidem constat adoptio : sanè inter te , & eam nuptiæ consistere non possunt*. E rispetto alle *Novelle*; vuole il *Padre Natale (c)*, che *San Gregorio* Papa le rammentasse in una sua Pistola . Scrivendo altresí *Gio: VIII.* Sommo Pontefice *(d)* ad alcuni Vescovi : *Apostolica autoritate jubemus , ut nemo vestrum eum excommunicet antequam ad legis exámen perveniat . Scitote , quemadmodum in centesimo capitulo Concilii Africani legitur ; similiter in SECUNDO NOVELLARUM JUSTINIANI LIBRO.*

XLVI. Riguardo poi alle Provincie nostrali ; ancorche noi non avessimo documenti chiari , e specchiati , i quali dimostrassero , che il Cōdice , le Pandette , gli Istituti , e le Novelle di *Giustiniano* osservate vi si fossero ; pure con una veemente congettura affermare lo possiamo. Peroche , dove in molti Luoghi d'Italia sotto lo stesso dominio de Longobardi queste Leggi si osservarono ; moltopiù doveano aver luogo in Gajeta , in Napoli , in Sorrento , in Amalfi , in Puglia , ed in Calabria, ove alla Greca semplicemente si vivea , ed in cui i Longobardi il loro Regno non distesero . Avendo noi altresì dalla Cronaca Cassinese *(e)* che l'Abate *Desiderio* (il quale poi nell'anno 1088. fu Papa , col nome di *Vit-*

(a) San Pier Damiani loc. cit. sub initio.

(b) Attone in epist. ad Azonem apud Lucam Dacherium Tom.VIII. Spicileg. pag. 113.

(c) Natale di Alessandro Sæc. VI. cap. 7. art. 2. „ *Porrò cùm Ecclesia* „ Orientalis , tum Occidentalis Novellas Constitutiones Justiniani amplexa „ est . De Orientali nullum est dubium ; de Occidentali verò id constat „ ex Sancto Gregorio Magno : qui Joannem defensorem , abeuntem in „ Hispanias , monet , quid sequi debeat in judicio , quod illi delegave- „ rat ; initio Commonitorii profert Novellam 123. quæ penè totius Juris „ synopsim complectitur , ipsamque interpretatur lib. 11. *ep.* 54.

(d) Gio: VIII. epist. 163.

(e) Pietro Diacono lib. 3. cap. 63. *Non solùm autem in ædificiis , verum etiam in Libris describendis operam Desiderius dare permaximam studuit. Codices namque permultos in hoc loco describi præcepit : quorum nomina hæc sunt : INSTISUTA JUSTINIANI , NOVELLÆ EJUS , &c.*

Vittore III.) trà gli altri Libri, che ragunò nella Libreria di quel suo Monistero, vi furono gli *Istituti*, e le *Novelle* dell' Imperadore *Giustiniano*: Dalche chiaramente apparisce, che le Leggi di *Giustiniano* non furono incognite nelle Regioni nostrali, come vuole il *Giannone*.

XLVII. Per quanto poi possa appartenere alli BASILICI GRECI; ancorche il *Cardinale di Luca* (a) ne stimasse inutile la Ristampa in Parigi l'anno 1647. ed il Comento che vi fecero *Cujacio*, *Antonio Conzio*, *Gotifredo*, ed altri ragguardevoli personaggi, perche promulgate in Oriente dapoiche si era rinovato l'Impero Latino in Occidente; non potevano quivi avere autorità alcuna; pure con *Pietro Giannone (b)* l'opposto noi diciamo: Vale a dire, che sebbene in Roma (dove il detto Porporato scrivea). non avessero potuto giugnere questi Basilici; pure nelle Regioni nostrali, che soggiacquero a Greci; anche dopo la rinovazione dell' Impero Latino, vi poterono penetrare, giusta il discorso del citato *Giannone* nel dire: „ *Egli* è però verisimile, che piuttosto nell'ultima Calabria s'avesse „ qualche uso de Basilici, giacche in Taranto Gio: Sambuco ritrovò „ l'Ecloga de Basilici: ed il Galateo n'accerta, che in Otranto nel Mo„ nastero de Monaci di San Basilio molti Libri Greci furono, anche do„ po espugnata Costantinopoli ritrovati, e trasportati poi in Roma nel„ la Biblioteca Vaticana. Onde è da credere, che in Napoli, e nell'al„ tre Città, a Greci sottoposte, avessero tenuta più forza le novelle „ Costituzioni promulgate dopo Giustiniano dagli ultimi Imperadori d'O„ riente, e queste loro ultime compilazioni, onde formossi il Jus Greco; „ che i Libri di *Giustiniano*. Ancorche Io non sappia uniformarmi a lui in quelche soggiugne: *E che forse le Consuetudini Napoletane da queste ultime Leggi de Greci, non già dall'antiche (come suspicò il Summonte) trassero la loro origine*. Perocche, sebbene i Greci in Puglia, in Terra d'Otranto, ed altrove per la seconda volta si cacciassero (i Basilici forsi introducendovi;) in Napoli però in questa seconda fiata non posero piede: e perciò quei Popoli non poterono da loro Basilici formar le proprie Consuetudini.

XLVIII. Discorrendo poi delle Leggi *Gotiche*; non ha dubbio, che queste penetrassero nelle Regioni nostrali, per avervi dominato i Monarchi di quella Nazione (almeno rispetto a coloro, che viveano alla Gotica): ancorche fussero state di pochissima durata: non essendosi prolongato più di sessant'anni il governo de Goti in Italia. Volendo il dovere, che i Re Goti, dominando in queste Provincie, come fu detto nel Tomo III. al Capo 2. del Libro 3. v'introducessero eziandio le proprie Leggi. Tantopiù, che il Re *Teodorico* scrivendo al Preside del Sannio presso *Cassiodoro* (c), li dicea: *Intra itaque Provinciam Samnii si quod negotium Romano cum Gotho est, aut Gotho emerserit cum Romano; LEGUM CONSIDERATIONE DEFINIAS. Nec permittimus indiscreto jure vivere, quos uno voto volumus vendicare.*

(a) Cardinal di Luca de Servitutibus in Add. num. 10.
(b) Pietro Giannone Tom. I. pag. 465.
(c) Cassiodoro lib. 3. epist. 13.

XLIX. Lo stesso diciamo delle Leggi *Longobarde* : cioè che esse ebbero la loro osservanza nelle Provincie nostrali più che le Romane ; essendo passate appo noi per JUS COMUNE , giusta la Costituzione *Puritatem* (*a*) del Re *Guglielmo II.* (per abaglio all' Imperadore *Federigo II.* aggiudicata) in cui si dice : „ *Secundo* , jurabunt , quod facient justitiam, „ judicando primò secundùm sacras Regni Constitutiones . Et ubi est „ casus , quod non loquitur Constitutio ; judicabunt secundum Consuetu- „ dines approbatas . Et ubi non est Consuetudo aliqua approbata , quæ „ compræhendat casum , de quo agitur ; SECUNDUM JUS COM- „ MUNE LONGOBARDICUM . Et ubi deficit Jus commune Lon- „ gobardicum , judicabunt secundùm Leges *Romanorum* . Essendo anche notabile il fatto raccontato da *Andrea Bonelli* (stato Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio in tempo dell' Imperadore *Federigo II.*) nel Trattato, che compose intorno alla differenza tra le Leggi Longobarde , e Romane, col dire : „ *Vidi* enim sæpe magnos Advocatos , in Jure Romano valde „ expertes , verecundatos a minimis Advocatis Jus Longobardicum scien- „ tibus : & præcipuè cùm nuper quadam die in Foro contentioso mane- „ rem ; quidam optimus Advocatus dum multa de Jure Romano pro suo „ cliente allegasset ; insurrexit quidam Advocatellus , & ostendit Longo- „ bardorum Jus in contrarium Judici , quod subtus cappam tenebat ab- „ sconsum : & sic Advocatellus in causa obtinuit . Nam in casu illo Jus „ Longobardicum discrepabat a Romano . Ille autem magnus Advocatus „ remansit frigidus , & verecundus , videns se ab impari , & tam de fa- „ cili superari , cùm esset in contrarium Jus Longobardicum . Et illa hora „ cœpi in animo cogitare hoc opusculum . Præbuit enim Advocatellus „ ille causam huic opusculo , sicut Calphurniana præbuit causam *Edicto* .

L. Dalche non solo si deduce , che le Leggi de Longobardi ebbero piede nel nostro Regno , e vi prevalerono piucche le Leggi Romane , giacchè in mancanza delle Costituzioni , e Consuetudini del Regno servivano per Jus comune nel medesimo ; ma anche apparisce , che le sudette vi durarono sotto de Normanni , e Svevi . E se è vero il Privilegio , che il Re *Carlo II. di Angiò* diede alla Città di Lucera il dì 10. Gennajo 1302. (da noi in parte trascritto nel Libro 8. del Tomo III. al Numero 17. del Capo 3.) , anche per allora stavano in uso le Leggi predette. Dicendosi ivi trà l' altro : *Et quia de bono , & honesto fore dignoscitur , ut Gens , & Populus , qui Regi subjicitur , Lege vivat ; statuimus , ut dicti Cives , & incolæ Civitatis ejusdem perpetuo regulentur , & vivant secundum Jura communia Regni hujus , & vigore Constitutionis Imperialis , Capitula Regia , ET JURA ETIAM LONGOBARDA : & in illorum defectu secundum Jura Civilia Romanorum* . Anzi , come osserva *Pietro Giannone* (*b*) , fin a' tempi di *Matteo di Afflitto* durarono le Leggi Longobarde nel nostro Regno : dicendo egli : „ *In tutte* le Università d' Italia sotto il Re Ferdi-

nando

(a) Constitutio. *Puritatem* tit. de præstand. Sacram. a Bajul. & Camerar.

(b) Pietro Giannone lib. 28. cap. 4.

,, nando tutto lo studio, e tutta l'applicazione delle Cattedre era sopra
,, i Libri di Giustiniano . . . Quindi avvenne, che in questo Secolo
,, la Legge Longobarda fosse non men dalle Cattedre, che dal Foro af-
,, fatto esterminata, ed abborrita, e che finalmente cedesse alla Roma-
,, na . . . E narra Matteo Afflitto, che sebbene dagli Avvocati
,, vecchi avea inteso, che la Legge Longobarda nel Foro avesse qualche
,, tempo prevaluta alla Romana; nulladimanco, che a suoi tempi, e
,, quando fu Giudice di Vicaria, e quando fu Presidente di Camera,
,, e Consigliere nel Sagro Consiglio, mai ciò avvenne, ma tutto il *con-*
,, *trario*. Insegnando altresì buona parte de Giureconsulti nostrali, che in materia di Feudi il Jus Longobardo vi abbia oggidì vigore. Dicendo il *Capece* (a) tra gli altri: *Et quamvis Jus Longobardorum, non servetur in Regno, nisi ubi viget consuetudo; tamen circa Feudorum successionem, hoc est Jus commune, & observandum.*

PARAGRAFO QUINTO.

Delle Pandette Amalfitane, e loro Osservanza nel Regno.

LI. PEr meglio chiarire il modo, come le Leggi Longobarde andarono in diffusanza per l'Italia; fà mestieri quì discorrere delle *Pandette Amalfitane*, dall'Invenzione delle quali si pose in piedi lo Studio delle Leggi di *Giustiniano* nella medesima Italia, all'insegnare di *Arturo Duk* (b). E perchè diversamente da quello, che la verità della Storia richiede, i Scrittori han favellato dell'invenzione di queste Pandette, e del loro uso; noi intraprenderemo ad esaminarne da capo il Fatto: essendo cosa che appartiene alla Storia del nostro Regno.

LII. E riguardo a questo particolare, oltre a *Carlo Sigonio* (c), *Arturo Duk* (d), ed altri esteri Scrittori; tra nostri Autori, il *Cardinal*

P 2 de

(a) Capece Invest. Feud. pag. 219. col. 2.

(b) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. ,, *Leges* Longobardicæ in Italia, & ,, in hoc Regno valebant usque ad Lotarium Imperatorem, a quo Jus ,, Civile Romanorum restitutum tantam sui apud omnes admirationem ,, excitavit; ut ab eo tempore Jurisconsulti nostri Leges Longobardorum ,, contemnere videantur: & quoties in earum mentionem incidunt; Jus ,, Longobardicum, barbaricum, asininum, lex sine ratione, fex, & non ,, lex, per homines barbaros, & ratione carentes conditum, ab iis *ap-* ,, *pellatur*.

(c) Carlo Sigonio lib. 11. Regni Italiæ ad annum 1137.

(d) Arturo Duk lib. 1. cap. 5. num. 13.

de Luca (a), *Gianvicenzo Gravina* (b), e *Pietro Giannone* (c) hanno con diversi altri stimato, che nell'anno 1137. venuto *Lotario II.* Imperadore in Salerno contro del Re *Ruggiero*, e con essolui l'Armata Navale de Pisani; questa in assediare *Amalfi*, tra le altre Spoglie vi trovò un Corpo di Pandette (quali il *Poliziano* (d) ed altri presso *Pietro Giannone* vogliono per il proprio originale: *da taluni creduto, che fosse propriamente quell' istesso, che questo Imperadore fece compilare*): che dimandò in premio all'Imperadore *Lotario*, e seco portò in Pisa: donde si dissero *Pandette Pisane*. Ancorchè dapoi, soggiogata da Fiorentini nell'anno 1416. la Città di Pisa, queste Pandette furono condotte in Firenze nella Biblioteca de Medici (dove io pure l' hò vedute), chiamate dallora in poi *Pandette Fiorentine*. E perche *Lotario* le volle osservare, e vi conobbe il ristretto delle Romane Leggi;. ordinò che si leggessero da *Irnerio* in Bologna. In qual occasione si posero in piedi di bel nuovo le Leggi di *Giustiniano* in Italia, e si diedero in obblio quelle de Longobardi.

LIII. In questa guisa gli Autori sovraddetti descrivono l'Invenzione, e l'uso delle *Pandette Amalfitane*, che indi *Pisane*, e poi *Fiorentine* si appellarono. Bensì il Consigliere *Donatantonio d' Asti* in un Opera, che diede alla luce nell'anno 1722. in Napoli (di cui nella seconda Parte fu Rivisore *Pietro Giannone*) con questo titolo *Dell' uso, ed Autorità della Ragione Civile nell' Imperio Occidentale*; insegnò, non esser vera questa opinione: ed a lui anche aderì il Padre *Guido Grandi* Abate Camaldolense, e Lettore di Matematica in Pisa in una letteraria contesa, che ebbe nell' anno 1726. coll' Insigne Cattedratico della Giurisprudenta Civile *Don Bernardo Tanucci* (oggidì Ministro ben degno, e Segretario di Giustizia del nostro Monarca per il Regno di Napoli, e di Sicilia); siccome rapporta *Lodovico Antonio Muratori* (e). Il quale mutò sentenza in questa circostanza di cose, come egli medesimo lo scrive colle seguenti parole: „ *In hac* & ego Sententia eram cum Prefationem „ scripsi in Leges Longobardicas, a me editas Parte II. Tomo I. Scrip- „ torum Rerum Italicarum. Ibi quoque communem hactenus sententiam „ amplexus fui, statuentem, Pandectas, sive Digestorum libros, in Ita- „ lia per aliquos ante sæcula neglectos, aut deperditos, tandem in depo- „ pulatione Amalphis, anno 1137. sive ut Pagius contendit 1135. a „ Pisanis fuisse repertos: quorum antiquissimus, & venerandus Codex „ Pisas tunc advectus nunc Florentiæ asservatur. Et sane huc usque „ traditum, & creditum est, tantummodo circa eadem tempora Dige- „ storum studium, & usum in Scholas penetrasse: cum antea, qui „ le-

(a) Cardinal de Luca de Servitutibus, discurs. 1. num. 11.
(b) Gianvincenzo Gravina de Ort. & Prog. Jur. Civil. num. 140.
(c) Pietro Giannone lib. 11. cap. 1. par. 1.
(d) Poliziano lib. 10. Ep. 1. *Justiniani eum Archetypum esse*.
(e) Lodovico Antonio Muratori dissert. 44. de Literarum Fortuna in Italia.

„ legibus Romanis in Italia vivebant, Codice quidem Justinianeo ejusque
„ Novellis, ac Institutionibus non autem Digestis uterentur. Verum,
„ D. Guido Grandius Camaldolensis Abbas, & publicus in Pisano Ly-
„ ceo Matheseos Professor, vix tum ex Mathematica, tum ex erudi-
„ tione sua ubique clarissimus, in Epistola ad Cl. virum Josephum A-
„ veranum anno 1726. hæc omnia in dubium revocavit, & pro suo
„ quidem more judiciose, atque nervose (qua de re inter prælauda-
„ tum Abbatum Grandium, & Bernardum Tanuccium, tunc in Acade-
„ mia Pisana doctissimum juris Interpretem controversia efferbuit.)
„ Sed ut ante Grandium Donatus Antonius Astensis, anno 1722. Nea-
„ poli Librum edidit, non dum mihi inspectum, cujus titulus: *Dell'
„ Uso, e Autorità della Ragione Civile nelle Provicie dell' Imperio Occiden-
„ tale*: in quo contendit, falso proditum hactenus fuisse, Pandectas,
„ olim Pisanas, nunc Florentinas, Pisanis ad Amalphium in prædam
„ contigisse: statuens, eorum usum in Italia perdurasse, ac fuisse longe
„ antequam Pandectarum Codex Pisanus *agnosceretur*. Con volere
eziandio *Gio: Einectio* (a), che questa sentenza si pose in campo nel se-
colo XIV. senza aversene prima memoria alcuna.

LIV. A chiarire poi questa nuova opinione; senza fermarci nell' in-
compossibiltà della Storia, che i Pisani avessero avuto in dono da *Lota-
rio* Imperadore queste Pandette; e che poi il medesimo ordinasse di leg-
gersi in Bologna (in qual caso *Pandette Bolognese*, e non *Pisane* dire si
doveano); deggiamo avvertire, che due volte i Pisani vennero appo noi, ed
assediarono Amalfi: la prima volta nell' anno 1136. quando presero in
fatti la Città, e la saccheggiarono: con esserne stati poco indi discac-
ciati dal Re *Ruggiero*, a cui i medesimi faceano guerra, come dal
frammento di una Cronaca Pisana, rapportata da *Ferdinando Ughellio* (b):
in cui si dice: „ *Anno* 1136. fecerunt Pisani Stolium mirabile, homi-
„ num multitudinem continentem, contra Rogerium, Siciliæ Comi-
„ tem; qui faciebat se vocari in tota Terra sua Regem Siciliæ. Hic
„ Exercitus Pisanorum cæpit Amalphiam cum Civitatibus, in unum
„ positis, quatuor. Sed Civitatibus captis, de consilio eorundem capti-
„ vorum, factum est, ut irent obsidere Arcem, quæ dicitur *Le fratte*:
„ ubi magna parte Exercitus Pisani existente; venit Exercitus mili-
„ tum; & peditum præfati Comitis, & fugavit Exercitum Pisanorum,
„ qui erat *ibi*. Laonde, se in questo primo assedio di Amalfi ritrova-
rono i Pisani il decantato Libro delle Pandette; l' Imperadore *Lotario*
non

(a) Gio: Eineccio Histor. Jur. Civil. Roman. num. 414. „ *Tota* illa
„ Historia de repertis Amalphi Pandectis, & restituto ea occasione Juris
„ Romani studio admodum suspecta est: Primo enim id Veterum ne-
„ mo tradit; & vir doctissimum Lud. Anton. Murator. Script. rer. Ital.
„ Tom. XI. ad Fr. Raynerii de Grancis Pisani Poema de Præliis Tu-
„ sciæ quod in sæculo XIV. est, observat: hunc primum fuisse, qui lib.
„ 4. Pandectas memorat, in depopulatione Urbis Amalphitanæ repertas
„ Pisasque *translatas*.

(b) Ferdinando Ughellio Tom. X. pag. 96.

non vi ebbe parte alcuna, perchè non era con esso loro.

LV. La seconda volta, che i Pisani vennero in Amalfi contro del detto Re *Ruggiero*; fu nell' anno vegnente 1138. quando in fatti vi capitò l' Imperadore *Lotario* con Papa *Innocenzio II.*, accompagnato dal nostro Padre *San Bernardo*. In qual occasione gli Amalfitani non si fecero assediare, e molto meno saccheggiare, mercè lo sborzo di grossa somma di danaro, che diedero a Pisani, come rapporta l' Autore della Storia Beneventana (*d*) nel dire: „ *Hæc inter* Pisanorum Excercitus, „ sicut juraverat, cum centum navigiis armatis ad Civitatem pervenit „ Neapolitanam. Nec mora, jussu predicti Imperatoris, super Civitatem „ Amalfitanam festinat: cogitans igne ferroque eam devastare. CIVES „ AUTEM AMALFITANI, CONSILIO SALUTIS INVENTO, „ PECUNIA MULTA DATA, AD IMPERATORIS, ET PISANORUM PERVENIT FIDELITATEM. Perloche in questo secondo assedio di Amalfi non poterono i Pisani rattrovarvi le Pandette, per non avervi fatta rappresaglia alcuna.

LVI. A questo in secondo luogo anche si soggiugne, che per aver avuta occasione i Pisani di dimandare all' Imperadore *Lotario* le Pandette, in Amalfi rattrovate; abbisognava, che n' avessero avuta preventiva la contezza; altrimenti non l' avrebbero essi a quell' Imperadore richieste: perchè essi come uomini addetti alla Milizia; a danari propriamente, e non a Carte andavano appresso. E perciò, essendoli conte; non furono colà per la prima volta ritrovate, come riflette a proposito *Gio: Eineccio* (*b*).

LVII. Di vantaggio diciamo, che non solo le Pandette eran cognite in Italia fin dal Secolo VIII. perchè allegate dal Capitolo di Arezzo contro del Vescovo di Siena, come fu detto sopra nel *Numero* 44. ma anche s' insegnavano in Bologna fin dall' anno 1032. (un secolo prima di *Lotario* Imperadore), se vogliamo credere a *Roberto del Monte* (*c*) dove dice; *Lanfrancus Papiensis*, *& Garnerius Socius ejus*; *repertis apud Bononiam Legibus Justiniani Imperatoris*, *operam dederunt eas legere*, *& aliis exponere*. Con aver anche cantato un *Anonimo* (*d*) presso del *Muratori* sovralodato.

. . . . falsa tacebo,
Quæque oculis meis vidi potius referabo . . . .
Docta suas secum duxit Bononia Leges.

LVIII. Di più, *Corrado Urspergense* (*e*) asserisce, che *Irnerio* fin dal tem-

(a) Cronicon Beneventanum ad annum 1137.

(b) Eineccio loc. cit. *Deinde nescio quid Pisanos movere potuit*, *ut Librum hunc pro navatæ operæ pretio accipere voluerint*, *nisi*, *ei jam tum aliquis apud Italos honor fuisset*.

(c) Roberto del Monte ad Cronicon Sigeberti anno 1032.

(d) De Bello & Excidio Urbis Comensis sub anno 1119.

(e) Corrado Urspergense in Cronicon ad annum 1126. *Eisdem* temporibus Dominus Wernerius Libros Legum, qui dudum neglecti fuerant

tempo della Contessa *Matilde* insegnò le Leggi di *Giustiniano* in Bologna (il che pure dall' *Eineccio* (*a*) si afferma) , la quale morì nell' anno 1115. secondo il Cardinal *Baronio* (*b*) . Anzi vuole *Odofredo* (*c*) , che *Irnerio* prima insegnò in Ravenna , e poi in Bologna . Con asserire eziandio *Ottone Moreno* (*d*) Autore fingrono di quei tempi , che *Federigo* I. Imperadore convocando un generale Parlamento in Roncaglia l' anno 1158. ad oggetto di pubblicare le Costituzioni de Feudi , e delle Regalie , vi fè intervenire quattro Spositori di Ragion Civile dall' Università di Bologna , che furono *Bulgaro* , *Martino* , *Giacomo* , ed *Ugone* stati colà Discepoli di *Irnerio* . Dal che si diduce , che *Irnerio* prima del 1138. interpretò le Leggi di *Giustiniano* in Bologna , non già che lo facesse per comando dell' Imperadore *Lotario* dopo essersi ritrovate in Amalfi l'anno 1138. le Pandette : perche i quattro suoi sovradetti Discepoli non potevano essere cotanto celebri nel 1158. , dopo soli venti anni dal ritrovamento delle Pandette , che meritassero essere chiamati dall' Imperadore in quella pubblica Assemblea .

LIX. Per gloria di Amalfi non però , ed in grazia di quei Autori , che voglion ivi ritrovate da Pisani le consapute Pandette; possiamo qui probabilmente asserire , che quantunque fussero state in Bologna prima di tal tempo le Pandette di *Giustiniano* lette , ed interpretate da *Irnerio*; que-

„ rant nec quisquam in eis studuerat , ad petitionem Matildis Comitis-
„ sæ renovavit , & secundum quod olim a divæ recordationis Impera-
„ ratore Justiniano compilati fuerant , paucis forte verbis alicubi inter-
„ positis , eos *distinxit* .

(*a*) Eineccio loc. cit. *Denique & Irnerius , ante repertum illum Codicem , Jus Civile Bononiæ docuit anno 1128. cui ipsi Bononienses in Epistola ad Nicosium fatentur* .

(*b*) Cardinal Baronio ad annum 1115. *Mortua est hoc anno ipsa Matildis Comitissa* .

(*c*) Odofredo in Auth. *Qui res* C. de Sacr. Eccles. num. 3. *Et debetis*
„ scire vos , Domini , sicut nos fuimus instructi a nostris majoribus ,
„ quod Dominus Irnerius fuit primus qui fuit ausus dirigere cor suum ad
„ Legem istam . Nam Dominus Irnerius erat Magister in Artibus , &
„ Studium fecit Ravennæ : & collapsa ea , Studium fecit Bononiæ . Et
„ Dominus Irnerius studuit per se sicut potuit ; postea cœpit docere in
„ Jure *civili* .

(*d*) Ottone Moreno , Cronica di Lodi ad annum 1158. *Interea* Do-
„ minus Imperator in Roncalia Colloquium in S. Martino proximo ve-
„ niente maximum se constituit habiturum : præcepitque omnibus ferè
„ Italiæ Principibus , atque Civitatum Consulibus , ut ipsi Colloquio
„ interessent . Ad quod & quatuor Principales Legis Doctores , & Do-
„ minos Bulgarum , Martinum , Grosium , sive Jacobum , atque Hu-
„ gonem de Portaravagnana Magistros interesse fecit . Istorum autem
„ quatuor , & quamplurimorum aliorum fuit Dominus Guarnerius Do-
„ ctor *antiquior* .

queste non però erano in molte parti viziate, e piene di lagune, che abbisognò ad *Irnerio* in qualche modo supplire, come il Virspergense più sovra nel *Numero* precedente dicea: *paucis fortasse verbis alicubi interpositis*. Laddove ritrovato da Pisani in Amalfi l'anno 1136. questo nuovo Corpo di Pandette più purgato, e più esatto, condotto in Pisa loro Patria, e nell'anno 1416. in Firenze: servì di norma a' Studiosi nelle cose dubie, ed oscure, come osserva *Arturo Duk* (*a*): non giacchè dal ritrovamento delle medesime si fusse posto in non cale la memoria delle Leggi Longobarde, e rinovato lo Studio della Giurisprudenza Latina. Conciossiacosache lo Studio della Legge Civile, che da Ravenna fu trasportato in Bologna prima di *Lotario* Imperadore; fuori delle citate Pandette (ritrovate, come si pretende in Amalfi), comprendeva eziandio il Codice, gli Istituti, e le Novelle, come dice *Otofredo* (*b*): quali Libri non furono ritrovati in Amalfi, ma altrove, ed in conseguenza insieme con qualche altro Corpo di Pandette.

LX. E dove alla perfine volessimo concedere a' medesimi Autori, che in tempo dell'Imperadore *Lotario* si fussero queste Pandette ritrovate, con averne egli comandato il pubblico Studio nella Città di Bologna; da ciò non si puole inferire, che anche in Napoli, e nelle Provincie nostrali si fossero poste in uso le Leggi di *Giustiniano*. Perocchè *Ruggiero*, Re di Sicilia, nimico giurato di *Lotario*, non avrebbe mai permesso, che le Leggi di questo Imperadore si fussero osservate nel suo Regno; siccome non si osservano quivi quelle degli altri Imperadori, all'asserire di *Matteo di Afflitto* (*c*). E perciò *Guglielmo II.* nella Costituzione *Puritatem*, rammentata più sovra nel *Numero* 39. prescrive, che in mancanza delle Regie Costituzioni, e delle proprie Consuetudini si debba

(a) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. num. 10. *Illud* tamen communiter receptum est: ex Libro Florentino omnes, qui hodie extant. Digestorum libros fuisse conscriptos, & ad eum in omnibus Juris Controversiis esse recurrendum. Atque ita Doctores Italici antiqui (ut Bartolus, Alexander, & Soccinus) solebant semper controversias suas ex pandectis Pisanis judicare, eisque *obtemperabant*.

(b) Otofredo in l. *Querebatur* D. ad legem falcidiam: „ *Postmodum* „ Studium fuit translatum a Ravenna in Civitatem istam Bononiensem: cum „ quo libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri: Codex, Digestum vetus, & novum, & Institutiones. Postea fuit inventum Infortiatum sine tribus partibus. Postea fuerunt portati tres libri: & ultimo liber Autenticorum *inventus est*.

(c) Matteo di Afflitto quæst. 20. super Constit. Regn. num. 3. „ *Tunc* illæ Leges Imperatorum factæ sunt, postquam Regnum pervenit „ ad Ecclesiam, & ab Ecclesia ad Reges: & servantur, quatenus ipse „ Rex vult, ut dicitur in Constitutione Regni *Puritatem*, quæ permittit, „ quod, cessante Constitutione Regni, & Jure Longobardorum, præterquam in Criminalibus, Judices debent judicare secundum Jus Romanum . . . Et hæ Leges servantur in Regno, in quantum sunt rationabiles, vel in quantum Rex *permittit*.

ba ricorrere alle Leggi Longobarde ; ed in difetto di queste alle Leggi Romane . Qual ordine , perchè comandato dal Principe ; era a quei tempi esattamente osservato , come dice *Luca di Penna* (*a*) . E quantunque molti oggidì vogliono le Leggi Romane per Jus comune nel Regno ; pure , come ben riflette il *Cardinale di Luca* (*b*) ; questa opinione è insorta da due in tre Secoli a questa via , non giacchè l' Imperadore *Lotario* fin dall' anno 1138. così disposto l' avesse ,

PARAGRAFO SESTO.

Delle Leggi Municipali della Città , e del Regno di Napoli .

LXI. POstasi in chiaro ne Paragrafi antecedenti l' origine delle Leggi Romane , Greche , Gotiche , e Longobarde ; e spiegatasi abbastanza la pratica delle medesime per il nostro Regno ; resta perfine discorrere delle LEGGI MUNICIPALI del medesimo : giacchè essendo in esso i Principi ; questi hanno eziandío la facoltà di fare da per se le pro-

(a) Luca di Penna in l. *Conductores* C. lib. 11. „ *Sed* quid in Regno „ Siciliæ , quod est Ecclesiæ , an sint in eo Romanæ Leges omnino ob- „ servandæ ? Videtur quod non . Immo , etiam Longobardæ Leges Ro- „ manis Legibus veniunt præferendæ ex Constitutione *Puritatem* . . . „ Cum enim in ordine literæ præferatur in Constitutione ipsa Jus Lon- „ gobardum Romano Juri ; ergo & in observatione . Ordo enim literæ „ ordinem observationis ostendit ff. ad treb. hæred. §. ult. de li. & pot. „ *Gallus* .

(b) Cardinale di Luca de Servitut. disc. 1. n. 12. „ *Clariùs* verò in di- „ cta Civitate , & Regno Neapolitano , ubi dictum Lotarii Edictum nul- „ lam vim habuit : cum receptum sit, illius Regni Regem in nihilo reco- „ gnoscere Imperatorem , ut benè probat Borrellus in Tractatu *de præ-* „ *stantia Regis Catholici* cap. 47. num. 13. cum seqq. dictarumque Legum „ usus generalis est satis modernus: cum ante duo ultima sæcula , & an- „ te antiquos Regnicolas recepta esset propositio , quod ibi generaliter vi- „ vebatur Jure Longobardorum potiùs , quàm jure communi Romanorum, „ nisi specialis usus istarum Legum in Loco probaretur . Apud modernos „ verò , & a modernis temporibus prodiit contraria propositio , ut scilicet „ generaliter vivi præsumatur Jure Romanorum , nisi probetur specialiter, „ in Loco vivi illo Longobardorum , ut constat ex deductis per Mina- „ doum cons. 1. *num.* 27.

prie leggi, secondo *Luca di Penna* (a), *Matteo di Afflitto* (b) *Arturo Duk* (c), e tutti gli altri comunemente.

LXII. E comechè da *Ruggiero Normanno* furono ridotte le Provincie nostrali in forma di Regno, come fu detto nel Tomo III. al Capo 5. del Libro 9.; lasciamo da parte le Leggi di *Roberto Guiscardo* Duca di Puglia, e di *Ruggiero* Conte di Sicilia: i quali molte ne fecero, come rapporta *Ugone Falcando* (d) nella Vita di *Guglielmo il Malo*. A cui rubellatisi i Baroni del Regno; vollero, che rinovasse le Leggi di costoro: *Ut his aliisque perniciosis legibus antiquatis; eas restituat Constitutiones, quas avus ejus Rogerius Comes, a Ruberto Guiscardo prius introductas, observaverit, & observari præceperit*. Ancorchè di queste se ne sia affatto persa oggidì la memoria.

LXIII. Venendo adunque al Re *Ruggiero*; egli per buon governo del suo Regno fece molte Leggi sotto nome di *Costituzioni*, che poi ragunò l' Imperadore *Federigo II.* e le pubblicò nel Libro delle Costituzioni Napoletane, come diremo appresso. E sono le seguenti.

La Costituzione *Disputare* tit. *de Sacrilegio Regum*.

Molte Costituzioni nel titolo *de Arbitrio Regis*.

La Costituzione *Si quis raperit*, tit. *De raptu, & violentia Monialium*.

Le Costituzioni. *Officiales Reipublicæ*) *Officiales qui*) *Justitiarios*) tit. *de Pœna Peculatus*.

Le Costituzioni. *Si Judex*. *Judex si accepta pecunia*) tit. *de Pœna Judicis, qui male judicavit*.

La

(a) Luc. di Penna in l. *Conductores* lib. 11. C. *Rex quoque plus Juris habet in Regno, quam Imperator in Imperio: nàm ex successione est, & Imperator ex electione*.

(b) Matteo di Afflitto quæst. 2. in Constit. Regn. num. 1. „ *Secundò* tangit hic Glossa, & Andreas; utrum Rex hujus Regni potest facere Legem, sive Constitutionem contra Legem positivam Romanorum? „ & breviter dicunt, quod sic: cum hodie Reges de facto in Regnis suis „ vicem Imperatoris obtineant. Maximè quia hodie videtur a longissimis „ temporibus Imperium esse diminutum. Et dicit Baldus, quod Imperium non est integrum: cum nec Rex Franciæ, nec Rex Siciliæ, nec „ Rex Hispaniæ, nec Rex Aragoniæ, nec Rex Angliæ, nec Rex Portugalliæ, nec Rex Navarræ, nec Rex Armeniæ, nec Rex Hungariæ, „ nec Rex Cipri, nec Commune Venetiarum obediunt Imperatori. Et ideo „ dico, quod omnes Reges Mundi, qui sunt liberi ab Imperio, vel privilegio, vel præsumptione tanti temporis, in cujus contrarium memoria hominum non extat; possunt facere Constitutiones, seù Leges „ contra Jus positivum *Romanorum*.

(c) Arturo Duk lib. 2. cap. 4. num. 5. *Reges verò Neapolis, & Siciliæ esse liberos ab omni Imperatoris potestate, & habere jura supremorum Principum; omnes agnoscunt: eosdemque quoad subditos suos exercere jura supremorum Principum, & posse Leges contra Jus Romanum constituere*.

(d) Ugone Falcando in Vita Guillelmi I.

La Costituzione, *Scire volumus* tit. *De Juribus rerum Regalium*.

La Costituzione, *Errores eorum*, tit. *De his, qui debent accedere ad Ordinem Clericatus*.

La Costituzione, *Sancimus*, tit. *de Matrimoniis contrahendis*.

La Costituzione, *Pervenit*, tit. *De administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem Prælatorum*.

La Costituzione, *In locis Demanii*, tit. *De prohibita in terris Demanii constructione Castrorum*.

La Costituzione, *Observent*, tit. *De Injuriis Curialibus personis, sive quibuslibet aliis irrogatis*.

La Costituzione, *Quisquis*, tit. *De probabili experientia Medicorum*.

La Costituzione, *Divinæ*, tit. *De nova militia*.

La Costituzione, *Constitutione*, tit. *De Honore Militari, Judicis, & Notarii*.

La Costituzione, *Adulterinam monetam*, tit. *De cudentibus Monetam*.

La Costituzione, *Qui Literas*, tit. *De Falsariis*.

La Costituzione, *Qui Nummos*, tit. *De rasione Monetæ*.

La Costituzione, *Qui falso Instrumento*, tit. *De falsis Instrumentis utentibus*.

La Costituzione, *Qui falsitatem*, tit. *De falsitate cujusdam in testibus producendis*.

La Costituzione, *Testamentum*, tit. *De cœlantibus Testamentum*.

La Costituzione, *Qualitas personæ*, tit. *De Judiciis*.

La Costituzione, *Mala*, tit. *De Veneficiis*.

La Costituzione, *Poculum*, tit. *De correctione poculum amatorium porrigentium*.

La Costituzione, *Si coram*, tit. *De pœna Adulterii*.

La Costituzione, *Quamvis Uxorem*, tit. *De prohibita quæstione fœminæ*.

La Costituzione, *Quæ passim*, tit. *De summa conversione inter bona fœminæ quæstuosæ*.

La Costituzione, *Repudium*, tit. *De Repudiis concedendis*.

La Costituzione, *Lenas*, tit. *De Lenis*.

La Costituzione, *Matres*, tit. *De Matribus, suas filias exponentibus*.

La Costituzione, *Si Maritus*, tit. *De pœna uxoris in adulterio deprehensæ*.

La Costituzione, *Maritum*, tit. *De pœna Mariti, ubi audulter aufugit*.

La Costituzione, *Qui sciens*, tit. *De venditione liberi hominis*.

La Costituzione, *Qui dolosè*, tit. *De Incendiariis*.

La Costituzione, *Qui de alto*, tit. *Qui ramum de alto projiciens, vel se præcipitans, & hominem occidit*.

LXIV. Fece ancora il Re *Ruggiero* molte LEGGI FEUDALI ad uso di Francia: nelle quali era disposto, che i Primogeniti dovessero succedere ne Feudi: a differenza delle Leggi Longobarde, in cui ordinavasi, che i fratelli vi dovessero ugualmente succedere; o veramente colui, che più aggradisse al genitore. Dicendo *Pietro Giannone* (a) a tal proposito: *Ruggie-*

(a) Pietro Giannone lib. 11. cap. 5. par. 1.

„ *giero*, facendo le prime leggi nel Regno, v' introdusse li feudi ad uso di „ Francia. donde uscì la distinzione de Feudi *De Jure Longobardorum*, & „ *Francorum*: perche Ruggiero si serviva di Capitani Franzesi, ad altri Ufficia„ li. *Dicendo Ugon Falcando:* Transalpinos maximè cum ab Normannis originem „ duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria cæteris anteferri; plu„ rimum diligendos elegerat, & propemodum honorandos. *E siccome in* „ *Francia li Primogeniti succedono ne Feudi; così ordinò Ruggiero, che si prati-* „ *casse nel Regno*. Con essersi poi in tempo del Re *Carlo I.* sempre più confermata questa consuetudine, come dicemmo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 7. del Capo 8.

LXV. Il Re *Guglielmo I.* figliuolo del Re *Ruggiero*, che per li suoi pochi buoni portamenti fu cognominato il *Malo*; anche fece le sue Leggi: le quali furono poi cassate, giustache si raccoglie da *Ugon Falcando*, trascritto più sovra nel *Numero* 62. Dicendo pure *Gianantonio Summonte* (a), che nella Congiura de Baroni „ *fù mandato* un Ambasciatore a Matteo „ Bonello da parte del Re, a dimandarli quel che volea dire tanta mol„ titudine di gente; e se egli era ancora nella compagnia de Congiurati, „ e consentiva alle loro deliberazioni? Il Bonello rispose, che della Con„ giura non sapeva cosa alcuna: ma ben si maravigliava, ch' egli aves„ se posto in disperazione tanti Signori, e tanto Popolo, che come più „ volte offesi da lui si fussero voltati alla violenza, ed al furore: e per„ che l'avea fatto legge, che i padri non potessero maritare le loro fi„ gliuole senza licenza del Re, e simili, ed altri Statuti contrarii all' „ usanze antiche; era cosa intolerabile, e pareva, ch' avesse del tirannico. „ Ma, s' egli avesse levato via tutte le Costituzioni, che parevano ini„ que, & usasse le leggi, che furono ordinate da Roberto Guiscardo, e „ dal Conte Ruggiero suo avolo; potrebbe vivere senza sospetto, e pe„ ricolo *alcuno*. Laonde probabilmente si suppone, che queste Leggi fussero state da lui rivocate; o che almeno *Guglielmo II.* di lui figliuolo l' avesse affatto abolite: giacchè nelle Costituzioni del nostro Regno niuna se ne rattrova, che portasse il titolo di questo Principe.

LXVI. *Guglielmo II.* però (il quale a differenza del padre, si cognominò il *Buono*), molte Costituzioni fece, che da *Federigo II.* Imperadore furono compilate colle altre del nostro Regno: e sono:

La Costituzione, *Statuimus*, tit. *De Usurariis puniendis*.

La Costituzione, *De Personis*, tit. *Ubi Clericus in Maleficiis debeat puniri*.

La Costituzione, *Officia*, tit. *Ut Justitiarius alium suo loco ordinare non possit*.

La Costituzione, *Crebra*, tit. *De Juramentis non remittendis a Bajulis*.

Le Costituzioni, *Officiorum*, *Magistros Camerarios*, *Præsenti Lege*, tit. *De Officio Camerarii*.

La Costituzione, *Dohanæ*, *Justitiarios*, tit. *De Officio Secreti*.

La

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 53.

La Costituzione, *Puritatem*, tit. *de præstando Sacramento a Bajulis, & Camerariis*.

La Costituzione, *Magistri Camerarii*, *ibidem*.

La Costituzione, *Quæstiones*, tit. *De Quæstionibus inter Fiscum, & Privatos*.

La Costituzione, *Locorum Bajuli*, tit. *De cognitione Causæ coram Bajulis Curiæ regiæ*.

La Costituzione, *Bajulus*, tit. *De fure capto per Bajulum, Justitiario assignando*.

La Costituzione, *Regiæ Majestatis*, tit. *De mutuatione, & recommendatione pecuniæ*.

La Costituzione, *Si quis Clericus*, tit. *De Clericis conveniendis, de Possessionibus; quas non tenent ab Ecclesia*.

La Costituzione, *Fratres*, tit. *De fratribus obligantibus partem feudi pro dotibus sororum*.

La Costituzione, *Castra*, tit. *De novis Ædificiis*.

La Costituzione, *Servos*, tit. *De Servis, & ancillis fugitivis*.

La Costituzione, *Pecunia*, tit. *De pecunia inventa in rebus alienis*.

LXVII. Del Re *Tancredi*, e del Re *Guglielmo III.* di lui figliuolo anche si crede, che avessero promulgate alcune leggi. Ma perchè *Arrigo VI.* Imperadore presuppose, che essi fussero stati usurpatori del Regno, il quale si appartenea a *Costanza* sua moglie, (e perciò li mosse fiera guerra); è facile, che l'Imperadore *Federigo II.* in compilare le leggi del Regno, avesse tralasciate quelle degli enunciati Monarchi, a causa dello stesso motivo.

LXVIII. L'anzidetto *Arrigo VI.* Imperadore, padre di *Federigo II.*, e marito della Reina *Costanza*, comeche poco tempo stiede nel Regno, e sempre coll'armi alla mano; è credibile, che non componesse legge alcuna: perchè nella Compilazione delle leggi Napoletane non se ne rattrova niuna di questo Monarca.

LXIX. *Federigo II.* Imperadore di lui figliuolo nonperò, oltre alle Leggi comuni per tutto l'Impero, che nell'*Autentico* si leggono, come dicemmo sovra nel *Numero* 27.; molte altre ne fece per commodo, ed utile del Regno: pria promulgate in varj Luoghi delle Provincie, e poi unassieme pubblicate in Melfi in una generale Assemblea nell'anno 1231. dopo averle fatte compilare in tre Libri da *Pietro delle Vigne*, siccome in fine delle Costituzioni predette (a somiglianza degli Imperadori antichi, che *Costituzioni* le loro Leggi chiamavano) si legge: *Accipite gratanter, o Populi, Constitutiones istas, tàm in Judiciis, quàm extra Judicia potituri; quas per Magistrum Petrum de Vineis Capuanum, Magnæ Curiæ nostræ Judicem, & fidelem nostrum mandavimus compilari. Actum in solemni Consistorio Melfiensi, anno Dominicæ Incarnationis* 1231. *mense Augusti*, *Indictionis* 4. Giugnendo le Costituzioni predette (compresevi quelle del Re *Ruggiero*, e l'altre del Re *Guglielmo II.* come sovra) fino al novero di duecentottantotto, giusta le Rubriche in esse apposte. Ancorche egli le dicesse di tutti li Monarchi suoi predecessori: con darli vigore di Leggi per tutto il Regno di Sicilia, come ivi: *Præsentes igitur nostri nominis Sanctiones in Regno nostro Siciliæ tantùm vim volumus obtinere. Quas*, *cas-*

cassatis in Regno prædicto Legibus , & Consuetudinibus antiquis , adversantibus his nostris Constitutionibus , inviolabiliter ab omnibus in futurum præcipimus observari . In quas præcedentes omnes Regum Siciliæ Sanctiones , & nostras , quas observari decernimus , jussimus esse transfusas . Laonde *Matteo di Afflitto* (a) con *Andrea d' Isernia* (i due primarj chiosatori di queste Costituzioni ,) potè fondatamente asserire , che le dette Costituzioni sieno propriamente la Ragion Civile Comune del nostro Regno : atteso alle medesime il già detto Imperadore diede vigor di Legge per tutta la Sicilia.

LXX. Di *Corrado* , e di *Manfredi* , figli , e successori dell' Imperadore *Federigo II.* nel Regno , niuna Costituzione noi abbiamo : peroche, se essi mai promulgate ne avessero ; il Re *Carlo I. di Angiò* non le averebbe confermate, avendoli avuti per usurpatori del Regno (siccome credesi , che facesse *Federigo* medesimo colle Leggi di *Tancredi* , e di *Guglielmo III.* come sovra) . Non avendo tampoco confermate quelle Leggi , che l'Imperadore *Federigo* emanò dopo essere stato dal Concilio di Lione privato del Regno , come asserisce *Pietro Giannone* (b) nelle parole seguenti :
„ *Nel* Regno adunque di Carlo niente fu mutato intorno all' autorità del-
„ le Leggi Romane , e Longobarde : e non pur queste , ma le Costitu-
„ tuzioni di Federico volle inviolabilmente che si osservassero : quelle ,
„ che dell' Imperadore furono promulgate in tempo , che non era stato
„ ancora dal Concilio di Lione privato nell' anno 1271. Ed annullò tutte
„ le Donazioni , Locazioni , Concessioni , Atti , e Privilegj conceduti
„ da Federico dopo la sua deposizione , da Corrado , e da Manfredi ,
„ e loro Ufficiali , che non si trovassero da lui confermati : riputandoli
„ Prencipi intrusi , e tiranni , come quelli , che erano stati privati del
„ Regno dalla Sede Apostolica , la quale n' avea lui *investito* .

LXXIII. Poi il medesimo Re *Carlo I. di Angiò* , avendo formate molte altre Leggi per il buon regolamento della Città , e Regno di Napoli; non volle darli titolo di Costituzioni , come *Ruggiero* , *Guglielmo II.* , e *Federigo II.* ad imitazione degli antichi Imperadori fatto aveano ; ma le chiamò CAPITOLI DEL REGNO , a somiglianza de Monarchi Francesi , da quali egli conosceva la sua discendenza ; usandosi colà i *Capitolari* di *Carlo Magno* , di *Lodovico Pio* , e di altri sovrani . Onde , fuori delle Costituzioni del Regno , vi è un altro Corpo di Leggi Municipali, che *Capitoli* si chiamano , uguali nell' autorità alle Costituzioni sovradette. Quali Capitoli giungono al novero di 296. , per essérvi incluse tutte le Leggi di detto *Carlo I.* , di *Carlo II.* , del Re *Ruberto* , di *Carlo Duca di Calabria* , quando fu Vicario del Regno in assenza del Re *Ruberto* suo padre ; poche della Reina *Giovanna I.* , alcune del Re *Lodovico* di lei marito ; una del Re *Ladislao* , ed un altra della Reina *Isabella* , moglie del Re *Rinato di Angiò* , e di lui Vicario nel Regno . I quali Capitoli furono poi

(a) Matteo d' Afflitto quæst. 1. in Constitut. Regn. num. 3. *Dictæ Constitutiones SUNT JUS COMMUNE IN REGNO , ut dicit Andreas in Constit. in fine , de eo qui sibi , & hæredibus suis .*

(b) Pietro Giannone lib. 20. cap. 8.

poi commentati da *Luca di Penna*, da *Sebastiano*, e da *Domenico di Napoli*.

LXXII. Trà i Capitoli del nostro Regno, anche quei di Papa *Onorio IV.* si annoverano: i quali CAPITOLI DI PAPA ONORIO IV. comunemente si dicono, e che noi alla distesa trascriveremo nel Capo s. del Libro 19. Intorno a quali (per togliere da mezzo tutti gli equivoci, in cui sogliono incespar molti) debbe sapersi, che essi sono di due ordini: alcuni soltanto confermati dal predetto Pontefice; ed altri da lui propriamente stabiliti. I primi furono quei, che fece *Carlo II.* Principe di Salerno, Vicario del Regno in assenza di *Carlo I. di Angiò* suo padre nel *Piano di San Martino* (o in Apruzzo come vuole *Annibale Moles*, poco appresso da trascriversi; o in Calabria, secondo *Matteo di Afflitto* (a), e *Gianantonio Summonte* (b) con altri), e li pubblicò a dì 30. Marzo 1283. de quali il nomato Pontefice ne confermò alcuni, che favorivano l'Immunità Ecclesiastica: e quei appunto, che rapporta il Re *Ferdinando di Aragona* in una sua Pramatica (c) colla data di 25. Marzo 1469. I quali si devono dire propriamente Capitoli di *Carlo II. di Angiò*, e non di Papa *Onorio IV.* ancorchè egli confermati gli avesse.

LXXIII. I secondi Capitoli furono quei, che fece il mentovato Pontefice in tempo, che era morto *Carlo I. di Angiò*, e *Carlo II.* di lui figliuolo si trovava prigione in Palerno: alloraquando, per togliere molti gravami, da quali veniva il Regno oppresso; pubblicò detti Capitoli colla data de 22. Settembre del 1285., e l'inviò per l'osservanza a *Gerardo Cardinale di Palma* Vescovo di Sabina, e Legato Apostolico nel Regno. Quali Capitoli erano stati pria maneggiati da Papa *Martino IV.* col Principe *Carlo II.* allora che era Vicario del Regno per l'assenza del padre; e poi pubblicati, come sovra da detto Papa *Onorio IV.* successore di *Martino IV.* in tempo che era morto il Re *Carlo I.*, e si trovava prigione il detto Re *Carlo II.* come dicono *Andrea d'Isernia* (d) il *Napodano* (e), e trà molti altri (rapportandone il *Rainaldo* (f) la Bolla per intiero, da cui a suo luogo, come sovra, ancor noi la trascriveremo), il Regente *Annibale Moles* (g) con tutta chiarezza lo descrive, in dicendo: „ Cum de ipsis Capitulis, ex multis Papæ Honorii prædicti sæpiùs mentio „ fiat; sciendum est, quod cum in anno 1284. die 7. Februarii vita esset „ functus Rex Carolus I. & eo tempore Carolus ejus filius unigenitus re- „ periretur carceratus penes Regem Aragonum; tunc Martinus IV. Pon- „ tifex Legatum misit Regno Gerardum, Episcopum Sabinensem, Cardina-

„ lem

(a) Matteo di Afflitto in Const. *Honorem* lib. 3. columna 1.
(b) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 306.
(c) Pragmat. 2. de Clericis seu Diaconis Selvaticis.
(d) Andrea d'Isernia in tit. *Quæ sint Regalia*, paragr. *extraord. collectio* num. 63.
(e) Napodano in Exord. Consuetud. Regn. Verbo *Carulus*.
(f) Rainaldo ad annum 1285.
(g) Moles in Decis. Reg. Camer. paragr. *de Collectis* num. 8. & seqq.

„ lem de Palma : qui aliqua Capitula, concernentia favorem Jurisdictionis
„ Ecclesiasticæ, in Regno dedit, convocatis omnibus Prælatis Regni in
„ Civitate Melphiæ die 28. Martii prædicti 1284. Pontificatus Domini
„ Martini anno 4. Hæc ergo Capitula non ab Honorio, sed a Martino
„ ejus prædecessore fuerunt facta. Mortuo tamen Martino IV. anno
„ sequenti 1285.; statim postea fuit electus Honorius: qui Bailum consti-
„ tuit in Regno pro Carolo II., ut supra dictum est carcerato: & is
„ fuit Robertus Comes Artuensis, filius Philippi Regis Francorum:
„ qui Regnum hoc una cum Gerardo Cardinali gubernavit. Et eo tem-
„ pore Honorius Capitula prædicta edidit: quæ eidem Roberto Regni
„ Bailo, & eidem Gerardo Cardinali sunt directa, ut ex dictorum Capi-
„ tulorum præfatione apparet, sub datum die 2. mensis Septembris an-
„ ni 1285.

„ Advertendum insuper est, quod aliqua pars istorum Capitulorum
„ Papæ Honorii reperitur impressa in libro Pragmaticarum Regni, ut ap-
„ paret in Pagmatica Regis Ferdinandi I. edita sub anno 1469. die 25.
„ Maii. In qua Pragmatica inseritur quædam Bulla Honorii . . . .
„ Id advertendum dico, quod ista verè non sunt Capitula Papæ Honorii,
„ sed sunt Capitula edita per Regem Carolum II., tempore quo vivebat
„ Carolus I. ejus pater, & ipse erat primogenitus, & Princeps Salerni-
„ tanus: qui ut Vicarius patris edidit multa Capitula in Planitie San-
„ cti Martini in Povincia Aprutii, sub datum die penultimo Martii 11.
„ Indictionis anno 1283. ut apparet ex data ultimi Capituli ipsorum Ca-
„ pitulorum incipientis: *Item, statuimus, quod Constitutiones novellæ*. In
„ his ergo Capitulis in Planitie Sancti Martini editis, plura constituit
„ in favorem Ecclesiarum Regni, & pro earum immunitate, & libertate,
„ ut ex ipsorum decursu est videre. Quæ demum ab eodem Honorio fue-
„ runt confirmata eodem die, & tempore, quo alia Capitula fuerunt edi-
„ ta, scilicet, die 22. Septembris 1285. inserta prædictorum Capitulo-
„ rum substantia. Sunt ergo vere hæc Capitula Caroli II. per prædictum
„ Honorium Pontificem *confirmata*.

LXXIV. Riguardo all' osservanza di questi Capitoli di Papa *Onorio* nel Reame di Napoli; *Pietro Giannone (a)* mostra tutto l'impegno di farli vedere di niun vigore appo noi, e di essere stati rivocati da Papa *Nicolò IV*. Successore di *Onorio*, come nelle parole seguenti: „ Evvi gran
„ contrasto tra nostri Scrittori, se mai questa Bolla di Onorio fosse sta-
„ ta ricevuta in Regno, ed avesse avuto in quello forza ed autorità al-
„ cuna di Legge. Furon mossi alcuni di dubitare nel vedere che i no-
„ stri Professori, come Andrea Isernia, Angelo, Baldo, Luca di Pen-
„ na, Pares de Puteo, Aretino, Soccino, Afflitto, Capece, Loffre-
„ do, Camerario, e tanti altri sovente nell' Opere allegano li Capitoli
„ in quella contenuti. Ma niuno quanto al Rainaldo nelli suoi Annali
„ Ecclesiastici si sforza in grazia de Romani Pontefici di mostrare, che
„ ella nel Regno avesse avuto tutto il vigore, ed osservanza. E certa-
„ mente

(a) Pietro Giannone Tom. III. pag. 108.

,, mente mentre durò la prigionia del Principe Carlo non meno il Cardi-
,, nal di Parma, che il Conte di Artois la fecero valere nel Regno.
,, Ma sprigionato che fu il Principe Carlo, ed incoronato Re da Ni-
,, colò IV. successor di Onorio; essendo egli ritornato in Napoli nel
,, 1289. conoscendo di quanto pregiudizio fosse la Bolla di Onorio alle
,, sue ragioni, e preminenze Regali; ancorche per non disgustar quel
,, Pontefice, tanto suo benefattore, non li parve di espediente rivocarla:
,, non permise però, che avesse nel suo Regno vigore alcuno. E scrive
,, Pietro Piccolo da Monteforte, antico, e famoso Dottore de suoi tem-
,, pi, che Carlo II. per riverenza, che bisognava allora avere di quel
,, Pontefice, l' avesse richiesto, che si contentasse di sospenderla: e che
,, Papa Nicolò l'avesse già *sospesa*.

LXXV. A noi però, per affermare il contrario, basta l' autorità di tanti Scrittori, da lui citati, e riepilogati dal *Regente Moles* (*a*): il quale fida sovra tutti ad *Andrea d' Isernia*, che vivea in tempo del Re *Carlo II.*, e meglio di *Pietro Giannone* potea saperne il vero. Dicendo egli così: ,, *Hæc* Capitula Papæ Honorii, TANQUAM JURA RE-
,, GNI FUERUNT SEMPER ALLEGATA. Quia Andreas de Iser-
,, nia (qui vixit temporibus ipsius Caroli II. ut ipsemet testatur in Const.
,, Regni *Quamplurimum*, & vixit etiam usque ad tempora Roberti Re-
,, gis, ejusdem Caroli Successoris, ut meminit Afflictus in Constit. Re-
,, gni *Dilationes*), perpetuo allegat hæc Capitula tanquam Regni vali-
,, da Jura, & observanda. Nec modicæ autoritatis fuit apud me dictum
,, Angeli, & Baldi in eorum Consilio 110. incip. *Santissima*, *&* *Illu-*
,, *strissima Regina*: in quo Consilio, tractando materias Successionis Feu-
,, dorum in Regno; dicit, quod Capitulum Papæ Honorii servatur in
,, Regno, ut in col. fin. prope finem V. *Præterea Capitulum Honorii*. Et
,, alii Doctores etiam antiqui, qui immediate post Andream, Angelum,
,, & Baldum floruerunt in Regno, idem dixerunt: ut Lucas de Penna,
,, qui de prædictis Capitulis meminit, & supradicta post Andream affir-
,, mavit l. 1. C. de Judiciis; Parisius etiam de Puteo id affirmat in princi-
,, pio sui operis de Sindicatu sub tit. de Accessibus Baronum §. *Accidit*.
,, Recensiores nostri idem affirmant, ut Afflictus in cap. 1. *Imperator*
,, *Lotarius*, num. 23. ubi affirmat, Capitula prædicta esse in viridi ob-
,, servantia: & quod vidit ea allegari in Sacro Consilio, quia facta
,, fuerunt de ordine Caroli II. ut ex Proæmio prædictorum Capitulorum
,, apparet. Loffredus etiam de prædictis Capitulis meminit in cap. 1.
,, *hic finitur lex*, in col. fin.: dicens, quod in Releviis fit deductio Adoæ
,, forte ex dispositione Capitulorum Honorii. Et Capycius in Investitu-
,, ra Feudali in V. *Collectis*, & ultimo Camerarius in repet. cap. *Impe-*
,, *rialem* de prohib. Feud. alien. per Federicum fol. 7. col. 2. V. *Quid-*
,, *quid Capitula*. Se poi a chi legge non fà specie l'autorità di tanti rag-
guardevoli Scrittori, e voglia aderire al sentimento di *Pietro Giannone*;
noi non abbiamo che altro dirli.

(b) Annibale Moles loc. cit. num. 19.

LXXVI. Soltanto però li soggiungiamo, che il medesimo Re *Carlo II.* ne comandò l' osservanza al Giustiziero di Basilicata l' anno 1291. come dal di lui Registro *(a)*, in cui si dice: „ *Carolus II.* . . . . Ju-
„ stitiario Basilicatæ . . . . Cum Santissimus in Christo Pater, &
„ Dominus Summus Pontifex super statu, & regimine Regni Capitula
„ certa edidit, ab olim per nostrum Colaldum publicata; devotioni ve-
„ stræ fideliter, & expresse mandamus, quatenus, sicut personam no-
„ stram diligitis, nec Regni hæredibus, vel eis aut nostro honori, & pro-
„ fectui derogari cupitis; Capitula eadem, quatenus ad vos spectat,
„ TENACITER OBSERVETIS, ET FACIATIS PER QUOS-
„ CUMQUE OFFICIALES CURIÆ, TAM SECRETOS, VICE-
„ SECRETOS, CASTELLANOS, ET FORESTERIOS, QUAM
„ QUOSLIBET ALIOS INVIOLABILITER OBSERVARI. Sci-
„ turi, quod si secus inde per vos, vel illos fieret, contra transgressores
„ ad penam debitam procederetur. Datum Fogiæ instante die 13. Martii
„ 14. Indictionis. E la pretesa rivocazione di Papa *Nicolò IV.* fu soltanto riguardo alle Censure, che in detti Capitoli contro de trasgressori si comminavano, giusta le parole della Bolla, che il *Rainaldo* *(b)* ne allega: *Volentes tuæ, & successorum salubriter providere quieti; pœnas prædictas in præfata Ordinatione sine Provisione contentas, & earum effectum ex nunc suspendimus de Apostolicæ plenitudine potestatis, donec aliter per Sedem Apostolicam contingerit ordinari*. Nè altro di questo disse *Pietro Piccolo*, dal medesimo *Giannone* allegato: *Dicta Capitula Honorii suspensa fuerunt per Papam Nicolaum IV. ad instantiam Regis Caroli II. SED DICTA SUSPENSIO EST QUOAD PÆNAS IN EIS APPOSITAS*.

LXXVII. Finita la linea de Monarchi Angioini in questo Reame; anche il Volume de Capitoli restò terminato, senza aggiungersene degli altri. Peroche, entrati gli *Aragonesi* nel governo del Regno; questi all'uso di Spagna, lasciarono i Capitoli, e presero a pubblicare le PRAMMATICHE: incominciando da *Alfonso I.* di *Aragona*, e seguitando fino al regnante Monarca *Carlo di Borbone*: per avere anche gli Austriaci calcate le orme degli Aragonesi: come pure fecero il Re *Filippo V.* e l' Imperadore *Carlo VI.* Divise queste Pramatiche in diversi Volumi, che per esser ovvie nel nostro Regno, non ci prendiamo altra pena intorno alle medesime.

LXXVIII. Oltre ai tre enunciati Corpi di *Costituzioni*, di *Capitoli*, e di *Prammatiche*, che compongono l'intiera Ragion Civile del Reame di Napoli; vi sono li RITI DELLA GRAN CORTE DELLA VICARIA, gli ARRESTI DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA, le CONSUETUDINI PARTICOLARI DI CADAUNA CITTA' DEL REGNO, ed i SENATUSCONSULTI DEL SACRO REGIO CONSIGLIO: de quali se ne spera avere quanto prima il CODICE CAROLINO, intorno a cui si stà travagliando, come orora spiegaremo.

LXXIX. I Ri-

(a) Registrum Caroli II. de anno 1291. pag. 349. lit. A.
(b) Rainaldo ad Annum 1285. num. 56.

LXXIX. I *Riti della Gran Corte della Vicaria* altro non sono, che Leggi per ben regolare i Processi, e le Cause ne' Regj Tribunali: ancorche dello stesso vigore, che le Costituzioni, i Capitoli, e le Prammatiche. Essi furno promulgati da *Carlo* Duca di Calabria, mentre era Vicario Generale del Regno in assenza del Re *Ruberto* suo padre. Indi furono accresciuti dal Re *Ladislao*, dalla Reina *Giovanna II.*, e dalla Reina *Isabella*, moglie del Re *Renato*, e Vicaria del medesimo nel Regno; come dal Rito 299. dell'anno 1436. *Isabella Dei Gratia Jerusalem, & Siciliæ, Regina, Andegaviæ, Bari, & Lotaringie Ducissa, Pontis Marchionissa, Provinciæ Zenonianæ, Folqualqueriæ, & Pedimontis Comitissa, pro Serenissimo & Illustrissimo Principe Domino conjuge nostro Reverendissimo Domino Renato, eadem gratia dictorum Regnorum Rege, VICARIA GENERALIS . . . Datum in Regio nostroque Castello Capuanæ Neapolis per manus nostræ Isabellæ Reginæ anno Domini 1436, die 14. mensis Aprilis 14. Indictionis Regnorum vero dicti Domini Regis 2.* Quali Riti furono poi commentati da *Prospero Caravita*, dal Regente *Rovito*, dal Regente *Petra*, e da molti altri.

LXXX. Gli *Arresti della Regia Camera della Summaria* (a quali anche i *RITI DELLA REGIA CAMERA* si aggiungono) sono quelle Leggi, colle quale si regolano gli Affari del Regio Patrimonio, le Regalie, i Dazj, le Gabelle, le Dogane, le Collette, i Rilevj, e cose somiglievoli, in cui possa il Regio Fisco avervi interesse. Essendo stati questi Riti pria inventati da Normanni, e poi accresciuti da Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi, e dagli Austriaci. Con essere stati compilati i primi in tempo del Re *Ruberto*, secondo *Pietro Giannone (a)*, coll' opera di *Andrea d' Isernia*, che fu Maestro Razionale della Regia Camera sotto del medesimo Re, e poi Luogotenente di essa in tempo della Reina *Giovanna I.* Onde s' intitolano: *Ritus Domini Andreæ de Isernia super Universis Juribus Dohanarum, & aliarum Regni Siciliæ Gabellarum*. Avendoli poi commentati il Regente *Annibale Moles*.

LXXXI. Le *Consuetudini* poi sono quelle Leggi Municipali, che ciascheduna Città per costumanza invecchiata de Popoli si prescrisse: le quali furono le prime fra gli uomini al dire di *Tullio (b)*, e di *Matteo d' Afflitto (c)*. Avendosene molte di queste Consuetudini nel Regno: frà le quali tengono il primo luogo le CONSUETUDINI NAPOLETANE, che il Re *Carlo II.* fe compilare da *Filippo Minutolo* Arcivescovo di Napoli. Attesoche, allegandosi anticamente in Giudizio una Consuetudine; se ne dovea formare il Processo informativo, secondo *Pietro Giannone (d)*, non essendo esse perallora ridotte in iscritto. Con volere an-

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 6.

(b) Tullio lib. 2. de Inventione cap. 22. *Consuetudinis enim Jus esse putamus id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit. . . . Quædam autem genera Juris jam certa Consuetudine facta sunt. . . .*

(c) Matteo di Afflitto quæst. 6. in Constit. Regni num. 3. *Consuetudines prius fuerunt in Mundo, quam Leges.*

(d) Pietro Giannone lib. 22. cap. ult.

ancor egli, che fieno prefe dagli *Ufi Greci* antichi, ed anche dalle Novelle di *Giuftiniano* Imperadore (Avendo eziandio il dotto Giureconfulto *Giacomo Caftelli* in una fua erudita Differtazione, recitata nell'Accademia del Sig. Prefidente D. *Francefco Ventura* ne' mefi paffati, fatto vedere, che le predette Confuetudini fieno di Rito Latino, Greco, e Longobardo: e fin da' tempi antichi in Napoli ufate, colla fiducia di poterne dare quanto prima la compiuta fpiega alla luce). Dicendo egli a tal propofito: „ *Napoli* avea „ le fue Confuetudini, ma in voce, le quali allegate in giudizio, do- „ vea prenderfi il Proceffo informativo fopra di effe, e vedere fe li te- „ ftimonj trovavanfi diverfi. Onde Carlo II. diede a Filippo Minuto- „ lo Arcivefcovo di Napoli, affai celebre in quei tempi, la cura, ac- „ ciò con altri Giureconfulti le riducefsero in ifcritto, ed il Re Carlo le „ confermò. Le quali fono fecondo l'ufo de Greci, che in Napoli avea- „ no anticamente abitato: come dall'analogia, e da molti vocaboli an- „ cor ritenuti di quella Nazione fi *vedono*. Abenche altri le vogliono prefe dalle Leggi de Longobardi, come additoffi nel Libro 6. del Tomo III. nel *Numero* 7. del capo 8. Effendovi ftate in Regno quefte Confuetudini fin dal tempo di *Guglielmo II.*: il quale nella fua Coftituzione *Puritatem*, ordinò, che le Regie Coftituzioni fi avefsero per le Leggi primarie del Regno: poi in loro mancanza le Confuetudini: indi le Leggi de Longobardi, e poi la Ragion Civile de Romani: *Judicando primo fecundum Sacras Regni Conftitutiones. Et ubi eft cafus quod non loquitur Conftitutio, judicabunt SECUNDUM CONSUETUDINES APPROBATAS*, ficcome rapportammo più fovra nel *Numero* 49. Con averle anche prefuppofte *Federigo II.* Imperadore nel pubblicare le fue Coftituzioni: *Quas, caffatis in Regno prædicto Legibus, & CONSUETUDINIBUS ANTIQUIS adverfantibus his noftris Conftitutionibus, inviolabiliter ab omnibus in futurum præcipimus obfervari*: come pure fu detto fovra nel *Numero* 71.. E perciò Papa *Innocenzio IV.* nel privilegio che diede a' Napoletani, rinovò loro quelle Confuetudini, che *Federigo II.* annullate l'avea: *Rationabiles Confuetudines, approbatas dudum in Civitate ipfa, & publice obfervatas ufque ad tempus quo jam dictus Fridericus fuas Conftitutiones edidit, de gratia fpeciali confirmamus*: giufta il rapporto fattone nel *Libro* 12. al *Numero* 10. del Capo 4.

LXXXII. Anche la Città di Bari ofserva oggidì le fue antiche Confuetudini, dalle Leggi de Longobardi ricavate; e dal Re *Ruggiero* confermate, come dicefi nel Proemio delle medefime: „ *Ab Urbe* condita, & „ a primis Barii incunabulis majores noftri conftanti animo pro republica „ confulentes; ficuti Urbem ex omni parte muris, & turribus vellarunt, „ ita voluerunt eam quibusdam munire Sanctionibus: ut quemadmodum „ erat celeberrima armis, ita floreret moribus, & Inftitutis. Quas etiam „ Rogerius inclytæ recordationis, fortiffima manucapta Urbe, & direptis „ mænibus, laudavit, & fervavit illefas: immo potius fub inclyto favo- „ re firmavit, & eis perlectis, demum robur fuæ Conftitutionis indulfit. Avendo faticato molto intorno alle medefime *Andrea da Bari*, ed il Giudice *Sparro* per ridurle in polizia, e perfezione. Con dire altresì *Vincenzo Maffilla* nella Lettera Dedicatoria a' Sindaci di quella Città: *Videbam ab annis quingentis, & ultra eas compilatas: ex fonte explofi Juris Longobardi, ut plurimum excerptas*. Il che pure di Salerno, di Amalfi,

e di

e di altri Luoghi del Regno, una con *Arturo Duk (a)*, afferma *Pietro Giannone (b)*. Bensì perche queste non sono scritte; hanno bisogno di Processo informativo per mettersi in chiaro.

LXXXIII. Parlando poi delli *Senatus Consulti del Sagro Regio Consiglio Napoletano*; sia bene premettere, che quantunque le Sentenze, e Decisioni, che si fanno in Cause Civili nel Sagro Regio Consiglio, sieno di somma considerazione; e non si possa dalle medesime appellare; pure esse non hanno da se autorità di legge. Però il regnante nostro Monarca *Carlo di Borbone*, riformando i Regj Tribunali con una sua ben lunga Prammatica sotto il dì 14. Marzo 1738. nel numero primo del Paragrafo terzo ordina, e comanda, che tutte le quattro Ruote del Regio Consiglio di Santa Chiara si debbano giuntare quattro volte l'anno tra di loro: ed alla proposizione di qualcheduno di quei quattro Capi di Ruota in giro dibbattere dovessero un Punto legale di quei, che si controvertono nel Foro. Il quale poi; come *Principio di legge* si dovesse tenere in tutto il Regno: „ *Come* si considera, che la lunghezza delle liti in buona „ parte derivasi dalle discussioni delle controvertite opinioni d'infiniti Ar- „ ticoli non meno delle Leggi comuni, che anche delle Leggi municipali „ di questo Regno; ordiniamo perciò, che quattro volte ogn'anno si „ debbiano unire tutte le quattro Ruote del Sagro Consiglio nella gior- „ nata, che per tale effetto si destinerà dal Presidente medesimo: ove si „ debba da uno de Capi di Ruota in giro proporre un Articolo, come so- „ pra controvertito: quale dall'intiero Sagro Consiglio debba decidersi: „ e deciso che sarà, se ne debba fare rappresentanza a noi, affinche, „ se altrimente non ci sembrerà, possiamo approvare una tal decisione. „ Ed approvata che sarà; si debba secondo una tal decisione giudicare „ in casi simili in tutti i Tribunali del *Regno*. In qual maniera parche si sieno rinovati nel Sagro Regio Consiglio Napoletano i *Senatusconsulti* degli antichi Senatori Romani.

LXXXIV. Per rendere poi più celebri, e cospicue queste leggi Napoletane; il lodato Serenissimo nostro Monarca ha ordinato la Compilazione del nuovo CODICE CAROLINO, (presa dal suo nome l'etimologia), mezzo la cura, e diligenza del dotto, e primario Cattedratico de Regj Studj Napoletani *Giuseppe Pascale Cirillo*, coll'assistenza di molti ragguardevoli Consiglieri togati, e coll'intervento del Principe di San Nicandro Consigliere di Stato: colla fiducia, che si possa quanto prima perfezionare per il maggior regolamento de Regj Tribunali; e per vedere in miglior forma ridotte le Leggi del nostro Regno.

CA-

(a) Arturo Duk lib. 1. cap. 4. num. 10. *Quamvis vero Leges Longobardorum in aliquibus hujus Regni locis observentur, ut Salerni, Amalphiæ, & alibi; tamen non habent aliam vim, quam ex Consuetudine. Ideoque affirmanti, Civitatem aliquam uti Jure Longobardico; incumbit probatio: sicut ea quæ sunt facti semper probari debent.*

(b) Pietro Giannone lib. 28. cap. 5.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Monete della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del Regno.

I. AD un ardua impresa mi accingo, con volere in questo Capitolo discorrere delle *Monete Napoletane*, e degli altri luoghi del Regno. Conciossiacosache, sebbene le Monete della bassa Età sieno assai conte, per quello che *Cesare Antonio Vergara* ne scrisse in un suo Libro particolare, intitolato: *Monete del Regno di Napoli da Ruggiero primo Re fino all' Augustissimo Regnante Carlo VI.*; pure, per quanto spetta alli Secoli primieri, ed a quei di mezzo, è assai oscura la Storia, per la mancanza de monumenti, che la possono unicamente chiarire. E perche il trafico delle Monete in ogni ben ordinata Repubblica si considera come parte principale della Storia, che intorno alla medesima si compone; per adempire ancor io a questo dovere, mi sforzerò al possibile di dare quel ragguaglio intorno alle Monete antiche del nostro Regno, che mi sarà permesso dal mio corto intendimento. Ancorche mi cerziorassero amici di credito, che in Napoli oggidì vi sieno degli Autori ragguardevoli, i quali alla gagliarda travagliano per meglio chiarire quest' argumento.

II. E tanto maggiormente mi farò animo in questo; quanto che si tratta delle semplici *Monete*, che anticamente si usavano in Napoli, ed in altri Luoghi nostrali (oltre alle moderne, che con ogni facilità si possono descrivere) per il semplice commercio, o trafico che sia; e non già de *Medaglioni*, o *Gettoni*, ne quali gl' Impronti di Prencipi, e di altri insigni Personaggi si veggono: atteso questi (difficili per altro a spiegarsi) da *Tiodoro Erizio* (a) non si vogliono per Monete usuali, e traficabili; ma che servirono per memoria di qualche fatto celebre d' Incoronazione, di Maritaggio, di Trionfo, o altro. Ancorche *Lodovico Savoto* (b) distingua le Medaglie picciole dalle grandi: con volere le prime per vere Monete; e le seconde per antiche memorie. Il che anche possiamo noi dimostrare dalla Sagra Scrittura: nella quale si fa menzione della Moneta, in cui era intagliata l' effigie di *Cesare Augusto*, non

(a) Tiodoro Erizio tract. de Numismatibus.

(b) Lodovico Savoto de Nummis antiquis part. 1. cap. 1. „ *Cæterum*, melior pars Antiquariorum ea tantum Numismata excipiunt, „ quæ vulgo *Medaliones* appellantur, sive quæ pondere, magnitudine, & „ crassitie reliquis longè præstant; & tempore Imperatorum usa fuerunt, „ illorum virorum memoriæ conservandæ gratia, qui non Principali dignitate, sed doctrinæ, atque Imperii potentia reliquos mortales antecellant, veluti Pythagoræ, Apulei, Apollonii Tyanei, aliorumque, qui „ armorum fama, atque sapientiæ gloria his inferiores non *habebantur*.

non ostantechè fusse stata Moneta, che si pagava per annuo censo a quell' Imperadore, come presso *San Matteo* (*a*). Avendo eziandio dal Codice di *Teodosio* (*b*), che nelle Monete d' oro di costui vi era la sua Imagine impressa. Il che pure si afferma dal Re *Teodorico* presso *Cassiodoro* (*c*). E ciò, per non essere da chiche sia tosate, all' insegnare del medesimo. (*d*) In volendo eziandio *Fulvio Orsino* nel suo Trattato dell' antiche Famiglie Romane (illustrato da *Antonio Agostino*) che *Augusto* Imperadore, dopo aver superato *Marcantonio* nella Battaglia Azzica, fece scolpire il nome di molte Famiglie private, per eternarne a posteri la memoria: accoppiandole con Sacerdoti, con Magistrati, con Trionfi, con Azioni.

III. A potere non però con ogni chiarezza procedere in questa materia; divideremo in più Paragrafi il presente Capitolo: spiegando in primo luogo la loro Etimologia, Origine, e Materia, una coll' Autorità necessaria per coniarle. Indi dimostreremo, come a Peso primieramente praticavasi, e poi coll' Impronto. In terzo luogo discorreremo delle Monete Romane, e Greche, e loro varj nomi. Ed in ultimo luogo parlaremo delle Monete Napoletane, e degli altri Luoghi del Regno sotto varj tempi: cioè ne Secoli antichi, in quei di mezzo, e negli altri della bassa Età. Con essere i primi fino al tempo di *Costantino* Imperadore: i secondi insino a Normanni, e Svevi; ed i terzi fino a' nostri giorni.

PA-

(a) Matthæi 22. vers. 17. *Dic ergò nobis, quid tibi videtur: licet Censum dare Cæsari an non? Cognita autem Jesus nequitia eorum, ait: Quid me tentatis hypocritæ? Ostendite mihi Numismata Census. At illi obtulerunt ei denarium. Et ait illis Jesus: CUJUS EST IMAGO HÆC, & superscriptio? Dicunt ei, Cæsaris.*

(b) Teodosio in C. tit. 7. lib. 12. *Quod si quisquam scire velit pondus solidi aurei, NOSTRAM EFFIGIEM habentis, &c.*

(c) Cassiodoro lib. 7. ep. 7. *Ut figura Vultus nostri metallis usualibus imprimatur.*

(d) Lo stesso lib. 7. Variarum form. 30. *Omnino Monetæ debet integritas quæri: ubi & Vultus noster imprimitur, & generalis utilitas invenitur. Quidnam erit tutum, si in nostra peccetur Effigie?*

PARAGRAFO PRIMO.

Del Nome, Origine, e Materia delle Monete: coll' Autorità di coloro, che le possono coniare.

IV. Quella, che noi chiamiamo *Moneta* oggidì, gli Antichi in loro Lingua primiera *Pecunia* diceano. E ciò per due capi, primo perche le Pecore, e gli altri Animali correvano anticamente per Monete, secondo *Giacomo Spiegel* (a), il *Nieupoort* (b), ed altri (il che pure si deduce dalla Sagra Scrittura (c), in cui *Giacobbe* comprò un Podere con cento Agnelli): secondo perche le Pecore, e gli animali si imprimevano nelle Monete, all' insegnare di *Plinio* (d), e di *Plutarco* (e). Con chiamarsi *Nummi* eziandio, perche *Numa Pompilio* la prima volta col suo Impronto li coniò, e li diede a Latini, secondo *Sant' Isidoro* (f). Dicendosi ancora *Moneta*, perche ci ammonisce dell' Autore, che coniolla, e del valore, che contiene in sestessa, al dire di detto *Giacomo Spiegel* (g). Non essendo proprio il nome di *Danaro*, atteso un tal vocabolo dinotava anticamente il novero di dieci Assi, come nel Paragrafo seguente spiegaremo.

V. Intorno all' *Origine* delle Monete, è varia de Scrittori l'opinione: pe-

(a) Giacomo Spiegel in Lexico Juris Civilis V. Pecunia: *Pecuniam antiqui a PECORE deduxerunt: quod universa eorum facultas in Pecorum fructu esset.*

(b) Nieupoort sect. 6. cap. 1. paragr. 3. „ *Antiqui* Romani, ut etiam „ aliæ Gentes, pecunia signata usi non videntur: sed vel permutatione „ mercium, præcipuè Pecoris, (ut in §. 20. Instit. de empt. & vend.) „ unde etiam verba emendi, græcè hoc significant: *dato agno, aliquid per-* „ *mutato; dato equo, dato asino:*

(c) Genesis 33. vers. 19. *Jacob emit partem Agri, in qua fixerat tabernacula, a filiis Hemor patris Sichem, centum Agnis.*

(d) Plinio lib. 33. cap. 3. *Pecunia a nota Pecudis nomen sortita est: quod primum æs nota Pecudis signatum fuit.*

(e) Plutarco in Problemat. cap. 39. *In vetusto Numismate non alia fuit nota, quam Ovis, & Bovis.*

(f) S. Isidoro lib. 16. Orig. cap. 17. *Nummi autem a Numa Romanorum Rege vocati sunt: qui eos primùm apud Latinos imaginibus notavit, & titulo nominis sui præscripsit.*

(g) Giacomo Spiegel loc. cit. V. Moneta: *Moneta dicta, quod nos signi impressione vel auctoris, vel pretii moneat.*

peroche *Lucano* (*a*) propriamente l' aggiudica ad *Itono* primo Principe della Tessaglia.

Primus Thessaliæ rector telluris Itonus
In formam calidæ percussit pondere Massæ,
Fudit & argentum flammis, aurumque moneta,
Fregit, & immensis coxit fornacibus æra.

Quando il *Spiegel* (*b*) è di opinione, che prima di *Omero* non vi fussero le Monete in Grecia. Perche questi, discorrendo della permutazione delle cose, non rammenta in modo alcuno le Monete predette. Laddove *Alberto di Rosa*, citato da *Matteo di Afflitto* (*c*), asserisce, che *Tare*, padre di *Abramo* coniò quei trenta danari, con i quali *Giuda* vendè Cristo nostro Signore. E noi, ancorche non crediamo a queste mensogne; diciamo, che probabilmente poterono essere in quei tempi le Monete: atteso dove nella Genasi si dice, come sovra, che *Giacobbe* comprò un Podere per cento Agnelli; negli Atti Apostolici (*d*) si legge, che li comprò con danaro. E perciò osserva *Giambattista Du-Amel* (*e*), che presso gli Ebrei la voce *Agnello* ugualmente dinotava la *Pecora*, e la *Moneta*. Il che egli comprova con quelle parole di *Giobbe* (*f*) dove dicesi, che dopo li di lui infortunj ogni Amico *dedit ei Ovem unam*, quando il testo Ebraico legge: *Dederunt unusquisque Nummum unum, scilicet aureum*. Onde egli soggiugne: *Quidam Nummum intelligunt ovis signo percussum*. E perche *Omero* fu dopo l' eccedio di Troja, e questo incendio fu in tempo del Re *Latino*, ed in tempoche presso gli Ebrei regnava il Giudice *Labbon*, secondo il calcolo di *Sant' Agostino* (*g*), molti Secoli dopo *Giacobbe*, e *Giobbe*; fa

(a) Lucano lib. 6. ver. 402.

(b) Spiegel loc. cit. „ *Pecunia* enim, & signatum æs ad usum comparanda necessaria, quæ moneta *Numisma* dicitur; non reperitur introducta ab Homero, qui nec minimarum quidem rerum exquisitas mentiones, Camerario teste, omisit; & permutationem rerum diligenter *perscripsit*.

(c) Matteo di Afflitto quæst. 18. in Constit. Regn. „ *Dicit* Albertus de Rosa in rubr. ff. de contrahend. emptor. quod primi denarii, qui fuerunt facti in mundo; fuerunt illi 30. denarii, de quibus Judas vendidit Christum Judæis. Et qui fecit illam Monetam, FUIT THARE PATER ABRAHÆ.

(d) Actorum 7. vers. 16. *Positus est in Sepulcro, QUOD EMERAT PRETIO ARGENTI a filiis Hemor*.

(e) Giambattista Du-Amel in cap. 33. Genes. vers. 19. *Vox hebraica Agnum significat, & Monetam, cui fortè impressa erat Agni figura. Unde & a Latinis Pecunia dicta est; quod ea uterentur vice Pecudum, cum quibus alias merces antea solebant permutare*.

(f) Job. ult. vers. 11.

(g) Sant' Agostino de Civ. Dei lib. 18. cap. 16. *Troja eversa est, regnante jam Latino, Fauni filio, ex quo Latinorum Regnum dici cœpit. Apud Hebræos Labdon*.

duopo conchiudere, che prima di *Omero*, e forsi prima di *Itonò*, Re di Tessaglia, fussero state le Monete nel Mondo.

VI. Riguardo alla *Materia* delle Monete, diciamo; che sebbene taluni pensato avessero, che l' *Oro*, e l' *Arge[illegible]* soltanto si fusse anticamente coniato; pure è certissimo, che anche di *Rame* le Monete ne primi tempi si faceano, come da Versi di *Lucano*, poco fa rapportati si raccoglie; le Leggi delle dodici Tavole Romane appo *Tullio (a)* l'affermano; e *Pollione* nella Vita di *Dionigio Siracusano (b)* lo rammenta. Occorrendo negli antichi Monumenti assai spesso queste Lettere A.A.A.F.F. che comunente da Scrittori s' interpretano *Auro*, *Argento*, *Aere*, *Flando*, *Feriundo*. Anzi, secondo *Ovidio (c)*, e *Sant' Isidoro (d)* pria le Monete di Rame, e poi quelle di Argento, e di Oro furono usate. Osservando soltanto *Lodovico Savoto (e)*, che nelle Città antiche per lo più Monete di Rame si coniavano. Quando per l' opposto i Prencipi, e Monarchi Greci Monete di Oro, e di Argento faceano, e rare volte di Rame.

VII. Quello però, che finora detto abbiamo; si deve intendere della materia ordinaria, di cui si componevano le Monete: perche (oltre al Ferro, che secondo *Cesare (f)* si usava nelle Brettagne), in caso di bisogno la Materia era diversa, di Cuojo, di Creta cotta, di Legno, di Carta pesta, e talvolta di Nocchie, e di Lupini, come rapporta *Lodovico Savoto (g)*. Il che pure si afferma dal *Cedreno* riguardo a *Numa Pom-pi-*

(a) Tullio lib. 3. Legum cap. 3. *Minores Magistratus Æs, Argentum, Aurum publicè signanto.*

(b) Pollione in Vita Dionysii cap. 31. *Cusi sunt ejus Nummi ærei, aurei, argentei.*

(c) Ovidio lib. 1. Fastorum vers. 221.
Æra dabant olim: meliùs nunc omen in auro est.
Priscaque concedit victa Moneta novæ.

(d) Sant' Isidoro lib. 12. Orig. cap. 17. *Antiquissimi, non dùm Auro, Argentoque invento, Ære utebantur. Nàm priùs ærea pecunia in usu hominum fuit: post argentea; deinde aurea subsecuta.*

(e) Lodovico Savoto de Nummis antiquis part. 4. cap. 15. *Numismata ærea Principum, vel Regum Græcorum multo esse rariora, quàm argentea, & aurea: & Numismata ærea Civitatum multò frequentiùs occurrunt, quam argentea.*

(f) Cesare de Bell. Gallico lib. 9. Comment.

(g) Lodovico Savoto loc. cit. cap. 4. „ *Non* solum metalla, sed etiam „ aliæ quandoque res Monetæ usui apud veteres inservierunt: veluti CO- „ RIUM, TERRA COCTILIS, AMBRA NIGRA, LIGNUM, „ CORTICES ARBORUM, CARTA CRASSIOR, SAL, CORAL- „ LUM, CONCHÆ, NUCES MINORES, LAPILLI, ET POR- „ CELLANA ALBA, ut Budellius, & Bornitus quamplurimis Histo- „ ricorum testimoniis fusè probant. Muretus, Turnebius, Lambinus, & „ Hotomanus LUPINOS quoque ad eundem usum adhibitos; iisque Co- „ mæ-

pilio (*a*). E del Re *Guglielmo I. il Malo* vuole il *Maurolico* (*b*) che di Cuojo le facesse. Il che pure dell' Imperadore *Federigo II.* lo rapporta il *Collennuccio* (*c*) alloraquando nell' Assedio della Città di Faenza, l' anno 1240. li mancò il danaro: col dire: „ *Una* cosa degna di memoria fece „ in questo assedio Federico, referita dal Beato Antonino Arcivescovo „ nelle sue Croniche; la quale non mi pare che sia da pretermettere. „ Avea Federico consumati, per le grandi spese occorse, tutti li suoi Denari, Gioje, ed Argenti: e volendo trovar rimedio al bisogno in che „ l' Esercito si ritrovava; FECE FORMARE UNA MONETA DI „ CORAME: la quale avea da un lato la sua Effigie, dall' altra l' Aquila Imperiale: e postoseli per decreto il valore di un Augustano d'oro; „ comandò per tutto, che quella Moneta di Corame a quel prezzo da „ tutti i Venditori, e Compratori in quella guerra si spendesse: promettendo per pubblico Editto, che finita la guerra, qualunque si trovasse „ avere di quelle Monete, ed alla Camera Fiscale le portasse; le faria „ scambiare, e restituire per ciascheduno di esse un Augustano d'oro. „ E tutto fu inviolabilmente *osservato*.

VIII. E quì si dee alla sfuggita avvertire, che quantunque nel nostro Regno si adoprino per danaro le FEDI DI CREDITO; non perciò le Carte appo noi corrono per Monete, come anni sono li Biglietti valeano in Francia per danari in tempo del Regente *Filippo Duca di Orleans*, durante la minore età del regnante Re *Luigi XV*. Essendo quelle testimonianza di Fede pubblica, che fanno gli Uffiziali de Banchi in questa Città, di tenere presso di loro la Moneta enunciata in tal Carta: pronti ad esibirla a chiunque li presenterà quella Fede. Dipositandosi in pubblici Banchi le Monete, acciocchè sieno colà più sicure, che non sono in Casa, come dicono il *Cardinal di Luca* (*d*), e *Francesco Rapolla*

„ mædos olim usos fuisse, contendunt. Unde Plautus in Pænulo:

Agite, inspicite, aurum est, ò profectò spectatores Comicum:
Macerato hoc pingues fiunt in Barbaria boves.

(a) Cedreno in Numam: *Numa primus Romanis asses æreos, litera A. signatos, largitus est: quamvis necessitatibus suis ante hac CORIACEIS, LIGNEIS, TESTACEIS permultis usus esset*.

(b) Francesco Maurolico Sican. Histor. lib. 3. n. 105. „ *Hunc* eundem „ Guillelmum tantæ avaritiæ fuisse nonnulli scribunt; ut, collecto „ undique auro, & argento, sibique reposito; CORIACEAM MONETAM expendi *jussit*.

(c) Pandolfo Collennuccio pag. 90.

(d) Cardinal di Luca de Cred. & Deb. disc. 25. num. 2. *Intelligendum tamen venit in illis Bancis, qui per Principem, vel Supremum Magistratum in officium deputati sunt: quasi quod, deponentes sequantur Fidem publicam, quæ causa est privilegii, ut probat textus in l. si ventri §. quod in bonis ff. de priv. credit. ibi*: Qui pecunias ad mensam, fidem publicam secuti, deposuerunt. *Et Campsores nostri temporis subsecuti sunt loco* Nummulariorum, *sed Argentariorum, de quibus allegatum jus loquitur*.

la (*a*). Il quale chiama *Apoca Bancaria* la girata di tal danaro, che si fà per escomputo di debito da colui, che dipositolla. Dovendosi ergere i pubblici Banchi per autorità Regia, e con fondo di un milione per dote, acciò la Fede pubblica in niun modo violata restasse. Ancorche, non ostante questa osservata cautela, avessimo noi veduto mancare in Napoli nell' anno 1702. il Banco della *Santissima Annunciata*, e rimaner debitore quasi di tre Millioni, con danno notabile di tutti quei, che il loro danaro vi avean riposto. Rimasti dopo il fallimento di detto Banco gli altri seguenti: il Banco del *Monte della Pietà*, il Banco di *San Giacomo*, il Banco dello *Spirito Santo*, il Banco del *Santissimo Salvadore*, il Banco di *Sant' Eligio*, il Banco *del Popolo*, ed il Banco de *Poveri*: de quali discorre con distinzione il Canonico *Carlo Celano* nelle sue Notizie di Napoli, e ne favella eziandio l' anzidetto *Cardinal di Luca* (*b*)

IX. Riguardo poi all' *Autorità di coloro*, *che possono le Monete coniare*; diciamo, che anticamente ogni Città libera, la quale vivea in forma di Repubblica; coniava le sue Monete. E perciò Napoli, Capua, Pozzuolo, Reggio, Taranto, e tutte le Città delle Regioni nostrali, che oggidì il Reame di Napoli compongono, avean anticamente le loro Monete, come diviseremo ne Paragrafi seguenti. Quando poi entrarono i Monarchi, ed i Prencipi nell' assoluto dominio delle Provincie; incominciaron essi a coniar le Monete, colla privativa riguardo alle Città suddite: con darli il *Valore*, e con imprimervi il loro *Ritratto*, che in tempo de Consoli, e degli altri Magistrati non vi era, all' insegnare di *Marquardo Freero* (*c*); ma intagliavasi in esse qualche Giroglifico, o altro, che gli aggradiva. Usando i Prencipi intagliarvi il proprio Volto; acciò niuno ardisse tosarle, come più sovra nel *Numero* 2. dicea il Re *Teodorico*. Intendendo quì noi sotto nome di *Prencipi* anche quei Titolati, i quali non conoscevano sovra di se altri Monarchi. E perciò Napoli, Sorrento, Amalfi sotto de loro Duchi, Benevento, Capua, e Salerno sotto de loro

(a) Francesco Rapolla de Jure Regni lib. 5. cap. 6. num. 1. *Cum Mensæ Nummulariorum apud nos dicerentur* BANCHI; *cumque in his privatorum pecuniæ securitatis gratia deponerentur; qui debitores sibi cavere volebant, antea pecuniæ debitæ faciebant depositum in uno ex publicis Banchis, & postea per Chirografum mandabant Nummulariis, ut eam pecuniam solverent suo nomine Creditoribus: & quia mandatum dirigebatur Banco, sive Administratoribus illius; ideo illud mandatum, in scripturam redactum, dici cœpit* APOCA BANCALIS, *quod ex eo satisfactum esset Creditoribus per solutionem factam in publico Banco: & illud Mandatum habebatur tanquam confessio, sive receptio pecuniæ, jam solutæ*.

(b) Cardinal di Luca loc. cit.

(c) Freero lib. 1. rei Monetariæ veterum Romanorum cap. 2. *Ea forma, ex quo in Principem omnis potestas translata est; Vultum ferè Principis habet cum Inscriptione. At, stante Republica, Consulum Nomina, non tamen Vultus, sed Romæ plerumque galeatæ, alteriusque pro arbitrio Nummis imprimebatur*.

ro Prencipi le proprie Monete adopravano , come più appresso spiegaremo : non ostantecche gl' Imperadori Greci , e Latini per l' altre Regioni nostrali per allora signoreggiato avessero . E quantunque l' Imperadore *Carlo Magno* , allo scrivere dell' *Anonimo Salernitano* , avesse ordinato a *Grimoaldo* Principe di Benevento , d' imprimere il suo Nome Imperiale nelle di lui Monete : *Ut Cartas , Nummosque sui Nominis caracteribus superscribi semper juberet* ; pure questi , al soggiugnere di *Erchemberto* , dopo qualche tempo non volle farne più nulla : *In suis Aureis ejus nomen aliquando figurari placuit ; mox pacta pro nibilo duxit observanda* .

PARAGRAFO SECONDO.

Delle Monete , che a Peso , e coll' Impronto praticavano gli Antichi .

X. ALla contezza del Nome , dell' Origine , della Materia , e dell' Autore delle Monete , di già spiegata nell'antecedente Paragrafo un altra notizia aggiungere quì possiamo , e si è ; che anticamente non meno presso de Romani , che appo i Greci , e gli Ebrei la Moneta dar si solea a Peso, che perciò ÆS APPENSUM si chiamava come si ricava da *Tullio (a)* . Poi s' introdusse l' Impronto nella medesima , ed *Æs Signatum* incominciò a dirsi , secondo *Pietro Annato (b)*. Ed acciocche presso degli Ebrei non si adulterasse il Peso di detta Moneta, sminuendolo nella quantità ; se ne riservava una nel Tempio , che *Pondus Sanctuarii* veniva appellato , & *Pondus Templi* , secondo il favellare della Sagra Scrittura : alla misura della quale si pesavano le altre per sperimentare , se erano giuste o nò (*c*). Laonde di queste Monete a Peso , e coll' Impronto abbisogna dare qualche notizia nel presente Paragrafo .

XI. E

(a) Tullio in Marcum Antonium : *Ut jam appenderetur pecunia, non numeraretur* .

(b) Pietro Annato in Appar. ad Theolog. Posit. lib. 2. art. 14. *Tunc* ,, enim Pecunia non erat Figura signata , sicut nunc , SED AD PONDUS APPENDEBATUR : hoc est, tunc Judæi , æque ac Romani, ,, rudem æris, argenti, vel auri massam ad certum Pondus libratam , & ,, æstimatam adhibebant loco pretii , & pecuniæ . Sed quia temporis successu factum est , ut loco æris appensi cæptum sit UTI ÆRE SIGNATO levioris Ponderis ; valor cujuscumque Monetæ desumi cæpit ,, non tantum a materia Monetæ , quæ paulatim magis , ac magis imminuta est , sed a Figura Monetæ *impressa* . —

(c) Levitici 30. verf. 23. & 25. *Hoc autem dabit omnis , qui transit ad nomen , dimidium sicli , JUXTA MENSURAM TEMPLI . . . . Omnis æstimatio SICLO SANCTUARII ponderabitur* .

XI. E riguardo alla Moneta per via di Peso, che, come dicemmo, *Æs appensum* si chiamava; presso de Romani l' *Asse*, o sia la *Libra* (Asse, e Libra una cosa stessa erano) era il Peso più grande quanto al suo valore: il quale poi divideasi in dodeci *Oncie*. Laonde presso de Giureconsulti una intiera Eredità anche *Asse Ereditario* si chiama: e dovendosi tra molti compartire, in dodeci Oncie si divide. In qual senso *San Gregorio* Papa (*a*) scrivea a *Fortunato* Vescovo di Napoli, che *Rustica* Matrona di detta Città avea lasciato quattro oncie della sua Eredità ad un Monistero di Monache nella Regione Ercolense al Vico Lampadaro. Chiamandosi la mezza Libra il *Sestante*, la terza parte della Libra *Triente*, e la quarta *Quadriente*. Le due Libre *Dipondio* appellavansi: ed il peso di dieci Libre diceasi il *grave Peso* secondo *Alessandro Sardo* (*b*). Il quale anche divide la Libra predetta in *Latina*, *Attica*, *e Greca*. Con essere la Latina quella, che in Oncie, come sovra si divide. Vendendosi eziandio presso de Romani il Liquore, o sia l' Olio a Libra dentro di un Corno diviso con dodici segni, quante erano l' Oncie, che la componevano, secondo *Ambrogio Calepino* (*c*). Valutandosi appo loro dodeci Oncie di Rame per un Oncia di Argento, e dodeci Oncie di Argento per un Oncia di Oro, come dice *Pietro Annato* (*d*); e noi meglio lo spiegaremo nel Paragrafo seguente, discorrendo delle Monete Romane.

XII. La Libra *Attica*, (che anche *Ateniese* diceasi, e di cui per qualche tempo la Città di Napoli servissi, come dipendente da Atene); veniva *Mna* in Lingua Greca chiamata, come pure in Lingua Ebraica, (giusta-che

(a) San Gregorio Papa lib. 2. Epist. 59. *Rustica per ultimum voluntatis suæ arbitrium in Civitate Neapolitana in domo propria in Regione Herculensi, in Vico qui Lampadarius dicitur, Monasterium Ancillarum Dei constituit: & pro voto suo QUATUOR UNCIAS totius substantiæ suæ dimisisse sugessit*.

(b) Alessandro Sardo in tract. de Nummis: „ *Libræ* fuerunt LA-„ TINA, ATTICA, GRECA. Libram Latinam ex duodecim Unciis „ faciunt . . . . . . AS Libræ pondus, ex duodecim Unciis, te-„ ste Varrone. TRIENS tertia pars Assis, ex quatuor Unciis, „ QUADRANS quarta pars ex tribus Unciis: propterea a Plinio alio no-„ mine dicitur *Triuncis*. DIPONDIUM bilibram referunt Varro, Plinius „ & Priscianus. GRAVE ÆS ex denis Libris constituit Sextus *Pompejus*.

(c) Ambrogio Calepino V. Libra: *Erat autem Libra mensuralis, teste Galeno lib. 1. de Composit. Medic. MENSURA CORNEA, qua oleum admetiebantur Romani, intersecta lineis quibusdam, dividentibus ipsam in duodecim partes*.

(d) Pietro Annato loc. cit. *Una drachma auri duodecim argenti drachmas valebat: cum proportio auri ad argentum sit duodecupla: itaut una auri uncia duodecim valeat argenti uncias: sicut una libra duodecim libras*.

che presso *San Luca* (*a*) si legge: *Dedit eis decem MNAS*, *&* *ait ad illos*, *negotiamini dum venio* . . . . *Domine*, *MNA tua decem MNAS acquisivit* :) Dicendosi *Mina* in Lingua Latina, secondo *Alessandro Sardo* (*b*). Con dividere gli Ateniesi questa Libra in tante *dramme*: volendovi settantacinque dramme per fare una Libra Attica, secondo il menzionato Scrittore.

XIII. La Libra *Greca* (che *Euboica* eziandio chiamavasi, e fu comune all'altre Città nostrali, le quali da altre Regioni di Grecia, e non d'Atene dipendeano); anche *Mna*, e *Mina*, come l'Ateniese veniva chiamata: però da quella differiva, perche costava di cento *Dramme*: quando l'Ateniese era di settantacinque. Onde *Rennio Fannio* (*c*) cantava:

Accipe praeterea parvo quam nomine Graii
Mnam vocitant: nostri Minam dixere priores.
Centum hae sunt Drachmae: Quod si modò dempseris illis
Quatuor; *efficies hanc nostram denique Libram.*

XIV. Anche gli *Ebrei* aveano la loro Libra, come presso *San Giovanni* (*d*) si legge: *Maria autem accepit Libram unguenti Nardi pistici pretiosi*. Che *Siclo* nel Levitico (*e*) diceasi: *Hoc autem dabit omnis*, *qui transit ad nomen*, *dimidium SICLI juxtà mensuram Templi*; e presso *San Matteo* (*f*) veniva *Statere* chiamata: *Vade ad mare*, *&* *mitte hamum*, *&* *piscem*, *qui priùs ascenderit*, *tolle*: *&* *aperto ore ejus*, *invenies STATEREM*: *illum sumens*, *da pro me* *&* *te*. Con essersi anche divisa in *Dramme* presso quella Nazione, come si ricava dal secondo libro de Maccabei (*g*), *Vir fortissimus Judas*, *collatione facta*, *duodecim millia drachmas argenti misit Jerosolimam*. E presso *San Luca* (*h*) quella Donna Evangelica dicea: *Congratulamini mecum*, *quia inveni drachmam*, *quam perdideram*.

XV. La *Dramma* poi, di cui componeasi la Libra; era l'ottava parte di un Oncia. Talche riducendo in Dramme la Libra Latina; veniva ella composta da novantasei Dramme, siccome la Libra Ateniese costava di settantacinque Oncie, e la Greca comune di cento Dramme, come sovra *Fannio* cantava. Costando altresì ogni Dramma di trè *Scrupoli* ogni *Scrupolo* di sei *Gliandette*, che *Silique* venivan chiamate, o di quattro Lupini; ed ogni Siliqua di quattro *Grani d'Orzo*. In guisa tale che uno Scrupolo costava di 24. Grani d'Orzo: un Oncia pesava 566. Grani: la Libra Latina di 6912. Grani: la Libra Attica di 5400., e la Libra Greca di

(*a*) Lucae 19. vers. 13.
(*b*) Alessandro Sardo loc. cit. *Libram Atticam ex 75. drachmis faciunt Priscianus in libro de Nummis*, *&* *Rhemnius Fannius in Carmine de Ponderibus*: *hancque MNAN appellari a Graecis*, *MINAM a Latinis*, *ajunt.*
(*c*) Rennio Fannio in Carm. de Ponderibus.
(*d*) Joannis 12. vers. 3.
(*e*) Levitici 30. vers. 27.
(*f*) Matthaei 17. vers. 27.
(*g*) 2. Machab. 12. vers. 43.
(*h*) Lucae 15. vers. 5.

di 7200. giuſta il calcolo, che ne fa *Aleſſandro Sardo* (*a*). Riſerbandoci noi di ridurre in Moneta queſti Peſi nelle Paragrafo ſeguente.

XVI. Riſpetto poi alle Monete coll'Impronto coniate, che *ÆS SIGNATUM*, come ſovra diceanſi; è anche da ſaperſi, che negli Aſſi Romani ſempre da una parte ſcolpivaſi la Figura di *Giano Bifronte*, al dire di *Aleſſandro Sardo* (*b*): e dall' altra parte una *Prora di Nave*. Ne Trienti, e Quadranti vi era la *Nave intiera* intagliata. Nelle Monete di argento, che *Bigati*, e *Quadrigati* chiamavanſi, i *Cocchi* tirati da due, o da quattro Cavalli, inciſi vi erano. E perche i Greci in forma di Repubblica, e ſenza Prencipi anticamente viveano; anch'eſſi i Geroglifici nelle loro Monete improntavano. E ſe vi ponean talora il Volto di qualche Uomo; o queſto dinotava qualche loro Nume, o rappreſentava qualche Perſonaggio, per valore, e per lettere ragguardevole, come oſſerva *Lodovico Savoto* (*c*). Volendo altresì *Aleſſandro Sardo* (*d*), che gli Atenieſi (da quali dipendeano i Napoletani) nelli *Tetroboli* di Rame aveano la *teſta di Giove* da una parte, e *due Nottole* dall' altra. Nelli *Trioboli* dall'una e l'altra parte il *Volto di Giove*: e ne *Dioboli* dall' uno, e l' altro proſpetto vi aveano la *Civetta*. Nelle Monete poi di Argento, che *Bovi* diceanſi; aveano per ordinario un *Bue*, e dall' altra o la *Teſta di Giove*, o di qualche altro inſigne Filoſofo, come poco fa inſegnava *Lodovico Savoto*. Dal che viene eziandio a ſpiegarſi quella Moneta, che apporta *Giulioceſare Capaccio* nell' Antichità di Pozzuolo, e che da lui traſcrive *Pompeo Sarnelli* (*e*) nella ſua Guida de Foreſtieri per Napoli: in cui ſi vede il *Sole* da un proſpetto, e nel roveſcio la teſta di *Vergilio* con queſta Iſcrizione VIR-GI-

(a) Aleſſandro Sardo in tract. de Nummis: „ *Fannius* Unciam ex octo „ drachmis conſtituit: Drachmam ex ſex Siliquis, vel ex quatuor lupi- „ nis . . . . Siliqua continet quatuor hordea. Ergo Scripulum fuit „ ex 24. Hordeis. Uncia ex 566.; Libra Latina, quam *Italicam* Priſcia- „ nus vocat, ex 6912.; Libra Attica ex 5400. Libra Græca ex 7200.

(b) Lo ſteſſo Sardo loc. cit. *Nota Aſſis fuit ex altera parte Janus geminus, ex altera Roſtrum Navis. In TRIENTE, & QUATRIENTE erant Naves. A Figura cœlaturæ dicti fuere BIGATI, & QUADRIGATI.*

(c) Lodovico Savoto de Nummis antiquis part. 1. cap. 1. *Cæterum melior pars Antiquariorum ea tantum Numiſmata excipiunt, quæ cuſa fuerunt illorum Virorum memorandæ gratia, qui non Principali dignitate, ſed doctrina, atque imperii potentia reliquos mortales antecellunt: veluti Pythagoræ, Apuleii, Apollonii Tyanei, aliorumque, qui imperii fama, & ſapientiæ gloria, bis inferiores non habebantur.*

(d) Aleſſandro Sardo loc. cit. *Pollux autem, conſtituens drachmam ex ſex obolis; oſtendit, Obolum fuiſſe ſemiſcrupolum, ex quatuor chalcis: & a nummo Atticos Nummos DIOBOLUM, TRIOBOLUM, & TETROBOLUM: qui inſculptam haberet Jovis faciem, in altera duas Noctuas: ſicuti Trioboli nota fuit Jovis facies in utraque parte: Dioboli autem Noctua. Apud eundem Pollucem BOS, ex bove inſculpto, Atenienſis, vel Deliacus Nummus.*

(e) Pompeo Sarnelli pag. 344.

GILIUS MARO: Il che potè avvenire facilmente, a cagion che si vivea allora in Napoli, ed in Pozzuolo alla Greca; onde di leggieri poterono quei Popoli incidere in qualche Moneta il volto del medesimo, che allora veniva creduto il Principe de Poeti: non già che egli fusse stato Re di Napoli, ed ivi coniato avesse le Monete, come taluni follemente han creduto. Avendo eziandio il Siclo degli Ebrei avuta l' *Urna della Manna* da una parte coll' Iscrizione *Siclus Israël*; e dall' altra la *Verga di Aronne* colle seguenti parole: *Jerusalem Sancta*, come rapporta *Pietro Annato* (*a*). Con avere in appresso gli Imperadori Romani (divenuti già padroni di un Mondo intiero) tolte tutte queste figure, e postovi il loro Volto, come sovra nel *Numero* 2. fu detto.

PARAGRAFO TERZO.

Delle Monete Romane.

XVII. PEr meglio chiarire la qualità delle Monete, che in peso, ed in cognio tanto i Romani aveano anticamente, quanto i Greci; fa duopo, che dell' une, e dell' altre quì separatamente favelliamo; per far indi con maggior franchezza il passaggio alle Monete, che in Napoli, e nell' altre Città nostrali ne Secoli trasandati erano in pratica.

E per quanto si appartiene alle *Monete Romane*; queste, come sovra additossi, prima erano in Peso, e poi coll' Impronto: dividendosi in Libre, ed in Oncie. Con essere parte di *Rame*, parte di *Argento*, e parte di *Oro*. La Moneta di Rame fu istituita da *Numa*, successore di *Romolo*: la quale era divisa in ASSE, in SESTANTE, in TRIENTE, ed in QUADRANTE. Vale a dire in Libra, in mezza Libra, in un Terzo, ed in un Quarto di Libra, come fu spiegato più sovra nel *Numero* 12. Bensì l' *Asse*, che valea una Libra, quando davasi a peso; ridottosi in conio, si sminuì nel prezzo: valutandosi la decima parte di un *Danaro* di argento, o sia di un Giulio Romano, e di un Carlino Napoletano, come dice *Pietro Annato* (*b*). E perciò Cristo Signor nostro presso *San*

(a) Pietro Annato in Apparat. Sacr. lib. 2. art. 14. *Siclus fuit ita figuratus, & consignatus, teste Aria Montano; ut haberet ex una parte* Urnam cum Manna *cum hac inscriptione*, *SICLUS ISRAEL*. *Ex altera verò parte habebat* Virgam Aronis *floridam cum hac Inscriptione*: *JERUSALEM SANCTA*. *Qui Siclus, licet figura signatus, debebat etiam esse justi ponderis*.

(b) Lo stesso lib. 2. paragr. 14. *As, seù Pondo non duodecim æris uncias continet, sicut tunc; sed fit parua moneta ærea, unum valens dumtaxat Bajoccum Italicum, seù medium Obolum Hebræum, seù decimam partem Julii Italici, vel Regalis Hispanici, sive Drachmæ Atticæ, sive Denarii,*

Matteo (*a*) asseriva : *Nonne duo Passares Asse veniunt ?* Anzi, vuole *Alessandro Sardo* (*b*), che in tempo della prima Guerra Cartaginese, scarseggiando la Repubblica Romana di Moneta; l'Asse, che si era cresciuto a mezz' oncia per comando di *Fabio Massimo* Dittatore; fu avanzato al prezzo di un' Oncia intiera. Quale poi *Papirio Cursore* ridusse di nuovo a mezz' Oncia.

XVIII. La Moneta di Argento, che DANARO diceasi; era del valore di dieci Bajocchi Romani, o di dieci Grana Napoletani, secondo *Giacomo Spiegel* (*c*). Facendosi del medesimo anche memoria nella Sagra Scrittura, come presso *San Matteo* (*d*) : *Nonne ex DENARIO convenisti mecum ?* e presso *San Luca* (*e*) : *Duo debitores erant cuidam Fœneratori: unus debebat Denarios quingentos, & alius quinquaginta*. Con essere stati la prima volta i Denari di argento inventati in Roma da *Servio Tullio*, secondo *Alessandro Sardo* (*f*), ed ivi poi alterati a misura degli Assi in tempo della Guerra Punica. Poi perchè *Fabio Massimo* in questa occasione li fece coniare coll' impronto di un *Cocchio* tirato da due, o da quattro Cavalli; BIGATI, e QUADRIGATI si chiamarono.

XX. Dopo la Moneta di Rame, e di Argento quella di Oro appo i Romani s' introdusse, e propriamente nell' anno 542. di Roma, quarantadue anni, dopo che si era coniata la Moneta di Argento, all' insegnare

(a) Matthæi 10. verſ. 9.

(b) Alessandro Sardo de Nummis : *Primo autem bello Punico cùm Respublica impensis non sufficeret, ait Plinius; constitutum, ut Asses sextantario pondere ferirentur, quinque partium lucro facto. Postea Annibale urgente, Asses unciales facti Q. Fabio Massimo Dictatore. Mox semiunciales lege Papyriana. Hinc Assis secundus sextarii ponderis, SEXTANS appellatur a Varrone : & Asses semiunciales videntur apellari a Sexto Pompejo BREVES NUMMI EX ÆRE. Et Triens Papirianus ex quatuor scriplis SEXTULA nuncupatur a Varrone.*

(c) Giacomo Spiegel in Lexico Civili V. Denarius : *Denarius inde nomen traxit, quia primò decem Asses valebat.*

(d) Matthæi 20. verſ. 13.

(e) Lucæ 7. verſ. 41.

(f) Alessandro Sardo de Nummis : „ *Nummum* argenteum Romæ primùm CONFLATUM A SERVIO REGE, refert Charius Grammaticus : SIGNATUM, si Plinio credimus, a Q. FABIO, quinque annis ante primum bellum Punicum. A figura cælaturæ dicti fuere BIGATI, & QUADRIGATI, ut asserit Pompejus. A numero autem æneæ monetæ, cujus pretium tenebant, *Sextertii*, *Quinarii*, & *Denarii*. Itaque & Varro, & Volosius, & Priscianus scribunt, Denarium vocari, quod denos æris Asses valeret, Quinarium quod quinos; sextertium quasi semis tertium Nummum. Verùm, quando, Annibale urgente, Asses facti fuere unciales, teste Plinio : placuit, Sextertium permutari quaternis Assibus; Quinarium octonis, Denarium sexdecim. Inde Denario notam XVI. præscriptam tradit *Volusius*.

gnare di *Plinio* (*a*). Essendosi chiamati NUMMI D'ORO queste Monete, e talvolta DANARI DI ORO, secondo *Pietro Annato* (*b*): Il quale vuole, che un danaro di Oro valeva dieci danari di Argento: siccome il danaro di Argento valea dieci Assi di Rame.

XX. Volendosi poi meglio capire di qual prezzo la Libra d'Oro anticamente presso de Romani stata fosse, e di qual valore rispetto alla Moneta corrente; eccone il computo, secondo l'addotta autorità di *Plinio*, che vuole una Libra d'oro composta di novecento Sesterzj: quando il Sesterzio costava di quattro Assi di Rame.

Una Libra d'Oro, era composta di *Scrupoli* ——— 45.
Quarantacinque Scrupoli di 20. Sesterzj l'uno facevano il novero di *Sesterzj* ——— 900.
Novecento Sesterzj, di 4. Assi per ciascheduno, o sieno Bajocchi, e Grana, faceano Assi ——— 3600.
Tremilaseicento Assi di Rame, ridotti in denari di Argento, o sieno Giulj, e Carlini; faceano *Denari* ——— 360.
Trecentosessanta Danari, ridotti in tanti Scudi, o Ducati di dieci Giulj, e Carlini l'uno; faceano *Scudi* ——— 36.

Sicche una *Libra d'Oro* era da principio Scudi trentasei: Un *Oncia d'Oro* era di trenta danari, o sia di tre Scudi, o Ducati. Ancorche *Budeo* (*c*) volesse, che la *Libra di Argento* si fusse in quei tempi valutata cento Danari, vale a dire dieci Scudi. E perchè la *Libra d'Oro* si stimava dieci volte più della Libra di Argento (altri la vogliono per la metà della Libra d'Oro, e perciò di Scudi 18. Siccome la Libra di Rame di Giulj 15.) veniva a far il valore di cento Scudi. Con essere stata a proporzione di dieci Giulj, o Carlini la *Libra di Rame*.

XXI. Cheche sia però delle Monete primiere degli antichi Romani, che insieme colla loro Repubblica andarono in obblio; riguardo alle Monete de Secoli di mezzo (vale a dire dall'Imperadore *Costantino* a Normanni, e Svevi del nostro Regno); diciamo, che sotto degli Imperadori s'introdussero i SOLDI D'ORO, e poi incominciarono i SOLDI DI ARGENTO, che durarono fino al tempo de Longobardi, secondo *Lodovico Antonio Muratori* (*d*). Il quale vi vuole eziandio perallora la MO-

T 2 NETA

(a) Plinio lib. 37. cap. 3. *Tam Aureus Nummus post annum 42. percussus est, quam argentus: itaut scrupulum valeret sextertiis vicenis: quod efficiet in Libras ratione sextertiorum, qui tunc erant sextertios nongentos.*

(b) Pietro Annato lib. 2. paragr. 14. *Aliùs erat Nummus vel aureus, vel argenteus: aureus decem valebat argenteos; unde DENARIUS dictus. Argenteus verò decem valebat Cupri Asses, & DENARIUS pariter vocatus.*

(c) Budeo lib. 4. *Libra Argenti centum denariorum Romanorum erat.*

(d) Ludovico Antonio Muratori differt. 28. de diversis Pecuniæ generibus: „ *Ut* apud Romanos, ita & apud Italos Reges, Gothos, & „ Longobardos, Francos, & Germanos triplici pecuniæ specie publi„ cum commercium peragebatnr: AUREA scilicet, ARGENTEA, at-

„ que

NETA DI RAME, ed un altra MONETA MISTURATA DI ARGENTO, E DI RAME: ciocche di presente pure si pratica in varj Luoghi d'Italia, alla riserva del nostro Regno, dove non è in uso. Essendo stato lo stesso in quei tempi il *Soldo*, che il *Nummo d'Oro*, all'insegnare di *Giacomo Spiegel* nel suo *Lessico Civile* (*a*).

XXII. Riguardo poi al *valore* di questi Soldi d'oro, non si puol dare certezza alcuna: essendosi egli mutato giusta il volere, e bisogno de Prencipi, come dice il *Muratori* (*b*). Ancorchè *Giacomo Gotofredo* (*c*) di opinione fusse, che in tempo dell'Imperadore *Costantino* ottantaquattro Soldi facessero una Libra d'oro; e *Cassiodoro* (*d*) affermasse, che un Soldo costasse di seimila Danari. Quando in tempo di *Valentiniano* I. Imperadore settantadue Soldi faceano una Libra d'oro, come *Giacomo Spiegel* poco fa l'osservava.

XXIII. La *Libra d'Argento* anche variossi appo i Romani ne' Secoli di mezzo: essendosi ella valutata cinque Soldi, al rapporto dello *Spiegel* (*e*) e meno di un oncia d'oro: la quale era di sei Soldi, giacchè settantadue Soldi facevano una Libra d'oro. Che, ridotti in oncie, entravano sei per oncia, come è ancora oggidì presso di noi l'Oncia d'oro: cioè di sei du-

„ que ÆREA. Aliquando etiam fuerunt & Nummi, quales ævo nostro,
„ EX ÆRE, ET ARGENTO MIXTI. Nullum autem usitatius
„ Nummorum genus antiquiùs fuit, quàm SOLIDORUM. Erant *Aurei*
„ primò, deinde fuerunt & *Argentei*: eorumque appellatio ante Constan-
„ tini tempora invaluit. Vide Codicem Theodosianum. Ibi non una in
„ lege Solidorum mentio habetur: ibique de eorum pondere, & æstima-
„ tione non semel agitur. Certum est, tunc non nisi Aureos fuisse: idque
„ evincunt diserta Imperatorum verba. Quare, qui solidum tunc dicebat;
„ Aureum *significabat*.

(a) Giacomo Spiegel V. Solidus: *Solidus substantivè pro Aureo sumitur; qui in Cæsarum Constitutionibus, l. quoties, C. de suscept. lib. 10. ita taxatum legimus; ut 72. Aurei Libram conficerent. Licet Aureus, qui hodie in usu est, minoris sit æstimationis: cum 96. ex eis Libra contineat.*

(b) Lodovico Antonio Muratori loc. cit. *Instabilis Solidorum semper æstimatio fuit, & arduum propterea negotium nobis ritè materiam hanc pertractare. Ingentem sanè pretii monetarii mutationem necesse est invenerit tempus, & hominum cupiditas.*

(c) Giacomo Gotofredo in l. unic. tit. 24. de oblat. votor. lib. 7. Cod. Theodos.

(d) Cassiodoro lib. 1. epist. 20. *Sex millia denariorum Solidum esse voluerunt.*

(e) Giacomo Spiegel loc. cit. „ *Libram* Argenti constituerunt quinque
„ Solidi: dicente Imperatore: *Jubemus pro Argenti summa, quam quis the-*
„ *sauris fuerat illaturus; inferendi Auri accipiat facultatem: ut PRO SIN-*
„ *GULIS LIBRIS Argenti, QUINQUE SOLIDOS INFERAT.* C. de Ar-
„ gent. pret. quod thesaur. infert. lib. 10. Libram Aurei 72. Aurei con-
„ stituunt l. quotiescumque C. de suscept. Præpos. & Arch. *lib.* 10.

ducati Napoletani, e di sei scudi Romani. Laonde il Soldo d'oro, era dello stesso valore, che lo Scudo Romano, ed il ducato Napoletano. Con essere altresì la *Libra di Argento* di dodici Scudi Romani, e di dodeci Ducati Napoletani: in valutandosi ogni oncia uno Scudo, o un Ducato.

XXIV. Venuti poi i Longobardi in Italia, ed incominciando a coniare le loro Monete in Pavia, in Lucca, in Ravenna, in Benevento, ed altrove; anche Roma incominciò a fare le sue Monete nuove, come osserva il *Muratori* (a): lasciando i Soldi Imperiali, ed usando le sue Monete. Con avere parimente *Adriano I.* Sommo Pontefice (quale finì di vivere nell'anno 772.) coniate le sue, come dicemmo nel Libro 7. del Tomo III. al *Numero* 9. del Capo 1. Facendo lo stesso gli altri seguenti Pontefici, ed introducendovi eziandio le Monete forestiere, e spezialmente i *Fiorini di Firenze*, e le *Marche di Milano*, siccome *Giacomo Grimaldo* (b) da altro Scrittore lo raccoglie. Il quale visse nell'anno 1256.; e ne rapporta distinta la Tavola, fino a mentovare le Monete, che allora correano nel Reame di Napoli, colle parole seguenti: „ *Joannes* de Cabrospina, Decretorum Doctor, & Apostolicæ Sedis Notarius ad partes Poloniæ, & Hungariæ. Sedente Innocentio IV. Papa, hoc est, circiter annum 1256. Pontificiæ Cameræ Schedam exhibuit, indicantem, quænam tunc foret variorum Nummorum æstimatio.

„ Florenus censualis debiti valet decem solidos, denarium unum Turpitorum antiquorum.
„ Grossus unus XII. denarios Turpitanos,
„ Libra Auri 96. Florenis.
„ Marca Auri 59. Florenis.
„ Uncia Auri in Auro 8. Florenis.
„ Uncia Auri in Argento 5. Florenis.
„ Marca Auri valet duas partes Libræ Auri.
„ Marca Argenti valet duas partes libræ Argenti.
„ Libra Argenti valet 75. Grossos . . . .

In Regno Siciliæ, citra Pharum maximè:

„ Uncia est 60. Carlenorum Liliatorum.
„ Tarenus est duorum Carlenorum.
„ Carlenus valet 10. Grana.
„ Granum valet 8. *denarios*.

PA-

(a) Lodovico Antonio Muratori dissert. 27. „ *Caput* Imperii Romam vel post in Orientem translatam a Costantino Sedem, vetustam retinuit prerogativam publicæ Monetæ, nunc appellata la *Zecca*. Monetæ, inquam, prærogativam servasse deprehenditur, saltem usque ad tempora Eraclii Augusti. Habentur Numismata Imperatorum post Magnum Constantinum, uti & Gothorum Regum, cum Signo Romanæ Urbis, in qua fuere percussa: nempe R. P. quod sonat *Romæ Percussa*: aut RM. sivè ROM. quod idem significat; aut ROPS. idest; *Romæ Pecuniæ signata*.

(b) Giacomo Grimaldo lib. de Sudario Veronicæ.

PARAGRAFO QUARTO.

Delle Monete Grecbe.

XXV. A Somiglianza de Romani anche i Greci aveano le loro Monete di *Rame*, di *Argento*, e d'*Oro*, tanto in peso, quanto a conio: ancorchè difficili a spiegarsi, come dice *Lodovico Savoto (a)*, perchè essi trovavansi divisi in diverse Repubbliche, delle quali ciascheduna per lo più facea le sue Monete. E perche molte Città nostrali furono da Greci popolate; fa mestieri dar quì eziandio qualche contezza delle *Monete Grecbe*, per meglio poi capire le Monete delle nostre Regioni.

XXVI. Tra le *Monete di Rame*, che aveano li Greci; l'OBOLO era il più usuale: il quale secondo *Alessandro Sardo (b)* divideasi in *Calco*, *Dicalco*, e *Pentacalco*. Essendo il Calco l'ottava parte dell'Obolo, il Dicalco il valore di due Calchi, ed il Pentacalco la valuta di cinque Calchi. Con essersi per contrario l'OBOLO ATENIESE moltiplicato in *Diobolo*, *Triobolo*, ed in *Tetrobolo*. Avendo il Tetrobolo la faccia di Giove da una parte, e due Nottole dall'altra: il Triobolo la faccia di Giove dall'un, e l'altro prospetto; e 'l Diobolo la Nottola dall'uno, e l'altro verso, come dicemmo più sovra nel *Numero* 17. Con esservi stato eziandio l'*Obolo Ebraico*, come abbiamo dal *Levitico (c)*: il quale, secondo *Pietro Annato (d)*, era maggiore dell'Obolo Ateniese: atteso questi costava di sei quadrini, (vale a dire *tre Tornesi* della Moneta di rame Napoletana) e quello degli Ebrei valeva due Assi di rame. Trovandosi anche ne Secoli di mezzo l'OBOLO D'ORO, rammentato soltanto da *Cencio Camerario (e)* nel libro de Censi della Chiesa Romana, composto nell'anno 1192.

(a) Lodovico Savoto de Nummis antiquis part. 4. cap. 15. *Difficile est Numismatum Græcorum, præcipuè ab Urbibus, & Principibus Græcis, percussorum æquè certam, & perfectam habere notitiam ac Latinorum: tùm quia major illorum est paucitas, quam Latinorum, tum quia non æque communia sunt, ac Romana*.

(b) Alessandro Sardo Tract. de Nummis: *In Græcia*, *Pollux refert*, *ex Ære Chalcon octavam partem Oboli fuisse: Dichalcon ex duobus Chalchis*, *Pentechalcon*, *ex quinque*.

(c) Levitici 27. vers. 25. *Siclus viginti Obolos habens*.

(d) Pietro Annato lib. 2. art. 14. „ *Obolus* alius est Atticus, sive A-„ theniensis, alius Hebræus . . . . Obolus Atheniensis est sex æreo-„ lorum: æreolum verò est septem minutiarum, & minutia manent in-„ divisa. Obolus autem Hebræus erat genus ponderis, seù monetæ va-„ lens vigesimam partem Sicli argenti, sive duos *Asses*.

(e) Cencio Camerario de Cens. Rom. Eccles. *In Episcopatu Muranensi Monasterium Sancti Salvatoris*; *de Guglieto*, *S. Angeli de Lombard. Diœces. Obolum unum aureum*.

1192. in cui si dice, che il Monistero di San Salvatore, Diocesi di Muro, e quello di Guglieto in Diocesi di Sant' Angelo de Lombardi, pagavano un Obolo d' Oro per annuo Censo alla Camera Apostolica.

XXVII. Riguardo alla *Moneta di Argento*, era celebre presso de Greci quella, che DRAMMA comunemente chiamavasi. La quale in *Attica*, ed in *Eginea* divideasi: la prima era semplice, e che col nome di *Drammà di Argento*, e di *Bue* chiamavasi, (perche signata coll' Impronto del Bue:) la seconda *Didramma* appellavasi, e *Dramma grande* dall' Ateniesi dicevasi, perche composta di due Dramme: con esser la prima composta di sei Oboli di rame, e la seconda di dodici. Essendo anche stata presso costoro il *Tidramma*, composto di tre Dramme: il *Pentagramma* composto di cinque Dramme, il *Tetrogramma* di sei; il *Pentacontrogramma* di dieci Dramme, ed il *Numisma* di cento Dramme, secondo *Alessandro Sardo* (a): e vale a dire di dieci scudi: stantechè ogni Dramma valutavasi un Paolo di Moneta Romana, ed un Carlino di Moneta Napoletana. Avendo anche gli Ebrei avuta la loro *Dramma*, come nel libro secondo de *Maccabei* (b), e la *Didramma*, come presso San *Matteo* (c).

XXVIII. Riguardo poi alle *Monete d'Oro*, i Greci aveano in primo luogo il CRISO, il quale costava di due Dramme, secondo *Alessandro Sardo* (d). Indi vi fu la MINA, che valea cento Dramme, ovvero cento Giulj Romani, e cento Carlini Napoletani. A differenza della *Mina Ebraica*, che valeva il doppio, secondo *Pietro Annato* (e).

XXIX. La Moneta d' Oro più grande però, che aveano i Greci; era il

(a) Alessandro Sardo in Tractatu de Nummis „ *Drachmam* ex argen-„ to Fannius fecit ex tribus Scripulis, Polux ex sex Obolis. A Prisciano „ nuncupatur Argenteus, & Drachma Attica. Nam Drachmam Ægineam, „ quam Athenienses MAGNAM dixere; decem Obolos habuisse testa-„ tur idem Pollux, & DIDRACHMAM nominat, cujusmodi est Siclus „ apud Fannium, & Priscianum, & apud eundem Pollucem BOS, ex „ Bove insculpto, seù DELIACUS NUMMUS. Præterea ipse Pollux „ nominat TRIDACHMAM, DETRADRACMAM, & Cyrenensium „ PENTADRACHMAM. NUMISMA Plutarcho constitit ex centum „ Drachmis, scribens: *Tigrànem seminumismata dedisse singulis militibus* „ *Pompeii:* quas Appianus dixit *quinquaginta Drachmas*.

(b) 2. Machabæorum 12. ver. 43. *Vir fortissimus Judas duodecim millia DRACHMAS ARGENTI misit Jerosolymam*.

(c) Matthæi 17. vers. 23. *Cum Jesus venisset Capharnaum; accesserunt qui DIDRACHMA accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: & Magister vester cur DIDRACHMA non solvit?*

(d) Alessandro Sardo loc. cit. *Chrysus aureus, autore Plutarcho, fuit ex pondere Didrachmæ: Staterem fecisse Minam Græcam, idest, centum Drachmas, ait Pollux*.

(e) Pietro Annato loc. cit. *Erat Mina illa alia Attica, alia Hebraica: Mina Attica 25. continebat Siclos; Hebraica verò, quia duplo major, 50. sed utraque centum Drachmas*.

il *Talento*, ficcome l' *Obolo* era la più piccola, al cantar di *Fannio* (a).

—— Summum doctis perhibetur pondus Athenis.

Nam nihil his Obolo minus, majusque Talento.

Ancorche il Talento non solo fusse stato d'*Oro* appo i Greci, ma anche di *Argento*, e di *Rame* (essendo anche stato il Talento d'Oro, e di Argento presso degli Ebrei, come dalla Sagra Scrittura (b) con chiarezza si ricava). Con esserne stato il Talento d'Oro per ordinario di seicento scudi: quello di Argento di sessanta; e quello di Rame di sei: giacchè il Talento d'Oro valea dieci volte più del Talento di Argento; e questo altrettanto rispetto al Talento di Rame, come dice *Alessandro Sardo* (c). E ciò sul presupposto, che il Talento costasse di sessanta Mine, secondo dice *Pietro Annato* (d), ed ogni Mina di dieci danari; come in fatti era il Talento Ateniese. Ancorche gli altri delle varie Nazioni avessero avuto prezzo diverso tra di loro. Ed *Alessandro Sardo* (e), tessendo il Catalogo de Talenti, che si usavano in diverse Cittadi; vuole tra l'altro, che il Talento Siciliano ora fosse di ventiquattro, ora di dodici Nummi (valutato il Nummo per dieci scudi, come sovra nel *Numero* 28. fu avvertito): il Napoletano di sei Dramme (valutandosi la Dramma per un carlino, come eziandio additossi nel luogo citato); quello di Siracusa di tre Dramme; e quello di Reggio di un Vittoriato.

Siculum Talentum antiquum ex 24. Nummis constabat.
Siculum posterius ex 12. Nummis, juxta Pompejum:
Alexandrinum ex 12. Drachmis.
Neapolitanum ex 6. Drachmis.
Syracusanum ex 3. Drachmis.
Rheginum ex Victoriato.

Uni-

(a) Rennio Fannio in Carmine de Ponderibus.

(b) 1. Paralipomenon 22. vers. 14. *Ecce ego jam paupertate mea præparavi impensas Domus Domini AURI TALENTA centum millia, & ARGENTI MILLE MILLIA TALENTORUM.*

(c) Alessandro Sardo in Tract. de Nummis: „ *Unum* Talentum Auri dabatur pro decem Argenteis. Nam Aurum decuplum præstantiùs „ Argento esse, docet Pollux cum auctoritate Menantri: qui quod Talentum appellavit, mox dicit Decatalentum. Et docet Livius, Senatum de mille Talentis, quæ M. Fulvius Nobilior Ætolos jussit dare „ populo Romano; nihil mutasse, nisi si pro Argento Aurum dare vellent, pro Argenteis decem Aurum *unum*.

(d) Pietro Annato lib. 2. art. 14. „ *Talentum* erat pariter certi generis Numisma omnium maxima, continens Minas 60. Quæ Minæ cum „ essent apud varios variæ pro diversitate Drachmarum; ita & Talentum „ erat apud varios multiplex, & varium. Aliud enim erat Euboicum, „ aliud Ptolemaicum, aliud Syrium, aliud Tyrium, aliud Antiochenum, aliud Babylonicum. Sed inter illa omnia duo celeberrima fuere, „ *Atticum*, videlicet, & *Hebraicum* . . . . Talentum quodlibet constabat 60. Minis, quælibet Mina 100. *Drachmis*.

(e) Alessandro Sardo loc. cit.

Uniformandosi anche *Festo Pompeo* (a) a tutto ciò riguardo al Talento Napoletano, col dire: *Talentum Neapolitanum sex denarium*; quale *Fulvio Orsino* si sforza interpretare: *sex millium denariorum*, che sarebbero 600. ducati a somiglianza del Talento Ateniese.

XXXI. Quando poi gl' Imperadori ne Secoli di mezzo trasferirono da Roma in Costantinopoli la loro Sede; anche ivi coniarono alcune Monete d' Oro, che, tramandate in Italia, furono dette BIZANZJ, e BIZANTINI, di cui si fa sovente memoria ne Censi della Camera Apostolica, e tra gli altri, li rammenta il *Tritemio* (b). E come osserva il *Muratori* (c); nel Regno nostrale si chiamavano SOLDI COSTANTINIANI, e COSTANTINATI, valutati per uno Scudo d' Oro. Con volere eziandio *Camillo Tutino* (d), che il Re di Tunisi pagava annualmente al nostro Re *Carlo di Angiò* il Tributo di trentaquattro mila trecento trentatre Bizanzj; con ridurre il Bizanzio a due Tarì, e mezzo di Oro (de quali *Tarì d' Oro* per il nostro Regno favellaremo più appresso), senza spiegare, se il Tarì d' Oro fusse stato di sei carlini, per fare il Bizanzio di carlini quindici (giacchè lo Scudo d' Oro, a cui si conformava in Roma, ed altrove il Bizanzio, era di quindici Paoli); o di Carlini quattro, per fare la valuta di dieci Carlini, quanto si stimava il *Bizanzio d' Argento*, che s' introdusse ne' Secoli della bassa età, all' affermare del lodato *Muratori* (e).

(a) Festo Pompeo V. Talentum.

(b) Tritemio ad Annum 1125. *Super hæc omnia Comes sæpe dictus Apostolicum privilegium acquisivit, & constituit, ut UNUS AUREUS, QUEM BYZANZIUM DICIMUS; singulis annis Romam ad Altare Sancti Petri ab Abbate persolveretur.*

(c) Lodovico Antonio Muratori diss. 28. De diverf. pecun. gener. „ *Præterea* Byzantii, sive Bysantii olim fuere Aurei Nummi a Græcis „ Imperatoribus Constantinopoli percussi, quorum pretium abluebat a ducatis aureis Venetis, sive ab Hungaris, cæterisque Aureis, Germanicæ Nationi familiaribus, & Florenis aureis Florentinis. SOLIDOS „ BYSANTICOS simpliciter, atque interdum AURI SOLIDOS BYSANTICOS reperimus in antiquis Chartis, præsertim Regni Neapolitani, & finitimarum Regionum, eorumque frequens mentio est in Cronico Vulturnensi. Ibi enim vide commemoratos in Charta anni 882. „ CENTUM AURI SOLIDOS COSTANTINIANOS, quos non „ alios a Byzantiis fuisse puto. In Charta existenti in Archivio Cavensi donationis Guaimarii IV. Salernitani Principis anno 1051. Ecclesiæ „ Sancti Felicis in Lucania, *Obligavit se, & suos hæredes componere Custodibus ipsius Ecclesiæ ducentos auri Solidos Constantinianos.*

(d) Camillo Tutino De Admir. Regn. pag. 64. *Tributum Tunesi debitum Regi Siciliæ anno quolibet est Bisantiorum trigintaquatuor millia trecentorum triginta tribus, Quorum BISANSIUM VALET TARENOS AURI DUOS, ET DIMIDIUM.*

(e) Ludovico Antonio Muratori loc. cit. „ *Fuerunt* nibilominus, pro- „ ce-

XXXII. Coniorono ancora i Greci Imperadori i SCHIFATI, che nella nostra Puglia, e Calabria furono in uso, fatti in forma di uno Scifo, al dire del *Du-Cange* presso del *Muratori* (*a*). I quali per lo più erano d' Oro: stantechè *Innocenzio II.* Sommo Pontefice, dando al Re *Ruggiero* l' Investitura del Regno; glie la donò con l' annuo Censo di seicento Schifati: *Tu autem SEXCENTOS SCHIFATOS annis singulis Ecclesiæ Romanæ persolvere debes*, come rapportossi nel Libro 12. al *Numero* 14. del Capo 3.

XXXIII. Ebbero essi similmente le ROMANINE, che erano Monete di Argento, coniate da *Romano* Imperadore, (di qual nome tre regnarono in Oriente *Romano Porfirogenito* dal 958. al 963. *Romano* dal 1028. al 1034., e *Romano Diogene* dal 1068. al 1071.) al dire del *Muratori* (*b*). Trovandosi rammentate queste Monete da *Falcone Beneventano* (*c*) nell'assedio, che fece il Re *Ruggiero* della Città di Bari. Con aver poi questo stesso Monarca coniate per il nostro Regno le sue Monete, col nome di ROMASINE, al rapporto del medesimo Autore (*d*), che a mio credere, erano le stesse che le Romanine, ancorche assai cattive nella qualità. Essendo elle state di Argento, perchè otto Romasine facevano un Ducato, e valevano da dodici Grana, e mezzo l' una. E fuori delle Romasine conìò ancora i FOLLI D' ORO corrispondenti nel prezzo ad una Romasina: che forsi era di Oro eziandio valutata quindici Carlini. Non potendo essere il Folle d' Oro di dodici grana, e mezzo, quanto valea la Romasina di argento. Ancorche presso de Greci i FOLLI fussero stati di rame, valutati un Obolo per ciascheduno, secondo il *Muratori* (*e*). Il quale anche colà li vuole di argento.

PA-

„ cedente tempore, BYSANTII quoque ALBI, uti Du-Cangius animadvertit, atque ideo ex argento conflati. Atque hi Bysantii posteriorum temporum fuere ejusdem pretii, atque Scuta Romana, quorum singuli decem Juliis *constant*.

(a) Lodovico Antonio Muratori loc. cit. „ *Scyphatorum* quidem cursus præsertim fuit in Apulia, & Calabria . . . . Ideo verò Scyphati appellati videntur hujusmodi Nummi; quod ad formam Scyphi cusi fuerant, uti Du-Cangius est *opinatus*.

(b) Lodovico Antonio Muratori loc. cit. *Michelatos*, *Michaelis Augusti nomine signatos*, & *ROMANATOS a Romano Græcorum Imperatore*, *ita appellatos*, *novimus* . . . . *In Apulia*, & *Calabria Sæculo Christi XII. usitata fuit pecunia ROMASINA ex nummis vilis metalli*.

(c) Falcone Beneventano ad annum 1139. *Barenses*, *obsidione pressi a Rogerio Rege*; *emerunt panem unum sex ROMANINIS*.

(d) Lo stesso ad annum 1140. *Invexit Rex Rogerius ducatum octo Romasinas valentem*: *qui longè plus æris*, *quàm argenti præferebat*. *Idem quoque percussit FOLLERES AUREOS*, *Romasinam unam appretiatos*.

(e) Muratori loc. cit. *Svidas FOLLEM non alium*, *quam Obolum fuisse*, *scribit*. *Ærei plerique Folles fuere*: *Sed & argenteos fortasse non defuisse*. *Et hujus quidem Græcæ pecuniæ*, *hoc est*, *Follium*, *sive Follariorum*, *antiquis-*

PARAGRAFO QUINTO.

Delle Monete nostrali ne Secoli primieri.

XXXIX. DA una ben lunga, ma necessaria digressione intorno alle Monete tanto in generale, quanto in particolare de Romani, e de Greci per i Secoli Eroici, e quei della bassa Età, fa duopo omai rivolgere il discorso alle Monete de Luoghi nostrali, che compongono oggidì il Reame di Napoli. E per meglio chiarirne la qualità, divideremo il tutto in tre Paragrafi: in uno descrivendo le Monete de Secoli antichi; in un altro quelle de Secoli di mezzo; ed in un altro quelle de Secoli bassi. Tanto più, che *Marquardo Freero* (a), rapportando le Monete di tutte le Nazioni, nel Regno di Napoli vi descrive i semplici *Cavallucci*, col dire: *Caballucci æneoli Neapolitani infimi generis cùm literis ÆQUITAS: quod alicubi videt Antonius Augustinus*. Quasiche questi solamente avesse avuto in particolare, e non altra sorta di Monete il Regno di Napoli.

XL. E per quanto si appartiene a primi Popoli, che sul Mondo nascente albergarono in queste nostre Regioni, come furono gli Ausoni, gli Enotrj, i Tirreni, i Pelasgi, i Sicoli, e somiglievoli, de quali favellammo nel Libro 5. del Tomo I.; diciamo, che non essendosi peranche introdotte in quei tempi le Monete; mantenevano essi frà di loro il Commercio *rerum permutatione*, dando Pecore, Bovi, Giumente, o altro, che aveano, per quello, che li mancava. In quella guisa appunto, che anche oggidì in alcuni Luoghi della Costa di Amalfi, i Coltelli, i Chiodi, i Calamai, e le altre cose, che ivi si lavorano, corrono come a danaro contante: dandosi a pubblici venditori de viveri col di loro stabilito prezzo, e ricevendo da questi, quel tanto, che nel vitto gli necessita.

XLI. I Popoli, che vennero poco appresso, come i Sanniti, i Lucani, i Bruzj, ed altri; perche in quei tempi erano incominciate appo i Romani, ed i Greci le Monete così di Oro, che di Argento, e di Rame tanto col peso, quanto col conio, come dimostrammo nel Paragrafo 2.; essi ebbero in questa medesima maniera le loro, e forsi si servirono di quelle che i Popoli contermini praticavano: ancorche non avessimo di ciò contezza in particolare. Sapendo solo da *Plinio*, che quando *Annibale* assediò Casilino; colà vi erano i NUMMI, che *Valerio Massimo* chiama da-

tiquissimus est usus, ac nomen: nam ejus mentio est in Codice Theodosiano, apud Lampridium, & pœnes Sanctum Augustinum lib. 22. cap. 8. de Civ. Dei.

(a) Marquardo Freero De re Monetaria Germanici Imperii lib. 1. cap. 3.

danari: Dicendo il primo, *Casilino murem venisse ducentis Nummis*; ed il secondo *ducentis Denariis*.

XLII. Dove poi si portarono da Grecia Popoli più culti ad ergere Cittadi nelle maremme deserte delle Regioni nostrali, fabbricandovi Pozzuolo, Napoli, Velia, Pesto, Reggio, Locri, Cotrone, Sibari, Eraclea, Taranto, Brindisi, ed altri Luoghi, vivendo in esse da Repubblichisti; ciascheduna Città conioffi la sua propria Moneta, come puole osservarsi presso *Uberto Golzio (a)*: il quale in varie Tavole rapporta le Monete di cadauna Città Greca nostrale col suo *Impronto*, e colla sua Iscrizione: anche di Cales, e di Svessa (CALENO, SVESSANO) ancorche colle Lettere Latine, conforme osserva *Lodovico Savoto (b)* a tal proposito.

XLIII. Però quantunque in queste Monete diversi Geroglifici si vedessero (non essendosi peranche introdotti gli Imperadori, che incominciarono a coniarvi il loro volto); pure, buona parte di esse coll' Impronto delle *Monete Ateniesi* si scorge, e spezialmente col BUE BARBATO, che era il segno della *Dramma di Argento*: col VOLTO DI GIOVE, e colla CIVETTA, che erano gli *Oboli*, i *Dioboli*, ed i *Trioboli di Rame*, come fu detto più sovra nel *Numero* 17.: col nome soltanto diverso di quella Città, che l' adoprava, e qualche picciolo distintivo per divisa: come di una *Corona* in capo del Bue, una *Palma* trà i piedi, un *Ape* sotto del ventre, una *Lira* dietro del medesimo, e cose somiglievoli. Veggendosi ugualmente il BUE BARBATO nelle Monete di *Napoli*, in quelle di *Pesto*, in quelle di *Pozzuolo*, in quelle di *Cales*, in quelle di *Svessa*, in quelle di *Menturno*, in quelle di *Turio*, in quelle di *Sibari*, in quelle di *Arpi*, in quelle di *Reggio*, in quelle di *Taranto*, ed anche in quelle di *Siracusa in Sicilia*, e di *Marseglia* in Francia. Il che in parte eziandio si ragguaglia da *Bernardo Monsaucon (c)*. Andando perciò errati *Giulio Cesare Capaccio*, *Antonio Caracciolo*, *Gianantonio Summonte*, il *Celano*, il *Sarnelli*, e quasi tutti gli altri Scrittori Napoletani, che vogliono tal Moneta per l'Impresa della Città di Napoli: ribattezzando il *volto di Giove* per la *testa di Partenope*; ed il *Bue Ateniese*, per il *Dio Ebbone*, come rapportammo nel Libro 1. al *Numero* 19. del Capo 4.

XLIV. Quando poi le Regioni nostrali sotto al dominio de Romani pervennero; ancorche in tempo de Consoli avessero ritenute le proprie Monete,

(a) Uberto Golzio lib. 1. Siciliæ, & Magnæ Græciæ Historia.

(b) Lodovico Savoto de Numm. Antiq. part. 4. cap. 15. *Quædam etiam Numismata occurrunt, Inscriptionem latinam habentia, in quibus legitur: ROMANO, SVESSANO, MINTURNENSI, literis latinis: quæ tamen prò Græcis habentur.*

(c) Bernardo Monsaucon Thes. Rom. Antiq. lib. 5. cap. 7. num. 2. *Neapolis Symbolum habet Caput: a tergo Equum marinum alatum: in postica verò facie Taurum humano Capite, seù Minotaurum a Victoria coronatum. Idem Symbolum invenitur in Nummis Nolæ, & Æserniarum. In Nummo, qui inscribitur CALENO, Minotaurus itidem visitur cum Lyra.*

nete, usandole con indifferenza insieme con quelle della Repubblica, ad oggetto di mantenere colla medesima il Commercio; pure, entrati gli Imperadori nel governo della Monarchia, si pose termine alle Monete Greche nelle medesime: avendo questi preteso che il dritto di coniar Monete ad essi soli si appartenesse, coniandole col loro proprio Volto. Le quali furono comune appo noi fino alla venuta de Barbari in Italia: quando ogni cosa si vide andare in rivolta, e tra queste eziandio le Monete, come in appresso soggiugneremo.

PARAGRAFO SESTO.

Delle Monete nostrali ne Secoli di mezzo.

XLV. I Primi Barbari, che dopo la caduta dell'Impero Latino si portarono nell'Italia, e giugnendo nelle Provincie nostrali, vi coniarono le loro Monete; furono i GOTI: i quali non meno di Oro, che di Argento, e di Rame le fecero, come ricavasi da una Formola del Re *Teodorico* presso di *Cassiodoro* (*a*). Le quali peraltro non furono di molto pregio, al dire di *Lodovico Savoto* (*b*). Essendovi stati in quei medesimi tempi li *Bizanzj Greci* nelle nostre Regioni (descritti già nel *Numero* 31.), come vuole *Marquardo Freero* (*c*); e vi durarono eziandio in tempo de Longobardi; trovandosi mentovati nel Capitolare di *Radelchi*, Principe di Benevento, con *Sichendolfo* Principe di Salerno, dell'anno 851. (da noi già trascritto nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 6. del Capo 4.) in cui nell'Articolo 20. si dice: *De Nobilibus componant nobis tria*

(a) Cassiodoro lib. 7. variar. cap. 32. „ *Omninò* Monetæ debet integritas quæri, ubi & vultus noster imprimitur, & generalis utilitas invenitur. Quidnam erit tutum si in nostra peccetur effigie; & quam subjectus corde venerari debet; manus sacrilega violare festinat? . . . „ AURI flamma, nulla injuria permixtionis albescat: ARGENTI color gratia candoris arrideat: *Æris* rubor in nativa qualitate permaneat, „ Pondus quin etiam constitutum danariis precipimus *servari*.

(b) Lodovico Savoto in Tract. de Numm. antiq. part. 4. cap. 22. „ *Numismata*, quæ Gothica dicuntur; nullius ferè habentur pretii, nisi „ habeant Literas, & Inscriptiones, quæ facilè legi possint. Nullam ab „ altera habent elegantiam: sed ruditas illorum satis arguit artificum, a „ quibus fabricata sunt *imperitiam*.

(c) Marquardo Freero De re Monetaria Germanici Imperii lib. 2. cap. 1. „ *Gothos* autem Reges Monetam suo vultu, & nomine signasse, „ dubium esse non potest ex Cassiodori Formulis. Sed omnibus his tamen „ augustiores, & frequentiores puto fuisse BYZANTIOS illos, de quibus diximus; etiam cum Cæsarum Constantinopolitanorum autoritas „ apud Pontifices Romanos immutata esset, & penè *eviluisset*.

tria millia VISANTOS. E nell' Articolo 27. *Tunc dabimus Domino nostro Imperatori VISANTEOS AUREOS*: e vi durarono fino a tempo de Svevi: atteso Papa *Onorio III.* dando un Privilegio al mio Monistero Cisterciense di Santa Maria del Sagittario in Provincia di Basilicata l'anno 1216. l'obbligò al Censo di due Bisanzj d'Oro per ogn'anno: *Ad intuitum verò hujus perceptæ a Sede Apostolica libertatis, BIZANZIOS AUREOS duos singulis annis Lateranensi Palatio persolvatis*.

XLI. In questi tempi furono eziandio i SCHIFATI, de quali favellammo più sovra nel *Numero* 32. Essendo essi durati in tempo de Normanni, e de Svevi nelle Provincie nostrali: giacche si trovano nel Libro de Censi della Chiesa Romana, composto l'anno 1192., come si disse sovra nel *Numero* 27.

In Episcopatu Cassanensi Ecclesia Sanctæ Mariæ de Camillano II. Schiphatos.

In Episcopatu Bisinianensi, qui est Domini Papæ; Monasterium Sanctæ Mariæ de Sambucino, unum Schiphatum. Ipse Episcopatus unum Schiphatum.

In Episcopatu Venusino Ecclesia Sancti Nicolai de Morbano unum Schiphatum.

Dicendosi lo stesso delle ROMANINE, da noi eziandio rapportate più sovra nel *Numero* 33. Che sebbene il Re *Ruggiero* le proibisse nell'anno 1140. per testimonianza di *Falcone Beneventano* (a); pure si rammentano nel Libro de Censi della Chiesa Romana, compilato, come sopra da *Cencio Camerario* l'anno 1192. sotto *Celestino III.* Sommo Pontefice; in cui riguardo all' Arcivescovo di Benevento si legge:

In Archiepiscopatu Beneventano. Domus Templi quatuor Romanatos.
Ecclesia Sancti Thomæ tres Romanatos.
Ecclesia Sancti Leonis tres Romanatos.

Con affermarsi il medesimo de FOLLI (anche descritti da noi più sovra nel *Numero* 38.): rapportando il *Grutero* (b) un Marmo rattrovato nella Terra di Boccino dell'antica Lucania, in cui si rammentano i Folli:

In quem induxi Sarcophagum:
In quem dum receptum fuerit corpus meum;
Nulli unquam liceat accedere, neque venari Ossa mea,
Non filius, neque nepotes, neque de affinitate ullus.
Si quis autem infringere, vel aperire ausus fuerit;
Is tunc inferet pœnæ nomine Reipublicæ FOLLES mille.
Sane, Nevia Prisca,
Si permanserit usque in DIEM FINITIONIS SUÆ;
Recipiatur ibi juxtà maritum suum.

Essen-

(a) Falcone Beneventano ad annum 1140. *Rex Rogerius in Ariana Civitate Edictum terribile indixit totius Italiæ partibus abhorrendum, & morti proximum, & egestati: Scilicet, ut nemo in toto ejus Regno viventium ROMASINAS RECIPIAT, vel in Mercatibus distribuat.*

(b) Grutero pag. 810. num. 10.

Essendovene un altro consimile nella Città dell' Aquila avanti la Porta di Santa Maria di Rojo, che dice così: e mostra esser base di qualche Statua.

Dedicata III. Kal. Jul.
Urso, & Polemio cons.
Ob cujus dedicationem
Dedit plebi urbanæ
Ad epulum convivii.
Panem, & Vinum, Tauros II. Verbeces XV.
Præterea & Arcæ eorum FOLLES M. . . .
Ex quorum usuris per singulos annos Convivium
Dedicationis sibi exhibeant.

XLVII. Dopo de Goti giunsero in Italia i *Longobardi*: i quali stamparono le loro Monete in *Pavia*, in *Lucca*, in *Milano*, ed in *Traviggio*, come rapporta *Lodovico Antonio Muratori* (a): oltra quelle coniate da Duchi di *Benevento*, e da Prencipi di *Salerno*, delle quali or ora favellaremo. Le MONETE DI PAVIA erano di argento, e valevano quattro Monete di Rame, che si stampavano in Lucca. Facendosi di queste Monete commemorazione nel Giuramento di Fedeltà che fece *Ruberto Guiscardo* a Papa *Gregorio VII.*, da noi trascritto nel Libro 12. al *Numero* 16. del Capo 3., in cui si dice: *Ego Robertus promitto, me annualiter pro unoquoque jugo bovum pensionem, duodecim scilicet denarios* PAPIENSIS MONETÆ *persoluturum Beato Petro, & tibi Domino meo Gregorio Papæ*, e leggendosi nel Libro de Censi della Chiesa Romana.

In Episcopatu Sorano, quod est Domini Papæ, Monasterium Sancti Dominici 12. *DENARIOS PAPIENSES, & centum brachia Panni.*

La MONETA DI LUCCA era di Rame, secondo *Marquardo Freero* (b); e valea poco più di una *Pubblica* nostrale, giacchè sei Monete di Lucca facevano una Moneta di Pavia (che era un Carlino di argento) secondo il libro de Censi della Chiesa Romana, riguardo alla Chiesa di Lodi, *Pro Synodatico solvant nunc tantum tres Lucenses pro singulis denariis Papiensibus; cum tamen Denarius Papiensis valeat sex Lucenses*. LA MONETA DI MILANO era in tante *Marche* di Oro, e di Argento: essendo la Moneta di Argento di otto oncie la Libra: e quella di oro di altre otto oncie, secondo il citato *Marquardo Freero* (c), e la semplice Marca di argento

(a) Lodovico Antonio Muratori diss. 27. de Moneta, seù Jure condendi Nummos: *Non tantùm Ticini, regnantibus Longobardis, sed & apud Mediolanenses, Lucæ, & Tervisii cusos fuisse Nummos.*

(b) Marquardo Freero lib. 2. cap. 3. *Lucensis Moneta ÆREA usualis.*

(c) Lo stesso loc. cit. „ *Marca* argenti ottonaria, quam Nummulariam libram appellamus; valet Libras Turonicas 11. cum quatuor Solidis. Tantum enim valent octo unciæ argenti: hoc est, octies 24. Solidi . . . Marca auri valet 134. Turonicas cum octo Solidis. Illud docet uncia auri octonario *multiplicata*.

gento quattro ſcudi e mezzo: quella di oro quattordici, ſecondo l'*Anonimo Milaneſe* (*a*). Con eſſere ſtata uſuale nel noſtro Regno queſta Moneta in tempo de Normanni, al dire del *Reggente Moles* (*b*). E Papa *Innocenzio IV.* offerendo a *Carlo I. di Angiò* il Reame di Napoli; glie l'eſibì con queſta condizione: *Quod debeat ſolvere Romanæ Eccleſiæ* 5000. *MARCAS STERLINAS ſingulis ſex menſibus*: come rapportammo nel Libro 12. al *Numero* 23. del Capo 3. Non avendo noi certezza alcuna delle MONETE TRIVIGGIANE; e ſe ſi fuſſero mai praticate nel noſtro Regno.

XLVIII. In queſti tempi medeſimi s'introduſſero appo noi le MARABOTINE: le quali, ſecondo *Marquardo Freero* (*c*), erano Monete Spagnole, e forſe, come io ſuſpico da i Goti colà introdotte, e portate eziandio da eſſi in Italia, e nelle Provincie noſtrali. Atteſo nel Libro de Cenſi della Chieſa Romana ſi legge:

In Epiſcopatu Squillacenſi Monaſterium de Curra unum Marabatinum.

In Archiepiſcopatu Brunduſino Eccleſia Sancti Thomæ cum Hoſpitali, a Logotheta ædificato, unum Marabatinum.

In Epiſcopatu Theatino Monaſterium de Majella unum Marabatinum.

Eſſendo ſtate eziandio di Oro, e di Argento queſte Monete, ſecondo *Girardo Grimaldo* (*d*). Con eſſerſi poi nel Secolo XIII. introdotti i FIORINI DI FIRENZE, con un Fiore da una parte, e coll'Effigie di San Giambattiſta dall'altro, al dire di *Ludovico Antonio Muratori* (*e*) valutati uno ſcudo d'Oro: ſimile a ſcudi di Oro di Venezia, e di Genova, che

(a) Anonimo Milaneſe de Moneta ab Archiep. Mediol. cuſa: *Varia fuit Mediolanenſis Moneta. Prima Moneta dicebatur MARCA AURI, & valebat* 14. *Florenos* (*ſcilicet, Aureos*). *Alia fuit MARCA ARGENTI, quæ valuit quatuor Florenos cum dimidio.*

(b) Regente Moles Tit. de Collectis num. 56. *Ulterius, ſciendum eſt, quod ſub Regibus Normannis Ærarii regii introitus, atque ſubventiones per apprerium exigebantur: hoc eſt pro quibuslibet* 12. *MARCHIS Introitus tres ſolvebantur Floreni.*

(c) Marquardo Freero loc. cit. *Maravadinus Hiſpanicus Nummus cujus mentio in cap.* 14. *de Privil.* DUO MILLIA MARABATINORUM.

(d) Girardo Grimaldo Hiſt. Regn. Caſtellæ. *Marabitius decem denariorum: & ſex Coconati valent unum Marabitium: &* 25. *Marabitii valent Sciliatum, Marabitius auri valet* 24. *Marabitos argenti, ſive unum Florenum minus duodecim denarios.*

(e) Ludovico Antonio Muratori diſſer. 28. „ *Sed* aliquid tandem mi-
„ hi dicendum de celeberrima ſpecie Italicæ pecuniæ, hoc eſt, de FLO-
„ RENIS. Anno 1252. ex Joanne Villano lib. 6. cap. 53. Hiſtor. cœ-
„ pit Populus Florentinus percutere Nummos aureos, quos *Florenos*, (alii
„ verò *Ducatos* appellaverunt): ea de cauſa quod in altera parte Nummi
„ *Lilium* inſcriptum foret: atque in altera *Effigies Sancti Joannis Baptiſtæ.*
„ Hæc prima inſtitutio *Floreni Aurei.*

che ZECCHINI noi chiamiamo ; e *Roberto Canale* (*a*) vuole prima de Fiorini di Firenze ; tutti comuni però nel nostro Regno.

XLIX. Tutto ciò presupposto intorno alle Monete forestiere, che nelle Provincie nostrali ebbero luogo ne Secoli di mezzo ; fa duopo adesso favellare delle Monete, che vi coniarono i nostri Prencipi. Tra quali furono in primo luogo il PRINCIPE DI BENEVENTO, ed il PRINCIPE DI SALERNO (il che pure in appresso si crede del PRINCIPE DI CAPOA, ancorchè non se n' abbiano i monumenti). Volendo il *Muratori* (*b*), che anche durante il Regno de Longobardi in Italia, i Duchi di Benevento coniassero le di loro Monete : con apportarne una del Duca *Gregorio*, il quale visse nell' anno 740. come vedemmo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 24. del Capo 2. Non dubitandosi punto, che distrutto il Regno de Longobardi nell' anno 774., ed *Arrechi* fattosi Principe Assoluto di Benevento coll' autorità, ed insegne Regali ; facesse coniar egli, ed indi i suoi successori le proprie Monete. Avendo dall' *Anonimo Salernitano* (*c*), che *Carlo Magno* ordinò al Principe *Grimoaldo*, figlio di *Arrechi*, di dover mettere il suo Regal Nome nelle proprie Monete. Il che, sebbene lo facesse *Grimoaldo* per qualche tempo ; poi non volle farlo più in appresso al soggiugnere di *Erchemberto* (*d*). Rapportando eziandio il medesimo *Muratori* (*e*) una Moneta di *Gisulfo* Principe di Salerno.

L. I DUCHI DI NAPOLI, che erano Padroni assoluti in quella Signoria ; anch' essi coniarono le loro Monete, e per lo più coll' Effigie del

(a) Roberto Canale . . . . . *Ducati aurei a Venetis primò*, & *GENUENSIBUS percussi*.

(b) Lodovico Antonio Muratori diss. 28. „ *Præter* hasce tres Italici „ Regni Urbes, Ticinum, videlicet, Mediolanum, & Lucam, olim „ DUCES QUOQUE, ET PRINCIPES BENEVENTANI PECU„ NIAM CUDISSE DEPREHENDUNTUR. Splendida namque fuit „ Barbaricis temporibus illius Ducatus dignitas, amplitudo, atque Pecunia, „ utpotè, qui potiorem partem Regni nunc Neapolitani complectebatur. „ Attamen dùm stetit Longobardorum Regnum sub suis Regibus, nun„ quam induxerim animum ad credendum, licuisse Ducibus illis signare „ Nummos ; nisi ex iis unum nobis in stemmate Genealog. Reg. Lon„ gobard. servasset Angelus Breventanus. Visitur ibi effigies hominis, „ cum Cruce, & duabus Stellis ; & in postica altera Crux cum mono„ grammate, idest cum literis OGRE. seu GREO. quod idem Breven„ tanus interpretatur *Gregorius*.

(c) Anonimo Salernitano ad annum 778. *Chartas Nummosque sui nominis characteribus superscribi semper juberet*.

(d) Erchemberto . . . . . *In suis Aureis ejus nomen aliquando figurari placuit : mox pacta pro nihilo duxit observanda*.

(e) Muratori loc. cit. *Nonus Nummus æreus, in Museo Chiappinio Placentiæ asservatus, ad Gisulfum Salerni Principem spectat. Ejus effigies inspicitur in epigraphe GISULF. In postica Urbis aspectus, superpositis literis CIVITAS SAL.*

del glorioso *San Gennaro*: delle quali otto il *Muratori* (a) ne trascrive (apportate peraltro da *Cesare Antonio Vergara* nel Libro intitolato: *Monete del Regno di Napoli da Ruggiero Primo Re fino all' Augustissimo Regnante Carlo VI.*) sette di Rame, ed una di Oro: in due delle quali vi è l' Iscrizione Greca della Città, e Latina del Santo; ed in due altre solamente il nome de Duci, e Consoli: vale a dire del *Duca Sergio*, e del VESCOVO ATTANAGIO, del tenore che siegue, lasciando per brevità l' altre Monete consimili senza Duci, e senza la Città predetta.

Primus æreus, incertum est: quo tempore fuerit cusus. Ibi effigies visitur Sancti Januarii Martyris, ac celeberrimi Neapolitanorum Patroni, cum literis SCS. JAN. In postica Crux cum literis S. T. idest *Salutis Trophæum*.

Secundus æreus, quo anno percussus fuerit, ignotum est. Ibi ejusdem Sancti Martyris effigies conspicitur cum literis Græcis ΝΕΑΠΟΛΙC, idest *Neapolis* . . . .

Quartus aureus eundem Sanctum Januarium exhibet stolatum cum literis SIS. In pectore, & in limbo SANCTUS JANUARIUS. Postica Crucem habet, cum epigraphe Græca ΝΟΛΙΤΑΝ. hoc est *Neapolitanum*.

Quintus æreus effigiem, parum a præcedenti dissimilem, præfert cum literis SCS. JANU. In aversa facie visitur imago *Sergii Ducis Neapolitani*, Globum terraqueum, Cruce superposita ornatum, sinistra gestantis. Additur, & Asteriscus. Ad latera dispositæ sunt Literæ SERGIUS DUX.

Septimus æreus, effigiem Sancti Januarii præcedentibus similem nobis ostendit: cum literis SCS. JAN. In postica sculpta habetur imago Episcopi cum literis ad latera positis: ATHA. EPS. idest Athanasius Episcopus. Is est Athanasius Junior, Neapolitanus Episcopus simul, & Dux, qui anno Christi 880. propter fraudes, & vitia non pauca famosus *evasit*.

LI. Anche in CAPOA, anche in AMALFI, anche in SORRENTO, e forsi in GAJETA (dove ne' Secoli di mezzo si vivea in forma di Repubblica, o di assoluto dominio) soleano coniarsi le proprie Monete, al soggiugnere del *Muratori* (b): ancorche ivi si fossero praticate eziandio le Monete de Luoghi vicini. (In PUGLIA, in CALABRIA, in BARI correano a mio credere le Monete Greche, giacchè ivi il sovrano Dominio appartenea all' Imperadore di Costantinopoli.) Dicendo egli così: „ *Alios* quoque, non dum a me visos, procudisse mihi creduntur Principes Salernitani, & CAPUANI . . . . . Præterea verisimile mihi videtur SURRENTINOS, & præsertim AMALPHITANOS olim Pecuniam signasse, autor est Franciscus Pansa

(a) Lodovico Antonio Muratori dissert. 28.
(b) Lo stesso Muratori loc. cit.

„ sa Juriscons. in Histor. Amalph. TARENOS AUREOS ab Amalphitanis suisse percussos, uti & MAJORES AUREOS, in quorum altera facie visitur *Leo* cum literis GLORIA ROMANORUM: & in altera *Rhinoceros* cum epigraphe: QUIES REIPUBLICÆ. Tradit etiam, Joannem Baptistam Mansum, Marchionem Villæ, & Patricium Amalphitanum, virum celebrem in postremis Tabulis suis reliquisse Nummum, Amalphi percussum, in quo hæc inscriptio legebatur: MANSO DUX, ET PATRICIUS. Hic anno Christi 892. Reipublicæ Amalphitanæ *præfuit*.

LII. Ed in fatti, che il TARI sia stato in Amalfi coniato; non si mette in controversia, ancorchè *Marquardo Freero* (a), mal pratico delle nostre Regioni, l'ascrive a' Siciliani, ed a' Pugliesi. Conciossiacosachè l'Imperadore *Federigo II.* interdisse con suo Editto nell'anno 1222. i Tarì nuovamente coniati in Amalfi, al rapporto di *Riccardo di San Germano* (b): Non ostantechè io sia di opinione, che egli proibisse i Tarì di argento, colà nuovamente zeccati, non già gli antichi d'Oro: atteso il medesimo in una sua Costituzione del Regno (c), trattando della mercede, che si deve a' Medici; riduce il tutto in tanti Tarì d'Oro: *Iste Medicus visitabit ægrotos suos bis in die: a quo non recipiat per diem, si pro eo non egreditur Civitatem, vel Castrum, ULTRA DIMIDIUM TARENUM AURI. Ab infirmo autem, quem extra Civitatem visitat; non recipiat per diem ULTRA QUATUOR TARENOS cum expensis suis*. E di più Papa *Onorio IV.* ne suoi Capitoli, che fece per il Regno nell'anno 1285. (da noi additati nel *Numero* 74. del Capitolo 2. e da trascriversi nel Capo 2. del Libro 19.) si fa de medesimi espressa commemorazione, in dicendovisi: *Ejusdem provisionis Edicto præcipimus, ut pro Literis Regiis, & Sigillo nihil ultra ipsius Regni consuetudinem exigatur. Videlicet, pro Literis Justitiæ nihil omnino; pro Literis verò Gratiæ, in qua non est Feudi, vel Terræ concessio; nihil ultra, quam DUOS TARENOS AURI ab impetrante solvatur*.

(a) Marquardo Freero lib. 2. cap. 3. *Tareni, Siculorum Moneta, & Apulorum*.

(b) Riccardo di San Germano in Cronicon *Anno* 1222. *Imperator sua statuta per Regnum dirigit in singulis Civitatibus, Castellis, & Villis, ut singula Mercimonia vendi debeant ad denarios novos Brundusii, CASSATIS TARENIS NOVIS AMALPHIÆ, juxta arbitrium seu bonorum hominum cujuscumque Terræ ad hoc juratorum*.

(c) Constitutio *Quia*.

PARAGRAFO SETTIMO.

Delle Monete nostrali per i Secoli della bassa Età.

LIII. Dove ne Secoli della bassa età le Provincie nostrali furono ridotte in Monarchia da Prencipi Normanni; le Monete antiche de Greci, e de Romani, de Goti, e de Longobardi incominciarono ad obliarsi; introducendovi i Monarchi predetti le proprie Monete, che per Regio dritto a loro appartenea coniare. E per mantenere il commercio coll' altre Regioni vicine, ed il Traffico colle Nazioni straniere; vi si continuarono le Monete a peso, come tra l' altre furono il *Talento*, la *Libra*, e l' *Oncia*, così d' oro, che di argento, delle quali appo i nostri Storici si fa spesso memoria. Leggendosi del Re *Tancredi* presso *Riccardo di San Germano* (a), che fe dispensare più talenti d' oro dal Conte dell' Acerra suo cognato in beneficio de Popoli per tirarli alla sua divozione; Rammentando egli ancora (b) l' Oncie d' oro, fatte esiggere dall' Imperadore *Federigo II.* da tutto il Regno, per far guerra a Saracini di Sicilia. Con aversi eziandio le Libre in un privilegio, che *Ugone* Conte di Brenda, presso del *Summonte* (c) diede al Monistero de' Santi Nicolò, e Cataldo in Lecce.

LIV. E per quanto si appartiene alle Monete di cadaun Monarca in particolare del nostro Regno; *Cesare Antonio Vergara* nel suo Libro intitolato: *Monete del Regno di Napoli da Ruggiero Primo Re fino all' Augustissimo Regnante Carlo VI.* minutamente il tutto descrive: apportando in primo luogo gl'Improntí di tutte le Monete di cadaun Monarca, così di Oro, come di Argento, e di Rame; e poi la dovuta spiega foggiugnendovi. Laonde su di questo particolare non ci occorre dir altro, se non-che

(a) Riccardo di San Germano ad Annum 1081. *Tancredus Richardo Acerrarum Comiti, cujus soror sua conjux erat, de qua geminam susceperat prolem;* AURI TALENTA PLURIMA *expendenda transmisit: quibus omnes de Principatu & Terra Laboris, eidem Regi contrarios flexit ad mandatum ipsius.*

(b) Lo stesso ad Annum 1225. *Hoc anno pro stipendiis militum, & servientium, quos ad debellandos Saracenos Siciliæ statuerat; certam pecuniæ summam per totum Regnum mandavit colligi Fridericus Imperator. Et tunc per quendam Judicem Urbanum de Teano collectæ fuerunt de Terra Sancti Benedicti* UNCIAS AURI CCC.

(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 246. *Habere similiter, & percipere debeant præter prædictos 400. ducatos, alias* LIBRAS 27. *annuatim de redditibus Fluminis ipsius.*

che rimettere chi legge all' Autore accennato, per averne più chiara la contezza. Con notare noi quì soltanto qualche cosa, che potesse dar la mano alla miglior conoscenza delle medesime; ed aggiungervi quelle, che dopo di lui si sono coniate, o in qualche modo la di lui notizia sfuggirono.

LV. E rispetto a NORMANNI; il Re *Ruggiero I.*, che ridusse in forma di Monarchia le nostre Regioni; nell' anno 1140. zeccò il DUCATO DI ARGENTO, ed i FOLLARI DI RAME in tre maniere; come asserisce *Falcone Beneventano* (*a*). Avendo avuto il Ducato di Argento l' impronto dello stesso Re da una parte coll' epigrafe ROGERIUS COMES; e dall' altra l' effigie della Vergine col Bambino in seno; e l' Iscrizione, MARIA MATER DOMINI. Quali Monete, per rapporto del *Vergara* (*b*) lodato, furono coniate nell' istessa maniera dal Re *Guglielmo I.*, dal Re *Guglielmo II.*, e dal Re *Tancredi*: alla riserva della propria effigie, e del proprio nome. Con avere eziandio il Re *Guglielmo I.* adoprate le *Monete di Cuojo*, come fu detto sovra nel *Numero 8.* il che pure si fece dall' Imperadore *Federigo II.* come ivi si soggiunse.

LVI. In tempo de SVEVI, (tra quali, *Arrigo VI.* Imperadore niuna nel suo governo ne zeccò, per quanto si raccoglie dal *Vergara* sovradetto), l' Imperadore *Federigo II.* tra le molte Monete, che fece, come presso l' Autore lodato (*c*), nell' anno 1231. in Brindesi, ed in Messina fe coniare gli AUGUSTALI D' ORO, valutati uno scudo di quel metallo, e quindici Carlini di nostra Moneta di argento; o per la quarta parte dell' Oncia di oro, al dire di *Riccardo di San Germano* (*d*). Avendo questi Augustali l' Aquila, colle lettere FEDERICUS da una parte, e dall' altra l' effigie dell' Imperadore predetto coll' epigrafe: CÆSAR AUGUSTUS IMPERATOR ROMANORUM. Quali Monete du-

(a) Falcone Beneventano ad Annum 1140. „ *Rex* Rogerius in Ariana Civitate Edictum terribile indixit, totius Italiæ partibus abhorrendum, & morti proximum, & ægestati: scilicet, ut nemo in toto ejus Regno viventium Romasinas recipiat, vel in Mercatibus distribuat. Et mortali consilio accepto, Monetam suam introduxit: unam verò, cui DUCATUS nomen imposuit, octo Romasinas valentem: quæ magis, magisque ærea, quam argentea probata tenebatur. Introduxit etiam TRES FOLLERES ÆREOS, Romasinam unam appretiatos. De quibus horribilibus Monetis totius Italiæ populus paupertati, & miseriæ positus est, & *oppressus*.

(b) Cesare Antonio Vergara pag. 3.

(c) Lo stesso pag. 13.

(d) Riccardo di San Germano in Cronicon: „ *Anno* 1223. Nummi aurei, qui AUGUSTALES vocantur, de mandato Imperatoris in utraque Sicilia, Brundusii, & Messanæ cuduntur & quilibet Nummus aureus recipitur, & expenditur pro quarta parte Unciæ: Annotata figura Augustalis erat, habens ab uno latere Caput Hominis cum media facie, ab alia *Aquilam*.

durarono lungo tempo nel nostro Regno: essendovi state in tempo di *Carlo*, Duca di Calabria, figlio del Re *Ruberto*, che in uno de suoi Capitoli (a) li mentova, col dire: *Si quis talem, vel tales dictorum Carolenorum detulerit, vel accusaverit incisores; illis convictis de crimine, viginti lucrabitur* AUGUSTALES. Con avere eziandio lo stesso *Federigo* fatti coniare gl' IMPERIALI DI ARGENTO, al soggiugnere del medesimo *Riccardo* (b): valutati quindici grana l'uno, e la decima parte di un Fiorino, secondo l' Autore Anonimo di Milano (c): oltre li DANARI, che lo stesso *Riccardo* (d) addita; e le Monete di Rame, rapportate dal *Vergara* (e). Quali Monete non furono alterate dal Re *Corrado*, e dal Re *Manfredi*, ancorchè questi le loro proprie Monete zeccassero col loro impronto.

LVII. Sotto degli *Angioini* non però la polizia delle Monete notabilmente nel nostro Regno mutata si vide. E perchè *Carlo I. di Angiò* fisse in Napoli la sua Sede, come fecero tutti i Monarchi seguenti; quivi ancora si piantò la Regia *Zecca*: con fabbricarsi a tal oggetto un magnifico Palagio sovra la Piazza del Pendino, all' incontro la *Chiesa di Sant' Agostino*, che anche della *Zecca* da questa fabbrica vien denominata. Ancorchè poi l' avesse rinovato, e ridotto in miglior forma *Don Ferdinando Zunica*, Vicerè del Regno nell' anno 1682. come dal Marmo, che sovra la porta della Cappella dentro del Cortile fè porre; bastantemente appare.

D. O. M.

(a) Capitolo *Jam sæpe*.

(b) Riccardo di San Germano ad annum 1236. *Hoc anno Brundusii, jussu Imperatoris, novi IMPERIALES cuduntur, & veteres cassati sunt.*

(c) Anonimo Milanese de Moneta ab Archiep. Mediolan. cusa: *Quarta Moneta dicebatur IMPERIALIS, habens Imperatoris imaginem, & superscriptionem: & erat de ARGENTO purissimo. Decem solidi Imperialium valebant unum Florenum.*

(d) Riccardo di San Germano: *Anno 1228. mense Januario DENARII novi Brundusini per Ursonem Castaldum dati sunt in S. Germano.*

(e) Cesare Antonio Vergara loc. cit.

D. O. M.
REGIAM HANC DOMUM MONETARIAM,
SACELLO EXTRUCTO,
SACRAM, ut par erat, reddidit:
A PRIVATIS sejunxit ædibus;
SENIO confectam instauravit:
PROTRACTO ædificio, ampliorem fecit.
NOVA CUDENDI FORMA,
PAUCISSIMIS INDIGENTE OPERARIIS,
CINCINNATUM, ab incisura immunem,
ÆNEUM Reipublicæ administravit Nummum
AURI Argentique posthoc imprimendi
ROTUNDUM invicem,
EXCELLENTISSIMUS Dominus
D. FERDINANDUS Joachim Fax-Sardo de Requesens, & Zunica,
MARCHIO de los Velez.
REGIAS IN HOC REGNO GERENS VICES
CURA, Studio, & Solicitudine,
REGIÆ Cameræ Summariæ
D. ANTONIO de Gajeta, Equite Neapolitano
ET ORDINIS Calatravæ, a latere Consiliario,
REGIAM Cancellariam Regente, Locumtenente
ANNO DOMINI 1681.

LVII. Il Re *Carlo I.* adunque, tra l'altre Monete, che zeccò; una fu il GIGLIATO D'ORO, equivalente a Zecchini di Venezia, ed a Fiorini di Firenze, di quindici Carlini nostrali. Chiamandosi *Gigliato*, perchè da una parte avea il Giglio di Francia, al dire di *Lodovico Antonio Muratori* (a), e da un altra la Croce, con queste lettere: CAROLUS DEI GRATIA REX SICILIÆ, ET DUCATUS APULIÆ, DUX CAPUÆ. Con avere coniate ancora varie MONETE DI ARGENTO, secondo il *Vergara* (b): vale a dire, il CARLINO, dal suo nome, il DUE CARLINI, o sia TARI', il MEZZO CARLINO, ed il QUARTO DEL CARLINO: per darsi l'equivalente alla Moneta Papale, che era divisa in *Cavallotti*, in *Paoli*, in *Grossi*, ed in *Mezzi Grossi*. Essendovi state eziandio le sue MONETE DI RAME, specialmente il GRANO, il TORNESE, ed il DANARO. Onde *Giacomo Grimaldo* (c), rapportando una Tavola di Monete, fatte raccogliere da Papa *Innocen*-
zio

(a) Lodovico Antonio Muratori differt. 28. „ *Neque* cum Florenis „ confundendi LILIATI, sive, GIGLIATI AUREI, nempe, Num„ mi a Carolo I. Siciliæ, & Apuliæ Rege eodem Sæculo XIII. per„ cussi, & sic appellati, quod & ibi Lilium, Francorum Regum Insi„ gne fuisset *inscriptum*.
(b) Cesare Antonio Vergara pag. 31.
(c) Giacomo Grimaldo de Sudario Veronicæ.

zio VI. nell'anno 1356. ; riguardo alle Monete del Regno, dice così:

In Regno Siciliæ, citra Pharum maxime,
Uncia est 60. Carolenorum Liliatorum.
Tarenum est duorum Carolenorum.
Carolenus valet decem Grana.
Granum valet octo Danarios.

Essendo stato il TORNESE Moneta Francese, di già coniata in Tours: secondo il *Muratori (a)*. Ed il GRANO era la seicentesima parte dell' oncia d'Oro, che pesa seicento vaghi di Grano, a parere di *Giambattista Paccincchelli (b)*. Il quale, discorrendo delle Monete nostrali, asserisce: „ *La Moneta* di Rame in tempo de medesimi Monarchi Normanni, „ e Svevi, chiamavasi Grano, mezzo Grano, Danaro, un Cavallo. Il „ Grano di 12. Cavalli, il mezzo di 6., il Danaro di 2., il Cavallo di „ uno. Diceasi *Grano*, corrispondente ad un ACINO D'ORO: mentre „ 600. Acini stabilivan l'Oncia di valor di sei ducati, siccome ha ben „ osservato negli antichi Registri l'erudito Antiquario Signor D. Marcel- „ lo Bonito, Marchese di San *Giovanni*.

LVIII. Le Monete anzidette, che il Re *Carlo I. di Angiò* introdusse nel Regno; vi furono mantenute da seguenti Monarchi così ANGIOINI, che ARAGONESI fino all'Imperadore *Carlo V.* ancorchè ciascheduno de predetti Monarchi il loro Impronto vi facesse coniare. Così *Carlo II. di Angiò* si vede in una Moneta collo Scettro, e col Mondo in mano, e coll' Epigrafe seguente: CAROLUS II. DEI GRATIA JERUSALEM, ET SICILIÆ REX. Ed intorno alli Gigli nell'altro prospetto HONOR REGIS JUDICIUM DILIGIT. Seguendo a fare lo stesso il Re *Ruberto*, la Reina *Giovanna I.*, il Re *Carlo III. della Pace*, *Lodovico II.*, il Re *Ladislao*, la Reina *Giovanna II.*, *Rinato di Angiò*, *Alfonso I.*, *Ferdinando I.*, *Alfonso II.*, *Ferdinando II.*, *Federigo I.*, *Carlo VIII.* di Francia, *Lodovico XII.* di Francia, *Ferdinando il Cattolico*, e la Reina *Giovanna d'Aragona* insieme col picciolo suo figliuolo *Carlo V.*, come presso del citato *Vergara*.

LIX. Il Re *Alfonso I. di Aragona* soltanto coniò una Moneta, che dal suo nome si disse ALFONSIANA: della quale il *Summonte (c)* asserisce, che egli la fece dalla Statua d'Oro di San *Michele Arcangelo*, che era sù del Monte Gargano; da lui medesimo fatta colare, e da una Conca d'Oro, in cui fu ivi battezzato *Carlo* III. della Pace, e che il medesimo fè poi rifare di Argento. Con essere stata questa la DOPPIA D'ORO che la prima volta introdussero gli Aragonesi nel Reame di Napoli: valutata Carlini 26.

LX. Il Re *Ferdinando I. di Aragona* fece anch'egli la MONETA D'ORO

(a) Muratori Differt. 27. *In ora Italicæ Gentis fuit olim familiaris vox TORNESE: quo nomine, TURONENSES NUMMI designantur.*

(b) Giambattista Pacciucchelli, *Il Regno di Napoli in prospettiva*, in Exordio.

(c) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 338.

D'ORO per la metà di quella coniata dal Re *Alfonso* suo padre, e col valore di tredici Carlini. Quale sotto della Reina *Giovanna*, madre di *Carlo V.* fu sbassata a dodici Carlini: indi da *Don Gio: di Aragona*, Vicerè del Regno, fu mutata nello SCUDO RICCIO, col valore di undici Carlini e mezzo. Appresso dal Duca di *Medina Cœli* fu a crescinta al prezzo di 24. Carlini; e dal nostro Monarca *Carlo di Borbone* a Carlini ventisei e mezzo, uguale al Zecchino di Venezia. Veggendosi in esso da un prospetto le Armi di Spagna da un Aquila coronate, e dall'altro il mezzo Busto del Re *Carlo* II. sovra una base di Palma, che le sue foglie nel di lui capo distende col motto: REVIVISCIT: essendosi egli zeccato nell'anno 1695. dopo una di lui grave infermità. Con avere eziandio il medesimo Re *Ferdinando* coniata un altra Moneta d'Argento, che si disse il CORONATO DELL'ANGELO, per due capi: primo, perche anch'egli, a somiglianza del padre, liquefece quella Statua di argento, che costui in vece di quella di Oro avea nel Gargano restituita, con tutti gli altri Vasi Sagri di quel Santuario, ed ogn'altro, che i particolari del vicinato per tema della guerra avean colà dipositato (quale per altro, finita la guerra, fè ivi ugualmente restituire,) formandone l'anzidetta Moneta, al dir di *Gianantonio Summonte* (a). Secondo, perche in essi da una parte vi era l'effigie dell'Arcangelo San *Michele* con questo motto: JUSTA TUENDA, e dall'altra il suo Impronto, coll'Epigrafe seguente: FERDINANDUS DEI GRATIA REX SICILIÆ, JERUSALEM, ET UNGARIÆ. Tralasciando la Moneta d'Oro, che egli zeccò alloraquando fu coronato in Barletta dal Legato Apostolico di *Pio* II. Sommo Pontefice: in cui da una parte vi era la Croce della Ducea di Calabria, colle parole: FERDINANDUS, &c., e dall'altra la sua effigie assisa in trono collo Scettro alla destra, Pomo alla sinistra, e con a fianco destro il Legato Apostolico, ed al lato sinistro il Prelato, che fece la cerimonia della Coronazione, col motto: CORONATUS, QUIA LEGITIME CERTAVIT.

LXI. Le Monete del Re *Alfonso* II. così di Oro, che di Argento, molte furono, che in questa guisa *Gianantonio Summonte* (b) le rapporta: „ La moltitudine s'udivà a gran voce gridare: *Viva il Re Alfonso*, *viva* „ *il Re Alfonso*. La cui Moneta fino al mio tempo si è veduta andar „ in volta. E quelle di Oro eran di tre maniere: cioè una di valore di „ cinque ducati, chiamata la SIRENA, che da una parte avea la testa „ del Re coronato col suo nome attorno; e dall'altra parte vi era scol„ pita la Sirena coll'Iscrizione, che dicea: CORONATUS, UT LE„ GITIME CERTETUR. L'altra era di due Ducati, ed avea da una „ faccia il volto del Re coronato col suo nome attorno; e dall'altra fac„ cia era l'ARMELLINA col motto del Re Ferrante: MALO MORI, „ QUAM FŒDARI. La terza Moneta d'Oro era di un Ducato colla „ medesima impresa. Le Monete di Argento erano di tre maniere: cioè

(a) Gianantonio Summonte loc. cit.
(b) Lo stesso Tom. III. pag. 493.

„ CORONATI di 11. grana; ch'erano di due forte. Il primo avea da „ una faccia la Croce di Gerusalem col nome del Re attorno; e dall'al„ tra faccia era l'efficie del Re sedente in Maestà: il quale avea dalla „ sua destra un Cardinale, e dalla sinistra un Arcivescovo, che lo co„ ronavano, con tal Iscrizione attorno: CORONATUS QUIA LE„ GITIME CERTAVIT. L'altra Moneta era di simil valore, come „ si è detto, che da una parte si scorgeva il Re sedente in Maestà con „ lo Scettro, e'l Mondo nelle mani; col Cardinale, e Arcivescovo, „ che'l coronavano, con questa Iscrizione: MANUS TUA, DOMI„ NE, CORONAVIT, ET UNXIT ME: dall'altra era San Mi„ chele Arcangelo con la lancia, che feriva il Dragone, che gli era sotto „ i piedi, con tal Iscrizione: ALFONSUS II. DEI GRATIA REX „ SICILIÆ, HIERUSALEM, ET UNGARIÆ. L'altra era di „ cinque grana: qual si nominava ARMELLINA, coll'Armellino scol„ pito, e col motto, che già si è detto, del Re Ferrante: e dall'altra „ faccia avea l'Insegne Aragonesi col nome del Re attorno. L'altra era „ di Rame, nominata CAVALLO: perche da una faccia era scolpito „ il volto del Re col suo nome attorno; e dall'altra era un Cavallo, „ con tal Iscrizione attorno: ÆQUITAS REGIS LÆTITIA PO„ PULI.

LXII. Venuto il Re *Carlo* VIII. da Francia a togliere al Re *Alfonso* II. il Reame di Napoli (qual egli rinunziò a *Ferdinando* suo figlio); in Chieti, e nell'Aquila fè le sue Monete di Argento, nelle quali si vedeano da un prospetto li Gigli di Francia coll'Iscrizione intorno: CAROLUS DEI GRATIA REX FRANCORUM; e dall'altro roverscio una Croce, e col detto AQUILANA CIVITAS, ovvero CIVITAS TEATINA.

LXIII. Partito poi dal Regno il Re *Carlo* VIII., e ritornatovi da Sicilia il Re *Ferdinando* II.; questi fè coniare una Moneta in tempo di sua Coronazione con un Libro in mezzo delle Fiamme, da una parte accompagnato dal motto: RECEDANT VETERA; e dall'altra una Corona coll'Epigrafe: A DOMINO DATUM EST ISTUD.

LXIV. Succeduto poi al Re *Ferdinando* II. il suo Zio *Federigo di Aragona*, ed a costui involato il Regno, che si divisero trà loro *Lodovico XII.* Re di Francia, e *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna; ciascheduno di questi due Monarchi vi coniò le sue Monete. Il Re *Lodovico*, vedendo le gare, che eran quivi trà Spagnuoli, e Francesi, fè coniare nella sua il proprio sembiante da una parte coll'Iscrizione: LUDOVICUS FRANCORUM REGNIQUE NEAPOLITANI REX, e dall'altra l'Armi di Francia col motto: PERDAM BABILONIS NOMEN. Il Re *Cattolico* per contrario, alludendo allo stesso motto di *Lodovico* XII., in una parte della sua Moneta fè incidere un mazzo di Gigli con un Giogo di sovra con questo motto: TANTO MOTA, e dall'altra le Armi di Spagna coll'Epigrafe: FERDINANDUS DEI GRATIA REX ARAGONIÆ, ET UTRIUSQUE SICILIÆ.

LXV. La Reina *Giovanna di Aragona*, figlia del Re *Cattolico*, e madre dell'Imperadore *Carlo V.* nella di lui minore età fè riconiare lo SCUDO RICCIO di dodici Carlini, come dicemmo sovra nel *Numero* 60. coll'Ar-

coll' Armi di Spagna da una parte, e queste lettere: JOANNA, ET CAROLUS, e la Croce di Gerusalemme dall' altra, col di più de titoli: DEI GRATIA HISPANIÆ REGES, ET SICILIÆ. E l' Imperadore suo figliuolo in appresso fè coniare quattro Monete di Rame, cioè il QUATTRO CAVALLO, il TRE CAVALLO, il DUE CAVALLI, ed il CAVALLO: in cui era da una parte la Croce di Gerusalemme col motto: REX JUSTUS, e dall' altra due Colonne coll' Epigrafe: PLUS ULTRA.

LXVI. Di poi, fermi già, e stabiliti i Monarchi AUSTRIACI nel possesso del Regno; v'introdussero una nuova polizia di Monete, e sono quelle appunto, che presentemente abbiamo. L' Imperadore *Carlo V.* oltre alle Monete di Rame, poco fà mentovate, fè zeccare il DUCATO DI ARGENTO, detto corrottamente il CIANFRONE coll' Armi di Spagna da una parte, e coll' Epigrafe: CAROLUS V. ROMANORUM IMPERATOR, REX AUSTRIÆ ET UTRIUSQUE SICILIÆ: e dall'altra HILARITAS POPULI. Facendo eziandio coniare nella stessa maniera il MEZZO CIANFRONE di Carlini cinque, che poi il *Duca d' Alba* Vicerè del Regno fè alzare nell' anno 1537. a Carlini sei, ed il Cianfrone a Carlini dodici, secondo *Gianantonio Summonte* (a). Avendo fatto zeccare ancora il TARI', il CARLINO, le ZANNETTE di cinque Grana, e la CINQUINA di cinque Tornesi.

LXVII. Il Re *Filippo* II. oltre lo SCUDO RICCIO d' Oro, di undici Carlini, e mezzo, fè coniare il DUCATO d' Argento di Carlini dieci, il TARI', ed il CARLINO, con ritirarsi tutte l' altre Monete di Argento ritagliate, come dalla Prammatica del *Conte di Benevente* Vicerè del Regno a 12. Giugno 1609. Facendo ancora il QUATTRO CAVALLO di Rame, che oggidì pure abbiamo, col Cornocopia di Uve, e di Spighe da una parte, e 'l motto dall' altra PUBLICÆ COMMODITATI. Essendosi finiti il DUE CAVALLO, ed il CAVALLO, da lui ancora fatti coniare.

LXVIII. In tempo del Re *Filippo* III. il di lui Vice Regnante DUCA DI OSSUNA fè coniare il CIANFRONE di Carlini cinque, il QUINDICI GRANA, il QUATTRO CAVALLI, e DUE CAVALLI. E 'l Vicerè *Duca Borgia* fè zeccare il TRE CINQUINE, ed il QUINDICI GRANA.

LXIX. Sotto del Re *Filippo IV.* poi si moltiplicò la Moneta tanto di Rame, quantò di Argento nel nostro Regno: atteso nell' anno 1622. si coniò la PUBBLICA di Rame, col motto PUBLICA COMMODITAS, valutata allora due Grana, e poi sbassata a tre Tornesi. Essendosi zeccato ancora la MEZZA PUBBLICA colla Croce, che poi da due Tornesi calò a nove Cavalli. Essendosi stampato nell' anno 1630. l'altro NOVE CAVALLI colla Torre. Nell' anno 1625. si coniò il TRE CAVALLO colla Croce di Gerusalemme, e col motto: IN HOC SIGNO VINCES: e nell' anno 1626. il TORNESE col Toson d' Oro. E perchè

(a) Gianantonio Summonte Tom. IV. pag. 283.

chè nell'anno 1648. seguì la sollevazione di *Maso Anello*, quando *Arrigo di Lorena*, *Duca di Ghisa*, da Francia si portò in Napoli per ajuto de sollevati; questi fè coniare una Moneta di Argento, che oggi non abbiamo, valutata quindeci Grana, che da una parte avea lo Scudo con queste quattro lettere S. P. Q. N. vale a dire *Senatus*, *Populusque Neapolitanus*; con intorno l'Epigrafe: ENRICUS DE LORENA DUX REIPUBBLICÆ NEAPOLITANÆ: e dall'altra parte l'effigie di San Gennaro con questo motto: SANCTE JANUARIE, REGE, ET PROTEGE NOS. Fece indi coniar la PUBBLICA di Rame, colle stesse lettere nello Scudo S. P. Q. N., e col nome suo: imprimendo nell'altra parte tre Spighe con un Canestro di Frutta, ed il motto intorno PAX, ET UBERTAS 1648. Così pure fece colli DUE TORNESI, poicche vi fè incidere le lettere S. P. Q. N. e'l suo nome da una parte: ed un Canestro di Spighe, e di Frutta dall'altra coll'Epigrafe HINC LIBERTAS 1648. Essendovi stato ancora il *Tornese* col nome della Repubblica, e del *Duca di Ghisa* da una parte, ed un Grappolo d'Uva dall'altra col motto LÆTIFICAT 1648. Quali Monete di Rame il Re *Filippo IV.* fè lasciare per compiacimento del Popolo nel Commercio civile della Città di Napoli, e del Regno. Facendo ancor egli in questo medesimo anno 1648. rinovare il CIANFRONE, il TARI', il CARLINO di Argento, e'l DUE TORNESI di Rame colle Armi di Spagna da una parte, e coll'Effigie del medesimo Re *Filippo* dall'altra.

LXX. In tempo poi del Re *Carlo* II., perche le Monete di Argento eran ridotte a pochissimo peso nel Regno, per essere state notabilmente tosate; il Marchese del Carpio *Don Gaspar de Haro* nell'anno 1683. cercò rinovarle, coniando in primo luogo il DUCATONE, valutato Grana cento, il quale tiene da una parte l'impronto del Re *Carlo* II., e dall'altra uno Scettro coronato con due Globi a fianco, col motto UNUS NON SUFFICIT, che è il tredici Carlini di oggidì. Fece il MEZZO DUCATONE (oggi sei Carlini, e sei Grana) di Grana cinquanta, coll'effigie del Monarca da una parte, e colla Fortuna dall'altra, assisa sovra di un Globo, colla Palma in una mano, e coll'Armi di Spagna, e di Sicilia dall'altra. Fece il TARI' di grana venti (oggi ventisei) col Globo da una parte, che dinota il sito del Regno di Napoli: accompagnato da due Cornocopj, che la Giustizia, e l'Abbondanza significano, e l'impronto del Re dall'altra. E fece il CARLINO (oggi tredeci Grana) coll'effigie del Re da un prospetto, e con un Lione dall'altro, col suo motto: MAJESTATE SECURUS. Monete tutte corrispondenti a quelle del Papa, il Ducato alla *Piastra Romana*, il mezzo Ducato alla *mezza Piastra*, il Tarì al *Cavallotto* di Bologna, ed il Carlino a *Paoli*, e *Giulj*.

LXXI. E perchè le Monete sovradette furono stimate di gran peso, ma di poco prezzo; il *Conte di Santo Stefano*, Vicerè del Regno, nell'anno 1688. ne fece coniare altre tre, alquanto più scarse di peso, il TARI'. (oggi Grana ventiquattro) di Grana venti, coll'Armi di Spagna da una parte, e coll'effigie del Re *Carlo II.* dall'altra; il CARLINO coll'istessa divisa (oggi dodici grana); e'l GRANA OTTO (oggi il Carlinello) coll'immagine del Re da una parte, e colla Croce fornita di raggi dall'altra, col suo motto: IN HOC SIGNO VINCES. Con aver nell'anno ve-

gnente 1689. coniate altre due Monete, il DUCATO (oggi dodici Carlini) di dieci Carlini, e'l *Mezzoducato* di Grana cinquanta (oggi sei Carlini) collo stesso Impronto del Carlino, e delli due Carlini; cioè coll'Armi di Spagna da una parte, e col sembiante del Re *Carlo II.* dall'altra.

LXXII. Non andò guari però, e proprio nell'anno 1691. che 'l medesimo Vicerè accrebbe il prezzo tanto alle sue Monete, quanto a quelle del *Marchese del Carpio*: inalzando il Ducato di questo a Carlini tredici, il mezzo Ducato a Carlini sei, e mezzo, il Tarì a ventisei Grana, e'l Carlino a tredici. Così pure fece colle sue, alzando il Ducato a dodici, il mezzo Ducato a sei Carlini, il Tarì a ventiquattro Grana, il Carlino a dodici, e l'otto Grana a dieci. Coniando di nuovo il DIECI CARLINI, il CINQUE CARLINI, il DUE CARLINI, ed il CARLINO col volto del Monarca da una parte, e col Tosone dall'altra. Facendo eziandio il DUE TORNESI di Rame coll'Armi di Spagna da un roverscio, e coll'effiggie del Monarca dall'altro: il TORNESE, coll'impronto del Re da una banda, e col Tosone dall'altra: ed il TRE CAVALLI coll'impronto Reale da una parte, e colla Croce intorniata di raggi dall'altra con questo motto: IN HOC SIGNO VINCES, che anche di presente abbiamo. Avendo il *Duca di Medinacœli* coniato lo SCUDO RICCIO DI ORO nell'anno 1695., come dicemmo sovra nel *Numero* 60.

LXXIII. Il Re *Filippo V.*, venendo in Napoli nell'anno 1702., anche vi coniò le sue Monete di Argento: vale a dire il CINQUE CARLINI, il TARI', ed il CARLINO tutti di uno stesso impronto, coll'effigie di detto Monarca senza Corona in capo da una parte, e coll'Epigrafe: PHILIPPUS V. D. G. REX HISP. ET NEAP., e coll'Arme di Spagna, inquartate con Gigli di Francia, dall'altra, e col motto HILARITAS UNIVERSA. Con fare nella medesima maniera nell'anno vegnente 1703. il DUE TORNESI di Rame.

LXXIV. Anche il Re *Carlo III.* divenuto Padrone del Reame di Napoli l'anno 1707. fè coniare il CARLINO col suo impronto da una parte, e coll'Epigrafe: CAROLUS III. D. G. REX HISPANIÆ, ET NEAPOLIS, e dall'altra le Armi Reali col motto: FIDE, ET ARMIS. Poi eletto Imperadore; fè coniare nell'anno 1713. il DIECI, il CINQUE, ed il DUE CARLINI colle medesime impressioni, e coll'Epigrafe: CAROLUS VI. ROMANORUM IMPERATOR HISP. UTR. SIC. REX 1713., oltra il CARLINO colla sua effigie da una parte coll'Iscrizione: CAROLUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR; e dall'altra colla Croce di Gerusalemme, e col motto: IN HOC SIGNO VINCES. E perchè nell'anno 1716. l'Imperadrice ELISABETTA sua moglie li procreò un figlio maschio; fè zeccare il DUE CARLINI, ed il CARLINO di ugual impronto, cioè col busto dell'Imperadore, coronato di allori, insieme coll'Imperadrice da una parte, e coll'Epigrafe: CAROL. ET ELISAB. IMPP., e dall'altra una *Pallade* armata di lancia nella destra, e con un Bambino alla sinistra con questo motto: PROPAGO IMPERII 1716.

LXXV. Finalmente il nostro regnante Monarca CARLO DI BOR-

BO-

BONE, ed Infante di Spagna, nell'anno 1734., entrando vittorioso in Napoli; fè coniare due Monete di Argento (non avendo finora fatto zeccare Monete di Rame), il DODICI, ed il SEI CARLINI, tutto di uno stesso impronto, cioè coll' Armi Reali di Spagna inquartate co' Gigli di Parma, e colle Palle di Toscana da una parte, e coll'Epigrafe: CAROLUS REX NEAPOLIS, HISPANIÆ INFANS; e dall'altra il Monte Vesuvio fumante con un *Nettuno* alla di lui falda, e col motto: DE SOCIO PRINCEPS. Qual Moneta fu riconiata nell' anno scorso 1750. colla Testa del Re, in vece del Vesuvio da una parte, e colla divisata Impresa dall'altra. Poi, passato in Sicilia, per coronarsi; fè ivi nell' anno 1734. coniare l' ONCIA d' Oro, valutata Carlini trenta, col suo busto in una parte, e coll' Iscrizione: CAR. D. G. SIC. ET HIER. REX, HIS. INF., e dall'altra una Fenice col motto: RESURGIT 1735. Vi fè ancora coniare il CARLINI DODICI, da un prospetto coll' Aquila di una testa, e col motto: FAUSTO CORONATIONIS ANNO 1735. F. N.; dall' altro l'impronto del Re coll' Iscrizione CAROLUS D. G. SIC., ET HIER. REX, HISP. INF. Fè coniare il SEI CARLINI col suo impronto, ed Iscrizione, da un prospetto come sovra; e colla Croce adorna di Fiori alle punte, e tre Corone, col motto anzidetto: come fece pur fare il TRE CARLINI nell' anno 1736. Avendo il QUATTRO CARLINI di questo medesimo anno l' Aquila, come al dodici Carlini. Quali Monete ancorche in Sicilia coniate; sono anche al nostro Regno comuni. Indi nell' anno 1747., essendoli nato il Principe *Don Filippo*, fè coniare centomila Ducati di CARLINI, allusivi alla stessa nascita, colla sua efficie da una parte, e della Reina *Maria Amalia*, coll' Epigrafe: CAROLUS UTRIUSQUE SICILIÆ REX, ET MAR. AMALIA REG., e dall'altra parte la *Fortezza*, che in forma di Donna appoggia il suo sinistro braccio ad un pezzo di Colonna, e coll'altro sostiene il Real Principino sul destro suo ginocchio, col motto di sovra: FIRMATA SECURITAS; e di sotto: CAR. AMAL. PHILIP. POPUL. SPES, NAT. A. 1747. E per fine nell'anno scorso 1749. fè coniare tre altre Monete d' Oro, il SEI, il QUATTRO, ed il DUE DUCATI con ugual impronto: cioè colla sua effigie da una parte, e colle lettere, CAR. D. G. UTR. SIC. ET HIER. REX, e dall'altra le Armi di Spagna, inquartate da quelle di Parma, e di Toscana, e cinte col Tosone (aggiuntevi anche l' Ampolle del Sangue di *San Gennaro*, la Mitra, ed il Pastorale) coll'altre lettere, HISP. INF. 1749. M. M. (vale a dire *Marchese Mezzara* Sovrintendente della Zecca). Con essersi di presente dato l' ordine di riconiarsi le Monete di *Rame*, che si averanno quanto prima. E queste propriamente sono le Monete di Napoli, e non i semplici CAVALLUCCI (coniati dal Re *Alfonso II.*, e dall' Imperadore *Carlo V.*) come *Marquardo Frero* più sovra nel *Numero* 39. volea.

LIBRO QUATTORDICESIMO.

Della Polizia Regia riguardo al Reame di Napoli.

DOpo avere bastantemente favellato della Polizia della Città di Napoli, e degli altri Luoghi del nostro Regno nel Libro passato, considerando i medesimi Luoghi, come a tante Repubbliche indipendenti dal dominio de Principi Sovrani; fà duopo adesso favellare della *Regia Polizia* riguardo allo stesso Regno. Ma perche questa materia comprende più cose, capaci da se a riempire più Volumi; noi la divideremo in più Libri: ristringendo questo solamente in quattro Capitoli: Primo, *Dell' Autorità Regia in comune*. Secondo: *De Titoli, ed Insegne Regali in comune*. Terzo: *Se il nostro Monarca debba dirsi Re di Napoli, o Re di Sicilia*. Quarto: *Di varj Regni, Signorie, e Cittadi, che in varj tempi furono unite alla Corona di Napoli; e de molti Titoli, che perciò adoprarono i nostri Monarchi*.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' Autorità Regia in comune.

I. PRiache dell' Autorità Regia del nostro Monarca in particolare noi trattiamo: abbisogna dare una occhiata all' *Autorità Regia in comune*: considerando brevemente alcuni dritti, che a ciaschedun Monarca convengono, per gittare da ciò un lampo di cognizione sù gli occhi a Sudditi intorno alla maniera, che debbano il proprio Monarca temere, ed amare. E perchè all' Autorità anzidetta si appartiene eziandio il formar le Leggi, il castigar i Colpevoli, ed il fare la Guerra a Nimici; perciò divideremo in quattro Paragrafi il Capitolo presente, ad oggetto di apportare con chiarezza, e distinzione il tutto.

PA-

PARAGRAFO PRIMO.

Se debbasi dare Potestà Regia tra' Cristiani.

II. ANcorche nello stato della Giustizia primiera non si fusse data Autorità sovrana frà gli Uomini, all'insegnare di *Sant' Agostino (a)*; essendo essi stati destinati da DIO più tosto Pastori di pecore, e di armenti, che Monarchi, e Sovrani di loro stessi; pure perchè dallo sregolamento della Giustizia originale per la prima colpa di *Adamo* si riempì il Mondo di sceleraggini, e di scostumatezze: e per metter freno alle furbarie, e ladronecci, fu bisogno introdurvi l'Autorità Regia, all'asserire di *San Gregorio (b)*. Che sebbene i Ministri Protestanti della Transilvania l'anno 1568. nella loro Antitesi *Christi veri*, & *falsi*, tuttociò negassero riguardo a'Cristiani, col dire nel Capo settimo: *Christum falsum habere in sua Ecclesia Reges, Principes, Magistratus gladii; Christum verum nihil tale in sua Ecclesia pati posse;* pure non si puol dubitare, che essi abbino da DIO la piena Potestà nell'Orbe: dicendo egli ne Proverbj (c): *Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt: per me Principes imperant, & Potentes decernunt justitiam.* E perciò anche l'Apostolo *San Paolo (d)* dicea: „ *Omnis* anima Potestatibus sublimioribus subdita „ sit: NON EST ENIM POTESTAS, NISI A DEO. Quæ autem „ sunt a Deo, ordinata sunt. Itaque, qui resistit Potestati, Dei ordi„ natione resistit. Nam Principes non sunt timori boni operis, sed ma„ li. Vis autem non timere Principem? Bonum fac, & habebis laudem „ ex illo: DEI ENIM MINISTER EST TIBI IN BONUM. Si „ enim malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat; vin„ dex in iram est, qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote, non „ solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tri„ buta præstatis, MINISTRI ENIM DEI SUNT, in hoc ipsum *ser*„ *vientes*.

III. E quel-

(a) Sant'Agostino de Civ. Dei lib. 19. cap. 15. *Rationalem, factum ad imaginem suam, voluit Deus nisi irrationabilibus dominari: non hominem homini, sed hominem pecori. Inde primi justi pastores magis pecorum, quam reges hominum constituti sunt: ut hinc etiam insinuaret Deus, quid ordo postularet creaturarum, & quid meritum exigeret peccati.*

(b) San Gregorio Papa lib. 21. Moral. cap. 11. *Omnes homines natura æquales genuit: sed variante meritorum ordine, aliis alia dispositio occulta postponit. Ipsa autem diversitas, quæ accessit ex vitio, rectè est a divinis judiciis ordinata. Et quia non omnis homo iter vitæ æqualiter graditur; factum est, ut alter regatur ab altero.*

(c) Proverbiorum 8. vers. 27.

(d) Ad Romanos 13. vers. 1.

III. E quelche de Monarchi finora detto abbiamo, debba ancora intendersi de' loro *Ministri inferiori*: atteso, non potendo essi da se badare all'intiero governo del Regno, bisogna, che si avvalgano di altri Ministri inferiori nell'amministrazione della giustizia. Lodando per questo capo la Sagra Scrittura (*a*) il Re *Giosafatto*, perche „ *constituit* Judices Terræ „ in cunctis Civitatibus Juda munitis per singula loca. Et præcipiens Ju„ dicibus: videte, ait, quid faciatis, NON ENIM HOMINIS EXER„ CETIS JUDICIUM, SED DOMINI: & quodcumque judicaveritis, „ id redundabit. Sit timor Domini vobiscum, & cum diligentia cuncta „ facite. Non est enim apud Dominum Deum nostrum iniquitas, nec per„ sonarum acceptio, nec cupido *munerum*. Con avere anche detto Cristo Signor nostro (*b*) a *Pilato* (Ministro già dell' Imperador Romano): *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper*.

IV. Che sebbene al gridare, che fece il Popolo Ebreo al Profeta *Samuele*, con dirli (*c*): *Constitue nobis Regem, ut judicet nos, sicut & universæ nationes habent*; fusse ciò a lui, e a Dio dispiaciuto: *Displicuit sermo in oculis Samuelis: eo quod dixisset: da nobis Regem, ut judicet nos. Et oravit Samuelem Dominum. Dixit autem Dominus ad Samuelem, audi vocem populi in omnibus, quæ loquuntur tibi: non enim te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos*; pure ciò non avvenne, perche egli disapprovava la Regia Polizia (altrimenti non glie l'averebbe conceduta, se fusse stata mala in sestessa); ma perche cessava la primiera Polizia in quel Popolo, che *Teandrica*, e *Deivirile* chiamano i Teologi, ed i Santi Padri: ed introduceasi un altra formola di Governo, umana in sestessa, e d'inferior condizione rispetto alla prima. Concioſsiacosache Iddio governava da per se sul principio quel Popolo, ordinando per mezzo di un Angelo, di un sogno, di qualche Profeta, o in altra maniera a' Ministri subalterni del medesimo ciocche nelle contingenze fare si dovea. Quando poi sotto de Monarchi, e de Prencipi egli non si prese altra cura di lui, lasciandone a questi totalmente il governo. E perciò, lamentandosi della lor mala conceputa idea, disse a *Samuele*, come sovra: *non enim te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos*. Gittandoli su gli occhi il dritto Regio, a cui in appresso sarebbero soggiaciuti, mercè di quel tanto, che i Monarchi averebbero da loro esatto, e da cui erano stati esenti per il passato.

V. Nè debbono su questo ascoltarsi *Gio: Vicleffo* (*d*), e *Gio: Usso* (*e*) nelle loro dannate Proposizioni, mentre vogliono, che ne Prencipi buoni, e Santi risplende solamente questa sovrana Giurisdizione, estinguendosi ne cattivi per una semplice loro colpa mortale: atteso, non sapendosi dagli uo-

(*a*) 2. Paralipomenon 19. vers. 5.
(*b*) Joannes 19. vers. 11.
(*c*) 1. Regum 8. vers. 5.
(*d*) Gio: Vicleffo art. 15. *Nullus est Dominus civilis, nullus est Prælatus, nullus est Episcopus dùm est in peccato mortali*.
(*e*) Gio: Usso art. 30. *Nullus est Dominus civilis, nullus est Prælatus, nullus est Episcopus, dum est in peccato mortali*.

mini, chi tra noi sia in grazia, e chi nò all' insegnare dell' *Ecclesiaste* (*a*); con ammettersi una cotale perniciosa opinione verrebbe a togliersi da mezzo qualsivoglia Potestà Regia dal Mondo. Quando per contrario, Cristo (come sovra) conobbe questa Potestà nell' empio *Pilato*; la Sagra Scrittura la confessa per vera nel Re *Ciro* empio, e scelerato (*b*), ed in *Nabuccadonosorre* (*c*) di pessima condizione; e *Sant' Agostino* (*d*) con evidenza lo dimostra.

VI. E da questa sana teorica s' inferisce, che avendo Iddio data a Monarchi (anche a cattivi, e malvaggi) la Sovranità nel Mondo, acciò col timore mantenessero in freno i scapestrati, e caparbj; i Popoli loro sudditi debbono in tutto mostrarseli ossequiosi, ed ubbidienti, senza aprir bocca contro di loro in cose ancorche picciole; come Dio comandò agli Ebrei nell' *Esodo* (*e*): *Diis tuis non detrahes*, & *Principi populi tui non maledices*. E l' Apostolo *San Paolo* insegnava a *Tito* suo discepolo (*f*). *Admonete illos*, *Principibus*, & *potestatibus subditos esse*: con porgere continue preghiere all' Altissimo per la loro conservazione, e salute; al soggiugnere del medesimo Apostolo a *Timoteo* (*g*). *Obsecro igitur*, *primùm omnium fieri obsecrationes*, *ordinationes*, *gratiarum actiones pro omnibus hominibus*, PRO REGIBUS, ET PRO OMNIBUS, QUI IN SUBLIMITATE SUNT. Volendo *San Girolamo* (*h*), che pecca gravemente chi manca di fede al suo Principe.

PA-

(a) Ecclesiaste 9. vers. 1. *Nescit homo*, *utrum amore*, *vel odio dignus sit*.

(b) Isaiæ 45. ver. 1. *Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro*, *cujus apprehendi dexteram*, *ut subjiciam ante faciem ejus gentes*, & *dorsa Regum vertam*, & *aperiam coram eo januas*, & *portæ non claudentur*. *Ego ante te ibo*, & *gloriosos terræ humillabo* . . . . *ut scias*, *quia* EGO DOMINUS, QUI VOCO NOMEN TUUM, DEUS ISRAEL.

(c) Danielis 2. vers. 37. *Tu Nabuccodonosor*, *Rex Regum es*, & DEUS CŒLI REGNUM, ET FORTITUDINEM, ET IMPERIUM DEDIT TIBI.

(d) Sant' Agostino de Civ. Dei lib. 5. cap. 24. *Etiam talibus malis dominandi potestas non datur*, *nisi summi Dei providentia*, *quando res humanas judicat talibus dominiis dignas*. *Nam de Deo dictum est*: Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi.

(e) Exodi 22. vers. 28.

(f) Ad Titum 3. vers. 1.

(g) 1. Timothei 2. vers. 1.

(h) San Girolamo in Canone *Qui culpatur* 23. quæst. 1. *Principibus*, & *Potestatibus fidem*, *reverentiam servari oportet*, & *quam qui non exhibet*, *apud Deum premia habere non potest*.

PARAGRAFO SECONDO.

Della Facoltà Legislativa, che godono i Monarchi.

VII. ANcorche la *facoltà* di stabilire le Leggi si fusse appartenuta a' Popoli anticamente, come dicemmo nel Libro 8. del Tomo I. al Paragrafo 1. del Capo 2.; pure, o perche in virtù della Legge *Regia* in Roma fu trasferito negli Imperadori questo dritto (in sentenza di molti) o perche essi per altro verso n'acquistarono il dominio, o perche in fatti Iddio coll' autorità sovrana comunicò insieme a' Prencipi questa ragion Legislativa, dicendo ne' *Proverbj* (a): *Per me Reges regnant, & LEGUM CONDITORES justa decernunt*; e indubitato oggidì presso tutte le Nazioni dell' Orbe, che i Monarchi abbiano la piena facoltà di promulgar Leggi per il buon governo de loro Sudditi, e per il maggiore regolamento de loro Popoli. Soltanto si controverte, se le loro Leggi possono obbligare in *coscienza* i Popoli alla di loro osservanza: peroche, oltre a *Gio: Calvino* (b), che dice: *Leges Civiles non obligant in conscientia*; abbiamo *Almarico*, e *Gersone*, Autori Franzesi, che insegnano l' opposto, perche l' autorità temporale de Prencipi le cose terrene non oltrepassa, ed alle spirituali non arriva.

VIII. Noi però su di questo diciamo con *San Bernardo* (c), che quando il Principe comanda cosa giusta, e doverosa nelle sue Leggi; siamo in coscienza tenuti ad osservarla. Tanto più che l' Apostolo *San Paolo* (d), scrivendo a' Romani, dicea loro: *Subditi estote non solùm propter iram, sed etiam PROPTER CONSCIENTIAM*; e scrivendo eziandio l' Apostolo *San Pietro* (e): *Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ* PROPTER DEUM: *sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum, quia* SIC EST VOLUNTAS DEI. E la ragione di tutto ciò si assegna da *San Tommaso* (f),

Z 2 per-

(a) Proverb. 8. vers. 15.

(b) Gio: Calvino lib. 4. Instit. cap. 10. Paragr. 5.

(c) San Bernardo de præcep. & dispens. cap. 8. *Sive Deus, sive homo Vicarius Dei, mandatum quodcumque tradiderit, pari profectò obsequendum est cura, pari reverentia deferendum, ubi tamen Deo contraria non præcipit homo.*

(d) Romanorum 13. vers. 2.

(e) 1. Petri 2. ver. 13.

(f) San Tommaso 1. 2. q. 96. ar. 4. *Leges humanæ, si justæ sunt, habent vim obligandi in foro conscientiæ a Lege æterna, a qua derivantur, secundum illud Proverbiorum 8. Per me Reges regnant, & Legum conditores justa decernunt.*

perche il Principe colla Legge giusta opera secondo la Legge divina, ed eterna, mentre richiama i Sudditi dal male, e l'indrizza per la via della Giustizia.

IX. A conoscere poi quando la Legge umana sia giusta per obbligare in coscienza, e quando ingiusta, per non peccare chi la controviene; questo principio insegna *Sant' Agostino* (*a*): vale a dire, che quando la Legge umana è uniforme alla Legge di Dio, allora debbe dirsi Legge giusta: quando per contrario si allontana dalla Legge di Dio; allora non solo è ingiusta, ma non può ne meno dirsi Legge; essendo corruttela più tosto, che Legge: come più alla lunga insegna *San Tommaso* (*b*).

X. Bensì, ancorche la Legge fusse giusta in sestessa, non può obbligare i Sudditi in coscienza, se non venga accompagnata dall'inalterabile condizione, che sia stata bastantemente *promulgata*, e venuta a notizia de Sudditi. Avendosi quanto alla pubblicazione dalle medesime Leggi Civili (*c*): *Leges sacratissimæ, quæ constringunt hominum vitas, intelligi ab hominibus debent*. E per quanto possa appartenere all' accettazione delle medesime Leggi; ancorche dica *Paolo Giurisconsulto* (*d*): *Ipsæ Leges nulla ex causa nos tenent, quàm quod judicio populi receptæ sunt*; e si abbia dalla Legge Canonica (*e*): *Leges tunc instituuntur, cum promulgantur: firmantur, cum moribus utentium approbantur*; pure però oggi è andato in disusanza: ed i Prencipi sono nel possesso di semplicemente pubblicarle, senza una tale accettazione.

XI. Queste Leggi così promulgâte, e notificate; anche obbligano li stessi Legislatori alla di loro osservanza: ancorche non vi fusse autorità in terra, che possa in ciò astringerli, come insegna *San Tommaso* (*f*). E perciò non solo *Teodosio* Imperadore dicea: (*g*) *Digna vox est majestate Regnantis, Legibus se Principem alligatum profiteri*; ma anche *Sant' Isidoro* (*h*) affermava, che: *Justum est, Principem legibus obtemperare suis: tunc enim Jura ab omnibus custodienda existimet, quando ipse illis reverentiam præbet. Principes legibus teneri suis: nec in se convenit frustrare jura, quæ in subjectis constituunt.*

P A-

(a) Sant' Agostino lib. 1. de lib. arb. cap. 5. *Si lex humana in aliquo a Lege Naturali discordat; jam non erit lex, sed legis corruptio.*
(b) San Tommaso loc. cit.
(c) L. Leges C. de Leg. & Constit.
(d) Paolo Giureconsulto in l. *De quibus*, par. 1. Dig. de Legibus.
(e) Can. *In istis* dist. 4.
(f) San Tommaso loc. cit. „ *Princeps* dicitur esse solutus a lege quantùm ad vim coactivam legis. Nullus enim propriè cogitur a seipso. „ Lex autem non habet vim coactivam nisi Principis potestate. Sic igitur Princeps dicitur solutus a lege, quia nullus in ipsum potest judicium „ condemnationis facere, si contra leges agat. Sed quantum ad vim di„ rectivam legis Princeps subditur legi propria *voluntate*.
(g) Leg. 4. C. de Leg. & Constit.
(h) Sant' Isidoro lib. 3. de Summo bono cap. 52.

PARAGRAFO TERZO.

Della Facoltà Coercitiva, che hanno i Principi anche colla pena di morte.

XII. VOgliono gli Eretici *Valdesi*, ed *Anabattisti* presso del Cardinale *Bellarmino* (*a*), che sebbene possino i Principi castigare i loro Sudditi con pene temporali, quando sono colpevoli; non possono però punirli colla *pena della Morte*, senza contravenire al divino comandamento *Non occides*. Con insegnar pure i *Manichei* appo *Sant' Agostino* (*b*), che ne meno gli Augelli, le Fiere, i Pesci si possono uccidere, senza macchiarsi di omicidio. Il che per altro fu errore de *Pitagorici:* i quali, ammettendo la trasmigrazione dell' Anime da un Corpo ad un altro, avean ribrezzo di uccidere un Animale, per il dubbio, che l'Anima di un Uomo fosse in quell' Animale passata: onde *Giovenale* (*c*) cantava:

—— pectora, brachia, vultum
Crediderint genus esse cibi. Quid diceret ergo,
Vel quò non fugeret, si hæc monstra videret
Pythagoras; cunctis animalibus abstinuit, qui
Tanquam homine, ventri indulsit non omne ligumen.

XIII. Però, quanto agli Animali, ciascheduno, ancorche privato, ha il permesso da Dio di ammazzarli: avendoli creati l' Altissimo per servizio dell' uomo, come insegna *Sant' Agostino* (*d*), e come abbiamo dalla Sagra Scrittura (*e*): *Terror vester sit super cuncta Animantia terræ, & super omnes Volucres cœli cum universis, quæ moventur super terram. Omnes Pisces maris manui vestræ traditi sunt; & omne, quod movetur, & vivit, erit vobis in cibum. Quasi olera universa tradidi vobis omnia.*

XIV. E per quello che s'appartiene agli Uomini; i Principi, che hanno

(a) Cardinal Bellarmino lib. 3. de Laicis cap. 9. *Non licere Principibus, aliisque sæcularibus Magistratibus occidere quemquam in Republica, aùt alicujus Subditi mutilare membra.*

(b) Sant' Agostino lib. 6. contra Faustum cap. 6. *Quia animalium animæ membra sunt Dei; & ideo impium est, eorum carnibus vesci, aùt illa interficere.*

(c) Giovenale Satyr. 15.

(d) Sant' Agostino de Civ. Dei lib. 1. cap. 20: *Cum audimus, NON OCCIDES; non accipimus, hoc dictum esse de Frutetis, quia nullus est ei sensus: nec de* Irrationabilibus, *quia nulla nobis ratione sociantur* . . . . *Justissima enim ordinatione Creatoris vita, & mors eorum nostris usibus subditur.*

(e) Genesis 9. vers. 2.

no la sovrana potestà della Spada, possono ucciderli quando sono dilinguenti, come dicono *San Girolamo (a)*, e *Sant' Agostino (b)*. Avendo noi il precetto di Dio nell' Esodo (c): *Qui percusserit hominem volens occidere eum, morte morietur*. E dove Pilato disse a Cristo, presso *San Giovanni (d)*: *Mihi non loqueris? nescis, quia potestatem habeo crucifigere te, & potestatem habeo dimittere te?* Il Redentore li rispose: *Non haberes potestatem adversùs me ullam, nisi tibi datum esset desuper*. E ciò per la ragione, che essendo la Repubblica un Corpo mistico di varie persone; col ferro della Giustizia si debbono recidere quelle membra putride, ed incancherite, che possono attaccar li malori alle membra buone, come appunto si pratica nelle membra del Corpo naturale.

XV. A fare però, che 'l Principe, proveduto di autorevole sovranità, possa lecitamente condannare un suo Suddito a morte; necessita, che questi sia colpevole in sestesso, e meritevole di tal castigo: altramenti sempre si controverrà al Divin comandamento, *Non occides*. Perocchè Iddio li ha data la potestà della spada riguardo a' malfattori, e non rispetto de buoni. Dicendo loro il medesimo nell' Esodo (e): *Insontem, & justum non occides, quia aversor impium*: ed affermando altresì l' Apostolo *San Paolo (f)*, che il Principe *non sine causa gladium portat: Dei enim minister est: VINDEX IN IRAM EI, QUI MALE AGIT*. Laonde, trattandosi di morte, debbono i Principi andare con tutta quell' avvedutezza, che si richiede, acciò da Giudici non divenghino Omicidi.

PARAGRAFO QUARTO.

Della Facoltà, che hanno i Principi di far Guerra a' Nimici.

XVI. Tutti quei Autori, che nel Paragrafo antecedente negavano nel Principe Sovrano la facoltà di condannare a morte chiche sia, per non controvenire il Divin comando *Non occides*; vogliono di comun parere, che egli non possa *muover Guerra* a' Nimici: perchè in tal occasione anche gli Uomini si uccidono. Onde i Manichei presso *San-*

(a) San Girolamo in caput 22. Jeremiæ: *Homicidas, & Sacrilegos, & Fornicarios punire, non est effusio Sanguinis, sed legum ministerium.*
(b) Sant' Agostino lib. 22. de Civ. Dei cap. 21. *Neque contra hoc præceptum faciunt, quo dictum est: NON OCCIDES; qui gerentes publicæ Potestatis personam, sceleratos morte punierunt.*
(c) Exodi 21. vers. 12.
(d) Joannis 19. vers. 10.
(e) Exodi 23. vers. 7.
(f) Romanorum 13. vers. 5.

Sant' Agostino (a) diceano : *Omne Bellum tùm in veteri tùm in novo Testamento esse probibitum : ideoque Moyses , Josue , David , aliique Duces Mosaicæ Legis , qui Bella gesserunt , damnati fuerunt ; suntque pro hoc improbandi.* Altri poi han detto , che nel Vecchio Testamento ciò era permesso , non già nella Legge Vangelica . Così *Cornelio Agrippa* (b) : *Artem bellandi a Christo esse probibitam* . Così *Erasmo* (c) : *Bellum fuisse Judæis toleratum , Christianis verò a Christo , & Apostolis interdictum* . Ristringendo per contrario *Martino Lutero* (d) questa facoltà ne Principi riguardo a soli Turchi : *Præliari adversùs Turcas , est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos* .

XVII. Riguardo però agli Ebrei , non occorre dubitarne : peroche Iddio molte volte comandò a *Mosè* , a *Saulle* , e ad altri suoi Ministri di far Guerra agli Amalaciti , agli Ammoniti , ed a' Popoli nimici del suo eletto , come ne son piene le sagre Carte . Quando per l' opposto egli non puol comandare cose ingiuste , al dire di *Sant' Agostino* (e) . Lodando perciò l' Altissimo il Regal Profeta (f) , con dire : *Benedictus Dominus Deus meus , qui docet manus meas ad prælium , & digitos meos ad bellum* . Con epilogare altresì l' Apostolo *San Paolo* (g) le glorie di tutti quei Capitani del Vecchio Testamento , i quali diedero saggio del proprio valore in Guerra contro i nimici del Popolo di Dio : *Deficiet enim me tempus enarrantem de Gedeon ; Barac ; Sampson , Jephte , David , qui per fidem vicerunt Regna , effugaverunt aciem gladii* , FORTES FACTI SUNT IN BELLO , CASTRA VERTERUNT EXTERORUM .

XVIII. E per quanto si appartiene alla Legge Vangelica , ancorche ciò non possa inferirsi con chiarezza dalla medesima , alla riserva di quello , che *San Giovanni* rispose a' Soldati (h) , quando *interrogaverunt eum Milites , dicentes : quid faciemus & nos ?* in dicendoli : *neminem concutiatis , aut calumniam faciatis : &* CONTENTI ESTOTE STIPENDIIS VESTRIS ; e di quello che scrivea l' Apostolo *San Pietro* (i) : *Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum , sive Regi quasi præcellenti , sive DUCIBUS tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum , laudem verò bonorum* ; pure la ragione è chiara , peroche se possono i Principi punire i malfattori nel Regno , per mantenere la pace , e la quiete tra' Sudditi ; possono anche far Guerra a quei Popoli , che anche pretendono intorbidare li loro Stati , e Dominj coll' inquietitudini , e vessazioni . Peroche , per mezzo

(a) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 74.
(b) Cornelio Agrippa de vanitate Scientiarum cap. 79.
(c) Erasmo in caput 3. Lucæ chiliad. 4. centur. 1. adag. 1.
(d) Martino Lutero art. 34.
(e) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75. *Mali aliquid jubere non posse ; nemo qui ei servit ignorat.*
(f) Psalmi 134. vers. 1.
(g) Ad Hebræos 11. vers. 32.
(h) Joannis 3. vers. 14.
(i) 1. Petri 2. vers. 13.

no la sovrana potestà della Spada, possono ucciderli quando sono dilinguenti, come dicono *San Girolamo (a)*, e *Sant' Agostino (b)*. Avendo noi il precetto di Dio nell' Esodo *(c)*: *Qui percusserit hominem volens occidere eum, morte morietur*. E dove Pilato disse a Cristo, presso *San Giovanni (d)*: *Mihi non loqueris? nescis, quia potestatem habeo crucifigere te, & potestatem habeo dimittere te?* Il Redentore li rispose: *Non haberes potestatem adversùs me ullam, nisi tibi datum esset desuper*. E ciò per la ragione, che essendo la Repubblica un Corpo mistico di varie persone; col ferro della Giustizia si debbono recidere quelle membra putride, ed incancherite, che possono attaccar li malori alle membra buone, come appunto si pratica nelle membra del Corpo naturale.

XV. A fare però, che 'l Principe, proveduto di autorevole sovranità, possa lecitamente condannare un suo Suddito a morte; necessita, che questi sia colpevole in sestesso, e meritevole di tal castigo: altramenti sempre si controverrà al Divin comandamento, *Non occides*. Peroeche Iddio li ha data la potestà della spada riguardo a' malfattori, e non rispetto de buoni: Dicendo loro il medesimo nell' Esodo *(e)*: *Insontem, & justum non occides, quia aversor impium*: ed affermando altresì l' Apostolo *San Paolo (f)*, che il Principe *non sine causa gladium portat*: *Dei enim minister est*: VINDEX IN IRAM EI, QUI MALE AGIT. Laonde, trattandosi di morte, debbono i Principi andare con tutta quell' avvedutezza, che si richiede; acciò da Giudici non divenghino Omicidi.

PARAGRAFO QUARTO.

Della Facoltà, che hanno i Principi di far Guerra a' Nimici.

XVI. TUtti quei Autori, che nel Paragrafo antecedente negavano nel Principe Sovrano la facoltà di condannare a morte chiche sia, per non controvenire il Divin comando *Non occides*; vogliono di comun parere, che egli non possa *muover Guerra* a' Nimici: perchè in tal occasione anche gli Uomini si uccidono. Onde i Manichei presso San-

(a) San Girolamo in caput 22. Jeremiæ: *Homicidas, & Sacrilegos, & Fornicarios punire, non est effusio Sanguinis, sed legum ministerium.*

(b) Sant' Agostino lib. 22. de Civ. Dei cap. 21. *Neque contra hoc præceptum faciunt, quo dictum est: NON OCCIDES; qui gerentes publicæ Potestatis personam, sceleratos morte punierunt.*

(c) Exodi 21. vers. 12.

(d) Joannis 19. vers. 10.

(e) Exodi 23. vers. 7.

(f) Romanorum 13. vers. 5.

Sant' Agostino (*a*) diceano : *Omne Bellum tùm in veteri tùm in novo Testamento esse prohibitum : ideoque Moyses , Josue , David , aliique Duces Mosaicæ Legis , qui Bella gesserunt , damnati fuerunt ; suntque pro hoc improbandi.* Altri poi han detto , che nel Vecchio Testamento ciò era permesso ; non già nella Legge Vangelica . Così *Cornelio Agrippa* (*b*) : *Artem bellandi a Christo esse prohibitam* . Così *Erasmo* (*c*) : *Bellum fuisse Judæis toleratum , Christianis verò a Christo , & Apostolis interdictum* . Ristringendo per contrario *Martino Lutero* (*d*) questa facoltà ne Principi riguardo a soli Turchi : *Præliari adversùs Turcas , est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos* .

XVII. Riguardo però agli Ebrei , non occorre dubitarne : peroche Iddio molte volte comandò a *Mosè* , a *Saulle* , e ad altri suoi Ministri di far Guerra agli Amalaciti , agli Ammoniti , ed a' Popoli nimici del suo eletto , come ne son piene le sagre Carte . Quando per l' opposto egli non puol comandare cose ingiuste , al dire di *Sant' Agostino* (*e*) . Lodando perciò l' Altissimo il Regal Profeta (*f*) , con dire : *Benedictus Dominus Deus meus , qui docet manus meas ad prælium , & digitos meos ad bellum* . Con epilogare altresì l' Apostolo *San Paolo* (*g*) le glorie di tutti quei Capitani del Vecchio Testamento , i quali diedero saggio del proprio valore in Guerra contro i nimici del Popolo di Dio : *Deficiet enim me tempus enarrantem de Gedeon , Barac , Sampson , Jephte , David , qui per fidem vicerunt Regna , effugaverunt aciem gladii* , FORTES FACTI SUNT IN BELLO , CASTRA VERTERUNT EXTERORUM .

XVIII. E per quanto si appartiene alla Legge Vangelica , ancorche ciò non possa inferirsi con chiarezza dalla medesima , alla riserva di quello , che *San Giovanni* rispose a' Soldati (*h*) , quando *interrogaverunt eum Milites , dicentes : quid faciemus & nos ?* in dicendoli : *neminem concutiatis , nùt calumniam faciatis : &* CONTENTI ESTOTE STIPENDIIS VESTRIS ; e di quello che scrivea l'Apostolo *San Pietro* (*i*) : *Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum , sive Regi quasi præcellenti , sive DUCIBUS tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum , laudem verò bonorum* ; pure la ragione è chiara , peroche se possono i Principi punire i malfattori nel Regno , per mantenere la pace , e la quiete tra' Sudditi ; possono anche far Guerra a quei Popoli , che anche pretendono intorbidare li loro Stati , e Dominj coll' inquietitudini , e vessazioni . Peroche , per mezzo

(a) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 74.
(b) Cornelio Agrippa de vanitate Scientiarum cap. 79.
(c) Erasmo in caput 3. Lucæ chiliad. 4. centur. 1. adag. 1.
(d) Martino Lutero art. 34.
(e) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75. *Mali aliquid jubere non posse , nemo qui ei servit ignorat.*
(f) Psalmi 134. vers. 1.
(g) Ad Hebræos 11. vers. 32.
(h) Joannis 3. vers. 14.
(i) 1. Petri 2. vers. 13.

mezzo della Guerra si cerca, non si turba la Pace, all'insegnare di *Sant' Agostino* (*a*), e secondo l'Adagio comune: *Si vis Pacem, para Bellum*.

XIX. Quetanto, che finora detto abbiamo; dovrà intendersi di una *Guerra giusta*, e doverosa: perche della *Guerra ingiusta* non vi è Autore, che ne parli con lode. Intendendo per GRERRA INGIUSTA quella, in cui concorrono tre condizioni, secondo *Sant' Agostino*, *San Tommaso*, ed altri Teologi: l'*Autorità* in chi la muove; la *Causa doverosa* per muoverla; e l'*Intenzione retta* nell'eseguirsi: senza delle quali ogni Guerra è ingiusta, ed indoverosa.

XX. E riguardo all'*Autorità* in chi la muove; non ha dubio, che questa debba essere Sovrana, come dice *Sant' Agostino* (*b*): „ *Interest*, „ quibus causis quibusve Autoribus homines gerenda bella suscipiant. Or- „ do tamen ille naturalis mortalium, paci accomodandus hoc poscit, ut „ suscipiendi belli AUTORITAS, ATQUE CONSILIUM pœnes „ Principem sit: exequendi autem jussa bellica ministerium milites de- „ beant paci, salutique *communi*. E la ragione si è, che l'inferiore, offeso da un altro suo pari, ha il Principe superiore, da cui può ricorrere per la dovuta sodisfazione, come insegna San *Tommaso* (*c*): cosa, che non può fare il Principe Sovrano.

XXI. All'Autorità sovrana deve aggiungersi la *giusta Causa*, mediante la quale il Principe supremo colla spada possa vendicarsi il torto fattoli da un altro Potentato, giacchè non ha Giudice sovra di se, a cui debba ricorrere. E perciò *Sant' Agostino* (*d*) dicea: *Justa Bella definiri solent, quæ ulciscuntur injurias, si qua Gens, vel Civitas, quæ bello petenda est, vel vindicare neglexerit, quod a suis improbe factum est; vel reddere, quod per injuriam ablatum est*. Non potendosi fare la Guerra per il solo motivo di togliere ad altri i proprj Stati, al soggiungnere dallo stesso Santo (*e*): *Inferre bella finitimis, & inde in cætera procedere, ac Populus sibi non molestos sola Regni cupiditate conterere, & subdere, quid aliud, quàm grave latrocinium nominandum est?*

XXII. Quando poi v'interviene la giusta causa; non solo il Principe offeso può muovere la Guerra a chi usò oltraggiarlo; ma anche chi offende li suoi Amici, li suoi Parenti, li suoi Colleghi: i quali in questa occasione si stima-

(a) Sant' Agostino epist. 189. ad Bonifacium: *Pacem habere debet voluntas, Bellum necessitas, ut liberet Deus a necessitate, & conservet in pace. Non enim pax quæritur, ut bellum excitetur; sed bellum geritur, ut pax acquiratur. Esto ergo etiam bellando pacificus, ut eos, qui expugnas, ad pacis utilitatem vincendo perducas*.

(b) Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75.

(c) San Tommaso 2. 2. quæst. 40. art. 1. *Non enim pertinet ad personam privatam Bella movere, quia hæc potest jus suum in judicio Superioris prosequi*.

(d) Sant' Agostino quæst. 10. in Josue.

(e) Lo stesso de Civ. Dei lib. 4. cap. 6.

ſtimano una coſa iſteſſa col loro Principale, all'inſegnare di *San Tommaſo* (*a*). Avendo noi dalla Sagra Geneſi (*b*), che *Abramo* uſcì in Guerra per difendere Lotto ſuo fratello cugino: *Cum audiſſet Abraham, captum videlicet Lot fratrem ſuum; numeravit expeditos vernaculos ſuos trecentos decem, & octo; & perſecutus eſt uſque Dan. Et diviſis Sociis, irruit ſuper eos nocte, percuſſitque eos*. Avendo anche *Gioſafatto* Re di Giuda, preſe l'armi contro *Meſa* Re di Moab, per difendere *Jora* Re d'Iſraele ſuo amico (*c*): *Egreſſus* eſt igitur Rex Joram in die illa de Samaria, & re-
„ cenſuit univerſum Iſrael: miſitque ad Joſaphat Regem Juda, dicens:
„ Rex Moab receſſit a me, veni mecum contra eum ad prælium. Qui
„ reſpondit: Aſcendam: qui meus eſt, tuus eſt: populus meus, populus
„ tuus, & equi mei, equi *tui*.

XXIII. Anziche non ſolo gli Amici, ed i Parenti ſi poſſono chiamare per ajuto in una guerra giuſta; ma anche i Turchi, i Saracini, gli Eretici, i Gentili, ogni qualvolta occaſione di ſcandalo non vi fuſſe. Leggendo noi, che *Giuda Maccabeo* (*d*) ſi collegò colli Romani, gentili di Rito, e idolatri di Superſtizione: „ *Et* elegit Judas Eupolemum, filium
„ Joannis filii Jacob, & Jaſonem filium Eleazari, & miſit eos Ro-
„ mam conſtituere cum illis amicitiam, & ſocietatem, & ut auferrent ab
„ eis jugum Græcorum, quia viderunt, quod in ſervitutem premerent
„ Regnum Iſrael. Et abierunt Romam viam multam valde, & introje-
„ runt Curiam, & dixerunt: Judas Machabæus, & fratres ejus, & po-
„ pulus Judæorum miſerunt nos ad vos, ſtatuere vobiſcum ſocietatem, &
„ pacem, & conſcribere nos Socios, & amicos veſtros. Et placuit ſer-
„ mo in conſpectu *eorum*. Però quando i Prencipi Criſtiani da per loro aveſſero forze baſtevoli in fare a chi che ſia la Guerra; per evitare lo ſcandalo ne' Sudditi, e ne Fedeli, ſi devono aſtenere da ſomiglievoli Alleganze. Sapendoſi dalla Sagra Scrittura (*e*), che *Aſa* Re di Giuda, avendo chiamato *Benedad* Re di Siria in ſuo ajuto contro di *Baaſa* Re d'Iſraele; il Signore li mandò un Profeta a riprenderlo: *In tempore illo venit Hanani Propheta ad Aſa Regem Juda, & dixit ei: quia habuiſti fiduciam in Rege Syriæ, & non in Domino Deo tuo; idcirco evaſit Syriæ Regis exercitus de manu tua . . . Stultè igitur egiſti, & propter hoc ex præſenti tempore adverſum te bella conſurgent*.

XXIV. Le Cauſe giuſte, che poſſono rendere legitima una Guerra; ſono per lo più le ſeguenti, all'inſegnare de Teologi.

(a) San Tommaſo loc. cit. *Circa juſtam cauſam belli adverte, quod quia Amici, & Socii unum cenſentur; ideo juſta cauſa indicendi bellum eſt pro ultione Sociorum. Nec minus poteſt Socios, & extraneos ad bellum gerendum Princeps imitari, quàm ad exercendam juſtitiam inter Miniſtros extraneos conducere*.

(b) Geneſis 14. verſ. 14.

(c) 4. Regum. 3. verſ. 6.

(d) 1. Machabæorum 8. verſ. 17.

(e) 2. Paralipomenon 16. verſ. 7.

Primo, se si trattasse *ricuperare* i proprj Dominj, che di ragione se li devono: siccome il Re *Davide*, eletto Monarca d'Israele dopo la morte di *Saulle*, perche *Isboset* figlio di costui volle contrastargliene il possesso; egli li mosse fiera guerra, come si legge nel Libro secondo de Regi (*a*): *Facta est ergo longa concertatio inter Domum Saul, & inter Domum David: David proficiens, & semper seipso robustior, Domus autem Saul decrescens quotidie*.

Secondo, se si fosse fatta *ingiuria* all'Ambasciadore del Principe, che rappresenta la di lui persona: in qual caso l'ingiuria si presuppone fatta al medesimo Principe: il quale colla Guerra può vendicarne l'oltraggio. Come appunto praticò lo stesso Re *Davide* con *Anone* Re degli Ammoniti: il quale fè tagliar la barba, e 'l mantello a' suoi Ambasciadori, pensandosi di essere andati da spia nella sua Reggia, quando questi glie l'avea mandati per condolersi della morte del di lui genitore. *Quod cum nunciatum esset David; misit Joab, & omnem exercitum bellatorum . . . . fugeruntque Syri a facie Israel. Et occidit David de Syriis septingentos currus, & quadraginta millia equitum, & Sobath principem militiæ percussit, qui statim mortuus est* (*b*).

Terzo, dall'aver dato costui *ajuto* al nimico del Principe, che muove la Guerra. Avendo perciò *Davide* mossa Guerra a *Sira* Re di Damasco, che diede ajuto ad *Adarazer* Re di Soba, con cui egli combattea, come nel secondo Libro de Regi (*c*): *Et percussit David Adarezer, filium Rohob Regem Soba, quando profectus est, ut dominaretur super flumen Euphratem . . . . Venit quoque Syra Damasci, ut præsidium ferret Adarezer Regi Soba. Et percussit David de Syria viginti duo millia virorum; & posuit David præsidium in Syria Damasci: factaque est Syria David serviens sub tributo*.

Quarto, se taluno movesse *discordie* nella Repubblica, ed *inquietasse* ne suoi Stati il proprio Principe: come fè il Re *Davide* con *Seba*, di cui dice la Sagra Scrittura (*d*): *Accidit quoque, ut ibi esset vir Belial, nomine Seba, filius Bochri, vir Jemineus, & cecinit buccina, & ait: non est nobis pars in David, neque hæreditas in filio Isai: revertere Israel in tabernacula tua. Et separatus est omnis Israel a David secutusque est Seba . . . . Ait autem David ad Abisai: nunc magis afflicturus est nos Seba filius Bochri, quàm Absalon. Tolle igitur servos Domini tui, & persequere eum, nè fortè inveniat Civitates munitas, & effugiat nos. Joab autem, & Abisai frater ejus, prosequti sunt Seba filium Bochri*.

Quinto sarebbe causa giusta di muover Guerra, se l'altro, a chi si fà; non volesse *osservare* i patti convenuti, e pagare i tributi a quali era obbligato. Siccome fu la Guerra mossa da *Jora* Re d'Israele, e da *Giosafatto* Re di Giuda contro *Mesa* Re de Moabiti, che ricusò pagare a *Jora*

(a) 2. Reg. 3. vers. 1.
(b) Ibid. 10. vers. 1.
(c) Ibid. 8. vers. 3.
(d) Ibid. 20. vers. 1.

Jora il tributo annuo di centomila Agnelli, e di centomila Montoni, come si ha nel quarto Libro de Regi (*a*): *Porro Mosa Rex Moab nutriebat pecora multa, & solvebat Regi Israel centum millia Agnorum, & centum millia Arietum cum velleribus suis. Cumque mortuus fuisset Achab, prævaricatus est fædus, quod habebat cum Rege Israel.* Col di più rapportato più sovra nel *Numero* 22.

Sesto, quando si muove la Guerra a chi cerca *predare*, ed *invadere* li beni, che si appartengono alla Monarchia: come è piena la Scrittura Sagra di somiglievoli esempj, e spezialmente di quello di *Giuda Maccabeo*, di cui si legge (*b*): „ *Judas* verò, & qui cum illo erant, introibant latanter in Castella: & convocantes cognatos, & eos, qui permanserant „ de Judæismo assumentes, eduxerunt ad se sex millia virorum, & invocabant Dominum, ut respiceret ad populum, qui ab omnibus calcabatur, & misereretur Templo, quod contaminabatur ab impiis: misereretur etiam Civitati, quæ esset illico complananda . . . . At „ Machabæus congregata multitudine, intolerabilis Gentibus efficiebatur: „ & superveniens Castellis, & Civitatibus improvisus, succendebat eas: „ & opportuna loca occupans, non paucas hostium strages *dabat*.

Settimo, può essere giusta una guerra quando si muove contro coloro, che *proteggono* i scelerati, i quali inquietano l'altri, senza castigarli a dovere, come dice *Sant' Agostino* (*c*). Avendo noi altresì dalla Sagra Scrittura (*d*), che non per altra causa le undici Tribu d'Israele distrufsero la Tribu di Beniamino, senonche perche i Popoli di Gaban non vollero dar loro nelle mani quei Malfattori, i quali coll'opprimere carnalmente la moglie di un Levita, ammazzata l'aveano: „ *Convenitque* universus Israel „ ad Civitatem quasi homo unus, unoque consilio: & miserunt nuntios „ ad omnem Tribum Beniamin, qui dicerent: cur tantum nefas in vobis repertum est? tradite homines in Gabaa, qui hoc flagitium perpatrarunt, ut moriantur, & auferatur malum de Israel. Qui noluerunt „ fratrum suorum filiorum Israel audire mandatum: sed ex cunctis Urbibus, quæ fortis suæ erant, convenerunt in Gabaa, ut illi ferrent „ auxilium, & contra universum populum Israel dimicarent. Viri quoque „ Israel surgentes, venerunt in Domum Dei, hoc est in Silo, consuleruntque Deum, atque dixerunt: quis erit in exercitu nostro Princeps „ certaminis contra filios Beniamin? Quibus respondit Dominus: Judas „ sit dux vester. Statimque filii Israel, surgentes mane, castramentati „ sunt juxta Gabaa: & inde procedentes ad pugnam contra Beniamin, „ Urbem oppugnare *cæperunt*.

Ottavo, se si negasse il *passaggio* alle Truppe per una Strada pubblica,

(*a*) 4. Reg. 3. verf. 4.

(*b*) 2. Machab. 8. ver. 1.

(*c*) Sant' Agostino in quæst. 10. in Josue. *Justum esse Bellum adversus Civitatem, quæ vindicare etiam neglexerit quod a suis improbè factum est.*

(*d*) Judicum 20. verf. 11.

come osserva *Sant' Agostino* (a); e come praticarono gl' Israeliti con *Seon* Re degli Amorrei: di cui dice il Libro de Numeri (b): „ *Misit* autem „ Israel nuntios ad Sehon, regem Amorrhæorum, dicens: Obsecro, ut „ transire mihi liceat per Terram tuam: non declinabimus in agros, & „ vineas: non bibemus aquas ex puteis: via regia gradiemur, donec „ transeamus terminos tuos. Qui concedere noluit, ut transiret Israel per „ fines suos: quin potius, exercitu congregato, egressus est obviam in desertum, „ & venit in Jasa, pugnavitque contra eum: a quo percussus est in ore „ gladii, & possessa est Terra ejus ab Arnon usque Jeboc, & filios „ Ammon . . . . Tulit ergo Israel omnes Civitates ejus, & habi- „ tavit in Urbibus *Amorrhæi*.

XXV. Quando poi intervive l' Autorità legitima nella Guerra, e vi concorre eziandio la legitima Causa; acciò ella sia giusta per ogni verso; deve esservi ancora la *giusta intenzione*. Vale a dire, che il Principe non deve muoverla per fine privato di vendicarsi, o di dilatare i confini del suo Regno; ma per mantenere la pace in esso, e la quiete ne suoi Sudditi, come scrivea a' Cavalieri Templarj il mio Padre *San Bernardo* (c); e come per autorità di *Sant' Agostino* l' afferma *San Tommaso* (d). Però, in questo caso si manca alla Carità, e non alla Giustizia, come soggiunge l' *Angelico* (e) senza essere tenuto a restituzione di roba, e rifacimento di

(a) Sant' Agostino quæst. 40. in Numeros: *Notandum est, quemadmodum justa bella gerebantur. Innoxius enim transitus, qui jure humanæ societatis patere debebat.*

(b) Numerorum 21. vers. 21.

(c) San Bernardo ad Milites Templi cap. 1. „ *Ex cordis affectu*, „ non ex belli eventu pensetur vel periculum, vel victoria Christiani. Si „ in voluntate alterum occidendi, te potiùs occidi contingerit; MORIERIS HOMICIDA. Quod si prævales, & voluntate superandi, vel „ vindicandi fortè occidis hominem; VIVIS HOMICIDA. Infelix vi- „ ctoria, quæ superans hominem succumbit vitio. Et ira tibi, aut su- „ perbia fortè dominante, frùstra gloriaris de homine *superato*.

(d) San Tommaso 2. 2. quæst. 40. art. 1. *Tertio requiritur, ut sit intentio bellandi recta: qua scilicet intenditur vel ut bonum promoveatur, vel ut malum vitetur. Unde Augustinus de Verbis Domini*: Apud veros Dei cultores etiam illa bella peccata non sunt, quæ non cupiditate, aùt crudelitate, sed pacis studio geruntur, ut mali coerceantur, & boni sublimentur. *Potest autem contingere, ut si sit legitima autoritas indicendi bellum, & causa justa; nihilominus propter pravam intentionem bellum redditur illicitum. Dicit enim Augustinus in libris contra Faustum*. Nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, implacatus, & implacabilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi, & si quà sunt similia; hæc sunt, quæ in bellis jure culpantur.

(e) Lo stesso loc. cit. „ *Circa* rectitudinem intentionis, scito, quod „ quemadmodum carnifices Judicum, si ex odio, vel feritate occidunt „ damnatos justè; peccant quidem mortaliter, sed non tenentur ad restitu- „ tio-

di danni: come farebbe obbligato, se non v' intervenisse una giusta causa; o non avesse l' autorità di farlo.

XXVI. Alla perfine poi una Guerra giusta per Autorità, per Causa, e per Intenzione puol divenire ingiusta per i capi seguenti: *Primo*, se si mancasse di fede a' Nimici, e si violassero quei patti tra essoloro convenuti, come *Sant' Ambrogio* (*a*) asserisce. *Secondo*, se si facesse male a quelle Persone, che del Principe guerriero inimiche non sono. In qual senso dicea *San Giovanni* (*b*) a' Soldati: *Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis*; perche riguardo a costoro non vi è causa giusta. *Terzo*, se si offendessero nella Repubblica nimica quelle persone, che non devon soggiacere al rigore della Guerra: come sono i Preti, i Religiosi, i Pellegrini, e altri di questa fatta, all' affermare d' *Innocenzio III.* (*c*) Sommo Pontefice. *Quarto*, con offendere nella Repubblica nimica quelle persone, che sono incapaci per la Guerra, come sono i Vecchi, i Fanciulli, le Donne, giusta il comando dato da Dio all' Israeliti nel *Deuteronomio* (*d*): *Cumque tradiderit Dominus Deus tuus Civitatem in manu tua; percuties omne quod in ea masculini generis est in ore gladii*, ABSQUE MULIERIBUS, ET INFANTIBUS.

CAPITOLO SECONDO.

De Titoli, ed Insegne Regali in comune.

I. ALl' Autorità sovrana, che godono ugualmente tutti i Monarchi dell' Orbe; possiamo quì noi aggiugnere i *Titoli*, e l' *Insegne*; che da medesimi si posseggono: non già per maggior possanza, e vigore, ma per maggior lustro nella di loro persona, e per maggior riguardo rispetto a' Sudditi. E sotto nome di *Titoli*, non intendiamo favellare di quei che s' adoprano in Francia, in Ispagna, in Germania, ed altrove; perche questi escedono il nostro Istituto: nè tampoco di quei, che godono i nostri

„ tionem læsis ex morte, nec vestium occisorum; ita Milites bellum justè
„ exercentes, & concessa auferentes, quamvis pessimo animo faciant;
„ peccant, sed non tenentur ad restitutionem.

(a) Sant' Ambrogio lib. 1. de Officiis cap. 29. *Fides etiam hostibus servanda est. Ut, si constitutum sit cum hoste aut locus, aut dies prælii; adversùs Justitiam putetur aut loco prævenire, aut tempore.*

(b) Lucæ 3. vers. 14.

(c) Cap. *Innovamus*, extra de Tregua, & Bello: *Innovamus, ut Presbyteri, Monachi, Conversi, Peregrini, Mercatores, Rustici euntes, & redeuntes, & animalia quibus arant, & semina portant ad agrum, securitate congrua lætentur.*

(d) Deuteronomii 20. vers. 13.

ftri Monarchi Napoletani, e de'quali gli altri anteceſſori ſi ſervivano, come di *Re di Geruſalemme*, di *Re d' Ungheria*, o di altri Luoghi, da eſſi conquiſtati, atteſo di queſti favellaremo ſeparatamente nel Capitolo quarto: ma parlaremo ſolamente di quei Titoli, che poſſon convenire ad ogni Monarca, come di *Maeſtà*, di *Signore*, di *Principe*, o di altro che fuſſe. Coſippure ſotto nome d' *Inſegne Regali* anche comprenderemo la *Corona*, lo *Scettro*, il *Manto*, il *Globo*, il *Soglio*, ed altro, che ad ogni Sovrano comune ſi vede.

II. E riguardo a queſto particolare, laſciando da parte queltanto che additammo nel Libro 8. del Tomo I. al Paragrafo 1. del Capo 2. intorno alla Polizia Regia de Sovrani antichi di queſte noſtre Regioni; diciamo ſoltanto con *Gio: Seldeno (a)* in quell' Opera aſſai dotta, coll'Iſcrizione: *Tituli Honorum*, che quantunque ſieno varj i Titoli, che in diverſe Regioni dell' Orbe da Sovrani ſi adoperano, come di *Duca* in Moſcovia, di *Principe* in Tranſilvania, di *Conte* nel Palatinato del Reno, di *Marcheſe* in Moravia, di *Signore* in Turchia, e di altri in altri luoghi; pure quei d' *Imperadore*, e di *Re*, ſecondo la polizia corrente, comprendono propriamente in ſeſteſſi tutti i gradi di Sovranità, ancorche i medeſimi quanto all'origine parte *Ereditarj*, e parte *Elettorali* foſſero: quei riconoſcendo la propria Autorità dal Sangue di coloro, che colla Spada i proprj Regni conquiſtarono; queſti dall' immediata volontà de Popoli, i quali, riguardando al di loro merito, con voto comune li ſublimano in quei Poſti.

III. Il nome d' *Imperadore* preſso de Romani ſi dava anticamente a quei Capitani, che con ſomma gloria conduceano gli Eſerciti in battaglia, come ſpiegammo nel Libro 8. del Tomo II. al *Numero* 24. del Capo 4. Poi *Giulio Ceſare* fu il primo, che l'adoprò in ſegno di ſovrano dominio, al dir di *Sifilino (b)*, eſſendo in Roma odiato quello di *Re*, che in primo luogo ſi era preſo da *Romolo*, e da ſuoi ſucceſsori fino a *Tarquinio Superbo*, a ſomiglianza de Re di Giuda, e d' Iſraele; ancorche l'autorità Regia nel Nome ſolamente foſſe diverſa, e nella Corona; del reſto era la ſteſſa negli Imperadori, e ne Regi. Con eſser paſſato poi queſto nome d' Imperadore a tutti i ſucceſsori di *Giulio Ceſare*, ſecondo *Livino Ulſio (c)*, accoppiato inſieme col medeſimo il cognome di *Ceſare*. Eſsendoſi chiamati *Prencipi della Gioventù* quei Giovani, che da loro parenti venivano deſtinati ſucceſsori nell' Impero, all'inſegnare di *Cornelio Tacito (d)*. Con

(a) Gio: Seldeno Tit. Honor. par. 1. cap. 2. num. 2.

(b) Sifilino in Vita Julii Cæſaris: *Decretum publicè fuit, ut Cæſar* IMPERATOR *cognominaretur: non quemadmodum Imperatores dicuntur ii, qui ex magno prælio victoriam reportaverunt: ſed quomodo ii, qui ſummum Imperium habent.*

(c) Livino Ulſio in Vita Jul. Cæſar. *Nomen autem* IMPERATORIS *a Julio, quemadmodum etiam* CÆSARIS, *tanquam peculiare ſummi Imperii cognomentum ad omnes deinceps Imperatores dimanavit.*

(d) Cornelio Tacito in Annalibus: „ *Auguſtus*, defunćto Marcello, „ generum ſumpſit Tiberium Neronem: & Claudium, & Druſum privi- „ gnos Imperatoris nominibus auxit, integra etiam domo ſua. Nam „ ge-

Con avere *Ottaviano* al nome d'Imperadore, e di Cesare accoppiato eziandio quello di *Augusto*, secondo *Svetonio Tranquillo* (*a*), e *Sifilino* (*b*) lodato.

IV. Mancato poi in Occidente l'Impero Romano, ed i Goti, ed i Longobardi sovragiontivi; fu dismesso il nome d'*Imperadore*, che una Sovranità grandissima dinotava (ripreso soltanto in appresso da *Carlo Magno* Re di Francia, e poi passato in Germania per contrasegno di uno piucchè ordinario dominio), quello di RE da medesimi si assunse, come dice il *Seldeno* (*c*), o dal reggere, che faceano i Popoli; o dalle Regioni, che conquistarono. Essendo questi di due ordini: alcuni, che dipendono dagli Imperadori di Germania, come il Re di *Boemia*, il Re di *Prussia*; altri, che non hanno, che fare con essolui, come il Re di *Spagna*, il Re di *Francia*, ed altri. Essendo i primi soltanto *Ligj* di Cesare, e non i secondi: con ricever quei dal medesimo Imperadore la Corona, allo scrivere di quell'Anonimo Franzese (*d*) nella sua Opera intitolata: *Divisio Mundi*, stampata a Parigi l'anno 1539. Il quale anche vuole, che per crearsi uno di questi Re ligj dell'Imperadore, basta, che egli abbia quattro Ducee contermini tra di loro, ed in ogni Città delle medesime un Arcivescovado (il che peraltro non si verifica in Boemia, dove il solo Vescovado di Praga rattrovasi (, ed ogni Arcivescovado dieci Vescovadi.

V. Il nome di SIGNORE) al solo Sommo Dio per altro meritamente dovuto (, ancorche da *Augusto* si fusse ricusato, perche pieno di adulazione, come dice *Svetonio* (*e*);) volendo il *Tornebio* (*f*), che ne me-

„ genitos Agrippa Cajum, & Lucium in familiam Cæsarum adduxerat:
„ nec dum posita puerili prætexta, PRINCIPES JUVENTUTIS appellari, destinari Consules, specie recusant's flagrantissimè cupiebat:
„ Quod deinde reliqui Imperatores retinuerunt; ut quem vellent successorem habere adoptarent; Principem Juventutis nuncuparent . . .
„ sic Nero Princeps Juventutis a Claudio dictus est.

(*a*) Svetonio in Octavianum num. 7. *Postea Caii Cæsaris*, & *AUGUSTI cognomen accepit* . . . . *non tantùm novo*, *sed ampliori cognomine*, *quod loca quoque religiosa*, *in quibus augurato quid consecratur*, *AUGUSTA dicuntur*.

(*b*) Sifilino loc. cit. *Postmodum*, *Octavianus etiam* AUGUSTUS *cognominatus est: quo nomine reliqui etiam post eum Imperatores appellati sunt.*

(*c*) Seldeno part. 1. cap. 2. num. 4. *Diviso autem Imperio*, *novis ex caussis differentia illa inter Regem*, & *Imperatorem affectata rediit*.

(*d*) Divisio Mundi: *Princeps*, *qui vult Terram suam Regnum fieri; habeat quatuor Ducatus contermninos*, & *quisque Ducatus quatuor Civitates: neque alius habeat eas*, *quam ipse*. *Unaquæque verò Civitas habeat Archiepiscopatum*, & *unusquisque Archiepiscopatus decem Episcopatus*, *quas Provincias appellamus: aliàs Rex minime creari poterit: Atque sic Rex creatur ab Imperatore*, *coronaturque ab aliis*, *qui sunt superiores*, *vel etiam quomodo Imperator vult eum in Terra sua coronari*.

(*e*) Svetonio in Augustum cap. 43. *Augustus autem DOMINI appellationem*, *ut malè dictum*, & *opprobrium semper exhorruit*.

(*f*) Tornebio ibidem: „ *Domini* appellatione variè usi sunt Romani,
„ de

meno da Servi si facean chiamare *Signori* i Romani, ma Padri di *Famiglia*: e questi non Servi, ma *Familiari* venivan detti); pure *Domiziano* volle chiamarsi *Signore*, e *Signore Dio*, al dire del medesimo *Tranquillo* (a), e di *Aurelio Vittore* (b). Laonde gli altri Monarchi lo praticarono in appresso: e noi oggidì in Napoli comunemente lo doniamo al nostro Re, incominciando le nostre Suppliche col Titolo di *Signore*.

VI. Col titolo di PRINCIPE anche *Augusto* Imperadore chiamar si fece, al dire di *Cornelio Tacito* (c): essendosi egli chiamato il *Principe del Senato*: che era una cosa medesima col titolo di Re, ancorche sotto termini diversi, al riflettere di *Gio: Seldeno* (d). E perciò *Arrechi* Duca di Benevento, per non dare ombra alcuna agli occhi d' Italia, quando vestì il Manto, adoprò lo Scettro, e la Corona; si contentò appellarsi *Principe*, e non Re: abenchè gli andamenti fussero tutti di Monarca, come dicemmo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 29. del Capo 2. Essendo stato egli il primo, che adoprasse il nome di *Principe* in Italia ne Secoli di mezzo, e nelle Provincie nostrali.

VII. Del titolo di MAESTA' si debbe altrimente discorrere: perochè egli da principio fu proprio della Repubblica Romana: la quale con questo titolo e *Riverenza*, e *Timore* da Popoli esiggeva, al cantare di *Ovidio* (e).

> *Hinc sata* MAJESTAS, *quæ Mundum omnem*,
> *Quaque die partu est edita, magna fuit.*
> *Nec mora, consedit medio sublimis Olympo*,
> *Aurea purpureo conspiciente Sinu.*
> *Consedere simul* PUDOR, *&* METUS; *omnes videres*
> *Numen ad hanc vultus composuisse suos.*

Poi fu usato dagli Imperadori ne loro Rescritti. E ne' Secoli di mezzo, o sul principio della bassa età l' *Imperadore*, e quattro Monarchi solamente l' adopravano: il Re di *Gerusalemme*, il Re di *Napoli*, il Re di *Francia*, e 'l Re d' *Inghilterra*. Dicendo *Andrea Giuseppe Gizzio* (f) nel suo Discorso

„ de imperio quidem adeo id nomen odiosum apud ipsos fuit; ut (quod
„ Macrobius, & Seneca tradiderunt) etiam in re domestica, quò omnem
„ dominiis invidiam omnem Servis contumeliam detraherent; Dominum
„ *Patremfamilias*, Servos *Familiares* appellare *consueverunt*.

(a) Svetonio in Domitianum num. 13. DOMINUS, *& Deus noster sic fieri jubet*.

(b) Aurelio Vittore in Diocletianum: *Domitianus primus omnium, Caligulam post, Domitianumque DOMINUM palam dici passus, & adorari se appellarique uti DEUM*.

(c) Cornelio Tacito . . . . *Augustus, cuncta discordiis civilibus fessa, nominibus* PRINCIPIS *sub Imperium accepit*.

(d) Gio: Seldeno Tituli Honorum par. 1. cap. 2. num. 2. *Principis enim nomen assumpserunt, ut evitarent invidiam, quam Regis conciliasset appellatio*.

(e) Ovidio lib. 5. Fastorum.

(f) Andrea Giuseppe Gizio pag. 32.

so Istorico, Politico, e Giuridico del Titolo, e Dignità Dispotale, stampato l'anno 1697. „ *Il* Titolo di MAESTA', solamente si dava all'Imperadore Occidentale, ed a i quattro Re Maggiori del Mondo: i quali „ sono il nostro Re di Napoli, quel di Gerusalemme, quel di Francia, „ e quel d'Inghilterra, che a tutti gli altri Re precedeano . . . ed „ a tutti gli altri Re davasi il titolo d'ALTEZZA. Il quale fu costumato fra gli altri da i Re di Castiglia, da i Re di Aragona, e da „ quei di Portogallo, e di Navarra. Il titolo di *Maestà*, usato come Imperadore da Carlo V., passò poscia nel suo figliuolo il Re Filippo II. „ che il titolo assunse di *Maestà*, allorache con singolarissimo, e non più „ udito esempio tutti e quattro uniti si videro nella sua persona i titoli „ de quattro mentovati Regni, che le Maestà costumavano. Posciachè, „ rinunciatili i due di Napoli, e di Gerusalemme dall'Imperador suo padre; ebbe ancor gli altri due della Reina Maria sua moglie. „ Onde s'intitolavano *Rex, & Regina Angliæ, Franciæ, Neapolis, & Hierosolymæ*. E se Scipione Mazzella (a) dice il vero; *Carlo di Angiò fu il primo a coronarsi coll'Imperial Corona, e col titolo SACRA REGIA MAESTA'*.

VIII. L'addizione di SAGRA alla Maestà del Regnante, fu originata dall'Unzione, che coll'Opobalsamo si fa a' Monarchi. Essendo stati soliti i quattro lodati Re ungersi anticamente, cioè quello di Gerusalemme, quello di Napoli, quello di Francia, e quello d'Inghilterra: i quali eziandio pubblicamente si coronavano, siccome il *Seldeno* (b) dall'antico Rituale Romano lo raccoglie, col dire. „ *Cum* multi sint Reges, „ qui nullatenùs Unctionis munere decorantur: adeo verum est, ut olim „ non nisi quatuor Reges, præter Imperatorem, unctos esse dicant Jurisconsulti: videlicet HIEROSOLYMITANOS, GALLOS, ANGLOS, „ SICULOS. Habetur id ex vetusto Provinciali Romano; cujus tamen „ MSS. in Regum horum enumeratione variant. Constantissima tamen „ traditio istos quatuor servat. In meo Exemplari sic lego:

De Regibus Catholicorum, & Christianorum.

„ *Et sunt quidam coronandi, & quidam non. Tamen illi QUI CORONANTUR, DEBENT UNGI: & tales habent privilegium ab antiquo, & de* „ *consuetudine. Alio modo non debent coronari, nec inungi sine istis: & si* „ *faciunt; ipsi abutuntur indebite*. Et sic incipiunt nomina Christianorum „ Fidelium hoc modo:

Rex Hierosolymorum coronatur, & inungitur.
Rex Francorum Christianissimus coronatur, & inungitur.
Rex Anglorum coronatur, & inungitur.
Rex Siciliæ coronatur, & inungitur.

„ Apud Gentiles, & Judæos, ut sacræ, & profanæ testantur Historiæ; „ manifestum est, Regum unctionem adeo usu receptam fuisse; ut solemniter declarare Regem, & ungere Regem fuerint synonima apud Orien-

(a) Scipione Mazzella pag. 475.
(b) Gio: Seldeno part. 1, cap. 8, num. 1.

tales. Che sebbene *Pietro Giannone (a)* stimasse come una pura Cerimonia questa Unzione, col dire: *Molto meno potranno sostenere le loro pretensioni per la Coronazione, ed Unzione, che Carlo ricevè per Lione: perchè crediamo oggimai essere a tutti notissimo, queste essere pure Cerimonie*; pure *Ruberto Grosseteft*, Vescovo di Linoolne *(b)*, richiesto da *Arrigo III.* Re d' Inghilterra a spiegarli, che cosa dinotasse questa Regia Unzione; con una lunga Lettera li fa vedere, che colla medesima i sette Doni dello Spirito Santo s' infondono nel cuore del Principe unto. Il dono del *Timore*, per governare i Sudditi senza privata passione. Il dono della *Pietà*, per compassionarli, e sovvenirli ne bisogni. Il dono della *Scienza*, a promulgar Leggi, e Sentenze giustissime. Il dono della *Fortezza*, per tenere lontana dal Regno ogni cosa avversa, fino ad incontrar la morte per amore de Sudditi. Il dono del *Consiglio*, per ben apprendere le cose del Mondo, ed ordinarle in vantaggio del Regno. Il dono dell' *Intelletto*, per conoscere le cose fallaci di questa terra. Il dono della *Sapienza*, per ordinare le sue operazioni a Dio.

IX. Il primo tra Prencipi Cristiani ad esser unto, e coronato fu *Giustino II.* Imperadore per mano di Papa *Giovanni I.* come l' asserisce *Anastagio (c)*, e noi lo rapportammo nel Libro 7. del Tomo III. al *Numero* 4. del Capitolo 2. Tra Prencipi delle nostre Regioni, fu *Arrechi*, Signore di Benevento, come da *Erchemberto* l' afferma *Lione Ostiense (d)*. E tra Monarchi Napoletani, il primo fu *Ruggiero*, secondo la Bolla dell' Antipapa *Anacleto*, a lui diretta: *Porrò autorizamus, & concedimus, ut per manus Archiepiscoporum Terræ tuæ, quos volueris, juxta suam voluntatem, assistentibus aliis Episcopis, quos volueris; tu, & tui hæredes in Reges INUNGEMINI, & in statutis temporibus coronemini*. Volendo il *Summonte (e)*, che *Eugenio III.* concedesse al medesimo Re *Ruggiero* l' Insegne Vescovili, col dire: „ *Trovo* in una Epistola descritta dal Sigonio, „ la quale scrissero li Romani all' Imperador Corrado: narrandoli i mal„ trattamenti, che presupponevano temere da Eugenio; ove tra l' altre „ cose, per ridurre l' animo di Corrado contro al Papa, li dicono, che „ quello avea concesso a Ruggiero la Verga, l' Anello, la Dalmatica, „ la Mitra, e Sandali, tutte l' Insegne Vescovili; de quali abbiamo visto „ per i Scrittori coronarsi i Re di questo Regno nel tempo, che si coro„ nano, che veramente è una bellissima particolarità, per sapere l' origine

(a) Pietro Giannone lib. 6. cap. 4.
(b) Roberto Grosseteft Epist. 127.
(c) Anastagio Bibliotecario ad Joannem I. *De ejus manibus cum gloria coronatus est Justinus Augustus*.
(d) Lione Ostiense lib. I. cap. 9. *Hic Arichis primus Beneventi PRINCIPEM se appellari jussit: cum usque ad illum diem qui Benevento præfuerunt, Duces appellarentur. Nam, & ab Episcopis UNGI se fecit; & CORONAM sibi imposuit: atque in suis Chartis*, Scriptum in SACRATISSIMO nostro Palatio, *in finem scribi præcepit*.
(e) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 20.

,, gine della concessione di queste Insegne al Re *Ruggiero*. Se questo però sia vero; non voglio esserne io mallevadore. Soltanto presso *Tristano Caracciolo* (*a*) io leggo, che essendo stato coronato il Re *Alfonso II.* dal Cardinal *Borgia* Legato Apostolico di Papa *Alessandro VI.* nell'anno 1494. egli fu vestito colla *Dalmatica*, a somiglianza di Diacono. Con rapportare eziandio *Andrea Gataro* nella sua Storia di Ravenna presso del *Muratori* (*b*); che quando *Urbano VI.* Sommo Pontefice coronò in Roma il Re *Carlo III. della Pace*; li fè cantare il Vangelo nella Messa (è certamente colla Dalmatica, come lo suol cantare l'Imperadore quando si trova in Roma; e Re di Francia l'Epistola): ,, *Posto* il Reame in quiete, e stato ,, pacifico, con satisfazione di tutti li Baroni; deliberò Carlo di andare ,, in Roma a visitare il Papa; e fece invitare molti Baroni, che li facesse ,, fero compagnia: i quali andarono di buona voglia, e furono più di due ,, mila Cavalli. E giunti, furono da Papa Urbano benignamente rice- ,, vuti, ed onorati . . . . Dopo il Papa celebrò Messa presente il ,, Collegio de suoi Cardinali, e quei Baroni del Regno, ed altri assai. ,, Inginocchiato Carlo a piedi del Sommo Pontefice con quella riverenza ,, debita alla S. Chiesa, untolo coll'Olio santo, il coronò con una ric- ,, ca Corona d'oro. Da poi li comandò, e li *fece cantar l'Evangelo*, giu- ,, rando fedeltà in mano del Papa, e Censuario di S. Chiesa, ed a quella ,, sempre essere ubbidiente, e *favorevole*. In volendo ancora lo stesso *Gianantonio Summonte* (*c*), che quando il Legato Apostolico coronò in Napoli la Reina *Giovanna*, moglie del Re *Ferdinando I. d'Aragona*, li diede pure la Dalmatica: *Dopo il Cardinale li pose la Dalmatica di drappo di Seta bianca riccamata*.

X. Dalli Titoli all'INSEGNE REGALI il passaggio facendo; queste nella *Corona*, nello *Scettro*, nel *Globo*, nel *Soglio*, e nel *Manto* si ristringono: quali appunto (alla riserva del Globo) erano anticamente quelle, che adopravano i primi Re di Roma, al dire del *Nieupoort* (*d*), e con cui *Scipione* presso *Tito Livio* (*e*) ornò *Massenissa*: *Scipio Concionem advocari jussit* ... *ibi Massenissam, primum Regem appellatum, eximiisque ornatum laudibus; aurea CORONA, aurea patera, SELLA curuli eburnea, & SCIPIONE eburneo, TOGA picta, & palmata tunica donat*.

XI. E per quanto si appartiene alla CORONA; lasciando tutto ciò, che dicemmo intorno alla medesima nel Libro 8. del Tomo III. al Para-

 gra-

(a) Tristano Caracciolo ad Alfonsum II. *Chrismate perunctus, DALMATICATUS processit* ... *Corona autem; DALMATICAQUE indutus remanserat*.

(b) Andrea Gataro apud Muratorium Tom. XVI. Script. rer. Italic.

(c) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 495.

(d) Nieupoort antiq. Rer. Rom. sect. 1. cap. 2. paragr. 1. *Insignia Regum fuerunt*, CORONA *aurea*, SCEPTRUM, & SELLA: *tunc* TRABEA, *sive Toga purpurea, immixto albo*: *Lictores duodecim cum Fascibus, & Securibus*.

(e) Tito Livio lib. 20.

grafo 7. del Capo 4. trattando de Premj Militari; riguardo alla *Regia Corona* (di cui anche dicemmo qualche cosa nel Libro 6. del Tomo I. al *Numero* 18. del Capo 2.) vuole il *Cassaneo* (*a*), che il Re senza la Corona non acquisti il vero dominio nella sua Monarchia: *Honorantur in hoc Principes, quia coronantur, maximè Reges, quibus datur Corona pro gloria, seù victoria gloriæ, notatur in l. 1. Cod. de Athletis lib. 10. Nec debet Rex se fine Diademate, idest, Corona aurea, Regem nominare, notat Lucas de Penna in l. unic. C. de rei postul. lib.* 10. E sebbene molti Monarchi Greci, ed i Re di Persia avessero usato il *Diadema* (distinto peraltro della Corona, come nota il *Seldeno* (*b*); ancorche altri confondano questi due nomi diversi, e li prendano per una cosa istessa), che era un Panno di Porpora, intorniato con alcune fasce bianche, come del Re *Siface* cantò *Silio* (*c*), quando da *Scipione* fu invitato a sua tavola:

Induitur Clamidem, Regnique insigne vetusti
Gestat leva decus: cinguntur tempora Vitta
——————————— *albente*.

e di *Alessandro Magno* l'afferma *Quinto Curzio* (*d*) col dire: *Purpureum Diadema distinctum albo gestabat*; non è però vero, che altrove non vi fussero state per i Monarchi le Corone d'Oro, ornate di gemme, come vuole *Scipione Mazzella* (*e*), descrivendo la Coronazione de Monarchi Napoletani: „ *Quanto* poi alla Corona Reale secondo l'uso de tempi no„ stri, gli Antichi non se ne servirono punto; ma in cambio di Corona „ aveano i Re lo Scettro, il Seggio, il Manto tessuto di porpora, e „ d'oro, e portavano in capo il Diadema, che era una fascia di Tela bian„ ca, con la quale si cingeva la testa de i Re, per invenzione cred' io de„ gl' Egizj, e degl' Ebrei: i quali, costumando d'ungere i Re loro su „ le tempia; gli avvolgevano un velo attorno, acciocche l'Unto sagro „ non se ne *levasse*. Conciossiacosache *Massanissa* fu ornato da *Scipione* colla Corona d'oro, come nel numero precedente affermava *Tito Livio*. Avendo noi altresì dalla Sagra Scrittura (*f*), che 'l Re *Davide* tolse al Re degli Ammoniti la Corona d'oro, adornata di gemme, e se la pose sul capo, come fecero in appresso gli altri Monarchi della Giudea. Onde *San*

(a) Cassaneo Glor. Mund. part. 5. consider. 22.
(b) Gio: Seldeno part. 1. cap. 8. num. 2. „ *De* Regum, Imperatorum„ que Coronis, vel Diadematibus, ut ut nomina hæc promiscue usur„ parint olim; differt tamen Diadema a Corona, qualis fuit olim, vel „ nunc est. Mitra fuit olim ex serico lino, vel materia *simili*.
(c) Silio Italico lib. 16.
(d) Quinto Curzio lib. 3.
(e) Scipione Mazzella pag. 498.
(f) 2. Regum 12. ver. 30. „ *Congregavit* itaque David omnem popu„ lum, & profectus est adversus Rebath. Cumque dimicasset; cœpit „ eum, & tulit Diadema Regis eorum de capite ejus PONDO AURI „ TALENTUM, HABENS GEMMAS PRETIOSISSIMAS, & im„ positum est super caput *David*.

San Clemente Alessandrino (*a*) lasciò scritto: *Veteres Judæorum Reges habuisse Diademata ex auro, & gemmis*. Potendosi dire al di più, che gl' Imperadori Romani anticamente non l' usassero per odio, che portavano a quei primi Re indi discacciati. Avendola adoprata in Napoli soltanto *Claudio* Imperadore, al dire di *Dione Cassio* (*b*), perche trovavasi in una Città libera.

XII. Anche rispetto alle Corone predette sia bene notare, che le medesime oggidì sono di due maniere, alcune che *Imperiali* si dicono; altre che *Regie* si chiamano (anticamente però quelle de Monarchi in forma di un semplice Cerchio si faceano: atteso quelle con i *raggi* erano de Numi, e specialmente del *Sole*, come il *Seldeno* (*c*) rapporta). Le Corone Imperiali sono chiuse dalla parte di sovra; quelle Regie aperte, secondo lo *Speidelio* (*d*). Con volere *Scipione Mazzella* (*e*), che il Re *Carlo I.* si fusse coronato colla Corona Imperiale: *Carlo di Angiò fu il primo a coronarsi coll' Imperial Corona, e col titolo di Sagra Regia Maestà*. Il che pure si afferma da *Andrea Giuseppe Gizio* (*f*): il quale sostiene, che i Re di Napoli fussero i primi ad usare la Corona Imperiale. Ecco le di lui parole: „ *Usorno* li Dispoti la Corona chiusa al di sopra, simile a quella „ degl'Imperadori, in quei medesimi tempi, ne quali aperta veniva usata „ da tutti i Re, ed in specialità dagli accennati quattro maggiori. Posciache Francesco Re di Francia, il Primo di tal nome, fu che l' Imperial Corona dell' Imperadore Carlo V. emulando; chiuse la sua colle „ bacchette, e semicircoli (o come i moderni Armeristi chiamano *Gostole*) „ per contrasegno di supremo Impero: ed a sua imitazione appresso tutti „ gli altri Regnanti dal nostro Regno di Napoli in fuori, che essendo „ maisempre stato in fin dal Re Carlo I. con Imperial Corona dal Sommo „ Pontefice, e da suoi Legati incoronato; parche, sopravanzando perciò „ gli altri tre suoi compagni, ragionevolmente possa in primo luogo nel „ ruolo di questi quattro Re maggiori del Mondo registrarsi: benche per „ dignità sian tali non per potenza: siccome l'Imperadore non per potenza, e forze, o per ambiezza delli Stati, ma per la dignità il Supremo Capo sia di tutto il Mondo Cristiano nel temporale, e *politico*. Essendo stata anche chiusa, ed all'Imperiale la Corona, con cui il nostro Regnan-

(a) San Clemente Alessandrino in Pædagogo lib. 2. cap. 17.

(b) Dione Cassio lib. 6. *Privatus Neapolim vivens; in musicis ludis pallium, & soleas, in gymnicis purpuram, & AUREAM CORONAM induit*.

(c) Gio: Seldeno Tituli Honorum par. 1. cap. 8. num. 2.

(d) Speidelio V. Corona num. 94. *Verum est, Coronam Imperialem esse supernè opertam, cæterorum verò Regum, ac Principum Coronæ radiatæ desuper patent: vel (ut veriùs dicam) supernè patebant, non ita pridem. Quamvis abusivè ab uno temere capta, omnes ferè Regiæ Coronæ aliter nunc habeant*.

(e) Scipione Mazzella pag. 475.

(f) Andrea Giuseppe Gizio del Titolo, e Dignità Dispotale pag. 35.

gnante Monarca *Carlo di Borbone* fu incoronato in Palermo il dì 3. Luglio 1734. Dicendo *Giuseppe Senatore* (a) nel suo Giornale Istorico: *Questa*
„ majestosa, ricchissima, e ben ideata Corona era di forma piramidale,
„ composta di un Cerchio coverto: sù del quale estolleansi cinque curve
„ Aste, che sostenevano un Globo all'intutto sferico, rappresentante il
„ Mondo, che in suo punto al di sovra avea ben lavorata Croce di oro.
„ Il suo peso era in tutto oncie 19. cioè, oncie 5. diamanti, oncie 13. oro,
„ ed oncia una argento, che serviva di ligatura a 361., quanti erano
„ i mentovati diamanti, che l'adornavano; trà quali, avvengache ben
„ grossi, e di ogni perfezione tutti fossero; uno ve n'era nell'asta di mezzo, che tutti gli altri sopravanzava, perche 168. grani avea di peso:
„ però non di tutta perfezione, che in esso ricercavasi. Il valore poscia
„ di questa maravigliosa Corona ascendeva ad un milione, e duecento
„ mila pezze. Il saggio Inventore, ed Artefice, che formolla; fu Claudio Imbert d'Avignone, che già al servigio del Re *ritrovavasi*.

XIII. Se però fussero veri quei Rami de Monarchi Napoletani, che rapporta il *Summonte* nella Vita di ciascun di essi, e che dice averli fatti incidere da alcune Pitture antiche; io su di ciò sarei di contrario parere al *Mazzella*, ed al *Gizio* lodati, che da *Carlo I. di Angiò* in poi avessero i Monarchi del nostro Regno adoprata la Corona Imperiale serrata di sovra, quando innanzi la portavano con i raggi, ed aperta. Conciossiache in dette Figure il Re *Ruggiero* si vede colla Corona fornita di raggi sovra di un Berettone, e chiusa di sovra. Il Re *Guglielmo I.* si ravvisa col Cerchio ingemmato, e con raggi; ma chiuso di sovra. Il Re *Guglielmo II.* colla Corona Imperiale, e non alla Regale, ancorche con i raggi semplici, e non giojellati come quei della Corona di *Federigo II.* Imperadore (veggendosi senza Corona il Re *Tancredi*, e *Guglielmo III.*: con portar il Cimiero alla militare l'Imperadore *Arrigo VI.*). Portandola anche chiusa, e gioellata il Re *Corrado*, ed il Re *Manfredi*, come l'adoprarno in appresso gli Angioini, e gli Aragonesi, giusta i loro Ritratti, che in detta Opra si scorgono.

XIV. Lo SCETTRO poi (che in mano a tutti i Monarchi Napoletani ne sovracitati Ritratti si vede) assai più antico della Corona, e del Diadema ne Regnanti si vuole, siccome nel Libro 6. del Tomo I. al *Numero* 18. del Capo 2. addimostrossi. Denotando egli la *Giustizia*, che i Sovrani tengono in pugno per amministrarla a Sudditi, secondo *Bartolomeo Cassaneo* (b). Con giurare ancor essi in virtù del medesimo come è celebre l'Epigramma di un Autore anonimo: presso del *Seldeno* (c) intorno allo Scettro di *Alessandro Magno*, con dire;

Magnus Alexander bellum mandavit Athenis:
Infestus populo totius Urbis erat.

Ibat

(a) Giuseppe Senatore Giornale Istorico pag. 367.
(b) Cassaneo part. 5. conf. 23. *In Sceptro etiam honoratur Rex: quod significat Justitiam, c. Constantinus, dist. 96. & c. Regnum 25. q. 5.*
(c) Gio: Seldeno p. 1. cap. 8. num. 3.

Ibat Aristoteles cautè tentare Tyrannum,
Si prece vir tantus flectere posset eum.
Quem procul intuens, SCEPTRUM capitisque salutem
Testans; non faciam, si quà rogabis, ait.
Mutat Aristoteles causam subtiliter: Urbem
Obsideas, frangas mœnia, Marte, petam.
Pœnituit jurasse Ducem, bellumque roganti.
Dat pacem, lusus calliditate viri.

XV. Rispetto al GLOBO, o sia *Mondo*, e *Pomo d'Oro*, che si veggono portare tal volta i Monarchi; non è molta antica la di lui origine. Volendo *Sant'Isidoro* (a), che *Augusto* Imperadore l'inventasse, per dinotare la soggiogazione del Mondo intiero da lui fatta: con avervi l'Imperadore *Costantino* sovragiunta la Croce, secondo il favellare di *Niceforo* (b). Essendo anche celebri i Carmi di *Gotofredo da Viterbo* sovra il Globo di *Arrigo VI.* Imperadore, e Re di Napoli, padre di *Federigo II.*, che dicono:

Aureus ille GLOBUS, Pomum, vel Palla vocatur,
Unde figuratum Mundum gestare putatur.
Quando coronatur, Palla ferenda datur.
Significat, Mundum formam perhibere rotundum:
Intus habet plenum terrestri pondere fundum.
Quem tenet arcanum Palla ferente manu.
Hæc fuit ex terris Mundi collecta quaternis,
Ut foret Imperii manibus gestanda supernis.
Hac tulit Imperium Julius arte suum.
Taliter hunc Mundum gestat manus una rotundum
Regis, includit sic omnia climita pugnus.
Taliter omne quod est, regia pompa tenet . . .
Crux superest Pomo, Cœli superinsita dono.
Suscipe corde bono, Rex, quæ tibi mystica dono.
Tuque sedente Throno, prospice, quid sit homo.
Crux, & Palla simul pariter connexa tenentur.
Hæc magis, illa minus per te reverenda videntur.
Hæc ferit, hæc sanat, hæc perit, illa manet.
Si mundana cupis pugno concludere Regna;
Significata Crucis tibi sint reverenter habenda.
Servulus esto Dei, qui tua Sceptra regit.

Volendo altresì *Scipione Mazzella* (c), che *Carlo I. di Angiò* anticamente in

(a) Sant'Isidoro lib. 19. Orig. cap. 3. *Pilam in signa constituisse fertur Augustus, propter Nationes sibi in cuncto Orbe subjectas; ut Malus figuram Orbis ostenderet.*

(b) Niceforo lib. 4. Histor. cap. 49. *In columna statuam suam, ex ære factam, collocavit: quæ dextera manu ingens* AUREUM MALUM *continet; atque ipsi Malo* VENERANDA CRUX *ab eo infixa.*

(c) Scipione Mazzella pag. 475.

in Napoli lo portasse : ancorche ne Ritratti de Monarchi nostrali dal *Summonte* apportati , nè *Carlo di Angiò* , nè altro col Mondo in mano si vegga : e soltanto nelle Monete antiche *Sergio*, Duca di Napoli , si scorge col Globo in pugno , come rapporta il *Muratori* (*a*) , e noi lo trascrivemmo nel Libro precedente al *Numero* 49. del Capo 3.

XVI. Intorno al SOGLIO niente ci resta da dire : essendo egli comune a tutti i Monarchi , come l'abbiamo dalla Sagra Scrittura (*b*), in cui si legge : *Rex qui sedet in SOLIO Judicii*, *dissipat omne malum intuitu suo*. Con dire la Chiosa in una delle Clementine (*c*).

Rex Solium , *Doctor Cathedram* , *Judexque Tribunal*
Possidet , *ac Sedem Præsul* , *Prætorque Curule*.

Chiamandosi *Trono* da Greci , all'asserire del *Cassaneo* (*d*) ; e dinota la Sovranità nel Principe.

XVII. Della PORPORA , o sia MANTO REGALE , avendone bastantemente favellato nel Libro 6. del Tomo I. al *Numero* 19. del Capo 2. niente quì a noi restá da soggiugnere.

CAPITOLO TERZO.

Se il nostro Monarca debba dirsi Re di Napoli , o Re di Sicilia.

I. ANcorche la presente Controversia sia tutta speculativa in sestessa , e niente abbia dello Storico ; pure perche molto agitata trà Scrittori Napoletani , e Siciliani (volendo i nostri , che debba chiamarsi *Re di Napoli* , come infatti viene appellato in tutte le Corti di Europa), e pretendendo quei , che abbia da dirsi *Re di Sicilia* , come nell'anno 1735. si sforzò mostrare in un suo Discorso Istorico , stampato in Palermo , *Antonio Mongitore* ; non sarà fuori di proposito chiarirla quì brevemente , avanti d'inoltrarci nella *Polizia Regia* di questa istessa Monarchia. E co-

(*a*) Lodovico Antonio Muratori Differt. 28. *Quintus æreus Nummus*, *Effigiem præfert cum literis* SCS. IAN. *In aversa facie visitur Imago Sergii*, *Ducis Neapolitani* , GLOBUM TERRAQUEUM, *Cruce superposita ornatum* , *sinistra gestantis*.

(*b*) Proverbiorum 20. vers. 8.

(*c*) Glossa in Clem. *Dudum* de Sepulchris.

(*d*) Bartolomeo Cassaneo p. 5. conf. 32. *Quilibet Rex* , *seù Princeps in Regno suo in* CULMINE *sedere debet* : *cum Princeps sit Regni Dominus* , *l. deprecatio* , *ad l. Rhod. de Jact.* & REGALE CULMEN *appellatur* , *l. bene a Zenone C. de quadr. præscript.* *c. Principes Sæculi* 23. *q.* 5. *Dicitur* TRHONUS *Græcè* , *quod Latini Solium dicunt*.

E comeche a meglio deciferare l' Articolo la contezza di molte cose si richiede; quindi

II. In primo luogo deggiamo presupporre, che sebbene si controverta trà gli Autori, se la Sicilia sia stata anticamente attaccata al continente di questo Reame di Napoli, come lo vedemmo nel Libro 1. del Tomo I. al Paragrafo 3. del Capo 2. pure è certissimo che quell' Isola *Trinacria* anticamente chiamavasi: e poi dal passaggio, che vi fece il Re *Sicolo* dalle costiere di Calabria, dove era anticamente la Sicilia; venne ad appellarsi *Sicilia*, come anche fu detto nel Libro 4. del Tomo 1. al *Numero* 10. del Capo 2. E perche i Greci, discacciati dalla Puglia, e ritiratisi in Sicilia, con tenere alla di loro divozione la Calabria, da colà mandavano un Patrizio a governare le Regioni nostrali, che ad essi ubbidivano; come nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 40. del Capo 4. additossi; da indi si originò la denominazione delle *due Sicilie*, di quà, e di là del Faro: della quale si servirono i Romani Pontefici (e *Clemente IV.* in particolare) nell' Investitura che diedero a nostri Monarchi di questi due Regni, come osserva *Filippo Ferraro* (*a*). Quando peraltro *Pio II.* (*b*) l' hà per un abuso di favellare, non già che stasse ben detto nel suo proprio senso: atteso il Reame di Napoli mai chiamossi Regno di Sicilia.

III. Secondariamente debbe premettersi, che siccome i Greci diedero il nome di Sicilia alla nostra Calabria; così alla Puglia li diedero il nome d' *Italia*, come pure addimostrossi nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 6. del Capo 4. Il perche intitolandosi di poi *Ruggiero* Re d' Italia; sotto nome d' Italia la Puglia intendea.

IV. Terzo debbe avvertirsi, che quando i Normanni vennero appo noi; in primo luogo la Puglia conquistarono, godendola con titolo di *Contea*, come fu detto nel Tomo III. al Capo 2. del Libro 9. Poi *Ruberto Guiscardo*, dilatandone i confini; prese il titolo di *Duca*, come ivi al Paragrafo 3. del Capo 3. si soggiunse: con averne avuta dalla Santa Sede l' Investitura sotto il suo annuo Canone.

V. Avvertendo ancora in quarto luogo, che quantunque *Ruberto Guiscardo* godesse la Puglia con titolo di *Ducea*, come la possederono in appresso *Ruggiero* suo figliuolo, e *Guglielmo* suo nipote; pure l' uno, e gli altri la goderono in forma di Regno, e di assoluta Monarchia: sì perche la possederono coll' Investitura della Santa Sede; sì anche perche la teneano

(a) Filippo Ferraro in Lex. Geograph. V. Sicilia: *Rex Regni Neapolitani UTRIUSQUE SICILIÆ inscribitur: quod tamen non ante Clementem IV. Pont. Max. apud aliquem legitur.*

(b) Pio II. epist. 12. *Quod verò & Italiæ portio, quæ quondam Magna Græcia dicebatur, Siciliæ nomen habuerit; non legi unquam, nec audivi, nisi nunc: quod mihi absurdum videtur. Nec satis causæ præbet, quod Reges Siciliæ, qui Neapolim tenuerunt, duo Regna fecerunt, alterum ultra Pharum, alterum citra. Nam hoc Regnum Apuliæ, illud Regnum Siciliæ dicebatur, non utriusque Siciliæ.*

neano con indipendenza di altro Principe superiore. Niente facendo al caso il titolo di *Duca*, e non di *Re*: atteso anche *Arrechi* pria Duca, e poi Principe di Benevento si disse, e non mai Re: non ostante, che adoprasse Scettro, e Corona, come accennammo nel *Numero* 6. del Capitolo precedente. Anche la Signoria di Venezia con titolo di Ducea si governa: e la Monarchia di Moscovia ha maisempre goduto un Duca per Sovrano. Atteso il nome di Duca dinota alle volte dominio supremo, al dire di *Gio: Seldeno* (a). E perciò presso molti Scrittori la Puglia viene stimata per Regno: come presso *Gio: Semeca* (b), che visse nell'anno 1269.; presso *Alessandro Tartagna d'Imola* (c), che fiorì nell'anno 1477.; e presso l'Autore della Cronaca Sanese (dal *Muratori* (d) rapportata) che dice: *Anno Domini* 1383. *a dì primo lo Duca d'Angiò, zio carnale del Re di Francia, fue incoronato dello* REAME DI PUGLIA *dall'Antipapa, quale era in Avignone*.

VI. Quinto, debbe notarsi, che *Ruberto Guiscardo*, oltra la Puglia, conquistò ancora la *Calabria*, e la *Sicilia*: che sotto nome di Contea diede poi in governo a *Ruggiero Bosso* suo fratello, siccome dicemmo nel Libro 9. del Tomo III. al Paragrafo 1. del Capo 3. Avendo il Conte *Ruggiero* goduta liberamente questa Signoria, e senza Investitura della Santa Sede. E perche ella trovavasi divisa mezza di quà, e mezza di là del Faro; (vale a dire dallo Scoglio di Scilla, ove era anticamente il Faro, o sia Fanale per sicurtà de Naviganti in tempo di notte): incominciossi a chiamare *Sicilia citra*, & *ultra Pharum*: anche in tempo del Re *Ruggiero*, e del Re *Guglielmo* I., come si disse nel Libro 5. del Tomo III. al *Numero* 11. del Capo 4.

VII. In sesto luogo si deve avvertire, che il secondo *Ruggiero*, figlio di *Ruggiero Bosso*, rimasto pria Conte di Calabria, e di Sicilia per la morte del padre, e poi Duca di Puglia, per la morte di *Guglielmo* discendente dall'altro *Ruggiero*, figlio di *Ruberto Guiscardo*; non contentandosi del semplice titolo di Duca, volle assumere quello di *Re*, coronandosi tre volte le tempia col Regal Diadema: una volta per mano di *Lodovico Crasso*,

(a) Gio: Seldeno Tit. Honor. p. 1. cap. 2. num. 7. *Nomen* DUCIS (*prout titulus honoris est, & potestatis eminentis, & absolutæ*) *duo significat: primò* ABSOLUTAM SIGNIFICAT POTESTATEM, *quæ potiùs modestia locutionis, quàm natura, differt a summo Regis titulo. Deinde significat Dignitatem eximiam, ministerialem, vel feudalem, Superiori subditam*.

(b) Gio: Semeca in Glossa ad Canonem, *quod autem*, 16. q. 7. *Dic ergo, quod qui Ecclesiam consequitur a laico, ipso jure suspensus est: nisi a Papa habeat laicus Investituras, sicut* REX APULIÆ.

(c) Imola Tom. IV. cons. 74. num. 10. *Quod Reges, & Principes Sæculares, qui ex consuetudine, de cujus initio memoria non existit, habeat potestatem conferendi in Regnis suis Prabendas; quòd justè possunt facere, quia talis consuetudo tribuere sibi videtur privilegium. Et ponitur exemplum in Rege Hungariæ, & Rege Angliæ: & potest etiam poni in* REGE APULIÆ.

(d) Muratori Tom. XV: script. rer. Italic.

so Re di Francia, al passaggio che egli fece per Sicilia, ritornando da Terra Santa, secondo *Bernardo Tesoriero* presso del *Muratori (a)*: la seconda volta da se nel 1129., giusta *Alessandro Telesino (b)*; e la terza fiata, per ordine dell' Antipapa *Anacleto II.* nell' anno seguente 1130. come meglio spiegaremo nel Libro 1. del Tomo V. al Paragrafo 3. del Capo 2. in descrivere la Vita di questo Monarca.

VIII. Settimo, si deve avvertire, che il Re *Ruggiero*, accoppiando sotto del suo dominio la Puglia, e la Sicilia; queste due Regioni sempre unite ne stiedero tanto sotto di lui (che *Re dell' una, e l' altra Sicilia si disse*), quanto sotto degli altri seguenti Monarchi, *Guglielmo I.*, *Guglielmo II.*, *Tancredi*, *Guglielmo III.*, *Arrigo VI.*, *Federigo II.*, *Corrado*, e

 Man-

(a) Bernardo Tesoriero de Acquisitione Terræ Sanctæ apud Muratorium Tom. VII. pag. 659. „ *Ludovicus* Francorum Rex, dùm reverteretur a Jerusalem, vento impellente Siciliam versùs, venit Panormum: a quo „ Rogerius, qui noviter Insulam ipsam Siciliæ contra Saracenos bellando „ obtinuerat, hac astutia coronatus est in Siciliæ Regem. Dùm enim „ Ludovicum Regem recepisset hospitio, & in ostentione divitiarum suarum ipse Rogerius Regi thesauros suos aperuisset; accepta Rogerius de „ industria insigni Corona, rogavit Regem, ut eam accipiens capiti suo „ imponeret. Rex autem credens, Rogerium jocō, non serio hoc petiisse, „ capiti Rogerii imposuit. Quo facto, Rogerius coronatus, genua flectens, gratias illi egit, qui eum coronasset in Regem: professus, quod „ a sublimiori inter Christianorum Reges coronari non *potuisset*.

(b) Alessandro Telesino lib. 2. cap. 1. „ *Cùm* Dux Rogerius, per „ omnia lætis potitus successibus, totas Boemundi Terras, omnemque „ Ducatum integrum potentissimè obtinere videretur, nec non Capuanorum Princeps, Magisterque Militum Neapolitanus, omnisque Terra, „ quæ erat usque penè fines Anconitanæ Urbis, bellorum cunctis contrarietatibus sopitis, sibi subderetur; sæpissima sibi, ac familiari quorundam cæpit suggeri collusione, videlicèt, ut ipse qui tot Provinciis, Siciliæ, Calabriæ, Apuliæ, cæterisque Regionibus, quæ penè Romam „ usque habentur, Domino cooperante dominaretur; nequaquam uti DUCALIS, SED REGII illustrari culminis honore deberet . . . . „ Horum itaque amica, atque laudanda suggestio cum intra semetipsum „ multifariè tractando versaretur, velletque ex inde certum ratumque habere consilium, Salernum regreditur. Extra quam non longè, convocatis ad se aliquibus Ecclesiasticis peritissimis, atque competentibus personis, necnon quibusdam Principibus, Comitibus, Baronibus, simulque aliis, qui sibi sunt visi probatioribus viris; patefecit eis examinandum secretum, & inopinatum negotium. At illi rem ipsam solicitè perscrutantes; unanimiter tandem uno ore laudant, concedunt, „ decernunt, immo magnopere precibus insistunt, ut Rogerius Dux in „ Regiam Dignitatem apud Panormum, Siciliæ Metropolim promoveri „ debeat . . . . In die Nativitatis Domini in Ecclesia Archiepiscopali Rex *inungitur*.

Manfredi; i quali più delle volte *Re di Sicilia* semplicemente ne loro Rescritti si appellavano. Poi, ribellandosi i Siciliani col loro decantato *Vespero* al Re *Carlo I. d' Angiò*; quell' Isola si divise dal Reame di Napoli: sottomettendosi a' Re Aragonesi, che furono *Pietro I.*, *Giacomo*, *Federigo II.*, *Pietro II.*, *Lodovico*, *Federigo III.*, *Maria*, *Martino I.*, *Martino II.*, e *Ferdinando*. Quando per lo contrario il Reame di Napoli veniva governato dagli Re Angioini; che furono *Carlo I.*, *Carlo II.*, *Ruberto*, *Giovanna I.*, *Carlo III.*, *Ladislao*, *Giovanna II.*, e *Rinato di Angiò*. Quali Monarchi anche *Re di Sicilia* si dissero, come poco appresso soggiugneremo; chiamandosi il medesimo Regno nell' Investiture Apostoliche *Sicilia citra Pharum*. Quando poi il Re *Alfonso I.*, che era già Re di Sicilia, fu invitato dalla Reina *Giovanna II.* alla conquista, e possesso del Reame di Napoli; un altra volta questi due Regni si unirno frà di loro sotto uno istesso Monarca, che fu *Alfonso* predetto, il quale si intitolava *Rex Siciliæ citra*, *& ultra Pharum*. E perche poco indi egli morì senza figli legitimi; di belnuovo i due mentovati Regni si divisero: avendo il medesimo lasciato il Reame di Napoli a *Ferdinando di Aragona*, suo figliuolo bastardo, e l' Isola di Sicilia a *Giovanni*, Re di Navarra, suo fratello, che poi la lasciò a *Giovanna* sua unica figliuola, e questa al suo figliuolo *Ferdinando il Cattolico*. Passando il Reame di Napoli nello stesso tempo da *Ferdinando I. di Aragona*; ad *Alfonso II.*, poi a *Ferdinando II.*, indi a *Federigo II.*, ed in ultimo luogo a *Ferdinando il Cattolico*, che lo riunì un altra fiata al Regno di Sicilia: ed in tal guisa pervennero questi due Regni a *Carlo V.*, a *Filippo II.*, a *Filippo III.*, a *Filippo IV.*, a *Carlo II.*, a *Filippo V.*, ed a *Carlo III.*. Il quale per qualche tempo diede quell' Isola al *Duca di Savoja*, e poi di nuova se la riprese, donandoli in contracambio l'Isola di Sardegna: e perciò anche unita al Reame di Napoli sotto del regnante Monarca *Carlo di Borbone* oggigiorno si rattrova.

IX. Per ultimo, avvertir si deve, che quantunque *Paolo I.* Sommo Pontefice, scrivendo a *Pipino* Re di Francia, chiamasse con titolo di *Re* il Duca di Napoli, come ancora quello di Gajeta presso del *Muratori* (a); pure mai Napoli ebbe *Re* apparte, ma sempre *Duca*, e *Console*, come fu posto in chiaro nel Tomo III. per l'intiero Capitolo 4. del Libro 4. E quantunque da *Carlo I.* in poi fermassero i Monarchi la loro Reggia in Napoli; niuno di essi si chiamò Re di Napoli, come si vede ne loro Titoli, rapportati con distinzione da *Scipione Mazzella* (b). Soltanto *Carlo VIII.* Re di Francia, si dicea ne Rescritti *Carolus VIII. Dei gratia Rex Francorum*, *NEAPOLITANORUM*, *& Jerusalem*. E *Lodovico XII.* intitolavasi: *Ludovicus Dei gratia Francorum*, *NEAPOLITANORUM*, *& Jerusalem Rex*, *Dux Me-*

dio-

(a) Paolo I. apud Muratorium Tom. III. Part. II. script. rer. Italic. pag. 148. *In Embolim verò direxit nobis a Deo protecta Excellentia Vestra*, *præfatum nos Desiderium admonuisse*, REGES NEAPOLITANOS, ET CAJETANOS *constringere ob restituenda patrimonia Protectori vestro B. Petro*, *illic Neapoli sita*.

(b) Scipione Mazzella pag. 471.

diolani. Con trovarsi anche adoprato questo titolo da *Filippo V.* nelle Monete di Argento: coniate alla sua venuta in Napoli l'anno 1702. *Philippus V. D. G. Rex Hispan.*, *&* NEAPOL. Il che fece ancora il Re *Carlo III.* ne suoi Carlini del 1707. *Carolus III. D. G. Rex Hispaniæ*, *&* NEAPOLIS. E 'l Regnante Monarca *Carlo di Borbone* nelli sei, e dodici Carlini del 1734. anche si disse: *Carolus Rex* NEAPOLIS, *Hispaniæ Infans*. Ancorche *Pio II.* (trascritto più sovra nel *Numero* 2.) avesse voluto, che Re di Puglia si avessero dovuti chiamare i Monarchi di questo solo Reame, e non di Napoli (dalla sola Città), o di Sicilia *citra Pharum*. Ilche pure si afferma dal *Cardinal di Luca* (*a*).

X. Dalle tante necessarie premesse venendo ora al punto della principale Controversia; è similmente da sapersi, che *Antonio Mongitore* non solo nel suo citato Discorso Istorico *Sù l'antico Titolo di Regno concesso all'Isola di Sicilia*, stampato in Palermo l'anno 1735. si sforza mostrare, che il presente Monarca debbe dirsi *Re di Sicilia*, e non mica *Re di Napoli*; ma anche nella *Biblioteca Siciliana* (*b*) motivò lo stesso, in dicendo; *Normanni Proceres, pulsis Saracenis, Regno Neapolitano haud novum nomen constituere, & Siciliæ nomen nostræ tantum Insulæ appiБum asservarunt.* E trà molti altri Siciliani Scrittori, *Agostino Inveges* (*c*), dopo avere ne suoi Annali di Palermo trascritta l'Investitura dell'Antipapa *Anacleto*, con cui dichiarò *Ruggiero* Normanno Re di Sicilia; al proposito asserisce: *Ma ciò più chiaramente si raccoglie da più cose. Prima dalle Lettere Reali di Ruggiero, de due Guglielmi, di Arrigo VI., di Federigo II. Imperadori, e di Manfredi in più notizie, riportate da Pirri; ove si vede, che questi sei Re sempre distinsero questi due Titoli*, Re di Sicilia, *e* Duca di Puglia *a questo modo:* ROGERIUS REX SICILIÆ, DUCATUS APULIÆ, ET PRINCIPATUS CAPUÆ. *Ed ancorche in un Privilegio della Chiesa di Messina, due di Patti, ed in uno di Cefalù si legge:* Rogerius Siciliæ, & Italiæ Rex, Ducatus Apuliæ, & Princeps Capuæ; *ed in uno di Mazzara si scrive:* Rogerius Siciliæ, Calabriæ, & Apuliæ Rex; *pure la sottoscritta Reale ordinaria, come bene notò Summonte, è quella di sopra.*

XI. Tutti i motivi poi; che questi, e somiglievoli Scrittori apportano in comprova della loro opinione; si ristringono in questi; che il Reame di Napoli, compreso nelle sue dodici Provincie; è all'intutto distinto dall'Isola di Sicilia: perche *Ruggiero*, il quale diede forma di Regno a quelle Regioni; *Re di Sicilia*, e *Duca di Puglia* s'intitolò: che mai

(a) Cardinal di Luca de Regalibus disc. 127. num. 2. & seqq. *Per adoptionem factam a Regina Joanna II. de Alfonso Aragonum, non per viam antiquæ unionis, sed quolibet ejus naturam retinente, sub eadem Corona unitam fuit, nuncuparique cæpit* Regnum Siciliæ citra Pharum. *Denique verò apud Feudistas, & in Investituris Apostolicis* Regnum Apuliæ. *A quodam verò moderno tempore vulgò* Regnum Neapolitanum, *ob residentiam, quam Reges in ea Civitate facere consueverunt.*

(b) Antonio Mongitore Biblioth. Sicul. paragr. 2. num. 4.

(c) Agostino Inveges ad annum 1130.

mai la Puglia si chiamò *Sicilia* presso degli antichi Geografici , ma la sola Isola di Trinacria : e perche *Ruggiero*, fissando in Palermo la sua Reggia , ed inviando da colà gli Uffiziali della Corona a governare la Puglia , il Principato di Capoa , e la Ducea di Napoli ; mirò queste Regioni , come Feudi annessi alla sua Monarchia di Sicilia, e non come membri principali di quel Regno.

XII. Noi però , atteso le circostanze dello Stato presente , e la proprietà della Controversia, se *Carlo di Borbone*, nostro degnissimo Sovrano, debba dirsi RE DI NAPOLI , o RE DI SICILIA ; siamo di parere , che *Re di Napoli* , e non *Re di Sicilia* debba appellarsi : ancorche , come a Sovrano dell' uno , e l' altro Regno , *Re delle due Sicilie* giustamente si dichi : come spezialmente s' intitolò ne' Carlini , coniati nell' anno 1747. in occasione della nascita del Regal Infante : *Carolus utriusque Siciliæ Rex* , *&* *Mar. Amalia Reg.* Le ragioni di tutto ciò sono le seguenti .

XIII. *Primo*, perche la Ducea di Puglia assai innanzi della Sicilia fu ridotta in forma di Monarchia da *Ruberto Guiscardo* colle Pontificie Investiture , e coll' annuo Canone alla Santa Sede, come si premise più sovra nel *Numero* 4. Uguagliandosi il titolo di Duca a quello di Re ne Dominj assoluti , giustache fu soggiunto nel *Numero* 5. Quando per contrario la Dinastia di Sicilia unita alla Calabria , con semplice titolo di Contea, senza Investitura Apostolica , e senza Canone alla Santa Sede da *Ruggiero Bosso* , fratello di *Ruberto Guiscardo* era posseduta , come eziandio si premise nel *Numero* 6. E *Ruggiero II.* figlio del *Bosso* , da semplice Conte di Sicilia , e di Calabria passò al titolo di *Duca di Puglia* dopo la morte del Duca *Guglielmo* , nipote , e discendente di *Ruberto Guiscardo* , come fu soggiunto nel *Numero* 7. Laonde , se il Regno di Napoli (compreso già sotto quello di Puglia) fu assai più antico di quello di Sicilia ; ragion vuole , che il nostro Monarca *Re di Napoli* , e non già *Re di Sicilia* appellar si debbe . Non mancando altresì Autori , i quali dicono , che *Ruggiero* , figlio di *Ruberto Guiscardo*, si coronasse eziandio Re di Puglia, come il *Cardinal di Luca* (a) lo rapporta , ancorche non avesse avuta sussistenza la di lui Monarchia , perche eretta senza Investitura della Santa Sede . Il che stante ; il Regno di Puglia è assai più antico di quello di Sicilia .

XIV. *Secondo* perche , attendendo noi alla prima Coronazione del Re *Ruggiero* , fatta in lui da *Lodovico VI.* Re di Francia , come si premise nel *Numero* 7. egli incominciò allora a chiamarsi *Re d' Italia* , come additossi nel *Numero* 3. ; costa dalla Cronica Pisana , trascritta dal *Muratori*

(a) Cardinal di Luca de Præeminentiis disc. 32. *Cæterum autem , juxta unam opinionem Rogerius I. Normannus , autoritate sua , & de facto* APULIÆ , SEU ITALIÆ REGIS NOMEN ASSUMPSIT *: vel juxta alteram , Rogerius II. Siciliæ Comes autoritate Anacleti Antipapæ , obtenta etiam postmodum confirmatione Innocentii II.* , REGIUM NOMEN ASSUMENDO ; *utriusque Siciliæ citra , & ultra Pharum Rex effectus est .*

tori (a) (in cui si legge: *Anno 1136. fecerunt Pisani Stolium mirabilem, hominum multitudinem continentem, contra Rogerium, Siciliæ Comitem, qui faciebat se vocari in tota Terra sua* REGEM ITALIÆ): e si afferma dallo stesso *Antonio Mongitore* (b): il quale nel suo Discorso Istorico asserisce: *In secondo luogo dee avertirsi per cosa verissima, che Ruggiero chiamossi RE D'ITALIA*. Il che egli tra l'altro comprova con una Epigrafe della Campana esistente nella Cattedrale di Palermo, in cui si legge: *Anno ab Incarnatione 1136. Indict. 14. fusa Panormi. Rogerius Siciliæ, ITALIÆQUE Rex, Comitis Rogerii filius, dextera Bionis, fundi, ac Divæ Mariæ dicari jussit*. Intendendosi sotto nome d'*Italia* il Regno di Puglia, come fu avvertito nel *Numero* 3. Laonde poi, avendo egli sottomessa l'Africa alla sua divozione; si fè intagliare su la Spada questo verso:

APPULUS, ET CALABER, SICULUS MIHI SERVIT, ET AFER

dando il primo luogo alla Puglia, il secondo alla Calabria, il terzo alla Sicilia, il quarto all'Africa. Il che pure si fece da *Federigo II.* Imperadore nella pubblicazione delle Costituzioni del Regno: nel di cui Esordio egli si dice: *Federicus Imperator Romanorum Cæsar semper Augustus, ITALICUS, Siculus, Jerosolymitanus, Arelatensis, felix, victor, triumphator*.

XV. Quando poi *Ruggiero* a conforti de suoi si risolvè coronarsi per la seconda volta Monarca nell'anno 1129., come *Alessandro Telesino* dicea più sovra nel *Num.* 7.; non chiamossi Re della sola Sicilia, nè fece ciò ad istanza de soli Siciliani; ma lo fece rispetto a tutte le Regioni, che possedea. Dicendo il *Telesino* nel luogo predetto. *Ipse, qui tot Provinciis, SICILIÆ, CALABRIÆ, APULIÆ, cæterisque Regionibus, quæ penè Romam usque habentur, Domino cooperante dominaretur: nequaquam vel Ducalis, sed Regis illustrari culminis honore deberet*. E questo trattato non in Palermo, ma in Salerno si conchiuse coll'intervento de Magnati, Vescovi, e Savj di Puglia. „ *Horum* itaque amica, & laudanda suggestio, cum intra semetipsum multifariè tractando versaretur, velletque exinde certum ratumque habere consilium; SALERNUM REGREDITUR. Extra quem non longe, convocatis ad se aliquibus Ecclesiasticis peritissimis, atque competentibus personis, necnon quibusdam Principibus, Comitibus, Baronibus, simulque aliis, qui sibi sunt visi probatioribus viris; patefecit eis examinandum *secretum*. I quali peraltro conchiusero, che di tutte le Regioni a lui soggette si dovesse egli dichiarare Re: „ *Qui* non tantum Siciliam, paterna hæreditate, verùm etiam CALABRIÆ, APULIÆ, cæterarumque Terrarum, quæ non solum ab eo bellica obtinerentur virtute; sed & propinquitate generis antecedentium Ducum jure sibi succedere debent. Nam, si Regni Solium in eadem quondam Panormi Civitate ad regendum tantùm Siciliam certum est extitisse, & nunc ad ipsam per longum tempus defecisse videtur; valdè dignum, & „ ju-

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. V. pag. 108.
(b) Antonio Mongitore pag. 60.

„ justum est , ut in capite Rogerii Diademate posito ; REGNUM IP-
„ SUM NON SOLUM IBI MODO RESTITUATUR , SED IN
„ CÆTERAS ETIAM REGIONES, QUIBUS JAM DOMINARI
„ CERNITUR, DILATARI DEBEAT . Ed ancorche si fusse eletto Palermo per Capo di questo nuovo Regno; ciò non solo avvenne, perche ivi prima della Repubblica Romana stavano i Re di Sicilia, come presuppone il *Telesino* lodato; ma perche, come il *Summonte* (a) asserisce: *Ruggiero ordinò che Palermo fusse la sua Reggia , e di tutti gli altri suoi Successori : acciò di là potessero tenere in freno li Saraceni , che erano in Sicilia , prontissimi alla ribellione per la vicinità degli altri , che erano in Africa : e perciò tutti i Re, che successero fin a Carlo I. ; per lo più fecero la loro residenza in Palermo .*

XVI. Volendosi poi aver riguardo all' Investitura , che diede l' Antipapa *Anacleto* al mentovato Re *Ruggiero*, (che anche trascrive *Agostino Inveges* , e noi la rapportammo nel Libro 12. al *Numero* 14. del Capo 3.) questa al dire di *Pietro Diacono* (b) , fu della Puglia , della Calabria , e della Sicilia : *Petrus præterea Cardinalis Rogerio Duci Apuliæ Coronam tribuens , & per privilegium Principatum Capuanum , & Ducatum Neapolitanum cum APULIA , CALABRIA , & SICILIA illi confirmans , Regemque constituens ; ad suam partem adtraxit* . Il che pure si rileva dalle parole dell' Investitura sovradetta : in cui si dice lo stesso , che il Regno predetto costava della Sicilia , della Calabria , e della Puglia : e la Sicilia si dichiarava Capo del Regno , non già per l' intiero Regno . Anzi, se si attende alle parole predette; per Regno verrebbe ad intendersi la sola Puglia : perche l'Antipapa predetto confermò a *Ruggiero* quel tanto , che gli altri Papi avean dato a *Ruberto Guiscardo*, ed a *Ruggiero* di lui figliuolo : che fu il solo Regno di Puglia , e non mica già la Sicilia : „ *Concedimus* igitur , donamus,
„ & autorizamus tibi , filio tuo Rogerio , & aliis filiis tuis Coronam
„ Regni SICILIÆ , CALABRIÆ , ET APULIÆ , & universæ Ter-
„ ræ , quam tàm nos , quàm prædecessores nostri PRÆDECESSORI-
„ BUS TUIS DUCIBUS APULIÆ NOMINATIS, ROBERTO
„ GUISCARDO, ROGERIO EJUS FILIO DEDIMUS, ET CON-
„ CESSIMUS . . . . . . Et Siciliam CAPUT REGNI *constitui-*
„ *mus* .

XVII. Nè è vero quel tanto che l' *Inveges* , ed il *Mongitore* asseriscono , che *Ruggiero* si fusse detto ne suoi Rescritti *Re di Sicilia* , e *Duca di Puglia* : in qual caso la *Ducea di Puglia* veniva considerata , come un Feudo separato, ed alla Corona di Sicilia annesso, come eran pure il *Principato di Capua* , e 'l *Ducato di Napoli* . Atteso egli non si sottoscrisse : *Rex Siciliæ* , & *Dux Apuliæ* (in qual caso il titolo di Re sarebbe cascato nella sola Sicilia, e quello di Duca nella sola Puglia) : ma si disse *Rex Siciliæ* , & *Ducatus Apuliæ* : che vale a dire , Re dell' Isola di Sicilia , e della Ducea di Puglia : con essere il suo Regno ugualmente composto della Sicilia , e della Puglia . E soltanto si puole asserire, che il Principato di Ca-

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 20.
(b) Pietro Diacono lib. 4. cap. 97.

Capoa, e la Ducea Napoletana erano Feudi adjacenti alla sua Corona: perche quando *Ruggiero* s' incoronò Monarca, e n' ebbe dall' Antipapa *Anacleto* l' Investitura, in Capoa vi era il Principe *Ruberto*, ed in Napoli il Duca *Sergio*, i quali perallora erano semplici *Tributarj* del Re *Ruggiero*, come il *Telesino* sovra nel *Numero* 7. lo dicea: „ *Necnon* Capuanorum Princeps, Magisterque Militum Neapolitanorum, bellorum cunctis contrarietatibus sopitis sibi *subderentur*. Soggiungendo ancora l'Antipapa *Anacleto* nella sua Investitura: *Donamus* etiam, & autorizamus tibi, & tuis hæredibus „ Principatum Capuanum cum omnibus tenimentis suis, quemadmodum Principes Capuanorum TAM IN PRÆSENTI, quàm in præterito tenuerunt. „ Honorem quoque Neapolis, ejusque pertinentiarum largimur, & *confirmamus*. E perciò *Rex Siciliæ*, *& Ducatus Apuliæ*, *Princeps Capuæ*, *& Dux Neapolis* per lo più s' intitolava: mettendo Napoli, e Capoa come Feudi adjacenti alla Corona; Sicilia, e Puglia, come parti primarie del Regno.

XVIII. Niente facendo al caso l' opposizione, che presso de' Scrittori antichi il nome di *Sicilia* all' Isola sola di Trinacria si aggiudica, e non già alla Puglia; atteso, per le riflessioni da noi fatte più sovra nel *Numero* 2., anche la Puglia passò per nome di Sicilia ne' secoli di mezzo. E la cosa andarebbe bene, se *Ruggiero* fosse stato solamente padrone della Sicilia, e non della Puglia: perche incoronandosi *Re di Sicilia*, sarebbe stato solamente Re di quell' Isola, e non della Puglia: ma essendo stato Signore dell' una, e dell' altra; in dirsi Re, si appellò tale riguardo ad entrambe queste Regioni.

XIX. Lo stesso diciamo, dall' avere mandati *Ruggiero* li suoi Uffiziali da Sicilia in Puglia: cioè che egli fece questo, perche traeva la sua dimora in Palermo, e da colà non potendo invigilare su gli interessi di Puglia; vi mandava i suoi Ministri per riguardarla più da vicino: non già, che questa non fusse parte principale della sua Monarchia. In quella guisa, che i Monarchi Austriaci hanno inviati i loro Vicerè per tanti anni da Spagna in Napoli, ed in Palermo, non perche questi non fussero Regni della loro Monarchia, ma perchè erano lontani dalla loro Residenza. Anzi se dall'aver tenuta la sua sede in Palermo il Re *Ruggiero* e da colà mandati i suoi Ministri in Puglia, avesse luogo l' argomento del *Mongitore*; la stessa ragione dovrà ora militare in nostro favore: poichè facendo in Napoli il soggiorno *Carlo di Borbone*, nostro Serenissimo Monarcha, e da quì mandando i suoi Vicerè a governare la Sicilia (come pure il Giudice della Monarchia, che è come un Consultore del Vicerè; ancorche per abbaglio noi l' avessimo detto Governatore della Monarchia Spirituale nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 19. del Capo 5.) *Re di Napoli* presentemente, e non *Re di Sicilia* dir si debbe, se non lo vogliamo chiamare *Re delle due Sicilie*.

XX. Cresce in *terzo* luogo l' argomento in nostro favore, sul motivo che essendosi rubellata la Sicilia al Re *Carlo I. di Angiò* col suo *Vespero Siciliano*; quell' Isola si separò dal Reame di Napoli, passando sotto il Dominio degli Aragonesi restando solamente questo sotto il comando degli Angioini, come si premise nel *Numero* 8.. In qual tempo i monarchi Napoletani seguitarono a chiamarsi Re di Sicilia: prendendo essi l' Apostoliche Investiture, e pagando l'annuo Censo alla San-

ta Sede. Cosa che non fecero li Re Aragonesi, perchè i Romani Pontefici, per affezione, che portavano a Monarchi Angioini, non vollero in ciò pregiudicarli, con darne agli Aragonesi l'Investitura. Laonde quel Regno dall' ora in poi fu posseduto con indipendenza della Santa Sede: e perciò il nostro Monarca *Carlo di Borbone* non potendo perallora ottenere l'Investitura rispetto al Reame di Napoli; nell' anno 1734. si andò ad incoronare in Sicilia. E perchè da *Ruggiero* al Re *Carlo I. di Angiò* il Regno di Sicilia fu posseduto coll' Investitura Apostolica, e coll' annuo Canone alla Santa Sede; che dopo la separazione dell' Isola di Sicilia dal Reame di Napoli, passarono questa Corona (dove oggidì l' una e l' altro si trovano annesse;) fà duopo asserire, che le vere condizioni dell' antico Regno in quello di Napoli, e non in quello di Sicilia si rattrovano.

XXI. Lo stesso noi dire deggiamo riguardo al Titolo *di Re di Sicilia*: cioè che essendo rimasta una irriconciliabile nimicizia trà Monarchi Angioini, ed Aragonesi dopo la separazione di Sicilia dal Regno di Napoli; *Bonifacio VIII.* Sommo Pontefice coll' ajuto di *Carlo senza Terra* Figlio del Re di Francia, divenuto mezzano, e paciere trà di loro; non solo conciliò *Carlo II.* Re di Napoli con *Federigo II.* Re di Sicilia; ma anche *Giacomo*, e *Federigo* trà di loro, che litigavano l' eredità paterna del Re *Pietro I. di Aragona*: dando a *Giacomo* il Regno di Aragona, a *Federigo* quello di Sicilia, e quello di Napoli al Re *Carlo II.*, che perallora si trovava prigione in Sicilia, e fu posto in libertà. Ordinandosi di vantaggio, che *Carlo II.* si dovesse chiamare *Re di Sicilia*, e *Federigo* dovesse dirsi *Re di Trinacria*. Laonde il titolo di Re di Sicilia in tal occasione divenne proprio del Re di Napoli, e non di quello, che signoreggiava nell' Isola predetta. Ecco come *Francesco Pipino* (dal *Muratori* (a) trascritto) al Capo decimonono della sua Cronaca il tutto ci afferma: „ *Reliquit* autem Carolus I. filium sibi æquivocum, tunc captivum, „ qui etiam genuit Robertum, qui in presens regnat. Retentus est autem „ Carolus usque ad tempora Pontificatus Bonifacii Papæ, qui fuit anno „ Domini 1294. Quibus temporibus Carolus cognomento *Sine Terra*, „ Philippi hujus nominis V. Francorum Regis Filius, vocatus ab eodem Bonifacio ad recuperandum Siciliæ Regnum, prò armis pacem inter Jacobum Aragonorum Regem, Petri sepæ dicti filium, ab hac luce „ privati, & Ecclesiam Romanam composuit. In qua compositione „ actum est, quod idem Jacobus Carolum Caroli Regis jam defuncti filium relaxaret. Ipse verò Jacobus Regnum Aragonum, Fridericus „ verò frater ejusdem Jacobi Regnum Siciliæ, quibus ab Ecclesia genitor eorum privatus fuerat per Martinum Papam, licite possideret. Et „ nè idem Princeps Carolus, Caroli Filius, licet Regno patris non possideret, prorsus à nomine regio esset exclusus; REGEM SE SICILIÆ INTITULARI DEBERET; Fridericus vero SE REGEM „ TRINACRIÆ APPELLARET. Quod & factum est. Pulere autem „ de titulari variatione in uno eodemque Regno decretum fuisse *dignoscitur*. Qual Convenzione durò fino a tempi della Reina *Giovanna I.* la quale per tema del Re d' Ungheria suo cognato, si pacificò col Re di quel-

(a) Francesco Pipino apud Muratorium Tom. IX. pag. 689.

quell' Isola, e li diede sotto un annuo Canone il Titolo della medesima, come dice *Arrigo Spondano* (*a*) nella sua Giunta agli Annali del *Baronio*. Laonde da questi, e da somiglievoli rispetti il Regno di Napoli sempre più avanzandosi sovra quello di Sicilia; di gran lunga in dietro lasciollo.

XXII. Che sebbene *Alfonso I.* riunisse di nuovo questi due Regni nella sua Monarchia (il che fece ancora in appresso *Ferdinando il Cattolico*, come nel *Numero* 7. si premise), pure non li riunì a somiglianza del Re *Ruggiero*, facendone uno; ma li dominò insieme come due Regni separati. Ed ancorche egli fusse stato Re di Sicilia avanti di passare alla conquista del Reame di Napoli; pure fece tale stima di questo, che pria intitolavasi Re di Napoli, e poi di Sicilia: dicendosi ne suoi Rescritti: *Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum SICILIÆ CITRA, ET ULTRA PHARUM, Valentiæ, Jerusalem, Hungariæ, Majoricarum, Sardiniæ, Corsicæ, Comes Barchinonis, Dux Athenarum, & Neopatriæ, ac etiam Comes Rossilionis, & Ceritaniæ*, siccome *Scipione Mazzella* (*b*) lo rapporta.

XXIII. Quindi, dalle tante enunciate prerogative del Regno di Napoli rispetto a quello di Sicilia: di essere stato prima il Regno di Puglia, sotto nome d' *Italia*, di quello della Sicilia: di avere *Ruggiero* insieme unito sotto nome di un Regno la Puglia, e la Sicilia, dicendosi Re di Puglia, e di Sicilia: dall' essersi poi diviso il Regno di Puglia da quello di Sicilia, chiamandosi il Monarca del primo Re di Sicilia, e quello del secondo Re di Trinacria: dal essere stata la Sicilia tributaria del Reame di Napoli: dall' essere il Regno di Napoli tributario alla santa Sede mercè dell' Apostoliche Investiture, e non il Regno di Sicilia, ancorche questo fosse stato tale da *Ruggiero* a *Carlo I. di Angiò*: dall' essere stato a quello riunito dal Re *Alfonso* sotto nome di Sicilia *citra Pharum*: dall' essere Sede de Monarchi, che colà inviano i loro Ministri per governarlo: dall' essere ancora stato in primo luogo conquistato dal regnante Monarca *Carlo di Borbone*: di essere più grande dell' Isola di Sicilia (abbracciando il Regno di Napoli il circuito di 1568. miglia, e quello di Sicilia di 680.), e di chiamarsi per antonomasia il *Regno* per tutta l'Italia, come osserva *Nicolò Toppi* (*c*); fà duopo conchiudere, o che il nostro

(a) Arrigo Spondano ad annum 1347. *Joanna Regina* Neapolitana „ timens sibi a Rege Hungariæ, fratre Andreassi Joannæ viri, quem „ ipsa strangulaverat; pacem cum Rege Siciliæ constituit: Qua Jus om„ ne Siciliæ ei permittit: Siculus Vectigal annuum, & auxiliares co„ pias promittit contra Regni Neapolitani invasores, ut inquit *Fazellus.*

(b) Scipione Mazzella pag. 472.

(c) Nicolò Toppi Tom. I. Orig. Tribun. Urbis Neapol. prælud. 4. num. 4. & 5. *Considerandum est, quod nostrum Regnum, sive Regni Populi, statim a quolibet cujuscunque Nationis pronunciatur; de isto nostro, quasi per antonomasiam, & excellentiam, intelligitur: id quod nulli concessum est .... Unde magna ratione, quando in Italia dicitur REGNUM; subintelligitur hoc nostrum, uti unicum, majorisque qualitatis.*

stro Sovrano debba dirsi *Re di Napoli*, presa la dinominazione dalla Città Metropoli, secondo *Gianantonio Maggini* nella sua Geografia (*Apud Historicos nunc Neapolitanum, a PRIMARIA EJUS URBE, nunc Regnum Apuliæ, nunc verò Siciliæ citra Pharum appellatur*); o chiamandosi semplicemente *Re di Sicilia*; sotto tal nome debba intendersi la Sicilia *citra Pharum*, che è il Regno di Napoli: alla riserba di quando voglia appellarsi *Rex utriusque Siciliæ*, con abbracciare l' uno, e l' altro Regno, di cui è legitimo Signore. E parlando qui noi della *Polizia Regia*, intendiamo discorrere del solo Regno di Napoli, dove soggiorna il Monarca, risiede la Corte Reale, a rattrovansi gli Uffiziali della Corona: senza avere cosa alcuna in comune coll' Isola, e Regno di Sicilia; di cui anche è diversa la Polizia.

CAPITOLO QUARTO.

De varj Regni, Provincie, e Cittadi, che in tempi diversi furono unite alla Corona di Napoli; e de' varj Titoli, che perciò i nostri Monarchi adoprarono.

I. ANcorche il Reame di Napoli oggidì si distenda solamente nel circuito di 1568. miglia, come fù detto nel Libro I. del Tomo I. al *Numero* 21. del Capo I. senza aver altro dominio a se annesso, alla riserva dell' Isola di Sicilia, e de Presidj di Toscana; non perciò i nostri Monarchi antichi non ebbero altre Signorie alla loro Corona annesse, pervenuteli o da retaggio, o da essi colla spada in guerre conquistate, o da altri per gratitudine a' medesimi donate. Che sebbene descrivendo le Vite in particolare de Monarchi nostrali nel Tomo V. favellaremo separatamente di questi dominj, mostrando chi l' ebbe, e chi li perdè; pure non sarà fuori di proposito metterli quì ben anche in prospettiva: non meno per far campeggiare lo spirito guerriero de nostri Regnicoli, di cui si servirono i Monarchi in molte Conquiste, senza adoprare altre Forze forastiere; che per fare meglio capire i *Titoli*, che a misura di queste Signorie adoprarono i nostri Prencipi, alla riserva di quei Titoli effimeri, che essi talvolta usarono, come era quello, che 'l Re *Ruggiero* agli altri proprj aggiugneva: *Christianorum Adjutor*, & *Clypeus*: quello di *Guglielmo* I. di lui Figliuolo, *Christianorum Defensor*; quello di *Federigo II.* Imperadore *Felix*, *Victor*, *Triumphator*: quello del Re *Alfonso* nell' Arco del Castel Novo *Regum Princeps Pius*, *Clemens*, *Invictus*. A somiglianza de Monarchi antichi, tra quali Nabuccodonosorre diceasi il *Re de Regi*, Alessandro Magno il *Re del Mondo*, Ciro il *Vendicator de Dei*, Demetrio l'*Espugnatore delle*

Cit-

Cittadi, Annibale il *Domator de Regi*, Giulio Cesare il *Capitan dell' Orbe*, Dionigio il *Nimico degli Uomini*, il Gran Tamurlano l' *Ira di Dio*, ed Attila il *Flagello di Dio*.

II. E, tralasciando da parte le Conquiste, che *Ruberto Guiscardo* fece in Grecia, le quali non furono unite alla Signoria di Puglia, avendole egli assegnate a *Boemondo*, come si disse nel Libro 9. del Tomo III. al Paragrafo 4. e 6. del Capo 3.; dell' altre soltanto discorreremo, che da *Ruggiero* in poi furon fatte: disponendole con quell' ordine di Cronologia con cui i nostri Monarchi le ottennero.

Del Regno di Tunisi, di Tripoli, e di Algieri.

III. Una delle celebri Imprese, che fecero i Re di Sicilia sul principio della loro nascente Monarchia, fu quella di *Tunisi*, di *Tripoli*, e di *Algieri*, che resero tributarj alla loro Corona. Gloria per la prima volta dovuta al Re *Ruggiero*, il quale, dopo avere stabilita la sua Monarchia, passando in Africa coll'Armata: sottomettè *Tripoli di Barberia*, *Africa*, *Passo*, e *Cassia*, come rapporta il *Summonte* (a). Laonde il Re di Tunisi divenutoli Tributario, fece perciò il Re *Ruggiero* intagliare sù la sua spada quest' Epigrafe:

APPULUS, ET CALABER, SICULUS MIHI SERVIT, ET AFER.

Chiamandolo perciò il Marchese *Giarratana* (b) nella sua Giunta a *Gaufrido Malaterra*, RE DI TRIPOLI, E D' AFRICA. E da ciò avvenne, come *Pietro Giannone* (c) asserisce; *che la Chiesa Tripolitana d' Africa si rendesse suffraganea a quella di Palermo*. Ancorche questa suggezione non fusse durata piùche trent' anni, dal 1145. quando *Ruggiero* fece quella conquista, fino all' anno 1175. alloraquando *Abdul Mumen*, Re di Marocco, assediando la Città di Africa; *Majone* Ammirato del Re *Guglielmo* I. (in cui la trascuraggine di quel Re il tutto fidava) non curò di soccorrerla, come soggiunge il *Summonte* (d). Volendo bensì questo Autore (e) che poi *Guglielmo II.* la ritogliesse a *Giuseppe* nuovo Re di Marocco: *Dopo il Re Guglielmo mosse guerra a Giuseppe Re di Marocco: e vintolo, e presa la sua figliuola, non volle mai consentire al riscatto di essa, per finche non gli*

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 16.

(b) Marchese Giarratana lib. 4. cap. ult. apud Muratorium Tom. V. pag. 603. *Huic successit ille hominum maximus, a Deo dilectus, & benedictus Rogerius, mundi admiratio, virtutum omnium splendor, & pro Regibus heros sapiens, primus tamen Comes, postea dignus Dux feracis Apuliæ, ad ultimum* Rex Siciliæ, TRIPOLIS AFRICÆ *potentissimus*.

(c) Pietro Giannone Tom. I. pag. 220.

(d) Gianantonio Summonte loc. cit., & pag. 55.

(e) Lo stesso pag. 64.

gli fu restituita la Città d' Africa , la quale Abdun Mumen avea già tolta a Guglielmo suo padre . Per la qual vittoria egli acquistò un gran nome .

IV. *Carlo I. di Angiò* , andando in soccorso di *San Lodovico* Re di Francia suo fratello , che in Africa trovavasi circondato da Saracini , e dalla peste mal concio ; dopo la morte di costui tentò l' Impresa di Barberia, riuscendoli in primo luogo di sottomettere la Città di *Tunisi* . Ed avrebbe con facilità tirato innanzi il corso de suoi trionfi , se la *Politica di Stato* non gli avesse frastornato il progresso . Conciossiacosache , trovandosi con essolui nel Campo *Filippo* , figliuolo del morto *San Lodovico* , e di lui successore nella Corona , il Re di Navarra , e quello d' Inghilterra , vi entrò la gelosìa , e la pretenzione di doversi dividere queste nuove Conquiste . E *Carlo* , per disfarsi da questo briga , si contentò rendere suo *Tributario* il Re di Tunisi , e ritirarsi ne suoi Stati , come dice il *Summonte (a)*. Volendo il *Tutino (b)* , che questo Tributo ascendesse a trentatre mila scudi , e che durò fino a tanto i Siciliani non si rubellarono a lui col loro decantato *Vespro* imperciochè allora i Tunisini , perso il timore del Re *Carlo*, non si curarono pagarli più l' annuo Tributo. E se si crede al *Collenuccio (c)*, il Re *Alfonso* , con prendere l' Isola delle *Zerbi* , si rese di nuovo per molti anni tributario *Butifero* Re di Tunisi . Ecco le di lui parole : *Alfonso , essendo bellicoso , ed avido di gloria , e per questo inimicissimo dell' otio ; in quel tempo , che stette assente dal Regno di Napoli , per le cose , che tra lui , e la Regina Giovanna successero; fece due Imprese per mare contro gl' Infedeli di Barbaria , pigliando in prima l'* Isola di Zerbi , *detta anticamente* Lotophagi. *La quale , essendo congiunta con ponte a Terraferma ; egli tagliò il ponte , per torle la via del soccorso . . . . Ed essendo assalito da Butifero , Re di Tunisi , lo disfece . Per la qual cosa , presa l' Isola , Butifero se li fè tributario , e per molti anni il Tributo li pagò .*

V. Ultimamente l' Imperadore *Carlo V.* nell' anno 1535. fece di bel nuovo tributario della sua Corona il Re di Tunisi , sottomettendo la *Goletta* , e *Tunisi* . E benche il Tributo di ventimila scudi annui , di sei Cavalli morelli , e di dodici Falconi si dasse alla Corona di Spagna , e non a questa di Napoli ; pure se ne deve in buona parte la gloria a Napoletani , che, all' avviso di andare colà in persona l' Imperadore ; non solo molti Nobili ivi si portarono per farli corona , ma anche oltre

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 269.

(b) Camillo Tutino Ammirati pag. 64. *Tributum Tunesi , debitum Regi Siciliæ anno quolibet , est Bisansiorum trigintiquatuor millia trecentorum triginta tribus . Quorum Bisansium quodlibet valet Tarenos auri duos , & dimidium . Et sic , reductis ipsis Bisansiis ad Tarenum aureum , sunt Tarenorum trigintatria millia viginti tribus . Quibus Tarenis ; reductis ad Uncias auri , sunt Unciæ duomillia octingenta triginta tribus . Collecta igitur Bisansiorum dictorum summa prò tribus annis , prò quibus Tributum ipsum debetur dicto Regi ; ascendit ad Bisansiorum centum millia . Summa dictorum Tarenorum prò eisdem tribus annis unciarum octo millia trecentis tribus unum .*

(c) Pandolfo Collenuccio pag. 204.

oltre della Squadra delle Galee approntata in Napoli, *Don Pietro di Toledo* ne fabbricò una a sue spese: *Pietrantonio Sanseverino*, Principe di Bisignano, a di lui imitazione ne fabbricò un altra : e così ancora il *Principe di Salerno*, il *Duca di Castrovillari*, il *Duca di Nocera*, il *Marchese di Castelvetere*, ed il *Marchese della Valle*. Avendo avuto il sovrano Comando dell' Armata il *Marchese del Vasto*, e quello della Fanteria Italiana il Principe di Salerno, che si rese assai glorioso colle Truppe Napoletane; ancorche nell' attacco vi restassero morti il *Conte di Sarno*, il *Conte di Anversa*, *Cesare Berlingiero*, *Costanzo di Costanzo*, *Ottavio Monaco*, ed altri Cavalieri Napoletani : discacciandosi da quel Trono *Arientino Barosso*, e collocatovi *Muleasser*, che l' annuo Tributo a Cesare promise. Abbenche poi rubellatosi a costui *Amida* suo figliuolo, e discacciatolo dal Regno; lo fè pervenire in Napoli l' anno 1544. dal Vicerè *Don Pietro di Toledo* per addimandarli soccorso. Il che accordatoseli, ritornò in Africa; dove venuto alle mani col figlio, vi restò vinto, e morto. E sebbene ancor questi si rendesse tributario dell' Imperadore; pure poco indi quel Regno di nuovo se li rubellò, non ostante che *Don Giovanni d' Austria* un altra volta lo sottomettesse. Essendosi in questa occasione portato in Napoli l' Imperadore *Carlo V.* in contrasegno di gratitudine: siccome presso *Gianantonio Summonte* (a), e *Pietro Giannone* (b) si legge. Riserbandoci noi di parlarne più alla lunga nel Libro 6. del Tomo V. in favellando di questo Imperadore, e de suoi Viceregnanti.

Di Corfù, di Durazzo, e di altre Città di Grecia.

VI. Non contento il Re *Ruggiero* di aver fatto assaggiare a Mostri dell' Africa gli effetti del suo valore; volle ancora, che lo sperimentassero i Greci, e spezialmente *Manuel Conneno* Imperadore di Costantinopoli: allora quando essendosi portato in Palestina *Lodovico VI.* (detto il *Pio*), Re di Francia per la conquista di Terra Santa, li dimandò soccorso, nel mentre trovavasi da Saracini circondato : e *Ruggiero* l' inviò in ajuto una poderosissima Armata (vuole il *Summonte* (c), che egli vi andò di persona : „ *e passatone* in Costantinopoli; su gli occhi dell' Imperadore „ ne pose in ruina i Borghi della Città. E ne passò tant' oltre vittorioso, „ che 'l Palaggio di quello ne combattè, e colse di sua mano per gloria i „ pomi del giardino tirando frezze d' argento, e d' *oro*.) Qual Armata giunse in tempo, che il Re *Lodovico* era stato fatto prigione da quei barbari, e lo sciolse da lacci, come dice *Paolo Emilio* (d) : prendendo in que-

(a) Gianantonio Summonte Tom. 4. pag. 89. & 160.
(b) Pietro Giannone lib. 32. cap. 2.
(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 16.
(d) Paolo Emilio in Vita Ludovici VI. „ *Gregorius*, Prætor Rogerii Siculi Regis, majori numero navium superveniens; in prætoriam „ Constantinopolitani navem sagittas aureis spiculis præfixas conjecit; „ ac

questa occasione *Corfù*, *Atene*, *Tebe*, *Corinto*, *Mutino*, ed altri Luoghi di quell' Impero. Ancorche poco appresso, sovragiunta l' Armata Veneziana in favore dell' Imperadore *Conneno*, questi ricuperasse le Città perdute. Onde avvenne poi, che rubellatisi i Baroni di Puglia al Re *Guglielmo I.*, l'Imperadore sovradetto inviò un Armata navale con soldati, danaro, e con tutto il bisognevole in soccorso de Sollevati, per vendicarsi dell' onta di *Ruggiero* di lui padre. Ma *Guglielmo* avendo trionfato de Baroni rubelli, spedì la sua Armata in Grecia, che sottomise *Egrippo*, ed altri Luoghi vicini, con disfare quella dell' Imperador *Emmanuele*, come rapporta *Ramualdo Salernitano* (*a*).

VII. Morto poi *Manuello Conneno*, e rimasto nell' Impero *Alessio* di lui figliuolo, perche questi era ancor fanciullo, *Andronico* suo Zio, sotto spezie di volerlo ajutare, prese le redini del governo, e fè proditoriamente ammazzarlo. Dal che mosso a sdegno il medesimo Re *Guglielmo II.* mandò *Tancredi* (che poi fu Re di Sicilia) colla sua Armata in Levante, e prese ad *Andronico* le Città di *Durazzo*, di *Tessalonica*, e non so qual altre: quali poi, ucciso *Andronico*, li furono riprese da *Isacio Angelo* nuovo Imperadore, che all' improviso colle sue forze assalì i Soldati del Re *Guglielmo*, al rapporto di *Pietro Giannone* (*b*). Dicendo egli così: „ *Guglielmo* in quest' anno 1185. ragunò una buona grande Armata, e ci „ ordinò Capitano il Conte Tancredi, che fu il quarto Re di Sicilia, „ inviandolo a' danni della Grecia sotto la scorta di Margaritone suo Am„ miraglio: il quale prese, e saccheggiò *Durazzo*, e *Tessalonica*, e molti „ altri Luoghi, ove gli adirati Siciliani commisero ogni sorta di crudel„ tà, senza aver riguardo a cosa alcuna: non avendo ardire Andronico „ d' uscir loro all' incontro, e porger alcun riparo a tanti danni. I Gre„ ci vedendosi sì crudelmente afflitti da Siciliani, e che Andronico mo„ strava di non molto curarsi de' loro travagli; cominciarono ad odiar„ lo, in manierache, tumultuando in Costantinopoli, tosto lo diposero „ dall' Imperio . . . . Surse tosto ad occupare la Signoria Angelo „ Isacio, il quale, ragunate come potè meglio le forze de Greci, die„ de sopra i Siciliani con tanto empito, che posteli in fuga, li discacciò „ alla fine da quelle Regioni, come rapporta Niceta. Coniata loro *Scrit*„ *tore*.

VIII. Sotto degli Angioini però ritornarono di nuovo *Corfù*, *Durazzo*, ed

„ ac se ad bellum, & pacem paratum ostendit. Hujus virtute, fideque „ liberatus Ludovicus; in Siciliam, atque Provinciam *navigavit*.

(*a*) Ramualdo Salernitano ad annum 1154. „ *Non* multo post tempo„ re magnum Stolium præparavit, & ipsum cum Stephano Admirato in „ Romaniam (Constantinopolitanam Regionem) misit. Qui in Egrippum „ veniens, magnum Stolium Emmanuelis Imperatoris ibidem præpara„ tum invenit. Cum quo viriliter decertavit, & ipsam devicit; multos „ de Græcis cœpit, stolium compressit, Egrippum, & vicinas Civitates „ expoliavit, & sic victor in Siciliam *rediit*.

(*b*) Pietro Giannone Tom. I. pag. 288.

ed *Atene* al Dominio di questi Monarchi : volendo taluni , che *Carlo I.* conquistate l' avesse . Bensì io credo , che *Balduino II.* , e *Filippo* Imperadori di Costantinopoli , discacciati da quella Signoria , l' avessero a lui donate , non potendole da Francia governare , dove si ritirarono . Atteso *Andrea Giuseppe Gizio* nel suo Discorso Istorico del Titolo , e Dignità Dispotale , favellando di *Filippo* Principe di Taranto , asserisce : *Egli* „ nell' anno 1292. prese per isposa Tomare , figliuola , e poscia erede „ di Niceforo d' Angelo , Duca , e Dispota d' Etolia , e dell' Acarna„ nia , o sia della superiore , ed alta Romania . E nell' anno 1298. „ avendo avuta per cessione del Re Carlo suo padre il Principato dell' „ Acaja , e d' altri stati nella Grecia , acquistati del Re Carlo I. suo „ avolo per donazione di Balduino II. , e di Filippo , entrambi Impera„ dori di Costantinopoli ; divenne ancor egli Principe , e Dispota di „ *quelle* .

IX. La Città di *Atene* stiede per lunga pezza sotto del Dominio degli Angioini : poi si perdè sotto la Reina *Giovanna I.* : ed indi , ricuperata da *Carlo III. della Pace* , tornò a perdersi per causa degli *Acciajoli* Fiorentini , i quali ni aveano avuto dalla sovradetta Reina il governo . Dicendo il *Summonte* (*a*) a tal proposito : *Dopo* la morte di questa Regina , „ ritrovandosi Rainieri Acciajoli Governadore della Città di Atene in „ Levante , lasciato ivi da Nicolò Acciajoli suo Zio ; avendo intesa la „ morte della Regina , si usurpò quello stato (secondo il Ferrari) , fa„ cendosi chiamar Duca d' Atene . Dopo la di lui morte quei Popoli ri„ tornarono all' ubbidienza di Carlo III. nuovo Re . Ma , successa la „ morte di Carlo ; Francesco figlio di Ranieri ricuperando lo Stato , se „ ne intitolò ancor lui Duca : e godutolo molti anni , ne fù privato da „ Maumetto , II. di tal nome , Imperador de *Turchi* . Avendo poi ripreso *Alfonso di Aragona* il titolo di *Duca di Atene* , come fù additato nel *Numero* 22. del Capitolo passato ; ed indi adopratolo gli altri Monarchi nostrali .

X. La Ducea di *Durazzo* , investita dal Re *Carlo II. di Angiò* ad uno de suoi figli per nome *Giovanni* , e poi passata a *Carlo III. della Pace* , che anche da ciò DUCA DI DURAZZO primamente chiamavasi ; dal *Summonte* (*b*) , dal *Giannone* (*c*) , e da altri si vuole persa in tempo della Reina *Margherita* , moglie del medesimo *Carlo III.* , in occasione , che ella a dì 18. Settembre 1385. fè arrestare una Nave Veneziana , entrata nel Porto di Napoli carica di Drappi senza le cautele necessarie : laonde i Veneziani l' occuparono in contracambio *Corfù* , e *Durazzo* fino a quel tempo dalli Re di Napoli posseduti . Bensì il *Rainaldo* (*d*) , è di parere , che

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 470.
(b) Lo stesso Tom. II. pag. 492.
(c) Pietro Giannone lib. 8. cap. 2.
(d) Rainaldo ad annum 1391. num. 4. *Interea* Occidentis discordiæ „ bellum in Oriente accendère , ac plures Terras , quæ Latinis parebant , „ in exitium conjecere . Amissus tunc est Dyrrachinus Principatus , Gal„ lorum

che *Lodovico di Angiò*, per far dispetto al Re *Ladislao*, e per isminuirlo di forze, glie le fece involare da un Signore di Durazzo: a cui appresso le tolse *Giorgio Stratimiro* Principe di Rascia, e le sottomise alla Santa Sede, per conforti di Papa *Bonifacio* IX.

Del Regno di Gerusalemme.

XI. SE li nostri Principi Normanni dilatarono, come sovra, in Grecia, ed in Africa le di loro Conquiste; li Monarchi Svevi in Asia le distesero: trà quali l' Imperador *Federigo* II. aggiunse alla Corona di Napoli il *Regno di Gerusalemme*: laonde fino a' nostri giorni *Re di Gerusalemme* i Re di Napoli s' intitolano, e da Napoli l' ebbero eziandio li Re di Spagna. Essendo però stato *Federigo* II. colui, che in primo luogo assunse tal titolo, con dirsi. *Federicus II. Romanorum Cæsar semper Augustus, Italicus, Siculus*, JEROSOLYMITANUS, *Arelatensis*. E perche alquanto scabroso si rende questo capo di Storia; per maggior illuminazione del fatto.

XII. Debbasi qui in primo luogo premettere, che avendo i Cristiani conquistata la Città di Gerusalemme nell' anno 1099., e discacciati da colà i Saraceni, vi collocarono i Monarchi di Nazione Latina. Il primo de quali fù *Goffredo Buglione*, Duca di Lorena: a cui succedè *Balduino I.* suo fratello: a questi *Balduino II.* suo cugino, indi succedè *Folcone Conte di Angiò* genero di *Balduino II.*: a costui suo figlio *Balduino III.*: poi *Almerico* Rè di Cipro, fratello dell' ultimo Re, appresso *Balduino IV.* figlio di *Almerico*. E perche questi se ne morì senza figli maschi, li succede *Balduino V.* figlio di *Guglielmo* Marchese di Monserrato, che avea sposata *Sibilla*, figliuola di *Almerico*, e sorella di *Balduino IV.* Ed essendo morto *Balduino V.* senza figli, *Sibilla* si rimaritò con *Guido Losignano* Re di Cipro, e procreò *Elisabetta*, che fu moglie di *Corrado* Marchese di Monserrato, indi Successore nella Monarchia di Gerusalemme: e questi poi morto, a *Gio: di Brenna* di nuovo *rimaritossi*: da cui nacque *Jola* sposa dell' Imperadore *Federico II.*, e madre del Re *Corrado* (morta poi l' Imperadrice sovradetta nel Castel del Monte, e seppellita nella Chiesa Cattedrale d' Andria.) Laonde per questo verso l' Imperador *Federigo* divenne Re di Gerusalemme. Che Sebbene molti Scrittori nostrali volessero, che *Gio: di Brenna* avesse Sposata *Maria*, figlia d' *Isabella*, e da questa fosse nata *Jola* moglie dell'Imperadore *Federigo II.*; pure è probabile, che

„ lorum culpa, cum Ludovicus Andegavensis, ut plures hostes in Ladislaum concitaret; icto fædere, Dyrrachium in prænobilis cujusdam Dyrrachini, qui ad Antipapæ partes declinaverat, redigendum curaverat. Cujus insignis Civitatis e Schismaticorum tyrannide liberandæ cupidus Bonifacius IX.; Georgium Stratimiri, Rasciæ Principem Catholicum per literas solicitavit, ut Dyrrachium sibi subjiceret, atque ad Ecclesiæ Romanæ obsequium *reduceret*.

che *Jola* fù figlia di *Isabella*, come lo rapporta *Bernardo Tesoriero* (*a*) nella sua Storia di Terra Santa. Ancorche la prima opinione sia più certa.

XIII. Secondariamente debbe avvertirsi, che la Reina *Isabella* madre di *Jola* già Imperadrice, oltre a costei, ebbe eziandio altre tre figliuole, *Alisa* maritata ad *Ugo* Re di Cipro figlio di *Guido* della prima moglie; *Sibilla*, che fu sposa di *Lione* Re di Armenia, morta senza figli; e *Melisena*, data per moglie al Principe d' Antiochia: da cui nacque una figliuola per nome *Maria*.

XIV. Terzo, sia bene sapersi, che discacciato *Gio: di Brenna* per opera de Saraceni dal Trono di Gerusalemme; si portò in Italia dall' Imperadore *Federigo II.*, a cui dando per isposa *Jola* sua figliuola, li cedè li dritti sovra la Corona di Gerusalemme. Onde egli andato colà nell'anno 1228. con potente Armata, ebbe dal Soldano di Egitto il suo Regno di Gerusalemme sotto alcuni patti, e condizioni, come dice il *Collenuccio* (*b*). Laonde dopo la di lui morte questo Regno fu assegnato al Re *Corrado*, che nacque dall' Imperadrice *Jola*: e da *Corrado* passò a *Corradino*: adoprandone anche il titolo *Manfredi*, che diceasi: *Manfredus Dei gratia Siciliæ, & Jerusalem Rex, ac Tarenti Princeps*. Però, estintasi in *Corradino* la linia di *Jola*, primaria erede di quel Regno: *Ugo* di Losignano Re di Cipro, che avea sposata *Alisa*; *Re di Gerusalemme* intitolossi: e perciò una col Regno di Cipro passò poi quel Titolo nella Repubblica di Venezia.

XV. Da questo passo avanzato di *Ugo* Re di Cipro, in occupare il Regno di Gerusalemme, sursero le pretenzioni di *Maria*, figlia di *Melisena* Principessa di Antiochia, la quale ne pretendea il dritto per parte di sua madre, ancorche questa fusse stata posteriore ad *Alisa*, maritata al Re di Cipro (morta senza eredi *Sibilla*, moglie di *Lione* Re d' Armenia, e perciò si estinsero le ragioni di costei sovra la Corona di Gerusalemme:) con avanzarne le sue querele in Roma a Papa *Gregorio* X., per aver egli concesso liberamente ad *Ugo* Re di Cipro il Titolo di Re di Gerusalemme. Laonde il Pontefice rimise l'esame di questo affare alli Vescovi di Bettelemme, di Nazarette, e di Pania: i quali giudicarono a favore di *Maria*: non ostanteche il Patriarca di Gerusalemme in questo stes-

(a) Bernardo Tesoriero de Acquis. Terr. Sanct. cap. 207. apud Muratorium Tom. VII. pag. 844. „ *Post* hæc Rex Joannes Hispanias adiit: „ cui Rex Castellæ apud Burs obviam veniens, grandi eum excepit lætitia, & sororem suam cum magno dotalitio dedit uxorem. Quam, „ secum ducens, Apuliam reversus est, & FILIAM SUAM, QUAM „ EX REGINA HELISABET HABUERAT, QUÆ FUERAT „ UXOR MARCHIONIS DE MONFERRATO, Imperatori dedit „ uxorem . . . . Inter hæc filia ipsius Regis, Imperatoris uxor, enixa puerum vita desungitur. Cujus obitus Regem turbavit patrem: „ in hoc tamen consolationem resumens, quod hæredem *reliquerat*.

(b) Collenuccio lib. 4. Histor.

ſteſſo tempo con autorità propria coronaſſe *Ugo* Re di Cipro in Monarca di Geruſalemme. Dalche maggiormente offeſa *Maria* ſovradetta, ſi conduſſe in perſona dal Sommo Pontefice in Roma, per allegare le ſue ragioni. Il forte delle quali conſiſteva in queſto, che *Sibilla* rimaritandoſi con *Guido di Luſignano* Re di Cipro, e dando per iſpoſa *Aliſa* ſua figlia ad *Ugone*, figlio del primo letto di detto Re *Guido*; di buon accordio tutti coſtoro *Sibilla*, ed *Aliſa*, *Guido*, ed *Ugo* cederono le Ragioni della Corona di Geruſalemme a *Gio: di Brenna*, padre di *Jola* maritata poi all' Imperadore *Federigo II.*: per la quale ceſſione aveano perduto il dritto ſovra quella Monarchia, con eſſere rimaſto ſoltanto a *Meliſena* ſua madre, che non vi avea rinunziato. E perche nel mentre la Principeſſa *Maria* giunſe in Roma, vi capitò ancora *Carlo I.* di *Angiò* Re di Napoli; ella fè ceſſione a queſto Monarca di tutte quelle ragioni, che li competevano in quel Regno: dandoli il Re *Carlo* in contracambio altri feudi, come rapporta il *Sannuto* (*a*).

XVI. A tenore di queſta donazione, legitima per altro, in virtù delle ragioni, che aſſiſtevano alla Principeſſa *Maria* (ſecondo giudicato aveano i tre Veſcovi della Paleſtina, dal *Rainaldo* (*b*) rapportati, e ſecondo la comune opinione de Giuriſti, come poco fà il *Sannuto* dicea, che che in contrario ne dica *Gianantonio Summonte* (*c*), e con eſſolui *Pietro Giannone* (*d*) colle medeſime impreſtate parole) il Re *Carlo*, mandò ſubito *Ruggiero Sanſeverino* con ſei Galee a prendere il poſſeſſo di quel Regno: che li riuſcì facile, mercè l'ajuto de Cavalieri Templari, che erano in Geruſalemme, come ſoggiugne il *Sannuto* (*e*) ſovradetto. Con avere la Prin-

ci-

(a) Sannuto lib. 3. p. 12. cap. 15. *Prædicta Domina 1277. perfecit quod antea tractaverat: & coram pluribus Cardinalibus, & Prælatis, & majori parte Curiæ, donavit tanquam hæres legitimus Regnum Jeruſalem (ſicuti pluries oſtenſum, & declaratum fuerat per Judices, Dominos Legum, & Magiſtros decretorum, Advocatos, & Sapientes) omnia quæcumque Jura habebat, & habere poterat in Regno prædicto Carolo Regi Siciliæ. Prædictus autem Rex donationem præfatam recepit, & facta ſunt Inſtrumenta dictæ donationis per plures Notarios publicos, roborata nihilominus Sigillis plurium Cardinalium, & Prælatorum, qui perſonaliter præfato interfuerunt negotio. Deinde prædictæ Dominæ Rex poſſeſſiones, & cætera donaria dedit, quibus illa meritò contenta fuit: ſicque Regni Jeruſalem jus ad Regem Carolum devolutum eſt.*

(b) Rainaldo ad annum 1272. num. 18.

(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 280.

(d) Pietro Giannone lib. 20. cap. 2. parag. 1.

(e) Sannuto loc. cit. „ *Mittitur itaque ex parte Regis Caroli Rogerius Comes Sancti Severini Bailus Regni Jeruſalem, & applicuit Tolemaidam cum ſex Galeis 1277. octava die Junii. Statim autem in adventu ipſius Balianus de Tbelin Dominus Arſus, evacuato Caſtro, illi ceſſit. Ille verò cum ſuis Caſtrum intrat, ſumitque Terræ dominium cum auxilio Templariorum, ſuorumque complicum.*

cipessa *Maria* confermata questa Cessione a *Carlo II. di Angiò* a 16. Maggio 1294. per l'estrazione che ella fece di molte Vittovaglie del Regno, come ne rapporta il Chirografo *Bartolomeo Chioccarelli* (a). Laonde da questo verso pervenne a Re di Napoli la seconda volta il titolo di *Re di Gierusalemme*: ancorche altri volessero che perseverasse il primo dritto nelli Re di Spagna in virtù della Cessione, che fece *Corradino* al Re *Pietro di Aragona* suo parente, come rapportammo nel Libro 12. al *Numero* 48. del Capo 3.

XVII. Non andò guari però, che il *Soldano di Babilonia* involando a Cristiani la Città di Gerusalemme, ed i Luoghi adjacenti; li Re di Napoli ne perderono dallora in poi il dominio. In guisa tale che il Re *Ruberto* colla Reina *Sancia* sua moglie, deplorando la sciagura di quei Luoghi Santi, che bagnati già dal Sangue del Redentore, erano divenuti preda di quei Barbari; col maneggio più alto della regia sua Potenza, e collo sborzo de suoi più straricchi tesori fece in modo, che il Soldano sovradetto li concedesse il dritto di mandare colà dodici Religiosi Francescani con tre Secolari di loro servizio, e mantenerveli a sue spese per il culto dovuto al Santo Sepolcro, e degli altri Luoghi Sagri, ove si erano operati i Misteri di nostra salute: fabbricando loro sul Monte Sion un Convento, come costa dal Breve di Papa *Clemente VI.* diretto a quei Religiosi nell'anno 1342., come presso *Luca Wadigno* (b). Laonde il *Juspatronato* de Luoghi Santi di Palestina è proprio de Monarchi Napoletani, fondato dal Re *Ruberto magnis sumptibus, & laboribus gravibus pro se, & successoribus suis*, come l'anzidetto Pontefice asserisce nel Breve mentovato.

Delle Contee di Forcalquerio, di Provenza, e del Piemonte.

XVIII. Ancorche il Re *Carlo I. di Angiò* avesse accoppiato alla Corona di Napoli il Regno di Gerusalemme, come poco fà dicevamo; pure vi aggiunse di vantaggio la Contea di *Forcalquerio* (vale a dire di *Linguadoca*), quella di *Provenza*, e l'altra di *Piemonte*, che ebbe in dote la Contessa *Beatrice* sua moglie da *Raimondo Berlingieri* di lui padre. Essendosi egli perciò intitolato: *Carolus Dei gratia*, REX JERUSALEM, *Siciliæ*, *Ducatus Apuliæ*, *Principatus Capuæ*, *Almæ Urbis Senator*, *Princeps Acajæ*, *Andegaviæ*, *PROVINCIÆ*, *FORCALQUERII*, *& Corciadoni Comes*, *ac Romani Imperii in Tuscia per Sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius Generalis*. Con aver poi il Re *Carlo II.* nell' 1306. unite tutte queste Contee in una, giu-

(a) Bartolomeo Chioccarelli Tomo I. de Investituris Regni Neapolitani.

(b) Luca Wadigno in Annal. Francisc. Tom. VII. pag. 260. nov. Edit.

giusta il Diploma, che ne apporta *Gio: Cristiano Lunig* (*a*) con questo titolo: *Caroli II. Siciliæ Regis Diploma, in quo Pedemontis Comitatum cum Forquelquerii, & Provinciæ Comitatibus mutuum in unum corpus redegit 14. Februarii* 1306.

XIX. Bensì questi Feudi stiedero uniti alla Corona di Napoli fino al tempo della Reina *Giovanna I.*: la quale in tempo della sua fuga da Napoli, perseguitata da *Lodovico* Re d'Ungheria suo cognato, in primo luogo smembrò dalle sovradette Contee lo *Stato di Avignone*, che vendè a Papa *Clemente VI.* nell'anno 1348., al dire di *Stefano Balluzio* (*b*), e del *Rainaldo* (*c*): non ostanteche il *Summonte* (*d*), seguito dal *Giannone* (*e*), volesse che l'anzidetta Reina donasse alla Santa Sede quella Signoria, per averne coronato *Lodovico* novello suo Sposo. Quando il medesimo *Summonte* trascrive l'autorità di *Matteo Villani*, il qual vuole, che il prezzo di questa vendita fusse arrivato a trecentomila Fiorini d'Oro (non parlandone del prezzo il *Balluzio*, ed il *Rainaldo*), dicendo così: *Però Matteo Villani vuole, che la Regina per bisogno di danari vendè la Città d'Avignone al Papa per* 300. *mila Fiorini d'Oro.*

XX. Vuole però il *Rainaldo* (*f*), che la Città di *Avignone* primamente fusse stata conquistata da *Federigo II.* Imperadore: *Utque* Parisius refert, „ excrebescebat adeo tunc ejus potentia, ut Willelmum Regem omnino „ deprimeret, & Cabocium Legatum Provincia sua deturbaret; plures „ Civitates suis partibus irretiret; atque etiam Arelatum, & AVENIO- „ NEM, misso præsidiario milite, adductisque Sacramento civibus, suæ „ subjiceret *servituti*. Per la qual cosa, anche il consenso dell'Imperadore *Carlo IV.* volle Papa *Clemente VI.*, che in questa vendita intervenisse, come l'Autor predetto ivi soggiugne.

XXI. Quan-

(a) Gio: Cristiano Lunig Codex Italiæ Diplomaticus Tom. II. pag. 1058.

(b) Stefano Balluzio Tom. I. ad Clementem VI. *Idem* Dominus Ludo- „ vicus, atque Regina de redeundo in Regnum sedula inter se, & suos „ consultatione revolvunt. Sed sine qua mundana quoque deficiunt, eis „ deficiente pecunia; cogitabant consilia, quæ stabilire non poterat . . . . „ Quod dictus Pontifex, circumspectus, & providus, velut argus adver- „ tens; opportunis exquisitis tractatibus, & cautis intermediis viis, Ci- „ vitatem Avinionensem, qua præter Urbem, ad Romanam Curiam alen- „ dam, & sustinendam, pensatis omnibus, nullam prorsus aptiorem agno- „ vit; omni modo, & jure meliori quo potuit, EMIT A REGINA „ PRÆDICTA PRO PRETIO AD INVICEM CONVENTO.

(c) Rainaldo ad annum 1348. num. 11. *In signum adeptæ possessionis, & translationis dominii eorundem, de Domo communi, sita juxta Ecclesiam Sancti Petri Avenionensis, Arma dictæ Reginæ, in ea affixa, amota fuerunt, & in ipsorum loco, Arma ipsius Papæ apposita, & affixa.*

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 433.

(e) Pietro Giannone Tom. II. pag. 232.

(f) Rainaldo loc. cit. num. 31.

XXI. Quando poi la predetta Reina *Giovanna I.*, avanti di morire, fu ristretta in duro carcere da *Carlo III della Pace*; ella in vendetta del ricevuto affronto fè donazione delle Contee sovradette, e dello stesso Regno di Napoli a *Lodovico I. di Angiò* secondogenito di *Giovanni II.* Re di Francia. Il quale dall' Antipapa *Clemente VI.* fu tosto dichiarato Re di Napoli, ed occupò la Provenza, e gli altri Luoghi alla medesima adiacenti, come rapporta *Gianantonio Summonte* (*a*); e noi con distinzione additeremo nel Tomo V. coll' occasione di descrivere la Vita de sovradetti Monarchi. Laonde, quantunque *Carlo III. della Pace* s' intitolasse ne suoi Rescritti *Carolus III.*, *Dei gratia*, *Rex Ungariæ*, *Jerusalem*, *Siciliæ*, *PROVINCIÆ*, *FORQUALQUERII*, *ac PEDIMONTIS Comes*, pure queste Signorie non furono nè da lui, nè da *Ladislao*, o da altro possedute: e soltanto si videro di nuovo innestate alla Corona di Napoli alloraquando qualche secondogenito della Casa di Francia (come *Lodovico II.* di Angiò, *Lodovico III.*, e *Rinato*) si disse Re di Napoli. E perciò *Alfonso di Aragona*, al vedere, che la Reina *Giovanna II.* disredato lui adottò per figlio *Lodovico* III., fremendo contro del medesimo di rabbia, andò colla sua Armata navale ad incendiarli Marseglia, Capitale della Provenza; come dice *Lodovico Crivello* nella Vita di *Sforza Visconte* presso del *Muratori* (*b*).

Della Dignità Senatoria del Re Carlo I. in Roma, e del suo Vicariato in Toscana.

XXII. Il Re *Carlo I.* al Regno di Gerusalemme, ed alle Contee di Provenza, di Linguadoca, e del Piemonte, da lui accresciute alla Corona di Napoli, aggiunse eziandio altri Titoli: tra quali furono speciosi quei di esser egli stato *Senatore in Roma*, e *Vicario Generale del Romano Impero per la Santa Chiesa in Toscana*. Onde egli tra l' altro diceasi: CAROLUS, DEI GRATIA, ALMÆ URBIS SENATOR, ET ROMANI IMPERII IN TUSCIA PER SANCTAM ROMANAM ECCLESIAM VICARIUS GENERALIS. Laonde per potere con chiarezza questi Titoli capire, fa duopo spiegarne separatamente il contenuto.

XXIII. E

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 456.

(b) Lodovico Crivello apud Muratorium Tom. XIX. pag. 701. *Alfonsus ultionem adversùs Ludovicum cogitans, paratam Classem conscendit: inde Tyrrenum littus ad navigans; Marsilinam vetustissimam Urbem improvisus invadit . . . . Hanc igitur, improvisa vi aggressus Alfonsus, postquam aliquandiù infeliciter ad ipsas Portus fauces a Civibus repugnatum esset; profligatis iis, numero, & armorum usu imparibus, quia pia pro tutela patriæ arma induerant, universam tandem diripit. Nec diripuisse contentus, incendit. Atque inde, repetita navigatione, in Tarraconensem patriam est delatus: Divi Ludovici Corpus, & cætera Sacra plurima, vasaque aurea, & argentea secum deferens.*

XXIII. E riguardo al Titolo di *Senatore*, è da saperſi, che quando i Romani ſi rubellarono a *Lione Iſaurico* Imperadore, e ſi ſottomiſero a Papa *Gregorio II.*, dandoli il ſovrano dominio della Città; furono in ſomma diſcordia colli ſeguenti Pontefici per riſpetto del Governo Politico nelle Cauſe Civili di quei Abitatori, come alla lunga rapportano *Onofrio Panvinio* (*a*), *Flavio Blondo* (*b*), e *Giambattiſta Fenzonio* (*c*). Eſſendoſi alla perfine convenuto tra di loro, di deputare un inſigne Perſonaggio, ma Eſtero, in *Senatore* colla piena, e ſovrana facoltà nelle Cauſe Civili. Ed eſſendo capitato in Roma *Carlo di Angiò*; il Papa, ed il Popolo fiſſarono in lui lo ſguardo, e lo ſcielſero per Senatore, come il *Collenuccio* (*d*) aſſeriſce: „ *Era* partito da Marſilia Carlo con trenta Galee, ed avea inviato per terra le ſue genti Franceſi ſotto il governo di Guido di Monforte, fatta la Paſca di Reſurrezione: e dopo alcun pericolo di Mare, e dell' Armata di Manfredi, arrivò a ſalvamento nelle foci del Tevire nel meſe di Maggio 1264. ed indi a Roma. Ove ricevuto onorevolmente dal Papa, e dal Popolo, *fu creato Senatore di Roma*. Che ſebbene *Nicolò III.* Sommo Pontefice toglieſſe al Re *Carlo* queſta dignità, addoſſandola alla ſua propria perſona; pure, ſuccedutoli poco indi *Martino IV.*, queſti glie la diede di bel nuovo, per teſtimonianza del *Fenzonio* (*e*) ſovradetto. Con avere io veduto nel gran Salone del Campidoglio in Roma la di lui Statua con queſti verſi, accomodativi per ordine di Papa *Siſto IV.*, dopo che ritrovoſſi ſeppellita ne Saſſi.

Ille ego præclari tuleram qui ſceptra Senatus,
Rex Siculis Carolus jura dedi populis.
Obrutus heu jacui ſaxis, fumoque: dederunt
Hunc tua conſpicuum tempora, Sixte, locum.
Hac me Matthæus poſuit Tuſcanus in Aula
Et patriæ, & gentis gloria magna ſuæ.
Is dedit & populo poſt me bona jura Senator
Inſignis titulis, dotibus, atque animi.
Anno Domini 1481. 3. ſemeſtri.

XXIV. Anche il Re *Ruberto* ottenne da Papa *Clemente V.* queſta dignità

(a) Onofrio Panvinio lib. 1. Faſtorum, capite *de Patritiis, & Senatoribus*.
(b) Flavio Blondo lib. 2. decad. 7.
(c) Giambattiſta Fenzonio Annotat. ad Statuta Urbis Romanæ lib. 1. cap. 3.
(d) Pandolfo Collenuccio pag. 110.
(e) Fenzonio loc. cit. „ *Qui* tamen Pontifex Senatorium munus, quod Regibus, & Principibus demandari conſueverat; a Carolo Rege Siciliæ ad ſe tranſtulit, & ipſe ſolus ſuſtinuit. Qua de re extat decretalis ejuſdem Nicolai cap. *Fundamenta* de elect. in 6. Verum Martinus IV. proximus Nicolai III. ſucceſſor, Carolum Siciliæ Regem ad ſe venientem benignè ſuſcepit, & Senatoria dignitate a Nicolao privatum *reſtituit*.

gnità Senatoria, al dire di *Bartolomeo di Lucca* (a): ed il Re *Carlo III. della Pace* l' ebbe da *Urbano VI.* Sommo Pontefice, per testimonianza di *Arrigo Spondano* (b). E perche poi il Re *Ladislao*, divenuto padron di Roma, diede l'istessa carica a *Giannotto Boccatorto*, esclusone *Paolo Orsino*, che vi aspirava; questi li cagionò la perdita di quella Capitale, come il *Summonte* (c) lo testimonia in dicendo: „ Fè Ladislao Castellano di Roma Riccardo di Sangro, e Senator Giannotto Boccatorto, Barone di mol„ te Terre in Apruzzo. A 23. di Luglio il Re ritornò in Napoli: e men„ tre in quella estate andava trattenendosi in piacere, li venne aviso, „ che Roma se gli era ribellata, perche Paolo Orsino sdegnato, che il „ Re avesse anteposto Giannotto a lui nell' uffizio di Senatore, ed anco „ per non soffrire, che quello usasse molto rigore contro Romani; indus„ se il Popolo a prender l'armi, ed andare in Campidoglio, e far prigio„ ne il *Senatore*.

XXV. Rispetto poi al *Vicariato del Re Carlo per la Toscana*, anche saper si debbe, che per le discordie di Papa *Gregorio IX.* coll' Imperadore *Federigo II.* le Città d'Italia si divisero in fazioni, alcune seguendo le parti del Pontefice, ed altre aderendo a Cesare. Quei Popoli, che al Papa si unirono; *Guelfi* furon detti, e *Gibellini* coloro, che il partito di Cesare seguirono, come rapporta *Arrigo Spondano* (d). E perche i Fiorentini eran tra di loro divisi in fazioni, con essere i Gibellini difesi da *Manfredi*, il quale colle sue forze obbligò i Guelfi a fuggire di Città; quattrocento di costoro bèn armati, ed a cavallo uscirono all' incontro del Re *Carlo*, quando veniva in Roma, e li furono raccomandati da Papa *Clemente IV.*, come dice il *Collenuccio* (e). Dipoi ritornato in Roma il Re *Carlo*, e dichiarato Senatore di quella Città; il Pontefice predetto lo pubblicò ancora *Vicario Generale dell' Impero per la Toscana*, secondoche il *Summonte* (f) coll' autorità di *Matteo Spinello da Giovenazzo* lo rapporta, di-

 cen-

(a) Bartolomeo di Lucca ad annum 1313. *Eodem anno 1313. post mortem Imperatoris Henrici VII. Dominus Clemens Robertum SENATOREM constituit Urbis.*

(b) Arrigo Spondano ad annum 1381. *Carolus Dyrrachius, ab Urbano Pontifice ab Ungaria evocatus; Italiam armatus intrat. Romæ a Pontifice* SENATOR CREATUR, *& Rex Neapolis coronatur.*

(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 539.

(d) Arrigo Spondano ad annum 1223. „ *Quæ* jam olim in turbis Ita„ licis, & Germanicis viguerunt dirissimæ Guelphorum, & Gibelino„ rum factiones, & post sopitæ videbantur; nunc a Federico Imperatore „ revectæ sunt. Quibus omnes ferè Italiæ Civitates ad multa Sæcula ve„ xarentur: dùm QUI PONTIFICI ADHÆRERENT, GUELPHI; „ QUI IMPERATORI GIBELLINI DICERENTUR. Quas ta„ men Gregorius Papa omni conatu sedare laboravit, missis ad eos variis „ Concionatoribus. Platina, Blondus, Æmilius, & *alii.*

(e) Pandolfo Collenuccio pag. 97. & 110.

(f) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 213.

cendo : „ *Nell'* anno 1267. nota lo Scrittore, che il Re Carlo ritornò in „ Roma, & il Papa li diede la Rosa, *lo fe Vicario dell' Imperio*, e se „ ne fè la festa per tutto il Reame . . . . Occorse poi, che i Guel- „ fi Fiorentini avendo preso ardire per la Vittoria di Carlo; presero l' „ armi contro la Fazione Gibellina, & indussero a fuggire dalla Città di „ Firenze il Conte Guido Novello, che vi stava per Manfredi : e tosto „ mandarono al Re per Genti, e per un Capitano, che di sua parte pren- „ desse di loro il governo. Alla qual richiesta li mandò Guido di Mon- „ forte con ottocento Cavalli : al quale diedero la Signoria della lor Città „ in nome del Re per dieci anni : e li mandarono l' Elezione libera con „ piena potestà, col mero, e misto imperio per solenni Ambasciadori. A „ quali rispose, che egli da Fiorentini non voleva altro, che 'l core, e „ la loro buona volontà. Però a lor prieghi prese la Potestà semplicemen- „ te : e per il Regimento vi mandò poi d' anno in anno i suoi Vicarj, sic- „ come il Villani a cap. 15. del lib. 7. al medesimo *anno*. Ed ecco, come il Re *Cardo* s' intitolò *Almæ Urbis Senator*, *& Romani Imperii in Tuscia per Sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius Generalis*.

Dell' Impero di Costantinopoli, del Principato di Acaja, e del Dispotato di Romania.

XXVI. Perche nella Storia de Monarchi Napoletani si fa sovente commemorazione dell' *Imperadore di Costantinopoli*, del *Principe di Acaja*, e del *Dispota di Romania*; fa duopo spiegarne quì in breve il tutto, ed avvertire, che di questi tre Titoli, il secondo solamente fu adoperato dal Re *Carlo I. di Angiò* : il quale intitolavasi : *Carolus Dei gratia*, *Rex Jerusalem*, *Siciliæ*, PRINCEPS ACHAJÆ, &c. essendo gli altri due stati praticati da suoi nipoti, figliuoli del Re *Carlo II.* : perche l' Impero di Costantinopoli non fu unito propriamente alla Corona di Napoli, come nè meno il Dispotato di Romania. Atteso, sebbene il Re *Carlo I.* avesse posta all' ordine una poderosa Armata navale per passare in Costantinopoli, ed indi discacciarne l' Imperador *Michele Paleogolo*; pure ne fu frastornato da *Gio: di Procida*, che l' ordì in questo mentre la perdita dell' Isola di Sicilia, come avverte il *Collenuccio* (*a*). Essendo in quella maniera istessa pervenuto a lui il *Principato di Acaja*, secondo la quale li pervennero Durazzo, Atene, ed altri Luoghi della Morea (essendo lo stesso presso de Scrittori geografi la *Morea*, che 'l *Principato di Acaja*), come dicemmo più sovra nel *Numero* 8.

XXVII. E per maggior chiarezza dell' *Impero di Costantinopoli*, e del *Dispotato di Romania* sia bene sapersi; che avendo avuto *Carlo II. di Angiò* molti figliuoli; a cadauno di essi il suo Titolo diede. Il primo fu *Carlo Martello*, dichiarato Re d' Ungheria. Il secondo *San Lodovico*, Fra-

te

(a) Pandolfo Collenuccio

te Conventuale di San Lorenzo, ed Arcivescovo di Tolosa. Il terzo *Ruberto*, poi Re di Napoli. Il quarto fu *Filippo* Principe di Taranto, e dell' Acaja. Il quinto *Giovanni*, semplice Chierico, morto in età giovanile. Il sesto *Tristano*, Principe di Salerno. Il settimo *Giovanni*, Duca di Durazzo, e d'Albania, Signor dell'Onore di Monte Sant'Angelo, e Duca di Gravina. E l'ottavo fu *Pietro* Conte di Gravina, dopo la morte di *Giovanni*. Essendosi questo *Giovanni* seppellito nella Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli con questa Iscrizione nel Tumolo, secondo *Cesare di Engenio* (a).

Dux Duracensis de Regali stirpe Joannes,
Atque Comes dignus Gravinæ, mente benignus,
Ac Albanorum Dominus Correptor, & Oram
Angeli Montis Sancti Dominator Honoris . . . .

Con essere da questo *Giovanni* nato poi *Carlo di Durazzo*, che ebbe *Maria* per moglie, sorella della Reina *Giovanna I.*, e che poi fu fatto morire da *Lodovico* Re d'Ungaria, come dirassi nella Vita della Reina sudetta.

XXVIII. *Filippo* poi, Principe di Taranto, e dell'Acaja, nell'anno 1292. sposò *Tomara*, figliuola unica di *Niceforo Angelo*, Duca, e Dispota dell'Etolia, e dell'Acarnania, o sia della Romania superiore, come il *Summonte* (b) asserisce: „ *Nell'* istesso tempo anco il Re conchiuse il „ Matrimonio di Filippo suo quartogenito (che poch'innanzi l'avea crea- „ to Principe di Taranto) con Tomara, figliuola del Dispoto di Roma- „ nia: e mandò suoi Ambasciadori a prenderla, come costa per i Libri „ dell'Archivio nel Registro L. B. 1292. fol. 205. con queste parole: *Berardus* „ *de Sancto Georgio legatus ad partes Romaniæ cum potestate capiendi in uxo-* „ *rem Philippi Tarentini Principis Tomaram filiam Domini Nigiphori Di-* „ *spoti, Comini Ducis, & Aquinæ Despinæ, Ducissæ Cominæ, ejus conjugis.* Onde per questo verso venne anche *Filippo* ad esser *Dispota* di Romania: con aver avuto dalla *Dispina* (così diceasi la moglie del Dispota, siccome *Reina* si chiama la moglie del Re) due figli, *Carlo* (che morì nella Battaglia di Montecatino l'anno 1315. mandato colà insieme col padre dal Re *Ruberto* suo Zio per difesa de Fiorentini, come meglio diremo nella Vita di questo Monarca); e *Filippo*, che fu poi sposato dal padre a *Violanta di Aragona*, secondo *Rocco Pirro* (c): il quale anche premorì al genitore senza figliuoli. Essendo stato il nome di *Dispota* un titolo somiglievole a quello de Re presso i Greci, secondo il *Lionclavio* (d): ed i Primogeniti degl'Imperadori di Costantinopoli anche Dispoti venivan chiamati, al dire di *Martino Crusio* (e).

Ff 2 XXIX. Mor-

(a) Cesare di Engenio Caracciolo Napoli Sacra Tom. I. pag. 287.

(b) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 326.

(c) Rocco Pirro Sicil. Sacr. Tom. I. pag. 64. *Violanta, quæ Philippo Romaniæ Dispotæ, Philippi Tarentini Principi filio nupsit.*

(d) Lionclavio in Annalib. Octoman. pag. 138. *Principes Græcorum se quoque Despotas nominaverunt, præsertim Bulgari, Serviique: licèt eisdem interdum videatur in Græcorum Historiis Regio quoque censeri titulo.*

(e) Martino Crusio in Turcogrecia, sive Histor. Polit. Constantinop. pag. 52. lib. 1.

(Hispa-

XXIX. Morta indi la Dispina *Tomara*; il Principe *Filippo* passò alle seconde nozze con *Caterina*, vedova di *Carlo de Valois*, fratello del Re di Francia: la quale, perche figlia primogenita di *Filippo Aldisiorense* (figlio ancor questi di *Balduino II.* ultimo Imperadore di Costantinopoli, discacciato dal Trono da *Michele Paleologo* l'anno 1261.); vantava il dritto sovra l'Impero di Costantinopoli, ed *Imperadrice* si chiamava. Laonde anche *Filippo* Principe di Taranto, dall'essere marito di questa Imperadrice, venne a dirsi *Imperadore*. Con avere per questa albagia creato un Re nell'Asia minore, ed un Dispota nella Romania, siccome *Pietro Giannone* (*a*) ne rapporta il Diploma: dando eziandio a costoro le *Scarpe rosse*, che erano il distintivo di somiglievoli Monarchi, giusta il rapporto di *Girolamo Ranusio* (*b*). Ed essendo egli morto nell'anno 1332. il dì 26. Decembre; fu eziandio seppellito nella Cappella della Santissima Annunciata in San Domenico Maggiore, vicino a *Giovanni* Duca di Durazzo suo fratello colla seguente Iscrizione, per testimonianza di *Cesare d'Engenio* (*c*), che esprime tutt'i suoi Titoli.

Hic pius, & fidus, hic Martis in agmine sydus,
Philippus, plenus virtutibus, atque serenus.
Qui Caroli natus, Franca de Gente secundi,
Regis fecundi, Regina matre creatus
Ungariæ: sive vir natæ semine divæ
Regis Francorum Catherinæ prostrenuorum:
Qua Constantinopolis extitit Imperator,
Atque Tarentini Princeps dominatus amator,
Jure tamen patris strenuus, ac illibus acris
Achajæ Princeps: cui Romania deinceps,
Tanquam Despoto titulo fuit addito noto.
Inclytus, & gratus tumulo jacet hic intra beatus
Ejus, qui magno Solio migravit in anno
Christi milleno trecenteno, ter, quoque deno
Bino, December erat ejusdem sexta vicena
Facta dies inerat, Indicta quintaque dena.

XXX. Dall'Imperadrice *Caterina* procreò *Filippo* molti figliuoli maschi. Il primo de quali fu *Ruberto*, che vivente la madre s'intitolò semplicemente *Principe d'Acaja*, e *Dispota di Romania*. Poi, morta la genetrice nel 1346. prese eziandio il Titolo d'*Imperadore di Costantinopoli*, e di *Principe dell'Acaja*. Il secondogenito fu *Filippo* Conte dell'Acerra, il quale alla mor-

Designatus Rex (*Hispaniarum Princeps*) (*Gallorum Delphinus*) (*Græcorum Despotes*) *nominantur.*

(a) Pietro Giannone lib. 26. cap. 1.

(b) Girolamo Ranusio de Bello Constantinopolitano lib. 3. pag. 142. *Despotam creavit; & PURPUREOS CALCEOS, Augustorum Insigne, cæteris vetitos; honoris causa utendum, fruendum concessit.*

(c) Cesare di Engenio loc. cit.

morte di *Ruberto* suo fratello maggiore senza figli, prese tutti gli di lui Titoli, cioè d'Imperadore, di Dispota, e di Principe. Il terzo figliuolo fu *Lodovico*, che poi sposò la Reina *Giovanna* I. per industria di *Caterina* sua madre; non ostante che ella fusse stata già destinata per *Filippo* fratello maggiore.

XXXI. *Ruberto* però, pria di morire, avido di riacquistare l'Impero di Costantinopoli, si portò in Grecia con grossa Armata, e con molti Cavalli, e Fanti, somministratili da *Lodovico* Re di Napoli, suo fratello. Ed obbligato di ritornare in Taranto; lasciò ivi suo Luogotenente, e Capitan Generale *Lionardo del Tocco*, (figlio di una sua sorella naturale, che fatta avea il Principe *Filippo* suo padre), con dichiararlo Conte di Cefolonia, come dicono i due fratelli *Scevola*, e *Luigi di Santa Marta* (a): *Robert, desideran conquerir l'Empir de Costantinople, qui lui appartenoit, Duchef de sa mere, il s' achemina in Grece . . . il fit Comte de Cefalonie Leonard Tocco, le quel fut laisfè pour lui Lieutenant, & Capitaine General en ce Pais, quan il s' achemina dans le Royamme de Naples, en esperance de retourner paur acherer le Conqueste*. Essendo stato questi quel *Lionardo del Tocco* (onde ebbe origine la Famiglia de Prencipi di *Montemileto*) cotanto lodato da *Gianvincenzo Ciarlante* (b), e che in somiglievole occasione diede segni di straordinario valore, fino a divenir egli il Principe dell'Acaja, e Dispota di Romania: ancorche altri altrimente riguardo a Stati del Principe *Filippo* volessero, che non è del nostro presente istituto deciferarlo spezialmente che il detto *Filippo* Principe di Taranto: dall'Imperadrice *Caterina* oltra alli tre figli maschi di sovra enunciati, ebbe frà l'altre femine *Margherita*, maritata a *Francesco del Balzo*, Conte di Montescaggioso, e poi Duca d'Andria: la quale dopo la morte de fratelli prese il titolo d'*Imperadrice*, come costa da un privilegio, che *Francesco del Balzo* diede a Tarantini, rapportato dal *Summonte* (c): in cui nel titolo si legge: *Franciscus de Bautio, Dux Andriæ, & Comes Montis Cavensis, ac Baroniarum Bitettæ, Theani, & Missani, & MARITUS IMPERATRICIS*. Ed il di loro figliuolo *Giacomo del Balzo* si disse *Imperadore di Costantinopoli, Principe dell'Acaja, e Dispota di Romania*, oltra l'essere stato Principe di Taranto. Laonde nella di lui Tomba, dentro la Chiesa di San Cataldo in Taranto si legge questa Epigrafe, rapportata da *Filiberto Campanile*:

Hoc tuus, Andria, Dux Franciscus Baucia proles
Extruxit Templum: Jacobi tegit ossa Tarenti
Principis. Huic mater Caroli de stirpe secundi,
Imperii titulis, & Baucii sanguine claro:
Hic Romaniæ, & Despotus Acajus Urbes
Subjecit bello . . .

Volendo pure il *Rainaldo* (d), che 'l Principato di Acaja, dopo la morte

(a) Samarteni Storia della Casa di Francia Tom. II. pag. 444.
(b) Gianvincenzo Giarlante Histor. Samnii lib. 4. cap. 31. pag. 414.
(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 398.
(d) Rainaldo ad annum 1387. num. 8. *Cum Acaja ad Ladislaum, Ja-*

te di *Giacomo del Balzo* pervenisse al Re *Carlo III. della Pace*: da cui poco appresso Papa *Urbano VI.* lo dichiarò decaduto, e l'incorporò alla Santa Sede. E ricuperatosi poco indi dal Re *Ladislao*; il di lui rivale *Lodovico II.* per farli dispetto lo vendè a Cavalieri di Rodi.

Del Regno di Ungaria.

XXXII. Al Re *Carlo* II. *di Angiò* si deve la gloria di aver unito il Regno d'*Ungaria* alla Corona di Napoli, col prendere in consorte *Maria* sorella di *Ladislao* III. Re di quel Regno, che poi se ne morì senza figli, e lasciò sua germana erede della Corona. Laonde egli fu il primo ad intitolarsi Re d'Ungaria: *Carolus II. Dei gratia, Rex Jerusalem, Siciliæ, UNGARIÆ, &c.* Con essersi *Carlo* III. *della Pace* chiamato Re d'Ungaria in primo luogo: *Carolus III. Dei gratia Rex UNGARIÆ, Jerusalem, Siciliæ, &c.* E *Ladislao* anche le Provincie di quel Regno adoprò per Titoli: *Ladislaus Dei gratia, Ungariæ, Siciliæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Romæ, Serviæ, Galitiæ, Lodomariæ, Cromariæ, Bulgariæque Rex, &c.* Quali Titoli furono in appresso adoprati dagli altri Monarchi nostrali, come pure da quei delle Spagne per ragione del Regno di Napoli, a cui da principio furon uniti.

XXXIII. Ma perche il Re *Carlo* nell'anno 1290. ritrovavasi già Re di Napoli, quando per la morte di *Ladislao* III. vacò la Corona di Ungaria, e pervenne alla Reina *Maria* sua moglie, senza poter egli lasciare questa Reggia, e passarsene colà; con provido consiglio il dì 8. Settembre dello stesso anno 1290. dichiarò *Carlo Martello* suo primogenito Re d'Ungaria, e lo fè coronare in Napoli dal Legato Apostolico: ed indi ammogliatolo colla figliuola di *Ridolfo* Imperadore; con un seguito grandissimo di Baroni, e Cavalieri Napoletani lo fè passare in Germania alla Sposa, e da colà in Ungaria. Donde nell'anno 1300., in occasione di andare in Roma all'Anno Santo, si portò in Napoli per vedere il vecchio Re *Carlo* suo padre: lasciata la Reina *Isabella* sua moglie col suo figliuolo *Caroberto* (vale a dire *Carlo Ruberto*) in Ungaria. Ma ò fusse giunto l'ultimo giorno di sua vita; ò perche *Ruberto* per gelosia di regnare lo facesse in fatti avvelenare, come vuole il *Summonte* (*a*); chiuse quivi l'occhi alla luce nell'anno vegnente 1301. E perche in fatti *Ruberto* coll'ajuto del Re *Carlo* suo padre, e di Papa *Clemente V.* fu dichiarato Re di Na-

Jacobi è Baucio successione spectaret; Urbanus VI. Paulum, Archiepiscopum Patracensem, illius Principatus nomine Ecclesiæ, cui è sententia adversùs Carolum lata illud addixerat; administrationem suscipere jussit. . . . Scribit enim Bosius, Rodiorum Equitum Magistrum superiori anno a Ludovico Andegavensi, ac Maria matre Principatum Acajæ coemisse: Dedisseque mandata Dominico Neapoli Præceptori, ut illum totius Sacri Ordinis Equestris nomine in suam redigeret potestatem, atque administraret.

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 552.

Napoli alla morte del genitore coll'esclusiva di *Caroberto* Re d'Ungaria, che pretendeva in questo Regno la primogenitura di *Carlo Martello* suo padre il medesimo Re *Ruberto*, mosso da scrupolo di coscienza, volle che *Giovanna* sua nipote, figlia maggiore di *Carlo* Duca di Calabria, suo unigenito premortoli senza maschi, sposasse *Andrea* figlio di *Caroberto*, per riunire in lui le Corone di Napoli, e d'Ungaria. E stanteche *Andrea* fu poco indi fatto morire dalla Reina *Giov*: sua moglie, come dicono, *Lodovico* di lui fratello, rimasto Re di Ungaria, si portò in Napoli per vendicar gli oltraggi del Re *Andrea*, con farne fuggire in Avignone la Reina *Giovanna*, ed impossessarsi egli del Reame, che unì alla Corona di Ungaria. Poi, partitosi all'improviso per Ungaria; diè luogo alla Reina *Giovanna* di ritornare in Napoli, e di dividersi un altra fiata questi due Regni.

XXXIV. Morto indi il Re *Lodovico* senza maschi; lasciò a *Maria* sua figliuola il Regno di Ungaria: la quale si maritò a *Sigismondo* Marchese di Brandeburch, figliuolo di *Carlo IV.* Imperadore, colla condizione di portar ella sola la Corona (in quella guisa, che oggidì *Maria Teresa d'Austria* s'intitola Reina di Ungaria, senza avervi che fare *Francesco Stefano* Imperadore, di lui marito): onde il *Re Maria* chiamossi. E perche gli Ungari mal volentieri soffrivano un forastiero, qual era *Sigismondo*, per loro Padrone; i Magnati del Regno invitarono *Carlo* III. *della Pace* Re di Napoli, a prendere il possesso di questa Signoria: mandandoli una nobile Ambascieria, acciò si degnasse ascoltare le loro suppliche. Laonde obbligato in questa guisa il Re *Carlo* da predetti; abbracciò il partito, e passò in Ungaria, non ostante le preghiere in contrario della Reina *Margherita* sua moglie, presaga dell'infortunio, che li sovrastava. Ed andato egli colà, in fare una visita al Re *Maria*, ed alla Reina *Isabella*, di lei madre, fu proditoriamente da un Ungaro ferito nel Capo. Ed avvelenatasseli dalle Reine sovradette la piaga, finì infelicemente di vivere nel mese di Febbrajo 1386., come dice l'Anonimo della Cronaca Estense presso del *Muratori* (*a*). Laonde, sebbene avesse egli riunite le Corone

(*a*) Cronaca Estense apud Muratorium Tom.XV. pag.295. *Anno* 1385.
„ die 10. mensis Septembris Dominus Carolus Rex Apuliæ discessit de
„ Neapoli, & ivit Hungariam ad accipiendam Coronam Hungariæ: DE
„ QUO REGNO CORONATUS FUIT DE CONSENSU REGI-
„ NARUM, ET BARONUM 1385. Licèt priùs Regni ipsius institu-
„ tus fuisset Gubernator.

„ Anno 1386. die 7. Februarii Dominus Carolus, Rex Apuliæ, &
„ Hungariæ, PRODITORIE FUIT IN CAPITE VULNERATUS
„ per quondam Balassum Hungarum in camera Reginarum Hungararum,
„ præsentibus, & consensientibus, & ordinantibus ipsis Reginis, D. Ni-
„ colao Comite Palatino, Episcopo quinque Ecclesiarum, Domino Geor-
„ gio, Domino Almarico, & quibusdam aliis proditoribus: & sequenti
„ die mandaverunt, ipsum Regem carcerari in Castro Misagræ, in quo
„ Castro venenatus fuit die 24. Febrarii: ex quo mortuus *est*.

ne di Napoli, e di Ungaria nella sua persona; tal unione fu di pochissimi giorni, e non di molta durata.

XXXV. Sdegnati da ciò gli Ungari; mossero una fiera tempesta di rubellione al Re *Maria*, ed al di lui Sposo *Sigismondo*. E morta in appresso *Maria*, i Partegiani dell' assassinato Re *Carlo* alzarono bandiera à favore del Re *Ladislao* di lui figliuolo: incarcerando nel tempo istesso il Re *Sigismondo*. Quindi il Re *Ladislao* non meno per vendicare la morte del padre, che per riunire la Corona di Ungaria all' altra di Napoli, comunicato il tutto con *Bonifacio IX*. Sommo Pontefice, come dice il *Rainaldo (a)*; si accinse all' impresa: facendolo il Papa accompagnare da un suo Legato Apostolico. Ed arrivato a Zara in Dalmazia fù Coronato Re d' Ungaria dall' Arcivescovo di Strigonia, secondo *Sozomeno di Pistoja* presso del *Muratori (b)*. Ma in sentire, che molti Ungari, mettendo in libertà *Sigismondo*, acclamavano costui per Monarca; senza far altro se ne ritornò in Napoli. E sebbene il nostro *Giannone (c)*, con altri Scrittori nostrali asserischi, che egli prima di partirsi da Dalmazia, vendesse Zara a' Veneziani (vuole ancor egli; che due volte *Ladislao* passò in Ungaria: il che non costa dagli altri Scrittori, che discorrono di questo affare); pure ciò si niega da *Arrigo Spondano (d)*: e non

(a) Rainaldo ad annum 1403. num. 13. *Communicato cùm Pontifice consilio, Pannoniam adire constituit. Commendavit meditata consilia Bonifacius, ut hæreditarium Regnum Ladislaus ab extero peteret . . . . . Angelum itaque Tituli S. Laurentii in Damaso Presbyterum Cardinalem Legatum in Ungaria, Sclavonia, Dalmatia, Croatia, Rascia, Vvallachia, Bulgariaque creavit; plurimaque autoritate instruxit, ut Ladislao Regi ad recuperandum Regnum præsidio esset; & Principes, & Populos ad illius obsequium Religionis uti traheret.* . . . .

(b) Sozomino di Pistoja in Speculo Historico apud Muratorium Tom. XVI. pag. 1130. „ *Anno* 1130. Ladislaus Rex Apuliæ, & Neapolis a „ majori parte Dominorum, & Baronum Ungariæ vocatur in Regem Ungariæ, recusando Regem Sigismundum de Bohemia, quem carcere mancipaverant. Unde dictus Rex Ladislaus cum Exercitu suo ivit Jadram: „ & ad eum venerunt multi Domini, & Barones, & Prælati Ungariæ, „ & ibidem die 5. mensis Augusti AB EPISCOPO STRIGONIÆ, AD „ QUEM PERTINEBAT DE JURE, FUIT CORONATUS REX „ UNGARIÆ. Et deinde cum mitteret Comitem Tricarici de Sancto „ Severino, & multos Ungaros ad capiendam possessionem Regni Ungariæ; multi Domini, & Barones mutaverunt voluntatem suam in „ contrarium, & potius voluerunt Sigismundum in Regem. Quare Rex „ Ladislaus, putans se deceptum ab Ungaris; cum suo Exercitu rediit „ in Apuliam, & Regnum *suum*.

(c) Pietro Giannone lib. 33. cap. ult.

(d) Arrigo Spondano anno 1403. num. 3. „ *Ladilaus* autem spe sua „ frustratus, Neapolim regressus est. Priùs tamen, ut ajunt, in compensationem sumptuum Expeditionis, vendita Venetis Jadera, quam il- „ li

e non è confacente a quel tanto, che 'l medesimo *Ladislao* scrisse al Re *Sigismondo* presso del *Bonfinio (a)*, il quale compose la Storia di Ungaria. Essendo di questo tenore la Lettera di *Ladislao*.

Ingenue fateor, Sigismunde Rex, me à Proceribus Ungaris diù, ac „ impensiùs solicitatum, invitum tandem ad promissum mihi Regnum in „ Dalmatiam usque venisse: subsedisse ibi diù, donec rei exitum con„ spicerer: ut quid ipsa fortuna, ac varia Ungarorum studia sibi vel„ lent, veluti in specula prospectarem. Inconstantiam, dolosque hujus „ Gentis plane novistis. Utrum in patre idipsum non fuissem expertus. „ Nihil hi Regum novitate ducunt antiquitus: & tunc maximè gestiunt, „ quando in certamen ex arte Reges committunt ex hac re questum fa„ ciunt. Excusatum igitur me habebis: quia Expeditionem istam ultro „ non accepi; acceptamque idcircò cunctantius gessi; ut divinam quoquo „ modo voluntatem elicerem, unde mortalis potestas ubique tribuitur. „ Proinde tibi, quod è tot ærumnis ipse Deus asseruit, Regnum sponte „ cedo; post hæc me officiosum amicum, immo affinem tui studiosissi„ mum in cæteris rebus agnosces. Mihi autem nihil gratiùs unquam fa„ cere poteris, quam si ab his, qui Regum novitate lætantur, eas pœ„ nas exegeris, quas de te sumere conati *sunt*. Ed in questa guisa il Regno d'Ungaria restò diviso della Corona di Napoli.

Delle Conquiste, e Vicariato del Re Ruberto in Toscana, in Lombardìa, ed in altri Luoghi d' Italia.

XXXV. ANcorche il Re *Ruberto* i seguenti Titoli adoprasse: *Robertus Dei gratia, Rex Jerusalem, & Siciliæ, Ducatus Apuliæ, Principatus Capuæ, Provinciæ, & Forqualquerii, ac Pedimontis Comes*, come presso *Scipione Mazzella (b)*; pure non hà dubio, che egli ebbe quasi tutta la Lombardìa, ed altri Luoghi d'Italia sotto la sua divozione, non ostante che gli Autori nostrali, descrivendo la di lui Vita, niuna comemorazione di ciò facessero. Laonde per darne a chi legge qualche contezza, anderemo quì brevemente le di lui Conquiste ragguagliando.

XXXVI. Intorno a che dee sapersi, che per le discordie de Guelfi, e de Gibellini, che in Italia regnavano; non solo lo Stato di Firenze ne sentì i travagli, con essersi colà destinato Vicario Generale *Carlo I. di An-*

„ li Urbem maxime expetebant: pretio centum millium Florenorum au„ ri. Quod etiam in posteriora tempora nonnulli referunt, quasi interim „ Ladislaus eam tenuerit. Quæ tamen videntur refelli posse ex Literis, „ quas dicitur idem Ladislaus ante quam discederet, ad Sigismundum *scripsisse*.

(a) Bonfinio in Histor. Hungar.
(b) Scipione Mazzella pag. 471.

giò, come notammo più sovra nel *Numero* 25., e poi in luogo del Re *Carlo II.* vi andò *Ruberto* di lui figliuolo, come rapporta il *Summonte* (a); ma anche tutte le Città di Lombardia, ed altri Luoghi adjacenti si videro in rivolta: spezialmente allor che *Arrigo VII.*, eletto già Imperadore, fu invitato da Gibellini a passare in Italia, e prendere in Roma la Corona Imperiale. Dalche, mosso Papa *Clemente V.*, destinò *Ruberto* Re di Napoli Vicario Generale nello Stato della Chiesa, siccome il citato *Summonte* (b) lo rapporta, col dire: „ *Essendo* morto Alberto Imperadore, fu „ creato Re de Romani Henrico della Casa di Lusimburgo: e coronato in „ Aquisgrana, tutti i Gibellini mandarono a sollecitarlo, che venisse a co- „ ronarsi in Roma. E perche lo Stato suo in Germania era di poco impor- „ tanza, bisognava colle ricchezze d'Italia sostenere il decoro Imperiale. „ Fè perciò Dieta, ove furono tutti i Prencipi di Germania: contentan- „ dosi, che quella Nazione li pagasse un Esercito, col quale potesse ve- „ nire a coronarsi in Italia. Il Papa, che l'intese; dubitando, non ve- „ nisse ad occupare lo Stato Ecclesiastico, ed a ponere la Sede dell'Im- „ perio in Roma; creò *Vicario Generale* di tutto lo Stato della Chiesa Ro- „ berto: il che molto piacque al Re, accrescendoli non tanto pericolo, „ quanto potenza, e riputazione. E perciò mandò subito Gilberto Santi- „ glia, Barone Catalano, con 200. Lanze in Romagna, e con alcune „ Fanterie, che a lui parve bastassero a tener in freno i Gibellini di Ri- „ mini, Faenza, e Forlì, acciocche alla venuta dell'Imperadore non „ facessero qualche movimento. Inviò anco buona banda di Gente a „ Diego della Rat, che a nome suo militava per Fiorentini: & in ulti- „ mo fè cavalcare Giovanni Prencipe dell'Acaja suo fratello in Roma „ con 600. Uomini d'Arme, e con alcune bandiere di Fanti, acciò con „ la parte Orsina fortificasse la Città, e Borghi, per troncare i disegni „ dell'Imperadore. Scrisse a tutte le Terre Guelfe d'Italia, che si po- „ nessero in Arme, per difendere loro, e lo Stato Ecclesiastico. Il Prin- „ cipe gionto in Roma attese a fortificarla con molta *diligenza*.

XXXVII. In questa occasione il Papa sottomise al di lui governo la Città di *Ferrara* con un annuo Canone, come dice *Bartolomeo da Lucca* (c). Laonde egli, scrivendo a quei di Padoa presso *Albertino Mussato*, (d) dal *Muratori* nel Tomo X. a carta 634. registrato; li dice così.

Robertus Dei gratia, Rex Jerusalem, & Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ, Provinciæ Forqualquerii, ac Pedimontis Comes, Nobilibus, ac discretis Viris Potestati Anciani, & Communi Paduæ dilectis amicis, ac divotis suis salutem, & sinceræ devotionis affectum.

Sincera charitas pii Patris Domini Clementis Sanctæ Romanæ Ec- „ clesiæ

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 359.
(b) Lo stesso pag. 376.
(c) Bartolomeo di Lucca in Chronicon. *Anno 1313. mense Januarii Ecclesia concedit Dominium Ferrariæ Regi Roberto annuo Censu ad ejus arbitrium*.
(d) Albertino Mussato de Gestis Italorum Lib. II. rubrica 4.

„ clesiæ Summi Pontificis de persona nostra tanquam sui, & ipsius Ec-
„ clesiæ præcipui filii, ac devoti interne confidens, CIVITATEM FER-
„ RARIÆ CURÆ NOSTRI REGIMINIS CERTO MODO COM-
„ MISIT, & administrationis gubernacula expressione concessit . . .
„ Quocirca dilectionem, & amicitiam vestram requirimus, & hortamur
„ quatenus advertentes sinceritatem intentionis nostræ hujusmodi; velitis
„ Vicario, & aliis Officialibus nostris Civitatis præfatæ, veluti repre-
„ sentantibus imaginem nostræ præsentiæ, ad honorem ipsius S. R. Ma-
„ tris Ecclesiæ, nostrorumque pariter auxiliis, & favoribus opportunis
„ assistere, ac eas vestri Exsfortii, si & prout opus extiterit, adhibi-
„ tione *juvare &c.*

XXXVIII. Ad imitazione della Città di Ferrara, anche *Parma*, anche *Cremona*, anche *Brescia*, *Bergamo*, *Lodi*, *Crema*, ed altre Città di Lombardia sotto la protezione, e dominio del Re *Ruberto* si sottomisero, siccome il *Mussato* (a) l' apporta in dicendo: „ *Affectus* longo bello
„ Gibertus de Corrigia, persequentibus exulibus, qui, Vico Sancti Do-
„ minici occupato, adiuti a Matthæo Vicecomite, cæterisque Imperialis
„ partis, assiduis incursionibus PARMENSES FINES turbabant; Ro-
„ berto Apuliæ Regi, Civitatem protegendam supposuit. Dominiumque
„ ejus, ac Gubernationem tradidit pridie nonas Martias, accepto Regis
„ præsidio intra Urbem. Hujus quoque exemplo defessi bellicis tædiis
„ CREMONENSES, extrinsecique BRIXIENSES, PERGAMENSES,
„ LAUDENSES, & CREMENSES extorres, cùm communi alloquio
„ Parmæ habito, idem subeundum dominum *decrevere*.

XXXIX. La Città di *Milano* non però le parti dell' Imperadore, e de Gibellini seguitar si vide. Ed ancorche il Re *Ruberto* avesse cercato di volerla sottomettere, mandandovi *Ugone del Balzo* per farne l' assedio; pure questi in un incontro, che ebbe con *Lucchino* figliuolo di *Matteo Visconte*, vi restò morto, e la sua Gente sbaragliata, al dire di *Buonincontro Morigia* (b). *Ea tempestate*, Robertus Rex misit unum de Pre-
„ fectis suis nomine Ugonem de Balzio, virum bellicosum, & fortem
„ cum quingentis de Provincia militibus in Lombardiam in præsidium
„ Guelforum, ad debellandum Matthæum Vicecomitem Mediolani, & ami-
„ cos ejus . . . . Et equitavit Luchinus Matthæi filius cum 400.
„ militibus Theutonicis ibi. Erat autem inter eos flumen, quod Tanerus
„ dicitur, supra quod erat pons. At Ugo cum suis audacter transivit
„ pontem, Luchinus autem occurrit ei, & percussit eum, & multos quo-
„ que *cum eo.*

XL. Restò da questo infelice successo il Re *Ruberto* molto rammaricato, e ne meditò la vendetta: disponendosi di andare in persona nell' assedio di Milano, in occasione che dovè passare in *Genova*, chiamato da quel Comune per averne il comando, siccome lo Scrittore Anonimo della

(a) Lo stesso Mussato loc. cit. lib. 12. rubrica 5.
(b) Buonincontro Morigia lib. 2. cap. 23. Cronicon Mutinensis.

della Storia di Pistoja presso del *Muratori* (*a*) colle seguenti parole l'afferma: „ *Li Genovesi* pensarono dare la Terra al Re Uberto, ed elli li
„ venisse a difendere. E quando ebbero così ordinato; mandarono quan-
„ to più presto poterono loro Ambasciatori, e Sindichi al Re Uberto in
„ Napoli a darli la Terra.

„ Quando gli Ambasciatori, e Sindichi furno gionti in Napoli, sen-
„ za alcun dimora n'andorno innanzi al Re, e sposonli la loro Amba-
„ scieria. Lo Re la intese graziosamente, come quel Signore, che mol-
„ to desiderava d'avere la Signoria di Genova: ed accettolla molto alle-
„ gramente. Ed incontinente fece apparecchiare molte Navi, e fornirle
„ di Cavalli, e di Baroni, e di molta alta gente: e scrisse incontinente
„ al Comune di Firenze, e tutti gli altri amici di Toscana, significando
„ come li Genovesi s'erano dati a lui, e come egli intendeva d'andarvi,
„ e levar loro l'oste da dosso: e che piacesse a loro mandare a Genova
„ quell'ajuto di gente, che potessero a *cavallo*. Il disegno però di detto Monarca andò in vuoto: perocche *Matteo Visconte* prevenendolo in questo, si unì tosto co' Pisani, e con quei di Savona: ed appena arrivato il Re *Ruberto* in Genova, con poderosa Armata per Mare, e per Terra, lo strinse sì bene dentro le mura di quella Città, che colla fame ridusse il Popolo in estremo bisognó, e col periglio il medesimo Principe a mal partito. E fu la di lui salute, e di Genova, che due Navi Napoletane, spinte da empito sproporzionato di vento, penetraronó cariche di grano in quel Porto: sovra delle quali, imbarcatosi fè vela subito per Napoli, come rapporta *Buonincontro Morigia* (*b*). Donde, per vendicarsi l'ingiuria; fè in modo col Pontefice, che *Matteo Visconte* fusse scomunicato, come Eretico, e la Città di Milano si sottomettesse all'Interdetto, al soggiungere del predetto Autore (*c*).

XLI. I Pi-

(*a*) Lodovico Antonio Muratori Tom. XI. pag. 434.

(*b*) Buonincontro Morigia lib. 2. cap. 24. *Facto Pisanorum, & Savonensium navium armatorum auxilio; veloci apparatu per mare, & per terram obsessus est Rex in Januam, & clausa est ita Civitas pluribus mensibus, & defecerunt victualiæ in Civitate; itaùt, qui intus erant, perirent fame, & timeret Rex. Illis diebus duæ naves grossæ omnique victualia fornitæ, quæ veniebant de Apulia ituræ Januam; propter quod intellexerunt obsidionem Civitatis, timuerunt navigare. Cum starent; quæ cuncta lædit, scilicet Fortuna, cunctorum domina, boreis imperavit. Qui terribili judicio moverunt ab obsidione naves, velaque confregerunt, & constricta itinera sparsè infinitis milliaribus passuum in mare fecerunt, & contra navigantium posse, eadem hora ad Portum Januæ deductæ sunt. Et delectatus est Rex in adventu earum: & dimisso armatorum præsidio, sine mora per mare reversus est in Apuliam.*

(*c*) Lo stesso lib. 3. cap. 2. *Robertus Rex, postquam de obsedio in Janua sibi facto evasit; contra Matthæum, magnis ejus præcibus, & quorumlibet, quos habebat in Curia Romana amicorum intercessionibus, summum Pontificem solicitare cæpit, quasi Matthæus a multis de Lombardiæ Guelfæ Factionis cum consilio, & favore dicti Regis dicto Summo Pontifici accusatus esset*

XLI. I Pisani nonperò, che in questa guerra a' Milanesi uniti si erano; collegandosi di nuovo con i Lucchesi contro de Fiorentini, protetti, e difesi dal Re *Ruberto*; peggior travaglio a costui apportarono. Peroche sebbene il Re predetto avesse in primo luogo inviato colà *Pietro*, cognominato l' *Audace*, Conte di Gravina, suo fratello minore, e poi *Filippo*, Principe di Taranto, con *Carlo* suo figliuolo (natoli da *Tomara* Dispina di Romania, come fu detto sovra nel *Numero* 28.), e con molti Cavalieri, e Soldati; pure per poca accortezza de' Comandanti, furono vilmente disfatti, e sbaragliati da *Ugozione della Fajola* Capitan de Pisani il dì 29. Agosto 1315. sotto *Montecatino*, colla morte di *Pietro* Conte di Gravina, e di *Don Carlo*, figlio del Principe di Taranto. Peroche, essendo essi di gran numero, e di molto valore; si pensavano prendere il Nimico a pugni, ed a calci, e perciò si avviarono contro di lui alla sfilata, passando un Fiume confusamente; e senz' ordine di Battaglia, (trovandosi in quel giorno febbricitante in letto, e gravamente ammalato *Filippo*, Principe di Taranto). Laonde *Ugozione*, che li osservò da lontano in tanto disordine; squadronò con tutta esattezza le sue poche milizie, e ricevè a piè fermo l' Oste nimica. E perche l' Ala destra, comandata dal Principino *Don Carlo*, si potè mettere in Ordinanza; disfece tosto il Corno sinistro degli Avversarj, che veniva governato da *Francesco* figliuolo di *Ugozione*: ancorche questi due giovani Comandanti, stando a fronte trà di loro, e volendo dar saggio più che ordinario del loro coraggio, vi restassero tutti due estinti. L' Ala sinistra non però, che confusamente veniva comandata da *Pietro* l' *Audace*, Conte di Gravina; incontratosi col Corno destro de Pisani, diretto da *Ugozione della Fajola*, fu tantosto disfatta, ed il Conte *Pietro*, trasportato dal Cavallo in una padula vicina, non si trovò nè morto, nè vivo: onde trionfò il Nimico, e vi mancò poco, che non vi restasse prigione *Filippo*, Principe di Taranto; il quale seguì l' Esercito ancorche febbricitante, ed alla di lui disfatta si salvò in un luogo ivi vicino: dove *Ugozione* l'andò ad assediare, ed a gran fatica la notte vegnente potè porsi in salvo, secondo *Guglielmo Albrigeto* (a) nella sua Storia anche, trascritta dal *Muratori* nel Tomo XI. della sua Opera.

XLII. I

esset de pessimis criminibus, & de haeresi, licèt non foret noxius. Citatus ergo fuit, quod comparere deberet personaliter in Curia coram Domino Papa, vel ejus Vicario: qui allegationes, & defensiones suas per solemnes Procuratores, & Ambasciatores in Curia mandavit. Sed, ipsis non intellectis, in fine tanquam haereticus, & Sanctae Matri Ecclesiae inobediens, excommunicatur, & in Civitate Mediolani, & in Comitatu Interdictum Papa posuit.

(a) Guglielmo Albrigeto de Novitatibus Paduae, & Lombardiae lib. 2. cap. 2. *Princeps quidem (scilicet Princeps Tarenti, frater Roberti), relictis gentibus quasi totis, quae erant 20. millia, & plures, ponderatis thesauris, vectigalibus, trabanis, papilionibus, balistis, grossis, & parvis, & aliis bellicis armis, & apparatis suis, in fugam conversus, effugit in Montesummano non longè a loco ubi fuerat conflictus. Quae audiens Ugotio, Castra*

XLII. I Pisani non però, ed i Lucchesi dopo sì nobil trionfo, temendo qualche nuovo assalto dal Re *Ruberto*; diposero subito *Ugozione* dalla Carica (afflittissimo peraltro di aver perduto *Francesco*, suo amato figliuolo in quella Battaglia), e mandarono una solenne Ambasceria al medesimo Monarca in Napoli, dimandandoli perdono del loro trascorso, occasionato dal semplice zelo di difendere i loro stati, non già, che avessero avuto in mente far quella strage del di lui Esercito. Inviandoli altresì in questa occasione il cadavere estinto del Principino *Don Carlo*, suo nipote, e dimandandoli la sua pace, e la sua amicizia, che li fu da *Ruberto* gentilmente accordato: siccome lo cantò *Rainerio di Pisa* (*a*) nel suo Poema, anche trascritto dal *Muratori*.

Mittunt Pisani: quamvis sua lingua perissent . . . .
Annuit & rapidi. Jungas tua fœdera nobis.
Quid, Roberte, vigil, sapiens, cunctaris in Orbe,
Claudere? Nec Petrum volumus, Carolumque necare
Nos (piè crede tuis), tantùm sed nostra tueri.
Cur proprios capiunt, victos inferre Catino,
Cum manet obsessum nostro sub robore Castrum?
Et posuere. Fidem spondent: pax inde sequuta est.
Æquora Robertus promittit salva marinis.
Pisani suum Fœdus, capiuntque sequuntur . . .
Redditur & Caroli gelidis sub corpus in armis,
Aurea Neapoli remeant cum Lilia Patris.
Hæc capiunt, firmant: sic pax post cuncta manebat.

Del Regno d' Adria, e di Roma.

XLIII. Anchè *Lodovico I. di Angiò*, adottato per suo figlio dalla Reina *Giovanna I.*, e dichiarato successore del Regno, quando questa si trovava racchiusa in una carcere per comando del Re *Carlo III. della Pace*, come fu detto più sovra nel *Numero 21.*, aggiunse alla Corona di Napoli il Regno *d' Adria*. Peroche l' Antipapa *Clemente VII.*, ungendolo Re del Reame di Napoli, lo volle anche rendere cospicuo, con formare un altro Regno di tutte le Città appartenenti alla Chiesa, (alla riserva di Roma, di Benevento, e di altri Luoghi, detti del Patrimonio di San Pietro) col nome di *Regno d' Adria*; e ne investì *Lodovico*. Che sebbene i Scrittori nostrali non faccino di ciò commemorazione alcuna; pure *Gio: Cristiano Lunig* (*b*) ne trascrive per intiero la Bolla, e la restringe sotto questo titolo:

stra sua figi jussit circa dictum locum. Et nocte illa proxima, tanquam lepus a venatore persecutus; metu neque viam, neque locum tenens, exivit de Castro, & sic confusè ivit Florentiam.

(a) Rainerio di Pisa in Poemate apud Muratorium Tom. XI. pag. 282.

(b) Gio: Cristiano Lunig *Codex Italiæ Diplomaticus* Tom. II. pag. 1168. num. 95.

tolo: *Literæ bullatæ* (Constituti in suprema) *Clementis VII. in quibus* REGNUM ADRIÆ (*videlicet prout comprehendit Provincias Marchæ Anconitanæ* , *Romandiolæ* , *Ducatus Spoleti* , *Massæ Trabarì* , *necnon Civitates Bononiam*, *Ferrariam*, *Ravennam*, *Perusium*, *Tudertum* , *cum eorum omnibus Comitatibus* , & *districtibus* , *excepta Urbe Roma cum ejus districtu* , & *Provinciis Patrimonii Sancti Petri in Tuscia*, *Campania*, & *Maritima*, *ac Sabina* , *necnon* & *Ducatu Beneventano*) , *Terrarum Ecclesiæ Romanæ partem in Italia complectens* , *instituebat* , *ac Ludovico Andegnvensi Duci* , & *Joannæ I. Siciliæ Reginæ adoptato tribuebat* , 15. *Kal. Maii* 1382. *cum Juramento Ludovici de hujusmodi Regno tenendo sub obedientia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, & *cum conditione*, *quod*, *moriens sine hæredibus*, *hujusmodi Regnum Adriæ revertatur ad Apostolicam Sedem* . Ma comeche la condotta di questo Principe nell' acquisto del Reame di Napoli, posseduto da *Carlo III. della Pace* , infelice , e di niun vigore sperimentossi , e dall' Antipapa *Clemente VII.* , e non d l vero Pontefice *Urbano VII.* una somiglievole concessione egli ottenne ; non bisogna far della medesima un gran conto per vantaggio della Corona di Napoli.

XLIV. Rispetto poi al *Regno di Roma* , debbe anche sapersi , che il Re *Ladislao* , secondo *Scipione Mazzella* (*a*) , Monarca di quella Signoria intitolossi : *Ladislaus* , *Dei gratia* , *Ungariæ* , *Jerusalem* , *Siciliæ* , *Dalmatiæ* , *Croatiæ* , *ROMÆ*, *Serviæ* , *Galitiæ* , *Lodomeriæ* , *Comaniæ* , *Bulgariæque Rex* . Trovandosi colli stessi titoli la Reina *Giovanna II.* di lui sorella nell' introduzione a' Riti della Gran Corte della Vicaria : *Joanna II.* , *Dei Gratia* , *Ungariæ* , & *Jerusalem* , & *Siciliæ* , *Dalmatiæ* , & *Croatiæ* , *ROMÆ* , *Serviæ* , *Galiciæ*, *Lodomeriæ* , *Comaniæ* , *Bulgariæque Regina* , *Provinciæ* , *Forqualquerii* , & *Pedimontis Comitissa* . Bensì , a mio credere , quivi dovrebbe leggersi *Romaniæ* , e non *Romæ* : intendendosi con ciò la Provincia di Romania appartenente al Regno di Ungaria , a chi anche spettavano la Croazia , la Dalmazia , la Bulgaria , e l'altre , di cui s' intitola il Re *Ladislao* . Adoprando egli quel nome di Roma in mezzo all' altre Provincie d' Ungaria , e non come di un Regno separato .

XLV. Però , rispetto a *Roma* debbe sapersi , che *Ladislao* se ne rese assoluto Signore , come dicono comunemente gli Storici . Egli nell' anno 1404. ; creato il nuovo Pontefice *Innocenzio VII.* si portò in Roma per visitarlo , ma il fine si fu di metter discordie tra il Papa , ed il Popolo : e, pescando egli nel torbido, rendersi padrone di quella Capitale , come gli avvenne . Peroche nell' anno vegnente 1405. ; discacciato infatti il Pontefice , i seguaci di *Gio: Colonna* acclamaron subito il Re *Ladislao* : il quale con sollecitudine fè ritorno in Roma . Ma , non essendo stato dal Popolo applaudito , anzi contrastatoli il governo coll' Armi ; vi ebbe la peggio , e se ne ritornò in Napoli , come dice *Sozomeno di Pistoja* (*b*) nel suo Spec-

(a) Scipione Mazzella pag. 471.

(b) Sozomeno di Pistoja in Speculo Historico : „ *Anno* 1404. Bonifacio IX. Innocentius successit . Ad hunc igitur Pontificem Ladislaus, „ inter primas gratulationes Romam profectus , cum honestissimam salu- „ tandi

Specchio Istorico. Poi nell'anno 1407. partito da Roma il nuovo Pontefice *Gregorio XII.* per andare al Concilio: *Ladislao* coll'implicita annuenza di costui si portò subito con poderoso Esercito ad occuparla. E quantunque *Paolo Orsino* li facesse da principio qualche resistenza; poco indi questi si diede al di lui partito, ed egli vi fè il pubblico ingresso da Monarca sotto dorato Baldacchino, portato da otto Patrizj Romani, per testimonianza del *Rainaldo* (a). Con avere in questa occasione dilatati i confini del suo Dominio, occupando *Peruggia*, *Ortona*, *Todi*, *Assisi*, *Rieti*, e molti altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico, come dice *Ettore Pignatelli* (b) in un suo Diario scritto a penna, rapportato dallo stesso *Rainaldo* nel luogo sovradetto.

XLVI. Non contento però *Ladislao* di queste nuove Conquiste; bramò essere dichiarato *Imperadore di Roma*, siccome ne fece a quel Popolo premurose l'istanze. E perche questi ricusava di secondare in ciò le di lui brame; fè egli ricamare nella sua Vesta le seguenti parole: *Aùt Cæsar, aùt nihil:* persuadendosi in questa guisa accendere quel Popolo nel desiderio di sodisfarlo. Ma vano fù ogni suo sforzo, come scrivea in quei medesimi tempi Tio-

„ tandi gratulandique prætexeret causam; esset autem revera augendi Re-
„ gni cupiditas; Romanos nec prius quietos, sua presentia in Pontificem
„ concitavit. Ipse verò mentem erexit ad Urbem Romanam capiendam
„ . . . . . Motis perturbationibus,; & fugato a Roma Pontifice,
„ Romani anno 1405. omnes Curiales, qui remanserant, & Domum Pa-
„ pæ depredati fuerunt, & aliqui interfecti. Et Joannes Columna, qui
„ cum Populo fuerat ad expoliandum Papæ Palatium, ibidem remansit
„ ad habitandum, & incitavit Regem Ladislaum ad veniendum Romam
„ & ad capiendam administrationem ejus. Qui statim venit cum exerci-
„ tu suo, & hospitatus est in Sancto Petro. Sed a Populo Romano non
„ alacriter susceptus fuit, & statim pugna fuit inter Romanos, & exer-
„ citum Regis, & factus fuit victor Populus Romanus. Unde dictus
„ Rex, Roma abiens, reversus fuit ad partes *suas*. .

(a) Rainaldo ad annum 1405. num. 3. *Ladislaus Siciliæ Rex, qui dementi ambitione ductus, Romam sibi subjicere exoptabat; collectis Equitum quindecim millibus, Peditumque octo, tum instructa valida Classe, primum OSTIAM cæpit: deinde ADMOTIS URBI CASTRIS, quam Paulus Ursinus militari præsidio tuebatur; post leves velitationes, confectis nonnullis pactionibus, atque ad partes suas pellecto eodem Paulo Ursino; a ROMANIS MORE TRIUMPHALI ADMISSUS EST die 25. Aprilis: cui umbraculum intexto auro octo Romani Patritii prætenderunt.*

(b) Ettorre Pignatelli apud Rainaldum loc. cit. *Fama est, quod Dominus Ladislaus Rex Siciliæ, nuper mittendo de Roma usque Perusium mille quingentos equites, cæpit possessionem Civitatis Perusii, & ejus fortalitiorum: item Ortonæ, Amelianæ, Interamensis, Tudertinæ, Assisii, Reatinæ Civitatum jam habet possessionem sine lite, sine bello. Et dicitur etiam quod processurus sit ipse Rex ad capiendum reliqua Ecclesiæ prædictæ, & Romani Imperii jura.*

Tiodoro di Niem (*a*). Anzi essendosi egli partito da Roma per ritornare in Napoli, lasciando *Giannotto Boccatorto* per Senatore di quella Città; *Paolo Orsino*, che bramava somiglievole impiego, vedendosi pospsto a colui, fè rivoltare la Città, e fè perderne a *Ladislao* il dominio, come additammo più sovra nel *Num.* 24.: facendo sottomettere il Popolo alla divozione di Papa *Alessandro V.*, che allora trovavasi in Bologna, al dire del *Rainaldo* (*b*).

XLVII. Non andò guari però e *Ladislao* di belnuovo per la terza volta padrone di Roma divenne: perochè, essendo nato lo scisma trà *Gregorio XII.*, *Gio: XXIII.*, ed *Alessandro V.* per il Papato; il Re sovradetto assistendo al partito di Papa *Gregorio XII.*, fè, che questi li cedesse Roma, ed altre Città dello stato Ecclesiastico, come dice *Sozomeno da Pistoja* (*c*), Autore di quei tempi medesimi, colle parole seguenti: *Anno* „ 1409. a Nativitate, Florentini die 7. Februarii, inducti a Cardinalibus, qui erant Pisis, & ab Oratoribus Regis Franciæ, subtraxerunt „ obedientiam Papæ Gregorio XII. . . . Ego Sozomenus, hujus „ Chronicæ Autor, vidi omnia, & præsens fui: Ladislaus Rex dum „ supradicta gerebantur, omni solicitudine dedit operam, ut Concilium „ non fieret Pisis, & Gregorius remaneret Papa. Et dictus *Gregorius Papa concessit dicto Regi Romam*, *&* *Marchiam*, *Bononiam*, *Faventiam*, „ *Forlivium*, *Perusium*, *&* *omnes Terras Ecclesiæ*: cui Papa numeravit 25. „ millia Florenorum . . . Ladislaus Rex die 12. Martii venit Romam cum maximo exercitu, & ibi moratus fuit usque ad diem tertium „ Aprilis: & inde movit exercitum in Agrum *Senensium*.

XLVIII. Non contento *Ladislao* di queste Conquiste, pretese aver eziandio lo Stato di Siena, e di Firenze. Ma questi Popoli, unitisi insieme, e postisi in armi; li fecero vigorosa resistenza, chiamando anche i Veneziani in loro ajuto, ed inducendo Papa *Alessandro V.* a far venire *Lodovico II. di Angiò* al possesso del Regno di Napoli, con dichiararne decaduto *Ladislao*, Il che, sebbene l'apportasse qualche disturbo; pure il mal maggiore li venne da Sanesi: conciossiachè, trovandosi egli coll'Esercito in Buonconvento non lungi da Siena, e quivi invaghitosi della fi-

 glinola

(a) Tiodoro di Niem tract. 6. cap. 31. *Ladislaus*, *Rex Siciliæ*, *fortiter instare videtur*, *quod fiat è vestigio Rex Romanus*: *Romani verò* (*sed fortè nùm fictè, vel simulatè?*) *respondent*: *Cæsarem habemus super nos*: *nolumus te regnare*. Et lib. 3. cap. 48. *Ladislaus*, *ut hostis Imperii*, *Terras illius*, *quas potest destruxit*, *seu capit*, *&* *sibi subjicit violenter*. *Et jam diù est quod conceptit in mente*, *sibi velle ipsum Imperium quomodolibet usurpare*: *Unde proverbium in ejus veste*: AUT CÆSAR, AUT NIHIL.

(b) Rainaldo ad annum 1410. num. 16. *Pronæ in ejus Pontificis fuerunt fidelium voluntates*. *Inter quos Romani*, *qui superiori anno excusserant Ladislai Regis Neapolis jugum*, *atque ad Pontificum obsequium proruperunt*; *portarum Urbis claves*, *cæterasque Imperii Urbani insignia Alexandro*, *Bononiæ agenti*, *detulere*.

(c) Sozomeno da Pistoja in Speculo Historico ad annum 1409.

gliuola di un Medico; costei per istratagemma del padre attaccò il *Fuoco Sagro* nelle parti genitali del Re: per il che, infermatosi gravemente; a grandi stenti vivo arrivò in Napoli: dove tosto finì di vivere, secondo il *Rainaldo* (*a*), e *Tiodoro di Niem* (*b*).

XLIX. Morto *Ladislao*, i Romani si posero subito in libertà, non ostante che la Reina *Giovanna* II., entrata in possesso del Regno in luogo del fratello, ne rinovasse le pretenzioni, e ne ottenesse l'intento. Attesoche, trovandosi nel Concilio di Costanza i trè pretensori del Papato, *Gregorio* XII., *Gio:* XXIII., e *Benedetto* XII. (succeduto questi a Papa *Alessandro* V.) per determinarvi la contesa; la Città di Roma trovavasi senza Pontefice, divisa in fazioni, e sotto di un Legato Apostolico. Quando la Reina sovradetta, sprigionando *Paolo Orsino* (che *Ladislao* avea portato in Napoli: per ucciderlo; come *Tiodoro di Niem* poco sovra dicea), lo mandò suo Viceregnante in Roma; e questi con tutto lo suo sforzo sottomise quella Capitale al di lei dominio, al dire del *Rainaldo* (*c*). Abbenche poi, eletto in Sommo Pontefice *Martino V.* di Casa *Colonna*, la Reina sovradetta, per guadagnarsi la di lui benevolenza, li restituì il tutto, secondo *Pietro Giannone* (*d*) che dice: „ *Papa* Martino V. [illegible] „ in-

(a) Rainaldo ad annum 1414. num. 6. *Inter medios secundos successus cum Italiæ Imperium Ladislaus affectaret; morbo correptus ex illico genitalibus a Scorto Perusino veneno, sive* IGNE SACRO *divinitùs immisso; Neapolim reversus est, octavoque Augusti die interiit.*

(b) Teodoro di Niem in Vita Joannis XXIII. „ *Dùm* sic omnes apud „ nos mutarent, timerentque ipsis diebus ipsi Curiales; ecce gratum nuncium recepimus, scilicet, quod ipse Rex Ladislaus, extans tunc in „ eodem exercitu, gravi, & incurabili infirmitate tactus, retrocedere „ propterea, & ad Urbem redire disposuisset, prout & fecit. Et prope „ Urbem intrans navim, & secum ducens captivum Paulum Ursinum, „ quem habebat valde exosum, & interficere nitebatur; per mare versùs „ Neapolim iter arripuit. Ubi, postquam cum vehementibus doloribus, „ quibus torquebatur in corpore, & præcipue IGNE SACRO IN MEMBRO VIRILI, pervenerat; infeliciter *obiit*.

(c) Rainaldo ad annum 1415. n. 15. „ *Multi* dominium Urbis ambiebant: „ sed nullus alius, quàm Joanna, Ladislai Regis Neapolitani soror: quæ „ a morte fratris, qui non semel Romam occupaverat, eam ad se pertinere existimabat . . . . . . Alii aliquantulum repræssi; donec Paulus Ursinus, ab Joanna Regina jam conjugata, dimissus advolasset, „ & TITULO PROREGIS PRO EADEM REGINA SALUTATUS, acquirendæ pro ipsa illa Regina Urbi omnia fecisset tanto cum „ impetu; ut nec a Legato violando, neque a necessariis suis sibi temperaverit. Legati etiam Apostolici Domum diripuit; Franciscum Ursinum, pro Ecclesiæ juribus depugnantem, in carcerem conjecit: Paulum Palenum capite imminuit: nihilque eorum omisit, quæ in potestatem Urbis redigendæ existimabat *opportuna*.

(d) Pietro Giannone lib. 27. cap. 2. [illegible]

„ intanto da Mantova era venuto a Fiorenza: onde la Regina Giovanna II. elesse Sergianni Caracciolo, che in suo nome andasse a darli Ubbidienza, e a rassegnarli quelle Fortezze, che Ladislao avea lasciato con presidj nello stato della Chiesa. Antonio Colonna andò insieme con lui: ed avanti, che fossero a Firenze, Sergianni si rassegnò la Fortezza d'Ostia, il Castel Sant'Angelo, e Civita Vecchia, e poi passò a Fiorenza. Così di quanto Ladislao avea conquistato nello Stato di Roma, ne fece Giovanna dono al Pontefice *Martino*. Ancorche andasse errato quest' Autore (se male a lui non mi oppongo) nel soggiugnere; *Ma non per questo lasciò ella d' intitolarsi Regina di Roma, come suo fratello: Ond' è, che ne suoi Diplomi, e Capitoli si legge anche frà i suoi titoli*, ROMÆ REGINA. Atteso, come fu detto più sovra nel *Numero* 44. il nome di *Roma* in questi titoli non debbe intendersi per la Capitale dell' Orbe, ma per la Provincia di Romania nel Regno d' Ungaria.

De Regni, che aggiunse il Re Alfonso alla Corona di Napoli: della Ducea di Milano; e de Presidj di Toscana.

L. Frà i nostri Monarchi, che aggiunsero Regni, e Signorie alla Corona di Napoli, il primo luogo *Alfonso di Aragona* senza dubbio meritossi: peroche egli, oltre all' Isola di *Zerbi*, che tolse agli Africani, come si disse sovra nel *Numero* 4. oltre alla *Ducea di Milano*, che ebbe in testamento dal Duca *Filippo*; oltre a' *Presidj di Toscana*, che involò a Fiorentini; vi accoppiò ancora i *Regni Gentilizj*, che possedea: facendo, che quello di *Napoli* si mettesse in primo luogo trà i suoi Titoli; poi quello di *Sicilia*, indi quelli di *Valenza*, di *Sardegna*, e di *Corsica*: dicendosi egli (come *Scipione Mazzella* (a) lo rapporta): *Alfonsus Dei gratia, Aragonum, Siciliæ citra, & ultra Pharum, Valentiæ, Jerusalem, Ungariæ, Majoricarum, Sardiniæ, Corsicæ, Comes Barchinonis, Dux Athenarum, & Neopatriæ, ac etiam Comes Rosciglionis, & Ceritanæ*. Abbenche poi, morendo senza figli legitimi; lasciasse tutti questi enunciati Regni a suoi fratelli, e nipoti, alla riserva del solo Regno di Napoli, che diede a *Ferdinando* suo figlio naturale. Laonde dopo la di lui morte i Regni sovradetti si separarono dalla Corona di Napoli.

LI. Per quanto poi si appartiene alla *Ducea di Milano*; fia bene sapersi, che *Filippo Maria Visconte*, ultimo di questa Famiglia in tal Signoria, morendo senza figli, lasciò *Alfonso* Re di Aragona erede in quel Ducato, come dice *Lorenzo Buonincontro* (b). Ma comeche poi *Carlo* Du-

(a) Scipione Mazzella pag. 471.

(b) Lorenzo Buoninconvro in Annalibus *Anno* 1447. *Philippus Maria Mediolani moritur, in quo Vicecomitum Imperium finitum est*: RELIQUIT TAMEN HÆREDEM ALFONSUM ARAGONUM: *qui eodem anno misit Mediolanum Raymundum Barulum Hispanum; ea spe, ut Mediolanense Imperium jure hæreditario possideret.*

ca di Orleans, nato dalla sorella di *Filippo*, aspirava a quella Signoria, e 'l Conte *Francesco Sforza*, che avea una figlia bastarda del medesimo Duca sposata, anche ne pretendea il Dominio; il Comune di Milano in fazioni si divise, chi il Duca di Orleans acclamando, chi il Re *Alfonso*, e chi il Conte *Francesco*: aspirando altri alla libertà; e cercando i Fiorentini (spalleggiati da' Veneziani) rendersene padroni fino a far l' assedio della Città di Milano. Ma alla perfine venuti a rottura i Veneziani con Fiorentini, e dando favore quei al partito del Conte *Francesco Sforza*, a cui mandarono Soldati, e danaro in rinforzo; fu duopo, che perallora anche *Alfonso* cedesse le sue ragioni a favore di costui, come direm nel Tomo V. al Capo 1. del Libro 4. descrivendo la Vita di tal Monarca.

LII. Sdegnato il Re *Alfonso* contro de Fiorentini, li portò la guerra dentro il di loro proprio Stato. E quantunque essi (abbandonati già da' Veneziani) chiamassero *Rinato di Angiò* contro del detto Re *Alfonso*, con prometterli Soldati, e danaro; pure il predetto Monarca ora da se, ed ora per mezzo di *Ferdinando* suo figliuolo molti Luoghi li tolse, come asserisce il *Buonincontro* (a), e con esso lui *Gio: Simonetta* (b). In qual occasione li prese *Piombino*, l'*Isola del Giglio*, *Castiglione*, *Pescara*, e *Giavarra*, che non volle più restituirli, ancorche nella Pace generale l' avesse rilasciati gli altri Luoghi, come dopo *Gianantonio Summonte* (c), anche l' averte *Pietro Giannone* (d) col dire: „ *Fattasi* poi la Pace tra 'l Re, ed „ i Fiorentini con gli altri Potenti d' Italia, Alfonso l' accettò con „ questa condizione, che rimanessero sotto il suo Dominio Castiglione „ della Pescara, il Giglio, lo Stato di Piombino, e Gavarra: ciò, „ che fu accordato. Ma i Fiorentini vollero, che in questa Pace s' includesse anche Rinaldo Orsino, Signore allora di Piombino, con riconoscere il Re per Sovrano, a cui pagasse per tributo ogn' anno un „ Vaso d' oro di 500. *Scudi*. Qual tributo passò poi a' Successori di Rinaldo

(a) Lorenzo Binincontro loc. tit. *Deinde Alfonsus Bellum Florentinis movit . . . . Igitur per Senensem in Volaterranum agrum profectus; expugnavit Castrum Novum, Ripam maritimam diripuit. Deinde cepit Castilionem, Piscariam, & Insulam Fluvii.*

(b) Gio: Simonetta, de rebus gestis Francisci I. Sfortiæ Vicecomitis, Mediolanensium Ducis: *Anno 1452. Alfonsius, stimulantibus quotidie Venetorum Legatis; in ipso prope estatis initio Ferdinandum filium suum cùm potentissimo exercitu in Etruriam mittendum constituit . . . . Et primo aggressus Folianum Opidum, obsedit. Cujus oppugnationi acriter intendens; Cortonensium, Aretinorum, finitimorumque agros ob Florentini exercitus paucitatem, multis incursionibus devastabat. Id verò Oppidum, etsi forti militum presidio, Zenone Cremensi prefecto, muniebatur; tamen cùm variis tormentorum ictibus, cuniculorumque artibus diù, multumque oppugnasset; desperantibus de subsidio Opidanis, per deditionem tandem accepit.*

(c) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 88. 91. & 121.

(d) Pietro Giannone lib. 26. cap. 6.

naldo *Ursino*; ed oggidì al Duca di Sora, che anche *Principe di Piombino* s' intitola.

LIII. In tempo poi dell' Imperadore *Carlo V.* ricadde a lui lo Stato di Siena, ed egli lo lasciò a *Filippo II.* suo figlio, giusta il Presidente *Tuanio* (a). Il quale, perche dovea grossa somma di danaro a *Cosmo Medici*, Duca di Firenze; gli assegnò in compenso lo stato predetto di Siena: riserbandosi per se *Port' Ercole*, *Talamone*, *Monte Argentario*, *Orbitello*, e *Piombino*, come soggiunge l' Autore predetto (b): trascrivendone ancora per intiero *Bartolomeo Chioccarelli* (c) lo Stromento di vicendevole Cessione, e di Concordia, stipolato a 3. Luglio 1557. in cui oltre i Luoghi sovradetti apprò del Re *Filippo*; si aggiungne eziandio il *Porto di Santo Stefano*. Quali Luoghi col sopranunciato Stromento confermati furono al Re *Filippo III.* dall' Imperadore *Ridolfo II.* il quale pretese, che lo Stato di Siena con i Luoghi enunciati fusse Feudo Imperiale; che in tenuta, e non in proprietà potea l' Imperadore *Carlo V* donare al Re *Filippo II.* suo figlio, come dal nuovo di lui Diploma presso del lodato Chioccarelli (d). E perche *Filippo II.*, avendo guerra con Franzesi in Italia, pose in questi Luoghi un grosso presidio di Soldati, ad ogetto di mantenere la comunicativa trà il Regno di Napoli, ed il Ducato di Milano; ecco a qual ogetto *Presidj di Toscana* i medesimi Luoghi si dissero, come osserva *Pietro Giannone* (e). Riserbandoci noi di favellare nel Tomo V. al Capo 5. del Libro 6. delle vicende a cui questi Presidj soggiacquero in tempo della Guerra sovradetta trà il Re *Filippo II.*, ed il Re di Francia.

LIV. Morto indi il Re *Carlo II.*, ed in sua vece succeduteli l' anno 1700. il Re *Filippo V.*; questi di tutti i Presidj di Toscana assoluto padrone divenne: a' quali anche aggiunse *Porto Longone*, e l' *Isola di Elva*. Poi, venute le Armi Alemane l' anno 1707. alla conquista del Reame di Napoli; anche de Presidj sovradetti s' impossessarono, alla riserva di Porto Longone, e dell' Isola d' Elva, che restarono in possa del Re *Filippo V.*: con avere ivi vicino il Gran Duca di Toscana *Porto Ferrao*, ed il

(a) Presidente Tuanio lib. 25. *Dictionem Senensium jure Imperii ad se devolutam, Philippo filio concessit*.

(b) Lo stesso lib. 28. „ *Tandem* ea lege conventum, ut Cosmus, & „ liberi ejus Philippi beneficio Senensem Ditionem acciperent, uti eam „ ipse a Cæsare parente acceperat, exceptis HERCULIS PORTU, „ TALAMONE, MONTE ARGENTARIO, ORBITELLO, & „ PLOMBINI ARCE, quam sibi Philippus servabat. Et ita æs om- „ ne alienum, tàm Cæsari olim a Cosmo comodatum, quam in belli „ sumptus factum, quod ipsi a Philippo filio debebatur, dissolutum *intelligitur*.

(c) Bartolomeo Chioccarelli Tom. XVIII. *de Civitate Senensium concessa Duci Florentiæ*.

(d) Lo stesso loc. cit.

(e) Pietro Giannone lib. 33. cap. 2.

ed il *Porto di Livorno*. E perche poi nell' anno 1718. ; per la pace di Londra (confermata in Vienna , e ratificata dal Re *Filippo V.* a 30. Aprile 1725.), trà la Francia , Inghilterra , e l' Imperadore fù conchiuso , che dovesse darsi al Principe *D. Carlo Sebastiano* (oggidì glorioso Re di Napoli) la Ducea di *Parma* , e *Piacenza* , come Feudi Gentilizj della Reina *Elisabetta* di lui madre (al presente goduti dal Principe *Don Filippo* degnissimo fratello di costui , giusta la Pace di Aquisgrana dell' anno 1748.) ; a tenore dell' Articolo quinto fu anche convenuto , che l'anzidetto Principe dovesse succedere ne' Stati del Gran Duca di Toscana , ed in conseguenza alli due cennati Porti , cioè a quello di *Livorno* ; ed all' altro di *Porto Ferraro* : con assegnarli eziandio il Re *Filippo* suo Padre *Porto Longone* , e l' *Isola d' Elva* , come ivi : *Virtute renuntiationis* ab Hi-
„ spaniarum Rege in universas Italiæ Ditiones , Regna , & Provincias,
„ quæ olim ad Reges Hispaniæ pertinebunt, factæ ; ipse Rex præfato Prin-
„ cipi filio suo URBEM PORTUS LONGI, UNA CUM EA PAR-
„ TE INSULÆ ILVÆ , quam in illa altura tenet ; cedet , tradetque
„ quam primum dictus Princeps , extincta Magni Ducis Hetruriæ posteri-
„ tate masculina, in actuale ejusdem ditionum possessionem immissurus *fuerit* . Avendoli anche l' Imperadore ceduti gli altri Presidj di Toscana descritti di sovra . Onde venuto poi egli alla conquista , e possesso del nostro Regno ; non solo unì alla Corona di Napoli *Orbitello* , *Piombino* , *Port' Ercole* , *Santo Stefano* , *Mont' Argentario* , e *Talamone* , che passavano sotto nome di *Presidj di Toscana* ; ma eziandio *Porto Longone* , e l' *Isola d' Elva* , che oggidì pacificamente possiede . Non avendo potuto aggiungervi *Porto Ferrajo* , e *Livorno* ; perche prima di morire *Don Gio: Gastone* , ultimo di Casa Medici , e de Gran Duchi di Toscana , fu in obbligo di rinunziare a quei Stati in virtù di un nuovo Trattato di Pace , conchiuso nel 1739. , di cui poco appresso favellaremo .

Del Ducato di Bar , e di Lorena .

LV. Avendo il Re *Carlo I. di Angiò* unito alla Corona di Napoli il Contado di Provenza , di Forquelquerio , e di Piemonte , con averne anche goduto il Titolo gli altri Angioini della seconda linea , come *Lodovico I.* , *Lodovico II.* , e *Lodovico III.* a tenore della cessione fattali dalla Reina *Giovanna I.* come fu detto più sovra nel *Numero* 21. ; alla morte di *Lodovico III.* senza figli il dì 15. Novembre 1434. in Cosenza , tutti questi Feudi passarono a *Rinato di Angiò* , fratello di *Lodovico III.* per donazione della Reina *Giovanna II.* E perche egli divenne poco appresso *Duca di Lorena* , e *di Bar* ; anche questi Feudi furono da lui uniti alla Corona di Napoli . E perciò la Reina *Isabella* di lui consorte , trovandosi in Napoli, ed ordinandovi alcuni Riti per la Gran Corte della Vicaria in assenza di suo marito ; in quello , che incomincia : *Quantum est possibile* , adopra il titolo di Duchessa di Lorena , e di Bar : *Isabella Dei gratia , Jerusalem* , & *Siciliæ Regina* , *Andegaviæ* , *BARI* , & LOTARINGIÆ DUCISSA , *Pontis Marchionissa* , *Provinciæ Zenonianæ* , *Forqualquerii* , & *Pedimontis Comitissa* . Quali titoli anche si adoprarono dal Re *Rinato* : il quale , secon-

condo *Scipione Mazzella* (a) intitolavasi: *Renatus, Dei gratia, Ungariæ, Jerusalem, & Siciliæ Rex: Andegaviæ*, BARI, ET LOTARINGIÆ DUX: *Pontis Marchio, Comitatuumque Provinciæ Forqualquerii, Cenonium, & Pedimontis Comes*. Poi morto *Rinato* con *Carlo* suo fratello, e preventivamente il di lui figliuolo *Giovanni* in Puglia; tutti questi Dominj ricaddero a *Lodovico XI.* Re di Francia, come rapporta *Arrigo Spondano* (b), senza che mai più si fussero veduti uniti alla Corona di Napoli.

Delle Ducee di Parma, e di Toscana.

LVI. Essendo passato il Regno di Napoli in potere del Re Cattolico dopo l'estinzione de Re Aragonesi, e possedutosi dagli altri Monarchi Austriaci come uno degli altri Regni di Spagna; si estinsero quei Titoli, che i nostri Monarchi soleano per il passato adoprare: soltanto il regnante Monarca *Carlo di Borbone* (figlio di *Filippo V.* Re di Spagna, e perciò detto *Infante di Spagna*, chiamandosi colà Infanti li Secondogeniti) venuto in persona alla conquista del Regno, e fissata la sua Reggia in Napoli; ne rinovò l'antica sembianza, ed intitolossi: *Carolus Dei Gratia, utriusque Siciliæ, & Jerusalem Rex, Infans Hispaniæ, Dux Parmæ, Placentiæ, Castri, & Roncilionis, ac Magnus Princeps hæreditarius Tusciæ*.

LVII. Intorno a' quali fa duopo sapersi, che nella Pace stabilita in Londra nel mese di Agosto 1718. tra *Luigi XIV.* Re di Francia, *Carlo VI.* Imperadore, e *Giorgio* Re d'Inghilterra (ratificata in Madrid nel mese di Aprile 1725. dal Re *Filippo V.*) fu convenuto, che i Stati di *Parma*, e di *Piacenza* (a' quali vanno uniti *Castro*, e *Ronciglione* esistenti nello Stato Ecclesiastico) ereditarj della Reina *Elisabetta* di Spagna, dopo la morte del Duca possessore senza figli maschi; si fussero assegnati a *D. Carlo Sebastiano*, figlio di costei, e del secondo letto del Re *Filippo V.*: e dopo la morte del Gran Duca di Toscana, se li dovessero dare tutti quei Stati; con aggiugnervi il Re suo padre Porto Longone, e l'Isola d'Elva, come fu detto più sovra nel *Numero* 53. Leggendosi nell'Articolo quinto del Trattato predetto.

Articulus V. Quia verò eo casu, quo Magnum Hetruriæ Ducem, prout etiam Ducem Parmæ, Placentiæque, eorumque Successores absque liberis masculis discedere contingat, ipsa ratio successionis in Ditiones ab eis possessas novum facile bellum in Italia excitare posset, ob diversa videlicet successionum jura

(a) Scipione Mazzella pag. 472.

(b) Arrigo Spondano ad annum 1481. *Diem clausit ætate admodum provecta Renatus Audium, & Provinciæ Comes, nuncupatus Rex Siciliæ, Neapolis, & Jerusalem, & Aragoniæ. In nepotem Ludovicum Francorum Regem transfert jus Regni Siculi, & in fratrem Carolum Comitem Cenomanorum, & Provinciæ jura omnia. Provinciam, suprema Renati senioris voluntate, ad Regem pervenisse, multa junioris Renati Lotaringi, sui ex filia neptis, expostulatione. Sanè ab obitu prædicti Caroli, qui paulopost contigit, Francorum opibus accessit omnino Provincia, nec est amplius ab iis avulsa.*

jura, quæ præsens Hispaniarum Regina, nata Ducissa Parmensis, post decessum propriorum ante se hæredum ex una; ex altera verò parte Imperator, & Imperium in dictos sibi Ducatus competere, utrinque obtendunt. Quò itaque gravibus ejusmodi contentionibus, & iis, quæ inde nascuntur malis, tempestivè obvietur; conventum fuit, ut Status, seu Ducatus a præfatis Magno Duce Hetruriæ, Parmæque, & Placentiæ Duce modò possessi; futuris in perpetuum retrò temporibus, ab omnibus Partibus contractantibus agnoscantur, & habeantur pro indubitatis Sacri Romani Imperii Feudis masculinis. Vicissim Sua Majestas Cæsarea per se, ceù Caput Imperii, consentit, ut si quando casus aperturæ dictorum Ducatuum ob deficientiam hæredum masculorum contingat; filius dictæ Hispaniarum Reginæ primogenitus, hujusque descendentes masculi ex legitimo matrimonio nati, iisque deficientibus, secundus, aùt alii post geniti, ejusdem Reginæ filii; si qui nascentur, pariter unà cum eorum posteris masculis ex legitimo matrimonio natis, in omnibus Provinciis succedant. Quem in finem, cum etiam Imperii consensus opus sit, Sua Majestas Cæsarea pro eo obtinendo omnem operam impendet: eoque obtento, Literas Expectativæ, Investituram eventualem continentes, pro dicto Reginæ filio, vel filiis, eorumque descendentibus masculis legitimis, in debita forma expediri, easque Regi Catholico mox, vel saltem post duos menses a commutatis Ratificationis tabulis tradi curabit: absque ullo tamen damno, aùt præjudicio, salvaque per omnia Principum, qui dictos Ducatus in præsens obtinent, possessione.

LVIII. E perche la Linia Mascolina *Farnese* in Parma era di già mancata, e quella de *Medici* in Firenze pendeva dalla sola vita del Gran Duca *D. Gio: Gastone*; il Conte di *Carny*, Generale dell' Armi di Spagna, preventivamente condottosi in Italia; in nome, e parte dell' anzidetto Principe *D. Carlo* il dì primo Novembre 1731. dopo avere prestato il Giuramento di Fedeltà al Gran Duca di Toscana *Gio: Gastone I.* in mano del *Marchese Capone*, Generale dell' Armi di Toscana, prese il possesso delle Fortezze, che in quello Stato si rattrovavano: con prenderlo in Parma il dì 28. Decembre 1731. la Duchessa *Dorotea Sofia*, madre della Reina di Spagna per l' anzidetto suo nipote: il quale poco indi arrivò in Italia, portatovi da una Squadra Inglese, che lo sbarcò in Livorno. Ed ecco come il nostro Monarca *Duca di Parma*, e *Principe ereditario di Toscana* s' intitola.

LIX. E comeche il detto Principe *D. Carlo* nell' anno 1733. passò alla conquista del Reame di Napoli; e, sottomessolo, nell' anno vegnente 1734. si condusse in Palermo, dove si coronò Monarca delle due Sicilie; anche egli aggiunse alla Corona di Napoli le Ducee di *Parma*, e di *Toscana*: ancorche di quest' ultima in solo Titolo ne avesse, non il pieno Dominio, essendo perallora anche vivente il Gran Duca *Gio: Gastone I.* Con avere nell' anno 1739. perduto eziandio il possesso di Parma, e Piacenza. Imperciocche, essendosi accesa in Italia, e nel Reno una gran Guerra per la Conquiste, che fece il detto Principe *D. Carlo* del Regno di Napoli, e di Sicilia, che eran in quel tempo posseduti dall' Imperadore *Carlo VI.*; per ismorzarne l' incendio, fu conchiuso in Vienna un Trattato di Pace tra il Re di Francia, e l' Imperadore il dì 18. Novembre 1738 (accettato eziandio, e ratificato dal predetto nostro Sovrano *Carlo di Borbone* il dì 21. Aprile 1739.) con cui determinossi, che i due Regni di Napoli, e di

di Sicilia con i Presidj di Toscana a questi pacificamente restassero, ed all'incontro, che egli rinunziasse all'Imperadore la Ducea di Parma, e di Piacenza; come pure lo Stato ereditario di Toscana a *Francesco Stefano III.* Duca di Lorena, il quale rinunziava vicendevolmente al Re di Francia la Ducea di Bar, e di Lorena. Laonde al nostro Monarca è rimasto oggidì il solo Titolo di *Duca di Parma*, e di *Gran Principe Ereditario di Toscana*. Ed ecco posti già in chiaro tutti i *Feudi*, e *Signorie*, che in varj tempi furono uniti alla Corona di Napoli, ed i *Titoli*, che adoprarono i nostri Monarchi ne loro Rescritti.

LIBRO QUINDICESIMO.

Della Regia Polizia quanto alla Cappella, al Confessore, ed a Cappellani nel Reame di Napoli.

DOvendo ora favellar noi in questo, e ne Libri seguenti della Regia Polizia riguardo al Reame di Napoli; ragion vuole, che di quella in primo luogo parliamo, che intorno al divin culto si raggira. E perciò della *Regia Cappella*, del *Regio Confessore*, e de *Regj Cappellani* col di loro *Cappellano Maggiore* in tre Capitoli diversi in questo Libro discorreremo, con essere il

CAPITOLO PRIMO.

Della Regia Cappella, e del Regio Confessore.

I. DAl primo tempo, che i Principi temporali si diedero alla sequela della Cattolica Religione, maisempre tra di loro si osservò la pratica di avere una Cappella nel proprio Palazzo, e per ascoltarvi la Santa Messa, e per farvi recitare i Divini Uffizj, siccome di *Costantino* Imperadore, lo testimonia *Eusebio Cesariense* (a). Volendo altresì

(a) Eusebio Cesariense in Vita Constantini lib. 1. cap. 17. *In Palatio* QUANDAM VELUTI ECCLESIAM DEI CONSTITUIT. *Praeibat cunctis, qui in Ecclesiam illam erant adscripti, & Sacros Codices in manu sumens, Oracula a Deo edita attento animo meditabatur. Post haec solemnes*

Sozomeno (*a*), che anche andando in Guerra, ſolea queſto Principe portar ſeco i Sacerdoti col Tabernacolo, acciò ivi ſimilmente le divine Laudi ſi celebraſſero. Con dire *Vallafrido Strabone* (*b*), che i Sovrani di Francia furon ſoliti portar ſeco in Guerra la *Cappa* del glorioſo *San Martino*, da cui i Chierici, che la cuſtodivano *Cappellani* furono detti. *Quemadmodum ſunt in Palatiis Comites Palatini, qui ſæcularium cauſas ventilant; ita ſunt, & illi quos ſummos Cappellanos Franci appellant, Clericorum cauſis prælati. Cappellani Minores ita ſunt, ſicuti hi, quos Vaſſos Dominos Gallica conſuetudine nominamus.* DICTI SUNT AUTEM PRIMITUS CAPPELLANI A CAPPA BEATI MARTINI, *quam Reges Francorum ob adjutorium victoriæ in prælium ſolebant ſecum habere. Quam ferentes, & cuſtodientes cum cæteris Sanctorum Reliquiis, Cappellani cœperunt vocari.* Credendo io altresì, che anche da ciò ſi fuſſe *Cappella* il luogo chiamato, dove queſta Cappa ſi cuſtodiva; e poi in tutta la Chieſa Latina Cappella quei Luoghi Sagri ſi diceſſero, nelli quali gli Uffizj divini, ed i Sagrificj per i Monarchi nelli loro proprj Palazzi ſi celebravano.

II. A ſomiglianza degli altri Prencipi Criſtiani, anche i Monarchi noſtrali ebbero le loro *Regie Cappelle*. Che quantunque *Pietro Giannone* in una ſua Scrittura Legale a favore del Veſcovo di Capaccio contro l' Abate di Sant' Eligio d' Altavilla ſi fuſſe ingegnato moſtrare, che anticamente quelle ſoltanto ſi reputavano per *Regie Cappelle*, che erano ne Palagi de Monarchi in quelle Cittadi, ove eſſi la loro mora traevano; pure *Ottavio Ignazio Vitagliano* in un altra ſua dotta Allegazione, pubblicata in Napoli l'anno 1738. col titolo: *L' antico dritto de regj Cappellani d' Onore*, fa vedere, che tanto i Re Normanni, quanto i Monarchi Svevi, ed Angioini, fuori delle Regie Cappelle nelli loro Palazzi, molte altre per il Regno ne teneano. Avendo tra gli altri il Re *Ruggiero* fondata in *Reggio* quella di Santa Maria della Cattoliса, non oſtante che egli ſoggiornaſſe in Palermo. L' Imperadore *Federigo II.* ereſſe quella di *Altamura*. Ed abenche il Re *Carlo I. di Angiò* fermando la ſua Reggia in Napoli, ergeſſe nel Caſtel Novo la ſua Regia Cappella col titolo di *San Sebaſtiano*; pure *Carlo III.* di lui figliuolo, fuori di queſta, fondò un altra Regia Cappella in *San Niccolò di Bari*, ed appreſſo un altra in *Lucera di Puglia*. Ed il Re *Ruberto* anco la Chieſa della *Croce di Palazzo* in Napoli unì alla ſua Regia

nes preces cum Aulicorum cætu meditabatur . . . . Diaconos, a Deo conſecratos miniſtros, qui vitæ gravitate, & reliquis virtutibus ornati eſſent, totius Domus cuſtodes ordinati ſunt.

(a) Sozomeno lib. 1. cap. 8. *In Palatio extruxit Oratorium, & Tabernaculum Eccleſiæ figuram exprimens. Cum contra hoſtes prælio contenderet ſecum circumferre conſuevit, ad eum finem, ut neque ſibi in ſolitudine vitam agenti, atque exercitui deeſſet Ædes Sacra, in qua quidem deberent Deum laudibus offerre, & Sacra Myſteria percipere. Nàm Sacerdotes, & Diaconi, qui ſecundùm Eccleſiæ inſtitutum iſta munera obirent, Tabernaculum aſſidue ſecuti ſunt.*

(b) Vallafrido Strabone de Rebus Eccleſiaſticis cap. 27.

gia Cappella, con farli godere li stessi privilegj, ed onori, che si godeano in quella del Regio Castello, come dal Diploma, che sovra di ciò ne apporta *Luca Vvadigno* (a) negli Annali de Minoriti. Credendo io altresì, che da ciò avessero origine le tante *Chiese Regie* per il Regno, dotate, o fondate da nostri Monarchi, come vedemmo nel Capo 4. del Libro 7.

III. Ed infatti i Prencipi di Benevento, e di Salerno nel *Capitolare*, che fecero trà di loro l'anno 851. (da noi trascritto nel Libro 6. del Tomo III. al Paragrafo I. del Capo 4.) espressamente dimostrano che essi le *Regie Cappelle* ne' loro Palazzi aveano (essendo stata in Salerno quella Chiesa, che oggidì *San Pietro in Corte* si appella): dove non meno Canonici, e Chierici servivano, ma anche Monaci, ed Abbati, come ivi si legge.

Quarto: Omnium rerum Sanctarum Ecclesiarum, Episcopatuum videlicet, & Monasteriorum sub Regula degentium, seù Xenodochiorum, „ibi census rationes reddantur de singulis suis substantiis, ubi Capita „sunt earum . . . . EXCEPTIS CANONICIS ABBATIBUS„QUÆ AD PALATIUM PERTINENTIBUS: nam Abbatum res, „quæ ad Palatium pertinent, in cujus divisione ipsæ venerint, ille eas „habeat, in cujus fuerint parte.

Quinto. Et omnes Monachi, & Monachæ redeant ad sua Monaste„ria, ubi priùs habitaverant . . . . Exceptis illis, qui per virtu„tem aliorum illuc introjerunt, AUT IN PALATIO SERVIUNT.

Sexto: Episcopi autem, & omnes Clerici de quocumque gradu Cle„ricatus, vel sine gradu, redeant ad suos Episcopatus cujuscumque Dioe„cesis fuerint, absque omni injusta dilatione . . . . EXCEPTIS „CLERICIS, QUI IN PALATIO SERVIUNT.

Septimo: Similiter fiat de Clericis singulorum Abbatum, EXCE„PTIS ILLIS CLERICIS, QUI IN REBUS ABBATUM AD „PALATIUM PERTINENTIBUS, MORANTUR.

IV. Quando poi i Viceregnanti de Monarchi Austriaci il Regio Palazzo fuori del Castello in Napoli fabbricarono; *D. Pietro Antonio di Aragona* nell' anno 1668. vi fè erigere quella superba, e magnifica Cappella (da noi descritta nel Libro 2. di questo IV. Tomo al *Numero* 6. del Capo 51), che oggidì vi si vede, consegrata dal Vescovo di Molfetta, come dal Marmo sù la porta della medesima esistente.

(a) Luca Vvadigno in Additione Tom. III.

Ædes hæc Regia
Excellentiſſimi Domini D. Pietri Antonii
ab Aragonia
Neapolitani Regni Proregis
Pietate ac Studio
A Melfictenſi inauguratur Antiſtite.
Admiranda planè egregii Principis religio!
Sacellum, quò regalius, eò & ſacratiùs foret;
E Sacro reddidit Sacratiſſimum.
Die nono Aprilis A.D. MDCLXVIII.

V. In queſta Regia Cappella ſi fanno tutte quelle Sagre Funzioni, che ſi eſercitano nell' altre Chieſe; con tenervisi nel Ciborio il Venerabile, farviſi pubbliche Eſpoſizioni, cantarviſi Divini Offizj, e coſe ſomiglievoli; a riſerva dell' *Aſilo*, che non vi ſi gode, come dalla Bolla dell' odierno Pontefice Benedetto XIV. colla data de 6. Luglio 1741. che *Convenit* incomincia, e la facoltà, o Giuriſdizione del Cappellano Maggiore riguarda, come meglio ſpiegaremo nel Capo 3. dicendoſi nell' Articolo primo della medeſima.

Primo: Ut Regia Capella, in Regali Palatio Neapoli exiſtens, omnia, & ſingula Jura, & prærogativas, EXCEPTO TAMEN JURE ASYLI, quibus pubblicæ Eccleſiæ fruuntur, habeat, & potiatur, in eaque liceat Divina Officia, horaſque Canonicas ad Breviarii, & Miſſalis Romani regulam, & formam, Romanumque morem, & uſum recitare, & Miſſas per unam horam ante Auroram, & unam poſt Meridiem celebrare, ſeù recitari, & celebrari facere; in eaque Sacram Eucariſtiam in Sacra Cuſtodia, ſeù Tabernaculo decenter, & cùm debito honore, & veneratione retinere, illamque prò gratiarum actione, vel ad Divinam opem implorandam, vel prò alia quacumque neceſſaria cauſa, & in Feſto Corporis Chriſti, & per totam ejus Octavam publicæ Fidelium venerationi exponere, & in uno ejuſdem Octavæ die circa eandem Capellam proceſſionaliter deferre; in quinta autem, & Sexta Feria majoris Hebdomadæ Sacrum Domini noſtri Jeſu Chriſti Corpus in Sacra Cuſtodia, ſeù Urna reponere, & prò religioſo Eccleſiæ more, Monumentum, Sepulcrumque ejuſdem Chriſti Domini, luminaribus adhibitis, repreſentare. Præterea, non ſolum in eadem Regia Capella, ſed & in omnibus Capellis Caſtrorum, ſeù Fortalitiorum, Sacra Olea, & tempore navigationis, Oleum Extremæ Unctionis in regiis Triremibus, & Navibus bellicis congruo honore, & reverentia ſervare, & *cuſtodire*.

VI. Riguardo poi al *Regio Confeſſore*, anche ſaper ſi deve, che tanto il Re, quanto la Reina ſe lo poſſono eligere a loro piacere, ſenza che egli fuſſe approvato dal Veſcovo Ordinario del luogo ovunque ſi ritrova

trova, bastando soltanto, che l' approvi il Cappellano Maggiore, per comunicarli l' Esercizio giurisdizionale delle Chiavi; come si hà dalla sovracitata Bolla di Papa *Benedetto XIV.* diretta al Cappellano Maggiore, in cui si dà a lui la facoltà anche riguardo a Familiari del Palazzo.

Octavo: Insuper, ut idem Cappellanus Major, pro tempore existens, ,, Regum, Reginarum, ac Filiorum, & Singulorum utriusque sexus ip- ,, sorum Familiarium ubicumque Rex, aut Regia Curia, seu Aula fue- ,, rit, etiam Ruri recreationis causa, qui eis actu inservientes sint; & ,, eorum impensis, uti Familiares continui, Commensales, Viventes, & ,, aliorum omnium, qui in regio Palatio, & Viridario, & in Navali, ,, seù in interiori Portus parte, vulgo *Darsena*, & in Castris, seù For- ,, talitiis clausis Neapolitanæ Civitatis, ejusque adiacentiis, nempe in ,, Castro Novo, in Castro Ovi, & in Castris S. Herami, Bajæ, & ,, Hischiæ, & in omnibus aliis locis supra nominatis, ejusdem Cappel- ,, lani jurisdictioni subjectis, morantur, & degunt; donec, & quousque ,, in eisdem locis commorentur, Animarum curam gerat eque ac si eo- ,, rum Rector, & proprius Parochus existeret, & per se, vel alium, seù ,, alios Presbyteros sæculares, nel quorumvis Ordinum Regularium, de ,, superiorum suorum licentia, prævio tamen examine, ab eodem Capel- ,, lano approbatos, & SALVA REGI, ET REGINÆ FACULTA- ,, TE ELIGEDI SIBI PROPRIUM CONFESSARIUM ARBITRIO ,, SUO ex Presbyteris ab eodem Cappellano Majore approbatis, su- ,, pradictorum omnium Confessiones audire, eisque Sacramenta admini- ,, strare, etiam in mortis articulo, & tempore Interdicti, eorum corpora ,, Ecclesiasticæ tradere Sepulturæ, dummodo ipsi causam Interdicto non ,, dederint, neque per eos steterit, quo minus Interdicto *pareatur*. ,,

VII. Il Regio Confessore dimora perordinario nel Regio Palazzo, e secondo l' uso di Francia, a lui solo è permesso entrare nell' Appartamento Regale, o nella Regia Cappella in tempo che il Monarca si rattrova in Orazione. Il che pure vien conceduto in Francia all'*Elemosiniere*, come dice il *Tommasino* (a); quale Uffizio di *Regio Elemosiniere* oggidì non si trova in Napoli; supplendosi in caso di bisogno dal Cappellano Maggiore; ma vi è stato però in tempo del Re *Ruberto*: perche si trova nell' Archivio della Regia Zecca il Registro di questo Monarca dell' Anno 1317., come presso *Ottavio Ignazio Vitagliano* (*b*), nella sua sovraloda-ta

(a) Lodovico Tommasino Par. I. Lib. II. cap. 112. num. 9. *Ex Commentariis de rebus Philippi III. Philippi Pulchri, & Philippi Longi, Magno Eleemosinario, & Confessario Regio erat cubiculum cuique suum in Palatio, vel in Hospitio Regis, ubi quatuor alia esse debebant, preter cubiculum ipsius Regis. Individuos enim sibi cohærere volebant Reges Christianissimi eos interdiu noctuque, per quos Animæ suæ salus procurabatur, ne quo opprimeretur inopinato casu. Itaque toto Regno hæc duo Officia maximo in honore habebantur, propter munera illa, quæ penes Regem obeunt.*

(b) Ottavio Ignazio Vitagliano: *L' Antico Dritto de Regj Cappellani d' Onore* pag. 40.

ta scrittura, in cui il soldo per il suo mantenimento, e de Regj Cappellani annotandosi, si dice: *Pro gaglis, & expensis eorum, & Familiarium suorum ad rationem de Uncia una, Tarenis novem pro quolibet Dictorum Clericorum per mensem . . . . Magistro Cappellæ Regalis, ELEEMOSINARIO REGIO, & aliis Capellanis, Clericis, & dimidiis Clericis ejusdem Capellæ Realis, pro Stallagio equorum eorum ad rationem de Tareno uno, & Granis Decem pro quolibet eorum per mensem*.

VIII. Anche il *Predicatore Evangelico*, può a suo piacere prescieggliere il Re nella sua Regia Cappella, come si dispone nella citata Bolla di Papa *Benedetto XIV.*, in cui si legge.

„ *Sexto*: Quotiescumque verò in eadem Regia Capella, & Ecclesia „ Parochiali Sancti Sebastiani (in aliis autem Ecclesiis cum Rex, „ aùt Regina, aùt Prorex præsentes aderunt, & Episcopus Loci „ in eadem Ecclesia præsens non reperiatur) Verbum Dei annunciare opus „ fuerit, IN EJUS ARBITRIO SIT, QUEMCUMQUE VELIT „ ET IDONEUM CENSUERIT, EVANGELII CONCIONATO-„ REM ACCERSIRE sive Secularem, sive Regularem, dummodo is, „ ab hujusmodi Prædicationis officio, si Sæcularis sit, a suo Ordinario, „ & ab Episcopo loci, si verò Regularis, a suo Superiori Regulari su-„ spensus, & interdictus non *fuerit*.

CAPITOLO SECONDO.

De Cappellani della Regia Cappella.

I. PResuppostosi nel Capitolo precedente, che i Prencipi Cristiani da *Costantino* in poi ebbero le loro Cappelle, e trà questi anche i Monarchi nostrali; in conseguenza ne viene, che anche i loro *Cappellani* ebbero, i quali servivano nelle medesime, come fanno oggidì, trà quali anche furono Religiosi, e Religiosi di primo rango, trovandosi nella Cronaca Cassinese (*a*), che l' Abate di quel Monastero era Cappellano dell' Imperadore, scrivendo *Lotario* Imperadore all' Abate *Guibardo*, e dandoli frà gli altri titoli quello di Cappellano: *Guiberto, Casinensi Jerarchæ, & Romani Imperii Cancellario, CAPPELLANO, & Principi Pacis*. Onde *Lodovico Tommasino* (*b*) asserisce, che gli Abati, e Monaci di altissima stima erano per lo più anticamente i Cappellani de Prencipi, spezialmente che i medesimi Cappellani erano i *Segretarj*, ed i *Notaj* de Regnanti, secon-

(a) Cronica Cassinese lib. 4. cap. 125.

(b) Lodovico Tommasino part. 1. lib. 2. cap. 111. num. 8. *In causa quoque id erat, quamobrem in Palatinum Clerum Abbates, Monachique cooptarentur, qui nimirum in eum confluere quicquid inter Clericos Monachosque vel eruditione præcelleret, vel sanctitate*.

ſecondo il *Du Freſne* (*a*), ed *Ermando Ugone* (*b*). E perciò nella Vita di Papa *Adriano I.* riferiſce *Anaſtagio*, che *Carlo Magno* li fè la celebre ſua donazione, per mano di un ſuo Cappellano: *Carolus Rex adſcribi juſſit per Ætherium Religioſum, ac prudentiſſimum Capellanum*. E nella Storia della Chieſa Gallicana (*c*), trattandoſi dell'erezione del Veſcovado di Brema, fatta dal medeſimo Imperadore, ſi legge: *Hildebrandus, Archiepiſcopus Colonienſis, ac* SACRI PALATII CAPELLANUS RECOGNOVI. Avendo ancor io oſſervato un Privilegio conceduto dal Conte *Ruggiero* l'anno 1096. al Moniſtero di Santo Stefano del Boſco in Calabria, con queſta ſoſcrizione: *Rogerius Comes, Adelais Comitiſſa, Malgerius filius Comitis Rogerii, Gerardo Capellano meo, Fulcone fratre ejus Capellano meo: Geremia de Sancto Egidio Capellano meo*. E vuole altresì *Giannantonio Summonte* (*d*), che quando il Re *Carlo II.* diſciolſe il Matrimonio, contratto da ſua figlia in minore età con *Filippo di Tuſſiaco*, Signore della Terza, il tutto fè paſſare per le mani di *Pietro* ſuo Cappellano: *Poco* „ innanzi avea ſpoſata Leonora ſua terzogenita a Filippo di Tuſſiaco, Si„ gnore della Terza . . . . Fu queſto ſponzalizio dichiarato invalido „ per la minor età della fanciulla, perciocchè, avendo ella ſupplicato il „ Pontefice Bonifacio VIII., che l'aveſſe aſſoluta dal giuramento, delegò „ Filippo Arciveſcovo di Napoli. . . . Il quale, eſſendoli coſtato „ per teſtimonj, e dall'aſpetto di detta Leonora, che nel meſe di Ago„ ſto venturo feniva undici anni, l'aſſolvè dal giuramento in preſenza „ di Pietro Cappellano del Re, come ſi legge nel Libro unico cover„ to di tavole *fol.* 5. Con eſſere oggidì i Cappellani della Regia Cappella di Napoli tutti *Pronotarj Apoſtolici* per diſpoſizione di *Monſignor Ceſpes* (*e*) Cappellano Maggiore: *Electus in Capellanum, procurare debet Statim Prothonotarii Apoſtolici facultatem*.

II. Erano eziandio *Conſiglieri* del Principe i Cappellani anticamente. Laonde *Pietro di Blois* (*f*) ripreſe il Cappellano del Re *Guglielmo II.*, che non ſapea tenere a freno il ſuo Re, nel provedere la Chieſa di Agrigento, che volea dare ad un ſuo amico, incapace di quel poſto: *Intendit epiſcopare fratrem Comitis, & ipſum, reclamante Capitulo, violenter intrudit. Ovis tua eſt, & in periculum tuum iſtius Ovis cuſtodiam ſuſcepiſti . . . . Periculoſum eſt tibi, ſi in tonſoris officium convertas miniſterium paſtorale*. Di-

(a) Du Freſne V. Cappellani: *Capellani ab ipſis Regni Francici initiis &* CANCELLARIORUM, ET NOTARIORUM MUNUS OBIBANT: *& qui eis præerant Archicapellani, Archicancellariorum etiam fungebantur officio*.

(b) Ermando Ugone de prima Scribendi Origine pag. 129. *Capellani* ERANT SCRIBÆ REGII.

(c) Hiſtor. Concil. Gallican. Tom. III. pag. 644.

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 350.

(e) Monſignor Gio: Ceſpes in Iſtitutis Reg. Cappell. Neapol. cap. 3.

(f) Pietro de Blois epiſt. 10.

Dicendo *Lodovico Tommasino* (a) sovra questo fatto: *Excanduit quam justè, tàm vehementer Petrus Blesensis adversus Capellanum Junioris Guilelmi Siciliæ Regis, datis ad eum Literis, quod Regiæ non moderatus esset, non intercessisset intemperantiæ, in nupera maximè Episcopi Agrigentini electione.* Avendo anche noi dal *Cardinale di Luca* (b), che *Callisto III.* Sommo Pontefice, prima di esser Papa, era Cappellano, e Consigliero del Re *Alfonso di Aragona* in Napoli. Facendosi eziandio con attento squitinio la scielta di questi Cappellani, perche essi per lo più venivano eletti in Vescovi delle Chiese vacanti, siccome de Cappellani degli Imperadori Costantinopolitani l' afferma il lodato *Tommasino* (c). Con apportare *Ferdinando Ughellio* (d) nella sua Italia Sagra una Lettera del Re *Carlo II.* al Cardinal Legato della Santa Sede (quale per altro trovasi eziandio nel Registro di questo Monarca all' anno 1299. lit. A. pag. 14.), in cui raccomanda l' Abate di Santo Stefano del Bosco suo Cappellano per il Vescovado di Mileto, al confronto di altri Concorrenti: „ *Vacante* jam pridem Ecclesia Militensi, de religioso viro Fratre Andrea Abbate Sancti „ Stephani de Bosco, DILECTO CAPELLANO, Familiari, & Fideli nostro, & de Manfredo de Cisonio, Canonico Militensi est electio „ discorditer celebrata . . . . Propter quod Paternitatem vestram „ precamur, ut si Canonum aliquod non obsistat, dignumque duxeris, „ quod de præfato Abbate dictæ Militensis provideantur Ecclesiæ, velitis „ *annuere*.

III. Quì però deve avvertirsi, che i Cappellani della Regia Cappella Napoletana sono in due ordini: alcuni di essi si dicono *Cappellani di Onore*, ed altri *Cappellani Onorarj*. I primi per il semplice onore, e senza interesse veruno servono il Principe; i secondi ne ricevono il soldo. Quei vanno con Rocchetto, e Mantelletta, questi colla sola Cotta; onde vengono reputati come gli Eddomedarj rispetto i Canonici delle Chiese Cattedrali. I primi sono eletti con Lettere Patentali *ad formam Regiæ Cancellariæ*, ed i secondi con un semplice Biglietto della Segretaria di Stato

(a) Lodovico Tommasino part. 2. lib. 2. cap. 37.

(b) Cardinale di Luca Relat. Cur. Roman. disc. 32. num. 11. *Rex* „ Alfonsus I. Aragonensium Rex, inter alia, quæ commendabiliter ordinavit, fecit novam erectionem præfati majoris Tribunalis Consilii „ pro causis appellationum ab aliis inferioribus . . . . Hæc, & alia „ præfatus Rex explicuit cum opere, & consilio Alfonsi Borgiæ ejus „ MAJORIS CAPELLANI, ET INTIMI CONSILIARII: qui deinde Archiepiscopus Valentinus, & Cardinalis creatus; sedem quoque „ Petri sub nomine Callisti III.

(c) Lodovico Tommasino part. 1. lib. 2. cap. 132. num. 8. *Eodem testimonio Constantinopolitanos Imperatores ornat Nicephorus, Gregoras,* „ quod Palatii sui Clero aggregarent pios quosque, & eruditione celebriores Clericos, ut hi quasi gradus essent unde ad Episcopales, & ad Patriarcales ipsas sedes promoverentur.

(d) Ferdinando Ughellio Tom. I. Ital. Sac. pag. 955.

to, e Guerra. Li Cappellani di onore sono al numero di ventiquattro; li Cappellani mercenarj sono otto, con un Sagristano, duo Maestri di Cerimonie, e due Chierici. Essendo per altro stati otto anticamente i Cappellani di onore, giusta la Concessione fattane da Papa *Bonifacio VIII.* il dì 22. Giugno 1294. al Re *Carlo II.* Poi Papa *Benedetto XI.* il dì 21. Novembre 1303., ad istanza del medesimo Monarca, l'accrebbe a dodici, come presso *Bartolomeo Chioccarelli* (a). Con volere altresì *Luca Wadigno* (b), che il Re *Ruberto* vi tenesse eziandio dodici Frati Minori, con i quali si alzava la notte a cantare le divine Laudi. Sotto degli Austriaci finalmente si accrebbero fino al numero di ventiquattro, come sovra, a causache, fattasi la divisione de Vescovadi Regj da Papalini, ventiquattro ne toccarono al Re di sua Nomina. Laonde, per avere ciascheduno Vescovado Regio il suo Economo in tempo di Sede vacante, furono scelti ventiquattro Cappellani di onore, a quali si sogliono queste Economie dispenzare, secondo Monsignor *Gio: Cespes* (c) nelli suoi Statuti per la Regia Cappella.

IV. Egli è ben vero però, che oltra li sovradetti Cappellani per il Regio Palazzo, molti altri ne tiene il Monarca sotto nome di *Cappellani Regj* nelle Fortezze, negli Eserciti, nelle Galee, e negli Ospedali, i quali, sebbene per l'addietro fussero stati di un numero eccessivo; pure alla fine Papa *Benedetto XIV.* nella sua Bolla delli 6. Luglio 1741. diretta a Monsignore Cappellano Maggiore *Don Celestino Galiano* (stato prima Religioso, ed Abate Celestino, indi Arcivescovo di Taranto, ed ora Arcivescovo Titolare di Tessalonica) l'ha ridotti al solo novero di cento, come ivi:

„ *Ad* hoc verò, ut præfatorum Exemptorum numerus in immensum, „ & plusquam oportet non augeatur, & nimium præjudicium inferatur „ Jurisdictioni Ordinariorum, eidem Capellano Majori vigore suarum facultatum non licere alios Clericos, & Capellanos designare, & deputare, nisi eos, qui actuali servitio Ecclesiarum, Exercituum, regiarumque Navium necessarii sunt. Qui in Castris, seù Fortalitiis totius „ Re-

(a) Bartolomeo Chioccarelli Tom. II. MSS. Jurisd. pag. 26.

(b) Luca Wadigno in Annal. Minor. ann. 1343. num. 14. „ *Ut* verò, „ aliquo modo suo potiretur desiderio, intra Palatium Sacellum amplum in „ interiori recessu constituit, in quo duodecim Minoritæ divinum persolvebant pensum, cum quibus ille sæpissimè conveniebat; & nocte media ad Matutinum surgebat, Minoritico Habitu *indutus*.

(c) Monsignor Cespes cap. 2. *Capellanorum* Honoris olim duodecim erat „ numerus, nunc ordinarius est vigintiquatuor per augumentum, & novum numerum Episcopatuum: quamvis aliæ causæ olim fuerint instituendorum; altius hic differendi locus non datur. Eliguntur isti nobiles „ sanguine, virtute, & moribus, dùm præcedit Informatio, aliter dicta „ *Diligentia*, seù *Consulta*. Ex istis exivere olim, qui totum Orbem tanquam splendidissimi Soles, Doctrinæ puritate, & Religionis sincero lumine irradiarunt; hodieque prodeunt, & prodire *possunt*.

„ Regni, ejusque pertinentiis, duo, vel tres in unoquoque Castro, seù „ Fortalitio esse debent. In Exercitibus autem, Triremibus, Navibus, „ aliisque Lignis maritimis, quæ Regi actu inserviunt, itemque in Hospi- „ talibus Militum, & Classiariorum, illi solum, qui non modò actu in- „ serviunt, sed etiam stipendia a Rege percipiunt. In Capella autem Re- „ gia, & in Castris, seù Fortalitiis in Civitate Neapolitana existenti- „ bus, solum Capellani, Scholares, & Clerici, qui actu serviunt; ita „ tamen, ut Scholarium numerus, actu Regiæ Capellæ inservientium, „ ultra decem, & Ecclesiæ Parochiali Sancti Sebastiani ultra quatuor, non „ egrediantur: Omnium autem aliorum Capellanorum, & Clericorum, „ compræhensis etiam Capellanis honorariis, numerum nonaginta: itaùt „ omnes Capellani, Scholares, & Clerici, Regiæ Capellæ servitio addicti, „ Castrorum, seù Fortalitiorum Urbis Neapolitanæ, ejusque adjacentium, „ connumeratis etiam Capellanis honorariis, *centum* numerum non exce- „ dant. Præter quem numerum, si eidem Carolo Regi, ejusque successo- „ ribus alios addere necessarium visum fuerit, id speciali dumtaxat ipsius „ Regis rescripto *fiat*.

V. Anticamente questi Regj Cappellani stavano sottoposti a loro Vescovi Diocesani, come si raccoglie dal Concilio di Chiaromonte dell' anno 1095. (*a*) Poi furono fatti esenti da tal Giurisdizione, secondo *Gio: Gersone* (*b*). Avendo Papa *Innocenzio* III. (*c*) ristretta l'autorità di costoro riguardo a quei soli Cappellani, i quali fussero ancora Benefiziati, e che abbino Cura d'Anime, siccome pure lo determinò il Sagro Concilio di Trento (*d*). In qual caso debbano essere riconosciuti da loro Vescovi per quello che riguarda la Cura dell'Anime. Potendo essi liberamente attendere alle loro Cure, ed intervenire soltanto nella Regia Cappella alloraquando il Monarca vuole esservi per sua divozione, in qual caso sono esenti dalla propria Residenza, ed il servizio, che si presta al Re nella di lui Cappella, viene stimato come fatto nella propria Chiesa, giusta la dichiarazione del Clero Anglicano l'anno 1316. sotto del Re *Odoardo II.*, registrata negli Atti de Concilj Generali (*e*). In questa guisa, che

(a) Concilio di Chiaromonte can. 18. *Ut nullus Presbyter Capellanus alicujus laici esse possit, nisi consensu sui Episcopi.*

(b) Gio: Gersone Tom. I. pag. 205. *Ubi est, quod nullus Principum laicorum Capellanum habeat, nisi ab Episcopo datum, in casu ab Episcopo deponendum, vel corrigendum.*

(c) Cap. *Cum Capella* extra de Privilegiis; *Mandamus quatenùs*, IN QUANTUM EXEMPTI SUNT EJUSDEM RATIONE CAPELLÆ, *Apostolicis privilegiis deferas reverenter*. *Sed* IN QUANTUM RATIONE PAROCHIALIUM ECCLESIARUM, *vel aliàs rationem tuam respicere dignoscuntur, officii tui debitum in eosdem liberè prosequeris.*

(d) Concilio di Trento sess. 24. de reform. cap. 11. *Et quoad Capellanos regios; juxtà Constitutionem Innocentii III. quæ incipit: Cum Capella: subjecti existant.*

(e) Tom. IX. Concil. Gener. Part. II. pag. 2465. „ *Rex*, & ante- „ ces-

che non sono tenuti i Canonici intervenire al servizio del Coro, quando si trovano impiegati presso del loro Vescovo?

VI. Questanto, che de Cappellani delle Regie Cappelle finora in comune detto abbiamo, con maggiore fondamento si avvera della Regia Cappella Napoletana: peroche il Re *Ruggiero*, ergendo la sua Cappella di Santa Maria della Cattolica nella Città di Reggio, vi pose questa espressa condizione, di farla esente dalla Giuridizione Vescovile: „ *Cum* moram „ traherem in Civitate Messanæ, & in mente recolerem de Catholica „ Ecclesia Civitatis Regii, tanquam præordinata a nobis; liberamus eam „ ab hodierno die, & hora ab omni Ecclesiastica Testatione; ut nullus „ Archiepiscopus, sive Episcopus, sive aliquis cujuscumque gradus Eccle- „ siastici sit, habeat potestatem, & dominium in prædicta Ecclesia Ca- „ tholica Sanctæ Virginis Genitricis Græcorum, sed totaliter volumus, „ hanc esse liberam, & exemptam, & Capellam Majestatis nostræ. Si- „ militer Protopapam illum ordinamus promoveri a nostra *Majestate:* come dal Diploma trascritto da *Ottavio Ignazio Vitagliano* (*a*): E Papa *Bonifacio VIII.* concedendo a *Carlo II. di Angiò* i Cappellani per la Regia Cappella di Napoli, glie li dona colla stessa condizione: „ *Nos*, tuis supplicatio- „ nibus inclinati, autoritate præsentium tibi indulgemus, ut octo Clerici „ tui, qui tuis ad præsens insistunt obsequiis, vel in futurum insistent, „ quosque ad hoc duxeris nominandos; fructus, redditus, & proventus „ Beneficiorum suorum Ecclesiasticorum, etiamsi dignitates, vel Persona- „ tus existant, & Curam habeant animarum, quæ nunc obtinent, & quæ „ ipsos obtinere contingerit in futurum; cum ea integritate percipere va- „ leant quotidianis dumtaxat distributionibus exceptis, in quibus eadem exi- „ stunt Beneficia, vel existant, personaliter residerent. Nec interim ad facien- „ dam personalem Residentiam teneantur, neque ad id a quoquam valeant „ coarctari; non obstante si Clerici ipsi non fecerint in Ecclesiis ipsis pri- „ mam personalem Residentiam consuetam, quam facere tenerentur, a tuis „ obsequiis *recedentes*; come presso del *Chioccarelli* (*b*). Il quale ivi anche apporta il Privilegio di Papa *Benedetto XI.* colla data de 21. Novembre 1303. ad istanza del predetto Re *Carlo II.*, e l'altro di Papa *Clemente V.* a petizione del Re *Ruberto* nell' anno 1310. che confermano lo stesso. Trascrivendo eziandio il Diploma di *Paolo* III. Sommo Pontefice, con cui il dì 28. Novembre 1535. fè esenti questi Regj Cappellani da ogni Dazio, Imposizione, e Gabella, che a nome della Santa Sede mai in avvenire imporre si potesse.

 VII. An-

„ cessores sui a tempore, cujus contrarii memoria non existit, usi sunt, „ quod Clerici, suis immorantes obsequiis, dum obsequiis illis intende- „ rent, ad Residentiam in suis Beneficiis faciendam minimè compellantur. „ Nec debet dici, tendere in præjudicium Ecclesiasticæ Libertatis, quod „ pro Rege, & Republica necessarium *invenitur*.

(a) Ottavio Ignazio Vitagliano, *l' Antico dritto de Regj Cappellani d' Opere pag.* 32.

(b) Bartolomeo Chioccarelli Tom. II. MSS. Jurisd. pag. 72. & seqq.

VII. Anticamente questi Regj Cappellani, per disposizione dell' Imperadore *Federigo II.*, e del Re *Carlo II.*, venivano riconosciuti ne loro mancamenti dal Gran Cancelliero del Regno, siccome *Marino Frezza (a)*, il *Reggente di Costanzo (b)*, ed il *Castiglio (c)*, comunemente l' affermano. Poi, il Re *Alfonso di Aragona*, stimando ciò improprio, con suo regal Dispaccio, sotto il dì 29. Giugno 1445. ordinò, che stassero sottoposti al Cappellano Maggiore, allora *Frà Domenico de Exartis*, quale Istituto fu confermato da Papa *Lione* X. il dì 2. Novembre 1511., come presso del *Chioccarelli (d)*. Che sebbene l' odierno Pontefice *Benedetto XIV*. nella sua Bolla, diretta al Cappellano Maggiore, colla data delli 6. Luglio 1741. annullasse questo Breve di Papa *Lione* X.; pure, come egli diede al Serenissimo nostro Monarca la facoltà di eligersi a suo piacere il suo Cappellano Maggiore, così concedè a costui la piena Giurisdizione sovra i Chierici, Cappellani, Scolari, ed altri della Regia Cappella, delle Fortezze, delle Galee, e degli Ospedali, come ivi:

Secundo insuper, ut dictus Carolus Rex, ejusque in Regno Neapolitano Successores facultatem habeant nominandi, & eligendi Sacerdotem Sæcularem, vel Regularem, ab Episcopo suo approbatum, & in Romanæ Ecclesiæ communione viventem, qui munere Cappellani Majoris in toto Regno Neapolitano fungi, & pro majore Officii sui decore, Habitu, seù Veste Prælatitia, quam in Romana Curia Prælati sive Regulares, sive Sæculares gestare solent, pro sua conditione, & statu uti, absque tamen gestatione Crucis in pectore, more Episcoporum, nisi sit in eadem dignitate Episcopali constitutus, possit. Et insuper AB OMNI ORDINARIA JURISDICTIONE EXEMPTUS, dumtaxat nobis, & Sedi Apostolicæ immediate subjectus, existat. Tùm etiam, ut eidem Carolo Regi, ejusque in Regno Successoribus, vel eorum Proregibus, vel per seipsos, vel per dictum Cappellanum Majorem alios inferiores Capellanos, & Scholares eligere, & deputare liceat pro servitio tam Regiæ Capellæ, quàm pro indigentia Hospitalium, Militum, & Classiariorum, regiorum Castrorum, seù Arcium, Exercituum, Triremium, Navium, aliorumque hujusmodi Lignorum maritimorum, actu, & revera Regi inservientium . . . . Hujusmodi verò omnes Clerici, & Sacerdotes regio servitio adscripti, eo durante, a Locorum Ordinariorum Jurisdictione prorsùs exempti, solùm præfato Cappellano Majori subjecti sint, quemadmodum per præsentes exemptos, & respective subjectos esse *declaramus*, &c.

CA-

(a) Marino Frezza de subfeudis lib. 1.
(b) Reggente di Costanzo libro de familia, & Domibus Dominicis.
(c) Castiglio decis. 140. & 142.
(d) Bartolomeo Chioccarelli loc. cit.

CAPITOLO TERZO.

Del Regio Cappellano Maggiore.

I. Anche la dignità di *Cappellano Maggiore* è stata maisempre ragguardevole, e di sommo preggio nelle Corti de Grandi, come dice il *Muratori* (*a*). Venendo egli chiamato col nome di *Archicappellano* presso del citato Scrittore, e di *Lodovico Tommasino* (*b*). Con volere altresi *Pietro Giannone* (*c*), che *Maestro* della Regia Cappella appo noi egli anticamente si chiamasse: *Dapoiche i Prencipi Cristiani vollero avere nel real Palazzo il proprio Oratorio, surse in conseguenza il primo Prete del Clero Palatino, e poi in Napoli sotto gli Angioini fino a Ladislao* MAGISTER REGIÆ CAPELLÆ, MAGISTER SACRATÆ CAPELLÆ, PROTHOCAPELLANUS *lo disse: e presso de Greci* PROTOPAPA. Leggendosi in fatti nel Registro del Re *Carlo I. di Angiò* (*d*): *Joannes de Manelais* PROTHOCAPELLANUS *Suæ Regiæ Majestatis*. In un Diploma della Reina *Gio: II.* (*e*). *Eundem fratrem Andream* MAGISTRUM SACRATÆ CAPELLÆ *nostræ, harum serie de certa nostra scientia duximus ordinandum*. Ed in un altro del Re *Alfonso di Aragona* (*f*). *Venerabilem in Christo Patrem Dominicum de Xarthis de Aragonia ordinamus* MAJOREM CAPELLANUM *in Magistrum Capellæ nostræ Regalis prædictæ*.

II. Anticamente ne Regj Palazzi si eleggevano Vescovi, ed Arcivescovi in Cappellani Maggiori, come ricavasi da *Anastagio* (*g*), rispetto alla Cap-

(a) Lodovico Antonio Muratori diss. 4. de Officiis Domus Regiæ: „ *Plures* etiam Capellanos numerabat Aula Regia, qui Sacris operabantur, Divinaque Officia statis temporibus in Capella Regia canebant. „ Hisce præerat ARCHICAPELLANUS, seù ARCHIPRESBYTER „ Franciæ, seù PRIMICERIUS SACRÆ CAPELLÆ, cujus autoritas ingens; cujus dignitas eximia fuit.

(b) Lodovico Tommasino part. 1. lib. 2. cap. 100. num. 6. „ *Archipresbyteri* dici non poterant, qui erant Episcopi, Archiepiscopi vocari „ non poterant, qui erant Abbates, qui eas Functiones exercebant; ac „ nec Episcopi quidem omnes. Utriusque ergò maximè consentanea visa „ est ARCHICAPELLANI *appellatio*.

(c) Pietro Giannone lib. 22. cap. 6. par. 2.

(d) Regestum Regis Caroli I. de anno 1269. Lit. B. pag. 180.

(e) Luca Vvadigno in Append. Annal. Minorit. Tom. II. pag. 55.

(f) Chioccarelli Tom. II. pag. 75. MSS. Jurisd.

(g) Anastagio Bibliotecario in Vita Adriani I. *Misit obviam ei Hildebaldum* ARCHIEPISCOPUM, *&* CAPELLANUM, *&* *Ascherium Comitem*.

Cappella dell' Imperadore *Carlo Magno*, allora Re di Francia, che mandò *Ildebaldo* Arcivescovo, e suo Cappellano all' incontro di Papa *Adriano I.* Essendosi poi colà dismessa questa regia Polizia, per non ispogliare le Chiese Cattedrali de loro proprj Pastori, ed esentar questi dalla loro Residenza, all' asserire d' *Incmaro* (*a*). Bensì sotto degli Austriaci molti Vescovi, ed Arcivescovi si numerarono nella Regia Cappella di Napoli in Cappellani Maggiori, come dalla Relazione, che fece il Cardinale di *Gran Vela*, Vicerè del Regno, il dì 29. Decembre 1571. al Re *Filippo II.* intorno a' Gravami, che si pretendeano fatti alle Chiese del Regno da suoi Viceregnanti, giusta le querele di *S. Pio V.* Sommo Pontefice per mezzo del *Cardinale Alessandrino* nella Corte di Madrid: ,, *Essendo* venuto in Napoli la ,, Maestà del Re Cattolico nell'anno 1505. la sopradetta Maestà creò per suo ,, Cappellano Maggiore il Rev. P. Gio: Maria Poderico Vescovo di Nazareth ,, ed al detto Vescovo di Nazareth successe il Rev. Gio: Rosso Arcivescovo ,, di Cosenza alli 9. di Decembre 1526. per mandato di Carlo la Noya ,, Vicerè del Regno. Al medesimo successe nell' anno 1528. Don Carlo d' ,, Aragona per mandato del Principe di Oranges. A questo successe il ,, Reverendo Tommaso Caracciolo, Vescovo di *Trivento*. Avendo ancor noi a nostri giorni veduto l' odierno Don *Celestino Galiano* da Arcivescovo di Taranto passare in Cappellano Maggiore per comando dell' Imperadore *Carlo VI.* Ancorche poi, per meglio disimpegnarella sua Carica, rinunziasse la Chiesa Arcivescovile di Taranto, e prendesse quella Titolare di Tessalonica.

III. La *Facoltà* de Cappellani Maggiori nelle Corti de Grandi assai ampia anticamente divisavasi; atteso, oltre la cura, che essi aveano delle Regie Cappelle, e la superiorità rispetto a' Cappellani inferiori, erano eziandio i Giudici di quelle Cause Ecclesiastiche, che ne regj Palazzi si aggitavano; non proponendosi a' Monarchi suppliche, o altro rispetto ad affari Ecclesiastici, senza prima passare per l' occhio de Cappellani Maggiori, siccome *Incmaro* (*b*) riguardo alla Corte di Francia, *Lodovico Antonio Muratori* rispetto alle Corti d' Italia per l' Età di mezzo (*c*), ed in ordine all' altre di Europa il *Tommasino* (*d*) lo rapportano. Discorrendo anche alla lunga intorno alla Giurisdizione del Cappellano Maggiore di Napoli *Pietro Gian-*

(a) Incmaro in Opusc. de Ordine Palatii Regii Tom. II. pag. 206. *A Tempore* verò Pipini, & Caroli interdum per Presbyteros, interdum ,, per Episcopos, Regià voluntate, & Episcopali consensu. Sed per Dia- ,, conos, vel Presbyteros magis, quam per Episcopos hoc Officium exer- ,, citum extitit. Quia Episcopi continuas vigilias supra gregem suum de- ,, bent assiduè verbo, & exemplo suo vigilare, & non diutiùs secundum ,, Sacros Canones a suis abesse *Parochiis*.

(b) Incmaro Tom. II. pag. 208.

(c) Ludovico Antonio Muratori, Disert. 7. de Comitibus Palatii, seu Palatinis.

(d) Lodovico Tommasino Part. 1. lib. 2. cap. 112.

Giannone (a): con annoverare fra gli altri suoi impieghi, la *Cura de Regj Studj*, l'*Exequatur a' Decreti della Corte di Roma*, e la *Cognizione di tutte le Cause delle Chiese Regie*, e *delle Staurite*, che in gran numero si rattrovano per il Regno. Ergendo perciò egli Tribunale separato, come si legge presso di *Gianantonio Summonte* (b). E riguardo a'Regj Studj, e Giurisdizione ne' Benefizj *de Jurepatronatus* Regj, l'odierno Pontefice nella sua Bolla, che *Convenit* incomincia, colla data delli 6. Luglio 1741., asserisce: *Salvis tamen omnibus juribus, prærogativis, privilegiis, ac facultatibus in Scholares, Lectores, aliasque personas Regiæ Universitatis Studiorum Neapoli existentis: tùm etiam quoad Causas, & Personas, Rectores, seù Possessores nonnullorum Beneficiorum, & Ecclesiarum, vel eisdem Ecclesiis inservientes, quæ ad nominationem, seù præsentationem, aùt Jus Patronatus Regium spectant, ab immemorabili tempore eidem Cappellano Majori, ut asseritur, competentibus, quæ per præsentes, neque approbamus, neque eis ullatenùs derogare intendimus.* E comeche in materia di Cause litigiose più delle volte debbono interporsi Decreti, al detto Cappellano Maggiore si assegna dal Re per Consultore un Consigliero togato del Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara, da cui si ricorre in caso di gravame alla Regal Camera di Santa Chiara, ove anche si rimettono tutte le Consulte, che riguardano il Regio *Exequatur* a' decreti, e Bolle, che vengono da Roma, e da quella si approva, e si riprova il tutto.

IV. Per questa Giurisdizione sì grande del Cappellano Maggiore, molti torbidi nati sono per l'addietro trà il Regno, ed il Sacerdozio, a ragion de' Vescovi, che si sentivano gravati ne loro dritti, veggendo isminuire la di loro autorità riguardo a' Cappellani Règj, ed alle Chiese di Regal Fondazione (trà le quali celebri sono quella di Altamura, di San Niccolò di Barí, e di Lucera in Puglia). Laonde il Santo Pontefice *Pio V.* inviando il Cardinale *Alessandrino* suo nipote dal Re *Filippo II.* in Madrid, trà i quaranta Capi di Gravami riguardo alla Giurisdizione Ecclesiastica nel Reame di Napoli, che a quel Monarca propose, ed in cui le determinazioni del Sagro Concilio di Trento venivano violate; questi vi furono in ordine al Cappellano Maggiore, che il Re *Filippo* rimise al *Duca d' Alcalà*, Vicerè del Regno, per esserne appieno informato.

Quanto alla Sessione 22. cap. 8. ci hà fatto intendere, che non si permette alli Vescovi, come Legati della Sede Apostolica, visitare li Collegj, Luoghi Pij, Confraternità di Laici, Ospedali, ancorche siano immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, nè meno le Cappelle, le Chiese delle Castella, e Fortezze, se bene siano Beneficj Curati, nè li Sacerdoti di quelle permettè siano visitati dalli Ordinarj.

Quanto alla Sessione 24. cap. 11. si aggrava, che non si riceve, ed osserva il Decreto Tridentino, che tratta de Cappellani Regi, che non servono attualmente, poiche la Corte con protezione Reale li difende dalli Vescovi, ce-

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 6. paragr. 2.
(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 191.

come esenti dalla loro Giurisdizione, e soggetti al Cappellano Maggiore, il quale, e li medesimi tenendo Beneficj Parochiali, e Curati, pretendono non stare obligati alla Residenza. Anzi quando li Vescovi pronunciano sentenza contra di loro di privazione, per non aver fatta residenza, la rivoca, e fà rivocare dal Cappellano Maggiore.

Così medesimo si aggrava quantò alla Sessione 25. cap. 3. che il Cappellano Maggiore trà li Soldati di Palazzo, e Castella di questo Regno fa publicar Carta di Scommunica sopra cose perse, e rubate.

Quanto alla Sessione 24. cap. 1. e Session 23. cap. 25. si aggrava, che il Cappellano Maggiore di sua propria autorità abbia spogliati gli Ordinarj dalla Giurisdizione Ecclesiastica, che teneano nelle Castella, e Fortezze del Regno, esercitando in quelle tutto quello, che esercitano li Vescovi nelle loro Diocesi, e che esercita pure Giurisdizione Ordinaria, come Prelato, che tiene Chiese a nominazione di sua Maestà.

V. Ma perche il *Duca d' Alcalà* in quei giorni morto era; il *Cardinale di Gran Vela* succedutoli nel governo, in ragguagliare il Monarca sovra tutti i quaranta Capi di Gravami trasmessili, come sovra; riguardo al *Ventesimo*, che concerneva la Visita de Luoghi Pii Laicali, e delle Chiese dentro le Castella, e Fortezze, li rispose così.

„ *Intorno* al ventesimo, dico alla Maestà Vostra, che per quanto „ mi sono informato, mai si è proibito, nè si proibirà, che li detti „ Ordinarj abbiano visitato, o volessero visitare Chiese, e Luoghi imme„ diatamente soggetti alla Sede Apostolica, la quale quà si serve, e ri„ verisce, come è di ragione, e Vostra Maestà comanda. Ed il simile „ si dice del visitar i Sacerdoti. Di più V. M. sarà informata, che „ in questa Città vi sono molti Ospedali, Confraternite, Estaurite, ed „ altri Luoghi, nelli quali si esercitano opere di Carità, e pie dall'entra„ de, e beni, che hanno, quali sono stati instituiti, conservati, ed „ aumentati da laici, e che si sono sempre retti, e governati da Con„ gregazioni di Laici, senza intromettersi giammai in cose Spirituali. „ Poiche senza scrupolo alcuno, si di ragione, che di osservanza, queste „ simili Congregazioni sono immediatamente soggette alla Regal Giuris„ dizione della M. V., e lo contrario, che si praticarebbe, saria in di„ minuzione, e pregiudizio di detta Regal Giurisdizione, e saria far co„ sa nuova in questo Regno. Oltrache detti Laici amministratori potria„ no da questo offendersi, di maniera tale che in poco tempo si diffu„ fariano le opere pie, che vi si fanno, che saria un gran pregiudizio „ della povertà. E circa le Cappelle, e Chiese delle Fortezze, e Ca„ stella, dico a V. M., che in questo Regno il Cappellano Meggiore „ have per tempo molto più, che immemorabile tutta la Giurisdizione „ Vescovile non solo nel Real Palazzo di V. M., ma anche in tutti li Stipen„ diarj di V. M. così di mare, come di terra, ed in tutte le Fortezze di questo „ Regno. Talche quelche si presuppone, è derogare alla Real Giurisdizione „ per quanto tocca a questa parte, alla quale sua Beatitudine, ed il Sacro Con„ cilio di Trento non hanno avuto intenzione di far pregiudizio.

VI. Per quanto toccava al *ventesimoterzo* Gravame de Cappellani Regj, che attualmente non servivano, li rispose in tal guisa:

Intorno al Capo ventesimoterzo, dico alla M. V., che quelli sono „ crea-

„ creati Cappellani Regj di V.M. di poi lo Sacro Concilio di Trento, sono
„ creati coll' espressa Clausula: *dummodo actu serviant*, non ostante l'an-
„ tica forma, la quale era di altra maniera. E di più è stata per il
„ quondam Duca d' Alcalà espedita Provisione, notificando alli Cappella-
„ ni Regj, che assistessero al servizio, altrimente non goderebbero, ec-
„ cettuati da questo li Vescovi, li quali sono obbligati alla residenza del-
„ le loro Chiese. E ninno Cappellano Regio goderà dell' esenzione della
„ Cappella, se attualmente non serve, ed il Cappellano Maggiore ha
„ sempre usato la sua Giurisdizione. E quando altrimenti fusse, saria
„ rimuoverlo dalla Real Cappella della M. V. Ed il medesimo Concilio
„ degli altri servienti ha riputato questo essere convenevole.

VII. Riguardo al *ventesimoquinto* Gravame, che congerneva la Giurisdizione del Cappellano Maggiore in pubblicare Scomuniche trà Soldati; si spiegò nella maniera, che siegue:

Sul Capo ventesimoquinto, se nel medesimo si ragionasse più parti-
„ colarmente di quello si propone alla M. V., io averei avuto commodo
„ d' informarmi, ed avvisare V. M. come comanda. Però sotto tale ge-
„ neralità non potrò dire altro alla M. V., solo che è notorio da tempo
„ più che immemorabile, come ho detto, che il Cappellano Maggiore è
„ quello, che nel Palazzo Reale della M. V., e tutte le Fortezze, e Ca-
„ stella del Regno hà sempre esercitato, ed esercita tutta la Giurisdizione
„ Vescovile. E come i Vescovi Ordinarj hanno nella loro Diocesi pub-
„ blicato, e pubblicano Scomuniche generali a rivelare le cose rubate, ed
„ altre perse: lo può anche fare il Cappellano Maggiore nel Real Palaz-
„ zo di V. M., ed in tutte le Fortezze, e Castella del Regno. Il che
„ non è inventato da esso, nè ordinato per la M. V., ma cosa solita,
„ sempre così osservata. . . .

VIII. E rispetto al *quarantesimo* Gravame, di esercitare il Cappellano Maggiore Giurisdizione Vescovile nelle Castella, e nelle Regie Fortezze sovra de' Soldati in Cause Matrimoniali, e sovra quei Laici, che litigassero con Chierici della Regal Cappella; si avanzò a risponderli in questa guisa:

Intorno al Capo quarantesimo, presupponendosi, come si è detto,
„ che da tempo molto più, che immemorabile in questo Regno il Regio
„ Cappellan Maggiore have tutta, ed intiera la ragion Vescovile nel Real
„ Palazzo di V. M. nelle Regie Castella, e Fortezze, e nelli Stipendia-
„ rj della M. V. tanto di mare, come di terra, della quale osservanza,
„ come notoria, non accade dubitarsi, ed è bastantissima per legitimo,
„ e canonico titolo. E deputando la M. V. sempre per Cappellano Mag-
„ giore persona Ecclesiastica, e Prelato; risulta, che tutte queste cose,
„ che di sopra si dicono, cessano con sodisfazione di Sua Beatitudine,
„ Della quale mai si è dubitato, che sia d' intenzion ferma, che non s'
„ innovi in tempo di V. M. alcuna cosa, massimamente così fondata
„ come questa. Perche, se il Cappellano Maggiore intende le Cause tra
„ Laici, e Chierici (purche detti Chierici siano della Cappella attual
„ servienti), e Canse, ò altri incidenti Matrimoniali (purche siano di
„ Stipendiati di V. M.), e si deputano Cappellani (non Apostati, ma
„ uomini da bene); ciò si fa nelle Castella, nelle Fortezze, e nelle com-

„ pagnie de Soldati, nelle Galee, senza licenza dell' Ordinario; poiche „ esso è Ordinario in detti luoghi, e simili persone. E se dà licenza a „ detti Cappellani di udire le Confessioni de Soldati, riservando a se li „ Casi Vescovili, e se intende Cause contro Prelati, i quali fussero della „ Real Cappella, e se a' Soldati, che sono in Fortezza, con causa le„ gitima, ed approvata da Canoni concede licenza di mangiar Carne ne „ giorni proibiti, non per questo usurpa la Giurisdizione Ecclesiastica, ma „ con bastante fondamento fà, ed esercita questo in Luoghi, e Persone a „ sua Giurisdizione soggetti, come fanno gli altri Ordinarj, e Prelati nel„ le Diocesi ad essi competenti. Facendo di più relazione alla M. V., „ che il presente Regio Cappellano Maggiore esercita la sua Giurisdizione „ con tutta quella candidezza, che a buon Prelato, dotto, e da bene, „ come ad esso si conviene. Da Napoli a ultimo Marzo 1572.

Nostro Signor guardi sua Regal Persona.

Umilissimo Vassallo e Cappellano *Antonio Perenotto*
Cardinal di Gran Vela.
Tomase Salernitano.
D. Hernando Monte lubro &c.

IX. A queste risposte, che diede il Cardinal di *Gran Vela* al Re *Filippo II.*, e che il Monarca predetto fè pervenire alla Corte di Roma; non si acquetò la Sede Apostolica, ma avanzonne assai pressanti le nuove istanze all' Ambasciadore *Don Gio: de Zunica*, acciò egli disponesse in Madrid il Re *Filippo* per darvi la dovuta providenza, fino ad istituirsi in Roma una Congregazione particolare, che terminasse questa pendenza. Laonde quell' Ambasciadore scrisse caldamente tanto alla Corte di Madrid, quanto alla nostra di Napoli, a cui il Collateral Consiglio fece questa particolar Risposta:

Quanto alla Giurisdizione del Cappellano Maggiore, diciamo a Vo„ stra Eccellenza, che è fondata in una osservanza, e quasi possessione im„ memorabile: la quale nissuno dubiterà, che non abbia forza di privi„ legio, e d' Indulto di Sua Beatitudine. La qual osservanza, e posses„ sione si fondò, e provò giuridicamente, e per persone vecchissime, e si „ comprovò quest' immemorabile per molte Provisioni spedite per li Sere„ nissimi Re di questo Regno da anni centocinquanta in circa, dove fa„ ceano creazione di Cappellani Regj con espressa dichiarazione di Esen„ zione dalla Giurisdizione Vescovile. Di più si trova su di questo un „ Breve di Clemente VII. di felice ricordanza, concesso ad istanza di „ Don Loise de Icart, Castellano allora del Castel Nuovo.

E per fondare al presente (oltre di quello di sopra si è detto), che „ in questo Regno sia stata perpetua osservanza, che li Serenissimi Re, i „ quali *pro tempore* sono stati, tutti hanno tenuti la sua Regia Cappella, „ ed in particolar con molti Cappellani, e con essi un Cappellano Mag„ giore, il quale, nominato e posto dal Re, ha conosciuto libera„ mente le Cause Civili, e Criminali delli detti Cappellani, e firmate tut„ te le Provisioni Regie, che si spediscono dalla Maestà Sua in cose toc„ canti la Materia Ecclesiastica, essendosi di ciò fatta diligenza nelli Re„ gistri, tanto negli antichi a tempo delli Re Francesi, che cominciaro„ no a regnare più di 300. anni a dietro, li quali si conservano nell' Ar-

„ chi-

„ chivio della Regia Zecca, come anco visto di più gli altri Registri del-
„ li Serenissimi Re di Aragona, che cominciano dall'anno 1439. e 1440.
„ quali si conservano nell'Archivio della Regia Cancelleria di questo Re-
„ gno, in quali si trova, che *continuatis temporibus*, sono stati in questo
„ Regno li Cappellani Maggiori colla Giurisdizione, come *sovra*. Soggiungendovisi tutto e quanto abbiamo notato ne quattro Periodi antecedenti.

X. Non ostante però la gelosia della Corte di Roma, e le querele della medesima intorno a questa Giurisdizione cotanto dilatata del Cappellano Maggiore, sempre si è veduto il medesimo proseguire nel possesso de suoi enunciati dritti, fino a tanto che l'odierno Pontefice *Benedetto* XIV. ha posto fine a queste controversie con una sua Bolla speciale, che incomincia, *Convenit*, sotto la data delli 6. Luglio 1741. portando per titolo: *Sanctissimi in Christo Patris Benedicti XIV. Pontificis Maximi Constitutio super Jurisdictione, & Facultatibus Capellani Majoris Regni Neapolitani*, la quale in quattordici Articoli conferma al detto Cappellano Maggiore tutti quei dritti, e prerogative, che a ragione del suo impiego legitimamente li competono, non ostanteche rivocasse nella medesima tutti gli altri Privilegj, Grazie, e Concessioni degli altri Pontefici, e spezialmente da Papa *Lione* X. dispensate a' precedenti Cappellani Maggiori, alla sola riserva della Sovrintendenza ne Regj Studj, come sovra nel *Numero* 3.

XI. Nel *primo* Articolo di questa lunghissima Bolla si concede al Serenissimo Monarca la facoltà di far celebrare i divini Sagrificj, recitare i divini Uffizj nella sua Regia Cappella, di tenervi l'Eucaristia nel Ciborio, e gli Olj Sagri, e farvi il Sepolcro, l'Esposizione, la Processione, e le altre Ecclesiastiche Funzioni, come fu trascritto nel *Numero* 5. del Capo Primo.

XII. Nel *Secondo* Articolo si concede al predetto Monarca di tenere in detta Cappella, come pure nell'altre delle Regie Fortezze, nelle Galee, e negli Eserciti i suoi Cappellani, sottoposti al Cappellano Maggiore (al quale dona gli Abiti Pontificali, caso non fusse consegrato Vescovo), ed esenti dalla giuridizione de loro Ordinarj, siccome apparisce il tutto dalla lettura di questo Articolo, rapportato nel *Numero* 7. del Capo 20.

XIII. Nel *terzo* Articolo si ristringe il novero de sudetti Cappellani a quello di cento, colla facoltà al Principe di eliggerne altri in caso di bisogno, siccome lo trascrivemmo nel *Numero* 4. del Capitolo passato.

XIV. Nel *quarto* Articolo dona al predetto Cappellano Maggiore la direzione della Regia Cappella: li conferma l'uso degli Abiti Pontificali: li dà il permesso di dispensare Indulgenze, e dar la Benedizione, come in tutte l'altre Chiese, ove fusse presente il Re, o la Reina, in dicendovi:

Quarto praeterea volumus, quod ad eundem Capellanum Majorem, pro tempore existentem, pertineat directio, & superintendentia circa celebrationem divinorum Officiorum, aliarumque Ecclesiasticarum Functionum, quae in eadem Regia Cappella peragi consueverunt, & tàm in ipsa, quam in Ecclesia Sancti Sebastiani, sita in Arce, sive Castro Novo, etiamsi Episcopali dignitate non sit insignitus, Mitra, Anulo, & Baculo Pastorali, ac aliis Pontificalibus Insigniis hujusmodi uti, necnon solemnem Benedictionem post Missarum, Vesperarum, Ma-

tutinorum , & aliorum divinorum Solemnia super Populum tunc interessentem impertiri , & ducentorum dierum , si præsens Rex , vel Regina fuerit , si autem Prorex , centum dierum de injunctis sibi , aùt quomodolibet debitis pœnitentiis Indulgentiam , & Remissionem , ab omnibus Fidelibus , ibi præsentibus , verè contritis , & confessis , consequendam , autoritate Apostolica concedere , & publicare possit . In aliis verò Ecclesiis , nisi coram Rege , aùt Regina , aùt Prorege , & dummodò Episcopus Loci , in eadem Ecclesia præsens non adsit , qui per seipsum ea peragere desideret , ac velit , & insuper in Cathedralibus , & Metropolitanis , nisi ab Ordinario licentia obtenta , Pontificalia exercere nequeat .

XV. Nel *quinto* Articolo si concede al medesimo Cappellano il permesso di far celebrare li divini Uffizj alla presenza de Monarchi in qualsivoglia Chiesa , alla riserva delle Cattedrali , e delle Metropoli :

Quinto : Liceat autem eidem Capellano in quibuscumque Collegiatis, Parochialibus , & aliis inferioribus Ecclesiis sæcularibus , & quorumvis Ordinum Regularium , etiam Monialium , in eodem Regno constitutis , non autem in Ecclesiis Cathedralibus , seù Metropolitanis , nisi de expressa suorum Ordinariorum licentia , ad quas eundem Regem , vel Reginam , aùt Proregem , pro tempore existentem , devotionis , aùt alia ex causa declinare contingerit , per se , aùt alios Capellanos , cum Scholaribus , & Capellæ prædictæ Ministris divina Officia , & Missas tàm privatas , quàm Solemnes celebrare , aut celebrari facere .

XVI. Nel *Sesto* Articolo si dona il permesso al detto Cappellano Maggiore di poter eliggere a suo piacere il Predicatore Apostolico nella Regia Cappella , e dove il Re , o la Reina si rattrova , siccome lo rapportammo nel *Numero* 8. del Capo 1.

XVII. Nel *Settimo* Articolo si concede a lui la facoltà di ordinare , o far le Dimissorie a' Chierici della Regia Cappella , e della Parochial Chiesa di San Sebastiano esistente dentro il Castel Novo , con assolvere i medesimi Chierici dalle loro Censure , se mai vi fussero incorsi .

Septimo : Si verò Capellanus Major sit in Episcopali , vel Archiepiscopali dignitate constitutus , prædictis Scholaribus Regiæ Capellæ , & Ecclesiæ Parochialis Sancti Sebastiani dumtaxat conferre primam Tonsuram , & deinceps ad omnes Ordines Minores , atque etiam ad Ordines Majores , seù Sacros , juxtà Sacrorum Canonum præscriptionem , & Apostolicarum Constitutionum regulas promovere , sin minus , datis Literis testimonialibus super eorum ætate , vita , & moribus , titulo ordinationis , & idoneitate scientiæ , eos remittere ad proprios Ordinarios , ab ipsis promovendos . Si autem non sunt Episcopi , & Ordinationes non habent , a quocumque alio Episcopo in Regno Neapolitano existente , dummodo non sit Episcopus Titularis , & prænominati Scholares habeant omnes , & singulas qualitates , Clericis præmovendis in Regno Neapolitano præscriptas in novissimis Concordatis inter Sedem Apostolicam , & dictum Carolum Regem , & insuper in supradicta Regia Capella , aùt Ecclesia Parochiali Sancti Sebastiani per triennium continuum actu inservierint . Præterea , per se , aùt alios , a se deputatos ejusdem Regiæ Capellæ Capellanos , Scholares , & Clericos , citra tamen Membrorum mutilationem , aùt enormem læsionem , sententiam Excommunicationis incurrerint , & hujusmodi sententia ligati Missas , & alia Divina Officia , non tamen in contemptum Clavium , celebrando , Irre-

gu-

gularitatem aliquam contraxerint; ab eadem Sententia Excommunicationis, injuncta eis pro modo culpæ aliqua pœnitentia salutari, in forma Ecclesiæ consueta, absolvere, & super Irregularitate prædicta dispensare, omnemque inhabilitatis, & infamiæ maculam, sive notam per eos propterea contractam, absolvere liberè, & licitè possit, & valeat, ac respectivè possint, & valeant.

XVIII. Nell' Articolo *Ottavo*, non solo si dà al Monarca, ed alla Reina la facoltà di eligersi il Confessore a proprio piacere; ma si concede l' autorità al detto Cappellano Maggiore di deputar egli i Confessori alla Famiglia Regale, ovunque ella si rattrovi, come dal tenore di questo medesimo Articolo, da noi trascritto nel *Numero* 6. del Capitolo 1.

XIX. Nell' Articolo *nono* si concede l' autorità di far contraere Matrimonj da Regj Familiari nella Regia Cappella, e nella Chiesa di San Sebastiano dentro del Castel Novo, ed ivi ammettere al Battesimo li figliuoli de medesimi Familiari.

Nono: Matrimoniis etiam celebrandis, factis priùs denunciationibus,
„ seù proclamationibus a Concilio Tridentino requisitis, si uterque con-
„ trahens in locis præsignatis habitent, & morentur. Si verò Mulier ibi
„ domicilium non habuerit, denunciationes, seù proclamationes prò par-
„ te mulieris fiant, & Matrimonium celebretur in Parochiali Ecclesia,
„ intra cujus fines ipsa mulier commoratur. Si autem aliqui ex ipsis ex-
„ teri fuerint, capta priùs per Loci Ordinarium informatione, ac ab eo-
„ dem Decreto gratis obtento, quod inter eos licitè Matrimonium celebrari
„ valeat, similiter idem Cappellanus Major, vel alius, seù alii ab ipso
„ deputandi, nulla alterius Parochi licentia requisita, solemniter interesse.
„ Insuper, Filios infantes in iisdem locis natos, necnon Judæos, seù
„ Turcas, sufficienter tamen priùs catechizatos, quos in eorundem Re-
„ gum præsentia baptizari oportuerit, aùt prædicti Reges tenere, vel su-
„ scipere voluerint, baptizare. Ita tamen, ut baptizatorum, parentum-
„ que, & compatrum, & commatrum, necnon Matrimonio simul jun-
„ ctorum nomina describantur in Libro, quem idem Capellanus Major,
„ vel quisque Capellanus Curatus in singulis prædictis locis habere, &
„ penès se retinere debeat, ex quo ad omnem Ordinariorum Locorum,
„ & partium requisitionem, Fides, seù Attestatus in forma solita *tradatur*.

XX. Nell' Arlicolo *decimo*, si dona al medesimo Cappellano Maggiore la facoltà di dare i Confessori a' Soldati, ed a' Marinari, e di prescrivere il modo di contraersi negli Eserciti i Matrimonj.

Decimo: Capellanos, & Presbyteros juxtà numerum, ac modum su-
„ pra stabilitum, ad audiendas Confessiones pro militaribus Copiis, tam
„ regiis propriis, quàm auxiliaribus, tàm in Regno utriusque Siciliæ,
„ quàm extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse
„ contigerit, tùm etiam pro servitio Triremium, & regiarum Navium,
„ & personarum in eis existentium, deputatos, prævio examine, cæte-
„ risque servari solitis, approbare, & omnia Parochialia Sacramenta
„ existentibus Militibus in actuali itinere, & expeditione contra Hostes,
„ per eosdem administrare facere. Si autem Milites in Stationibus sint,
„ præfati Capellani teneantur exhibere Literas patentales ejusdem Capella-
„ ni

„ ni Majoris super eorum approbatione Locorum Ordinariis , seù eorum
„ Vicariis Generalibus , si præsentes adsint , si verò absentes , Parochis
„ in quorum Parochiis Castra , seù Stationes Militum prædictorum posi-
„ tæ sunt , a quibus licentia , Parochialia munera peragendi , impertiri,
„ & nullatenùs , iisdem Literis inspectis , denegari possit . Matrimonia
„ autem coram Paroco loci cum interventu Capellani Militum celebrentur,
„ & quoad alia omnia Sacramenta , & Functiones Parochiales peragan-
„ tur a Parochis locorum , dummodo vocati , interesse non recusent , si autem
„ interesse noluerint , liceat Capellano Militum easdem Functiones obire
„ cum dimidia parte emolumentorum , quæ de jure integra ad Parochum
„ loci spectarent , eademque omnia pro Militibus Stationariis præscripta,
„ quoad Milites in Castris , seù Fortalitiis Regni non clausis existentes ,
„ & proprium Parochum non habentes , omninò *serventur* .

XXI. Nell' *undicesimo* Articolo si dona facoltà al Cappellano Maggiore di poter egli dispensare con Soldati ne' casi di Eresia , e di Apostasia nel mentre s' inviano per la Guerra , nel modo , che siegue :

Undecimo: Eosdem autem Milites , & Officiales tempore tamen actua-
„ lis dumtaxat belli , actu existentis contra Hostes , a crimine Hæresis,
„ Apostasiæ a Fide , vel per se , vel per alios absolvere , ea ta-
„ men lege , & conditione ut hujusmodi facultas in Italia , ejusque In-
„ sulis adiacentibus quoad eos dumtaxat locum habere debeat , qui nati
„ sunt in locis , ubi hæresis impunè grassatur, nec unquam errores judi-
„ cialiter abjuraverint , vel Sanctæ Romanæ Ecclesiæ reconciliati *fue-*
„ *rint* .

XXII. Nel *dodicesimo* Articolo , si dona a lui la facoltà di dispenzare a' Soldati di mangiar la carne in giorni proibiti .

Duodecimo : Omnibus insuper personis utriusque sexus , in militari-
„ bus Copiis existentibus , dùm actualis expeditio contra Hostes habe-
„ tur , tam Quadragesimali , quam aliis anni temporibus , & diebus ,
„ quibus esus Carnium , & Ovorum , Casei , Butyri , & aliorum La-
„ cticiniorum est prohibitus , eisdem Ovis , Caseo , & Butyro , & aliis
„ Lacticiniis , atque etiam Carnibus , excepta tamen , quoad carnes , Heb-
„ domada Sancta , & omnibus diebus Veneris , & Sabbati totius an-
„ ni , & servata forma Jejunii , quatenus prò locorum , temporum , &
„ personarum conditione fieri potest præscripta in nostris Literis , noviſ-
„ simè editis sub datum Romæ die 30. Maii 1741. utendi , & vescen-
„ di licentiam *impendere* .

XXIII. Nel *tredicesimo* Articolo si concede facoltà al medesimo Cappellano Maggiore di poter benedire le Navi , e le Regie Bandiere .

Decimotertio : Insuper Triremibus , & Navibus pro Regis usu , &
„ servitio noviter constructis , tam etiam Vexillis , aliisque rebus hujus-
„ modi , ad Militiam spectantibus , Benedictionem in forma Ecclesiæ
„ solita *impertiri* .

XXIV. E nel *quattordicesimo* , ed ultimo Articolo , se li donò la facoltà di dispenzare a' giorni di Festa con Soldati , e Familiari del Re , come pure a' casi riservati .

Decimoquarto . Et demum omnibus supranominatis personis utrius-
„ que sexus , ejusdem Cappellani Majoris curæ commissis , ab observa-
„ tio-

„ tione diei festi, si aliquod urgens opus in supra designatis locis, nem-
„ pe, in Regia Aula, & Palatio, in Castris Clausis Civitatis Neapolita-
„ næ, in Navali, seù in interiori Portus parte, vulgò *Darsena*, in
„ Hospitalibus Classiariorum, & Militum, aliisque hujusmodi facere
„ necesse fuerit, dispensationem, cum obligatione tamen audiendi Mis-
„ sam, & aliquod aliud pium opus, quod tempus, & occupatio, &
„ personarum conditio sinet obeundi, concedere. Illos insuper per se,
„ vel per alios Ecclesiasticos viros probos, & prudentes visitare, & cor-
„ rigere, atque in eosdem omnimodam Jurisdictionem Ordinariam, atque
„ omnia alia, quæ pro bona Animarum cura, directione Archiepiscopi,
„ & Episcopi, & aliorum Locorum Ordinarii in suis respectivè Diæcesi-
„ bus facere consueverunt, iis dumtaxat exceptis, quæ ad exercitium Ordi-
„ nis Episcopalis pertinent, quæ in Regia Aula tantum, ubi Rex, &
„ Regina, seù Prorex totius Regi moratur, & in Ecclesia Sancti Se-
„ bastiani, ab eo, si sit Episcopus, peragi posse, volumus, & con-
„ stituimus libere facere, & exercere, eisdemque omnibus, & singu-
„ lis a quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus, & delictis
„ quantumvis gravibus, & enormibus etiam Episcopis, & Locorum Or-
„ dinariis reservatis, de quibus ore confessi, & corde contriti fuerint,
„ salutari pœnitentia, prò modo, & gravamine culpæ imposita, debi-
„ tam absolutionem, vel per se, vel per alios imponere, & elargiri,
„ liberè, & licitè possit, & valeat, autoritate Apostolica, Scientia, &
„ potestate prædicta concedimus, & *indulgemus*.

LIBRO SEDICESIMO.

Della Regia Polizia quanto a' Ministri del Regal Palagio.

B*Artolomeo Cassaneo* (a) de Regj Ministri nel suo trattato discorrendo, in quattro ordini li divide: in quei, che assistono alla Regia Persona: in quei, che sovrintendono al Regio Erario: in quei, che la servono nella Milizia: ed in quei, che amministrano la Giustizia, qual divisione ancor noi seguendo, in questo, e ne' Libri seguenti, parleremo de' *Ministri Palatini* in primo luogo, poi de *Soldati*, indi de *Ministri di Giustizia*, ed in appresso di quei del *Regio Erario*: dividendo il Libro presente in quattro Capitoli: Primo *Degli otto Uffizj della Corona*. Secondo *Del primo Ministro, de Consiglieri di Stato, e de Segretarj Regj*. Ter-

(a) Bartolomeo Cassaneo Gloria Mundi Part. IV. in præfatione: *Officiales namque Principum sunt in quatruplici distinctione: Quidam sunt circa Personam Principis: Quidam circa Ærarium Principis: Quidam circa Justitiam Principis: Quidam circa militiam.*

Terzo *de Ministri Economici del Regio Palazzo*. Quarto *Delle Guardie del Regio Palazzo*.

CAPITOLO PRIMO.

Degli otto Uffizj della Corona.

I. ANcorche gli *otto Uffizj della Corona* al Governo del Regno più tosto, che al servizio del Regal Palagio a loro tempo appartenuti si fossero, pure noi qui li noveriamo, perche anticamente tutti gli Uffizj della Corona aveano a se subordinati gli Uffizj del Regal Palazzo. Dicendo a tal proposito *Pietro Giannone* (*a*). *Anticamente* tutti gli „ Uffiziali della Corona aveano subordinati gli Uffiziali del Palazzo, „ chi in uno, chi in un altro genere, e teneano questi in Palazzo il So- „ stituto, che diceasi *Primicerius Officii*, col titolo di *Spettabile*, quan- „ do quei della Corona aveano quello di *Illustre*, e nella Corte dall'Im- „ peradore, e Re di Francia diceansi *Conti Palatini*, giacche la Corte „ del Re in Latino *Comitatus* diceasi. Poi per distinguersi dalli Conti „ delle Provincie, i Conti Palatini *Comites Palatii* si dissero, & *Magi-* „ *stri Palatii*. Appresso molti si sottrassero di stare sottoposti agli Uffizj „ della Corona, stando sottoposti al Re per dirittura. Ma il Gran Si- „ niscalco, che in Francia *Maestro di Casa si chiama*, non avea proprio „ Impiego fuori di Palazzo, come il Contestabile alla Guerra, il Giu- „ stiziero alli Tribunali, il Camerlingo alle Finanze, ma nel Palazzo „ del Re il pubblico Impiego per tutto il Regno tenea. Onde gli Uffi- „ ziali di Palazzo, a lui sottoposti, mai si *essentarono*.

II. Ed in fatti nella Notizia dell' Imperio con questo Titolo: *Notitia Dignitatum omnium tàm Civilium, quàm Militarium in partibus Orientis & Occidentis*, comentata da *Guido Pancirolo*, tanto per quello d' Oriente, quanto per l' altro d' Occidente buona parte di questi Uffizj, che della Corona, e del Regno noi diciamo, all' Imperial Palagio si assegnano. Dicendosi ivi (*b*) *In Palatiis vero utriusque Imperii*, *Comites*, *Officiorum Largitionum*, *Rerum Privatarum*, *Quæstor*, *Præfectus Sacri cubiculi*, *Castrensis*, *Primicerius Notariorum*, *& Scriptorum Magistri morabantur*. Il che pure si dice da *Lodovico Antonio Muratori* (*c*) nella sua dissertazione: *De Officiis Domus Regiæ*. Siccome nel decorso di questo Capitolo lo riportaremo, con notar egli ancora nella Corte de Principi di Benevento gli Uffizj seguenti, oggidì alquanto ignoti: *Erant* autem Principibus Be- „ neventanis Dignitates quædam Palatinæ, quarum nomina aut a Latino-

(*a*) Pietro Giannone lib. 21. cap. 6. part. 1.
(*b*) Notitia Imperii cap. 2.
(*c*) Lodovico Antonio Muratori Dissert. 4.

„ tinorum, aut a Graecorum Imperatorum Aula mutuati fuerant, uti
„ *Comitis Palatii*, *Protospatarii*, *Gastaldii*, *Topoteriti*, *Porterii*, *Thesaurarii*,
„ *Referendarii*, *Actionarii*, *Vestiarii*, vel *Vesterarii*, *Vice Domini*, *Pingernae*,
„ *Basilici*, *Candidati*, *Stratigi*, aliaque hujusmodi Munera. Ita ipsi quoque
„ Italiae Principes jam tunc cùm Regibus magnificentia *certabant*.

III. Anzi gli enunciati Uffiziali del Palazzo, e della Corona anche dalla Sagra Istoria si raccolgono, e da quello, che del Re *Salomone* nel terzo Libro de Regi (*a*) si dice sotto questo titolo: NUMERANTUR PRINCIPES, ET PRÆFECTI SALOMONIS. Dove in primo luogo si mentova il *Sacerdote*, corrispondente al *Cappellano Maggiore* de nostri tempi, *Azarias filius Sadoc Sacerdotis*. Indi sieguono i *Scribi*, che a *Segretarj Regj* si possono comparare: *Elihoreph*, *& Ahia filii Sisa Scribae*. Poi veniva l' Ufficiale *de Comentarj*, che *Protonotario* dir si potrebbe: *Josaphat filius Ahilud a Commentariis*. Seguendo dopo il *Capitano degli Eserciti*, che noi *Contestabile* chiamiamo: *Banajas filius Joadae super Exercitum*. Vi erano *gli Assistenti del Monarca*, quali *Consiglieri di Stato* presso noi si dicono: *Azarias, filius Nathan, super eos, qui assistebant Regi*. Essendovi stato l' *Amico del Re*, che al *Primo Ministro* comparar si puote: *Zabul, filius Nathan, Sacerdos, Amicus Regis*. Indì veniva il *Preposito del Palagio*, che *Siniscalco*, o *Maggiordomo* presso di noi si appella: *Et Ahiasar Praepositus Domus*. Vi era il *Tesoriero*, o *Finanziere* sotto nome di *Proposito de Regj Tributi*, come ivi: *& Adoniram, filius Abda, super Tributa*. Ed in fine avea dodici *Prefetti dell' Annona* per il Regno, che *Questori*, o *Percettori delle Provincie* potressimo noi dire: *Habebat autem Salomon duodecim Praefectos super omnem Israël, qui praebebant Annonam Regi, & Domui ejus. Per singulos enim Menses in anno singuli necessaria ministrabant*.

IV. Gli Uffizj poi della Corona Napoletana furono *Sette* per il passato, i quali nelle pubbliche Funzioni assistono al Monarca vestiti di Porpora, e di Regale Ammanto, nella maniera, che il *Summonte* asserisce (*b*): *Vi sono di più i Cavalieri, i quali, godendo i Sette principali Uffizj del Regno, nelle pubbliche Solennità Regie assistono appresso il Re vestiti di Porpora con quest' ordine, come scrive il Frezza nel 3. libro de Subfeudis, num. 16. Il* Gran Contestabile, *il* Grand' Ammirante, *ed il* Gran Protonotario *sedono ordinariamente a man dritta. Il* Gran Giustiziero, *il* Gran Camerario, *il* Gran Cancelliero *con l' istesso ordine sedono a sinistra: ed il* Gran Siniscalco *sede fra i piedi di Sua Maestà*. E l' Autore Anonimo *de Principatibus Italiae* (stampato in Lione l' anno 1631.) descrivendo questi Sette Uffizj del nostro Regno, assegna il Soldo a ciascheduno di essi, con dire.

De praecipuis Officiis Publicis in Regno Neapolitano.

1. Magnus Militiae Magister, *quem vulgò* Contestabilem *vocant, qui, tempore belli tantum eligitur, & vice Regis omni Militiae imperat. Creatur autem a Rege, qui ipsi baculum aureum tradit cum hoc Elogio:* Accipe hunc Sa-

(a) 3. Regum 4.
(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 274.

Sacrum Baculum ad profligandos, & arcendos Populi mei Inimicos. *Stipendium illius Ducis ducatorum* 2190.

2. Præfectus Maris . . . . . *Stipendium in singulos menses ducatos* 100. *item a singulis Navibus unum Carlinum, aliaque emolumenta.*

3. Magnus Justitiarius . . . . *Stipendium illius annuum ducatorum* 2190. *præter emolumentum* 2000. *ducatorum, quos percipit a licentia portandi Gladium.*

4. Magnus Camerarius . . . . . *hujus stipendium ducatorum* 2190. *præter varia emolumenta, quæ percipit ut minimum* 2000. *ducatorum.*

5. Maganus Cancellarius . . . . *Stipendium illius* 2190. *ducatorum, emolumenta pene paria.*

6. Magnus Protonotarius . . . . *Stipendium illius* 2190. *ducatorum, præter emolumenta, quæ ad* 1500. *ducatos dicunt ascendere.*

7. Magnus Senescalcus . . . *Stipendium illius* 2190. *ducatorum.*

V. A questi sette antichi Uffizj della Corona aggiunse l' ottavo il nostro Sereniffimo Monarca *Carlo di Borbone*, detto *Gran Prefetto del Commercio*, che poi concedè al *Marchese Montallegro* (come in appresso meglio spiegheremo), ed in sua mancanza, da assegnarsi ad un Nobile di Seggio di Nido. Essendosi gli altri sette dispensati ad alcune Famiglie Nobili, e per lo più con ereditaria Successione. Così l' Uffizio di *Contestabile*, si gode dal Principe di Paliano di Casa *Colonna*; quello di *Gran Cancelliero* dal Principe di Avellino di Casa *Caracciolo*; quello di *Gran Giustiziero* in tempo dell' Imperadore *Carlo VI.* fu posseduto dal Principe di Bisignano di Casa *Sanseverino*; poi alla venuta dell' Armi Spagnuole fu dato al Duca di Laurenzano di Casa *Gaetano*, ed alla morte di costui al Duca di Bovino di Casa *Guevara*. Quello del *Gran Camerario*, per l' addietro si è posseduto dal Marchese del Vasto, di Casa d' *Avalos*. Il *Gran Protonotariato* per il passato si è goduto dal Principe di Melfi di Casa d' *Oria*; oggidì dal Monarca conceduto al Marchese di Arienzo, *Don Lelio Caraffa*. L' Uffizio di *Gran Siniscalco* fu posseduto dal Principe di Cariati di Casa *Spinelli*; poi dal Sereniffimo regnante Monarca *Carlo di Borbone* fu dato al Duca di Sora di Casa *Buoncompagno*; ed appresso al Principe di Aragona di Casa *Naselli*. Vacando il Grande *Ammirante del Mare*.

VI. L' origine di questi Sette *Uffizj della Corona*, (alla riserva dell' ottavo, del *Gran Prefetto del Commercio*, introdotto a nostri giorni, come appresso vedremo) fin dal tempo de *Normanni*, e molto più dal tempo de *Svevi* in poi nel nostro Regno ammettere si debbe: peroche dall' ora in appresso incominciarono i Monarchi nostrali. E *Gianantonio Summonte*, in descrivere la Vita di cadauno Re, in fine della medesima rapporta separatamente il nome di coloro, che somiglievoli Uffizj esercitarono. Laonde rimettendo chi legge a tutto ciò, che il predetto intorno a questo particolare rapporta, soltanto quì ragguaglieremo qualche cosa intorno alla proprietà di ciascheduno di detti Uffizj, anche riguardo all' ottavo introdotto dal Sereniffimo Monarca, come sovra.

Del

Del Gran Conteſtabile.

VII. Il nome di *Conteſtabile* in due ſenſi prender ſi puo : in quanto preſiede alla Regia Scuderia, ed in queſto ſenſo *Cavalerizzo Maggiore* chiamar ſi debbe, ed in quanto comanda alle Milizie, in qual caſo, lo diciamo *Gran Mareſciallo*. Giuſtà la prima denominazione viene ad eſſere Uffizio del Regio Palazzo, e ſecondo l'altro ſignificato debbe dirſi Uffizio della Corona. Dubitando *Lodovico Antonio Muratori* (a), ſe in tempo de Longobardi il nome di *Conteſtabile* ſignificaſſe il Cavallerizzo Regale, o il Sovrano Comandante dell'Armi, ancorche aveſſe per certo, che ſotto de Principi di Benevento vi fuſſe ſtato il Cavallerizzo maggiore, e perche ne' ſecoli ſeguenti il Cavallerizzo maggiore governava gli Eſerciti, perciò anche tal nome paſsò a' Mareſcialli. Eſſendo ſtato peraltro comune all' Impero Greco, e Latino il *Magiſter Militum*, ed il *Magiſter Equitum*, tanto riguardo a chi comandava la Fanteria, quanto riſpetto a chi ſovraſedea alla Cavalleria, qual impiego non ſolo ſi legge riguardo al Re *Davide* nella Sagra Scrittura (b), ma anche riſpetto alla Milizia celeſte, di cui *San Michele* ſe ne ſtima il Principe (c). Con parlare quì noi del *Conteſtabile* quanto a queſto ſignificato, atteſo, come a *Cavallerizzo Maggiore* ne favelleremo nel Capitolo terzo.

VIII. Nel noſtro Reame di Napoli, non ſolo in tempo del Re *Ruggiero* vi fu il *Conteſtabile*, atteſo il *Summonte* (d) nella di lui Vita aſſeriſce. E *prima che diſcenda a' Titolati, riferirò quelli, de quali ſi avvalſe Ruggiero per i Sette Offici ſupremi del Regno: Fu il Gran Conteſtabile Roberto, Conte di Loritello, nipote del Re, figlio di ſua ſorella*; ma anche l'avea il Principe di Capoa. Atteſo donando *Ruggiero Sanſeverino* al Moniſtero della Santiſſima Trinità della Cava l'anno 1114. alcuni averi, ſi dice nello Stromento: *Ego Petrus Judex coram, & in præſentia Domini Roberti Capuanorum Principis, ac Domini Jordani germani, & CONTESTABILIS ipſius Principis*, co-

(a) Lodovico Antonio Muratori differt. 4. „ *Regio* Stabulo Præfectus erat, quem Comitem Stabuli vetuſtiſſima Monumenta appellant. „ An eo nomine cenſeretur ſub Longobardis Regibus, qui hac dignitate „ fungebatur, incertum eſt. Illud extra controverſiam eſt, ſub Principibus Beneventanis ex genere Longobardorum, munus hoc, & nomen „ reperiri. Anonymus Salernitanus Paralipomen. cap. 29. Grimoaldum „ Storaſeyz, Principem Beneventi, dixiſſe tradit Beneventano cuidam. „ *Stabulum noſtrum pete, & qualem volueris equum, exinde tolle. At ille* „ *ad Comitem Stabuli adivit*. Subſequentibus Sæculis, quod Comites Stabuli Militares etiam Copias regerent, cauſam præbuit appellandi Comeſtabulum, qui turmæ uni militari præeſſet.

(b) 2. Regum 8. verſ. 16. *Et regnabat David ſuper omnem Iſraël Joab autem filius Serviæ erat ſuper Exercitum*.

(c) Danielis 10. verſ. 21. *Michaël Princeps veſter*.

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 34.

come lo rapportammo nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 17. del Capo 6. Ancorche poi sotto de Monarchi Austriaci questo Uffizio di *Contestabile* dismesso si vedesse, poiche mancati i proprj Monarchi nel Regno, i quali questi Uffiziali presso di se teneano, e sostituitivi da i Re di Spagna i Vicerè col titolo di *Luogotenente*, e di *Capitan Generale*, i medesimi non ebbero più bisogno de Contestabili per somiglievole impiego, restato solo il titolo al Contestabile predetto, e la sua provisione, come il sovracitato *Gianantonio Summonte* (*a*) l' asserisce: „ *L' Ufficio* di Contestabile non è altro, che Luogotenente del Re nelle Guerre per Terra, provedendo quanto a quello fa bisogno. Ma essendo a nostri tempi la Giurisdizione trasferita nella persona del Vicerè del Regno, che perciò s' intitola Luogotenente, e Capitan Generale del Re, il Gran Contestabile nè ha solo la dignità con la sudetta *provisione*. Ed oggidì, che rattrovasi in Napoli il Monarca *Carlo di Borbone*, il Governo supremo delle Armi si esercita dal Duca di Castropignano di Casa d' *Eboli*.

Del Gran Giustiziero.

IX. Anche in tempo de Normanni s' introdusse l' Uffizio del *Gran Giustiziero* nel Regno, per amministrare Giustizia a' Popoli tanto in cause civili, che criminali. Avendo da *Riccardo di San Germano*(*b*), che *Andrea*, Conte di Andria, per essere stato Gran Giustiziero del Re *Guglielmo II.*, pretendeva esser eletto Re alla di lui morte, e perciò si oppose a *Tancredi*. Essendo stati soliti i Monarchi del nostro Regno dare una tal Carica a loro Primogeniti, i quali *Vicarj del Regno* si diceano. Soliti gli altri Principi dare al *Conte Palatino*, o sia al *Primo Ministro* tal impiego, non ostanteche il Re *Davide* da se amministrasse tal Uffizio, come si dice nella Sagra Scrittura (*c*). Poi confusosi il Tribunale del Vicario con quello della Gran Corte, tutta la Carica del Gran Giustiziere passò al Reggente della Vicaria, secondo *Gianantonio Summonte* (*d*), che dice: *L' Ufficio di Gran Giustiziero è quello, che ha da mantenere, e ministrare la Giustizia tanto in Civile, come in Criminale, la cui origine fu similmente nel tempo de Normanni. Al presente quest' Ufficio è trasferito nella persona del* Reg-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.

(b) Riccardo di San Germano in Cronicon ad annum 1190. „ *Erat* „ autem ea tempestate in Apuliæ finibus Rogerius quidam, Andriæ Comes, qui se non reputabat dicto Regi inferiorem, cum tempore memorati Regis Gulielmi totius Regni MAGISTER JUSTITIARIUS FUERIT, & in Apulia plenum tunc dominium exerceret. Hic percussus invidia de Tancredi Comitis promotione in Regem, turbare ad eum conversos præ viribus *cœpit*.

(c) 2. Regum 8. vers. 15. *Et regnavit David super omnem Israël; & faciebat quoque David Judicium, & Justitiam omni Populo.*

(d) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.

Reggente della Vicaria. Oggidì esercitato dal Principe di Centola di Casa *Pappacoda*.

Del Grand' Ammirante.

X. Siccome il Comandante della Milizia Terrestre *Gran Contestabile* si chiama, così il Direttore dell' Armata Navale *Grand' Ammirante* si appella, ed in tempo della Repubblica Romana *Præfectus Classis Maritimæ* si dicea. Volendo *Camillo Tutino* nel suo Libro degli *Ammirati*, che da Saracini avessero i Normanni appreso questo nome, presso de quali *Ammirati* propriamente si diceano i Comandanti delle Navi, ed il capo di essi *Grand' Ammirante*. Il che ricavasi eziandio dalla Cronaca Cassinese (a), in cui, discorrendosi della Guerra che ebbe in Sicilia *Ruberto Guiscardo* Duca di Puglia, gli Uffiziali Saracini col nome di *Ammirati* vengono descritti. E perciò *Majone* in tempo del Re *Guglielmo il Malo* diceasi *Ammirato degli Ammirati*, secondo *Lione Ostiense* (b), con far anche commemorazione di costui *Riccardo di San Germano* (c) nella sua Cronaca. Ancorche poi, mancati i Re in Napoli i Monarchi Austriaci avessero comunicata tutta l'autorità del Grand' Ammirante al Generale delle Galee; che

(a) Cronica Cassinese lib. 3. cap. 44. „ *Cum* igitur Panormitanæ Civitatis regimen Vulturninus ADMIRATUS retineret, quidam ex Servis ejus Balchus nomine contra eum insurgens, honore eum, patriaque privavit. Pulsus verò ille Sicilia, ad supradicti Ruberti Ducis confugit auxilium. Tunc navali Dux collecto exercitu, Siciliam Christo duce expugnaturus ingreditur, contra quem Saraceni cum valido exercitu congredientes, juxtà Civitatem Messanam sine mora, Christo favente, superati sunt. Messana verò capta, ejusque ADMIRATO interfecto, Dux cum mille equitibus, totidemque peditibus ad *Castrum Joannis* pervenit, adversùs quem Baltahor, SARACENORUM ADMIRATUS, cum quindecim millibus equitum, & centum millibus peditum properans, bellum iniit mirum, & omnibus retro temporibus inauditum; cum ex Christianis non equitum, vel peditum aliquis vulneraretur, vel moreretur, ex Paganorum multitudinem interfectorum numerus vix colligi *potuit*.

(b) Lione Ostiense loc. cit. *Obiit Leo, pater MAGNI ADMIRATI ADMIRATORUM*.

(c) Riccardo di San Germano ad annum 1154. *Rex* verò Gulielmus, „ celebrata Festivitate Paschali, Scitinio Cathaniensi Archiepiscopo, „ quem Cancellarium fecerat, Apuliæ administrationem committens, cum „ ADMIRATO in Sicilam rediit . . . . . . Quo audito Barones Siciliæ, & ipsi pariter guerram contra Regem in Sicilia commoverunt. Rex autem, congregato exercitu, contra eos venit, „ qui eum expectare timentes, in Buteria se receperunt. Et cùm aliquanto tempore eos obsedisset, mediante MAYONE ADMIRATO, „ eis condonavit, & in suam gratiam illos *recepit*.

che oggidì sotto del regnante Monarca *Carlo di Borbone* è il Cavaliere di Malta *D. Michele Reggio* Siciliano, Consigliero di Stato, e che in tempo della Guerra di Velletri, per l' assenza del Sovrano, fu Vicerè in Napoli. Dicendo il *Summonte (a)* quanto a questo particolare: *L' Ufficio del Grande Ammirante è antichissimo fino al tempo del Gran Costantino, e Carlo Magno fè di tutti i Saraceni d' Italia quattro Capitani, chiamandoli Ammirati, cioè Capitan Generale della Regal Milizia per Mare. A nostri tempi questo Carrico è trasferito nella persona del Capitan Generale delle Galee, ed al Grand' Ammirante gli è rimasto l' Amministrazione della Giustizia così Civile, come Criminale sopra gli Uomini marinari.*

Del Gran Camerario.

XI. Il *Gran Camerario* è lo stesso, che colui, che ha la cura del Regio Patrimonio, secondo il *Muratori (b)*, il quale (come sovra nel *Numero* 2. rapportossi) sotto nome di *Tesoriero* lo ragguaglia nel Palazzo degli antichi Prencipi di Benevento. Senza trovarsi nella Storia antica del nostro Regno, per quanto io abbia letto, memoria alcuna di tal nome, e soltanto si crede, che dagli Angioni introdotto vi fusse, perche in Francia si pratica tal vocabolo insieme con quello di *Finanziero*. Avendo avuto gli Imperadori per questo impiego il *Conte delle Sagre Largizioni*, ed il *Conte delle Cose Private*, secondo *Giacomo Rebuffo (c)*. Con asserire *Bartolomeo Cassaneo (d)*, che il Conte delle Cose Private tenea la cura di quelle Rendite, e di quei Emolumenti, che di loro natura si appartenenano al proprio Principe, e 'l Conte delle Sagre Largizioni amministrava quelle Rendite Fiscali, che s' impiegavano per soldo delle Milizie, e per altre pubbliche spese. Essendosi poi la facoltà del Gran Camera-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.

(b) Lodovico Antonio Muratori Differt. 4. de Offic. Dom. Reg. *Camerarium vero, qui Cameræ, seù Fisco Regio præesset, habuere Francorum Reges.*

(c) Giacomo Rebuffo in l. præcepit, & in l. 1. C. de Comite Largitionum lib. 12. *Princeps duo habebat Patrimonia, & ad gubernationem istorum præponebantur duo Comites, scilicet, Comes Sagrarum Largitionum, & Comes Rerum Privatarum.*

(d) Bartolomeo Cassaneo part. 6. consid. 17. *Officium Comitis Rerum Privatarum erat, ut gubernaret Res Fiscales, quæ appropriabantur ad commodum Principis, nec convertebantur ad utilitatem publicam . . . . Et iste constituebat Procuratorem Cæsaris, qui sibi reddebat computum. Officium verò Comitis Sacrarum Largitionum erat colligere Tributum, & applicabatur in Thesaurario, seù Fisco, ex quo solvebantur stipendia militaria, nec convertebantur in utilitatem Principis. Etiam iste Comes Sacrarum Largitionum habebat specialem potestatem in custodiam ipsius Thesauri, & reddebat rationem Præfecto Prætorio.*

merario trasferita in Napoli in Persona del Luogotenente della Regia Camera, oggidì il Marchese Don *Matteo di Ferrante*. Dicendo il *Summonte* (*a*) a tal oggetto: *L'Ufficio del Gran Camerlengo è di aver cura del Patrimonio del Re, però a nostri tempi è trasferito nella persona del Luogotenente della Regia Camera, ed il Gran Camerario ne ha solo il Titolo con la solita Provisione, ed anco certi emolumenti*. Anzi oggidì fuori del Luogotenente della Regia Camera, vi è ancora il *Finanziero*, o sia il Presidente della Regia Azienda, che è il Marchese *Don Giovanni Brancaccio*, come meglio spiegheremo in appresso, trattando de Regj Segretarj, e de Regj Tribunali.

Del Gran Protonotario.

XI. Non ha dubbio, che l'Uffizio del *Protonotario* sia stato antico in Italia, ed importava lo stesso, che il *Segretario Regale*, come ricavasi da una Formola di *Cassiodoro* (*b*), in cui si dice: „ *Non* est dubium, „ ornare subjectos Principis Secretum, dùm nullis æstimantur necessaria „ posse committi, nisi cum fuerint magna fide solidati. Publicum est quidem omne, quod agimus, sed multa non sunt ante scienda, nisi cum „ fuerint Deo auxiliante confecta, quæ tantò plùs debent occuli, quantò ampliùs desiderantur agnosci. Regis consilium solos decet scire gravissimos . . . . . Sed quoniam te probatis moribus institutum „ veneratrix bonæ conversationis solicitudo nostra respexit, ab illa Indi- „ dictione NOTARIUM TE NOSTRUM ESSE CENSEMUS, &c. Che quantunque *Lodovico Antonio Muratori* (*c*) nella sua citata Dissertazione *De Officiis Domus Regiæ*, confonda l'Uffizio del Gran Protonotario (che i Greci chiamano *Protocartolario*, e *Locatore*) con quello del Gran Cancelliero, pure nel nostro Regno questi due impieghi furon maisempre diversi tra di loro, conferiti a persone differenti, e secondo *Gianantonio Summonte* (*d*): *L'Uffizio del Protonotario è di leggere avanti del Re i Memoriali, e Petizioni, creare i Notari, e Giudici a Contratto, e legitimare i Bastardi, e nelli Parlamenti generali egli è il primo a parlare, come il Frezza nel libro 1. de Officio Logothetæ, & Prothonotarii, num. 1. 6. 9. & 16. Qual Ufficio a nostri tempi il Gran Protonotario vi ha solo il titolo con la solita Provi-*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.
(b) Cassiodoro lib. 6. Variar. cap. 16.
(c) Lodovico Antonio Muratori dissert. 4. „ *Imperatoribus* itidem fuit „ Archicancellarius unus, & plures sub eo Cancellarii, qui & Notarii, „ & Cartularii appellati, de quibus nullus mihi Sermo futurus est, „ cum ejusmodi munera non minus vetustis, quam nostris temporibus „ nota, & florentia inveniantur, & passim occurrant in Regum Diplomatibus . . . Prothonotarii munus idem a nonnullis fuisse creditur, atque *Archicancellarii*.
(d) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 275.

visione : perciocche una parte di esso è trasferita al Segretario del Regno, ed alla Cancellaria, che è il leggere i Memoriali avanti il Vicerè : il rimanente si esercita dal Vece-Protonotario eletto dal Re, il quale è stato solito in comendarlo ad Officiali supremi, ma a nostri tempi viene esercitato dal Presidente del Sagro Regio Consiglio. Volendo altresì *Camillo Salernitano* (*a*), che anticamente il *Protonotario*, o fusse *Locoteta del Regno*, firmava i decreti, e Provisioni, che ne Regj Tribunali si spedivano, ed egli dava la licenza di *Avocare*, e di *Medicare*, perche non vi era il Collegio de Dottori in quei tempi nella Città di Napoli, trovandosi nella Storia Napoletana dagli Angioini in poi praticato questo Uffizio, e non prima.

Del Gran Cancelliero.

XIII. Sotto nome di *Gran Cancelliero* intende *Bartolomeo Cassaneo* (*b*) il *Segretario di Gabinetto*, che autentica i Rescritti del Principe, soggiungendo (*c*), che a lui si appartenghi il sugellare i Regj Diplomi, e can-

(a) Camillo Salernitano præfat. ad Constitutiones Regni „ *Carolus II.* „ Rex habuit in ejus consilio viros sapientes, celeberrimosque, & signanter Bartholomæum de Capua familiarem paternum, PROTHONOTARIUM, ET LOGOTHETAM REGNI HUJUS. Hic erat „ Regis intimus. Et ex quo tunc, sicut hodie, Tribunalia non aderant, „ PROTONOTARIUS EXPEDIEBAT OMNIA, ET SUB EJUS „ NOMINE DATÆ PROVISIONUM NOTABANTUR. Ipse dabat licentiam advocandi, ut vidimus in quodam libro Regiæ Siclæ, „ ubi quamplures, qui licentiam advocandi, & medendi habuerunt, nominantur. Et ideo Constitutio Advocatorum facit mentionem de licentia, quia tunc pauci reperiebantur Doctores . . . . Tunc enim „ Collegium Doctorum Neapoli, vel in Regno fuisse, non *legitur*.

(b) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. Glor. Mund. consider. 9. „ *In cubiculo* Principis quidam Magnificentissimus gerebat Officium, qui Cartularius vocabatur. Et hujus fortè inter cætera erat Officium, ut Codicilli, idest, Literæ Commissionis Officiorum, quæ diversis Magistratibus mandabantur, & quæ erant subscribendæ manu, seu Chirographo Principis, per eum expedirentur. Et hi hodie *Secretarii* (vel elegantius, a *Secretis*, hoc est, cui secreta committuntur) dicuntur. „ Quia secretiora, vel quæ nullis, vel paucis committuntur, scribunt, „ dictant, & explicant, quæ scilicet Princeps Secretò, puta, in Cubiculo (quod vulgò dicitur *le Gabinet*) jubet, & ordinat. Libellosque „ putà, Epistolas, & Petitiones secretè Principi legunt, & *explicant*,.

(c) Lo stesso Part. VII. consid. 7. „ *Cancellarii* Officium est, Rescripta „ & Privilegia per Regem concessa, aut concedenda, Sigillo Regio muniri, sed apud se est, quod prius, quam communiantur, corrigit, & „ cancellat, de quo Policrat. in initio sui libri inquit.

Hic est (inquit), qui leges Regni cancellat iniquas

Et

cancellarli in quello, che non và a dovere, il che nel nostro Regno ebbe origine da *Federigo II.* Imperadore, allora quando istituì lo Studio Generale in Napoli, ed abbisognò sugellare i Privilegj di coloro, che ivi si dottoravano. Con aver poi la Reina *Giovanna II.* fatto ereditario l'Uffizio in Casa de *Caraccioli* di Avellino; dicendo *Gianantonio Summonte* (a) a questo proposito „ *L'Ufficio* del Gran Cancelliero ebbe origine „ dall' Imperadore Federico II. nell'anno 1244., il quale havendo ordi- „ nato lo studio in Napoli, ordinò anco il Gran Cancelliero, e suo Se- „ gretario, l' Ufficio del quale è di sigillare tutte le Lettere, e Privi- „ legj Regj. Dopo nell' anno 1428. havendo la Regina Giovanna II. „ ordinato il Collegio de Dottori, istituì lor Capo il Gran Cancelliero, „ con potestà di esaminar quelli, che vogliono ascendere al grado del „ Dottorato, e ritrovato idoneo, li dona il Grado. Al presente buona „ parte di questo Ufficio è trasferito nella persona del Segretario del Re- „ gno, nondimeno il Gran Cancelliero tiene la solita Provisione, ed è „ Capo del Collegio de Dottori, e gode degli *Emolumenti*. Ancorche l' Uffizio di autenticare i Rescritti del Principe sia stato nel Gran Cancelliero fin da tempi del Re *Ruggiero* nel Regno, secondo *Ugon Falcando* (b), il quale, parlando di questo Monarca, asserisce: *Majonem quoque Barensem humili ortum genere, qui cum primum in Curia Notarius extitisset, gradatim ad Cancellariatus pervenit dignitatem*.

Del Gran Siniscalco.

XIV. *Gianantonio Summonte* (c) trattando del *Gran Siniscalco*, asserisce, che il suo Uffizio sia lo stesso, che quello di Maestro di Casa, e che s'introdusse in Regno dal Re *Carlo II. di Angiò*, essendo queste le sue parole: „ *L'Ufficio* del Gran Siniscalco non è altro, che Maestro della „ Casa del Re, colla Jurisdizione sopra i Creati della Casa Reale, con „ aver cura di provedere quella di tutte le cose del Vitto ordinario, e „ nelle Feste li conviene servire il Re a Tavola. L'origine di questo „ Ufficio nel Regno fù da Carlo II., come il tutto nota il Frezza *lib.* 1. „ *de Officio Magni Senescalchi num.* 1. 2. & 3.. A nostri tempi questo „ Ufficio è solo di titolo con la solita Provisione; perciòche non si eser- „ cita ne per se, ne per altro, per non essere il Re *presente*. Però l' Uffizio di *Gran Siniscalco* è più antico del Re *Carlo II. di Angiò* nel nostro Regno, avendolo avuto anche il Re *Guglielmo I. il Malo*, al dire dell' Ano-

Et mandata pii Principis æqua facit,
Si quid obest Populo, aut legibus inimicum,
Quidquid obest per eum definit esse nocens.

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 276.
(b) Ugone Falcando pag. 26.
(c) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 276.

Anonimo Salernitano (*a*). Volendo altresì *Lodovico Antonio Muratori* (*b*), che gli Imperadori, e gli altri Re d' Italia avuto l' avessero, coll' impiego propriamente di tringiare nella Tavola del Re, e con essere sottoposto al *Maestro* di Casa, non che fusse lo stesso col Maestro di Casa, come asserisce il *Summonte* lodato, e prima di lui l' affermò *Bartolomeo Cassaneo* (*c*). Essendo anche stato solito il Re *Ruberto* dare al suo *Gran Siniscalco* il Comando dell' Armi, secondo *Bartolomeo di Lucca* (*d*); il che pure si praticava in Francia secondo il citato Muratori. Esercitandosi oggidì in Napoli l' Uffizio di Siniscalco in Tavola del Re da uno di quei due Gentiluomini di Camera, che sono di giorno di tutto servizio al

(a) Anonimo Salernitano, ad Annum 1154. *Quo* facto Adrianus Pa-
„ pa in Campaniam rediit. Rex autem de inimicis suis quosdam de Re-
„ gno expulit, quosdam in carcerem posuit. Deinde Simonem SENE-
„ SCALCUM, cognatum Majonis Ammirati, Magistrum Capitaneum
„ Apuliæ constituit. Ipse vero, tanta potitus victoria, cum Ammira-
„ to in Siciliam *rediit*.

(b) Ludovico Antonio Muratori disser. 4. „ *Praeterea* in Alamannorum
„ lege tit. 79. Siniscalchi munus memoratur, & in Francorum veterum
„ monumentis, ad quem curæ Domus, seù Familiæ Dominicæ spectasse
„ creditur, sub Majori Domus, quasi is fuerit, qui nunc *Maestro di Casa*
„ appellatur . . . . . . Attamen, ut advertit Bignonius, Siniscalchi
„ munus minimè diversum fuit ab Architriclino, sive Dapifero, aut a Prin-
„ cipe Coquorum. Nàm in Annalibus Francorum pag. 16. Tom. II. Du-
„ chesnii ad annum 776. legitur: *Misit exercitum suum Rex in partibus*
„ *Britanniæ, una cum Misso suo Andulfo* SINESCALCO. Atque hæc ea-
„ dem describens Eginardus in Annalibus Francorum ad annum 786. ait
„ de Brittannorum rebellione: *Missus illuc regiæ* MENSÆ PRÆPOSI-
„ TUS *Andulfus, perfidæ gentis contumaciam mira celeritate compressit*. Ad
„ hæc Regino Pruniensis Abbas ad annum eundem tradit: *Missum a Ca-*
„ *rolo Magno exercitum in Britones unà cum Misso suo Odulpho*, PRINCIPE
„ COQUORUM. Ergo habes, quo munere olim Siniscalchi fungeren-
„ tur. Ideoque confirmatur ex Italica voce *Scalco*, significante Præpositum
„ Mensæ . . . . Vix autem dubitandi locus est, quin & Reges Ita-
„ lici, & reliqui Cæsares nomen hoc, & dignitatem in suum Palatium
„ *invexerint*.

(c) Bartolomeo Cassaneo Part. IV. consid. 7. *Inter omnia Officia domestica Palatii, seù Hospitii Domus Regalis majus Officium, & dignius inter omnia Officia Magni Magistri, qui in vulgari nostro dicitur* LE GRAN MAISTRE, *& in Sicilia dicitur* MAGNUS SENESCALCUS, *& in Aragonia* MAJOR DOMUS.

(d) Bartolomeo di Lucca in Cronicon: *Anno 1313. Imperator bandivit Regem Robertum, & privavit Terris Imperii, & omni honore . . . Eodem anno SENESCALCUS Regis Roberti prævalet contra partem Imperii in Pedemonte, & contra Marchionem Montisferrati, magnamque gentem capit, & occidit.*

al Monarca (essendovi altri due di mezzo servizio , che assistono all' Anticamera fino a tanto che gli altri due vanno in loro Casa a desinare) , servendo l' altro di Coppiero nel solo atto di bere del Re (dando la Dama di servizio da bere alla Reina) col ginocchio piegato , mentreche il Coppiero prende dalla Credenza la Coppa , e la dona a costui insieme col Bicchiere , e Carrafine di Acqua , e di Vino , che deve in primo luogo assaggiare . Correndo l' obbligo al Gentiluomo di Camera tringiante , andare colli Paggi , e colla Guardia del Corpo in Cocina a prendere le Vivande ogni qualvolta si debbano tringiare . Dalche apparisce , che l' Uffizio di *Gran Siniscalco* è differente da quello di *Maestro di Casa* ; perocche il Maestro di Casa , che già rattrovasi nel Regio Palazzo non trincia nella Tavola del Re .

Del Gran Prefetto del Commercio .

XV. Riguardo all' Uffizio del *Gran Prefetto del Commercio* niun Autore antico possiamo noi quì rapportare , per essere stato istituito a' nostri giorni dal regnante Monarca *Carlo di Borbone* , il quale , avido di veder accresciuto il Commercio nel Regno , il dì 30. Ottobre 1739. con una sua Regal Prammatica pose in piedi nella Città di Napoli il *Supremo Magistrato del Commercio* , annoverando fra gli altri Uffizj del Regno il di lui *Gran Prefetto* , con darne il Titolo al Marchese *D. Giuseppe Gioacchimo di Montallegre* Duca di Salas . Istituendo per Capo , e Presidente di questo Tribunale il Marchese *D. Francesco Ventura* (stato già Reggente del Collateral Consiglio in tempo del Governo Alemano) con tre Ministri nobili il *Duca di Termoli* , il *Duca di Fragnito* , e 'l *Duca di Corigliano* , con altri tre Ministri Togati il Marchese *Don Matteo di Ferrante* , il Marchese *Don Carlo Ruoti*, e *D. Pietro Condegna* ; e con altri tre Ministri Mercadanti , *D. Gennaro Antonio Brancaccio* , *D. Donato Cangiano* , e 'l *Duca Brunasso* , Eletto del Popolo , col Referendario *D. Anna Giambattista Vaucoulleur* , e col Segretario *D. Gio: Ruggiero*. E perche a 2. Maggio 1740 fu ammesso alla Nobiltà di Seggio di Nido il Gran Prefetto *Marchese di Monteallegre* , perciò il Re concesse un Privilegio a detta Piazza , che in avvenire sempre dal suo Ceto si dovesse scegliere il Gran Prefetto del Commercio . Vegliando questo Tribunale sopra le Cause litigiose , che riguardano il Commercio per Mare , e per Terra , che il *Duca di Alba* , Vicerè del Regno , avea cercato anche promuovere mediante una Consulta della Regia Camera della Summaria sotto il dì 7. Giugno 1628. in cui si cercò fare *Scala Franca* per le Navi , e per le Merci la Città di Napoli . Il che poi fu stabilito , e pubblicato il dì 26. Novembre 1633. con altra Prammatica (a) dal Vicerè *D. Bernardo Montalvo* Duca di MonteRey . Con avere la Regia Giunta del Commercio rinovato lo stesso il dì 13. Febbrajo 1692. per Napoli , e per Nisita , come dalla Prammatica (b) , che incomincia : *Attendendosi da questa Regia Giunta , eretta*

Nn 2 *per*

(a) Pragmatica 8. de Vectigalibus , & Gabellis Tom. III. tit. 167.
(b) Pragmatica 49. sub eodem titulo 169. in Addit. Tom. IV. pag. 49.

per ordine di Sua Maestà, che Iddio guardi, per la ristorazione, ed ampliazione del Commercio nel presente Regno . . . . con istabilire la SCALA FRANCA sotto varj Capi . . . . Però essendosi sul principio di Agosto 1746. per giusti motivi dal Regnante Sovrano dismesso l'anzidetto Tribunale del Commercio, venne eziandio il *Gran Prefetto* di esso a mancare, restando come prima sette gli Uffizj del Regno.

CAPITOLO SECONDO.

Del Primo Ministro, de Consiglieri di Stato, e de Segretarj Regj.

I. Niun Monarca si è mai trovato al Mondo, il quale non abbia tenuto nella sua Reggia qualche Ministro di accreditata esperienza, a cui appoggiato avesse il più grave de suoi affari. Il Re *Faraone* in Egitto ebbe *Giuseppe*, figlio di *Giacobbe*, a cui confidava i negozj più importanti della Corona, come leggesi nella Sagra Scrittura (*a*). *Assuero* Re di Persia avea il suo *Amano*, come nel Libro di Ester (*b*) abbiamo, e gli Imperadori Romani ebbero il loro *Conte Palatino*, che noi *Primo Ministro* diciamo, con esercitar egli Giustizia da parte del Principe nell' Imperial Palazzo, e con anche dispenzar Grazie in nome del Monarca, siccome *Cassiodoro* (*c*), scrivendo a Papa *Giovanni I.* di se stesso riguardo alla Corte di *Teodorico* Re de Goti, l'affermava. Volendo altresì il *Muratori* (*d*), che

(a) Genesis 41. vers. 40. *Tu eris super Domum meam, & ad tui oris imperium cunctus populus obediet . . . . absque tuo imperio non movebit quisquam manum, aut pedem in omni terra Ægypti.*

(b) Ester 3. vers. 1. *Posthæc Rex Assuerus exaltavit Aman, & posuit Solium ejus super omnes Principes, quos habebat.*

(c) Cassiodoro lib. 11. epist. 2. *Sum quidam JUDEX PALATINUS, sed vester non desinam esse discipulus, nàm tum justa gerimus, si a vestris regulis minimè discedamus.*

(d) Ludovico Antonio Muratori differt. 7. de Comitib. Palat. seù Palatin. „ *Comitum* Palatii, sive Palatinorum munus præstantissimum fuit „ antiquis temporibus, sed nullum mihi eorum vestigium occurrit in Ita„ lia sub Regibus Longobardis. Invecta est, ut puto, ejusmodi dignitas „ in Italicum Regnum a Regibus, & Imperatoribus Francis, apud quos „ in usu erat, vel a sæculo eræ vulgatæ sexto. Eminebat in Palatio „ Francorum Regum, quippe ad Comitem Palatinum, tanquam supre„ mum Moderatorem Justitiæ, pertinebat dijudicare Regni Causas tùm „ civiles, tùm criminales; sive ad eum in prima, ut ajunt, Instantia „ de-

che senza il permesso del Conte Palatino non poteansi dare suppliche al Sovrano, dovendole quegli in primo luogo osservare, per vedere se erano degne di avanzarsi al Monarca. Leggendosi presso del *Costanzo* (a), che il Re *Carlo I. di Angiò* diede a *Guido di Monforte* questo impiego: *Carlo I. di Angiò, venuto in Napoli, creò Guido di Monforte CONTE PALATINO, che era la maggiore dignità, che a quel tempo potea darsi, perche avea la cura della persona, e della Casa del Re*. Con qual nome anche viene nominato *Carlo di Durazzo* in tempo della Reina *Giovanna I.* da *Domenico di Gravina* nella sua Cronaca (b).

II. Quindi il nostro regnante Monarca *Carlo di Borbone*, venuto alla conquista del Regno di Napoli l'anno 1734., e coronatosi Re dell'una, e dell'altra Sicilia, ebbe per suo Primo Ministro *Don Manuello Benavides*, Conte di Santo Stefano, che seco venne da Spagna con titolo di *Maggiordomo Maggiore*. Indi partitosi costui nell'anno 1738. per Madrid, fu in sua vece eletto per tale impiego il Marchese *Giuseppe Giacchimo Montallegre*, Duca di Salas. E nell'anno 1746. occupò il Posto sovradetto l'odierno Signor *Don Giovanni Fogliani di Aragona*, Marchese di Pellegrino. Ancorche oggidì le Cause forensi si sieno rimesse a' Tribunali di Giustizia, e soltanto sono rimaste per il Primo Ministro quelle Cause, che al Governo Politico si appartengono, e che non hanno bisogno di termine, e sentenza, ma bensì di uno spedito, e sollecito provedimento.

III. Oltre al Primo Ministro, vi sono i *Consiglieri di Stato*, che assistono eziandio al nostro Monarca, e che con essolui determinano gli affari più pressanti della Corona. Essendovi stati i medesimi anche in tempo delli Vicerè del Regno, de quali il *Summonte* (c) asserisce: „ *Mi sono* „ compiaciuto cominciare dal Supremo Tribunale, qual è detto *Conseglio di* „ *Stato*, il cui Capo è il Vicerè del Regno, i suoi Consiglieri sono al nu- „ mero circa venti, e sono eletti dal proprio Re: Uomini di grandissima „ stima, come Regj Ufficiali, Signori Titolati, e Cavalieri nobilissimi, „ esperti così al maneggio delle cose di Guerra, come nelle ragioni di „ Stato della Regia Maestà. Questo Tribunale adunque si unisce nel regio „ Palazzo, ove si tratta non solo di quello, che appartiene alla Guerra, „ ma

„ deferantur, sive devolvantur per Appellationem . . . . Verum, „ nulla causa ad regalem Audientiam deferebatur, quæ priùs non subisset „ examen Comitis Palatini, ut ipse decerneret, si, vel ne foret progredi „ ad Principis *Thronum*.

(a) Angelo di Costanzo pag. 21.

(b) Domenico di Gravina in Cronicon: *Videntes autem culpati, scilicet, Regina primò, uxor sua, Imperatrix; Carolus Artus, filius ejus, & multi alii, qui præsciebant proximum sibi esse tempus Coronationis, cogitaverunt illum perdere, priusquam Sceptrum reale reciperet. Sciebant firmiter perditionem eorum, juxta Vexillum, quod de novo parari mandaverat Dux prædictus. Ipse autem Dux Andreas semper consilio Ducis Duracii utebatur. Sed PALATINI superbia, & vanagloria fuit impulsio suæ necis.*

(c) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 163.

„ ma anco alla Corona, ed allo Stato del Re. E mancando il Vicerè nel
„ Regno, resta in suo luogo il Decano di essi Consiglieri. L'origine di
„ questo Tribunale a noi non è nota, però che si giudica sia antichissi-
„ mo, poiche tutti i Prencipi del mondo si sono serviti di simile Conse-
„ glio per conservazione de loro *Stati*.

IV. Allor che *Carlo II.* Re di Napoli nell'anno 1295. istituì Vicario del Regno *Carlo Martello* suo figliuolo, tra gli altri Consiglieri di Stato, che l'assegnò, fuvvi ancora l'Arcivescovo di Napoli *Filippo Minutolo*, come dalla Costitutione *de Ordinatione Consilii Cancellariæ, & Curiæ præsentis Regis Vicariæ:* trascritta da *Camillo Tutino* (a), in cui si dice: *Carolus II.*
„ Carolo Primogenito suo . . . . Meditantes attentiùs de his, qui
„ in gesta dicti Officii Vicariæ vobis assistunt, consultè providimus, quod
„ infrascripti de Consilio, & Familia nostra vobiscum ad subscripta rema-
„ neant, & per vos, ut scribitur, debeant retineri; videlicet, in CON-
„ SILIIS Venerabilis in Christo Pater *Philippus*, *Archiepiscopus Neapolita-*
„ *nus*, Nobilis Vir Joannes de Monte Forte, Comes Squillacii, & Mon-
„ tis Scabiosi, Regni Siciliæ *Camerarius*, Raymundus de Baucio filius
„ Comitis Avellini, Gotofredus de Miliaco *Senescalcus*, Guilelmus Exten-
„ dardus *Marescallus*, Raymundus de Anellis *Admiratus* prædicti Regni
„ Siciliæ, Guido de Alemania Miles, Guilelmus de Panciano Miles, &
„ Thomas Stellatus de Salerno Juris Civilis Professor tenens locum *Pro-*
„ *thonotarii* dicti Regni, Frater Matthæus Rogerii de Salerno, & Magi-
„ ster Albertus Clericus, & Familiaris *noster*.

V. Il *Sovrano Consiglio di Stato*, che tiene presso di se il nostro Serenissimo Monarca, e di cui quì favelliamo, in due membra si divide, in *Consiglieri di Stato*, i quali le cose Politiche della Corona determinano, ed in *Ministri di Guerra*, che di affari di Guerra trattano. Dell'uno, e dell'altro Consiglio è Capo il Monarca. Il Consiglio di Stato si regge cinque volte la Settimana, la Domenica, il Lunedì, il Mercoledì, il Giovedì, ed il Venerdì, occupando il Martedì, ed il Sabbato il disbrigo delle Lettere per le Poste, e non si possono tenere Consigli di Stato. Il Consiglio di Guerra si tiene giusta il bisogno. Essendo composto il Consiglio di Stato dal medesimo Re, dal *Marchese Fogliani* Primo Ministro, dal *Duca di Castropignano* Generale dell'Armi, dal Generale delle Galee *Don Michele Reggio*, dal Principe *Don Lorenzo Corsini*, dal *Principe di Aragona*, Maggiordomo del Regio Palazzo, dal *Principe di San Nicandro*, e dal *Principe di Ardore*.

VI. Fuori de sovradetti Consiglieri di Stato, vi sono quattro *Segretarj* del *Regal Dispaccio*, i quali a giro un giorno per uno (due giorni della Settimana propone il Segretario di Giustizia) propongono gli affari delle proprie Segreterie in Consiglio di Stato. Il Segretario di *Stato*, *e Guerra*, che è Primo Ministro *Marchese Fogliani*, il *Segretario di Giustizia* Marchese *D. Bernardo Tanucci*, il Segretario della *Regal Azzienda*, Marchese *D. Gio: Brancaccio*, e 'l *Segretario delle materie Ecclesiastiche* Marchese *D. Gaetano Maria Brancone*, qua-

(a) Camillo Tutino pag. 4.

quali Segretarj di Stato, e del Regal Dispaccio, come sovra, dopo avere assistito la mattina alla Tavola del Re, sogliono anche proporre alcune Cause al Monarca, che *Consiglietti di Stato* si dicono, ne' quali intervengono il Re, la Reina (non intervenendo questa ne pieni Consigli di Stato, che si tengono la mattina), il Primo Ministro, ed il Segretario, che propone: entrando i quattro Segretarj predetti uno dopo l'altro a discorrere col Principe. Il che anche si pratica, quando il Re dimora nella Villa di Portici, si trova nella Caccia, e fuori di Città: cioè che allora si tiene il semplice *Consiglietto di Stato*, composto dal Re, dalla Reina, dal Primo Ministro, e da quel Segretario, che è di giornata, o per se, o per altro Sustituto; fuor che il Primo Ministro, che mai manca, e sempre è a fianco del Re, fuori, e dentro la Città di Napoli.

VII. Il *Consiglio di Guerra*, di cui anco è Capo il Monarca, vien composto da tutti i primarj Uffiziali della Milizia. Però l'ordinario, che si dice *Giunta di Guerra, per gli affari di Guerra, e Marina*, e si tiene in Casa del Generale dell' Armi, vien composto dal Capitan Generale *Duca di Castropignano*, come *Presidente*, da tre Ministri Militari, che sono il Capitan Generale *Don Niccolò di Sangro*, del Tenente Generale *Conte di Mahony*, e dal Capo di Squadra delle Galee *Don Antonio Zelaya*. Con esservi ancora due Ministri Togati, coll' Avvocato fiscale, ed il suo Segretario.

VIII. Oltre a' sovradetti Consiglieri di Stato, e di Guerra, suole anche servirsi il Serenissimo Monarca de Regj Consiglieri della *Regal Camera di Santa Chiara*, cioè de Capi delle quattro Ruote del Sagro Regio Consiglio, che convengono tre volte la Settimana in Casa del Presidente del Consiglio stesso al dopo pranso, per disbrigare gli affari della Regia Cancellaria (che pria del *Collateral Consiglio* diceasi), a' quali trasmette il Monarca le suppliche più intricate de Sudditi, che non si possono di leggieri risolvere dal Consiglio di Stato, e questi accorti, e prudenti Ministri, intese talvolta le Parti in contradittorio Giudizio, fanno *Consulta* al Monarca (non formando essi in ciò *Sentenza*) intorno al modo, come debbe contenersi in tale affare. Dipoi il Segretario di quella Segreteria, a cui l'affare si appartiene, legge tal Consulta nel supremo Consiglio di Stato in quel giorno, che li tocca proporre, e venendo approvata dal Monarca, e da suoi Consiglieri di Stato, si rescrive alla Camera Regale, che la Maestà Sua si è uniformata alla loro Consulta, la quale poi si pubblica, ed acquista vigore di Sentenza. Se poi il Supremo Consiglio vi trova qualche difficoltà si rescrive alla medesima Camera Regale, che la Maestà Sua non si è uniformata alla loro Consulta, e questa si mette in oblio, come mai fusse stata fatta.

IX. Di più questi quattro Segretarj di Stato, e del Regal Dispaccio (a differenza del *Segretario di Gabinetto*, per le Lettere, che agli Ambasciadori, ed ad altri Personaggi di rango dal Monarca si scrivono, che suol esser per lo più il primo Ministro, come lo più inteso degli affari della Corona) ciascheduno di essi in un certo tempo del giorno, nelle loro rispettive Segreterie ascoltano le suppliche, le dimande, e le querele de Vassalli di Sua Maestà, con ricevere essi i Memoriali, che s' indrizzano al Re (non potendoli ricevere i Ministri subalterni), e la mattina vegnente, prima, o dopo del Consiglio di Stato, entrando nel Gabinetto

Re-

Regale, propongono al Monarca quei ricorsi, che stimano più rilevanti, per riceverne gli oracoli intorno al modo, come debbano in ciò regolarsi. E perche le Segreterie predette sono quattro, come sovra, nella *Segreteria del Dispaccio di Stato*, *Guerra*, *e Marina* si sbrigano gli affari, che appartengono allo Stato, alla Guerra, ed alla Marina, ed alle Cariche militari. Nella *Segreteria del Dispaccio di Grazia*, *e di Giustizia*, si disbrigano i Memoriali di Giustizia, e quei di Grazia, o sieno di Proviste di Pubblichi Uffizj, di Consiglieri, di Giudici di Vicaria, di Presidi, ed Uditori delle Provincie, e di Regj Governatori, e Giudici per il Regno. Nella *Segreteria del Dispaccio della Regale Azzienda* si discutono gl'interessi del Regal Patrimonio, o sia del Regio Fisco, e vi si provedono le Cariche, de Presidenti, di Regj Percettori, e di altri Ministri appartenenti alla Regia Camera della Summaria. Nella *Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico* si trattono i ricorsi, che da Persone Ecclesiastiche si fanno al Monarca, e vi si provedono i Vescovadi Regj, ed altri impieghi Ecclesiastici, soliti a dispensarsi dal Sovrano. Laonde in questa guisa si procede senza confusione, e ciascheduno ricorrente sa in qual Segreteria debba far capo per il disbrigo de suoi Memoriali, o di altro, che si tratta.

CAPITOLO TERZO.

De Ministri Economici del Regio Palazzo.

I. Oltre agli Uffiziali della Corona, del Primo Ministro, de Consiglieri di Stato, e de Regj Segretarj espressati ne due Capitoli precedenti, che regolano gli affari politici, militari, e di giustizia, vi sono eziandio i *Ministri Economici* nel Regio Palazzo, che della Regal Persona, e della di lei Casa tengono la cura, i quali sebbene molti sieno, pure i primarj si riducono al *Maggiordomo*, al *Maestro di Camera*, al *Cavallerizzo Maggiore*, al *Marescіallo*, al *Montiero Maggiore*, al *Corriero Maggiore*, al *Protomedico*, tenendo essi sotto di se molti altri Uffiziali subalterni; il che anche si osserva nella Corte della Reina, in cui le Dame supplіscono per lo più molte cose, che da Cavalieri si adempiscono col Re, spezialmente l' Uffizio di *Maestro di Camera*, che colla medesima si esercita dalla Principessa di Colobrano *Donna Caterina Caraffa*, coll' altre Dame di Corte. Avendo ella di vantaggio il suo *Bracciere*, che oggidì è il *Principe di Francavilla Imperiale*. Laonde di questi Ministri soggiugneremo nel presente Capitolo qualche cosa, ancorche da se ovvj sieno somiglievoli Uffizj.

Del

Del Maggiordomo.

II. Comeche l' Uffizio di *Maggiordomo*, o sia di *Maestro di Casa* del Re (esercitato per l' addietro dal *Duca di Sora Buoncompagni*, ed oggidì dal *Principe di Aragona Naselli*) viene da molti confuso con quello del *Gran Siniscalco*, secondoche fu additato nel *Numero* 16. del Capo 1., tutto ciò che ivi da varj Scrittori per il Gran Siniscalco rapportammo, si può eziandio intendere del Maggiordomo. Soggiungendo quì solamente col *Muratori* nella sua dissertazione (*a*) *de Officiis domus Regiæ*, che questo impiego in Italia fu di grandissima stima in tempo de Re Longobardi, ed assai più sotto de Sovrani Franzesi, peroche dove in tempo de Longobardi prendeasi egli tutta la cura del Regal Palagio, sotto de Franzesi, alla riserva della Corona, in tutto al Monarca si rassomigliava. In quella guisa appunto, che *Faraone* in Egitto a *Giuseppe* dicea (*b*): *Tu eris super domum meam*, *&* *ad tui oris imperium cunctus populus obediet*, *uno tantum Regni solio te præcedam*. Avendo oggidì in Napoli il Maggiordomo non meno la cura del Regio Palazzo, che di tutti coloro, che ivi si trovano stipendiati per il Regal Servizio, esercitando con essoloro la piena Giurisdizione, a segno tale che, se alcuno di quei Servienti delitto commettesse, o avesse differenza con altro, il Maggiordomo deve riconoscerne la causa, e castigare chi manca a suoi doveri, licenziando gli insufficienti, e ammettendo al Regal Servizio, chi idoneo a tal impiego da lui si stima.

III. Della Corte Nobile del Regio Palazzo stanno sottoposti al Maggiordomo i seguenti Uffiziali.

Il *Primo Guardaroba*, che tiene la cura degli Arazzi, degli Argenti, e degli altri regj Utensilj, il quale nella Notizia dell' Imperio *Magister Scriniorum* viene chiamato, e nella Sagra Scrittura (*c*) il *Preposito delle Gazze* nel Palagio della Reina *Candace*. Volendo il *Cassaneo* (*d*), che Giam-

(a) Lodovico Antonio Muratori dissert. 4. *Aula Regum Longobardorum suum habuit MAJOREM DOMUS : non qualem ex summa inertia Francorum Reges Merovinciæ stirpis habuere, qui videlicet, dempto nomine Regis, omnem Regiam potestatem, atque autoritatem absorberet ; sed Præfecturam in Palatio, seù Oeconomiæ, ac Familiæ Regiæ : nam id ei munus adjunctum puto . . . . . Hinc autem habemus, multum dignitatis, & autoritatis fuisse Majoris domus apud Reges Longobardos, quando is Judex sedebat inter Episcopos.*

(b) Genesis 41. vers. 40.

(c) Actorum 8. vers. 27. *Et ecce vir Æthiops, Eunuchus, potens Candacis Reginæ Æthiopum, qui erat super omnes GAZAS ejus.*

(d) Bartolomeo Cassaneo Par. VI. consid. 6. *Reperiuntur etiam alii, qui Comites Curæ Palatii dicuntur, qui curant de ornatu, scilicet, Culcitris, Linteaminibus, & Utensilibus domus Imperialis, seù Regalis : & prædicti omnes*

bellano in Francia si dicesse ;

Il *Primo Coppiero* , il quale nella Sagra Scrittura (*a*) *Pingerna* vien chiamato , come pure presso l'*Anonimo Salernitano* (*b*) .

Il *Primo Trinciante* , o sia lo *Scalco* , ancorche uno de due Cavalieri di Servizio trinciasse alla Tavola del Re , ed un altro li dasse a bere , come dicemmo nel *Numero* 16. del Capo 1.

Il *Dapifero* ; che le Vivande alla Tavola del Re accompagna , il quale *Tribuno delli Scolari* vien chiamato da *Bartolomeo Cassaneo* (*c*) . Abenche ciò si adempischi in Napoli dal Cavalier Trinciante , come nel luogo anzidetto si disse . Il *Regio Panettiero* , che *Magister Pistorum* vien chiamato nella Sagra Scrittura (*d*) , trovandosi nel Registro del Re *Carlo II. di Angiò* (*e*) ; *Rinaldo Galardo Milite* , *Panetterio* ; ed in quello del Re *Ruberto* (*f*) *Giacomo Vulcano Maestro Panettiero Regio* .

IV. Tra gli Uffiziali ignobili del Regio Palazzo stanno sottoposti al Maggiordomo i *Cuochi* , i *Scudieri di Cucina* , gli *Aggiutanti* , e li *Maestri Cuochi* , i *Prepositi della Cocina Regale* , li *Ripostieri* , i *Sotto Guardarobieri* , i *Prepositi della Panetteria* , della *Copperia* , della *Frutteria* , della *Bucelleria* , della *Cafetteria* .

Della Gente bassa stanno sottoposti al Maggiordomo tutti coloro , che ne' sovradetti Uffizj sono di servizio , e sono di Livree in Palazzo .

Del

omnes habent diversos ordines inter se . Quidam sunt in primo ordine , quidam in secundo , quidam in tertio , & GAMBELLANI in Gallia vocantur .

(a) Genesis 40. vers. 1. *His ita gestis , accidit , ut peccarent duo Eunuchi PINCERNA Regis Ægypti , & Pistor Domino suo . . . . Respondit Joseph Pincernæ : hæc est interpretatio Somnii : Tres propagines tres adhuc dies sunt , post quos recordabitur Pharao ministerii tui , & restituat te in gradum pristinum , dabisque ei Calicem juxtà officium tuum , sicùt ante facere consueveras .*

(b) Anonimo Salernitano apud Muratorium Tom. II. Part. II. pag. 118. *Cum PINCERNA Imperatoris Ludovici II. cum aureo poculo vinum dedisset Landulpho Episcopo Capuano , is exiguum sumpsit , & statim Pincernæ poculum reddere voluit . At , Imperator adjecit : vestro famulo poculum reddite , sitque vobis donatum .*

(c) Bartolomeo Cassaneo loc. cit. *Ex Officiis Sacri Palatii quidam sunt , qui habent cogitare de Epulis dicti Palatii , qui & Præpositi , & Tribuni Scholarum de jure vocantur .*

(d) Genesis 40. vers. 16. *Videns PISTORUM MAGISTER , quod prudenter somnium dissolvisset , ait : Et ego vidi somnium , quod tria canistra Farinæ haberem super caput meum .*

(e) Regestrum Caroli II. de anno 1291. lit. A. pag. 182.

(f) Regestrum Regis Roberti de anno 1325. lit. B. pag. 229.

Del Maestro di Camera.

V. Il *Maestro di Camera*, che presso degli Imperadori chiamavasi *Præpositus Sacri Cubiculi*, e presso de' Re di Francia *Gran Giamberlano*, al dire del *Cassaneo* (a), di cui anche si fa memoria nel Registro del Re *Ruberto* (b), e di altri Monarchi Angioini) nella Corte di Napoli, *Sermilliero di Corps*, comunemente vien appellato, qual impiego, dopo del *Duca di Tursi Doria*, si esercita oggidì dal Duca *Don Giuseppe Miranda Ponze di Leone*. Tenendo egli sotto di se tutti quei Cavalieri, e Gentiluomini di Camera di Esercizio, che al novero di settantà, e più, prescelti dalla prima Nobiltà di Europa (vale a dire della Nazione Spagnuola, della Francese, e dell' Italiana, compresovi il Regno di Napoli, e l' Isola di Sicilia) per settimana servono al Monarca, e che l' assistono alla Tavola, lo spogliano all' andare a letto, lo vestono nel levarsi, l' accompagnano nell' uscire di Palazzo (in qual guisa fanno anche le Dame di servizio colla Reina sotto la Cameriera Maggiore Madama la Principessa di Colobrano). Essendovi anche i *Gentiluomini di Camera di Entrata* dello stesso, e forsi di maggior numero, i quali sebbene non sieno di attual servizio del Re, possono non però entrare nell' Anticamera, e far corona al Principe ogni volta, che loro piace: Bensì essi entrano solamente nell' Anticamera, dove stanno i Generali, non mica già nell' Anticamera, ove è la Guardia del Corpo, e dove entrano i Gentiluomini di servizio.

VI. All' anzidetto Sermilliero di Corps si appartiene apparecchiare gli Abiti, la Spada, e gli altri ornamenti bisognevoli per vestire il Re, che egli dona alli due Gentiluomini di Camera d' Esercizio, i quali poi li mettono addosso del Monarca. In oltre dovendosi dare Udienza dal Sovrano, a lui spetta assistere all' Anticamera, e passare l' Imbasciada; stando perciò a lui sottoposti il *Primo Gentiluomo di Camera*, il *Segretario dell' Imbasciade*, il *Maestro delle Cerimonie*, i *Paggi Nobili*, che servono senza soldo, gli *Aggiutanti di Camera*, che nel Palazzo di Costantinopoli *Decuriones Cubiculariorum* si diceano. Stando soggetti a questi Aggiutanti gli altri Camerieri inferiori, che servono per accomodare il letto, per ispazzare la Camera, e per farvi gli altri servizj necessarj, che *Valletti di Camera* vengono chiamati da *Bartolomeo Cassaneo* (c).

Oo 2 Del

(a) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. consid. 8. *Videtur, quod post istum Magnum Magistrum sit* PRÆPOSITUS SACRI CUBICULI . . . . *Isti Præposito Sacri Cubiculi Imperatoris æquiparari potest Magnus Cambellanus Regis Franciæ, vocatus le* GRAN CHAMBELLAN, *qui præest Cubiculo, hoc est Cameræ Regiæ*.

(b) Regestrum Regis Roberti de anno 1324. & 1325. lit. B. pag. 3. *Pietro Stella Ciambellano Regio*.

(c) Bartolomeo Cassaneo loc. cit. *Post Præpositum Sacri Cubiculi sunt Cu-*

Del Cavallerizzo Maggiore.

VII. Paſſato il *Gran Conteſtabile* dalla ſovrintendenza della Regia Stalla al governo degli Eſerciti, la cura della Scuderia ſi diede al *Cavallerizzo Maggiore* (oggidì il *Principe di Stigliano Colonna*, dopo del *Principe Lorenzo Corſini*, che tal Carica occupava prima di andare Vicerè in Sicilia, eſſendo Cavallerizzo della Reina il *Principe della Rocca Filomarino*), il quale anche *Gran Scudiere* in Francia ſi chiama, ſecondo *Bartolomeo Caſſaneo* (*a*). E come dice il *Muratori* (*b*), nella Corte de Longobardi *Stratore* veniva appellato. Peroche a lui ſi appartiène tenere la Staffa, quando il Re voglia cavalcare, ſtandoli ſempre appreſſo, ed occupando il primo luogo dopo del Re ſuori di Palazzo (in Palazzo però il primo luogo ſi tiene dal Maggiordomo, e nell' Anticamera Regale dal Maeſtro di Camera), andandoſi in Carozza, o a Cavallo.

VIII. Al Cavallerizzo Maggiore ſtanno ſottopoſti tutti gli altri *Cavallerizzi inferiori*, e tutti gli altri, che tengono la cura della Scuderia, o ſia della Regia Stalla; tutti i *Cocchieri*, tutti i *Cavalcanti*, i *Famigli*, i Regj *Ferracocchi*, *Banderai*, *Sellai*, *Ferrai*, e ſimili, come altresì i *Volanti*, che precedono il Re in ſortire da Palazzo, ed i *Paggi di Valigia*, che a cavallo marciano con eſſolui divantaggio, a lui appartenendoſi la cura delle Regie Razze delle Giumente, ed anche i Cuſtodi delle medeſime vengono riconoſciuti da lui, ſiccome *Gianantonio Summonte* (*c*) l' afferma in dicendo: „ *Il Cavallerizzo* del Re tiene ancor il ſuo Tribu-
„ nale nella propria Caſa con la Giuriſdizione Civile, e Criminale ſo-
„ pra gli Uffiziali della Razza Regale; come Cavalcatori, Maſſari, e
„ Miniſtri tanto nella Cavallerizza di Napoli ſita trà il Ponte del Se-
„ be-

Cuſtodes, vel Fabricatores Lecti, qui habent ſub ſe plures, & ſunt illi, qui vocantur le Chiambrinos, aùt VALETS DI CHAMBRE.

(a) Bartolomeo Caſſaneo Part. VI. conſider. 10. *In Palatio, ſeù Hoſpitio Principis eſt alius Officiarius, qui* COMES SACRI STABULI *vocatur, & apud nos* MAGNUS SCUTIFER *dicitur. Hic plures ſub ſe habet, quorum eſt Præfectus, qui dicti ſunt Stratores, hoc eſt, qui præſunt equis ferrandis, & Sellis, & Frænis. Et inter illos Stratores eſt primus, ſecundus, & tertius Ordo, ſecundum quod placet Principi in ſuo Statu ordinare.*

(b) Lodovico Antonio Muratori differt. 4. *Stratoris quoque munus occurrit in Longobardorum Palatio. Hujus cura erat, ſtrare, & parare Equos Regi, ipſique adeſſe, & manum præbere dum Equum aſcenderat, & æquitantem ponè ſequi. Itaque ad Stratorem ſpectabat Stapedam (nunc la* Staffa) *tenere Principi equum inſilenti. Ac propterea Imperatores ipſi pro reverentia Sancti Petri dedignati minimè fuerunt, Stapedem tenere Romano Pontifici, & Stratoris officio tunc fungi.*

(c) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 170.

„ beto, e la Chiesa di Santa Maria di Loreto, come in quella di Puglia, e di Calabria, l'Appellazioni del quale si decidono nella Regia Camera.

Del Marefciallo.

IX. Sotto nome di *Marefciallo* alcuni han voluto il Contestabile, altri il Cavallerizzo Maggiore, stanteche al Manescalco si appartiene il guarire i Cavalli. Laonde *Pietro Giannone* (*a*) dicea: I *Scudieri della Stalla del Re, chiamati Stratores in Francia Marefcialli, e dal Tutino Maestri di Cavalleria*. Però il *Muratori* (*b*) saggiamente riflette, che sebbene l'Uffizio di Manescalcheria avesse sortito il suo nome dalla Stalla Regale, pure quando il Contestabile, ed il Manescalco incominciarono a prendere l'impiego dell'Armi, ed essere Condottieri di Eserciti, il nome di *Marefciallo* fu diverso da quello del Contestabile, e del Cavallerizzo Maggiore, come anche additossi nel *Numero* 9. del Capitolo 1. Avendo parimente apportato colà al *Numero* 11., che *Ruggiero* Conte di Andria, fu Marefciallo del Re *Guglielmo II.*, il di cui impiego si era di governare gli Eserciti. E perciò *Riccardo di San Germano* (*c*) dicea, che *Arrigo VI.* Imperadore ad istanza del medesimo *Ruggiero*, mandò il suo *Marefciallo* con molti Soldati alla conquista del Regno. Con trovarsi sovventi nelli Registri de Monarchi Angioini, e presso *Gianantonio Summonte* (*d*) la memoria de *Marefcialli*. Ed oggidì che vi è il *Contestabile* nel Regno sotto nome di Capitan Generale (qual è appunto il Duca di Castropignano) vi sono eziandio i Marefcialli di Campo *Conte di Mahony*, Don *Nicolò di Sangro*, *Don Francesco Espinosa*, e non sò chi altro. A differenza di *Don Gio: Caraffa*, Marefciallo in tempo del Governo Alemano, perocche egli era Generalissimo dell' Armi sotto nome di *Marefciallo*. Quando oggidì i Marefcialli sovradetti sono subalterni del Capitan Generale.

Del

(a) Pietro Giannone lib. 21. cap. 6.

(b) Lodovico Antonio Muratori differt. 4. „ *Verò* quoque simile est „ Mariscalchi Officium, & nomen in Augustorum, & Regum Aulis minime fuisse desideratum, si tamen hoc munus non idem fuit cùm stabuli „ Comite, olim enim præfecti equis erant Marefcalchi humili munere, „ qui ad Militiam deinde translati, nostrorum temporum Marefciallis nomen *dedere*.

(c) Riccardo di San Germano ad annum 1190. *Rogerius, Andriæ Comes misit quamcito ad Henricum Alemanniæ Regem, quod veniret, vel mitteret, Regnum Siciliæ, sibi jure uxoris pertinens, quod Tancredus occupaverat, recepturus. Qui absque moræ periculo, quendam Henricum Testa, IMPERII MARESCALCUM, in multitudine gravi misit in Regnum.*

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 321. 366. 410. 621.

Del Montiero Maggiore.

X. Avendo sempremai i Monarchi del nostro Regno avute le loro caccie riservate, come nel Capo 8. del Libro 2. lo dissimpegnammo, vuopo era, che anche avessero il loro *Montiero Maggiore* (oggidì il *Duca di Bovino Guevara*), che avesse la cura de' *Cacciatori*, e della Caccia, e de' Cani, e di quanto a questo impiego si appartiene, come ancora de *Falconieri*, e de' *Guardiani delle Foreste*, ed altri, secondo *Lodovico Antonio Muratori* (a), e *Pietro Giannone* (b) col dire: „ *Sotto* il Gran Cacciato-„ re (in Costantinopoli chiamato *Primus Venator*, che noi diciamo *Mon-„ tiero Maggiore*) erano il Gran Falconiero, il Maestro dell' Acque, e „ delle Foreste, come ne Capitoli del Regno *de Magistris*, *& Forestariis*, „ *& Officialibus eorum*, *de Forestis antiquis*, *& novis* . . . . . I Gen-„ tiluomini di Caccia, quei, che accompagnano il Re alla Caccia, es-„ sendo stati Plebei di Cacciatori Regj. Toccando al medesimo Montiero Maggiore in Napoli di dar licenza di portare lo schioppo, ma fuori di quei Luoghi, in dove si possa disturbare la Caccia Regale, Dispenzandosi da lui ancora le Patenti di portare Armi per tutto il Regno, sotto nome di Regj Cacciatori.

Del Corriero Maggiore.

XI. L' Uffizio di *Corriero Maggiore*, o sia del *Maestro delle Poste*, (dal *Duca di Fragnito*, *di Casa Moncalvo* oggidì esercitato) molto antico nel Regno non è, peroche, sebbene fusse stato nella Corte di Costantinopoli l' *Uffizio delle Ostellerie*, pure questi ad altro non serviva, che per disporre i Luoghi, dove Cesare avea da pernottare ne suoi viaggi. Ilche peraltro, nel viaggiare del Monarca per il Regno anche si pratica dal Corriero Maggiore. Volendo *Filippo di Comines*, Signor di Argentone (c), che *Luigi XI.*, Re di Francia, avesse inventato l'uso delle Poste, essendosi gli antichi Romani, e gli altri Principi serviti de proprj Corrieri per inviar le Lettere da un luogo ad un altro. E dapoiche l' Imperadore *Car-lo*

(a) Lodovico Antonio Muratori Differt. 4. *Ad hæc ferè certum videtur, minime fuisse in Italico Palatio desideratos, qui Venationi, & Aucupio præessent*, Falconarii, *&* Venatores *iis nomen erat* . . . . . *In Epistola Caroli Magni ad Pipinum filium, Italiæ Regem, hæc ait*: Pervenit ad aures Clementiæ nostræ, quod aliqui Duces, & eorum juniores, Gastaldii, Vicarii, & Centenarii, seu reliqui Ministrales, FALCONARII, VENATORES, Mensionatica, & Peraverada accipiant. *Hæc utique de Palatii Italici Ministerialibus scribit inclytus Imperator.*

(b) Pietro Giannone lib. 21. cap. 6.

(c) Filippo di Argentone lib. 5. cap. 10.

lo V. fè questa usanza praticare per li suoi Stati d'Italia; il *Cardinal di Gran Vela*, Vicerè del Regno, oltre all'uso de *Corrieri*, per il porto delle Lettere, introdusse nell'anno 1580. quello de *Procacci* per lo trasporto della Roba nelle Provincie nostrali, che sottomise al *Maestro delle Poste*, o sia al *Corriero Maggiore*, all'insegnare di *Lodovico Von-Hornigk* (a), e dell'*Autore Anonimo* nel suo Libro stampato in Milano l'anno 1616., col titolo: *Itinerario delle Poste*. Laonde al Corriero Maggiore (che tiene il suo proprio Tribunale) stanno sottoposti tanto i *Corrieri*, e *Procacci*, quanto gli *Osti*, de Luoghi, ove si cambiano le Poste da otto in otto miglia.

XII. Nel nostro Regno molti sono i Corrieri, ed i Procacci, che colla Valigia delle Lettere, e che col Carico delle Robe in varj Luoghi ogni Settimana s'incaminano. Per *Roma* partono due volte le Lettere, il Martedì la notte col Corriero, ed il Sabbato nella notte seguente con altro Corriero; partendo il Procaccio col suo Cariaggio il Sabbato mattina, siccome fa eziandio il Procaccio di *Basilicata*, e di *Chieti*, a quali per la Strada sovragiungono Corrieri colle loro Valigie delle Lettere, e glie le consegnano, per condurle essi dove sono destinati. Andando il semplice Corriero nelle *Calabrie*, che porta similmente le Lettere per la Sicilia. Partendo anche il Sabbato i Procacci di *Lecce*, e di *Foggia*, con andare addirittura per via di Corrieri le Lettere in Bari, in Lecce, in Foggia, e *Manfredonia*. Partendo pure il Sabbato mattina i Procacci di *Sora*, di *Campobasso*, di *San Germano*, e di *Arpino*, che insieme col Carriaggio portano seco le Lettere, non essendovi Corriero, che li raggiunga. E quando il Re vuol mandare sue Lettere in Francia, in Ispagna, ed altrove, spedisce i suoi Corrieri particolari, i quali non prendono Lettere di privati, ma la sola Regia Valigia seco portano.

Del Protomedico.

XIII. Trà i primi Ministri del Regio Palazzo anche il Protomedico vien noverato da *Teodosio* Imperadore nel suo Codice (b), e da *Bartolomeo Cassaneo* (c) nel Libro, che *de Gloria Mundi* compose. Essendo stati i Medici anticamente di Sangue nobile, atteso non solo il *Summonte* (d) nella Vita

(a) Lodovico Von-Hornigk lib. *de Regalium Postarum Jure*.

(b) Codice Teodosiano lib. 16. de Medicis, & Professoribus: *Universi, qui in Sacro Palatio inter Archiatros militant, in Comitivam primi Ordinis, vel secundi, adepti sunt*.

(c) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. conf. 12. „ *In* Palatio, seu Regia „ Principis, sunt & alii, qui de persona ejus curant, ut sunt MEDICI. „ Et sunt in hoc Officio tres Ordinari, primus, videlicet, secundus, & „ tertius, & quilibet eorum habet unum præcipuum, etiam Summum „ Medicum, & Superiorem, qui vocatur PRINCEPS MEDICORUM, „ Et tales vocantur Archiatri, ut in l. Medicos in princ. C. de Profess. „ & Medic. *lib.* 12.

(d) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 471.

Vita della Reina *Giovanna I.* afferisce: *Carlone Scondito Protomedico del Regno*; ma anche altrove (*a*) rapporta una sentenza della medesima Reina, in cui si legge: *Ranzellus Caracciolus Ar. & Med. Doctor. Carolus Sconditus Protomedicus . . . . Marinus Tomacellus Judex ad Contractus. Notarius Leonellus de Summa Judex*. E nella Chiesa Maggiore di Napoli si legge una Lapide sul Sepolcro di *Berardino Caracciolo* Arcivescovo Napoletano, del tenore seguente:

Hic jacet Corpus Venerab. in Christo Patris Domini, & Domini nostri Berardini Caraccioli Rubei de Neapoli, Dei gratia Archiepiscopi Neapolis, & utriusque Juris Doctoris, ac Medicinæ Scientiæ periti, Qui obiit anno Domini M.CC.LXII. III. Nonas Octobris. Joannes Caracciolus Rubeus nepos fieri fecit.

XIV. E perche il *Protomedico* in Napoli, non solo è il primo Medico nella Corte del Re (oggidì Don *Francesco Buoncore*) ma anche il Protomedico di tutto il Regno, tiene il suo Tribunale apparte sovra tutti i *Medici*, *Cerusici*, *Speziali*, *Barbieri*, e *Levatrici* (o vogliamo dir *Mammane* col vocabolo comune) del Regno, per dove manda ogn'anno li suoi Sustituti, per vedere, se alcuno medicasse senza privilegio, e se i Medicamenti sieno di tutta perfezione. E trovando, che i Medici, i Cerusici, i Barbieri, e le Levatrici esercitassero il mestiere senza privilegio, o i Speziali non avessero Medicamenti proporzionati, in tal caso li castiga, e li punisce, come alla lunga il *Summonte* (*b*) lo rapporta. Essendo stato anticamente triennale il di lui Uffizio in Napoli, e nel Regno, ma oggidì, che è Medico del Re, è perpetuo nell'Impiego. Egli anticamente poteva essere Regnicolo, poi nella Sollevazione di *Mase Anello* sotto del Re *Filippo III.* nell'anno 1647. il Popolo dimandò al *Duca d'Arcos*, Vicerè del Regno, che da indi in poi fusse stato nativo della Città di Napoli, col di più, che nell'Articolo trentesimo delle Grazie accordateli, si legge: „ *Item*, che il Regio Protomedico abbia da essere nativo Na„ poletano, o oriundo tantùm, con l'istesse prerogative, ed emolumenti, „ che se li davano anticamente. Però a rispetto dell'otto, e due delli „ Speziali di Medicina, possino essere non solo Napoletani oriundi, ma „ anche Regnicoli, non ostante si fosse altrimenti disposto: ma in parità „ di Voti, siano sempre preferiti i Napoletani. E detto Protomedico uni„ to con li otto, e due del Collegio dell'arte della medicina debbano „ tassare le Liste, e l'esecuzioni di esse si faccino per li Giudici compe„ tenti, e detti otto, e due non possino essere assunti in detto Uffizio, „ se

(a) Lo stesso ibid. pag. 459.
(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 194.

„ se non dopo trè anni scorsi, elasso l'anno della prima Amministrazio-
„ ne : *Concediamo &c.*

CAPITOLO QUARTO.

Delle Guardie del Regio Palazzo.

I. MAisempre i Principi, e per decoro della loro Maestà, e per sicurezza della propria Persona, hanno tenute le *Guardie* nel Regio Palazzo. Per lo che *Virgilio* (*a*) descrivendo la pubblica comparsa di *Enea*, e di *Evandro*, gli assegna due Soldati di Guardia con due Mastini:

Necnon & gemini Custodes limine ab alto
Procedunt, gressumque Canes comitantur herilem. . . .
Filius huic Pallas, Olli comes ibat Achates.

E di *Salomone* afferma la Sagra Storia (*b*), che avea sessanta valorosi Soldati per la custodia del suo letto in tempo di notte: *Lectulum Salomonis sexaginta Fortes custodiunt ex fortissimis Israël, omnes tenentes gladios, & ad bella doctissimi: uniuscujusque ensis super femur suum propter timores nocturnos*. Con volere *Tito Livio* (*c*), e *Dionigio Alicarnasseo* (*d*), che *Romolo*, dopo aver fatto uccidere *Remo* suo fratello, si pose la Guardia del Corpo di trecento persone sotto nome di *Celeri*. Avendole la Corte di Francia divise in tre Ordini, al dire di *Bartolomeo Cassaneo* (*e*). Secondo

(a) Virgilio lib. 8. Æneid. vers. 461.
(b) Canticorum 3. vers. 7.
(c) Tito Livio lib. 1. dec. 1. *Trecentos Romulus, armatos ad CUSTODIAM CORPORIS, quos Celeres nominavit, non in bello solùm, sed etiam in pace habuit.*
(d) Dionigio Alicarnasseo lib. 1. Antiquit. Roman. „ *Romulus* cum „ Senatum ex viris gravioribus centum constituisset, intelligeretque se armata juventute AD CORPORIS CUSTODIAM, & ad ea quæ „ instarent operam indigere, trecentos viros, quos ex clarissimis Familiis, „ robore præstantissimos, selegit, eosque a Curiis eodem modo, quò Senatores declarandos curavit; ex singulis Curiis denos circa se perpetuò „ habuit. *Celeres* autem dicti sunt . . . . Hunc morem mihi videtur accepisse a Lacedemoniis, comperto, quod apud illos generosissimi „ quoque juvenum erant in Regia Custodia, quibus in prælio Reges utebantur protectoribus, equestri, atque pedestri pugna *idoneis*.
(e) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. consid. 11. „ *Alii* reperiuntur Officiales Hospitii Principis, qui dicuntur Domestici, & Commensales, „ seù PROTECTORES PERSONÆ PRINCIPIS, quorum quidam „ sunt, qui eum sequuntur, quidam verò, qui eum præcedunt, quidam „ qui

la di cui polizia anche si regola la Corte di Napoli, che pure divise in tre Ordini le tiene. E si trova fatta menzione delle medesime da *Matteo Spinelli di Giovenazzo* nel suo Effemeride Napoletano, in cui, discorrendo egli della Vita del Re *Manfredi*, nella propria nazia favella asserisce: „ *Lo* „ juorno seguente appe a succedere grand' errore, chà in presentia de lo „ Re uno Saracino, ch' era *Capitano de la Guardia de lo Re*, dette una „ spontonata a Messer Mazzeo Giesso de Napole Cavaliero, e Messer „ Mazzeo si voltao, e le dette tale schiaffo, che lo scommao di sangue, „ e si posero mano all' arme li *Saracini de la Guardia*, e li *Napoletani*.

II. Nella Corte adunque di Napoli in tre Ordini le *Regie Guardie* distinte si veggono; alcune sono destinate alla custodia del Regio Palazzo, che di notte, e di giorno vegliano innanzi le Porte del medesimo, per le Scale, e per i Corridori segreti, che *Guardie Italiane*, e *Guardie Svizzere* si chiamano. Essendo esse di due intieri Reggimenti, uno di Italiani, del quale, dopo del *Principe di Colobrano Caraffa*, vi è oggigiorno Colonnello il *Duca di Castropignano Eboli*, ed un altro di Svizzeri, di cui è Colonnello *Don Giuseppe Antonio Tscondy*, coll' obbligo di dovere stare due intiere Compagnie in giro di Guardia al Regio Palazzo, una di Italiani, ed un altra di Svizzeri di notte, e di giorno, insieme colli loro rispettivi Uffiziali, che hanno alcune stanze nel primo piano di Palazzo, dove dormono di notte; con assistere anche di continuo gli Uffiziali di Guardia alla Tavola del Re, quando si trovano in Palazzo. Precedendo tra questi due Reggimenti quello degli Italiani all' altro de Svizzeri. E quando il Re trovavasi nel Campo di Velletri l' anno 1744., si vuole, che fusse insorta qualche briga trà il *Principe di Colobrano* (allora Colonnello delle Guardie Italiane), e 'l *Conte di Gages* primario Comandante delle Truppe Spagnuole, avendo preteso il Conte, che appartenea a suoi Soldati il guardare per allora il Quartiere Reale; quando per l' opposto il Principe pretendea, che spettasse a lui questo impiego, per avere arrollato il suo Reggimento, acciò servisse di Guardia al Monarca. Laonde la Maestà Sua, per togliere da mezzo queste brighe, ordinò, che un giorno fusse custodito dalle Guardie Spagnuole, ed un altro dalle Guardie Italiane.

III. La

„ qui eum de nocte custodiunt. Et tales Protectores dicuntur *Agentes in* „ *Rebus*, & habet quilibet eorum unum Præpositum, qui Princeps Agen- „ tium in Rebus nuncupatur. Et sunt centenarii, aut ducentenarii, ut sunt „ in Curia Christianissimi Regis Franciæ illi Milites, qui dicuntur vulgo, „ LES CENT GENTILS HOMINES DE CHEZ LE ROY, qui „ habent Capitaneum, qui potest dici Primicerius, seu Princeps Agentium „ in Rebus. Et illi etiam Sagittarii Equites qui dicuntur LES DEUX „ CENS ARCHERS, qui etiam habent Capitaneum, quem Primipilo „ fortè non indecenter comparamus. Sunt & alii Protectores, & Custo- „ des Corporis Principis, qui vulgariter dicuntur LA GUARDE DU „ ROY (ut sunt communiter quidam Helvetii), & propriè eos *Statores*, „ *Laterones*, & *Somatophylates* dicimus: & gerunt Hastile, quod ALA- „ BARDAM *vocant*.

III. La Seconda Guardia Reale è quella de *Svizzeri Alabardieri*, composta per lo più di cento persone, di cui è Capitano il *Duca d'Andria Caraffa*, i quali coll' Alabarda alla mano fanno la Guardia nella prima Sala di Palazzo, e quando il Re in forma pubblica gira per la Città, questi vanno intorno alla di lui Carrozza, facendoli anche ala nelle Chiese, dove egli, o la Reina si porta per orare; servendo anche essi nelle Segreterie per portare i regj Dispacci a quei Ministri, a quali vanno diretti.

IV. Il terzo Ordine delle Regie Guardie è quello, che *Guardia del Corpo* si chiama, composto di cencinquanta persone, tra quelle, che custodiscono il Re, e la Reina, sotto del loro Capitan delle Guardie *Don Lelio Caraffa*, Marchese di Arienzo. Chiamandosi *Tracolle* eziandio queste Guardie, per la divisa, che portano i medesimi a traverso del corpo, per sospendere in essa la Carabina quando cavalcano. Essi non solo accompagnano il Re parte avanti, e parte dietro a cavallo, all' uscire di Casa colla Carabina attaccata alla tracolla, colle Pistole avanti cavallo, e colla Spada sguainata in mano; ma anche di giorno colla Carabina in sulla spalla, e colla Spada a fianco guardano l' Anticamera del Re, come pure quella della Reina, e di notte custodiscono il Gabinetto dove dorme il Monarca con sua Moglie: racchiuse le porte di detta Stanza (in cui dal Quarto Regale del Re, e da quello della Reina ugualmente si passa) dal Maggiordomo del Re da una parte, e dalla Guardamajor della Reina da un altra: senzache potessero aprirvi con altre Chiavi i Gentiluomini di servizio, e di Entrata, ancorche portassero tutti la *Chiave d'Oro*, per contradistintivo di goder l'onore di servire il Re da Gentiluomo, o di Esercizio, o di Entrata, ma soltanto con chiave consimile il Re dalla parte di dentro.

V. Tra le molte *Guardie di Corpo*, che i Monarchi tengono, ed han tenuto per loro custodia, fu assai nobile, e maestosa quella, che nell' anno 1702. il Re *Filippo V.* elesse in Napoli, conciossiache ella fu composta de primi Cavalieri, e Cadetti Napoletani. Descrivendola in questa guisa *Antonio Bulifone* nel suo Libro intitolato: *Giornale del Viaggio d'Italia dell' Invitto, e Glorioso Monarca Filippo V.* in cui egli descrive così questa Guardia: *Alli 3. Maggio 1702. (venuto già in Napoli) dichiarò il Re per* Guardie del suo Corpo *il Reggimento di Cavalleria Napoletana, la cui gente era stata, prima di venire Sua Maestà, assoldata in Napoli. Si componeva questo Reggimento di dieci Compagnie, i Capitani delle quali erano il Principe di San Severo* Sangro, *il Principe della Valle* Piccolomini, *il Duca di Sarno* Medici, *il Marchese di Giulia Nova* Acquaviva, *il Principe della Guardia* Caraffa, *il Principe di Belvedere* Caraffa, *Don Giambattista* Brancaccio, *Don Giambattista* Caracciolo, *Don Fabrizio* Ruffo, *e Don Antonio della* Marra. *E perche essi si doleano, che il Colonnello, il Tenente Colonnello, e Sargente Maggiore di detta Compagnia erano forastieri, il Re sapendolo, contentossi, che li detti Capitani se ne elegessero altri a loro sodisfazione, pensando egli portarsi in Milano il Reggimento. Onde nominarono Don Gaetano* Coppola *per Colonnello, il quale, rinunziando, il Re diede la Carica a Don Francesco* Gaetano d'Aragona *de Duchi di Laurenzano, ch' avea servito più tempo l' Imperadore Leopoldo, e morto Carlo II. si era ritirato in Napoli. Fe-*

ce Tenente Colonnello Don Ottavio de Medici, *Capitano di una Compagnia anzidetta, figlio del Principe di Ottajano, e Sargente Maggiore D. Tiberio* Caraffa *Capitano di Cavalli in Milano, fratello del Principe di Belvedere, ed un delli dieci Capitani*.

LIBRO DICIASSETTESIMO.

Della Milizia Regale.

Bartolomeo Caſſaneo (a) diſcorrendo della Milizia Regale, la divide in tre Ordini, nell' *Eccleſiaſtica*, nella *Palatina*, e nella *Militare armata*. Collocando tra la Milizia Eccleſiaſtica gli *Ordini Equeſtri*, tra la *Palatina* quei degl' *Ordini dal Monarca iſtituiti*, e nella Militare armata i *ſemplici ſoldati*. E perche noi non abbiamo Ordini Equeſtri nel Regno, ancorche vi ſieno molti Cavalieri di *Malta*, di *Calatrava*, di *Alcantara*, e di altri ſomiglievoli Ordini; perciò diſcorreremo de ſoli Ordini Regj, e de Militi armati. Con dividere in tre Capi il Libro preſente. Primo *Delle Milizie del noſtro Regno*. Secondo *Degli Ordini Equeſtri*. Terzo *Degli Uomini Illuſtri per il Meſtiere dell' Armi*.

CAPITOLO PRIMO.

Delle Milizie del noſtro Regno.

I. Niente della Milizia antica delle Provincie noſtrali qui ci occorre di dire, avendone appieno favellato nel Libro 8. del Tomo II. ove rapportammo con diſtinzione la *Scelta delli Soldati*, gli *Ordini diverſi della Milizia*, le *Armi offenſive*, e *difenſive de Soldati*, le *Macchine Militari*, le *Inſegne*; gli *Strumenti*, il *Campo*, il *Cibo*, lo *Stipendio*, il *Ri-*

(a) Bartolomeo Caſſaneo Part. IX. conſid. 3. *Plura Militum genera reperiuntur quoad nos. Quidam enim ſunt Milites* MILITIÆ ECCLESIASTICÆ, *qui licèt ſequantur arma, tamen ſunt Milites Eccleſiæ, ut ſunt Jeroſolymitani Equites* . . . . *Alii ſunt* MILITES ORDINIS, *ſeù* TORQUATI *apud nos, qui ſunt Milites exiſtentes a latere Principis, qui propriè, & maximè habent vi illius Ordinis quandam dignitatem, ſeù prærogativam ultra Militiam ſimplicem de per ſe. Alii ſunt* MILITES ARMATÆ MILITIÆ *ſimpliciter, & de per ſe.*

Rigore, gli *Esercizj*, i *Premj*, le *Corone*, ed i *Trionfi militari*. Laonde tutte queste cose si tralasciano, per non ripetere inutilmente quello, che ivi fu abbastanza spiegato; ma solamente parleremo del numero grande delle Milizie, che per mare, e per terra ebbero anticamente le Regioni nostrali, e di quelle, che al presente nel Regno si mantengono.

II. E riguardo a questo particolare, non può dubitarsi, che ne' Secoli primieri le Regioni, di cui oggidì il Reame di Napoli si compone, avessero contato un numero ben grande di Soldati, avvegnache, essendosi quasi ogni Città mantenuta in forma di Repubblica, gli abbisognava un numero competente di Milizie, per non essere da nimici sorpresa. Il che pure vien confermato dalle tante Guerre succedute con *Romani*, con *Alessandro Epirota*, con *Pirro* Re dell' Epiro, con *Annibale Cartaginese*, e con altri Popoli, contro de quali le Nazioni nostrali, come i Sanniti, i Lucani, i Bruzj, li Japigi, i Pugliesi, i Campani, gli Irpini, i Frentani, i Peligni, i Marruccini, i Marsi, gli Equi, i Vestini, i Precuzj, maisempre stiedero in armi, verificandosi allora il detto di *Seneca* nel suo Ercole Furioso alla Tragedia terza: *Omnis in ferro est salus*. E quando i Romani portarono la Guerra ne confini dell' Orbe, alla riserva di quattro loro Legioni, che a trenta mila Soldati non arrivavano, la maggior parte delle *Milizie Ausiliarie*, tanto in Cavalli, che in Fanti, furono delle Regioni nostrali, siccome nel Libro 8. del Tomo II. al Paragrafo 2. del Capo 4. il dimostrammo; bastando solamente quì trascrivere l' autorità di *Polibio* (a), il quale descrivendo la Guerra, che i Romani ebbero con i Galli Senoni, rapporta in questa guisa le Truppe ausiliarie: *Latinorum octuaginta millia peditum, equitum quinque millia*, Samnitium *septuaginta millia peditum, equitum septem millium*, Japygum, & Messapiorum *quinquaginta millia peditum, equitum verò sexdecim millia*, Lucanorum, *peditum triginta, equitum tria millia*, Marsorum *autem*, & Marrucinorum, *ac* Frentanorum, & *præterea*, Vestinorum *peditum viginti, equitum quatuor millia. Erant quoque per id tempus in Sicilia, & circa Tarentum Legiones duæ præsidii gratia constitutæ. Harum singulæ habebant pedites quatuor millia, equites ducentos, Insuper* Romanorum, & Campanorum *multitudo erat circiter ducenta, & quinquaginta millia peditum, equitum viginti tria millia*.

III. Ne' Secoli di mezzo non però, quando i Barbari inondarono l' Italia, ed i Goti, i Longobardi, i Saracini, i Greci, i Normanni sottomisero queste Regioni; le Milizie paesane non furono molte, atteso le straniere Nazioni, che con duro giogo l' opprimevano, non permisero, che i Popoli in armi fussero, esiggendo essi da costoro i tributi, e i dazj per mantenere i Presidj di loro nazione ne luoghi primarj delle Regioni. Bensì in quei luoghi, dove godeasi qualche picciola libertà; il vigor dell' armi sempreppiù campeggiava, come apparisce dalla Città di Napoli, in cui i Cittadini armati fecero maisempre vigorosa resistenza a' Longobardi di Benevento, di Capoa, e di Salerno, siccome il dimostrammo nel

To-

(a) Polibio lib. 2.

Tomo III. al Capo 7. del Libro 6.

IV. Introdottisi poi i Monarchi nel Regno, tanto sotto i Normanni, e Svevi, quanto in tempo degli Angioini, e degli Aragonesi, il Mestiere dell' Armi oltremodo vi si vide fiorire; siccome può dedursi dalle tante Guerre, che vi ebbero e con Tedeschi, e con Ungari, e con Francesi, e con altre Nazioni. Testimoniando anche lo stesso le tante Conquiste, che fecero i nostri Monarchi in Africa, in Grecia, in Toscana, ed altrove, come additammo nel Capo 4. del Libro 14.; essendosi serviti i medesimi de' proprj Soldati in queste Spedizioni, ed Imprese, senza avvalersi di Milizie forastiere.

V. Mancati di poi i Monarchi nel Regno, per tenere gli Austriaci fissata nelle Spagne la loro Reggia; mancarono eziandio le Milizie appo noi, alla riserva del Semplice *Terzo Napoletano* (fornita peraltro la Cavalleria di ottimi Capitani nostrali, che in tutte le occorrenze militari si resero immortali, come vedremo nel Capitolo terzo), che in questa maniera descrive *Agostino Nicolai* (a), nel mentre discorre de' tumulti di *Mase Aniello* in Napoli: *Per il presidio di questo Regno suole il Re Cattolico tenervi il Terzo di Gente Spagnuola, chiamato comunemente il TERZO DI NAPOLI, in fine al numero di tre mila Fanti sotto di un Maestro di Campo pure Spagnuolo, e di più mille, e seicento Fanti, ripartiti per le Torri, e Piazze delle maremme del Regno. DI CAVALLERIA vi sono sedici Compagnie d' Uomini d' Armi, i quali in tutto fanno il numero di mille Cavalli, e militano sotto sedici Baroni principali del Regno. Oltre a questi, vi sono quattrocentocinquanta* Cavalli Leggieri, *divisi in cinque Compagnie, e parimente comandati da Baroni principali del Regno.*

VI. Da ciò, che il *Nicoldi* asserisce (il che anche si rapporta dall' Autore Anonimo *de Principatibus Italiæ*, discorrendo del Reame di Napoli), bastantemente si raccoglie, che la Fanteria esistente in Napoli, e nelle Fortezze del Regno in tempo de' Monarchi Austriaci, era tutta Spagnuola, e da Uffiziali Spagnuoli comandata, la Cavalleria non però era comandata da Capitani Regnicoli, divisa in *Catafratti*, e *Cavalli Leggieri*; con essere i primi gli *Uomini d' Armi* con corazza di acciajo, e con altri somiglievoli finimenti, anche riguardo al Cavallo, che però quantunque sicuri, e franchi di essere feriti nel corpo, erano però gravi nel muoversi, e bisognosi di braccio forte per fare strage, e mettere in isbaraglio gli Eserciti nimici, siccome nel Tomo II. al Capo 4. del Libro 8. ragguagliossi. Tenendo essi tre Cavalli al proprio servizio, uno per se, uno per il servo, ed un altro di rispetto, guidato dal servo a cavallo, se mai li venisse a mancare sotto il primo, che cavalcava. E di questi parlava Papa *Clemente IV.* col Re *Carlo I. di Angiò* nell' Investitura che li diede: *In subsidium Terrarum Romanæ Ecclesiæ, ad requisitionem Pontificis, teneatur mittere 300. Equites benè armatos, itaut unusquisque HABEAT SALTEM TRES EQUOS suis sumptibus per tres menses quolibet anno.* Venendo sotto nome di *Cavalli Leggieri* la Milizia Equestre, che non era gravata di

(a) Agostino Nicolai pag. 9.

di tanto peso, ed i Soldati, che la montavano, non eran forniti di Corazza.

VII. Fuori però dell'enunciate Milizie, tanto di Fanteria Spagnuola, quanto di Cavalleria Napoletana, che sotto de Monarchi Austriaci dimoravano in custodia delle nostre Provincie, i di loro Luogotenenti Generali, e Vicerè del Regno, ne introdussero due altre Regnicole, una di *Cavalleria*, che della SACCHETTA diceasi (avutosi riguardo ad una Sacchetta, che portavano i Soldati pendente innanzi la Sella), ed un altra di *Fanteria*, nominata del BATTAGLIONE, de quali *Lonardo Riccio* (a) asserisce: *Li Soldati del Battaglione*, e dell'Infanteria istituiti, furono dal „ Duca d'Alcalà Vicerè, come dalla Prammatica 2. *de Militibus*, cioè, „ cinque per ogni cento Fuoghi dalli 18. in 40. anni, con eliggersi dal- „ li Sindici, ed Eletti, Pragm. 2. num. 2. Pragm. 20. §. 1., e che abbia „ la facoltà almeno di 100. ducati, e non fosse stato fuogho, ed abbia „ padre, e madre . . . . Poi anche fu ordinato che li Fuoghi potesse- „ ro essere Soldati. E nell'anno 1669. nella nuova Numerazione fu or- „ dinato, che l'Università, la quale avea soli 17. Fuoghi, dasse un „ Soldato.

Li *Soldati a Cavallo*, *e della Sacchetta*, istituiti prima dal Cardinale „ Granvela, e poi da Don Giovanni de Zunica meglio stabiliti nell'an- „ no 1580. *Pragm. 6. de Militibus*, anche dalle Università si eliggevano, „ uno per 100. Fuoghi. Poi nella nuova numerazione del 1669. uno „ da ogni settantacinque Fuoghi.

Gli *Uomini d'Armi* anche si eliggevano dall'Università, ma di quei, „ che volontariamente alla Milizia si ascrivevano. Ma poi il Vicerè Me- „ dina Celi li ridusse uno per cento Fuoghi, quando prima erano vaghi, „ e godevano quei, che prima erano ascritti, per non gravare l'*Università*. Volendo perciò *Scipione Mazzella* nella sua Descrizione del Regno, che *il Duca d'Alba nell'anno 1556. nella guerra mossali da Papa Paolo III. ebbe* 20. *mila Fanti*, 700. *Uomini d'Armi*, *e* 1700. *Cavalli Leggieri*. E come vuole *Pietro Giannone* (b), arrivarono talvolta a trentamila Soldati, in dicendo: „ *Don Antonio* Perenotto Cardinale di Granvela fu il primo, che „ pose in effetto nel Regno la Milizia, detta del Battaglione, istituita „ dal Duca d'Alcalà suo Predecessore. Era quella composta di Soldati, „ che a proporzione de Fuoghi erano tenute l'Università del Regno som- „ ministrare: Non avevano soldo in tempo di Pace, ma solo alcune „ Franchigie, ed in occasione di Guerra tiravano le Paghe come tutti „ gli altri. Il loro numero era considerabile, arrivando a 25., e talvol- „ ta a 30. mila Persone, avendo li loro Capitani, e li loro *Uffiziali* „ *Minori*.

VIII. E perchè nella Città di Napoli non si vive per Fuoco, ma per Gabella, e non essendo facile il numerarsi il Popolo, con prendere da ogni venti Fuochi un Soldato, e da ogni cento un Uomo d'Armi, e da settantacinque un Cavallo, come si praticava negli altri Luoghi del Regno, quivi

(a) Lionardo Riccio in Addit. ad Cervellinum cap. 10.
(b) Pietro Giannone Tomo IV. pag. 253.

quivi s' introduſſe la *Milizia Urbana*, conſiſtendo ella in Perſone Nobili, in Civili, ed in Artiſti di ciaſcheduna delle ventinove Ottine della Città; nelle quali, biſognando, ogni ventiquattro ore ſi mettono in armi tre, o quattro Nobili, due Civili, e da venti Artiſti, i quali girano di continuo per la loro Ottina: mandandoſi da Capi di dette Ottine per i loro Capodieci i Biglietti a Nobili, e Civili, ed il ſemplice avviſo agli Artieri il giorno precedente, che debbono montare la Guardia. Avendo i Nobili l'autorità del comando nella propria Ottina, ancorche l' Eletto del Popolo ſia il loro comun Capitano, ſiccome dicemmo nel Libro 13. al *Numero* 12. del Capo 1. E nell'anno 1734. alla partenza degli Alemani dal Regno, e venuta del regnante Monarca *Carlo di Borbone*, ſi diede il caſo di vedere in Napoli queſta Milizia Urbana, che poſe in piedi il *Vicerè Viſconti*, e mancò poco, che non ſi rinovaſſe nell'anno 1744. allora quando il noſtro Sovrano andò in Velletri a fronteggiare le Milizie Tedeſche: ma poi non vi fu di biſogno, ed inſurſe (come ſi vociferò) qualche differenza trà il Vicerè Don *Michele Reggio*, che volea deſtinare alle Battuglie un Capitano Spagnuolo a ſua elezione; e l' Eletto del Popolo *Niccolò Columbo*, il quale non volle ciò accordarli, per non pregiudicare alle ſue ragioni.

IX. Anche l' *Armata Navale* del noſtro Regno è ſtata conſiderevole in varj tempi; peroche, parlando de Secoli primieri, quando da Greci erano abitate le Città delle noſtre maremme; allora ſenza dubio queſte erano fornite di Navi. Laonde la Repubblica Romana, che da principio ne ſcarſeggiava; per far argine in mare a'Cartagineſi, da Napoli, da Taranto, e da Locri ebbe i ſuoi Legni, al dire di *Polibio* (*a*). Indi i noſtri Monarchi, così Normanni, e Svevi; che Angioini, ed Aragoneſi, in varie loro ſpedizioni per Africa, Grecia; ed altrove delle proprie Navi ſi ſervirono. Dicendo tra l'altri il *Collenuccio* (*b*) del Re *Alfonſo di Aragona*: *Edificò Navi d' inuſitata grandezza, le quali in mare non Navigli, ma Caſtelli, e Città parevano*. Ed *Antonio Panormita* (*c*) rapporta, che tra l'altre maraviglie di queſto Monarca, egli fece *multas raræ magnitudinis Naves, quæ maria aliquando navigaſſe memorantur*.

X. Sotto de Monarchi Auſtriaci, quando eſſi teneano i Luogotenenti nel Regno; lo Stuolo delle *Galee* fu conſiderevole: avendone portate quarantotto *Don Giovanni d'Auſtria* nella ſpedizione di Lepanto. Dicendo *Deme-*

(a) Polibio lib. 2. *Romani maritimarum rerum prorsùs ignari, ac nè lembum quidem habentes contra Carthaginenſes; preſtò fuere, qui per id tempus conceſſere omne principatum maris, partum olim a majoribus ſuis, & quaſi hæreditario jure ſibi relictum tenebant, Tarentinorum, & Locrenſium, & Neapolitanorum Navibus quinquaginta, remis inſtructis, ac Triremibus &c.*

(b) Pandolfo Collennuccio pag. 203.

(c) Antonio Panormita de Dictis & Factis Alfonſi Regis cap. 42.

menicantonio Parrino (a) a tal proposito: *Si partì questo Principe con 34. Navi di Guerra comandate da Gio: Francesco di Sangro, allora Marchese, poi Duca di Torre Maggiore, 30. Vascelli di carico, e 100. Galee, frà le quali ve ne furono 48. della Squadra di Napoli.* Ancorche poi si fosse sminuito il numero predetto, e variato, secondo la diversità de' tempi, come dice *Agostino Nicolai* (b) colle parole seguenti: „ *Le* Forze maritime „ del Regno per lo più consistono in un numero considerevole di Galee, „ le quali comandate ogn'una dal suo Capitano per lo più Spagnuolo, „ militano sotto d'un Capitano Generale dello Stuolo: il quale, ben- „ che di provision Reale, soggiace anch'egli a gl'ordini del Vicerè men- „ tre si trova nella Città, e Regno di Napoli. Il *numero delle Galee* in „ tempo di Don Pietro di Girona, Duca di Ossuna, che governava que- „ sto Regno per Filippo III., arrivò in fino a *trentacinque*, senza gran „ quantità di Navigli d'ogni sorta. Oggidì per li varj successi, e per la „ lunghezza delle Guerre sono ridotte solo a *diecisette*. Il numero però sì „ delle Galee, come de Vascelli cresce, o scema secondo i bisogni, ed „ occasioni di difese più, o meno urgenti sì del Regno, come dell'altri „ Stati del Re Cattolico in Italia; a quali d'ordinario s'aggiungono le „ Galee delle Squadre di Sicilia, e di Sardegna, e quelle di Genova, „ che a stipendio del Re Cattolico militano sotto li Stuoli del Duca di „ Tursi, Marchese Spinola, ed altri particolari di quella *Repubblica*.

XI. A nostri giorni però, tanto sotto degli Alemani, quanto del regnante Monarca *Carlo di Borbone* li Legni di Corso sono notabilmente sminuiti, poiche in tempo de' primi si numeravano solamente cinque Galee, e due, o tre Vascelli da Guerra; ed ora si numerano cinque Galee, quattro Vascelli da Guerra (due grandi, e due più piccioli), quattro bellissime Galeotte, e due Sciabecchi (uno de quali non è ancora gittato in acqua); oltre due Tartane armate in corso, che girano i Mari per tenerli purgati da Corsali.

XII. La Milizia Terrestre così di Fanteria, come di Cavalleria del nostro Regno sotto dell'Imperadore *Carlo VI.* all'intutto mancar si vide: conciossiacosache, facendogi egli calare dalla Germania tutti i Soldati insieme colli loro Uffiziali (anzi con fare eziandio venire da colà le Vesti, le Armi, e quanto bisognava per il dì loro total guarnimento) fè, che si dismettessero i Soldati del Battaglione, gli Uomini d'Armi, e la Cavalleria della Sacchetta, che i Spagnuoli introdotti vi aveano. Dando con ciò occasione a *Pietro Giannone* (c) di lamentarsene, col dire: *Ma ora di questa Milizia appena sono rimasti a noi i vestigj. Non abbiamo più soldati, tutti siamo Pagani; e la Milizia ora è ristretta ne Stranieri, che ci governano: in mano di costoro sono le Armi; ed a noi solamente è rimasta la gloria d'ubbidire.* Ed ancorche si prendevano gli Uffiziali della medesima dal Regno il soldo per venticinque mila Soldati, coll'obbligo di mantenervi essi la Milizia di

(a) Domenicantonio Parrino Teatro Istorico Tom. I. pag. 315.
(b) Agostino Nicolai Rivoluzione di Mase Anello pag. 10.
(c) Pietro Giannone Tom. IV. pag. 253.

di loro Nazione, pure i Soldati predetti non arrivavano a tredici, o quattordici mila, siccome il *Principe Caraffa di Belvedere* mandato dalla Città di Napoli in Vienna nel 1734. lo pose in considerazione all' Imperadore *Carlo VI.*: scusandosi perciò il Comune di Napoli di non poter fare resistenza da per se alle Armi Spagnuole, che tuttavia si avvicinavano al Regno; peroche avendo questo maisempre sborzato tutto il bisognevole per il necessario mantenimento di venticinque mila Soldati Alemani, non si conosceva tenuto di soggiacere a nuovo dispendio per assoldar Milizie, quando i di lui Comandanti se ne appropriavano i soldi, e non vi manteneano i soldati. In quella guisa appunto, che l' Autore Anonimo *de Principatibus Italiæ* discorrendo del nostro Regno a suo tempo, dicea: „ *Quia* autem hoc Regnum vix ab ullo hoste tentari, aùt invadi potest, „ qui non per mare subsidia sibi comparare valeat, Rex Hispaniæ jam- „ dudum per Ministros suos magnum Triremium numerum sibi compara- „ vit. Verùm id a peritioribus observatum invenio, pacis tempore non „ modò terrestres Copias negligenter haberi, & longè infra numerum præ- „ scriptum consistere, sed etiam Triremes. Proreges enim aliique Regii „ Ministri stipendia militum in proprium emolumentum solent convertere, „ & servitiis nauticis ad alias operas abuti. Vix autem dici potest quàm „ licenter Proreges aliique Ministri Hispani plebem exhauriant, & quan- „ tas paucis annis, quibus præsunt, opes sibi *conquirant*.

XIII. Venuto poi nell' anno 1734. il presente Monarca al possesso del Regno; di bel nuovo è rifiorito appo noi il vigor delle Armi: conciossiache avendo la Maestà Sua posto in piedi un fiorito Esercito poco meno di trentamila Fanti, e tremila Cavalli; alla riserva di quei primarj Uffiziali, che seco menò da Spagna, quasi tutte le Cariche Militari l'ha dispenzate a Regnicoli, e fà che questi si vadino perfezionando nel mestiere dell' Armi. Imperocche, oltre l'aver egli dato al *Duca di Castropignano*, e successivamente al *Maresciàl di Sangro*, nostri Regnicoli, il supremo comando dell' Armi, ed istituiti altri Cavalieri nazionali per Comandanti nel Reggimento delle Guardie Italiane; nell'anno poi 1743. posta in obblio l' antica Milizia del Battaglione (di cui favellammo più sovra nel *Numero* 7.), ne pose in piedi un altra col nome di *Miliziotte*, numerosa di dieci mila Soldati, e divisa in dodici Reggimenti, giusta le dodici Provincie; per li quali i dodici *Colonnelli* furono scelti da primarj Baroni di ciascheduna rispettiva Provincia, siccome i *Capitani*, e gli *Alfieri* dalla primaria Nobiltà di dette Provincie: essendo stati destinati solamente i *Maggiori* ad arbitrio della Maestà Sua, ed i *Tenenti Colonnelli*, acciò essi avessero istruita colle dovute regole militari questa nuova Milizia nel maneggio dell' Armi: essendosi scielti questi nuovi Soldati di diciotto in quaranta anni, da figli di Famiglie numerose, di persone benistanti, e coll'obbligo di docati cento a parenti per l' Armi, e per le Vesti, in caso che questi disertassero: con trarersi per sorte dalla Bussola coloro, che doveano assoldarsi, dopo essersi posti in essa tutti i nomi di quei, che in ciascheduna Patria si conosceano capaci di andare alla Guerra, e con farsi l'estrazione in presenza de proprj Parochi, acciò non vi fusse sospetto di frode. Ed avendo le Armi Tedesche, comandate dal *Principe Lobtovvitz*, tentato d' invadere il Regno nell' anno 1744., il nostro Serenissimo Monarca

Car-

Carlo di Borbone portandosi di persona ad incontrarle, con fermare il suo Campo in Velletri; menò seco alcuni di questi nuovi Reggimenti: i quali, ancorche principianti nella Milizia, diedero nulladimeno saggio ben degno del loro innato valore in diversi cimenti, ne quali si ritrovarono coll' Oste nimica: a cui il Monarca non fece guadagnare un palmo di terreno, e l'obbligò di ritornarsene in dietro: laonde la Milizia Napoletana è maisempre fiorita, fiorisce, e fiorirà nel Regno.

CAPITOLO SECONDO.

Degli Ordini Equestri del nostro Regno.

I. LA prima origine degli *Ordini Equestri* si deve a *Romolo* propriamente, il quale dividendo il Popolo Romano in tre Ordini; uno di essi chiamò Ordine *Patrizio*, un altro Ordine *Equestre*, ed un altro Ordine *Plebeo*, siccome nel Libro 6. del Tomo I. al *Numero* 40. del Capo 2. lo rapportammo, e siccome *Ausonio* cantava:

Martia Roma triplex, Equitatu, Plebe, Senatu.

E di poi tutti coloro, che col Cavallo andavan in Guerra *Equiti* si dissero: i quali peraltro non potevan essere se non che del secondo Ordine, acciocche poi, dopo dieci Campagne militari, passassero a pubblici Impieghi della Repubblica, come similmente fu detto nel Libro 8. del Tomo II. al *Numero* 14. del Capo 4. Donde il nome di *Cavaliero* passò forse a Baroni del nostro Regno, i quali hanno l'obbligo di seguire il Re a cavallo in guerra: e perciò *Soldati Equestri* propriamente si dicono, come più appresso trattando dell' *Erario Regale* lo disimpegneremo.

II. Fuori di quest' Ordine Equestre i Monarchi, ed i Principi ne introdussero un altro particolare, cioè di dar essi il *Cingolo Militare*, e la *Spada* a taluni con dichiararli *Militi*, mediante una pubblica Cerimonia, che facevano in Chiesa: nella quale il Vescovo facea giurare al nuovo Cavaliero di dover esser fedele al suo Principe; altri Cavalieri lo riconoscevano, e l'esaminavano se era sano di corpo, ed abile al cavalcare (i quali appresso anche i Speroni d'oro li calzavano); la Reina (per lo più presente alla cerimonia) facea prendere dalle sue Damicelle il Cingolo militare dall' Altare, che dopo averlo presentato al Re lo cingeano al nuovo Milite; indi il Re facendo prendere la Spada dall' Altare glie la ponea a fianco, con esortarlo ad essere buon Cavaliero (ed era quello, che *Pietro di Blois* (a) scrivea: *hodie Tyrones enses suas recipiunt ab Altari*). A somiglianza appunto di ciò, che in visione fece il Profeta *Geremia* con *Giuda Maccabeo*, di cui si legge nella Sagra Scrittura (b): *Extendisse autem Je-*

(a) Pietro Blesense epist. 94.
(b) 2. Machab. 15. vers. 15.

remiam gladium aureum, *& dedisse Judæ*, *dicentem*: ACCIPE SANCTUM GLADIUM, MUNUS A DEO, IN QUO DEJICIES ADVERSARIOS POPULI MEI. Con rapportarne la Formola *Gianantonio Summonte* (*a*) giusta quel tanto, che prima di lui *Francesco Sansovino* scritto ne avea, e con ripeterla eziandio *Pietro Giannone* (*b*) a tenore di ciò, che *Gio: Salisburgense* nel suo Policratico insegnato avea. Anzi prima di ogn'altro ne scrisse *Cornelio Tacito* (*c*), il quale, parlando degli antichi Germani, gli aggiudica questa usanza, col dire: *Arma sumere non ante cuiquam moris, quam Civitas suffecturus probaverit. Tum in ipso Concilio, vel Principum aliquis, vel pater, vel propinquus scuto, frameaque juvenem ornant. Hæc apud illos toga, hic primus juvenis honos. Ante hoc, Domus pars videntur, mox Reipublicæ.*

III. Questo Cingolo Militare non solea darsi anticamente se non che a persone Nobili, o almeno a figliuoli di Militi, come costa da una Costituzione del Re *Ruggiero* (*d*), e da un altra dell' Imperadore *Federigo II.* (*e*) riguardo al nostro Regno. Ilche pure fu rinovato dal Re *Carlo II. di Angiò*, come leggesi ne suoi Registri (*f*): *Quod nullus possit accipere Militarem Cingulum, nisi ex parte patris saltem sit miles*. E perhe in fare somiglievoli Cerimonie vi correa della spesa considerevole, il Re *Guglielmo II.* (*g*), e l' Imperadore *Federigo II.* (*h*) ordinarono in due altre loro rispettive Costituzioni, che i Vassalli soccorressero i loro Baroni in questo caso. E quando il Re dovea dare questo Cingolo a qualche suo figliuolo, o a qualche suo fratello, facea la Tassa di dodeci mila Oncie d' oro per il Regno, secondo *Andrea d' Isernia* (*i*); il che fu stimato cotanto ragionevole, che Papa *Onorio IV.* facendo la riforma delle Gabelle, che l' Imperadore *Federigo II.* avea imposte nel Regno; frà le quattro, che vi lasciò, la terza fu questa: *Tertius est pro MILITIA SUA, seù fratris sui consanguinei, sive alicujus ex liberis suis, cum hujusmodi fratrem suum, vel aliquem ex iisdem liberis militari Cingulo decorabit*, come costa dalla di lui Bolla, che incominicia: *Justitia, & Pax* sotto la data de 26. Ottobre 1285.

IV. I Principi Longobardi non usavano dar essi il Cingolo militare a loro

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 209.
(b) Pietro Giannone lib. 20. cap. 3. par. 1.
(c) Cornelio Tacito de Moribus Germanorum cap. 13.
(d) Constitutio *Divinæ* de nova Militia.
(e) Constitutio *Constitutione præsenti* loc. cit.
(f) Regestrum anni 1294. lit. M. pag. 344.
(g) Constitutio *Quamplurimum* de Adjutoriis exigendis pro faciendo filio milite.
(h) Constitutio *Comitibus* ibidem.
(i) Andrea d' Isernia in Constit. Quamplurimum: *Si prò faciendo fratre milite velit Rex subventionem, imponat eam secundum quantitatem ab Honorio declaratam, & expressam, videlicet duodecim millia unciarum in toto Regno Siciliæ.*

loro figliuoli, ma volevano, che qualche Principe forastiero glie lo donasse. Anzi non ammettevano i loro figliuoli alla propria tavola, se questi non erano stati ancora ornati col Cingolo sovradetto, e decorati col titolo di Milite, siccome presso *Paolo Diacono* (a) lo dicea il Re *Ardovino*, allora quando dimandato da suoi Longobardi, perche non ammettesse *Albovino* suo figliuolo a tavola; li rispose: *Se hoc facere minimè posse, nè ritum Gentis infringeret. Scitis enim, inquit, non esse apud nos consuetudinem, ut Regis cum patre filius prandeat, nisi prius a Rege Gentis exteræ arma suscipiat*. E perciò del figliuolo di *Sichendolfo* Principe di Salerno rapporta l'*Anonimo Salernitano* (b), che stiede per qualche tempo nella Corte dell' Imperadore *Lodovico II.* ad oggetto di aver da lui il Cingolo militare: *Sed dum adolescens factus fuisset ex more ipsi dictus Rex Arma donavit, atque cum honore Salernum misit*.

V. I Principi Normanni non però, comeche provenienti da Francia, dove una somiglievole costumanza rattrovavasi; indifferentemente questa Cerimonia praticarono: il chè pure fecero in appresso i Monarchi Svevi, come le sovracitate Costituzioni lo dimostrano. Apportando *Alessandro Telesino* (c), che il Re *Ruggiero*, dandolo a due suoi figliuoli, lo donò eziandio a quaranta Cavalieri. Con asserire ancora *Paolo Panza* (d) nella Vita di Papa *Innocenzio IV.*, che l' Imperadore *Federigo II.* l'anno 1245. colle proprie mani nella Città di Cremona lo donasse a *Federigo* Principe di Antiochia suo figliuolo. Il chè pure *Matteo Spinelli* (e) ragguaglia del Re *Manfredi*, siccome fa ancora il *Giannone*: il quale, dopo aver detto, che *in queste nostre Provincie, per i molti Cavalieri, che i Monarchi creavano, si pose in tanta riputazione l' Esercizio militare, che non vi era Gentiluomo, che non procurasse questo Onore, e s' esercitasse perciò nella Milizia, onde venne il Regno a fornirsi di bravi, e valorosi Capitani*; favellando in particolare del Re *Manfredi*, soggiugne: *Il Re Manfredi* (narra Matteo Spinelli di Giovenazzo) *coronato, che fu Re in Palermo; essendosene passato in Calabria, creò per quelle Città molti Cavalieri, e poscia andò in Napoli*. Nell'

(a) Paolo Diacono de Gestis Longobardorum lib. 1. cap. 23.

(b) Anonimo Salernitano cap. 80.

(c) Alessandro Telesino lib. 4. cap. 5. *Rex Rogerius duos liberos suos ad Militiam promovit, Rogerium scilicet Ducem Apuliæ, & Tancredum Barensem Principem. Ad quorum laudem, & honorem, quadraginta Equites cum eisdem ipsis* MILITARI CINGULO DECORAVIT . . . . *Habebat autem Rex Rogerius & alios duos liberos adolescentiores, forma speciosissimos, morumque honestate præclarissimos, necnon ad* SUSCIPIENDUM MILITIÆ CINGULUM *jam utrosque adultos*.

(d) Paolo Panza pag. 42.

(e) Matteo Spinelli ad annum 1255. „ *Die* 11. Septembris transi„ vit Rex Manfredus in Calabriam, dimisitque magnam partem Teutoni„ corum, qui erant in Regno. Transiens autem per Calabriam in Prin„ cipatum, in omnibus Oppidis, per quæ iter erat, multas partiebatur gra„ tias, & COMPLURES EQUITES CREABAT.

Nell' ingresso sollenne, che vi fece armò trenta Cavalieri. E portatosi poi nell' anno 1253. nella Città di Chieti, nella Festa di Natale cinse molti Cavalieri di varie Città d' Abruzzo.

VI. Lo stesso fu praticato dagli Angioini nel nostro Regno, e spezialmente dal Re *Carlo* I.: di cui, come pure degli altri, soggiugne il *Giannone* (*a*) nel dire: „ *Ma* non altro de nostri Principi usò tanta magnificenza, e profusione in armar Cavalieri in Napoli, e nel Regno, quanto Carlo I. di Angiò. Non vi occorreva pubblica sollennità, che Carlo con fontuose Feste non volesse crearne . . . Nè la munificenza di questo Re si ristrinse a soli Nobili, ma ammise anche a questa onoranza que' del Popolo di Napoli, e del Regno, che s'erano distinti, o per il lor valore, o per altre prerogative. Ad esempio di Carlo fecero lo stesso tutti gli altri Re Angioini suoi successori, come Carlo II. suo figliuolo, che nell' anno 1290. coll' occasione dell' Incoronazione di Carlo Martello in Re d' Ungaria, armò in Napoli più di 300. Cavalieri. Così Roberto suo nipote dopo la sua Coronazione diè il Cingolo a molti Napoletani, e del Regno ancora; siccome nell' anno 1309. ad alcuni d' Aversa; nell' anno 1310. a molti di Salerno, di Capoa, e d' Isernia . . . . Così fecero gli altri Re della seconda Stirpe d'Angiò, come Carlo III., Luigi III., Ladislao, ed altri, avendo tutti calcate le vestigia di Carlo il *Vecchio*.

VII. Che sebbene egli poi dalla moltitudine di questi Cavalieri voglia avvilito l' Ordine Militare, e da ciò introdotti gli *Ordini Equestri* particolari coll' Insegna di qualche Collana d' oro, di qualche Veste particolare, o di altra divisa, che piacque a' loro Istitutori di darli, con soggiugnere: *Dalla facilità, e dal disprezzo, che poi n' avvenne, nacque l' origine de' particolari Ordini di Cavalleria: poiche da tanta moltitudine se ne sottrassero i più principali, e segnalati Cavalieri, e si ridussero ad una picciola Banda, o Truppa: per la qual cosa s' inventarono certi nuovi Ordini, e Milizie di Cavalieri, ne' quali si ritennero solamente quei di più merito o per valore, o per lignaggio, non ricevendovi coloro, che non aveano altra prerogativa, o titolo, che di semplici Cavalieri*; pure, a mio credere, egli va in questo errato dal vero: perochè gli Ordini Equestri in particolare, de quali intraprendiamo quì adesso a trattare, non furono da medesimi Cavalieri istituiti, e dopo de Monarchi Angioini, ma furono introdotti da Principi Cristiani fin da' tempi di *Costantino* Imperadore, siccome l' afferma *Giacomo Gretsero* (*b*); e noi lo rapportammo nel Capo 6. del Libro 6. in trattando di ciaschedùna Regola in particolare, sotto de quali questi Ordini ascritti si rattrovano:

(*a*) Pietro Giannone loc. cit.

(*b*) Giacomo Gretsero lib. 2. de *Cruce* cap. 57. *Ante hos omnes (idest Ordines Militares Cruce signatos) Crucis insigniis utebantur Milites militiæ Constantinianæ, a Constantino Imperatore institutæ, & ad Imperatores Constantinopolitanos, jure velut hæreditario, transmissæ, ad cujus imitationem, & similitudinem confirmati fuisse videntur Ordines illi Militares, qui posteris sæculis varios habuerunt Parentes, & Fundatores.*

no: ancorche gli Ordini Equestri, delli quali qui ci resta da favellare, non furono da nostri Monarchi istituiti sotto Regole particolari: perchè non furono introdotti per la Milizia propriamente, ma per far corona a' Principi, e rendere più maestose le di loro pubbliche comparse. Veggendosi tra questi anche Cardinali, e Vescovi annoverati, e noi a nostri giorni abbiamo veduti tra il numero de *Cavalieri di San Gennaro* (istituito dal nostro Monarca *Carlo di Borbone*) il *Cardinale Belluga*, il *Cardinale Acquaviva*, l'Arcivescovo di Capoa *Don Mondillo Orsino*, e l'Arcivescovo di Palermo *Don Domenico Rossi*. Ancorche per lo contrario non si negasse, che molti di quest' Ordini fassero stati istituiti sotto qualche Regola particolare, ed i loro Cavalieri si fussero insieme insieme obbligati di andare alla Guerra, e di essere fedeli al di loro Principe, come dalla descrizione de medesimi, che adesso ne faremo, in buona parte apparisce.

Ordine del Nodo.

VIII. Tra gli Ordini Equestri, che sotto varj Monarchi nel nostro Regno fiorirono; l'*Ordine del Nodo* in primo luogo si annovera, che dal *Costanzo* (*a*), e dagli altri Scrittori nostrali anche si vuole per il primo nell'Italia. Quando peraltro, oltre a' Cavalieri *Teutonici*, che l'Imperadore *Federigo II.* introdusse nel nostro Regno, dandoli la Badia di *San Lionardo* in Puglia, come dicemmo nel Libro 6. al *Numero* 27. del Capo 6. (con esservi stati eziandio i Cavalieri *Templarj*, e gli *Ospedalarj* in tempo del Re *Ruberto*, come ivi si soggiunse); *San Domenico* avea istituito in Lombardia l'Ordine de *Soldati di Gesù Cristo*, come ivi pure al *Numero* 50. rapportammo. Quest' Ordine fu istituito nell'anno 1352. dal Re *Lodovico II.* marito della Reina *Giovanna I.*, al dire di *Cesare di Engenio Caracciolo* (*b*) colle parole seguenti: „ *Luigi* di Taranto secondo marito della „ Regina Giovanna nel 1352. nel giorno della Pentecoste in memoria „ della sua Coronazione ordinò una bellissima Compagnia detta del NO- „ DO, nella quale si scrissero da sessanta Signori, e Cavalieri Napoletani „ di diverse Famiglie, li più valorosi di quei tempi: i quali erano detti „ comunemente i *Cavalieri Erranti* . . . . Era l'Insegna di questa „ Compagnia un *Laccio di Seta*, & *Oro*, *ornato di Perle* assai vago, e pom- „ poso, il quale s'annodava dal Re nel braccio di quel Cavaliere, che „ entrava in detta Compagnia (benche il Costanzo, ed il Summonte di- „ cono, che s'annodava nel petto) ed insieme col braccio s'annodava „ anche il cuore di chi lo portava alla fedeltà sua, perche quel Cavalie- „ re, che riceveva il Nodo, era tenuto, ed obbligato sotto certa forma „ di giuramento, e di perpetua fede, ed anche per legge dell'Ordine, di „ servire fedelmente il Re suo. Et il valore, e fortezza di costoro non „ solo si mostrava nella Guerra di Napoli, ma in tempo di pace, con „ buona licenza del Re, n'andavano *errando* per l'Italia, & altrove, fa- „ cen-

(a) Angelo di Costanzo lib. 6. Histor. Neapol.
(b) Cesare di Engenio Caracciolo Neapol. Sacr. pag. 670.

„ cendo sempre atti degni, e valorosi. Furono di quest' Ordine il Principe di Tarantò fratello maggiore del Re, Guglielmo del Balzo Conte „ di Nola, Luigi Sanseverino, Guarello del Tocco, Giovannello Bozzuto, Francesco di Loffredo, Roberto Seripanno, Matteo Boccapianola, „ Giovanni di Burgenza, Cristoforo di Costanzo, Roberto di Diano, ed „ altri. Et intanto crebbe la fama, e la riputazione di tal Ordine: che „ molti Cavalieri supplicavano il Re, che dovesse accettarli in tal Compagnia, fra quali fù Bernardo Visconte Duca di Milano. Tutti questi „ Cavalieri andavano riccamente vestiti a modo del Re, vestendosi ciascuno di loro la *Giornea* usata in quei tempi. E quando alcuni di detti Cavalieri facea alcuna valorosa operazione, & atto nobile di sua „ persona; per segno del valor suo, portava il Nodo disciolto nel braccio „ *sinistro*.

IX. Egli è ben vero però, che *Filippo Buonanno* (a) nel suo Libro degli Ordini Equestri, e Militari, che diede alla luce l'anno 1711. descrivendo quest' Ordine, ne rapporta la figura col Laccio nel petto, e non già nel braccio; giusta la pittura, che se ne scorge in Napoli nel Palazzo della Reina *Giovanna*. Veggendosi ivi questi Cavalieri con una Veste rossa, a somiglianza di una Zimarra di Prete, senza maniche, e colla beretta dell' istesso colore, però senza pizzi, o fiocchi, ed il Laccio nel petto, come si disse. In soggiungendo egli, che quest' Ordine fusse stato posto sotto la Regola di *San Basilio* da Papa *Clemente VI*. Ecco le di lui parole: „ *Nobilissimi* hujus Ordinis apud Neapolitanos exordium fuit, cum Ludovicus inferioris Pannoniæ Rex bellum intulisset Reginæ Joannæ, quæ „ Regni erat hæres, post varios tumultus, & belli vices, pax inita fuit „ anno 1351. & Ludovicus, Tarentinus nuncupatus, jussu Clementis VI. „ Pontificis Maximi, Rex coronatus fuit, in matrimonium ducta Regina „ Joanna. In cujus rei memoriam, ab eodem novus Equestris Ordo institutus „ est, quem *Nodi* ipse Rex appellavit. Quamobrem sexaginta viri urbis primarii (septuaginta fuisse refert Pater Andreas Mendo) & alii singulari virtute „ prædití, Nodo è serico purpureo cum auro intexto, & margaritis, PECTORE STRICTE CINCTO (quamvis alii dicant, brachio supra Togam „ albam insigniti fuerint) cum quadam jurandi formula, ut indicant, „ tali Nodo non tantum brachio, sed & cor in amicitiam devinciri... „ Eidem Ordini Summus Pontifex Regulam Sancti Basilii præscripsit; & „ defensionem fidei, & obedientiam Regi Neapolitano commendavit. Vestem eo tempore vocari *Giornea* refert Justinianus. Dum autem inquirerem, cujusnam formæ illa esset? perhumanus, & eruditus vir D. Dominicus Georgii misit ad me Iconem, hic expressam, acceptam ab antiquo pariete Palatii, quod Neapoli dicitur Reginæ Joannæ, extra Urbis mœnia extructum; in quo Rex ipse depictus videtur cum Regina, „ ejus Ordinis Equitibus stipatus, omnes vestem, & biretum gestant rubeum ejus formæ, quem Ico ostentat. Rex autem auro exornatam *habet*.

Or-

(a) Filippo Buonanno pag. 87.

Ordine della Stella.

XI. Un altro Ordine Equestre, che della *Stella* si dice, (incerto peraltro quanto all'anno, e quanto all'Autore (vuole il *Caracciolo* (a), che si fusse introdotto nel nostro Regno, e quello appunto che il Re *Giovanni* istituì in Francia l'anno 1351. sotto nome della *Compagnia della Stella*; e che pure avea istituito *Odoardo III.* Re d'Inghilterra nell'anno 1350. sotto nome della *Garziera*, dedicata a Santi Maggi, col motto *Monstrant Regibus Astra viam*. Sul motivo, che nella Chiesa Arcivescovile di Napoli si legge una Lapida nel Sepolcro di *Giacomo Bozzuto*, in cui si dice, che egli fu Cavaliere della Stella. Ma questa congettura non basta a convincere, che un Ordine di Regni forestieri si fusse anche introdotto nel Reame di Napoli: avendo potuto averlo altrove *Giacomo Bozzuto*, e portatolo in Napoli: siccome oggidì il *Principe di Ardore* porta qui la divisa dell'Ordine di *Sà Spirito*, datali in Francia dal Re *Luigi XV*. Potendosi dire altresì, che il *Bozzuto* nè da Francia nè da Inghilterra avesse quest'Insegna, ma da Sicilia, dove nell'anno 1595. il *Marchese di Tirace* anche ve l'istituì contro de Corsali Turchi: dando a suoi Cavalieri una Stella in mezzo di una Croce per sua Impresa, come dicono *Ridolfo Butero* (b), e *Filippo Buonanno* (c). E perciò, essendo stato dell'Isola di Sicilia quest'Ordine; non dobbiamo noi aggiudicarlo al Reame di Napoli: stante niuno Autore Napoletano rapporta, che egli sia stato appo noi istituito.

Ordine della Nave.

XII. Questo nuovo *Ordine della Nave* fu istituito in Napoli da *Carlo III. della Pace* l'anno 1381., dapoiche egli avea fatta morire la Reina *Giovanna I.*, e fatta incoronare la Reina *Margherita* sua Consorte, per tranquillare l'animo de Napoletani. Fingendosi in essa la *Nave di Giasone* spedita alla conquista del Vello d'Oro colla più fiorita Gioventù di Grecia, che navigò in Colco. Volendo egli essere di questi Argonauti (che al novero di 300. vi si ascrissero) il Principe, e collocando l'Ordine sotto la protezione di *San Nicolò* Arcivescovo di Mira, a cui fè edificare una Chiesa alla vicinanza del Mare, che oggidì si chiama *San Niccolò della Dogana*. Con ordinare altresì a suoi Cavalieri, di dover fare ogn'anno una Festa sontuosissima in onore del Santo. Ma morto egli poco indi in Ungaria, ed insorti i nuovi tumulti nel Regno; venne tantosto quest'Ordine a mancare, siccome il *Caracciolo* (d), e *Nicolò Partenio Giannattasio* (e) l'affer-

 mano

(a) Engenio Caracciolo loc. cit.
(b) Ridolfo Butero in Histor. Sicul. ad annum 1595.
(c) Filippo Buonanno loc. cit. pag. 111.
(d) Cesare di Engenio Caracciolo loc. sup. cit.
(e) Niccolò Partenio Giannattasio dec. 3. lib. 25. pag. 118.

mano. Veggendosi la Figura di questi Cavalieri appo *Filippo Buonanno* (*a*) col Manto alla Regale di color celeste, e con gigli d'oro trapuntato. Qual Paludamento con un laccio fioccato di seta bianca, e rossa, attaccato al collo, và fino a terra calando: ornata di sotto con alcuni nastri. Con portare in testa una Beretta nera, e con in fronte una picciolissima *Nave* in una laminetta d'oro scolpita: con un altra *Nave*, un poco più grande nella Clamide, con una Croce sovra di un pomo inalborata, e coll'Iscrizione: *Eques Navis in Regno Neapolitano*.

Ordine dell' Argata.

XIII. Morto il Re *Carlo III. della Pace* in Ungaria nell'anno 1388., e venuto il Re *Luigi di Angiò* in Napoli; la Reina *Margarita* col suo picciolo figliuolo *Ladislao* si ritirò in Gajeta: donde facendo scorrere sovente le sue Galee per infestare il Porto di Napoli, che si rattrovava senza Legni, alla riserva di due Bergantini, e di una semplice Nave Catalana; molti Nobili del Seggio di Portanova, che seguivano il partito del Re *Luigi*, e si presoro a petto di voler difendere il Porto, e la Riviera da simili infestazioni; sovra di una Nave istituirono una Compagnia, che dell'ARGATA si disse: avendo per insegna sul braccio sinistro una *Argata ricamata d'oro in Campo rosso*, somiglievole a quella di canne, o di legno, in cui le Donne raccolgono il Filato, e che *Arcolaio* i Toscani l'appellano. Volendo conciò dinotare, che siccome il Filato tratto tratto si vede mancare in quell' *Argata*: così il Regno della Reina *Margherita*, e del picciolo suo figliuolo *Ladislao*, si vedea sminuito, giusta il rapporto di *Cesare di Engenio Caracciolo* (*b*). Ma perche il Regno di *Lodovico* venne più tosto a finirsi, che quello del Re *La-*

(a) Filippo Buonanno loc. cit. pag. 86. *Alium praeterea Ordinem Navalem instituit Carolus III. Regni Neapolitani Rex circa annum 1382. cum ob coronationem uxoris Reginae Margaritae, & ut maerorem tolleret Civitati, quae ob varios tumultus, & bella, ac propter necem Reginae Joannae, squallore plena erat; varios ille decrevit ludos, & ludicra certamina, in quibus ipse se praeclarè gessit, novosque voluit instituere Equites, qui* Navales *nuncuparentur, & eorum Princeps esse voluit: ut Argonautas imitantes; digna tanto labore gesta patrarent. Ordinis, in quo* 300. *Equites numerabantur; Protectorem Sanctum* Nicolaum, *Myrae Episcopum elegit . . . . Vestis, qua Equites induebantur; ampla Clamys erat serica coloris caerulei, aureis liliis depicta. Illa circa collum alligabatur duplici funiculo, & flacco sericis filis albo, & rubro composito. Ejus fimbriae in terram usque extensae, teniis sericis alba, & rubra exornabatur. Caput Bireto serico villoso nigro operiebatur, quod* Navim, *in lamina aurea exculptam ostendebat.* Navim *insuper supra Clamydem, acu pictam, gerebant; cujus malo globus cum aurea Cruce imminebat.*

(b) Cesare di Engenio Caracciolo pag. 672.

Ladislao ; questa Compagnia (che peraltro non ebbe il Re *Luigi* per suo Autore , ma alcuni Cavalieri privati , e non potè dirsi vero Ordine Equestre) , venne tosto a finire , come dice *Filippo Buonanno* (*a*) , che ne rapporta la Figura .

Ordine della Leonza .

XIV. Siccome i parteggiani del Re *Luigi* istituirono la Compagnia dell' Argata contro la Reina *Margherita* , come nel Numero precedente si disse; così altri Cavalieri del medesimo Seggio di Portanova ben affetti alla mentovata Reina , istituirono la Compagnia della LEONZA , al dire di *Cesare di Engenio* (*b*) , coll' Insegna di una Lionessa di Argento , ligata con uno laccio d' oro ne piedi , e nelle branche . Dinotando con questa Impresa (che portavano nel petto) la pazienza della Reina sovradetta , che quantunque ligata , e ristretta , non mancava nella generosità all'essere di magnanima , e di generosa Principessa . Ancorche questa Compagnia non meritasse tampoco il nome d' *Ordine Equestre* , perche istituita da privati Cavalieri , e non dal Re *Ladislao* , o dalla Reina *Margherita* di lui madre , come vuole il Padre *Filippo Buonanno* (*c*) .

Ordine della Luna .

XV. Quell' Ordine però , che della LUNA si disse ; fu vero Ordine, istituito da *Giovanni di Angiò*, figliuolo di *Rinato*, Re di Napoli, secondo *Cesare di Engenio* (*d*) . Ancorche *Filippo Buonanno* (*e*) lo volesse istituito dal medesimo Re *Rinato* nella Città di Messina . Ma senza ragione , perche il Regno di Sicilia era posseduto in quei tempi da Monarchi Aragonesi, senza aver punto che fare col Reame di Napoli, governato dagli Angioini . Dicendo egli : *Nobilissima Andegaventium Familia signum Ordinis Equestris habuit in brachio* LUNAM ARGENTEAM CRESCENTEM, *cujus militiæ principatum sibi , & successoribus suis sumpsit Renatus , Regni Neapolis , Siciliæque Rex . Hic , more inter Princepes recepto*, Ordinem Lunæ crescentis instituit in Civitate Messanæ , *pluribus ejusdem Urbis Nobilibus Torquem aureum bonorificentissimè conferens , liliis , & stellis campo sinum , in quo cum Luna crescente illud erat Axioma* : DONEC TOTUM IMPLEAT . *Hunc Ordinem Clemens VI. approbavit*. *Ejus finis erat , contra hostes fidei pugnare , Paganos extirpare , & mortuos sepellire . In eum neminem optari fas erat , nisi primùm in pugna fortitudinis suæ specimen dedisset.*

Rr 2 *Qui*

(a) Filippo Buonanno pag. 39.
(b) Cesare di Engenio loc. cit.
(c) Filippo Buonanno loc. cit. pag. 67.
(d) Cesare di Engenio Caracciolo fol. 675.
(e) Filippo Buonanno pag. 71.

Qui admittebantur, futuros se socios periculorum spondebat. Sed sub Pio II. hoc Institutum deletum fuit, propter rationes a pluribus scriptoribus relatas. Che però al *Caracciolo* in questo noi aderiamo: il quale asserisce, che *Giovanni di Angiò*, figlio del Re *Rinato* ne fu l'Autore: con avervi trà molti anche ascritto *Ruberto Sanseverino*, figlio di *Giovanni* Conte di San Severino. Ma perche gli ascritti a quest' Ordine si obbligavano a correre la stessa fortuna del loro Principe; *Ruberto Sanseverino*, che vi si trovava annoverato, per non seguire più le parti di *Giovanni di Angiò*, ne volle l'assoluzione da Papa *Pio II.* Il quale, conoscendo superstizioso quest' Ordine quanto al predetto suo voto, l'annullò, come dice l'*Engenio*. Avendo avuta per Insegna i Cavalieri di quest' Ordine, come si disse, oltra una mezza Luna di argento sul braccio, una Collana d'Oro al collo lavorata a gigli, ed a stelle colla mezza Luna pendente, in cui era il motto: DONEC TOTUM IMPLEAT.

Ordine dell' Armellino.

XVI. Il Re *Ferdinando di Aragona* fu quello, che istituì l'Ordine Equestre dell' ARMELLINO: in cui tra molti ascrisse anche *Ercole d'Este* Duca di Ferrara, al dire del *Pigna* (*a*). Egli, insidiato a morte da *Marino Marzano*, Duca di Sessa, e Principe di Rossano suo cognato; avendolo prigione, non volle farlo morire, come i suoi Corteggiani lo consultavano. E per manifestare al Mondo questo suo sentimento, di non volersi macchiar le mani nel sangue del Cognato; istituì l'*Ordine dell' Armellino*, con un semplice Tosone d'Oro, da cui pendeva un Armellino col motto: MALO MORI, QUAM FŒDARI. Giacche questo Animaletto, o sia Topo selvaggio, non altrimente si prende ne Monti Alpini, senonche con isporcarseli la bocca della tana, dove egli fuggendo inseguito, non osa entrarvi, per non macchiare il suo candore in quel fango: contentandosi più tosto restare preda de Cacciatori, che ricevere lordura nella sua pella. Dicendo il *Buonanno* (*b*), che quest' Ordine non fu confermato da Romani Pontefici, e la prima Dignità del medesimo fu trasferita ne Re di Spagna, dopo il dicadimento de Monarchi Aragonesi in Napoli. *Cum Marinus Marzanus, Rossani Princeps, non solùm belli cum Joanne Andegavensi, Calabriæ Duce, causa fuisset; sed Ferdinandum Aragoniæ, Regni Neapolitani Regem, interimere machinatus fuisset, quamvis ejus cognatus fuisset; in carcerem detrusus fuit. Quem interimere Rex facilè potuisset, sicùt Consiliaril hoc illi suadebant; sed noluit. At, ut hoc clementiæ consilium omnibus patefaceret; Ordinem instituit; in quo, qui adscripti erant, Monile aureum*

in

(a) Pigna lib. 8. Histor. Famil. Hestens. *Quia Rex ipse de sua deque Pontificis approbatione cum Hercule egit, & rem confecit; misso Ferrariam Jo: Antonio Carrafa, per quem Alpini Muris Pellem, Equestris ipsius Ordinis Insigne, transmisit, &c.*

(b) Filippo Buonanno pag. 84.

in pectore gestabant cum imagine Muris Punici , *undique cœno circumdati , & vulgò dicebatur* Ordo Armellini *cum Lemmate :* MALO MORI , QUAM FŒDARI . *Quo Emblemate manifestè ostensum fuit , Ferdinandum noluisse alieno sanguine seipsum maculare , quamvis reum Marinum agnovisset , nè vindictæ criminis reus evaderet . Hoc aureo Torque deinde Equites , & Principes insigniti fuerunt . Nullam tamen Pontificiam approbationem hunc Ordinem legimus ; quamobrem potiùs inter Ordines Equitum , quàm Militum numerandum esse, Eques Justinianus affirmavit . Indumento Ordinis proprii non utebantur hi Equites : quare Imaginem damus solo Torque decoratam . Ejus prima dignitas translata fuit ad Reges Hispaniæ , in quorum ditione Regnum Neapolitanum numeratur .*

Ordine di San Michele.

XVII. Non ha dubbio , che l' *Ordine di San Michele* fu istituito in Francia l' anno 1469. dal Re *Lodovico XI.* , come rapporta *Filippo Buonanno* nella sua Opera degli Ordini Equestri , e Militari . Portando i Cavalieri del medesimo Ordine una Tonica di seta rossa fino alle gambe di sovra un Paludamento di damasco bianco fino alli piedi , foderato di Armellini con alcune Conchiglie d' oro nell' estremità , ed al Collo una Collana composta di Conchiglie d' oro , somiglievoli a quelle , che portano i Pellegrini , che vanno in San Giacomo di Galizia , ligate tra di loro con alcuni laccetti d' oro , da cui pende l' Imagine di *San Michele Arcangelo* , col diavolo sotto de piedi , e col Motto : IMMENSI TREMOR OCEANI . Col dire il medesimo : *Præclarum Romanorum morem nobilitandi Torque aureo apud Gallos traduxit Ludovicus XI. cum anno 1469. Ordinem Sancti Michaëlis Ambosiæ (vulgò* Amboise *) instituit , & Symboli loco Equites insignivit Torque aureo ex Cochleis inter se hærentibus , & Imaginem Divi Michaëlis , Dæmonem è cœlo expellentis , appensa additaque Epigraphe* Immensi tremor Oceani . Poi, perche *Lodovico XII.* Re di Francia divenne padrone di Napoli , e della metà del Regno , allora quando , discacciatone *Federigo di Aragona* , se lo divise col Re *Ferdinando il Cattolico* ; egli decorò con quest' Ordine molti Cavalieri Napoletani : i quali , alla partenza de Francesi , ebbero a restituirli il Tosone , secondo *Cesare d' Engenio* , che dice : *Furono in diversi tempi di tal Ordine molti principali Signori , e fra gli altri lo stesso Ludovico , Carlo Duca di Vienna , fratello del Re , Luigi di Luxemburgo , cugino del Re , Gio: Duca di Borbone , e d' Avergne fratello cugino del Re , Trojano Caracciolo secondo Principe di Melfi , Duca d' Ascoli , Marchese d' Atella , Conte della Fortezza , e Gran Siniscalco del Regno di Napoli , in compagnia di Berardino Sanseverino , Principe di Bisignano , Andrea Matteo Acquaviva Duca d' Atri , e Principe di Teramo , e Gio: Antonio Caraffa , Duca di Madaloni riceverono la medesima Collana da Ludovico XII. Re di Francia , e XVIII. Re di Napoli . Ma poscia , ricadendo il Regno di Napoli al Re Cattolico ; il Principe di Teramo colli sopradetti del medesimo Regno resero la Collana al Re di Francia alli 12. Novembre 1511. sicome si legge in una Lettera , che si serva nel Protocollo di Notar Cesare Malfitano dell' anno predetto fol. 101.*

Or-

Ordine del Toson d'Oro.

XVIII. Ancorche l' Ordine Equestre del TOSON D'ORO, fosse stato in Fiandra istituito l'anno 1430. da *Filippo il Buono*, Duca di Borgogna, avendo per Insegna una Collana d'oro con una Pecora pendente dello stesso metallo, che in latino *Ordo Velleris aurei* vien chiamato, come lo rapportammo nel Libro 6. al *Numero* 71. del Capo 6.; pure perche la principale dignità di quest' Ordine (creduto peraltro il più illustre di quanti l' Europa ne conta) per ereditaria successione ricadde a' Re delle Spagne, sotto de quali anche cadde il Reame di Napoli, dopo che finirono di regnarvi gli Aragonesi, e cessarono gli Ordini particolari, che appo noi, come sovra, per l'addietro fiorirono; questi Monarchi in appresso anche in Napoli lo tramandarono: non decorando essi il fiore della Nobiltà Napoletana in altra maniera, se nonche col *Toson d'Oro*: e perciò noi tra gli altri nostri Ordini Equestri quì lo collochiamo; per avere eziandio a nostri giorni il Re *Filippo V.*, e l' Imperadore *Carlo VI.* a molti Cavalieri Napoletani trasmessi questi Tosoni. Cessati di presente e per il nuovo Ordine di San Gennaro, che il regnante Monarca vi ha introdotto; e perche il Regno di Napoli non è più dipendente dalla Corona di Spagna. Ritenendolo solo *Luigi Sanseverino*, Principe di Bisignano, *Diego Pignatelli*, Duca di Montelione, e *Adriano Caraffa*, Duca di Trajetto, per quanto io sappia.

Ordine di San Gennaro.

XIX. Tra gli altri pregi, che 'l regnante Monarca *Carlo di Borbone* ha rinovati nel Reame di Napoli in farne la Conquista, ed in fissarvi la sua Reggia; meritevole di ogni lode è l' Ordine Equestre di SAN GENNARO, che v' istituì il dì 3. Luglio 1738. con farsene egli Capo, e Gran Maestro, ed ascrivervi il Principe *Don Filippo*, il Cardinale *Don Luigi*, suoi fratelli; *Federigo*, Principe Regale di Polonia, suo cognato, i Cardinali *Lodovigo Belluga*, e *Trojano Acquaviva*, Monsignore *Don Mondillo Orsino*, Arcivescovo di Capua, Mosignor *D. Domenico Rossi* Arcivescovo di Palermo, il *Duca di Santo Stefano*, allora suo Primo Ministro, il Principe *Lorenzo Corsino*, suo Cavallerizzo Maggiore, il Principe di Paliano, *Contestabile Colonna* (da cui poco appresso l' Imperadore *Carlo VI.* per onta si fè restituire il Toson d'Oro, che pria mandato gli avea: stimandolo incompatibile con quello di San Gennaro, datoli dal Re di Napoli: laonde il Re *Filippo V.* li mandò un altro Tosone da Spagna:) e molti altri, spezialmente della sua Corte fino al numero di settantasette. I quali coll' Abito Equestre nel giorno del Santo, e di altra pubblica funzione, e spezialmente in darsi l' Abito a qualche nuovo Cavaliero, fanno un bel vedere: portando essi una Sottana di argento, e al di sovra il Paludamento alla Regale di color chermesi, foderato a fior di lino, e trapunto a gigli d'oro, coll'estremità di nobil ricamo, e colla collana d'oro simile a quella del Tosone, coll' Impronto del *Glorioso San Gennaro*, e sue Ampolle di Sangue invece della Pecora. Portando essi negli altri giorni

un

un *Nastro chermesi* ben largo a traverso del corpo, coll' impronto in ricamo dello stesso Santo corrispondente al petto.

XX. Questo adunque è l' Ordine Equestre, che oggidì fiorisce in Napoli, ed a cui è ascritta la primaria Nobiltà Napoletana, gli Uffiziali più nobili di Palazzo, i Capi della Milizia, e delle Guardie, e tanti altri. Laonde non hanno più luogo i lamenti di *Pietro Giannone* (*a*) nel dire, che la sola Milizia Togata oggidì è rimasta nel Reame di Napoli: *In decorso di tempo, avendo perduto Napoli, ed il Regno il pregio d' esser Sede Regia per la lontananza de nostri Re; non solo l' Ordine de Cavalieri rimane oggi affatto estinto; mà anche sono estinti tutti quegli altri nuovi Ordini di Cavalleria: e solo il nome di Milite è rimasto negli Uffiziali perpetui di Toga del Re, come a' Reggenti della Cancellaria, al Presidente del Consiglio, al Luogotenente della Camera, ed a tutti i Consiglieri, e Presidenti di Camera: i quali dal Re nella loro creazione sono decorati di questo titolo, come quelli, che militano ancor essi. E siccome i primi erano cinti di Spada; così questi sono ornati di Toga. Alla qual Milizia sono ammessi non pur i Nobili, ma anche quei del Popolo di Napoli, e dell' altre Città del Regno, purche sieno Dottori. Ond' è, che siccome ne' tempi di Carlo, e degli altri Re Angioini suoi successori tutti erano intesi nell' arte della Guerra; così oggi tutti alla Milizia togata drizzano i loro desiderj: ed il loro numero non pur pareggia, ma è di lunga mano maggiore di quello de Cavalieri, che fiorirono in tempo de Re dell' illustre Casa d' Angiò*. Non hanno (come dissi) più luogo questi lamenti: attesoche godendo di nuovo il Regno il suo proprio Monarca; questi fa, che alle Toghe di Ministri, si aggiunghino eziandio le Spade de Soldati, e l' Insegne de Cavalieri.

CAPITOLO TERZO.

Degli Uomini Illustri per il Mestiere dell' Armi nel nostro Regno.

I. A Potere degnamente lodare gli *Uomini* del nostro Regno, *Illustri* per Forze, e valore nel Mestiere dell' *Armi*; un chiaro modello ce ne appresta la Sagra Scrittura, che in discorrendo di *Giosuè*, e di *Caleb*, asserisce nel Libro dell' Ecclesiastico (*b*): *Fortis in bello Jesus Nave, successor Moysi in Prophetis: qui fuit magnus secundum nomen suum, maximus in salutem electorum Dei, expugnare insurgentes hostes, ut consequeretur hæreditatem Israël. Quam gloriam adeptus est, in tollendo manus suas, & jactando contra civitates rhomphæas? Quis autem illum sic restitit? . . . Et in diebus Moysi misericordiam fecit ipse, & Caleb filius Jephone, stare* con-

(a) Pietro Giannone lib. 20. cap. 3. par. 2.
(b) Ecclesiastici 16. vers. 1. & seqq.

contra hostem. Et ipsi duo constituti, a periculo liberati sunt a numero sexcentorum millium peditum. Scrivendo pure l'Apostolo *San Paolo* (a), e dicendo agli Ebrei: *Deficiet me tempus enarrantem de Gedeon, Barac, Samson, Jephte, David, Samuelem . . . . qui effugaverunt aciem gladii, fortes facti sunt in bello, castra verterunt exterorum.* Laonde, per epilogare in questo Capitolo tutti quei Capitani celebri, che in varj tempi illustrarono le Provincie nostrali; lo divideremo in tre Paragrafi nel modo, che siegue.

PARAGRAFO PRIMO.

De nostri Uomini Illustri nel Mestiere dell' Armi ne Secoli dell' Età primiera.

II. DAll'avere ne primi Secoli del Mondo, e dell'Età primiera (i quali *Secoli Eroici* anche vengono appellati) le nostre Regioni poste tante Milizie in Campagna, ed armati tanti Uomini in Battaglia, come più sovra nel *Numero* 2. del Capitolo 1. in parte additossi; far a meno non si potea, che con essiloro Capitani celebri stati non vi fussero, i quali nell'azioni militari li guidassero. Maggiormente che i Romani (i Popoli più avezzi, ed i più arditi nel mestiere dell'Armi), per soggiogare le nostre Provincie, ed altre poche dentro l'Italia, che allora fino al Fiume Rubicone si stendea; cinquecento anni vi consumarono, secondo la testimonianza di *Lucio Floro* (b). E ciò non per altra cagione, se nonche per la resistenza, che ne Soldati nostrali incontrarono, ed in conseguenza ne di loro buoni Capitani che li regolavano.

III. Che sebbene di essi niuna memoria noi abbiamo nelle Storie antiche; pure ciò non accadde per il poco valore de nostri scelti Capitani; ma per la scarsezza de Scrittori in quei tempi, valevoli a registrarne gli eventi. E quando poi incominciarono le Storie; la Repubblica Romana avea preso già piede nelle nostre Regioni, ed i Scrittori, che ne ragunavano i fatti; badavan solo a decantar le glorie di Roma, e de suoi Cittadini, come fu detto nel *Numero* 11. dell'Introduzione di questa nostra Istoria. Anziche essendo stati i Consoli Romani coloro, che comandavano gli Eserciti (in buona parte composti dalle nostre Truppe ausiliarie)

(a) Ad Hebræos 11. vers. 32.

(b) Lucio Floro lib. 2. cap. 1. *Domita subactaque Italia, Populus Romanus quingentesimum annum agens, cum bona fide adolevisset; si quid est robur, si qua juventa, tùm verè ille robustus, & juvenis par Orbi terrarum esse cœpit. Itaque (mirum, & incredibile dictu), qui prope quingentis annis Domi luctatus est, (adeo difficile fuit dare Caput Italiæ), bis ducentis annis, qui sequuntur, Africam, Europam, Asiam, totum denique Orbem terrarum bellis victoriisque peragravit.*

rie), le azioni più segnalate a medesimi si aggiudicavano, non a Capitani subalterni, che forsi le faceano.

IV. Del resto poi negar non si può, che in quei primi Secoli le nostre Regioni non avessero avuti Capitani per bravura, e coraggio assai rinomati, ancorche ne giacesse seppellita nella tomba dell'obblio la di loro memoria. Sembrando incredibile, che i *Cumani* non avessero avuti Capitani di sommo grido nel mestiero dell'Armi, nel mentre riportarono per mare, e per terra segnalate vittorie contro de Siracusani, e de Tirreni, come rapportammo nel Libro 5. del Tomo I. al *Numero* 13. del Capo 5. Non essendo tampoco credibile, che *Ninfio*, e *Carilao* non fossero stati celebri Capitani in Napoli, mentre furono scelti per opporsi all'Esercito Romano, che ivi si portò, per farne l'assedio: ed essi seppero sì bene guidare la propria condotta, che senza esporre la Patria a quelle sciagure, che sogliono seco apportar le Guerre; con istratagemma sovrafina fecero uscire dalla Città due mila Soldati Nolani, e quattro mila Sanniti, che vi eran di presidio; ed introdussero colà in loro vece i Romani, con cui si federarono, come fu detto nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 42. del Capo 1.. Così pure non debbe dirsi sfornito di valor militare *Egea*, Prefetto della Napoletana Cavalleria, che fuori le mura di detta Città venne a giornata campale con *Annibale*, come ivi al *Numero* 43. si soggiunse. Rendendosi ancora malagevole a credersi, che *Decio Maggio* non fosse stato in Capoa gran Soldato, mentre fece presso quel Popolo tutto il suo sforzo, per non farvi entrare *Annibale*, come fu detto nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 54. del Capo 3.: come pure lo fu *Perolla* figliuolo di *Pacullo Calavio*, che volea *Annibale* ammazzare in un pubblico Convito, se il Padre non lo trattenea, giustache ivi si soggiunse nel *Numero* 55.. Lo stesso dire deggiamo di *Taurea Jubello*, cotanto favorito da *Annibale*: il quale vedendo la strage, che il Console *Fulvio* fece de Nobili Capoani; e dubitando, che trà questi non avesse ammazzato lui; dopo aver uccisa la moglie, e sue figliuole col proprio pugno, acciò non divenissero preda de Soldati Romani; portatosi innanzi del Console predetto, e denudatosi il petto, si uccise colla sua medesima spada, come ivi al *Numero* 62. lo rapportammo. Essendosi ancora segnalati quei *cinque Cavalieri* Capoani, che per vendicare gli oltraggi, che i Romani fatti aveano nella loro Patria, andarono ad attaccar fuoco alla Città di Roma, come fu soggiunto nel *Numero* 65.

V. Lo stesso dir si puo di quel *Giovane Nolano*, che *Marcello* volle in sua compagnia; e di chi *Livio* (a) scrisse: *comitate Marcelli ferocis Juvenis animus adeo est mollitus, ut nemo inde Sociorum rem Romanam fortiùs, & fideliùs juverit*. Con affermarsi lo stesso di *Vibio* Prefetto de Peligni, il quale occasionò la Vittoria al Console *Fulvio* sotto Benevento contro di *Annone* Capitano di *Annibale*, con gittare la Bandiera del suo Ripartimento dentro del Vallo, e delle Trincee nimiche, acciocche i suoi Soldati, per difenderla, animosi vi accorresero, come avvenne, e come lo rapportammo nel luogo predetto al *Numero* 17. del Capo 14.. Soggiungendo ivi

(a) Tito Livio lib. 23.

al *Numero* 25. il valore di *Ponzio* l' Imperadore de Sanniti, e figliuolo di *Erennio* (anche valoroso Capitano all' asserire di *Tito Livio*), il quale in una valle delle Forche Gaudine racchiuse due Consoli Romani *T. Veturio Calvinio*, e *Sp. Postumio*, con farli passare sotto di un Giogo con tutto il di loro Esercito spogliato dell' armi, e delle vesti. Meritando altresì ogni lode *Biaggio di Salpi*, il quale per guadagnarsi la grazia del Console *Marcello*, tagliò a pezzi buona parte della Cavalleria di *Annibale* ivi esistente, giusta il ragguaglio fattone nel medesimo Libro 7. al *Numero* 7. del Capo 11.

VI. Di *Archita Tarantino* dubitare non si puo, che fosse stato un gran Soldato, mentre *Tommaso Garzoni* (*a*) di lui asserisce: *Archita Tarantino, ed Eudossio ridussero a perfezione l' Arte Militare, e ritrovarono molti Istromenti per traboccar Case, e Mure*. E devesi eziandio il vanto di ottimi Soldati a *Nicone*, e *Filomeno* Tarantini, i quali con le loro stratagemme militari introdussero le Milizie Cartaginesi in Città, non ostante il numeroso Presidio Romano, che vi era, come nel Libro 7. al *Numero* 18. del Capo 9. rapportossi. Senza quì tralasciare il valore di quel Soldato *Lucano*, che con un colpo di spontone generosamente ammazzò nel Fiume Acri *Alessandro* Re degli Epiroti, giusta il ragguaglio fattone nel Libro 3. del Tomo II. al *Numero* 6. del Capo 1.

VII. Anche a questo istituto potrebbero molto contribuire la forza, ed il valore degli *Atleti*, spezialmente di *Milone Crotoniata* (il quale eziandio con cento mila suoi Soldati disfece trecento mila Soldati Sibariti, come dicemmo nel Libro 7. al *Numero* 30. del Capo 8.), di *Timasiteo* suo competitore, di *Failo*, di *Egone*, di *Eutimio*, e di altri, mentovati nel Libro 7. del Tomo II. al *Numero* 6. del Capo 4. Ma per darsi una idea chiara, e specchiata a chi legge intorno al valore degli antichi nostri Capitani, debbe rivolgersi la mente alla *Guerra Sociale*: in cui i Sanniti, i Marsi, gl' Irpini, i Lucani, i Pugliesi, i Peligni, i Frentani, i Marrucini, e gli altri Popoli nostrali, volgendo le armi contro de Romani; due Consoli d' incomparabil valore si scelsero, *Q. Popedio Silone*, Capitan de Marsi, e *Q. Pepio Mutilo*, Capitan de Sanniti, con sette altri primarj Comandanti, *T. Aufranio*, *P. Ventidio*, *M. Egnazio*, *M. Lamponio*, *C. Judacilio*, *Irio Asinio*, e *Vezio Catone*: i quali armati d' incredibile valore, fecero una guerra implacabile alla Repubblica Romana, con ucciderli da quattro Consoli rinomati, ed innumerabili altri Capitani, oltre le rotte, che diedero, e li molti fatti d' Armi che ebbero con *Sesto Cesare*, con *P. Lentolo*, con *T. Didio*, con *Licinio*, con *Cornelio Silla*, con *Marco Marcello*, con *P. Rutilio Lupo*, con *Cn. Pompeo* (padre di *Pompeo il Grande*), con *Q. Cepio*, con *C. Perpenna*, con *C. Mario*, e con *Valerio Messala*, siccome alla lunga da *Appiano Alessandrino* lo trascrivemmo nel Tomo II. per l' intiero Capo 4. del Libro 3.

VIII. A questi celebri Capitani si puo aggiugnere *Marco Bebio Svezio Marcello* della Città del Guasto in Apruzzo, a cui la Patria inalzò la Sta-

(*a*) Tommaso Garzoni Piazza Universale pag. 107.

Statua Equestre, che ivi oggigiorno si vede avanti la Chiesa di Sant'Agostino, con questa Lapida:

M. Baebio M. F. Q. N. Arn. Svetrio
Marcello. Equo. publico
Aed. Q. IIII. Vir. I. D. IIII. Vir. Quinque II.
Patrono. Munic. Flam. Divi
Vespasiani
M. Baebius. Svetrius. Marcellus
Et. Svetria. Rufa. Patri. optimo
Huic. Decuriones. Funus. publicum
Statuam. Equestrem. Clipeum
Argenteum. Locum. Sepulturae
Decreverunt. et. Urbani. Statuam. pedestrem.

IX. Anche *Marco Mario* cotanto famigerato nella Storia Romana (di cui anche favellammo nel Libro 1. del Tomo I. al *Numero* 5. del Capo 5.) nella Città di Arpino conobbe con *Cicerone* i suoi natali, e fu nel mestiero dell' Armi singolarissimo: trovandosi per sua gloria il Marmo seguente nella Città di Benevento:

M. Mario. M. F. Stel. Titio
Rufino. Cos. Leg. Leg. I.
Minor. P. F. Agrippinensium.
Proc. Prov. Siciliae. Cur.
Merito. Pręt. Trib. Tur.
Mar. Equ. Rom. Trib. Latini
Leg. I. All. P. F. IIII. Viro
Stilitibus Judic. et. Def.
Cum. Heliade. et. Tertio
Parentibus. Ep.

X. A medesimi Capitani si puol anche aggiugnere *Marco Agrippa*, genero di *Ottaviano Augusto* Imperadore: il quale servì a *Cesare*, suo socero per lunga pezza di tempo da Generale dell' Armata Navale, che ragunò nel Porto di Cuma, da lui fabbricato, come si disse nel Libro 1. del Tomo I. al *Numero* 14. del Capo 3. Perche come dice il *Caponi* (a) nella sua Agrippina Minore, anche in Arpino egli conobbe i suoi natali e fu concittadino di Tullio.

Ss 2 XI. Per

(a) Capone pag. 214.

XI. Per maggior gloria delle nostre Regioni, di cui oggidì si compone il Reame di Napoli; possiamo aggiugnere trà i di loro Uomini Illustri nel mestiero dell'Armi per i Secoli primieri tutti quei *Imperadori* Romani, che in esse conobbero i proprj natali: giacche ne Secoli trasandati lo stesso era *Imperadore*, che *Condottiero di Eserciti*, come dicemmo nel Libro 8. del Tomo II. al *Numero* 24. del Capo 4. Volendo *Giambattista Paccichelli* nell'Esordio del suo Regno di Napoli in prospettiva, che degli Imperadori Romani antichi *Augusto* nacque in Turio, *Adriano* in Atri, *Vitellio* in Lucera, *Galba* in una Villa vicino Fondi, *Vespasiano* ne Sabini nel Vico di Falacrine, *Pescendio* in Aquino, *Lamberto* in Valva de Peligni. Con avere anche noi mostrato nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 50. del Capo 8., che *Augusto* in fatti nacque in Turio: al *Numero* 26. del Capo 2., che *Galba* nacque in Fondi (dove fu fama, che nascesse ancora *Tiberio* Imperadore, come ivi si soggiunse): al *Numero* 33., che *Pascendio* nacque in Aquino: al *Numero* 16. del Capo 16., che *Adriano* nacque in Atri: al *Numero* 35. del Capo 9., che *Marcaurelio* nacque in Lecce. Avendosi da *Svetonio* (a), che *Vitellio* fusse di Lucera: e da lui medesimo (b), che *Flavio Vespasiano* nascesse ne Sanniti. Che sebbene egli dicesse ne *Sabini*, pure il *Tornebio* da molti antichi Manoscritti ammenda *in Samnitibus:* con apportare eziandio *Cassiodoro* (c), che *Severo* Imperadore nascesse nella Lucania.

PARAGRAFO SECONDO.

De nostri Uomini Illustri nel Mestiere dell' Armi per i Secoli di mezzo.

XII. NE Secoli di mezzo, a dir il vero, pochi *Uomini Illustri* per il Mestiere dell'Armi si contarono nelle Provincie nostrali: e ne furono cagione i Barbari: i quali, inondando queste Regioni, tolsero a proprj Abitatori l'uso dell'Armi, con presidiar essi le Fortezze, e gli altri Luoghi necessarj. Essendo stati celebri tra Goti appo noi *Totila*, e *Teja* (non essendovi venuto in persona il Re *Teodorico*) per le tante Guerre,

(a) Svetonio Tranquillo in Vitellium cap. 1., & seq. *Tempore deinde Samnitici belli præsidio in Apuliam misso, quosdam ex Vitelliis subsedisse Nuceriæ . . . . Cæterum P. Vitellius Domo Nuceria, sive ille Stirpis antiquæ, sive pudendis parentibus . . . .*

(b) Lo stesso in Vespasianum cap. 1. *Flavius Vespasianus natus est in Sabinis ultra Rietem in Vico modico, cui nomen est Phalacriæ.*

(c) Cassiodoro in Cronicon ad Annum 461. *His Consulibus, Majoranus, im missione Recimonis extinguitur, ac Severum, NATIONE LUCANUM, succedere facit in Regno.*

re, che con Greci vi ebbero, ficcome nel Tomo III. al Capo 2. e 3. del Libro 3. il dimoftrammo. Tra *Longobardi*, oltre al Re *Autari*, che di tutte le Regioni appo noi conquiftate formò la Ducea di Benevento, che poi diede a *Zotone*, come fu detto nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 5. del Capo 1.: furono celebri *Arrechi* primo Principe di Benevento, e *Grimoaldo* di lui figliuolo, che con *Pipino*, figlio dell' Imperadore *Carlo Magno*, grandiffime rotture, e guerre ebbero, come ivi pure fi foggiunfe, e propriamente nel *Numero* 28. del Capo 2. Effendo ftato eziandio Capitano di fommo grido *Romoaldo*, figliuolo di *Grimoaldo*, Re de Longobardi: il quale non folo in Benevento foftenne bravamente l' Affedio, che *Coftanzo* Imperadore di Coftantinopoli vi pofe, ma eziandio disfece lo fteffo Cefare alle vicinanze di Formia, come ragguaglioffi nel Libro 5. del Tomo III. al *Numero* 5. del Capo 3. Con efferfi fatto ancora fperimentare di ammirabil coraggio il Principe *Adelchi* nel carcerare in Benevento l'Imperadore *Lodovico* II., ed in obbligarlo con giuramento in appreffo di mai più ritornare in quei fuoi Dominj, giufta il racconto anche fattone nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 11. del Capo 2. E tra *Greci*, oltre a *Melo*, e *Dato*, Capitani valorofi in Bari, i quali chiamarono i Normanni in Italia, ficcome fu dimoftrato nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 7. del Capo 1. fu celebre *Simbatico Patrizio*, che difcacciò i Longobardi da Benevento, come fi diffe nel Libro 5. del Tomo III. al *Numero* 7. del Capo 3. Il che pure debbe affermarfi di *Eugenio Straticò*, che, unito a *Marino* Duca di Napoli; pria fè grandiffima refiftenza ad *Ottone* I. Imperadore; e poi disfece *Ottone II.* di lui figliuolo, ficcome nel Libro 7. del Tomo III. al *Numero* 7. del Capo 3. additoffi.

XIII. Tra i *Duchi di Napoli*, oltre a *Marino* fovralodato, vi fu *Gio: II.* detto il *Cumano*, che fu ottimo Soldato, e tolfe a' Longobardi la Città di Cuma, reftituendola alla Santa Sede, a cui i medefimi involata l'aveano, come dicemmo nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 15. del Capo 5. Vi fu *Cefario* Confole, che molte rotte diede a' Longobardi, come dalla Lapida del di lui Sepolcro, ivi foggiunta fotto il *Numero* 22. Vi fu pure il Confole *Buono*, rapportato al *Numero* 32. Vi fu *Sergio I.* che difcacciò i Saracini dall' Ifola di Ponza; dalla Licofa, e da Roma, come ivi al *Numero* 37. Vi fu *Gregorio I.*, che li difcacciò da Gajeta, come nel *Numero* 39. Vi fu *Gregorio II.*, che li fè disloggiare dal Garigliano, come nel *Numero* 48. E fovra tutti vi fu *Sergio VI.*, che foftenne valorofamente gli affalti, che diede più volte alla Città di Napoli il Re *Ruggiero:* e che poi morì nella rotta, che al medefimo Monarca diede *Raidolfo*, Conte di Airola, come nel *Numero* 55. in chiaro fi pofe.

XIV. Tra *Normanni* finalmente innumerabili furono i Capitani di ftraordinario valore: fenza per ora annoverar tra effi il Re *Ruggiero* con i fuoi figli, e nipoti, dei quali parleremo nel Paragrafo feguente. Tale in primo luogo fu *Raidolfo*, Conte di Averfa, che mandò i dodici Capitani alla conquifta della Puglia, come fu detto nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 2. del Capo 2. E tra quefti fu celebre *Guglielmo Braccio di Ferro*, primo Conte di Puglia, come ivi al *Numero* 10. Indi feguì *Drogone* fratello di *Guglielmo*, come nel *Numero* 11., e poi *Onfredo* terzo fratello, che disfece l' Efercito di Papa *Lione IX.*, e fè prigione lo fteffo

Pon-

Pontefice sotto Benevento, come ivi al *Numero* 12. pure additossi. Essendovi stato appresso *Ruberto Guiscardo* quarto fratello, le di cui gesta gloriose furono ivi descritte per l'intiero Capitolo 3. Ove pure di *Ruggiero* Conte di Sicilia, e di Calabria, fratello di *Ruberto Guiscardo*, e padre del Re *Ruggiero*, fu bastantemente favellato.) Ed a lui si accoppiò il figliuolo *Boemondo*, Principe di Antiochia, cotanto celebre presso di *Torquato Tasso* nella sua Gerusalemme liberata, una con *Tancredi* di Conversano: de quali anche si favellò nel luogo anzidetto sotto il Capitolo 4. Con aver di questi l'Autor predetto eziandio cantato (*a*).

Vien poi Tancredi, e non è alcun frà tanti
(Tranne Rinaldo) o feritor maggiore;
O più bel di maniere, e di sembianti,
O più eccelso, & intrepido di core.

XV. Tra i nobili Capitani Normanni, possiamo annoverar ancor noi *Giroaldo Pepe*: di cui anche se ne rattrova la discendenza, ed il casato in Contursо, Terra antica del Principato Citra, della quale egli ne fu Signore, dopo avere da colà, e da luoghi adjacenti discacciati i Saracini: essendo stato egli discendente di *Rollone*, Duca di Normannia, e che poi con *Guglielmo Braccio di Ferro* pervenne in Puglia: cognominato tale dalla Contea di *Pepe* in Normannia, secondo la descrizione, che ne fa *Gio: Retonio* (*b*), insieme con i progressi fatti in Contursо, da cui discese in appresso il celebre Giureconsulto *Bartolomeo Pepe*, seppellito in San Domenico Maggiore di Napoli, decorato da *Marcantonio Pepe* di lui figliuolo, e Signore di Contursо, con un nobile Avello, e con questa Iscrizione:

Bartholomæo Pepi Jurisconsulto, qui claros gessit summæ continentiæ, & æquitatis laude Magistratus, Parenti optimo, Hieronymoque germano fratri in omnibus vitæ partibus integerrimo.
Marcus Antonius Pepe, Dominus Contursii, Sancti Angeli Fasanellæ, Optati, Optatelli, & aliorum benemerentibus
Anno Domini MDLXXX.

Es-

(a) Torquato Tasso Canto 1. Stan. 45.

(b) Gio: Retonio de Orig. & Success. Northomann. *Rollo verò, qui dotis nomine, primus Northomanniæ Dux fuit, ex Gilla uxore, Guglielmum cognomento Longaspata genuit, atque alios duos*, CAROLUS PIPER, *sive* PIPERIUS, EX PIPENSIS COMITATUS DOMINIO. *Nihilominùs, relicta pro modo Guglielmi Longaspata successione; ex quo nostri Northmanni Principes, aliique provenerunt; ad dictum Carolum Piper, sive Pipir, & alii Pipirium, ejusque congressum devenire oportet. Ex isto inclyto Barone, & Pipirensis Comite cum Popa Salvatenensis Comitis filia; uxore, Robertum, & Odoriseum Pipir nuncupatos genuit. Qui Odorisius cum Gissa Andegaviensi conjuge, Carolum, Joannem, Lanfridum, & Drogonem Pipirenses procreavit. Ex Joanne Anselmus, & Riccardus Pipir. Qui omnes prædicti ex Northmannia cum Guglielmo Fortebrachio, suo consobrino, in Italiam transivit. Cujus filius* GIROALDUS PIPER TRES DUCES BARBAROS, SIVE MAUROS OCCIDENS; CONTURSUM EJUSQUE OPIDA ACQUISIVIT.

Essendo stato poi questo *Marcantonio Pepe* il padre di *Ortensia Pepe*, che con dote assai doviziosa si maritò con *Claudio Capece* Nobile di Seggio di Nido, al dire di *Filiberto Campanile* (*a*), e dell'altra figliuola, *Porzia Pepe* di nome, che isposò *Belisario Acquaviva di Aragona* de Conti di Conversano, secondo il *Zazzera* (*b*). Essendo in San Francesco delle Monache di Napoli una Lapida, che il tutto conferma, col dire:

Incomparabili Heroinarum, & Sororum pari
D. Hortensiæ, & D. Portiæ, Marci Antonii Pepe
Conturtii, multorumque Oppidorum Domini
Filiabus inclitis.
Quarum altera clarissimum Equitem
Claudium Capicium in maritum sortita,
Altera a D. Belisario Aquaviva de Aragonia
Neritonensium Ducem
Splendidissimis nuptiis in uxorem accepta;
D. Paulus Regii Consiliarii Hortensii Pepe R. Cam. Sum. Præsidentis filius,
Et Hieronymus Pepe, Hortensii patruelis Juris V. C.
Lutii Pepi Jurisconsulti Partenopei patroni insignis,
Marci Antonii patruelis nepotes
Qui soli ex eadem Familia, Florentiæ splendida,
In Regno Neapolitano superstites vigent,
In Nominis, Sanguinis dilectionem,
Sibi, suisque Majoribus, & Posteris posuere.

Con esservi stati pure altri nobili Parentati in questa Famiglia Pepe (della quale passò poi un ramo in Firenze, come vuole *Filadelfo Mungos* (*c*), non già che da colà fosse pervenuto in Regno, come altri affermarono) colle Famiglie Capeceminutolo, Mormile, Strambone, Liguoro, e somiglievoli di Seggi Napoletani. Maritata eziandio Donna *Cecilia Pepe* a Don *Carlo Petra* Reggente del Supremo Collateral Consiglio, ed entrambi genitori del fu Cardinale *Vincenzo Petra*, come egli ne' suoi Riti della Gran Corte (*d*) l'afferma. E perche in Contursò anche si radicò la Famiglia *Rosa*, capitata in Regno coll' Imperadore *Federigo II.* al dire di *Biaggio Altimari* (*e*), e di *Pietro Ansalone* (*f*), e che fiorì in Armi, in Toghe, ed in Lettere, spezialmente in tempo de Monarchi Aragonesi, de quali *Antonio di Rosa* fu impiegato in varie Ambasciarie; con essere stato padrone de Feudi di Pietrafesa (figlio egli di *Riccardo Rosa*, e di *Catarina Pietrafesa*, anche di Famiglia nobilissima, e Padrona di molti Feudi) di San Cipriano, del Castel del Tito, di Panno, di Montagna, di Castel Glorio-

(a) Filiberto Campanile Famiglia Capece.
(b) Zazzera, Famiglia Acquaviva ad Belisarium.
(c) Filadelfo Mungos Teatro Geneologico pag. 47.
(d) Carlo Petra Rit. 166. num. 146. Rit. 177. num. 11. & Rit. 258. num. 26.
(e) Biaggio Altimari pag. 441.
(f) Pietro Ansalone pag. 360. num. 40.

rioso, di Pietra, e del Sasso, al dire di *Carlo de Lellis* (a); si unirono colà insieme queste due Famiglie, e ne provenne la Rosapepe, rappresentata ivi oggidì da *Don Valeriano Rosapepe*, e da *Don Gennaro* di lui figliuolo. Veggendosi nell' Armi gentilizie di detta nobile, e decorosa Famiglia la Rosa, Insegna di questa Famiglia; ed una Sbarra posta in un Campo piano, impresa dell' altra Pepe.

PARAGRAFO TERZO.

De nostri Uomini Illustri per il Mestiere Dell' Armi ne' Secoli della Bassa Età.

XVI. SE mai fiorirono Capitani per il Mestiere dell' Armi ne' Secoli della bassa Etade o per l' Italia, per l' Europa tutta a modo di parlare; questi certamente nel nostro Reame di Napoli fissarono la loro Sede: dove i nostri Monarchi ergendo la propria Reggia, diedero campo a' Soldati di mostrare pienamente il proprio coraggio; a tenore dell' Epigramma di *Scaligero*, più volte ripetuta nel decorso di quest' Opera:

Parthenope varii statuit discrimina Mundi.
Quia tria diverso tempore sæcla dedit.
Aurea Pythagoras communis commoda vitæ,
Et docuit Sophiæ Græcia Magna procos.
Altera succedens studiorum molliter ætas,
Admisit Musas debiliore sono.
TERTIA VULNIFERI QUÆSIVIT PREMIA FERRI;
ATQUE EQUITUM SOLA POTUIT TENERE DECUS.
Sic ex privata, & serva Regina supersum;
Roma, quod es, fueram: quæ modò sunt, quod eras,

E siccome de Marsi riguardo all' antica Repubblica Romana *Appiano Alessandrio* (b) affermava: *Est enim gens hæc pugnacissima. Ferunt, nunquam aliàs de his triumphatum visum: nam ad id temporis nec sine Marsis, nec de Marsis triumphatum fuit*; così de Napoletani affermò *Filippo Briezio* (c), riguardo alla Milizia Spagnuola, colla quale negli ultimi due Secoli furono associati: *Incolæ Neapolitani generosi sunt omnes, & fortes, atque luculentam Hispanorum Regi navant operam in omnibus bellis. Et si hi deficerent; Equestris Militia Hispanorum plenè jaceret.* Scrivendo pure il *Biondo* (d) e di-

(a) Carlo de Lellis pag. 136.
(b) Appiano Alessandrio lib. 1. Bell. Civil.
(c) Filippo Briezio lib. 4. Geograph. Part. II. cap. 7.
(d) Biondo ad Gregorium X. Summum Pontificem.

e dicendo : *Nullus majoribus ex omni Italia , quàm Neapolitanorum viribus & servata est Roma , & Barbari sunt expulsi .*

XVII. Ma perche molti sono questi Uomini Illustri per il maneggio delle Armi ; a volerli con distinzione apportare, se ne comporrebbero più volumi, e di gran lunga supererebbero la capacità di questo semplice Paragrafo ; noi per darne a chi legge qualche contezza, ne additeremo alcuni primarj sotto di quei Monarchi , per i quali essi militarono, giusta l'ordine cronologico de tempi . Potendosene presso gli Autori , che di proposito ne scrissero, avere più diffusa la contezza . Riserbandoci eziandio soggiugnere nel Tomo V. qualche cosa in particolare, riguardo a proprj Monarchi, nel mentre descriveremo a ciascheduno la Vita .

Degli Uomini Illustri per Armi in tempo de Normanni.

XVIII. Quattro Monarchi propriamente di Nazione *Normanna* signoreggiarono nel nostro Regno , *Ruggiero* , *Guglielmo il Malo* , *Guglielmo il Buono*, e *Tancredi* : atteso sebbene vi fusse stato il Re *Guglielmo III.* , nipote del Re *Tancredi* ; pure questi appena salutato Re di Sicilia , ne fu discacciato da *Arrigo VI.* Imperadore , e non potè dare saggio alcuno del suo innato valore , siccome avean fatto gli altri Monarchi suoi predecessori . Conciossiacosache il Re *Ruggiero I.* fu un ottimo , ed esperto Capitano : il quale, dopo avere conquistate tutte le Provincie nostrali , riducendole in forma di Monarchia ; il Regno di Tunisi in Africa tributario si rese, e molte conquiste fece in Grecia , come dicemmo nel Libro 14. al *Numero* 3. del Capo 4. Onde su la Spada intagliar si fece :

Appulus , & Calaber , Siculus mihi servit , & Afer .

Il Re *Guglielmo I.* di lui figliuolo , ancorche fusse trascurato nel governo del Regno, lasciandolo in arbitrio di *Majone* da Bari suo Grande Ammirato; pure nel mestiere dell'Armi era esperto , siccome lo sperimentarono i suoi Baroni tumultuanti in Puglia , ed in Sicilia , non ostante il patrocinio , che questi godeano di *Manuele Conneno* , Imperadore di Costantinopoli ; il quale con soldati , e danari si pose a difenderli . Atteso il Re *Guglielmo* sorprendendoli all'improviso in Puglia ; e disfece l'Armata dell'Imperarador Greco, e prese di loro la meritata vendetta, come ivi al *Numero* 6. si soggiunse . Anche il Re *Gugliemo II.* fu buon Capitano, come lo appalesano le tante conquiste fatte in Grecia , e la disfatta in guerra di *Giuseppe* Re di Marocco, come ivi pure lo rapportammo ; avendo egli avuto per Capitano *Tancredi* suo nipote, che poi li succedè non meno nel Regno, che nel valor militare .

XIX. Sotto del Re *Ruggiero* , oltre di *Sergio VI.* Duca di Napoli , di cui favellammo più sovra nel *Numero* 13. , fiorirono *Ruberto* Principe di Capoa , che disfece lo stesso Re *Ruggiero* nel Territorio di Nocera, e *Raidolfo* Conte di Airola , che per la seconda volta lo disfece in Raignano di Puglia , come toccammo nel Libro 4. del Tomo III. al *Numero* 52. del Capo 5. , e meglio si metterà in chiaro nel Tomo V. al Capo 1. del Libro I. , descrivendo la Vita del predetto Monarca .

XX. In tempo del Re *Guglielmo I.* si rattrovò *Majone* da Bari, Grande Ammirato, uomo di coraggio, e di valore. Vi fu *Ruberto*, Conte di Loritello, nipote del Re *Ruggiero*, e da lui chiamato alla successione del Regno, se *Guglielmo* fusse riconosciuto per inabile alla Corona, come rapporta il *Summonte* (a): onde fu, che *Guglielmo* lo perseguitò fino alla morte. Vi fu anche *Simone*, Conte di Policastro (creduto questo un bastardo del Re *Ruggiero*), il quale servì da Capitano allo stesso Re *Guglielmo*, al soggiugnere di *Gianantonio Summonte* (b).

XXI. Nel Regno del Re *Guglielmo II.* fiorì trà gli altri *Tancredi* di lui nipote, a quale egli diede il governo dell' Armi. E dove ancor questi divenne Monarca; vi furono *Ruggiero*, Conte d' Andria, che al medesimo *Tancredi* guerra fece; e *Riccardo*, Conte dell' Acerra, e cognato di *Tancredi*, il quale non solo a tradimento prese, ed uccise *Ruggiero*, Conte d'Andria; ma anche fè una vigorosa resistenza all' Imperadore *Arrigo VI.* nell' assedio di Napoli, obbligandolo dà colà partirsi; e togliendoli ancora tutto, e quanto avea in Terra di Lavoro il medesimo conquistato, secondo il ragguaglio, che ne fa *Riccardo di San Germano* (c).

De Capitani Illustri in tempo de Svevi.

XXII. Anche i Svevi quattro Monarchi ebbero nel nostro Regno, *Arrigo VI.* Imperadore, *Federigo II.*, *Corrado*, e *Manfredi*, tutti valorosi, e prodi Capitani. *Arrigo* due volte venne coll' Armi nel Regno: ed abbenche la prima volta ne fusse stato discacciato da *Riccardo*, Capitano del Re *Tancredi*; pure tornandovi la seconda fiata in tempo del Re *Guglielmo III.*, di leggieri lo superò, ed il al suo comando lo sottomise, come diremo nella di lui Vita. L' Imperador *Federigo* poi, ancorche poco ben affetto alla Santa Sede, fu non però un ottimo Capitano, come lo

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 21.
(b) Lo stesso loc. cit. pag. 30. & 31.
(c) Riccardo di San Germano in Cronicon: *Anno 1181. Dictus verò Andriæ Comes in Apulia remanens, firmata Rocca Sanctæ Agatæ, quam tunc ipse tenebat; de suis confisus viribus, se in Asculo recepit contra Regem. Quod dictus Acerrarum Comes imàs circumposita obsidione coarctans; cum flectere illum precibus, & promissis non posset; vocatum ei ad colloquium quadam die, proditoriè cœpit, & miserabili morte damnavit . . . . Anno 1191. Henricus Imperator super Neapolim vadens, eam posita obsidione coarctat, coadstantibus ei Comitibus; & Baronibus Principatus cum viribus suis. In qua cum se contra eum recepisset Acerrarum Comes prò sæpe dicto Rege, satis strenuè defendit eam. Tunc Salerni Civitas ipsi Imperatori se reddidit, ubi Imperatricem consortem suam moraturam transmisit, & ipse Civitatem ipsam Neapolim crebrò aggreditur, & impugnat. Cumque nec viris, nec viribus pugnando proficeret; superveniente ægritudine, digressus est ab inde vel invitus.*

lo testimoniano le tante sue guerre in Germania, in Italia, ed in Gerusalemme; onde nel di lui Avello in Palermo si legge trà l'altro:

Qui mare, qui terras, populos, & regna subegit,
Cæsarum nomen subitò mors improvisa fregit.
Justitiæ lumen, lex veri, normaque Regum,
Hic jacet, ut cernis Frider. in Orbe secundus.

Il di lui figliuolo *Corrado* ancorche di corta vita, e crudele; pure fu bellicoso, e forte, come lo sperimentò Napoli nella sua distruzione da lui fattane, giusta quel tanto, che fu detto nel Libro 2. al *Numero* 27. del Capo 1. Potendo lo stesso affermare del Re *Manfredi*, come dalle tante guerre, e disfatte, che diede all'Esercito di Papa *Innocenzio IV.*, da noi accennate più sovra nel Capo 4. del Libro 12.

XXIII. Sotto dell'Imperadore *Arrigo VI.* trà Capitani nostrali (essendosi egli servito per lo più di Capitani Tedeschi, come fecero ancora gli altri Monarchi Suevi, e siccome *Nicolò Jansilla* (a) del Re *Manfredi* asserisce, che di Capitani Lombardi servito si fusse, perche di Lombardia era sua madre) niuno di gran grido se ne rattrova, alla riserva di *Pietro* Conte di Celano, e di *Bernardo* Conte di Loreto, e di Conversano: i quali ebbero la cura di trasportare da Jesi (dove al passaggio per la Marca l'Imperadrice *Costanza* sgravata si era) in Sicilia il picciolo *Federigo* a morte perseguitato da *Marcoaldo*, che al Regno aspirava, siccome lo ragguaglia *Riccardo di San Germano* (b). E sotto dello stesso *Federigo*, oltre al decantato *Pietro* Conte di Celano, e *Riccardo* Conte di Fondi, che in tempo della di lui fanciullezza difesero il Regno, per commissione di Papa *Innocenzio III.* al soggiugnere dello stesso Autore (c), fiorirono trà gli altri *Ruggiero dell'Aquila*, *Tommaso di Caserta*, e *Giacomo Sanseverino*: i quali per aver fama di ottimi Capitani, erano di sospetto, e di gelosia allo stesso Imperadore: e perciò egli, combattendo contro de Saracini in Sicilia, li chiamò ivi sotto onorato pretesto di darli il governo dell'Armi. Ed essendoci questi andati in buona fede, e senza le loro Milizie, *Federigo* li fece arrestare, e li spogliò de loro Stati, come rapporta lo stesso *Riccardo* (d). Essendo stato

Tt 2 que-

(a) Nicolò Jansilla in Vita Manfredi: *Inter hæc Manfredus cum quibusdam Lombardis Comitibus, & maximè cum Gualvano, Jordano, & Bartholomæo, & cum quodam Theobaldo de Anibaldis, Cive Romano, secretum fecit consilium, & ab eis prudenter, an intendant statim contra hostes irruere, sciscitatur.*

(b) Riccardo di San Germano in Cronicon: *Anno* 1197. *Imperatrix filium suum in Marchia apud Hesim Civitatem relictum, sub ducatu Petri Comitis Celani, & Bernardi Laureti Comitis, & Cupersani ad se adduci jubet in Regnum.*

(c) Lo stesso loco citato: „ *Anno* 1208. Innocentius Papa in Vi-
„ gilia Sancti Joannis Baptistæ, mense Junio, venit in Sanctum Ger-
„ manum . . . . Tunc venientes ad ipsum Petrus de Celano,
„ & Richardus Fundanus, Comites, cum eis de succursu Regis Friderici
„ statuit, & de defensione Regni in hunc modum: videlicet, ut ipsi Co-
„ mites sint Magistri Capitanei, qui supra iis omnibus intendant a Saler-
„ no usque Ceperanum, sicuti a mari usque ad mare protenditur tractus *terræ*.

(d) Lo stesso loc. cit. „ *Anno* 1223. Imperator Saracenos in Sicilia
„ arctat

questo *Giacomo Sanseverino* colui, che andò in soccorso di *Gualtiero* Conte di *Brenda*, assediato da *Diopulpo* nella Città di Marcina, giusta il ragguaglio, che se ne diede nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 17. del Capo 5.

De Capitani Illustri in tempo degli Angioini della prima Linea.

XXIV. Nella prima Linea degli *Angioini* tre Monarchi si contarono, *Carlo I. di Angiò*, *Carlo II.*, ed il Re *Ruberto*, tutti e tre famosi Capitani. Conciossiacosache *Carlo I.*, oltre l'avere militato con *San Lodovico*, Re di Francia suo fratello in Soria, e reso il Regno di Tunisi a se tributario, come fu detto nel Libro 14. al *Numero* 6. del Capo 4. (sottomettendo altre Città in Grecia, come ivi al *Numero* 8. si soggiunse), due Eserciti fioriti con due Monarchi Svevi *Manfredi*, e *Corradino* vinse, e disfece. *Carlo II.* molte Guerre col Re di Sicilia sofferse; ed il Re *Ruberto* dalle continue Guerre, che ebbe con i Gibellini di Lombardia, e con *Arrigo VII.* di loro fautore, nome di glorioso Capitano venne a conquistare. A segno tale, che *Paolo Giovio* ne suoi Elogj *Virorum bellica virtute Illustrium*, stima migliore il *Ruberto* nel maneggio dell' Armi, che il Re *Carlo I.* di lui nonno, con dire nel suo Elogio: *In Roberto, Neapolitano Rege bellici spiritus indefessa vis, quæ in Carolo uno summa fuisse traditur, plurimum enituit. Sed Carolum, inimicorum cædibus gaudentem, sæpeque sævum, & inexorabilem, moderatione, clementia, lenitateque animi Robertus omnino superavit*. Ed *Antonio Francesco Rainiero* non meno per il valore del Re *Ruberto* in far fronte all' Imperadore *Arrigo VII.*, che per il di lui sapere, e munificenza, cantò:

Adsis teneræ Parthenopes Decus
Syrenes, Sacer & Pieridum chorus,
Et Tusciæ Charites, &
Flavi Numina Tybridis,
Dum Regem tunica tectum adamantina
Robertum canimus, Cæsaris impii
Pellentem agmina, ut altos
Nimbos exiliens notus.

Ille

„ arctat, & obsidet: quorum partem, ut modicam sibi subjectam, ad partes mittit Apuliæ, moraturam apud Luceriam, reliquis se in montanis tenentibus contra eum. Propter quod Rugerium de Aquila, Thomam de Caserta, Jacobum de Sancto Severino filium Comitis Tricaricensis, Regni Comites, vocat ad servitium suum in Sicilia. Qui in comitatu, & in manu brevi euntes ad ipsum; capi eos, & teneri fecit, & eorum Terras per Henricum de Morra Magnum Justitiarium recipit ad opus suum.

Ille ille horrisono barbarus impetu
Terrarum dominam hanc , & superum domum
Ferro perdere , & igni
Tentabat (facinus ferum .)
Ast , illum impavido Rex pius agmine
Sistens , indomitæ fræna licentiæ
Injecit , trepidam Urbem , &
Servans purpureos Patres .
Quin & præcipiti plenum opus Aleæ ,
Civilesque acies , scissaque Etruriæ
Sedans pectora , dictus
Dux est , & patriæ pater .
Unde , his pro meritis , impatiens jugi
Quæque altè innumeris jurat , dat Urbibus
Gens Etrusca , securas
Nato , atque imperium dedit .
Salve , o bellipotens progenies , Deûm ,
Templa immunia , qui marmoribus sacris
Condis thuricrema , alti
Æquent quæ juga Caucasi .
Tu Pindi auricornum è vertice Apollinem
Sebethi irrigua ad murmura vitrei
Ducis , Parthenope alma , ut
Discat Pierum melos .
Cum vatem cythera nobilem eburnea
Petrarcham thalamo suscipis aureo ,
Quem mox delphica laurus
Cinxit Romuleo in Foro .
Hæc illi , auspice te , munere contulit
Roma , altrix Studiorum , & Latium ferox
Unde Arnus vaga claro
Lambit sidera vertice .

XXV. Sotto del Re *Carlo I.*, oltre a tanti valorosi Cavalieri , a qual egli diede il Cingolo Militare , come nel *Numero 6.* del Capitolo passato rammentammo , e *Gianantonio Summonte (a)* il distinto Catalogo ne rapporta ; molti gloriosi Capitani fiorirono , ed Uomini Illustri per il mestiere dell' Armi : i quali abbenche Francesi di origine , che con essolui alla conquista del Regno si portarono ; pure perche molti di essi appo noi si fermarono la loro schiatta perpetuandovi , e dal Monarca molti Feudi in premio delle loro fatiche ne riportarono , perciò con giusto motivo tra i Capitani valorosi del nostro Regno noi li collochiamo . Uno di questi fu *Guido Monforte* Contestabile della Regia Armata , il quale dalla generosità di *Carlo* ebbe in titolo di Contea Monforte , Tripalda , Forino , Cicala, e Nola per l'annua rendita di 300. oncie d'oro . Un altro fu *Simone Monforte*

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 273.

forte figliuolo dell' anzidetto *Guidone*, anche valoroso Soldato, che fu investito della Contea di Avellino, della Padula, di Calvi, di Francolise, e di Lauro. Vi fu eziandio *Guglielmo Belmonte* grand' Ammirante, che ebbe la Contea di Caserta con tutti i Luoghi adjacenti. Vi fu *Guglielmo Stendardo* Marescially del Regno, a cui il Re *Carlo* donò Arienzo, Sant' Antimo, i Casali di Pomigliano, di Pepone, di Santa Maria, di Pontice, il Castello d' Arpaja, e non sò qual altro Luogo. Fuvi *Beltrano del Balzo*, che ottenne Arce in Apruzzo, e molti altri Luoghi. Avendo avuto *N. Cantelmo* Sora con altri Luoghi, come presso l' enunciato *Summonte (a)*.

XXVI. Trà Cavalieri Napoletani, al soggiugnere del medesimo Autore, si segnalò molto sotto del Re *Carlo di Angiò* nel mestiere dell' Armi *Corrado Capece*: il quale avendo militato sotto del Re *Manfredi*, scampò dalla rotta avuta dal suo Monarca, e fuggì in Sicilia: poi venuto il Re *Corradino* in Italia, passò in Pisa, e colle Galee di quella Repubblica venne a fare sollevazione nelle riviere di Napoli, e in altri Luoghi marittimi. Si segnalò ancora *Francesco Loffredo*: il quale avendo pria militato con *San Lodovico* Re di Francia in Soria; indi fu scelto dal Re *Carlo* per suo Capitano in Puglia contro de sollevati a favore del Re *Corradino*. Fuvvi ancora *Ruggiero Sanseverino*, dichiarato dal Re *Carlo* Conte di Marsico: il quale molto conferì alla conquista del Regno a favore di detto Monarca: da cui fu poi mandato a prendere il possesso del Regno di Gerusalemme, quando l' ottenne da *Maria* Principessa d' Antiochia, come fu detto nel Libro 14. al *Numero* 16. del Capo 4. E vi fu *Pietro Ruffo* Conte di Catanzaro, discacciato da *Manfredi* ad istanza de suoi rivali; e poi restituito ne Feudi dal Re *Carlo*.

XXVII. Sotto del Re *Carlo II.* fiorirono i *Principi Regali* di lui figliuoli, che furono tutti bravi Capitani, come *Carlo Martello* dichiarato Re d' Ungaria, *Ruberto* succeduto a lui nella Corona di Napoli, *Filippo* Principe di Taranto, *Raimondo Berlingiero* Duca d' Andria, *Tristano* Principe di Salerno, *Giovanni* Duca di Durazzo, *Lodovico* Duca di Gravina, e *Pietro* Conte di Gravina, mentovati nel luogo sovradetto al *Numero* 27. E trà gli altri Capitani vi fu *Guglielmo Stendardo* stato Marescially sotto del Re *Carlo* I., come si disse sovra al *Numero* 24., e poi Contestabile in tempo di *Carlo II.* Leggendosi nel di lui Sepolcro, esistente nella Chiesa di San Lorenzo della Città di Napoli, alla destra dell' Altare Maggiore, questa Epigrafe:

> *Strenuus, ingenuus, vir prudens, ut leopardus,*
> *Regius, egregius jacet, hic ut florida nardus.*
> *Hic est Extandardus Gulielmus nomine: Numen*
> *Transitus ad lumen, precor, ut non sit tardus,*
> *Bella Comestabulus Regni pugnando subegit,*
> *Atque Marescallus, quem lapis iste tegit.*
> *Gallia quem genuit, Carolus Rex fovit honoris*
> *Culmine: qui meruit Deus ut ornet veste decoris.*

Essen-

(a) Lo stesso loc. cit. pag. 240.

Essendovi stato eziandio *Gioanni Pipino* di Barletta, il quale obbligò i Saracini di Lucera in Puglia o a sortire da quella Città, o a ricevere il Battesimo, mercè di una disfatta campale, che li diede, come rapportammo nel Libro 8. del Tomo III. al *Numero* 26. del Capo 4. Veggendosi il di lui Sepolcro nella Chiesa di San Pietro a Majella in Napoli colla seguente Iscrizione:

Innumeris annis bonitas memoranda Joannis,
Hujus Pipini, cujus laus consona fini,
Spargitur accepta, grato dulcore referta.
Nobilium norma, virorum lucida forma,
Consilio pollens, procul & temeraria tollens.
Nunquam delira Regni directio mira,
Regnum doctrina, jacet hic prostrata supina.
Criminibus munda, cœli potitura jucunda,
Per quem barbarica damnata Gente subacta,
Gaudet Luceria, jam nunc Christicola facta,
Anno milleno trecentum duplice quino,
Juncto cum seno, Augusti ter quoque deno.

Potendosi a costoro aggiugnere eziandio *Fra Matteo di Ruggiero* Cavaliero Gerosolimitano, nativo di Salerno, della Famiglia de Duchi di Albano, di Santo Manco, e de Ruggieri di Bitonto, (di cui anche favellammo nel Libro 9. del Tomo III. al *Numero* 18. del Capo 3.): il quale non solo fu destinato Consigliero del Re *Carlo II.* per *Carlo Martello* suo figliuolo; ma, ascritto trà Cavalieri della Sagra Religione Gerosolimitana; per il suo coraggio, e valore fu dichiarato Generalissimo contro de Mori nelle Spagne, siccome ne Ruoli della medesima Religione alla prima pagina si osserva: *Frà Matteo de Ruggieri di Salerno, Bailo di Sant' Eufemia, Generalissimo contro de Mori di Spagna nel* 1289. col di più, che ne scrive il Duca della Guardia nel suo Libro *delle Famiglie imparentate con la Casa della Marra.*

XXVIII. In tempo del Re *Ruberto* vi furono i di lui fratelli, e tra essi *Filippo* Principe di Taranto, e *Pietro* Conte di Gravina, che in Toscana per lunga pezza di tempo combatterono: morto poi *Pietro* nella giornata campale di Montecatino unassieme con *Carlo*, figliuolo del predetto Principe *Filippo*, come fu detto nel Libro 14. al *Numero* 41. del Capo 4. Vi fu ancora *Ugone del Balzo* suo Generale in Lombardia, di cui *Buonincontro Morigia* nel luogo sovradetto al *Numero* 30. dicea; *Ugonem de Balzio virum bellicosum, & fortem*. Vi fu *Carlo di Durazzo* nipote del detto Re, e figliuolo di *Giovanni* di lui fratello: a cui egli lasciò morendo, raccomandato il Regno, e la Reina *Giovanna* suo nipote; ed a chi *Lodovico* Re di Ungaria diede morte, venuto in Napoli. Vi fu pure *Giacomo del Balzo* Conte di Montescagioso, e *Goffredo Marzano*, che rispettivamente governarono l' Armata Navale del medesimo Re per l' Impresa di Sicilia: di cui il *Summonte* (a) asserisce: *A* 10. *Giugno* 1338. *partì pur da*

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 400.

da Napoli l' Armata maggiore con molti Baroni , e Combattenti , guidata da Carlo Duca di Durazzo , nipote del Re , e del Conte di Montescaggioso del Balzo. Ed avendo assediato Termoli ; nella fine di Agosto l' ebbe a patti . Ma assaliti poi dalla pestilenza , fu bisogno lasciar l' impresa . L' anno seguente 1339. Goffredo di Marzano , Ammiraglio del Regno , surrogato dal Re in luogo di Tomaso suo Padre , con una fioritissima Armata assediò l' Isola di Lipari , & avendola combattuta molti giorni , finalmente alli 17. Novembre del 1339. la prese .

Degli Uomini Illustri in Armi sotto gli Angioini della seconda, e della terza Linea.

XXIX. Morto il Re *Ruberto* , e dopo di lui la Reina *Giovanna I.* sua nipote restando al governo del Regno ; surse dalla *seconda Linea Angioina* il Re *Lodovico di Angiò* figlio di *Filippo* Principe di Taranto , e fratello del Re *Ruberto* , come sovra : il quale sposando la Reina *Giovanna* dopo del Re *Andrea* , divenne Signore del Regno , e v' istituì l' Ordine Equestre del *Nodo* , di cui favellammo nel *Numero* 8. del Capitolo passato . Avendo egli avuta fama di ottimo Capitano , ancorche *Ottone di Bransuich* , altro Sposo della Reina *Giovanna* , e Principe di Taranto, dopo la di lui morte, fusse passato per l' ottimo tra i Capitani del suo tempo . Con esservi stato eziandio *Filippo* , Principe di Taranto , fratello maggiore del medesimo Re *Lodovico*, che fu Dispota di Acaja , e s' intitolò Imperadore di Costantinopoli, che pure fu bravo nel mestiere dell' Armi : come lo fu *Lionardo del Tocco* , figlio di una sorella naturale di detto Re *Lodovico* , e del mentovato Imperadore, secondoche si disse nel Libro 14. al *Numero* 31. del Capo 4. avendo egli fatto de progressi grandi nella Grecia.

XXX. Alla morte del Re *Lodovico* senza figli , passò il Regno al Re *Carlo III. della Pace* , ed al *Re Ladislao* di lui figliuolo , come pure alla Reina *Giovanna II.* figlia di *Carlo*, e sorella di *Ladislao* , della terza *Linea Angioina*: vale a dire da *Lodovico* Duca di Gravina , altro figlio del Re *Carlo II.* , e fratello del Re *Ruberto*, da cui discese *Carlo III. della Pace* . Il quale , passato con *Lodovico* Re d' Ungaria in quella Reggia , e da lui istituito Generale dell' Armi ; divenne un ottimo Capitano . Dipoi , venuto in Napoli , ed incoronato Monarca; diede segni non ordinarj di valore contro *Lodovico I. di Angiò* , chiamato da Francia per Successore del Regno dalla Reina *Giovanna I.* che egli fece morire : discacciandolo dal Regno dopo due anni e mezzo di continua guerra . Avendo ancor egli istituito l' Ordine Equestre della *Nave*, di cui favellammo nel *Numero* 12. del Capitolo passato . Essendo stati a suo tempo celebri Capitani *Ramondello Orsino* Conte di Nola , e *Tommaso Sanseverino* Conte di Montescaggioso , i quali colla loro numerosa Cavalleria , ad onta dello stesso *Carlo III.* , liberarono Papa *Urbano VI.* , che da lui si tenea assediato , e ristretto nel Castello della Città di Nocera ; facendolo imbarcare libero, e sicuro sovra le Galee di Genova , siccome lo rapportammo nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 15. del Capo 5.

XXXI. Il Capitano più celebre non però, che in tempo del Re *Carlo*

lo III. fioriffe, e che profegui in tempo del Re *Ladislao* il corfo delle fue glorie; fu *Alberigo di Balbiano*, Conte di Canio in Lombardia; e Capitano di Ventura. Il quale mandato da Papa *Urbano VI.* in ajuto del medefimo Re *Carlo* per la conquifta del Regno contro della Reina *Giovanna I.*; non folo in Puglia fuperò, ed uccife *Lodovico I. di Angiò*, che in Bifceglia dalle fue ferite finì di vivere; ma diede tal regolamento alla Milizia Equeftre, con introdurre le Corazze di acciajo; che non folo fu chiamato per fovranome il *Maeftro della Cavalleria*, ma anche fu il vero Maeftro di tanti Uomini Illuftri, che in quei tempi fiorirono nel meftiere dell' Armi: e tra effi furono *Andrea Braccio Peruggino*, e *Muzio Sforza*, de quali poco appreffo favellaremo. Dicendo *Paolo Giovio* nell' Elogio, che li compofe; ,, *Albericus* Balbianus, efiguo ejus nomini Togatæ Galliæ Opido ortus; inter Italos Duces primum illuftris famæ locum obtinuit. Nam MAGISTER EQUITUM proprio cognomento appellatus eft: qui fupremus militiæ honos apud Neapolitanos Comeftabilis nuncùpatur. Sub fignis autem quatuor millia Cataphractorum, & totidem levis Armaturæ Equitum *voluntarii nominis* habuiffe legitur: quibus externarum Gentium, vaga arma ea tempeftate per Italiam ad omnem predandi licentiam circumferentium frenavit, non unoque in loco feliciter profligavit ufque adeo egregiè; ut priftinum Italicæ dignitatis decus, quod, corrupta fenfim difciplina, perierat; infigni cum laude reftitueret. Nam fortiffimus, & generofiffimus quifque fpe laudis ad ejus figna coibat. Cantando fimilmente di lui *Giorgio Jodico Bergano*, e dicendo:

Oenotriam prifcam fugerant gloriam
Rerum affluentes copiæ,
Et folùm virtus credita eft tunc bellica
Exterum habere militem.
At Balbianus dedecus turpiffimum
Non fufferens; & Patriæ
Virentis, & prudentiæ non immemor;
Procul fugatis exercitis;
Domefticum per militem vi reddidit
Fines quietos Italos.
Hujus fide, atque armis Ladislaus fuam
Campaniam cum portubus
Recepit, & Neapolim pulcherrimam
Arcefque Regni, & Opida.
Hic militari hac profuit folertia
Arti, decufque, hoc addidit,
Ut quæ bovillo nuper effent tergore
Compacta, mox hæc ferrea
Geftaret arma miles, atque vulnere
Totum calybs defenderet.
Tantum Camillo debuit vix vindici
Erepta Roma barbaris,
Quantum teneret Alberico, nobili
Duci, ferax Oenotria.

XXXII. Anche il Re *Ladislao* figlio di *Carlo III. della Pace*, fu un ot-

ottimo Capitano: avendo egli coll' armi rivolto al Re *Lodovico II. di Angiò* il Reame di Napoli, e conquistata Roma, ed altri luoghi della Toscana, giusta quel tanto, che additossi nel Libro 14. al *Numero* 44. del Capo 4. Con essere stato celebre sotto di lui (oltre ad *Alberigo Balbiano* poco fa mentovato) *Ruggiero Sanseverino* Conte di Tricarico, che seco portò in Ungaria. Essendo stato *Tommaso Sanseverino* Conte di Marsico Contestabile del Re *Lodovico II. di Angiò*, rivale, e competitore del Re *Ladislao*.

XXXIII. Anche a' suoi tempi, e della Reina *Giovanna II.* di lui sorella, innumerabili Capitani di Ventura si rattrovarono, celebri nel mestiere dell' Armi, e che nel nostro Regno per servizio de nostri Monarchi lungo tempo militarono. Uno di questi fu *Paolo Orsino*, che dopo avere servito il Re *Ladislao* nella conquista del Regno contro *Lodovico II.*; li giovò alla conquista di Roma, come indi pur fece colla Reina *Giovanna II.* siccome ragguagliossi nel Libro 14. al *Numero* 49. del Capo 4. Altri due furono *Muzio Attendolo Sforza di Cotignola*, ed *Andrea Braccio di Perugia*: il primo de quali, dopo avere militato a favore di *Ladislao*, divenne Contestabile della Reina *Giovanna II.* da chi fu dichiarato Conte di Benevento; morto poi infelicemente annegato nel Fiume di Pescara, come fu detto nel Libro 1. del Tomo I. al *Numero* 37. del Capo 3. Il secondo servì insieme di Contestabile alla Reina predetta, ed al Re *Alfonso I. di Aragona*, da chi fu dichiarato Principe di Capoa: con essere stato poi egli miseramente ucciso nell' assedio dell' Aquila da *Francesco Sforza*, come pure si disse nel Libro 8. del Tomo I. al *Numero* 6. del Capo 13. Essi furono entrambi discepoli di *Alberigo Balbiano*, ma poi divennero rivali tra di loro, e sempre militarono in partiti contrarj: dicendo *Paolo Giovio* nel di loro Elogio: *Hi duo Heroes, duoque ejus ætatis belli fulgura, Sfortia, & Braccius, ex Alberici contubernio disciplinaque prodierunt: qui ab initio fraterna inter se charitate conjuncti; pari spe, parique industria, & paribus Insignium, Laciniarumque coloribus militantes, usque adeo inclaruere; ut fatali demum ambitione, atque superbia deducti; diversas militiæ sectas de nomine conderent, & æmulatione gloriæ, atque potentiæ, ex amicis hostes facti; ex adverso semper arma tractarent.*

XXXIV. A *Muzio Attendolo di Cotignola* (il quale da *Alberigo Balbiano* ebbe il Cognome di *Sforza*, per le violenze, che usava a' compagni sotto la di lui disciplina) succedette nel mestiere dell' Armi *Francesco Sforza* suo figliuolo: che dal Re *Ladislao*, ancor vivente suo padre, ebbe in dono la Contea di Tricarico. Egli, dopo aver vinto, ed ucciso *Braccio* nell' assedio dell' Aquila, divenne di tanta nobil fama; che *Filippo Maria Visconti*, Duca di Milano, dandoli una figlia naturale per isposa; occasionò, che in appresso ottenesse la Signoria de suoi Stati, come fu detto nel Libro 14. al *Numero* 51. del Capo 4. Ed egli, lasciando il proprio Cognome di *Attendolo*, prese l' avventizio di *Sforza*, che godè il solo suo padre, e diede origine alla famiglia Sforza di Milano. Cantando in sua lode *Pietragnolo Bargeo*.

Salve igitur, o fama ingens, ingentior armis,
Magnanimorum quondam Heroum certissimus autor,
Sfortia: devicti, cujus virtute potentes,

Aspe-

Aspexere suos manantes sanguine rivos.
Cujus magnanimas laudes, præclaraque facta
Testati misera gnatorum in morte parentes,
Æquarunt cœli tandem fulgentibus astris.

XXXV. A questi celebri, e decantati Capitani, per altro esteri del nostro Regno quanto a' proprj natali; possiamo noi aggiugnere due altri rinomati Condottieri di Eserciti; nostri Regnicoli, e Nazionali, *Angelo Tartaglia* di Lavello in Puglia, e *Giacomo Caldora* di un Castello di Apruzzo. Il primo, (cioè *Angelo Tartaglia*), essendo stato un ottimo Capitano di Ventura; viene da tutti i Scrittori al sommo lodato, come presso *Ferdinando Ughellio* (a). Egli in primo luogo fu scelto da Fiorentini per Comandante delle loro Armi contro di *Braccio Peruggino*, come rapporta *Gianantonio Campano* (b) nella Vita del medesimo *Braccio*. Indi fu preso dal medesimo *Braccio* per suo compagno, e Capitano: e mandato in Foligno, contro *Paolo Ordino* (di cui favellammo più sovra nel *Numero* 22.): colà ebbe la sorte di soverchiarlo, e di ucciderlo, al soggiugnere del lodato Scrittore (c). Appresso, fù assoldato da *Martino V.* Sommo Pontefice, e mandato in Napoli per soccorso del Re *Alfonso di Aragona*, e della Reina *Giovanna II.*, che venivano travagliati dal sovradetto *Braccio Peruggino* per non so qual interesse di Feudi, a lui promessi; e poi non assegnati. Avendo questi perallora al comando delle loro Truppe *Lorenzo Attendolo*, fratello cugino di *Muzio Attendolo Sforza*: il quale ancorche militasse a favore de Fiorentini; pure al sentire, che *Muzio Sforza* suo parente era stato catturato dal Re *Giacomo della Marcia*, nuovo Sposo della Reina *Giovanna II.* e sbandate le di lui Squadre; occorse subito con *Michele Foschino*, *Santo Parente*, ed altri Capitani in ajuto di *Muzio in Napoli*, come rapporta *Leodrisio Crivello* (d) nella

Vv 2

(a) Ferdinando Ughellio Tom. VIII. Ital. Sacr. pag. 1004. *In hac Civitate Labelli natus est Tartaglia, generosus, strenuusque militum Dux: cujus cum laude meminit Blondus, Corius, & Simoneta in Sfortiade.*

(b) Gianantonio Campano in Vita Brachii lib. 2. *Mox satis magnis pro tempore conductis copiis; Tartaliam, egregium bello virum, exercitus præfecerunt.*

(c) Lo stesso lib. 4. *Interea, quam occultissimè potest, mittit cum pecunia, qui Tartaliam, tunc fortè Tusculi cum 600. equitibus morantem, conducerent; hominem plus quidem manu, tamen etiam consilio promptum, &c.*

(d) Leodrisio Crivello in Vita Sfortiæ Vicecomitis: „ *Pervenit* ejus „ audacis facinoris fama celerrimo cursu non in Sfortiæ tantùm Castra, „ sed Florentiam usque intra quintum diem in aures Laurentii Attenduli, „ qui tunc fortè pacta cum Florentinis stipendia emeritus erat. Is, præ„ ter tantam rei indignationem, quam omnes execrebantur, consanguinei „ insuper sui clarissimi Principis jactura permotus; auxilio, perculsis ejus „ rebus priusquam in majus discrimen adduceretur, esse statuit. Ita„ que, impetrato a Florentinis commeatu, è vestigio profectus, com„ municatoque cum Michaele Foschino, & Sancto Parente consilio; Sfor„ tianas omnes Cohortes apud Clusium, & cætera ejus ditionis proxima „ Opida contrahit, hortatus bono animo esse &c.

la Vita di *Francesco Sforza*. Avendo egli cooperato in modo, che fossero rilasciati tutti i suoi parenti, a riserva di *Muzio*, e di *Francesco* di lui figliuolo, che restarono rattenuti: e preso partito nell' Esercito della Reina, come soggiugne il lodato Scrittore (*a*); divenne in appresso Capitano dell' Esercito Regale. Trovandosi di lui una onorata memoria nell' Archivio della Regia Zecca (*b*) in una Lettera, che la Reina *Giovanna II.* scrivea a *Nicolò Quarto* nella Città di Bitonto, nella quale chiama costui Luogotenente di *Lorenzo Attendolo*, magnifico, e forte Capitano, in dicendo: „ *Joanna II* . . . . nobili viro Nicolao Quarto, Locumtenenti in „ Civitate Bitunti, & aliis Terris magnifici, & STRENUI ARMORUM „ CAPITANEI Laurentii de Attendolis, Comitis Cutiniolæ, fideli no„ stro dilecto gratiam, & bonam voluntatem *&c*.

XXXVI. Or nel mentre che il Generale *Sforza* andava contro di *Braccio*; comandò ad *Angelo Tartaglia*, che accorresse colle sue Milizie a ristringerlo in Castellammare di Stabia. Ma questi, o per segreta intelligenza, che avea con *Braccio*; o invidiando alla gloria, che avrebbe riportato *Sforza* in somiglievole occasione; l'avvisò del tutto, e li diè luogo di fuggire, come rapporta *Gianantonio Summonte* (*c*): „ *Il* Pontefice, „ inteso, che Braccio, suo capital nimico, era gionto in Regno, alieno „ perciò dalla Regina; mandò in favor di Sforza Tartaglia di Lavello „ con mille Cavalli: talche Sforza prese animo. Ed andato con disegno „ di stringer Braccio a Castell' a Mare; fu fama, che Tartaglia, o per „ invidia della gloria, che risultava a Sforza, rimanendo vittorioso; „ o per l'amicizia stretta, che teneva con Braccio; non solo l'avvisò, „ ma tardò tanto a movere le sue Squadre, che li diede tempo di ridursi „ a Napoli, e per la pressa, e timore di non rimaner trà nemici; pas„ sando presto il Fiume Sarno; quattordici de suoi Soldati s' *affogarono*. E perche nell' assedio dell' Acerra raddoppiò *Angelo Tartaglia* la sua fellonia; vuole il medesimo Autore, che *il Re Alfonso moltiplicando gli indicii a Sforza dell' intelligenza, ch' avea Tartaglia con Braccio; lo fè prendere, ed in mezzo la Città d' Aversa dicapitare, ed il corpo sepolto in Sant' Andrea di quella Città*. Apportando egli, che un tale *Nicola Squarcia* gli accapasse il Processo pria di morire. Però il vero si è, che essendo *Tartaglia* Capitano della Santa Sede; il Romano Pontefice destinò per Giudice di questa Causa *Cola Quarto*, e forsi quello a cui la Reina *Giovanna II.* indrizzò, come sovra, la sua Lettera in Bitonto; dove han goduto maisempre la loro Nobiltà (come pure nella Città di Barletta) i *Quarti* de Duchi di Belgiojoso, fecondi di molti Uomini Illustri, e di più Cavalieri Gerosolimi-

(a) Leodrisio Crivello loc. cit. „ *Rex* dimissurum se captivos omnes „ recepit, præter Sfortiam, & primogenitum ejus Franciscum, quem maximè decebat ea etiam ætate paternæ captivitatis unicum solatium re„ linqui . . . . LAURENTIUS NOVINGENTORUM EQUI„ TUM DUX, in regiam militiam *assumeretur*.

(b) Ex Regesto anni 1423. pag. 140.

(c) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 593.

limitani (uno de quali fu *Francesco Quarto*, Abate del Tempio del Signore in Gerusalemme, e Comendatore della Regal Bazia di San Lione fuori le mura di Bitontò, a petizione di cui il Re *Ferdinando I. di Aragona* istituì la Fiera nella Città predetta per il dì 7. Aprile) siccome l'abbiamo da *Leodrisio Crivello* nella Vita di Sforza appo *Lodovico Antonio Muratori* (a), che dice: *Sed cum per eos Acerranæ oppugnationis dies deprehensa jam non ambiguis indiciis Tartaliæ perfidia esset; nam & frequentes ad eum a Brachio nuntii veniebant, & eum castramentantem contra Acerras exercitum, omni propemodum commeatu excludere, factis Aversa incursionibus, (quod ei facillimum erat) posset, crebrisque ad id Sfortiæ nuntiis excitaretur; æquo tamen animo eam obsidionem tulerat: & jam fama erat, si Alphonsus Acerris potitus esset, producto subinde Aversam exercitu, Tartaliam Urbemque in ejus potestate fore; rem omnem Sfortia Pontifici, & Ludovico per literas aperit. Mittuntur illico a Pontifice cum pleriqu[illegible]ti, tùm COLA QUARTUS, EJUS REI ARBITER, JUDEXQUE FUTU[illegible]. Quo volente, Sfortia contractis properè, quas oportere visum est cop[illegible]; noctu Aversam petit. Cum ante lucem Opidum ingressus esset; Tartaliæ Domum circumsistit: evocatumque, & trepidantem, quia fugæ nullus jam locus relictus erat, COLÆ QUARTO, & Prætori Urbis tradit. Ab iis quæstioni subjectus; cum ante cruciatus perfidiam confessus esset; tertio subinde die in forum productus; capite cæso, tanti sceleris pœnas luit.*

XXXVII. Per quanto poi si appartiene a *Giacomo Caldora*, il citato *Gianantonio Summonte* (b) in questa guisa di lui discorre: „ *Visse* Giacomo
„ Caldora 70. anni con molta prosperità, e salute: essendosi quel dì me-
„ desimo, che morì vantato, che averia di sua persona fatto quelle
„ pruove, che facea quando era di 25. anni. Nacque questo gran Ca-
„ pitano in Abruzzo nel Castello di Giudici sotto la Montagna, appresso
„ il Fiume Sangro. E quantunque fusse Duca di Bari, possedendo di più
„ la maggior parte di Abruzzo, e del Contato di Molisi, e di Capita-
„ nata, non volle mai intitolarsene: parendoli, che chiamandosi Giaco-
„ mo Caldora, superasse ogni titolo. Ebbe cognizione di molte Lettere:
„ amando i Capitani letterati più che gli altri. Non abbandonò mai la
„ bassa fortuna di Renato: e se pur fu istabile; si scusava con gli abusi
„ de i Re, che sempre hanno in odio i Servidori, che più stato, e gran-
„ dezza l'aquistano: parendoli non esser quelli veri Signori, vivendo per
„ l'opera de' quali son fatti grandi. E perciò abbandonava più volentieri
„ i Signori, che serviva quando stavano in stato prospero, che nell' aversi-
„ tà. Per la vittoria, che ebbe di Braccio; venne in tanta riputazione,
„ che molti Potenti d'Italia li mandavano stipendj grandi sino a casa, solo
„ per assicurarsene, che nò gli avesse contro. Ragion potentissima per
„ farlo consumar nelle Guerre. E parve, che avanzasse Nicolò Piccini-
„ no, Francesco Sforza, ed Andrea Braccio, Capitani celeberrimi de
„ suoi tempi. Usava negli arcioni de suoi Cavalli questo motto: *Cœlum*
„ *Cœli Domino, Terram autem dedit filiis hominum*.

De

(a) Lodovico Antonio Muratori Tom. XIX. Script. rer. Italic. pag. 712.
(b) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 644.

De Capitani Vittoriosi sotto degli Aragonesi.

XXXVIII. Frà i più rinomati Capitani, che fiorirono in tempo de *Monarchi Aragonesi*; niun altro meglio del Re *Alfonso I.* (da cui ebbero origine appo noi questi Sovrani) si debbe quì annoverare: nel quale perche faceano a gara il vigor dell'Armi, ed il preggio delle Lettere; *Paolo Giovio* in un ben lungo Elogio, che li compose; ebbe da principio a dire: „ *In* hoc Alfonso, Neapolis Rege, qui primus Hispanici Sanguinis „ Stirpem, ut in ea diù regnaret, Italiæ inseruit; nulla civilis, bellicique virtutis, aut literarum ornamenta defuerunt. Erat enim more militari, & toto corporis habitu inter Armatos valdè formosus, atque „ conspicuus, & uti nunquam expers urbani moris, ab erudita facundia inter Togatos *admirabilis*. Cantando eziandio in sua gloria *Fabio Bentivoglio*; e dicendo:

Poma quot Autumnus, quot verno tempore flores
Terra ferat gremio narret; quot Littus arenas
Spargat, & immenso discurrant Æquora pisces,
Qui cupit Alfonsi meritas percurrere laudes.
Hic & inaccessas Lybiæ penetravit ad oras:
Lotophagum gentes domuit, retulitque superbum,
Urbibus eversis, ut victo rege triumphum.
Senserat & ipse ferox Gallus, quid dextera posset
Illius, Ausona jussus decedere terra.
Hic, quanquam bello clarissimus extitit heros;
Non minùs evoluit Phœbeum, Musasque sorores.
Ergo jam duplici præcingit tempora fronde,
Qui meruit, clari divino carmine Vatis,
Pieridumque chorus meritis celebrare coræis,
Atque recurrentes laudatis semper in annos.

XXXIX. Ebbe il Re *Alfonso* al servizio delle sue Armi molti valorosi Capitani: ed oltre a quei, che con se condusse da Spagna, come pure oltre a *Braccio*, a *Sforza*, a *Tartaglia*, al *Caldora* più sovra lodati, che per qualche tempo sotto di lui, o contro a lui militarono; vi fu *Don Pietro d'Aragona* fratello del medesimo *Alfonso*, che morì poi nell'assedio del Castel Novo di Napoli: e seppellito nella Chiesa di San Pietro, meritò questo Epitaffio nel suo Avello:

Petri Aragonei, Principis strenui, Regis
Alfonsi fratris: qui, ni mors ei Illustrem
Vitæ cursum interrumpisset; fraternam
Gloriam facilè adæquasset. O Fatum,
Quo bona parvulo conduntur.
Obiit M. CCCC. XXXIX. die XVIII. Octobris
IIII. Indict.

Ebbe ancor egli al suo servizio *Troilo* di *Muro*, cognato del Conte *Fran-*

ce-

cesco *Sforza*, al dire di *Gianantonio Summonte* (*a*). Ebbe *Trojano Caracciolo*, Duca di Melfi, al foggiugnere del medesimo (*b*). Ebbe *Diomede Caraffa*: quegli appunto, che per gli Aquidotti introdusse nella Città di Napoli i Soldati dell' anzidetto Monarca, all'affermare del predetto Scrittore (*c*). Ebbe *Garzia Cavaniglia*, Conte di Troja, dal medesimo *Summonte* (*d*) molto lodato. Ebbe *Nicolò Piccinino*, (padre di *Giacomo Piccinino* di cui poco appresso favellaremo,) nipote di *Andrea Braccio*, come afferma *Paolo Giovio* nell' Elogio di *Giacomo Piccinino* di lui figliuolo: il quale, morto in Napoli, fu con grandissima pompa fatto seppellire dal lodato Monarca, per testimonianza del riferito *Summonte* (*e*). Cantando in sua lode negli Elogj degli Uomini Illustri *Benedetto Giovio*, con alludere al di lui Casado di *Piccinino*:

Chi potrà mai de le tue lodi dire,
De la virtù, de le Città difese,
E da le forze tue domate, e prese,
Che d' alta gloria ogn' hor ti fan fiorire!
Chi sia, che 'l tuo Valor non lodi, ed ammire,
Che già mostrasti in tant' illustri Imprese,
Quando timore, ed allegrezza prese
Italia di te solo, e del tuo ardire.
Ma ogn' un di noi di maraviglia è pieno,
Come a tal peso, a così gran fatica,
Sì picciol corpo non venisse meno?
Et vive pur ancor memoria antica
Di Tideo, che fu tale, e pose il freno
Spesso a la gente a lui nemica, e fiera.

XL. Sotto del cennato Re *Alfonso* fiorì *Demetrio Giura* il vecchio: siccome in tempo del Re *Ferdinando* di lui figliuolo, *Demetrio* il giovane, da' quali, come da prosapia di generosi Capitani uscirono successivamente in campo molti, e segnalati Guerrieri, siccome in parte si raccoglie da Privilegj, che 'l Re *Ferdinando* predetto il dì 27. Gennajo 1472. e l' Imperadore *Carlo V.* il dì 12. Agosto 1522. concederono ad illustri Personaggi della lodata famiglia GIURA; e pienamente apparisce da due lunghe Consulte di due Regj Ministri; una del famoso *Matteo di Afflitto* al Vicerè *D. Carlo Lanoy* sotto il dì 23. Ottobre 1522. in seguela del citato Privilegio dell' Imperadore *Carlo V.*; ed un altra del Presidente *D. Pietro Castellet* al Vicerè *D. Gio: della Zunica*, Conte di Miranda il dì 19. Decembre 1593. In cui non meno si enuncia l' origine della predetta famiglia; che si noverano i servizj da suoi Discendenti prestati alla Corona.

XLI. E per averne una contezza più piena, e chiara; sia bene sapersi, che

(a) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 30.
(b) Lo stesso pag. 66.
(c) Il medesimo pag. 139.
(d) Il suddetto pag. 140.
(e) Il citato pag. 49.

che regnando in Albania *Giorgio Castriotto*, Signor di Croja (detto comunemente *Scanderbergh*), fu da Turchi malamente angustiato. Ma il Re *Alfonso di Aragona*, per l'amistanza con lui contratta, cercò liberarlo da quelle strettezze, in cui ritrovavasi: con inviarli un valido soccorso di Gente d'Armi, e di Soldati sotto la direzione di *Ortaffe* Cavaliero Catalano, uomo di grande spirito, e valore, che ivi prese il titolo di *Vicere d'Aragona*, e vi coniò anche Monete, al rapporto de nostri Autori. Laonde all'andare, e ritornare così de Regj Messi, che delle Milizie sovradette, capitarono in Napoli dalla Città di Corone due nobili Albanesi *Basilio*, e *Demetrio Giura* fratelli. De quali *Demetrio* fratel minore fu Capitan di Cavalli nell'Esercito del Re *Alfonso*: colla fiducia di ottenervi Posti più sublimi, (avutosi riguardo al di lui intrepido ardire), se la morte immatura non avesse nel bel fiore degli anni interrotto a' di lei trionfi il corso. *Basilio* servì di Valletto al Monarca predetto: arricchito da *Gio: Severino* Conte di Marsico col Feudo di Scorciavacche. E perche era ammogliato con *Polisena Malena*, Patrizia di Rossano; procreò *Demetrio* Giuniore, che nell'Esercito del Re *Ferdinando di Aragona* meritò il posto di Generale di Battaglia, e morì nella sanguinosa mischia, accaduta con Francesi alla piaggia della Maddalena, alloraquando *Gio: di Angiò* figliuolo del Re *Rinato* cercò fare colà uno sbarco colla sua Armata Navale, comandata da *Gio: Cossa*, per mettere in rivolta il popolo Napoletano; maggiormente che perallora non era in Città il Re *Ferdinando*. Ma la resistenza, che li fece *Carlo Pagano* Cavalier di Porto (con cui trovossi *Demetrio Giura*), rese vano ogni suo sforzo. E comeche il cennato *Demetrio* erasi ammogliato con *Giulia Pagano* del medesimo Seggio di Porto, con cui procreò *Attanagio Giura*; a costui il Re *Ferdinando* diede il cennato Privilegio, con cui lo dichiarò suo Familiare, e Commensale: „ *Hæc* itaque in persona „ NOBILIS, ET MAGNIFICI VIRI ATTANASII GIURA CO- „ RONENSIS DE NATIONE GRÆCORUM fidelis nostri dilecti vi- „ gere, & inesse probabiliter cognoscentes; atque attendentes ejus fide- „ litatis constantiam, atque utilia, & fructuosa servitia per eum Maje- „ stati nostræ præstita, & impensa tàm pacis, quàm bellorum tempore, „ nec sine suorum bonorum jactura; eum Attanasium in familiarem no- „ strum domesticum, & continuò Commensalem, & Familiarem, ac de „ nostro Regio Hospitio tenore præsentium, ac certa nostra scientia re- „ cipimus, admittimus, & *tenemus*. Morto poi ancor egli in quell'altra Battaglia, che *Persino*, Comandante di *Carlo VIII.* Re di Francia, diede all'Esercito del Re *Ferdinando II. di Aragona* alle vicinanze d'Eboli, come dicemmo nel Libro 9. del Tomo I. al *Numero* 25. del Capo 7. Ed avendo ancor questi impalmata *Costanza di Costanza*; Dama del Seggio di Portanova; da tal Maritaggio provenne *Gio: Giura*, che fu Sargente Maggiore nell'Esercito dell'Imperadore *Carlo V.* da cui riportò l'altro Privilegio di *Nobiltà* per tutta la Famiglia, colla conferma dello Stemma Gentilizio di un Lione in Campo azzurro, con al di sovra un Cimiero con Corona: sostenendo il Lione colla Zamba una Spada, e col piede un Libro aperto, e dietro un Albero di Pigna col Motto: *Sic per FIDEM PERPERAM*. Leggendosi ivi tra il molto: „ *Fideli* nobis dilecto NOBILI „ JOANNI GIURA CORONENSI, DE NATIONE GRÆCO-

„ RUM

„ RUM , gratiam nostram regiam , & bonam voluntatem . . . . .
„ Considerantes tuam in vobis fidem , studium , & propensum animum
„ tàm in bello, quàm in pace , honestamque , & probam vitæ rationem,
„ a Majoribus tibi tanquam per manus traditam ; nostræ Magnificentiæ
„ proprium esse censuimus , te autoritate nostra Regia , & testimonio de-
„ corare , atque honestare . Tenore igitur præsentium ex certa scientia ,
„ Regiaque autoritate nostra , deliberatè , & consultò , ac ex gratia spe-
„ ciali , maturaque sacri nostri Consilii accedente deliberatione , *te dictum*
„ *Nobilem Joannem Giura , Liberosque tuos legitimos utriusque sexus , tàm*
„ *natos , quàm nascituros , eorumque posteros , & successores in perpetuum*
„ NOBILES FACIMUS , CONSTITUIMUS , CREAMUS , ET
„ NOBILITATIS NOMINE , GRADU , ORDINE , AC TITU-
„ LO INSIGNIMUS , ET DECORAMUS , juxtàque humanæ con-
„ ditionis qualitatem Nobiles , & tanquam de nobili genere procreatos
„ dicimus , & nominamus , & ab omnibus , & singulis cujuscumque con-
„ ditionis , status , gradus , & dignitatis fuerint , pro veris Nobilibus
„ haberi , dici , & censeri jubemus . Et ad majoris gratiæ cumulum IN-
„ SIGNIA TUA GENTILITIA Majorum , & Proavorum , eo mo-
„ do , quo hic depicta cernuntur ; non solùm laudamus , & approbamus;
„ sed etiam quatenùs opus sit , de novo tibi concedimus , & *donamus* .

Ed egli prendendo in Isposa *Olimpia Sanfelice* Patrizia Cosentina , procreò *Domenico Giura* , che da *Diana Palagano* , nobile Dama Tranese del Seggio di Portanova , ebbe *Gio: Giura* il giovane , il quale per trenta anni continui servì da Capitan di Cavalli al Re *Filippo II.* nel Reggimento di *Cristoforo Corquera* sotto del rinomato *Alessandro Farnese* , Duca di Parma , Generalissimo dell' Armi Spagnuole : dando sempre saggio del suo insuperabile valore; spezialmente nell'Assedio di Rotterdam (ove a costo di una riportata ferita guadagnò l' Artiglieria Nimica) in quello di Susant-Verden , ed altrove . E per esser egli congiunto in matrimonio con *Lionora Spinelli* di Giovenazzo , procreò *Domenico Giura* , padre del terzo *Giovanni* , Barone della Rocca cinque Miglia : il quale , lasciando il mestiere dell' Armi , si appigliò allo studio delle Lettere , con essere riuscito un ottimo , e singolar Avvocato : prescelto a scrivere per la Maestà di *Carlo II.* nella famigerata Causa ; che aggitossi nel Magistrato del Mare della Serenissima Repubblica di Genova contro de Greci , e Pinceti . Nullaperò di manco , perche egli fu fecondo di molti figli ; due di questi ne applicò alla Milizia , *Lionardo* , che fin dall' anno 1688. fu Capitan di Fanteria nel Terzo Napoletano per servizio del Re *Carlo II.* in Catalogna, in Fiandra , ed altrove (con segnalarsi nella Battaglia di Staffart l' anno 1690. in cui il Duca di Savoja restò disfatto dal *Marescial lo di Cattinat*) e *Biaggio Giura* , che in luogo del morto *Lionardo* suo fratello ottenne la medesima Carica nell' anno 1695. dal Conte di *Santo Stefano* Vicerè del Regno . Militando egli non meno sotto dell' enunciato Re *Carlo II.* , che del Re *Filippo V.* di lui successore : a cui servì da Capitan di Granatieri nell' Assedio di Barcellona ; ed indi da Sergente Maggiore , e da Maggiore di Brigata . Avendo degli altri suoi figliuoli preso l' Abito Ecclesiastico *D. Michele Giura* , ancor vivente : il quale nel tempo che dimorò in Roma ; fu nominato dalla Città di Napoli per Avvocato Concistoriale in quei

Tribunali. Ancorche non fosse stata accettata questa richiesta per le differenze pendenti tra la Corte di Napoli; e quella di Roma; e soltanto Papa *Clemente* XI. lo rimandò Canonico nella Chiesa Arcivescovile di Napoli. *D. Gennaro* si fè Religioso Olivetano, col nome di *D. Ponziano*, che fù Abate di Governo nella sua Religione; E *D. Giambattista Giura* (ancor egli superstite, e vivente) si pose a frequentare i Tribunali, con divenirvi un Avvocato di grido, e di ottima condotta. Essendo padre di *Giovanni*, di *Vincenzo*, e di *Pasquale Giura*, giovani di somma aspettativa per la vivezza del loro spirito, e per la sollevatezza del loro ingegno.

XLII. Anche in tempo del medesimo Re *Alfonso I. di Aragona* fiorì in Armi *Erricbello Mastrilli*, famoso Capitano del Re *Renato di Angiò*: il quale trà l'altro diede saggio di straordinario valore in difendere, e custodire il passo di Scafati: impedendo al predetto Re *Alfonso* la comunicativa di Terra di Lavoro colla Basilicata, e colle due Calabrie. Ancorche indi, dopo lungo contrasto, avesse a patti di Guerra ceduto il luogo a Capitani Aragonesi, che con Esercito assai numeroso contro di lui s'inviarono, giusta il ragguaglio, che ne fà il *Summonte* (a). Avendo questo insieme con *Giacomo Caldora* seguite le parti del Re *Renato*, in tempo che il Regno di Napoli si trovava acefalo, ancorche con due Teste coronate, *Alfonso*, e *Renato*, per l'affezione, che il detto *Erricbello* portava alla Casa di Angiò. Perocche l'antica, e nobil FAMIGLIA MASTRILLI conobbe in Provenza la sua origine: ed in occasione che *Teodoro Mastrilli*, Signore di più Villaggi, (cioè di Santa Margarita, di Villa a Ceso, e del Piano del Castello a Mastrella, donde propriamente *Mastrilli* la sua Famiglia cognominossi) accompagnò con una squadra di Galee *Carlo I. di Angiò* in Italia; *Maino Mastrilli* di lui figliuolo, passò a militare sotto di costui nel Regno. Ed obbligato dalla di lui munificenza Regale coll'assegnamento di quattro oncie d'oro il mese; vi fondò Casa, che fu seminario di molti gloriosi Capitani tanto in tempo di detti Angioini, quanto in appresso sotto degli Aragonesi, e degli Austriaci. Conciosiache la medesima Famiglia con legitima discendenza di nobilissimi Parentadi da *Maino* passò in *Giovanni* suo figliuolo: da costui in *Nicolò*, ed in *Felice*, Milite, e Consigliere del Re *Ruberto* nell'anno 1327. come da Ordini Regali, a di lui favore spediti per mano di *Giovanni Grillo* di Salerno il dì 4. Maggio dell'istess'anno con i cennati Titoli. Da *Nicolò* predetto nacque *Giovanni*, e da questi *Tommaso*: il quale fu padre di *Antonio*, e del famoso *Erricbello*, poco fa da noi lodato. Trovandosi questi due germani fratelli mentovati nella Numerazione, che il Re *Alfonso* fè fare nell'anno 1447. *Antonio* fu Consigliere della Reina Giovanna II. (Signore già de Feudi di Selice, e Cumignano, e Padrone della Mastradattia della Città di Nola, e de suoi Casali, che di presente eziandio ripartitamente colà si possiede da tutta la Famiglia Mastrilli: e ciò per munificenza, e concessione della Reina sovradetta, come il *Reggente Revertera* (b) rapporta). Da *Antonio* nacque *Gabriello*, Signore de Feudi anzidetti, Giu-

(a) Gianantonio Summonte Tomo III. pag. 608.
(b) Reggente Revertera decis. 469.

Giudice della Gran Corte della Vicaria prima d' istituirsi il Sagro Regio Consiglio (ove poi fu uno de Regj Consiglieri) , e Maestro Razionale della Regia Zecca, secondo *Nicolò Toppi (a)*. Anzi fu Consigliero *a latere* del medesimo Re *Alfonso* , come si legge nella Tribuna di Sant' Angelo del Palco in Nola (dove anche il di lui Ritratto si vede) *Gabriel de Mastrillis de Nola Miles* , *& U. J. D. Alphonsi Regis Consiliarius a latere* . E fu egli cotanto familiare di questo Monarca ; che nell' anno 1447. li prestò ducati trecento otto , come si legge nella Cedola di *Matteo Parede* , General Tesoriere , esistente nel grand' Archivio della Regia Camera . Non sapendo peraltro io discernere , se questo *Gabriello Mastrillo* fosse stato quel celebre Capitano , che al dire di *Antonio Galateo (b)* rese eterna la sua memoria nella Guerra d' Otranto ; peroche questa accadde in tempo del Re *Ferdinando di Aragona* , e propriamente nell' anno 1480. come notammo nel Libro 8. del Tomo I. al *Numero* 32. del Capo 9. , quando il nostro *Gabriello* per la sua avanzata età era incapace al maneggio dell' Armi .

XLIII. Ebbe nonperò questo *Gabriello* lunghissima vita : godendo di vedersi intorno da ottanta e più trà figli , nipoti , e pronipoti : con sopravivere eziandio à *Francesco Mastrilli* suo figliuolo , il quale fu Consigliere di Santa Chiara , come dalla Regia Prammatica *de Bajulis* . Essendò stato eziandio il medesimo *Gabriello* l' unico Ceppo , o sia stipite della nobilissima *Famiglia MASTRILLI* , diramata in tante ben aggiate Case nella Città di Nola , come hassi in Regia Camera dal Registro X. *Consultorum* dell'anno 1582. Provenienti dal medesimo i *Duchi di SAN PAOLO* (rappresentati oggidì da *Don Felice Mastrilli* , e dal quondam *Felice* , e da *Don Antonio Mastrilli*) : ancorche il detto Feudo di S. Paolo , per il maritaggio di *Donna Beatrice Mastrilli con D. Domenico Milano* fratello del Marchese di San Giorgio , sia passato di presenti alla Famiglia Milano de Principi di Ardore . Dal medesimo *Gabriello* discendono i Marchesi di LIVARDI, un tempo anche Padroni del Feudo di San Marzano , che passò poi alla Famiglia Albertini de Principi di San Severino ; e di Cemitile . Da lui provengono i Duchi di MARIGLIANO , Marchesi di Grillo , e Conti della Rocca , e di Casamarciano , come pure i MARCHESI DI SELICE : Signori tutti imparentati colle Famiglie più Illustri del nostro Regno , siccome alla distesa rapportano i Scrittori nostrali : e trà l' altre , coll' *Alagna* , colla *Brancaccia* , colla *Barrile* , colla *Caracciola* , colla *Pignatella*, colla *Pappacoda* , colla *Mormile* , colla *Serfale* , colla *Carmignana* , colla *Capece* , colla *Capecelatra* , colla *Capecegaleota* , e con molte altre delle Piazze , e Sedili Napoletani . Anzi han apparentato con molte Famiglie estere, colla *Ponz de Leone* , Signori di Porto Lopez , con la *Gambacorta* , colla *Suardo* , e somiglievoli , (oltre le parentele in Palermo colla *Gravina* , *Moncada* , *Statella* , ed altre : essendosi colà molto dilatata) , come pure colle Famiglie più antiche della Nobiltà Nolana . Con essere passato intorno all' an-

 no

(a) Nicolò Toppi de Orig. Tribunal. Part. I. pag. 83.
(b) Antonio Galateo de Bello Hydruntino .

no 1560. uno di questi Stipiti in Palermo colla persona di *Mario Mastrilli*; il quale, sposò ivi *Luisa de Corbera*, Dama principalissima di Sicilia; e che poi, alla morte di costei si rimaritò con *Alvisia Lampugnana*, anche Dama principalissima, ed acquistatrice della Baronia, e Marchesato di Tortorici nell' anno 1597. Laonde vi fondò la sua Casa, e divenne padre di tre nobili figliuoli; di *Geronimo*, che fu Marchese di Tortorici, al dire di *Filadelfo Mugnos* (*a*): di *Andrea*, che fu Arcivescovo di Messina, al rapporto di *Pietro Ansalone* (*b*); e di *Garzia Mastrilli*, che fu Regio Supremo Consigliere in quel Regno di Sicilia, e vi compose le sue Decisioni, cotanto lodate da *Nicolò Toppi* (*c*). Con esser anche il Ramo de Duchi di Marigliano ascritto all' onore della Nobiltà Napoletana nel Seggio di Portanova. Facendo tutti i Mastrilli per loro *Arma*, ed *Impresa* un Giglio d' Oro dentro una sbarra azzurra in campo indorato, perche originarj della Francia: aggiungendovi ancora il Rastello, per dinotare, che *Maino Mastrilli*, venuto col Re *Carlo I. di Angiò* in Napoli, era secondogenito del Barone *Teodoro*, che da Provenza accompagnò il medesimo Re *Carlo* in Italia col suo stuolo delle Galee. Essendosi aggiunto a questo *Stemma* in appresso un Lione rampante, in segno della fortezza, che *Ciro Mastrilli*, figliuolo di *Gabriello*, e *Giantommaso Mastrilli* di lui nipote, mostrarono nella Guerra d' Otranto, come da Regali Privilegj, che ne riportarono. A tenore de quali, ne fecero poi i Mastrilli medesimi rogare un pubblico Istromento il dì 20. Giugno 1539. per mano di Notar *Gianfelice Martinelli* della Città di Nola, ad oggetto di conservarsi viva la memoria della loro Impresa nella cognizione de Posteri.

XLIV. Sotto del Re *Ferdinando I. di Aragona* fu celebre eziandio nel mestiere dell' Armi *Ciro Mastrilli*: il quale non solo fu mandato dal predetto Re Ambasciadore a *Bajazzetto*, Imperador de Turchi, come se ne vede la Cedola nel grand' Archivio della Regia Camera (*d*); ma anche fu da lui prescelto a condurre l' Artiglieria per servizio di *Alfonso* Duca di Calabria, suo figliuolo, ovunque questi combattea, come dall'Archivio (*e*) lodato si raccoglie. Onde fu poi, che morto il Re *Ferdinando*, e succedutoli *Alfonso* predetto nella Corona; questi lo dichiarò Generale dell' Artiglieria. Con aver appresso servito da Consiglier di Stato al Re *Ferdinando II.*, giusta i documenti, che si conservano in detto Regio Archivio. Essendovi stato eziandio *Matteo Mastrilli* in tempo del Re *Ferdinando I.* il quale fè prodezze indicibili nell' Assedio d' Otranto, come lo testimonia *Giovanni Albinio* in un accreditato Giornale, presso *Scipione Mazzella* (*f*): oltre la viva memoria, che lasciò di lui nel tradurre che fece dal Greco in Latino l' *Argonauta di Orfeo*. Con leggersi eziandio presso il Du-

(a) Filadelfo Mugnos Trattato Geneologico.
(b) Pietro Ansalone Famiglie Siciliane pag. 315.
(c) Nicolò Toppi Origine de Tribunali Part. I.
(d) Archivio della Regia Camera de anno 1448. a pag. 314. ad 318.
(e) Ibidem anno 1582. Consultorum X.
(f) Scipione Mazzella pag. 351. a terg. de Regib. Neapol.

Duca della Guardia (*a*), che il Re *Ferdinando I.* mandò suo Ambasciadore in Sicilia *Vincenzo Mastrilli*. Il che pure fece *Alfonso* Duca di Calabria con *Nicolò Mastrilli* suo Cavallerizzo, inviandolo Ambasciadore in Ispagna, come dalla Regal spedizione sotto il dì 12. Luglio 1489. nel Registro *Consultorum* X. Da cui si raccoglie parimente, che il detto *Nicolò* fu confidente del Re *Ferdinando II.*, e del Re *Federigo*, ultimo della Casa Aragonese; avendoli fedelmente serviti ne maggiori bisogni delle diloro traversie.

XLV. Regnando poi gli Austriaci in queste nostre ragioni; oltre à *Pardo Mastrilli*, che fu Maggiordomo della Reina *Bona* di Polonia; si rese celebre in Lombardia *Antonio Mastrilli* Cavaliero di San Giacomo, Capitan delle Guardie del Principe *Filiberto di Savoja* Generalissimo del Mare per il Re di Spagna, e suo Vicerè in Sicilia. Vi fu *Giuseppe Mastrilli* Maestro di Campo sotto del *Marchese di Cortes*, genero del *Conte di Castrillo* Vicerè del Regno, come presso *Rafaele Maria Filamondo* (*b*). Vi fu *Antonio Mastrillo* pria Sargente Maggiore, e poi Maestro di Campo nel Terzo di *Tommaso Caracciolo* sotto di *Don Pietro di Toledo*, al soggiugnere del medesimo *Filamondo* (*c*). Vi fu *Carlo Mastrilli*, che da Sargente Maggiore (e già nominato Maestro di Campo) nell' assedio di Cremona, fu il primo a formontar la breccia, e piantare lo Stendardo Regale sù le mura nimiche: non ostante, che con un colpo di moschettata fosse stato pria gravemente ferito nella fronte, e per cui pochi giorni appresso gloriosamente se ne morì: siccome il Re *Filippo IV.* nel concedere il Titolo di Marchese di Gallo a *Pietrantonio* di lui genitore, ne fa onorata rimembranza.

XLVI. E senza parlare de' Personaggi Illustri di questa nobile Famiglia, che colle Toghe decorarono la di loro casa, come presso del *Toppi*, e negli archivj della Regia Camera osservar si puote; molti Cavalieri di *Calatrava*, di *San Giacomo*, e di *San Gio: Gerosolimitano* ne' Ruoli di questi Ordini si contano: tutti celebri in armi, e famosi soldati. Trà quali merita tutta la lode *Giambattista Mastrilli*, Gran Croce di Malta, siccome a lui la danno *Tommaso Costo* (*d*), *Domenicantonio Parrino* (*e*), *Annibale Lionardelli* (*f*), *Gregorio Rossignuoli* (*g*), ed altri. Atteso, trovandosi egli nella celebre spedizione di Lepanto sotto di *Don Gio: d' Austria* l' anno 1571.; nel bollore del combattimento; ebbe la ria sorte di esser fatto prigione da Turchi: ed avvinto di funi, fu posto nel fondo di una Nave. Dove adocchiando a caso una Sciabla sfoderata; la prese al possibile con i denti: ed avvicinandosela erta alle mani, incominciò

pian

(a) Duca della Guardia pag. 190.
(b) Rafaele Maria Filamondo, Genio bellicoso di Napoli pag. 489.
(c) Lo stesso pag. 553.
(d) Tommaso Costo Istor. Neapol. part. 3. lib. 2. ann. 1571.
(e) Domenicantonio Parrino Teatro Eroico Tom. I. pag. 307.
(f) Annibale Leonardelli, Cuor in lite part. 1. cap. 1.
(g) Carlo Gregorio Rossignuoli centur. 2. num. 81. pag. 81.

pian piano a tagliarsi quei ligami, che lo teneano ristretto. Dapoi, divenuto già libero delle braccia, e nella persona; con quella medesima Scimitarra alla mano, salendo all' improviso sù la Nave, fè una strage sì grande di quei Musulmani; che li tolse il Legno, e lo portò in trionfo al Generalissimo de' Cristiani. Onde di lui cantò *Tansillo* nobil Poeta Nolano.

E vinto tolse all' inimico un Legno.

Ed un' altro Poeta:

Et vinto vinse, e il vincitor estinse.

Niente all' incontro avendo ceduto a costui in valore *Decio Mastrilli* suo fratello, altro Cavaliere Gerosolimitano, che morì gloriosamente combattendo nella Fortezza di Sant' Elmo di Malta, quando a suo gran costo nell'anno 1585. se ne impadronì il crudele *Mustafà Bascià*, come rapporta *Domenico Maria Curione* (a). Onde poi trè altri suoi Nipoti presero il nome di *Decio*, cotanto glorioso nel loro zio. Servandosi ancor viva la memoria di *Antonio Mastrilli* de Marchesi di Tortorici nella Chiesa di San Gio: di Malta colla seguente Iscrizione.

D. Antonio Mastrillo Equiti Hyerosolimitano,
Pari morum comitate, & Sanguinis nobilitate conspicuo:
Qui per triginta quinque residentiæ integros annos Sacrosancti
Joannis Ordini inservìit in Expeditionibus bellicis ad Tripolim,
Arachenaziram, Uticam, Cercinas Insulas, ad navium pyraticarum
Conflagrationem strenuum virum se præstitit. Demum
Triremis præfectus, & Cohortis in Susæ portis evertendis
Summa cum laude dum suam navaret operam,
Et constantissimè opus prosequeretur; igneo Sclopo
Lethaliter à propugnatoribus Arcis percussus,
Pro Christo, pro Religione miles
Gloriosam mortem occubuit XIV. *Kal. Septembris*
Anno Domini 1619.
Sacrum hoc eximiæ virtutis monumentum
D. Garzias Mastrillus amantissimus frater posuit.

Con averla ultimamente rinovata il vivente Cavaliere di tal ordine *Don Antonio Mastrilli*, de' Marchesi di Selice, come ivi aggiunto si legge:

Familiarum Insignia, Epitaphiumque vetustate
Consumpta, in hoc monumento collata F. D.
Antonius Mastrilli, ejusdem Sanguinis, ejusdem Ordinis
Eques, ne temporis injuria tam præstantem virum
Memoria obliteraret; in antiquam, elegantioremque
Formam restituit Anno Domini 1747.

XLVII. E comeche per le Toghe, con Parentadi di nobili Famiglie di Piazza, e per gli altri Regj Impieghi, per lo più hanno fatto in Napoli il loro soggiorno questi Signori Mastrilli; perciò come *Patrizj Napoletani* so-

(a) Domenico Maria Curione, Glorioso Trionfo della Religione, pag. 110.

sono stati quasi sempre stimati ; ed in varie Chiese di detta Capitale i loro Sepolcri si veggono. Così *Giantommaso Mastrilli* , che fu Consigliere di Santa Chiara , e Presidente della Regia Camera , al dire di *Niccolò Toppi* (a) ; fu seppellito nella Chiesa di Monteoliveto con questa Iscrizione, rapportata da *Cesare d' Engenio Caraccido* (b) .

Hæc Urna servat cineres Joannis Thomæ
Mastrilli , Parthenope Familiam inclytam ,
Aula cælitum spiritum .
Obiit anno Sal. M. D. XII. die XIV. Maii .

Pietrantonio Mastrilli de Marchesi di San Marzano , e di Livardi , fu Avvocato fiscale della Gran Corte della Vicaria , e Regio Consigliere di Santa Chiara , secondo il *Toppi* (c) : ed essendosi portato in Nola in tempo che vi facea strage la Peste ; con impedirne i progressi ; si meritò il nome, di *Liberatore della Patria* in un Marmo , che eretto a sua memoria nel Muro della Chiesa Cattedrale , dice così :

Prorumpere è Gegala diluvia ; quamvis non videas ,
Si vernis pluviis aquosa nimis stagnaverit palus ,
Puteorumque aquæ quintili , sextili mensibus periculo
Obnoxiis , multum excreverint , etiam vitæ fuga ,
Nolanæ consulito anno MDLXXXXIV. spectato ,
Cum ex hac gravi causa morbo in dies grassante ;
Nè Urbs antiquissima exhauriretur , metuente
Sibi quoque a vicino periculo Parthenope ; Principis
Jussu , repente summa cum potestate missus maximi
Vir animi , spectatique arduis in rebus consilii
Petrus Antonius Mastrillus , Fisci in causa capitis Patronus , veritatisque propugnator acerrimus ; rem solo charitatis nomine ita præsens administravit ; Ægrotis ad vicinum Gegalæ collem ducentis , & summa cura, diligentiaque rebus omnibus adjuvandis , ut , purgata Urbe , civium vix sexta parte absumpta , reliquos cùm suis fortunis , divino annuente Numine , ab interitu eripuerit . S. P. Q. N.

Dipoi , perche nel fabbricarsi la Chiesa delle Anime del Purgatorio nella Città di Napoli , contribuì nella fondazione della medesima la somma di ducati quattromila ; li fu ivi eretta una Lapida col titolo di *Patrizio Napoletano* ; come leggesi nella seguente Iscrizione , esistente *in Cornu Epistolæ* dell' Altar Maggiore , sotto la Statua in bianco Marmo della Beata Vergine :

Petro Antonio Mastrillo PATRITIO NEAPOLITANO ,
Ob prudentiam , consilii gravitatem , spectatam in rebus arduis fidem ,
Justitiæque subsidium in Causis capitalibus cum pietate conjunctum ,
Sub Philippo II. Rege Fisci Patrono ,
Mox inter Præsides Regiæ Cameræ adscripto ,

Re-

(a) Nicolò Toppi Orig. Tribun. P. II. lib. 4. pag. 259.
(b) Cesare di Engenio Caracciolo Napoli Sacra pag. 507.
(c) Niccolò Toppi loc. cit. pag. 224.

Rebus ubique clarè gestis insignis.
Qui nisi, caduca despiciens, Magistratu se abdicasset;
Majora fuisset munera assequutus:
Præpositi Gubernatores Ædis de Maria
Tutelari Numini, Animarumque Purgatorii igni expiantur,
Quod piorum suffragiorum opus adhuc nascens,
Quatuor mille aureis liberalissimè dotavit,
In optimi viri memoriam pos.
Anno Domini MDCVII.

Veggendosi eziandio in detta Chiesa del Purgatorio il Sepolcro, e la Statua di *Giulio Mastrilli* de Duchi di Marigliano, vestita colla Toga (essendo stato egli, al dir del *Toppi* (a) Giudice Fiscale della Gran Corte della Vicaria, e Regio Consigliere di Santa Chiara) con questa Epigrafe:

Julio Mastrillo
Duci Mariliani, Nolæ Pagorum Domino, Regio Consiliario,
In arduis quibusque Provinciis a Proregibus sæpius exercito,
Summa semper integritate, prudentia, animique magnitudine suscipiendo
In suos, in exteros, in publicam utilitatem æque munifico,
Qui, ut sua sibi superstes largitas, ac pietas viveret;
Magnam argenti summam huic exornando Templo,
Juvandis piorum Manibus
Erogavit dùm viveret, juvandus dùm moreretur,
Sub annum ætatis suæ LXXX. nati Domini
MDCLII.
D. Franciscus Mastrillus Eques S. Jacobi, Roccæ Raynolæ Comes, Patrimonii,
Munificentiæ, Pietatis hæres,
Additis è vario marmore ornamentis,
Patri amantissimo M. P. anno Salutis MDCLXIIII.

Con vedersi eziandio nel piano del Presbiterio della medesima Chiesa il Sepolcro, che ancor vivente si ha fatto fabbricare *D. Isabella Mastrilli*, Duchessa di Marigliano, e donna benemerita della Repubblica Letteraria Napoletana per le sue Poetiche Composizioni.

D. O. M.
Hoc Sepulcrum
Vivens sibi, Posterisque fecit
Isabella Mastrilli, Marilian. Duc.
Ut ibi requiescerent mortui,
Ubi insignia Majorum suorum
Extant beneficentiæ
Monumenta
P. C. A. MD.CCXLII.

XLVIII. E per fine, il maggior Lustro lo diede a questa Famiglia, ed alla Città di Nola (di cui favellando noi nella Parte II. del Tomo I. per equivoco a carte 109. dicemmo, che *Carlo Caraffa* fu Padrone di Nola;

(a) Niccolò Toppi loc. cit.

la ; sul riflesso , che fè egli da colà trasportar le Pietre dal Tempio , che ivi *Tiberio* Imperadore fondò , per fabbricarsi in Napoli il suo Palagio ; quando non come a Padrone , che mai lo fu ; ma per il permesso del Monarca regnante di quei tempi ciò fece) sì fu il Padre *Marcello Mastrilli* della Compagnia di Gesù : il quale , dopo essere stato miracolosamente in una grave infermità risanato dal glorioso *San Francesco Saverio* , come egli medesimo ne pubblicò colle Stampe in Latino , ed in Italiano nella Città di Napoli il Fatto l' anno 1624. , e si legge con altre sue Opere , date alla luce presso *Filippo Alagambe* (*a*) ; sofferse un glorioso Martirio per la Santa Fede nel Giappone il dì 17. Ottobre 1631. come dalla di lui Vita , ristretta dall' Autore citato , ed alla lunga stampata dal Padre *Bartoli* , dal Padre *Cenamo* , dal Padre *Ricca* Gesuiti , e dal Padre *Giambattista Mastrilli* Cappuccino .

XLIX. Anche il Re *Ferdinando di Aragona* (per riprendere la traccia del nostro dire) , emolo del Re *Alfonso* suo padre nella gloria dell' Armi addimostrossi , e per averlo questi da Capitano tenuto nel governo degli Eserciti , spezialmente nelle Guerre di Toscana , come fu detto nel Libro 14. al *Numero* 51. del Capo 4. , e per aver egli da se domato col proprio valore i Baroni sollevati del Regno : con discacciare dal medesimo *Giovanni di Angiò* , figlio del Re *Rinato* , che per molto tempo lo tenne esercitato nell' Armi . Avendo ancor egli avuto bravi Capitani al suo servizio : tra quali furono insigni *Carlo di Monforte* , Conte di Campo Basso , e *D. Alfonso Davalos* , secondo *Gianantonio Summonte* (*b*) . Essendovi stato eziandio *Ruberto Orsino* de Conti di Nola , secondo il predetto Scrittore (*c*) , e *Virginio Orsino* Conte di Tagliacozzo , al soggiugnere del medesimo (*d*) . Ebbe ancora il Re *Ferdinando* al suo servizio *Ruberto Sanseverino* Conte di Marsico (dichiarato appresso *Principe di Salerno* dal medesimo Monarca) : senza favellare dell' altro *Ruberto Sanseverino* : il quale dal servizio de Veneziani passato al comando dell' Armata Pontificia , allora quando *Alfonso* Duca di Calabria , figlio del Re *Ferdinando* , bersagliava lo Sato della Chiesa ; travagliò molto detto Duca , lo vinse , e lo disfece alle vicinanze di Velletri . Ancorche poi per le tante sofferte fatiche in quella Battaglia , dopo pochi giorni se ne morisse di febbre . Con essere stato spiegato in questi tre Versi volgari il di lui valore :

Roberto io son , che venni , vidi , e vinsi
L' invitto Duca , e Roma liberai :
E me di vita , e lui di gloria estinsi .

Essendo stato eziandio molti altri Capitani di somma bravura sotto di questo Monarca : i quali col medesimo *Alfonso* Duca di Calabria , e con *Galeazzo Caracciolo* , Comandante dell' Armata Navale , diedero segni di straordinario valore in Otranto contro l' Armata Turca di *Maometto II.*

(a) Filippo Alagambe Biblioth. Script. Societ. Jesu pag. 320.
(b) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 267.
(c) Lo stesso pag. 329.
(d) Il medesimo pag. 541.

nel 1480. come rapportammo nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 32. del Capo 9. Tra quali morirono gloriosamente nell' attacco *Matteo di Capoa*, Conte di Palena, *Giulio Acquaviva* Conte di Conversano, *Diego Cavaniglia*, *Marino Caramanico*, e molti altri. Con aver egli goduto in propria compagnia *Giorgio Castriotto*, chiamato per sovranome *Scanderbech*, Signore di Croja nell' Illirico; il quale si condusse con 700. Cavalli in suo ajuto, ed in tempo che *Giacomo Piccinino* lo tenea dentro la Città di Barletta racchiuso. Contro di cui il medesimo *Castriotto* fè campeggiare l'invitto suo coraggio, come pure dicemmo nel Libro 8. del Tomo I. al *Numero* 25. del Capo 8.

L. Per contrario poi sofferse il Re *Ferdinando* per suo contradittore nel Regno *Giovanni di Angiò*, figlio del Re *Rinato* Uomo di valore, e di coraggio, che li diede molto da sospirare. A cui anche *Gianantonio Orsino del Balzo* Principe di Taranto accoppiossi: i quali sotto le mura di Sarno lo disfecero, e lo vinsero, come additammo nel Libro I. del Tomo I. al *Numero* 13. del Capo 5. E sovra tutti ebbe per contrario *Giacomo Piccinino*, figlio di *Nicolò Piccinino* (mentovato più sovra nel *Numero* 28.); non ostante, che questi avesse per qualche tempo sotto le di lui Bandiere militato priache al partito di *Gio: di Angiò* si ascrivesse: Donde fu poi, che *Francesco Sforza* Duca di Milano suo socero, che ne temeva gli andamenti, e nutriva per lui un odio intestino, ed irriconciliabile; sul pretesto di farlo riconciliare col Re *Ferdinando*, lo fè passare in Napoli. Ma o fosse concerto trà *Ferdinando*, e *Sforza*, o fosse vendetta, che il mentovato Monarca volle prendere di lui, per l' insidie occulte, e per gli affronti manifesti, che li fece durante la sua unione con *Giovanni di Angiò*, anche dopo essersi questi partito dal Regno, allorche *Giacomo Piccinino* sorprese lo stato di Celano, ed occupò Solmona, ed altri luoghi in Apruzzo, come raguagliossi nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 5. del Capo 12. ed al *Numero* 9. del Capo 15.; lo fè miseramente per mano di uno schiavo moro dentro un carcere ammazzare, se *Paolo Giovio* ci dice il vero nell' Elogio, che al *Piccinino* compose, in asserire: „ *Tantum enim poterat livor, ex contrariæ factionis æmulatione conceptus; ut non priùs Jacobus vel ascitus Francisci gener odium ponere desierit; quàm ab Aragonio Ferdinando Rege simulatione reintegrandæ amicitiæ Neapolim accersitus, & in carcerem ab æthiopo servo securi mactatus fuerit. Vir profectò virtute bellica Piccinino patri par spirituque Brachio æquandus, nisi jam ingenti ferocia successuque rerum cunctis prope formidandus, turbandæque pacis semper auctor, in perniciem suam, consumptis omnibus amicitiis, inimicitia facta provocasset*. Rimettendoci noi per altro intorno alla morte di questo glorioso Capitano a quel tanto, che faremo per dire nel Tomo V. al Capo 2. del Libro 5. mentre descriveremo la Vita del medesimo *Ferdinando*.

LI. Il Re *Alfonso II.* figliuolo del medesimo *Ferdinando*, vivente il padre fu un ottimo Capitano, come costa da ciò che rapportammo più sovra al *Numero* 42.. Poi, divenuto Monarca, non fece azione militare, che lo controdistinguesse nel mestiero dell' Armi: attesoche venendo *Carlo VIII.* Re di Francia alla conquista del Reame di Napoli; egli rinunziò tosto la Corona a *Ferdinando* Duca di Calabria, suo figliuolo, e riti-

ritiroffi in Sicilia, non oftante, che aveffe di già ragunata una poderofa Armata Navale fotto il governo del predetto fuo figliuolo, affiftito da *Virginio Orfino* Conte di Tagliacozzo, e Conteftabile del Regno; da *Nicolò Orfino*, Conte di Pitigliano, e da *Giangiacomo Trivulfi* Milanefe, famofi Capitani di quei tempi.

LII. Il Re *Ferdinando II.* anche fu un giovane ardito, e bellicofo: e mandato dal padre in Romagna a fronteggiare il Signor *di Obegnì*, Capitano del Re *Carlo VIII.*, diede faggio di gloriofo Capitano. Effendofi in quefta occafione anche immortalata *Ifabella*, figliuola di *Trajano Caracciolo*, Principe di Melfi, che da gloriofa Amazzone volle andare in guerra. Di cui *Arnardo Ferronio* (*a*) afferifce: „ *fub* Carlo VIII. Ifabella, filia „ Trajani Melphitani Principis fæpiffime inftar Equitum fortiffimorum, „ effufiffimis habenis, concitato maximè equo cùm Gallis eft congreffa, „ omnium *admiratione*. Ed abenche il medefimo Monarca, cedendo alla forza del poffente Averfario, fi ritiraffe ancor egli in Sicilia preffo del padre; pure partitofi il Re *Carlo VIII.* da Napoli, egli vi ritornò con incredibile ardire, e ricuperò il Reame. Avendo avuto in fuo fervizio *Alfonfo d'Avalos*, Marchefe di Pefcara: il quale difendendo il Caftel Novo, non permife, che il Re *Carlo VIII.* con tanti affalti ne diveniffe padrone, come dice *Gianantonio Summonte* (*b*). Ancorche poi ritornato il Re *Ferdinando II.* nella Città di Napoli, egli foffe ftato proditoriamente da un fchiavo ammazzato, al foggiugnere del medefimo Autore (*c*).

LIII. Sovra tutti però ebbe quefto Monarca in fuo fervizio *Confalvo Ferdinando di Cordoa*, detto per fovra nome il *Gran Capitano*, che *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna li mandò per aggiuto contro de Francefi; a di cui egli in appreffo fi fervì per difcacciar quefti dal Regno, e da quella porzione, che toccogli allora quando col Re *Lodovico VII.*, mercè il permeffo della S. Sede con effolui, fe lo divife, ficcome nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 30. del Capo 10. rapportammo: dove molte cofe intorno alle bravure di quefto Capitano fi foggiunfero. Con dire di lui *Paolo Giovio* nell' Elogio, che li compofe (oltre alla Vita, che ne fcriffe): „ *Hac* præclara planeque heroica facie fefe Neapolitanis oftendebat „ Confalvus Ferdinandus, cùm plures Victorias continenter adeptus, Gallicum bellum fecundiffime confeciffet, triumphalique laurea (nifi eam „ fingulari modeftia reiiceret) militari judicio, acclamationeque populi „ exornandus cenferetur. . . . Neque enim angufta papyro fatis honefte capi poteft hic Imperator, merito, cognomine, confenfuque omnium fere Gentium *Magnus* appellatus: qui noftræ tempeftatis univerfos ferè Duces magnitudine animi, bellica virtute, totiufque civilis „ humanitatis, atque prudentiæ præconio fine controverfia fuperavit. Sic „ ut eum, tanquam fummi nominis exiftimatione clariffimum Ducem Ludovicus Galliæ Rex vel in hofte veræ virtutis admirator, Ferdinando

(a) Arnardo Ferronio in Addit. ad Paulum Æmilium.
(b) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 513.
(c) Lo fteffo pag. 520.

„ Hispaniæ Regi invidere testatus sit: cum duobus his Regibus apud Sa-
„ vonam unà convenientibus, Consalvus ipse honoris causa conviva ter-
„ tius accessisset; & a Gallo demum Rege, post accumulatas laudes, au-
„ rea torque a collo regio in ejus cervice injecta *donaretur*.

LIV. In tempo di questo istesso Monarca fiorì *Lionardo Prato* Napoletano, e Cavalier Gerosolimitano: il quale non solo in Rodi, ed in difesa della Repubblica di Venezia diede segni di straordinario valore, con meritar da questa in premio del suo coraggio una Statua Equestre; mà anche in servizio del proprio Principe fortemente per mare, e per terra adoprossi. Onde *Paolo Giovio* nell' Elogio, che li compose; trà il molto di lui scrisse: *Leonardum Pratum, Militem fortissimum, semper victorem, præfectum Ferdinandi Junioris, & Friderici Regum Neapolitanorum, terrestribus, navalibusque præliis, felicissimum, magnis clarisque rebus pro Republica Veneta gestis, Leonardus Lauredanus Princeps, & amplissimus Ordo Senatorius, prudentiæ, & fortitudinis ergo Statua hac equestri donandum censuit*.

LV. Morto poco appresso il Re *Ferdinando II.*, li succedè nel Regno *Federigo I.* suo zio, figlio di *Ferdinando I. di Aragona*; e fratello di *Alfonso II.*: il quale in tempo del padre diede segni di straordinario valore: poi assunto al regio Trono; coll' ajuto di *Prospero*, e di *Fabrizio Colonna* suoi cugini, (due Capitani i più esperti, che in quei tempi si rattrovavano dopo *Consalvo Ferdinando di Cordoa*) potè discacciare quei pochi Francesi, che nel Regno eran rimasti. Ma quando poi *Lodovigo XII.* Re di Francia, e *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna, col permesso di Papa *Alessandro VI.* la di lui Monarchia si divisero; egli, lasciato *Ferdinando* Duca di Calabria suo figliuolo nella Città di Taranto sotto la guida di *Gio: Gavarra*, e di *Lionardo di Lecce*, famosi Capitani; in Francia si condusse, senza più vedere il Regno di Napoli. Essendo stato per contrario trasmesso in Ispagna il Duca di Calabria di lui figliuolo dal *Gran Capitano*, dapoiche con lusinghevoli promesse nelle di lui mani pervenne.

Delli Capitani Celebri sotto del Re Cattolico, ed in tempo dell' Imperadore Carlo V.

LVI. Dapoiche *Lodovico XII.* Re di Francia, e *Ferdinando il Cattolico* Re di Spagna pacificamente si divisero il Reame di Napoli; una implacabil Guerra trà di loro si accese, perche poco sodisfatti di tal ripartimento i medesimi si addimostrarono. E quantunque l' uno, e l' altro avessero ottimi Capitani al proprio servizio (comandando le Truppe di Spagna *Consalvo* sovralodato); pure de' bravi Soldati Regnicoli nell' uno, e l' altro Esercito si rattrovarono: stanteche delle controverse nostre Provincie alcune ubbidivano al Re di Francia, ed altre stavano sottoposte al Re di Spagna. Avendo tra' Francesi militato *Trajano Caracciolo* Principe di Melfi: il quale scampando dalla rotta, avuta da questi nella Cerignola; a speron battuto col Generale *Allegria* si portò nella Fortezza di Gajeta, come dicemmo nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 41. del Capo 10. Essendovi stati ancora *Matteo Acquaviva* Conte di Conversano, e

Gio:

Gio: Acquaviva di lui fratello; de' quali in un agguato fattoli da' Spagnuoli nel mentre faceàn un viaggio; *Matteo* rimase prigione, e *Giovanni* estinto, perchè volle difendersi, come ivi al *Numero* 40. si disse. Vi furono similmente quasi tutti i *Sanseverineschi*, e spezialmente *Francesco Sanseverino* Conte di Cajazzo, Comandante insieme col Signor *di Obegni* in Calabria, secondo *Gianantonio Summonte (a)*. Così ancora vi furono *Berardino Sanseverino* Principe di Bisignano, *Ruberto* Principe di Salerno, *Onorato* Conte di Mileto, al soggiugnere del medesimo *(b)*; ed *Alfonso Sanseverino*, che col Conte sovradetto, e col Signor *di Obegni* rimase prigione sotto Goja di Calabria; e poi con *Matteo Acquaviva* fu ristretto in duro carcere, come si disse nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 15. del Capo 7. E tutti costoro, perchè erán Cavalieri dell' *Ordine di S. Michele* per munificenza del Re *Lodovico XII.*, uscendo della prigione alla venuta del Re *Cattolico* in Napoli; restituirno al medesimo il Tosone da lui ricevuto, come additossi nel *Numero* 17. del Capitolo passato.

LVII. Nell' Esercito Spagnuolo, oltre di *Prospero*, e *Fabrizio Colonna*, mentovati più sovra nel *Numero* 47. ed appieno lodati nel Libro 7. del Tomo 1. per lo intiero Paragrafo 11. del Capo 10. ed oltre *Liviano Orsino* Uomo Illustre nel mestiero dell' Armi, che causò la Vittoria al *Gran Capitano* nelle vicinanze del Garigliano, come raguaglioss nel Libro I. del Tomo I. al *Numero* 10. del Capo 5.; vi furono *Andrea di Capoa* Duca di Termoli, e *Risiano Caracciolo*, Conte di Popoli bravissimi Soldati. E frà i tredici gloriosi Capitani, che sostennero l' onor di Italia contro altrettanti Capitani Francesi sotto Corato in una Giostra famosa, ve ne furono quattro nostrali, *Ettore Ferramosca* della Città di *Capoa*, che fu Capo dell' Italiana Brigata; *Marco Coronajo* di Napoli, *Marino Abignente* della Città di Sarno, e *Lodovico Abenevolo* della Città di Tiano: i quali, difendendo la gloria di Italia in quel dubbioso cimento, e riportando con incredibil ardire il trionfo de' loro Competitori (come fu pienamente raguagliato nel Libro 7. del Tomo I. dal *Numero* 36. e seguenti del Capitolo 10.); fecero appieno campeggiare il coraggio, e lo spirito de' Soldati Napoletani.

LVIII. Sotto dell' Imperadore *Carlo V.* (Soldato in se stesso di sommo, ed impareggiabil valore, che col nominarlo solamente appieno si loda), oltre del *Principe di Oranges*, di *Ugone Moncada*; e di *Pompeo Cardinal Colonna*, da lui destinati per Vicerè nel Regno, e che *Paolo Giovio* ne' suoi Elogj per ottimi Capitani descrive; molti valorosi Soldati nel nostro Regno si trovarono. Attesoche, avendo egli voluto passare in Tunisi contro di quel Sovrano; da Napoli lo seguirono *Don Federigo*, e *Don Garzia*, figli di *Don Pietro di Toledo*, Vicerè del Regno, il *Marchese del Vasto*, il *Principe di Salerno*, *Don Antonio di Aragona*, figlio del Duca di Montalto, il *Marchese di Laino*, il *Marchese di Vico*, il *Marchese di Corato*, il *Conte di Popoli*, il *Conte di Novellara*, il *Conte di Anversa*, *Scipione Caraffa* fratello

(a) Gianantonio Summonte, Tom. III. pag. 535.
(b) Lo stesso, pag. 541.

lo del Principe di Stigliano, *Don Diego di Cardines* fratello del Marchese di Laino, *Cesare Berlingiero*, *Baldasarre Caracciolo*, *Biaggio di Somma*, *Nicolò Toraldo*, *Costanzo di Costanzo*, *Ottavio Monaco*, e molti altri Cavalieri di Ventura; che in questa occasione diedero saggio contradistinto del proprio valore. E quando *Odetto di Fois Monsignor Leutrecco*, famoso Capitano di *Francesco* I. Re di Francia nell' anno 1529. si portò alla conquista di questo Regno con poderosissima Armata non men per terra, che per mare; come uscirono a farli fronte per terra il *Principe di Oranges* General Maggiore, *Alfonso Davalos* Marchese del Vasto Comandante della Fanteria, e *Ferrante Sanseverino* Principe di Salerno, Direttore della Cavalleria (destinato Don *Fabrizio Maramaldo* per Castellano di Sant' Eramo) famosissimi, e primarj Capitani di quei tempi; così in mare contro *Filippo d' Oria*, Ammiraglio dell' Armata Navale di Francia, uscirono Don *Ugo di Mongada* Vicerè del Regno, *Ascanio Colonna*, *Cesare Ferramosca*, il *Gobbo Giustiniano*, *Gaspare di Aquino*, e molti altri sperimentati Capitani.

LIX. Trà i principali Capitani non però, che in tempo di questo Monarca riportarono in trionfo maisempre la palma Militare; unico può dirsi *Alfonso d' Avalos* Marchese del Vasto, destinato Generalissimo dell' Armi Imperiali in Sicilia, in Milano, ed altrove: il quale sotto Pavia ebbe la sorte di far prigioniero *Francesco I.* Re di Francia, col Re di Navarra, e con altri Prencipi di quella gloriosa Nazione, come rapporteremo nel Tomo V. in descrivere la Vita dell' Imperadore *Carlo V.* morto poi nell' assedio di Vercelli l' anno 1616. Laonde, oltre alla Vita, ed all'Elogio, che *Paolo Giovio* li compose; *Partenio Paracciano* di lui ci scrisse:

Siste gradum, sacrique, hospes, decora alta sepulcri,
Et molem ingentem, spoliisque insigne trophæum,
Haud mortale onus, & Manes venerare beatos.
Ipse olim celebres Vasti dum solveret tumbis
Inferias, meritoque Ducem decoraret honore,
Armipotens Lybico, Galloque ex hoste recepta,
Hæc spolia, hanc magnis sacravit Manibus Aram.
Tunc etiam perculsa gravi Bellona dolore,
Turbatasque effusis comas Tritonia virgo,
Funebrem ad pompam, exequiasque ingentis alumni
Conveniunt, ac Martis opus, dignumque laborem
Concelebrant, lustrantque rogum, donisque parentant.
Tùm lectos urna cineres, jam ritè peractis
Exequiis, pariter suprema voce salutant:
Invicti ò cineres, queis hactenùs inclyta virtus
Ausoniæ enituit, longè victura superbas
Pyramides famà, hæc vobis monumenta dicamus,
Æternamque Aram, vobis decora omnia belli
Cedimus, & nostros jam nunc largimur honores.
Hinc igitur cæco bellorum urgente tumultu,
Ductores responsa petant: huc, hoste fugato,
Sacra ferant, atque arma hostilia figant,
Vestraque votivis placent sibi nomina donis.

Hic

Hic pulcræ virtutis honos, hæc præmia sunto:
Hæc Mavors, comitesque duæ pullatus Apollo
Excipit, & mæsta Aonidum cingente corona,
Flebilibus repetit numeris: mox Numine dextero
Ferrea concordes voluerunt stamina Parcæ.

LX. Ad *Alfonso Davalos* Marchese del Vasto si puole aggiugnere *Francesco Ferdinando Pescara* suo fratello: il quale insieme con essolui raccolse i trionfi di Cesare contro *Francesco I.*, e contro altri Monarchi. Laonde anche di lui un dotto Elogio compose *Paolo Giovio*: in dicendovi trà il molto: „ *Hunc*, quem spectas elata cervice galeatum, & decora „ excepta vulnera, intrepidi, & summi fortis animi argumenta præferentem; ille est Ferdinandus Davalus, cognomento *Piscarius*: qui ante meritum, & acceptum militaris imperii munus, ex ipsa tantùm Peditatus præfectura, majorum Ducum bello Dux, admirabiliumque Militiæ operum magister, atque autor, incomparabiles Victorias Carolo „ Cæsari paravit, non obscuro quidem cum pudore veterum hujus Sæculi Ducum: cùm juvenis vix dum integræ ætatis eos omnes expediti „ consilii gravitate, & quosque manu promptissimos singulorum ordinum „ præfectos in obeundis periculis præclaro impavidi animi ausu, atque „ mirus, & felix superare *didicisset* . . . . Collo scherzare al dilui sepolcro un Poeta anonimo ne Versi seguenti.

Quid sceptra ad tumulum, vincti quid compede Reges?
Quidve tot invicta signa relata manu?
Quid Galeæ, quid scuta nitent, quid gæsa, quid enses?
Quid viret æternis laurus opaca comis?
Num Mars, num Davalus tumulo jacet? hic situs hic est;
Heù Davalus! quin Mars cum Davalo ipse jacet.

LXI. Nè debbe quì tralasciarsi *Giambattista Castaldo* Marchese di Cassano, originario della Città di Nocera de Pagani, come dicono: il quale avendo appreso da *Ferrante Davalos* Marchese di Pescara, il mestier dell'Armi; divenne poco indi un ottimo, e principale Comandante, siccome la di lui Statua esistente nel Portico de Padri Olivetani della medesima Città colla seguente Iscrizione l'appalesa;

Jo. Bapt. Castaldus, Marchio Cassani, & Platinæ Comes, vir summa virtute, & rei militaris scientia clariss. Qui extrema pueritia sub „ summo Duce Pescaria militare cœpit. Cui, ob res egregiè gestas, & „ ob fidem singularem, cujus etiam moriens testimonium dedit, cariss. „ fuit. Deinde Carolo V. Imp. Max. fuit acceptiss. ob consiliorum fidelitatem, rerum gestarum amplitudinem, & innumeros pro eo labores exantlatos. Fuit enim equestrium copiarum Dux præstantiss. militum Tribunus fortiss. Castrorum metator prudentiss. Qui, præter cætera a se fortiter facta; ad Carbonariam Helveticos stravit, ad Venascum Gallos fregit, „ ad Picoccam adventantes hostes fudit, & a Laudis expugnatione repressit. Januam Urbem, effractis portis, primus intravit. Carpos expugnavit. Africano in bello solus contra Mauros pontem sustinuit. Parvo navigio apud Barchinonem maximam Gallorum navim cœpit, & exussit. „ In pugna Ticinensi, in qua Franciscus Gallorum Rex captus fuit; regiam phalangem fudit; Regis Coronam, Vexillum, Signiferumque est

„ adeptus:

„ adeptus : Navarræ Regem cœpit ; & gladium , & manoplon ademit ;
„ quibus est pro Insignibus usus, ut essent tandi facti monumenta pretio-
„ siora . Tum Germanica bella , quibus Federicum Saxoniæ Ducem , &
„ Philippum Lantgravium , cæterosque rebelles Cæsar edomuit ; suo fuere
„ consilio , & labore confecta . Ab Romanorum , & Pandoniæ Regibus
„ creatus in Turcas summus Imperator ; Mysiæ Regnum, ab illis occupa-
„ tum , recuperavit . Flagitiosos , cum Turcis conspirantes supplicio mul-
„ ctavit . Lippam , urbem munitiss. expugnavit , hostes interemit . Mal-
„ davium , Turcarum centum mille millium Ducem , adversùs se venien-
„ tem fugavit . De Turcis triumphavit . Albam Juliam in deditionem re-
„ degit . Diadema, Sceptrumque, & dives illud Paludamentum , antiqua
„ Pannoniæ Regum Insignia , ibi asservata , summa industria adeptus ;
„ Romanorum Regi munus optatiss. donavit . Horum igitur gloriosè fa-
„ ctorum causa , tibi summè potens , Maria Dei Mater, Regina Cœli ,
„ cujus auxilio tot res illustres fecit, beneficiorum memor, Templum hoc
„ cum signis , tabulis , cæterisque ornamentis , gratus , & lubens dedi-
„ cavit : Ædesque , omnibus rebus instructas , & apparatas , hoc Albi-
„ nio in monte ædificatas ; albis Sodalibus Olivet. Ordin. colend. tra-
„ didit ; fructusque , qui victum , cultumque suppeditarent , assignavit ;
„ quò tibi purè , castèque ministrarent.

Jo: Matthæus Castaldus , Jo: Bapt. Fr. Puteolanorum Antistes, fra-
„ tris amantiss. & illius voluntatis obsequentiss. hæc omnia facienda cu-
„ *ravit* . Leggendosi sovra della Statua quest' altra Epigrafe.

Transilvania capta , aucto Ferdinandi Imperio , dataque norma Militiæ , cælo Animam , Mediolano Corpus , Cœnobio huic Memoriam reliquit . Con esservi in mezzo della Chiesa l' Avello , nella di cui Lapida si legge :

Jo: Bapt. Castaldo,
Prostratæ Daciæ
Restitutori Opt.
Livia neptis F.
M. D. LXXV.

Con ravvisarvisi in bella ordinanza l' Insegne Militari : ed in un quarto inferiore per divisa *lo Scettro* , e la *Spada* : nell' altro *i Gigli di Francia* : e nella parte superiore l' *Armi di Navarra* inquartate , che la presa di *Francesco Primo* col Re di Navarra sotto Pavia dinotano .

LXII. All' incontro della Statua di *Giambattista Castaldo* si vede nell' Atrio predetto un altra Statua di *Gio: Alfonso Pescara* di lui nipote , che anche fa per Impresa lo *Scettro* , e la *Corona* : oltre l' Insegna de *Brancacci* di quattro *Branche Lionine* , ed oltre la solita divisa de *Pescari* di tre *Stelle* fra due Sbarre accozzate , come la fanno oggidì il Marchese del Castelluccio , e 'l Duca di Carvizzano , entrambi di Casa Pescara . Veggendosi detta Statua vestita alla militare , e colla seguente Iscrizione .

Joanni Alfonso Piscaræ Castaldo Equiti genere , & virtute splendore carifs. qui in Transilvania , a Jo: Baptista Castaldo , Cassani Marchione , Cæsaris Du- *ce* ,

te, & Capitaneo Generali avunculo, subacta, præclaris strenuè gestis, Corona, Sceptroque illius Regni Imperatori Ferdinando relatus; Maximiani filii Imperatoris a Poculis adlectus; tribus Peditum turmis præfectus factus; Sicheto in Pannoniis præsidio fuit. In Poloniam, Sigismundo Rege vita functo, ab eodem Imperatore Legatus, ejusdemque Imperatoris natæ Annæ Hispaniarum Reginæ, Philippo Regi Catholico nuptum traditæ, comes, & ductor; prædicti Serenissimi Catholici Regis majestate, Comitatu, & Marchionatu Piadenæ ad Gallias Cisalpinas summo honore decoratus fuit.

Fratri optimè merito, Neapoli in divi Pauli Æde tumulato, Marcus Antonius Piscara Castaldus munus hoc amoris extremum huic posuit Anno Domini M. D. LXXXIX.

De Capitani Illustri sotto degli altri Monarchi Austriaci.

LVIII. Ancorche sotto degli altri Monarchi Austriaci, che nelle Spagne la propria dimora traevano; non vi fossero state Guerre nel Regno, in cui i Cavalieri nostrali avessero potuto mostrare il di loro nazio valore, alla riserva della Guerra mossa da Francesi in Apruzzo coll' intelligenza di Papa *Paolo IV.*, e della Rivoluzione in Napoli per opera di *Tommaso Anello*; pure, perche il *Terzo della Cavalleria Napoletana* (in cui il fiore della Nobiltà del Regno maisempre militava) non tralasciò impiegarsi nel servizio della Corona ora in Lombardia, ora in Fiandra, ed ora in altri Luoghi; il vigor dell' Armi sempre si mantenne in onore trà nostri soldati: con rapportare un novero ben grande di celebri Capitani il Padre *Rafaello Maria Filamondi*, pria dell' Ordine de Predicatori, e poi Vescovo di Sessa nella dotta sua Opera: *Il Genio Bellicoso di Napoli: Memorie Istoriche d' alcuni Capitani celebri Napoletani, che hanno militato per la Fede, per lo Re, per la Patria*: mettendoli per ordine Alfabetico. E perche l' Autore è noto nella Repubblica Letteraria, e l' Opera è comunale presso de scientifici; noi altra pena non ci prenderemo, che in rapportarne quì in brieve il catalogo con qualche curiosa Iscrizione, in cui maggiormente si esprime il valore del generoso Capitano. Non essendovi bisogno decantar le glorie de loro Natali; essendo per lo più delle prime Famiglie di Napoli.

LIX. Pria bensì di accingerci a tutto questo, sia bene premettere, che quando *Arrigo III.*, Re di Francia nell' anno 1557. coll' intelligenze, e promesse di Papa *Paolo IV.* fè passare in Regno *Francesco di Lorena Duca di Ghisa* con poderoso Esercito per farne la conquista; il medesimo Generale, passando dalla Marca in Apruzzo, pose in primo luogo l' assedio a Civitella del Tronto. Ma essendosi gittato colà dentro *Carlo Loffredo*, Conte di Santa Fiore, figliuolo del Marchese di Trivico; difese con tanta bravura questa Fortezza negli assalti, e batterie di ventidue giorni continui, fino a tanto che 'l *Duca d' Alba*, Vicerè del Regno, si portasse colà di persona a soccorrerlo, e far testa al nimico; che l' obbligò a retrocedere nella Marca di Ancona, senza passar oltre in Apruzzo, o in altro luogo nostrale. Essendosi in questa occasione segnalati *Ascanio della Cornia*, il *Conte di Popoli* (che allora ottenne il titolo di Duca), e molti altri. Trà

quali fu anche celebre *Bernardo de Aldana* General Comandante dell' Artiglieria, secondo *Domenicantonio Parrino* (a) nel suo Teatro Istorico de Vicerè di Napoli. Dipendendo costui della nobile Famiglia de Aldana Spagnuola, che col Gran Capitano *Consalvo Fernando di Cordova* venne a propagarsi nel nostro Regno: essendo colà la stessa colla *Maldonata de Aldana*: con fare cinque Gigli d' oro in Campo rosso per Divisa, invece di due Lupi scorticati, che di già anticamente vi facea in Campo d' oro. A causache, avendo *Nugno Perez de Aldana* Generale dell'Armata marittima di Spagna commesso un famoso Duello l'anno 920. sotto del Re di Castiglia *Ordogno Secondo* col Duca *Guglielmo di Normannia*, e vintolo in quel cimento; *Carlo III. il Semplice* Re di Francia li promise concederli quel tanto che l' addimandava: ed egli li cercò i cinque Gigli d' oro per Impresa, che'l Re glie l' accordò: dicendoli bensì malvolentieri ve l' ho donato. Onde prese il cognome di *Maldonato*, secondo *Dionigio Petavio* della Compagnia di Gesù, il *Blason d' Oro*, il Cronista *Graziadei*, e secondo *Gonzales Argota di Molina* (b) nella sua Nobiltà di Andalusia. Essendo stati della prima Casa *Don Suer Perez Maldonato de Aldana*, e *Don Ruy Perez Maldonato de Aldana* Gran Maestri dell' Ordine di Alcantara, l' uno nell' anno 1318. e l' altro nel 1334.: con aversi acquistati considerabili meriti nelle continue battaglie contro i Barberi in servitio del Re *Alfonso* XI. di Castiglia, secondo *Don Pietro* Conte de Bargellos, figlio del Re *Dionigio di Portogallo* (c) nel suo Libro della Nobiltà Spagnuola. E della seconda vi fu anche *Gio: de Aldana*, Maestro di Campo Generale nella Guerra contro de Mori seguita colla conquista del Regno di Granata nella Battaglia de 2. Gennaro 1492. nella Serra di Espadan, sotto il Re *Ferdinando* il Cattolico, al dire di *Vasquez de Roccas* (d), e di *Filadelfo Mungos* (e) nel suo Teatro della Nobiltà del Mondo. Vi fu *Lorenzo de Aldana*, Generale dell' Armata Navale di *Carlo V.* Imperadore per sottomettere, come fece, i Popoli sollevati nel Perù, al rapporto di *Natale Conte* (f) nelle Storie de suoi tempi. Vi fu un altro *Bernardo de Aldana*, Maestro di Campo, che nell' anno 1551. sotto del sovralodato *Giambattista Casalio* prese per assalto in Transilvania la Città di Lippa, importantissima per la difesa di Temesvar, come l' Autore sudetto lo soggiunge (g). Vi fu *Francesco de Aldana*, Capitan Generale di gran valore, mandato dal Re *Filippo II.* in servizio del Re *Sebastiano di Portogallo* per la Guerra, che ebbe con Mori in Mauritania: portandoli in dono la corazza, con cui *Carlo V.* Imperadore entrò in Tunisi: ove nel 1578. gloriosamente finì di vivere, dopo essere stato dal Monarca regalato della Collana d' Oro in premio de suoi segnalati progressi, come osservasi nella Storia di *Girolamo Conestaggio* (h). Con essere stato in Napo-

(a) Domenicantonio Parrino Tom. I. pag. 216.
(b) Gonzales Argota de Molina pag. 227.
(c) Don Pietro Conte di Bargellos cap. 65. e 72. pag. 387.
(d) Vasques de Roccas trattato 1. pag. 72. lib. 3.
(e) Filadelfo Mungos pag. 392.
(f) Natale Conte pag. 10., & seqq.
(g) Lo stesso pag. 117.
(h) Girolamo Conestaggio Unione del Regno di Portogallo, alla Corona di Castiglia pag. 29. 55. 75.

poli *Cesare de Aldana* Regio Consigliere del Sagro Consiglio nel 1567. sotto del Re *Filippo II.*, come lo dimostra *Nicolò Toppi* (a); ed anche Presidente della Regia Camera della Summaria *Diego de Aldana* sotto del Re *Filippo III.*, come da Registri della medesima nell' anno 1605. e Real Revisione (b), nel Libro intitolato Ordinario. E *Carlo de Aldana* fu Viditore Generale di questo Regno, e dell' Armata Regale, in cui s' imbarcò il Viceré Conte di Ognatte in tempo di *Don Gio: d' Austria* per l' Impresa di Portolongone, che se li rese in Agosto 1650. sotto il Re *Filippo IV.* Avendo anche posseduto la Famiglia predetta il Feudo di Rivisondoli nell' Apruzzo Citeriore, di cui nel 1642. ne era Barone *Giulio Sardo de Aldana*, come da Quinternioni della Regia Camera. Con essere stata eziandio ella Patrizia nella Città di Lucera di Puglia, come dicemmo nel Libro 8. del Tomo III. al *Numero* 26. del Capo 4. Estinta poi colà in persona di *Catarina de Aldana*, moglie di *Ottavio della Candida*, anche Patrizio Lucerino. Ritrovandosene solo in Napoli un ramo oggidì, rappresentato da *Don Francesco de Aldana*: non ostantechè il ceppo primario fiorischi in varj Regni di Spagna, in Valenza, in Andalusi, ed in Biscaja, da dove perviene, e gode in proprietà la antica Casa Solariega, e Infanzona: ed anche passò in Firenze: dove nella Casa Medici ha goduto varj Onori, e Prerogative. E trà essi fu celebre *Antonio de Aldana*, che da Capitano dell' Archibugieri a cavallo dell' Imperadore *Carlo V.* passò al servizio del Gran Duca *Cosmo I.* con titolo di Generale: con essere stato Governatore di Livorno in età avanzata, e del Castello di San Miniato in Firenze. Fu egli nel 1552. ascritto alla Nobiltà Pisana, secondo i Registri di quel Corpo, ed Iscrizione in marmo su la tomba della Chiesa di detto Castello ivi sepolto nel 1570. li di cui figli *Ferdinando*, e *Porzia de Aldana* fu ella Dama di onore della Gran Duchessa, ed egli in Settembre dell' istesso anno ricevè dal Principe reggente *Francesco de Medici* l' Abito di *S. Stefano*. E per fine *Cosmo*, e *Francesco de Aldana*, l' uno fu Gentiluomo di S. M. Cattolica, e del Cardinal Gran Duca *Ferdinando I.*, e l' altro nel 1626. Scudiero del Cardinal Principe *Carlo de Medici*.

LIX. Nella sollevazione poi di *Mase Anello*, per la quale anche venne in Napoli *Arrigo di Lorena*, *Duca di Ghisa* coll' Armata navale di Francia; molti furono i Capitani, che in varie azioni militari celebri si resero; e tra essi furono singolari, *Vincenzo Tuttavilla*, (essendovi anche stato *Francesco Tuttavilla* Duca di San Germano, Maestro di Campo Generale sotto di Don Gio: d' Austria, e poi Viceré di Navarra, di Sardegna, e di Catalogna: morto in Madrid l' anno 1660.), Tenente Generale della Cavalleria Napoletana, siccome nella Storia di quella Rivoluzione Popolare si legge; *Francesco Toraldo di Aragona* Principe di Massa Lubrense, che fu poi ammazzato da tumultuanti, ancorchè servisse loro di Generale in quel perigliosо bisogno; e *Luigi Poderico* Generale dell' Artiglieria, de Marchesi di Montefalcione, che ebbe la sorte di far prigione il *Duca di Ghi-*

(a) Niccolò Toppi nel Ttrattato *de Origine Tribunalium* part. 2. lib. 4. pag. 311.

(b) Ordinario 2. de Ministri pag. 395.

Ghisa alle vicinanze di Capoa. Donde fu poi, che morto a 30. Gennajo 1675. e nel Tesoro di Napoli seppellito; la Città onorollo con questo lungo Epitaffio:

Aloysio Poderico, viro ad magnum
Tùm Familiæ, tùm Patriæ decus nato;
Probitate, modestia, & rerum bello gestarum
Magnitudine claro:
Qui omnibus Militiæ honoribus
Summa cum laude functis;
Tandem, Galleciæ præfectus, & exercitus imperator
Adversus Lusitanos fudit.
Et Philippi IV. Regis gratia florens;
Nullum majus virtutis suæ præmium
A regia munificentia,
Quàm Patriæ commodum expetivit.
Qui, postremo civili bello,
Solitam fortitudinem, ac prudentiam exercens,
Regi victoriam, Patriæ pacem,
Sibi capti, & humaniter habiti Galli Ducis
Gloriam peperit,
Quamplurimum deinde, egregiis factis,
Iterum in Hispania cumulavit.
Postremo domum reversus; Municipes suos,
Quà consilio, quà officiis, & opibus
Assiduè juvit.
Quare, quemadmodum vivens,
Spreta gloria, sæpe cumulator rediit;
Ita, quos funeris honores
Testamento interdixit;
Civitas Neapolitana,
Erga egregii Civis merita, & virtutes
Grata, publicè decoravit.
Et quà omnes uti Parentem lugere non desistant;
Publicæ mæstitiæ signum pos.

LXI. Venendo poi agli altri Capitani, rapportati dal *Padre Filamondi* come sovra; fuori di quei, da noi descritti nel decorso di questo Paragrafo, i restanti per ordine alfabetico sono i seguenti, che alla lunga dal medesimo Autore si descrivono.

LXII. *Andrea Guinazzo*, Duca di Roffigliano, dichiarato Capitan di Cavalli in tempo del *Duca d' Arcos* Vicerè del Regno contro del *Duca di Ghisa*, Capo de Popoli tumultuanti. Passato poi in Fiandra, fu dichiarato Generale di Battaglia: e, chiamato appresso in Madrid; fu scelto Vicerè, e Capitan Generale nel Principato di Catalogna, ove morì nel mese di Giugno 1675.

LXIII. *Alvaro Minutolo*, Cavaliere di Malta, stato Capitano di Cavalli, e poi Governatore dell' Armi sotto del *Conte di Santo Stefano* nell' anno 1692.

LXIV. *Andrea Cicinello* de Prencipi di Cursi celebre Capitano in tempo del

del Re *Filippo IV.* e *Carlo II.* Re di Spagna. Morto poi nell' anno 1681.

LXV. *Antonio Barile* Duca di Marianella, Maestro di Campo sotto del Re *Filippo III.*; morto intorno all' anno 1645.

LXVI. *Andrea Cantelmo* de Duchi di Popoli, che, ascrittosi al servizio di *D. Gio: d' Austria*; divenne poco appresso Governatore Generale delle Fiandre, ed indi Vicerè di Catalogna. Morto poi nell' anno 1645. quando tra gli altri Elogj, che in Fiandra se li composero; uno dicea:

Illustrissimo, & Excellentissimo Domino
D. Andreæ Cantelmo
E Regibus Scotiæ, Ducibus Populi, Magno è Magnis
Catalauniæ Proregi; militiæ ibidem Regis Summo Præfecto,
Bellis Germanicis, Belgicisque, & nunc Hispanicis, inclyto
Armorum gloriæ, Literarum tutelæ, & Virtutum vindici;
Vitiorum hosti, vero Heroi, & Herculi
Virtutum, & vitiorum bivium,
Erycius Puteanus Bamelrodius
Officiosè tanquam Patrono, humiliter tanquam Amico,
Scribens, pugnanti dedicat.

Leggendosi in un altra Epigrafe:

Andreas Cantelmus,
A Rege Scotiæ Ducano, & ab annis IƆC. oriundas,
E Ducibus Populi, ad belli gloriam natus,
Ornamentum Italiæ suæ, momentum Belgii,
Heroicis animi, ingeniique dotibus excellens,
Ipso corpore ad Martialem majestatem factus;
Quicquid adeptus est honoris, virtute meruit.
A Rege Catholico SexVir nuper Belgii constitutus;
Eidem Regi a summis belli consiliis.
Summus in Belgicis Provinciis militiæ Regis;
Summus item Belgicorum Tormentorum Præfectus,
Summus & nunc Castrorum adversus Batavos ductor.
Fortis ubique, & quantò major, tantò modestior
Novus sæculi Epaminundas.

LXVII. *Andrea Davalos* Principe di Montesarchio: stato Capitano dell' Oceano sotto del Re *Filippo IV.* e di *D. Gio: d' Austria*: morto nell' anno 1693.

LXVIII. *Antonio Caraffa* Signor del Forlì, e Conte del Sagro Romano Impero, valoroso Capitano in Ungheria sotto *Carlo Duca di Lorena*, e dell' Imperadore *Leopoldo*: morto nell' anno 1688. Essendoli stata fatta questa Epigramma nell' Accademia di *S. Francesco Saverio di Napoli*.

Duces ex Baden, & Carrafa.
Anagram. Deficit C.
Arx Budæ ardet: en Faces.
Epigram.
Ignea Cæsaris sunt hi duo Fulmina belli.
Arx ardet Budæ; cominus ecce Faces.
Ecce Faces. At, qua radiant hi luce? Parentum,
Armorumque micant lumine, & ingenii.

Est

Est omen Numero, si C. deficit ignis.
Cæsaris en soles, defice Luna, cade.

LXIX. *Bartolomeo Griffo*, priá Maestro di Campo, poi Governatore della Fanteria in Milano: indi Reggente del Collateral Consiglio in Napoli sotto *D. Gio: d' Austria* nell'anno 1645.

LXX. *Camillo Caracciolo* Principe di Avellino, Generale di Cavalleria, e Cancelliere del Re *Filippo III.* intorno all'anno 1610.

LXXI. *Camillo di Dura* Duca di Erce, bravo Capitano in tempo di *D. Gio: d' Austria*: prescelto poi dal Conte di *Santo Stefano*, Vicerè del Regno, per Vicario Generale delle Piazze di Toscana.

LXXII. *Carlo Spinelli* de Duchi di Castrovillari, non meno celebre per le prodezze fatte in Lepanto sotto *D. Gio: d' Austria*; che in altre Battaglie sotto del Re *Filippo II.* Perloche *Famiano Strada* (a), favellando di lui, asserisce: „ *At* in Neapolitano Regno, jussu Regis, a Prorege Mirandæ „ Comite accuratè delecta quatuor Peditum millia; Tribunum, ductorem- „ que habuerunt Carolum Spinellum expertæ sæpiùs inter arma virtutis. „ Nàm & in Neapolitano bello adversus Guisium Ducem honoratius mi- „ les, & in navali ad Echinadas prælio duarum Triremium ductor, & in „ Lusitana expeditione trium peditum millium Tribunus, strenuè ubique „ rem gesserat: ut meritò illum, ejusque Regionis Centuriones viginti, ex „ Neapolitana omnes nobilitate magnoperè laudaverit, commendaverit- „ que Prorex ad Alexandrum scribens. Nec laudes supra virtutem re- „ perit Alexander: Legionemque ipsam cum primum spectavit, insigni „ vestium, armorumque cultu perornatam; sicuti videri sibi Legionem „ theatralem, certamini accinctam ludrico, festivè tunc dixit; ita illam „ postea in Martis campo, armis decretoriis pugnantem, ac victricem „ sæpiùs expertus *est*.

LXXIII. *Carlo di Sangro* de Principi di San Severo celebre in armi sotto l'Imperadore *Carlo V.* nella spedizione di Algiero, ed altrove.

LXXIV. *Carlo Spinello* Marchese d' Orsinovi, e Conte del Sagro Romano Impero, fiorì sotto *Ferdinando* Imperadore, e in tempo di *Filippo II. III.*, e *IV.* come dal di lui Sepolcro nella Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli, in cui si legge:

Carolus Spinellus Marchio Urfinovi,
Magnus animo, major consilio:
In Aula Ferdinandi Cæsaris Consiliarius,
Marchio Clavis aureæ.
Tractandis, regendis natus armis;
Humanus in hostes, in suos magnificus,
Italici nominis ubi jus fasque studiosus,
Exemplo majorum,
Auspicia sequutus Austriadum,
Pro Cæsare, pro Rege Hispaniæ
Philippo II. III. & IV.

Ann.

(a) Famiano Strada de Bello Belgico decad. 2. lib. 8.

Ann. IV. & XXX.
In Italia, Belgio, Germania
Magister Aciei, dux Exercitus,
Collatis signis, decertavit decies.
Sape hostium sanguine imbutus,
Ter suo purpureus,
Alberstathium, Bethlemum, Gaboreum, ducesque alios
Docuit quid in armis posset Italus.
Ter ad Pragam coronam meritus muralem.
Autor prælii
Repetenda pugnæ, Germanis terga dantibus,
Capiendæ Urbis in quam primus irrupit,
Dedita sui opportunitate subsidii.
Buda, Openda, Inclusa, Bolduco, Vercellis,
Ter obsidionalem, & civicam.
Liberatis obsidione Possonia, Unavia, Jasino,
Provinciis, Regionibus, Exercitibus:
Has inter laureas summus Genuæ Dux
Restringendo intentus cum Allobrace bello,
Nec audentibus in invicti viri vitam armis,
Manu cadit medica,
Anno ætatis LIX. Sal. ann. CIϽ. IϽCXXXIII.
Insepulto Monumentum nomini
Fratri suo suavissimo
Joan. Baptista Marchio Boni Albergi P.

LXXV. *Carlo Andrea Caracciolo* Marchese di Torrecuso, nell' anno 1622. si consagrò alla milizia nel Terzo di Napoli: e fece tali progressi nel mestiere dell' Armi; che poco appresso divenne Capitan Generale del-Esercito Spagnuolo.

LXXVI. *Carlo Maria Caracciolo* Marchese di San Giorgio, e figliuolo dell' anzidetto Marchese di Torrecuso: il quale per il suo spirito bellicoso fu, ancor fanciullo, dichiarato Generale di Cavalleria: morto indi nell' assedio di Barcellona in età di anni diciotto.

LXXVII. *Carlo della Gatta* Principe di Montestarace, Generale della Cavalleria Napoletana in tempo del *Duca d' Arcos* Vicerè del Regno: che, andato poi in Ispagna, vi fece de molti progressi. Morto indi di peste in Napoli l' anno 1656. e seppellito innanzi alla Sagrestia di San Domenico Maggiore: dove fè egli ergere tra l' altro quella magnifica Cappella, in cui il Crocifisso parlò al glorioso *San Tommaso*, dicendoli: *Benè scripsisti de me Thoma, quam ergo mercedem accipias?* E perciò i Padri di quel Convento in segno di gratitudine, li fecero nella Tomba quest' Epigrafe:

Carolo a Gatta
Equiti Neapolitano,
Ad Belgas Militum Tribuno,
Ad Insubres Copiarum Ductori,
Hic Militi religioso,
Duo ob Sacella exornata,
Patres Conventus

Gra-

Grati animi monumentum,
Anno a Deo homine M. DC. XLIV.

LXXVIII. *Domizio Caracciolo* Marchese della Bella, gran Capitano: morto il dì 2. Settembre dell'anno 1603. in Fiandra, ove fu mandato col Terzo Napoletano dal *Conte di Lemos* Viceré del Regno, nel mentreche per comando dell'*Arciduca Alberto* tentava soccorrere la Città di Bolduc, assediata da *Maurizio* Conte di Nassau, Generale degli Olandesi. Descrivendo il *Padre Galluccio* (a) in questa guisa la di lui morte gloriosa, e la di lui onorata sepoltura: „ *Mauritiani* tandem loco potiti „ sunt, ac non sine ingenti clade suorum: quorum circiter quadringenti, „ atque ex iis Centuriones aliquot periere. Ex Archiducis verò militibus „ cæsi fuere ducenti. Quos inter ipse Dominus *Caracciolus* Bellæ Mar- „ chio maluit hosti fortiter obsistendo gloriosè occumbere, quam se se „ recipiendo cum posset, locum cedere: Dignus hoc etiam nomine, cui „ magnificum funus in urbe Sylvaducensi fieret: Tribunis militum ad Di- „ vi Dominici Templum efferentibus, ejus cadaver ab hoste remissum, „ atque unde viginti vulneribus insignitum; prosequentibus Aumelio Duce, „ Barlemontio Comite, ipsoque Copiarum ductore *Vandebergio*.

LXXIX. *Manuello Caraffa* de Duchi di Nucera, Barone di Vallelonga, fu Capitano del Terzo di Napoli l'anno 1629. in Portolongone: indi Tenente Generale della Cavalleria in Napoli contro del Duca di Ghisa; e poi valoroso Generale di Battaglia nelle Spagne.

LXXX. *Fabrizio de Rossi*, Marchese di Monferrato, fin dall'anno 1641. si diede all'esercizio dall'Armi in Ispagna, ed altrove. Stato con somma lode Generale di Battaglia, siccome il seguente Elogio a lui composto lo testimonia.

Ne Romæ, terrarum Orbis Reginæ,
Augustalis Regni Sedes invideret Partenope;
Tùm sago, tùm palmata toga Romano parem
Fabricium peperit.
Assueta alumnis suis
Lucem non auri vena dare, sed acie ferri,
Tot enixa geniali ex equo Achilles,
Indicto antiquitati silentio,
Redegit in unum,
Qui Patriæ facem martiali proferret aspectu,
Romanæ Reipublicæ alter dictus est brachium:
Hunc Austriaci dexteram, & fulmen Imperii,
Extulit non fortuna, sed virtus
Infra verum famæ præconio
At prope fatigata in laudes tuba,
Felix audacia ultra fidem,
Strenua constantiæ vis ultra vires;
Animus periculis altior,

Tan-

(a) P. Galluccio de Bello Belgico lib. 15.

Tantum probarunt Heroem ;
Ut Manlios , Camillos , Marcellos ,
Fabios , Scipiones
Diceres in Fabritio revixiſſe .
Relatis de hoſte triumphis ,
Exaggeratis ex hoſte manubriis ,
Laureati non ſufficiunt Faſti :
Ipſum etiam Capitolium anguſtum eſt .
Non minus mente , quàm manu promptus ,
Tàm feliciter foris bellum geſſit ,
Tàm luculenter domi coluit pacem ;
Ut utrique natus .
Verſatili ad ardua ingenio ,
Quà gloria , quà conſilio ,
Martem , ac Mercurium ,
Sortitus in horoſcopio videretur .
Utinam viveret ,
Dignus ſe ipſe laudaret :
Qui majorem virtute , prudentia, gloria
Habuit neminem .

LXXXI. *Don Fabrizio Ruffo* , Gran Priore di Bagnara , e di Capoa , Generale delle Galee di Malta , grandiſſime prodezze fece contro del Turco , e particolarmente nell' anno 1660. Vero rampollo della nobiliſſima Famiglia *Ruffo* , che negli antichi Faſti Romani , molti CONSOLI vi annoverò : come fù trà gli altri *Servio Sulpizio Ruffo* , ſtato tre volte Conſole.

LXXXII. *Ferrante Loffredo* Marcheſe di Trivico , militando da generoſo Guerriero ſotto dell' Imperadore *Carlo V.* morì colmo di onori nella Guerra di Lombardia intorno all' anno 1525.

LXXXIII. *Ferrante de Monti* Marcheſe di Corigliano in Provincia di Lecce , fu Comandante Generale di un Terzo di Cavalleria ſotto del *Vicerè Monterey* . Morto poi aſſaſſinato per emulazione di alcuni Cavalieri Napoletani nell' anno 1648. , e ſeppelito nella Chieſa di San Severino con queſto Elogio in Italiana favella :

Chi mira queſto Marmo ,
Deplora la ſorte di un Campione ,
Troppo miſero , perche troppo felice .
Che per eſſer l' enimma
Non men dell' eroica fortezza ,
Che dell' umane miſerie ;
Nacque trà le porpore d' illuſtre proſapia ,
Viſſe trà le palme di ſegnalate vittorie ,
Morì trà le tenebre d' anticipati ſcorrucci .
Illuſtrerà molti Secoli l' occaſo di queſto Sole ,
Che con ventiquattro ferite ,
Moſtrò in petto un geminato Zodiaco .
Maggior di Ceſare ,
Non dal ventre della madre , ma alla tomba
Portò una coſtellazione di cicatrici .

Ebbe nome di ferro, anima d'oro,
Sparse in ossequio del Re tanto sangue;
Che avrebbe potuto annegarvi l'Invidia,
Se (pascendosi di ruine)
Ella non fusse immortale.
Ultimo della nobilissima Famiglia,
Di non sò qual Flegra imputato.
Con questo Gigante guerriero
Si sepelirno i Monti.
Lasciò gli egregj Fatti alle penne,
Il valore all'ammirazione,
La Morte al silenzio
Della Fama.
Impara chiunque legge in Ferrante de Monti,
La Fortuna altro non aver di fermo, che l'incostanza:
La Virtù anco quando perde la vita,
Guadagna l'Eternità.

LXXXIV. *Francesco Maria Caraffa* Duca di Nocera, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno di Aragona, e di Navarra: morto poi in Madrid a 10. Luglio 1642. con fama di valoroso Capitano.

LXXXV. *Francesco Piccolomini* Principe di Vallo, celebre Capitano sotto *Liopoldo* Imperadore, come dall'Elogio seguente: morto nell'assedio di Buda per un colpo di Moschettata.

Geminum demiratus Orbis Herculem,
Tertium in Francisco Piccolomineo suscipiat,
Præstantiorem consilio,
Fortiorem manu.
Qui & nobilitate gloriæ portentum fuit;
Et hostium monstra confodit.
Triumphali famæ nomine
In avitis Fastis
Sylvios, Octavios,
Exaggerato laudum compendio,
Unus in pectoris tentorio clausit.
Militari cingulo,
Majorum facinora complexus,
Teutonicos repetiit Bellonæ campos,
Familiare nimirum Piccolomineis Capitolium.
In Filisburgica expeditione
Primis functus periculis
Inter Germanos Achilles,
Non postremos meruit honores.
Partenopejus Ajax.
Equestri militiæ præfectus;
Ungaricam lernam igne, ferroque prostravit.
Sub Viennæ mænibus,
Hercule major,
Omnem prope Africam domuit.
Pandoniam bellicæ virtutis *Thea-*

Theatrum habuit ad palæstram.
In Budæ expugnatione,
Dùm magnanimo vitæ contemptu,
Torace rejecto, murorum ruinas
Seipso scandit armatus;
Plumbea glande transfossus,
Generosam animam
Fidei donavit, cælo reddidit.
Diutiùs vivere non poterat, occumbere gloriosiùs.
Acerbo præreptus fato
Non dum expleta Victoria,
Triumphi lauream non amisit.

LXXXVI. *Girardo Gambacorta* de Duchi di Limatola, ottimo Generale della Cavalleria Napoletana: morto in Battaglia nella Germania l'anno 1636.

LXXXVII. *Girolamo Caraffa* Marchese di Montenero, Principe del Sagro Romano Impero, Generale celebre dell'armata Spagnuola, e Luogotenente Generale del Re *Filippo III.* in Catalogna.

LXXXVIII. *Giantommaso Blanch* Marchese dell'Oliveto, anche rinomato Capitano sotto del Re *Filippo III.*

LXXXIX. *Giannantonio Simonetta Ponz di Lione* Marchese di San Cipriano fu un gran Soldato, e Vicario Generale de Presidj di Toscana nell'anno 1670.

XC. *Giambattista Brancaccio*, Maestro di Campo del Terzo Napoletano sotto del Vicerè *Duca di Medina della Torres*, e molto lodato nel mestiero dell'Armi.

XCI. *Gianvincenzo Sanfelice* Conte di Bagnuoli, assai rinomato, e fra Capitani celebri descritto.

XCII. *Gregorio Caraffa* de Principi della Roccella, Gran Maestro della Religione di Malta, ed Uomo Illustre nel maneggio dell'Armi.

XCIII. *Lelio Brancaccio* Marchese di Montesilvano, morto nell'assedio di Perpignano l'anno 1637. Le di cui gesta gloriose si leggono descritte nel di lui Sepolcro dentro la Chiesa di *Sant'Angelo a Nido* di Napoli nella maniera, che siegue.

Lelius Brancacius
Montis Silvani Marchio,
Militum quater Tribunus maximus,
Hispana in Aula Supremi Status Consiliarius,
Arma, quæ Melitensi cum Cruce puer induit,
Decem post lustra cum vita exuit.
Vix sine pugnis, nunquam sine victoriis fuit.
Ordines emensus omnes, supremum tenuit Mediolani.
Apud Ligures, Belgas, Insubres, Hispanos imperator,
Nec mari minùs, quàm terra victor;
Vel captis Insulis, servatis Classibus.
Cum absens degeret, militavit consiliis:
Calamo etiam cum de re scripsit militari:
Cum & oculo insomno semper & vigili.
Novo tamen fœdere Militiæ Virtutes junxit,

Non tàm Martis sub strepitis , quàm pietatis .
Digno tamen extinctus fato & in Castris , & in Hispania ,.
Adrianus Brancacius
Dux Castri Novi , ac Castellionis Comes
Gentilis suæ memoriæ triumphalem lapidem
Sed dolens Pos .
Anno M. D. C. XXXVIII.

XCIV. *Lucio Boccapianola* Marchese di Brindisi , diede segni di straordinario valore sotto di *Don Gio: d' Austria* .

XCV. *Lorenzo Moles* de Baroni di Turi , anche rinomato Capitano in tempo del *Conte di Monterey* , Viceré del Regno .

XCVI. *Lucio Dentice* Conte del Sagro Romano Impero , Generale di Cavalleria sotto dell' *Arciduca Alberto* nell' anno 1620. , e prode Capitano.

XCVII. *Marcello del Giudice* anche Generale di Fanteria in Fiandra sotto del mentovato *Arciduca Alberto* nell' anno 1621.

XCVIII. *Mario Landolfo* Maestro di Campo del Terzo Napoletano sotto di *Don Gio: d' Austria* .

XCIX. *Marcantonio di Gennaro* pure Maestro di Campo intorno all' anno 1684.

C. *Marzio Orilia* de Duchi di Arigliano, famoso Capitano.

CI. *Michele Pignatello* Marchese di Santo Marco , rinomato Capitano .

CII. *Michele d' Aste* Barone di Acerno , nato in Napoli a 6. Aprile 1656. , ancorche di Famiglia originaria Romana : Soldato d' impareggiabile valore , che in tempo di *Liopoldo* Imperapore , dopo aver dati in parecchie occasioni segni di straordinaria fortezza ; essendo il primo a formontar la Breccia nella Città di Buda , con trenta ferite finì gloriosamente di vivere . Laonde la Città di Napoli con questo Elogio eternò a posteri la di lui fama :

Michaël de Aste ,
Quod Angelum ore , virtute , nomine præfert ;
Vix crederetur mortalis ,
Nisi pulvereo pennatæ Lachesis missili ,
Belli fulmen extinctum ,
In cinerem labi humana doceret omnia .
Ad arma natus ,
Inter arma & vixit , & obiit .
Honoratus pro Cæsare in Austrasia miles ,
Ætate vix dum apta loricæ ;
Ad Philippopolim triumphis
Prima posuit Militiæ rudimenta .
Unus ex Viennæ propugnatoribus ,
Asiæ totius ita fregit audaciam ;
Ut contra Otomanam potentiam
Leblæum munimentum
Suo robore staret.
Ad Nechesolium , accepto vulnere ,
Promeritæ muralis insignem retulit indicem .
Nunquam ab armis feriatus ; *Æta-*

Æstatem pugnis, pugnas victoriis numeravit.
Ingenio Palladem, manu Martem præseferens;
Scipioni non impar;
Aut corpus periculis,
Aut animam disciplinis exercuit.
Historica orsus bellacis sæculi Commentaria,
Non absolvit: magnus ipse Historiæ labor futurus,
Nihil Cæsare minor;
Et gerenda scripsit, & scribenda patravit.
In secunda Budæ expugnatione,
Septimo vulnere saucius,
Ungarici Regni Caput
Christianæ Reipublicæ asseruit.
Primus in Urbem per aperta mœnia
Invehens divini Labari signum,
Proprio cruore purpuratum:
Contemptum in discrimine audax,
Piè ferox in hostes,
Reluctantis Lunæ cornua
Vel perfecto cruore calcavit.
Suo tamen triumpho,
Mors victoriam oppressit,
Incertum invidia, an providentia;
Quod emenso totius gloriæ ævo,
Tot laureis redimitum,
Sæcula secutura vix crederent.
Diù ille pingebat,
Quod pingere jactaret æternitati.
Brevi Michaël vixit,
Non occasurus immortalitati pugil.

CIII. *Orazio Marchese* de' Marchesi di Camerota, Maestro di Campo del Terzo Napoletano, sotto di *D. Gio: d' Austria*.

CIV. *Paolo*, e *Domenico Dentici*, avo, e nipote, amendue gloriosi Capitani, ed illustri nel mestiere dell' Armi.

CV. *Scipione Filamarino* Maestro di Campo del Terzo Napoletano, ed espertissimo Soldato.

CVI. *Tiberio Brancaccio* anche uno de bravi Capitani.

CVII. *Frà Giambattista Brancaccio* Cavalier di Malta, e splendore di quella Sagra Religione.

CVIII. *Tommaso Caracciolo* Duca di Rocca Rainola, ben degno di essere tra Capitani gloriosi annoverato.

CIX. *Frà Vincenzo della Marra* de' Duchi della Guardia, Cavaliere di Malta, e benemerito di quella Sagra Religione per il maneggio dell' Armi.

CX. *Vincenzo Sersale* de Principi di Castelfranco, Capitano della Cavallaria Napoletana.

CXI. Fuori dell' enunciati Capitani, che dal *Padre Filamondi* finora trascritto abbiamo; molti altri ve ne furono, che dal predetto Autore non

non si rammentano. A quali non s' intende fatto torto, se per non essere più lunghi in questo Capitolo, ancor noi sotto silenzio li passiamo. Mentovandone altri *Lorenzo Crasso* Barone di Pianura ne suoi Elogj di Capitani Illustri: e tra essi, oltre a *D. Innico di Guevara* Conte di Ognatte, e *D. Pietro di Toledo* Marchese di Villafranca, stati Vicerè nel Regno; vi annovera *Ottavio Piccolomini d' Aragona* Duca d' Amalfi, e *Giulio Cardinale Mazzarini*: il quale nato in Apruzzo, dalla Milizia profana passò all' Ecclesiastica: e divenuto poi Cardinale, e primo Ministro della Corte di Francia; seppe colla Politica, e colla scienza Militare, regolar sì bene la sua condotta, che ne fece acciecar l' invidia.

Degli Uomini Illustri per il Mestiere dell' Armi nel Secolo corrente.

CXIII. Colla venuta del Re *Filippo V.* in Napoli nel mese di Maggio 1702. (stato ancor egli prode, e valoroso Soldato), la Milizia Napoletana nell' ultimo segno fiorir si vide. Conciossiacosache, avendo egli preso il Reggimento di Cavallería Napoletana per sua Guardia di Corpo, siccome l' apportammo nel Libro precedente al *Numero 5.* del Capo 4.; per il di lui servizio passarono in queste Guardie il Principe di San Severo *Sangr*, il Principe della Guardia *Caraffa*, il Principe di Belvedere *Caraffa*, il Principe di Valle *Piccolomini*, il Duca di Sarno *Medici*, il Marchese di Giulia Nova *Acquaviva*, *D. Giambattista Brancaccio*, *D. Giambattista Caracciolo*, *D. Fabrizio Ruffo*, *D. Antonio della Marra* (tutti Capitani del detto Reggimento) *D. Francesco di Aragona* de Duchi di Laurenzano, Colonnello del Reggimento, e *D. Tiberio Caraffa*, fratello del Principe di Belvedere Sargente maggiore del medesimo: i quali tutti bravi Soldati riuscirono, e famosi Capitani. E comeche, morto *D. Giuseppe Dezza* Spagnuolo, Mastro di Campo Generale del Terzo Napoletano, il mentovato Monarca degnossi conferirne la carica a *D. Restano Caracciolo* Duca di Popoli; alla partenza del medesimo da Napoli, molti furono i Nobili, che da Venturieri lo seguirono sotto la condotta del predetto Duca di Popoli. E tra questi furono il Principe di Avellino *Caracciolo*, il Principe di Cellamare *Giudice*, il Principe della Riccia *Capua*, il Principe di Liperano *Muscettola*, il Principe di Scanno *Afflitto*, il Marchese di Torrecuso *Caracciolo*, il Conte di Joncano *Miradois*, *D. Scipione di Capoa*, figlio primogenito del Duca di Mignano, *D. Andrea di Afflitto* fratello del Principe di Scanno, *D. Carlo Caraffa* terzogenito del Principe di Chiusano, *D. Niccolò Sanseverino* fratello del Principe di Bisignano, e molti altri Cadetti della prima Nobiltà Napoletana, e di ciascheduna famiglia cospicua, siccome *Antonio Belisone* nel suo Giornale del Viaggio d' Italia, che 'l Re *Filippo V.* fece, con distinzione l' apporta. I quali in diverse occasioni, ed attacchi militari diedero maisempre contrasegni ammirabili del loro nazio valore. Essendo anche stati in questo mentre nella Città di Napoli il Principe di Castiglione *Aquino*, il Duca di Bisaccio *Pignatello*, che col *Marchese di Villena*, Vicerè del Regno, alla venuta dell' Armi Alemane nell' anno 1707. rimasero Prigionieri di Guerra nella Città di Gajeta.

CXIV. In

CXIV. In tempo dell' Imperadore *Carlo VI.* (stato ancor egli un ottimo Capitano) sebbene la milizia fosse stata tutta Alemana, siccome se ne querelava *Pietro Giannone* più sovra al *Numero* 20. del Capo 2. pure molti Capitani celebri del nostro Regno in essa si annoverarono. Uno di questi fu *Don Gio: Caraffa* de Principi di Colobrano, Generale di Cavalleria, morto gloriosamente nella giornata Campale sortita in Kirotzka trà gli Ottomani, e Tedeschi a 22. Luglio 1739. col combattimento di diciotto ore continove, e colla perdita degli Alemani. Anche celebre fu *Don Francesco Marullo* della Città di Barletta pur Generale di Cavalleria, e Marescial1o stato Governadore della Città di Belgrado, e poi ritiratosi in Venezia, per menarvi vita privata; donde si ritirò in Bologna, coll' idea di fondarvi la Casa (essendo egli de Marchesi di Campomarino, non già de Duchi d'Ascoli, o di San Cesario): e perciò nello scorso mese di Maggio passato dell' anno precedente 1750. venne per alcuni giorni in Napoli. Essendovi stato eziandio *Don Gio: Caraffa* de Conti di Policastro, Maresciallo Generale di tutte le Truppe Tedesche esistenti nel nostro Regno: chiamato poi in Vienna all' ingresso delle Armi Spagnuole in questo Reame: donde similmente si ritirò in Venezia, e vi finì di vivere nell' anno 1742. Avendo preso nella di lui partenza del Regno il comando dell' Armi *Don Antonio Pignatello*, glorioso rampollo de Duchi di Belrisguardo: nato per altro in Ispagna, dove militò da Capitano, da Brigadiere, da Tenente Colonnello, e da Maresciallo, e nella Guerra di Sicilia l'anno 1719. da Tenente Generale. Finita poi quella Guerra, col dovuto concedo del Re *Filippo V.* si ritirò in Napoli col titolo di Marchese di San Vincenzo, e poi di Principe di Belmonte per via di Matrimonio: con prendere partito nelle Milizie dell' Imperadore sovradetto. E da ciò avvenne, che passato in Vienna il Maresciallo *Caraffa*, ebbe egli per pochi giorni il comando sovrano dell' Armi Tedesche all' entrar, che fece il nostro Serenissimo Monarca *Carlo di Borbone* nel Regno: ed a 25. Maggio 1734. nella sanguinosa Battaglia sotto Bitonto, dopo aver dati segni di straordinario valore, rimase Prigioniero del *Duca di Montemar*, Comandante dell' Armata Spagnuola, per avere fiaccheggiata la Cavalleria Alemana, che abbandonò la Fanteria, e si pose in fuga. Toccando la medesima sorte a *D. Ferdinando Pignatello*, Principe di Strongoli, Generale della detta Cavalleria, il quale sostenne al possibile col lodato Marchese di San Vincenzo l' attacco con quei pochi Cavalli, che seco rimasero. Laonde poi, andati col permesso del Re nella Corte di Vienna a render conto della loro Condotta (in se per altro tutta lodevole, ed anche ammirata dall' Oste nimica); al ritorno che fecero in Napoli, non vollero di nuovo prendere partito nell' Esercito del regnante Monarca: contentandosi vivere privatamente in propria Casa con badar soltanto all' educazione de loro rispettivi figliuoli, come ora continuano a fare.

CXV. Sotto del regnante Monarca *Carlo di Borbone* fiorisce più che mai il vigor dell' Armi nel nostro Regno. Conciossiacosache, avendo egli conferite le Cariche Militari a varj Cavalieri Napoletani: questi non cessano farsi sperimentare per ottimi Capitani. E dove il medesimo Monarca (dopo aver preso per assalto il dì 7. Agosto 1734. la Città di Ga-

Gajeta, facendovi Prigioniero di Guerra il Presidio Alemano) a 25. Marzo dell' anno 1744. uscì in campo aperto contro l' Esercito Tedesco comandato del *Principe Lobcovvitz*, che cercava invadere il Regno, ed in tempo di notte li fece una Incamisciata per coglierlo in mezzo dentro la Città di Velletri; come egli diede segni d' incredibil ardire in rispingere il Nimico, ed in farli testa; così i Capitani nostrali, che li facevan corona, come il *Duca di Castropignano*, Comandante Maggiore delle Truppe Napoletane (essendovi stato *D. Gio: di Gages* per Capitan Generale delle Militie Spagnuole; ancorche il nostro Re fusse il Generalissimo dell' Armi degli uni, e gli altri Soldati, accompagnato dal Serenissimo *Principe di Modena*), il Marescìallo *D. Nicolò di Sangro* con suo fratello *D. Placido di Sangro*, il Marchese di San Marco *Cavaniglia*, *Don Nicolino Sanseverino* fratello del Principe di Bisignano; e molti altri nobili Soldati, e Capitani, con fedeltà, e coraggio intrepidamente lo servirono: sempre pronti a combattere, sempre forti nel cimento, sempre ardimentosi negli azzardi. Di modo tale che il Valor dell' Armi hà mai sempre nel nostro Regno fiorito, vi fiorisce di presente, e si spera, che possa anche fiorirvi in avvenire per gloria della Patria, per onor della Nazione, e per maggior serviggio del proprio Principe.

CXVI. Frà gli altri celebri Capitani, ed Uomini Illustri per il mestiere dell' Armi, che per l' addietro fiorirono nel Reame di Napoli; meritamente si può anche annoverare *Don Emanuele Pinto*, fratello di *D. Luigi Treytas Pinto*, il quale nell' anno 1730. ebbe l'onore d' esser graduato da Capitan di Cavalli Corazza in Maestro di Campo, ed in Generale dell' Artiglieria di questo Regno di Napoli, come costa dal Libro intitolato *Ordinario Primiero*, che si conserva nel Tribunale della Revisione. Di cui abbiamo stimato parlarne quì apparte, ed in ultimo luogo, per non interrompere colla lungheria l' intrapreso nostro discorso; e per aver il commodo di soggiugnervi anche un Rame della di lui discendenza: la quale è la stessa, che quella dell' odierno Signor Principe d' Ischitella *Don Francesco Pinto*. Che sebbene ella sia la medesima, che la Casa nobilissima di *Sousa* in Portogallo; pure si allignò in questo Reame di Napoli colla venuta del sovradetto *D. Luigi Treytas Pinto*: il quale dopo essere stato del Consiglio di sua Maestà Portoghese, ed aver militato per essolui da Capitan di Cavalli Corazza ne Paesi Bassi; da riformato col soldo di sessanta scudi il mese passò in Napoli col mentovato *D. Emanuele Pinto* suo fratello.

CXVII. Vanta questa nobile Famiglia la sua origine dall'antichissima Casa di *Sousa* di Portogallo: la quale non solo ebbe la sorte di apparentare più volte colli stessi Re di Portogallo; ma anche con quei di Castiglia, e di Lione, con quei di Aragona, e di Navarra, e colli Conti di Barcellona in Catalogna. Contando la sua Nobiltà fin dall' anno 780. in persona di *D. Suero Belfager*, che isposò *Donna Menaja di Reberas*: laonde crebbe in tanta stima, e grandezza nelle Spagne, ed in Portogallo; che i Magnati di quelle Regioni aveano a sommo onore l' apparentare colla medesima. Solito a dire per ciò *Garzia* Re dell' Armi di Serenissimi Monarchi delle Spagne queste parole, che poi passarono in comun Proverbio della Nazione;

Nin-

Ninguna Casa vale cosa,
Se non tien algo de Sosa.

CXVIII. Ella fin da suoi primi incominciamenti godè i maggiori titoli, che si praticavano perallora nella Corte di Portogallo. E trà questi vi era quello di *Conte di Onore*, e di *Preeminenza*, come soventi si legge in più Carte de di lei Privilegj. Il quale presso de Portoghesi non davasi, che a figli di Re, a di loro discendenti, ed a personaggi, che vantavano dipendenza da quei Monarchi: siccome appo noi in tempo de Monarchi Normanni, e Svevi si usava il titolo dell' *Onore del Monte Sant' Angelo* per i Prencipi di Sangue, come addimostraremo nel Capo 3. del Libro 20. Fu di vantaggio decorata col Titolo di *Fidalgos della Casa del Re*, siccome ne sudetti Privilegj eziandio si legge. Ed era lo stesso, che il *Ricoshomes di Castiglia* in sentenza di *Giuseppe Pallifer* nella Memoria, che scrisse dell' Onore del Regno di Portogallo: mentreche discorrendo del medesimo Titolo, asserisce: *Este titolo le allo solo entre los Portugueses: y en lo antiguo corrispondia a lo mismo, que entre los Castellanos el de Ricoshomes de peudon, y Calderè, y de Vengar, y no todos fino losquè se claman de primera Classe, e de primer grandezza*. Corrispondendo altresì la parola *Fidalgos* in lingua Portoghese all' *Infansones* degli antichi Castigliani. Con qual titolo venivano espressati quei Ufficiali, e quei Nobili, che in discacciare i Mori delle Spagne si unirono all' Infante *Don Pelagio* ne Monti di Asturias. Titolo che poi i medesimi Nobili ritennero, e lo fecero ereditario nelle loro Famiglie: Volendo il *Guardiola (a)*, e *Gio: Guttierez (b)*, che questi si dicessero *Infansones* in superlativo grado; perche aveano il governo, ed il comando degli altri Soldati inferiori, che si chiamavano *Infanti*. Con asserire similmente, il *Zurita (c)*, ed il *Ramirez (d)*, che l' *Infanson*, e lo stesso, che il *Fidalgo*. Ancorche io sarei per dire, che *Fidalgo* voglia significare il *Maggiordomo* della Casa Regale: perche *Filadelfo Mungos*, *Berengario di Agil*, *Francesco Alvarez*, ed altri Scrittori, parlando di questa Famiglia *Pinto*, quasi a tutti i di lei discendenti danno titolo di *Maggiordomo*: ed in qualche modo si raccoglie dal Privilegio di *Gio: I.* Re di Portogallo a *Beltrano Pinto* (che poco appresso trascriveremo) in cui, trà il molto li dice: „ *Nominamus* te Nobilem, Illustrem, inclitum Militem Beltra„ num Pinto Generalem Ducem nostri Regii Exercitus, & Successores „ tuos in perpetuum in nostrum Fidalgum, seù FIDALGOS NOSTRÆ „ REGIÆ DOMUS.

CXIX. E quivi, pria d'inoltrarci a descrivere la discendenza di questa Casa *Pinto*; sia bene avertire, che ella come sopra è la medesima colla Casa di *Sousa*. Che sebbene il Padre *D. Nicolò Garzia di Lontono* de Chierici Minori, Cronista Generale di sua Maestà Cattolica, in un suo Discorso

 Isto-

(a) Guardiola cap. 28.
(b) Gio: Guttierez lib. 3. cap. 17. num. 2.
(c) Zurita in Annalibus Aragoniæ, par. 1. lib. 2. cap. 64.
(d) Ramirez de Lege Regia par. 27. num. 27.

Istorico Geneologico scritto a penna *sovra l' Antica qualità della Casa Pinto di Sousa*, sia di parere, che il sovranome di *Pinto* si fusse dato alla Casa di *Sousa* in persona di *Don Gio: Garzia*, figlio di *Don Garzia Mendez*, e nipote che fù di *Don Mendo* Conte di Sousa (a tenore di qual opinione s' intagliò la Lapida nella Cappella Gentilizia della Famiglia Pinto nella Chiesa di S. Spirito nella Città di Napoli, quale trascriveremo più appresso); che a cagione di sua rara bellezza quasi delineata a pennello, si disse il *Pinto*: il quale tramandò questo sovranome nella sua Famiglia per mezzo degli altri figliuoli di *Don Garzia Mendez* suo Padre, e suoi rispettivi fratelli che si eran in Portogallo dilatati. (In quella guisa appunto, che appo gli antichi Romani s' incominciarono a distinguere trà di loro le Famiglie: con essere col tempo passato ancora nel nostro Regno una somiglievole polizia, come l' additammo nel Tomo II. al Capo 21. del Libro 13. trattando de Nomi, che anticamente s' imponevano a figliuoli); pure noi, appoggiati a *Berengario di Agil* nella descrizione della Casa *Solariegas* di Spagna, a *Francesco Alvarez* nel Libro de *Majestate, & Nobilitate Regis Lusitaniæ*, ed a *Filadelfo Mungos* nel suo Teatro Geneologico delle Famiglie Illustri; diciamo, che il sovranome di *Pinto* si diede a *Don Alfonso*, figliuolo di *Don Alfonso Enriquez* primo Re di Portogallo, a tenore della concessione del Castello *Pinto* situato nelle frontiere di Galizia, che li fece il genitore, dopo averne egli discacciati i Mori. Concedendoli eziandio in questa occasione lo Scudo coll' Impresa della mezza Luna di color *Rosso*, per alludere alle pruove, che egli fece contro de Mori anzidetti, quali sconfisse, e dibellò. Avendo sù di questo un Privilegio di *Gio: I.* Re di Portogallo conceduto a *Beltrano Pinto*, e registrato nella Cancelleria del Senato di Siracusa, secondo *Filadelfo Mungos* (a), dove lo presentò *Don Alvaro Emanuel Pinto* a dì 21. Giugno 1570. quando vi fu mandato Castellano del Re *Filippo II.*: in cui la Famiglia *Pinto* si dichiara di Sangue Reale, e si dice, che 'l Cognome sovradetto sia derivato dal Castel Pinto. Essendo egli del tenor seguente.

„ *Joannes*, Dei Gratia, Lusitaniæ, seu Portugaliæ, Algarbiæ, & Indiarum „ Orientalium Rex, nobili, & illustri Duci nostri Exercitus D. Beltrano Pin„ to, fidelissimo NOSTRO DILECTO CONSANGUINEO salutem. Quia „ omnes Reges, & Principes clari debent omninò in considerationem, & „ mentem habere servitia quomodolibet præstita tam in rebus gestis, quam „ in aliis occasionibus, & illorum merita; attendentes nos igitur multis, „ & generosis servitiis tuis nobilis, & illustris Militis, & Ducis nostri „ Regii Exercitus, multisque maximis servitiis tam in rebus gestis in „ regiminibus, quam aliisque importantissimis negotiis pro nostra Regia „ Corona præstitis; ac etiam tuæ antiquæ, & REGIÆ NOBILITA„ TI; qui nos ambo ex eadem stirpe nati sumus. Jam certum est, quod „ Dominus Alfonsus Pinto, DOMINUS CASTRI PINTO, progenitor „ tuus, ac totius Familiæ Pinto hujus predicti nostri Regi fuit filius Se-

„ renis-

(a) Filadelfo Mungos Teatro Genealogico delle Famiglie Illustri lib. 8. pag. 253.

„ renissimi Regis Lusitaniæ D. Alfonsi Enriquez : cujus inclyti successo-
„ res semper Regiæ Lusitaniæ Coronæ fideliter servierunt, prout ad præ-
„ sens serviunt ; idcirco eligimus, creamus, & nominamus te nobilem,
„ illustrem, inclytum militem Beltranum Pinto Generalem Ducem nostri
„ Regii Exercitus, & Successores tuos in perpetuum in nostrum FI-
„ DALGUM, seù FIDALGOS NOSTRÆ REGIÆ DOMUS, ac
„ etiam Regium Gubernatorem tua vita durante nostræ Civitatis Evoræ,
„ ejusque districtus, & constrictus. Et talia officia, præheminentias, &
„ dignitates concedimus tibi, & successoribus tuis in perpetuum, cum illis
„ honoribus, oneribus, prerogativis, gagiis, privilegiis, lueris, &
„ emolumentis quomodolibet ad te spectantibus, & pertinentibus, prout
„ alii gavisi sunt. Mandamus præterea omnibus, & singulis Officialibus
„ majoribus, & minoribus, præsentibus, & futuris, & personis subdi-
„ tis nostris de nostro Regio Dominio, quod in talem, & per talem
„ tractari, & reputari debeant, & habeant omni futuro tempore absque
„ ullo obstaculo, & impedimento, prout juris est. Et sic exequimini:
„ cavete a contrario sub pœna nostræ Regiæ indignationis. Datum Evo-
„ ræ 11. Aprilis 1390. Il Rey Juane = De mandato Serenissimi Regis,
„ Vidit Odoardus Contino magnus Cancellarius. Nil solvit de mandato
„ Serenissimi Regis, Juan Tavares. ✠ Locus sigilli.

CXX. Questo *Don Alfonso* ebbe per moglie *Donna Bermuda Ezagra*: e dopo la di lei morte si fè Cavaliere Gerosolimitano: onde nell'anno 1194. divenne Gran Maestro di quella Religione. In dicendo *Girolamo Marulli* (a) nelle Vite de Gran Maestri *a Frà Alfonso di Portogallo IX.* Maestro. *Fu assunto alla dignità di Maestro, non senza alcuna discrepanza, Frà Alfonso di Portogallo del real Sangue: e per quelche riferisce il Bosio nella Cronica della Religione; dice, essere stato fratello dell'istesso Re di quel Regno*. Quindi assegnò egli il Castello di Pinto all'Infanta *Donna Teresa* sua figliuola, maritata a *Don Sancho Nugnez*: che poi lo diede a Donna *Urraga Sanchez*, altra sua figliuola, che maritò a *Don Consalo Mendez de Sousa*. E da questi si fissò il cognome di *Pinto* nella Famiglia di *Sousa*, che passò in appresso col medesimo distintivo in questo ramo di *Sousa*. Laonde Sousa, e Pinto sono una cosa istessa in questa Famiglia.

CXXI. Tutto ciò premesso; fa duopo, che ora venghiamo alla dimostrazione di quanto più sovra si è toccato. E diciamo con *Giambattista Lavagna* (b), che il primo cognominato di Casa di *Sousa*, fu *Doncos Gomez* figlio di Don *Gomez di Equiz*, e di Donna *Gontro di Moniz* della Regal Linea di Aragona, e di Navarra, di quella di Castiglia, e di Catalogna, come dall'Albero Gentologico; che poco appresso soggiungeremo.

CXXII. Don *Gomez de Equiz* fu figlio del Conte Don *Nichigisoy*: questi dal Conte Don *Gozoi*, figlio dell'altro Don *Gozoi*: quell'insigne Barone, che diede morte a *Fradre Valtre*, bisavo di Don *Ferdinando Anes de*

(a) Girolamo Marulli Vite de Gran Maestri pag. 107.
(b) Giambattista Lavagna tit. 22. Nobilitario del Conte pag. 134.

Montor, come riferisce il Conte Don *Pietro di Portogallo* nel suo Nobilitario, e *Duardo Nugnez* nella sua Cronaca. Padre di questo Don *Gozoi* fu *Abuso Abuses*, figlio di *Abuso Soarez Belsager*, e nipote di Don *Suaro Belsager*, come pure di Donna *Menaja di Ribera*, che vissero nell'anno 780. del comun Riscatto.

CXXIII. *Don Doneos Gomez* (il quale, come si disse, fu il primo a cognominarsi di *Sousa*) ebbe per moglie Donna *Gothina Gonzalez*, figlia di Don *Gonzalo Mendez de Maja*, detto il *Liberatore*: il quale meritò questa loda dalle tante sanguinose Battaglie, che diede a Mori, come riscontrasi dalle Cronache antiche.

CXXIV. Da detti Consorti nacque Don *Men Veegas di Sousa*, che impalmò Donna *Elvira Fernandez*, figlia di Don *Fernando Alfonso di Toledo Ricolpe* in tempo di Don *Alfonso VI.* progenitore della gran Casa di Portocarrero. Dal di cui maritaggio ne nacque Don *Gonzalo Mendez de Sousa*: il quale si ammogliò due volte: la prima fiata con Don *Urraca Sanchez*, figlia di Don *Sancho Nugnez*, che avea presa per moglie l'Infanta Donna *Teresa*, figliuola di *Alfonso* di Portogallo, da chi ebbe il Castello di *Pinto* come sovra; e la seconda volta con Donna *Teresa d'Alfonso*, figlia di Don *Alfonso Erriquez* Re di Portogallo: da chi nacque Don *Mento di Sousa*, che si casò con Donna *Maria Rodriquez*, figlia del Conte Don *Rodriquo Velloso*, e della Contessa Donna *Alambra*, sorella che fu del Re di Francia, come l'attesta il sovracitato *Giambattista Lavagna*, per averlo ricavato da un Libro scritto a penna esistente nella Terra di Tombo in Portogallo. Laonde per questa parte entra il sangue di Francia nella Casa di Sousa. Perocchè da tali Matrimoni furono procreati sei figliuoli: il secondo de quali fu Don *Garzia Mendez*, che poi si casò con Donna *Elma Gonsalez* discesa da tre Linee della Casa di Portogallo, come afferma il citato Cronista (a).

CXXV. Dal sovradetto maritaggio di Don *Garzia Mendez* con Donna *Elvira Gonzalez*, (che dipendea da *Alfonso* di Portogallo, Signore del Castello di Pinto), nacquero altri sei figliuoli, che fondarono sei Case delle più illustri, che furono in Portogallo. Il primo figliuolo de sovradetti fu Don *Gonzalo Garzia*, Conte di Sousa, che isposò la Contessa Donna *Elionora*, figlia di *Alfonso III.* Re di Portogallo: da cui non nacquero figliuoli. Il secondo fu Don *Men Garzia de Sousa*, erede di Don *Gonzalo Garzia* suo fratello nel Feudo di Sousa: il quale si casò con Donna *Garzia Anes*, figlia di Don *Gio: Fernandez de Lima*. Il terzo fu Don *Gio: Garzia Pinto*: la di cui discendenza ereditò in appresso il sovranome di *Pinto*. Il quarto figliuolo fu Don *Fernan Garzia Esgaravagna*, marito di Donna *Urraga Abril* figlia di Don *Alfonso*, figliuolo anche egli di *Alfonso I.* Re di Portogallo. Il quinto fu Don *Pietro Garzia Albansa*. E la sesta fu Donna *Maria Garzia*, che ebbe per isposo Don *Gil Sanchez*, figliuolo di Don *Sancho I.* Re di Portogallo.

CXXVI. Don

(a) Giambattista Lavagna Nota C. al Nobilitario del Conte titul. 21. pag. 118.

CXXVI. Don *Gio: Garzia Pinto* terzogenito, che fu figlio di D. *Garzia Mendez*, e di Donna *Elvira Gonzalez*, fu anche Signore di San Felice, e di Adeltado nel Regno di Murcia l'anno 1255., al dire di *Giambattista Lavagna* (*a*): ed ebbe il titolo di *Vassallo* dal Re Don *Danis* di Portogallo, nella maniera, che lo godè il di lui padre nello stesso Regno. Onore, che al dire di *Salazar de Mendozza* (*b*), si dava in quei tempi a *Ricoshomes*: atteso i Vassalli del Re poteano inalzare le Armi con quelle del Monarca. Cosa non permessa agli altri Sudditi, come osserva *Bartolomeo Cassaneo* (*c*), e si ricava dal Codice di *Giustiniano* (*d*).

CXXVII. Questo *D. Gio: Garzia Pinto* ebbe per moglie *D. Maria Gomez de Abreci di Toledo*: da cui nacque *Vasco Garges Pinto*, che fu gran Signore ne suoi tempi, al dire di *D. Pietro di Portogallo* nel suo Nobilitario. Egli si casò con *D. Urraca Rodriquez*, figlia ereditaria di *Ruy Vasquez de Sousa*, el de *Panojas* (detto così per una eredità avuta dal Padre nel luogo chiamato de Panojas): ed ebbe da lei *Arias e Ruy Vasquez Pinto*, che s'ammogliò con D. Costanza Rodriquez, figlia di *Payo Rodriquez de Pereira*; da cui li nacquero due figliuoli, *Gonzalo Vasquez Pinto*, che succedè al Padre nella Signoria; ed *Alvaro Pinto*, da cui hanno origine li Maggiorascati di Balsamaun vicino alla Città di Lamago.

CXXVIII. *Gonzalo Vasquez Pinto*; che prosiegue questa Linea; fu uno de migliori Baroni di quella età, e visse in tempo di *D. Gio:* I. Re di Portogallo. Egli accompagnò il Duca *D. Ferdinando II.* della Regal Casa di Braganza, quando si portò in Africa sovra Alcanzar, essendo Capitano *D. Duardo de Meneses*, terzo Conte di Viana. E perche in questa occasione mostrò uno più che ordinario valore contro de Mori; il detto *D. Ferdinando*, divenuto Re di Portogallo; per compenso de di lui prestati servizj, li diede la Signoria de los Terreiros, di Tendais, d'Alcadia, Major di Chianes, e di altre molte Possessioni. Casatosi poi con *D. Catarina de Melo*, figlia di *D. Martino Alfonso di Melo*, Signore di quella Città; ebbe da tal Matrimonio sei figliuoli. Il primo de quali fu *Gonzalo Vaz Pinto*, che non ebbe successione. Il secondo fu *Pietro Lopez Pinto*, che continua la presente successione. Il terzo fu *D. Gio: Pinto*, che si casò nella Terra di Porto, dal quale discese quel famoso Eroe di *Suarez Pinto*, come egli medesimo dice nel principio delle sue Peregrinazioni. Il quarto fu *D. Diego Pinto*. Il quinto *Nugno Alvarez Pereyra*, dal quale discendono i Signori di Felgevira, y de Bonfardia vicino a Porto, e là del Prato di Villa Real. Ed il sesto fu *Arias Pinto*, progenitore delli Pinti de *Real*, e nel Consiglio di Pinto.

CXXIX. *Pietro Lopez Pinto* secondogenito, come sovra, successore di

(a) Giambattista Lavagna Nota B. al Nobilitario del Conte tit. 2. pag. 128.

(b) Salazar di Mendozza Dignità singolare di Castiglia, e di Lione lib. 2. cap. 11.

(c) Bartolomeo Cassaneo Catal. Glor. Mund. part. 1. conf. 29.

(d) L. unic. ibid. *quos nostri lateris Comitatus illustrat* C. de propos. labor.

di *Gonzalo Vasquez Pinto* suo padre, ed erede delle Signorie concedute a costui; servì ancor egli insieme col genitore al Re *Ferdinando* in Alcanzar: e per li suoi meriti fu dichiarato *Fidalgo* della Casa del Re. Si casò poi con *D. N. Cervera*, figlia di *D. Gio: Gonzalez Cervera*, Signora di Hourra, e della quinta de Pajamos: e fra gli altri figli, che ebbe da questo Matrimonio, uno si fu *Gonzalo Pinto*: il quale fu Signore di Hourra, di Pajamos, e di Svalaguna, come apparisce da una Sentenza promulgata contro d'un suo debitore per una certa rendita, che ha l'obbligo di pagare al Majorascato annui ducati 1492. Nella qual Sentenza vien chiamato Cavaliere Cittadino della Città di Porto. Con essere stato egli Alfiero Maggiore del Duca di Braganza; ed aver avuta per moglie *D. Elionora Vasconcelos*, discendente da *D. Gio: Perez di Vasconcelos*: al di cui valore ascrive il *Lavagna (a)* buona parte delle conquiste in Siviglia.

CXXX. Dal medesimo *Gonzalo Pinto*, e da *Elionora Vasconcelos* nacque *Arias Pinto*, che continuò ad essere Signore di Hourre, e della Casa di Pajamos, come costa da una Sentenza proferita contro *D. Diego Lopez de Martiz*, Abate Comendatario del Monistero di San Pietro de Podroso, a 4. Giugno 1509. Il quale, passato poi in Castiglia, si casò con *D. Giovanna di Norogna* della nobilissima Casa di Norogna, nella quale si contano molte Linee Regali e de maggiori Principi del Mondo, terminate nella persona di *D. Michele di Norogna* sesto Conte di tal Signoria, secondo Duca di Livares, Grande di Spagna di prima Classe, Marchese di Giovvea, e Conte di Gison. Quale linea per il sovradetto maritaggio di *D. Giovanna Norogna* con *D. Arias Pinto* venne a cadere in persona di *Gonzalo Pinto* loro primogenito. Essendo nato eziandio da medesimi consorti *D. Fernando Pinto* Secondogenito, da cui discese, e si diramò questa Linea del Signor Principe d'Ischitella, che trovasi in Napoli.

CXXXI. Il sovradetto *Ferrando Pinto*, che fu Secondogenito come si disse di *Arias Pinto*, e di *D. Giovanna di Norogna*; per i servizj prestati a *D. Emanuele* Re di Portogallo; fu dichiarato *Fidalgo* della Casa del Re, come da un Privilegio spedito nell'anno 1497., e da un altro dell'anno 1555. (quali Privilegj, come diremo più appresso, furono riconosciuti nel Sagro Regio Consiglio di Napoli: da cui si riportò Sentenza favorabile in comprova della Nobiltà di questa Famiglia); e si casò con *D. Maria Melo*, la quale vantava una Prosapia nientemeno che proveniente dal Re di Portogallo: da quali poi nacque *Francesco Lopez Pinto*, che si casò con *D. Urraca de Freitas*, discendente dell'insigne, e religiosissimo Barone *D. Gonzalvo Ovvequez*, il quale fondò il Monistero di S. Pietro de Cete dell'Ordine Benedittino, che poi passò agli Agostiniani, unito a quello di Nostra Signora della Grazia di Conimbria.

CXXXII. Da questo Matrimonio nacque *D. Emanuele Pinto*, padre di *D. Alfonso Pinto*, che si casò con *D. Maria de la Neves di Carvallo*, descendente da *Fernando Gomez*, figlio di *Svevo Gomez di Carvallo*, e Successore di *Bartolomeo Dominquez*, che istituì il Maggiorascato di Carvallos nell'

(a) Lavagna Nota B. al Nobilitario del Conte tit. 55. pag. 303.

nell' anno 1226. Quale *D. Emanuele* fu *Fidalgo* della Casa del Re, come da un Privilegio confermato a lui, ed a suoi successori da *D. Filippo III.* Re di Portogallo in Lisbona il dì 23. Gennajo 1610. in una maniera non conceduta ad altri per l'addietro, che viene tradotto dal Portoghese in Lingua Castigliana dal Padre *D. Niccolò Garzia di Londono*, ed apportato eziandio da *Filadelfo Mungo* (a). In detto Privilegio son notati i figli di *D. Alonso Pinto*: de quali uno fu *D. Luigi Freitas Pinto*, e l'altro *D. Emanuele Pinto*, che, come si disse, passarono in Napoli. E *D. Emanuele* ascritto al servizio de' Serenissimi Re di Spagna, fu Capitano di Cavalli Corazza, e successivamente Maestro di Campo, e Generale dell' Artiglieria.

CXXXIII. All' incontro *D. Luigi Freitas Pinto* di lui fratello maggiore passò in primo luogo presso del Re *Filippo III.*: e dopo essere stato del Consiglio di Sua Maestà, ed aver militato ne Paesi Bassi da Capitano di Cavalli Corazza; indi da riformato passò in Napoli, essendo già Cavaliere dell' Ordine *de Avis*. Quivi egli si casò con *D. Caterina di Mendozza*, figlia di *D. Gonzalo Mendozza*, Cavaliere dell' Ordine di San Giacomo: con avervi egli istituiti i Majorascati, e Fideicommissi, che vi tiene l' Eccellentissima Casa d' Ischitella.

CXXXIV. Da tal Maritaggio nacque *D. Emanuele Pinto de Mendozza*, primo Principe d' Ischitella, Marchese di Giugliano, e Pischesi, e Barone della metà del Lago di Varano per compra da lui fattane a subbasta del Sagro Regio Consiglio. Con essere stato egli Cavaliere dell' Ordine di Calatrava, del Consiglio di Sua Maestà, e Scrivano di Razione, o sia Proveditore, e Contadore Generale: Uffizio per l' addietro occupato da *D. Ettore Pignatelli* de Duchi di Montelione, che nell' anno 1517. fu Vicerè, e Capitan Generale in Sicilia. Si casò poi con *D. Girolama Capece Bozzuto* del Seggio Capoano: ed in occasione di questo Maritaggio, ad oggetto di riscuoter sette mila ducati di dote dal Monte de Capeci; li fu bisogno nell' anno 1672. di far costare in Sagro Regio Consiglio la sua antica Nobiltà, colla ricognizione de Privilegj, e colla compruova tanto della sua discendenza, quanto delli nobili Titoli di *Fidalgo della Casa del Re*, e de Cavalierati dell' Abito *de Avis*, *di Cristo*, e di *San Giacomo*, com' apparisce dal Processo formato dal Mastrodatti *Francesco Montecorvino*. A vista de cennati Privilegj, comprovati da molti Testimonj, e dalla Genealogia di Casa Pinto, riportò egli Sentenza favorabile dal Sagro Regio Consiglio a 5. Giugno 1673. colla quale si disse, che in persona di *D. Emanuele Pinto de Mendozza* concorreva la Nobiltà ricercata nella Capitolazione del Monte de Capeci: il quale fu condannato al pagamento del Maritaggio.

CXXXV. Da *D. Emanuele Pinto*, e da *D. Gironima Capece Bozzuto* nacque *D. Luigi Emanuele Pinto* Secondo Principe d' Ischitella, che si casò con *D. Rosa Caraccioli* della Casa de Marchesi della Giojosa.

CXXXVI. Nac-

(a) Filadelfo Mungos Teatro Genealogico delle Famiglie Illustri lib. 8. pag. 253. & seqq.

CXXXVI. Nacque da questo Matrimonio l'odierno Sig. Principe d'Ischitella (terzo in ordine de suoi Maggiori) *D. Francesco Emmanuele Pinto*, dotato di tutte quelle buone qualità, che si possono bramare in un ottimo Cavaliere: che per non offendere la di lui modestia; a bello studio le tralascio: aggregato perciò egli ben volentieri l'anno 1733. alla Nobiltà di Seggio di Porto.

CXXXVII. Egli ebbe in primo luogo per moglie *D. Giulia Caraccioli* de Marchesi di Brienza: da cui li nacquero *D. Pascale Pinto*, odierno Marchese di Giugliano, e *D. Filippo Pinto*, creato Cavaliere di Malta dal presente Gran Maestro *Fra D. Emanuele Pinto* Portoghese suo parente, ed originario della medesima Famiglia. Tra le figlie femine ha *D. Girolama Pinto*, moglie dell'odierno Marchese di Bracigliano *D. Nicolò Miroballo di Aragona*. Poi passò alle seconde nozze, ed impalmò *D. Zenobia Miroballo d'Aragona*: Dama ancor ella adornata di ogni nobile prerogativa: e perciò ammirata, e riverita da tutti. Ad intuitò di quel Mattrimonio *D. Alonzo Pinto* suo Zio istituì un Majorascato di ducati centomila per il Primogenito, che mai potesse nascere da questo letto: ancorche finora non vi sia la bramata successione.

CXXXVIII. Da questa Famiglia è uscito il tralcio, che forma eziandio oggidì la Casa de Principi di Monteauto in persona di Don *Gaspare Pinto*: da cui è disceso l'odierno Principe di Monteauto Don *Gregorio Pinto*, ammogliato con Donna *Cristina Malaspina*, figlia del Marchese di Fosdinovo, Signore assoluto nella Lunegiana.

CXXXIX. In questa Casa (siccome di passaggio si è toccato più sovra) vi sono stati come fideicommissi della Famiglia il titolo di *Fidalgo della Casa del Re in Portogallo*, e gli Abiti Cavallareschi d'*Avis*, di *Cristo*, di *San Giacomo*, di *Alcantara*, di *Calatrava*, e della Religione *Gerosolimitana*: in cui *Don Alfonso di Sousa*, fu eletto Gran Maestro nell'anno 1194., e di presente vi si rattrova *Fra Don Emanuele Pinto*, elettovi il dì 18. Gennajo 1741. il quale la governa con tanto zelo, e pietà; che puol dirsene il modello. Avendo egli meritato tra l'altro questo Onore, perche negli anni passati scoverse felicemente la Congiura, ordita dalla Porta Ottomana d'impadronirsi di quell'Isola, con trucidare i Cavalieri ivi esistenti per mezzo de schiavi Turchi, che vi si rattrovavano. In qual Fatto si portò egli con tanta savviezza, e prudenza; che fu l'ammirazione di tutti coloro, che ne intesero il successo.

CXL. Possiede questa Famiglia una Cappella, eretta nella Chiesa di Santo Spirito di Palazzo de Padri Domenicani in Napoli: in cui si legge il Marmo seguente, che letteralmente quì trascriviamo in conferma di quanto si è finora più sovra additato.

D. O. M.

Amplissimæ Sousorum Gentis,
Quæ ex Afro hoste Lunulas pro Insignibus gestat,
Germen est Pintorum Familia.
Quod Agnomen, ob morum elegantiam, primus adoptavit
Don Joan Garzias, Comitis D. Mendi nepos;
Acceptam a Majoribus gloriam,
Ampliorem posteris tradidit.
D. Alphonsus Pinto Beneficiarius Equestris Christi Ordinis,

Qui

Qui gemina prole auctus est,
D. Emmanuele Pinto de Rocha, rei tormentariæ Præfecto,
Et D. Aloysio Treitas Pinto, gravis armaturæ ad Belgas Duce,
Equite Ordinis. Avisiani, Regis ad bella Consiliario:
Sub quo ea Familia se se florens Italiam intulit.
Hujus filius, sed & illius hæres, est
D. Emmanuel Pinto de Mendozza,
Eques Ordinis Calatravæ, Princeps Isquitellæ,
Regis Consiliator, Præfectus Rationum Regni Neapolitani.
Qui matrem habuit D. Catherinam de Mendozza
D. Consalvi Equitis S. Jacobi, nepotis Marchionis de Montes Claros Filiam,
Et D. Isabellæ de Ribera, filiæ Comitis Ventosæ.
Fratrem sortitus est D. Gasparem Pinto de Mendozza,
Regis a Consiliis, Thesaurarium generalem, & militaris Ærarii Gubernatorem.
Cui nupsit D. Anna de Lagni, Marchionis Romaniani filia;
Uxorem duxit D. Hieronimam Capyciam Bozzutam ex
Sedilis Capuanæ.
Is Sacellum hoc, pietatis monumentum, magnificè extruxit,
Anno Æræ Dionysianæ MDCLXXXII.

CXLI. Dove poi la vera Nobiltà è quella, che nasce da buoni costumi, all'insegnare di *Sant' Isidoro*, col dire: *Vera Nobilitas a probis moribus nata est*; e questa debba preferirsi all'altra, che proviene da Sepolcri antichi, e dalle Tavole affumigate, come il *Nazianzeno* soggiunge: *Non nostrum est, neque philosophorum eam Nobilitatem admirari, quæ a tabulis, & sepulcris, ac supercilio jam pridem putrefacto manat; nec eam, quæ ex sanguinibus, & literis oritur, quam noctes largiuntur, & rerum ignobilium quoque fortasse manus Nobilitatem velut quicquid aliud rubentium; sed quam pietas, ac mores notant, atque indicant*; anche la Casa di Pinto, (che è la stessa colla Sousa) per questo debbe stimarsi nobile: avendo dati due gran Santi alla Chiesa di Dio. Uno di essi fu *Santa Domina* (come la chiama il Martirologio) sorella di Don *Gozoi*, e figlia di Don *Abuso Abuses*, che visse cinquant'anni nel Monistero di Monges dell'Ordine di San Benedetto. Riposando il di lei Corpo fin dall'anno 972. in quella Chiesa sotto la stessa invocazione di *Santa Domina*, e celebrandosi la di lei Festa il dì 22. Aprile, come notano *Duarte Minoz*, Scrittore Portoghese, ed il Menologio Benedettino. Ed il secondo fu *San Rousento*, fratello del Conte Don *Nugno di Celanova*, che fu marito di Donna *Sanchez de Gomez Ethigniz*, e nipote del Conte Don *Nichigisoy*. Egli in primo fu Vescovo di Domio: indi, rinunziato il Vescovado, fondò il Monistero di Celanova dell'Ordine di San Benedetto in Galizia, in cui visse da osservante, e morì da beato. Celebrandosi la di lui Festa il dì primo di Marzo, come si ha nel Santilogio Benedittino, citato nella Cronaca di *Frà Diego Tepes*, e nel Libro de' Vescovi di Oporto, composto da *Rodriquo de Acugna*.

CXLII. Tutto, e quanto abbiamo finora rapportato intorno alla Discendenza, e Nobiltà della Famiglia *Pinto*; l'abbiamo ricavato da Autori, che scrissero delle Famiglie Nobili di Spagna, e di Portogallo: co-

me pure da coloro, che hanno trattato delle Famiglie Nobili di Napoli. E sovra tutto l'abbiamo ricavato dal Processo dal Sagro Regio Consiglio dell'anno 1672., come sovra: in cui fu pienamente provata la Nobiltà di questa Famiglia, e la Discendenza dell'antica Casa *Pinto*. E per maggior chiarezza del tutto ne diamo un Rame Geneologico, formato dal Padre Don *Nicolò Garzia de Lontono* de Chierici Minori, Cronista di Sua Maestà Cattolica nel Regno di Castiglia, e di Lione.

CXLIII. Anche per Mare i nostri Sovrani hanno avuto per l'addietro bravi, e sperimentati Capitani: e di presente il regnante Monarca *Carlo di Borbone* ne ha molti: trà quali uno è il Colonnello *Don Nicolò di Majo*, Cavaliere, e Gran Croce della Sagra Religione Gerosolimitana, Gentiluomo di Camera di Entrata della Maestà Sua: stato per anni sette in Costantinopoli Ambasciadore, o sia Ministro Plenipotenziario per la medesima Maestà delle due Sicilie presso quella Porta Ottomana. Essendo anch'egli Capitano di alto Bordo, e propietario del Vascello di San Carlo; discendente dall'antica Famiglia di *Majo* de Duchi di S. Pietro a Scafato, ed una delle Nobili Napoletane. Peroche, come ogn'uno ben sà; delle Famiglie Illustri alcune sono tali per Titoli, ed Impieghi ottenuti in poco tempo; altre le sono per origine, ed antichità invecchiate. Tale appunto è questa Famiglia di *Majo*, di cui quì favelliamo. Dipende ella dagli antichi Magi Romani, secondo si può dedurre da verisimili congetture, e nella maniera, che tutte l'altre Famiglie Illustri sogliono provare la loro antichità, quando oltrapassasse alcuni Secoli.

CXLIV. Trassero gli antichi Magi la loro origine dalla Città di Capoa: ove in tempo della seconda Guerra Cartaginese fioriva quel celebre *Decio Magio*, il quale al comun parere de suoi Concittadini fortemente si oppose, acciò non si ricevesse *Annibale* dentro le mura di Capoa. Ma perche in questo non potè far argine alla corrente impetuosa del Popolo, che all'opposto inclinava; all'entrarvi glorioso il Cartaginese, divenne egli il bersaglio di questo adirato Capitano, siccome da *Tito Livio* lo rapportammo nel Libro 7. del Tomo I. al *Numero* 54. del Capo 3. Laonde nel mentre egli andava prigione in Cartagine, e dal vento fu trasportato in Alessandria di Egitto, dove prese l'Asilo alla Statua di *Tolomeo*, che era in mezzo la piazza di quella Città, allegando la violenza fatteli da *Annibale*, contro i patti trà essolui, ed il Comune di Capoa convenuti; il restante della di lui Famiglia se ne passò in Roma, alla di cui Repubblica era stata sempre fedele: ove si mantenne in appresso cospicua, ed impiegata nelle pubbliche Cariche, come da *Tullio* (*a*), e da *Valerio Massimo* (*b*) si ricava. Con aver durata in questo splendore anche in tempo di *Tiberio* Imperadore, siccome abbiamo da *Cornelio Tacito*

(a) Tullio ad Atticum lib. 4. epist. 12. *Circiter horam decimam noctis Posthumius familiaris ejus ad me venit, & mihi nunciavit, Marcellum collegam nostrum, post cœnæ tempus a* P. MAGIO CHILONE *familiari ejus, pugione percussum esse.*

(b) Valerio Massimo lib. 9. cap. 11.

to (a) ne suoi Annali: alloraquando *Magio Celiano* accusato impunamente di delitto di lesa Maestà da *Confidio*, e da *Celio Cursore* Cavalieri Romani; Cesare col Senato ne riconobbe la Causa: e conosciutosi *Magio* innocente; li due accusatori furono rigorosamente puniti. Avendo seguitata ella in appresso a mantenersi da tale, fino a tantoche i Goti sottomisero la Città di Roma, e *Totila* facendo prigione una buona parte di quei nobili Senatori; sotto fida custodia li mandò in Capoa. Donde li fè poco indi uscire *Giovanni Vitelliano*, nipote dell' Imperadore *Giustiniano*, che da Brindisi all'improvviso colla sua Cavalleria vi giunse, nel mentre che *Totila* veniva da *Bellisario* in Roma fronteggiato; facendoli egli passare nelle Costiere di Amalfi, dove i Goti non poteano di leggieri accostarsi per mancanza di Armata Navale, siccome dicemmo nel Libro 3. del Tomo III. al *Numero* 8. del Capo 3., e nel Libro 5. di detto Tomo al *Numero* 15. del Capo 2.

CXLV. Il dotto *Paolo Morigia* (b) nella sua Storia di Milano, parlando della stessa Famiglia *Magi*, ivi esistente; fa egregiamente vedere, che ella sia la medesima coll' antica Romana: con rilevare i principj da noi finora riportati. In volendo di vantaggio, che la medesima Famiglia si fusse ancora diramata in Cremona, in Brescia, ed in altri Luoghi di Lombardia, imparentandosi colle più ragguardevoli Famiglie di Milano, come furono la *Verme*, la *Visconti*, la *Gonzaga*, e somiglievoli: e con tessere un lungo catalogo di Uomini Illustri, che nella medesima fiorirono. Però non li dona ivi antichità maggiore, che dall' anno 1311., e dall'ora quando sotto *Arrigo VII.* Imperadore si trattò la Lega di Lombardia: in cui si vide ascritto *Matteo Magi*. Vale a dire, in tempo del nostro Re *Ruberto*, nipote di *Carlo I. di Angiò*: il quale, fatto Vicario Generale della Lombardia da Papa *Clemente V.*, vi mandò da Napoli buona parte delle sue Truppe, come additossi nel Lib. 14. di questo quarto Tomo al *Num.* 35. del Capo 4. Avendo anche prima praticato lo stesso riguardo alla Toscana il di lui nonno *Carlo I. di Angiò* in tempo di Papa *Clemente IV.*; come ivi pure al *Num.* 25. si premise. Onde facil cosa esser puole, che da Napoli si fusse in Milano la detta Famglia diramata, e non già da ivi appo noi venuta, come stimano taluni. Perocche fin da tempi de Svevi era illustre in Napoli la detta Famiglia *Magi*, e prima di *Carlo di Angiò*, come l' abbiamo da *Francesco de Petris* (c): il quale a proposito ci dice: *Volendo il Re Carlo I. risapere la qualità, e quantità de Baroni del Re Manfredi, ultimo de Svevi, da lui superato, e morto; ritrovò frà gli altri Feudatarj FEDERIGO DI MAJO: così detto, perche nacque sotto il Regno dell' Imperador Federigo, Re di Napoli*. E perciò col medesimo *Francesco de Petris* noi sosteniamo, che la Famiglia *Magi* di Milano sia la stessa con questa di *Majo* esistente

Ccc 2 in

(a) Cornelio Tacito lib. 3. Annal. cap. 37. *Et Confidius, & Cælius Cursor equites Romani, quod fictis majestatibus criminibus MAGIUM CÆLIANUM petivissent, autore Principe, ac decreto Senatus puniti.*

(b) Paolo Morigia Istoria di Milano fol. 263.

(c) Francesco de Petris Istoria Napoletana pag. 141.

in Napoli, e l'una, e l'altra provenientino dall'antica Romana. Niente facendo al caso la diversità di *Majo*, e di *Magj*: atteso questi nomi sono frà di loro sinonimi: ed è corrotta la voce *Majo* appo noi, a causa de Goti, de Longobardi, de Bulgari, e di tante altre Nazioni barbare, che vi capitarono, e v'imbastardirono la favella, come costa da mille, e mille altri somiglievoli parole. Ilche anche si avvertisce dal medesimo *Francesco de Petris*: il quale, attendendo all'origine de Cognomi, che gli Antichi prendeano, (e dè quali noi alla lunga favellammo nel Tomo II. al Capo 2. del Libro 13.) asserisce: *Da Mesi dell'Anno tolsero molti i loro Casati, siccome GENNARI Napoletani, e Milanesi, FEBBRARI Siciliani, MARZJ Ferraresi, APRILI Pugliesi, MAGGI Napoletani. Or la Famiglia Maggio, detta da Latini de MAJO, & de MADIO, forsi da Maggi Romani; uscì dalla riviera di Amalfi, ed in ispecialità dal Castello di Tramonti*. Insegnando lo stesso l'Iscrizione, fatta non ha guari da uno de più dotti de nostri tempi esistente nella Cappella Gentilizia di questa Famiglia dentro la Chiesa di San Lorenzo Maggiore, che giova quì trascrivere:

D. O. M.

Gens. Maja. de. Madio. sive. Magio. è. Curia. Montana
Exuendæ. mortalitati
Hunc. locum. in. quo. olim. fuerat. sibi. delegit
ut. Gentiles
Et. quos. sanguinis. jura. vixerunt
Quietis
Una. sedes. caperet
Eadem. Sacra. expiarent
Anno. æræ. vulgaris. MDCC.

CXLVI. La prima volta adunque, che la Famiglia *Magi* s'intese nelle Provincie nostrali; fu nella Costiera di Amalfi, e propriamente nel Castello di Tramonti, come poco sovra *Francesco de Petris* lo dicea, e *Giuseppe Campanile* (*a*), con *Giuseppe Pansa* (*b*), similmente lo rapporta: essendosi ivi in tempo de Goti rifuggiata con tutte l'altre Patrizie Romane, che in Capoa si teneano; come sovra, ristrette. Con essersi poi da ivi diramata in Foggia, in Otranto, in Potenza, ed in Benevento: dove anche gode Nobiltà, e dentro la Chiesa Arcivescovile ha la sua Cappella Gentilizia dedicata alla Vergine del Rosario con quest'altra bella, ed ingegnosa Iscrizione:

Virgini, regia stirpe progenitæ,
Regis regum parenti,
Rosas annectenti, ac Lilia,
Trabeas Religio demittit purpureas,
Candidos Pietas substernit Fasces.
Quotquot præclarissima Familia de Majo involuit,
Quot ab Hippolyta Duraito, Ladislai Regis nepta,

Fran-

(a) Giuseppe Campanile Notizie di Nobiltà pag. 452.
(b) Giuseppe Pansa Istoria di Amalfi pag. 162.

Francisco de Majo connubio juncta,
Regium decus suis augens Coronis, ac Palmis,
Portendit.
Quot Equestribus ab insignibus, Senatoriis Torquatibus,
Sacrisque ab Infulis omnes, gloriæ implens fastos,
Ostentat.
Joannes Baptista de Majo Patritius Neapolitanus, ac
Beneventanus, Oppidi Pagi utilis Dynasta,
Ac Marianna Radulovich uxor ex Marchionibus
Polignani in Regno Neapolitano, & ex Comitibus
Saveliæ, & Sliuni in Regno Bosniæ
Florentissimum sertum attexuere
Anno MDCLXXXXVIII.
Nec mirum, quod una
Tot inter efflorescentes Familias Rosarii
Æde
Gens Maja superbiat;
Si unus tot inter Menses rosarum segete
Lascivit Majus

CXLVII. Anche in Napoli la medesima Famiglia si distese, dove gode la preminenza di Nobiltà: poiche rattrovasi ascritta nella Piazza di Montagna fin dalla prima fondazione de Seggi Napoletani. Con aver ella posseduti Feudi in tutte le parti del Regno anche da tempi de Monarchi Svevi, come più sovra *Francesco de Petris* riguardo a *Federigo Magio*, Feudatario del Regno sotto del Re *Manfredi* lo dicea, e che chiamossi tale, perche nato sotto *Federigo II.* Imperadore: il qual visse fino all'anno 1250. ed in conseguenza prima de *Magi* di Milano, di Brescia, e di Cremona, che ivi incominciarono a fiorire intorno all'anno 1311. secondo il riportato *Morigia*. E perciò bisogna di nuovo affermare, che la medesima Famiglia da quivi passò in Lombardia, e non da Milano pervenne in Napoli. Trovandosi eziandio ne Regj Archivj (a), che *Carlo I. di Angiò*, avendo voluto nell'anno 1272. dare il Cingolo Militare a *Carlo* Principe di Salerno, suo figliuolo; nell'istessa occasione lo donò ancora a *Matteo di Magio*: a cui fece altresì assegnare dodici oncie d'oro, come dal Regio Diploma, che dice così: *Scriptum Justitiario, & Erario Terræ Laboris, & Comitatus Molisii, &c. Cum MATTHÆO DE MADIO de Neapoli Militi, Fideli nostro, quem in præterito Festo Pentecostes Cingulo Militari decoravimus, uncias auri duodecim ex dono, & liberalitate Regia exhiberi volumus; Fidelitati vestræ præcipiendo mandamus firmiter, & expressè, quatenus eidem Militi, vel suo pro eo nuncio per præsentes Literas prædictas uncias duodecim ponderis generalis de pecunia, pro Milite Carolo carissimi primogeniti nostri, Principis Salernitani, & Honoris Montis Sancti Angeli, a vobis in Jurisdictione vestra imponenda, & recolligenda commissa; sine defectu quolibet exhibere procuretis, mandato alio in contrarium non obstante &c.* E comeche il Cingo-

(a) Registrum Regis Caroli I. de anno 1272. Litera A. fol. 210.

golo Militare non davasi anticamente, se nonche a Personaggi di sperimentata, e di nobil Prosapia, come addimostraremo più appresso nel Capo 1. del Libro 20.; perciò debbe dirsi antica, ed illustre sempreppiù la Famiglia di *Majo*.

CXLVIII. Infatti il possesso de *Feudi* fu sempre usuale in questa Famiglia: perocche *Filippo*, e *Niccolò di Majo* fino a venti Feudi possederono in tempo della Reina *Giovanna II.* per testimonianza di *Francesco de Petris* nel luogo citato. Nel Registro del Re *Carlo I. di Angiò* si legge, che il BARONE *Bartolomeo de Majo* nell' anno 1269. prestò grossa somma di danaro al medesimo Monarca. Trovandosi pure nell' anno 1270. *Gio: di Majo* Barone in Terra d'Otranto. Con essere stato nell' anno 1294. *Riccardo di Majo* Signore della Castelluccia; e *Gio: di Majo* di Tramonte nell' anno 1300. era Padrone di Goglieto, e di Lattarico in Calabria. Così molti altri, che per brevità si tralasciano.

CXLIX. Ne mancarono le *Toghe* a questa Famiglia in tempi diversi, come apparisce da varj Autori. Essendosi anche veduto a nostri tempi *D. Muzio di Majo* lodevole Consigliero, e ben degno Ministro del Tribunale. Con aver fiorite eziandio nella medesima le *Armi*, e le *Lettere*. Essendo stato celebre per Armi *Cesare de Magio*, al dire di *Francesco de Petris* (a): il quale, descrivendo l'Armi Gentilizie di detta Casa (consistentino in primo luogo in alcuni Schiacchieri rossi acuti in Campo d'oro, secondo il medesimo; e poi mutate in un Albero significante il Magio, acciò così fossero Armi parlanti: accoppiato alli Gigli di Francia, che provennero in detta Casa nella maniera, che poco appresso rapportaremo); asserisce: *L' istessa Insegna della Banda schiacchеggiata di questi Schiacchi acuti porto quel Cesare Maggio Napoletano, ILLUSTRE CAPITANO, rossi in oro.*

CL. E stante la Nobiltà di questa Famiglia; anche i *Parentati* della medesima furono sempre chiari, ed illustri, siccome fin da tempi del Re *Carlo II. di Angiò* l'Archivario della Regia Zecca ne fece onorevole testimonianza, col dire: *Et insuper sit fides veritatis, qualiter in Registro Regis Caroli II. 1298. & 1299. Litera* D. *fol.* 37. *assignantur pro affinibus infrascriptæ, & sequentes Familiæ, videlicet: Falconeria de Puteolis, Aurilia, Berrina, Bulcana, Cantosa, Cacapice, Tomacella, de Madio, Cardilla, Piscitella, Carazula, Zurola, Siginulfa, Cajatina, de Ebolo, Brancatia, de Orlando, de Falco, Buccaplanula, Latra, Guinatia, de Ofesio, Buczuta, Dulolla, & cætera, quæ sequuntur.* E lasciando la Famiglia *Recchi* de Duchi di *Accadia*, come presso *Giuseppe Campanile* (b); la *Blanch*, la *Giudice*, la *Bonita*, come appo *Carlo de Lellis* (c), e molte altre presso varj Scrittori Napoletani (trà le quali la *Carmignana*, la *Capana*, la *Moles*, la *Rodolovich*, la *Capece*, di cui è l'odierna Signora Duchessa *D. Beatrice*); è da notarsi ciò, che scrive *Francesco de Petris* (d) di detta Casa col dire: *Si preggia questa Famiglia d' essere im-* pa-

(a) Francesco de Petris loc. cit. pag. 113.
(b) Giuseppe Campanile Notizie di Nobiltà, pag. 449.
(c) Carlo de Lellis Famiglie Nobili di Napoli, pag. 302. 326. 348.
(d) Francesco de Petris Histor. Neapol. pag. 142.

parentata colla Casa Reale di Durazzo: perche Bartolomeo di Majo generò Francesco, che tolse in moglie Ippolita di Durazzo, nata da Rinaldo figliuolo naturale del Re Lanzilao: del che fà piena testimonianza la Reina Giovanna, qualora chiamò Rainaldo Principe, e suo Nipote. Il che vien confermato eziandio dalla riportata Iscrizione, che si legge nella di lei Cappella Gentilizia esistente nella Chiesa Arcivescovile di Benevento. Con aversi avuto, mercè di questo pregiato Matrimonio, il privilegio singolare di portar, come sopra, nell'Arme i Gigli Regali di Francia. Rinovatasi di nuovo in Foggia detta Parentela tra i Durazzi, e Maii ivi esistenti in tempo de Monarchi Aragonesi: i quali cooperarono, che quella Città si riducesse all' ubbidienza del Re *Ferdinando*, come costa da Regj Archivi (a): in cui si legge, che *Francesco di Durazzo* della medesima Città fra l' altre Grazie, e Privilegj, che dimandò al predetto Monarca, e da lui li furono accordate il dì 23. Agosto 1462. una fu questa: „ *Item* lo stesso France„ sco di Durazzo humilmente, & devote supplica essa Maestà, vo„ glia concedere a Francesco di Majo, lo quale è suo Cognato, ed „ è stato una cum ipso ad redurre Foggia sotto suo Dominio; li con„ ceda Carra venti di Tratta, durante la sua vita, che le possa caccia„ re da quale Porto, o Caricamento se voglia de Puglia. *Placet Re„ gia Majestati* A quale intuito, come dissi, la Famiglia di Majo fa oggigiorno le Arme parlanti, che addimostrano il Magio. Vale a dire, dalla parte inferiore dello Scudo un *Albero verdeggiante con alcuni Augelletti intorno*: e nella parte superiore i *Gigli di Francia*, che anche furono communi alla Casa di Durazzo, con cui ella imparentò, e da cui li ricevette.

CLI. La *Tomba* primaria di questa Famiglia di Majo era anticamente nella stessa Chiesa di San Lorenzo Maggiore, ove è la moderna coll'Iscrizione più sovra rapportata: in cui *Ambrogio di Majo* nell'anno 1453. fè incidere questa Epigrafe, secondo *Francesco de Petris:*

Ambrosius Madius
Patritius Neapol.
Collectis Majorum
Cineribus, hic inter
Suos propedidem
Sessurus, bustum
P. 1453.

LI-

(a) Ex Registro Communi quinto Regis Ferdinandi pag. 126.

LIBRO DICIOTTESIMO.

Della Polizia Regia quanto a Ministri di Giustizia.

Giusta la teorica di *Bartolomeo Cassaneo*, che noi ragguagliammo nell' esordio del Libro sedicesimo; dopo i Ministri del Regio Palazzo, e dopo gli Ordini Militari, che in servizio del Monarca s' impiegano; debbono seguire i *Ministri di Giustizia*: i quali per lo più con titolo di *Militi* vengono nel nostro Regno onorati, siccome coll' autorità di *Pietro Giannone* addimostrossi nel Libro precedente al *Num.* 20. del Capitolo 2. E ciò uniforme al sentimento di *Ovidio* (*a*) nel dire:

Togatæ Militiæ exercere munera.

Ma perche la pratica di questi Ministri di Giustizia è ben conta nel nostro Regno; noi quì soltanto ne discuopriremo l' origine: con dividere in sette Capitoli il Libro presente. Primo, *Del modo, come anticamente si governavano le Città, e le Provincie del nostro Regno nelle Cause Civili, e Criminali: e come di presente si regolano*. Secondo, *De Tribunali della Gran Corte del Vicario, e della Gran Corte della Vicaria*. Terzo, *Del Tribunale del Sagro Regio Consiglio*. Quarto, *Della Regia Cancellaria, Collateral Consiglio, Regal Camera di Santa Chiara, e della Regal Giurisdizione*. Quinto, *Del Tribunale della Regia Camera della Summaria*. Sesto, *Del Tribunale del Commercio, del Consolato, e del Tribunal Misto*. Settimo, *Del Luogo, in cui questi Tribunali si tengono, o si sogliono ragunare; e de Regj Archivj*. Senza prenderci pena riguardo agli altri Tribunali Minori della Città di Napoli, che al Comune del Regno non appartengono, ma sono per lo più deputati in servizio privato del Monarca, della Città, e di altri particolari Regj Ministri, come puole osservarsi presso *Gianantonio Summonte*, e di altri Autori. Con lasciare altresì a *Niccolò Toppi* (*b*) la cura di paragonare questi Regj Ministri a quei dell' antica Repubblica Romana: peroche io non istimo necessario trattenere chi legge nell' osservazione di somiglievoli uguaglianze, che in molte cose si sperimentano manchevoli.

CA-

(a) Ovidio Epist. 6. ad Pisonem.
(b) Niccolò Toppi Regj Tribunali di Napoli lib. 3. cap. 1.

CAPITOLO PRIMO.

Del Modo, come anticamente si governavano le Città; e le Provincie del nostro Regno nelle Cause Civili, e Criminali; e come di presente si regolano.

I. COme per il passato non mancarono risse nel Mondo; così mai sempre vi furono persone valevoli a reprimerle, che *Ministri di Giustizia* noi chiamiamo. Laonde fa duopo quivi chiarire, in che maniera si terminassero le Cause Civili, e Criminali nelle Città, e ne Luoghi, di cui si compone oggidì il Reame di Napoli; per indi poi meglio capire in qual guisa in appresso si fossero in Napoli stabiliti i Regj Tribunali. Presupponendosi di già, che i Regj Tribunali si erigerono nella sola Città di Napoli dal Re *Carlo I. di Angiò* in poi, allora quando la medesima Città da lui si prescelse per sua Reggia, e per Metropoli del Regno.

II. E riguardo a questo punto, non intendiamo quì noi favellare di quella Polizia, colla quale si regolavano ne' Secoli eroici dell' Età primiera le Regioni nostrali: atteso di una cotal formola di Governo ne fu pienamente discorso nel Libro 6. del Tomo I. per l' intiero Capitolo 2. Essendosi pure favellato nel Tomo III. per tutto il Capo 2. e seguente del Libro 1. e nel Capo 1. del Libro 2. della maniera colla quale *Cesare Augusto*, *Adriano Imperadore*, e *Costantino il Grande* per mezzo de loro Consolari, Correttori, e Presidi, e con i semplici Pretori locali le governarono, ridotte che l' ebbero in Provincie: con essersi da questi appellato al Vicario di Cesare in Roma.

III. Lo stesso noi diciamo de Secoli barbari della mezza Età; cioè, che non intendiamo parlare di quella Polizia, colla quale si regolarono le Cause Civili, e Criminali in quei tempi. Avendo noi mostrato nel Tomo III. al Capo 4. del Libro 3. che i Goti non si appartaron punto dall' antica Polizia Romana: con inviar essi i Ministri per le Provincie, ad obbietto di far Giustizia a chi ne avea bisogno. Il che anche si chiarisce dalle tante formole, che apporta *Aurelio Cassiodoro* (a): in una delle quali riguardo al Rettore delle Provincie si dice: *Omnino providè decrevit Antiquitas, Judices ad Provincias mitti: ne possit, ad nos veniendo, mediocritas* in-

(a) Cassiodoro lib. 6. Variarum cap. 21.

ingravari. Quis enim latronum ferret audaciam, si longè positam cognoscerent disciplinam? Absolutè poterit vis permissa gravari, si conquerens tardiùs crederetur audiri . . . . Et ideo te illi Provinciæ Rectorem per illam Indictionem nostra mittit Clementia, ut revera corrigere nitaris, quos tibi commissos esse dignoscis.

IV. Anche ivi al Capo 4. del Libro 4. rapportammo la Polizia, colla quale governossi la Città di Napoli nel tempo, che era Repubblica particolare. Soggiugnendo nel Capo 4. del Libro 5. la Formola, con cui regolavan i Greci il Governo delle Provincie nostrali, a' medesimi sottoposte. E nel Libro 8. al Paragrafo 2. del Capo 8. rapportammo la maniera, con cui le regolarono i Longobardi, mercè i loro Conti, Marchesi, Gastaldi, Graffioni, Scabini, e Scoldaschi. Con aver dato similmente nel Capo 6. del Libro 9. un dettaglio di quella Polizia, che vi tennero i primi Normanni, conquistata che ebbero la Puglia con altre nostre Regioni. Laonde il punto si restringe ne Secoli culti della bassa Età, allora quando il Re *Ruggiero Normanno* ridusse le nostre Provincie in forma di perfetta Monarchia: con cercare la maniera più propria, con cui questi Luoghi si governarono.

V. E riguardo a questo particolare diciamo, che ne *Luoghi Demaniali*, appartenenti per dirittura al Regio Patrimonio, vi erano i *Bajuli* annuali (donde poi in molti Luoghi del Regno conobbe sua origine la *Corte della Bagliva*) destinati dal Tribunale della Regia Camera, quando essi per via di Estaglio non prendeano in affitto tal Carica dal Regio Fisco: i quali da per se soli liberamente determinavano le *Cause Civili* di Peso, e Misura, di Danno dato, e simili, che fino ad un oncia punire si poteano, purche non si trattasse di Causa Feudale: siccome si raccoglie dalla Costituzione *Locorum Bajuli* del Re *Guglielmo II.* (*a*), in cui si dice: *Locorum Bajuli, qui a Magistris Camerariis, & a Curia nostra quandoque in Credentiam, vel in Estaleum Bajulationem recipiunt; Civiles Causas omnes, reales videlicet, & personales, quæ super feudis, & rebus feudalibus minimè moventur; ad Jurisdictionem suam noverint pertinere. Super minimis autem furtis, & aliis offensis, de quibus comprobati pœnam sui corporis, vel ablationem membrorum incurrere non deberent; Audientiam sui impertiri debebunt.* Soggiugnendo il medesimo in un altra sua Costituzione (*b*): *Ad Officium Bajulorum præcipuè volumus pertinere contemptas Assisarum pœnas, super Ponderibus, & Mensuris a venditoribus rerum, & locationibus operarum exigere, & irremissibiliter extorquere. Habeant autem apud se Bajuli prædicti Mensuras, Pondera, & Assisas scriptas per seipsos, & Judices suos, mensesque quolibet cum summa diligentia perquirendas, nè diù ipsum crassari valeant transgressores. Pœnas Bannorum ab eisdem de consilio Judicum non ultra unciam exigant . . . . . Quæ tamen pœnæ quantitatem Augustalis unius non excedant.*

VI. Dove poi eran di maggior rilievo le *Cause Civili*, ed abbisogna-va

(a) Constitutio *Locorum Bajuli*, tit. de Officio Bajulorum.
(b) Constitutio *Ad Officium*, tit. de in Jus vocando.

va discuterle in contradittorio Giudizio all' uso Forense, e colla cognizione delle Leggi; allora il Baglivo non poteva da se solo riconoscerle, e terminarle, ma li necessitava l' assistenza del Giudice perito in Legge: col di cui parere nel luogo ove reggevasi Corte il tutto si determinava, siccome il medesimo Re *Guglielmo* (a) in un altra sua Costituzione lo comanda col dire: *Judices ubique locorum annui viri illustres, & fideles, & jurisperiti, si unquam in Regno reperiantur idonei, decernantur. Judices secundum formam Constitutionum nostrarum, & Jura communia, & Consuetudines approbatas, quæ Constitutionibus non resistant, de purissima conscientia causas habeant: & tamen ipsas nec alibi; quam apud Bajulos Civitatum in Curiæ nostræ Prætorio, ubi consueverunt, Jura decernant, & quæstiones audiant. Quod enim Judicibus supradictis ordinariis Jurisdictiones concedimus infra annum; non sic accipi volumus, ut apud ipsum Prætoria, ex litigantium forte consensu, Quæstiones accipiant: sed in præsentia Officialium, & Bajulorum nostrorum ipsas examinent, & fine debito studeant terminare.*

VII. Ne' Luoghi Baronali non però, che al Regio Demanio essi non appartenevano; i Bajuli, ed i Giudici rispettivamente per le Cause più urgenti si destinavano da proprj Baroni: ed in caso di gravame si ricorreva da medesimi: i quali, al dire di *Andrea d' Isernia* (b), e di *Matteo di Afflitto* (c) sono i Giudici ordinarj de loro Vassalli. In quella guisa appunto, che in caso di gravame ne Luoghi Demaniali dalle Sentenze di quei Giudici si appellava a' Maestri della Regia Camera, esistenti nelle Provincie: i quali destinavano ne Luoghi particolari i Bajuli sovradetti. Non avendo peraltro i Bajuli, ed i medesimi Maestri Camerarj, il *Jus Carceris*: ma in caso di mancanza, catturando i delinquenti, li consegnavano al Giustiziere della Provincia, come da un altra Costituzione del medesimo Re *Guglielmo II.*, in cui si dice (d). *Magistri Camerarii per quorumlibet Præsidatuum Regiones amodo statuantur. Non vendant Bajulationum Officia, quæ ad administrandum Justitiam pertinent: sed Bajulationes easdem committant viris fidelibus, & opinionis electæ, prudentioribus, & generosioribus, ac ditioribus, prout locorum conditio ministrabit, qui sunt de Demanio nostro tantum. Per loca quælibet unum tantummodò statuant, non plures, adeout nec societatis occultæ velamine prædictæ Bajulationis officium a pluribus administrari permittant. Ex parvis autem Civitatibus, Locis, & Municipiis, in quorum singulis Bajulus unus, Judex, atque Notarius sunt necessarii; Bajulorum Processus per singulas Civitates, & loca frequenti discussione perlustrent: defectus eorum, quos frequens, & diligens inquisitio re-*

(a) Constitutio *Judices locorum* tit. de Electione Officialium.

(b) Andrea d' Isernia in Constit. *Officiorum perniciosa confusio* tit. de discreta cognitione Causarum: *A sententia Bajuli, & Judicis Terræ Baronis appellatur ad Baronem; quia Baro est Dominus, & Judex ordinarius Vassallorum.*

(c) Matteo di Afflitto in Constitut. *Dilationes* num. 40. *Baro est Judex ordinarius Vassallorum.*

(d) Constitutio *Magistri Camerarii* tit. de Offic. Bajulor.

velabit, *suppleant*, *&* *emendent*. *Quos si forsitan invenerint pertinaces in non excipiendis Officiis*; *per captionem personarum ad præsentiam nostram*, *nobis in Regno existentibus*, *alioquin ad Regionum Justitiarios*, *sub fida custodia mittendarum*, *ipsos ad subeunda Officia prædicta publica coercere*. Ancorche poi l' Imperadore *Federigo II.* in un altra sua Costituzione (*a*) avesse ordinato, che due, e tre Baglivi insieme potessero essere in un Luogo, e non già uno, come testè il Re *Guglielmo II.* disponeva: *Sæpe contigit*, *quod multitudo Officialium*, *qui de facili conveniri non possunt*, *litigantibus in ipsorum rationibus impedimentum inducant*; *statuimus igitur*, *ut tres tantummodo Bajuli*, *&* *non plures in locis quibuslibet statuantur*: *&* *ipsos etiam de demanio*, *&* *homines demanii esse præcipimus*.

VIII. Per quanto poi alle *Cause Criminali* si appartenea, debbe eziandio avvertirsi, che in ciascheduna Provincia ritrovavasi il suo *Giustiziere*: il quale estero, e non già nazionale della medesima esser dovea, senza godervi effetti, o parentela: come doveano essere ancora i loro Assessori, e Mastrodatti. Qual Giustiziere dovea riconoscere le Cause Criminali della sua rispettiva Provincia (come fanno i *Presidi* oggidì), senza framischiarsi in Cause Civili: alla riserva delle Cause di Feudi non Quinternati, siccome *Federigo II.* Imperadore prescrisse a' medesimi Giustizieri i cancelli, dentro de quali doveano la loro Giurisdizione esercitare: dicendo in una sua Costituzione (*b*): „ *Justitiarii* per Provincias statuantur: „ qui non sint de Provinciis, quas sibi Magnificentia nostra decrevit, „ oriundi, nec in eis habeant incolatum, nec majorem suarum fortunarum partem statuerint in eisdem, nec ibidem per se, aùt filios suos, „ præsertim acceptis in dotem rebus immobilibus, contraxerint parentelas. Assessores etiam, Actorum Magistros de decretis sibi Provinciis „ oriundos, vel qui in prædicta causa fuerint; eisdem saluberrima provisione negamus . . . . . de CRIMINALIBUS AUTEM VIOLENTIIS, & injuriis, illis post assumptum officium illatis, de quibus ad eos cognitio pertinet, justitiam ministrare procurent. Deinde „ generaliter prohibemus, ut in Civilibus Causis, præter quam de Feudis „ non Quinternatis, seu parte Feudorum suorum, nec per appellationem „ officium suum aliquatenus *interponant*.

IX. Questi Giustizieri Provinciali (i quali non erano più che quattro, quante erano le Provincie in tempo de Svevi, come dissimpegnassimo nel Libro 8. del Tomo I. al *Numero* 4. del Capo 1.) in tempo de Normanni ogni principio di Mese doveano regger Corte: sotto de Svevi la teneano ogni giorno: con l' obbligo eziandio di girare per le loro rispettive Provincie, e riconoscere quelle Cause, che alla di loro udienza per qualche impedimento portate non si erano: come nella citata Costituzione l' Imperadore predetto lo soggiunge: „ *Justitiarii* non per Calendas (ut assolent hactenus), sed continuè Curias per se, vel per alios Judices suos „ (quibus nihil aliud, quàm audientiam Quæstionum debebit committi) „ re-

(a) Constitutio *Sæpe contigit* loc. cit.
(b) Constitutio *Justitiarii* tit. de in Jus vocando.

„ regere debebunt; Causas audiant, & decidant. Civitates, & loca suarum Jurisdictionum continua discussione perquirant: Provincialium dispendiis ipsis ad remotiora loca propter justitiam non nocendo quantum salubriter poterunt parcituri. Flagrantia maleficia non ulteriùs protrahant: sed ipsa in locis, in quibus ea perpetrata repererint, puniientes maleficos, ut puta famosos latrones, & fures: qui maleficia sua nulla nequeunt tergiversatione celare. Publicorum itinerum aggressores, seù quoslibet recentes homicidas, per nemora forsitan fugitivos *extirpet*. Avendo avuto eziandio l'obbligo di terminar le Cause trà il corso di tre mesi, come si soggiugne in un altra Costituzione (*a*): *Causas alias ordinario Judicio audiant, & examinent, & decidant infra trimestris temporis spatium*.

X. I medesimi Giustizieri, ancorche da principio si fossero fatto lecito tenere alcuni Vicarj nelle parti remote delle di loro rispettive Provincie; pure da *Carlo I. di Angiò* (*b*) li fu in appresso interdetto: „ *Quin* de Vicariis, quod in diversis Civitatibus, atque locis Terræ Laboris, & Comitatus Molisii, ac Principatus, & Terræ Beneventanæ aliisque Regni nostri partibus Justitiarii nostri contra juris Regni consuetudinem statuerunt; graves quæstiones ad aures nostras perferuntur. Nos opportunum super hoc remedium adhibere volentes; regia autoritate præcipimus, ut omnes hujusmodi Vicarii amoveantur protinùs de Civitatibus locisque prædictis: neque aliqui alii sine speciali mandato nostro in aliquibus locis ejusdem Regni ullo unquam tempore statuantur. Sed Regni nostri fideles suo more viventes, per Justitiarios, Bajulos, & Judices, proùt consuetum est hactenus, regulentur fideliter, & salubriter „ *gubernentur*.

XI. In caso di gravame poi da questi Giustizieri provocavasi alla Gran Corte del Re, come si metterà in chiaro nel Capitolo seguente. Ed a fare, che i Bajuli locali, ed i loro Giudici, ed Assessori, come pure i Camerarj, ed i Giustizieri Provinciali non commettessero ingiustizie, estorsioni, baratterie, ed oppressioni ne popoli; l'Imperadore *Federigo II.* ordinò le *Curie Generali* due volte l'anno nelle Calende di Maggio, e di Novembre in cadauna respettiva Provincia: nelle quali in presenza del legato Imperiale, e di molti Vescovi Provinciali si ascoltavano con attenzione le querele de sudditi contro de medesimi, e rigorosamente contro di essi procedeasi, conforme additossi più sovra nel Libro 3. al *Numero* 5. del Capo 2. In quella guisa appunto, che in tempo de Longobardi vi erano i *Messi Regj*: i quali insieme con alcuni Vescovi, ed Abati giravano per le Provincie, ed osservavano gli andamenti de Giudici, come pure fu detto nel Libro 9. al *Numero* 9. del Capo 3.

XII. Questa adunque fu l'antica polizia del nostro Regno in tempo de Normanni, de Svevi, e degli Angioini: cioè che ne Luoghi Demaniali per le *Cause Civili* vi erano i Bajuli, destinati dalla Regia Corte, dalli quali si appellava a Regj Camerarj delle Provincie: e ne Luoghi Baronali

(a) Constitutio *Causas* eod. tit.
(b) Capitulum Regni, *Quin de Vicariis*.

li da Bajulì, destinativi da Baroni, si provocava a medesimi Baroni: ed in caso, che i Camerarj Provinciali, o i Baroni non faceano giustizia; si ricorreva alla Gran Corte del Re. Per le *Cause Criminali* non vi erano Giudici particolari così ne Luoghi Demaniali, che ne Luoghi Baronali, ma in cadauna Provincia vi era il Giustiziere: da cui si provocava eziandio alla Gran Corte, e si ricorreva alle Curie Generali, quando queste si teneano. E perche la Città di Napoli da principio era annoverata nella Provincia di Terra di Lavoro; da quel Giustiziere venivan conosciute le Cause Criminali de di lei Cittadini. E quando poi *Carlo I. di Angiò* fisse ivi la sua Reggia; per la sudetta Città insieme con quella di Pozzuolo si destinò un Capitano apparte, come alla lunga rapportano *Gianantonio Summonte* (a), e *Pietro Giannone* (b).

XIII. Venuti poi gli Aragonesi in Regno; vi si turbò questa antica Polizia, ed un'altra se n'introdusse: e fu quella di darsi dal Re *Alfonso* la Giurisdizione così Civile, che Criminale, col mero, e misto Imperio a semplici Baroni, come dicono *Francesco Merlino* (c), *Francesco Capobianco* (d), ed altri nostri Autori Forensi. Con aver appresso ordinato il Re *Ferdinando di Aragona* in una sua Prammatica (e) colla data del dì primo Gennajo 1488., che tutte le Cause in prima Istanza si dovessero terminare nelle Curie locali de Baroni, e poi in grado di riclamazione portarle in Tribunali Regj: „ *Edicimus*, sancimus, & ordinamus, quod „ a publicatione illius in antea nullum ex nostris Tribunalibus, vel aliqui ex nostris Officialibus, & Baronum quorumcumque audeat, vel „ præsumat prò primis duxtaxat Causis ad instantiam cujuscumque personæ quantumvis privilegiatæ, aliquem ex nostris subditis distrahere, vel „ in illum evocare. Quinimmo statuimus, & ordinamus, quod in hoc „ casu quicumque evocatus, vel distractus ex ipsis fuerit; nec teneatur „ pro quacumque prima Causa modo aliquo comparere, sed ad suum Judicem ordinarium, & pro tempore statutum quoad cognitionem ipsarum primarum Causarum *remitti*. Quando in tempo de Normanni, de Svevi, e degli Angioini difficilmente la Giurisdizione col mero, e misto Imperio si donava a Baroni, ancorche fussero di regio Sangue. Avendo noi dallo Stromento di Dotalizio, che 'l Re *Guglielmo II.* fece nell'anno 1177. alla Reina *Giovanna* sua sposa della Città di Siponto, di quella di Viesti, e di altri Luoghi; che riservò per se, e per li suoi Eredi la Giurisdizione: *De omnibus prædictis tenimentis*, *servitium*, *prout exigit Feudum eorundem*, *integrè*, *&* *illibatè*, *dictis hæredibus nostris reservamus*, come più alla lunga lo riportaremo nel Tomo V. al Capo 4. del Libro 1. Con leggere ancora presso *Nicolò Jansilla* (f), che avendo l'Imperadore *Federigo II.* donata tal Giurisdizione nel Principato di Taranto a *Manfredi* suo figliuo-

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 329.
(b) Pietro Giannone lib. 21. cap. 7. paragr. 1.
(c) Francesco Merlino Controv. Forens. cap. 8.
(d) Francesco Capoblanco de Autor. Baron. Pragm. 8. num. 64.
(e) Pragm. 2. Ubi de delictis quis conveniri debeat.
(f) Nicolò Jansilla in Vit. Regis Conradi.

figliuolo; *Corrado*, fuccedutoli nel Regno, gliela ritolse, perche non li conveniva: „ *Justitiarium* quoque in Principatu ipso, a Principe ordinatum, „ removit, & Justitiarium suum, sicut & in aliis Regni partibus ipse „ constituit; SUBLATA SIBI IN IPSO PRINCIPATU MERA IMPERII POTESTATE, quam ex concessione patris Imperatoris habuerat: ut Princeps NON NISI IN CIVILIBUS tantùm Jurisdictionem „ in Principatu ipso *retineret*.

XIV. Lo stesso afferma *Francesco Maradei* (*a*) del Re *Carlo I. dl Angiò*: il quale dando al suo figliuolo *Carlo II.* il Principato di Salerno con Nocera, Sarno, e Sorrento; li diede il misto Imperio dentro le sole mura di Salerno, e non più. Volendo egli di vantaggio, che quando qualche Monarca si degnava concedere in quei tempi la sua Giurisdizione Criminale a qualche Barone; non glie la dava col misto Imperio; ma lo costituiva, vita durante suo Giustiziere in quel luogo. Il che pure alla lunga s' insegna da *Pietro Giannone* (*b*): il quale anche asserisce, che *Carlo VIII.* Re di Francia, venuto in Napoli, cercò levarglielá. Ecco le di lui parole: *Ne tempi* di Alfonso, e degli altri Re Aragonesi, suoi successori, cominciò „ a porsi in uso nell' Investiture de Feudi il mero, e misto Imperio, con „ non picciolo detrimento delle regalie del Re, e danno de suoi sudditi. „ Ben Carlo VIII. Re di Francia in quei pochi mesi, che vi regnò, „ pensò di toglierlo affatto a Baroni con ridurli all' uso di Francia: ma „ il poco tempo, che vi ebbe, e per le difficoltà, che s' incontravano, „ non potè mettere in esecuzione questo suo disegno. Molto meno oggidì „ è ciò da sperare, che il mal è avanzato, e che senza gravi ravvolgimenti, e scompigli non potrebbe ridursi ad *effetto*.

XV. Datasi dal Re *Alfonso* la Giurisdizione a Baroni, come sopra; cessarono i Baglivi per i Luoghi particolari del Regno: ed in loro vece si istituirono i Governatori da Monarchi in Luoghi Dimaniali, e da Baroni ne Luoghi Baronali. Cessando eziandio nelle Provincie i Giusti-

zie-

(a) Francesco Maradei in Tract. Analitico cap. 21. num. 17. „ *Excipiuntur* quoque a Jurisdictione Magnæ Curiæ Vicariæ Causæ, quæ agitantur in prima Instantia in Curiis demanialibus, & Terrarum Baronum Regni, quibus fuit communicatum merum Imperium ab Alfonso I. „ Rege. Quod merum Imperium antiquitùs nunquam, aùt rarò concedebatur: adeoquod Carolus I. concedendo filio Noceriam, Surrentum, Sarnum, & Salernum; indulsit, ut intra districtum Salerni, & murorum „ ambitum tantùm merum Imperium exerceret. Nàm illis temporibus ante Reges Aragoneos Feuda, & Castra concedebantur, retenta per Reges Jurisdictione, quæ exercebatur per Capitaneos, seù Justitiarios a Rege „ destinatos: & PLERISQUE BARONIBUS CONCEDEBATUR „ EXERCITIUM JURISDICTIONIS DURANTE EORUM VITA SUB NOMINE CAPITANEI, SEU JUSTITIARII, ut habetur in Registris, de quibus apud Reg. Galeot. in decis. in calce Controvers. 53. a num. 18. *ad* 21.

(b) Pietro Giannone lib 26. cap. 7.

zieri : perche i Governatori sovradetti incominciarono essi ne loro Luoghi particolari ad esercitare la Giurisdizione Criminale . Ancorche per quiete delle Provincie , e per riprimere l' audacia de Baldanzosi , de publici ladri , e de banditi , e per riconoscere alcune cause rilevanti , vi si fossero destinati i *Presidi* , che in tempo degli Aragonesi venivan chiamati *Vicerè delle Provincie* , come insegna *Pietro Giannone* (*a*) ; e si rattrova in molti documenti di quei tempi . Cambiatosi poi questo nome di Vicerè in quello di Preside sotto de Monarchi Austriaci : perocche , dimorando essi in Ispagna , e destinando i proprj Vicarj col nome di *Vicerè* nel governo del Regno ; non conveniva , che i Presidi Provinciali anch' essi Vicerè si appellassero , ancorche si fossero detti tali in tempo de Monarchi Aragonesi . Conciossiacosache , traendo costoro in Napoli la mora , e tenendo nelle Provincie i loro Ministri subalterni ; ben poteano darli il titolo di Viceregnanti . Essendovi stato eziandio in Lecce un Tribunale , che *Concistorium Principis* si addimandava con una autorità più che ordinaria riguardo a quei dell' altre Provincie , come alla lunga rapportano *Gianantonio Summonte* (*b*) , e *Pietro Giannone* (*c*) . Stanteche ivi risiedeva il Principe di Taranto , che godea uno Stato quasi immenso , e vivea quasi alle regale . Essendone stato *Ramondello Orsino* l' Autore , marito di *Maria d' Engenio* , e Padre di *Gianantonio Orsino del Balzo* , che fè guerra al Re *Ferdinando d' Aragona* . Venendo composto il medesimo Tribunale , o Concistorio che fusse, da quattro Giudici Dottori , da un Avocato , e da un Procuratore Fiscale , da un Mastro di Camera o sia Camerario , da uno Scrivano , e da un Mastrodatto : ed in esso si riconoscevano tutte le Cause così Civili , che Criminali di tutte le Città , e Terre , che ubbidivano al Principe di Taranto , e che egli alla Reina *Gio: I.* occupate avea . Qual Tribunale fu poi ingrandito alla morte di *Gianantonio Ursino* Principe di Taranto : alloraquando i Cittadini di Lecce presentarono al Re *Ferdinando* lo straricco tesoro , che ivi l' *Orsino* accumulato avea : destinando per capo del medesimo Consistorio *D. Federigo d' Aragona* suo figliuolo , e distendendo la di lui Giurisdizione in tutta la Terra d' Otranto , che pria andava unita alla Provincia di Bari .

XVI. Le Provincie sovradette , che da Vicerè si governavano in tempo degli Aragonesi ; non erano da principio più che quattro : quante erano in tempo dell' Imperadore *Federico II.* il quale vi tenea i suoi Giustizieri , come si disse sovra al *Numero* 9. . Essendosi appresso aggiunta la Provincia di Lecce , che si segregò da quella di Bari . Indi sotto degli Austriaci la Provincia di Catanzaro si separò da quella di Cosenza : l'altra di Capitanata si divise da quella di Bari : la Provincia del Principato ultra si separò da quella del Principato Citra : la Provincia dell'Aquila da quella di Chieti : la Provincia di Basilicata da quella di Bari ; e si aggiunse il Commissario di Campagna per Terra di Lavoro . Non facen-

(a) Pietro Giannone lib. 20. cap. 3.
(b) Gianantonio Summonte Tom. III. pag. 454.
(c) Pietro Giannone loc. cit.

cendo il Contado di Molise Preside apparte, ancorche abbia il suo Tesoriere separato; ma andando unito colla Provincia di Capitanata.

XVII. In ciascheduna dell' enunciate Provincie vi è il suo Tribunale oggidì composto da un *Preside*, da un *Capo di Ruota*, da due *Uditori*, e da un *Fiscale*: i quali, alla riserva del Preside, debbono essere Dottorati in Legge. Essendovi di vantaggio i Mastrodatti, i Scrivani, e gli altri Ministri subalterni. Il che peraltro non hà luogo in Terra di Lavoro: nella di cui Provincia (e propriamente nella Città di Napoli) essendovi il Tribunale della Gran Corte della Vicaria, in cui si riconoscono le Cause Criminali; non si compone il Tribunale dal Preside, dal Capo di Ruota, da due Uditori, e dal suo Fiscale, come nell' altre Provincie del Regno: ma vien egli rappresentato da un *Commissario di Campagna* (onorato col titolo di Consigliero), da un Segretario, e da suoi Ministri subalterni. E dove il bisogno per l' atrocità de' delitti il richiede; il medesimo Commissario, senza badare a Pratiche Forensi, nè ad ordine giudiziario, da Capitan Generale suole procedere, *& ad modum belli*: e dopo avere posto in chiaro il delitto; condanna, impicca, e squarta i delinguenti. Volendo *Francesco Rapolla* (a), che il Duca d' Alcalà *D. Parafan di Ribera* nell' anno 1530. istituisse questo Tribunale, per toglier via i Grassatori da questa Provincia: *Nec credendum est, diù ante annum 1630. id statutum fuisse: nam eo anno Pragmaticam edidit Dux Alcalensis sub Regno Philippi IV. Hispaniarum Regis ad formam statuendam, qua Judex ille se gerere deberet*.

XVIII. Dell' enunciati Regj Tribunali, quello del Commissario di Campagna risiede oggidì in *Aversa*: quello del Principato Citra in *Salerno*: quello del Principato ultra in *Montefusco*: quello di Basilicata in *Matera* (volendo *Pietro Gannone* (b), che quando *D. Ramiro Gusman*, Duca di Medina la Torres, e Viceré del Regno, eresse questo Tribunale, e vi destinò per Preside *D. Carlo Sanseverino*, Conte di Chiaromonte, li scelse la Città di *Stigliano* per luogo di residenza): quello di Calabria Citra in *Cosenza*: quello di Calabria Ultra in *Catanzaro*: quello di Terra d' Otranto in *Lecce*: quello di Terra di Bari in *Trani*: quello di Capitanata, e del Contado di Molise in *Lucera*: quello dell' Apruzzo Citra in *Chieti*; e quello dell' Apruzzo Ultra nell' *Aquila*.

XIX. Negli anni addietro si eresse un altro Tribunale nella Città di *Teramo* in Apruzzo (è fu il dodicesimo per le Provincie: essendo undici i sovranominati), con un Capo di Ruota, con due Uditori, e con un Fiscale, senza però aver Preside: considerandosi come una Giunta al Tribunal di Chieti, per tenere a freno in queî confini la gente facinorosa, e malvaggia, che dopo aver commessi omicidj, ed altri delitti in Regno, se ne passavano liberamente nello Stato della Chiesa, ivi adjacente. Ma comeche nel mese di Giugno 1744., avvicinatesi le Truppe Alemani per invadere il Regno; il *Conte di Soro* con un distaccamen-

(a) Francesco Rapolla de Jure Reg. Part. II. lib. 4. cap. 2.
(b) Pietro Giannone lib. 35. cap. 6.

to di Tedeschi, e di Abruzzesi forasciti, o malcontenti penetrò in quelle parti, e con una scorreria giungendo in Teramo sorprese di timore quei Ufficiali, e li fè prestare ubbidienza alla Reina d' Ungaria; il nostro Sereniſſimo Monarca, dopo avere, discacciati da quelle vicinanze i medesimi Tedeschi; a causa di quei fiaccheggianti Ufficiali soppresse colà il Tribunale: lasciando quei Luoghi sottoposti come prima al Tribunale di Chieti. Destinandovi appresso per la dovuta custodia de Confini un Militare coll' assistenza di un Consultore approvato in Legge, e con i suoi Scrivani, o Mastrodatti, per quel tanto che possa mai ivi occorrere.

XX. L' autorità di questi Tribunali per le Provincie destinati, e da noi come sovra descritti; in sole *Cause Criminali* da principio si distese, ed in quei casi eccettuati, ne quali i Governatori locali procedere non poteano, come sono gli Omicidj, Rotture di Strade pubbliche, Controbandi rimarchevoli, e cose simili. Con essere i Presidi Capitani Generali delle Provincie, forniti colla *Potestà della Spada* in condannare a morte i delinquenti, e castigarli con altre pene gravi. Ancorche presentemente sia stata loro limitata questa facoltà: non potendosi eseguire le di loro sentenze, senonche dopo essere state confermate nella Real Camera di Santa Chiara, come rapportaremo nel Capitolo quinto.

XXI. Presentemente però le Regie Udienze Provinciali, come sovra descritte; in grado di Appellazione si possono framischiare nella cognizione di quelle Cause Civili, che non oltrapassano la Somma di ducati due cento, a tenore dell' ultima Pramatica intorno alla Riforma de Tribunali sotto il dì 14. Marzo 1738. in cui al numero 1. del pragrafo 1. si legge: „ E primieramente avendo considerato l' inconveniente, che „ deriva nel rivedersi nel Tribunale di questa Capitale tutte le Cause in„ definitamente in grado di gravame anche per picciolissime Somme, con „ sospendersi fino alla discussione de gravami medesimi l' esecuzione de de„ creti prima interposti, e 'l proseguimento della lite; e tutto che nella „ Prammatica settima *de officio S. R. C.* emanata in tempo dell' Impera„ dore Carlo V. da Don Pietro di Toledo, allora Vicerè di questo Re„ gno, a 3. di Aprile 1540. venisse disposto, che le Cause di cento du„ cati a basso delle Udienze di Calabria, Terra d' Otranto, Bari, Ab„ bruzzi, e Basilicata, e di ducati cinquanta a basso delle altre Provin„ cie in caso di gravame dovessero trattarsi nelle Regie Udienze, ed ivi „ terminarsi. Pertanto avendo riguardo alla condizione del tempo presen„ te; stabiliamo, ed ordiniamo, che da oggi avanti non si possa pro„ durre Appellazione ne Tribunali di Napoli dalle Provincie di amendue „ le Calabrie, di Terra d' Otrano, di Bari, di amendue gli Abbruzzi, e „ Basilicata nelle Cause, che non eccedono la somma di ducati due cen„ to, e dell' altre Provincie più vicine la somma di ducati cento, o sia „ in denaro, o in valore di robe, che si è dedotto in Giudizio: rego„ landosi le somme non già dal solo Capitale, ma dal Capitale, Sorte, „ e Terze. E che solamente possa portarsi l' Appellazione dalle Corte in„ feriori alle Regie Udienze *Provinciali*. Laonde la pratica antica del nostro Regno si era, che in ogni Luogo, Baronale, o Demaniale che fusse; vi era la Corte della Bagliva per le Cause Civili; ed in ciascheduna Provincia tanto la Corte de Maestri Razionali, a cui si ricorreva in

in grado di Appellazione dalla Corte della Bagliva; quanto la Corte de Giustizieri per le Cause Criminali di tutta la Provincia. Poi conceduto si il mero, e misto Imperio dal Re *Alfonso* a tutti i Baroni del Regno; s' incominciarono a destinare per i Luoghi così Dimaniali, che Baronali i Governatori tanto per le cause Civili, quanto per le cause Criminali, ed i Presidi per le Provincie per la cognizione delle Cause Criminali eccettuate: a' quali il nostro Serenissimo Monarca nell' anno 1738. diede anche la facoltà di riconoscere in grado di Appellazione le Cause Civili di ducento ducati abbasso: appellandosi dell' altre maggiori ne Tribunali di Napoli, de' quali parlaremo ne Capitoli seguenti.

CAPITOLO SECONDO.

De Tribunali della Gran Corte, del Vicario, e della Gran Corte della Vicaria.

I. ANcorche rassembri intricato il titolo di questo Capitolo a chi legge; unendosi insieme nel medesimo tre Tribunali, quello della *Gran Corte*, quello del *Vicario*, e quello della *Gran Corte della Vicaria*; pure a chi è pratico nella Storia antica del Regno, ciò non arreca confusione alcuna: sapendo dal comune de nostri Scrittori (qual sia però la nostra opinione, la soggiugneremo più appresso), che in Napoli vi era anticamente il Tribunale della *Gran Corte*: poi vi si aggiunse quello del *Vicario*; ed appresso di amendue questi Tribunali si formò il terzo, che si disse della *Gran Corte della Vicaria*. Ancorche in sentenza del *Cardinal di Luca* (a) questo Tribunale dovrebbe chiamarsi *Tribunale della Gran Corte, e del Vicario*. Laonde a dar noi una piena, e chiara contezza del Tribunale della Gran Corte della Vicaria; fa mestieri premettere la notizia de due sovracitati Tribunali: vale a dire della *Gran Corte*, e del *Vicario*.

II. E perquanto si appartiene al *Tribunale della Gran Corte*; abbenche *Gianantonio Summonte* (b), e *Pietro Giannone* (c) lo volessero istituito nel

(a) Cardinal di Luca in Relat. Cur. Rom. disc. 32. num. 11. „*Cùm* „ etenim Curiam Regis repræsentarent antiquitùs tria Tribunalia suprema, „ apud ipsum existentia; quorum unum, a Magno Justitiario rectum, „ *Magnæ Curiæ* dicebatur; & alterum *Vicariæ*, tanquam ab ipsius Regiæ „ Civitatis Gubernatore, seù Vicario derivatum; & quæ duo hodie simul „ unita unum constituunt Tribunal, ex Civilium, Criminaliumque Judi- „ cum Collegiis rectum, quod *Magnæ Curiæ Vicariæ* vulgò appellatur; „ cum revera tanquam duplex sub duplici nomine MAGNÆ CURIÆ, „ & VICARIÆ appellari *deberet*.

(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 174.

(c) Pietro Giannone lib. 12. cap. ult.

nostro Regno da *Federigo II.* Imperadore ; pure non ha dubio , che anche i Normanni ve l' ebbero , ancorche essi per lo più in Sicilia dimorassero. Sì perche egli diceasi *a latere Principis* , e non avea luogo fisso , ma reggeasi dove il Monarca si rattrovava ; sì anche perche da *Romualdo Salernitano* (a) noi abbiamo , che *Ruggiero* Conte d' Andria , non altrimenti si oppose all' elezione del Re *Tancredi* , che dall' essere stato Gran Giustiziere del Re *Guglielmo II.* quando il Tribunale della Gran Corte dal medesimo regolato veniva . Laonde al più dir si potrebbe , che i Normanni l' introdussero ; l' Imperadore *Federigo II.* colle sue Leggi lo regolò ; e *Carlo II. di Angiò*, in Napoli la sua Reggia fondando , quivi in appresso lo stabilì .

III. Questo Tribunale era da principio composto dal Gran Giustiziero , e da quattro Giudici : a' quali l' Imperadore *Federigo II.* aggiunse l' Avvocato , e Procuratore Fiscale, il Maestro Razionale , i suoi Notaj , o Mastrodatti , e gli altri Ufficiali inferiori . Nel medesimo si aggitavano tutte le Cause così Civili , che Criminali del Regno , che dalle Provincie in grado di Appellazione si portavano avanti del Re . Vi si conoscevano le Cause di tutti coloro , che erano deputati al Regal servizio . Vi si rivedeano le pendenze de Feudi Quinternati (atteso quello de Feudi non Quinternati si esaminavano da Giustizieri delle Provincie, come fu detto nel *Numero* 8. del Capitolo passato) , a qual oggetto vi era il Maestro Razionale ; e si esaminavano quivi eziandio le Cause de Poveri , e de Miserabili, che aveano l' elezione del Foro, siccome costa il tutto da una Costituzione (b) dell' Imperadore *Federigo II.* in cui si dice : „ *Statuimus* , ut Magnæ Curiæ nostræ Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur: „ cui quatuor Judices volumus assistere . Ut Magister Curiæ nostræ supradictus de Crimine læsæ Majestatis nostræ , & de Feudis Quaternatis , „ & de quota parte ipsorum Feudorum ; & de Appellationibus Ordinariorum , seù Delegatorum nostrorum ad nostram Curiam interjectis . Et de „ quæstionibus nostrorum Curialium ; qui immediatè nobis assistunt: necnon & miserabilium personarum , quarum est privilegium Fori eligere ; „ Causas , justitia mediante , *decidat*. Ed in un altra Costituzione (c) : „ *Magnæ* Curiæ nostræ Magnum Justitiarium , veluti justitiæ Speculum in „ cognitionum nostrarum judicium collocatum ; non magis Magistri nomine Justitiarum cæteris volumus præfici , quam exemplar . . . . „ Quædam tamen ejus in tantum sunt annexa judicio , ut nullus Officialis in Regno de eis absque delatione nostri nominis specialius cognoscere non præsumat . De Comitatibus , videlicet , Baroniis , Civitatibus , „ Castris, & magnis Feudis , qui in Quaternionibus Dohanæ nostræ Baronum „ in-

(a) Romualdo Salernitano ad annum 1190. *Erat ea tempestate in Apuliæ finibus Rogerius quidam Andriæ Comes , qui se non reputabat dicto Regi Tancredo inferiorem : cum tempore memorati Regis Gulielmi* TOTIUS REGNI MAGISTER JUSTITIARIUS FUERIT , *& in Apulia tunc plenum dominium exerceret* .

(b) Constitutio *Statuimus* , de Officio Magistri Justitiarii , & Judicum Magnæ Curiæ .

(c) Constitutio *Magnæ Curiæ* , ibidem .

„ inveniuntur inscripti. Curialium etiam quæstiones, qui a Curia nostra „ discedere sine mandato nostro, vel Ordinariorum nostrorum prò velle non „ possunt; Appellationes, Consultationes inferiorum Judicum, seù etiam „ Delegatorum a nobis, quæ ad nostri Culminis audientiam deferuntur; „ dum nobiscum in nostra Curia commorantur, pro jurisdictione sua susscipiant *audiendas*. In dove *Matteo di Afflitto* (*a*) anche soggiugne: *Magna* Curia tres habet prærogativas. Et *prima*, quod intantum cognitiones Causarum de Comitatibus, de Baroniis, de Civitatibus, de Feudis, „ sunt annexæ judicio Magnæ Curiæ; quod nullus Officialis in Regno potest de dictis Causis cognoscere absque speciali cognitione Regiæ Majestatis. *Secunda* præeminentia est ibi Curialium: quod sola Magna Curia cognoscit de Causis tàm civilibus, quàm criminalibus tàm illorum „ Curialium, qui non possunt recedere a Curia Regis sine speciali mandato Regis; quàm illorum Curialium, qui præstant servitia Regi, vel „ Officialibus Regis, qui serviunt Regi, sive agant, sive conveniantur. „ *Tertia* præeminentia est, quod de omnibus Appellationibus, & Supplicationibus, quæ interponuntur a Sententiis inferiorum Judicum, vel a „ Sententiis Delegatorum a Regia Majestate, cognoscit Magna Curia, quæ „ dicitur *Curia Regis*.

IV. La Gran Corte predetta introdusse la pratica di doversi autenticare i suoi Rescritti col *Regio Suggello*, come dicono *Matteo di Afflitto* (*b*), e *Gianantonio Bazzo* (*c*). Ancorche l' uso di questo Regio Suggello si fosse praticato da *Ottaviano Augusto* Imperadore per i publici Rescritti, siccome *Svetonio* (*d*) nella Vita di questo Monarca lo testimonia: *In Diplomatibus, Libellisque, & Epistolis signandis, initio Sphinge usus est; mox imagine magni Alexandri; novissimè sua, Dioscoridis manu sculpta. Qua signare insecuti quoque Principes, perseveraverunt.*

V. La *Corte*, o sia il *Tribunale del Vicario*, più tardi di quello della Gran Corte conobbe sua origine, e propriamente in tempo del Re *Carlo I. di Angiò:* allora quando obbligato egli di passare in Bordeos per battervisi con *Pietro di Aragona* nuovo Re di Sicilia; per non lasciare il Regno senza governo, e senza Reggenza (laonde questo Tribunale reggeasi solamente in assenza del Re); istituì suo Vicario *Carlo* Principe di Salerno suo figliuolo, colla Plenipotenza in quei affari più rimarchevoli, che risguardavano gl' interessi della Corona: provedendolo di Ministri, di Uffiziali, e di

(a) Matteo di Afflitto in Constit. *Magnæ Curiæ* num. 2.

(b) Lo stesso di Afflitto in Rubrica 38. de impetrand. Liter. a Cur. Magist. Justit. num. 1. *Magna Curia Vicariæ debet habere sigillum cum Armis regiis; & cum illo Sigillo debent sigillari quæcumque Literæ exeunt a Magna Curia Vicariæ. Et istud sigillum inducit publicam fidem.*

(c) Gianantonio Bazzo ibidem: *Nota, quod Sigillum Magnæ Curiæ est autenticum, quia adducit publicam fidem: ut hic similiter autenticum dicitur Sigillum Episcopi: & ei creditur, quandiù contrarium non ostenditur, ut in capite* post cessionem *extra de* Præbendis.

(d) Svetonio in Augustum cap. 50.

di quanto l' abbisognava. Il che fecero eziandio in appresso gli altri Monarchi del Regno, come dice *Gianantonio Summonte* (a) nelle parole seguenti: *Del Tribunale della Corte Vicaria ne fu autore il Re Carlo I. costituendovi Vicario Carlo Principe di Salerno suo figliuolo, che perciò* CORTE VICARIA *fu detta. E Carlo II. vi instituì Vicario Carlo Martello suo primogenito: il quale vi costituì suo Reggente Raimondo Berlingieri suo fratello: e dopo vi fè Vicario Roberto Duca di Calabria suo terzogenito: il quale vi costituì suo Reggente Nicolò di Gianvilla: Ed appresso vi fu Vicario Carlo Duca di Calabria; figliuolo del Re Ruberto: il quale vi fè suo Reggente Gio: d' Aja: e dopo Gio: Spinello di Giovenazzo*. Essendo stato questo Tribunale del Vicario di maggiore stima riguardo a quello della Gran Corte, perchè in esso presidea il figliuolo del Re; ed in questo il Gran Giustiziero. Ancorche le Cause fossero di maggior numero nel Tribunale della Gran Corte, che in quello del Vicario: il quale era solo per gli affari più rilevanti della Corona in assenza del Re dal Regno, ed a somiglianza dell' antico Regio Collateral Consiglio: per esservi ascritti i primi Uffiziali del Regno per Ministri, come costa dalla Costituzione *de Ordinatione Consilii Cancellariæ, & Curiæ præsentis Regni Vicariæ*, presso di *Camillo Tutino* (b), in cui il Re *Carlo II.* dichiarò *Carlo Martello* suo figliuolo per Vicario, e gli assegnò i Ministri, che l' assistessero: in dicendo; „ *Carolus II. Carolo Primogenito suo* . . . .
„ Meditantes attentiùs de his, quæ in gesta dicti Officii Vicariæ vobis
„ assistunt; consultè providemus, quod infrascripti de Consilio, & Fa-
„ milia nostra vobiscum ad subscripta remaneant, & per vos, ut scribi-
„ tur, debeant retineri: videlicet, in Consiliis Venerabilis in Christo
„ Pater Philippus Archiepiscopus Neapolitanus: Nobilis vir Joannes de
„ Monte Forte Comes Squillacii, & Montis Scabiosi, Regni Siciliæ Ca-
„ merarius: Raymundus de Baucio filius Comitis Avellini, Gottifredus
„ de Milinco Senescalcus: Gulielmus Extendardus Marescialluş: Raymun-
„ dus de Anellis Admiratus prædicti Regni Siciliæ: Guido de Alemania
„ Miles: Guilelmus de Panciano Miles, & Thomas Stellatus de Saler-
„ no Juris Civilis Professor, Magnæ Curiæ nostræ Magister Rationa-
„ lis: & Andreas Acconzajocus de Ravello, Juris Civilis Professor, te-
„ nens locum Protonotarii dicti Regni: Frater Matthæus Rogerii de Saler-
„ no: & Magister Albertus, Clericus, & familiaris *noster*.

VI. Venuto poi *Alfonso di Aragona* alla conquista del Regno; egli introdusse una nuova polizia ne Regj Tribunali: ed unendo li due anzidetti Tribunali in uno; formò il terzo, che chiamò *Tribunale della Gran Corte della Vicaria*, come insegnano tutti i nostri Autori Regnicoli, e con essi *Nicolò Toppi* (c), nel dire: *Tribunal Vicarii, usque ad Alfonsi tempore duravit. Qui, instituto Sacro Regio Consilio; duo hæc Tribunalia in unum univit, &* MAGNAM CURIAM VICARIÆ, *vocavit. Sicque aliud erat Tribunal Magnæ Curiæ* (*& vocabatur etiam* Curia Magistri Justitiarii co-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 174.
(b) Camillo Tutino degli Ammirati pag. 4.
(c) Nicolò Toppi de Orig. Tribunal. lib. 3. cap. 6.

eoquod in eo præsidebat Magister Justitiarius, & prò eo Locumtenens, sive Regens;) aliud CURIÆ VICARII, *seù* VICARIÆ; *quæ personam Vicarii Generalis hujus Regni repræsentabat: & erat majoris dignitatis, & præeminentiæ, utpote quia ut plurimum filii, & fratres Regis præerant.* Ancorche io (se male agli altri Autori non mi oppongo) non sappia capire, come il Re *Alfonso* avesse unito il Tribunale del Vicario a quello della Gran Corte: quando il medesimo era per gli Affari politici della Corona, e si ergea in tempo, che il Re non era nel Regno. Non essendosi mai trattati nella Gran Corte della Vicaria questi somiglievoli Affari, anche dapoiche il Re *Alfonso* istituì il medesimo Tribunale; ma o in presenza de Monarchi nel loro Consiglio di Stato, o in presenza de loro Viceregnanti nel Supremo Collateral Consiglio. Onde io sospetto, che vi sia un abbaglio de' nostri Scrittori, originato dal nome, che il Re *Alfonso* diede al Tribunale della *Gran Corte della Vicaria*; non giacche in fatti il Tribunale del Vicario (quale teneasi per gli Affari politici della Corona in assensa del Re dal Regno, coll' intervento del Principe Regale, de sette Uffizj del Regno, e de primi Suggetti della Città, trà quali l' Arcivescovo istesso) si fusse colà traspottato.

VII. E cresce via più il conceputo mio sospetto dal riflettersi, che uniti, come vogliono, questi due Tribunali insieme; non si accrebbe nella Gran Corte della Vicaria la Giurisdizione, (come sarebbe stato bisogno che accadesse, se li due enunciati Tribunali si accoppiavano insieme) ma si scemò: rimettendosi al Tribunale del Sagro Regio Consiglio la conoscenza delle Cause Civili, come diremo nel Capitolo seguente; e riserbandosi per questo Tribunale della Gran Corte della Vicaria l' Appellazione de Giudizj Criminali delle Provincie, alcune Cause di Preamboli, le Cause Civili de Napoletani in prima Istanza, e non sò che altro. Con descriversi da *Gianantonio Summonte* (a) in questa guisa l' anzidetto, Tribunale: ,, *Il Capo* principale di questo Tribunale è il Gran Giustiziero ,, del Regno sotto il cui nome sono spedite tutte le Provisioni: benche ,, l' Uffizio è esercitato dal suo Luogotenente sottto nome di *Regente*: il ,, quale viene eletto dal Vicerè, che per ordinario l' eligge di Nazione ,, Spagnola, benche alcune volte sia stato Regnicolo: ed in fine stà al ,, Sindicato.

E' diviso questo Tribunale in due Udienze, una Civile, e l' altra ,, Criminale. Nella Criminale risedono cinque Giudici: tre di essi annuali, e due Regj Consiglieri, i quali si mutano ogni due anni. Quali ,, Giudici coll' assistenza ordinaria del Reggente amministrano la Giustizia. Vi è di più l' Avvocatò, ed il Procuratore Fiscale, con l' Avvocato, e Procurator de Poveri, i quali sono eletti dal proprio Re. ,, Vi sono nove Mastri d' Atti, ciascuno de quali tiene buon numero di ,, Scrivani Fiscali, che sono circa sessanta.

Nella Vicaria Civile vi sono deputati tre Giudici annuali, con quali ,, alcune volte interviene il Reggente: e vi sono quattordici Mastrod'atti ,, con venti Subattuarj: ciascun de quali tiene molti Scrivani, che ascen- ,, do-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 175.

„ dono al numero circa ducento.

In questo Tribunale si determinano l'Appellazioni degli altri Tribu„ nali inferiori del Regno, così delle Regie Audienze, come delle Terre „ Regie, e Baronali, & anco le prime Cause de Napoletani, e d'altri „ privilegiati, che *occorrono*. Essendo Cavaliere Napoletano oggidì il Reggente della Vicaria, cioè *D. Giuseppe Pappacoda* Principe di Centola. Con avere i Giudici di Vicaria (i quali dopo due anni di Giudicato si sottomettono alla Sindicatura nel Tribunale di San Lorenzo: essendo per altro essi perpetui, con passare in appresso nel Sagro Regio Consiglio, o nella Regia Camera della Summaria), ducati seicento di Provisione l'anno, con quei diritti di Commissioni, che fuori di Napoli, e nelle Provincie tal volta li spettano.

CAPITOLO TERZO.

Del Tribunale del Sagro Regio Consiglio.

I. ANche al Re *Alfonso I. di Aragona* comunemente aggiudicasi da Scrittori nostrali l'erezione di questo Tribunale del *Sagro Regio Consiglio*: con apportarne *Niccolò Toppi (a)* le Lettere Regali di Fondazione sotto la data de 13. Agosto 1444. Conciossiacosache, essendo egli amantissimo della Giustizia; coll'assistenza di *Alfonso Borgia* Arcivescovo di Valenza (che seco da Spagna in Napoli venuto era, e che dapoi divenne Sommo Pontefice col nome di *Callisto III.*), alla somiglianza de Tribunali di Valenza fondò questo: in cui per la prima volta fu Presidente lo stesso Arcivescovo, al dire di *Marino Frezza (b)*. Donandoli il titolo di SAGRO REGIO CONSIGLIO; sì perche il Capo del medesimo è lo stesso Re, che gode l'onore di *Sagra Regia Maestà* (laonde a lui immediatamente si porgono quivi le Suppliche: *Sacra Regia Majestas*, e non al Presidente del Consiglio); sì ancora perche da principio il Presidente del medesimo era *Ecclesiastico*: e dopo del citato *Alfonso Borgia*, Arci-

(a) Niccolò Toppi de Origin. Tribun. Tom. III. lib. 1. cap. 4. num. 34.

(b) Marino Frezza de Subfeudis lib. 1. *de Antiquo Statu Regni* nu. 38. „ *Alfonsus* I. Aragoniæ Rex, natura mitis, Religionis studiosissimus, Li„ terarum amantissimus, Juris reddendi pervigil, qui Consilium constituit, „ Sapientissimorum virorum Consessum: ad quod omnes ex toto Regno „ appellarent. Cui Archiepiscopum Valentiæ, Præsidem vocatum, insti„ tuit (cum priùs ad Vicariæ Tribunal, aliosque minores Regni Judices „ confugere, ac Jus petere cogerentur), ac postea Nicolao V. successit, „ & Callistus est *appellatus*.

Arcivescovo di Valenza, vi fu l'Arcivescovo di Napoli *Gasparo di Diano*, come costa da un Diploma del medesimo Re *Alfonso* colla data de 20. Novembre 1449. trascritto da *Bartolomeo Chioccarelli (a)*, dove si dice: *Postquam reformationem nostri Sacri Consilii debito libramine moderavimus: in quo salva praeeminentia Officii Logothetæ, & Protonotarii Regni hujus, & præsidentia Reverendi in Christo Patris Gaspari, Archiepiscopi Neapolitani*, EJUSDEM SACRI REGII CONSILII PRÆSIDENTIS, *nonnullos famosissimos U. J. D. fideles nostros elegimus, & deputavimus*. Volendovi pure *Pietro Giannone (b)* il Cardinale *Oliviero Caraffa*, anche Arcivescovo di Napoli per Presidente, come eziandio un Patriarca di Alessandria: nel mentre discorrendo del luogo, ove questo Tribunale anticamente si tenea, asserisce: *Così leggiamo, che il Sagro Regio Consiglio nell' anno 1457. fu retto nelle Case del Patriarca d' Alessandria, Vescovo di Urgeli, poste nella Regione di Porto. Altre volte nel Palazzo Arcivescovile: siccome fu in tempo di Oliviero Caraffa, Arcivescovo di Napoli, e poi Cardinale, che* FU PARIMENTE PRESIDENTE DI QUESTO TRIBUNALE. E *Niccolò Toppi (c)*, tessendo il catalogo di persone dipendenti da Sangue Regale, che furono Presidenti, ed Uffiziali in questo Tribunale; fra i molti, vi novera due altri Cardinali, *Giovanni*, e *Luigi di Aragona* nella maniera, che siegue: *Plures Regum filii fuere, & nepotes, qui vel uti Præsides ipsius Sacri Regii Consilii, vel cum honorabili titulo Locumtenentium Generalium ipsorum Regum, vel ut Regii Consiliarii hoc Consilium rexerunt*.

Ferdinandus de Aragonia, filius Alfonsi I. Præses, & Locumtenens anno 1454. Joannes de Aragonia, filius Ferdinandi I. & S. R. E. Cardinalis *fuit Præses cum titulo Locumtenentis patris, anno* . . . . . .

Ludovicus de Aragona, Ferdinandi I. nepos, nempe, primogenitus Henrici Marchionis Hieracensis, filius Ferdinandi, cum esset S. R. E. Cardinalis *præsedit Sacro Regio Consilio cum titulo Locumtenentis Generalis Friderici Regis, anno 1499.*

Ferdinandus de Aragona, Regis Ferdinandi I. filius, ac frater Friderici Regis fuit Præses S. R. C. cum honore Locumtenentis Generalis Friderici Regis anno 1499.

Franciscus de Piccolominibus de Aragona, Bisiniani Episcopus, *filius Antonii de Piccolominibus Amalphiæ Ducis, & Mariæ de Aragonia, filiæ Regis Ferdinandi I. fuit Regius Consiliarius anno 1517.*

II. Vuole eziandio questo Autore (*d*), che anche i Vescovi con indifferenza da principio erano eletti Consiglieri: con rammentarne molti, in dicendo: *Contingit aliquando, ut in Regios Consiliarios assumpti, delectique fuerint Episcopi quidam: quibus post Præsidem datus est locus; licet de jure contrarium sancitum fuerit.*

(a) Bartolomeo Chioccarelli de Episcopis Neapolitanis pag. 277.
(b) Pietro Giannone Tomo III. pag. 377.
(c) Niccolò Toppi loc. cit. cap. 15.
(d) Lo stesso Niccolò Toppi loc. cit. cap. 8. de Episcopis in Regios Consiliarios assumptis.

Jacobum Montalto Episcopum Iserniensem de anno 1449.
Antonium Episcopum Potentinum de anno 1459.
Joannem Episcopum Cotroniensem de anno 1482.
Bartholomæum Poccium Episcopum Cassanensem de anno 1483.
Vincentium Garota Squillacensem de anno 1483.
Leonardum Episcopum Motulanum de anno 1482.
Franciscum Piccolomineum Bisinianen de anno 1517.

Con soggiugnere altrove (*a*), che i Vescovi di Regia Nomina vengono perciò onorati col titolo di REGII CONSIGLIERI: *Hoc honorabili Consiliarii titulo vocantur etiam omnes Episcopi, & Archiepiscopi, qui a nostro invictissimo Rege promoventur.*

III. Quivi non però devesi di passaggio avvertire, che sebbene talvolta questo Tribunale *Sagro Regio Consiglio di Santa Chiara* si appelli; non è che l'ultime parole *di Santa Chiara* qualche cosa di Sagro nel medesimo influischino; ma soltanto con ciò si dinota il *Luogo*, dove la prima volta questo Tribunale dal Re *Alfonso* fu collocato: vale a dire, in un luogo attaccato al Convento di Santa Chiara. In quella guisa appunto, che dalla Porta Capoana, a cui oggidì sono vicini i Tribunali; di *Capoana* comunemente si appellano, come rapporta il *Cardinal di Luca* (*b*) col dire: *Idem servat Sacrum Consilium Neapolitanum, quod Sanctæ Claræ, seù Capuanæ nuncupatur: cujus celebres decisiones habemus apud Afflictum, Grammaticum, Capycium, Minadoum, Francum, Gizzarellum, Capycium Latrum, Tappiam, & Sanfelicium: ultra tot alias quas in compendio refert elaboratus Collector Torus . . . . . Rex Alfonsius I. Aragoniorum Rex, inter alia, quæ commendabiliter ordinavit; fecit novam erectionem præfati majoris Tribunalis Concilii pro Causis Appellationum ab aliis inferioribus, & præsertim a majoribus Magnæ Curiæ, & Vicariæ, non autem a dicto alio Cancellariæ (quod revera Judicis partes non explicat, sed Principis) atque ad instar Consilii Regni Valentiæ, a quo originalis ejus idea derivatur; idem* Consilii *nomen, seù vocabulum sortitum est, cum adjecto* Sanctæ Claræ, *ratione loci in quo congregabatur. Eodem modo, quo de præsenti* Capuanæ *dicitur ex eadem ratione loci, quod scilicet congregatur in eo Palatio, quod prope Portam Capuanam regiæ Habitationi priùs deservierat.*

IV. L'*Impiego* di questo Tribunale non solo si distende in trattare le Cause Civili, anche in prima Istanza per quei, che in Cause gravi vi dimandano Giustizia da ogni parte del Regno, anche sieno Ecclesiastici, e Regolari, (quando essi da Attori vogliono le loro ragioni contro Laici colà sperimentare); ma eziandio abbraccia le Appellazioni così in Cause Civili, che Criminali di tutte le Corti inferiori del Regno, fino a quelle della Gran Corte della Vicaria: laonde i Giudici della medesima in un giorno della settimana devono far Relazione in Sagro Regio Consiglio, e render conto delle Cause da essi maneggiate, come poco fà il *Cardinal di* Lu-

(a) Niccolò Toppi loc. cit. cap. 12. num. 6.
(b) Cardinal di Luca in Relat. Cur. Rom. dist. 32. num. 17.

Luca andava toccando; ed il *Summonte* (*a*) in descrivere questo Tribunale, lo testimonia coll' asserire: *Diremo appresso del Tribunale del Sagro Conseglio: il quale è retto dal Presidente accompagnato da* 17. *Conseglieri . . . due de quali vengono nell' Udienza Criminale della Vicaria : gli altri quindici sono ripartiti nelle tre Rote del Conseglio , sedendo in giro cinque per Rota . Il Presidente sede in quella Rota , che più l' aggrada , ora in una , ora in altra. Questo Tribunale è di grandissima Autorità , e Preeminenza : perciocche nelle suppliche se li dà titolo di* Sagra Maestà : *e nel giudicare osserva dirsi:* Nos Philippus Dei gratia Rex &c. De Mandato Regio &c. *Ed anco , perche ogni Giovedì vi vengono i Giudici , e Consultori di ciascheduno Tribunale a fare Relazione dell' aggravj dalle Parti pretesi circa gl' Incidenti , ed Interlocutorj delle Liti . In questo Tribunale si riconoscono le Cause dell' Appellazioni Civili , e Criminali della Vicaria , e degli altri Tribunali inferiori, così della Città , come degli altri Luoghi del Regno: ed anco si ministra Giustizia nella prima Istanza a tutti coloro , che l' addimandano , di cose però d' importanza. Li decreti , e sentenze Civili si eseguono non ostante la riclamazione delle Parti : dandosi però sicurtà da chi ottiene la sentenza in suo favore , in caso di revocazione : e così anco le Criminali , quando sono conforme alle prime sentenze della Vicaria , o altro Tribunale . Le Cause di Appellazioni , e Reclamazioni si commettono ad uno Consigliere della medesima Rota , ove si fè la sentenza . Le Cause predette vengono attitate da tredici Maestri Attuarj : ciascuno de quali tiene buon numero di Scrivani , Si tiene anco il Secretario , che nota i Decreti , e fà gli Atti delle Cause , che si determinano dal Presidente . . . .*

Il Presidente provede alle Suppliche di coloro , che si aggravano degli altri Tribunali , o che dimandano Giustizia delle loro Liti : ripartendo le Cause alli Conseglieri : quali han cura di ministrarli Giustizia . E quando esso Presidente và in Regio Palazzo , sede immediatamente appresso i Regenti . E tanto egli , quanto ciascun Consigliero ogni dì de Negozj dopo pranzo nella propria Casa tengono udienza , provedendo di Giustizia a quei che la dimandano.

V. Riguardo però al numero de Consiglieri, che regolano questo Tribunale, sia bene avvertirsi, che quantunque i medesimi fussero stati diecisette in tempo , che scrivea *Gianantonio Summonte* , divisi in tre Ruote, oltra i due , che assistono nella Vicaria Criminale ; oggidì arrivano al numero di ventisette , divisi in quattro Ruote : cioè , sei per Ruota una con i loro Capi : due destinati per il Tribunale della Vicaria Criminale; ed un altro per il Governo della Città di Capoa . Ancorche i quattro Capi di Ruota , componendo altresì col Presidente del Consiglio l' altro Tribunale della Regal Camera di Santa Chiara , come diremo nel Capitolo seguente ; la mattina solamente intervengono in Sagro Regio Consiglio , andando il giorno in Camera di Santa Chiara : e perciò non reggon Corte in Casa, come gli altri Consiglieri . E al dippiù sentono l'Informazioni , che loro si fanno per le Cause , che debbono trattarsi o in Sagro Regio Consiglio , o nella Regal Camera di Santa Chiara . Che per-

(*a*) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 164.

perciò il Presidente non assegna a medesimi Cause di quelle, che ripartisce agli altri Consiglieri, come meglio gli aggrada, e stima espediente.

VI. Il Presidente del Sagro Regio Consiglio (oggidì il dotto, e maestoso Consigliere *Don Carlo Danza*), che, come poco fà il *Summonte* dicea, non ha Ruota fissa in questo Tribunale, ma occupa il primo luogo in quella Ruota, dove li piace passare; oltra il dover provedere a tutte le suppliche di coloro, che si aggravano degli altri Tribunali, o che dimandano giustizia nelle loro Liti; occupa eziandio l'autorità di *Viceprotonotario* (Uffizio dipendente dal Protonotario del Regno, come si disse nel Libro 16. al *Numero* 16. del Capo 1.). Laonde a lui si appartiene la creazione de Notaj, e de Giudici a Contratto per tutto il Regno: sovra a quali tiene ampla Giurisdizione in Civile, e Criminale per quello che riguarda il loro semplice Uffizio.

VII. I *Decreti* del Sagro Regio Consiglio, comeche di un Tribunale Supremo, che riconosce il Principe per suo Capo; non ammettono Appellazione: e quel tanto, che colà si determina, è di somma autorità negli altri Tribunali del Regno. Onde *Filippo Decio* (*a*) Milanese, dicea: *Autoritas Sacri Regii Consilii Neapolitani terret me*. Essendosi compilati di questi Decreti innumerabili Volumi, spezialmente da *Matteo d' Afflitto*, da *Antonio Capece*, da *Tommaso Gramatico*, da *Gio: Tommaso Miradois*, da *Vincenzo de Franco*, da *Giambattista Toro*, e da altri, come più sovra al *Numero* 3. dicea il *Cardinal di Luca*. Il quale peraltro, considerando, che tutte le Nazioni, anche la Toscana, hanno il suo proprio Uditore nella Sagra Rota Romana, alla riserva del Reame di Napoli; se ne querela, e chiama le nostre Provincie *Madri delle Leggi*, e la Toscana *Nudrice* delle medesime. Tantopiù che oggidì il Serenissimo Monarca con sua Prammatica (*c*) sotto il dì 14. Marzo 1738. ha commesso al predetto Tribunale, che giuntatesi quattro volte l'anno tutte le Ruote insieme, determinassero qualche Punto Legale de più controvertiti trà Giureconsulti, ed avesse vigor di Legge per l'intiero nostro Regno: *Come si considera, che la lunghezza delle Liti in buona parte derivasi dalla discussione delle controvertite Opinioni d' infiniti Articoli non meno delle Leggi comuni, che anche dalle Leggi municipali di questo Regno; ordiniamo perciò, che quattro volte in ogn' anno si debbano unire tutte le quattro Ruote del Sagro Conseglio nella giornata, che per tale effetto si destinerà dal Presidente medesimo: ove si debba da uno de Capi di Ruota in giro proporre un Articolo, come sopra controvertito, quale dall' intiero Sagro Conseglio debba deciderfi: e deciso che sarà, se ne debba fare rappresentanza a noi, affinche (se altrimente non ci sembrerà) possiamo* ap-

(a) Filippo Decio Consil. 379.

(b) Cardinal di Luca Relat. Cur. Rom. discur. 32. num. 13. *Neglectæ itaque in hoc munere remanent duodecim amplissimæ Provinciæ, constituentes Regnum Siciliæ citra (quod hodie Neapolitanum vulgo dicitur ob Curiæ Regiæ residentiam). Nulla ratione habita, quod illud dici potest MATER LEGUM; quarum Etruria solùm NUTRIX fuit.*

(c) Pragmatica de Reformatione Tribunalium Paragr. 3. num. 1.

approvare una tal decisione : ed approvata che sarà ; si debba secondo una tal decisione giudicare ne casi simili in tutti i Tribunali del Regno.

VIII. Il *Soldo*, che a cadaun Consigliere dall' Erario Regio si somministra; negli anni passati era di ducati seicento, oltra il *Jus sententiæ*, che anche ascendea a ducati quattrocento più o meno, come dice *Nicolò Toppi (a) : Impræsentiarum autem unusquisque ex Regiis Consiliariis de Regio habet Ærario ducatos sexcentum, & alios ducatos quatuorcentum ex Juribus sententiarum, & decretorum ipsius Sacri Regii Consilii provenientes.* Presentemente però il Sereniffimo Monarca ha assegnato a medesimi ducati mille duecento di Provisione, ed ha incorporato al Regio Erario il *Jus sententiæ*. Avendo essi talvolta di più le diete degli Accessi per le Provincie, ed il Governo in giro della Città di Capoa.

CAPITOLO QUARTO.

Della Regia Cancellaria, Collateral Consiglio, Regal Camera di Santa Chiara, e della Regal Giurisdizione.

I. OLtre agli enunciati Tribunali della Gran Corte della Vicaria, e del Sagro Regio Consiglio, descritti nelli due Capi antecedenti; molti altri ne sono stati, e ne sono in Regno : tra quali quello della *Regia Cancellaria*, quello del *Collateral Consiglio*, quello della *Regal Camera di S. Chiara*, e quello della *Regal Giurisdizione* : de quali brevemente discorreremo in questo Capitolo.

Della Regia Cancellaria.

II. Il Tribunale, che il Gran Cancelliero del Regno anticamente reggea, come dicemmo nel Libro 16. al *Numero* 15. del Capo 3. dal di lui nome *Regia Cancellaria* appellavasi : e ciò da *Cancelli*, che erano intorno al luogo dove teneasi Corte, per non essere i Ministri dalla calca del Popolo angustiati, come *Ambrogio Calepino (b)* rapporta. Ma perche l' impiego di questo Regio Tribunale fu indi incorporato a quello del Collateral Consiglio, come poco innanzi soggiungeremo (dicendosi perciò i di lui Uffiziali, *Reggenti di Cancellaria*); l' autorità del Gran Cancel-

(a) Nicolò Toppi Part. II. lib. 2. cap. 1. num. 14.

(b) Ambrogio Calepino V. Cancellarius : *Etiam Tribunalia habebant cancellis septa, quibus excludebantur turbæ : atque iis præpositi CANCELLARII dicti : quorum aliqui Judicibus scribendo navabant operam. De his plura Cassiodorus lib. 11. variar. epist. 6.*

celliero si trasfuse nel Segretario del Regno, e della Cancellaria si perdè la memoria, siccome *Pietro Giannone* (*a*) in descriverne le condizioni dopò *Gianantonio Summonte* (*b*) in questa guisa lo ragguaglia, col dire: *Per questa nuova polizia di cose vennero a mancare gli altri Uffizj del Regno notabilmente . . . . Il* Gran Cancelliero *venne a perdere le sue preeminenze, rapportate per lo più in questo Collateral Consiglio. La Cancellaria per questo nuovo Collateral Conseglio fu attribuita al Re, ed a questo suo Conseglio, amministrato da* Reggenti, *detti perciò anche di* Cancelleria. *Prima i Grandi Cancellieri aveano la presidenza al Consiglio di Stato negli affari civili del Regno, l' espedizione degli Editti, ed ogn' altro comandamento del Re; avendo la Sovrintendenza della Giustizia. Eglino erano i Giudici delle differenze, che accadevano sopra gli Uffiziali, e gli Uffizj: regolavano le loro pendenze, e distribuivano a ciascheduno Magistrato ciocche era della sua incumbenza, perche l' uno non attentasse sopra l' altro. Presentemente i Reggenti della Cancelleria sottoscrivono i Memoriali che si danno al Vicerè. Essi pongono mano a Privilegj; interpetrano le leggi; hanno l' espedizione degli Editti, e de Comandamenti del Re. Essi sono i Giudici delle differenze, che accadono frà gli altri Uffiziali; decidono le pendenze, destinano i Giudici, distribuiscono a ciascun Magistrato ciocche se gli appartiene, ed è della loro incumbenza. Presso loro risiede la Cancelleria, e con essa li Sgrigni, i Registri, e tutto ciò, che prima era del Gran Cancelliero. Perciò hanno un Segretario, il quale tiene sotto di se, e sotto la sua guida altri Uffiziali minori, che sono tutti impiegati alla spedizione delle Lettere Regie, degli Assensi, degli Privilegj, e delle Patenti degli Uffiziali del Regno. Tiene perciò sei Scrivani, che si dicono di* Mandamento *: quattro* Cancellieri *: un altro de Negozj della Soprintendenza della Campagna: un altro di Negozj della Regal Giurisdizione, e sei altri Scrivani ordinarj, che han cura del Registro, del Sugello, e dell' altre cose appartenenti alla Cancelleria: dodici Scrivani di forma, due Archivarj, un Tassatore, un Esattore, ed un Officiale di Sugello, e quattro Portieri.* Ma di questo Tribunale meglio negli altri due seguenti.

Del Regio Collateral Consiglio.

III. Da quel tanto, che poco fa intorno alla Regia Cancellaria notammo; abbastanza si conosce, che il Tribunale del *Regio Collateral Consiglio* succedè a quello della Regia Cancelleria. Ancorche aggiugnesse agli affari della Cancelleria molte cose di vantaggio: peroche oltre alla spedizione de Regj Assensi, de Regali Privilegj, delle Patenti degli Uffiziali, e di cose somiglievoli, che alla Regia Cancellaria da principio si apparteneano; incominciarono quivi a trattarsi gli affari più importanti della Corona, consultandone in Ispagna il Monarca: con sentire eziandio i proclami de Sudditi, gravati da Giudici della Gran Corte della Vicaria.
Con

(a) Pietro Giannone lib. 30. cap. 2. paragr. 1.
(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 164.

Con avere questo Tribunale avuta origine dal Re *Ferdinando il Cattolico*, siccome dopo di *Gianantonio Summonte* (a) in questa guisa lo raguaglia *Pietro Giannone* (b), col dire: „ *Ferdinando* il Cattolico in Napoli nel me-
„ se di Ottobre 1506. venne: ed ivi fino a Giugno 1507. trattenutosi; si
„ valse per Reggenti della sua Cancelleria di Gio: Leone, e di Tommaso
„ Malferito. Onde è, che quelle Prammatiche, che egli promulgò in
„ Napoli; portano la soscrizione di Malferit: poichè in quei tempi si
„ praticava, che un solo Reggente soscrivesse. E dovendosi seco ricon-
„ durre li due Reggenti, creò egli in loro vece due altri Giureconsulti
„ per Reggenti, che dovessero assistere a lato del Vicerè in sua assenza:
„ onde nacque il nome di *Reggente Collaterali*. Erano ancora chiamati Au-
„ ditori del Re. E ne Privilegj di Napoli, e nè Capitoli conceduti alla
„ Città dal Conte di Ripacorsa sono perciò indifferentemente chiamati
„ *Auditori*, e *Reggenti*.

Nel principio di questa istituzione non era composto tal Consiglio,
„ che di due soli Reggenti, ed un Segretario. Nell' anno seguente 1517.
„ e nel principio del Regno del Re Carlo, e poi Imperadore fu aggiunto
„ il terzo Reggente, e stabilito, che di trè, duè fossero ad arbitrio, ed
„ elezione del Re, il terzo Nazionale, e Regnicolo. E comeche un Reg-
„ gente di Cancelleria Napoletana dovea andare nella Corte di Spagna,
„ ed ivi resìdere, per informare il Re degli affari d' Italia; nell' anno
„ 1519. fu creato il quarto Regente. Preciseche poi nell' anno 1558. Fi-
„ lippo II. stabilì in Ispagna il *Supremo Conseglio detto d' Italia*, dove fu
„ collocato un Regente Italiano: e poi a quello di Napoli furono aggiun-
„ ti altri due: talche restarono cinque, andandò uno in *Ispagna*.

IV. In appresso poi, e spezialmente sotto degli Alemani si accrebbe il novero di questi Reggenti Collaterali Togati. Peroche nell' anno 1732. oltre al Marchese *D. Giuseppe Positano*, Reggente del Supremo Consiglio di Spagna esistente in Vienna; in Napoli vi erano (fuori del Decano *D. Vincenzo di Miro*, commorante in Milano, il Duca di Castel Guaragnone *D. Tommaso Mazzaccara*, il Duca di Lauria *D. Adriano Calà de Lanzina Ulloa*, il Duca *D. Andrea Giovane*, il Duca di San Giovanni *D. Giambattista Pisacano*, *D. Francesco Ventura*, *D. Domenico Castelli*, il Conte *D. Lione Peyri*, il Segretario del Regno *D. Niccolò Fraggianni*. Essendovi stati eziandio i Reggenti di Spada, e Cappa per gli affari Politici: il Principe *D. Francesco Tomacelli* Decano, il Principe di Cardito *D. Mario Loffredo*, il Duca della Rocca *D. Francesco Pignatelli*, il Principe *D. Placido Dentice*, *D. Antonio Filamarino* de Duchi di Cotrofiano, il Duca di Grimma *D. Niccolò Riario*, il Marchese di Misuraca *D. Giuseppe Spinelli*, il Conte del Sagro Romano Imperio *Frà D. Antonio Ildaris*, Priore, e Gran Croce dell' Ordine Gerosolimitano, il Marchese di Cerzamaggiore *D. Antonio Doria*, ed il Marchese della Rocca *D. Giustino Garofalo*, come dal Noti-

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 163.
(b) Pietro Giannone lib. 30. cap. 2. par. 3.

tiziario Istorico di *Francesco Ricciardo* (a) in tal anno.

V. Il Tribunale anzidetto del Collateral Consiglio godea al suo tempo la preeminenza sovra tutti gli altri Tribunali della Città, e del Regno di Napoli: avendo egli rappresentata la stessa persona del Re, che v' interveniva da per se quando era presente in Napoli; o per mezzo del suo Vicerè, che pure rappresentava la stessa persona quando era assente: a differenza del Sagro Regio Consiglio, di cui è Capo Sua Maestà per mezzo del suo Presidente. Ed i Reggenti del medesimo intervenivano colà non come a Giudici di quel Tribunale, ma come a' Consiglieri Collaterali del Principe. Perciò in tutte le pubbliche funzioni essi occupavano il primo luogo, e poi seguiva il Presidente del Sagro Regio Consiglio. Con sottoscrivere tutti insieme una col Vicerè le Regie Pramatiche, e le Consulte, che si facevano al Monarca. In chiamandosi pure *Segretario del Regno*, e non del semplice Collaterale il Segretario di questo Tribunale. Con essersi avuti per oracoli i Rescritti di detto Tribunale stante il pregio, e la maestà, che in esso si vedea.

VI. Venuto poi di persona al possesso, e governo del Reame di Napoli il regnante Monarca *Carlo di Borbone*, allora Infante di Spagna; una nuova polizia riguardo a questo particolare osservossi. Peroche, avendo egli istituito il *Supremo Consiglio di Stato* per gli affari più importanti della Corona, siccome rapportammo nel Libro 16. al *Numero* 5. del Capo 2. abbolì affatto il Collateral Consiglio, che in tal occasione si stimava superfluo, ed incoerente. Perloche trovandosi egli in Palermo l' anno 1735. con sua Regal Cedola sotto la data de 7. Giugno diretta al *Conte di Charny* Vicerè del Regno, e pubblicata in Napoli a 22. dell' anzidetto Mese, ne cancellò la memoria, *a causache* (come in detta Regal Carta diceasi) *veniva considerato come inutile, ed insussistente, mercè l' esistenza d' un Supremo Conseglio di Stato, col quale si governava immediatamente dal Re il Regno tutto di Napoli: a differenza di allor quando era egli come Provincia di Spagna tenuto, e perciò governato da suoi Vicerè pro tempore unitamente con esso Consiglio, a tal effetto inventato*. E quando rimase abbolito questo Tribunale; non solo si tolse via da mezzo il nome di *Reggente* dovuto a quei Consiglieri; ma cessò eziandio quello di *Segretario del Regno*, di *Scrivano di Cancelleria*, di *Mandamento*, e di somiglievoli.

Della Regal Camera di Santa Chiara.

VII. Abbolito di già, come sovra, il Tribunale del Collateral Consiglio, insurse quello della *Regal Camera di Santa Chiara*. Imperciocche, riflettendo seriamente il Monarca, che nel suo Sovrano Consiglio di Stato non si potean terminare tutti gli affari del Regno, spezialmente quei, che alla Regia Cancelleria si apparteneano, come sono spedizione di Assensi, concessione di *Regio Exequatur*, formazione di Patenti per diversi Uffiziali, e mol-

(a) Francesco Ricciardo ad annum 1732. pag. 131.

molto più quei, che erano del Collateral Consiglio, come erano la Rivisione de Gravami della Gran Corte della Vicaria Criminale, la Visita graziosa ogni Sabbato degli Inquisiti nella predetta Vicaria, e cose simili (per essere Politici, e non Togati i Ministri del Supremo Consiglio di Stato, ed incapaci perciò a dissimpegnarli); pensò ergere il Tribunale della *Regal Camera di Santa Chiara*: in dove si spedissero tutte le cose predette, e quelle, che *Francesco Rapolla* (*a*) và enumerando nel suo *Jus Regni* (con esserne ancor egli oggidì il *Segretario*) in dicendo: Primo *in causa Appellationis ab aliis Tribunalibus proceditur in Camera Reali jure Delegato ipsius Principis*. Secundo, *Visitatio eorum, qui detinentur in carceribus*. Tertio, *Assensus concedere*. Quarto, *Jurisdictionis controversias de incompetenti, vel competenti Judice*. Quinto, *Regium Placitum, & Exequatur dispensare, & in Consultationibus aliis Sacræ Majestati faciendis*. Conciossiacosache nelle cose ardue, e dubie, che al Monarca occorrono, non meno in affari rilevanti della Corona, che nelle Suppliche da particolari, che se le porgono nelle Segreterie, egli le suol rimettere in Camera Regale per averne il lume, come debba in esse contenersi. E perciò questo Tribunale non fa Decreti diffinitivi, e perentorj, ma soltanto consulta Sua Maestà per quella Segreteria, onde li vengono i Rescritti, e da Segretarj delle medesime rispettivamente si propongono alla prefata Maestà i sentimenti predetti in Consiglio di Stato (pubblico, o privato, che sia). Ed uniformandosi il Consiglio di Stato a' savj pareri di questa Camera Regale, allora acquistano vigor di Sentenza finale queste Consulte, e si mettono in pubblico: passando in segretezza prima di ciò, senza manifestarsi alle parti interessate.

VIII. Questo Tribunale vien composto dal Presidente del Sagro Regio Consiglio (in Casa di cui si regge), di presente il Marchese *Don Carlo Danza*, e da quattro Capi delle Ruote del Sagro Regio Consiglio, che sono oggidì il Marchese *D. Gianantonio Castagnola*, il Marchese *D. Niccolò Fraggianni*, il Marchese *D. Giuseppe Andreassi*, il Consigliere *D. Carlo Gaeta*: con esserne Segretario il Giudice *D. Francesco Rapolla*. Assegnandosi a' medesimi Consiglieri due mila ducati di provisione l' anno, oltra il vantaggio delle delegazioni negli Arrendamenti, ed in altri Uffizj pubblici, che sogliono avere. Essendovi eziandio quei Uffiziali inferiori, che si contavano nella Regia Cancelleria, per la spedizione de negozj, che vi occorrono.

IX. Questo Tribunale si raguna trè volte la settimana in Casa del Presidente del Consiglio al dopo desinato: attesoche essi la mattina debbono intervenire nel Sagro Regio Consiglio, ed in quelle Ruote, dove sono Capi. Non avendo voluto la Maestà Sua deputare nuovi Ministri nell' erezione di questo nuovo Tribunale, come dice nella sua Regal Cedola, spedita in Palermo li 8. Giugno 1735. e pubblicata in Napoli a 22. dello stesso mese: in cui favellando della suppressione enunciata del Collateral Consiglio, asserisce: „ *Che*, per quello si rappresentava, ed esercita„ va: come non compatibile col sistema presente di questo Regno, la „ cui

(a) Francesco Rapolla de Jure Regni lib. 3. cap. 9. num. 6.

,, cui Amministrazione ho creduto , e stimato bene di assumere per me
,, stesso immediatamente ; non ho lasciato di considerare col mio paterno
,, amore verso cotesto fedelissimo Regno le consequenze di questa disposi-
,, zione. Stando dunque su questa cura , e per una parte avendo presente
,, la necessità di avere in Napoli qualche numero di Ministri Togati, per
,, cui si spedischino alcuni affari cotidiani , che prima si trattavano ,
,, e spedivano nel Conseglio Collaterale, sì perche in essi non si deve im-
,, piegare immediatamente la mia suprema attenzione, togliendola alle cu-
,, re meno inseparabili dal Principato , e più universali; sì perche riesca a
,, miei amati Vassalli il mio Regno utile in tutto , e per tutto giocondo,
,, nè loro venga alcuno , benche minimo senso d' incommodo , e subita
,, mutazione ; per l' altra , conoscendo , che l' incumbenza di questi affa-
,, ri , e la disposizione presente de i Tribunali di Napoli non richiede ,
,, che si erga un Tribunale diverso , e separato dal Conseglio di Santa
,, Chiara , che in qualità di Supremo deve secondo la sua Istituzione es-
,, sere conservato , come lo era al tempo felice de Re di Napoli : i quali
,, (come io , e i miei successori siamo per fare) amministrarono presenti
,, il Regno ; ho risoluto di scegliere dal Conseglio di Santa Chiara quattro
,, Consiglieri , che assistano al Presidente continuamente , facendo con es-
,, so una Giunta particolare , ordinaria , e continua sotto nome di *Came-*
,, *ra di Santa Chiara* : la quale, munita di un Segretario, discuta , esami-
,, ni , stabilisca , decida , e spedisca fino a nuovo mio comandamento , e si-
,, stema quei negozj , che saranno compresi nel Paragrafo quinto di questa
,, Costituzione : i quali , dopo una lunga assuefazione di Popoli , al sentir-
,, li trattare separatamente , e per l' opportuna celerità , vedo , che mal
,, si potrebbero consolare coll' incumbenza di tutto il Conseglio di *Santa*
,, *Chiara* .

Del Tribunale del Regal Giurisdizione .

X. Il Tribunale della *Regale Giurisdizione* dal tempo del Re *Filippo II.* in poi tratto tratto nel Reame di Napoli introdotto si vide. Conciossiacosache , nate le differenze tra la Corte di Napoli , e quella di Roma in materia Giurisdizionale per li quaranta capi di Gravami , che il Sommo Pontefice San *Pio V.* alla Corte di Spagna trasmise per mezzo del *Cardinale Alessandrino* suo nipote , e da questa furono rimessi al *Duca d' Alcalà* , Luogotenente Generale nel Regno , come più volte abbiam toccato ne' Libri precedenti ; siccome la Santa Sede pretendea , che dal Monarca si dasse qualche provedimento , acciò le Chiese , ed i Chierici non ricevessero aggravio da Ministri Regj ; così da questi si volle , che i Vescovi in nulla avessero molestati i Laici , ma che in caso di mancanza li dovesse riconoscere il proprio Principe . Destinatisi perciò i Reggenti Collaterali a vegliare su di questo , secondo *Gianantonio Summonte* (a) nel dire : *I Re-* *genti*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 163.

genti del Collateral Conseglio portavano il peso della Regia Giurisdizione : o come *Pietro Giannone* (*a*) asseriva , che de Reggenti del Collateral Consiglio *uno era per li Negozj della Regal Giurisdizione*. Essendovi stato eziandio uno *Scrivano di Mandamento* , che , di ciò avea l'incumbenza , come fu detto più sovra nel *Numero* 2. Laonde in detto Collateral Consiglio prendeansi gli Espedienti Economici contro di quei Vescovi , e di altre persone Ecclesiastiche , che eccedendo i limiti della loro Giurisdizione , cercavano inquietar quella del Monarca , travagliando i Laici di lui Vassalli.

XI. Quando poi nel tempo dell'Imperadore *Carlo VI.* rinovaronsi le amarezze tra il Regno , ed il Sacerdozio a cagione de Benefizj Ecclesiastici , che 'l Monarca predetto volea proveduti a' Nazionali , e che Papa *Clemente XI.* ricusava di farlo , pretendendoli liberi , come al passato , per disporne a suo bell'aggio ; si destinò il Delegato apparte col suo Regio Tribunale , che della *Regal Giurisdizione* si appellò : in deputandovisi per Capo , e Direttore il Duca *D. Gaetano Argento* , Presidente del Sagro Regio Consiglio . Con occuparsi presentemente tal Carica dal Marchese *D. Niccolò Fraggianni* ; che tiene per Segretario di detto Tribunale *D. Aniello Franchino* , e per Mastrodatti con due subalterni *D. Carmine Larocca* . Con ispedirsi quivi le Lettere Ortatorie a' Prelati Ecclesiastici ; e con prendervisi gli altri espedienti economici , acciò i regj Dritti , non restino in cosa alcuna pregiudicati . E quando il caso è malagevole ; o si esamina nella Regal Camera di Santa Chiara ; o dal Regal Segretario del Dispaccio Ecclesiastico si propone nel Supremo Regal Consiglio di Stato . Praticando altresì la Camera Regale , e la Segreteria del Dispaccio Ecclesiastico rimettere per lo più al Delegato della Regal Giurisdizione quelle Cause , in cui vi è qualche connessione con questo Tribunale.

CAPITOLO QUINTO.

Del Tribunale della Regia Camera della Summaria.

I. Avendo maisempre i Prencipi avuto il loro Erario , come vedremo nel Libro seguente ; anche gli Amministratori di detto Regio Erario bisogno era , che avessero . E come osserva *Bartolomeo Cassaneo* (*b*) ; il Regio Erario divideasi in due parti : una , che impiegavasi in proprio servizio del Principe , ed il di lei Amministratore appellavasi *Procurator di Cesare* , e *Conte delle Cose Private* ; e l'altra , che serviva per lo stipendio delle Milizie , e per altri bisogni della Monarchia , che veni-

(a) Pietro Giannone lib. 30. cap. 2. par. 1.
(b) Bartolomeo Cassaneo Part. VI. Glor. Mund. consid. 17.

va amministrato dal *Conte delle Sagre Largizioni*. Dicendo egli: „ *Præfe-*
„ *Eti* Ærarii sunt Generales Finantiarum, & comparantur Quæstoribus.. -
„ Princeps duo habebat Patrimonia; & ad gubernationem istorum præpo-
„ nebantur duo Comites: scilicet, Comes Sacrarum Largitionum, &
„ Comes Rerum Privatarum. Officium Comitis Rerum Privatarum erat,
„ ut gubernaret Res Fiscales, quæ appropriabantur ad commodum Princi-
„ pis, nec convertebantur in utilitatem publicam. Et iste constituebat
„ Procuratorem Cæsaris. Officium verò Comitis Sacrarum Largitionum
„ erat colligere Tributum: & applicabatur in Thesaurario, seù Fisco,
„ ex quo solvebantur stipendia Militaria, nec convertebantur in utilita-
„ tem *Principis*.

II. Sotto de Goti, (i quali non alterarono punto l'antica Polizia Romana) vi furono i Conti delle cose Private, come *Cassiodoro* (*a*) lo rapporta: COMITIVA PRIVATORUM, *sicuti nominis ipsius videtur insonare vocabulum*, *per Rationalium curam quondam Principum fertur gubernasse substantiam*. Vi furono pure i Conti delle Sagre Largizioni, come altrove l'Autor predetto (*b*) lo soggiugne: *Donis enim præsidere Regalibus*, COMITIVAM SACRARUM LARGITIONUM *indicia rerum testantur*. Essendovi stato eziandio il conte del Regio Patrimonio, al dire dello stesso (*c*): *Te, quam ad Patrimonii nostri curas Regalis desloravit electio; non tam destinatis præceptionibus instruimus, quàm usu serenissimæ collocutionis erudimus*. PATRIMONIUM *siquidem nostrum pro sublevandis privatorum fortunis tibi committimus*. Essendosi solamente inteso sotto de Longobardi il nome di *Tesoriere*, al rapporto di *Lodovico Antonio Muratori* (*d*). Il quale descrivendo la Corte de Principi di Benevento; asserisce: *Erant autem Principibus Beneventanis dignitates quædam Palatinæ: quarum nomina aùt à Latinorum, aùt a Græcorum Imperatorum Aula mutuati fuerunt: uti Comitis Palatii*, *Protospatarii*, THESAURARII *&c.*

III. In tempo de Normanni vi furono appo noi i *Maestri Camerarj*, i *Questori*, ed i *Segreti* delle Dogane, come dalle Costituzioni del Re Ruggiero (*e*), e del Re *Guglielmo il Buono* (*f*). Ancorche da ciò non si possa raccogliere, che siavi stato il *Tribunale della Regia Camera* in Re-

gno

(a) Cassiodoro lib. 6. variar. for. 8.
(b) Lo stesso ibid. form. 7.
(c) Il medesimo ibid. form. 9.
(d) Lodovico Antonio Muratori dissert. 2.
(e) Constitutio *Justitiarios* de Offic. Magistr. Camerar. & Bajulor. *Justitiarios*, CAMERARIOS, *&* *Bajulos solicitos esse volumus*, *&* *devotos; ut ubi necesse fuerit*, *&* *pro commodis Curiæ nostræ*, *per* DOANÆ SECRETOS, *&* QUÆSTORUM MAGISTROS, *vel alios Officiales extiterint requisiti; consilium*, *&* *auxilium ipsis debeant impartiri*.
(f) Constitutio *Præsenti* de Officio Secreti: *Præsenti lege decernimus, ut Officium*, *quod per Regias Constitutiones* *&* *nostras*, DOANÆ DE SECRETIS, *&* QUÆSTORUM MAGISTER *hactenus exercebat a porta Roseti citra;* MAGISTRI CAMERARII *exerceant in futurum*.

gno: sì perche costoro andavano per le Provincie, e non aveano Città fissa, dove il Tribunale predetto reggessero, tenendo in Palermo i Monarchi la loro Sede; sì anche perche i Registri della Regia Zecca, ove le gesta de nostri Principi si notano, da *Carlo I. di Angiò* in poi incominciano: e perciò in essi non si trova memoria certa di questo Tribunale, come osserva *Nicolò Toppi (a)*; e prima di lui l'avvertì il *Reggente Moles (b)*. Che quantunque *Pietro Giannone (c)* voglia, che in tempo dell' Imperadore *Federigo II.* il Tribunale della Regia Camera veniva retto da Maestri Razionali, col dire: *Questo Tribunale non solo in tempo dell' Imperadore Federigo II. si reggeva da Maestri Razionali; ma anche nel Regno de Re Angioini*; pure, come ben osserva il sovradetto *Reggente Moles (d)*; i Maestri Razionali non aveano che fare col Tribunale della Regia Camera, ma si appartenevano alla Gran Corte della Vicaria, da quali venivan giudicati gli Amministratori del Regio Patrimonio quando difettavano: perche nella Regia Camera Summariamente si giudicava coll'esibizione de semplici Bilanci: e perciò *Camera della Summaria* vien chiamata, ,, *Ex* his apparet, quod hoc Tribunal Cameræ ab initio rerum divisum, ,, & separatum fuit a Magistris Rationalibus, nec ab ipsis dependens. Et ,, dictum fuit TRIBUNAL CAMERÆ, quia in eo domestica Principis agebantur. Et dicebatur etiam REGALE ADJUTORIUM RATIONUM: & ita vocat ipsum Rex Robertus in Provisione sua, ,, esistente in Registro Privilegiorum Regiæ Siclæ, fol. 10. a tergo. Et ,, dicebatur CAMERA SUMMARIÆ RATIONIS; quià summariè ,, tantùm, & per Bilancium, & breve Levamentum ibi Computa discutiebantur, ut ex dicto Privilegio *àpparet*. In conferma di che, trascrive ancor egli *(e)* dal Registro di *Carlo I. di Angiò* dell'anno 1265. una Revisione di Conti, che il Regio Tesoriere volle fare nel Castel dell'Uovo in presenza de Razionali della Gran Corte della Vicaria: *Ratio posita est per Regium Thesaurarium Regni coram* MAGISTRIS RATIONALIBUS MAGNÆ CURIÆ, *& coram* CAMERA REGIA, *quæ est in Castro Sancti Salvatoris ad mare de Neapoli, quod vulgò dicitur, & appellatur Castrum Ovi*. Laonde i Maestri Razionali non eran membri della Regia Camera, apportandosi come distinti dalla medesima.

IV. Quindi, da ciò che il *Reggente Moles* più sovra dicea; possiamo con qualche fondamento affermare, che il *Tribunale della Regia Camera* aves-

(a) Nicolò Toppi de orig. Tribun. lib. 4. cap. 1. *Licèt antiquitùs, & sub Normannis adfuissent Quæstores, qui Quæstores Magistri vocabantur, ac demùm Magistri Camerarii dicti fuere . . . . quorum Officium erat, omnia Jura regia exigere, locare, & vendere; attamen pauca, aùt nulla Regestra de eorum temporum antiquitate reperiuntur*.

(b) Reggente Moles de Orig. Tribunal. Reg. Camer. paragr. 27. num. 1.

(c) Pietro Giannone lib. 20. cap. 6.

(d) Reggente Moles loc. cit. parag. 28. num. 7.

(e) Lo stesso ibid. num. 40.

avesse avuta propriamente sua origine dal Re *Carlo I. di Angiò* in poi. Ancorche in appresso il *Re Alfonso I. di Aragona* l'avesse notabilmente ingrandito, istituendolo nella Città di Gajeta, secondo il predetto *Reggente Moles* (a): e secondo *Nicolò Toppi* (b), vi destinò ventisette Presidenti: ancorche *Gianantonio Summonte* (c) lo volesse composto in quei tempi dal Luogotenente, e da sei Presidenti Togati, oltre al suo Avvocato, e Procuratore Fiscale (quanti per appunto sono presentemente quei, che vi hanno il Voto decisivo, o consultivo, come è l'Avvocato Fiscale: senza gli altri, che per la minore età non votano fino ad un certo tempo, dal Monarca a medesimi prefisso, onde sono come gli antichi candidati ne Tribunali di Roma. Essendo oggidì i Votanti il Marchese *Don Matteo di Ferrante* Luogotenente, il Marchese *Don Carlo Buglio*, il Marchese *Don Saverio Garofalo*, il Marchese *Don Carlo Ruoti*, il Presidente *Don Domenico Caravita*, il Cavaliere *Don Francesco Vargas Macciucca*, il Presidente *Don Baldassarro Cito*, Governadore della Dogana in Foggia; (oltra *Don Antonio Zunti*, assente oggidì dalla Città di Napoli) e l'Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio Marchese *Don Carlo Mauri*: oltre al Procuratore Fiscale del Regal Patrimonio, l'Avvocato Fiscale de Conti: ed i Presidenti di *Cappacorta*, come dicono: che sono da dodici (senza gli altri sei, che si chiamano *Presidenti Onorarj*); i quali non hanno Voto nelle decisioni Rotali, ma soltanto hanno le loro commesse per quello, che s'appartiene al Regio Patrimonio, alli Regj Arrendamenti, ed alle deputazioni delle Provincie, a cagione degli Interessi Universali, e delle Comunità del Regno. E ciò avutosi riguardo al titolo, che il medesimo Re *Alfonso* li diede, in chiamandolo *Giudizio Settemvirale*. In dicendo egli nella Descrizione del predetto Tribunale: „ *Nel* medesimo Palazzo del „ Castello di Capuano risiede ancora il Tribunale detto della Regia Ca- „ mera della Summaria: il cui principale è il Gran Camerario, uno de „ i sette supremi Uffizj del Regno. Però la Giurisdizione si esercita dal „ suo Luogotenente eletto dal Re: il quale è Capo di *sei Presidenti Dot-* „ *tori*: e due altri, che se ben non sono Dottori, sono molto ver- „ sati nelli maneggi di detto Tribunale. Vi sono di più l'Avvocato, „ e Procuratore Fiscali: i quali sono anco eletti dal Re. Vi è il Segre- „ tario, e tre Mastri d'Atti: venti Razionali con molti Scrivani, ven- „ tidui Attitanti con forsi ducent'altri Scrivani: un Archivario, un Con- „ servatore delli Quinternioni delli Regj Assensi, ed Investiture di Feudi: „ un

(a) Reggente Annibal Moles Parag. 29. num. 25. *Rex Alfonsius I., mortua Regina Joanna, & capta jam Cajeta; cœpit instituere Cameram in Civitate prædicta Cajetæ a die 1. Septembris 1437., & constituit Magnum Camerarium Raymundum de Perlionibus: & constituit suum Locumtenentem in dicto Officio Magni Camerarii Dominum Petrum Marinum de Brancadoro de Fermo, qui erat unus de Præsidentibus, ut apparet ex Libro Notamentorum 1. fol. 1. & fol. 7. a terg. & fol. 8.*

(b) Nicolò Toppi lib. 4. cap. 2. num. 3. *Ab Alfonso I. de anno 1444. fuit Tribunal Cameræ reformatum, & ad meliorem formam redactum CUM VIGINTISEPTEM PRÆSIDENTIBUS magnæ nobilitatis, & doctrinæ.*

(c) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 166.

„ un altro Archivario delle Scritture del medesimo Tribunale , un Percettore delle Significatorie , tredici Portieri , con altri , che si tralasciano . . . . E questo Tribunale antichissimo , perciocche è successo al Procuratore di Cesare : il quale era in tempo de Romani . Il Re Alfonso I. collocò questo Tribunale nel Palazzo , ora diroccato , che era del Marchese di Pescara incontro la Chiesa di Santa Maria Maggiore : e lo chiamò il *Giudizio Settemvirale* : per essere retto all'ora dal Gran Camerario , e da sei Presidenti , come riferisce il Giovio nella Vita del Marchese di Pescara : creandovi Gran Camerario Don Innico d'Avalos Marchese di *Pescara* .

V. L'Incumbenza di questo Tribunale viene dal medesimo *Summonte* in cotal guisa spiegata : „ *In* questo Tribunale si tratta del Patrimonio Reale , e delle differenze , che vertono trà il Regio Fisco , e qualsivoglia persona . Affitta tutte le Doane , e Arrendamenti del Regno , e vende i Feudi , che si divolvono alla Regia Corte . Provede , e sovrasta a tutte le cose appartenentino alla Milizia , come le Regie Galee , Castelle , Artiglierie , ed altri Istrumenti Bellici : ed in esso si danno i Conti di tutte l'Entrate del detto Patrimonio . Ed a lui sono soggetti le Doane di tutto il Regno , gli Arrendatori delle Gabelle Regie , gli Maestri Portolani , il Capitan della Grassa , i Guardiani delli Passi , il Consolato dell'Arte della Seta , quello dell'Arte della Lana , ed *altri* . E comeche tutte l'Università del Regno , come porzioni del Regio Patrimonio vengono considerate; anche le Cause alle medesime appartenenti in questo Tribunale si dibattono . Ancorche la Giurisdizione del medesimo Tribunale si fusse alquanto sminuita nella venuta del regnante Monarca *Carlo di Borbone* alla conquista del Reame di Napoli : peroche avendo egli istituito il *Tribunale dell' Intendenza* col suo Finanziere ; molti affari quivi si maneggiano, che prima al Tribunale della Regia Camera si apparteneano , come meglio spiegaremo nel Capo primo del Libro seguente . Avendo bensì il medesimo Monarca assegnato a ciaschedun Presidente Togato ducati milleduecento di Provisione : oltra le Commesse, e Delegazioni una col Governo della *Dogana di Foggia* , che in giro a medesimi si dispenza : quando prima era più scarsa tal Provisione .

CAPITOLO SESTO.

Del Tribunale del Commercio , del Consolato , e del Tribunal Misto .

I. AGli antichi Tribunali del Reame di Napoli , ne' Capitoli passati di questo Libro descritti ; tre altri moderni ne furono introdotti dal regnante Monarca *Carlo di Borbone* . Vale a dire il *Tribunale del Commercio :* quello del *Consolato* ; e l'altro del *Misto Foro* : de quali ci resta quì da favellare . Rimettendo per il Capo primo del Libro seguente il *Tribunale dell' Intendenza* , comeche appartenente al Regio Erario .

Del

Del Tribunale del Commercio.

II. In difcorrendo noi nel Libro 16. al *Numero* 17. del Capo 1. del *Gran Prefetto del Commercio*, fovragiunto agli altri fette antichi Uffizj del Regno, e proveduto in perfona del Marchefe *Don Giufeppe Giacchimo Montallegre* Duca di Salas rapportammo, che 'l noftro Sereniffimo Monarca *Carlo di Borbone* il dì 30. Ottobre 1739. fondò il nuovo *Tribunale del Commercio*: dandoli il Titolo di SUPREMO MAGISTATO, e provedendolo di Miniftri parte Togati, come furono il Prefidente *Don Francefco Ventura* (ftato Reggente del Collateral Configlio in tempo degli Alemani), e li Configlierij Marchefe *Don Matteo di Ferrante* (oggidì Luogotenente della Regia Camera), il Marchefe *D. Carlo Ruoti*, e *D. Pietro Condegna*; parte Cavalieri, come il *Duca di Termoli*, il *Duca di Corigliano*, e 'l *Duca di Fragnito*; e parte Mercadanti come *D. Gennaro Antonio Brancaccio*, *D. Donato Cangiano*, ed il *Duca Brunaffo*, col fuo Referendario *Don Giambattifta Vaucoulleur*, e Segretario *Don Giovanni Ruggiero*. Il di cui Impiego: non era già garantire il Commercio per il Regno (di cui favellaremo nel Capo 1. del Libro 23. di quefto Tomo IV.), ma di riconofcere quelle Caufe contenziofe, le quali riguardano il Commercio civile: come fono di Contratti, di Dare, e di Avere, di Cedole Bancarie, di Prezi di Roba, e di cofe fomiglievoli: fenzache gli altri Tribunali del Configlio, della Camera, della Vicaria, o altro fi poteffero più intromettere nella conofcenza delle medefime. E comeche le pubbliche Arti, le Maeftranze, e cofe fomiglievoli al Commercio Civile, ed al Trafico s' indrizzano; ancor quefte furono affegnate al predetto Tribunale. Reftando folamente nell' antico lor piede i particolari Tribunali dell' *Orefici*, dell' *Arte della Giudeca*, dell' *Arte della Seta*, dell' *Arte della Lana*, e non sò qual altro: da quali in cafo di gravame fi appellava a quefto del Commercio. Dicendofi nella Prammatica di tal Erezione: „ *Per* quelche tocca all' eften-
„ zione, facoltà, poteftà, e giurifdizione di quefto noftro Supremo
„ Magiftrato del Commercio; vogliamo, ordiniamo, e comandiamo,
„ che non folamente ad effo fi abbiano a rimettere, e rapportare gli Af-
„ fari generali del Governo, e di Economia in qualunque modo, e ma-
„ niera, e per qualunque rifpetto appartenenti al Commercio; ma che al-
„ tresì ad effo Supremo Magiftrato fi abbiano a devolvere, richiamare,
„ ed attirare tutte le Appellazioni, e li Richiami dalli Decreti, Giu-
„ dicature, e Sentenze, così delli Confolati di Mare, e di Commercio,
„ come dalli Decreti delle Nazioni ftraniere, e delli Confolati delle Arti,
„ e fpecialmente di quelli degli Orefici, della Seta, della Lana, e delle
„ loro Tinte, Fabbriche, e Manifatture, e della Giurifdizione del Gran-
„ de *Ammiraglio*.

III. A cagione di quefta autorità, e del titolo fpeciofo di *Supremo Magiftrato*, il Prefidente del medefimo Tribunale *Don Francefco Ventura* pretefe il fuono della Campana all' entrare ne Regj Tribunali, a fomiglianza del Prefidente del Sagro Regio Configlio; acciò al di lui arrivo in Tribunale, (effendofeli fatta la Ruota coll' ufcita nel gran Salone del-

la

la Vicaria Criminale) tutti i Ministri entrassero nelle loro rispettive Ruote, ed incominciassero la pubblica Udienza: quando per l'addietro il solo Presidente del Sagro Regio Consiglio avea goduta una somiglievole prerogativa, anche all'esclusione del Luogotenente della Regia Camera, e del Reggente della Vicaria. Tal pretenzione non li fu dal Monarca accordata: in guisataleche, arrivando il Presidente del Supremo Magistrato ne Tribunali prima del Presidente del Sagro Regio Consiglio, si suonasse la Campana a martello, ed incominciasse allora per allora a reggersi Curia. Dopo di che pretese egli la Precedenza, e la Man dritta nelle pubbliche Funsioni dal medesimo Presidente del Sagro Regio Consiglio. Ma questo Punto non fu tampoco dal Monarca determinato: ancorche, per togliere la briga, si astenne d' intervenire nella Processione de Battaglini, e de quattro Altari, dove più che mai potea accendersi la contesa.

IV. Non andò guari però, e finirono queste pretensioni, e contrasti frà i due enunciati Presidenti. Peroche, veggendo la Maestà del Principe, che questo nuovo Tribunale non sortiva quei buoni successi, che nel disbrigo delle Cause prefigurati si avea; il dì primo Agosto 1746. con un altra nuova Prammatica lo dismise unassieme col Tribunale del Consolato: lasciandone una picciola memoria nelle sole Cause de Forestieri, o de Regnicoli cogli Esteri, e nel promuovere cogli Esteri medesimi il Commercio Civile: levandosi dal detto Tribunale gli enunciati Cavalieri, e Mercadanti, a quali si diede il solo titolo di *Consiglieri Onorarj*, con restarvi i soli Ministri Togati: a quali si aggiunse il quarto, come dalle parole seguenti si vede (in latino rapportate da *Francesco Rapolla*): *Placet, Consulatus omnes Maris, & Terræ aboleri: servatis dumtaxat duobus Consulibus, per biennia eligendis in Civitatibus Baruli, Siponti, Crotonis, Gallipolis, Rhegii, & Consolatu vetere Neapolitano: qui solas meræ Mercaturæ exterioris causas judicent, quæ inter Peregrinos, aùt inter Civem, & Peregrinum locis illis, eorumque districtibus incidant: adhibito, cum juris quæstio orietur, Assessore, Neapoli quidam proprio, alibi verò Judice Ordinario: cujus tamen sententiam sequentur Consules, cum voluerint. Ab eorum autem sententia appellari ad Supremum Magistratum Commercii, qui Neapoli est: cujusque Jurisdictionem ad illas solas meræ Mercaturæ exterioris causas pariter restringi placet, quæ inter Peregrinos, aùt inter Civem, & Peregrinum agitandæ sint: relictis aliis, & restitutis, quæ novis legibus huic Magistratui, & Consulibus tributæ fuerunt, Judicibus, & Tribunalibus ordinariis: nè idem Supremus Magistratus, in tractandis illis, quæ ad Commercium exteriùs directè non pertinent impediatur, quo minus officio suo fungi possit proponendi nobis., quæ pertinent ad Commercium exteriùs propagandum, Artificia perficienda, sodalitia Mercatorum concilianda, Fructus uberrimæ Terræ distrabendos: in quam curam volumus Magistratum illum principaliter incumbere. Denique, ob eandem causam placet, Causas omnes Collegiorum, Artificum Judicibus ordinariis restitui.*

Del Tribunale del Consolato.

V. Dopo avere eretto il Serenissimo Monarca il Supremo Tribunale del Commercio, come sovrà; il dì 28. di Decembre dello stesso anno 1739. creò quello del *Consolato*: il quale fusse come una Giunta a quello del

del Commercio: in giudicando quelle Cause, che aveano connessione col Commercio Civile, e col pubblico Trafico senza escedere la somma di ducati 50.: nelle quali si giudicava sommariamente. Con essere composto di cinque soli Mercadanti *Don Fabiano Perrelli Priore*, *Don Gabriele Boragine*, *Don Aniello Penta*, *Don Nicolò Columbo*, e *Don Ignazio di Arco*: con due Assessori, uno di Mare *Don Dionigio la Vista*, ed uno di Terra *Don Gaetano Falcinelli*, e col Segretario *Don Nicola Gorga*. Essendo composti i Consolati ne Luoghi maritimi delle Provincie, ed in altre Piazze di Negozj da due soli Consoli, e da un semplice Assessore. Con terminarsi anche quivi sommariamente tutte le Cause, che poteano aver connessione col Tribunale del Commercio: dove poi se n'appellava, come dalle condizioni spiegate nella Prammatica di tal Erezione, nella maniera, che siegue. *In oltre comandiamo, e ordiniamo, che ove la materia, di cui si litiga innanzi al Consolato, non essendo secondo la comune estimazione, di cinquanta docati; in tal caso li decreti, che saran fatti da Consoli; non debbiano ammettere Appellazione alcuna. E dove la sudetta somma non passi li 300. docati; si ammetta solamente l'Appellazione devolutiva al Supremo Magistrato del Commercio, ma nò la sospensiva: eseguendosi intanto la sentenza del Consolato, con esiggersi cauzione dalla parte vincitrice. Ma quando la somma oltrapassa li 300. docati; ordiniamo, e comandiamo, che si debba ammettere l'Appellazione al Supremo Magistrato anche sospensiva: in maniera che la Causa si debba interamente terminare dal Magistrato Supremo del Commercio.*

Comandiamo ancora, ed ordiniamo, che il Consolato giudichi tutte le Cause di Commercio così interne, come esterne, come ancora le Cause spettanti a Cambj: senza però intromettersi in ciò, che riguarda li Consolati delle Arti: non dovendo questo Consolato turbare la Giurisdizione delle sudette antiche Arti.

VI. E quì alla sfuggita avvertir si debbe, che sebbene il nome di *Console* importasse anticamente la prima dignità nella Repubblica Romana; in appresso poi si andò sbassando tal vocabolo, fino a darsi a quei, che sovrastano nelle Città maritime alle Negoziazioni di varj Popoli stranieri: anzi si dona in Napoli a' primi Artefici di qualsivoglia Mestiere, come dicemmo nel Libro 4. del Tomo III. al Paragrafo 4. del Capo 4., e lo nota *Francesco Rapolla* (*a*) col dire: *Consulis, & Consulatus vocabula, quae tàm honorifica fuere & stante Romanorum Republica, & sub Imperatoribus; paulatim, grassante barbarie per Europam, pro denotandis personis aùt Negotiationi, aut Artificio alicui praepositis, eorumque Collegio accepta sunt sequiori aetate: nec desunt exempla apud Scriptores infimae Latinitatis. Hinc, Consules appellari solemus eos, qui a variis Nationibus statuuntur in Urbibus maritimis pro mercatura proque negotiis suorum populorum. Et Consules quoque dicuntur, qui tanquam primi inter Artifices, Judices quoquo modo sunt, unusquisque in propriae Artis negotiis: ut* CONSULES ARTIS SERICI, LANIFICII, *&c.* Dalche chiarito resta, che cosa sieno li *Consoli dell' Ar-*

(a) Francesco Rapolla de Jure Regni Part. I. lib. 3. cap. 16.

Arti mentovati nella Pramatica di Erezione del cennato Tribunale del Consolato: quale poi assieme con quello del Commercio fu suppresso per la medesima cagione nell'anno 1746. come sovra al *Numero* 4. si trascrisse: restando solamente in Barletta, in Manfredonia, in Cotrone, in Gallipoli, ed in Reggio i Consolati per la semplice differenza de Mercadanti forastieri o tra di loro, o con qualche altro Regnicolo.

VII. Costando altresì in detta premessa, che molte Nazioni hanno il loro Console in Napoli, il quale da se giudica le differenze de suoi Compatrioti, siccome *Gianantonio Summonte* (a) l'apporta in dicendo: *Per non lasciare cosa indietro de Tribunali de Laici, primache passiamo a quei degli Ecclesiastici; dirò anco delli* Consolati di Nazioni forestiere *assistenti in Napoli: li quali sono pur specie di Tribunali. Perciocche nelle differenze mercantili, maritime, e simili, che vertono tra le parti; si rimettono al Consolato della propria Nazione. Il quale insieme col suo Consultore le determina con molta circospezione: con che si evitano molte liti, e dissordini.* I Consoli sono questi: *Catalano*, *Genovese*, *Fiorentino*, *Veneziano*, *Raguseo*, *Francese*, di *Danimarca*, di *Svezia*, e di *Roma*: a quali si devono aggiugnere ancora l'*Ingelese*, l'*Olandese*, e non sò di qual altra Nazione. Con avere ciascheduna di queste Nazioni anche un Ministro Togato per suo Delegato: come il Marchese *D. Carlo Ruoti* Presidente di Camera Delegato per i Francesi: il Presidente del Supremo Magistrato *D. Francesco Ventura* Delegato per gli Inglesi, e Veneziani. Il Duca *D. Francesco Perrelli* Regio Consigl. Delegato per gli Olandesi, e Fiorentini: il Luogotenente della Reg. Camera *D. Matteo di Ferrante* per i Spagnuoli, ed altri per altre Nazioni. Tenendo per lo contrario anche la Città di Napoli i suoi Consoli in diverse Città di Europa per lo stesso ogetto: come in *Barcellona*, in *Alicante*, in *Livorno*, in *Venezia*, in *Genova*, in *Marseglia*, in *Siviglia*, in *Ancona*, in *Civita Vecchia*, in *Nettuno*, in *Sardegna*, in *Bastia*, in *Malta*, nelle *Smirne*, in *Morea*, in *Durazzo*, in *Ragusa*, nel *Zante*, in *Corfù*, in *Sinigaglia*, ed altrove. Senza punto discorrere de Consoli di ciaschedun Arte, che si trovano in Napoli, e de Consolati per l'*Arte della Lana*, *della Seta*, della *Tinta*, degli *Orefici*, e di altri somiglievoli, in cui summariamente si determinano, le differenze delle persone in esso impiegate: perche ciò escede per ora il nostro Istituto, ed alla Storia Generale non appartenga.

Del Tribunale Misto.

VIII. Allora quando il nostro Serenissimo Monarca *Carlo di Borbone* nell'anno 1741. fè il celebre Concordato colla Santità di *Benedetto XIV.* Sommo Pontefice riguardo all'Immunità locale, reale, e personale per le Chiese, e per i Chierici del Reame di Napoli (di cui fu pienamente favellato in più Capi del Libro ottavo); a fare, che il convenuto nel medesimo colla Santa Sede con esattezza si eseguisse: di comun consenso col Papa fè ergere in Napoli il *Tribunale Misto*. Detto tale, poiche composto di Ministri Ecclesiastici, e Regj. Vale a dire da Monsignor *D. Celestino Galiano* Cappellano Maggiore, Arcivescovo di Tessalonica, e Presidente del medesimo Tribunale; da Monsignore *D. Carmine Cioffi*, Vescovo di Antinopoli, ed un tempo Vicario Generale della Curia Arcivesco-

vile di Napoli; e da Monsignore *D. Giulio Niccolò Torni* Vescovo di Arcadianopoli (succeduto a Monsignore *D. Gianfrancesco Ingenuo* Vescovo di Dibona) deputati per parte dell' Ecclesiastico: il Marchese *D. Giuseppe Andreassi*, Consigliere della Regal Camera di Santa Chiara, e 'l Marchese *D. Carlo Mauri*, Fiscale della Regia Camera, Deputati Regj, col Segretario *D. Aniello Franchini*, e col Mastrodatti *D. Carlo Gagliardi*.

IX. L'erezione di questo Tribunale, la disposizione de suoi Ministri, la loro incumbenza, e quanto alla contezza del medesimo si appartiene; non si puole altrimenti raguagliare a chi legge, che col trascriverli l'intiero Capitolo nono del medesimo Concordato sotto il dì 8. Giugno 1741. ravvisandosi in esso tutto e quanto dir si possa intorno a questo particolare, senza prenderci su di ciò altra pena:

Capitolo nono, Tribunal Misto.

1. Si formerà un Tribunal Misto, composto di cinque Soggetti, cioè „ due Ecclesiastici, da deputarsi da Sua Santità; e due Laici, o Eccle- „ siastici, da deputarsi parimente da Sua Maestà, tutti quattro Regnicoli. „ E circa il quinto, che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica pari- „ mente Regnicola; Sua Maestà Napoletana nominerà tre Soggetti, e Sua „ Santità ne sciegliera uno.

2. Secondo, non dovrà l'Officio, e l'Impiego di questi cinque De- „ putati durar più, che per lo spazio di un solo triennio, da cominciare „ *a die captae possessionis*: dopo il quale s'intenda spirato *ipso facto* ogni „ lor facoltà, ed autorità, quando non fussero confermati per un altro „ triennio con espressa, e nuova conferma da farsi con Brevi, e Let- „ tere Patentali: cioè i quattro semplici Deputati da quella Potestà, da „ cui sono stati rispettivamente eletti; ed il Presidente di comune, e nuo- „ vo espresso consenso di amendue le Potestà. Con dichiarazione, che „ volendo Sua Santità, o Sua Maestà mutare anche dentro il triennio „ qualunque de due Soggetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri „ a loro arbitrio, e beneplacito; possan farlo, senza allegarne alcuna „ causa, e senza chiederne, ne attenderne consenso dell' altre Pote- „ stà.

3. Accadendo però nel fine del triennio la Sede vacante; dovranno „ così il Presidente, come i due Deputati Ecclesiastici continuare nel lo- „ ro Impiego, quantunque, spirato il triennio, non sieno muniti d'al- „ tra conferma fino alla nuova provista da farsi dal nuovo Pontefice.

4. In caso di assenza, e di malattia di qualuno de due Deputati Ec- „ clesiastici, sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di sorrogarvi per „ maniera di provisione altro sogetto Ecclesiastico. Come altresì in caso „ di assenza, o di malattia di qualcuno de due Deputati Regj, resti in „ arbitrio di Sua Maestà, o della persona, a cui stimerà ella di comu- „ nicare tal facoltà, di far lo stesso. Ed in caso, che talvolta per as- „ senza, malattia, o altro qualunque caso, anco legale, sia necessa- „ rio, che altro soggetto supplisca le voci del Presidente; allora suppli- „ rà intieramente colui, che trà i trè soggetti, nominati da Sua Maestà „ sarà stato scelto da Sua Santità, per far le veci del Presidente ne su- „ detti casi di assenza, o d'impedimento del medesimo. Tuttociò però „ non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte: nel qual

„ ca-

„ caso sia lecito agli altri, che interverranno, di tener Tribunale, non
„ ostante l' assenza di qualcheduno de loro Colleghi; purche non sia più
„ di due settimane.

5. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà per il mede-
„ simo quel numero di Ministri subalterni, ed in quel modo, che egli
„ stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far uso della Famiglia arma-
„ ta; si servirà di quella della Potestà secolare, e delle Carceri laicali con-
„ tro de laici; e de Corsori, e Carcere Ecclesiastiche contra delle persone
„ Ecclesiastiche.

6. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana, ed anche più,
„ quando così richiede il bisogno, in qualche Monastero, o altro luogo
„ più commodo della Città di Napoli, da prescegliersi.

7. Alla riserva del Presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luo-
„ go; sederanno gli altri Deputati di qualunque grado, o graduazione si
„ sieno, secondo il luogo, che verrà loro destinato dalla sorte: al qual
„ fine se ne farà l' estrazione per Bussola. Con dichiarazione, che que-
„ sta estrazione debba farsi al primo d' ogni triennio, quantunque restas-
„ sero nell' impiego taluni Deputati: ma che accadendo mutazione nel
„ corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luo-
„ go del suo predecessore.

8. Che il Presidente, come tutti i Deputati, ed anche i Ministri su-
„ balterni, dovranno prima d' incominciar ad esercitar la loro carica, giu-
„ rare nello stesso Tribunale *ad Sancta Dei Evangelia*, secondo la Formo-
„ la de stabilirsi, non solamente di osservare, e fare osservare quanto
„ viene stabilito nel presente Trattato; ma altresì di non arrogarsi veru-
„ na sorte di Giurisdizione, e di Autorità oltre a quella che vien loro
„ conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale: cioè
„ il Presidente nel pieno consesso del Tribunale; e tutti gli altri in ma-
„ no del Presidente. Con dichiaratione, che i medesimi, e ciascuno di
„ essi debbano rinovare il detto Giuramento nella forma prescritta di so-
„ pra ogni volta che fossero confermati.

9. Il Presidente non avrà Autorità di risolvere da se medesimo, ne
„ per modo di provisione: e le Commissioni dovranno distribuirsi in pie-
„ no Tribunale, come era solito praticarsi in Collaterale. La decisione
„ si farà colla pluralità de Voti, cominciando a votare *ordine retrogrado*:
„ cioè da quel Deputato, che siede in ultimo luogo: dimanierache l'ulti-
„ mo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il
„ nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque secondo-
„ che parimente sederanno il Presidente, ed i Deputati nel Tribunale.

10. Questo Tribunale non dovrà avere altra incombenza, senonche,
„ *Primo* di decidere, e terminare le Controversie intorno all' Immunità
„ Locale, quando nasce dubio, se il reo debba, o nò godere il benefi-
„ cio dell' Asilo, nella maniera spiegata nell' Articolo 5., ed 8. dell'Im-
„ munità Locale. *Secondo* di decidere alcune delle Cause spettanti a Cur-
„ sori de Vescovi, ed altri Ordinarj nella maniera, che si è detto a suo
„ luogo. *Terzo* di dichiarare *super qualitate Assassinii* commessa da un Chie-
„ rico, o altra persona Ecclesiastica, quando il Giudice laico previene
„ nella cattura di esso, nella maniera, che si stabilisce nell' Articolo 3.
„ del-

„ dell' Immunità Perſonale. *Quarto* di ſopraintendere, ed invigilare alla
„ retta Amminiſtrazione de Luoghi Pii, cioè amminiſtrati, e governa-
„ ti da Laici: con decidere le liti, che poſſono naſcere intorno al ren-
„ dimento de Conti degli Amminiſtratori di eſſi, nella maniera ſpiegata
„ nel Capo 5. di queſto Trattato. *Quinto*, nel caſo da qualche Comu-
„ nità, o perſona Eccleſiaſtica ſi pretenda convenirle *titulo onoroſo* mag-
„ gior quantità di Franchizia di quella ſi aſſegna nel preſente Trattato;
„ potrà riconoſcere ſe ciò ſia vero: e determinare ciò, che ſarà di giu-
„ ſtizia nella maniera ſpiegata nel Capo dell' Immunità Reale, Articolo
„ 20. *Seſto* d'invigilare all'adempimento de Legati Pii: col procurare nè
„ caſi particolari nella maniera, che ſtimarà più propria, che i reniten-
„ ti a ſodisfare, ſe ſaranno laici, da loro Giudici laici ſieno coſtretti all'
„ adempimento de Legati Pii: e ſe ſaranno Eccleſiaſtici, da loro riſpet-
„ tivi Superiori, e Giudici Eccleſiaſtici. *E finalmente* invigilare all'oſſer-
„ vanza del preſente Trattato, come ſi è detto di ſopra.

11. Quando il Veſcovo nello ſpazio preſiſſo di un meſe da che li ſa-
„ rà ſtato preſentato il Proceſſo, non avrà dichiarato intorno alla qua-
„ lità del Delitto, ſe il rifugiato goda, o nò; s'intenda *eo ipſo* divolu-
„ to il Giudizio a queſto Tribunale, conforme ſi ſtabiliſce coll' Articolo
„ 4. dal Capo 2. del preſente Trattato. Come pure, che avendo il Ve-
„ ſcovo fatta la ſua dichiarazione; ſia lecito a queſto Tribunale ricevere
„ i Ricorſi, che della medeſima interponeſſero il Fiſco Eccleſiaſtico, o
„ il Fiſco laico, ed impinguare, ed ordinare nuovo Proceſſo, ſtimando
„ così bene: e ſucceſſivamente veduti gli Atti, e ſentite le parti; con-
„ fermare, o infermare inappellabilmente i Giudizj de Veſcovi, a tenor
„ di quello, che ſtà riſoluto nell' Articolo 8. del ſudetto Capo 2.

12. In tutti i caſi ſudetti dovrà procedere inappellabilmente il Tribu-
„ nale, e privativamente a qualunque Miniſtero, Giudice, o Tribunale
„ tanto Eccleſiaſtico, che laico ſia di qualſivoglia rango, anche di Mon-
„ ſignor Nunzio, o di qualſivoglia altro Giudice, o Miniſtro, anche
„ Deputato, o delegato da Sua Maeſtà, che pretendeſſe di procedere per
„ via di Regia Protezione, e di economica Providenza. Con dichiara-
„ zione, che qualunche atto ſi faceſſe in contrario da altri Tribunali, o
„ Giudici così Eccleſiaſtici, che ſecolari, tanto della Città di Napoli,
„ quanto del Regno; ſia nullo *ex defectu Juriſdictionis*: ed in caſo di
„ inoſſervanza, poſſano i Tribunali, o Giudici così laici, che Eccle-
„ ſiaſtici reſidenti fuori della Città di Napoli inibirſi dal Tribunale
„ Miſto: ed a riguardo delli Tribunali di Napoli ſpedirſi dal medeſimo
„ l' Ortatorie: le quali abbiano forza di Inibizione. Di manierache qua-
„ lunque Atto, fatto da medeſimi Tribunali, e Giudici di Napoli dopo
„ le ſudette Ortatorie, ſia *ipſo facto nullo ex defectu Juriſdictionis*, come
„ ſopra.

13. Eccettuate le materie di ſopra eſpreſſate nell' Articolo 10. di que-
„ ſto Capo, non potrà queſto Tribunale ingerirſi in neſſuna maniera in
„ tutte l'altre, che appartengono alla Giuriſdizione degli Ordinarj (le
„ quali debbano avere il loro libero corſo tanto per le prime Iſtanze, quan-
„ to per li ricorſi, ed in grado di Appellazione); ne ammetterſi dal
„ medeſimo i Ricorſi, o le Appellazioni ſotto qualunque preteſto, ſotto

„ pe-

„ pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario, e divoluzione del Giuramento prestato per questo effetto al Presidente, e Deputati.

14. Tutti gli Atti, e spedizioni di questo Tribunale, così giudiziali, „ che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente *gratis*, senza potersi niente esiggere per ragion di Scritture, Sigillo, Sottoscrizione, Registro, „ Studio di Processo, e qualsivoglia altra cosa; alla riserva delle sole „ Copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, „ che sia scritta di righe ventidue per ciascheduna facciata di Carattere „ comune.

15. Le spese, che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale, „ Subalterni, e tutto altro; si dovranno fare ugualmente a conto di Sua „ Santità, ed a conto di Sua Maestà con quegli espedienti, che sopra di „ ciò pareranno più proprj all'una, ed altra *Potestà*. Essendosi stabilita la Provisione di ducati cinquanta il mese per cadauno de sovradetti Ministri, e ducati cento per il Presidente del citato Tribunale; e sceltosi il Monistero di Monte Oliveto per il luogo, dove si regge il detto Tribunale.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Luogo, in cui si tengono questi Tribunali; e de Regii Archivj.

I. IN compimento di ciò, che ne Capitoli passati abbiam detto intorno a Regj Tribunali; due cose ci restano quì da spiegare: la prima intorno al *Luogo*, dove questi Tribunali si reggono; la seconda rispetto a *Regj Archivj*, in cui si conservano gli Atti de medesimi: in discorrendo non meno dello stato presente; che del passato de sovradetti Tribunali. Conciossiacosache, sebbene riguardo alla prima sia conto il Luogo, dove si reggono oggidì i Tribunali; pure è alquanto oscuro, avuto rispetto a secoli trasandati. Ed a disimpegnare con chiarezza il tutto, divideremo in due Paragrafi il Capitolo presente. Con essere il

PARAGRAFO PRIMO.

Del Luogo, in cui si reggono i Regj Tribunali.

II. A Meglio concepire l'idea intorno al *Luogo*, dove oggidì si reggono i Regj Tribunali; debbe presupporsi, che essendo stati questi in varj Luoghi; il Vicerè *Don Pietro di Toledo* nell' anno 1540. stimò con-

convenevole unirli tutti in uno. E perche il Castello, o sia Palazzo vicino a Porta Capoana fu creduto più capace per questo particolare, che allora si apparteneva a *Filippo della Noja* Principe di Solmona, per concessione dell' Imperadore *Carlo V.*; egli diede a costumi in escambio un Palazzo vicino l' Incoronata, che si appartenea al Regio Fisco, come dice il *Summonte (a)*: ed in questo di Capoana ridusse i Regj Tribunali. Legendosi sù la Porta del medesimo Tribunale questa Iscrizione:

Carolo V. Augusto, Invict. Imperante,
Petrus Toletus, Marchio Villæ Franchæ,
Hujus Regni Prorex, Juris Vindex Sanctissimus,
Post fugatos Turchas, Arcem, in Curiam redactam,
Justitiæ dedicavit,
Consiliaque omnia hoc in loco cum magno totius Regni
Commodo constituit
Anno a partu Virginis M. D. XXXX.

III. In questo additato luogo adunque il Vicere *D. Pietro di Toledo* dispose i Regj Tribunali: collocando in uno Appartamento il Tribunale del *Sagro Regio Consiglio*, che dal Luogo anche *Sagro Regio Consiglio di Capoana* appellossi, conforme si notò nel *Numero* 3. del Capo 3. Essendo egli distribuito in quattro magnifiche Ruote, ove il Presidente, ed i suoi Consiglieri reggon Tribunale. Con esservi intorno intorno allo smisurato Salone del medesimo i Sedili di legno per commodo degli Avvocati; a capo la Cappella, dove i Ministri ascoltano la Messa; ed a piedi l' Orivolo a sfera, per miglior regolamento de pubblici Affari. Essendo a fianco del medesimo Salone le Banche per i Mastrodatti, e Scrivani, ove si spediscono i Decreti, le Provisioni, e quanto ivi occorre. In un altro Quarto (niente inferiore di grandezza al primo) è il *Tribunale della Regia Camera*, con una Ruota grande, ove il Luogotenente con i suoi Presidenti ascolta, e determina le Cause. Con a fianco un altra Ruota picciola, ove si riveggono i Conti, che perciò di *Razione* si appella. Con esservi le sue Banche per gli Attuarj, e Scrivani; e come pure la Cappella, per ascoltarvi la Messa i detti Ministri. Ed in terzo luogo vi è il *Tribunale della Vicaria* così Civile, che Criminale, (divisa la Civile in due Ruote picciole; e la Criminale in una Ruota grande, con i Ministri, ivi esistenti, suddivisi in due Ruote sotto due Regj Consiglieri loro Capi,) dove il Reggente con i suoi Giudici tien Corte. Essendovi eziandio le Banche per i Scrivani, e Mastrodatti, come pure la Cappella per ascoltarvisi da quei Ministri la Messa. Con essersi vicino al Salone di questo Tribunale fondata la Rnota per il *Supremo Tribunale del Commercio* una colla sua particolar Cappella: ove poche volte l'anno il di lui Presidente vá a regge-

(a) Gianantonio Summonte Tom. IV. pag. 172.

gere Tribunale: tenendolo ordinariamente in sua Casa una volta la settimana. Avendovi posta la *Campana* il *Cardinal Zambatta*, Luogotenente del Regno, nell'anno 1620., che a martello si suona all'andarvi il Presidente del Consiglio, ed all'uscirne, per darsi il segno quando incominciano, e quando terminano i Tribunali, al dire di *Pietro Giannone* (a).

IV. Dovendosi eziandio quì di passaggio avvertire, che tanto il Tribunale della *Regia Cancelleria*, quanto quello del *Regio Collateral Consiglio* in Palazzo del Vicerè si teneano: e perciò Luogo distinto, e fuor dell'anzidetto Regio Palazzo non aveano. Il Tribunale della *Regal Camera di Santa Chiara* si regge in Casa del Presidente del Consiglio. Gli Affari della *Regal Giurisdizione* si regolano in propria Casa del di lui Delegato. Il *Tribunale del Consolato* prima reggeasi nel Palazzo della Regia Dogana; ora in una Casa privata vicino la Pietra del Pesce. (Essendosi detto nel *Numero* 3., che 'l *Tribunale del Commercio* per lo più si regge in Casa del di lui Presidente: e quando vi sono Cause di rilievo, che rare volte accascano; nella sua Ruota attaccata alla Sala della Vicarìa). Reggendosi dentro il Chiostro de' Padri di Montoliveto il *Tribunal Misto*; e nella Casa del Marchese *Don Giovanni Brancaccio* l'altro Tribunale detto della *Sovrintendenza*, di cui favellaremo nel Capo 1. del Libro seguente. Laonde tutta la difficoltà si riduce al Luogo, ove anticamente si reggeano i Tribunali della *Gran Corte della Vicarìa*, del *Regio Consiglio*, e della *Regia Camera*.

V. E quando il Tribunale della *Gran Corte*, diciamo, che essendo stato egli un Tribunale *a Latere Principis*, come fu detto nel *Numero* 2. del Capo 2.; ove il Principe risedea, colà egli reggeasi, come abbiamo da *Federigo II.* Imperadore in una delle di lui Costituzioni (b), in cui si dice: *Statuimus, ut Magnæ Curiæ nostræ Magister Justitiarius* NOBISCUM IN CURIA COMMORETUR; *cui quatuor Judices volumus assistere*. E perche i Monarchi Normanni, e Svevi non avean Luogo fisso nel nostro Regno ove il di loro soggiorno traessero; non si puole perciò additarsi un Luogo certo, in cui quello Tribunale si reggesse.

VI. La stessa cosa noi diciamo della *Corte del Vicario*: cioè che, essendo ella stata regolata da Prencipi Reali in assenza de Monarchi loro Genitori; ordinariamente reggeasi dove questi Signori dimoravano, ad oggetto di potervi ancor essi presenzialmente intervenire.

VII. Dove poi il Re *Carlo II.* fabbricò un nuovo Palazzo, che fu appresso convertito nella Chiesa detta dell'Incoronata; (dove come in Chiesa Regia i Monarchi pubblicamente si coronavano); in detto Luogo li due cennati Tribunali si collocarono. E perche la Reina *Giovanna I.* fu quella, che convertì in Chiesa questo divisato Palazzo; i Tribunali sovradetti passarono allora nel Palazzo del Residente di Venezia, trà il Gesù Novo, e San Domenico Maggiore. Indi si trasferirono vicino S. Giorgio Maggiore, ove chiamasi oggidì la *Vicaria Vecchia*: e finalmente nel Palazzo di Capoana, secondo *Pietro Giannone*

(a) Pietro Giannone lib. 35. cap. 5.
(b) Constitutio *Statuimus* de Offic. Magistr. & Judic. Magni Cur.

none (*a*) nel dire (lo stesso afferma il *Summonte* (*b*), alla riserva del Palazzo del Residente di Venezia, di cui non fà parola veruna): *Il Re Carlo II. presso del Castel Nuovo fece fare con grande spesa un Palazzo per i Tribunali della Gran Corte, e Vicaria. Quale dalla Regina Giovanna convertito in Tempio della Corona di Cristo; andarono a Piazza di Nido nell' Ospizio del Comune di Venezia, siccome il Tutini raccoglie da uno Istromento stipulato nell'anno 1431., ove si leggono queste parole:* In quo Hospitio Magna Curia Magistri Justitiarii Regni regebatur, & regitur ad præsens. *Indi nella Strada di San Giorgio, dove dicesi la* Vicaria Vecchia. *Poi D. Pietro di Toledo nell' anno 1540. li trasferì nel Castel Capuano, ove sono oggidì.*

VIII. Il Tribunale del *Sagro Regio Consiglio* in varj Luoghi albergar si vide, particolarmente nel Cortile di Santa Chiara, donde il *Regio Consiglio di Santa Chiara* appellossi, come notammo sovra nel *Numero* 3. del Capo 3. E perche i Capi delle Ruote di detto Tribunale compongono quello della Regal Camera; ancor questo da ciò si dice della *Regal Camera di Santa Chiara*. Indi poi fu nel Chiostro di S. Domenico; appresso fu nell' Arcivescovado; ed ora in un luogo, ed ora in un altro, come con distinzione lo rapporta *Niccolò Toppi* (*c*) in dicendo: *Antiquitùs enim variis in Locis Tribunalia divagabantur. De anno 1444. sub Alphonso I. erant in Hospitio Sanctæ Mariæ Coronatæ (ubi coronabantur Reges tanquam in Ecclesia Regia.) De anno 1446. reperiebantur in Castro Capuano. De anno 1449. in Castro Novo. De anno 1451. in Cœnobio Sancti Dominici. De anno 1452. in Cortili Sanctæ Claræ. De anno 1457. in ædibus Arnaldi Rogerii de Palles Sacri Consilii Præsidentis, juxtà Ecclesiam Sancti Joannis Majoris. De anno 1466. in Aula majori Monasterii Coronatæ. De anno 1467. in Archiepiscopali Palatio, cum Oliverius Carafa Archiepiscopus Neapolitanus, & S. R. E. Cardinalis fuisset Sacri Regii Consilii Præses. De anno 1468. in Palatio Montis Virginis, ubi Joannes de Aragona Ferdinandi Senioris filius, Locumtenens Generalis residebat tanquam Abbas Commendatarius Cœnobii Montis Virginis. Item in Cœnobio Sancti Dominici sub Matthæo de Afflicto dec. 304. in principio. De anno 1497. ad 1499. in Sanctæ Claræ Monasterio. Anno sequenti in Palatio Cardinalis Aloysii de Aragona prope Portus Sedile. De anno 1501. ad 1540. iterum in Ædibus Sanctæ Claræ, unde denominatus fuit Senatus Neapolitanus* Consilium, & Consiliarii Sanctæ Claræ. *De anno 1540. translatum ad Castrum Capuanum.*

IX. Anche il *Tribunale della Regia Camera* mutò varj Luoghi: essendo stato primieramente nel Castel dell' Uovo, secondo il Reggente *Annibal Moles* (*d*), col dire: *Regebatur antiquitùs hoc Tribunal in Castro Ovi, quod olim dicebatur Castrum Sancti Salvatoris ad Mare.* Indi passò nella Piazza della Selleria: poco appresso nel Palazzo della Regia Zecca: da ivi si trasfe-

(a) Pietro Giannone lib. 22. cap. 5.
(b) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 175.
(c) Niccolò Toppi de orig. Tribunal. Part. II. lib. 1. cap. 6.
(d) Reggente Moles Parag. 29. num. 14.

ferì in altri Luoghi, come soggiugne Niccolò Toppi (a) colle parole seguenti (ancorche il *Summonte* (b) sempre lo voglia in Casa del Marchese di Pescara): *Antiquitus Tribunal Regiæ Cameræ Summariæ erat in Ædibus Cardinalis Lucæ de Filisco Januensis in Platea de Sellaria: ob cujus pensionem Rex Robertus uncias sexdecim solvebat. Posthæc in Regiam Domum prope Ecclesiam Sancti Augustini, ubi hodie est Curia Regiæ Monetarum Siclæ. Tempore Regis Alfonsi fuit in Castrum Capuanum de anno 1444. ibi reportatum, ubi permansit usque ad annum 1470. quando transivit in Castro Novo, usque ad annum 1478. Et tempore primi Marchionis Piscariæ Magni Camerarii in ejus domo prope Ecclesiam Sanctæ Mariæ Majoris. Et anno 1486. in domo Principis Bisiniani. Postea ad Castrum Capuanum anno 1540., ubi manet.*

PARAGRAFO SECONDO.

De Regj Archivj Napoletani.

X. IL Nome di *Archivio* lo stesso dinota, che una cosa nascosta, e quasi un *Arcano*, giustache *Tullio* (c) ad *Attico* scrivea: *Ædificationem Arcani ad tuum adventum sustentare placebat*. Con chiamarlo *Cartofilagio* i Greci, e *Tavolario* i Romani: perche anticamente per mancanza di Carta, nelle Tavole scriveasi. Onde il lodato *Cicerone* (d) altrove dicea: *Hic tu Tabulas desideras Heracliensium publicas: quas Italico bello, incenso TABULARIO, interiisse scimus omnes*. Con essere questo Archivio diviso in tre parti secondo *Bartolomeo Cassaneo* (e). Conservandosi nella *prima* le Lettere private del Principe; nella *seconda* le Costituzioni, le Grazie, e le Scritture pubbliche del Monarca: nella *terza* gli Atti, i Processi, e le Sentenze, che da Giudici in Cause contenziose si fanno. E perche le Regie Segreterie conservano con attenzione le Lettere

(a) Niccolò Toppi loc. cit. cap. 4.
(b) Giannantonio Summonte Tom. I. pag. 168.
(c) Tullio lib. 10. epist. 3.
(d) Lo stesso Orat. pro Archia.
(e) Bartolomeo Cassaneo Part. VII. Glor. Mund. consid. 16. *Tria sunt Scrinia, sive Cameræ, in quibus reponuntur Scripturæ Principem tangentes: In uno Scrinio, seu Camera ponuntur Epistolæ, seu Literæ, quæ per Principem aliis mittuntur, seu ab aliis mittuntur Principi. Aliud in quo Sacræ Dispositiones recondebantur: hoc est, Principum Legales Constitutiones, seu Ordinationes unà cum Codicillis, hoc est Literis Officiorum Imperialium quorumcumque, etiam Militarium. Aliud verò, quod deserviit Consistorio; & sic Cancellario (quod est principalior illius) in his, quæ concernunt Jurisdictionem, seu Justitiam, non in his, quæ concernunt res privatas Principis.*

del Principe; ed ogni Tribunale ha il suo Archivio, in cui si ripongono i Processi, i Decreti, e le Sentenze, che ivi si fanno; niente a noi qui occorre notare rispetto a queste due parti de Regj Archivj; ma soltanto brevemente discorreremo della terza parte del medesimo, e dove sono riposte le Memorie del Regno, e le Gesta de proprj Monarchi. Essendo in Napoli tre questi Regj Archivj quello della *Regia Zecca*, quello de *Quinternioni*, e quello della *Regia Camera*.

XI. E perquanto si appartiene al *Regio Archivio della Zecca* (vale a dire di quello, che si conserva nel Palazzo, dove si coniano le Monete, che *Zecca* si appella, innanzi la Chiesa di Sant' Agostino, sovra la Piazza del Pennino, regolato dal Regio Archivario *D. Giuseppe Antonio Sicola*, colla dipendenza del Luogotenente della Regia Camera); quivi si conservano le Scritture fatte da Monarchi Angioini, con alcuni fasciuoli de Re Normanni, e Svevi secondo *Ettorre Capecelatro* (a) nel dire: *In eo habentur res gestæ (vulgò REGESTA) Caroli I., Caroli II., Ladislai, & Joannæ II. cum nonnullis Fasciculis solutis Imperatoris Federici II., Normannorum, & aliorum Svevorum Pincipum*. E *Pietro Giannone* (b) descrivendo con maggior distinzione questi Registri (senza però mentovare i Fascicoli de Monarchi Svevi, e Normanni), asserisce: *Carlo fu il primo, che ordinò in Napoli l' Archivio della Regia Zecca, che prima era in potere de Maestri Razionali, ed in miglior forma lo ridusse: onde ebbe lunga durata, ed ancor dura. Ed egli è il più antico, che oggi abbiamo in questa Città. Si conservano in questo Archivio 436. Registri, incominciando dal Re Carlo I. dall' anno 1267. che fu il secondo anno del suo Regno insino alla Regina Giovanna II. ove molte Scritture, anche in lor Lingua Francese son dettate. Di Carlo I. si trovano 55. Registri: e più di Carlo II. suo figliuolo, che ebbe più anni di Regno, insino al numero di 155. di Roberto 117. di Carlo suo figliuolo Vicario che fu del Regno, 62. della Regina Giovanna I. 32. di Carlo III. della seconda Razza di Angiò; non più che 3. di Ladislao 10. della Regina Giovanna II. sua sorella 4.*

XII. L' Archivio de *Quinternioni* (nella Regia Camera esistente, ed alla medesima appartenente), che in secondo luogo si novera; comprende la Concessione de Feudi, la di loro Investitura, e tutta la Materia Feudale dal Re *Alfonso di Aragona* in poi, siccome il citato *Ettorre Capecelatro* (c) lo soggiugne, in dicendo: *In hoc Archivio habentur Monumenta Alfonsi I. cum perpaucis aliis Ladislai, & Joannæ II. In his enim Quinternionibus registrantur tàm Feudorum, Investiturarum, Donationum, Regalium documenta, quàm Regii Assensus, & Refutationes prædictorum Feudorum, necnon Instrumenta Fidelitatis, & Ligia Homagia a Feudarariis Regni Regibus Aragoniis, eorumque ad præsens Successoribus præstita*. Essendo in Regia Camera un Uffiziale apposta, che ha cura di questo Archivio, chiamandosi il *Conservatore de Regj Quinternioni*; che di presente è il Dottor *D. Vincenzo Sergio*.

XIII. L' Ar-

(a) Capecelatro lib. 2. Conf. 74. num. 7. & seq.
(b) Pietro Giannone lib. 20.
(c) Ettorre Capecelatro loc. cit. num. 1.

XIII. L'Archivio della Regia Camera, (che, avuto riguardo all' altri due più inferiori, poco fa rammentati, il *Grande Archivio della Regia Camera* vien chiamato : retto, e custodito dall' Archivario *D. Camillo Mirenghi*) comprende tutte le gesta de Sovrani dal Re *Alfonso* in poi riguardo a' Privilegj, Rilevj, Adoe de Baroni, Numerazioni di Fuochi per il Regno, Consulte, Commissioni, ed altro appartenente al Regio Erario. Di cui *Scipione Ammirato* (a), in discorrendo della Famiglia *Celana*, in tal guisa favella : „ *Ministris* Regiis custodiæ tradunt tam nobile thesaurum viris doctis : dum in his Scripturis, Archivio asservatis, non solum reperiuntur maxima originum Familiarum Italicæ Nobilitatis fragmenta ; sed etiam Feudorum naturæ, & primordia, Jus Patronatus Regii, Investituræ a Summis Pontificibus habitæ; Matrimonia, Donationes, Ordines Militares, Usus, Consuetudines plurimarum Civitatum, ac Universitatum totius Regni ; & quomodo procedatur, & sit introductus usus Executionum Mandatorum Apostolicorum ; quibus Armis Regnum defenditur ; quid ei profuit, aut absuit ; quot Exercitus viribus propriis alere potest ; Portuum capacitates, Annonarum Ordinationes, benè gestorum Remunerationes, & pravè factorum Punitiones, Et, ut paucis concludam ; Archivium est specimen vivax, & naturale Regiminis Civilis, non inter Philosophantium disputationum subtilitates positum ; sed est velut texera palpabilis, transiens per manus cujusque, etiam indocti, & in palæstris literariis *inerudìti*.

LIBRO DICIANNOVESIMO.

Del Regio Erario.

A Mantenere con pompa la sua Reggia, e stipendiare addovere la Corte, i Soldati, ed i Ministri ha bisogno il Principe di Danaro, e di Persone, che intorno al Regio Erario s'impiegano : giacche al dire di *Bartolomeo Cassaneo*, anche questi si noverano tra coloro, che al servizio del Monarca si applicano : *Officiales namque Principum sunt in quatruplici distinctione.. Quidam sunt circa Personam Principis : quidam circa* ÆRARIUM PRINCIPIS *: quidam circa Justitiam administrandam ; quidam circa Militiam*. Che però, avendo noi di già favellato de Ministri Sagri, e Civili del Regio Palazzo ; degli Uffiziali Militari, e de Ministri di Giustizia ne Libri passati ; il dovere richiede, che qui favelliamo del *Regio Erario* : acciò si sappi donde il Rè cava il danaro bisognevole a mantenersi da Grande. Onde divideremo in quattro Capitoli il Libro presente. Primo : *Della Regia Tesoreria*, *de Precettori Provinciali*, *e del Tribunale della Sovrintendenza*. Secondo : *Di quello*, *che annualmente contribuiscono al* Re

(a) Scipione Ammirato pag. 193.

Re i Baroni, *i Cittadini*, *ed i Luoghi del Regno*. Terzo: *Delle Regie Dogane*, *e delle Regie Gabelle*. Quarto: *Della Regia Dogana di Foggia*.

CAPITOLO PRIMO.

Della Regia Tesoreria, *de Percettori Provinciali*, *e del Tribunale della Sovrintendenza*.

I. DAl principio del Mondo in poi andò sempre unito colla dignità Regia il suo PUBBLICO ERARIO, all' insegnare di *Lodovico Antonio Muratori* (*a*). Atteso, come dicea *Giustiniano* Imperadore (*b*), *Impossibile est*, *ut sacris Tributis non illatis*, *alioqui Respublica conservetur*. *Nàm neque quies gentium sine armis*, *neque arma sine stipendiis*, *neque stipendia sine Tributis haberi possunt*. Cantando altresì *Prudenzio* nell' Inno di *San Lorenzo* Protomartire, e dicendo:

Hoc poscit usus publicus,
Hoc Fiscus, *hoc Ærarium*:
Ut dedita Stipendiis,
Ducem juvet Pecunia.

E 'l *Cardinal di Luca* (*c*), discorrendo de pubblici dritti, che il nostro Monarca riscuote dall' intiero Regno di Napoli; li chiama *Dote del Principe* riguardo alla Repubblica sua sposa: *Regni Neapolitani Rex*, *pro publicis oneribus supportandis*, *atque* (*ut Juristæ dicunt*) PRO REIPUBLICÆ DOTE, QUAM PRINCEPS TANQUAM EJUS MARITUS OBTINET PRO SUPPORTATIONE ONERUM MATRIMONIALIUM, *ultra illa emolumenta*, *quæ reportat ex Juribus Regalibus* . . . . *obtinet quoque Contributiones*, *vel Collectas*, *quæ singulis annis uniformes*, *tamquam per speciem census*, *vel annuæ præstationis solvuntur prò numero Domorum fumantium &c.*

II. Noi

(*a*) Lodovico Antonio Muratori disser. 16. De Fisco, & Camera Regum: *Ex quo Reges esse cæperunt*; FISCUS *etiam*, *non nomine quidem*, *sed re emersit*, *viguitque perpetuò*. *Eo autem nomine a Latinis postquam Imperatores rerum potiti sunt*; SACCUS, *idest* MARSUPICUM, *sive* ÆRARIUM PRINCIPIS *designatus est*, *ut a Pecunia Reipublicæ distingueretur*: *quæ*, *Plinio Juniore teste*, ÆRARIUM *simpliciter appellari perrexit* . . . . . *Sæpe in Legibus Longobardorum Regum occurrit* CURTIS REGIA. *Ita ii Fiscum appellabant*.

(*b*) Giustiniano Imperadore Novella 149.

(*c*) Cardinal di Luca in Miscellaneis disc. 5. num. 1.

II. Noi però, tralasciando quivi la serie de Regj Diritti, che al Monarca si appartengono, de quali discorreremo ne Capitoli seguenti; e della sola REGIA TESORERIA favellando; semplicemente diciamo, che ogni Provento, che al Monarca si appartiene; da Regj Percettori si riscuote, e nella REGIA TESORERIA, o sia REGIO ERARIO si trasmette. Dicendo *Gianantonio Summonte* (a), che l' Imperadore *Federigo II.* avesse posta la sua Regia Tesoreria dentro il Castello dell'Uovo: *Volle che'l suo Tesoro fusse conservato nel Castel del Ovo di Napoli, detto all' hora Castrum Salvatoris ad Mare. Del che noi troviamo Scrittura del 1239. nel detto Registro, fol. 23. ove si leggono trè Tesorieri in un tempo.* Essendo certo altresì che quivi ancora la tenesse il Re *Carlo I. di Angiò*: leggendosi ne di lui Registri (b): *Ratio posita per Regium Thesaurarium Regni coram Magistris Rationalibus Magnæ Curtæ, & Camera Regia, quæ est in Castro Sancti Salvatoris ad Mare de Neapoli, quod vulgò dicitur, & appellatur Castrum Ovi.* Essendo stato facile, che in tempo de Monarchi Aragonesi nel Castel Novo si fusse conservata, giacche ivi per qualche tempo dimorò eziandio la Regia Camera, siccome *Nicolò Toppi* l' additava nel Libro precedente al *Numero* 9. del Capitolo 7. Avendo poi il Vicerè *Don Pietro di Aragona* in tempo de Monarchi Austriaci fissato dentro il Palazzo Vecchio l' Archivio della Regia Tesoreria: ancorche il Regio Tesoriere conservasse in sua Casa il Danaro. Leggendosi colà questo Marmo:

Carolo II. Dei Gratia Rege,
D. Maria ab Austria ejus matre Tutrice,
atque Gubernatrice.
D. Petrus Folch de Cardona, olim de Aragonia,
Sergobiæ, atque Cardonæ Dux, Ampariarum &c.
Regni hujus Prorex,
Cum plura eademque gloriosa felicissimi
Regiminis Monumenta
Per diversas Urbis Regiones statuisset,
Regisque Ærarium, quà Impensas
inutiles resecaret,
Quà Redditur publicos ac regios augens
amplificasset;
Ratus operæ pretium, laudemque in
perpetuum fore,
Si Scripturas, ad Regium Thesaurum
Spectantes,
In classes suas distinctè, & ordinate digereret;
Hunc in Locum
Transferri jussit.
Non minus Regum, quam privatorum commodo

Con-

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 99.
(b) Regestrum Caroli I. Regis ann. 1265. pag.

Consulens.
Generali Regni Thesaurario existente D. Dominico Judice, Semenarii Duce, ex Ordine S. Jacobi Equite, atque
Regio a' Latere Consiliario.
Anno Domini MDCLXXI.

III. Rispetto poi a *Regj Percettori*, i quali riscuotono nelle Provincie i Regj Diritti, e nella Regia Tesoreria li trasmettono; è anche da sapersi, che i medemi trassero loro origine dall' antica Repubblica Romana: in cui non solo erano i *Questori Urbani* per raccogliere i pubblici dritti in Città; ma anche trovavansi i *Questori Provinciali*, che facevano lo stesso per le Regioni a medesimi assegnate, siccome il *Nieupoort* (*a*) alla lunga lo raguaglia. Essendo stati eziandio nelle nostre Regioni in tempo de Goti sotto nome di *Ricevitori*, come leggesi appo *Cassiodoro* (*b*): e presso de Longobardi venivano *Gastaldi* chiamati, all' asserire dal dotto *Muratori* (*c*). Essendo passati sotto nome di *Maestri Camerieri*, di *Questori*, e di *Segreti di Dogana* nel Regno de Normanni, come da una Costituzione del Re *Guglielmo II.* (*d*). Ed in tempo de Svevi questi Regj Diritti si essigevano da *Giustizieri della Provincie*, come costa da *Riccardo di San Germano* (*e*). Il che pure praticossi ne primi tempi degli Angioini,

(a) Nieupoort sect. 2. Antiq. Rit. Roman. cap. 7.
(b) Cassiodoro lib. 6. consid. 20. „ *Etiam* inter Administratores Ærarii „ Fiscalium Principis sunt multi inferiores, qui respondent supradictis, & Magistris Computorum: ut sunt apud nos RECEPTORES PARTICULARES. Et pecuniæ collectæ per eosdem ad PRÆPOSITOS THESAURORUM, seu GENERALES RECEPTORES deferri debent. „ Et ipsi RECEPTORES PARTICULARES singulis annis rationem „ de susceptis reddere *debent*.
(c) Lodovico Antonio Muratori disser. 10 „ *Venio* ad GASTALDOS, „ quos etiam CASTALDOS, seu GASTALDONES interdum veteres „ appellarunt. Quale fuerit sub Longobardis Regibus eorum munus; „ sine ullo negotio ex eorum legibus intelligimus. Scilicet, Ministri, „ Procuratores, & Oeconomi Regis fuerunt, præfecti eorum Curtibus, „ sive Prediis, Silvis, & aliis Patrimonii, sive Fisci Regii *Redditibus*.
(d) Constitutio *Presenti lege* De Officio secreti: „ *Præsenti* lege decernimus, ut Officium, quod per regias Constitutiones, & nostræ DOANÆ DE SECRETIS, & QUESTORUM MAGISTER hactenus „ exercebant a porta Roseti citra; MAGISTRI CAMERARII exerceant in *futurum*.
(e) Riccardo di San Germano ad Annum 1235. *Mense Januarii*, *Imperator Collectam toto Regno imponit. Et tunc* COLLECTÆ FUERUNT DE TERRA MONASTERII CASSINEN 400. *Unciæ pro Adoramento per Stephanum de Anglone* JUSTITIARIUM TERRÆ LABORIS.

ni, all' affermare del Reggente *Annibale Moles* (a). Essendosi a mio credere incominciato ad usare il nome di *Percettori* per questi Ministri in tempo degli Aragonesi, ovvero sotto de medesimi Angioini: Niente per altro facendo al caso, come questi Regj Uffiziali si chiamassero: bastando solamente, che maisempre vi fussero stati.

IV. Anticamente bensì, perche eran quattro le Provincie del Regno sotto quattro Giustizieri, come si disse nel Libro passato al *Numero* 9. del Capo 1. quattro erano eziandio i Regj Percettori, perche il di loro Uffizio da medesimi Giustizieri si disimpegnava. Poi, perche in tempo del Re *Alfonso I. di Aragona* si accrebbero le Rendite del Regio Fisco, avendo egli imposte il Testatico di dieci carlini a Fuoco; si moltiplicarono fino a dodici i Regj Percettori al dire del *Reggente Moles* (b): *Et est divisa exactio harum functionum in duodecim Provincias, & totidem Exactores, quos Perceptores Provinciarum, seù Commissarios vocamus*. Passando oggidì questi Regj Esattori nelle Provincie alcuni col nome di *Percettori*, ed altri con quello di *Tesorieri* nel modo, che siegue:

Percettore della Provincia di Terra di Lavoro.
Percettore della Provincia del Contado di Molise.
Percettore della Provincia del Principato Citra.
Percettore della Provincia del Principato Ultra.
Percettore della Provincia di Capitanata.
Percettore della Provincia di Basilicata.
Tesoriere della Provincia di Calabria Citra.
Tesoriere della Provincia di Calabria Ultra.
Tesoriere della Provincia di Terra di Bari.
Percettore della Provincia di Terra d'Otranto.
Tesoriere della Provincia dell'Apruzzo Citra.
Tesoriere della Provincia dell'Apruzzo Ultra.

E perche tanto in Napoli, quanto in Regno vi sono altri Corpi di Rendite Fiscali, che pure si esiggono da Regj Ministri; oltre a' sovradetti dodici Percettori Provinciali, ve ne sono altri otto nel modo, che siegue.

Percettore della Regia Dogana di Foggia.
Luogotenente della Regia Doganella di Apruzzo.
Percettore della Regia Camera di Santa Chiara.
Percettore de Regj Diritti della Contadoria Principale.
Percettore della Vicaria.
Percettore della Tinta della Seta nera.
Percettore delli Beni straordinarj.
Percettore de Beni straordinarj della Regia Corte.

(a) Reggente Moles Paragr. I. de Regiis Fiscalibus, num. 46. *Sed ex Libris, qui conservantur in Archivio Regiæ Siclæ, apparet, quod* EXACTIO PRÆDICTARUM SUBVENTIONUM COMMISSA FUIT JUSTITIARIIS PROVINCIARUM.

(b) Lo stesso Reggente Moles loc. cit. num. 62.

V. I fovradetti regj Percettori, e Teforieri, come gli altri Doganieri, Gabelloti, Partitarj, Efattori, ed altri, che maneggiano il Peculio Regale; come hanno l'obbligo di rimettere, e depofitare in mano del Regio Teforiere tutto il danaro ad effi pervenuto; così debbon render conto del loro Dare, ed Avere in Regia Camera, ciafcheduno in prefenza di un Regio Razionale della medefima, che ne ha la Commeffa, coll'intervento dell'Avvocato Fifcale de Conti, e degli altri Miniftri affegnati per la feconda Ruota: in cui fi efaminano per lo più i Conti predetti, ed in dove fi regge Tribunale, quando la Ruota grande è impedita per qualche Giunta di Configlieri di Santa Chiara col folo intervento dell'Avvocato Fifcale, e di un folo Prefidente, che rapprefenta la Regia Camera. Con effervi pure la Segreteria di Razione, dove fi tiene il Ruolo di tutti li ftipendiati dal Monarca: ad ordine del quale paga il Teforiere le mefate, ed altro, che occorre a chi fi deve. La quale oggidì è nel Regio Palazzo: ancorche in tempo del *Summonte* fuffe ftata in Cafa dello Scrivano di Razione, col dire (*a*): „ *L'Uffizio* di Scrivano di Razione „ è di molta importanza: perciocche tiene il Rollo, ed il Conto di tutta „ la Milizia del Regno, e del danaro regio, che fi paga a Soldati, e „ così anche a dargli l'Alloggiamenti. Tiene di più conto di tutte le „ Caftelle, e Fortezze del Regno, così nelle Provifioni de Soldati, co„ me delle Monizioni, Fabbriche, Reparazioni, ed ogn'altra cofa, che „ in quelle fi fanno. Quale Ufficio fi efercita nella propria Cafa: ed è „ detta la *Scrivania di Razione*: ove fi tengono molti Ufficiali, e *Miniftri*. Dicendo anche *Pietro Giannone* (*b*) a tal oggetto: „ *Tienefi* in Palazzo la Se„ greteria di Razione con molti Subalterni, che tiene cura del Rollo di „ tutti i Soldati del Regno, di tutti i Stipendiati, e di tutti gli Uffi„ ziali, fieno di Toga, o di Spada, a quali il Re paga il *Soldo*. Con foggiugnere altresì il *Summonte* riguardo al Regio Teforiere: „ *Siegue* dopo „ la Teforeria: la quale è retta dal General Teforiero del Regno nella „ propria fua Cafa. La quale non è altro, che la Borfa del Regio Fi„ fco. Perciocche in fuo potere viene tutta la Rendita Reale tanto in „ denaro, che refta in potere del Percettore della Vicaria; quanto delli „ Percettori delle Provincie del Regno, che efiggono i Pagamenti Fifca„ li; come di tutti gli altri debitori della Regia Corte. De quali poi „ fi pagano quafi tutti gli Ufficiali, e Regj Miniftri, con ordine però „ del Viceré del Regno, e faputa del Scrivano di Razione. Qual Tefo„ riero ogni fei mefi dà Conto nella Regia Camera di quanto ave efatto, „ e pagato. Tiene coftui di molti Ufficiali, e Miniftri di molta qualità, „ e confidenza per l'importanza dell'*Ufficio*.

IV. Quefta polizia del noftro Regno intorno al *Regio Teforiere* fofferfe dall'alterazione all'ingreffo delle Armi Spagnuole in Napoli: peroche il Sereniffimo Regnante *Carlo di Borbone* volle iftituire il Tribunale della *Regia Generale Sovrintendenza*, compofto dal fuo Finanziere Marchefe *D. Giovanni*

(a) Gianantonio Summonte Tom. I. pag. 169.
(b) Pietro Giannone lib. 29. cap. 2. paragr. 2.

vanni Brancaccio col titolo di *Sovrintendente Generale delle Regali Rendite delli Regni di Napoli*, *Sicilia*, *e Presidj di Toscana* (oltre quello di *Segretario di Stato del Regal Consiglio Sovrano per il Dispaccio della Regal Azienda*); da due Assessori Togati, oggi il Regio Consigliere *D. Erasmo Ulloa Severino* per gli Affari Criminali; e 'l Regio Consigliere *D. Cesare Bosco* per gli Affari Civili: dall' Avvocato Fiscale il Regio Uditor Generale dell' Esercito *Don Saverio Donati*, dal Segretario *D. Gaetano Maria de Femena*: dal Contadore *D. Francesco Basile*, dal Promontor Fiscale *D. Donato Perillo*, e da l' Uffizial Maggiore *D. Angelo Spirito*. Trasferendo non solo in questo Tribunale la Borsa della Regia Tesoreria; ma anche i Negozj più importanti del Regal Patrimonio, tutte le Regie Gabelle, le Regie Dogane, i Regj Arrendamenti, ed i Regj Affitti. Laonde per questo nuovo Tribunale non solo restò dismesso quello della Regia Tesoreria; ma anche si vide indebolito quello della Regia Camera della Sommaria per li moltissimi Affari del Regal Patrimonio, che se li tolsero: quando da principio fu per questi unicamente istituito. Anzi ne restò doloso il Tribunale del Sagro Regio Consiglio: conciosiacosachè le Delegazioni de Regj Arrendamenti si distribuivano anticamente a Presidenti della Regia Camera, ed a Consiglieri di Santa Chiara: quando poi per la nuova erezione di questo Tribunale della Sovrintendenza Generale tutti questi Arrendamenti restarono alla disposizione del *Marchese Brancaccio*, Capo del sovradetto Tribunale.

V. Non andò guari bensì, ed i mentovati Regj Consiglieri, e Presidenti di Camera ritornarono al possesso delle Delegazioni predette: mercecchè i Regj Arrendamenti essendo stati per lo più venduti dalla Regia Corte a diversi particolari al cinque per cento (sbassati poi dal Regnante Monarca *Carlo di Borbone* al quattro per cento, alla riserva de Fiscalarj, che durano ancora al cinque per cento); questi Interessati mal volentieri soffrivano, che i loro proventi si amministrassero dal solo Finanziere, presso del quale abbisognava piatire ogni volta, ad oggetto di averne le loro rate; delle supplichevoli premure fecero al Monarca, acciò si degnasse lasciarli nel loro stato primiero. E Sua Maestà, secondando benignamente le di loro preghiere; il dì 9. Settembre dell' anno 1742. con suo Regal Dispaccio ordinò, che i medesimi Arrendamenti ritornassero come prima a loro Delegati. E lo stesso Marchese *D. Giovanni Brancaccio* per ordine del Sovrano ne fece la Commessa nella maniera, che siegue: (il che serve ancora per sapersi gli Arrendamenti, che dalla Regia Corte sono stati in parte venduti a particolari, ed in cui ella vi ha una semplice rata.)

L' *Arrendamento grande de Sali* all' Avvocato Fiscale della Regia Camera D. Matteo di Ferrante.

L' *Arrendamento delli Grana trentasette*, *e mezzo per Tomolo di Sale* a D. Antonio Maggiocco Consigliere della Camera Regale.

L' *Arrendamento delle Sete* al Presidente di Camera Marchese D. Carlo Ruoti.

L' *Arrendamento delle Sete di Bisignano* al Consigliere D. Baldasarre Cito.

L' *Arrendamento dell' Olio*, *e Sapone* al Marchese D. Niccolò Fraggianni, Delegato della Regal Giurisdizione, e Consigliere della Camera di Santa Chiara.

 L' Ar-

L' *Arrendamento di quindici Grana a Stara d' Olio* al Consigliere D. Vitale di Vitale.

L' *Arrendamento del Ferro* al Marchese D. Carlo Mauro Presidente di Camera.

L' *Arrendamento del Grano a Rotolo della Carne* al Consigliere della Camera Regale D. Gianantonio Castagnola.

L' *Arrendamento della Dogana di Napoli* al Marchese D. Lodovico Paternò Luogotenente della Regia Camera.

L' *Arrendamento della Dogana di Puglia* al Consigliere Duca D. Cesare Invitti.

L' *Arrendamento del Vino a minuto* al Consigliere D. Giuseppe Andreasso.

L' *Arrendamento della Piazza maggiore* al Marchese D. Carlo Danza, Consigliere della Camera Reale.

L' *Arrendamento del Grano a Rotolo del Pesce* al Consigliere D. Tommaso Vargas.

L' *Arrendamento del Peso del Regno* al Consigliere D. Giuseppe Romano.

L' *Arrendamento dell' Acquavita* al Consigliere D. Ferdinando Porcinara.

VI. Al Tribunale però della Sovrintendenza Generale rimasero le seguenti Commesse, da distribuirsi ogn' anno a Razionali della Regia Camera dal medesimo Finanziere Marchese *D. Giovanni Brancaccio*, comeche appartenenti per intiero al Regio Fisco:

L' Arrendamento del Tabacco.

L' Arrendamento de Salnitri, e della Polvere.

L' Arrendamento della Manna forzata.

L' Arrendamento del Protomedico.

Li Grana quaranta a Tomolo di Sale.

Li Grana quarantadue, e mezzo a Tomolo di Sale.

Le Regie Ferrarie di Stilo.

Il Giuoco della Beneficiata.

La Regia Dogana di Napoli, e sue nuove Imposizioni.

La nuova Imposizione sopra la Calce, Cera, e Zuccaro.

La nuova Imposizione sovra l' Estrazioni dell' Olio.

Le Regie Tratte.

La Sila di Cosenza.

Le Neviere di Calabria.

Il Conto dell' Amministrazione della Regia Dogana. E non sò, che altra cosa.

CAPITOLO SECONDO.

Di quello, che annualmente contribuiscono al Re i Baroni, i Cittadini, ed i Luoghi del Regno.

I. PRemessa la notizia della Regia Tesoreria, e de suoi Amministratori del Capitolo passato; resta che in quest'altro, e ne due seguenti discorriamo de Regj Diritti: compartendo il presente Capitolo in tre Paragrafi, riguardo a quello, che pagano al Regio Fisco i Baroni; rispetto a ciò, che li contribuiscono i privati Cittadini; e quanto li soglion dare le Comunità del Regno. Ancorche questo si riducesse a semplici *Donati:* e perciò non enunciati tra Regj dritti da *Nicolò Gaetano Ageta* (a) nella sua Giunta ad *Annibal Moles*: col dire soltanto: *Tria sunt in hoc Regno Reddituum genera: primum scilicet eorum quæ Baronagium solvit (Adoam videlicet, Relevium, & Devolutionem): alterum quod Populus: tertium, quæ ex Regiis Doanis, aliisque Vectigalium inductionibus ordinariis extraordinariisque percipiuntur.*

PARAGRAFO PRIMO.

Di quello, che sogliono contribuire li Baroni al Monarca.

II. ANcorche i Baroni del nostro Regno sieno di molti Privilegj arricchiti, e spezialmente del Mero, e Misto Imperio, colle quattro Lettere Arbitrarie, come in parte toccammo nel Capo 4. del Libro 18., e meglio lo spegaremo nel Capo 4. del Libro 20.; pure non sono pochi i Pesi, da quali vengono gravati. Volendo come sovra *Nicolò Gaetano Ageta*, che essi stieno sottoposti al Pagamento del *Rilevio*, dell'*Adogo*, ed alla *Divoluzione*. A quali il Reggente *Annibal Moles* aggiunge eziandio il *Jus Tapeti*. Senza discorrere de loro *Beni Burgenzatici*, de quali ne portano similmente il Peso forzoso a somiglianza degli altri Cittadini: atteso di ciò favellaremo nel Paragrafo seguente.

III. E perquanto al RILEVIO si appartiene; sia bene avertirsi, che una tal voce dinota quel peso, a cui soggiace ogni Barone allor quando de-

(a) Ageta ad Moles Part. 1. de Ærario cap. 5. paragr. 1.

deve entrare in possesso del Feudo provenutoli per morte del padre, o di altro suo parente: con pagare la metà di quel frutto alla Regia Corte, che suole in quel primo anno arrecare il Feudo. Dicendo il *Reggente Moles* (*a*) a tale oggetto: „ *Inter* alia Regalia, quæ habet Rex in hoc Regno; est JUS RELEVII, quod solvitur per Barones petentes Investituram ob mortem prædecessorum tanquam eorum hæredes. Et est medietas fructuum, qui percipiuntur in Feudo anno mortis Baronis. Quod moribus fuit introductum in hoc Regno, & hodie est jus *ordinarium*. Essendo stata peraltro fin da tempi dell' Imperadore *Federigo II.* questa pratica nel Regno, e prima ancora, siccome in una di lui Costituzione (*b*) si osserva, in cui si dice: „ *Post* mortem Baronis, seu Militis, qui a Comite, vel Barone alio Baroniam aliquam, vel Feudum tenuerit, quæ in Quinternionibus Doganæ nostræ inveniuntur inscriptæ; defuncti mortem per Comitem, vel Baronem, a quo prædicta tenuerit, Excellentiæ nostræ volumus nunciari. Et quid, & quantum sit illud, quod defunctus ab ipso tenebat: mobilia etiam decedentis scribi volumus seriatim: & omnia in publica documenta redacta, ad nostram Curiam destinari jubemus: ut jussione nostra, quibus prædicta assignari debeant, injungatur. Baroniam etiam, sive Feudum, quod ad concessionem Munificentiæ nostræ spectat; si quando a nobis concedi contingerit, ut est moris; Literas nostras ad eum, a quo Feudum tenetur, curabimus destinare: & quod id, quod tenet ab eo, sive sit Castrum, sive Terra plana, ei cui nos concesserimus, debent assignari: suscepto tamen Mandato nostro, & nulla mora protracta, Comes, vel Baro illud exequi procurabit; RECEPTO VERUMTAMEN ALIQUO RELEVIO, ut est moris, quod quantitatem decem unciarum auri non excedat pro assignanda possessione Terræ *concessæ*.

IV. Intorno all' ADOGO, si debbe similmente premettere, che i Baroni doveano servire anticamente di persona al Regio Monarca in Guerra: essendo lo stesso *Barone*, che *Militi*, secondo la sovrascritta Costituzione di *Federigo II.* Imperadore. *Post mortem Baronis, vel Militis &c.* Avendo da *Riccardo di San Germano* (*c*), che nell' anno 1226. il predetto Imperadore fe ordine a tutti i Baroni del Regno di andar seco in Guerra: „ *Anno* 1226. mense Januario Imperator ipse Baronibus, & Militibus infeudatis cæteris mandat, ut omnes se præparent ad eundum secum in Lombardiam, & ut omnes apud Piscariam, ubi sexto intrante Martii die esse Imperator ipse disponit, debeant convenire. E del Re *Carlo I. di Angiò* similmente riferisce *Matteo Spinelli* nel suo Effemeride (*d*) latinizzato da *Daniello Papebrochio*, che „ *Anno* 1267. primo Novembris Rex fecit convocare omnes Barones, & Syndicos Provinciarum regnarum ad Parlamentum pro die Sanctæ Catarinæ. Ipsoque die factum est Parlamen- [illegible] „ tum [illegible]

(a) Reggente Moles de Jure Releviorum parag. 21.
(b) Constitutio *Post mortem Baronis* . . . .
(c) Riccardo di San Germano, ad annum 1226.
(d) Matteo Spinelli ad annum 1267.

„ tum ; & conclusum, UT OMNES BARONES PRÆPARARENT „ SE AD SEQUENDUM REGEM IN BELLUM ; atque ut populi „ solverent duas *Collectas* . Ancorche i Baroni non fussero tenuti a far questo , senonche per tre soli Mesi a loro proprie spese : e volendo il Re obbligarli a militare in tempo più lungo ; dovea egli somministrarli il bisognevole , siccome ne' Capitoli del Re *Carlo II.* si legge : „ *Item* , „ statuimus , quod Comites , Barones , & alii Feuda tenentes , ultra „ tempus trium mensium non teneantur servire Curiæ sumptibus propriis: „ sed si eos ultra tempus prædictum Curia voluerit in suo servitio retine„ re; ipsis gagia debet *ministrare* . Volendo altresì Papa *Onorio IV.* ne suoi Capitoli (poco appresso da trascriversi) , che i Baroni doveano portare tre Soldati , e tre Cavalli con se : e quando non portavano detti Soldati ; pagavano in denaro cotal mancanza : „ *In* casibus quoque , in quibus intra „ Regnum servire , vel Addoamentum præstare teneantur ; servitia exhi„ beant , & Addoamenta antiquitùs consueta : Videlicet , ut vel tribus „ mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum ; vel „ pro singulis Militibus , ad quos tenentur ; pro quolibet trium mensium „ prædictorum tres uncias , & dimidiam auri *solvant* . Però , come vuole *Scipione Mazzella* (*a*) , per potere menar seco i Baroni tre soldati in Guerra ; doveano i di loro Feudi rendere venti onze d' Oro ogn' anno : „ *Evvi* parimente un altro Pagamento ordinario, chiamato ADOGO , che „ in nostra lingua significa *Servizio personale* : peroche ciascuno è tenu„ to personalmente presentarsi avanti il Re quando gli è mossa Guerra . Il „ qual servizio era tenuto il Feudatario personalmente prestare con la so„ la sua persona quando possedeva il Feudo intiero . Era il *Feudo Intie*„ *ro* quando l' Entrada d'esso ascendea a 20. onze , e l' onza sei ducati . „ Per lo quale intiero Feudo era tenuto il detto Feudatario di prestare a „ sue spese per tre mesi il detto *Servizio* con tre Cavalli , ed Armi , così „ come testifica Andrea d' Isernia . Se il Feudatario non serviva personal„ mente ; era tenuto in suo luogo mandare un altro idonio , che fusse pia„ ciuto al Re . E questo quando il Feudo non ascendeva alla detta rendi„ ta . Però quando il Feudo non ascendeva alla detta quantità di 20. onze „ d' Entrada ; allora si adunavano insieme più Feudatarj , come vuole „ Andrea d' Isernia . Fu il detto Servizio Reale chiamato *Adogò* , quasi „ *Adunamento* .

V. In tempo poi di *Corrado* Imperadore questo servizio personale fu cambiato in danaro da Baroni : con darsi la metà delle Rendite di quei Feudi dove vi erano Vassalli ; e la quarta parte dove non vi erano (ancorche Papa *Onorio IV.* avesse poi riformata , come sovra , questa tassa, riducendo a tre onze , e mezza detto Servizio militare) . Facendosi in tempo della Reina *Giovanna II.* il Cedolario di quanto ciaschedun Feudo rendea : ed a tenore del medesimo si fece la Tassa predetta , che *Adogo* chiamossi in sentenza del *Reggente Moles* (*b*) ; e *Adogamento* viene più sovra

(a) Scipione Mazzella in descript. Regn. pag. 327.

(b) Reggente Moles paragr. 4. de Jure Adohæ num. 1. „ *Ex disposi*„ *tione* Juris communis Feudorum introductum fuit , quod Vassallus te„ ne-

sovra da Papa *Onorio IV.* appellato. Assegnando *Scipione Mazzella* (b) la differenza, perche ne Feudi abitati si pagava la metà del fruttato, e ne Feudi inabitati la quarta parte, col dire: „ *La ragione* poi per la quale „ nelli Feudi abitati la metà delle Rendite per Adogo si sodisfacea, e „ nelli Feudi dissabitati la quarta parte; questa si era: perche in quel „ caso anche li Vassalli del Barone alla metà dell' Adogo concorreano: in „ guisatalechè un quarto il Barone ne pagava, ed un altro quarto li Vas- „ salli lo sodisfacevano, conforme nel Capitolo *Comites, Barones, & Feudatarii* del Re Carlo II. si legge: Comites, Barones, & Feudata- „ rii, si subventionem a Vassallis eorum deposcant pro servitio debito, „ quod fecerunt anno illo (quæ subventio semel tantum in anno præste- „ tur Dominis a Vassallis); habeant enim, & exigant a Vassallis ipsis „ medietatem pecuniæ, ad quam ascendit servitium præstitum nostræ Cu- „ riæ per eosdem: dum tamen non escedat medietatem Collectæ generalis „ pro nobis, & Curia nostra Vassallis ipsis impositæ ipso *anno*. Per que- „ sti servizj adunque, che si prestano da Feudatarii, sono tenuti i Vassalli „ o vero le Terre di sovvenire per la metà del detto servizio a i Baroni a ra- „ gione di Carlini cinque a fuoco, per quelli fuochi, che l' Università si „ trova tassati . . . . Venuto poi il Regno in mano di Ferdinan- „ do Re Cattolico, & intese le tante liti, che erano in Regno trà i „ Baroni, e Vassalli per conto di pagare la sua subvenzione dell' Adogo; „ per rassettar le cose, volle che tutti i Baroni, e Feudi con loro Entra- „ de si notassero; e che tutte le Città, Terre, e Fuochi del Regno di „ nuovo si numerassero: & ordinò, che la metà della Tassa, che i Vas- „ salli pagavano a i Feudatarii per conto del servizio Reale; non più da „ Feudatarii, ma da Regj Tesorieri, e Precettori si riscuotesse.

E' da saper anco, che quando il Feudatario, o Barone muore; non „ paga per quello primo anno l' erede del morto l' Adogo della Regia Cor- „ te, ma finito l' anno. Dopo la morte del detto Barone l' erede paga „ il Rilevio, che è la metà dell' Entrade have l' anno il Barone. E „ se

„ netur Domino suo personaliter servire. Et temporibus Conradi Impe- „ ratoris fuit dispositum, quod loco servitii personalis, possint servitia in „ pecunia exigi, quæ *Hostenditia* fuerunt dicta: quia contra Hostes præstaban- „ tur . . . . Licet hæc fuissent in electione Feudatarii.

In Regno autem nostro introductum fuit, quod quando Vassallus ha- „ bet Feudum annui valoris unciarum 20. tunc tenetur ad unicum servi- „ tium, & dicitur unus Miles: qui tenetur de persona servire cùm tri- „ bus equis tribus mensibus . . . . Quando verò servitium exigitur „ in pecunia; taxa hujus Regni est, quod de singulis viginti unciis sol- „ vuntur unciæ decem cùm dimidia, & sic medietas fructuum, & aliquid „ plus. Quod procedit in Feudis super Vassallis. In Feudo vero inabi- „ tato, divisa est taxa: quia in eo non exigitur medietas, sed quarta „ pars valoris, & aliquid plus: & sic de unciis 20. servitii debentur „ *sex*.

(b) Scipione Mazzella loc. cit.

„ se per caso l' erede non revelasse la morte del Barone , passato l' anno
„ paga la pena del *Nouplo* , che è nove volte tanto , quanto importa il
„ Rilevio del Barone.

Pagano similmente il Rilevio le Città , e Terre di Dimanio , cioè
„ Regie : e questo ogni quindici anni , non altrimente che se fusse morto
„ il *Barone* . Non essendo tenuti questi Luoghi al pagamento dell' Adogo
, perche non astretti al servizio della Guerra .

VI. Questo peso , che soffrono i Baroni tanto per il Rilevio , quanto per l' Adogo ; non è di piccola consideratione , o di poco vantaggio per il pubblico Erario : Conciossiache nel Regio Stato , che in occasione dell' ultima Numerazione de Fuochi si fece per il Regno nell' anno 1669. per ordine del Vicerè *Don Pietrantonio di Aragona* ; la somma de Rilevj vien considerata di ventidue mila ducati annui . Leggendosi ivi : *Rilevj per morte de Baroni , e Feudatarii annui* ——————— 022000.

L' Adogo Baronale si calcola a centosessantacinque mila cinquecento cinquanta nove ducati un tarì quattordici grana , ed un cavallo ——————————————— 165559. — 1. 14. 12

VII. Oltre al Rilevio , ed all' Adogo come sovra , soggiacciono eziandio i Baroni alla *Revoluzione* : non già una volta in vita , come il Rilevio , o una volta l' anno come l' Adogo ; ma o in caso di morte senza eredi , o in caso di Fellonia contro del Principe , quando si divolvono i Feudi alla Regia Corte , come il *Reggente Moles* (a) l' insegna dove tratta *de Jure Revolutionis , quæ sive ob Lineam finitam , sive ob culpam Vassalli , vel alio jure competit Regi in hoc Regno* , col dire : „ *Regale* Jus
„ est , quod Bona subditorum variis causis ad Fiscum devolvuntur , ne
„ dùm Bona feudalia , quæ certam legem habent , & certos casus , in
„ quibus devolvuntur ad Fiscum , de quibus enumerat 80. Casus Capy-
„ cius ; sed etiam Bona Allodialia devolvuntur ad Fiscum ex Regali Ju-
„ re : prout quando per aliquod crimen confiscantur : item quando sunt
„ Bona vacantia , & ex aliis causis.

VIII. Ad un altro peso assime con quello del Rilevio soggiacciono i Baroni ; ed è quello , che JUS TAPPETI si addimanda . Il quale sebbene non si paghi per dirittura al Re , ma al Gran Camerlengo , e per costui oggidì alla Regia Camera , per il Tappeto , che egli solea accommodare innanzi del Principe , quando da questi si dava l' Investitura, Feudatarii ; pure è di una considerevol somma : essendo di ducati tredici , e grana trentasei per centinara di quello , che si paga per Rilevio secondo il *Reggente Moles* (a) , nell' asserire : „ *Ultra jus* Relevii , quod debe-
„ tur Regi ; debetur etiam , & solvitur aliud Jus Regiæ Cameræ & pro
„ ea Magno Camerario hujus Regni , quod dicitur JUS TAPPETI :
„ quod solvitur ad rationem tarenorum quatuor pro uncia , quod venit ad
„ rationem ducatorum tresdecim , & tareni unius , & granorum tresdecim

LII pro

(a) Reggente Moles Paragr. 23.

(b) Lo stesso Regente Moles, Paragr. 22.

„ pro quolibet centenario illius, quod folvitur pro Relevio : & non fit „ aliqua deductio Adoi respectu hujus Juris Tappeti, prout fit respectu „ Juris Relevii. Et ita hodie exigitur per Illustrem Marchionem Pescariæ Magnum Camerarium. Et alludit etiam ad hoc vocabulum *Jus* „ *Tappeti* : quasi pro Tappeto, quod per Camerarium sternabatur quando „ Vassallus præstabat *Homagium*.

IX. I Baroni Forestieri poi, che non dimorano in Regno, ed in tempo di Guerra si trovano ne stati di Prencipi esteri, o nimici della Corona; soggiacciono di vantaggio al Sequestro totale de frutti, che percepiscono da loro Feudi nel Regno. E se si rattrovano in Luoghi indifferenti, e non possono essere in Napoli in cotal occasione; se li sequestra la metà dell' annata, e tal volta l' annata intiera delle di loro annue Rendite, giusta il bisogno del Monarca. Bensì questo fruttato, che a medesimi si sequestra; si compartisce in più anni, acciò li Feudatarj predetti ignudi affatto non restino, e necessitosi nel loro bisognevole.

PARAGRAFO SECONDO.

Di quello, che contribuiscono ogn' anno i Cittadini particolari al proprio Monarca in Regno.

X. PEr meglio capire queltanto, che faremo qui per dire intorno a Pesi, che contribuiscono i particolari Cittadini annualmente al Monarca in questo nostro Regno; dobbiamo presupporre la differenza che vi è frà il *Tributo*, ed il *Vettigale*, che coll'autorità di *Marco Varrone* rapportammo nel Libro 1. del Tomo III. al *Numero* 2. del Capo 4. Vale a dire, che il *Tributo* era quella porzione di danaro, che annualmente cadauno pagava in servizio del Principe; e 'l *Vettigale* quei pesi, che per altri servizj pubblici si soffrivano a tenore degli averi, che si possedeano: i quali da cinque in cinque anni si lustravano, o si riconoscevano, come ivi al *Numero* 8. si soggiunse. Essendo venuto sotto nome di Vettigale presso *Livio* (a) anche il *Sale*, che a caro prezzo, e per forza a Cittadini si vendea: i quali perciò tumultuarono in Roma. Con essersi ivi eziandio

(a) Tito Livio lib. 20. *Censores interim Romæ M. Livius, & C. Claudius VECTIGAL etiam novum ex salaria annona statuerunt. Sextante Sal & Romæ, & per totam Italiam erat. Romæ pretio eodem, pluris in foro, & alio alibi pretio præbendum locaverunt. Sed Vectigal commentum alterum ex Censoribus satis credebant Populo irato, quod iniquo judicio quondam damnatus esset, & pretio salis maximè oneratas Tribus, quarum opera damnatus erat, credebant. Inde SALINATORI Livio inditum cognomen.*

dio spiegato il modo, come anticamente sotto degli Imperadori in queste Provincie si vivea; e de pesi, che ogni Cittadino portava, senza ripeterlo di nuovo: bastando favellare quì soltanto della maniera, come per l' addietro appo noi sotto de Barbari, e de passati Monarchi si visse, e quale di presenti sia lo stato del nostro Regno.

XI. Ciò presupposto, diciamo, che in tempo de GOTI in queste nostre Regioni viveasi per mezzo di *Tributi*, siccome il Re *Teodorigo* lo scrivea alla Città di Napoli appo *Cassiodoro* (a) nella guisa, che siegue: *Honoratis Possessoribus, & Curialibus Civitatis Neapolitanæ* . . . TRIBUTA QUIDEM NOBIS ANNUA DIVOTIONE PERSOLVITIS; *sed non majore vicissitudine decoras vobis reddimus dignitates, ut vos ab incursantium pravitate defendant qui nostris jussionibus obsecundant*. Volendo bensì *Carlo Sigonio* (b), che questo Tributo fusse stato di due sorti: uno, che si pagava da ogni privata persona, e che *Tributo particolare* diceasi, istituito dal Re *Odoagre*; e l' altro, che si contribuiva dalle Comunitadi, ed *Asse pubblico* appellavasi, sovrimposto dal Re *Teodorigo*: il quale in caso di bisogno solea lasciarsi alle Comunità predette. Il che fu in fatti praticato con i Popoli della Campagna nell' anno 512. allora quando il Monte Vesuvio disertando colle sue ceneri le di loro possessioni; il medesimo Re *Teodorigo* lasciò di astringerli a questo pubblico pagamento, all' affermare del medesimo presso del citato *Cassiodoro* (c).

XII. Lo stesso si praticò in tempo de LONGOBARDI in queste medesime Regioni, siccome si raccoglie dal Concordato di *Radelchi* Principe di Benevento con *Siebendelfo* Principe di Salerno nell' anno 851. in cui tra il molto si legge: *Similiter habeatis omnes homines, qui habitant in parte nostra; & qui sunt sub* TRIBUTO. Ancorche in tempo de medesimi vi fossero stati eziandio alcuni diritti di Dogane, come meglio spiegaremo nel Capitolo seguente.

XIII. Venendo poi al tempo de Monarchi NORMANNI, e SVEVI; diciamo, che la di loro poliaia difficilmente chiarir si puole per quello tocca al nostro presente istituto: ancorche i Scrittori nostrali con comun sentimento affermassero, che in tempo de Normanni si vivesse appo noi per via di *Apprezzo*, ed in tempo de Svevi per via di *Collette*. Così in primo luogo lo disse alla lunga *Fabio Giordano* nella sua Cronaca scritta a penna, che si conserva nel Convento di San Lorenzo Maggiore di Napoli;

(a) Cassiodoro lib. 6. Variar. cap. 24.

(b) Carlo Sigonio lib. 16. Imper. Occident. ad annum 493. „ *Tributum* porrò, ab Odoacre institutum, conservavit: ex eo quia scripsit, „ se statuere, ut Gravasiani sicut Odoacris tempore Tributum solve„rant, ita & suo pensitarent. Et aliud novum imposuit, quod ASSEM „ PUBLICUM appellavit. Id quod afflictis aliqua calamitate populis re„ mittere pro summo beneficio *consuevit*.

(c) Cassiodoro lib. 4. epist. 50. *Campani, Vesuvii montis hostilitate vastati, Clementiæ nostræ lacrymas profuderunt, ut, agrorum fructibus enudati; sublev什entur onere tributariæ functionis. Quare &c.*

così lo testimonia *Niccolò Gajetano Ageta* (*a*) nelle sue Note al Reggente Moles ; così l' apporta *Scipione Mazzella* (*b*) ; e così in sentenza di molti altri l' asserisce *Pietro Giannone* (*c*) col dire : *Sotto i Normanni l' Entrate del Fisco si riscuotevano per* APPREZZO *: cioè per ogni dodici Marche d' Entrata si pagavano trè Fiorini . E questa Esazione per licitazione solea affittarsi a' Pubblicani . Il che durò fino al tempo dell' Imperadore Federico II. Questo Principe , acciocchè i poveri non fussero oppressi da più ricchi , e potenti ; proibì l' Esazione in questo modo . Ed avendo nel 1218. nel Castello dell' Uovo convocato un general Parlamento di tutti i Baroni , e Feudatarj del Regno con i Sindici delle Città , e Terre ; stabilì , che per l' avvenire l' Entrate Regie si riscuotessero per* COLLETTE *: in guisa , che , chi più possedesse roba , più pagasse : chi meno , meno : chi nulla , nulla . Furno imposte in tal maniera le Collette assai moderate . Ma poco appresso , non bastando a sovvenire alle necessità del Regno ; si venne alle seconde , e così di mano in mano fino alle seste Collette ; chiamate* PAGAMENTI FISCALI ORDINARJ, *secondo ci testimoniano Andrea d' Isernia , Antonio Capece , e Fabio Giordano .*

XIV. Ma quanto vadino errati dal vero questi , e somiglievoli Autori (se pure ad essi male non mi oppongo) ; non altronde , che dalla propria di loro assertiva comprender si puole . Conciossiache vogliono essi , che in tempo de Normanni si vivea per mezzo di *Apprezzo* : vale a dire , che chi godea dodeci Marche di Entrata , ne pagava tre Fiorini al Principe . E sotto de Svevi si vivea per *Collette* : in modo tale che , chi avea più rendite , più pagava al Fisco : chi n' avea meno , ne pagava meno. Non accorgendosi costoro , che il vivere per Apprezzo in tempo de Normanni, ed il vivere per Colletta sotto de Svevi nella maniera da essi espressata ; per se sia una cosa medesima : in guisa tale che , chi più avea , più pagava , e chi meno , meno pagava , tanto se era per via di Apprezzo , quanto se era per via di Colletta .

XV. Di poi non si avveggono questi stessi Autori dell' equivoco , in cui sono , che *Federigo II.* Imperadore impose le Collette (prima di lui anche *Arrigo VI.* di lui genitore fatto l' avea , come presso *Riccardo di San Germano* (*d*) si legge) per via di *straordinaria sovvenzione* : con obbligare an-

(a) Niccolò Ageta ad Moles de Collectis num. 56. *Ulteriùs sciendum est , quod sub Regibus Normannis Ærarii Regii Introitus , atque Subventiones per* APPRETIUM *exigebantur : hoc est , pro quibuslibet duodecim Marchis Introitus tres Floreni solvebantur : quod ad tempora usque Federici II. Imperatoris observatum est . Cumque postea Federico non placeret ; Regios Introitus ita exigi voluit : exigendos esse per* COLLECTAS *, per æs , & libram , juxtà cujuslibet bonorum valorem .*

(b) Scipione Mazzella in descript. Regni pag. 326.

(c) Pietro Giannone lib. 26. cap. 6.

(d) Riccardo di San Germano *Anno* 1197. *Imperator Henricus* GENERALEM TOTO REGNI COLLECTAM *imponit .*

anche gli Ecclesiastici a starvi sottoposti, come pure si rapporta dall' Autore citato (*a*). Cosa che egli non avrebbe fatto, se per via di ordinario Tributo queste Collette pagate si fossero, essendo da ciò esenti gli Ecclesiastici. Avendosi da *Matteo Spinelli* (*b*), trasportato in Latino da *Daniello Papabrochio*, che anche il Re *Corrado* impose una di queste Collette: per darci ad intendere, che le Collette predette non furono imposte dall' Imperadore *Federigo II.* come Pesi ordinarj; altrimenti nè il di lui padre, nè il di lui figliuolo l'averebbero similmente da se imposte. Nè queste Collette dell' Imperador predetto furono sei solamente; ma furono più di venti, come poco appresso addimostraremo. Dal che anche si raccoglie, che furono pesi straordinarj, e s'imponevano secondo il bisogno del Principe: non mica già, che per tante volte avesse egli voluto accrescere, e mutare i Tributi ordinarj de suoi Vassalli.

XVI. Indi non saprei dove avessero mai letto questi Autori, che sotto de Normanni viveasi per *Apprezzo*: e per dodici Marche di Entrate si pagavano tre Fiorini di annuo peso al Regio Fisco, giacche con tanta franchezza l'affermano: quando in tempo degli Angioini non aveasi contezza veruna della maniera, con cui i Normanni avean i Tributi da loro Sudditi esatti. Concioffiacosache; avendo Papa *Clemente IV.* donata l'Investitura del Regno a *Carlo I. di Angiò* colla condizione, che egli dovesse toglier via tutte le Gabelle impostevi dall' Imperadore *Federigo II*, e ridurre le cose nella maniera, con cui il Re *Guglielmo II.* avea il Regno governato; quando il Re *Carlo II.* volle ciò adempire in luogo del padre; rimise il tutto all' arbitrio del Romano Pontefice, stantecbe egli ignorava la pratica di quel Monarca Normanno, siccome l'espressò in uno de suoi Capitoli, col dire: *Statuimus, mandamus, & volumus inviolabiliter observari, quod in Collectis, Taliis, sive Quæstis generalibus, & specialibus, seù subventionibus quibuscumque hominibus Regni a Pharo citra usque ad confinia Terrarum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, qui in fidelitate Regis permanserunt; servetur status, usus, & modus, qui tempore fel. record. Regis Gulielmi II. extitit observatus: secundum quem in Conventionibus habitis inter Sanctam Romanam Ecclesiam, & Dominum patrem nostrum tempore collationis factæ sibi de Regno pleniùs continetur*. QUI STATUS, MODUS, ET USUS, PRO EO QUOD CONSTARE NON POTEST, QUIA VEL NULLI, VEL PAUCI SUPERSUNT, QUI POSSINT DE HOC TESTIMONIUM PERHIBERE; *volumus, quod per Sanctissimum Patrem, & Dominum D. Martinum Summum Pontificem declaretur, exponatur, seù determinetur, & disponatur*. A tenore di che Papa *Onorio IV.*, successore di *Martino IV.* Sommo Pontefice, fè la sua Bolla *Justitia, & pax*, che poco appresso per intiero trascriveremo. Laonde in tempo de

(*a*) Riccardo di San Germano in Cronicon: *Anno* 1240. GENERALIS COLLECTA *exigitur, Imperatore mandante. Mense Aprilis Imperator apud Fogiam Colloquium celebrat generale*: SPECIALIS COLLECTA *a Clericis Regni pro Beneficiis Ecclesiasticis exigitur*.

(*b*) Matteo Spinelli in Ephemeride Neapolitano: *Intrante mense Augusto anni* 1250. *per omne Regnum constituta fuit Collecta pecuniaria, gravior quàm aliàs unquam, unius scilicet tareni per singula capita*.

de Normanni si fusse per via di *Apprezzo* vissuto, come assentano con tutta franchezza i nostri sovracitati Scrittori; l'avrebbe certamente saputo il Re *Carlo II. di Angiò*, e sovra tal piede avrebbe regolata la polizia del suo Regno, senza permettere che 'l Pontefice *Onorio IV.* a suo piacere ne li prescrivesse la norma.

XVII. Quindi, se errato non vado; sono per dire, che i Monarchi Normanni niun *Tributo* (reale, o personale che fusse) a loro Sudditi imposero; ma soltanto essi esiggevano da proprj Vassalli quei *Diritti*, che ad ogn'altro Principe eran comuni nell'Orbe. Vale a dire, quei Diritti per appunto, che sotto nome di *Dogane antiche* rammentaremo nel Capitolo seguente, e che *Andrea d'Isernia* sovra la Costituzione del Regno, *Quanto cæteris*, in questa guisa trascrive: *Jura vetera sunt hæc* (essendo stato il di più inventato dall'Imperadore *Federigo II.*, come nel Capitolo seguente anche rapportaremo): *Doana*, *Ancoragium*, *Scalaticum*, *Glandium*, *&c. similium. Jus Tumuli: Portus*, *&c. Piscaria: jus Affidaturæ: Herbagium*, *&c. Pascua: Passagium vetus. Jus Casei*, *&c. Olei non est ubique per Regnum*. Ilche pure ripete sovra i Riti della Regia Camera (a): *Jura vetera sunt hæc: Jus Doanæ*, *jus Ancoragii*, *jus Scalatici*, *aut jus Colli: jus Tumuli*, *jus Portus*, *&c. Piscariæ vetus*, *jus Bucciariæ vetus: jus Affidaturæ*, *Herbagii*, *Pascuorum*, *Glandium*, *&c. similium*, *Jus Casei*, *&c. Olei*, *non est ubique per Regnum*. Quali Diritti non eran pochi in quei tempi; attesoche non essendo molto il novero de Baroni perallora; tutto quasi il fruttato de Feudi andava ad introitarsi nel regio Erario. Tantopiù, che la Pompa Regale non si era cotanta avanzata in quei medesimi tempi nella Corte, come oggidì; e per mantenerla onestamente vi abbisognava una spesa più moderata.

XVIII. Questo mio sentimento viene avvalorato dal *Reggente Moles* (b) nelle sue Decisioni intorno al Tribunale della Regia Camera: in cui favellando egli de *Fiscali Regj*, al proposito asserisce: „ *Reges* Normanni „ ea Jura exigebant, quæ initio rerum solitum fuit Regibus exigere. „ ERANT ENIM TUNC JURA REGIA IN REGNO, Passus, „ Forestagia, Plateatica, Proventus Pœnarum, & jura Ponderum, & „ Mensurarum, de quibus in Constitutione Regni *Magistri Camerarii*, & „ in Constitutione *ad Officium Bajulorum*. Quæ JURA VETERA appel- „ labantur temporibus Andreæ Iserniæ . . . Hæc Jura omnia DOA- „ NA, seù JUS DOANARUM vocabantur vulgari forte, & antiquo „ vocabulo, cumulationem omnium Jurium Regalium significante. Quod „ excipio ex Constitutione Regni *Honorem nostri diadematis*; ex Consti- „ tutione *Magnæ Curiæ*; & ex Constitutione *Magni Camerarii*, in quibus „ nomen hoc DOANÆ totum Patrimonium, & Regiam ipsam Came- „ ratu significat: ad id quod in simili de verbo ad verbum tradit *An-* „ *dreas*, *&c.*

XIX. Se poi i sovracitati Scrittori volessero dirmi, che anche i Normanni-

(a) Andrea d'Isernia in Ritib. Reg. Cam. Tit. *de Decimis* Rit. 1.
(b) Reggente Moles parag. 1. num. 11.

manni riscossero da loro Sudditi qualche *Sovvenzione* straordinaria ; io volentieri glie l' accordo : stanteche il Re *Guglielmo II.* in una sua Costituzione (*a*) ordinò, che tanto i Baroni da loro Vassalli, quanto i Vescovi da loro Sudditi in alcuni casi particolari le potessero anche esiggere : *Statuimus*, Dominos nonnisi in subscriptis casibus tantum ab hominibus „ eorum Adjutorium petere, videlicet, in *redimenda persona Domini*, si „ fortè ab inimicis nostris in servitio nostro captus fuerit : prò *faciendo* „ *filio Milite* : prò *maritanda filia*, vel *sorore* ; prò *emenda Terra* ; videlicet „ ea tantùm vice cum eam emit : pro *servitio nostro* ; vel *Exercitus nostri*: „ moderatè tamen in his, quæ pro nostri Corredo dantur : De Prælatis „ tamen Ecclesiarum statuimus, ut in his tantùm casibus abhominibus suis Adjutorium petant ; pro *Consegratione sua* ; cum *ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati* ; prò *servitio Exercitus nostri*, si quidem in Exercitu nostro fuerint, vel si *vocemus eos*, vel *miserimus eos* „ *pro servitio nostro*, vel *Corredo nostro*, cum in terris eorum nos hospitari, „ vel Corredum ab eis accipere *contingerit* . Che sebbene in questa Costituzione si parlasse de Baroni sudditi, e de Prelati, che avean Feudi ; pure, come ivi osserva la Chiosa (*b*), ciò potea dal Monarca praticarsi eziandio in suo vantaggio : ancorche non avessimo noi Esempj confacenti al caso, per quanto si è possuto nella Storia del Regno osservare.

XX. Aggiungasi a tutto questo, che avendo il Re *Carlo II.* rimesso all' arbitrio di Papa *Onorio IV.* la moderazione de Regj Dritti per il Reame di Napoli ; questi eccettuò a favore de Monarchi le sovvenzioni straordinarie in questi quattro Casi : *Primo*, per difendere il suo Stato, se venisse da nimici assalito, o da rubelli intorbidato. *Secondo*, per riscattare la Regia Persona, se in caso di Guerra vi restasse per disgrazia prigione. *Terzo*, per dare il Cingolo Militare a qualche suo Figliuolo, o Parente. *Quarto*, per maritare le Figliuole, le Sorelle, o altre del regio Sangue, come dalla Bolla del sovracitato Pontefice, che poco appresso per intiero trascriveremo. Quali Casi corrispondono in qualche modo agli altri, che il Re *Guglielmo II.* diede a Baroni nella sua rapportata Costituzione. Segno evidente, che somiglievoli Sovvenzioni erano in pratica nel tempo regnava il mentovato Monarca.

XXI. Altrimenti però si vide andar la cosa sotto de Monarchi SVEVI : atteso, non contento l' Imperadore *Federigo II.* di quei Dritti Regj, che i Normanni avean esatti per il passato da Sudditi, e che dritti di *Dogane antiche* chiamavansi, come dicemmo più sovra nel *Numero* 17. ; ne aggiunse degli altri, come quelli del Ferro, della Pece, del Sale, della Seta,

(a) Constitutio *Quamplurimum*, de Adjutoriis exigendis ab hominibus.

(b) Glossa ibidem : *Aliquando dictum est, quod casus comprehensi in ista Constitutione de exigendis Adjutoriis a vassallis, non habeant locum in Rege : cum hæc Constitutio loquatur de Prælatis, Comitibus, & Baronibus : sed hoc non est verum : non enim est conveniens, ut his non utatur Rex privilegiis, quæ privatis ab eo dantur, ut in* Authent., ut non fiant pignora §. illud Collectis.

Seta, ed altri somiglievoli, rammentati dal *Reggente Moles* (*a*), e rapportati alla distesa da *Andrea d' Isernia* (*b*), nel mentre discorrendo della *Decima*, che il medesimo Imperadore su di queste nuove Imposizioni, e Gabelle avea ordinato, che si pagasse alla Chiesa; asserisce: *Item, debetur secundùm formam Curiæ tertia pars Procurationis pro novis Statutis impositis per Federicum Imperatorem. De illis non vult Ecclesia Decimas, tanquàm de malè ablatis, quæ imposita fuerunt per illum contra Deum, & justitiam. Per quod videtur ille Federicus quiescere in pice non in pace. Et Ecclesia potest dicere: da mihi Decimam debitam de veteribus Statutis, non de novis. Alicubi sunt plura Jura vetera, alicubi plura Jura nova.* Vetera sunt hæc, videlicet: *Doana, Ancoragium, Scalaticum, Glandium, & similium. Jus Tumuli: Portus, & Piscaria: jus Affidaturæ: Herbagium, Pascua, Beccaria, Passagium vetus. Jus Casei, & Olei non est ubique per Regnum*. Nova sunt hæc, videlicet: *Jus Fundaci Ferri, Azarii, Picis, Salis, jus Stateræ, seù Calandræ, Ponderaturæ, jus Mensuraturæ: Riæ de novo, jus Setæ, jus Canabii, Saponis, Molendini, Beccariæ novæ, Imbarcatura, jus Sepi, jus Portus, & Piscariæ, jus Exituræ, jus Decini, Tintoriæ: jus Marchium, jus Balistarum, jus Gallæ. Jus Lignaminum non est ubique. Jus gabellæ Auripellis non est ubique per Regnum. Jus Resinæ, seù Reficæ majoris, & minoris non est ubique, sed Neapoli.*

XXII. Oltre alle sovradette Imposizioni, che come dritti di Dogana questo Imperadore per tutto il Regno perpetuamente impose; anche di molte arbitrarie *Sovvenzioni* sotto nome di *Collette* in varie volte i Popoli caricò, come il *Reggente Moles* nel luogo sovradetto soggiugne: *Ultra Jura prædicta Federicus quasdam* SUBVENTIONES GENERALES *a toto Regno prius petiit, & cœpit exigere quæsito colore, quod sub nomine* Adjutorii, *& tanquam pollicita*, ET SPONTE DONATA *præstarent. Quas subventiones secundùm imminentes necessitates, & pro quantitate per ipsum Regem taxata, iniiciebat*. Che sebbene in sentenza di *Pietro Giannone*, e degli altri Scrittori nostrali, sei volte si volessero queste Gabelle accresciute (quando, come testè il *Reggente Moles* dicea, le medesime erano straordinarie Sovvenzioni, che giusta la necessità del Regno si tassavano, e si esiggevano;) pure esse furono molte, siccome da *Riccardo di San Germano* nella sua Cronaca si puol in parte rilevare. Il quale incominciando da *Arrigo VI.* (per farci conoscere, che non fu *Federigo* Imperadore il primo ad inventarle), tra il molto, asserisce:

Anno 1197. Imperator Henricus generalem toti Regno Collectam „ imposuit. . . . . . .

An-

(a) Reggente Moles paragr. *De Regiis Fiscalibus* num. 17. *Alia verò Jura nova, ultra prædicta, quæ vetera erant; introduxit Federicus II. Imperator. Hic Rex fuit primus, qui nimium satagens in augendis suis juribus, ut ipse refert in Constitutione Regni* Inter multas, *& ibi Afflictus; hæc* JURA NOVA *instituit; ut sunt Jura Ferri, Acciarii, Picis, Salis, Sericæ, & alia*.

(a) Andrea d' Isernia in Constit. *Quanto cæteris* de Decim. præstand.

Anno 1223. pro stipendiis Militum, & Servientium, quos ad debel-
„ landos Saracenos rebelles Siciliæ statuerat; certam pecuniæ summam
„ per totum Regnum mandavit colligi Federicus Imperator. Et tunc per
„ quendam Judicem urbanum de Teano collectæ fuerunt de Terra Sancti
„ Benedicti uncias auri ccc.

Anno 1225. mense Augusto Mutuum ab Imperatore per totum Regnum
„ exigitur. Et tunc loco Mutui, collectæ sunt de Terra Monasterii Casi-
„ nensis unciæ MCCC. per Petrum Dominum Eboli, & Nicolaum de
„ Cicala, nunc Justitiarium Terræ Laboris. . . . .

Anno 1227. Imperator per totum Regnum pro felici transitu suo ge-
„ neralem Collectam imponit. Et tunc collectæ sunt de Terra Monasterii
„ unciæ CCCCL.

Anno 1228. Mense Aprilis Imperator pro subsidio Terræ Sanctæ ab
„ Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis ubique per Regnum exigit pecuniæ
„ quantitatem: & tunc de mille ducentis unciis propter hoc impositis
„ Terræ Monasterii remisit Imperator de gratia uncias centum. Eodem
„ mense Gregorius Papa suas mandat Literas universis Ecclesiarum Præ-
„ latis, & Clericis per Regnum Siciliæ constitutis, sub interminatione
„ ultionis Canonicæ, nè quis eorum Imperatori, aùt Bajulis suis dare
„ aliquid pro Redemptione, Data, vel Collecta præsumat . . .

Anno 1231. Collecta ubique per Regnum jussu Imperatoris a Ju-
„ dicibus, & Tabellionibus Dæmanii exigitur, Imperator Domorum
„ Hospitalis, & Templi possessiones, quæ in Regno sunt, & eorum
„ fructus, jubet capi ad opus suum. . . .

Anno 1235. mense Januarii, Imperator generalem Collectam toto
„ Regno imponit. Et tunc collectæ sunt de Terra Monasterii Casinensis
„ unciæ cccc. pro Adoamento per Stephanum de Anglone Justitiarium
„ Terræ Laboris, & pro Mutuo unciæ CC. . . . .

Anno 1236. generalis Collecta in Regno ponitur. Et tunc pro Adoa-
„ mento Imperiali collectæ sunt de Terra Monasterii unciæ CCL.

Anno 1237. mense Januarii, Imperatore mandante, generalis Colle-
„ cta per totum Regnum exigitur.

Anno 1239. mense Junio, subscripta Capitula edita sunt in Regno
„ quæ pro parte Imperiali observari jubentur . . . . Item, ut a Ca-
„ thedralibus Ecclesiis per se exigatur, & imponatur pro Imperiali Curia
„ Adjutorium secundum modum, & potentiam divitiarum suarum. Nihilo-
„ minùs, & à Canonicis earum Diœcesum sibi subditis, Præsbyteris,
„ & Clericis secundùm facultates eorum. Idem exigitur ab Abbatibus,
„ & Monachis nigris, & albis. . . .

Anno 1240. generalis Collecta exigitur, Imperatore mandante. Men-
„ se Aprilis Imperator apud Fogiam Colloquium celebrat generale. Spe-
„ cialis Collecta a Clericis Regni prò Beneficiis Ecclesiasticis exigi-
„ tur. . .

Anno 1241. mense Januario per totum Regnum generalis Collecta
„ exigitur. . . . .

Mense Junio, Prælati de Regno, vocati ab Andrea de Cicala, Ca-
„ pitaneo, & Magistro Justitiario apud Melfiam; apud eum vadunt: a
„ quibus Thesauri Ecclesiarum suarum tàm in auro, & argento, quàm

„ in vestibus fericis, & lapidibus pretiosis in Commodato pro Principe
„ exiguntur. . . . .

Mense Octobris Thesauri Ecclesiarum apud Fogiam per eos de San-
„ cto Germano, qui eorum fuerant custodiæ deputati, mandante Cæsare,
„ deferuntur, excepta Tabula Altaris Sancti Benedicti: & ut redimi
„ debeant a Prælatis, & ab Ecclesiis, quarum erant, pro certa pecuniæ
„ quantitate ab Imperatore mandatum. . . .

Anno 1242. mense Januario, jubente Cæsare, Collecta generalis
„ per totum Regnum exigitur: de qua tertia pars remittitur, sicut anno
„ *præterito*.

XXIII. Diversamente però in tempo degli ANGIOINI si vide andar la cosa: peroche, quando Papa *Clemente IV.* diede l'Investitura del Regno al Re *Carlo I.*, vi aggiunse l'espressa condizione, di dover egli levar via tutte le Collette introdotte dall'Imperadore *Federigo II.*, e ridurre la polizia del Regno quanto a questo capo somiglievole a quello de Normanni in tempo del Re *Guglielmo II.*, come sovra nel *Numero 16.* del Re *Carlo II.* si dicea. Ancorche il predetto Re *Carlo I.* senza badare alla convenzione avuta colla Santa Sede, seguisse ancor egli la condotta dell'Imperadore *Federigo II.*, e del Re *Corrado* (il quale fece lo stesso, che dal padre praticato si era, siccome sovra nel *Numero 15.* in parte additossi): angariando malamente i Popoli colle sue Collette, siccome *Matteo Spinelli da Giovenazzo* (*a*) nel suo Effemeride Napoletano lo testimonia. E quasi ciò fusse poco, e non sodisfacesse le di lui brame il tenere col tributo delle Collette angustiati i suoi Vassalli; aggiunse un peso sì insopportabile per i Massari benestanti de Paesi demaniali, che muove a pietà tutti coloro, che ne ascoltano la narrativa da *Sabba Malaspina* (*b*), Scrittore di quei tempi (trascritto ancor egli dal dotto Muratori a carte 784. del Tomo VIII.). Conciossiache, egli prendendo i Buoj, le Vacche, le Pecore, le Cavalle, le Troje, ed altri Animali; li dava per forza in un certo numero a costoro: da quali a capo dell'anno non solo volea de medesimi il suo Capitale franco, ed intiero; ma per il Fruttato ne riscuoteva una determinata somma di Grano, di Lana, di Cascio, di Vitelli, di Polledri, di Agnelli, di Porchetti, e simili. Ecco le parole di costui: le quali, ancorche un poco lunghe, pure molto confacevoli al caso presente:
„ *Sub* istis temporibus Carolus Rex præfatus aliàs IMPRESSO GRA-
„ VI PONDERE ADDENS, ET DE PRAVORUM SUORUM
„ CONSILIO NOVOS NOVORUM GRAVAMINUM MODOS
IN-

(a) Matteo Spinelli ad annum 1267. *Eodem anno 1267. primo Novembris, Rex fecit convocare omnes Barones, & Syndicos Provinciarum Regiarum ad Parlamentum prò die Sanctæ Catarinæ: Ipsoque die factum est Parlamentum, & conclusum, ut omnes Barones præpararent se ad sequendum Regem in bellum: atque* UT POPULI SOLVERENT DUAS COLLECTAS.

(b) Sabba Malaspina Histor. Sicul. lib. 1. cap. 7.

„ INVENIT, ET IMPOSUIT. Quidam enim ex suis subdola sugge-
„ stione susurrarunt, & aures regias vento nitentes adulationis implevere;
„ dùm nil aliud cogitant, nisi cum alterius Regi placere jactura. Dicunt
„ in aures: Domine mi Rex, Forestas immensas, Camposque diversos,
„ & Nemora sub defensa, & alia infinita hodie regium habet dominium:
„ è quibus (quod est satis mirabile!) consideratis expensis, quas prò iis
„ Curia vestra subit; nulla provenit ut deberet utilitas Fisco vestro.
„ Totum forsan commodum, omnisque fructus, & usus est Magistrorum
„ Massariorum, aliorumque Custodum, & Credensariorum Curiæ. Un-
„ de Massarias vestras, Domine, per Terras Regni, cum bonis viris,
„ qui Massariis utuntur, communicetis in totum, & societatem inite cum
„ eisdem. Multiplicabuntur enim sine sumptibus Curiæ tunc regiæ Mas-
„ sariæ: semperque salva rerum substantia, multa Cameræ vestræ emolu-
„ menta provenient. Dividantur Animalia vestra per subditos opulentos,
„ & eis imponatur reddendum Curiæ vestræ, *salva semper sorte*, certum
„ quid annuatim. Subditi quippe vestri, propter consequendam in bonis,
„ & animalibus suis, prætextu societatis regiæ libertatem, & habita
„ pascua libera; libenter ad percipiendum fructum recipient sub suo peri-
„ culo, & fortuna quamlibet Massariam.

Falsa igitur, & fallaci suasione recepta, & pariter approbata; per
„ totam Siciliam (quæ Terra est fertilis, & fecunda, segetibus apta, &
„ accomoda Massariis); viros habentes aliquid, maximè archivillanos
„ locorum, & protorusticos elegit ad hujusmodi officiorum onera Offi-
„ cialium docta malitia. Huic invito Sues, alii renitenti Boves, illi
„ compulso Vaccas, alii repugnanti Pecora, sive Oves, & Equas custo-
„ diendas assignat. Legem ponens cæteris, ac si naturæ dominaretur, &
„ aeri, aut esset humana virtus super Omnipotentiam Deitatis. Hæc est
„ enim lex, & modus impositus cæteris talibus, hoc statutum Curiæ
„ Officialium, mala fraude vallatum: ut ille videlicet, cui societatis no-
„ mine *Sues* custodiendæ traduntur; assignet Fisco Curiæ, anni circulo
„ revoluto, parturiisse Suem quamlibet bis, quinque capita fætus, duos
„ scilicet fætus masculos, & tres feminas: fætusque primas feminas eo-
„ dem anno quinque similiter quamlibet generasse: itaquod de qualibet
„ Porca in omnem eventum viginti capita in universo post annum ve-
„ lit nolit, de bona, & æqua ut ajunt ratione resignet. Cui *duo Boves*
„ traditi sunt; triginta salinas Frumenti, & totidem Hordei Magistro
„ Massario Cameræ repræsentet: receptis prò expensis, & mercede servi-
„ tii, ac laboris duobus tantùm Augustalibus per singulos duos Boves.
„ Alteri verò cui *Bidentes* ad participium fructus dantur; talis est rationis
„ compulsio ad Tapetum, ut pro singulis centum Ovibus sibi datis, de
„ decem cantaris Casei, & de duobus Recoctæ, & quatuor cantaris La-
„ næ: venditoque Caseo de duodecim tarenis auri pro quolibet cantaro
„ Casei, & de sex tarenis pro cantaro Recoctæ: soluta omnino integrè
„ pecunia Curiæ anno revoluto, faciat rationem. Si quæ sunt Oves,
„ fætus portantes; nonaginta saltem ex quolibet centenario fætus; sexa-
„ ginta videlicet feminas, & triginta masculos anniculos: easdemque fe-
„ minas secundo annos suos pariter fætus habere in sui tempore ratiocinii
„ omninò deponet. Pro *Stercoribus* verò Bidentium, de Terris impingua-

„ tis ab eis, in quibus die ſtabulantur, & nocte; duas Salinas pinguis
„ Novalis procuret haberi. Ex quibus duabus Salinatis duodecim Salinas
„ Victualium de ſuo, ſi Novalis caſu pereat, Fiſco componat. Equerius
„ verò per ſingulas *duodecim Equas* ſuæ cuſtodiæ aſſignatas, quolibet anno
„ decem fætus, quatuor maſculos, & ſex feminas neceſſariò ſub omni
„ ſuo periculo repræſentet. HIS, ET ALIIS GRAVAMINIBUS,
„ PRÆTER COLLECTAS, ET EXACTIONES, REGNUM
„ GRAVAVIT.

XXIV. Anche i Baroni, anche gli Eccleſiaſtici ſoffterſero de gravami e dell' oppreſſioni ſotto del Re *Carlo I. di Angiò*: per aver egli poſto in dubbio a cadauno il poſſeſſo de proprj Feudi, e de proprj Averi, come il medeſimo *Sabba Malaſpina* (a) lo ſoggiugne col dire: *Affectu teſaurizandi forſitan ardens . . . . . ſuper poſſeſſionis ſuæ titulo etiam antiquus poſſeſſor impetitur, & cujuslibet interrumpitur extranea vexatione poſſeſſio, quantavis præſcriptione longi temporis, & juſto titulo ſit vallata. Ex hoc enim ſecutum eſt gravamen arduum, & nefandum, quod vix Baroniam, ſed Feudum aliquod diverſorum inquiſitorum pertranſivit oblivio, quod non ſemel, aut bis, & ter aliquando merces, extorta redemerit poſſidentis . . . . Ipſæ quoque Eccleſiæ præter omnia quæ Clericis, & eorum familiis, & eorum Vaſſallis nova quotidie novæ exactionis adinventio imponebat; ſub ſervitutis inſolitæ calcaribus anguſtiæ magnam rerum jacturam temporalium lamentabatur.*

XXV. Queſte nuove Impoſizioni, Angarie, e Collette, colle quali il Regno veniva dal Re *Carlo I.* anguſtiato; moſſero in cotal guiſa l'animo de Romani Pontefici contro di lui, che Papa *Gregorio X.* non potè diſſimularne il cordoglio. Laonde giuntoſi in Toſcana con eſſolui; con affetto paterno ne gli avanzò i ſuoi riſentimenti, con farli delle premure, acciò ſi aſteneſſe in avvenire da ſomiglievoli Impoſizioni. Soggiungendo il *Malaſpina* dove ſuvra, „*ſane Dominus Gregorius Papa ad Concilium Eccleſiæ Lugdunum properando; Regem Carolum in Tuſcia ſuper Regni gravaminibus affectu patris alloquitur in hæc verba:* ſuper oppreſſione multiplici, & innumeris novitatibus, fili cariſſime, quibus ſub tuo felici Dominio Regnicolas opprimis, fama clamat, validus frequenter clamor perculit aures noſtras. Profectò credidimus per te illa debitis reſtaurationibus emendari, ſtatumque illius Regni, brachio tuo commiſſi, prompte in melius reformari. Revoces igitur pro Deo talia quæ Regi pio non congruunt, ſed potiùs regiam Celſitudinem dehoneſtant: ita quod tua grandis adeo felicitas adaugeat non minuat ſubditis libertatem. *Ad hæc inquam, cùm Rex non feciſſet in hac parte reſponſum, cujus animus videbatur ad ulteriora proclivior; dictus Dominus Gregorius ſubdit:* Veniet veniet illa dies, qua ſuper te tuoſque filios, & hæredes Tyrannus inopinatus adveniet. *Rex autem mente provocata quodammodo, ſpirituque turbato, ad Papam tunc replicat:* Neſcio quid ſit Tyrannus. Scio tamen, quod ille

Deus,

(a) Sabba Malaſpina lib. 6. cap. I.

Deus, qui semitas cæptas, pedumque meorum sumpta vestigia hucusque direxit, velut auxiliator imposterum meus erit.

XXVI. Quindi fu poi, che rubellatosi a lui la Sicilia per questi insoffribili gravami, e passato egli in Francia per battersi col Re *Pietro di Aragona* nuovo Signore di quell' Isola; il Principe *Don Carlo* di lui figliuolo, rimasto Vicario Generale, temè, che non avesse da succedere altro torbido nel Reame di Napoli per queste Imposizioni, Collette, ed Angarie. Laonde l' anno 1283. convocando un generale Parlamento nella Pianura di San Martino in Apruzzo; a conforti di *Martino IV.* Sommo Pontefice tolse via tutte queste Gabelle. Anzi ne diede al medesimo Pontefice la facoltà di riformarle, mutarle, e toglierle via nella maniera, e modo, che più l' aggradisse, siccome più sovra al *Numero* 16. additossi. E perciò il *Summonte* (a) dicea: *Nel Libro del Duca di Monteleone si legge, che a petizione di Guglielmo Siginulfo Conte, e Camerlingo del Regno, il Re Carlo II. liberò Napoli dalli pagamenti delle Collette, che fino a detto tempo, come all' altre Terre, e Ville del Regno era stata suggetta*. Con asserire eziandio il *Reggente Moles* (b), che le Gabelle, le Collette, e l' Imposizioni introdotte dall' Imperadore *Federigo II.* furono continuate fino all' anno 1283. Et *Ettorre Capecelatro* (c) ci assicura, che anche i Nobili de Seggi Napoletani stavan sottoposti alle Regie Collette: *Marinus de Judice in anno 1275. fuit insimul cum Pandolfo Pignatello Collector in Sedili Nidi. Tunc enim temporis etiam Nobiles solvebant Regi Collectas*.

XXVII. Morto non però poco indi *Martino IV.* Sommo Pontefice, e succedutoli nel Papato *Onorio IV.* (in qual tempo anche se ne morì il Re *Carlo I. di Angiò*); questi nel mentreche il Re *Carlo II.* trovavasi prigione in Sicilia, emanò la sua Bolla, colla data delli 22. Settembre 1285. in cui riformò i Pesi, le Collette, e le Imposizioni nel nostro Regno: mandandone a i Balj del medesimo Regno l' esecuzione. La quale ancorche lunga, abbiamo stimato quì letteralmente trascriverla, per esser parte della nostra Storia, ed essersi di lei fatta menzione più volte nel corso della medesima. Tanto più, che dalla di lei lettura pienamente si rileva, quali sieno stati i pesi con i quali sotto degli Angioini, e Svevi erano i Popoli angustiati. Ella è del tenore seguente:

Honorius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Justitia, & pax complexæ sunt, se ita societate indissolubili sociatæ, sic se comitatu individuo socientes; ut una sine altera non possit haberi; & qui ledit alteram, pariter offendit utramque.

In

(a) Gianantonio Summonte Tom. II. pag. 260.

(b) Reggente Moles Paragr. I. de *Regiis Fiscalibus* num. 39. *Nunc ad tempora Caroli I. redeundo; credendum est, Collectas fuisse exactas tempore Caroli secundum mores temporis Federici: quia reductio ad tempus Guglielmi II. non fuit facta, nisi in anno 1283.*

(c) Ettorre Capecelatro Consult. 128. num. 53.

,, In præmissis , & si Scripturæ nos instruant ; efficacius tamen notis
,, docemur exemplis . Quantis enim tempore quondam Friderici , olim Ro-
,, manorum Imperatoris , propter illatas Regnicolis afflictiones illicitas ,
,, & oppressiones indebitas in Regno Siciliæ , non absque immensitate
,, gravaminum , inductas ab ipso Regnum ipsum tempestatibus fluctuave-
,, rit ; quot , & quantis rebellionibus concussum extiterit ; quot invasio-
,, nibus attentatum , quantum per ipsum , & posteros suos depauperatum
,, opibus ; quot incolarum exiliis , & stragibus diminutum ; nullum ferè
,, angulum orbis latet . Quam præcipiti Fridericus ipse , & genus ipsius
,, ruina corruerit ; probat notorius casus ejus , & manifestum eorundem
,, exterminium posterorum . Verùm , adeo Friderici ejusdem in dictis con-
,, tinuata , & aucta posteris , ac in alio exemplari derivatione transfusa
,, processit iniquitas ; quod per eum inventa gravamina usque ad hæc
,, tempora durasse , nec non & augumentata dicuntur aliqua eorum , &
,, adjecta nihilominus alia non minora . Propter quod nonnullorum ,
,, supponit opinio , quod cl. mem. Carolum Regem Siciliæ , quem prose-
,, cutionis dictorum gravaminum eorundem Friderici , & posterorum per-
,, niciosa exempla fecerunt saltem participem , dum opinaretur fortiter li-
,, cita , quæ ab illis audiverat tàm longis temporibus usurpata ; reddide-
,, runt etiam prædictorum consequentium ad illam discriminum non pror-
,, sus expertem ; prout Siculorum rebellio multis onusta periculis aliorum-
,, que ipsam foventium persecutio manifestant non solùm in ejusdem Re-
,, gis , ac hæredum suorum grave adeo excitatum discrimen , quod ipsis
,, hæredibus , nisi per nos celeri occurreretur prætactorum subjectione gra-
,, vaminum,instans personis totius Regni comminantur , sed & in grave
,, nostrum , & Ecclesiæ Romanæ dispendium prorogatæ ; cum sit per eas
,, in Siciliæ Insula , & in nonnullis aliis Regni partibus , ipsarum inco-
,, lis nec nobis , nec Ecclesiæ ipsis parentibus , sed adhærentibus potius
,, inimicis , nostræ , & ipsius Ecclesiæ civilis interversa possessio , & in
,, cæterarum aliquibus turbata frequentius , & turbatur . Ex qua datur
,, pariter intelligi , quantum in iis nostrum , & Ecclesiæ præfatæ interes-
,, se versetur ; quantum ad nostrum spectet Officium , & hæredum ipso-
,, rum præcipue exigat necessitas , non tantum præmissis obortis in ipso
,, Regno , quod est ipsius Ecclesiæ speciale tanquam ad jus , & proprie-
,, tatem ejus pertinens , dictisque Regni , & hæredibus in Feudum ab ip-
,, sa concessum , obviare periculis ; sed etiam , ne similia oriantur impo-
,, sterum , diligentem curam , & curiosam diligentiam adhibere ; præta-
,, cta gravamina , eorundem periculorum , ut veritati concurrat expressio,
,, manifestas occasiones , & causas congruæ provisionis beneficio abrogan-
,, da : cùm proprietatis dominio prædium , in quo est jus alii constitutum
,, pro eoquod sua interest tueri fines ipsius , custodire liceat eo etiam
,, cui jus debetur invito . Custodiæ autem nomen id habeat , quod qui
,, tenetur ad eam , non solum id debeat , ut si casu viderit in re custo-
,, dienda fieri quid adversum , prohibeat facientem ; verùm etiam , ut cu-
,, ret dare operam , ne id fiat .

,, Multiplex itaque ratio nos interpellat , & exigit , illud in hujusmo-
,, di gravaminibus super quibus fama publica , & variæ inquisitiones per
,, Venerabilem fratrem nostrum Gerardum Sabinensem Episcopum Aposto-

,, licæ

„ licæ ſedis Legatum factæ de ſpeciali mandato Sedis ipſius , & indaga-
„ tiones alias habitæ nos informant, noſtro proviſionis Edicto remedium
„ adhiberi , per quod injuſtis ſubmotis oneribus , circa ea in Regno pre-
„ fato ſolide ſtabilita Juſtitia regium Thronum firmet , pacis tranquilla
„ producat , ſit inibi publicæ tranquillitatis ſilentium , & ipſa vinculum
„ ſocietatis humanæ ſi ſuperiorem populo ſibi ſubjecto demonſtret , eique
„ ipſius populi corda conſolidet ; quod ſuperior inſidiarum ſolicitudine ab-
„ ſolutus , ſecuritatis jucunditate lætetur : populus preſſuris indebitis
„ liberatus , in pacis pulcritudine ſedeat , & in requie opulenta quieſcat,
„ & in unanimitate ipſorum , ac mutuo ſinceritatis affectu ejuſdem Re-
„ gni ſtatu roborato pacificè ; non ſit qui , profligatis hoſtibus , fo-
„ ris exterreat , aut qui pacatis incolarum ejuſdem animis intus tur-
„ bet .

Inſtantiæ quoque præmiſſæ interpellationis non modicum adiicit, quod
„ memorati Regis dum viveret , & dilecti filii nobilis viri Caroli ſui
„ Primogeniti , ſicut ex eo manifeſte percepimus , ad id vota concurrere,
„ quod idem Rex ſuper directione , ordinatione , reformatione , ſeù qua-
„ cumque alia diſpoſitione Collectarum , Exactionum , Matrimoniorum ,
„ aùt aliorum eorumlibet , quæ Gravamina dicerentur , vel dici poſſent,
„ tàm circa Eccleſias , Monaſteria , & alias Eccleſiaſticas perſonas totius
„ Regni predicti , aùt cujuslibet partis ejus fel. rec. Martini Papæ IV.
„ prædeceſſoris noſtri directioni , reformationi , diſpoſitioni , & ordina-
„ tioni ſe plenè, ac liberè , altè , & baſsè ſubmiſerit ; dans , & conce-
„ dens eidem ſuper his plenam , & liberam poteſtatem , ac promittens ,
„ quicquid per eundem prædeceſſorem , ipſo Rege dictove primogenito ,
„ tunc ejus Vicario in Regno , eodem , & aliis ſuis Officialibus requiſi-
„ tis , vel irrequiſitis , etiam actum foret , ad hoc ſpecialiter obligando,
„ inviolabiliter obſervare : ſuis ſuper hoc patentibus Literis prædeceſſo-
„ ri conceſſis eidem . Premiſſa quoque in mortis articulo per alias ſuas ſi-
„ militer patentes Literas pleniùs repetens , & confirmans eidem præde-
„ ceſſori , per eas humiliter ſupplicavit , ut omnia Onera Fidelium Re-
„ gni ſui , ut quæ Gravamina dici poſſent ; removere , tollere , & caſſa-
„ re ; dictumque Regnum proſpere reformare, omniaque ſtatuere , quæ ad
„ bonum ſtatum hæredum ſuorum , & fidelium eorundem expedire vide-
„ ret , ſua proviſione curaret , non obſtante ſi Regem ipſum tunc infir-
„ mitate graviter laborantem , naturalis debiti ſolutione contingeret præ-
„ veniri ; ſicut præmiſſæ ipſius Regis Literæ , quæ per nos, & aliquos ex
„ fratribus noſtris diligenter inſpectæ , in Archivio ejuſdem ſervantur Ec-
„ cleſiæ manifeſtius atteſtantur . Et tàm idem Rex , quam dictus Primo-
„ genitus ſuper tollendis aliquibus eorundem Gravaminum , Conſtitutiones
„ varias edidiſſe dicuntur : licèt , & illæ plenioris executionis obſervatio-
„ ne indigeant ; non plenè , ut intelleximus , hactenus obſervatæ .

Volentes igitur & illis robur Apoſtolicæ confirmationis adiicere , ut
„ inferiùs exprimitur ; & prætactum noſtrum exequi accommodæ provi-
„ ſionis adiectione propoſitum ; infraſcripta omnia , prout ſubjecta eorum
„ ſeries indicat , de Fratrum noſtrorum conſilio , & aſſenſu , ac poteſta-
„ tis plenitudine providendo ; a Gravamine illo deliberavimus inchoan-
„ dum , quod majorem ſcandali materiam generalius miniſtrabat . Ideo-
„ que

,, que *ut omnino cesset in Regno eadem onerosa exactio Collectarum*, præsen-
,, ti edictali Constitutione, ac Provisione valitura perpetuò prohibe-
,, mus, per Reges, qui pro tempore fuerint, sive pro eis dominantes in
,, Regno prædicto, vel Ministros ipsorum, Collectas fieri, nisi tantùm
,, in quatuor casibus infrascriptis.

Primus est *pro defensione Terræ*, si contingat invadi Regnum inva-
,, sione notabili, sive gravi, non procurata, non simulata, non mo-
,, mentanea, seù transitura facile, sed manente; aùt si contingat in eo-
,, dem Regno notabilis rebellio, sive gravis similiter, non simulata, non
,, procurata, non momentanea, sive facilè transitura, sed manens.

Secundus est pro *Regis persona redimenda* de suis redditibus, & Col-
,, lecta, si eum ab inimicis captivari contingat.

Tertius est prò *Militia sua*, seù fratris sui consanguinei, sive ali-
,, cujus ex liberis suis, cum se, fratrem suum, vel aliquem ex iisdem
,, liberis militari Cingulo decoraverit.

Quartus est pro *maritanda sorore*, simili conjunctione sibi conjuncta,
,, vel aliqua ex filiabus, aùt neptibus suis, seù qualibet alia de genere
,, suo, ab eo per rectam lineam descendente, quam, & quando ipse dotabit.

In prædictis enim casibus, prout qualitas tunc imminentis casus
,, exegerit; licebit Regi Collectam imponere, ac exigere a subjectis:
,, dùm tamen prò Defensione, Invasione, seu Rebellione prædictis,
,, aùt ipsius Domini redemptione *quinquaginta millium*, pro Militia
,, *duodecim millium*, prò Maritagio vero *quindecim millium unciarum*
,, *auri* summam Collecta universalis totius Regni ejusdem tam ultra
,, Pharum, quam citra quantitas non excedat. Nec, concurrentibus etiam
,, aliquibus ex prædictis casibus, Collecta in uno, eodemque anno, nisi
,, una tantummodo imponatur. Sicùt autem Collectas quantitatum præ-
,, dictas summas in suis casibus limitatas excedere, ut præmittitur, pro-
,, hibemus; sic nec permittimus indistinctè ad ipsas extendi, sed tunc
,, tantum cum casus instantis qualitatis id exposcit. Et ut in prædictis
,, etiam casibus possit Rex, qui pro tempore fuerit, eo commodiùs vitare
,, gravamina subditorum, quò uberiores fuerint redditus, & obventiones
,, ipsius; cum *a Demaniorum donatione* volumus abstinere, id sibi consul-
,, tiùs suadentes.

Simili quoque prohibitioni subjicimus *mutationem monetæ* frequenter;
,, apertius providentes, quod cuilibet Regi Siciliæ liceat semel tantùm in
,, vita sua novam facere cudi Monetam, legalem tamen, & tenuitæ se-
,, cundum consilium peritorum in talibus competentis, sicùt in Regnis il-
,, lis observatur, in quibus est usus legalium Monetarum. Quod si usua-
,, lis moneta sit valoris exigui, quod in eodem valore sit apta manere
,, toto tempore vitæ Regis, cujus mandato cuditur, nec prò ea, vel ma-
,, gna aliqua Moneta, quam idem Rex semel tantùm in vita sua fecerit,
,, expendat; fiat Collecta, vel distributio: Sed Campsoribus, vel aliis
,, Mercatoribus, volentibus eam spontè recipere, tribuatur. Et hoc ita
,, præcipimus perpetuis temporibus observari.

In *Homicidiis clandestinis*, providendo præcipimus, nihil præter pœ-
,, nam, inferiùs annotatam, ab Universatibus exigendum: videlicet,
,, ut prò Christiano, quem clandestinè occisum inveniri contingat; ultra
,, cen-

„ centum Augustales; prò Judæo verò, vel Saraceno ultra centum, ni-
„ hil penitùs exigatur: augumento, quod circa eandem pœnam Rex di-
„ citur induxisse, omnino sublato. Præsertim cum memoratus Rex, &
„ primogenitus dicantur idem per suas Constitutiones noviter statuisse:
„ quas quoad hoc decernimus inviolabiliter observandas. Et hæc intelligi
„ tantùm in homicidiis clandestinis, in quibus ignoratur maleficus, nec
„ aliquis accusator apparet. Adjicientes, quod nonnisi tantùm in locis
„ magnis, & populatis exigi possit quantitas supradicta. In aliis verò
„ infra quantitatem eandem prò qualitate locorum exactio temperetur.

Eidem provisioni adjiciendo præcipimus, Universitates ad *emendatio-*
„ *nem Furtorum*, quæ per singulas personas contingat fieri; nullatenùs com-
„ pellendas: nec *ad mutuandum Regi*, aùt Curiæ suæ, aùt Officialibus,
„ vel Ministris, aùt recipiendùm aliquatenùs *Regiæ Massariæ Custodiam*,
„ sive onus, seù *Possessionum Regalium Procurationum*, aut *Gabellæ*, vel
„ *Nàvium*, seu quorumcumque *Vassellorum fabricandorum curam*, quem-
„ quam cogendum invitum: usurpationibus, quæ contra inducunt, peni-
„ tùs abrogatis. Maximè cum dicti Rex, & primogenitus ad relevanda
„ (non tamen plenè) Gravamina in præmissis inducta, Constitutiones
„ varias promulgasse dicantur. Concedimus autem, ut si casus emergat,
„ in quo sit necessarium Naves, vel alia Vassella pro utilitate publica
„ fabricari; liceat tunc Regnanti committere curam fabricationis hujus-
„ modi, expensis regiis faciendæ, personis idoneis, videlicet hujus rei
„ peritiam habentibus, & quos officium tale decet, & ipsis satisfiat prò
„ susceptione curæ prædictæ competente mercede. Et idem servari præ-
„ cipimus in *faciendo Biscotto*. Ad *captivorum Custodiam* Universitates,
„ vel singulares earum personæ nullatenùs compellantur: præsertim cum
„ hoc ipsum dicatur ejusdem Regis Constitutione provisum: quod præ-
„ cipimus inviolabiliter observari.

Gravamina quoque *in Pecunia destinanda Regi*, vel Regali Cameræ,
„ seù ad loca quæcumque alia, Universitatis alicujus expensis, per aliquas
„ personas ejusdem Universitatis periculo eligendas, inferri dicti Regni Uni-
„ versatibus, vel singularibus personis earum de cætero irrogari prohibemus:
„ maximè cum dicatur idem quoad Universitates dicti Primogeniti provi-
„ soria Constitutione provisum: quam in hac parte decernimus inviolabi-
„ liter observari.

Illud quoque in eodem Regno dicitur usurpatum, videlicet, quod In-
„ colæ ipsius Regni *ad reparanda Castra*, & constituenda in eis, expen-
„ sis propriis, nova ædificia cogantur; emendatione congrua corrigentes,
„ providendo præcipimus, ut nulli præter expensas necessarias ad repara-
„ tionem antiquorum illorum Castrorum, quæ consueverunt hactenùs in-
„ colarum sumptibus reparari, & ædificiorum, quæ in hujusmodi Castris
„ fuerant ab antiquo; ab eisdem incolis peti possit. Et Constitutio quam
„ circa hoc Primogenitus edidisse dicitur; in hujusmodi solis Castris in-
„ telligenda servetur. Antiqua verò Castra intelligi decernimus in hoc
„ casu, quorum constructio annorum jam quinquaginta jam tempus ex-
„ cessit.

Circa *Personas accusatas*, quæ in eodem Regno injustè capi diceban-
„ tur, etiam si idoneos Fidejussores offerrent; licèt dictus Rex aliquid sta-

„ tuisse dicatur ad Gravamen hujusmodi temperandum; cum tamen super
„ hoc quærela supersit, providendo præcipimus, Jura Civilia observanda.
„ Et eadem observare volumus circa *destitutionem Possessorum*, *Comitum*,
„ *Baronum*, & aliorum, qui per regalem Curiam, & Officiales ipsius,
„ & alios alienigenas Feuda tenentes in Regno, suis Possessionibus, si
„ quando Curia, Officiales, & Alienigenæ prædicti se jus habere præ-
„ tendebant in illis; spoliari, sive destitui dicebantur, & de possessori-
„ bus effici petitores, nullo juris ordine servato. Necnon & cum aliquis
„ dicitur *invenisse Thesaurum*, & etiam cum quis apud eandem Curiam
„ prò alio *fidejusserit*; itaquod nec aliquis sua destituatur possessionis com-
„ modo, vel spolietur, aùt destituatur eadem, nec quoad illum, qui
„ defertur, aùt convincitur de inventione Thesauri, nec quoad fidejusso-
„ res Curiæ datos, aliter quàm jura statuunt, procedatur.

Regibus futuris prò tempore in Regno prædicto, & memoratis inco-
„ lis, qui de *inordinato Passuum ejusdem Regni custodia* quærebantur de
„ Passu se immoderatè gravari, similiter providentes, eidem Costodiæ
„ moderamen competens adhibemus: videlicet, quod tempore impacato,
„ seù imminente turbatione, aùt verisimili turbationis suscipione contra
„ ipsum Regem, aùt dictum Regnum, seù in Regno eodem; Rex possit
„ facere Passus eosdem ad evitandum periculum custodiri. Tempore
„ vero pacifico, incolis Regni habitantibus in eodem, & aliis non su-
„ spectis, liber sit ex eo Exitus, & Ingressus ad illud: ita tamen, quod
„ *Equi*, & *Arma* nullo tempore sine Regis licentia extrahantur exinde
„ ad vendendum. *Victualia* verò quælibet de suis possessionibus, vel mas-
„ sariis, sive *Oves*, & *Boves*, & alia *Animalia* humano competentia
„ usui, de propriis gregibus, armentis, vel redditibus habita, extra Re-
„ gnum, dùm tamen non ad inimicos eorundem Regis, & Regni unus-
„ quisque liberè mittat, etiam ad vendendum, nisi sterilitas, aùt præ-
„ tactæ turbationis suspici suadeat circa missionem hujusmodi per Re-
„ gnum ejus temporis aliud ordinandum. Si verò prædicta Victualia, vel
„ Animalia ex negotiationis commercio habeantur, etiam fertilitatis tem-
„ pore, absque Regnantis licentia extra Regnum mittere, vel ex ipso
„ extrahere non liceat sic habenti in omnibus præmissis missionis sive ex-
„ tractionis casibus: jure quodcumque Regi competit, per omnia semper
„ salvo. Infra Regnum verò, etiam per mare liceat cuique Ecclesiasti-
„ cæ sæcularique personæ Frumentum, & alia Blada, necnon & Legu-
„ mina de propriis terris, massariis, atque redditibus habita, sine jure
„ Exituræ, Fundaci, seù Doanæ in loco, in quo Victualia recipian-
„ tur, vel deponentur præstando, & de uno loco deferre, seù facere
„ deferri ad alium a Rege, seù ipsius Officialibus licentia non petita.
„ Emptitia verò, jure Exituræ, ac Fundaci non soluto, sed alio si quod
„ Regi debetur, dummodo delatio de Portu licito ad similem Portum, &
„ cum barcis parvis, centùm solummodo salmarum, vel infra capacibus
„ tantùm fiat: & deferentes, seù deferri facientes præmissa emptitia
„ dent particulari Portulano loci, in quo fiet oneratio eorundem fidejus-
„ soriam cautionem, quod Literas testimoniales de ipsorum Vectualium,
„ & Leguminum extractionem a simili Portulano loci, in quo exoneratio
„ ipsa fiet habeant infra certum terminum, pro locorum distantia præ-
„ figen-

„ figendum . Et hæc omnia perpetuò præcipimus observari .

Abusum contra *Naufragos* , ut fertur , inductum in eo , quod bona, „ quæ naufragium evadebant , capiebantur per Curiam , nec ipsis naufra- „ gis restituebantur ; ejusdem provisionis oraculo penitùs abolemus : præ- „ cipientes , bona hujusmodi illis restitui , ad quos spectat .

Quærelam gravem hominum Regni ejusdem super eo nobis exhibitam, „ quod *Curiales* , *Stipendiarii Regis* , & alii sequentes Curiam in civitatibus, „ & locis , ad quæ cum dicta Curia , vel sine , ipsos declinare continge- „ rit ; Domos civitatum , sive locorum eorundem pro suo arbitrio, invi- „ tis Dominis intrabant , & interdum ejectis , eisque in altilibus ani- „ malibus , & aliis bonis eorum , & quandoque horum occasione in per- „ sonis ipsorum graves injurias inferebant , sopire competentis provisio- „ nis remedio cupientes ; prohibemus , nè aliquis Curialis, Stipendiarius, „ vel alius sequens Curiam memoratam, Domum, vel Hospitium aliquod „ capere, sive intrare propria autoritate præsumat, sed per duos, vel tres, „ aùt plures , proùt civitatis, aùt loci magnitudo poposcerit, per eandem „ Curiam , & totidem electos a locorum incolis , autoritate tandem Re- „ gia deputandos , Hospitia memoratis Curialibus , Stipendiariis , & aliis „ assignentur . Iidem autem Curiales , Stipendiarii , & alii nulla bona „ suorum Hospitum capiant , nec in illis , aùt in personis eorum ipsi ali- „ quam injuriam faciant : nec ipsorum aliquis pro eo quod sibi Hospitium „ fuerit aliquando taliter assignatum ; si eum aliàs in eundem locum cum „ Curia, vel sine Curia venire contingat , sibi jus hospitandi vindicet in „ eodem , aut ipsum intrare audeat ; nisi fuerit sibi simili modo iterum „ assignatum . Hujusmodi autem taliter assignata præfatt Rex , & illi „ de domo , & familia sua gratis semper obtineant . Reliqui verò sive „ Stipendiarii , sive quicumque alii per unum mensem solum , si tanto „ tempore in eodem loco contingat Curiam residere ; si verò ultra reside- „ rit , vel ipsos Stipendiarios, aut alios ad aliqua loca sine Curia venire „ contingerit ; satisfaciant Dominis Hospitiorum , seu ipsorum auctoribus „ de salario competenti , per Deputatos ut præmittitur moderando .

Similiter prohibemus , nè in locis , in quibus *Vina* , & *Victualia* pos- „ sint venalia reperiri ; quisquam ea per Regalem Curiam , aut Curiales , „ seù quoscumque Ministros ipsorum , vel quoscumque alios *invitus ven-* „ *dere compellatur* : nec aliqua bona volentibus vendere auferantur , nec „ eorum vegetes consignentur . Et si de facto fuerint consignatæ ; signa „ eis imposita, liceat propriis Dominis autoritate propria removere : præ- „ sertim cum præfatus Rex de remotione hujusmodi statuisse dicatur . Si „ verò in loco , ad quam Curiam , Curiales , & alios prædictos declinare „ contingerit , talia Venalia non habeantur ; abundantes in illis per ali- „ quem , vel aliquos ad hoc a Regali Curia , & totidem a locorum inco- „ lis electos , autoritate tamen Regia , deputandos , omnia hujusmodi , „ quæ habent , ultra necessaria suis , & familiarium suorum usibus , non „ solum Curiæ , sed Curialibus , & aliis Curiam sequentibus cogantur „ vendere pretio competenti , per Deputatos ut præmittitur moderan- „ do .

In *Matrimoniis* , in quibus volentibus ea contrahere, varia Impedimen- „ ta contrahendi adimentia libertatem , per Regem , & suos Officiales in-

 „ geri

„ geri dicebantur ; Apostolicæ provisionis beneficium deliberavimus adhi-
„ bendum . Ideoque provisione irrefragabili , prohibentes Regnicolis , Re-
„ gni habitatoribus , Matrimonium intra se contrahere volentibus , per
„ Regem , aùt suos Officiales , aut quoslibet alios inibitionis , sive cujus-
„ libet obicem impedimenti præstare , declaramus , libera esse Matrimonia
„ inter eos ; ita quod bona mobilia , vel immobilia , feudalia , vel non
„ feudalia , liberè sibi mutuò dare possint ad dotem : nec iidem Regnico-
„ læ , Regni ut præmittitur habitatores ejusdem , super Matrimonio
„ inter se contrahendo , aut in Dotem dando bona quælibet licentiam
„ petere teneantur : nec pro eo quod Matrimonium cum bonis quibuslibet
„ aùt dote quantumcumque fuerit contractum , a Rege licentia non peti-
„ ta , contrahentibus , aùt alterutri eorundem , vel parentibus , consan-
„ guineis , sive amicis ipsorum in personis , aut rebus impedimentum , di-
„ spendium , vel gravamen aliquod irrogetur : nulla in præmissis Consti-
„ tutione contraria de cætero valitura .

Providendo præcipimus , ut si quando in Regno prædicto *contra cer-*
„ *tam personam fuerit inquisitio facienda* , nisi ea præsente, vel se per contu-
„ maciam absente non fiat . Si verò præsens fuerit ; exhibeantur ei ca-
„ pitula , super quibus fuerit inquirendum , ut sit ei defensionis copia , &
„ facultas . Simili provisione præcipimus , ut pro *generalibus Inquisitioni-*
„ *bus* nihil , vel sub compositionis colore , vel aliàs , ab Universitatibus
„ exigatur : sed si procedendum fuerit , justè procedatur ex eis . Præser-
„ tim cum dictus Rex Carolus hoc idem statuisse dicatur . Hujusmodi
„ præcepto adiicitur , ut quoties *inter Fiscum , & privatum Causam move-*
„ *ri contingerit* ; non solùm in examinando jura partium , sed etiam ad
„ diffinitivam sententiam , justè ferendam sive pro privato , sive pro Fi-
„ sco, necnon & ad ipsius executionem , nulla in hoc difficultate ingeren-
„ da per Fiscum , efficaciter procedatur : ita quod nec in prædicto exami-
„ ne , nec in prolatione , vel executione sententiæ injustam moram , vel
„ aliam injuriam patiatur per Fisci potentiam justitia privatorum .

Providendo strictiùs inhibemus , *Forestas* per Regem , aut Magnates
„ suæ Curiæ , vel Officiales , seù quoscumque Ministros in Terris fieri
„ privatorum : vel aliquarum Forestarum occasione , per Regiam Curiam ,
„ Magistros , vel Custodes Forestarum ipsarum aliquem incultura terrarum
„ suarum , seù etiam perceptione fructuum impediri , sive ipsis propter
„ hoc damnum aliquod , vel injuriam irrogari . Factas verò de novo Fo-
„ restas hujusmodi omnino præcipimus amoveri .

Omnes Ecclesiasticæ , sæcularesque personæ Regni Siciliæ liberè suis
„ *Salinis* utantur : & præsertim provisionis oraculo prohibemus , nè illis
„ per Regem , Officiales , aùt quoscumque Ministros ipsius usus , aut
„ exercitium impediatur earum : neve quisquam prohibeatur Sal de Sa-
„ linis ipsis proveniens , emere ab eisdem . *Abusiones Castellanorum* , per
„ quas homines dicti Regni ad portandas eis *Paleas* , *Ligna* , & res
„ alias , etiam sine pretio cogebantur inviti ; & iidem Castellani de
„ rebus , quæ circa , seù per Castra ipsa portabantur *Pedagia* exige-
„ bant , præsentis provisionis beneficio prohibemus . Ejusdem provisio-
„ nis edicto præcipimus , ut pro *Literis regiis* , & *Sigillo* nihil ultra
„ ipsius Regni consuetudinem exigatur . Videlicet , ut pro Literis Justitiæ
„ ni-

„ nihil omnino, pro Literis verò Gratiæ, in qua non est Feudi, vel Ter-
„ ræ concessio; nihil ultra, quàm duos Tarenos auri ab impetrante sol-
„ vatur: nulla in præmissis distinctione adhibita super clausas Literas, &
„ apertas. Pro Literis autem super concessione Feudi, vel Terræ confe-
„ ctis, necnon & pro Privilegiis aliis, pro concessionis, & privilegii qua-
„ litate, vel benevolentia concedentis Curiæ satisfiat: dùm tamen sum-
„ mam decem unciarum pro quolibet concesso Feudo integra satisfactio
„ non excedat. Sed nec prætextu Sigilli Regii, Justitiæ, sive Gratiæ
„ Literis in aliquo casu prædictorum impressi, vel appensi forsitan, im-
„ petrans, ultra quàm præmittitur solvere compellatur.

Animalia deputata Molendinis, quæ CENTIMULI vulgariter nuncu-
„ pantur; per Regalem Curiam, Officiales, aut quascumque alios, nullo
„ modo ad aliquod eorum ministerium Dominis capiantur invitis: nec alia
„ etiam, sed pro competenti pretio, de quo conventum fuerit inter par-
„ tes a volentibus conducantur. Et hæc ita de cætero præcipimus obser-
„ vari: maximè cum idem Rex dicatur statuisse, quod Justitiarii, &
„ Subofficiales eorum, & Stipendiarii non capiant Animalia deputata ad
„ Centimulos: sed cum est necesse, inveniantur alia habilia ad victu-
„ ram, & loerium conveniens. Et si contra fecerint; restitutis Animali-
„ bus cum toto damno eorum Dominis; pœnæ nomine, & pro qualibet
„ vice, & quolibet Animali solvant Curiæ unciam auri unam. Præ-
„ missam quoque Constitutionem dicti Regis similiter observare præcipi-
„ mus.

De *Creatione Officialium*, præsertim extraneorum, qui propter igno-
„ rantiam status Regni, & favorem, qui eis a Regali Curia præstaba-
„ tur, subjectos impunè gravabant; consultè suggerimus, quod Rex
„ creare studeat Officiales idoneos, qui subjectos injustè non gravent.

Super eo quod Regnicolæ quærebantur, videlicet, quod eis grava-
„ tis, pro *Relevationis obtinendo remedio* ad Regem aditus non patebat;
„ suademus, per Regem taliter provideri, quod quærelæ subditorum ad
„ eum valeant libere pervenire.

Prohibemus, nè quisquam pro *Animali Silvestro* extra Defensam,
„ vel limites Defensæ invento sine aliqua invenientis impulsione, arte,
„ vel fraude aliquatenùs puniatur; etiamsi illud capiat, vel occidat.

Nullus Comes, Baro, vel alius in Regno prædicto de cætero compel-
„ latur ad *Terridas*, vel alia quæcumque *Vassella propiis sumptibus facien-
„ da*. Per hoc autem juri Regis in lignaminibus, & Marinariis vel alio
„ servitio Vassellorum, quæ a quibusdam Universitatibus, vel Locis
„ aliis sive personis singularibus dicti Regni deberi dicuntur; nolumus in
„ aliquo derogari.

Si contingerit, Baronem aliquem mori, filio, vel filia superstitibus
„ ætatis, quæ debet *cura Balii* gubernari; providendo præcipimus, quod
„ Rex alicui de consanguineis ejus Balium concedat ipsius: & ad hoc,
„ qui inter consanguineos proximior, si fuerit idoneus præferatur.

Si aliquem *Feudum a Rege tenentem* in capite, sive Subfeudatarium
„ nullo hærede legitimo per lineam descendente, sed fratre, aut ejus li-
„ beris superstitibus mori contingat; si decedentis Feudum ab aliquo ex
„ parentibus sibi, & fratri communibus pervenerat ad defunctum; idem

„ fra-

„ frater , aut ex liberis suis usque ad trinipotem , ille qui tempore mor-
„ tis supererit defuncto proximor in *Feudo succedat*; habiturus illud cum
„ onere servitii consueti . Ad successionem Feudi omnibus personis Feu-
„ datario , aut Subfeudatario defuncto, simili gradu conjunctis eodem ordi-
„ ne admittendis . In successione vero præmissa inter Feudatarios , &
„ Subfeudatarios , viventes in Regno eodem jure Francorum , sexus &
„ primogeniture prerogativa servetur : ut inter duos eodem gradu Feuda-
„ tario defuncto coniunctos feminam masculus , & juniorem major natu
„ præcedat , sive sint masculi , sive feminæ concurrentes : nisi forsan ,
„ duabus concurrentibus , esset primogenita maritata , & junior remanse-
„ rat in Capillo . Tunc enim junior , quæ in Capillo manserat , primo-
„ genitæ maritatæ in successione hujusmodi præferatur . Sed si nulla re-
„ manente in Capillo , duæ , vel plures fuerint maritatæ ; majori natu
„ jus primogenituræ servetur , & aliàs in dicta successione procedatur. Si
„ vero Feudum , de quo agitur , non ab aliquo parentum processerat, sed
„ inceperat a defuncto ; tunc solus defuncti frater in eo succedat , nisi
„ lex concessionis in præmissis aliud induxisset . Et hæc ita de cætero
„ præcipimus observari , qualibet contraria consuetudine cessante .

Nullus *Subfeudatarius* pro Feudo , quod ab alio Feudatario Regis te-
„ net , compellatur ipsi *Regi servire* ; sed si aliquod aliud ab ipso Rege
„ tenet in capite ; pro eo ut sibi serviat teneatur .

Si contingat *Feudatarium crimen committere* , per quod pubblicanda
„ forent bona ejus , aut ipsum sine legitimis hæredibus fati munus im-
„ plere ; si Feudum ejus fuerit quaternatum ; nihilominus immediatus Do-
„ minus illum cum onere servitii consueti personæ concedat idoneæ , Regi
„ postmodum præsentandæ , ut ejus super hoc habeatur assensus . Si verò
„ Quinternatum non fuerit : sic ad eundem Dominum immediatum reverta-
„ tur , ut ipsum hujusmodi personæ pro sua voluntate concedat : nec eam
„ Regi præsentare , aut ejus super hoc requirere teneatur assensum : iis
„ tamen deinceps ex nostro præcepto servandis , Constitutione , vel con-
„ suetudine in contrarium non obstante .

Vassalli Baronum per Curiam , vel Officiales ipsius ad aliqua privata
„ *Officia non cogantur* : & si ea voluntarii subeant ratione debiti , vel offi-
„ cii receptione , vel gestione contracti , vel delicti forsitan in eo commissi;
„ Baronibus eorum dominis in bonis Vassallorum ipsorum , vel aliis
„ præjudicium nullum fiat .

In Terris Ecclesiarum , Comitum , & Baronum Regni prædicti Ma-
„ gistros Juratos poni de cætero prohibemus : & positos deinde præcipi-
„ mus amoneri .

Ad *novas Comunantias* Vassalli Baronum, vel aliorum iræ non compel-
„ lantur inviti : sed nec voluntarii admittantur , si sint adscriptitiæ si-
„ militer fortunæ , vel ratione personæ , non tamen rerum personalibus
„ servitiis obligati . Si verò ratione rerum tantummodo hujusmodi servi-
„ tiis teneantur , & ad easdem Communantias transire voluerint ; res ip-
„ sas Dominis suis sine conditione dimittant .

Barones , vel alii extra Regnum nec servire personaliter , nec Addoga-
„ *menta præstare* cogantur . In casibus quoque in quibus intra Regnum
„ servire vel Addogamentum præstare tenentur ; servitia exhibeant , &

„ Ad-

,, Addogamenta præstent antiquitus consueta : videlicet , ut vel tribus
,, mensibus personaliter serviant cùm numero Militum debitorum ; vel
,, prò singulis Militibus , ad quos tenentur , prò quolibet trium mensium
,, prædictorum três uncias , & dimidiam auri solvant. Et hæc ita de cæ-
,, tero de nostro præcepto serventur.

Cæterum , ut contra pericula , quæ sicùt prætactum est , propter Grava-
,, mina illata subditis , excitata credantur (nè , quod absit recidant in
,, tanto periculosius recidivum , quanto recidenti solet esse deteriùs , quam
,, cedenti) eo major sit Regnantibus in Regno ipso securitas , quò mi-
,, nùs erit libera eadem irrogandi gravamina facultas; provisioni præmissæ
,, subjungimus ad perpetuum sui roboris fulcimentum , quod si ventum
,, fuerit in aliquo contra eam ; licitum sit Universitatibus , & gravato
,, cuilibet liberè ad Apostolicam Sedem habere, pro sua quærela exponen-
,, da , & obtinenda illati gravaminis emendatione , recursum.

Adjicientes inter illa , in quibus contra provisionem eandem fieri con-
,, tingerit congrua distintione delectum : videlicet , ut si ea fuerint , quæ
,, per ipsum prohibitoriè , vel præceptoriè sunt provisa , & principaliter
,, factum Regnantis respiciant , nec solent absque ejus autoritate præsumi,
,, ut est Collectarum impositio , Monetæ mutatio , Matrimoniorum prohi-
,, bitio , vel impedimentum aliud eorundem ; nisi Rex ejus temporis illa
,, infra decem dies revocaverit per seipsum , eo ipso Capella sua Ecclesia-
,, stico sit supposita Interdicto , duraturo solùm quousque Gravamen fuerit
,, revocatum.

,, In reliquis verò prohibitoriis , & præceptoriis , & specialiter si Uni-
,, versitas, singularisve persona gravata , volens propterea recurrere ad Se-
,, dem eandem , per Officiales Regios , seù quoscumque Ministros , vel
,, quoslibet alios fuerit impedita ; vel ipsos , aùt alios prò eis ex inde
,, damnum passi ; nisi , satisfatione læsis præstita , impedimentum infra
,, mensem , postquam ipse Rex sciverit revocetur ; ex tunc sit Capella
,, ipsa interdicta. In quolibet autem casuum prædictorum , si Regnans In-
,, terdictum hujusmodi per duos menses sustinuerit animo contumaci ; ab
,, inde loca omnia , ad quæ ipsum , uxorem , vel filios suos declinare con-
,, tingat ; donec ibi præsentes fuerint , simili subjaceant Interdicto . Et si
,, deinde per sex menses Interdicta ipsa sustinuerit animo indurato ; ex inde
,, sit Excommunicationis sententia innodatus. Quam si per alios sex men-
,, ses contumacia obstinata sustineat ; ex tunc subditi ad mandatum Sedis
,, ejusdem in nullo sibi obediant quandiù in hujusmodi obstinatione per-
,, sistet.

Ad majorem quoque provisionis hujusmodi firmitatem , eidem specia-
,, liter illud adjungimus , quod quilibet Rex Siciliæ , quando Juramentum
,, Fidelitatis , & Homagii præstabit Summo Pontifici ; solemniter eidem,
,, & Ecclesiæ Romanæ prò se , ac suis hæredibus in Regno sibi successu-
,, ris eodem , promittere teneantur , quod provisionem præsentem in omni-
,, bus , & per omnia , quantum in eis erit , observabunt inviolabiliter,
,, & facient ab aliis observari : nec contra eam , vel aliquam partem ipsius
,, per se , vel per alium quoquo modo aliquid attentabunt . Et super hoc
,, tam ipse , quam quilibet eorundem successorum dent ipsi Pontifici , &
,, Ecclesiæ suas patentes Literas , sui pendentis sigilli munimine robo-

,, ra-

„ ratas . . . . Datum Tibure per manus Magistri Petri de Mediolano
„ S. R. E. Vicecancellarii XV. Kal. Octobr. Indict. XIV. Incarnationis Do-
„ minicæ Anno 1285. Pontificatus verò Domini Honorii Papæ IV. *anno* 1.
„ XXVII. Passato poi il Regno in dominio degli ARAGONESI ; una nuova polizia riguardo a questo capo vi s' introdusse . Peroche il Re *Alfonso* , convocato un pubblico Parlamento in Napoli l' anno 1442. ottenne dal medesimo l' *Imposizione di dieci carlini a Fuoco per tutto il Regno:* togliendo via ogn' altra Colletta , o Pagamento che per l' addietro introdotto si fosse ; ed obbligandosi egli tenere mille Uomini d' Armi, e dieci Galee in custodia , e difesa del Regno sempre in piedi , come dice *Pietro Giannone* (*a*) : *In questo Parlamento propose il Re, che avendo liberato il Regno dall' altrui Invasioni ; per poterlo nell' avvenire mantener in pace , e difenderlo da chi cercasse turbarlo ; era di dovere , che si stabilisse per tutto il Regno un annuo pagamento , per mantenere Uomini d' Arme per la difensione di quello . . . si conchiuse costituirli un pagamento di un ducato a Fuoco, e Alfonso promise tenere mille Uomini d' Arme , pagati a pace , ed a guerra , e dieci Galee di guardia del Regno* . Poi , perche l' esazione di questo pagamento rendeasi malagevole ; in un altro Parlamento dell' anno 1449. volle a dirittura dal Regno ducati duecentomila annui . I quali nel terzo Parlamento dell' anno 1450. si mutarono a carlini quindici , e grana due per ciascchedun Fuoco, con l' obbligo a lui di dare un Tomolo di Sale a ciascheduno di essi per questi cinque carlini , e grana due di nuosta Imposizione , come il *Reggente Moles* (*b*) lo soggiunge , in dicendo : *Hic est ergo prædictarum antiquarum subventionum origo , & hic modus exactionis ipsarum usque ad tempora Regis Alfonsi I. Qui , pacato Regno , in anno 1443. prædictas omnes veteres subventiones , & Collectas substulit , ut legitur in Capitulis Civitatis Neapolitanæ . Nunc autem aliqua agitabimus de successu harum Functionum a prædictis Regis Alfonsi I. temporibus . . . . Et sciendum est , quod primis illis temporibus , maxima cum difficultate exactio prædictarum Functionum fieri potuit : ut in anno 1449. in aliam Conventionem inter Regem prædictum , & totum Regnum est deventum : ut prò omnibus Functionibus prædictis tantum ducati duocentum millia solverentur . Fortè ex eo , quia in tali numero erant Focularia Regni . Ut hæc apparent relata in Pragmatica Regis Ferdinandi , edita die 22. Martii 1470. incipit* , Rex Siciliæ Commissario *sub Rubrica* : Super Fiscalibus Juribus de cætero exigendis . *Anno 1450. die 10. Septembris fuit etiam per prædictum Alphonsum institutum , ut SAL , qui ex Regiis Salinis per Regem percipiebatur , per omnes Foculares Regni distribueretur : ut pro quolibet Foculario tumulus unus præstaretur . Pro cujus Salis pretio solverentur Regi Caroleni quinque prò quolibet Foculario , & ampliùs grana duo , unum prò expensis conducturæ Salis , & aliud pro expensis mensuraturæ . Et ita ab illo die exacti sunt caroleni quinque prædicti , & grana duo cum functionibus , quæ apparent , & ego legi in quadam Provisione Regiæ Cameræ , registrata in Registro 2. Curiæ fol. 133. & in Pragmatica prædicta , ut supra laudata .*

XXVIII. Mor-

(a) Pietro Giannone lib. 26. cap. 1.
(b) Reggente Moles paragr. 1. de Rep. Fiscal.

XXVIII. Morto poi il Re *Alfonso*, e succedutoli nel Governo il Re *Ferdinando* di lui figliuolo naturale; questi osservò da principio quel tanto che 'l Re suo padre introdotto avea, come dalla Prammatica *de Juribus*, *& Exactionibus Fiscalibus*, sotto il dì 22. Marzo 1740. Poi, non contento di questa formola di Esazione; in un pubblico Parlamento dell' anno 1461. volle, che per via di *Dazj*, e di *Gabelle* si vivesse, imponendole a ciascheduna cosa vendibile, come al Cascio, alla Carne, al Vino, all' Olio, alla Seta, al Grano, a' Ligumi, ed a cose somiglievoli: obbligando anche gli Ecclesiastici in tutti i Luoghi del Regno a questo Pagamento, che NUOVO IMPOSTO si disse: e soltanto la Città di Napoli, e quei, che vi abitavano, furono esenti per via di Privilegio da questo enunciato peso, come il *Reggente Moles* (a) eziandio l' afferma, in soggiugnendo: *Rex Ferdinandus I. successor Alphonsi, in anno 1481. convocato Parlamento Generali die 7. Novembris ejus anni, noluit amplius, ut Functiones fiscales hujusmodi exigerentur, & vice earum novas Impositiones imposuit, videlicet, quod*, pro quolibet Tumulo Frumenti exigeretur granum unum cum dimidio: & pro Tumulo Hordei, Milei, & Liguminum Torniensis unus, & sic de singulis Victualibus, *ut est latiùs videre in Capitulis, per dictum Regem Civitati Neapolitanæ concessis. Id ipsum ordinavit similiter* super Vino, Carnibus, Caseo, Oleo, Croco, Seta, Lino, Bombace, ac aliis Mercibus, *ut in dictis Capitulis videtur, quæ dicuntur* NOVORUM IMPOSITORUM . . . . *Et mandavit Rex idem, quod in qualibet Terra, & Civitate Regni affictarentur istæ novæ Impositiones, & ex his novis Impositionibus nec Clerici, nec Episcopi, nec Ecclesiæ fuerunt exemptæ . . . . sola Civitas Neapolitana fuit exempta: prout erat immunis in Functionibus Fiscalibus ex Privilegio expedito die* 16. *Decembris* 1481. *impresso in Libro Civitatis Neapolitanæ* fol. 2022. Ancorche poco indi ritornasse di belnuovo all' Esazione de' Carlini quindici per ciaschedun Fuoco. Il che durò anche sotto del *Re Cattolico*: il quale dispose, che la Numerazione de Fuochi si facesse da quindici in quindici anni. Proseguendo l' Autor predetto nel dire: *Verum, elapso triennio, hæ novæ Impositiones non fuerunt ampliùs in Regno exactæ. Et elapso anno* 1485. *fuit de novo institutum, quod Functiones Fiscales exigerentur juxtà numerum Focularioram ad rationem Carolenorum quindecim, & Granorum duo, cum onere Salis, ut priùs erat. Et ita continuatum fuit usque ad tempus Regis Catholici, fel. mem. Rex Catholicus dum venisset Neapolim in anno* 1507. *mandavit, & instituit, quod prædictæ Functiones Fiscales exigerentur prout erat solitum: & quod omnes Collectæ tollerentur, ut in Capitulis Regis Catholici Civitatis Neapolis fol.* 2. *&* 4. *& in cap.* 19. *&* 21. *Et Numerationes Regni singulis quindecim annis fuerunt factæ, ut sumptus ipsarum maximus vitarentur*.

XXIX. Sotto de MONARCHI AUSTRIACI poi queste Fiscalarie Imposizioni di Carlini quindici, e Grana due per ciaschedun Fuoco, come sotto degli Aragonesi praticato si era; fino a *Carlini quarantadue* in quattordici volte si accrebbero, siccome coll' autorità del *Reggente Tap-*

(a) Reggente Moles loc. cit. num. 50.

pia, di *Niccolò Gajetano Ageta*, di *Niccolòantonio Marotta*, ed altri lo dimostra *Lionardo Riccio* (*a*) nella sua Giunta a *Cervellino*. Avendone fatta una il Vicerè *D. Pietro d' Aragona* l'anno 1554. di *quarantotto Grana* a Fuoco per il mantenimento dell' Infanteria Spagnuola. Un altra se ne fece appresso di *Grana novantuno* a Fuoco invece del *Donativo*, che ogn' anno faceano l' Università al Monarca di un Milione, e duecento mila ducati. Un altra fu di *Grana otto*, *e mezzo* a Fuoco per causa del mancamento dell' Ordinario. Un altra di *Settantatre Grana*, *e mezzo*, a causa di un Milione di Donativo, che si fece al Re *Carlo II.* acciò non facesse fare la nuova Numerazione de Fuochi, dopo quella del 1669. ordinata dal Vicerè *D. Pietro Antonio di Aragona*, stante la determinazione del Re *Cattolico*, il quale avea ordinato, che da quindici in quindici anni si rinovasse, come sovra nel *Numero* precedente il *Reggente Moles* l'affermava: ancorche si fusse variata talvolta questa prefissione di tempo. Essendosi fatte l' altre in altri tempi. Ma perche il *Duca d' Arcos* nell' anno 1647. pose la Gabella a Frutti, donde si occasionò la Rivoluzione di *Mase Anello*; ad ismorzare questo incendio, *D. Giovanni d' Austria* portatosi in Napoli a dì 16. Aprile 1648. tolse via tutte le Gabelle, che erano in Regno, riducendo i Pagamenti Fiscali a *quarantadue Carlini a Fuoco*, come costa da una di lui Pramatica (*b*). Essendosi poi accresciuti in tempo de Tedeschi altri *Carlini sette*: e sotto del regnante Monarca *Carlo di Borbone*, a causa di Donativi *un altro Carlino a Fuoco*, che oggi fanno l' intiera somma di *docati cinque a Fuoco*.

XXX. Per sapersi poi quanti *Fuochi* fossero nel Regno; mandavansi i Contatori luogo per luogo (alla riserva della Città, e Casali di Napoli, in cui maisempre si è vissuto per *Gabella*, e non per ragion di *Fuoco*): i quali facevano la *Numerazione* di quanti Fuochi colà ardeano sotto di un Capo di Casa: a somiglianza de Censi, e de Lustri, che da cinque in cinque anni praticavano gli antichi Romani. E fatta con esattezza questa Numerazione; si formavano i *Cedolarj*: a tenore de quali si prefiggeva a cadauna Università il novero de Fuochi, che avea: imponendosi alle medesime l'obbligo di mandare a proprie spese Terza per Terza la sua Tanna di quello importava la predetta somma in possa del Regio Percettore della Provincia. Dicendo il *Cardinal de Luca* (*c*) a tal proposito: *Regni Neapolitani Rex obtinet quoque partim ratione antiquorum Concordatorum*, *& partim ratione Donativorum*, *quæ in tempora per Regnum ipsi Regi fieri solent*, Contributiones, *vel* Collectas, *quæ singulis annis uniformes*, *tanquam per speciem Census*, *vel annuæ præstationis solvuntur pro numero* Domorum Fumantium *sivè*, *ut vulgò dicitur*, Focülariorum, *ad rationem scilicet tot ducatorum*, *seù Carolenorum pro quolibet Foculari*. *Unde propterea mos est*, *in tempora faciendi Animarum*, *seù Foculariorum descriptionem*, *ob singulorum locorum excrescentiam*, *vel decrescentiam respectivè*, *ut ita in qualibet Civitate*, *vel Opido*, *seù loco habitato*, *statuto Focularium* nu-

(a) Lonardo Riccio de Universitatibus cap. 10.
(b) Pragmatica 20. *de Vectigalibus* sub die 15. Septemb. 1648.
(c) Cardinal de Luca in Miscellaneis disc. 5. num. 8.

numero, statuatur Taxa uniformis ejus quoad illius Civitatis, Opidi, vel loci Communitates, singulis annis Regiæ Curiæ, vel illius Resignatariis sub nomine Fiscalium *statutis temporibus (quæ ibi* Tannæ *dicuntur) solvere debeant*.

XXXI. Queste *Numerazioni*, secondo *Niccolò Toppi* (*a*), arrivarono al novero di dodici. Delle quali: *Prima fuit sub Alfonso I. de anno 1447. Secunda de anno 1472.; Tertia de anno 1479. Quarta de anno 1508. Quinta de anno 1522. Sexta de anno 1531. Septima de anno 1545. Octava de anno 1561. Nona de anno 1595. Decima de anno 1642. Undecima de anno 1648.; Duodecima de anno 1669.* E quest' ultima fu la più esatta, e di molto sollievo, secondo *Pietro Giannone* (*b*), che dice: *Non è però, che non apportasse Don Pietro Antonio di Aragona al Regno non picciola utilità per la* Numerazione Generale de Fuochi: *che principiatasi dal Conte Peñeranda, e continuata poi dal Cardinal d' Aragona; venne da lui sollecitata, e ridotta a perfezione. Poiche non solo la fece egli pubblicare, ma incominciò ancora a praticarsi fin dal mese di Gennaro 1669. L' alleggerimento, che vi sperimentarono le Comunità del Regno fu di grandissima importanza, perche, furono tassate a pagare per quel numero di Fuochi, che in fatti erano, e furno rimesse loro tutte le somme, nelle quali andavano debitrici per tutto il tempo passato. Essendosi compiaciuto il Re, e gli altri Assignatarj Fiscalarj di concorrere non solo alla remissione de mentovati Residui, ma anche alla perdita di ducati 22. ed un decimo per ogni cento ducati di Entrata, che fu necessario risfalcare generalmente per cagion del mancamento d' intorno a cento mila Fuochi, ne quali questa* Numerazione *si trovò minore dell' antica. In tal guisa le Comunità del Regno incominciarono a respirare, e ad essere in conseguenza più pronti a Pagamenti, con non picciola utilità dell' Assignatarj de Fiscali, e del Re*.

XXXII. Il Governo Alemano poi nell' anno 1732. una rigorosa Numerazione per il Regno intraprese: ancorche la medesima di grandissimo travaglio al Regno venne a sperimentarsi. Concioissiache, cresciuto strabocchevolmente in detta Numerazione il novero de Fuochi per il Regno, e temendo essi di qualche sollevazione nel popolo, se la metteano in esecuzione, per essere le Comunità all' ultimo segno gravate, e le Armi Spagnuole sù la mossa per la conquista del Reame; ciò pensarono sospenderla, con dar luogo alle Università di aggiutarsi in far disminuire di soppiatto il novero de loro Fuochi: senzache avessero pubblicati in appresso i loro riformati Catasti di questa nuova Numerazione: perocche sovragiunte le Armi Spagnuole nel Regno, dovettero poco indi dalle nostre Provincie sgombrare.

XXXIII. Entrato dapoi il regnante Monarca nel possesso del Regno, e ritrovata in Regia Camera questa nuova Numerazione; non volle dalla medesima riportare vantaggio alcuno per il suo Erario, mettendola così castrata come era in esecuzione: ma compatendo alla miserie del Regno; altro non fece, senonche accrescere pochi Fuochi in alcuni Luoghi popolati, che ne aveano in maggior numero; e scemarli a quelle Università disabitate, nel-

(a) Nicolò Toppi de Orig. Tribunal. lib. 2. cap. 6.
(b) Pietro Giannone lib. 39. cap. 2.

nelle quali infatti mancavano . Riducendo al giuſto calcolo tutti i Fuochi del Regno , che nella Numerazione del 1669. ſi trovavano taſſati : ſcemandoli, come diſſi a quei Luoghi, che eran manchevoli ; ed accreſcendoli agli altri , che in numero eſcedente li contavano : ſenza riportar altro vantaggio per il Regio Fiſco , che la facile eſazzione de dovuti pagamenti . Atteſo le Comunità deſerte ſempre andavano in attraſſo colla Regia Corte , ſenzache la di loro miſeria ſi poteſſe infatti obbligare al dovuto pagamento .

XXXIV. Il numero de Fuochi , che ſi fece nell' anno 1669. pertutto il Regno (alla riſerva della Città , e Caſali di Napoli , che non furono compreſi in queſto calcolo) mercè la cura , che ſe ne preſe il Viceré *Don Pietro Antonio di Aragona* , ed a tenore del quale anche oggidì ſi pagano dalle Provincie i Peſi Fiſcali ; giunge propriamente a quattrocentonovantanove mila ſeicento quaranta ſette , nella maniera che ſiegue , inſieme colla ſomma di quarantadue carlini a fuoco , (come allora ſi eſiggeva , ancorche preſentemente ſia di ſomma maggiore , vale a dire di ducati cinque a ſuoco) , che ſi calcola ad un *Milione novecentonovantuno mila novecentocinquantaſei Ducati* , *Grana cinque* , *ed un Cavallo* , ſcompartita in Dodici Provincie :

Terra di Lavoro	Fuochi n. 63048	——	Pagamento duc.	223508	1	18
Contado di Moliſe	Fuochi n. 15129	——	Pagamento duc.	660851		3
Principato Citra	Fuochi n. 47174	——	Pagamento duc.	197137	1	0
Principato Ultra	Fuochi n. 32144	——	Pagamento duc.	130923	4	11
Capitanata	Fuochi n. 22779	——	Pagamento duc.	095174	4	13
Baſilicata	Fuochi n. 39201	——	Pagamento duc.	163393		15
Terra di Bari	Fuochi n. 49345	——	Pagamento duc.	198141	4	3
Terra d' Otranto	Fuochi n. 54482	——	Pagamento duc.	214125		15
Calabria Citra	Fuochi n. 46594	——	Pagamento duc.	193025	3	5
Calabria Ultra	Fuochi n. 56850	——	Pagamento duc.	217287		3
Apruzzo Citra	Fuochi n. 27939	——	Pagamento duc.	110990		9
Apruzzo Ultra	Fuochi n. 45151	——	Pagamento duc.	187394	3	4
In uno Fuochi numero	499647.		Pagamento duc.	1991956		5

Senza però comprendere in queſta ſomma gli altri carlini otto a Fuoco , come ſovra , che a ragione di ducati cinque li quattrocentonovantanove mila ſeicentoquarantaſette Fuochi ſanno oggidì l' intiera ſomma di *Due milioni quattrocentonovantotto mila due cento trentacinque ducati* .

XXXV. Quivi bensì ſia bene avvertire, che quantunque l' intiera ſomma de Fiſcalarj a ragione di ducati cinque a Fuoco arrivaſſe oggidì a due milioni quattrocento novantotto mila due cento trentacinque ducati , come ſopra ; pure queſta ſomma non s' introita per intiera dal Regio Fiſco , ma ſi diſtribuiſce in una porzione a Conſegnatarj particolari . Conciòſſiache la Regia Corte, per li neceſſitoſi biſogni del ſuo Erario , in varj tempi, ed in varj Luoghi del Regno hà venduti i ſuoi Regj Fiſcali o in parte o in tutto , (alcuni ſemplicemente , ed altri *in Feudum*) a diverſi Baroni , e ad altri particolari . Laonde le Univerſità del Regno ſodisfano annualmente queſti Fiſcalarj parte alla Regia Corte , e parte a ſuoi Conſegna-

gnatarj. Leggendosi la somma di questi Fiscalarj venduti nella Numerazione dell'anno 1669. nel modo che siegue:

Fiscalarj assignati a Consegnatarj, comprefivi ducati quarantadue mila duecento ventinove ducati, e grana trentuno di Fiscali in Feudum ducati 977195 4 6 $\frac{1}{11}$.

XXXVI. Oltre al *Tributo personale*, (che *per Capita* gli antichi Romani chiamavano) di ducati cinque a Fuoco, che i Capi di Casa pagano annualmente in servizio del Regio Fisco; vi è il *Tributo Reale*, a cui i medesimi soggiaciono. Perocche, fuori de Pagamenti Fiscali per la Regia Corte, come sopra, vi sono degli altri pesi particolari, che si soffrono dalle Comunità del Regno, o di regio Adogo in soccorso de Baroni, (come raportammo sovra al *Numero* 5. o in mantenimento di Soldati, o di Cavallari, e Torrieri per le Marine, o per accomodamento di Strade, o per altre spese forzose, che alla giornata occorrono. Laonde a potersi in cio riparare, si esigge la Colletta *per æs*, *& libram* da ciaschedun Cittadino sovra i Beni, che essi posseggono: la quale *Buonatenenza* chiamar si suole: tassandosi ella a tenore del bisogno in cui l' Università si rattrova per sodisfare, come sovra, alle spese forzose, che soffre, e che non sono uguali in tutti i Luoghi del Regno, ma dove più dove meno. Maggiormente che molte Università hanno diversi Proventi o di Piazza, o di Peso e Misura, o di Erbaggi, o di Difese, o di Gabelle, o di altro, con cui possono in parte sodisfare a somiglievoli pesi, senza aggravare i Cittadini con Imposizioni, e Collette.

XXXVII. E qui anche si debbe avertire, che sebbene i Fuochi sieno tassati rispettivamente per ciascheduna Provincia, come sovra, ed i Luoghi particulari delle medesime corrispondano per il novero in essi fatto nell' ultima Numerazione dell' anno 1669.; pure il Testatico quivi si paga dalle sole persone basse, all' esclusiva di quei Nobili, che *Civiliter vivunt*, e de Privilegiati da Notaj abbasso: essendo questi tenuti solamente a pagare la *Buonatenenza*, che si sodisfa *per æs*, *& libram*: e da questa somma si paga dall' Università la rata di quei Fuochi, che per ragione di Testatico dovrebbero pagare i Civili, e gli altri che nobilmente vivono, siccome la Regia Camera in varj Arresti l'ha determinato, e specialmente in quello de 21. Maggio 1616. in cui si dice: *In Causa Universitatis Terræ Roccæ Gloriosæ cùm Judicibus ad Contractus dictæ Terræ circa IMMUNITATEM CAPITIS, super qua fuit interpositum decretum per Dominum Commissarium sub die* 18. *Januarii instantis anni, quod JUDICES AD CONTRACTUS, ET NOTARII PRO SOLUTIONE CAPITIS NON MOLESTENTUR, ex eo quod propriis manibus Territoria propria, vel conducta colunt. Verum si alias Artes nobilitate indignas exerceant; ad solutionem functionis Capitis adstringantur. Factaque de his omnibus Relatione in Regia Camera per Dominum Militem V. J. D. Petrum Jordanum Ursinum Regiæ Cameræ Summariæ Præsidentem, & Causæ Commissarium coram Domino Locumtenente aliisque Dominis Presidentibus ipsius; per Regiam Cameram fuit provisum, & decretum, proùt præsenti decreto decernitur, & providetur, bene fuisse decretum, & provisum per decretum latum per præfatum Dominum Causæ Commissarium sub die* 18. *Januarii præsentis anni* 1616. *Et ita in futurum, servata forma decreti prædicti, observetur &c.*

XXXVIII. Fuo-

XXXVIII. Fuori de due Tributi, *Personale* per il Re, e *Reale* per gli altri pesi forzosi, come sopra; soffrono eziandio i Cittadini, e Fuochi di ciaschedun Luogo il *Vettigale del Sale* per la Regia Corte (a somiglianza degli antichi Romani, come dicemmo sovra nel *Numero* 10.) Conciossiacosache, quantunque il Re *Alfonso* avesse tassato un Tomolo di Sale per ciaschedun Fuoco alla ragione di carlini cinque, e grana due, che aggiunse alli carlini dieci del primo Testatico, obbligando ciaschedun Fuoco a pagare carlini quindici, e grana due, prendendosi *gratis* un Tomolo di Sale dalla Regia Corte, come additammo più sovra nel *Numero* 27.; pure, come osserva *Lonardo Riccio* (*a*) nella sua Giunta a *Cervellino*; nell'anno 1607. il Regno cedè in benefizio del proprio Monarca questo Tomolo di Sale, che dalla Regia Corte a ciaschedun Fuoco si donava: incominciandosi a vendere in vantaggio della medesima colla privativa a chi che fusse, alla ragione di carlini otto il Tomolo, come dalla Prammatica *de Sale vendendo*. Poi nell'anno 1633. per le Guerre, che correano; si alzò il prezzo a carlini 10.il Tomolo, secondo *Ettorre Capece Latro* (*b*).Nell'anno 1637. si avanzò a carlini dodici. E nell'anno 1684., a causa di coniarsi la nuova Moneta, il *Marchese del Carpio* Vicerè del Regno, l'accrebbe di cinque altre grana. Nell'anno 1685. vi si avanzarono altri quindici grana, e nell'anno 1689. altri grana sette, e mezzo, secondo *Nicolò Gaetano Ageta* (*c*) nelle sue Note al *Reggente Moles*. Il Governo Alemano nel 1713. vi accrebbe carlini sette, e mezzo; e nell'anno 1733., alla sua uscita del Regno, vi avanzò altri grana cinque, secondo il lodato *Lonardo Riccio* (*d*). Finalmente nell'anno 1738., per farsi in tempo del suo sponsalizio un donativo di un Milione al regnante Monarca *Carlo di Borbone*, vi si aggiunse un altro carlino a Tomolo. In guisacale, che un tomolo di Sale, (il quale dovrebbe essere di Rotola quaranta, ma per la mala misura appena arriva a Rotola trentatre di peso, come l'ho osservato nel Suffundaco del Sale esistente nella Città di Montalbano mia Patria in Basilicata) si paga oggidì ventisette carlini, e mezzo. Essendovi il Ripartimento di tante Tomola per Provincia, da suddividersi nelle Città, e Luoghi della medesima; e da Sindaci a ripartirsi nelle loro rispettive Università a Fuochi, o Capi di Casa; esiggerne il dovuto prezzo, e mandarlo nella Cassa de Regj Fundaci, dove si prende il Sale. Il che non sarebbe di piccolo Capitale per il Regio Fisco, se i Caratarj particolari non ne avessero comprati dalla Regia Corte molti Fundaci, o Arrendamenti, come additossi nel *Numero* 5. del Capitolo passato.

XXXIX. E riguardo a Tributi reali, e personali di sopra espressati, si debbe quì eziandio soggiugnere, che in molti Luoghi, e Provincie del Regno, come in Basilicata, in Calabria, in Apruzzo, ed altrove, per

via

(a) Lionardo Riccio Cap. 12. de Universitatibus.
(b) Ettorre Capecelatro decis. 110. num. 6.
(c) Nicolò Gajetano Ageta ad Moles Tit. de Collectis par. 20. *de Jure Salis* num. 20.
(d) Lonardo Riccio loc. cit.

via di *Catasto*, e di *Colletta* si vive: dandosi fuori ogn'anno dal Sindaco il suo Cedolario, in cui con distinzione si nota ciocche ogni Cittadino particolare dovrà pagare in quell'anno e per il *Testatico*, o sia *Fuoco*, e per la *Buonatenenza*, e *Peso reale* di quelche possiede: dal di cui ritratto se ne sodisfa in primo luogo la Regia Corte; e poi a mano a mano tuttociò, che abbisogna. Per contrario poi in Terra d'Otranto, nella Puglia, in Terra di Lavoro, ed in altri Luoghi si vive, non mica già per Catasto, e per Colletta, ma per *Gabella* sovra del Macinato, sovra del Vino, della Carne, del Cascio, e di altri Comestibili, come fu da noi spiegato nel Capo 8. del Libro 3. dal *Numero* 42. in poi, trattando delle Franchigie Ecclesiastiche; ed il *Cardinal di Luca* (*a*) alla lunga lo rapporta. Pagandosi dal Ritratto di queste Gabelle tanto i Pesi Fiscalarj, quanto l'altre spese forzose.

XL. Egli è ben vero però, che in quei Luoghi dove si vive per *Colletta*, la gente povera, e miserabile soffre men peso di quello, che si sente negli Luoghi, in cui si vive per *Gabella*. Peroche ne primi Luoghi ancorche il povero solamente soffra il peso del *Testatico*; pure il ricco porta quello della *Buonatenenza* per gli Averi, che possiede. Laddove ne secondi Luoghi suole talvolta accadere che il Ricco con un semplice Tomolo di Macinato, e con otto carlini di Gabella, che paga, vi stia bene per un mese, senza soggiacere per i suoi Beni di Fortuna ad altro pagamento. Quando un miserabile, ed onusto padre di famiglia, che colla fatica delle sue braccia unicamente si mantiene; sarà in obbligo macinare cinque Tomola di Grano il mese, e pagare quattro ducati di Gabella; che a capo dell'anno potrebbe ascendere sino a quaranta ducati. Laonde il nostro regnante Monarca, veggendo il peso strabbocchevole a cui soggiacciono in questi Luoghi i poveri, e sventurati; nel nuovo Concordato, che fece colla Santa Sede a dì 8. Giugno 1741. ordinò, che in tutti i Luoghi del Regno si vivesse per Catasto, con pagare il povero il semplice Testatico di *carlini dieci*, e non già di ducati cinque, come per il passato; ed il di più, che necessitasse tanto per i Regj Fiscali, quando per gli altri Pesi forzosi, si pagasse *per æs*, *& libram* da chi possiede roba, anche dagli Ecclesiastici per la metà di quello pagano i Secolari per una somiglievol cosa; e da Baroni istessi per il loro semplice *Burgensatico*: atteso per i *Beni Feudali* ne portano il peso dell'Adogo, siccome fu appieno ragguagliato nel Libro 8. al Paragrafo 2. del Capo 3., e costa dal medesimo Concordato: in cui nell'Esordio del Capo primo *dell'Immunità Reale* si dice: *Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a sodisfare sì a pubblici Pesi, come a Frutti de debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti, per lo più con Monasterj di povere Monache, Capitoli, ed altri Luoghi, e Comunità Ecclesiastiche; e dall'altra parte per la maniera, come ora si riscuotono le pubbliche Imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la misera Gente, necessitata in certi Luoghi per un Rubbio di macinato a pagare nientemeno di quattro ducati: ed in al-*

(a) Cardinal di Luca in Miscellaneis disc. 5. num. 8.

altri, dove si vive a Testatico; *un miserabile, che non ha, che le sole braccia, colle quali deve mantenere se stesso, e tutta la sua povera famiglia; è talvolta costretto a pagare fino ad otto, e dieci ducati l'anno; quindi Sua Maestà, per sollievo de suoi più poveri Sudditi ha determinato mediante un* General Catasto *di tutti i Beni del Regno, far una più giusta distribuzione de pubblici Pesi &c.* Qual disposizione per altro, a causa delle turbolenze del Regno per la Guerra di Velletri, e per l'uscita di Sua Maestà in Campagna, non si potè mandar subito in esecuzione: laonde in alcuni Luoghi del Regno solamente si è fatto il Regio Catasto, e non già per ogni dove. Lo che per altro coll'andar del tempo si spera, che possa eseguire generalmente eseguito: conoscendosi l'utiltà grande, che da ciò proviene in sollievo della povera Gente, come si è sperimentato in quei Luoghi, ne quali si è fatto il mentovato Catasto.

PARAGRAFO TERZO.

De Donativi, che sogliono fare le Comunità del Regno al proprio Monarca.

XLI. ANcorche vero sia, che le Università del Regno non abbiano da se Pesi particolari fuori di quei, che pagano alla Regia Corte, e necessitano per il Pubblico, i quali si ricavano dalle Collette, e dalle Gabelle, a cui soggiacciono i particolari Cittadini; pure perche molte delle medesime hanno talvolta i loro Corpi di Entrata, come sono Difese, Erbaggi, Gliandaggi, Piazza, Pesi, Misure, Portolania, ed altro; perciò ancor esse con questi Emolumenti supplisсono a Pesi de loro particolari Cittadini: spezialmente dove si vive per Gabella, in cui da questi Frutti, e da quei delle Gabelle si hanno da pagare tutti i Pesi, Fiscalarj, o privati che sieno. Essendo eziandio le Comunità demaniali, e libere tenute a sodisfare da quindici in quindici anni al Regio Fisco il *Rilevio*, quasiche allora fusse ivi morto il Barone, come fu detto più sovra nel *Numero* 5. Anzi sono molte Università nel Regno, che annualmente soffriscono il peso dell'*Adogo*. E trà l'altre pagano l'Adogo ogn'anno,

Nella Provincia di Terra di Lavoro le Università di *Capoa*, di *Formicola*, di *Lauro*, di *Massa Lubrense*, di *Nola*, della *Guardia Alfiera*, di *Isernia*, e di altri Luoghi.

Nel Principato Citra *Salerno*, *Laurino*, *Marsico*, *Lofrano*, *San Lorenzo*, *Tortorella*, *Valvano*, ed altri.

Nel Principato Ultra *Ariano*, *Arpaja*, *Bagnuolo*.

Nella Provincia di Capitanata *Troja*, e *Goglionise*.

Nella Provincia di Basilicata *Lagonegro*, *Moliterno*, *Tolve*, e *Tramutola*.

In Terra di Bari *Bitonto*, *Cisternino*, *Modugno*, e *Bisceglia*.

In Terra d'Otranto *Disi*, *Ostuni*, *San Pietro in Galatina*.

Nel-

Nella Calabria Citra *Amantea* , *Nocera* , *Rofeto*, *Pietra Mala* .

Nella Calabria Ultra *Seminara* , *Stilo* , *Bova* .

Nella Provincia di Apruzzo Citra *Agnone Valentino* , *Bucchianico* , *Lanciano* , *Ortona* , *Palena* .

Nell' Apruzzo Ultra *Penna* , *Ifola* , *Afcoli* , *Teramo* , *Forca di Valle*, ed altri Luoghi .

XLII. Sovra tutto però fono molte volte aftrette l'Univerfità del Regno a *Regj Donativi* o per Ingreffo del nuovo Monarca , o per Ifpofalizio , o per Nafcita di Primogeniti , o per Guerre imminenti , o per altri neceffitofi bifogni . In quefto cafo le Piazze Nobili , e quella del Popolo nella Città di Napoli fogliono contribuire alla maggior parte di quefto donativo per qualche Gabella , che fovrimpongono ; ed il di più fi diftribuifce per le Provincie del Regno , ove fi forma un nuovo Cedolario per l' Efazione ; ovvero fi aggiunge qualche cofa al Teftatico de particolari Cittadini, al Vettigale del Sale, o in altra Gabella. Solito eziandio in quefte occafioni efiggerfi da Baroni del Regno il *Cavallo Montato* , che poi fi riduce a ducati feffanta della Moneta ufuale del noftro Regno.

XLIII. E riguardo a *Donativi* predetti debbe faperfi , che effi per via di gratuita fovvenzione furono introdotti da principio , ficcome praticarono colle *Collette* l' Imperadore *Federigo II.*, e 'l Re *Carlo I.* ; ma poi paffarono in obbligo , ed obbligo perpetuo. Che febbene il Re *Alfonfo I. di Aragona* le togliesse via , riducendo il tutto al Teftatico di carlini quindici a Fuoco , con un Tomolo di Sale gratuito ; pure in tempo de Monarchi Auftriaci quefti donativi infurfero . E perciò *Pietro Giannone* (a) favellando del Re *Filippo II.* colla fua folita libertà afferifce : *Et è cofa da recar ftupore il numero de Milioni , che dal Regno fi cavarono in tempo di quefto Monarca per i donativi , che in varie occafioni li furon fatti : de quali lunghi catalogi ne fecero i noftri Scrittori , come il Mazzella , il Cofto , il Taffone . E di quelli per effere ftati tanti appena poterno tenerne un efatto , ed accurato Conto* . Effendo ftati introdotti quefti Donativi propriamente dal Vicerè *Don Pietro di Toledo* a favore dell' Imperadore *Carlo V.* : il quale nel lungo fuo Governo efiggè dal Regno in benefizio di quel Monarca cinque Milioni , e centocinquanta mila ducati , al rapporto di *Domenicantonio Parrino* (b) . E l' Autore Anonimo *de Principatibus Italiæ* , difcorrendo de donativi del noftro Regno ; nè fà per il fuo tempo quefta raccolta (prefa per altro da *Scipione Mazzella* , e da altri Scrittori noftrali) ; in dicendo : „ *Quia* autem DONATIVI mentionem fecimus; operæ pre-
„ tium fuerit a Superiori fæculo repetere quantum diverfis temporibus
„ Neapolitani Regi Hifpaniarum extra ordinem donaverint.

„ Anno 1546 —— Duecento quaranta mila ducati .
„ Anno 1548 —— Centocinquanta mila ducati .
„ Anno 1549 —— Seicento mila ducati .

(a) Pietro Giannone lib. 33.

(b) Domenicantonio Parrino Teatro Iftorico de Vicerè , Tom. I. pagina 166.

„ Anno 1552 —— Ottocento mila ducati.
„ Anno 1553 —— Trecento mila ducati.
„ Anno 1554 —— Trenta mila ducati.
„ Anno 1555 —— Cento cinquanta mila ducati.
„ Anno 1556 —— Quaranta mila ducati.
„ Anno eodem —— Trecento mila ducati.
„ Anno 1560 —— un Milione, e duecento mila ducati.
„ Anno 1562 —— un Milione di ducati.
„ Anno 1564 —— un Milione, e sessanta mila ducati.
„ Anno 1566 —— un Milione, e duecento mila ducati.
„ Anno 1568 —— un Milione, e duecento mila ducati.
„ Anno 1572 —— un Milione, e duecento mila ducati.
„ Anno 1574 —— un Milione, e duecento mila ducati.
„ Anno 1579 —— un Milione, e duecento mila ducati.

Atque ita porrò singulis bienniis eandem Summam, Donativi nomine soluunt UT JAM ORDINARIUM FACTUM VIDERI DEBEAT.

XLIV. A nostri giorni però, e sotto del Re *Filippo V.*, dell' Imperadore *Carlo VI.*, e del regnante *Carlo di Borbone*, questi donativi si sono ridotti ad una moderata esazione: essendo solito a darsi all'Ingresso de medesimi Monarchi nel Governo un semplice Milione; nella Nascita de loro primi figliuoli maschi un Milione, o mezzo Milione per la Nascita delle prime figliuole femine per la *Fascia*, che chiamano. Ed in tempo di Guerra, e di altro urgente bisogno, più, o meno, che la Città di Napoli, ed i deputati per il Regno lo stimano convenevole. Avendo recato stupore il vedersi, che 'l regnante Monarca *Carlo di Borbone*, uscendo di persona in Campo il dì 25. Marzo 1744. con tutto il suo Esercito contro le Armi della Reina di Ungaria, che cercavano involarli il Regno; non aggravasse con qualche peso generale i suoi sudditi: contento di soli quattrocento mila ducati, che la Città li diede per rinforzo.

CAPITOLO TERZO.

Delle Dogane, e Regie Gabelle.

I. OLtre a quel tanto, che pagano i Baroni, ed i Cittadini particolari in cadaun Luogo del Regno, e fuori de Donativi, che si fanno al Monarca dalle Comunità, come fu detto sovra nel Capitolo precedente; molti altri Regj diritti in *Dogane*, e *Gabelle* gode il Sovrano nella Città di Napoli, e negli altri Luoghi Provinciali: de quali abbisogna in questo Capitolo favellare, alla riserva solamente della *Dogana di Foggia*, di cui parlaremo apparte nel Capitolo seguente: richiedendo ella una particolar descrizione, per essere il corpo di Rendita più riguardevole tra quanti ne possiede il Regio Fisco in tutto il Regno.

II. E per maggiore intelligenza di quanto faremo per dire in questo Capitolo; debbesi in primo luogo notare, che il nome di *Dogana* racchiude

de in sestesso il cumolo di tutti i Regj Dritti, che gode il Monarca nel Regno, come afferma il *Reggente Moles* (a); e per ragion divina, e naturale è dovuta al Principe per il sicuro mantenimento del Regno. Onde è che mai sempre anche in tempo de Normanni si è dato il *Jus Doganæ* nel nostro Regno. Quando per lo contrario il nome di *Gabella* importa un Diritto particolare: come per ragion di esempio, la *Gabella della Carne*, la *Gabella dell' Olio*, la *Gabella del Sale*, e cose somiglievoli; le quali al soggiugnere dell' Autor predetto (b), anticamente eran comprese sotto nome di Dogana.

III. In secondo luogo debbe premettersi, che discorrendosi quì di *Gabelle*; non intendiamo favellare di quelle, che molte Università particolari sogliono imporre a loro Cittadini, come si additò nel *Numero* 40. del Capitolo passato: atteso queste *Gabelle Comunitative* in sentenza del *Cardinal di Luca* (c) propriamente si addimandano, ma intendiamo discorrere delle Regie propriamente, che *Gabelle Fiscali*, e *Camerali dal* sovradetto Porporato si appellano. Alla riserva però delle Gabelle; che sono nella Città di Napoli, e suoi Casali: in dove non vivendosi a Catasto, come negli altri Luoghi del Regno, nè pagandosi pesi Fiscali; tutte le Gabelle per lo più sono Regie: non già imposte a ragion di Fuoghi, ma per chi vi compra, e vende, chi vi pesa, e misura, chi ci introduce, e fuori trasporta cose soggette a Dogana, ed a Gabelle.

IV. Per terzo, avertir deggiamo, che delle Dogane, e delle Gabelle di cui favelliamo; alcune si dicono *Antiche*, ed altre si chiamano *Nuove*. Le prime son quelle, che fin da tempi de Monarchi Normanni, e specialmente in tempo del Re *Guglielmo il Buono* si trovavano in Regno. Le seconde son quelle, che dall' Imperadore *Federigo II.* in poi s' introdussero nel Regno, come da *Andrea d' Isernia* diceasi nel *Numero* 17. del Capitolo passato, e *Pietro Giannone* (d) lo ripete nell' asserire: „ *Queste* Rendite per la maggior parte si cavano da Dazj, Gabelle, Dogane, Regalie, e da altre Ragioni Fiscali, così *Antiche*, come *Nuove*. „ Nel Regno de Normanni queste Esazioni si ristringevano a poco numero, ed erano assai moderate, e particolarmente in tempo del buon Re „ Guglielmo. Ma dapoiche l' Imperador Federigo I. restituì le Regalie

Ppp 2 „ che

(a) Reggente Moles paragr. I. de Regiis Fiscalibus, num. 11. *Hæc jura omnia, DOANA, seù JURA DOANARUM vocabantur vulgari fortè, & antiquo vocabulo, CUMULATIONEM OMNIUM JURIUM REGALIUM SIGNIFICANTE: Quod excipio ex Constitutione Regni, Honorem nostri diadematis, ex Constitutione Magnæ Curiæ, & ex Constitutione Magistri: in quibus nomen hoc Doanæ totum Patrimonium, & Regiam ipsam Cameram significat.*

(b) Lo stesso paragr. 1. de Gabellis *Gabellæ licet hodie sint separatæ; tamen olim erant Jura, & membra Doanæ: & hodie extra Doanam venduntur.*

(c) Cardinal di Luca in Miscellaneis disc. 5. num. 8.

(d) Pietro Giannone lib. 2. cap. 6.

„ che s' eran quasi perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi al di
„ lui esempio vollero anche ristituirle nelli loro Stati; si accrebbe il lor
„ numero, e furono più pesanti. Così, passato questo Regno da Nor-
„ manni a Svevi, Federico II. ne impose delle *Nuove*. Istituto, che fu
„ poi dagli altri Re suoi successori continuato, come quello, che condu-
„ cea molto all' abbondanza del loro Erario: onde poteano sostenere più
„ grandi Eserciti, e numerose Armate. I Re della Casa d' Angiò, an-
„ corche più volte promettessero moderarle, e ridurle secondo erano in
„ tempo del Re Guglielmo il Buono; non ne fecero poi nulla, per le
„ lunghe, ed ostinate Guerre, precise in Sicilia . . . . . Furono
„ perciò queste Ragioni Fiscali divise in ANTICHE, e NUOVE.

V. Ed infatti negar non si può, che vi sieno stati maisempre nel Mondo le Ragioni Fiscali per gli Monarchi, mercè delle quali essi difendono i loro sudditi ne proprj Regni, siccome l' addimostrammo sovra nel *Numero* 1. del Capo 1.: e ciò per legge divina ad essi dovute, come pure lo rapportammo nel Libro 8. al Paragrafo 1. del Capo 3.. E perciò il *Radevisio* (*a*) ragguaglia, che avendo l' Imperadore *Federigo I. Barbarossa* (Padre di *Arrigo VI.* Imperadore, e nonno di *Federigo II.* ragunato in Lombardia un pubblico Parlamento, come poco fà *Pietro Giannone* dicea; volle da proprj Baroni assegnate le sue *Regalie*, e dichiarato in particolare, quali le medesime propriamente si fossero „ *Fridericus I.* Impera-
„ tor de anno 1158. super Justitia Regni, & de Regalibus, quæ lon-
„ go jam tempore seù temeritate pervadentium, seù neglectu Regum,
„ Imperio deperierant, studiose disserens; cum nullam possint invenire de-
„ fensionem excusationis; tam Episcopi, quàm Primates, & Civitates,
„ uno ore, uno assensu in manu Principis Regalia reddidere, Requisiti
„ de hoc Jure, quid esset? adjudicaverunt, Ducatus, Marchias, Co-
„ mitatus, Consulatus, Monetas, Telonia, Fodrum, Vectigalia, Por-
„ tus, Pedatica, Molendina, Piscarias, Portus, omnemque Vectiga-
„ lem ex decursu Fluminum provenientem, nec de Terra tantum, ve-
„ rum etiam de suis propriis Capitibus census annui *redditionem*. Avendo noi presso *Gio: Cristiano Lunig* (*b*) un Privilegio concesso dal Re *Ruggiero Normanno* a Beneventani l'anno 1137. in cui molto di queste Regalie a medesimi rilascia: *Dimittimus, & condonamus ea omnia vobis, quæ nos, & prædecessore nostri Normanni circa Civitatem Beneventanam habuerunt Fidantias subscriptas, videlicet:* DEMANIORUM REDDITUS, SALUTES, ANGARIAS, TERRATICUM, HERBATIUM, CURVATICUM, CALENDATICUM, VINUM, OLIVAS, ET LANAM: *postremò omnes alias Exactiones tam Ecclesiarum, quàm Civium; & omnia prædicta, & Possessiones liberas facimus, & quietas undecumque aliquid accipere soliti fuerint: & quandiù in nostra permanseritis Fidelitate, & nostrorum hæredum; liberi, & quieti vos, & vestrorum hæredes*

(a) Radevisio lib. 4. cap. 5.
(b) Gio: Cristiano Lunig Tom. IV. de Re Italiæ diplomatica: columna 6. . . . .

redeæ ab omnibus supradictis maneatis, & in vestris prædils VENANDI, PISCANDI, AUCUPANDI *liberam facultatem habeatis*.

VI. Che poi l'Imperadore *Federigo II.* ne aggiungesse delle molte, e spezialmente le Gabelle della *Seta*, del *Sale*, del *Ferro*, dell'*Acciajo*, la Regalia de' *Pesi*, e *delle Misure*, ed il diritto della *Tinta*; l'abbiamo da *Riccardo di San Germano* (a), il quale nella sua Cronaca, asserisce: „ *Anno* 1231. Mense Augusto de mandato Imperiali per totum Regnum „ SETA CRUDA emi prohibetur: similiter SAL, FERRUM; ÆS „ emi nonnisi a Doana Imperiali mandatur. Mense Septembri apud San- „ ctum Germanum, sicut per totum Regnum PONDERA, & MEN- „ SURÆ mutantur: ponuntur *Rotuli*, & *Termini*. TINCTORIAS „ omnes de Regno ad opus Fisci Imperialis recipi præcipit *Imperator*. Presupponendosi eziandio, che vi avesse dell' altre Gabelle, e poi l'avesse alterate. Dal che forsi risentitisi i Popoli; egli le tornò a sbassare, siccome ricavasi dal medesimo Autore, che ivi soggiugne: „ *Mense* Octobris in „ Sancto Germano hujusmodi sunt *Assisiæ* publicatæ: Cives in Terris „ eorum pro MERCIBUS SUIS, quas intromittunt, vel extrahunt, „ nihil solvant, nisi quod olim solvebant. De POMIS, CASTANEIS, „ NUCIBUS, AVELLANIS, & aliis FRUCTIBUS in Jure Curiæ „ servabitur forma antiqua. Jus CORIORUM pro conzatura dimittitur „ in forma antiqua. Vendentes VINUM sive ad minutum, sive ad gros- „ sum, nihil requiritur, sed in eis servabitur forma antiqua. STATE- „ RA erit in Fundicis, & nihil solvetur pro ea, nec ampliùs pro CAN- „ TARO grana quinque. Pro HERBATICO ANIMALIUM, pro „ VENDITIONE EQUORUM, & aliorum animalium similiter serva- „ bitur forma antiqua. A PISCATORIBUS nihil exigatur, nisi secun- „ dum formam antiquam. Pro Jure MENSURATURÆ Victualium tàm „ in salma, quàm in tumulis servabitur forma antiqua. De Jure CASA- „ TICI remissa sunt grana tria pro uncia: itaquod Mercatoribus, qui „ erunt pro eis, providebitur a custodibus Fundicorum in Lectis, Lumina- „ ribus; Palea, & Lignis. De JURE BUCCARIORUM, pro bove, „ vel vacca remittuntur grana tria, pro porco grana tria, pro ariete gra- „ na duo, pro agno grana duo. Pro TUNNINIS, & SARDELLIS „ servabitur forma antiqua. De Jure LINI idem; de Jure CANAPA- „ RUM idem: de LANA SIRIÆ idem: de BOMBACE, & de AR- „ CU COCTONIS *idem*.

VI. Anche queste Gabelle si raccolgono in parte dalla Costituzione, che incomincia *Magistros nostros Fundicarios*: in dove tra il molto si dice: *Præcipimus, ut iidem Magistri Fundicarii, ne emant, vel emptum in Fundicis intromittant sine testimonio Bajuli, & Judicis Civitatis, & Loci, publicæ scripturæ suffragio roborando. Procurabunt autem Magistri Fundicarii* FUNDICOS SALIS, FERRI, AZZARII, & MERCIUM, EXITURAS, *quæ fundicandæ per Curiam nostram sunt statutæ, præter* VICTUALIA, *quorum Exitus aliis Officialibus per nostram Curiam est specialiter commissus* . . . . *Mercatores etiam ad Civitates, ubi sunt* FUNDICI

(a) Riccardo di San Germano in Cronicon ad annum 1231.

DICI, *venientes; exoneratis, & depositis Mercibus, quæ fundicari debent in Fundicis, ubi, vel qui voluerint per Civitatem hospitari permittant. Pœna publicationis Mercium mercatoribus imminente, qui alio loco Merces fundicandas sine speciali mandato Fundicarii deposuerint, vel modo quolibet Jus Fundaci fraudare, seù furari tentabunt*. In dove *Andrea d' Isernia* asserisce: *Est nova hæc Constitutio: quia Fundicum hic Fidericus Imperator imposuit primò*. FUNDICO *solvitur de omnibus Mercibus grana quindecim per unciam. Sed de* VECTIGALIBUS *seù aliis habentibus* JUS EXITURÆ, *quod est plusquam Fundici; non solvitur, nec de* ANIMALIBUS, *nec de* POSSESSIONIBUS, *nec de* PANNIS, *nec de* CARNE, *nec de* PANE VENDITO, *sicut dicunt alia Statuta Imperialia, quæ sunt in Doanis, nec sunt redacta in hoc Volumine. De* FERRO *etiam*, SALE, PICE, & AZARIO *solvitur majus Jus. Item Mercatores, venientes ad locum, ubi est Fundicus; debent exonerare Merces in loco Fundici, alibi non. Quia perderent Merces, nisi Fundicarius id concederet: quia debet concedere ex antiquo usu, quando Merces sunt subtiles, aureæ, vel aliæ pretiosæ, quas esse in Fundico non est benè tutum*. E spiegando eglì altrove (*a*) i Riti della Gran Corte (quali furono da lui in tempo della Reina *Giovanna I.* compilati: e perciò si dicono: *Ritus Domini Andreæ de Isernia super universis Juribus Dohanarum, & aliarum Regni Siciliæ Gabellarum.*) rapporta due Cataloghi di Regalie, uno dell' *Antiche*, ed un altro delle *Nuove* (oltre quei rapportati nelle Costituzioni *Quanto cæteris*: da noi trascritte nel *Numero* 21. del Capitolo passato), che quì di nuovo rammentiamo, per chiarirne in qualche modo la di loro proprietà.

JURA VETERA SUNT HÆC:

Jus Dohanæ.
Jus Ancoragii.
Jus Scalatici, aut Jus Colli.
Jus Tumuli.
Jus Portus, & Pescaturæ vetus.
Jus Bucceriæ vetus.
Jus Affidaturæ, Herbagii, Pascorum, Glandium, & similium.
Jus Casei, & Olei non est ubique per Regnum.
Jus Passagii vetus.
Jus Stateræ, seù Ponderaturæ.
Jus Mensuraturæ.
Jus Exituræ.
Jus Setæ.
Jus Tintoriæ, & Calandræ.
Jus Cambii.
Jus Bucceriæ novum.
Jus Imbarcaturæ.
Jus Sepi.
Jus Portus, & Piscariæ novum.
Jus Decini.
Jus Balistarum.
Jus Reficæ majoris, & minoris.
Jus Marium, Saponis, Molendini, & Gallæ non sunt ubique, sed in Apulia.
Jus Lignaminum non est ubique.
Jus Gabellæ Auripellis.

JURA NOVA SUNT HÆC.

Jus Fundici.
Jus Ferri.
Jus Azzarii.
Jus Picis.
Jus Salis.

VII. Se poi si bramasse sapere, che cose fossero queste Regalie, il Reg-

(a) Andrea d' Isernia Rit. 1. de Decimis.

Reggente *Annibale Moles* (a) nelle sue decisioni della Regia Camera della Summaria in buona parte le apporta col dire, che il JUS DOANÆ, SEU PLATEÆ, altro non è, se nonche il diritto, che si esigge da quei Forestieri, che nella Piazza altrui vendono, e comprano: in dove a soli Cittadini, che vi portano i Pesi Fiscali, è lecito negoziare: *Jus Doanæ est illud, quod exigitur pro bonis, quæ venduntur, & emuntur, ad rationem ducatorum trium pro centenario: quod olim erat octava. Et per Constitutionem Regni*, Magni Camerarii *appellatur* JUS PLATEÆ. *Forte quia in Plateis publicis res illæ contractabantur . . . . . Cives in propria Patria, quando ibi contrahunt, non solvunt Jus Dohanæ. Ita dicit Ritus* de Mercaturis. *Ubi etiam tradit rationem: quia cum Cives solvant Tributa, & alia opera pro Fiscalibus Regiis; uti gravati illis debent in hoc relevari*. Il che era in uso nelle Regioni nostrali fin dal tempo de Longobardi. Concciossiacosache nel Capitolare di *Sicardo* Principe di Benevento col Comune di Napoli nell'anno 836., in cui all'Articolo tredicesimo si dice: *Si voluerint negotiare ibidem; persolvant secundùm antiquam consuetudinem tantùm*: siccome alla lunga lo rapportammo nel Libro 6. del Tomo III. al *Numero* 11. del Capo 7.

VIII. Il JUS FUNDACI è la riposizione delle Merci in un Luogo pubblico, inventata da *Federigo II.* Imperadore, con pagarsi quindici grana ad oncia a Ministri regj, che le custodivano, come dalla Costituzione *Magistros nostros Fundicarios*, e da ciò che ivi *Andrea d'Isernia* ne dice (da noi trascritto più sovra nel *Numero* 6.) In affermando pure il *Reggente Moles* nel luogo citato col dire: *Secundum membrum hujus Dohanæ est JUS FUNDACI, quod non est Jus antiquum, nec cognitum a Jure communi, sed introductum per Federicum Imperatorem. Iste enim Rex avidus, qui multa nova Jura in Regno introduxit, & inter cætera mandavit, quod omnes Merces, quæ intrarent in Regnum; in certis Fundacis deponerentur, & aliter, ipsis non immissis, amitterentur . . . . . Et sub hoc colore, quod Merces custodirentur in Domo Regia; pro illo Albergo introduxit solvi certum quid: quod JUS FUNDACI est appellatum: & solvitur ad rationem granorum quindecim pro qualibet uncia: & sic ad rationem duorum cum dimidio pro centenario*. Soliti anticamente i Regj Fundachieri dare Paglia, Letto, Fuoco, e Lume a coloro, che riponevano le loro Merci nel Regio Fundaco, come lo dicea *Riccardo di San Germano*, trascritto più sovra nel *Numero* 5. Avendo anche il nostro Regnante Monarca *Carlo di Borbone* introdotta questa sua Regalia, insieme con quella del *Peso*, e *Misura* nella Fiera di Salerno l'anno 1740., dove prima non vi era.

IX. Il JUS ANCORAGII è quel dritto, che sogliono pagar le Navi coll'entrar nel Porto, gittando l'Ancore a fondo: e quello appunto, di cui *Sicardo* Principe di Benevento favellava nel suo Capitolare con Napoletani nell'anno 836. in dicendo all'Articolo tredicesimo: *Barcas enim, quæ ibidem ad ora pervenerint, vel pro tempestate subvexerint, aùt applicuerint per totam ipsam Plagiam, vel ubicumque in fine Principatus nostri vene-*

(a) Reggente Moles Parag. 4. memb. 1. num. 16.

venerint ; securæ , & illesæ , sicut superiùs legitur , debeant esse . Con vole il Reggente Moles (a) , che le Barche picciole pagano il *Flalangaggio* , e le grandi , che tengono la Coverta l' *Ancoraggio* , nel mentre asserisce : *Tertium Jus , quod exigitur a Regia Dohana , est JUS ANCORAGII , quod exigitur pro albergo Portus . Et Ancoragium exigitur toties quoties figitur Ancora , ut dicitur in Ritu de* Jure Ancoragii . *Navigia minora non solvunt Ancoragium , quia solvunt aliud Jus , quod dicitur FALANGAGIUM , ut dicit Ritus de Jure Ancoragii in fine . Dicuntur autem Vascella minora , quæ non habent* Curritoria *: quæ sunt quædam foramina super copertam Navigii , vulgo hodie dicuntur* li Corritori *, ex quibus aqua defluit . Et sic Navigia , quæ non habent copertam , nec ista foramina ; dicuntur minora , & non solvunt Ancoragium , sed Falangagium . Hoc Jus Ancoragii solvitur ab omnibus , tam a Civibus , quam ab Exteris , præter quam ab infrascriptis privilegiatis : videlicet* , Liparenses , Messanenses , Neapolitani , Cavajoli , Surrentini , Capuani , Mazzarenses , Ragusei , Biscaini , *&* de Fonterabia .

X. Il JUS NOVÆ GABELLÆ fu imposto dal Re *Carlo III. della Pace* nell' anno 1385. sovra quelle Merci , che per Mare si traficavano a suoi tempi da Reggio a Gajeta : servendo per il mantenimento delle Regie Galee . Quale poi il Re *Alfonso* distese per tutto il Regno , secondo il *Reggente Moles* (b) , che ci dice : *Quartum Jus quod exigitur a Regia Doana , est JUS NOVÆ GABELLÆ , quod est ad rationem granorum sex pro uncia , sive unum pro centenario . Quod Jus fuit introductum a Rege Carolo III. in anno 1385. , & exigitur pro omnibus Mercibus , quæ veniunt a Civitate Regii , usque ad Civitatem Cajetæ , ut legitur in Ritu :* De Capitulis novæ Gabellæ Regis Caroli III. *Verùm Rex Alfonsus I. in anno 1452. ampliavit hanc Gabellam , ut exigeretur in cæteris partibus Regni , & sic a Flumine Tronti usque ad Civitatem Rhegii , ut legitur in Ritu* de Capitolis novæ Gabellæ Regis Alfonsi I. *Hæc Gabella introducta fuit pro Salario regiarum Triremium : & ideo solvitur de bonis , quæ immittuntur , vel extrahuntur per mare , sed semel tantùm solvitur , etiam si millies extrahatur , ut ex Ritu in Capitulis novæ Gabellæ* .

XI. Il JUS REFICÆ è quel dritto che pagasi per il *Salmaggio* delle Merci , che da mare a terra , o da terra a mare si trasportano : di cui il *Moles* (c) prosiegne nel dire : *Quintum Jus , quod exigit Rex est JUS REFICÆ : quod exigitur de Salmis , quæ veniunt per terram , & exeunt per mare , vel è contra , veniunt per mare , & exeunt per terram : & ideo etiam vocatur JUS SALMATICUM . Et ab illo traficare vulgari vocabulo dictum est* Jus Reficæ , *quasi* Jus Traficæ . *Et exigitur ad rationem granorum vigintiseptem pro Salma , & sic aliquid minimum plusquam , ut disponit Ritus , de* Jure Reficæ , *qui dicit :* solvit tarenum , & tertium . *Et quia homines de Scalis , & Ravello faciebant sæpius hoc Traficum ; ideo in illis dicta est* Refica major ; *& in aliis* Refica minor . *Istud Jus solvitur totiès quotiès fit*

illa

(a) Reggente Moles loc. cit. memb. 4.
(b) Lo stesso Reggente Moles loc. cit. membr. 4.
(c) Lo stesso loc. cit. membr. 5.

illa Traficatio , etiamsi sit de eadem re .

XIII. Il JUS PONDERATURÆ, & MENSURÆ è il dritto , che si paga in Dogana per il Peso , e Misura delle Merci ivi riposte , di cui il *Reggente Moles* (*a*) asserisce : „ *Sextum* Jus est de Mercibus , quæ consistunt in PONDERE, & MENSURA : & antequam exeant a Regia „ Doana ponderantur , & mensurantur , ne frauderentur Regis dirictus . „ Et pro hoc adsunt duo Officiales in Regia Doana , qui firmant Bullet- „ tas Expeditionis : adnotando Pondus , & Mensuras Mercium . Et pro „ Jure Ponderaturæ solvuntur pro quolibet Cantario grana quinque , „ medietas ab Emptore , & medietas a Venditore , ut dicit Ritus *de Ju-* „ *re Ponderaturæ* . Pro Jure verò Mensuraturæ solvitur Tarenus unus pro „ centum cannis Albasii : de aliis solvuntur grana tria pro centum can- „ nis Cannapatii , ut dicitur in Ritu . Et est advertendum , quod iste „ drittus solvitur pro rebus , quæ contractantur tantum , & pro quibus „ solvitur Jus Doanæ . Et aliàs si Merces extraheretur per extra fine „ contractu , non solvitur ; nisi extraherentur per Civitatem , quia ha- „ bentur tunc Merces pro *contractis* .

XIV. Il JUS IMBARCATURÆ è un dritto , che dall' Uffiziale del Peso si esigge , quando chi imbarca la roba la volesse di nuovo pesare , o misurare dapoiche si era di già misurata , e pesata in Dogana . Con soggiugnere il *Reggente Moles* (*b*) dove sovra : *Septimum Jus , quod dicitur IMBARCATURÆ ; debetur , quando Mercator , qui semel solvit Jus Ponderaturæ , velit iterum Merces suas ponderare . Quia tunc solvit grana duo pro quolibet Cantario , ut dicit Ritus Cameræ* de Jure Imbarcaturæ. *Ad quod adverte unum maximæ considerationis : quod iste drictus est Regius a temporibus Federici , & non exigitur a Curia Regis , nec in ejus beneficium , sed ab Officiali , qui habet officium Ponderis .*

XV. Il JUS EXITURÆ è il dritto , che si paga per le Merci , le quali si trasportano fuori di Regno : senza pagarsi Dogana per le medesime , ma si paga il dritto della Regia Tratta , e spezialmente quando si trasporta per via di Barche . Dicendo il *Reggente Moles* (*c*) a tal proposito : *Octavum Jus , quod exigitur per Regem intra Doganam , est JUS EXITURÆ ; quod est introductum per Regem Federicum , & exigitur pro Mercibus , quæ exeunt de Regno . Et debetur totiès quotiès Merces prædictæ exierint : quia pro actu Exituræ solvitur , & non pro ipsa re . Et exigitur variè, secundùm varios mores Doanarum . Et in regia Doana Neapolis exigitur ad rationem trium pro uncia , & sic ad rationem decem pro centenario . Verùm pro Mercibus , quæ solvunt Jus Exituræ , non debetur Jus Doanæ , sed , benè alii drictus debentur . Bona verò , & Merces , quæ solvunt Jus Exituræ , & non solvunt Jus Doanæ ; sunt* Lignamina omnia *, rustica , & laborata , ut sunt* Hastæ , Picchæ , Lanceæ *sine ferro* , Caro Salata , Sevium , Oleum, Caseum , Vitrum laboratum , Pulvis bombardorum , & Tabulæ .

(a) Reggente Moles loc. cit. membr. 6.
(b) Lo stesso Reggente Moles loc. cit. membr. 7.
(c) Il sudetto membro 8.

XVI. Il JUS ULTIMÆ EXITURÆ REGNI è quel dritto, che si paga in estraere *Animali* per lo più, ed altre Merci per terra fuori del Regno, e ne confini dello Stato Ecclesiastico : dove si custodiscono i Passi a tale oggetto. E perche pagasi il dieci per cento; anche JUS DECINI, talvolta si appella. Soggiungendo il *Reggente Moles* (a) rispetto a quest' altra Regalia : *Nonum, & ultimum Jus, quod venit sub Jure Doanarum, & unà cum ipsis conceditur per Regiam Cameram in affictum Arrendatoribus Doanarum; est* JUS ULTIMÆ EXITURÆ *in* Confinibus Regni, *quando Merces per terram exeunt extra Regnum. Quod Jus exigitur ad rationem decem pro centenario valoris Mercium, quæ extrahuntur. Et dicitur* JUS DECINI, *seù ultimæ Exituræ Regni. In quibus Regia Curia, & ejus Arrendatores habent Custodes, & Exactores : quia Regis officium est, Passus, & ultimas Exituras custodire, ne vetitæ Merces extrahantur.*

XVII. E riguardo a queste *Esiture* (lasciando l'altre Dogane di *Ferro*, di *Seta*, e di altro, che chiare sono, e ben conte) debbe avvertirsi, che elleno si trovano annualmente tassate sotto varj nomi di *Tratte* (parte affittate, e parte in demanio) nell' ultima Numerazione de Fuochi, e Stato del Regno, che si fece nell' anno 1669. nella maniera, che siegue : (ancorche sieno oggidì questi dritti al sommo cresciuti :)

„ Partito di Tratte di Vino per extra duc. ——	14010.
„ Partito di Tratte di Botte vacanti, ed altro duc. ——	1905.
„ Partito di Tratte di Seccamenta, e Salume in Terra di Lavoro, Principato Citra, Calabria, e Basilicata duc. ——	5310.
„ Partito di Tratte di Legnami di Chiuppo, ed altro ducati ——	155.
„ Partito di Tratte in Bari, ed Otranto di Seccarie, con Vino, Aceto, Acquavita, Fave, Legumi, e Maccaroni duc. ——	10010.
„ Partito di Tratte d' Olive estra Regno da Gajeta, Mola, Castiglione, e Terra di Lavoro duc. ——	1200.
„ Tratte di Grani, ed Orzi duc. ——	136576.
„ Tratte sciolte duc. ——	55.
„ Tratte di Sete sane duc. ——	1660.
„ Tratte di Olio, e Sapone duc. ——	40000.

XVIII. Indi, rispetto alle medesime Regie Dogane soggiungiamo, che elleno sono ripartite in quattro *Arrendamenti* insieme colle proprie *Esiture*. Delli quali.

Il primo *Arrendamento* è la DOGANA DI NAPOLI : colla quale la Regia Camera in caso di Affitto suol aggiugnere le seguenti Dogane inferiori, cioè : di *Gajeta cum jure Quartasi*, di *Pozzuoli*, di *Torre Ottava*, di *Castellammare*, di *Acqua della Mela*, e di *Salerno*. Aggiungendovisi ancora tutti i PASSI D' ULTIMA ESITURA : i quali in Terra di Lavoro sono in *Nola*, in *Castiglione*, in *Itro*, in *Isperlonga*, in *Fondi ed*, in

(a) Reggente Moles loc. cit. membr. 8.

in *Portella* : ed in Provincia di Apruzzo sono in *San Giovanni in Carico*, in *Campo di Mele*, in *Isoletta*, in *Arce*, in *Isola*, in *Arpino*, in *San Germano*, e nelle *Fratte*. Con accoppiarseli pure le DOGANE DI APRUZZO, vale a dire dell'*Aquila*, di *Giulianova*, di *Teramo*, di *Lanciano*, di *Ortona*, di *Pescara*, del *Caricatojo di Fortore*, dell'*Amatrice*, e di *Tagliacozzo*. Avendovi annesse eziandio le FIERE seguenti : una di *Aversa*, due di *Lanciano*, due di *Lucera*, e due di *Salerno*.

Al secondo *Arrendamento* si appartengono le DOGANE DI CALABRIA : le quali sono in *Cosenza*, in *Castrovillari*, in *Tropea*, in *Bivona*, *Roccella*, *Castelle*, *San Lucido*, *Maratea*, *Mantea*, *Nocera*, *Squillace*, *Cotrone*, *Cedraro*, *Belvedere*, *Paola*, *Bagnara*, *Girace*, *Corigliano*, *Fiume freddo*, *Sant' Eusemia*, *Rossano*, *Reggio*, ed in *Cariati*.

Il terzo *Arrendamento* comprende le DOGANE DELLA PROVINCIA D'OTRANTO, che sono in *Lecce*, in *Brindisi*, in *Taranto*, in *Nardò*, in *Gallipoli*, in *Corigliano*, in *Otranto*, ed in *Ostuni*.

Il quarto *Arrendamento* si distende per le DOGANE DI TERRA DI BARI, E DI CAPITANATA (non essendovene nel Principato Citra, nel Principato Ultra, e nella Basilicata) ; cioè per quella di *Barletta*, per quella di *Manfredonia*, per quella di *Bisceglia*, per quella di *Monopoli*, e per quella di *Bari*. Trovandosi nel Regio Stato dell' anno 1669. i seguenti Affitti di tenuissimo prezzo.

Regia Doana di Napoli duc.	17000.
Nuovo Imposto di detta Regia Dogana duc.	6000.
Regie Dogane di Puglia duc.	7000.
Peso dentro la Regia Dogana di Napoli duc.	1400.
Mezzo peso dentro detta Regia Dogana duc.	675.
Secondo Carlino a Stara d'Olio duc.	1500.
Terzo Carlino a Stara d'Olio duc.	1200.

XIX. Rispetto poi alle GABELLE, che sono comuni a tutto il Regno ; vi è la GABELLA DEL FERRO, dell'ACCIAJO, e della PECE, introdotte dall'Imperadore *Federigo II.* Dove il Re per il Ferro vi ha la terza parte del valore (essendosi venduto il di più a' particolari Consegnatarj del Regno), che *Terzaria del Ferro* si dice. Nell'Acciajo vi ha la quarta parte, che *Quartaria dell' Acciajo* si appella. Nella Pece vi ha la quinta parte, che *Quinteria della Pece* si chiama ; ed il *dieci* per cento di valore nel *Ferro lavorato*, come nelli Riti della Regia Camera, nella Rubrica *de Fundaco Flagelli*, al Paragrafo *Solvitur jus Fundaci*. Trovandosi nell'ultimo Stato del Regno dell'anno 1669. l'Affitto del *Ferro* (a cui va unito l'*Acciajo* colla *Pece*, e coll' *Alume*) con questo tenuissimo prezzo.

„ Ferri del Regno ducati —————— 6000.

XX. Vi è poi la GABELLA DEL SALE : la quale si vuole antichissima, perche anche praticata da Romani. Però riguardo al nostro Regno vi si vuole introdotta dall' Imperadore *Federico II.*, come fu notato più sovra nel *Numero* 5. e 6.. Ancorche dicesse il *Reggente Moles* (a) riguardo a ciò: SALINÆ ET JUS SALINARUM *sunt*

Qqq 2

(a) Reggente Moles, parag. 20. de Juribus quæ habet Rex in Regno.

sunt de Regalibus . Et est Jus , quod de Jure communi spectat ad Fiscum . Et legitur apud Livium , quod ab initio Urbis hoc Jus salis ad Rempublicam spectavit : & refert in lib. 1. primæ decadis , quod sub Anco Martio IV. Rege in ora Tiberis Ostia Urbs fuit condita , & Salinæ ibi prope factæ sunt.... Et in hoc Regno perpetuò fuit hoc Jus Regale , etiam in fundis privatorum. Nam licèt de jure Sal , quod fortè gignitur in fundo privati spectet ad Dominum fundi ; tamen antiquissima consuetudine introductum est , quod nemo vendat sal , nisi Rex , etiam quod nascit in fundo privato , ut dicit Ritus de jure Salis . Essendo diviso il Sale nel nostro Regno in *Sale di Marina* , ed in *Sale di Monti* . Il Sale di Marina è quello , che si fa in *Castellaneta* , in *Barletta* , ed in *Manfredonia* : il Sale di Monti è quello , che si genera ne Monti di Calabria : vale a dire in *Altomonte* , in *Nieti* , in *Rossano* , ed in *Miliato* , dove sono i Regj Fondachi ; ancorche vi sieno colà alti Monti ripieni di Sale, come dicemmo nel Libro 2. del Tomo I. al *Numero* 9. del Capo 3. Con essere altresì i Regj Fundaci del Sale per TERRA DI LAVORO , e per il PRINCIPATO CITRA , nelle Città seguenti , in *Gaeta* in *Napoli* in Castellammare , in *Salerno* , ed in *Policastro* . Per la CALABRIA CITRA i quattro Fundaci sovradetti , di Altomonte di Rossano , di Rocca di Nieto , e di Miliato . Per la CALABRIA ULTRA vi sono i Fundaci di *Reggio* , e di *Vivona* . Per la PROVINCIA D'OTRANTO , vi sono i Regj Fundaci in *Taranto* , in *Brindisi* , in *Castellaneta* , ed in *Nardò* . In TERRA DI BARI, e nella PROVINCIA DI CAPITANATA il Sale si dispenza ne Regj Fundaci di *Barletta* , di *Manfredonia* , di *Lucera* , e di *Venosa* . Nelle PROVINCIE DI APRUZZO il Sale , che vi si trasporta da Barletta , e da Manfredonia , si vende ne Regj Fundaci di *Teramo* , del *Vasto* , di *Ortone* , di *Lanciano* , di *Francavilla* , di *Pescara* , e di *Giulia Nova* . E da questi Fundaci per lo più si prende il Sale per il CONTADO DI MOLISE , e per la PROVINCIA ULTRA , dove non vi sono Regj Fundaci : siccome non vi sono tampoco nella PROVINCIA DI BASILICATA : in dove si prende il Sale parte dal Fundaco di *Altomonte* , parte da quello di *Policastro* , e parte dal Fundaco di *Barletta* , che tiene il Suffundaco nella Città di *Montalbano* mia Patria . Leggendosi nello Stato Regio del 1669. trà gli altri Regj Affitti :

„ Sale de quattro Fundici , incluse le nuove Imposizioni „ aggravate ———————— 50000.
„ Sale de Monti e Mare di Calabria , incluse le nuove „ Imposizioni aggravate ———————— 1600 1 19.
„ Sale di Puglia, incluse le nuove Imposizioni aggravate —— 22008.
„ Sale di Apruzzo , incluse le nuove Imposizioni aggra- „ vate ———————— 13000.
„ Sale d'Otranto , incluse le nuove Imposizioni aggravate — 26000.

XXI. Vi è ancora la Gabella della SETA (in varj tempi con varj pesi eziandio accresciuta) : inventata la prima volta da *Federigo II.* Imperadore , come *Riccardo di San Germano* rapportava più sovra nel *Numero* 5. . Intorno alla quale avertir si debbe , che ella talvolta vien detta la *Gabella della Seta* semplicemente ; e talora la *Gabella della Seta di Bisignano* . E per isviluppare l'equivoco ; è da notarsi , che *Ferdinando I. di Ara-*

Aragona nell' anno 1483. vendè al Principe di Bisignano per ducati diciotto mila la Gabella della Seta di Calabria in *grana cinque* a Libra di cacciatura. Poi, avendo preteso il sudetto Principe di Bisignano, che la Vendita della Contea di Mileto fatta dal *Re Cattolico* a *Don Diego di Mendozza* fosse invalida, appartenendosi a lui quella Signoria; l' Imperadore *Carlo V.* nell' anno 1541. fatta fare la liquidazione di ciò, che rendeva Mileto; aggiunse di compenso al Principe predetto altri *due grana* a Libra sù le Sete di Calabria, che poi fecero l' intiera somma di *grana sette* Dicendo il *Reggente Moles* nel luogo sovracitato: „ *Aliud* Jus est in Re„ gno super SERICO, quod exigitur per Illustrissimum Principem Bisi„ niani. Et hoc est granorum quinque de omni libra serici, quæ extra„ hitur a loco ubi nascitur, tàm si extrahatur per infra, quam extra „ Regnum . . . . . de anno 1487. Ferdinandus I. vendidit Gabel„ lam prædictam Principi Bisiniani prò ducatis decem, & octo mille, ut „ ex Privilegio apparet in Registro Privilegiorum, & in Registro Came„ ræ Executoriarum IX. fol. 38. . Et anno 1541. cum idem Princeps Bi„ siniani prætenderet, Concessionem factam per Regem Catholicum de „ Comitatu Meliti Domino Didaco de Mendozza, fuisse invalidam, & „ Comitatum prædictum ad ipsum spectare; ideo Cæsarea Majestas anno „ prædicto mandavit, quod facta liquidatione Introituum Status prædicti; „ consignarentur tandem Illustrissimo Principi super Gabella serici: super qua „ pro executione prædictarum Literarum additæ fuerunt *grana duo* pro quali„ bet Libra. Et ab illo anno prædictus Princeps exigit *grana septam* pro „ qualibet Libra Serici, quæ extrahitur tam per infra, quam per extra Re„ gnum, ut ex prædictis Literis apparet in Registro Cameræ Partium II. „ an. 1541. *fol.* 197. . E comeche sovra le medesime Sete di Calabria, in cui il Principe di Bisignano tiene le grana sette a Libra; il Vicerè Don Pietro di Toledo nell' anno medesimo 1541. per una sol volta vi accrebbe *grana dodici* per Libra, ad ogetto di fabbricare il Castello di Cotrone, quali poi per ordine dell' Imperadore *Carlo V.* vi furono per sempre confermati e nell' anno 1555. distese per l' altre Provincie dal Vicerè *Don Berardino di Mendozza*: con averle accresciute in altra somma l'anno 1557. il *Duca d' Alba*; perciò anche sù le Sete di Bisignano possiede oggigiorno i suoi dritti la Regia Corte. Laonde perciò nello Stato del 1669. quando si fece l' ultima Numerazione de Fuochi; trovansi riguardo alle Sete predette i seguenti Affitti:

„ Sete di Calabria duc. ———— 20000.
„ Sete, e Zafferano di Apruzzo duc. ———— 1000.
„ Grana tre per Libra di Seta duc. ———— 2000.
„ Sete delle Provinciole duc. ———— 6000.
„ Sete di Bisignano duc. ———— 4510.
„ Due grana cinque a libra di duc. ———— 6000.

XXI. Trovasi ancora per tutto il Regno la Gabella del TABACCO, introdotta nell' anno 1637., e poi poco appresso levata. Rinovata di belnuovo nell' anno 1646., e per la seconda volta dismessa nel 1647. Però nell' anno 1650. il Vicerè *Conte della Villa Mediana* con sua Prammatica (*a*) il dì 10. Decembre la confermò in modo, che maipiù si è levata.

(a) Pragmatica 167. de Vectigalibus, & Gabellis.

ta. Dicendosi ivi: „ *Per* ovviare a questi disordini, ed al danno, che
„ ne potria risultare, si è giudicato convenevole, che la Regia Corte ri-
„ ponga in esecuzione il *Jus prohibendi del Tabacco*; così per esser propria,
„ e special Regalia di Sua Maestà, che non fu mai compresa nelle Gra-
„ zie, che si sono concedute a questo fedelissimo Popolo, e Regno, anzi
„ espressamente riservata; come ancora per trattarsi di cosa, che non ap-
„ partiene al Vitto e sostentamento umano: nè si usa come rimedio per
„ procurare la salute; ma solamente per semplice diletto, ed abito di chi
„ lo piglia: onde non viene a risultare pubblico peso per niuno: e la Re-
„ gia Corte si avvale di quello, che parimente li compete. Qual *Jus pro-*
„ *hibendi*, essendo stato nell'anno 1637., e 1646. altre volte praticato,
„ ed incominciato ad introdursi; ora finalmente ci è parso col Voto,
„ e Parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi esistente, di ri-
„ metterlo in *esecuzione*. Il perche nel Regio Stato del 1669. trà gli altri
Corpi di Rendite Regali si legge:

„ Jus prohibendi del Tabacco duc. ———————— 79690.

Ancorche questo Affitto a nostri giorni (e propriamente nell'anno passato 1749.) siasi accresciuto fino a *trecentomila ducati*: siccome si sono eziandio avanzati gli altri Regj Arrendamenti, secondoche in parte l'osserva *Pietro Giannone* (*a*), nel mentre favella di *Don Pietro Antonio di Aragona*, Vicerè del Regno, col dire: „ *Vi* si aggiunse l'accrescimento dell'*Arren-*
„ *damento del Tabacco*, che da ducati quarantacinque mila l'anno, crebbe
„ a questi tempi fino ad ottantamila. E quello della *Manna*, che trova-
„ tosi venduto a particolari persone; fu dal Vicerè ricomprato, ed incor-
„ porato al Patrimonio Reale. In brieve, tutti gli Arrendamenti, Dazj,
„ e Gabelle crebbero notabilmente di prezzo, con utile grandissimo di
„ tutti li Consegnatarj. Essendosi calcolato l'avanzo nel valore de Capi-
„ tali, secondo la Relazione fattane dal Razionale della Regia Camera
„ Giovanni di Alessio, in poco meno di nove Milioni di ducati: al che
„ contribuì molto la vigilanza del Vicerè, ed il rigore, che praticava
„ contro coloro, che ne fraudavano il *Pagamento*.

XXIII. Oltre all'enunciate Gabelle, molte altre se ne imposero da Viceregnanti sotto de Monarchi Austriaci. Atteso il *Duca di Medina della Torres* con una sua Prammatica (*b*) il dì 20. Maggio 1639. pose la Gabella di carlini dodici a Libra dell'*Oro*, ed *Argento filato* per uso de Drappi. E nell'anno 1640. a dì 21. Giugno, con altra Prammatica (*c*) impose la Gabella alla *Carta*, col *Jus prohibendi*.

Il *Conte di Castrillo* a 28. Gennajo 1656. con altra Prammatica (*d*) impose la Gabella alla *Polvere Pardiglia*. Onde nel Regio Stato del 1669. si legge:

„ Jus prohibendi della vendita della Polvere Pardiglia duc. — 7645.

Nel-

(a) Pietro Giannone lib. 39. cap. 2.
(b) Pragmatica 10. de Vectigalibus, & Gabellis.
(c) Pragmatica 12. ibidem.
(d) Pragmatica 2. ibidem.

Nell'anno 1561. a 24. Maggio fu imposta la Gabella di tre carlini a Cantajo sovra del *Zolfo:* e poco indi la Gabella a carlini dieci per cantajo sovra del *Salnitro*.

Nell'anno 1669. a 28. Giugno per altra Prammatica *(a)* della Regia Camera della Summaria si emanò il Banno sovra il Jus prohibendi della *Manna sforzata*. Laonde nel Regio Stato di detto anno trà gli altri Affitti vi è questo:

„ Manna sforzata duc. ——— 2550.

Nell'anno 1679. con altra Prammatica *(b)* si stabilì la Gabella nell' *Acquavita:* alla riserva di quella, che si lavora per proprio commodo, e per medicamenti nelle Spezierie.

XXIV. Nella Città di Napoli poi, e ne di lei Casali, dove Pesi Fiscali non si soffrono; il Regio Fisco vi esigge le seguenti Gabelle, giusta la Tassa, che se ne fece l'anno 1669. nello Regio Stato, che se ne compose:

„ Arrendamento del Vino a minuto duc. ——— 17308.
„ Gabella di carlini nove a Botta di Vino duc. ——— 3547.
„ Gabella del Pane a Rotolo duc. ——— 1700.
„ Gabella della metà delle due Grana a Rotolo duc. — 5856. 2. 10.
„ Gabella della metà del terzo Grano a Rotolo duc. — 3400.
„ Gabella della Neve duc. ——— 2287.
„ Gabella del Pesce duc. ——— 1200.
„ Gabella delle cinque ottave dentro la Dogana di
„ Napoli duc. ——— 3000.
„ Gabella della metà del primo Carlino a Staro
„ d'Olio duc. ——— 700.
„ Gabella della metà delli primi Carlini tre, e mez-
„ zo per Tumolo di Farina duc. ——— 4000.
„ Sopra la Gabella della Farina delli Casali di Na-
„ poli, venduta a diversi particolari, in uno duc. — 1590. 1. 9.

Avendo anche il Regnante Monarca *Carlo di Borbone* imposta la Gabella delli *sei per cento* sovra le Mercadanzie, che s'intromettono nella Città di Napoli.

XXV. Sovra le *nuove Imposizioni*, vendute a particolari tanto in Napoli, quanto fuori; il Regio Fisco vi gode i diritti seguenti, (oltra quei delle *Sete di Bisignano*, delle due grana cinque a Libra di *Seta*; il secondo e terzo Carlino a Stara d'*Olio*; il *Peso*, e *mezzo Peso* dentro la Dogana di Napoli, mentovati più sovra), giusta la Tassa del Regio Stato dell' anno 1669.

„ Peso del Regno duc. ——— 500.
„ Due Grana venticinque ad Onza duc. ——— 8000.
„ Calce duc. ——— 500.
„ Reale del Pesce duc. ——— 1300.
„ Jus del Scandaggio del Mercato duc. ——— 250.

XXVI. Vi

(a) Pragmatica 34. de Vectigalibus, & Gabellis.
(b) Pragmatica 45. ibidem.

XXVI. Vi sono ancora per Napoli, e per il Regno queste altre Gabelle, Affitti, e Proventi, giusta la Tassa dell'anno 1669.

„ Carte da Giuocare duc. ——— 1300.
„ Piazza Maggiore duc. ——— 2000.
„ Zecca di Pesi, e Misure duc. ——— 930.
„ Ova, e Capretti duc. ——— 600.
„ Affitto del Protomedico duc. ——— 3800.
„ Niviere di Calabria duc. ——— 1185.
„ Regia Sila di Cosenza duc. ——— 1800.
„ Difese della Real Razza di Puglia, e Regio Mazzone duc. — 4047.
„ Presidj di Toscana in Tenimenti, ed Erbaggi duc. ——— 10258.
„ Diritti di Fabbriche extra Mænia duc. ——— 600.
„ Dalla vendita di Robe vecchie del Regio Arsenale duc. — 2000.
„ Diritti delle Regie Segreterie duc. ——— 2000.
„ Risulte del Regio Cedolario ——— 26500.
„ Prezzi degli Uffizj, che vacano in beneficio della Regia
„ Corte, Ampliazione, Sostituzione, Rinuncie, Affit-
„ ti duc. ——— 36000.
„ Composizioni, e Transazioni di Pene, e delitti duc. ——— 60000.
„ Da Commissarj di Controbandi, e Composizioni, e Tran-
„ sazioni duc. ——— 35000.
„ Da Debitori di Significatorie annue duc. ——— 25000.
„ Da Proventi del Tribunale di Campagna duc. ——— 0500.
„ Da Proventi della Gran Corte della Vicaria duc. ——— 8600.
„ Da Proventi delle Regie Udienze Provinciali duc. ——— 2500.
„ Dall' Intercetti così in Napoli, come da Capitani della
„ Grassa delle Provincie di Terra di Lavoro, Contado
„ di Molise, ed Abruzzo duc. ——— 4000.

XXVII. Vi sono di vantaggio sovra gli *Uffizj*, i *Registri*, e *Sugelli* venduti i Diritti seguenti a tenore dello Stato Regio del 1669.

„ Sigillo del Regio Consiglio annui duc. ——— 113. 0. 6.
„ Sigillo della Regia Camera duc. ——— 106. 3. 4.
„ Sigillo della Vicaria duc. ——— 105. 3. 9.
„ Sigillo dell'Audienze di Abruzo Citra, ed Ultra duc. — 17. 4. 14.
„ Sigillo della Bagliva di Lecce duc. ——— 12. 3. 18.
„ Sigillo dell' Audienza d'Otranto duc. ——— 17. 4.
„ Sigillo del Principato Citra, e Basilicata duc. ——— 17. 4.
„ Sigillo dell' Audienzia della Provincia di Bari duc. — 18. 2. 3.
„ Sigillo dell' Audienzia del Principato Ultra duc. ——— 10. 4. 4.
„ Sigillo dell' Audienze di Calabria Citra, ed Ultra ——— 14. 4. 4.
„ Sigillo dell' Audienze di Capitanata, e Contado di
„ Molise duc. ——— 10. 7. 11.
„ Sigillo dell' Audienza dell' Esercito duc. ——— 17. 2. 10.
„ Registro della Regia Camera duc. ——— 87. 1. 18.
„ Segretario della Vicaria duc. ——— 211. 1. 18.

XXXIII. Agli enunciati Corpi di Entrate Regie se ne possono aggiugnere molti altri di somma considerazione: e trà questi sono i seguenti:

Il

Il GIUOCO DEL LOTTO, che il Governo Alemano introdusse nel Regno: il quale facendosi a conto della Regia Corte, è un ritratto assai rimarchevole per il Regio Erario. Sino ad avervi il Monarca creato a parte una giunta, che TRIBUNALE DEL LOTTO DI NAPOLI si appella: con destinarvi da principio il Marchese *D. Giovanni Brancaccio* per Sovrintendente: il Marchese *D. Matteo di Ferrante* per Assessore: il Consigliere *D. Erasmo Ulloa Severino* per Avvocato Fiscale: il Presidente di Camera *D. Francesco di Orlando* per altro Avvocato Fiscale: *D. Tommaso Maria Farina* per Ispettore Generale: e *D. Gennaro de Laurentiis* per Segretario.

Il PORTO DELLE LETTERE: al quale il Governo Alemano aggiunse un Grano a Lettera; e da due le ridusse a tre: oltre l'affranco per fuori. Con esservi annesso l'Affitto delle REGIE POSTE, e de *Procacci* per il Regno.

Il DIRITTO DELLE PATENTI de Presidi, Uditori, Giudici, Governatori, e di altri Ministri, che annualmente si mandano nelle Provincie, Città Regie, e Luoghi demaniali.

Il DIRITTO DELLE PIAZZE MILITARI, che da varj Capitani, ed Uffiziali si comprano.

Il DIRITTO DELLA REGIA ZECCA, quando si coniano le Monete. Da cui per la *Liga*, che si frameschia nell'Oro, e nell'Argento, risulta un avanzo rimarchevole per la Regia Corte.

Il DIRITTO DELLE MINIERE, nelle quali si scava il *Zolfo*, l'*Alume*, il *Vitriolo*, il *Piombo*, il *Ferro*, ed altro. Potendovi essere eziandio il ritratto delle Miniere dell'*Oro*, dell'*Argento*, e della *Rame*, giacche intorno alle medesime oggidì di nuovo si travaglia, siccome aveano incominciato a lavorarvi i Tedeschi, giusta quel tanto, che additammo nel Libro 2. del Tomo I. al *Numero* 3. del Capo 3. Si eresse pure la Fornace de *Vetri piani*, e de *Cristalli*, che si facea in Castellammare di Stabia: quale poi per giusti economici motivi si è dismessa. Andando a conto della Reina le *Porcellane* assai fine, ed assai belle, che si lavorano nella Regia Villa di Capo di Monte poco lungi dalla Città di Napoli.

Il DIRITTO DELLE CUCINE, FORNI, BETTOLE, E PIZZICARIE del Regio Palazzo, della Regia Darsena, delle Galee, de Castelli, e di altre Fortezze di Napoli: in dove godendosi molte Franchizie; simili Ufficine a gran prezzo si affittano.

Il DIRITTO DEL GIUOCO, che in Napoli, ed in altri Luoghi vicinali anche si affitta.

Il DIRITTO DE CALESSI da Napoli alla Regia Villa di Portici, quando ivi dimora la Corte: dove non può andarsi con altri Calessi in affitto, fuori di quelli di colui, che ne tiene l'Appaldo, giusta l'ordine del Regnante Monarca *Carlo di Borbone*.

Il DIRITTO DE MACELLI per gli Animali, che vi si uccidono: chiamato in tempo degli antichi Normanni *Jus Beccariæ*.

Il DIRITTO DELLA TINTA: che introdotto dall'Imperadore *Federigo II.* nel Regno, il *Jus Tinctoriæ* appellossi.

Il DIRITTO DE REGJ PASSI per varj Luoghi del Regno: ancorche in molti altri luoghi questi Passi sieno Baronali.

Il DIRITTO DELLE SBARRE, o sia la Gabella del Grano, e dell'altre Vittovaglie, che s'intromettono nella Città di Napoli: delle

quali dice il *Reggente Moles*. (a) : „ *Habet* etiam Sereniſſimus Rex aliam
„ Gabellam in hac Civitate, quæ vulgariter dicitur, *le Sbarre di Sant'Antonio*, *Caſanova*, *lo Ponte*, *e le Vergini*, quæ olim erat membrum Doanæ majoris Neapolis. Et conſiſtit in exactione, quæ fit per Regiam
„ Cameram in illis quatuor locis Civitatis: per quæ loca oportet, ut
„ omnes ingredientes Civitatem tranſeant, & ſolvant de omni Frumento,
„ Ordeo, Leguminibus, & aliis Victualiis, quæ intrant in hanc Civitatem. Et ideo dicta eſt *Gabella delle Sbarre*; quia poſitæ erant olim
„ Trabes in medio plateæ, quæ hodie dicuntur *Sbarre*; nè tranſirent Subditi ſine ſolutione dirictus. Quod Jus componendi Sbarram, ut tranſeuntes ſolvant; eſt Jus Regale, & ad ſolum Regem ſpectare,
„ refert Petrus Jacobus Doctor Gallus in ſua Practica, in Titulo
„ de Statutis Univerſitatis num. 9. Cujus Gabellæ Sbarrarum Capitula, &
„ Banna ſunt regiſtrata in Regiſtro Partium XXIII. anni 1565. *fol.* 100.
Quali Sbarre nell' anno 1488. dal Re *Ferdinando* furono aſſegnate all'Oſpedale della Santiſſima Annunciata di Napoli per il debito di ducati centottanta mila, che tenea con alcuni Mercadanti Napoletani: col patto, e condizione, che l' Oſpedale predetto ne doveſſe pagare il cinque per cento d' intereſſe a Creditori ſovradetti, e ducati diciottomila a lui, che ſoverchi vi erano (e *Maſſa riſervata* chiamavaſi:) andando il di più in beneſizio dell' Oſpedale predetto: che però *Cenſali dell' Annunciata* indi ſi diſſero. Ma comeche in pochi anni ſi accrebbero in cotal guiſa queſti Capitali, che dodici, e più ducati a centinaja fruttavano; la Regia Camera a 10. Luglio 1560. riſtituendo a particolari Creditori l' accennata ſomma, ſi ripreſe per se queſte Gabelle.

XXVIII. Il Fruttato maggiore nonperò, che percepiſce annualmente il Regio Erario, è quello della DOGANA DI FOGGIA: a cui và eziandio accoppiata la DOGANELLA DI APRUZZO. Di cui ſebbene favellaremo ſeparatamente nel Capitolo ſeguente; pure, per ora è degno saperſi che nel Regio Stato ſi fè l' anno 1669. in occaſione di numerarſi i Fuochi del Regno; queſta Dogana fu taſſata nella maniera che ſiegue (accreſciuta per altro oggidì in ſomma più ſtrabbocchevole tal Regalia:)

„ Regia Doana di Foggia duc. ———— 177296. 2. 5.
„ Doanella di Pecore rimaſte in Apruzzo duc. —— 5544. 4. 7.
„ Fida di Pecore foreſtiere a ducati cinque per cento
„ nella State in Apruzzo duc. ———— 1075. 4. 12.
„ Fida di Pecore extra Regnum d' Inverno, otto
„ per cento ———— 1679. 1. 2.

XXIX. Alle Regalie anzidette, ed alli Corpi fiſcali finora diviſati (molti altri Corpi di Rendite ſi laſciano, per non averne noi piena la contezza), poſſiamo ancora aggiugnere riguardo al regnante Monarca *Carlo di Borbone* (non avendovi avuto diritto veruno i paſſati Sovrani di queſto Regno) i *Feudi Ereditarj di Caſa di Parma*; a lui pervenuti per parte della Reina *Eliſabetta* ſua madre, che ſono i ſeguenti, *Altamura*, *Roc-*

(a) Reggente Moles Paragr. 18.

Rocca Guglielma, *San Gio: in Carico*, *Castellammare di Stabia*, *Ortona a Mare*, *Penne*, *Campli*, *Lionessa*, *Montereale*, *Civita Ducale*, *Pianella*, *San Valentino*, *la Posta*, *Borbona*, e *Cantalice*. Ne quali Luoghi (che *Regali Stati Ereditarj* si appellano) dalla Maestà Sua separatamente dagli altri Dimaniali del Regno si governano: destinandovi apparte, oltre il Signor *D. Teofilo Mauri* *per Sopraintendente generale*, i suoi Governatori, e Ministri, con applicare a suo particolar servizio le Rendite de sovradetti Luoghi.

XXX. Questi per lo più sono i *Corpi Feudali*, le *Regalie*, ed i *Regj Diritti*, donde si ricava annualmente il Regio Peculio. La di cui intiera somma quanto sia, io non ho potuto finora appurarlo: lasciandone a persone più sfacendate la cura, acciò esse ne faccino il calcolo, se giunghino netti a cinque Milioni; se sieno più, se sieno meno. Dicendo soltanto, che assai più questi Regj dritti sarebbero, se gli Aragonesi, gli Austriaci, e gli Alemanni non l'avessero alienati. Mancando al Regio Introito buona parte de Dritti Fiscali, e delle Regie Dogane, spezialmente del *Sale*, dell'*Olio*, del *Ferro*, della *Seta*, e di altro, come pure la Mastrodattia, le *Seggeterie*, li Sugelli, ed altri Uffizj ne Tribunali di Napoli, ed in quei delle Provincie: oltra la Giurisdizione, ed i Feudi totalmente venduti. Dicendo perciò *Pietro Giannone* (*a*) colla solita sua libertà di favellare: „ *Oltra* a questi Pagamenti ordinarj, che ad esempio „ di Alfonso furon da suoi Successori da tempo in tempo sempre accresciuti; tiene il Re moltissimi altri fonti perenni, onde riscuote dalla „ Città di Napoli, dalle Provincie, e Baroni grandissime entrade: delle „ quali il Mazzella tesse lungo catalogo. Le quali ora, dopo un secolo, „ che scrisse, sono cresciute in immenso: ma in gran parte dalla Corona „ distratte, ed alienate. Avendo li Spagnuoli invogliati li Nazionali „ istessi a comprarsi le proprie catene, perche non potesser mai *discior-* „ *sene*.

XXXI. Per lo contrario poi una Rendita cotanto straricca viene sbilanciata da innumerabili pesi, che il Monarca sostiene, e sotto de quali talvolta vien meno. Peroche da tutto questo fruttato deve egli mantenere con magnificenza, e grandezza la sua *Corte Regale*: dando il soldo a tutti coloro, che lo servono; e provedendo la *Scuderia* di Cavalli, di Carozze, e di altro bisognevole. Da questo Peculio debbe pagarsi la *Milizia* (la quale assorbisce la maggior parte delle dette Rendite); l'*Uffizialità* tutta delle *Segreterie*, del *Ministero* in Napoli, e delle Provincie, e coloro, che sono impiegati nelle *Percettorie*, nelle *Dogane*, ne *Passi*. Da queste Regie Entrate si stipendiano il *Confessore*, il *Cappellano Maggiore*, i *Chierici* della Cappella, i *Musici* di Palazzo, i *Lettori* dell'Università, e delle pubbliche Cattedre. Da questa Borsa si estraggono i *Vitalizj* a molte persone benemerite della Corona: da questo denaro si dà il rinforzo agli *Ambasciadori*, agli *Inviati*, a' *Ministri Straordinarj*, a' *Consoli*, a' *Plenipotenziarj* nelle Corti di Roma, di Spagna, di Francia, di Ungheria, di Polonia, di Torino, di Costantinopoli, di Olanda, di Venezia, de Sviz-

(a) Pietro Giannone

Svizzeri, e di altri pubblici Luoghi. Le *Galee*, le *Fortezze*, le *Castella* di Napoli, e del Regno da questo Peculio si riparano. Le tante magnifiche *Fabbriche*, colle quali la Città si abbellisce, le Reggie Ville si adornano, e le Regie Caccie si magnificano; a tutte spese del Sovrano si ergono. E quanto mai occorre di ordinario, o di straordinario per servizio del Re, per sollievo del Popolo, e per emergenza della Corona; tutto dalla Regia Tesoreria si cava. E perciò niente da gittare vi resta; e poco di superfluo vi si crede.

CAPITOLO QUARTO.

Della Regia Dogana di Foggia.

I. ANcorche noi avessimo apportato nel *Numero* 28. del Capitolo precedente ciò, che nell' anno 1669. fruttava la DOGANA DI FOGGIA, e della medesima ne favellassero bastantemente il Reggente *Annibal Moles* (*a*), *Niccolò Gaetano Ageta* (*b*), *Giuseppe di Rosa* (*c*), ed altri, e sovratutti *Stefano di Stefano* nella sua Opera voluminosa, che s' intitola *La Ragion Pastorale*; nullaperòdimanco, essendo questo Corpo Feudale il più ubertoso di quanti ne possegga la Regia Corte; per curiosità di chi legge, abbiamo stimato darne di passaggio una picciola contezza, ricavata dagli Autori sovradetti. Tanto più, che i Scrittori Forestieri ne hanno parlato con istupore, ed ammirazione. Volendo *Filippo Briezio* (*d*) Autor Francese nella sua Geografia moderna (stampata nell' anno 1649.) che in Puglia vi fossero state talvolta cinque milioni di Pecore, oltra gli Animali Vaccini, e Cavallini: (il che peraltro si stenta a credersi). Ecco le di lui parole: „ *Capitanata* Solum habet siccius, & arenosum, „ PABULUM tenue, sed exquisitum, & quod in parva copia Pecori, „ armentoque sufficiat. Ideoque Regis nomine Pascua, levi pretio a pos„ sessoribus redempta: locantur. Unde aliquando Rex subductis impen„ sis, ducenta quinquaginta; & ampliùs ducatorum millia conficit. „ Nam ex Aprutio, & vicinis Agris hùc armenta, & pecora ducuntur. „ Feruntque, hic aliquando quinque Miliones Pecorum nutrimentatas es„ se: supra mille capita Bovum, mille Equorum. Sed Arboribus ferè „ tota *caret*.

II. E riguardo alla medesima notar si debbe, che la Repubblica Romana tenea tutti i Pascoli degli Animali come vettigali, senza esservi luogo, in cui i Cittadini potessero liberamente tenere il loro Bestiame fran-

(a) Reggente Moles paragr. 14. de Doana Menæ Pecudum Apuliæ.
(b) Niccolò Aggeta in Notis ibidem.
(c) Giuseppe di Rosa Consultat. 70. num. 3.
(d) Filippo Briezio Part. II. lib. 4. cap. 7.

franco di peso, siccome da principio andava la cosa. Onde *Ovidio* dicea:

Venerat in more populi depascere Saltus:
Idque diù licuit, pœnaque nulla fuit.
Vindice servabat nullo sua publica vulgus;
Jamque in privato pascere inertis erat.
Plebis ad Ædiles perducta licentia talis:
Publicios animus defuit ante viris.
Rem populus recipit: mulctam subjere nocentes,
Vindicibus laudi publica aura fuit.

Essendo tutti obbligati dinunciare con esattezza a Pubblicani il numero delle Pecore, che nelle pubbliche Pasture intromettere voleano, acciocche poi non fussero presi in controbanno, e restassero confiscati gli Animali. Chiamandosi *Scrittura* quella Cautela, che i Pubblicani faceano a' Pastori, come dicemmo nel Libro 1. del Tomo III. al *Numero* 5. del Capo 4. e con maggior chiarezza lo spiega *Pietro Brumano* (*a*). Trovandosi ezian. dio presso *Plinio* (*b*) la memoria di questi Erbaggi, che dalla Repubblica si vendeano, e nelle Tavole de Censori si annoveravano. Con essersi fatta in tempo dal Console *Licinio Stolo* l'anno 377. di Roma dal Tribuno della Plebe la proibizione di possedere più di cento capi di animali grossi, e cinquanta piccioli: *Ne quis plus quingenta jugera agri, centum Pecoris majoris capita, quingenta minoris possideret.*

III. Trà questi pubblici Erbaggi, in cui la Repubblica Romana le Pecore de sudditi fidare solea; era certamente annoverato quello di Puglia per le Pecore in tempo d'Inverno, e quello di Apruzzo per la state, come l'abbiamo da *Marco Varrone* (*c*). Affermando lo stesso riguardo alla Puglia *Lucano* (*d*), ed *Orazio* (*e*). E nelle Note di costui vuo-

(a) Pietro Brumano de Vectigalib. Popul. Roman. cap. 4. „ *Pastores* „ debebant apud Publicanum, quas in Pascua publica Pecudes immittere „ volebant profiteri. Quas Publicanus in tabulis suis annotabat, & „ scribebat. Ex qua Scriptura postea ratio inter Pastorem, & Publica- „ num conficiebatur. Quicumque verò Pecudes, quas non erat professus, „ vel etiam plures, quas Publicano scribendas dederat pavisset; in le- „ gem Censoriam *incidebat.*

(b) Plinio lib. 18. cap. . . . . *Etiam nunc in Tabulis Censoriis Pascua dicuntur omnia, in quibus Populus redditus habet.*

(c) Marco Varrone de Re Rustica lib. 2. cap. 1. „ Itaque Greges „ ovium longè ABIGI EX APULIA IN SAMNIUM EXISTIMA- „ TUM, & ad Publicanum profiteri . . . . Neque enim eadem „ loca ęstiva, & hyberna idonea erant omnibus ad pascendum . . . . . „ Ad Publicanum profitebantur; ne si inscriptum] Pecus paverint; lege „ Censoria committant.

(d) Lucano lib. 9. de Bell. civil.

Sic ubi de pastis submittere gramina campis,
Et revocare parat hybernas Appulus herbas;
Igne fovet terras; simul & Garganus, & arva
Vulturis, & calidi lucent Buxeta matini.

(e) Orazio lib. 1. od. 31.

Non

vuole lo Scoliaste antico (*a*), che la State dalla Puglia passavano ancora nella Lucania montuosa le Pecore: stanteche la Puglia, come è calorosa in sestessa, e priva di Erbaggi teneri di Estate; così è scarsa di acqua cotanto bisognevole in quei tempi per gli animali; e perciò le Pecore non vi possono fuori d'Inverno dimorare: andandone via nel mese di Maggio, e ritornandovi in quello di Novembre.

IV. Dove poi l'Italia fu infestata da Barbari, e la Repubblica Romana era arrivata già all' occaso delle sue grandezze; questo Vettigale, di doversi portare ne Pascoli di Puglia le Pecore, a mio credere, venne a cessare. Conciossiacosache, essendo stato nella Puglia per lo più lo Steccato della Guerra trà i Greci, e Longobardi, come pure tra l'altre straniere Nazioni; niuno forsi trovavasi, che volesse colà le sue Pecore inviare. E soltanto sotto de Normanni, ridotte le Provincie nostrali in qualche stato di quiete, la Puglia incominciò a ridursi in forma di Regalia per il Principe riguardo a quello, che toccava il Pascolo de pubblici Erbaggi. Che sebbene ciò si negasse dal *Reggente Moles* (*b*), il qual vuole, che in quei tempi era libero a chi che sia il comprar Erba dalla Regia Corte, come da varie Leggi del Regno si sforza mostrare; pure l'opposto io credo, affidato ad un passo di *Pietro Diacono* (*c*), il quale nella sua Cronaca ragguaglia, che *Ruggiero* Duca di Puglia concedesse nell'anno 1100. il privilegio a Padri di Monte Casino di poter mandare le loro Pecore ne pascoli di Puglia.

V. Avendo poi i Monarchi Angioini introdotte in gran numero le loro Razze di Giumente, le loro Massarie di Pecore, ed i loro Campi di Buoi, come da gravami, che per ciò il Re *Carlo I.* inferiva a Vassalli, da noi già additati nel *Numero* 23. del Capitolo 2., inferir si puote (ancorche poi dismesse dalla Reina *Giovanna I.* fino al Re *Alfonso I. di Aragona* siccome l'addimostra il *Reggente Moles*, nel luogo citato da una Con-

sulta

Non æstuosæ grata Calabriæ Armenta.

(a) Scoliaste ibidem „ *Solent* Pastores ex Calabria transire in Lucaniam propter ejus ragionis temperiem ante ortum Caniculæ sub mensem Julium: quia Calabria nimio æstu Pecori est infesta. Contra rursum ex Lucania abeunt in Calabriam propter nimium frigus Lucaniæ.

(b) Reggente Moles loc. cit. parag. 14.

(c) Pietro Diacono lib. 4. cap. 34. *His porrò diebus Rogerius Dux præceptum fecit Beato Benedicto de Ovibus loci istius, ut nullam dationem, vel censum ulterius inde exigeret vel ipse, quàm successores sui in omni pertinentia Montis Gargani, & licentiam hospitandi semper habeant cùm ejusdem Ovibus ab Ecclesia, quæ dicitur Passari, usque ad Salpitanum Pontem, qui Lombardorum dicitur, usque ad mare, & usque ad vadum de Fico: decem librarum auri pœna imposita.*

fulta della Regia Camera fotto il dì 6. Giugno 1473.) ; i Pafcoli di Puglia incominciarono a fervire per gli animali della Regia Corte . Però quefto non avvenne in maniera , che in buona parte non fi affittaffero a particolari . Avendofi da Regiftri *(a)* del Re *Ruberto* , che egli diede a *Torello Caracciolo* di Napoli *Juftitiario Scholariorum Studii Neapolitani JURA OMNIA HERBAGIORUM TERRÆ FOGIÆ pro valore annuo unciarum auri fexaginta , & tarenorum decem in Carolenis* . E perciò *Giufeppe di Rofa (b)* , e *Ferrerio Montano (c)* afferifcono , che l' Erbaggi di Puglia furono maifempre annoverati trà i principali diritti della Corona di Napoli , e non già che il Re *Alfonfo di Aragona* l' introduceffe , come taluni fognarono .

VI. Quello però che al Re *Alfonfo* attribuire noi quì deggiamo, fi è ; che egli diede propriamente l' origine alla *Locazione di Foggia :* obbligando gli Apruzzefi , e gli altri Padroni di portare ogn' anno le loro Pecore in Puglia , con pagare l' Erbaggio alla ragione di ducati otto, e carì quattro per centinajo di Pecore : ducati ventifette , e mezzo per centinajo gli animali groffi ; e ducati fei per centinajo di quelle Pecore , che da fuori Regno vi veniffero . Facendo immuni da ogni Paffo , e da ogn' altro pefo quefte Pecore , come pure i di loro Paftori della Giurisdizione Baronale : fottomettendoli direttamente al Prefidente della Regia Dogana di Foggia , ficcome il *Reggente Moles (d)* , ancorche un pò alla lunga lo rapporta in dicendo : „ *Conftituit* Rex Alfonsus egregium virum „ Francifcum Montublet , ejus alundum Camerarium , & præfectum hu„ jus juris exigendi . Cui commifit , & mandavit , ut cùm omnibus Pa„ ftoribus Apuliæ , & Aprutii conveniret , ut tenerentur ipfi præcife , & „ omnino fingulis annis in perpetuum in Apuliam defcendere : ficque ad „ id neceffario tenerentur , & ab ipfoque Rege compellerentur . Verfaque „ vice , Rex teneretur tuta Itinera Paftoribus , propriaque , & peculia„ ria ipfis Pecoribus affignare immunia ab omni onere , & vectigali Paf„ fuum , & Scapharum , ipfafque Pecudes a propriis Officialibus regiis af„ fociari facere : itaque propria , & regia Herbagia nullo foluto pretio „ poffint in itinere depafci . Et demum in Apulia proprias , certas , & pe„ culiares Stationes , & perpetuas Locationes ftatuere . Cùm immunitate „ etiam omnium Vectigalium pro omnibus bonis pro ufu paffuum deputa„ tis . Cum exemptione etiam Fori : ut a nullo etiam Judice nec Re„ gio , nec Baronali cognofci poffint , præter quam ab ipfo Prefecto tan„ tum . Ipfi vero Paftores pro his omnibus penderent fcutos octo Venetos „ ad

(a) Regiftro Regis Roberti de anno 1327. & 1334.

(b) Giufeppe di Rofa confult. 70. num. 3. *Illud certè manifeftum omnino eft , bujus Regni Reges multo ante Alfonfum Aragonum hæc Pafcua inter præcipua Regiæ Coronæ jura habuiffe* .

(c) Ferrerio Montano lib. 5. de Feudis cap. 7. *Vectigal hoc de Pecoribus fumentibus Pafcua hyemali tempore in Apulia , ex antiquiffimo tempore fuiffe exactum a Regibus regni noftri , teftatur ex Varrone , & Cicerone aliifque antiquiffimis fcriptoribus Marinus Frezza* .

(d) Reggente Moles , parag. 14.

„ ad rationem Carolenorum undecim pro scuto pro quolibet centenario
„ Pecorum Regnicularum. Pro Pecudibus vero, quæ extra Regnum descenderent, solverent scutos sex. Et pro majoribus Animalibus, vulgò
„ grossis, solverent ad rationem scutorum vigintiquinque Venetorum. Et
„ hæc omnia leguntur aparte, & apparent in prima Commissione, quam
„ fecit Rex ipse in personam Francisci Montublet, in qua hæc omnia
„ seriosiùs recensentur, sub data in Civitate Tiberis die 1. Augusti 1447.
„ Quæ transumpta est, & præsentata in priori Computo suæ Administrationis, præsentato per ipsum Montublet in Regia Camera anno
„ 1448..

VII. E perche le Pecore del Regno erano *Rustiche* per lo più, o *Carfagne di Lana*; il medesimo Re *Alfonso* a meglio nobilitarle, fè venire da Spagna le Pecore di *Lana Gentile*, che diede agli Apruzzesi, per averne la cura. Le quali poi multiplicandosi tratto tratto, ne riempirono tutto il Regno, e si rimpiazzarono nella Locazione di Foggia. Dicendo in ciò *Stefano di Stefano* (*a*) nella sua Ragion Pastorale: „ *Vedendo* l'accennato Re Alfonso I., che le Pecore, che in quel tempo erano in
„ questo Regno di Napoli, erano Rozze, e Carfagne, e Mosche, e non
„ di quella bontà, che si trovavano in Ispagna; fece però a sue spese
„ condurre da quelle parti un gran numero di Montoni, e di Pecore Gentili, che formarono, come oggi formano *la Dogana della Mena delle Pecore di Puglia*. E fin da quel tempo le distribuì trà gli Abruzzesi: che
„ come più atti, e pratici al governo di esse, e come abitatori delle montagne, dove in tempo di està si trovano Erbaggi teneri, e freschi, ne
„ avessero avuta la *cura*. Laonde, introdottesi le Lane Gentili nel Regno; il Re *Ferdinando I.* figliuolo del medesimo Re *Alfonso*, per introdurvi anco il lavorio delle medesime con suo Regio Banno il dì 5. Novembre 1463. proibì l'uso delle Pannine, e delle Lane forestiere in tutto il Regno, e concedè Privilegj assai vantaggiosi a Catalani, a Spagnuoli, a Genovesi, a Ragusei, a Milanesi, a Bolognesi, a Fiorentini, e ad altri che si fossero portati in Napoli ad esercitare l'*Arte della Lana*, come meglio lo spiegaremo nel Capo 2. del Libro 23. dove discorreraffi del Commercio introdotto nel Reame di Napoli spezialmente per industria di questo lodato Monarca.

VIII. Sotto degli Austriaci però il pagamento degli Erbaggi di Puglia fu alterato notabilmente per i Locati di Foggia: peroche il *Duca d'Alba* Vicerè del Regno nell'anno 1556. vi aggiunse il terzo di più di quello che si pagava in tempo degli Aragonesi, ed il prezzo di ducati otto a centinajo di Pecore fu accresciuto a dodici, come si raccoglie del Regio Biglietto, inviato dal predetto Vicerè alla Regia Camera, e dal mentovato *Stefano di Stefano* (*b*) letteralmente trascritto, che dice così: „ *Magnifice Miles. Magnifici Viri:* Abbiamo ricevuto Lettere dall'Eccellentissimo Signor Duca d'Alba Vicerè di questo Regno, clause, e sigil-

(a) Stefano di Stefano Ragion Pastorale Artic. 5. proœm. num. 18.
(b) Lo stesso cap. 19. num. 6.

„ gillate del tenor seguente , *videlicet : Illust. & Magnif. Viri Magno hujus*
„ *Regni Camerario , ejusque Locumtenenti, Præsidentibus , & Rationalibus Ca-*
„ *meræ Summariæ , Collateralis Consilii , & Regiis Fidelibus dilectis* . Per-
„ che come sapete , gli Erbaggi , che tengono in Puglia li Baroni , e
„ le altre persone , da alcuni anni in quà sono cresciuti , ed alterati di
„ prezzo , e si vendono di assai maggior prezzo , che anticamente si ven-
„ deano ; e per la Regia Corte non si sono aumentati li prezzi degli Er-
„ baggi , ma sempre esatti come anticamente si esiggevano ; e conside-
„ rando ancora , che l'industria delli Bestiami , *præsertim* , che la ven-
„ dita de Castrati , e delle Lane è assai aumentata in beneficio , ed uti-
„ lia delli padroni di detti Bestiami ; per queste , e per altre giuste , e de-
„ gne cause , e rispetti moventi la mense nostra , con deliberazione del
„ Regio Colleral Conseglio presso di noi esistente avemo provisto , che
„ da tutti i Locati , e padroni di Pecore , ò Bestiami di detta Dogana ,
„ minuti , e grossi , tanto Regnicoli , quanto di estero Regno , *etiam* di
„ quelli , che si staranno *extra Locationem* , si esigga per l' avvenire la
„ Fida all' infrascritta ragione , cioè quelli , che soleano pagare sei scu-
„ di per centinaro , ni paghino nove . Quei che pagavano quattro scudi ,
„ ni paghino sei , *& sic de singulis* rispettivamente di tutti i Bestiami su-
„ detti minuti , e grossi , acciocchè la Regia Corte possa fare la spesa ne-
„ cessaria alla compra degli Erbaggi per farli stare commodi , e prove-
„ dere agli altri bisogni di della Regia Dogana . . . . Datum Nea-
„ poli die 21. Mensis Martii 1556. *El Duca d' Alba* . Essendo solita la
Regia Dogana comprare a prezzi più dolci gli Erbaggi de Baroni vici-
nati , e poi compartirli a prezzo più arduo a Locati , come *Filippo Brie-
zio* più sovra al *Numero* 1. lo dicea .

IX. Anche il Governo Alemano alterò questa nuova Tassa nell' anno 1714. giustachè *Don Andrea Guerriero* Governadore allora della Regia Dogana di Foggia , ed il *Conte Bolagnos* Luogotenente della Regia Camera alla buona si accordarono colli Legati nella maniera , che siegue , e siccome *Stefano di Stefano* (a) lo rapporta in dicendo : *Si accordò di comun consenso del Fisco , e de Locati , che si pagassero provisionalmente , e senza verun pregiudizio nè delle parti , nè del Fisco docati venticinque mila per ciaschedun anno alla Regia Corte . Laonde ripartendosi detta somma di docati venticinque mila secondo il possibile tra Locati ; viene a ricadere a ragione di docati venti due , e grana trentacinque insino a quaranta per ciaschedun migliaia di Pecore , che aggiunti alli docati centotrentadue importa ora centocinquantaquattro docati , e grana quaranta in circa il migliara* .

V. Il *Tavoliere* poi della Regia Dogana di Foggia (con questo termine viene spiegato il Piano , e divisione dell'Erbaggio in Puglia per quanto all' Erba della Corte si appartiene) di un Milione , e duecentomila Pecore capace si vuole , giusta il rapporto di *Giuseppe di Rosa* (b) , e di *Stefano*

(a) Lo stesso loc. cit. num. 52.
(b) Giuseppe di Rosa consil. 70. num. 6.

di Stefano (a): ancorche il *Presidente Rullan* Governatore della Dogana nell'anno 1726. ne formasse un altro Tavolierò al *Cardinale di Altan* Vicerè del Regno al dire del citato *Stefano di Stefano* capace di un Milione duecento cinquanta mila Pecore. Laonde, quando le Pecore de Locati formontano questo novero, allora la Regia Dogana compra gli Erbaggi da Baroni vicinali, e li distribuisce alle Pecore indoganate. Essendo il Regio Tavoliero compartito in quarantatrè Locazioni: cadauna Locazione (come la *Locazione di Canosa*, la *Locazione di Minervino*, la *Locazione della Cerignola*) capace di tante Pecore. Perloche, quando i Locati fanno il Rivelo delle pecore, che devono in quell'anno intromettere ne Regj Pascoli; la Regia Dogana le distribuisce per le sue rispettive Locazioni. Le quali vengono eziandio bussolate, acciò non vi sia invidia trà Locati predetti, chi abbia Erbaggi migliori, e chi peggiori. Abbenche poi i medesimi Locati, osservando una perfetta armonia trà di loro; sempre in un medesimo luogo essi sogliono andare, per i Ricetti, ed i Commodi, che a loro proprie spese vi fanno: crescendo, e sminuendo il novero delle Pecore, più o meno, che la Locazione ne puol ricevere.

XI. Tiene la Regia Dogana di Foggia il suo Tribunale a parte, composto da un Presidente Togato di Regia Camera, che n'è il *Governatore*: da un Regio Uditore, per *Assistente*, e dal suo *Avvocato Fiscale*. Avendo il suo Regio *Percettore*, il suo *Capitano di Campagna*, ed un numero competente di *Mastrodatti*, *Scrivani*, *Subalterni*, ed *Agrimensori*. Amministrandosi ivi giustizia a tutti i Locati di Pecore, e ad ogni altro, che per isfuggire la Giurisdizione del proprio Barone colà o per *Locato di Pecore*, o per *Locato di Terre salde* propriamente si ascrive. Chiamandosi *Liber Inferni* il Quinternione in cui i Locati si annotano: perocche la sola morte indi cassar li puole: pagando l'annua Contribuzione alla Regia Dogana, ancorche non introducessero Pecore nelle Locazioni, e Terre salde non coltivassero.

Fine della Parte III. del Tomo IV.

IN-

(a) Stefano di Stefano cap. 7. parag. 1. num. 53.

INDICE

DELLE COSE NOTABILI.

A.

B.

I N D I C E.

C.

Co-

I N D I C E.

D.

E.

F.

Chie-

G.

Guar-

I N D I C E

Leggi

I N D I C E

Mon-

INDICE.

Ttt Oggi-

Se-

ERRORE — CORREZIONE.

		Errore	Correzione
Fol. 11.	lin. 13.	Occidentale	Orientale.
45.	ult.	nutris	nutricis.
130.	20.	sine	sivè.
146.	40.	Volofius.	Volufius.
160.	35.	Ceconati	Coronati.
163.	22.	Papa	da Papa
184.	6.	hæc ſanat	illa Sanat.
267.	23.	Cap. 20.	Cap. 2.

Fol. 277. num. 5. Li ſette Uffizj del Regno ſono oggidì Don Fabrizio Colonna Principe di Paliano *Gran Conteſtabile*: Don Gio: Guevara Duca di Bovino *Gran Giuſtiziero*: Don Michele Imperiale Principe di Francavilla *Gran Camerario*: Don Lelio Caraffa Marcheſe di Arienzo *Gran Protonotario*: Don Marino Franceſco Caracciolo Principe di Avellino *Gran Cancelliere*: Don Ettore Caraffa Duca d' Andria *Gran Siniſcalco*: vacando l' Uffizio di *Grand' Ammirante*.

Fol. 279. lin. 25. Locotori — Locoteta.

Fol. 294. lin. 5. *oggidì il Duca di Bovino Guevara*: cioe primo Cacciatore del Re: atteſo l' Uffizio di Montiero Maggiore è proprietario del Principe di *San Lorenzo Caraffa*.

		Errore	Correzione
Fol. 327.	lin. 4.	Ducem	Duce.
347.	25.	dal quondam	del quondam.
Ibid.	32.	Grillo	Gallo.
349.	9.	regioni	ragioni.
407.	5.	ſoppreſe	ſoppreſſe.
432.	4.	coſtumi	coſtui.
424.	4.	Brunaſſo	Barretta.